BIBLIOTECA
S. A. R.
DUCHESSA HÉLÈNE D'AOSTA
CAPODIMONTE

Sez. Nap.
II
18

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

REPERTORIO

SULL' AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL REGNO

DELLE DUE SICILIE

Digitized by Google

Digitized by Google

REPERTORIO
AMMINISTRATIVO

OSSIA

COLLEZIONE DI LEGGI
DECRETI, REALI RESCRITTI, MINISTERIALI DI MASSIMA
REGOLAMENTI, ED ISTRUZIONI

SULL' AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

COMPILATO

Dal Barone Pompilio Petitti

VICE-PRESIDENTE DELLA GRAN CORTE DE' CONTI DI PALERMO

QUARTA EDIZIONE

ARRICCHITA DI NUOVE NOTE, ED OSSERVAZIONI, E DI MOLTISSIME RECENTI
DETERMINAZIONI GOVERNATIVE

VOL. III.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

NAPOLI
DALLO STABILIMENTO DEL TRAMATER
1846

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNO 1811.

Le fiere ed i mercati debbono essere distribuiti con prudenza, per ragione di tempo, e per ragione di luogo.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 11 settembre 1811.

A sostenere la floridezza dell' interno commercio sommamente giovano le fiere, ed i mercati distribuiti con avvedutezza secondo i tempi e le località, ma non già allorchè si combinano in prossime comuni, o si succedano in folla, rendendosi allora inutili e superflue, non servendo che a fomentare la distrazione dal travaglio per la classe degli operai.

Da ciò mosso, sono a rammentarvi, che nel promuovere e riferire col parere circa le dimande di fiere, e mercati, che dalle comuni di codesta provincia vi saran fatte, abbiate presente l' anzidetto principio, adottando una prudente moderazione secondo le circostanze.

Per le fiere bisogna con ispecialità badare, che siano stabilite in modo di avere le comuni nel corso dell' anno mano mano in epoche equabilmente distanti; il comodo di qualcheduna nelle loro vicinanze, e mai permettere che due fiere in poca distanza si succedano immediatamente, e dopo brevissimo spazio. Pei mercati settimanili e mensili avrete la stessa cura, che non sieno oltremodo frequenti, e si combinino nel giorno stesso in poche miglia di distanza, ma che si succedano colla stessa equabilità ed uniformità al principio stabilito.

ANNO 1815.

Decreto con cui si prescrive che tutte le casse Regie poste in tutto il Regno debbano per qualunque pagamento fiscale ricevere le fedi di credito, e le polizze del banco delle Due Sicilie, e cambiarle dove richieggasi, in moneta effettiva.

Napoli 5 dicembre 1815.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le casse regie in qualunque provincia del Regno (non esclusi i botteghini di Lotto Reale, ricevitorio del demanio, delle due Direzioni di beni riservati alla nostra disposizione, e de' beni donati reintegrati allo Stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette, ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di credito e le polizze del detto banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva di argento o rame, secondo la qualità della polizza, a richiesta de' possessori, senza che vi si possano rifiutare.

Art. 2. Le fedi di credito o polizze, per essere ricevute o cambiate da' sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l' ultima girata di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta o sottoscriva in piedi.

Art. 3. A misura che i detti ricevitori o cassieri riceveranno in pagamento, o cambieranno le dette polizze o fedi, noteranno in piedi: *Ricevuta nella ricevitoria di ..... addì ....., del mese di ..... anno .....* ed in uno squarcio noteranno la data della fede, o quella della polizza notata fede, il nome dell' intestatario, quello dell' ultimo giratario, e quello dell' esibitore notato al piede; o quindi le verseranno come contante.

Art. 4. Questa nostra disposizione non riguarda che le sole nostre ricevitorie; non inducendo nel commercio de' particolari nelle provincie del nostro Regno alcuna obbligazione di ricever polizze o fedi di credito per contanti.

Art. 5. Confermiamo le disposizioni date dal nostro Ministero di Finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possano ricevere pagamenti, che per polizze di banco, sotto pena della immediata destituzione de' funzionari in caso di contravvenzione.

Art. 6. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Digitized by Google

ANNO 1816.

Si risolvono diversi dubbi nati sulla interpetrazione dell' art. 6 del Real decreto de' 17 luglio 1815, circa la garantia de' pubblici funzionari.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 2 marzo 1816.

Il decreto de' 17 luglio 1815 nell' art. 6 dispone, che i pubblici funzionari nominati da S. M. non devono mettersi nello stato di accusa per mancanze relative all' esercizio delle loro cariche, senza il permesso Sovrano da darsi nel Consiglio de' Ministri di Stato sul rapporto de' rispettivi Ministri di Stato, da' quali i funzionari dipendono.

Questo articolo ha fatto sorgere i seguenti dubbi:

1. Pei funzionari non eletti dal Re è stata abolita la garantia accordata loro col decreto de' 24 gennaio 1812 provvisoriamente in vigore?

Il dubbio si risolve per la negativa, giacchè il decreto de' 17 luglio 1815, il cui scopo è stato solamente di fissare i modi come disbrigare gli affari, che si doveano trattare dall' abolito Consiglio di Stato, non ha portato alcuna limitazione alla classe de' funzionari coverti di garantia, ma ha solo trasfuso nel Consiglio de' Ministri il parere consultivo, che si prendeva dal Consiglio di Stato prima di dare l' autorizzazione a procedere contra i funzionari.

Oltre a ciò la ragione che dà luogo alla garentia pei funzionari di nomina regia, milita perfettamente anche per alcuni di que' che non lo sono, potendo questi funzionari, come i primi, esser perseguitati con imputazioni indiscrete relative all' adempimento degli ordini, che hanno ricevuto o direttamente dal Governo, o per mezzo dei suoi agenti superiori.

2. La garentia è generalmente accordata a tutti i funzionari di nomina regia?

Prevale l' avviso negativo, poichè il legislatore non ha inteso di portare alcuna innovazione sul beneficio della garantia. Tra' funzionari di nomina regia vi sono di quei, che non avendo alcuna corrispondenza col Governo, non sono soggetti ad una temeraria persecuzione per l' adempimento dei suoi ordini: a buon conto non si verifica in essi la ragione per la quale è stabilita la garantia; tali sono gli uscieri, i patrocinatori, i notari ec.

3. L' autorizzazione a procedere contro i funzionari di garantia si deve dare sempre necessariamente nel Consiglio de' Ministri?

In questo Consiglio si deve trattare dell'autorizzazione a procedere contra que' funzionari solamente, pe' quali a' termini del decreto de' 24 gennaio 1812 si trattava nel dismesso Consiglio di Stato, la cui abolizione forma l' unico scopo del decreto de' 17 luglio 1815.

4. L'autorizzazione a procedere deve darsi necessariamente sul rapporto del Ministro di Stato, dal quale il funzionario dipendo?

Come il procedimento in un giudizio penale contro l'imputato coverto di garentia è materia del ramo giudiziario affidato esclusivamente al Ministro della Giustizia, così sul di lui rapporto solamente deve accordarsi l'autorizzazione. Ma perchè il Ministro dal quale dipende il funzionario imputato possa far le parti che convengono al suo Ministero, e somministrare le particolari notizie che ha o in discolpa dell'imputato, o contra lo stesso, convieno che il Ministro della Giustizia, prima di fare il suo rapporto prevenga l'altro Ministro, il quale vi prenderà la parte che stimerà opportuna.

S. M. approvando le mie idee mi ha autorizzato a comunicarvele per la retta intelligenza dell'anzidetto decreto de' 17 luglio 1815.

Contabili dello Stato — Azioni civili contro degli stessi. — *L'esercizio delle azioni civili competenti contro de' contabili dello Stato per effetto delle loro gestioni non è sospeso per l'introduzione de' giudizi criminali relativamente a' fatti medesimi donde sorgono i loro debiti.*

Avviso dato dal Procurator generale della G. Corte dei conti di Napoli, ed approvato dal Ministro delle Finanze.

A S. E. IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLE FINANZE.

Napoli 27 aprile 1816.

È mal fondato il timor del successo sul quale l'avvocato Martinez ha sospeso di agire in linea di responsabilità civile contro del sig. de Gattis e de' di lui garanti. Egli ha creduto, che pendente il giudizio criminale, debba rimaner sospesa l'azion civile, e cita sul proposito l'autorità del Procuratore del Tribunal civile di Monteleone, il quale cita dalla sua parte esempi, e decisioni della Cassazione. L'uno, e l'altro però sono stati tratti in errore, per quanto io credo, dalla falsa applicazione del decreto de' 23 ottobre 1809. Nell'art. 4 di questo decreto è detto che ove si promuovano separatamente l'azion civile, e la pubblica, devo l'esercizio della prima rimaner sospeso, finchè sia pronunziato definitivamente sulla seconda, ma dagli articoli 1.°, 2.° e 3.° dello stesso decreto evidentemente si rileva, che l'autor della legge ivi parla di quell'azion civile che nasce, e dipendo dal reato, quale è l'azione de' danni. Ove di questi si tratti, è giusto e regolare, che prima si ricerchi il reo, e si ascolti, o poi sia condannato al ristoro de' danni: in questo caso l'azion civile de' danni non nasce, che dal reato, e non può esercitarsi, che contro l'autor del medesimo; quindi se pria il reo non sia liquidato l'azion civile non è esercibile, o questo è quello che varî Tribunali, e la Cassazione han sanzionato con più decisioni.

Questa teoria però è di niuna applicazione a' casi nei quali l'azion civile è indipendente dall'azion penale, poichè nasce non dal reato, ma

dall' obbligazion civile, e molto meno a' casi nei quali l' azion civile è la principale, e la persecuzion criminale non è che accessoria, quale è appunto quella che l' amministrazione ha contro del signor de Gattis, e de' di lui garanti. Se l' art. 4.° del succitato decreto si estendesse a tutti i casi, ne rimarrebbe rovesciato l' art. 250 del codice di procedura civile, e quel ch' è più, ne sorgerebbe la conseguenza che le sanzioni penali, anzi che render più sicure le obbligazioni principali, ne impedirebbero l' esercizio, il che è assurda cosa il dire.

A tutto ciò si aggiunga che spedito dall' amministrazione il certificato di liquidazione, i Tribunali devono averlo, e rispettarlo come titolo legittimo di credito non passabile di alcuna eccezione nè di ordine, nè di discussione; non rimanendo ad essi, che la conoscenza delle mere quistioni che possono cadere sulla legittimità della coazione, o del pignoramento: teoria conosciuta dallo stesso avvocato Martinez, e dal Procuratore Regio di Monteleone, perchè fondata sulle prescrizioni del decreto dei 16 dicembre 1813.

Ciò posto può V. E. degnarsi di rispondere al Direttore de' dazi indiretti di Calabria Ultra, che faccia presenti questi schiarimenti così al Procuratore Regio, che all' avvocato Martinez.

ANNO 1817.

Decreto che fissa il numero, e i soldi degl' impiegati nelle prigioni del Regno.

Napoli 1 gennaio 1817.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia, e Giustizia, e dell' Interno;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il numero degl' impiegati nelle prigioni del Regno, ed i loro soldi sono fissati dal 1 gennaio 1817 in avanti, come appresso:

Terra di Lavoro — Santa Maria.

Un custode maggiore mensuali duc. 15 — Due aiutanti a duc. 8 per ciascuno 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — un serviente 5 —.

Aversa.

Un' ispettore con mensuali 25 — un agente contabile 15 — un custode maggiore 15 — un sotto custode 8 — un custode delle prigioni correzionali 15 — due aiutanti 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — tre servienti 15 — una serviente 3.

Capua.

Un' agente contabile duc. 10 — un custode 6 — un cappellano 4 — un medico 6 — un chirurgo 3 — un salassatore 1.50 — quattro custodi no' distretti di Nola, Gaeta, Sora, e Piedimonte a duc. 4 per ciascuno 16 — quarantaquattro custodi circondariali a duc. 3 per ognuno 132.

Principato Citra.

Un' agente contabile 15 — un custode maggiore 15 — quattro aiutanti 32 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — tre custodi alle prigioni distrettuali 12 — quaranta custodi circondariali a ducati 3 per ognuno 120.

Basilicata — Potenza.

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — quattro aiutanti 32 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4.

Matera.

Un custode 10 — un ajutante 8 — due custodi distrettuali a duc. 4 per ciascuno 8 — trentanove custodi circondariali a duc. 3 per ognuno 117.

Digitized by Google

Principato Ultra — Avellino.

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — quattro ajutanti 32 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4.

Montefusco.

Un custode maggiore 15 — due ajutanti 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — due custodi distrettuali 8 — trenta custodi circondariali a duc. 3 per ciascuno 90.

Capitanata — Foggia.

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — due ajutanti 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4.

Lucera.

Un custode maggiore 15 — due ajutanti 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — due custodi distrettuali 8 — venticinque custodi circondariali a duc. 3 per ognuno 75.

Terra di Bari.

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — un custode per le carceri correzionali 15 — tre ajutanti 24 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — due custodi per le prigioni distrettuali 8 — trentatre custodi circondariali a duc. 3 per ognuno duc. 99.

Terra d' Otranto.

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — tre ajutanti 24 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — tre custodi per le prigioni distrettuali 12 — quarantadue custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 126.

Calabria Citra.

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — quattro ajutanti 32 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — tre custodi per le prigioni distrettuali 12 — trentanove custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 117.

2. *Calabria Ultra.*

Un' agente contabile 12 — un custode maggiore 15 — due ajutanti 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — tre custodi per le prigioni distrettuali 12 — trentadue custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 96.

1. *Calabria Ultra.*

Un' agente contabile 10 — un custode maggiore 15 — due ajutanti 16 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — due custodi per le prigioni distrettuali 8 — venti custodi per le prigioni circondariali 60.

Digitized by Google

Molise.

Un' agente contabilo 10 — un custode maggiore 15 — due ajutanti 16— un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — due custodi per le prigioni distrettuali 8 — trenta custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 90.

Abruzzo Citeriore.

Un' agente contabile 10 — un custode maggiore 15 — tre ajutanti 24— un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — due custodi per le prigioni distrettuali 8 — ventidue custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 66.

2. *Abruzzo Ultra.*

Un' agente contabile 10 — un custode maggiore 15 — due ajutanti 16— due custodi delle camere di sicurezza a duc. 2 per ciascuno 4 — un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — tre custodi per le prigioni distrettuali 12 — ventisetto custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 81.

1. *Abruzzo Ultra.*

Un' agente contabile 10 — un custode maggiore 15 — due ajutanti 16— un medico 5 — un chirurgo 4 — un cappellano 4 — un custode per le prigioni distrettuali 4 — sedici custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 48.

Napoli.

Tre custodi per le prigioni distrettuali 12 — venti custodi per le prigioni circondariali a duc. 3 per ognuno 60. — Totale 2663.50.

2. Il piano degl' impiegati nelle prigioni della capitale sarà regolato con una decisione particolare.

3. I soldi degl' impiegati contenuti nell' art. 1 saranno esenti da qualsivoglia ritenuta, sia del 2 1|2 per 100 sia per offerta volontaria, dovendo essere considerati come gratificazioni: ben vero tutti coloro che ne godranno, non avranno dritto a pensione di ritiro, di vedove o di orfani, salvo qualche circostanza particolare, in cui crederemo di derogare a siffatta determinazione.

4. Se per un affollamento straordinario nelle prigioni, o per altro caso impreveduto il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno crederà di dovere aggiungere temporaneamente qualche altro impiegato per la custodia, o per la buona tenuta delle prigioni, al di là del numero determinato col presente decreto, permettiamo al sudetto nostro Ministro di disporlo direttamente, senza prendere la nostra approvazione.

5. I nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, dell' Interno, delle Finanze, e della Polizia Generale, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Digitized by Google

Norme ad osservarsi nella spedizione degli ordinativi sulla Tesoreria dal Ministro degli Affari Interni per li fondi Provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 gennaio 1817.

S. R. M.

Coll'art. 169 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile è detto, che il Ricevitore generale avrà un conto separato de' fondi provinciali che risultano da sopraimposta alla contribuzione diretta: che ne terrà un credito esclusivo al Ministro dell'Interno, il quale poi ne dispone col mezzo di ordinativi direttamente sulla cassa generale, escluso ogni altro giro intermedio. Questa disposizione mette i Ricevitori generali alla immediazione, ed in una corrispondenza diretta col Ministro dell'Interno: quindi potrebbero ragionevolmente incontrarsi dal Ministro delle Finanze degli ostacoli nella esecuzione, mentre infatti l'intenzione di V. M. è stata di escludere la Tesoreria generale dal prendere ingerenza dell'uso che si farà de' fondi provinciali; e non già di sottrarre i Ricevitori generali dalla unica dipendenza in cui devono essere col Ministro delle Finanze. Prego dunque V. M. di compiacersi dichiarare che gli ordinativi nascenti da' fondi provinciali saranno spediti dal Ministro dell'Interno sulla Tesoreria generale, ben vero questa officina dovrà conformarsi strettamente alla ditta dell'ordinativo, nè avrà dritto di pretendere altri documenti, se non quelli soli indicati nell'ordinativo medesimo, e niuno, se così sia disposto. Il Ministro dell'Interno non potrà avvalersi de' fondi provinciali prima del maturo: i suoi ordinativi saranno spediti in dettaglio, ed a misura de' bisogni, onde non avvenga che le somme riscosse, e che possono essere utili a vantaggio dell'Erario, si tolgono dall'Erario medesimo per far passaggio in una cassa particolare per rimanervi oziose. Con questa disposizione però non s'intende autorizzato il Ministro delle Finanze a ritardare il pagamento degli ordinativi su i fondi provinciali, i quali dovranno per l'opposto essere sollecitamente soddisfatti. Finalmente si compiaccia pure V. M. dichiarare esente da sì fatta misura, 1. quella parte de' fondi provinciali destinata a costituire uno de' rami d'introito delle opere pubbliche provinciali che sarà versata dalla cassa del Ricevitore in quella del Cassiere della Deputazione corrispondente, nella somma, ed all'epoca in cui verrà richiesta dall'Intendente della provincia; 2. il servizio delle compagnie provinciali, che sarà continuato nel modo tenuto nel 1816, cioè come il rimanente dell'armata; 3. i soldi degl'impiegati, che sono pagati da' fondi provinciali: questi saranno ordinanzati nella fine di ciascun mese, portando all'appoggio il certificato di esistenza, e servizio di ciascun impiegato, e nell'ordinativo si farà distinzione della somma effettiva che dovrà pagarsi agl'impiegati, e dell'altra che risulta dal 2. 1/2 per 100 da versarsi in favore della Cassa di Ammortizzazione. — Consiglio degli 8 gennaio 1817. — Scritto con i sacri caratteri di S. M. — L'approvo — Ferdinando.

Prigioni — *Estratto dalle Istruzioni addizionali della Tesoreria generale approvate da S. M. il 10 febbraio 1817.*

Si tacciono li articoli precedenti delle Istruzioni, perchè non riguardanti le prigioni.

PERSONALE DELLE PRIGIONI.

5. I cambiamenti continui che si sono sperimentati negli anni scorsi nel personale delle prigioni, hanno indotto i due Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze ad escludere dall'assiento gl'impiegati nel ramo medesimo. Quindi ad eccezione del servizio delle carceri della Capitale, pel quale sono designate le persone cui debbono pagarsi le somme comprese nello Stato discusso, per tutti gli altri si rimetteranno de' fondi per *acconto* agl' Intendenti regolandoli giusta il prescritto nel decreto del dì 1 di gennaio 1817 relativo al personale delle prigioni. Gl'Intendenti spediranno de' boni su' Ricevitori generali giusta il modello n. 1. A. ed ai termini dell'art. 30 delle istruzioni sanzionate da S. M. I Ricevitori suddetti ne cureranno la estinzione ne' luoghi designati dagl' Intendenti. Le matrici de' boni, ed i boni medesimi saranno firmati dal custode o altro impiegato che ne hà riscosso la valuta. Le matrici de' boni, oltre la firma della parte prendente, avranno il visto del giudice di pace pel servizio prestato.

Si osservi il modello n. 1. B.

Secondo è prescritto nel citato art. 30 delle istruzioni, i boni rimarranno così adempiti presso i Ricevitori generali, e le matrici si rimetteranno agl' Intendenti per includerle ne' di loro conti. Se il visto che si prescrive nella matrice, non sia adempito, l'ordinatore non potrà chiamare risponsabile il ricevitore, ma ne disporrà egli medesimo la rettifica.

Il Ricevitore risponderà solamente della verità della firma della parte prendente, sia nel bono, sia nella matrice; e se analfabeta, rimarrà, a sua cura di giustificare similmente la verità del segno di Croce, che farà opporre nella matrice, e nel bono, invece della firma.

Questo regolamento concerne gl'impiegati nelle prigioni distrettuali, e circondariali, ma per gl'impiegati nelle prigioni centrali, il servizio prestato sarà contestato o dal Procuratore generale criminale, o dal Procuratore civile. Pe' soli custodi delle prigioni, che possono esistere in una capitale di provincia alla disposizione del giudice di pace, sarà adottato il sistema determinato pe' custodi delle prigioni distrettuali e circondariali. Tutt' i soldi o gratificazioni pagate ad impiegati non compresi nel decreto del 1 gennaio 1817 debbono portare in appoggio anche la copia della lettera ministeriale, che ne autorizza il pagamento, oltre tutt' i documenti sopraccennati. La copia della lettera ministeriale sarà legalizzata dal Segretario Generale della Intendenza, o da un Consigliere d'Intendenza. De' fondi rimessi agl'Intendenti, questi ne renderanno conto per trimestre. Il secondo trimestre verrà impiegato a raccogliere le quietanze, e gli altri documenti che contestano l'uso fatto de' fondi ricevuti. Giusta il presente regolamento non possono dunque gl' Intendenti rimet-

Digitized by Google

tere che un solo esemplare delle quietanze delle parti; ma le accompagneranno però con tre bilanci, secondo il modello n. 2, dove dinoteranno distintamente, e per ciascuna parte prendente la distribuzione della somma ricevuta. Nel bilancio non potrà comprendersi alcuna partita di cui non venga giustificato l'esito colla corrispondente matrice di bono quietanzata. Non si avrà conto di quella parte di esito, che non sia in questo modo giustificata.

Nel primo giorno del terzo trimestre gl'Intendenti rimetteranno al Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni i tre bilanci contenenti l'esito fatto nel primo trimestre co' documenti sopra descritti. I tre bilanci serviranno, uno per la contabilità del Ministero degli Affari Interni; il secondo pel Regio Scrivano di razione, al quale si rimetteranno pure i boni quietanzati; il terzo pel Controloro generale della Tesoreria.

Non saranno rimessi i fondi pel 3.° trimestre, se i bilanci del 1.° trimestre non saranno stati inviati nel Ministero. Non si ammetteranno pretesti al ritardo. Nel primo mese del 3.° trimestre la contabilità del Ministero degli Affari Interni si occuperà dell'esame del bilancio e documenti, o farà le sue osservazioni agl' Intendenti in modo nel 1.° giorno del 2.° mese del 3.° trimestre debbono immancabilmente pervenire alla Tesoreria generale i conti giustificati del 1.° trimestre. Quindi lo Scrivano di razione non potrà rifiutarsi a pagare gli ordinativi di acconto che si spediranno dal Ministero degli Affari Interni per tutto il 1.° mese del 3.° trimestre; come all'opposto rifiuterà costantemente gli acconti relativi al 2.° mese del 3.° trimestre, quante volte a quella epoca non sia giustificato il conto del 1.° trimestre.

Se in esito della discussione del conto del 1.° trimestre risulteranno delle somme disponibili a favore degl' Intendenti, l'acconto del 2.° mese del 3.° trimestre sarà minorato di altrettanta somma; e per l'opposto con un ordinativo di saldo sarà pagata agl' Intendenti quella somma di cui potranno risultare creditori sull'esito giustificato da essi fatto pel 1.° trimestre.

Pane e materiale per le prigioni.

6. Avanti di definire come debba giustificarsi il conto delle somme rimesse agl'Intendenti per pane e materiale delle prigioni, convieno stabilire le spese che gl'Intendenti medesimi possono eseguire sulle somme disposte a loro favore a tale oggetto dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni

Rimano dunque sanzionato;

1.° Il carcere pe' detenuti nello stato di sanità avrà de' tavolati costrutti a spese del Governo, o delle provincie.

2.° Il pavimento del carcere si laverà in ogni 15 giorni: ed allora vi si faranno delle fumigazioni di nitro, o di acido muriatico, ed in mancanza di aceto. In ogni sei mesi s'imbianchorà.

3.° Il fisco stipendierà il barbiere, ed il lavandajo pei poveri. Le somme assegnate a costoro saranno pagate a titolo di gratificazione; ed essendo il compenso della spesa che soffrono, e delle fatiche delle loro braccia, non saranno soggette a ritenzione alcuna per qualunque causa.

L' Intendente determinerà la somma da pagarsi a costoro in ciascuno meso.

4.° In ogni sala di detenuti vi sarà per conto del fisco un lume ad olio per la notto. Por ogni lampada potrà consumarsi in ciascuna notto dal 1.° di novembre a tutto aprile once 4 1|2 di olio, e dal 1.° di maggio a tutto ottobre once 3.

5.° Il fisco darà un trattamento pe' detenuti nello stato di sanità.

6.° Lá somministrazione sarà composta di un pano ben cotto del peso di once 20 esclusa la crusca grossa, e la minuta; ed inoltre verrà somministrata una zuppa nel seguente modo:

Per la Domenica, e pel giovedì.	Pasta bianca di buona qualità once 5, purchè il prezzo della stessa sia tale, che uguagli o differisca di poco da quello delle derrate che somministrano negli altri giorni; Sugna un terzo di oncia, Sale un terzo di oncia, Pepe, ed erbe a sufficienza.
Pel lunedì, mercoledì, e sabato.	Fave once 6. Oglio un sesto di oncia. Sale un sesto di oncia,
Pel martedì, e venerdì.	Fagioli, o altro legume di egual condizione onco sei — oglio un sesto di oncia — sale un sesto di oncia.

Le circostanze di luogo, o di tempo potranno consigliare la minorazione, ma non mai l' aumento di questa razione.

L' Intendente potrà ancora disporre de' cambiamenti sulla qualità della minestra giornaliera, e se anche lo stimi (provia però l' approvazione Ministeriale) potrà ordinare la somministrazione del solo pane, cessando quella della minestra. In questo caso però il peso del pane cotto che riceveranno i detenuti poveri, sarà di once 28.

7.° I detenuti nudi, ed assolutamente inabili a vestirsi, potranno ricevere due camice di tela di canape, un calzone lungo, ed una giacca di tela colorata.

8.° Le prime, ed ultime giornate del viaggio, che si farà da un detenuto da una prigione all' altra, ancorchè composte di poche miglia, saranno considerate come giornate intere, e quindi saranno pagate al detenuto grana 12 senza prender pane, o altre razioni da quelle prigioni dalle quali sorte, o entra. Il pagamento delle grana 12 è compreso tra le spese di giustizia, e quindi non a carico del dipartimento degli Affari Interni. Per darsi al detenuto in ogni viaggio il trattamento delle grana 12 deve viaggiare per più di 3 miglia.

9.° Le razioni del pane, della zuppa, e dell' olio, e la fornitura delle vesti, saranno date da' partitari, co' quali si stabiliranno dagli Intendenti le leggi, e la valuta di ciò che riguarda ciascuno effetto. Tutt' i partiti si faranno colle subaste al ribasso, e gl' Intendenti saranno tenuti

Digitized by Google

a renderne conto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per la sua superiore approvazione.

10.° La fornitura del pane e materiale per le prigioni non potrà essere fatte in economia, ad eccezione del caso che momentaneamente fosse abbandonata dal fornitore, ovvero non si trovasse persona che volesse intraprenderla a discreto partito. Avvenendo questo, le forniture fatte in economia dovranno essere approvate dal Segretario di Stato degli Affari Interni.

11.° Ove un detenuto sorta da una prigione per entrare o nello spedale, o in un altra che trovasi stabilita nella stessa città, non potrà figurare che in un solo notamento.

12.° I detenuti per causa di debiti, qualunque sia la loro povertà, non sono a carico del Governo, ma debbono ripetere il trattamento da quelli che hanno provocato il loro arresto.

13.° I detenuti per qualunque altro delitto, o imputazione, per aver dritto alla razione, debbono giustificare lo stato di estrema povertà presso lo Intendente nella capitale della provincia, o presso il Procuratore criminale o civile, presso il Sotto intendente nelle prigioni distrettuali, e presso i giudici di pace nelle prigioni circondariali; nel modo come verrà detto nelle istruzioni di dettaglio, che si formeranno dal Ministro degli Affari Interni, e relative più alla economia ed al sistema, che alla contabilità delle prigioni.

L' agente contabile, e 'l custode, allorchè un nuovo detenuto dichiarerà di non potere sussistere nelle prigioni co' propri mezzi, ne farà rapporto a chi si conviene, il quale disporrà la verifica dell' assertiva; e quando avrà provato l' impossibilità del detenuto a sostenersi a proprio conto, determinerà che sia a carico del Governo. Intanto, finchè i rapporti non saranno pervenuti, il detenuto sarà a carico del Governo. Quando si verifichi l' opposto, fra le spese di giustizia che dovranno rimborsarsi al fisco, si terrà ragione dello importo del pane che ha ricevuto; ed il prodotto diminuirà, di unita agli altri proventi, i fondi che si pagano dal Governo. Tale prodotto si dimostrerà nel bilancio trimestrale.

Negli Stati mensuali, che, come si dirà in appresso, gl' Intendenti sono obbligati di rimettere in giustificazione dell' esito, precederà alla firma dell' Intendente la dichiarazione, che la povertà di tutti i detenuti a carico del Governo è stata provata legalmente.

14.° L' agente contabile delle prigioni interverrà nell' ora della somministrazione per riconoscere 1.° se coloro che prendono la razione sieno gli stessi che debbono riceverla; 2.° se il peso sia giusto; 3.° se la qualità delle forniture sia quella prescritta dalle istruzioni, e da' patti del partito.

15.° Almeno due volte in ciascuno mese l' Intendente manderà alla improvvista un Consigliere d' Intendenza all' ora della distribuzione, per riconoscere se le razioni sieno sane, e sufficienti giusta il partito. In quella città ove non trovasi stabilita l' Intendenza, verrà delegato dall' Intendente medesimo o uno de' primi proprietari, che godo di somma riputazione, o il Sindaco, per eseguire, questa commissione; o quindi

Digitized by Google

saranno anche da costoro vistati gli stati mensuali, che si rimettono nel Ministero degli Affari Interni.

I conti che gl' Intendenti debbono rimettere nel Ministero degli Affari Interni per far conoscere l' uso fatto delle somme ricevute, debbono, inconseguenza de' principi qui sopra stabiliti, esser redatti nel seguente modo:

L' agente contabile, essendo obbligato ad assistere nel tempo della distribuzione, formerà uno stato de' detenuti per ordine alfabetico. Egli dinoterà i nomi e cognomi di tutti coloro che sono a carico del Governo. Riscuoterà dal custode di quel carcere, in cui si sono immesse le razioni, la dichiarazione della seguita immissione. Il custode apporrà inoltre alla detta dichiarazione la firma corrispondente.

Se in qualche provincia le somministrazioni saranno state fatte anche nelle prigioni distrettuali o circondariali, l' agente contabile per ciascuna di queste prigioni richiederà uno stato mensuale formato dal Sindaco, o Eletto, dinotante il numero de' detenuti, delle somministrazioni fatte, del prezzo delle mercuriali (non essendovi partito) ed il certificato del custode della consegna delle razioni per uso de' detenuti. Dal suddetto Stato, e da' notamenti che potrà ricevere da' Sindaci, ricaverà il notamento mensuale, che deve rimettersi al Ministro degli Affari Interni.

Il primo documento da rimettersi è la copia legale del contratto per la somministrazione del pane, zuppa, vesti ed altro. Finchè il contratto non sia spirato, rimesso una volta in triplice esemplare, non si avrà più l' obbligo d' inviarlo.

Invierà inoltre l' Intendente uno Stato mensuale, che conterrà; oltre i nomi de' detenuti a carico del Governo, anche di quelli che si mantengono a proprie spese, o a carico de creditori, se sono imprigionati per debito, ed anche de' militari. Nella colonna delle osservazioni saranno rimarcate tutte queste circostanze.

Lo stato mensuale sarà formato in triplice esemplare giusta il modello n. 3. In questo modello sono designate 31 colonne, quanti possono essere i giorni di un mese. I nomi e cognomi di detenuti verranno notati per ordine alfabetico. Se il detenuto avrà ricevuta la razione per l' intero mese, la lettera R notata a fianco del nome del detenuto in ciascuna colonna lo dinoterà: e quindi nella colonna seguente, dove si riporta la somma a cui ascendono le razioni somministrate, si comprenderà l' importo delle razioni medesime, che dovrà corrispondere al partito, ed al numero de' giorni, in cui ciascun detenuto ha ricevuto la razione. Se un detenuto avrà ricevuto le vesti, o altri effetti, nella colonna propria sarà indicato colla lettera R; e nella colonna delle osservazioni verranno spiegati gli oggetti che avrà ricevuti. Nella colonna che indica lo importo delle vesti, sarà compresa la somma, giusta il contratto, o l' effettivo speso, secondo che la somministrazione sarà stata fatta a partito, o in economia.

Ove un detenuto non sia compreso nello stato del mese precedente, ovvero figuri per una porzione solamente de' giorni di un mese nella colonna delle osservazioni si farà rimarcare l' epoca del suo ingresso: o se sia uscito dalle prigioni, si osserverà nella colonna medesima, se sia

stato messo in libertà, ovvero abbia fatto passaggio in altre prigioni, o nell'ospedale.

Verificandosi che un detenuto sia venuto da altra città lontana più di tre miglia dal luogo ove è stabilito il carcere in cui entra, per quella giornata non potrà figurare nel notamento mensuale.

Quindi si rimarcherà nelle osservazioni il luogo donde viene il detenuto, e la giornata in cui è arrivato. La distribuzione del pane e della zuppa si eseguo alle 11 della mattina. Quindi per ciascun detenuto che sorte, o entra nelle prigioni, se abbia preso la raziono si farà osservare che sia uscito dopo le 11, o che sia entrato prima delle 11. Questa misura però potrà variare secondo le misure economiche dell'Intendente. Lo stato mensuale sarà verificato, e firmato dall'agente contabile, vistato dall'Intendente, e cerziorato dal Consigliero d'Intendenza, o dal Sindaco, che in quel mese sarà stato incaricato di visitare le prigioni nell'ora della distribuziono delle razioni.

Se la somministrazione sia stata fatta in economia, in vece del partito, s'invieranno le mercuriali de' generi dati a detenuti poveri, e la copia dell'autorizzazione Ministeriale, come sopra si è accennato. Tutte le spese di tavolati, imbiancatura, fumigazione ec. non saranno comprese nello stato mensuale, ma saranno rimesse le note dettagliate di tutti gli oggetti somministrati, accompagnandole col certificato del carceriero, che tutti i suddetti generi sono stati a lui consegnati, e di più collo apprezzo dell'ingegnere locale, se le spese fatte riguardino i tavolati. Rimane poi particolarmente determinato per l'articolo fumigazioni, che se la spesa occorrente per le medesime si riduca ad una piccola somma, può l'Intendente autorizzarla. Ciò può verificarsi quando si adoperi l'aceto; ma se sia necessario di ricorrere al nitro, o all'acido muriatico, almeno la spesa del 1.° mese dovrà essere approvata dal Ministro degli Affari Interni, potendo quelle de' mesi seguenti, ove non differiscono considerevolmente da quella del 1.° mese, essere autorizzate semplicemente dall'Intendente. Tutti questi documenti però si ricercheranno se il prezzo della imbiancatura, fumigazione e tavolato non derivi da un partito. Essendovi il partito, dovrà rimettersi la copia del medesimo in triplice esemplare, ed un notamento degli oggetti consegnati colla fede di immessione del custodo. Per tutte le spese straordinarie, oltre di quelle contenute nel presente regolamento, ma che l'Intendente crederà necessarie pel ben essere delle prigioni, dovrà rimettersi in appoggio del bilancio; 1. l'autorizzazione Ministeriale; 2. la dichiarazione che la spesa sia stata eseguita; 3. la quietanza della parte; cui si asserisce esserne pagato l'importo.

Per ciascun trimestre l'Intendente formerà un bilancio in triplice copia, per servire una alla contabilità del Ministro degli Affari Interni; l'altra per lo Scrivano di razione, cui si rimetteranno tutt'i documenti ed i boni quietanzati, formati giusta il modello n. 1. A.; la terza pel Controloro generale. La medesima distribuziono si farà delle tre copie de' contratti, e degli stati mensili. Il modello di questo bilancio può osservarsi al n. 2.

I bilanci trimestrali che verranno redatti dall'agente contabile, porte-

ranno la di lui firma. Saranno esaminati di unita a' notamenti mensuali dal capo di officio della Intendenza incaricato della contabilità, il quale attesterà di essere stato da lui verificato e comprovato, e quindi lo firmerà. L' Intendente, o chi ne fa le veci, vi apporrà in seguito il suo visto, dichiarando che tutte le spese che vi si contengono, sono da lui approvate. Siffatta dichiarazione porterà la sua firma. In seguito verranno esaminati i bilanci trimestrali nella officina del Procurator criminale, o civile; ed il visto del Procuratore servirà per confirmare la verità del numero de' detenuti, e se hanno vittitato a carico del Governo, o a proprie spese: numero corrispondente a quello che si è manifestato al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. Per quanto concerne il modo di eseguirsi i pagamenti, e l' epoca della reddizione del conto, sarà strettamente seguito anche per questo ramo di servizio quanto trovasi ordinato nelle presenti istruzioni pel personale delle prigioni.

Gl' Intendenti delle provincie, oltre del mantenimento de' detenuti pagani; sono incaricati di provvedere al sostentamento e custodia de' militari di terra e di mare, se per caso ve ne sopravvenissero in qualche città, dove mancassero le prigioni militari.

Gl' Intendenti faranno conoscere al Ministro degli Affari Interni in un bilancio distinto, accompagnato da tutt' i documenti necessari, le spese fatte per questo ramo: il Ministro degli Affari Interni inviterà quello della Guerra e Marina (cui rimetterà tutt' i documenti analoghi) a rimborsare gl' Intendenti delle somme spese per individui dipendenti dal suo dipartimento.

Pe' modelli degli stati, che gl' Intendenti debbono stabilire pe' diversi averi da pagarsi ai detenuti militari, si conformeranno al disposto nell' ultimo regolamento dell' Amministrazione militare.

Ospedale delle prigioni, e trattamento de' detenuti infermi.

7.

1. Il fisco darà un trattamento a' detenuti nello stato di malattia.

2. Vi sarà a tal uopo in ciascuna prigione centrale un luogo destinato per ospedale di carceri, che sarà corredato di letti, di utensili, e di tutto ciò che necessita alla medela de' detenuti infermi.

3. Pe' mali contagiosi, se le circostanze lo permettano, potrà scegliersi un luogo separato.

4. Quando il detenuto povero entrerà nell' ospedale per infermità gli resterà sospeso il pane, e la razione, che gli è dovuta come sano.

5. Egli riceverà le medicine, e potrà essergli somministrato il seguente trattamento — Nella mattina once 4 di minestra bianca, o di riso di buona qualità, once 5 di carne, ed once 11 di pane bianco di primo fiore. Il peso della minestra bianca, e della carne è fissato sul genere crudo; quello del pane sul genere cotto. In due giorni della settimana in vece della minestra bianca, si darà la verde.

La sera potrà ricevere un biscotto di once 4, ed un terzo di caraffa napoletana di vino.

6. Nella visita giornaliera, che il medico farà alle prigioni de' carcerati infermi, ordinerà se gli ammalati debbono avere la razione intera,

Digitized by Google

e stabilirà quelli che debbono ricevere una parte, o anche che debbono rimanere a perfetta dieta. Saranno anche notate, ed eseguite le ordinazioni del medico, ove creda che un ammalato debba avere un trattamento diverso da quello di sopra stabilito, o che sia necessario di dargli un ristoro.

7. Il letto dell' ospedale potrà essere formato di uno scanno di legno dalla parte de' piedi, di tre tavole che appoggiano ad un ristaglio di fabbrica, o banchetto dalla parte della testa, di un pagliaccetto, di due lenzuola di tela bianca, di un cuscino di lana, o di capecchio colla fodera di tela, di una coverta di lana per l' inverno, e di cotonina per gli altri tempi.

Le somministrazioni di questi oggetti saranno fatte dal guardaroba, che dev' essere stabilito in ciascuno ospedale. Ove gli effetti esistenti nel guardaroba abbisognano di riparazioni, saranno queste ordinate dall' Intendente; ove debbano rimpiazzarsi, e quindi farsene l' acquisto, deve l' Intendente consultare il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni per la superiore approvazione, tanto per gli effetti da rimpiazzarsi, che pel prezzo de' medesimi. La copia dell' autorizzazione Ministeriale verrà rimessa in appoggio del conto trimestrale.

8. Nel pagliaccetto vi saranno sette rotoli e mezza di paglia, che potranno essere cambiate ogni 15 giorni. La razione della paglia corrisponderà a mezzo rotolo per ogni giorno. Ove il medico lo credesse necessario, potrà essere rinnovata più frequentemente.

9. L' ammissione nell' ospedale sarà eseguita sulla proposizione del medico, approvata dal Procuratore criminale, o civile, ovvero dall' autorità, per di cui ordine trovasi arrestato l' infermo.

Il trattamento de' detenuti infermi non sarà menato buono dalla Scrivania di razione, quante volte in appoggio del bilancio trimestrale non si rimetta per ciascun detenuto infermo nuovamente ammesso nell' ospedale la copia del biglietto dell' autorità, che ha ordinato l' ammissione, vistato dall' Intendente.

10. Il servizio basso delle prigioni sarà fatto per turno da' detenuti sani che sono a carico del Governo, in modo che non potrà da questo lato farsi alcun esito, oltre la razione ordinaria, che deve ricevere il detenuto sano.

11. Per gli ospedali della capitale trovasi fissato con decisione Sovrana il numero degl' impiegati che debbono esservi addetti, ed i soldi rispettivi. Per gli altri ospedali del Regno, oltre del medico, chirurgo e cappellano, determinati con decreto del dì 1 gennaio 1817, potranno esservi degli infermieri, e degli assistenti, e potrà esservi invitato qualche medico, o chirurgo straordinariamente se l' affollamento degl' infermi lo esigesse. Questa misura potrà essere prescritta dall' Intendente, il quale, se il servizio prestato da costoro si sarà limitato a pochi giorni, potrà egli medesimo proporzionar loro una gratificazione sul fondo dell' ospedale. Se la durata dell' assistenza de' medici, o chirurgi straordinarî andasse alla lunga, dovranno consultare il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, sulla gratificazione, che deve darsi ai medesimi; e quindi nel conto trimestrale, cui sono obbligati gl' Intendenti,

come appresso, dee rimettersi all' appoggio di questa partita di esito la copia della lettera Ministeriale.

12. Lo stesso notamento prescritto pe' detenuti sani dovrà farsi anche pe' detenuti infermi, aggiungendo una colonna indicata: *Medele*, ed *estraordinarj*. In questa colonna saranno riportate quelle stesse somme che risultano da un registro particolare, intitolato appunto: *Registro di medele ed estraordinarî per l' ospedale del carcere*. Questo registro conterrà le seguenti colonne; 1. nomo e cognome del detenuto infermo; 2. l'ordinazione medica per medele, ed estraordinarj; 3. l' importo di essi.

13. Se un partito abbia fissato il prezzo delle razioni (come in Napoli) tanto per lo vitto, vesti, paglia ec. quanto per le medele, ed estraordinarj, la copia del contratto sarà messa in appoggio del 1. conto trimestrale. Per le medicine, gl' Intendenti procureranno con tutt' i loro mezzi di avere un contratto, che sottoporranno all'approvazione Ministeriale, e quindi ne verrà pure rimessa copia in appoggio del conto trimestrale.

14. L' agente contabile, o altri che potrà essere incaricato de' conti dell' ospedale delle prigioni, formerà uno stato giornaliero di tutti i detenuti poveri ammalati che sono a carico dol Governo. In esso noterà per ciascuno detenuto, se abbia preso l' intera razione, la mettà della stessa, ovvero sia rimasto in perfetta dieta. Vi noterà egualmente quali medele, ed estraordinarj gli saranno stati somministrati. Da questo registro giornaliero formerà lo stato mensuale per progressione alfabetica, giusta il modello n. 4. Di tale stato ne invierà tre copie nel Ministero degli Affari Interni nella reddizione del conto trimestrale, in modo che ogni bilancio trimestrale dovrà portare in appoggio nove stati che saranno ripartiti fra la contabilità del Ministero degli Affari Interni, la Scrivania di razione, e la Controloria generale.

15. Lo stato mensuale di sopra prescritto verrà firmato dal medico ordinatore, e dall' infermiere, o custode dello ospedale, per la immessione de' generi.

16. Il notamento mensuale sarà distribuito in 31 colonne, come quello de' detenuti sani. A fianco del nome di ciascun detenuto, in ogni colonna de' giorni del mese, sarà messa la cifra numerica 1, 1|2, ovvero o, secondo il detenuto infermo avrà ricevuta intera, o mezza la razione giornaliera, o puro sarà rimasto in perfetta dieta.

17. Il bilancio trimestrale sarà inoltre accompagnato dalle copie do' contratti, da' boni dell' Intendente quietanzati dallo spezlale, e da fornitori.

Per tutte le spese fatte non a partito, ma in economia, conviene che sieno messi in appoggio i notamenti degli oggetti acquistati per servizio dell' ospedale, corredandoli colle quietanze delle parti, e coll' approvazione dell' Intendente.

18. Il notamento mensuale accompagnato da 30 registri giornalieri, di cui è incaricato l' agente contabile, o colui che porta i conti dell' ospedale, ed inoltre dal registro delle medele, ed estraordinarî, sarà esaminato dalla contabilità dell' Intendenza; ed il capo di ufizio incaricato di questo ramo nella Intendenza dichiarerà che tutt' i calcoli vanno in

regola, e la verità di tutte le copie delle disposizioni Ministeriali, o dell' Intendente, che si rimettono in appoggio del conto medesimo. Egli firmerà questa dichiarazione, e quindi sottoporrà il notamento al visto dell' Intendente. Lo stato mensuale verrà di poi esaminato nella officina del Procurator criminale, ovvero del Procurator civile, che vi apporrà anche il suo visto.

19. I conti delle somme ricevute saranno rimessi dall' Intendente all' epoche stabilite pe' fondi del personale, e del pane, e materiale per le prigioni. Ciascuno conto trimestrale sarà accompagnato (come sopra si è detto) da nove conti mensuali, dalle copie de' contratti, se ve ne sono, e da' notamenti dettagliati, se le spese sono state fatte in economia. Porterà inoltre in appoggio tutt' i boni quietanzati per le somme che sono state pagate.

20. I soli detenuti poveri possono essere mantenuti nell' ospedale a carico del Governo. Però anche i detenuti non poveri figureranno nel notamento mensuale, indicandosi nella colonna delle osservazioni, che non essendo poveri, non sono a carico del Governo. Nella stessa colonna delle osservazioni si faranno rimarcare l' entrate, e le uscite de' detenuti nell' ospedale. Il modello de' bilanci trimestrali per le spese dell' ospedale delle prigioni sarà lo stesso che si è stabilito per mostrare l' uso fatto de' fondi ricevuti per pane, e materiali.

Disposizioni comuni a' due articoli precedenti.

8. Gli assegnamenti mensuali, che si pagano dal Governo, saranno diminuiti dell' importo di tutti i proventi, che nel carcere de' sani potranno ottenersi da multe, questue (e dove vi sieno stanze che si danno in affitto) dalle pigioni delle medesime; e nel carcere degl' infermi similmente da' proventi delle questue, e dalle pigioni delle camere. A tal' uopo gli stati mensuali tanto dell' ospedale, che del carcere de'sani, porteranno in ultimo una dichiarazione, che faccia conoscere se dagl'indicati proventi siasi ottenuto qualche fondo che sarà detratto dal totale della somma a pagarsi. L' agente contabile, o colui che è incaricato de' conti, firmerà tale dichiarazione.

Si stabilisce la tariffa de' dritti di esame, e di cedola per li salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti, ed agrimensori.

COMMESSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 2 aprile 1817.

Nella tariffa del regolamento per la Regia Università degli studi non sono determinati i dritti di esame, e di cedola de' salassatori e de' dentisti, de' raccoglitori dei parti e delle levatrici. Questa Commessione adunque ha creduto di fissare carlini dieci pel dritto di esame, e carlini venticinque per quello della cedola. Così ha ancora fissato carlini trenta pel

Digitized by Google

dritto di esame, e ducati dodici per il dritto della cedola de' farmacisti, ducati tre pel dritto di esame, e ducati sette per dritto della cedola degli agrimensori, giacchè questi dritti neppure si trovano determinati dal regolamento.

Inoltre ha stabilito, che le cedole in farmacia, ed in agrimensura saranno da ogg' innanzi in pergamena senza suggello pendente; e che quei farmacisti, ed agrimensori, che hanno pagato l' antico dritto per l' esame, pagheranno ancora l' antico dritto per la cedola; e che gli esercenti delle stesse professioni, provveduti delle passate cedole, possano ora cambiarle colle nuove pergamene, pagando ducati due stabiliti po' dupplicati nella tariffa de' regolamenti. S. E. il Ministro ha approvato queste determinazioni a' 26 marzo scorso.

In quali casi si possono spedire piantoni per oggetto di amministrazione: e pene contro gli amministratori che abusano di tale facoltà.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 aprile 1817.

Si è promosso il dubbio se si potessero praticare le coazioni militari, ossia se si potessero spedire i piantoni per assicurare l' esecuzione di qualunque atto dell'Amministrazione civile.

S. M., cui ho rassegnato questo affare nel suo Consiglio de' 2 del corrente ha risoluto, che sia permesso l' uso de' piantoni per l' esazione de' dazi comunali legalmente costituiti, e ripartiti così contro i contribuenti, come contro gli appaltatori; che si possa praticare lo stesso modo per la esazione de' censi, o de' canoni, dei quali si sia in possesso di esigere. Vuole pure la M. S. che quell' amministratore che si permetterà di spedire i piantoni fuori dei casi espressi, dovrà essere condannato non solo al rifacimento de' danni, ed interessi a favore di colui, che ha sofferto i piantoni, ma benanche ad una multa da impiegarsi a beneficio de' poveri.

Lo partecipo nel Real Nome questa Sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

Norme a seguirsi nelle Intendenze per la contabilità de' fondi provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 aprile 1817.

La legge del 12 dicembre 1816 dispensava i fondi provinciali dalle misure adottate pe' fondi della Tesoreria generale, pe' quali con istruzioni dettagliate, già sanzionate da S. M. è rimasto provveduto per ogni articolo di spesa, quali documenti vi abbisognassero per giustificarla. La

detta legge voleva anzi che i Ricevitori generali tenessero degl' introiti provvenienti da' fondi provinciali, un conto a parte, sul quale io direttamente avrei tratto de' mandati a misura de' bisogni.

S. M. con data posteriore ha diversamente opinato, e per togliere dalla cassa de' Ricevitori generali i fondi che vi si versano dai prodotti addetti alle spese provinciali, fa d' uopo che il Segretario di Stato Ministro delle Finanze concorra con la sua autorizzazione a' pagamenti che vengono da me ordinanzati.

Con precedente circolare le ho fatte note tali disposizioni prevenendola che la Tesoreria generale non avrebbe avuto più diritto ad esigere altri documenti, all' infuori di quelli che io medesimo avrei indicato negli ordinativi. E siccome all' infuori della sola modificazione portata alla legge de' 12 dicembre (di non disporsi da me direttamente su le casse de' Ricevitori) niun altro cambiamento è stato da S. M. recato alla legge medesima; così il modo di giustificare l' esito de' fondi provinciali dev' essere precisamente lo stesso determinato nella citata legge: quindi in tutti i miei ordinativi è stato, e verrà da me prescritto di non riscuotersi alcun documento. Non è però che nella contabilità del mio Ministero non si debba conoscere in quali usi siano stati adoperati i fondi da me liberati: egli è necessario che minutamente io esamini le spese fatte onde possa approvarle, modificarle, e cangiarle secondo le circostanze, e nello stesso tempo possa sottomettere a S. M. i risultati delle imposizioni, di cui i Consigli provinciali hanno opinato di dover gravare le rispettive provincie.

L' esame de'documenti per le spese eseguite interessa principalmente le provincie, e perciò a'termini della legge del 12 dicembre i Consigli d' Intendenza sono stati delegati alla discussione del conto materiale dell'esito fatto sui fondi sopra indicati, ed i Consigli provinciali del conto morale.

Le obbligazioni di ciascun Intendente verso il mio Ministero consisteranno solo nell' inviarmi in ogni quadrimestre un bilancio distinto per ciascun articolo di spesa compresa nello stato discusso rispettivo senza documento alcuno, e colle seguenti indicazioni.

1. Per lo mantenimento delle compagnie provinciali, gl' Intendenti non avranno l' obbligo di far conoscere alcun risultato, giacchè la Regia Scrivania di Razione è incaricata di manifestare direttamente gli esiti fatti per le medesime con anticipazione onde ottenere gli ordinativi di regolarizzazione, rimettendo all' uopo gli analoghi documenti. Ma se però una parte de' fondi destinati per lo mantenimento delle compagnie provinciali resti invertito per riattazioni di caserme, e per manutenzioni di forniture, allora nel bilancio formato sul modello di quello che trovasi annesso alle istruzioni addizionali n. 2. verrà indicata nell' introito la somma, da me disposta, dinotando l' articolo, il capitolo, ed il numero dell' ordinativo, e nell' esito saranno riportati i nomi di coloro a' quali si son fatte pagare le somme, l' oggetto circostanziato di ciascuna spesa, e la somma liberata ad ognuno, s' indicherà nelle osservazioni, da quali documenti ogni partita di esito sarà appoggiata nella reddizione del conto materiale presso il Consiglio d' Intendenza. Siffatto bilancio che conterrà ancora la giustificazione di tutti gli altri esiti fatti sopra i fondi provin-

ciali meno l'esito dei proietti verrà rimesso periodicamente nel corso del seguente al quadrimestre precedente.

Sarà formato in doppio esemplare, perchè ove io lo creda possa trasmetterne una copia al Consiglio d'Intendenza ed al Consiglio provinciale per tenerla presente nell'esame del conto e verificare se esiste una perfetta concordanza fra gli esiti ed i documenti giustificativi che a me sono stati indicati, e quelli che realmente vengono sottoposti al di loro esame. La giustificazione verso il Consiglio d'Intendenza verrà poi resa nel modo stesso, come in appresso sarà detto per gli articoli Casermamento della Gendarmeria, e Fucilieri Reali, e manutenziono, costruzione, e riattazione di edifici provinciali di qualunque natura. Rimane però stabilito che il modo da provvedere alle forniture o per appalto, o in economia, dev'essere da me precedentemente sanzionato.

2. Per lo mantenimento delle officine delle Intendenze, e Sottintendenze, oltre l'indicazione dell'introito nel modo additato nell'articolo precedente, nell'esito verrà riportato il numero dei capi, e vice-capi di officio, e degli altri impiegati co' loro rispettivi soldi, ed inoltre la somma effettivamente spesa per gasti di scrittorio. I soldi verranno giustificati presso il Consiglio d'Intendenza co' rolli nominativi degl'impiegati, certificati per l'esistenza e servizio dai Segretari generali nelle Intendenze, e da' Sottintendenti nelle Sotto-Intendenze colle quietanze di ciascuno impiegato, o dichiarate dalle firme apposte a questo titolo ne' ruoli medesimi o in fogli particolari. Le spese fatte per gasti di scrittoio si giustificheranno con note dettagliate degli oggetti acquistati, e colle quietanze delle parti, cui diconsi pagate le somme che si portano in esito.

3. Per lo Casermamento della Gendarmeria, e de'Fucilieri Reali, nel bilancio che si rimetterà, sempre che si tratterà di spese d'indennità di allogio e mobilio, nella parte dell'esito, s'indicheranno dettagliatamente le persone, alle quali si dicono pagate le somme, e l'oggetto di ciascuna partita di esito. Presso il Consiglio d'Intendenza poi, queste spese saran giustificate da' certificati delle autorità militari proporzionati alle tariffe in vigore, e dalle ricevute degli ufficiali, a' quali sono state pagate le somme portate in esito.

Le manutenzioni di fornitura saranno giustificate presso il Consiglio d'Intendenza da' contratti di appalto precedentemente da me approvati, e da mie autorizzazioni per eseguirsi in economia, da' certificati delle autorità militari per la buona tenuta delle forniture medesime, e quantità giusta il convenuto, e dalle ricevute de' fornitori, o altre persone alle quali sono state le somme soddisfatte. Nel bilancio da inviarsi al mio Ministero s'indicheranno solo questi documenti, che saran riserbati per esser presentati al Consiglio sopra indicato.

Le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme, verranno documentate nella reddizione del conto materiale al Consiglio d'Intendenza da' contratti di appalto, o stabilimenti di amministrazione in economia, sempre da me approvati; dalle misure ed apprezzi di lavori; da' certificati de' periti per la esecuzione de'lavori medesimi, e dalle ricevute delle parti. Nel bilancio da rimettersi nel mio Ministero, s'indicheranno nelle osservazioni tutti questi documenti, e le partite di esito

saranno separate per ciascuna parte prendente, con la indicazione dettagliata dell'oggetto della spesa eseguita.

I pagamenti di pigioni saran documentati da' contratti di affitto, e dalle ricevute delle somme pagate all'oggetto. Gl'Intendenti però per ottener delle somme per questi pagamenti, debbono inviar precedentemente nel Ministero in semplice esemplare i contratti di fitto, o qualunque altro certificato contestante la pigione dovuta al proprietario del locale occupato per uso di caserma. Le disposizioni tanto per le manutenzioni, riattazioni, e nuove costruzioni di caserme, quanto per le pigioni, sono applicabili ancora agli altri edifizi provinciali, di qualunque natura essi sieno.

4. Qualunque soldo, gratificazione o assegnamento fisso mensuale verrà documentato presso il Consiglio d'Intendenza da certificati di esistenza o servizio, e dalle ricevute delle parti prendenti. Nel bilancio che mi si rimetterà, non si tralascerà di osservare il più minuto dettaglio nell'oggetto della spesa eseguita per soldi, gratificazioni, o assegnamenti come sopra, indicando le persone, i titoli che han dato luogo al pagamento, e le somme pagate ad ognuno.

5. Per le spese impreveduto siano relativo a gratificazioni per una sola volta, siano per compensi di travagli, siano per qualunque altro oggetto, i miei avvisi di pagamento dovranno servire di autorizzazione, ed assieme colle ricevute delle parti, giustificheranno il conto presso il Consiglio d'Intendenza. Nel bilancio che mi si rimetterà, si osserverà sempre il più minuto dettaglio nella parte dell'oggetto della spesa.

6. Le spese di vaccinazione sino alla concorrenza di mensuali ducati 30, verranno documentate presso il Consiglio d'Intendenza co'stessi pezzi all'appoggio, riscossi sinora dalla Tesoreria Generale, e giusta il modo di distribuzione ordinato dal regolamento in vigore pe' comitati provinciali, e non preveduto dal regolamento suddetto, saran giustificate dagli ordini de' comitati di vaccinazione, corroborati dalla superiore autorizzazione, e dalle ricevute delle parti. Si osserverà sempre il più minuto dettaglio negli oggetti della spesa compresa nel bilancio che si rimetterà nel mio Ministero.

7. I documenti per la spesa di mobilio delle Intendenze, o Sottintendenze consisteranno: 1. nelle mie autorizzazioni per l'esecuzione della spesa; 2. nelle note dettagliate degli oggetti acquistati; 3. negli apprezzi de' periti; 4. nelle dichiarazioni dell'immissione seguita; 5. nelle ricevute delle parti prendenti.

8. Sul conto de'projetti conviene osservare e definire precedentemente le spese da eseguirsi colle somme che mensualmente verranno poste a disposizione degl'Intendenti per questo ramo. Rimane dunque stabilito che debba gravitarvi.

La mercede giornaliera alle balie incaricate della nutrizione de' projetti, compresa la spesa delle fascie e pannolini necessari. Questa mercede non potrà esser maggiore di carlini 15 mensuali per ciascuna balia, escluso il caso che in una provincia si rendesse difficile il rinvenire delle balie a questo prezzo per lo scarso di loro numero e per l'agiatezza delle donne dedicate a questo servizio. Benvero verificandosi questo caso;

gl' Intendenti dovranno precedentemente provocarne, ed ottenerne la mia autorizzazione. Malgrado la fissazione del *maximum* per mercede alle balie, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli esposti, gl' Intendenti cureranno che i Consigli generali degli Ospizi impieghino tutti i loro mezzi, perchè l' assegnamento mensuale non oltrepassi la somma di carlini 12 e badino diligentemente a risparmiare su quelli che si trovano fissati a somme maggiori, procurando di non avvalersi della latitudine lor conceduta, se non ne' casi di massima urgenza e bisogno.

I projetti saranno a carico del Governo, cioè i maschi al più tardi sino all' età di anni otto compiti, e le femmine a tutto l' anno dodicesimo. Sarà provveduto perchè passino dopo questa età negli orfanotrofi, a tale oggetto stabiliti, o da stabilirsi. Le medele, ed altre spese che potranno occorrere ne' casi di malattia de' projetti saranno somministrate da' fondi di beneficenza, e propriamente dagli articoli di spesa segnata per medicine ai poveri.

La giustificazione delle spese determinate nel modo precedente sarà fatta colle dichiarazioni circostanziate de' Sindaci, o Eletti, o Deputati, e de' Parrochi di ciascun comune, contestanto l' esistenza del projetto pel mese cui l' esito a riguardo, e di essere stata soddisfatta la balia della mercede, alla medesima stabilita. Ove la mercede fosse maggiore di carlini 15 dovranno tali dichiarazioni essere accompagnate dalla copia legale dell' autorizzazione da me data, perchè l' aumento avesse luogo.

I bilanci, da' quali i citati documenti debbono essere accompagnati, dovranno contenere le seguenti rubriche.

1.° Nome e cognome del projetto.
2.° Giorno dell' esposizione del projetto.
3.° Età presuntiva del projetto alla data della esposizione.
4.° Distretto, dove risiede la balia.
5.° Comune, idem.
6.° Nome e cognome della balia cui è stato consegnato il projetto.
7.° Mercede mensuale.
8.° Data, alla quale il projetto è stato consegnato alla balia.
9.° Mercede della balia proporzionata pel tempo, pel quale ha nutrito il projetto.
10.° Maschio.
11.° Femina.
12.° Se storpio o sano.
13.° Morto.
14.° Preso dall' Ospedale degli espositi per esser nutrito da' particolari a loro conto.
15.° Passato all' orfanotrofio.
16.° Osservazioni.

Un' estratto di questo bilancio formerà la giustificazione che per ciascun quadrimestre gl' Intendenti hanno obbligo di rimettere in questo Ministero nel corso del mese seguente al precedente quadrimestre, non omettendo in detto bilancio alcuna delle rubriche sopra indicate, formando per questo articolo di spesa provinciale un bilancio separato che

Digitized by Google

conterrà tutte queste indicazioni, oltre di quelle prescritte per l'introito ne' precedenti articoli di spesa.

Gl'Intendenti per avvalersi de' fondi provinciali, trarranno de' boni su' Ricevitori generali. I boni saranno formati secondo il modello N. 1 alligato alle istruzioni addizionali a quelle della Tesoreria generale.

I Ricevitori generali a' termini delle istruzioni faranno pagare i boni in que' comuni che saranno denotati dagl' Intendenti ne' boni medesimi. In tal modo le balie verranno di unita alle altre persone a di cui favore sono disposti i boni, più sollecitamente soddisfatte delle somme loro dovute.

In esecuzione delle citate disposizioni, essendo già oltrepassata la metà di aprile, gl'Intendenti si applicheranno alla formazione del bilancio del primo quadrimestre, da inviarsi in questo Ministero in doppio esemplare che conterrà l'introito, e l'esito di tutte le somme, da me disposte. Questo bilancio mi verrà rimesso immancabilmente nel corso del mese di maggio, e successivamente, come sopra si è detto, mi si rimetterà costantemente per ciascun quadrimestre nel corso del mese seguente.

Altro bilancio separato verrà formato, e rimesso nel mio Ministero alla stessa epoca, dinotante lo stato de' fondi destinati per opere pubbliche provinciali. Il modello sarà lo stesso diretto agl' Intendenti con mia circolare nello scorso anno, osservando sempre la indicazione delle parti prendenti, i lavori relativi alle diverse opere, ed i contratti passati per la esecuzione di ciascun lavoro ordinato ne' particolari articoli degli stati discussi delle opere pubbliche, a cui debbono aver rapporto le spese, che sono riportate ne' bilanci, dovendo perciò dinotare i tratti di strada, nuovamente costruiti, o tenuti a mantenimento.

Ella signor Intendente, mi avviserà subito della ricezione della presente circolare, rimanendo incaricata della stretta esecuzione di quanto nella medesima si contiene.

Decreto che prescrive le formalità per le copie, estratti certificati ec. che si rilasciano da' pubblici funzionarii.

Napoli 21 aprile 1817.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Visto il dubbio se le copie, le spedizioni, gli estratti, le fedi, ed i certificati che si rilasciano da' funzionarii pubblici dovessero in quanto alla di loro registrazione essere soggette alle disposizioni relative agli atti pubblici, o a quelle riguardanti gli atti sotto firma privata.

Considerando che le copie ed altre carte succennate sono valide a far fede o a prestar documento in giustizia, e che sotto quest' aspetto in certo modo non differiscono da quelle rilasciate dagli uffiziali pubblici descritti, e nominati nella nostra legge del dì 25 di dicembre 1816 sul registro, e sulle ipoteche, in guisa che per quanto risguarda l'autenticità di dette scritture, il fine della legge sia lo stesso, o che sieno rilasciate dagli uffiziali pubblici propriamente detti, o da' pubblici funzionarii.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Noi dichiariamo che tutte le disposizioni contenute negli articoli 23, e 29 della nostra legge de' 25 di dicembre 1816 sul registro, e quella dell' art. 20 dell' altra nostra legge de'30 di gennajo del corrente anno sul bollo (1) sono comuni agli uffiziali pubblici propriamente dotti, ed a' funzionarii pubblici.

2. Sotto la denominazione di funzionarii pubblici si comprendono gl' impiegati dello Segreterio, e Ministeri di Stato, gli agenti dello diverse amministrazioni dello Stato, i sindaci, i conservatori delle ipotecho, gli archivisti de' pubblici stabilimenti, compresi anche quelli delle curie ecclesiastiche, ed in generale ogni persona cui sieno affidate pubbliche funzioni.

I detti funzionarii non potranno rilasciare copie, spedizioni, estratti, fedi, o certificati di atti, e scritture che presso di loro esistono, senza che siano scritte in carta bollata di grana 12, e se prima a di loro cura, o responsabilità non sieno adempiti di registro, sotto le pene comminate in caso di contravvenzione dall' art. 30 della legge de' 25 di dicembre 1816, e dall' art. 33 della legge de' 30 di gennajo di quest' anno.

3. Le copie, le fedi, e le altre scritture menzionate di sopra e registrate in conformità dell' articolo precedente dovranno essere sottomesse a cura de' funzionarii pubblici da cui emanano al *visto* gratuito del giudice di pace del circondario della loro residenza sotto pena di du-

---

(1) Ecco li articoli citati della indicata legge de' 25 di dicembre 1816.

Art. 23. » I notaj, cancellieri, uscieri, segretarj delle amministrazioni pubbliche, e comunali, ed ogni altro uffiziale pubblico, debbono a di loro cura, e responsabilità presentare alla formalità del registro, prima che si possa far uso degli atti da essi formati, quelli dipendenti dal loro Ministero, o da quelli de' giudici, Tribunali o dalle Corti, da' Consigli d' Intendenza, da' comuni, o dagli stabilimenti pubblici. Essi dovranno eseguire il pagamento de' diritti con riceverne anticipatamente l' importo dalle parti.

Art. 29. » È vietato a' notaj, ed a tutti gli altri uffiziali pubblici di rilasciare spedizioni, copie, estratti o certificati degli atti di cui essi conservano minute, senza averle prima sottoposte alla formalità del registro.

» Le copie, e spedizioni degli atti giudiziarii saranno sottomesse allo stesso obbligo. »

L' art. 20 della legge de' 30 gennaio 1817 è il seguente:

» Quella di grana 12 sarà impiegata per tutte le copie e spedizioni, pe' certificati, gli estratti, o le fedi che si rilasciano da' notaj, dagli arbitri, da' cancellieri delle giustizie di pace, de' Tribunali, e delle Corti, da' segretari delle amministrazioni, e degli stabilimenti pubblici, da' cancellieri comunali, di atti di cui le minute da essi si conservano, e per tutte le copie di carte depositate presso gli ufficiali pubblici, e di carte annesse agli atti suddetti.

» Sono compresi in questa disposizione gli estratti delle matrici fondiarie, che si rilasciano dagli agenti delle contribuzioni dirette, e da' sindaci, ed i certificati o borderò delle conservazioni delle ipoteche. »

Digitized by Google

cati 6. Senza questa vidimazione l' atto non potrà avere il menomo effetto nè in giudizio, nè fuori, a norma di ciò che è prescritto nell'articolo 15 della mentovata legge circa gli atti sotto firma privata. Le parti interessate per tale formalità pagheranno grana 2, e 1|2 al cancelliere della giustizia di pace.

4. Non sono compresi nelle disposizioni dell' articolo precedente gli atti, copie, certificati, ed estratti rilasciati dagli uffiziali pubblici, come sono i notaj, i segretarii generali delle Intendenze, i segretarii de'Consigli d' Intendenza, quelli delle Sottintendenze, e quelli delle amministrazioni pubbliche, i cancellieri delle giustizie di pace, de' Tribunali, delle Corti di appello, delle Corti criminali, della Regia Corte de' conti, e della Corte di cassazione, i quali in forza dell' art. 6 del regolamento del dì 27 di dicembre 1816 sono tenuti alla manutenzione del repertorio.

5. I cancellieri della giustizia di pace avranno un secondo repertorio in carta di bollo per riportarvi giorno per giorno le fedi, certificati, ed estratti suddetti. Detto secondo repertorio sarà da essiloro tenuto allo stesso modo di quello che essi tengono per gli atti della giustizia di pace; e della spesa del repertorio o della loro opera ne rimangono indennizzati col dritto di grana 2, e 1|2 indicato nell' art. 3.

6. I nostri Segretarii di Stato Ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono tutti incaricati della esecuzione del presente decreto.

Le dimande per lo pagamento de' crediti contro de' comuni non liquidati ne' termini stabiliti dalla legge dei 16 ottobre 1809, e dal decreto de'2 ottobre 1811, debbon essere rimesse all' Intendente ed al Consiglio d'Intendenza della provincia, per esaminare, intese le parti, e senza forma di giudizio, il titolo primitivo, e quelli di possesso del credito reclamato, ed indi decidersi da S. M. se debba accordarsi, o no, l'ammissione dello stesso.

Parere del Procuratore generale presso la G. C. de' conti.

Napoli 26 aprile 1817.

A S. E. IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO
DEGLI AFFARI INTERNI.

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 19 del corrente ho esaminato l'annesso rapporto dell'Intendente di Terra di Lavoro. Cred'egli che non ostante lo scorrimento del termine di decadenza segnato dal decreto dei 2 ottobre 1811, possa l' Arciprete di Frasso essere ammesso a presentare i titoli, che la sua mensa ha per ottenere la liquidazione e il pagamento delle annualità dovutele da detto comune di Frasso su di un capitale di duc. 220, e par che fondi il suo avviso, 1. sull' assentimento del decurionato; 2. sulla circostanza asserita dal decurionato stesso di non aver potuto il detto Arciprete far liquidare in tempo utile il credito per l' incendio (non ne indica l' epoca) dell' archivio del-

Digitized by Google

la mensa; 3. sulla considerazione di esser provato il possesso dell'esazione sino all'epoca della legge de' 16 ottobre 1809, essendo il credito ammesso negli antichi stati discussi.

Riaprire, o no, il campo a' creditori de' comuni per la liquidazione de' loro titoli, non ostante lo scorrimento de' termini segnati primamente dai decreto de' 16 ottobre 1809, ed indi da quello de' 2 ottobre 1811, l'è un articolo di gravissima importanza, e che vuol essere deciso, e regolato a mio parere con una disposizion generale, avvegnacchè in taluni casi permetterlo, ed in altri victarlo potrebbe risentirsi dell'arbitrio. Nè rileva il dire che possano taluni sì, tali altri no, provare de' legittimi impedimenti a produrre i loro titoli ne' termini, che sopra, dapoichè questi termini furon lunghissimi e niuno mancherà di cagioni di scuse. In prova di ciò V. E. mi ha fatto già l'onore di rimettermi quattro dimande di simile natura con due sue Ministeriali pervenutemi nel corso della cadente settimana, e son sicuro che molte altre simili ne perverranno in cotesto suo Ministero.

Se non pertanto V. E. crede, che simili dimande debbono essere esaminate individualmente, e distintamente, io son d'avviso, che per conciliare ciò che la giustizia privata esige con quello, che la pubblica consiglia, possa degnarsi di rescrivere all'Intendente di Terra di Lavoro, ch'esamini insiem col Consiglio d'Intendenza così il titolo primitivo che i titoli di possesso del credito reclamato, intese le parti, ma senza forma di giudizio; e ciò fatto trasmetta a cotesto Ministero tutte le carte coll'avviso consultivo dello stesso Consiglio, in vista del quale V. E. dopo aver esaminato la natura del credito, i titoli che lo compongono, e il fondo in generale della cosa, potrà, previa Sovrana autorizzazione, accordare o rifiutare la liquidazione ed ammessione legale del medesimo.

Approvato con Ministeriale del dì 3 maggio 1817.

Metodo per la ripartizione degli alloggi militari che producano pagamenti d'indennità a carico del ramo della guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 maggio 1817.

La disposizione dell'art. 5 del Real decreto dei 24 novembre 1816 ha fatto nascere qualche contestazione sul dritto di distribuire gli alloggi militari fra le autorità amministrative, ed i Commessari di guerra, i quali, e perchè debbono essi rilasciare i certificati pel pagamento delle indennità, o perchè la polizia de' padiglioni militari si trova loro affidata con disposizione emanata pel ramo della guerra a 13 aprile 1816, credono di dover prendere una ingerenza attiva nella distribuzione degli alloggi. Il Comando Supremo per far cessare queste differenze con circolare de' 9 del corrente diretta a'Commissari di guerra ha dichiarato, che la ripartizione di quegli alloggi militari, che producono un paga-

mento d' indennità a carico del ramo della guerra ai termini dell'art. 5. del decreto dei 24 novembre 1816 debba esser fatta dalle autorità civili di accordo coi Commissari di guerra, intanto che questi siano nel caso di rilasciare con piena scienza gli attestati in virtù de' quali debbano esser pagate le indennità. Questa dichiarazione sarà sufficiente a troncare ogni contestazione, ed i signori Intendenti disporranno, che le autorità sotto i loro ordini si conformino alla medesima (1).

I cancellieri, e cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 maggio 1817.

L' art. 111 della legge de' 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile prescrive, che i decurioni non possono nominare nel proprio seno i sindaci, gli eletti, e gli aggiunti. Era da ciò nato il dubbio, se questo articolo fosse applicabile anche alla scelta de' cancellieri, e cassieri comunali.

S. M. a cui nel Consiglio de' 25 del corrente ho rassegnato questo dubbio, avendo preso in considerazione, che nelle disposizioni dell' enunciato articolo, e nel contesto dell' intero titolo IV dell'enunciata legge non son compresi nè i cancellieri, nè i cassieri, ha risoluto che questi possano essere eletti fra i decurioni.

Vuole però la M. S. che quante volte un decurione sia nominato cassiere, o cancelliere, debba cessar di far parte del decurionato, acciò la di lui influenza non possa recar danno agl' interessi comunali.

Nel Real Nome lo partecipo questa Sovrana determinazione per di lei intelligenza, e per l' uso che ne risulta.

---

(1) Con Real rescritto de' 21 settembre 1839 S. M. si è degnata dichiarare che i militari dovendo essere alloggiati nelle case degli abitanti, come prescrive la Reale ordinanza di piazza al num. 1030, è di esclusiva attribuzione delle autorità comunali l' assegnare loro alloggio presso tale, o tale altro individuo, secondo che giudicheranno conveniente.

In quali casi, ed in qual modo possonsi usare i piantoni contro gli eredi de' cassieri, ed appaltatori de' dazi comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 giugno 1817.

Con rapporto de' 30 aprile ultimo ella propone il dubbio, se il mezzo coattivo per la esazione de' dazi comunali possa usarsi per via di piantoni anche contra gli eredi de' cassieri, ed appaltatori de' dazi stessi, che sono restati in debito verso i comuni. Io credo che nei soli casi espressi nella circolare de' 5 aprile ultimo, cioè per la esazione de' dazi legalmente costituiti, e ripartiti, de' censi e de' canoni de' quali si sia in possesso di esigere, si può impiegare il detto genere di coazione, anche contra gli eredi degl' indicati debitori, 1. perchè la risoluzione Sovrana non ne fa eccezione; 2. perchè restringendosi le coazioni a' soli piantoni, e non già all' arresto personale, gli eredi de' debitori non soffrono che gli effetti della sola risponsabilità, nascente dall' esazione, cui per dritto sono soggetti; 3. finalmente perchè tali debitori han tutto il tempo di produrre delle eccezioni in giudizio, giusta quel che si prescrive nell' art. 243 della legge de' 12 dicembre 1816. Queste coazioni però possono aver luogo contra gli eredi de' debitori morosi colle seguenti limitazioni: 1. Spirato il termine accordato dalla legge per deliberare sull' accettazione, o rinunzia dell' eredità, giacchè la legge stessa vieta, durante il termine suddetto, di procedersi contra l' erede; 2. Scorsi gli otto giorni prescritti dall' art. 877 del codice civile provvisoriamente in vigore per costituirsi in mora, essendo la coazione una pena assegnata alla morosità del debitore; 3. Per la sola porzione virile secondo il disposto dell' art. 873, trattandosi di un debito, o peso ereditario.

In conformità dunque di questi principî ella potrà dare le disposizioni convenienti.

Preferenza accordata ai legni con bandiera napoletana pel trasporto degli effetti appartenenti a qualunque ramo di amministrazione civile o militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 giugno 1817.

S. M. desiderando di dare un incoraggiamento alla sua marina mercantile de' suoi Reali dominî al di quà, ed al di là del faro, e volendo la M. S. limitare questo incoraggiamento alla preferenza de' noleggi di suo Regio conto, con risoluzione presa nel Consiglio de' 2 del corrente, ha ordinato che i generi, e gli effetti di qualunque natura di pertinenza di tutte le amministrazioni finanziere, civili, e militari non possono essere trasportati nell' estensione degli anzidetti Reali dominî, se non per bastimenti coverti dalla sua Real bandiera.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

I dubbi sulla legge del contenzioso amministrativo deggiono proporsi al Procuratore generale presso la G. C. de' conti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 giugno 1817.

Le leggi sul contenzioso amministrativo dan luogo qualche volta a dei dubbi, che meritano di essere rischiarati, per la regolarità del procedimento. Il procuratore generale presso la G. C. de' conti è il magistrato, a cui converrà, ch' ella si dirigga in ogni occorrenza, onde riceverne gli opportuni schiarimenti; questi non potranno, ch' essere conformi a' principî adottati dalla Gran Corte stessa, alla quale è attribuito in ultimo analisi il contenzioso amministrativo. Il detto Magistrato provocherà le risoluzioni superiori, qualora ne sento bisogno.

Gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 luglio 1817.

Il ritardo che si sperimenta nella riscossione del ventesimo comunale mi ha determinato richiamare in osservanza gli ordini precedentemente dati, che in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale siano gli esattori sottoposti alle stesse coazioni, che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette, avendo essi lo stesso dritto a riguardo de' cassieri comunali.

Mi affretto a dargliene conoscenza, invitandola a far rimanere esattamente osservato il prescritto.

Si danno le disposizioni per l' abitazione de' Giudici istruttori, e de' loro Cancellieri.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 6 agosto 1817.

Il Ministro degli Affari Interni, premurato da me per lo stabilimento de' locali da assegnarsi alle officine dei Giudici istruttori nel capo-luogo

Digitized by Google

de' distretti, mi ha fatto osservare esser cosa utile di darsi ne' locali medesimi l'abitazione ai Giudici istruttori, ed ai loro Cancellieri, qualora questi funzionarl lo vogliano, a condizione però ch' essi paghino la rata della pigione convenuta in proporzione del locale che ciascuno di loro occuperà.

Siccome questo metodo può far l'utile del servizio, ed il comodo anche degli enunciati funzionarl, così i Procuratori generali criminali si porranno di accordo cogl' Intendenti per istabilire l'occorrente, secondo i casi particolari; nella intelligenza, che rimane sempre in piena libertà degli Istruttori, e de' Cancellieri di abitare o no ne' locali loro assegnati.

Lo prevengo alle signorie loro per la piena intelligenza.

Circa la provvista de' custodi delle prigioni locali.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 13 agosto 1817.

Avendo rassegnato a S. M. che le prigioni locali erano mal custodite, per mancanza di persone, che volessero addirsi all' uffizio di custode, attesa la tenuità del soldo, la M. S. si è degnata ordinare, che qualora non si rinvengano de' pagani che accettino simili impieghi, siano questi conferiti ai militari riformati, permettendo loro di cumulare col soldo di custode la pensione di ritiro, che trovansi godendo sul Gran Libro pel debito pubblico.

Per esecuzione dunque di questa Sovrana determinazione, elleno si concerteranno cogl'Intendenti, perchè alle piazze vacanti di custodi nelle prigioni di circondario, ove non vi siano pagani, che vi aspirino, si destinino i militari riformati, domiciliati in cotesta provincia.

Rendite de' comuni — Sequestri. — *I creditori dei comuni non possono in virtù de' loro titoli di credito procedere al sequestro presso terzi delle rendite de' loro debitori, che nel modo prescritto negli articoli 28 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817.*

Avviso emesso il dì 16 agosto 1817 dalla Commessione de' Presidenti della G. Corte de' conti, ed approvato dal Ministro degli Affari Interni il 30 dello stesso mese, ed anno.

Promosso dall' Intendente di Bari il dubbio, se dopo la legge de' 21 marzo 1817 possano i creditori de' comuni sequestrarne le rendite presso terzi in virtù dei loro titoli di credito, senz' altra formalità, che quelle prescritte dal codice di procedura provvisoriamente in vigore;

Digitized by Google

La Commessione.

Veduti gli articoli 28 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817,

Considerando che ne' cennati articoli è disposto, che in virtù delle decisioni profferite da' giudici del contenzioso amministrativo, e giudiziario contro dello Stato, dei Comuni, delle Amministrazioni, e de' pubblici Stabilimenti, non può procedersi alla vendita degli stabili, e dei mobili de' medesimi, ad eccezione de' soli casi espressi nell' art. 29, se non dopo scorsi tre mesi dall' intimazione del giudicato fatta all' Intendente della provincia, il quale fra questo spazio di tempo è nel dovere d' instruirne il Capo dell' amministrazione corrispondente, e il Ministero, da cui essa dipenda, sollecitandoli a prendere le misure opportune pel pagamento;

Che da tale disposizione si raccolga fuor di ogni dubbio, che fu mente del Legislatore d' impedire, che potesse chiunque con atti di esecuzione su' beni de' divisati corpi morali arrestare in qualche parte, con grave danno dei medesimi, le operazioni della loro amministrazione, se prima le autorità, dalle quali dipendono, non risolvano circa i mezzi onde soddisfare il debito col minore incomodo possibile;

Che quindi nel divieto della legge debbonsi intender compresi anche i sequestri delle rendite presso terzo in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo, sebbene di essi non si fosse espressamente fatta parola, dappoichè diretti ad arrestare l' esazione delle somme dovute al debitore, possono produrre gli stessi inconvenienti a' quali volle darsi riparo;

È di avviso:

Che i sequestri presso terzo in danno de' comuni in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo non possano aver luogo, che nel modo prescritto negli articoli 28 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817.

Ritenuta del due e mezzo per cento che i comuni devono su i soldi de' Regi Giudici.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 settembre 1817.

Si è proposto il dubbio, se da' soldi de' Giudici Regii di circondario, che saran pagati dalle casse comunali, dal primo gennaio prossimo si debba, o no ritenere il due e mezzo per cento per le pensioni. D' accordo col mio Collega il Segretario di Stato Ministro delle Finanze si è risoluto affermativamente, che la ritenzione del due e mezzo per cento praticandosi su'soldi de' Giudici Regi di circondario da pagarsi da'comuni, dal primo gennaio 1818, come per tutti gli altri regi impiegati, l' importo della ritenzione suddetta debba esser versato nelle casse de' Ricevitori generali per conto della Tesoreria generale.

Ne la prevengo, signor Intendente, onde per l' adempimento di questa disposizione dia le istruzioni corrispondenti ai cassieri comunali.

Pesca — contravvenzione — *In mancanza di regolamenti particolari, le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere instrutte, e giudicate colle norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del dì 20 maggio 1808, e nelle leggi penali vigenti.*

Parere della Commessione consultiva de' Presidenti della G. C. de' conti approvato dal Ministro degli Affari Interni il 18 ottobre 1817.

Formato dagli agenti forestali della provincia di Molise e trasmesso al Regio Giudice del circondario pel corso di giustizia, un processo verbale contro quattro individui del comune di Fornelli, per aver fatto uso nella pesca dell' erba detta *totomaglio*, cagionando danni non lievi;

È nato il dubbio, se un procedimento siffatto debba reputarsi regolare, e se lo stesso metodo debba seguirsi in casi simili.

La Commessione osservando

1. Che sebbene nell' articolo 149 della legge de' 20 gennaio 1811, vedesi promesso un regolamento sulla pesca, tuttavolta lo stesso non è stato pubblicato sinora,

2. Che quindi in mancanza di norme particolari per le contravvenzioni in tale materia, rimangano le stesse comprese nelle disposizioni generali del dritto, e però debbono essere istruite colle regole fissate nella legge organica del potere giudiziario dell' anno 1808 ed indi punite a norma delle leggi penali vigenti nel Regno;

3. Che in conseguenza di ciò regolarmente abbian proceduto gli agenti forestali di Molise, rimettendo il verbale in quistione al Regio Giudice del circondario;

4. Che lo stesso sistema debba necessariamente serbarsi in casi simili, finchè con un particolare regolamento non vengano a stabilirsi altre norme per tali giudizî;

È di avviso

Esser regolare il corso dato al verbale della contravvenzione in esame e doversi procedere nella stessa guisa ne' casi simili, finchè con un particolare regolamento non venga altrimenti provveduto.

Giustizia nelle permute. — *Non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso di fondi ceduti allo Stato valori meno pregevoli di quelli ceduti, sebbene diano una rendita uguale, e la norma a seguirsi in tali casi dev' esser quella di stabilirsi un capitale sulla rendita de' fondi ceduti alla ragione corrente nelle vendite dei medesimi, ed indi autorizzarsi il proprietario ad impiegarlo in acquisto di valori di pertinenza dello Stato alla ragione stabilita dalla legge, laddove scelga beni stabili, o a quella corrente in piazza, se prescelga effetti pubblici.*

Avviso dato il 25 ottobre 1817 dalla Commessione dei Presidenti della G. Corte de' conti di Napoli, ed approvato da S. M. il 26 novembre dell' anno stesso, a riserva dell' ultima parte riguardante la scelta delle iscrizioni.

Con decreto de' 21 luglio 1814 fu disposta di riunirsi l' isola di Nisita al demanio dello Stato per formarvisi un lazzaretto sporco, e di darsi al proprietario in compenso altrettanti fondi demaniali di una rendita uguale. Il reddito dell' isola fu regolarmente liquidato per mezzo di periti in annui ducati 225,462 lordi, cioè in 172,864 provenienti da fondi rustici, e in ducati 52,598 da' fondi urbani, e poichè l' isola era di dominio diretto del Duca Petrone, e di utile dominio del Marchese Bisogni a ciascun di loro si apparteneva una porzione della rendita medesima.

In aprile 1816 (già fin dal precedente mese di gennaio era stata l' isola consegnata al demanio) l' enfiteuta e il padron diretto con un pubblico strumento dichiarano, e per loro volontà, restava sciolto, e che dall' annua rendita liquidata, come sopra, ducati 81,492 ne erano dovuti a Petrone, ed i rimanenti 143,970 a Bisogni, riserbandosi a ciascuno di essi di agire particolarmente pel compenso corrispondente alla sua porzione. La somma attribuita a Petrone fu composta de' seguenti elementi, cioè, di ducati 700 pel canone perpetuo stabilito sull' isola; di ducati 14 per altro antico canone esistente sulla stessa a favor della mensa Arcivescovile di Napoli, che rimase a suo carico; di ducati 40 per una cappellania fondata dal fu Presidente Astuto, ch'egli si obbligò di far celebrare nella Chiesa dell' isola; di duc. 30 finalmente accordatigli da Bisogni, in forza di quella convenzione. Dippiù fu stabilito, che i diritti di devoluzione, e di laudemio, che Petrone vantava per effetto del suo dominio diretto restavano compensati colla somma di ducati 13,831 rilasciatagli da Bisogni su di un credito, che contro di lui rappresentava.

Cessata l' occupazione militare piacque a Bisogni di agire per ottenere il compenso in beni fondi corrispondenti a'suoi ducati 143,970 lordi. Surse allora il dubbio, se il Governo avesse dovuto ritenere l' isola per lazzaretto sporco, e per altro uso, ovvero restituirla al proprietario; ma in seguito di un rapporto del Ministro delle Finanze fu Sovranamente risoluto nel dì 31 ottobre 1815, che l' isola restasse riunita al demanio dello Stato, e che da questo si fossero dati in compenso altrettanti fondi non di provenienza ecclesiastica, di una rendita uguale a quella liquidata per detta proprietà. Agì difatti Bisogni per ottenere per la sua porzione una casa dell' amministrazione de' beni reintegrati, e gli fu accordata a

Digitized by Google

rendita per rendita, venendo così a conseguire annui ducati 117,121 netti.

Dopo ciò ricorse il Duca Petrone, chiedendo in case del Demanio la sua porzione di rendita. Faceva egli in tale occasione riflettere, ch'essendovi molta differenza fra la rendita, nascente da beni rustici, da lui ceduta, e quella de' fondi urbani che andava ad ottenere, era necessario per serbare una giusta uguaglianza di dar capitale alla prima, giusta il valore corrente de' beni rustici, per indi impiegare la somma, che ne sarebbe derivata, in acquisto di case alla ragione del 15 per 100, secondo le regole stabilite nel decreto de' 25 ottobre 1813. Soggiungeva che nel darsi capitale alla sua rendita doveva aversi conto de' diritti di devoluzione, e di laudemio, ch' erano attaccati al dominio diretto dell' isola, del padronato della Chiesa ivi esistente, ch'era riserbato al padrone diretto nella censuazione, o finalmente della speciosità del fondo perduto, che unito a tante prerogative che vi erano unite, formava il lustro di sua famiglia.

Tale dimanda fu rimessa per parere al marchese Vigo, il quale opinò, che giusta la ragione serbata in tempo dell' occupazione militare nel darsi in fondi urbani il compenso de' fondi rustici perduti, alla rendita spettante al Duca Petrone si dovesse dar capitale alla ragione del dodici. Aggiunse che gli annui ducati 81,492, dovessero scemarsi de' ducati 14 pel canone alla mensa Arcivescovile, il quale gravitando sul fondo doveva rimanere a carico del Demanio, e degli annui ducati 40 addetti alla cappellania, che lo stesso Demanio faceva celebrare nella cappella dell' isola, giusta le disposizioni del fondatore.

In seguito di tale parere il Ministro in data de' 16 aprile del corrente anno ordinò al signor Vigo d' indurre il Duca Petrone a contentarsi di un' assegnamento sul gran libro corrispondente alla sua rendita depurata dei pesi pubblici; ma non avendo voluto lo stesso a ciò condiscendere con Ministeriale de' 18 dello scorso mese di giugno fu prescritto, che se gli continuasse a corrispondere dal Demanio l' annuo canone depurato dal quinto, e dagli altri pesi, rimasti a carico del Governo.

Di tale risoluzione Ministeriale ha reclamato Petrone al Real Trono, sostenendo che non possa esser egli obbligato a continuare ad esigere il canone, mentre per precedenti Sovrane disposizioni se gli appartiene un compenso in beni fondi corrispondente alla sua rendita; e che il capitale di questa debba fissarsi con tutte le considerazioni di sopra espresse, per indi darsegli, o beni rustici alla ragione corrente, o case al 5 per 100, ancorchè gli uni e le altre fossere di provenienza ecclesiastica, o finalmente iscrizioni sul Gran Libro in corrispondenza del capitale suddetto.

La M. S. cui si son presentate tali rimostranze, considerando che le stesse son dirette ad attaccare la risoluzione Ministeriale de' 18 giugno, si è benignata disporre, che la Commessione, avendo presenti il ricorso di Petrone, e tutte le carte relative all' affare, manifesti il suo parere.

Premessi tali fatti la Commessione ha elevate le seguenti quistioni:

1. Il Duca Petrone può domandare un compenso corrispondente alla porzione della rendita di Nisita che gli appartiene, ovvero dev' essere contento di riscuotere dal Demanio a titolo di canone la rendita medesima?

2. Nella prima ipotesi, il compenso in quali valori gli è devuto, ed a quale ragione?

Digitized by Google

Sulla prima quistione

Considerando, che in virtù del decreto de' 21 luglio 1814, e della determinazione Sovrana de' 21 ottobre 1816, il Governo è debitore al proprietario di Nisita, chiunque egli sia, di un compenso in beni fondi uguale alla intera rendita della stessa liquidata, come si è detto in ducati 225,462;

Che divisa colla convenzione di aprile 1815, fra Petrone e Bisogni l'anzidetta rendita, ne segue essere ad ognuno dovuto il compenso proporzionato alla sua porzione,

Che quindi la disposizione Ministeriale de' 18 giugno, colla quale si obbliga Petrone a riscuotere annualmente il pagamento di un canone, deve intendersi relativa solamente al tempo, finchè non ottenga il compenso dovutogli, dappoichè nell' opposta ipotesi se gli verrebbe a torre un diritto fondato sulla giustizia, e garentito da replicate disposizioni della suprema potestà.

Sulla seconda quistione

Considerando, che il compenso suddetto può dimandarsi giusta le enunciate Sovrane determinazioni, in beni demaniali di qualunque natura a scelta del creditore; che debbansi esentare solamente dalla scelta i beni rustici di provenienza ecclesiastica, poichè il Governo ne ha proibita la vendita; e che fra' valori da scegliersi si potrebbero collocare benanche delle iscrizioni sul Gran Libro, poichè, per quanto rilevasi dalle carte rimesse, il creditore non è alieno dal riceverle, ed il Governo dall'accordaglielo;

Che pria di farsi tale scelta sia regolare, giusta l'assunto di Petrone di darsi capitale alla sua rendita, senza però aver conto de' varî diritti di devoluzione e laudemio, pei quali ebb'egli un compenso da Bisogni, come era giusto, nella convenzione passata tra loro;

Che invano alla fissazione del capitale si opporrebbe di doversi al creditore solamente una rendita uguale a quella che godeva, dappoichè derivando la stessa per la maggior parte da fondi rustici pregevolissimi nelle vicinanze della capitale è di una importanza maggiore di qualunque altra, che se gli accordi in una uguale quantità, ma in valori di natura diversa da quelli perduti, e che quindi sia indispensabile di ricorrere al progettato metodo onde fare, che egli riceva quel compenso, che fu intenzione del Governo di concedergli del tutto uguale a ciò, che gli era mancato;

Che anche inutilmente si opporrebbe di venirsi in tal guisa a render migliore la condizione di Petrone relativamente a quella del Marchese Bisogni, cui il compenso è stato accordato a rendita per rendita, perchè dal fatto di costui niuna ragione può desumersi, onde negare all'altro ciò che ha dritto a pretendere;

Che in tali circostanze ad oggetto di conciliare la giustizia dovuta a Petrone col minor danno possibile del Governo, alla rendita in disputa, dopo di averla scemata del canone dovuto alla mensa di Napoli, del peso della cappellania, e della fondiaria sul rimanente, potrebbe darsi capi-

tale al 5 per 100, per quanto soglionsi vendere i fondi rustici d'infima qualità nelle vicinanze della capitale, trovando il Governo nella tenuità dell'indicata ragione un compenso sufficiente per quella parte di tal rendita da' fondi urbani, ch'erano nell'isola;

Che potrebbe inoltre autorizzarsi il creditore ad impiegare il capitale suddetto in acquisto di beni rustici alla ragione del 7 e 8 per 100 in Napoli, Terra di Lavoro, e ne' due Principati, e dell'8 o 9 nelle altre provincie del Regno, ovvero di fondi urbani al 10 per 100, o finalmente d'iscrizioni sul Gran Libro alla ragione corrente in piazza;

Per tali motivi la Commessione è di avviso.

1. Che al Duca di Petrone sia dovuto in valori di proprietà dello Stato un compenso corrispondente alla rendita di ducati 81,492, che se gli appartiene su quella liquidata per l'isola di Nisita.

2. Che nel fissar simil compenso debba darsi capitale alla rendita, cui ha diritto, alla ragione del 5 per 100, depurandola prima dei ducati 18 per canone dovuto alla mensa Arcivescovile di Napoli, dei ducati 40 per la cappellania da celebrarsi nella Chiesa dell'isola, e del peso fondiario su ciò che vi rimane.

3. Finalmente che il capitale stabilito in tal modo possa essere impiegato dal creditore in acquisto a sua scelta di beni rustici, tranne quelli di provenienza ecclesiastica alla ragione del 7, e 8 per 100 in Napoli, Terra di Lavoro, o ne' due Principati, e dell'8, o 9 nelle altre provincie, ovvero di fondi urbani al 10 per 100, o finalmente d'iscrizioni sul Gran Libro alla ragione corrente in piazza.

I tagli ne' boschi anche per servizio delle opere pubbliche non possono farsi che in esecuzione delle disposizioni dell' Amministrazione generale di acque e foreste.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 novembre 1817.

A prevenire nel tratto successivo gl' inconvenienti, che hanno avuto luogo nel taglio degli alberi per servizio delle opere pubbliche di qualunque specie, S. M. nel Consiglio del 20 dello spirato mese sopra rapporto del Ministro delle Finanze, si è degnata risolvere, che in ogni caso, e per qualsivoglia opera pubblica, anche approvata dalla M. S. per taglio degli alberi, che vi potrà occorrere, si adisca l'Amministrazione delle acque, e foreste, onde l'esecuzione ne succeda in regola.

Ne la prevengo, sig. Intendente, onde per l'adempimento di questa Sovrana risoluzione ella dia le disposizioni convenienti nella parte che la riguarda.

Norma per la riduzione della contribuzione sopra i molini, allorchè costruendosene de' nuovi ne sia minorata la rendita.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 novembre 1817.

Il decreto Reale de' 10 giugno passato, distinguendo in rustici, ed urbani tutt' i fondi che debbono essere direttamente tassati, non dovea portare una vista particolare sugli edifizî destinati ad uso di molini. Ora per questi fondi può accadere, secondochè mi si è fatto osservare dal Direttore delle contribuzioni dirette dell'Aquila, può accadere dico, che si reclami una riduzione di tassa, quando in un comune ove prima trovavasi un molino solo, se ne fabbrichi un secondo, che in conseguenza faccia diminuire i proventi del primo. A rigore di legge inammessibile sarebbe una tal riduzione, sia che tali edifizî vogliansi annoverare tra gli urbani, sia che si potessero tra i fondi rustici annoverare, dacchè coll'articolo 9 del citato decreto si proibisce l'alterazione del valore imponibile de' primi se venga d'aumento, e da diminuzione di rendita, e coll'art. 40 negasi pe' secondi la riduzione reclamata per solo cangiamento di coltura.

Applicatomi a conciliare su questa parte l'osservanza della legge colla giustizia dovuta ai contribuenti, e consultato benanche il Consiglio delle contribuzioni, il quale ha convenuto, che occorre pe' molini una eccezione alla legge, poichè son essi di una classe intermedia tra le menzionate, io mi son fatto un dovere di rassegnare il tutto a S. M., onde proporle il temperamento opportuno. La M. S. degnatasi di approvare il mio parere, ha determinato, che quando si producono in un comune siffatti reclami, converrà prima di tutto verificarsi, se il molino per lo quale si reclama, trovasi, o no ben tassato. Dove non lo sia converrà adattarsi il giusto carico. Indi bisogna conoscersi di quanto ne sia minorata la rendita, per effetto della costruzione del molino novello, ed indi vi sarà adattata la riduzione corrispondente. Per regola generale da osservarsi in simili casi converrà aversi cura, che colla rata del carico, che rimarrà al vecchio molino, e con quello che s' imporrà al nuovo, si formi un totale di tassa maggiore della precedente, poichè accadendo di ordinario, che due molini nel comune medesimo producono rendita maggiore di quella di un solo, perciò l'imponibile da fissarsi all' uno, ed all' altro, non dovrà esser mai minore del precedente, ma anzi dovrà dare qualche cosa dippiù.

Nel Real Nome le partecipo tal risoluzione per sua intelligenza, e per l' adempimento di risulta.

Digitized by Google

In quali casi sieno esenti dall'alloggio militare le case, ove sono alloggiati gli agenti delle Amministrazioni finanziere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 dicembre 1817.

Con altra mia degli 11 giugno ultimo scorso, io richiamai in osservanza le disposizioni della circolare dei 28 luglio 1813, relativa all' alloggio de' diversi agenti delle Amministrazioni finanziere, che trovansi in giro per affari di servizio. Ferme sempre rimanendo quelle disposizioni, è necessario d' insinuare ai Sindaci, ch' esentino dagli alloggi militari le case occupate da' suddetti agenti delle Amministrazioni finanziere, durante la dimora di questi nelle case suddette. Il Segretario di Stato, Ministro delle Finanze ha desiderato, che questa disposizione venisse aggiunta alle precedenti, ed io trovandola molto ragionevole, la incarico di eseguirla.

Digitized by Google

ANNO 1818.

Gl' Intendenti esercitano le funzioni di Pubblico Ministero presso i Consigli d' Intendenza per tutelare gl' interessi dell' Amministrazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 gennaio 1818.

Essendo stato proposto a S. M. lo stabilimento di un funzionario che esercitasse le parti del Pubblico Ministero presso i Consigli d' Intendenza, la M. S. rinviò un tal progetto all' esame del Supremo Consiglio di Cancelleria, ch'è stato di parere, di doversi rigettare, perchè in vista della legge il Pubblico Ministero presso i Consigli d' Intendenza si trova affidato agl' Intendenti, perchè una tale qualità è ancora più preponderante negl' Intendenti, che ne' Magistrati, che ne sono rivestiti presso i Tribunali, perchè il privarneli, e il rivestirne un' altro funzionario sovvertirebbe ogni ordine di attribuzioni, e diminuirebbe con danno dell'Amministrazione l'influenza, l' opinione e l' autorità degl' Intendenti. Il Re, cui nel Consiglio de' 31 dicembre è stato rassegnato un tal parere, si è degnato di uniformarsi al medesimo, ma ha ordinato nel tempo stesso, che gli si dia conto dopo di averne interrogato gl' Intendenti, s' essi intervengono ne' Consigli, e se adempiono a' doveri, attribuiti loro dalla legge nella doppia qualità di Presidenti del Consiglio, e di tutori de' comuni e di tutte le pubbliche Amministrazioni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per di lei intelligenza ed adempimento.

I mandati che spediscono i Sindaci non deggiono essere in carta da bollo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 gennaio 1818.

Avendo proposto al Re il dubbio se dovessero essere in carta bollata i mandati, che secondo l' ordine di contabilità si traggono da' Sindaci sulle casse comunali, la M. S. uniformandosi al parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, ch' è stato consultato sull' oggetto, si è degnata di dichiarare nel Consiglio de' 24 del prossimo scorso dicembre 1817, che i detti mandati siano esenti dal bollo come lo è tutta la contabilità comunale, e sue dipendenze, la quale è assimilata dalla legge a quella dello Stato.

Nel Real Nome, le partecipo questa Sovrana determinazione, per l'uso di risulta: nella prevenzione, che S. E. il Segretario di Stato Ministro delle Finanze l' ha comunicata dal suo lato, all' Amministrazione generale del Registro e Bollo.

Liquidazione — Debiti dei corpi morali. — *Il decreto de' 7 marzo 1811 intorno alla liquidazione dei crediti, non è applicabile alle corporazioni, ma alle soppresse, o a quelle che lo sarebbero state.*

L'esame delle quistioni sulla validità de' titoli, de' crediti, e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

Avviso emesso dalla Gran Corte de' conti di Napoli il 24 novembre 1817, ed approvato da S. M. con Real rescritto de' 24 gennaio 1818.

STATO DELLA CONTROVERSIA.

D. Giovanni, D. Francesco, e D. Carolina Sylos di Bitonto, con pubblici strumenti alienarono l'utile dominio di parecchi fondi in benefizio di diversi corpi morali. Fino all'anno 1807, de' canoni convenuti fecesi ai signori Sylos pagamento; ma da indi in poi, molti tra essi ne lo sospesero. Sortite inutili le premure, D. Giovanni Sylos si richiamò al Consiglio d'Intendenza. Distinse il Consiglio le quistioni della validità de' titoli da quelle che riguardavano i canoni arretrati, e mentre rimise le parti per le prime a' Tribunali competenti, dichiarò non esservi luogo a deliberare per le altre, perchè avendo il signor Sylos trasandato dall' anno 1807 in poi la liquidazione dei suoi titoli, gli era contro la prescrizione de' 5 anni stabilita dall' art. 1277, del codice civile.

Il signor Sylos ha reclamato contro d'una tale decisione chiedendo, che o gli si rendano i fondi, o gli si paghino i canoni.

La Gran Corte dei conti, intese le parti; inteso il Regio Procurator generale cavaliere de-Thomasis; sul rapporto del Cavaliere Negri vice-Presidente relatore; considerando,

1. Che il decreto de' 7 marzo 1811 impose l'obbligo della liquidazione a tutti i creditori delle corporazioni religiose non soppresse ed a creditori de' vescovadi, delle cure, e de' benefizi vacanti e non vacanti, i cui beni sarebbero naturalmente passati sotto l'amministrazione del monte frumentario;

2. Che questa disposizione avea per oggetto di eguagliare i creditori delle corporazioni soppresse a quelli che avean crediti verso corporazioni, le quali col procedere del tempo avrebbero sortito lo stesso destino;

3. Che non potendo darsi soppressione di congregazioni, capitoli e parrocchie, non può esser compreso il signor Sylos nelle disposizioni del suddetto decreto per non aver curato la liquidazione de' crediti in esame;

4. Che le dispute sulla validità de' titoli de' crediti indicati e sulla prescrizione opposta alla domanda del pagamento de' canoni arretrati, siano di competenza del potere giudiziario;

Veduto il decreto de' 7 marzo 1811;

Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero;

È di avviso:

1. Dichiararsi non compresi i crediti del signor Sylos nelle disposizioni del decreto suddetto, e di non tenersi conto dell'eccezione proposta per la non seguita liquidazione de' crediti medesimi;

2. Rimettersi le parti al giudizio de'Tribunali competenti tanto per quel che concerne la legittimità dei crediti del signor Sylos, quanto per l'esame della prescrizione opposta all'inchiesta della soddisfazione de'canoni arretrati.

Decreto con cui si ordina aprirsi un credito al Ministero degli Affari Interni dell'importo de'residui degli Stati discussi provinciali dal 1816.

Napoli 4 febbraio 1818.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Considerando che col permettere a'Consigli Provinciali l'imporsi un determinato numero di grana addizionali, non si è voluto formare di questa un reddito dello Stato, ma unicamente concorrere col sentimento delle Provincie all'esecuzione di alcune spese dirette a loro particolare vantaggio.

Visto l'art. 169 della legge de'12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile.

Vista la nostra risoluzione degli 8 di gennaio 1817, colla quale restò in parte modificato il contenuto nel detto art. 169 della citata legge.

Visto l'art. 3 del nostro Real decreto de'14 di gennaio 1817, col quale furono approvati gli Stati discussi provinciali del 1817.

E tenendo presente altresì l'altra nostra risoluzione presa nel Consiglio de'31 di dicembre ultimo relativa all'annullamento delle reste dell'anno 1816, ed anteriori.

Sulla proposizione de'nostri Segretari di Stato Ministri delle Finanze, e degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. È aperto al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni un credito dell'importo di tutte le reste degli Stati discussi provinciali del 1816, di cui alla data de'31 dicembre 1817 non si sia ancora disposto con ordinativi sulla Tesoreria generale.

Tali reste saranno liquidate di accordo fra la Tesoreria generale, ed il sesto ripartimento della nostra Real Segretaria di Stato, e Ministero degli Affari Interni.

2. Il credito indicato nell'art. precedente sarà riportato sopra i registri del 1818 contenenti le reste del 1817, e precisamente sul capitolo supplimentario per le reste del 1816, ed anteriori.

3. Le disposizioni contenute ne'due precedenti articoli sono applicabili egualmente agli anni avvenire; in modo che in ciascun principio di annata, liquidate che saranno le reste della gestione preantecedente, di cui non siasi ancora disposto con ordinativi sulla Tesoreria generale, ne venga aperto il credito in corrispondenza al Ministero degli Affari Interni con un capitolo supplimentario.

4. Tutte le reste risultanti al 1 di gennaio 1818 dagli articoli del mantenimento, e casermamento delle compagnie provinciali, o compa-

Digitized by Google

gnie scelte, saranno portate a credito della nostra Real Tesoreria generale, la quale se ne avvarrà, tanto pe' pagamenti eseguiti per gl' indicati oggetti di spesa con anticipazione, quanto per quelli che gl' Intendenti delle provincie facessero conoscere in prosieguo esser dovuti per l' esercizio del 1816; sempre però sino alla concorrenza delle somme riportate negli Stati discussi provinciali di quell' anno.

5. I nostri Segretari di Stato Ministri delle Finanze e degli Affari Interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Tesoreria generale. — Surrogazione ne' suoi diritti contro i contabili in deficit. — *La surrogazione ne' diritti della Tesoreria generale a favor di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.*

Parere dato dal Procuratore generale della G. C. dei conti il 10 febbrajo 1818, ed approvato dal Ministro delle finanze.

A S. E. IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELLE FINANZE

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 7 del corrente, ho letto le annesse carte relativo al dubbio di sapere, se D. Pietro Rinaldi abbia giusta causa di rifiutare il pagamento della cambiale di duc. 790.30 da lui accettata per conto del debito dell' ex-ricevitore signor Cesare, sino a che l'Amministrazione del Registro e del Bollo non gli ceda i suoi privilegi contro il detto contabile, tanto per la detta somma, che pegli altri ducati 1065.19 da esso soddisfatti con altre cambiali.

Se la cambiale di cui è discorso è pura (come è da credere) e non condizionale, il signor Rinaldi non può rifiutarne il pagamento.

In quanto alla cessione de' privilegi, che domanda, egli l' ha dalla legge, dappoichè a norma dell' art. 1251 del codice civile la surrogazione ha luogo *ipso jure* a beneficio di colui, ch' essendo obbligato con altri, o per altri, al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo.

Perchè mai dunque il signor Rinaldi insiste per avere una cessione, che la legge gli accorda *ipso facto*? Potrebb' essere, ch' egli ignorasse questa parte della nostra legislazione; potrebb' essere ch' egli domanda detta espressa cessione, per poter agire colla coazione personale; ed è possibile finalmente, che con detta cessione espressa avesse in mente di esser preferito alla stess' Amministrazione nel caso, che il Cesare risultasse debitore di altre somme in seguito dell' esame e giudizio de' suoi conti. Se mai quest' ultimo è il suo fine, egli ha torto, dappoichè fino a che l' Amministrazione non sia pagata dell' intero, essa è per legge preferita ad ogni altro creditore. È questa una regola comune sanzionata coll' articolo 1252 del codice civile, e ritenuta in tutti i nostri regolamenti, a' quali allude l' art. 11 del decreto de' 16 dicembre 1813.

Digitized by Google

Ciò premesso può V. E. degnarsi di rescrivere all' Amministrazione del Registro e del Bollo: 1.° che la surrogazione domandata dal sig. Rinaldi ha luogo *ipso jure*; 2.° che con questa surrogazione non s' intende dargli preferenza sull'Amministrazione per la riscossione di altre somme, che mai fosser dovute dall' ex-ricevitore Cesare, e che in conseguenza può essa surrogare espressamente nei dritti del Tesoro il Rinaldi, salva però la preferenza di quello a' termini della legge per tutte le somme, delle quali il Cesare potesse risultar debitore.

È personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere nella sua casa un coretto sporgente in una qualche chiesa vicina.

Parere dato il 17 gennaio 1818 dalla Commessione consultiva de' Presidenti della Gran Corte dei conti, ed approvato da S. M. il 18 febbraio 1818.

Sul dubbio promosso dall' Intendente di Napoli se il comune di Castellammare, cui appartiene il padronato nella Chiesa del Gesù di quel luogo, abbia dritto a pretendere che si chiuda la porta, che dalla contigua casa del principe Barberini, venduta ultimamente a D. Michele Cioffi, introduce in una delle due tribune della Chiesa medesima, nella quale tribuna esso comune e il clero insieme sin dall' anno 1790 permisero a Barberini di poter esercitare le sue pratiche religiose, in vece di costruirsi un coretto, giusta la grazia ottenuta dal Sovrano nel dì 18 maggio dello stesso anno;

La Commessione.

Considerando che per legge civile e canonica è vietato a chiunque l'introspetto nelle Chiese, per allontanar così da esse non solo una servitù, il di cui godimento non compete a' laici, ma benanche gli scandali ed inconvenienti, che sogliono risultarne in pregiudizio del culto divino;

Che ad onta di ciò non sia a porsi in dubbio di essersi sovente dispensato a tal divieto in grazia d' illustri e ragguardevoli personaggi, il di cui carattere fu reputato bastevole ad impedire gl' inconvenienti indicati, ma che tali dispense però, essendo meri privilegi, non possono estendersi oltre le persone contemplate;

Che il permesso quindi accordato al Principe D. Urbano Barberini con Real dispaccio de' 18 maggio 1790 di costruire a sue spese un coretto nella chiesa del Gesù di Castellammare, venne a costruire un privilegio inerente alla sua persona, da non potersi alienare, nè per conseguenza trasmettere colla cosa all' acquirente della stessa chiunque ei fosse,

Che invano si opporrebbe di doversi reputare il privilegio in esame inerente alla cosa, essendosi accordato in considerazione della dimora precedentemente fatta dalle Principesse Reali nella casa suddetta; poiche tal motivo che servì di ragionamento, onde far meritare a Barberini l' e-

spressata distinzione, non può mai produrre, che un privilegio per sua indole personale divenga attaccato alla cosa, per passare colla stessa a qualunque persona ne divenisse padrone;

Che molto meno potrebbe opporsi, che dopo la morte del Principe D. Urbano avvenuta nel 1796, avendo il Comune ed il Clero permesso sinora, che il suo figlio D. Maffeo continuasse a valersi della suddetta tribuna, ha questi prescritta tale servitù, in guisa da poterla trasmettere a chiunque; dappoichè è noto che il possesso, cui resiste la legge, non è di alcuna forza, nè può indurre una prescrizione; ed in conseguenza il Comune ed il Clero, i quali riconoscendo in D. Maffeo l'erede del nome de'suoi maggiori, tollerarono che continuasse a godere di una prerogativa accordata al suo genitore per rango distinto, che occupa, non incontrando ostacolo alcuno a sostenere l'estinzione di tal privilegio ora che venduta la casa a D. Michele Cioffi naturale del luogo, si aprirebbe il campo ad emulazioni e discordie, che simili distinzioni sogliono produrre fra concittadini, quali espirano ad una certa uguaglianza fra loro;

Che comunque sieno indubitate le addotte teorie pure sembri regolare, che la disputa non venga ad essere economicamente decisa, e che l'applicazione delle stesse si rimetta a' Tribunali ordinari, innanzi a'quali le parti già han piatito in linea possessoria per talune innovazioni fatte dal Clero nella tribuna, onde impedirvi l'accesso della casa vicina;

È di avviso:

Dichiararsi da S. M. personale, e non alienabile il privilegio accordato nel 1790 al Principe Barberini, e rimettersi per le conseguenze le parti a' Tribunali ordinari.

» S. M. nel Consiglio de' 18 febbraio 1818 dichiarò personale, e non alienabile il privilegio in quistione.

Contratti de' pubblici stabilimenti — Difetti di formalità. — *Per motivi di utilità può ordinarsi l'esecuzione di un contratto formato con un pubblico stabilimento, malgrado il difetto delle forme.*

Avviso dato il 2 gennaio 1818 dalla Commessione dei Presidenti presso la G. Corte de' conti, ed approvato dal Ministro degli Affari Interni il 28 febbraio dell' anno stesso.

Essendosi stipulate in Aquila nel dì primo luglio 1803 un contratto fra l'arciospedale di S. Spirito di Roma, lo spedale de' projetti di Aquila, e D. Vincenzo Caffè, col quale furono a questo ultimo conceduti in enfiteusi per un determinato annuo canone tutti i beni di due commende, e di tre canonicati nelle provincie di Chieti, e Teramo appartenenti all'arciospedale, il quale da tempo antichissimo ne aveva assegnate le rendite al soccorso del detto spedale de' projetti;

Ed essendo per lungo tempo rimaso inesegnito un tal contratto per mancanza del corrispondente Regio assenso ;

È nato il dubbio , se giusta le dimande del signor Caffè, si debba ora lo stesso Sovranamente approvare.

La Commessione

Considerandò che varie irregolarità furon commesse nel conchiudersi il contratto in esame , a motivo di non essersi fatto precedere l'apprezzo de' beni per la fissazione del canone ; e per l'emanazione de' bandi , e pubblicazione degli avvisi prima degl' incanti seguiti nella sola città di Aquila , mentre i beni eran siti nelle provincie di Chieti, e di Teramo, non che per essersi ottenuto il decreto di *expedit* dal Regio Governatore di Aquila , e non dalla Gran Corte della Vicaria, come era diritto, trattandosi de' beni situati in diverse provincie ;

Che sebbene tali motivi sarebbero sufficienti onde negarsi la chiesta Sovrana approvazione , tuttavolta dovendosi principalmente aver in mira nella presente disputa l'utilità del pio luogo , conviene prima di ogni altro assicurare se questa si ottenga coll' esecuzione del contratto indicato, mettendosi da banda tutte le commesse irregolarità , delle quali inopportuno sarebbe il tener conto , nel caso di positiva utilità ;

Che non potendosi al momento istituir tal esame per mancanza delle necessarie notizie di fatto , uopo è incaricarne qualche autorità locale , prescrivendole di aver presente : 1° l'estaglio che può ottenersi attualmente dai fondi , e il canone convenuto pegli stessi ; 2° l'eventualità , cui son soggetti gli estagli , e le indispensabili spese di esazione ; 3° da una banda la restituzione che dovrebbe farsi dallo spedale a Caffè dei ducati 1970 ricevuti per premio della conclusione del contratto , e dall' altra il debito di costui pel fitto di più anni dei fondi medesimi , che dopo del 1803 ha continuato a ritenere col carattere di conduttore, che aveva per lo innanzi ; 4° finalmente il valore de' miglioramenti, ch' egli assume di aver fatto , nel caso che realmente vi esistano ;

Che laddove messe a calcolo tutte queste circostanze , e conosciuta l'utilità dell' esecuzione del contratto, altro ostacolo non s'incontri che civile, allora quello della redimibilità del canone stabilito coll'articolo 530 del codice gioverà riflettere potersi un tale inconveniente non solo differire, aggiugnendo il patto permesso dall' articolo medesimo di non darsi luogo all' affrancazione fra trenta anni , ma benanche allontanarlo quasi del tutto, fissandosi per la medesima una bassa ragione , quale potrebbe esser quella del due per 100 , onde inabilitare in ogni tempo l'enfiteuta ad effettuarla ;

È di avviso :

Incaricarsi il Consiglio d'Intendenza della provincia di Aquila a procedere colle norme indicate all' esame della utilità del contratto in disputa pel pubblico stabilimento di colà, onde prendersi in seguito le opportune determinazioni relativamente alla chiesta approvazione del medesimo.

Real Decreto con cui dichiarasi che li fondi provinciali non sono soggetti alla diversità degli esercizii come lo sono quelli della Tesoreria generale.

Napoli 11 marzo 1818.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Visto il nostro decreto de' 4 di febbrajo ultimo col quale abbiamo stabilito il sistema da tenersi per ravvivare i fondi provinciali, ed esentarli dalle regole generali di ammortizzazione adottate pe' fondi della nostra Tesoreria generale.

Essendo nostra intenzione di garantire a' Consigli provinciali il libero uso delle somme da essi volute.

Sulla proposizione de' nostri Segretarii di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, o decretiamo quanto siegue:

Art. 1. I fondi provinciali non sono soggetti alla diversità degli esercizii come lo sono quelli della nostra Tesoreria generale, ed in conseguenza quante volte gl' Intendenti crederanno necessario di avvalersi delle reste di un' esercizio per le spese di un' esercizio diverso, ovvero stimeranno invertire i fondi correnti per le spese degli anni scorsi; sulle dimande che ne faranno al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni ne saranno da questo, ove lo stimerà conveniente spediti i corrispondenti ordinativi sulla Tesoreria generale, dalla quale ne verranno senza ostacolo, e seguendo la ditta de' medesimi adempiti i pagamenti; quante volte però l' oggetto della spesa sia per uso provinciale, e non riguardi l' epoca anteriore al di 1 gennajo 1816, per la quale non potranno spendersi che quelle sole somme che verranno da noi accordate annualmente per arretrati.

2. Le disposizioni contenute nell' articolo precedente avranno il loro vigore dal 1 di gennajo 1818 in avanti.

3. I nostri Segretarii di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Debiti dei Comuni — Elevazione d' interessi per cause urgenti, e di utilità. — *Fra le urgenze straordinarie capaci ad autorizzare per un comune, giusta l' art. 500 della legge de' 12 dicembre 1816, la contrazione di un debito con un interesse maggiore del cinque per cento, può noverarsi la costruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento, in cui si progetta, esige una spesa molto minore di quella che si richiederebbe in altro tempo.*

Avviso dato il 28 febbraio 1818 dalla Commessione dei Presidenti, ed approvato da S. M. con Real rescritto degli 8 aprile dell' anno stesso.

Prescritta di ordine superiore la costruzione della strada di comunicazione fra' due Principati, ne fu formato il corrispondente progetto, mer-

cè il quale l' ultimo tratto di essa doveva eseguirsi dal punto detto Bellizzi sino alla Puntarola, luogo per poche miglia lontano da Avellino. Su' richiami degli Avellinesi fu un tal progetto emendato dalla Direzione di ponti e strade, e stabilito dover tale strada menare da Bellizzi sin dentro l' abitato di Avellino piuttosto che alla Puntarola, a condizione che la spesa maggiore richiesta all' uopo in due. 15,604,66 dovesse soffrirsi per due terzo parti dal Comune, e per l' altro terzo dalla Provincia, dappoichè comunque l' opera in tal guisa formata fosse vantaggiosa ad amendue, era nondimeno pel primo infinitamente più utile. Il Ministro degli Affari Interni, però sul motivo che i fondi proposti dall' indicato Comune per far fronte all' aumento della spesa di suo carico non erano plausibili, rigettò il secondo progetto, ed ordinò l' esecuzione del primo.

Dolente il Decurionato del luogo della perdita di un vantaggio, che laddove volesse in altro tempo procurarsi colla formazione di una traversa costerebbe una spesa molto maggiore della progettata; ha creduto d' implorare da S. E. il Ministro la rivocazione degli ordini indicati, presentando anche col sagrifizio del suo privato interesse varî mezzi per eseguirsi il nuovo progetto, ad onta della mancanza de' fondi. Ha primieramente procurata una offerta dell' appaltatore D. Saverio Curcio di voler costruire la strada da Bellizzi ad Avellino a' prezzi fissati dalla Direzione de' ponti, e strade in due. 21 mila, e sotto la vigilanza degl' ingegneri dipartimentali, contentandosi di ricevere nel corso dell' opera la terza parte di tal somma di carico della provincia, e soli ducati tremila prontamente in conto de' due terzi da pagarsi dal Comune. Pel dippiù poi del prezzo de' lavori, di cui questi risulterà debitore, gli accorda la dilazione di anni quattro dal 1 gennaio 1819, con doversi eseguire i pagamenti in rate uguali in ogni anno, coll' interesse frattanto a scalare alla ragione del sei per cento. Ha inoltre opinato doversi prendere a mutuo dal Comune i ducati tremila da darsi prontamente all' appaltatore; e poichè non riesce ad ottenerli con un interesse minore del dieci per cento; ragione assai grave, ha perciò risoluto di rendersi esso mutuatario di una tal somma verso chi vorrà prestargliela con quell' interesse più o meno gravoso, che potrà convenire, per indi darla al Comune al sette per cento, soffrendo così la perdita della differenza fra l' una, e l' altra ragione. E finalmente ha stabilito che la restituzione de' ducati tremila, come anche il pagamento delle altre somme che si dovranno all' appaltatore, debba effettuirsi cogli avanzi che vi saranno negli anni successivi sulle somme ammesse nello stato discusso, e colla inversione di qualche articolo meno urgente descritto nello stesso.

Sottoposta la deliberazione decurionale formata all' oggetto all' esame del Consiglio d' Intendenza della provincia è stata approvata ad eccezione del solo articolo riguardante gl' interessi del sette per cento sul debito di ducati tremila, i quali ha opinato il Consiglio doversi fissare alla stessa ragione del sei per cento progettata pel credito, che sorgerà all' appaltatore pel residuo di prezzo dei lavori da farsi.

L' Intendente della provincia si è uniformato al parere del Consiglio d' Intendenza, soggiugnendo soltanto, che gl' interessi tutti dovrebbero

essere a suo avviso alla ragione del cinque per cento prescritta coll' articolo 300 della legge de' 12 dicembre 1816 pei debiti dei comuni.

In tale stato di cose si è dato luogo al quesito, se il tratto di strada in quistione debba, giusta la dimanda del decurionato, condursi piuttosto da Bellizzi ad Avellino, che alla Puntarola; ed in tal caso se sieno plausibili i mezzi dallo stesso proposti per l' esecuzione, e specialmente se gl' interessi da corrispondersi dal Comune sulle somme delle quali resterà debitore, debbano essere quelli del cinque per cento, ovvero di una ragione maggiore.

La Commessione

Considerando, che non sia a porsi in dubbio l' utilità derivante dalla formazione della strada, giusta la correzione progettata dalla Direzione dei Ponti e Strade, non solo per la Provincia intera, attesa la maggior brevità della medesima, e le migliori opere di arte che vi si possono eseguire, ma per lo Comune di Avellino in particolare a motivo del traffico più frequente che verrebbe a farvisi, e di una bella uscita, che acquisterebbe dalla parte più abitata;

Che i mezzi proposti dal decurionato, per eseguirsi l' opera ad onta della mancanza de' fondi necessarî al Comune, sieno i soli che l' amore del pubblico comodo poteva consigliare nelle attuali circostanze del Comune medesimo, e che quindi sieno essi degni di approvazione, egualmente che lo zelo dei decurioni è meritevole di un' attestato di Sovrano gradimento, capace a farne ripetere gli esempl;

Che a vie meglio assicurare gl' interessi del Comune e della Provincia ancora, potrebbero utilmente indursi delle modificazioni a' patti contenuti nell' offerta dell' appaltatore, le quali si riducono alle seguenti: 1.° che le somme da pagarsi nel corso dell' opera gli sieno soddisfatte in seguito delle misure de' lavori, che eseguirà; 2.° che pei ducati 3000 pagabili prontamente dal Comune debba egli dare una idonea cauzione per l' osservanza degl' impegni assunti; 3.° finalmente che la dilazione di anni quattro da lui accordata pel pagamento delle somme residuali di debito del Comune medesimo, non debba decorrere dal primo di gennaio 1819, ma bensì dalla data delle misure de' lavori,

Che oltre a ciò sia opportuno di provvedere con maggior precisione a' mezzi onde estinguere i debiti, dei quali rimarrà gravato il Comune, indicando sin d' ora gli articoli dello stato discusso, che dovranno essere invertiti all' oggetto, o i fondi che in altra guisa si crederà proprio destinare;

Che sebbene l' interesse stabilito dalla legge de' 12 dicembre 1816, pei debiti dei Comuni sia quello del cinque per cento, tuttavolta la stessa coll' articolo 300 permette di convenirsene uno maggiore, in caso di urgenza straordinaria;

Che per dirsi esistente una urgenza basti dimostrare da un lato l' assoluta necessità del Comune di avere la somma richiesta in prestito, e dall' altro l' impossibilità di ottenerla ad un interesse uguale a quello ordinariamente permesso dalla legge;

Che della prima di tali circostanze non possa punto dubitarsi nel caso

Digitized by Google

in disputa, essendosi dimostrata la mancanza totale de' fondi necessarî al Comune per l'esecuzione dell' opera progettata, il sommo vantaggio che dalla stessa viene a ritrarre, e la spesa maggiore di cui vi sarebbe bisogno, laddove in seguito colla formazione di una traversa volesse aversi l' equivalente;

Che essendo d' altronde sicuro non solo per l'attuale scarsezza di numerario, ma benanche per le varie ricerche inutilmente fatte dal decurionato, di non potersi ottenere il danaio necessario all' oggetto, che ad un interesse maggiore del cinque per cento, sembra di verificarsi appunto il caso della eccezione della legge, e di doversi quindi permettere per lo meno la stipulazione dell' interesse del sei per cento proposto dal Consiglio d' Intendenza;

È di avviso:

Che in vece del tratto di strada da Bellizzi alla Puntarola debba eseguirsi quello da Bellizzi ad Avellino, e che sieno plausibili i mezzi all' oggetto progettati dal Decurionato di questo Comune, ed approvati dal Consiglio d' Intendenza della Provincia, se non che capaci delle modificazioni di sopra espresse;

Disporsi per conseguenza il pagamento della terza parte della spesa di carico della Provincia, da eseguirsi però a favore dell' appaltatore Curcio a seconda che per effetto delle misure parziali dei lavori, ch' eseguirà, risulterà creditore del prezzo degli stessi;

Autorizzarsi il Comune di Avellino a contrarre col suo decurionato un debito di ducati 3000 coll' interesse del sei per cento pendente la restituzione, e questi pagarsi prontamente all' appaltatore, il quale dovrà prestare all' oggetto una idonea cautela di soddisfazione del Decurionato;

Autorizzarsi dippiù il Comune anzidetto ad obbligarsi di pagare allo stesso appaltatore le altre somme, delle quali risulterà creditore per saldo degli enunciati lavori, colla dilazione di quattro anni da decorrere non dal 1.° gennaio 1819, ma bensì dalla data delle corrispondenti misure, coll' interesse frattanto alla ragione medesima del sei per cento;

Disporsi che il Comune indichi subito i fondi coi quali estinguersi gli enunciati suoi debiti, e pagarsi gl' interessi;

Finalmente manifestarsi al Decurionato il Sovrano gradimento per lo zelo dimostrato pel bene del proprio paese.

Sull' ammessione delle carte estere che pervengono nel Regno.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 14 marzo 1818.

Ai Procuratori generali presso le G. C. e Tribunali civili

S. M. ha risoluto, che gli agenti del Ministero Pubblico, e sulle di loro negative, i Tribunali, e le G. C. possano ordinare l' ammissione delle carte estere, che pervengono nel Regno, benchè non sieno legalizzate.

Ha inoltre S. M. risoluto, che i processi provvenienti dall' estero sieno dispensati dalle formalità del Regio *Recipiatur.*

Nel Real Nome partecipo alle signorie loro questa Sovrana determinazione pel dovuto adempimento, e perchè la passino alla conoscenza dei collegi giudiziari presso de' quali elleno esercitano le funzioni del Ministero Pubblico.

Ne' luoghi ove non esistono vice-Consoli esteri le autorità municipali potranno apporre la sola firma nei ruoli di equipaggio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 aprile 1818.

S. M. nel Consiglio de' 9 caduto marzo sul rapporto del Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri, si è degnata risolvere, che ad ovviare gl' inconvenienti, che sogliono spesso accadere nei luoghi del Regno nei quali non esistono vice-Consoli esteri, a' legni delle rispettive nazioni, che in essi approdano, ed ove non possono sperare di essere soccorsi, e protetti da quest' impiegati, non essendovi vice-Consoli, o altri agenti esteri ne' luoghi di approdi de' suoi domini, le autorità municipali de' luoghi suddetti potranno apporre la sola firma nei ruoli di equipaggio.

Nel Real Nome le partecipo ciò, perchè ne curi l' adempimento di sua parte, nell' intelligenza che dovrà darsi per detta firma la preferenza ai Sindaci comunali.

Si fissa la rata della pigione a carico de' Giudici istruttori, e dei loro Cancellieri pei locali di loro abitazione.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 13 maggio 1818.

Ai Procuratori generali delle G. C. criminali.

Quando nel medesimo locale vi è l' uffizio, e l'abitazione del Giudice Istruttore e del Cancelliere, la pigione si pagherà per un terzo dall'Amministrazione civile, e per due altri terzi dal Giudice e dal Cancelliere con quella proporzione che si converrà tra loro, avuto riguardo alla maggiore o minore estensione, o comodo del locale, che ciascun di essi occuperà.

Allorchè poi nel locale vi abiti il solo Giudice, o il solo Cancelliere, la pigione si pagherà metà dall' Amministrazione, e metà dal funzionario che vi abita.

Questo metodo si deve serbare ancora pei locali dei Giudicati di Circondario, quando in essi domiciliano i Giudici, ed i Cancellieri.

Tutto ciò non reca alcuna novità a quanto trovasi stabilito con la circolare de' 6 agosto 1817, cioè che rimane sempre in arbitrio de' detti

funzionari di abitare ne' locali ove sono i loro uffizi, ovvero di procurarsi altra abitazione particolare, che più convenga alle loro rispettive circostanze.

Nei contratti di fitto de' cespiti comunali, e di altri pubblici Stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad escomputo per qualsiasi causa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 maggio 1818.

A norma della Sovrana risoluzione comunicatale con rescritto del 4 aprile prossimo passato le azioni di escomputo sopra affitti di cespiti comunali debbono essere instituite innanzi all'autorità giudiziaria, e nei termini dell'art. 1769 del codice provvisoriamente in vigore, il Giudice nel soggetto caso può dispensare il fittaiuolo dal pagamento di una parte della mercede pendente il giudizio. L'una e l'altra disposizione può indurre un dissesto all'andamento dell'amministrazione.

Ad evitare le conseguenze trovo conveniente che nei contratti di affitto si faccia rinunciare il fittaiuolo così a qualunque azione di escomputo, onde ogni disputa che n' emerge rientrasse nella giurisdizione de' Consigli d'Intendenza a norma dell'indicata risoluzione, come al beneficio dell'articolo suddetto.

Ella quindi prenderà colla sua prudenza le misure opportune onde abbiano luogo siffatte rinunzie, e sorveglierà l'esecuzione delle disposizioni, che darà in proposito.

La pigione del locale per lo Giudicato d'istruzione sarà ripartita per un terzo a carico della Provincia, e per due terzi a carico del Giudice, e del Cancelliere ove amendue vi abitassero, e per la metà fra la provincia e ciascuno di essi cui piacesse profittare dell'abitazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 giugno 1818.

Con circolare del 9 agosto 1817 fu stabilito, che combinandosi nello stesso locale l'uso dell'uffizio del Giudice Istruttore, e l'abitazione del medesimo, e del Cancelliere, dovesse la spesa della pigione ratizzarsi su questi funzionari proporzionatamente alla parte, che ne occupassero per l'abitazione.

Affin di prevenire le quistioni, che potrebbero insorgere nell'applicazione di questa misura, ho determinato di accordo col Ministro di Grazia, e Giustizia, che la pigione sia ripartita per un terzo a carico della Provincia e per due terzi a carico del Giudice, e del Cancelliere, ove ambedue prescelgano di abitare nel locale, e per metà fra la Provincia, e ciascuno di essi cui piacesse tale abitazione. Il Ministro di Grazia, e

Giustizia ha diretto i suoi ordini in questo senso al Procuratore Regio criminale, affinchè si possa mettere con lei di accordo sul proposito. Ella quindi darà di concerto col medesimo le disposizioni opportune, onde nel soggetto caso la regola prefissa sia costantemente osservata, ripetendole che la misura di abitazione nello stesso locale dell'officina non è obbligatoria, i suddetti funzionari potendo ricusarla, ove loro non aggrada. Questa misura è applicabile ancora ai Giudici di Circondario, ed ai loro Cancellieri, qualora abitassero nei locali adietti ai Giudicati, che si somministrano da'Comuni, ed ella ne disporrà similmente l'esecuzione.

In questa occasione la prevengo di essersi determinato di accordo col lodato Ministro, che tra gli oggetti di primo stabilimento delle officine de' Giudici Istruttori non van compresi i registri ch' essi son obbligati a tenere per l'esercizio delle loro funzioni. L'Amministrazione dunque non dovrà sopportare veruna spesa per simili oggetti.

Gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall' Intendente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 giugno 1818.

A fine di prevenire gl' inconvenienti, che potessero aver luogo a danno de' Comuni dal registro progressivo degli atti di subasta per affitti de' loro cespiti, di cui siasi riserbata la superiore approvazione, a' termini della legge, ho determinato di accordo col Ministro delle Finanze, che questi atti venissero registrati, dopo che i contratti suddetti venissero definitivamente ultimati. A conciliare però con questa misura l'interesse delle parti e quello de' regolamenti relativi, è necessario di apporre negli atti di subaste la clausola, *che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall' Intendente*, ed inscrire gli stessi atti nei rispettivi repertori colla seguente nota marginale: *atto sottoposto all' approvazione dell' Intendente.*

Nel caso poi, che si debbono i primi atti menzionare negli atti posteriori, vi si deve apporre egualmente l'enunciata clausola sospensiva. Rivestiti gli atti di aggiudicazione di queste formole, eseguita l'approvazione del contratto, gli atti medesimi saranno tutti insieme registrati col pagamento de' corrispondenti dritti a carico di colui cui spetta, il termine di rigore fissato nel decreto dei 2 marzo sul registro dovendo decorrere dalla data dell' approvazione suddetta.

Ella disporrà l'esatta esecuzione di questa misura, avendo il lodato Ministro dato gli ordini convenienti in proposito nella parte che lo riguarda.

Digitized by Google

Non è permesso stabilire come dazio comunale il diritto di senseria.

Avviso della Commissione Consultiva de' Presidenti della Gran Corte dei Conti, approvato con Ministeriale degli Affari Interni del dì 13 giugno 1818.

Sul dubbio se debba approvarsi il progetto dell'Intendente di Napoli di ridurre a dazio comunale il diritto di senseria solito a pagarsi nella Torre della Annunziata nelle contrattazioni de' cereali, e ciò a motivo di essersi intrusi nell'esercizio del mestiere di sensali varie persone oltre il numero di sei stabilito con un regolamento dell'anno 1808, le quali diritti abusivi esigendo, ed in diversi modi vessando i venditori de' generi, fan temere la diminuzione del commercio nel luogo.

La Commissione

Considerando che mercè la proposta misura verrebbe a ridursi a dazio perpetuo ciò che di presente è un semplice compensamento dato di loro volontà da' commercianti all'opera de' sensali, dei quali è assolutamente in loro balia di valersi o pur nò.

Che se gli abusi e le vessazioni introdotte nell'esercizio della senseria richieggono de' rimedi, deggiono questi rinvenirsi in altri mezzi totalmente diversi dal progettato, che produrrebbe al ceto de' commercianti un male maggiore.

Che tali mezzi esser potrebbero quelli di permettere l'esercizio della senseria a coloro solamente che ne ottengano l'autorizzazione dal Sotto-Intendente del distretto sul rapporto del Sindaco del comune, di far precedere a tale autorizzazione rigidi esami della morale del richiedente, onde negarla sussistendo de' dubbi circa la sua condotta; di ornare di un distintivo gli esercenti legittimamente per non farli confondere cogl'intrusi; e di stabilire contro di costoro delle ammende.

È di avviso.

Rigettarsi il progetto in esame, e provvedersi co' mezzi di sopra indicati al regolare esercizio della senseria suddetta.

Sessione del 28 maggio 1818.

Non può accordarsi la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1818.

Nel Consiglio de' 4 corrente essendosi rassegnato al Re il dubbio elevato da qualche Intendente, se ad un proprietario di fondi possa accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia de' suoi fondi, S. M. sul parere del Supremo Consiglio di Cancelleria ha considerato, che rivestito un proprietario di fondi del carattere di guardia rurale, nel caso di danni accagionati nel proprio territorio, egli avrebbe il dritto e tutte

Digitized by Google

le facoltà accordate dalla legge dei 12 dicembre 1816 negli art. 288, e 290, che le facoltà medesime riunite all'interesse particolare sarebbero forse cagione di conseguenze contrarie alla giustizia, ed alla sicurezza de' cittadini; che in alcune provincie, ove le proprietà sono all'infinito suddivise, invigilando i proprietarî alla custodia de' rispettivi fondi, innumerevoli inconvenienti potrebbero risultare da questa riunione di uomini in arme, con grave pericolo della pubblica tranquillità; e che insieme la legge avendo prescritto, che le guardie rurali dovessero prestare in alcuni casi il servizio, che di ordinario appartiene alla Gendarmeria nella dipendenza del Sindaco, ciò mal potrebbe ripetersi da' particolari proprietarî in arme. Quindi la M. S. ha risoluto, che non possa ad un proprietario di fondi accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia dei suoi fondi.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'adempimento.

Nelle cause di falsità di documenti della contabilità dei funzionarî dell'amministrazione civile deve eseguirsi il disposto nell'articolo 138 della legge de' 12 dicembre 1816.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 luglio 1818.

Coll'articolo 138 della legge organica sull'Amministrazione civile del dì 12 dicembre 1816, si trova stabilito quanto segue:

« I funzionarî nell'Amministrazione civile sono sotto la guarantia delle leggi nell'esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garantia non possono esser tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da controvenzione, delitto, o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, se non dopo che il procedimento contro di essi sia stato da noi autorizzato, sulla proposizione del Ministro dell'Interno, da cui dipendono, e nel modo che sarà dalla legge determinato.

Or si cercò sapere, se un'Amministratore è accusato di falsità di documenti nella contabilità di sua Amministrazione, può la Gran Corte Criminale procedere nel giudizio colla sua ordinaria autorità, ovvero serbar si debbono le forme prescritte col sopracitato articolo.

Un tal dubbio con Real Rescritto de' 23 del mese di maggio del corrente anno per lo Ministero dell'Interno venne sommesso all'esame e parere della prima e seconda Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria, la quale ha riflettuto: che fra le funzioni delle quali i funzionarî dell'Amministrazione civile sono dalla legge incaricati, vi è quella di dover formare i loro conti giustificativi, in conseguenza le falsità da essi commesse de'documenti della contabilità della loro Amministrazione è indubitatamente un reato commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, per lo chè l'articolo di sopra mentovato include evidentemente un tal caso; le dette Camere sono state di avviso:

Che nelle cause di falsità di documenti della contabilità de' funzionarî

dell' Amministrazoine civile, debbano eseguirsi le formole ordinate nell' indicato art. 13.

S. M. a cui un tal avviso, e parere è stato sottoposto si è degnata di sanzionarlo nel Consiglio de' 21 dello scorso mese di luglio.

Passo tutto ciò alla vostra intelligenza per vostra norma, e per l' esatto adempimento.

Decisioni — Esecuzione di esse. — *I Consigli d' Intendenza deggiono eseguire non interpetrare le decisioni della G. C. dei conti.*

Avviso emesso dalla G. C. de' conti di Napoli il 3 luglio 1818, ed approvato da S. M. con Real rescritto de' 21 agosto dell' anno medesimo.

Stato della controversia.

Per ordinanza del Commessario ripartitore de' Demant cavalier Acclavio, la difesa detta gurgoscalzante appartenente al conte Massenzio Filo di Altamura fu al comune di S. Eramo attribuita, perchè il Conte non avea presentato il titolo di legittimamente possederla. Reclamò costui nel 1812 contro l' ordinanza menzionata, e presentò per documenti di sue ragioni lo strumento di compra che i suoi maggiori fatta aveano della difesa indicata, ed un attestato di essere non nell' agro di S. Eramo, ma in quello di Altamura.

La Commessione del contenzioso posto mente essere state per lo giudicato della Commessione feudale dal partimento escluse le difese, per le quali poteasi da' possessori documentare lo acquisto, coll' obbligo a costoro di pagare un' annuo canone a favor del Comune, ed avere il Conte presentato il titolo per la di cui mancanza, eragli stata dal Commessario la difesa tolta, opinò doverglisi restituire insieme co' frutti riscossi, pagato al Comune il debito canone.

Abolito il Consiglio di Stato, la già Regia Corte dei conti si uniformò per intero al parere della Commessione del contenzioso, e determinò il canone alla somma di annui ducati 28, e fu dal Governo approvato.

Indi il Conte Filo al Consiglio d' Intendenza della Provincia ricorse, chiedendo liquidarsi il suo credito pei frutti dal Comune riscossi per tro anni e nove mesi dal dì, che aveagli fatto notificare il reclamo prodotto da lui nel Consiglio di Stato. Il Comune rispose avere sempre posseduto in buona fede, e la somma ritratta da' frutti essere stata di ducati 164, non 240 annui, come Filo domandava, ritenuto l' eccedente per ciò cho gli era dovuto, e per compensamento degli usi che sulla difesa esercitava.

Il Consiglio d' Intendenza ebbe per vero non di esecuzione di decisione della Corte dei conti, ma d' interpetrazione essere disputa, poichè trattavasi di esaminar se il Comune posseduto avesse in buona fede, e se fosse quindi obbligato alla restituzione de' frutti ritenendo il canone, e però disse non avere facoltà a definire il piato.

Si dolse il Conte di questo provvedimento, provocando nella Gran

Digitized by Google

Corte dei conti di stabilire l' autorità, cui dovea egli ricorrere per la esecuzione del giudicato.

La Gran Corte dei conti, inteso il Regio Procuratore generale cavalier de-Thomasis, sul rapporto del Consigliere relatore cavalier Porcinari.

Considerando: 1.° che il Comune non possedè in buona fede oltre il tempo, che il Conte gli fece intimare il reclamo co' documenti per domandare l' annullamento dell' ordinanza;

2. Che però la Real Corte dei conti abolita decise essere dal Comune dovuti a lui i frutti della difesa dal primo gennaio 1813 in poi;

3. Che per la stessa decisione, e per lo giudicato della Commessione feudale, il Comune non ha altro diritto sulla difesa menzionata, che quello di riscuotere l' annuo canone di ducati 18;

4. Che quindi non d' interpetrazione, ma di eseguire una decisione irrevocabile era opera;

È di avviso:

Annullare la decisione impugnata, e che il Consiglio d' Intendenza esegua quella dell' abolita Real Corte dei conti.

Redditi de' comuni — Diritto de' fittaiuoli. — *Non compete al fittaiuolo de' dazi comunali diminuzione di fitto, per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allogazione contravvenuto.*

Avviso della Gran Corte de' conti di Napoli emesso il 30 giugno 1818, ed approvato da S. M. con Real rescritto de' 29 agosto dell' anno stesso.

Stato della controversia.

D. Gaetano Giova, e Domenico Raja nel 1816, tolsero in fitto per annui ducati 2088.88, e per lo spazio di due anni, il diritto proibitivo del pane dal comune di Somma, rinunziando per ragione qualunque espressamente a diminuzione di fitto, e rimanendo libero a quei cittadini di provvedersi altrove del pane, e di lavorarne per uso proprio, e delle loro famiglie.

A' 5 luglio dell' anno suddetto, il sindaco di Somma riferì all' Intendente della provincia che i fittaiuoli querelavansi, che quegli abitanti compravano il pane nei limitrofi comuni, ove non essendovi diritto proibitivo, vendevasi a prezzo meno caro; e che avea, per conciliare in uno gl' interessi di tutti, fatto aumentare di una oncia il peso del pane, oltre quello convenuto nel contratto, per operarne la diminuzione a tempo opportuno, onde compensare con la medesima la perdita, cui dovevano i fittaiuoli soggiacere. E si conchiuse implorando provvedimenti più efficaci.

Approvò l' Intendente l' operato del sindaco, e ad impedire le contravvenzioni gl' impose di somministrare ai fittaiuoli la pubblica forza, ove fosse stata necessaria. Non poterono essi usarne a loro grado per le

contrarietà dello Ispettor Commessario di polizia del circondario, il quale tenne che ne volessero abusare per togliere ai cittadini il diritto servato loro dal contratto, e di cui servivansi più per colpa de' fittaiuoli che per altra cagione; dappoichè il pane che costoro vendevano era di scarso peso, e cattivo.

Di qui procedè che il fittaiuolo Giova convenne il Comune, onde gliene pagasse i danni: 1.° per essergli mancata in gran parte la cosa locata; 2.° per avere aumentato il peso del pane, senza che il compensamento proposto si effettuasse mai; 3.° per avere rivendute nella nuova messe a prezzo minore le farine, che avrebbe ridotte in pane tutte, qualora fosse stata eseguita la convenzione menzionata.

Il Consiglio d' Intendenza dapprima chiarì vere le dedotte ragioni, e che l' aumento intervenuto nel peso del pane montava a ducati 746.56, e poscia ributtando le altre inchieste del signor Giova, con provvedimento dei 30 luglio 1817 condannò il Comune a lui pagare l' indicata somma; e ciò col ritratto dalla diminuzione che nel peso del pane sarebbesi operata, e che cominciò ad effettuarsi dal dì primo settembre dell' anno suddetto.

Reclamò il signor Giova di un tale provvedimento, sì perchè egli non avea mai assentito al metodo adottato per la soddisfazione de' mentovati duc. 746.56, sì perchè il Consiglio d' Intendenza non gli avea accordato alcun compensamento delle altre perdite fatte per le farine vendute di poi a minor prezzo, e per le controvvenzioni commesse da parecchi cittadini di Somma, i quali, nel tempo del fitto aveano acquistato il pane altrove, non solo per provvedere a' loro bisogni, ma eziandio per venderlo ad altri. D' altra banda si dolse il Comune della condanna de' ducati 746.56 allegando non competere pei medesimi diritto al signor Giova, e che se ne avea, l' era contro il sindaco, che da se solo propose lo accrescimento del peso del pane, ed il compensamento dare.

La G. C. dei conti, intese le parti, inteso l'Avvocato generale Cavaliere de Rosa, sul rapporto del Consigliere relatore Cavaliere Fortunato;

Considerando, 1.° che l' aumento di peso del pane era un rimedio antico, che gli abitanti di Somma rinnovavano in ogni circostanza, in cui il Comune fossesi trovato esposto al rischio di non conseguire alcun frutto dal dritto proibitivo del pane;

2. Che l'aumento suddetto fu approvato dall' Intendente della provincia, come un' antico mezzo dal tempo provato il migliore, per conciliare l' interesse del fittaiuolo con quello degli abitanti;

3. Che il metodo stabilito dal Consiglio d'Intendenza per lo pagamento dei duc. 746.56 dovuti al signor Giova per l' aumento del pane, indipendentemente da ogni altra ragione, non può essere eseguito; poichè coll' anno 1817, spirato il termine del suo fitto, non può egli servarsi il ritratto dalla diminuzione del peso del pane sino a che il suo credito non sia estinto nello intero;

4. Che fatta la indicata diminuzione dal dì primo settembre 1817, debbono dal credito anzidetto dedursi le somme che il signor Giova abbia forse introitate a cagione della medesima;

5. Che variando il prezzo delle farine, poichè l' aumento tutto stato

sarebbe a beneficio del signor Giova, non ha egli diritto a pretendere compensamento per la minorazione di esso; tantoppiù che fu interamente suo l'acquisto delle medesime, e sua oscitanza il non venderle, e farle di valore decrescere.

6. Che non è al fittaiuolo mancata la cosa locata; poichè il Comune non solamente pose in opera tutti i mezzi onde impedir le contravvenzioni, ma altri ne provocò, ed ottenne dalle autorità superiori, e si oppose costantemente a' tentativi delle altre autorità, diretti piuttosto a regolare che a vietar l'uso della forza pubblica contro i contravventori;

7. Che il ritratto di parecchie centinaia di ducati dal dì primo settembre in poi per la diminuzione del peso del pane, mostra evidentemente non essere al fittaiuolo mancata la cosa locata; imperocchè se si fosse, come ci dice, contravvenzioni avrebbero dovuto crescere senza dubbio, allorchè il pane fu diminuito di peso;

8. Che nel contratto fu accordato agli abitanti di Somma la libertà di provvedersi di pane altrove pei bisogni loro; e delle loro famiglie; laonde se lo abbiano fatto, si son giovati di un diritto cui lo stesso fittaiuolo avea aderito;

9. Che quando anche alcuno di essi abusando di questo diritto, avesse fatto o comprato altrove del pane per venderlo, dovea il fittaiuolo rivolgersi contro del medesimo, e debbe a se imputare l'errore di credere potere mai il Comune dell'altrui fatto rispondere;

Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero.

È di avviso.

Ributtarsi il prodotto reclamo, ed ordinarsi che il Comune paghi i ducati 746. 56, deducendo le somme che il signor Giova abbia ritenuto sul ritratto per la diminuzione del peso del pane intervenuta dal dì primo di settembre 1817 in poi.

Decreto relativo all' arresto personale de' contabili debitori dello Stato.

Napoli 7 settembre 1818.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Visto il nostro Real rescritto de' 15 di giugno prossimo passato, col quale sospendemmo sino alla pubblicazione del nuovo codice la misura dell'arresto personale contro i contabili dello Stato, debitori della Tesoreria generale per significatorie della Gran Corte de' conti, se non nel caso in cui vi fosse intervenuto dolo.

Veduta la rimostranza a Noi rassegnata dal Procuratore Generale presso la Gran Corte de' conti sulla necessità di rivocare il detto nostro Real rescritto de' 15 di giugno prossimo passato.

Considerando che dalla esattezza o inesattezza de'contabili dipende l'andamento, e l'ordine di tutti i servizi pubblici, e il successo di ogni intrapresa; che niuna specie di cauzione può equivalere la misura dell'ar-

resto personale; che un contabile, il quale violando i regolamenti, ritiene indebitamente presso di se il danaro pubblico, è sempre imputabile più o meno di dolo; che contro gli amministratori del danaro dello Stato dichiarati debitori del medesimo dalle autorità competenti la coazione personale ha avuto sempre luogo in virtù delle leggi del Regno, e segnatamente delle Prammatiche sotto il titolo *de commissariis, et executoribus*, delle 37, e 75 *de offic. proc. Coesaris*, e della 5 *de appellat.*, e de' nostri Reali Dispacci de' 27 decembre 1761, e de' 30 febbrajo 1762; e che la stessa teoria trovasi adottata presso le altre nazioni.

E finalmente considerando che tali disposizioni legislative, anzichè trovarsi sospese o rivocate dal Codice civile provvisoriamente in vigore, sono dal medesimo implicitamente conservate colla disposizione contenuta nell' art. 2070;

Udito il nostro Consiglio di Stato

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1.° Il nostro Real rescritto de' 15 di giugno prossimo passato è rivocato; ed in conseguenza le disposizioni contenute nell' art. 21 del nostro Real decreto de' 2 di febbrajo 1818 rimarranno nel loro pieno vigore. Rimarranno egualmente nel loro pieno vigoro le leggi del Regno, ed i regolamenti relativi a' contabili dichiarati debitori dei comuni, e dei pubblici stabilimenti.

2.° I nostri Segretari di Stato Ministri delle Finanze, e di Grazia, e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Risoluzione di talune questioni elevate intorno alla esibizione de' titoli dei crediti che il Demanio vanta contro i Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 settembre 1818.

Dopo il decreto de' 30 gennaio 1817 si sono elevate quistioni intorno alla esibizione de' titoli de' crediti che il Demanio vanta contro i Comuni. S. M. cui le ho rassegnate nel Consiglio de' 9 corrente, unitamente al parere del Ministro delle Finanze, si è degnata dichiarare, che per le azioni in generale che a vicenda possono sperimentare i Comuni, e il Demanio, si presentino i documenti alla discussione del Consiglio d' Intendenza ai termini dell' articolo 313 della legge de' 12 dicembre 1816, e che pei crediti costituiti, i quali non danno luogo a lunghe indagini, siano essi inscritti sul quadro de' debitori del Demanio a norma dell' articolo 56 del decreto anzidetto, salvo ai Comuni il dritto di produrre i loro richiami avverso tale iscrizione nel modo prescritto dagli articoli 60 e seguenti del decreto medesimo.

S. M. ha risoluto ancora, che il termine di giorni quindici fissato collo stesso articolo per la presentazione de' richiami sia prolungato a giorni trenta a favore de' soli Comuni.

Digitized by Google

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente.

La facoltà di fare e promulgare nelle provincie del Regno, i regolamenti di Polizia Amministrativa appartiene esclusivamente agl' Intendenti nei termini, e nel modo prescritto nella legge de' 12 dicembre 1816.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 settembre 1818.

Avendo rassegnato a S. M. nel Consiglio di Stato il parere della seconda Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria intorno alla quistione relativa alla facoltà di fare, e pubblicare i regolamenti di polizia amministrativa nelle provincie del Regno, quella di Napoli esclusa, la M. S. considerando in conformità del parere della Camera, che l'eccezione fatta nella provincia di Napoli a favore della Prefettura di Polizia non tende ad abbattere, ma a vieppiù confermare la regola generale stabilita nella legge de' 12 dicembre 1816, che il Ministro di Polizia istituito per vegliare alla sicurezza dello Stato, alla tranquillità de' cittadini, ed alla prevenzione dei delitti, non dee prendere alcuna parte ne' regolamenti di Polizia Amministrativa la quale essendo tutta municipale varia secondo le diverse circostanze locali di ciascun Comune, ed è perciò esclusivamente attribuita ai Decurionati sotto la vigilanza degl' Intendenti, incaricati dalla legge di rivestire della sanzione legale i regolamenti che i decurionati progettano, e del Ministro degli Affari Interni al quale è attribuita la conoscenza definitiva dei reclami che si elevassero, si è degnata di Sovranamente risolvere, che ferme le particolari disposizioni date per la provincia di Napoli, la facoltà di fare, e promulgare nelle altre provincie del Regno i regolamenti di Polizia Amministrativa, appartenga esclusivamente agl' Intendenti nei termini, e nel modo prescritto nella citata legge de' 12 dicembre 1816.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'adempimento, avendola comunicata per l'uso di risulta al Ministro della Polizia Generale.

Soluzione di taluni dubbî elevati nella rinnovazione dei titoli di censi appartenenti ai Comuni, ed ai Luoghi Pii di beneficenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 ottobre 1818.

Sul proposito della rinnovazione de' titoli dei censi appartenenti a' Comuni, ed a' Luoghi Pii di beneficenza si sono elevati diversi dubbî, il che ha prodotto che sia trascorso il termine di tre mesi da S. M. accordato, senza che in parecchi luoghi sia stata eseguita tale operazione.

Avendo ora S. M. prorogato a tutto il mese di dicembre questo ter-

mine, e dichiarato che per l'ultima volta accordava tale grazia, è importante che rimuovano tutti gli ostacoli che si sono frapposti.

Per ciò dopo di avere inteso il parere della Commissione consultiva della G. C. de' conti, vengo a communicarle le seguenti istruzioni, che dileguano tutti i dubbi elevati, e fissano il sistema che dee tenersi per la rinnovazione de' titoli di cui si tratta.

1. La rimuovazione de' titoli non deve eseguirsi presso i pubblici Notai, ma mercè un ruolo de' debitori da formarsi dagli Amministratori de' comuni, e de' pubblici stabilimenti, e da discutersi e rendersi esecutivo da' Consigli d' Intendenza, intesi gl' interessati, senza che il ruolo vada soggetto alle formalità del Registro e del Bollo.

2. Essendosi considerato che la citazione individuale de' debitori per assistere alla discussione del ruolo può incontrare non poche difficoltà, per evitare qualunque inconveniente saranno adottate le stesse regole stabilite col Real Decreto de' 30 gennaio 1817 per rendere esecutivi i titoli de' crediti del Demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debitori, e non già per la discussione. In conseguenza di che gli Amministratori de'Comuni, e de'Luoghi Pii formeranno il ruolo colle forme prescritte dall' art. 56 del detto Decreto. Sarà data al ruolo medesimo tutta la pubblicità nel modo stabilito nell' art. 39 del Decreto istesso, e scorsi i termini di cui si parla nell' art. 60, il Consiglio d' Intendenza procederà alla discussione del ruolo, compariscano o pur nò i debitori, rendendolo in seguito esecutorio per procedersi agli atti ulteriori.

3. Mancando i titoli costitutivi de' censi, il possesso di esigere in cui trovavasi il creditore nel 1806 e la pruova dell' esazione effettuata dopo tale anno, varrà per titolo, salvo al debitore ogni eccezione per dimostrare l' inesistenza, o l' annullamento del medesimo.

4. Dovendo prendersi l' iscrizione ipotecaria pe' censi indicati in una provincia diversa da quella, ove ne siegue la rinnovazione, dovrà ciò aver luogo in virtù di un estratto del ruolo già discusso, e renduto esecutorio.

5. Le iscrizioni ipotecarie dovranno per ora eseguirsi a credito, per darsi indi le disposizioni opportune circa il riscuotimento della somma che a tal titolo saran dovute contro i debitori. Il Ministro delle Finanze ha già comunicate le disposizioni al Direttore generale del Registro e Bollo, acciò le iscrizioni suddette sieno fatte a credito, serbata la norma stabilita dalla legge del 25 dicembre 1816.

6. È opportuno di dichiarare, che pe' censi enfiteutici non è necessaria l' iscrizione ipotecaria, poichè rimanendo il dominio diretto presso il concedente, non vi è bisogno della formalità imposta dalla legge soltanto a' creditori godenti un' ipoteca.

7. La stessa regola vale per i canoni che si corrispondono pei Demani comunali ex-feudali ed ecclesiastici, suddivisi che possono riputarsi come censi riservativi o pure enfiteutici.

Sciolti così tutti i dubbi, che diverse Amministrazioni han promosso, non mi resta che inculcarle a porre tutta l' opera, acciò la rinnovazione de' titoli sia adempita al prefisso perentorio intervallo, rimovendo qualunque altro ostacolo che potesse nuovamente presentarsi.

Digitized by Google

Garenzia de' pubblici funzionari.

Legge per li reati in officio commessi da' pubblici funzionari.

Napoli, 19 ottobre 1818.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. I pubblici funzionari eletti da noi non potranno pe' reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la nostra autorizzazione.

2. La nostra autorizzazione sarà preceduta dell'avviso del Supremo Consiglio di Cancelleria pei seguenti funzionari:

1.° I Reggenti, e Consiglieri del Supremo Consiglio di Cancelleria.

2.° Gli Agenti del Ministero Pubblico, i Consiglieri della Suprema Corte di giustizia, e della Gran Corte de' conti, ed i Giudici della Gran Corti civili, e criminali, e de' Tribunali collegiati,

3.° Gl' Intendenti, e Sottintendenti, Segretari Generali, e Consiglieri d' Intendenza;

4.° I funzionari di ogni ramo di pubblica Amministrazione, dal grado di Direttore inclusivamente fino a tutti i gradi superiori.

3. Po' reati in officio di quei funzionari che non si sono eletti da Noi, basterà pel giudizio l' autorizzazione del nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia.

4. Non debbono considerarsi funzionari pubblici i Notai, i Patrocinatori, gli Uffiziali dello stato civile, gli Uscieri; e generalmente tutti gl' Impiegati nelle officine delle Corti, Tribunali, e Regie procure, delle Intendenze, Sottintendenze, delle Amministrazioni Generali, Direzioni, ed Ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore.

5. Sotto nome di *reati in officio* sono unicamente compresi quei fatti che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato.

6. Il divieto contenuto negli articoli precedenti, di procedersi senz' autorizzazione contra i pubblici funzionari pe' reati in officio, non impedisce all' autorità giudiziaria di ricevere, tanto da' privati, quanto da' pubblici funzionari le denuncie pe' reati in officio, di raccorre le indagini, e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo de' fatti richiede.

Essi si asterranno soltanto dallo spedire mandato contro il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo ad interrogatorio.

7. Nel caso però che si tratta di un fatto di dubbia verità, pel quale a' termini delle leggi bisogna una contradizione preliminare alla istruzione

del processo, l'autorità giudiziaria potrà udire il funzionario cui tal fatto viene attribuito, in contradizione delle parti.

8. I funzionari pubblici dovranno somministrare tutte le notizie, esibire e rimettere tutti i registri, carte, ed altri documenti che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la compilazione delle indagini autorizzate dall'articolo 6 della presente legge.

9. Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in officio che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al Procuratore Generale presso la Gran Corte criminale; la quale sulla requisitoria del medesimo, pronuncierà.

1.° Se le pruove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contra il funzionario indiziato;

2.° Se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce un reato di officio, a termini dell'art. 5 della presente legge.

Nel caso che sull'una, e sull'altra parte della requisitoria, la Gran Corte criminale deciderà affermativamente, colla stessa decisione ordinerà l'invio degli atti al nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia:

10. L'autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contra un pubblico funzionario sarà sempre promossa dal nostro Ministro di Grazia, e Giustizia, o data dallo stesso, secondo la diversità de' casi contemplati nella presente legge; e sarà sempre dal medesimo Ministro comunicata. Allorchè però il reato in officio sia stato commesso in un ramo di servizio estraneo al Dipartimento della giustizia, il Ministro di Grazia, e Giustizia dovrà sempre prendere l'avviso del Ministro o Segretario di Stato del Dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene.

11. La garentia pe' funzionari pubblici è comune ai loro complici, e correi.

L'autorizzazione data a procedersi contra di quelli, comprende anche questi ultimi.

12. La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garentia stabilita colla presente legge pe' reati in officio commessi durante l'esercizio della medesima.

13. Tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abolite.

Vogliamo, e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere, e Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e controsegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata, e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Gli eredi di un individuo già defunto a favore del quale ritrovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di duc. 15 non sono obbligati all'esibizione de' titoli ereditari.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 dicembre 1818.

Tra i mandati tratti su le casse de' Ricevitori generali delle Provincie per disgravî di contributo fondiario, avvieno talvolta che ve ne siano alcuni di sì tenue somma, che se gli eredi di coloro i quali son designati in quei mandati dovessero essere obbligati ad esibire i titoli ereditari, la spesa oltrepasserebbe la totalità del rilascio.

Affin di facilitare alla classe più bisognosa la riscossione dei mandati di disgravio, e provvedere nel tempo stesso alla regolarità de' pagamenti ho risoluto, che quando si verificherà il proposto caso di ritrovarsi un mandato di disgravio spedito in favore di un individuo già defunto, gli eredi di esso non siano obbligati a produrre i titoli medesimi, qualora però il mandato non eccede i duc. 15, ma il pagamento sia da farsi alla persona, che l' Intendente indicherà al Ricevitore generale della rispettiva Provincia.

Pe' mandati poi di una somma maggiore de' duc. 15 rimangono nella loro stretta osservanza i regolamenti in vigore per l' esibizione de' titoli ereditari.

Ho l' onore di parteciparle questa disposizione per sua intelligenza, e governo nella parte che le spetta.

Censi — Affrancazione. — *I contratti di affrancazione di censi son già perfetti, ove siasene pagato il prezzo, ed il Governo li abbia approvati.*

Avviso dato il 25 settembre 1818 dalla Commessione dei Presidenti presso la G. C. de' conti, ed approvato dal Ministro delle Finanze il 13 dicembre dell' anno stesso.

Promosso il dubbio, se debba reputarsi perfezionato il contratto di affrancazione dell' annua rendita costituita di 452,43 dovuta dal Principe di Belvedere al Pio Monte di S. Giuseppe de' Nudi per lo capitale di duc. 9048, gr. 74, e nel caso affermativo se possa dimandarsene la risoluzione;

La Commessione.

Attesocchè tutti gli ostacoli presentati dal Monte all' affrancazione suddetta furon rimossi con una risoluzione Ministeriale del dì 6 aprile 1814, per la quale fu il Principe di Belvedere ammesso al preteso riscatto, purchè però per la fine dello stesso mese avesse depositate nella Cassa di Ammortizzazione le cedole corrispondenti al prezzo, ed avesse soddisfatte al Monte in contanti le arretrate annualità;

Che il deposito delle cedole non seguì che agli 11 di giugno dell'anno medesimo, vale a dire oltre il termine stabilito, e le annualità non furono affatto pagate, ma che ciò non ostante sottoposta dalla Cassa di Ammortizzazione, una tale ricompra all'approvazione superiore, fu essa impartita nel dì 22 dicembre dello stesso anno;

Che da tal punto uopo è reputar perfezionato il contratto ad onta che non siasi in seguito stipulato il corrispondente strumento, dappoichè non essendo questo richiesto di rigore dalla legge che permise le affrancazioni, e stabilì il modo onde effettuarlo, è diretto unicamente ad una maggior pruova dell'atto, e ad una più sicura cautela delle parti, e per conseguenza può in ogni tempo stipularsi;

Ch'evvi però azione ad ottener la risoluzione del contratto medesimo in tal guisa conchiuso, a motivo che i principali obblighi resultanti a Belvedere essendovi la soddisfazione delle annualità arretrate (le quali avrebbero dovuto pagarsi anche prima dell'accennata approvazione) ha egli data occasione allo scioglimento dello stesso per non avere ciò adempiuto finora;

È di avviso.

Doversi reputar perfezionata l'affrancazione in esame, e potersene dimandare la risoluzione innanzi le autorità competenti.

Digitized by Google

ANNO 1819.

Non può disporsi dagl' Intendenti il pagamento de' soldi a' maestri, e maestre delle scuole primarie, se sul certificato d'assistenza alle scuole non vi avrà apposto prima il visto l'Ispettore del Circondario.

Napoli 17 gennaio 1819.

COMMESSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Affinchè i maestri, e le maestre delle scuole primarie poste ne' varî Comuni di cotesta Provincia riconoscano per loro immediati superiori gl' Ispettori de' Circondarî, e de' Distretti rispettivi, la prego, signor Intendente, a non rilasciare i soldi tanto ai primi, che alle seconde, se prima non vi sarà il visto dell' Ispettore del Circondario, a cui appartengono sul certificato di assistenza alle scuole.

Aggiudicazione preparatoria — Diritto derivante da essa all' aggiudicatario. — *L' aggiudicazione preparatoria non trasferisce irrevocabilmente all' aggiudicatario il diritto di far procedere alla definitiva.*

Avviso dato il 14 gennaio 1819 dalla Commessione dei Presidenti della G. C. de' conti di Napoli, ed approvato dal Ministro delle Finanze il 30 dello stesso mese ed anno.

Essendo stati aggiudicati preparatoriamente nell' Intendenza di Napoli a' signori Trombetta e Rossetti varî fondi esposti in vendita dalla Tesoreria generale a norma del decreto de' 5 luglio 1816, per mancanza di pagamento del prezzo degli stessi per parte di coloro, che comperati gli avevano dallo Stato;

Ed essendosi in seguito per disposizione dell' Agente del Contenzioso della Tesoreria medesima sospesi gli atti ulteriori per la vendita, a motivo che taluni de' debitori avevano soddisfatto ciò che dovevano, e con altri eransi stabilite delle convenzioni;

È nato il dubbio se ad onta di ciò possano gli aggiudicatarî provvisorî pretendere di procedersi all' aggiudicazione definitiva, per effetto del diritto che sostengono di aver essi acquistato mercè la preparatoria;

La Commessione.

Considerando che l'aggiudicazione preparatoria, corrispondente alle subastazioni dette un tempo appo noi *ad finem providendi*, altro diritto non trasferisca a chi l' abbia ottenuta, che quello di farlo divenir definitivamente aggiudicatario del fondo, ove avendo luogo l' incanto defini-

tivo altri non migliori l' offerta da lui fatta, ma non mai quello di doversi necessariamente procedere alla vendita del fondo medesimo, ancorchè venga a mancarne la causa, sia per essere stati soddisfatti i creditori che l' avevano intrapresa, sia per convenzione stabilita tra essi ed il debitore;

Che chiaro argomento di ciò si raccolga dall' art. 693 del Codice di Procedura civile, e dall' art. 31 della legge sulla spropriazione forzata del dì 14 agosto 1815, coi quali, dopo di essersi precedentemente dichiarata nulla qualunque alienazione dello stabile pignorato fatta dal debitore in seguito della pervenutagli denunzia del pignoramento, vien disposto potere siffatta alienazione conseguire il suo effetto, se prima dell' aggiudicazione (s' intende della definitiva), l'acquirente depositi una somma sufficiente a soddisfare il creditore precedente, e tutti gli altri creditori inscritti comparsi;

Che potendo siffatto deposito eseguirsi nell' intervallo fra l' aggiudicazione preparatoria e la definitiva, è chiaro che in tal caso questa non ha più luogo, e l' aggiudicatario niun diritto può opporre, poichè niuno in lui in simile occasione la legge ne riconosce;

Che prescindendo di questi argomenti tratti dalle disposizioni generali del dritto, evvi per la questione in esame particolare prescrizione di legge, che allontana ogni dubbio, dappoichè coll' art. 3 del cennato Real decreto de' 5 luglio 1816 è stabilito che pendenti gl' incanti per la vendita del fondo può il debitore o chiunque altro vi abbia interesse pagare ciò ch' è dovuto alla Tesoreria generale e far sospendere gli atti ulteriori.

È di avviso.

Niun diritto competere a' signori Trombetta, e Rossetti alla continuazione degli atti per l' aggiudicazione definitiva de' fondi in contesa.

Liti dei Comuni — Introduzione di esse. — *L' articolo 309 della legge de' 12 dicembre 1816 circa la facoltà de' Sindaci d' introdurre senza alcuna superiore autorizzazione le liti de' Comuni di competenza dei Giudici di Circondario, non è stato derogato dall' art. 16 della legge de' 21 marzo 1817.*

Avviso della Commessione de' Presidenti di Napoli, dato il dì 8 febbraio 1819 ed approvato dal Ministro degli Affari Interni il 20 dello stesso mese, ed anno.

Promosso il dubbio se l' art. 309 della legge de' 12 dicembre 1816, con cui è permesso ai Sindaci, preso soltanto l' avviso del Decurionato, e senza alcuna autorizzazione superiore, d' introdurre le liti de' Comuni di competenza de' Giudici di Circondario, sia stato derogato dall' art. 16 della legge del 21 marzo 1817, col quale vien attribuita in generale ai Giudici del contenzioso amministrativo la facoltà di autorizzare l' intro-

duzione de' Giudici riguardanti lo Stato, i Comuni ed i pubblici Stabilimenti senza farsi distinzione alcuna fra quelli di competenza de' Tribunali, e gli altri appartenenti ai Giudici di Circondario;

La Commessione.

Considerando che col suddetto articolo della legge de' 21 marzo non volle il legislatore stabilire i casi nei quali fosse necessaria per lo Stato, pe' Comuni, e pei pubblici Stabilimenti l'autorizzazione superiore a formar dimande in giudizio, il che era stato precedentemente ordinato con leggi particolari, ma volle indicare soltanto le autorità alle quali per tali affari dovea tenersi ricorso;

Che quindi lungi di essersi indotta con ciò alcuna deroga alle prescrizioni della legge de' 12 dicembre 1816, deve reputarsi la stessa in piena osservanza, anche perchè l'indicato articolo ad esse espressamente si rimette nell'occuparsi de' richiami da prodursi contro le determinazioni delle autorità all'uopo destinate;

È di avviso.

Potere i Sindaci da se introdurre le liti de' Comuni di competenza de' Giudici di Circondario.

Sono esenti dalla formalità di Registro e di Bollo gli atti necessari alla celebrazione de' matrimoni.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 20 febbraio 1819.

S. M. uniformandosi al parere della Seconda Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria, ha risoluto nel Consiglio de' 15 del corrente mese, che gli atti necessari alla celebrazione de' matrimoni, soggetti al registro gratuito in forza dell'art. 19, n.° 7 della legge de' 25 dicembre 1816, sieno da ora innanzi esenti da qualunque formalità di Registro e di Bollo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. tal Sovrana risoluzione per l'uso di risulta, ed in riscontro del suo foglio de' 17 ottobre ultimo n.° 3562, nell'intelligenza, che ne ho data eguale comunicazione al Ministro degli Affari Interni ed al Direttore Generale del Registro e Bollo. (1)

---

(1) Real Rescritto diretto al Ministro di Grazia e Giustizia.

Contabili dello Stato — Pagamento delle somme contenute nelle declaratorie spedite a lor favore. — *I contabili dichiarati creditori dello Stato da' Giudici competenti han dritto ad essere soddisfatti del credito, senza attendere alla discussione dei loro conti successivi, tranne sei casi solamente.*

Parere del Procurator Generale della Gran Corte de' conti approvato dal Ministro delle Finanze.

Napoli 10 marzo 1819.

A S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Col suo preglatissimo foglio del 3 del corrente mese ella mi comanda di rassegnarle il mio avviso sul dubbio: se debbano, o no, esser pagate a' contabili le somme, di cui hanno ottenuta la declaratoria da questa Gran Corte, senza attendere la discussione de' conti successivi.

Non vi è dubbio, che per regola generale un contabile dichiarato creditore ha dritto ad essere soddisfatto del suo credito all' istante, e senza attendere, che sian discussi i suoi conti successivi. Oltre a che questa regola è conforme alla ragion comune, il sistema contrario ci spingerebbe all'assurdo, che un contabile, il quale fosse conservato nella carica durante sua vita, non avrebbe dritto a reclamare il pagamento della creditoria ottenuta, se non dopo sua morte.

Ciò nondimeno questa regola generale va soggetta alle seguenti eccezioni; e in altri termini vi è dritto a sospendere i pagamenti della creditoria ne' seguenti casi:

1. Se la Gran Corte avesse espressamente deciso, che del credito del contabile se ne debba tener ragione nel conto seguente;

2. Se l'amministrazione, da cui il contabile dipende, abbia a riscuotere da lui altre somme, o quantità per qualunque titoli, o cause;

3. Se da' conti posteriori già presentati risultasse il contabile debitore giusta la sua stessa posizione, o a causa di errori di calcoli commessi a danno dell'Amministrazione, o per visibili partite duplicate di esito, ai termini di quanto vien previsto nell' articolo 10 del regolamento de' 2 febbraio 1818;

4. Se dopo spedita la declaratoria il contabile si trovasse in istato di malversazione;

5. Se il contabile in attività di esercizio non avesse ancora presentato gli altri suoi conti, malgrado di esser già scorso il termine dalla legge stabilito;

6. E finalmente se il contabile all' epoca, che domanda il pagamento della creditoria, fosse uscito di carica, e non avesse ancora presentati i conti posteriori a quello dal quale emerge la declaratoria.

Creditori de' monasteri soppressi — Liquidazione. — *I creditori de' monasteri soppressi, ancorchè vantino dei privilegi su determinati stabili, non possono altramente agire contro dello Stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de' 5 marzo 1819.*

Avviso dato il 26 marzo 1819 dalla Commessione dei Presidenti presso la G. C. de' conti, ed approvato dal Ministro delle Finanze il 1.° maggio dello stesso mese, ed anno.

Avendo i figli ed eredi del fabbricatore Rocco Cofino dimandato il pagamento della somma de' ducati 16,024,76 dovuta al defunto, mercè varî pubblici strumenti per prezzo di restaurazioni eseguite nell'anno 1789 in talune case del soppresso monastero di S. Caterina a Chiaja;

Ed avendo opinato la Direzione dei beni donati reintegrati allo Stato, cui le case medesime attualmente appartengono di soddisfare siffatto credito in contanti, ed in rate annuali sulle pigioni delle stesse, a motivo del privilegio, che vi vantano i creditori;

È nato il dubbio circa la regolarità di un tal parere;

La Commessione

Considerando che comunque il privilegio inerente ad un credito dia diritto alla soddisfazione del medesimo in preferenza degli altri provveduti di semplice ipoteca, tuttavolta per tale circostanza non è messo colui che ne ha il godimento al di sopra della classe de' creditori;

Che prescritto quindi il mezzo della liquidazione e del pagamento in cedole per tutt' i creditori del pubblico erario, senza farsi distinzione alcuna fra essi, è chiaro di essere tale misura applicabile alla generalità de' medesimi, siano privilegiati, siano semplici ipotecari, od anche godenti unicamente l'azione personale;

Che in conseguenza il pagamento in contanti progettato a favore dei ricorrenti Cofino sia in opposizione della legge, non avendo eglino altro diritto fuori che quello di adire la Commessione creata col decreto de' 5 del corrente mese, onde ottenere la liquidazione trascurata nel tempo dell' occupazione militare;

Che non valga addurre in contrario taluni esempi di pagamenti in contanti accordati da S. M. in casi, nei quali per le cose già dette faceva d' uopo della liquidazione, dappoichè oltre del motivo della diversità delle circostanze fra quelli e l' altro in esame, mai la grazia usata dal Sovrano a taluno dà dritto ad altri a pretenderne delle simili;

È di avviso:

Rigettarsi il parere della Direzione de' beni reintegrati, ed ordinarsi che gli eredi di Cofino adiscano la Commessione creata col decreto de' 5 del corrente mese.

Digitized by Google

È dovuto alla contabilità dell' Intendenza un diritto del mezzo per cento per la liquidazione de' conti delle opere pubbliche provinciali, ed ultimata la discussione di essi in Consiglio d' Intendenza debbonsi rimettere alla Gran Corte de' Conti per la revisione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 maggio 1819.

Si è dimandato se sia dovuto un dritto, e quale, alla contabilità dell' Intendenza per la liquidazione e discussione delli fondi addetti allo opere pubbliche provinciali.

La risposta a questo quesito può desumersi dell' articolo 4.° del Real Decreto del 1.° febbraro 1816, il quale dichiara applicabili alla contabilità di tali fondi tutt' i decreti e regolamenti relativi alla contabilità comunale.

Or l' Intendenza essendo autorizzate dall' articolo 144 della legge dei 12 dicembre 1816, a percepire l' uno per cento sulle rendite ordinarie di ciascun Comune per le spese di liquidazione, o discussione de' conti comunali, bene inteso però che il *maximum* del dritto non possa oltrepassare i ducati duecento; ne seguirebbe che un egual dritto dovesse attribuirsi al l'Intendenza per la liquidazione o discussione del conto de' fondi addetti alle opere pubbliche provinciali, alla quale il Consiglio d' Intendenza deve procedere per effetto dell' articolo 7. del citato decreto del 1 febbraio 1816. Essendosi però considerato che i detti fondi si compongono per lo più di risorse straordinarie, e che il conto de' medesimi è sotto ogni rapporto più semplice, o più breve della maggior parte de' conti comunali maggiori, si è giudicato conveniente di ridurre alla metà il dritto, che l' Intendenza potrà esigere dalla Provincia per la discussione del conto medesimo.

In conseguenza il dritto sarà del mezzo per cento: la liberanza di un tal dritto è riserbata alla mia approvazione, è verrà accordata di anno in anno in vista di un rapporto col quale ella mi farà conoscere l' esito della già seguita discussione del conto, indicandomi particolarmente il totale dell' introito, che avrà formato il materiale del conto, e che dovrà regolare il dritto della contabilità.

Si è domandato inoltre, se la discussione di detto conto debba intendersi ultimata in Consiglio d' Intendenza, o se debba essere sottomessa alla Gran Corte de' Conti.

La risposta a questo quesito emana similmente dal citato art. 4 del decreto del 1.° febbraio, in virtù del quale debbono applicarsi al conto de' fondi suddetti, le disposizioni dell' articolo 274 della legge de' 12 dicembre 1816, poichè l' impiego di tali fondi è regolato con uno stato discusso riserbato all' approvazione Sovrana. Ella quindi in esecuzione di questa legge, come sarà terminata nel Consiglio d' Intendenza la discussione di detto conto, dovrà rimetterlo alla Gran Corte de' Conti, perchè vi si proceda alla revisione prescritta dalla legge, siccome si osserva per i conti di que' comuni che hanno uno stato discusso approvato dal Re.

S. M. a cui ho rassegnato nel Consiglio de' 4 corrente maggio, questa

risoluzione, si è degnata di sanzionarla. Io quindi gliela partecipo nel Real Nome per l'esatto adempimento.

Circa la giurisdizione de' Sindaci nelle contravvenzioni.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 12 maggio 1819.

Rispondo al dubbio proposto dall'Intendente di Aquila col rapporto che V. E. mi ha fatto pervenire in data degli 8 andante.

L'articolo 33 della legge organica giudiziaria attribuisce ai Giudici di Circondario la facoltà di giudicare le contravvenzioni in generale, salvo le disposizioni contenute nella legge pel Contenzioso Amministrativo de' 21 marzo 1817.

Questa legge che porta una eccezione all'indicato articolo ha fissato la giurisdizione de' Sindaci, per le sole contravvenzioni che riguardano i sentieri, i porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti, come si rileva degli articoli 6, 7 e 20 dell'indicata legge (1).

Cerimonie pubbliche. — *Decreto che fissa l'ordine della precedenza nelle ceremonie pubbliche.*

Napoli 18 maggio 1819.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

Del rango e delle precedenze in generale.

Art. 1.° Nelle ceremonie pubbliche che saran celebrate ne' luoghi di nostra residenza o di residenza del nostro Luogotenente Generale, sarà seguita la sola etichetta della nostra Real Corte. In tutti gli altri luoghi gli onori e le precedenze delle autorità nelle pubbliche cerimonie verranno regolati a norma delle seguenti disposizioni.

2. Le autorità che in seguito del nostro ordine dovranno assistere alle cerimonie pubbliche sono i Comandanti Generali delle divisioni militari;
le Gran Corti Civili,
gli Arcivescovi,
gl' Intendenti,
i Vescovi,

---

(1) Ministeriale diretta al Ministro degli Affari Interni.

le Gran Corti Criminali,
i Comandanti delle Provincie o Valli,
i Tribunali Civili,
i Consigli d' Intendenza,
i Tribunali di Commercio,
i Direttori Provinciali,
i Sottintendenti,
i Giudici istruttori,
i Ricevitori Generali,
i Regj Giudici di Circondario,
i Sindaci ed i decurionati,
i Comandanti delle Piazze.

3. I Comandanti di Piazze, allorchè sono Colonnelli, prenderanno rango prima dei Sottintendenti, e prima de' Regi Giudici di Circondario, allorchè sono Tenenti Colonnelli e Maggiori.

4. Nelle pubbliche cerimonie i Capi dei Corpi Militari, Giudiziarj ed Amministrativi saranno distinti da' Corpi stessi a' quali appartengono.

5. I ranghi e gli onori accordati ad un corpo non potranno per nessun caso appartenere individualmente a' membri che lo compongono.

6. Le autorità che esercitano interinamente le loro funzioni, non godranno degli onori annessi alla carica, che nel caso in cui ne avranno avuto da Noi una particolare autorizzazione.

7. Allorchè un Corpo o uno degl' impiegati designati nell' articolo 2. inviterà altri corpi o impiegati pubblici nel luogo destinato all' esercizio delle sue funzioni, perchè assistano ad una cerimonia, il corpo o l' impiegato che avrà fatto l' invito, vi conserverà il suo posto ordinario; e gl' impiegati invitati conserveranno fra di loro il rango assegnato nel presente decreto.

8. Nelle pubbliche cerimonie religiose o civili il primo posto sarà sempre occupato da quella tra le autorità indicate nell' art. 2, che vi si trova la prima designata, ed in sua mancanza da quella che vien dopo; e così successivamente.

TITOLO II.

Degl' inviti alle cerimonie pubbliche.

9. I nostri ordini per la celebrazione delle cerimonie pubbliche saranno diretti agli Arcivescovi, ed a' Vescovi per le cerimonie religiose: saranno diretti agl' Intendenti per le cerimonie civili.

10. Nel caso che nel luogo di residenza dell' impiegato al quale verranno diretti i nostri ordini, vi sieno una o più persone collocate prima di lui nell' articolo 2., porterà esso gli ordini presso dell' impiegato cui la precedenza è dovuta, per convenire del giorno e dell' ora della cerimonia.

Nel caso contrario convocherà per iscritto presso di se quelli tra gli impiegati collocati dopo di lui nell' ordine della precedenza, il concorso de' quali sarà necessario per l' esecuzione de' nostri Reali Ordini.

Digitized by Google

TITOLO III.

Dell'ordine che le persone in impiego terranno nelle cerimonie pubbliche.

11. Gl'impiegati che saranno chiamati alle cerimonie pubbliche, si riuniranno in casa della persona che dovrà occuparvi il primo posto.

12. Le persone indicate nell'articolo 2. seguiranno nelle cerimonie l'ordine della precedenza, secondochè è espresso in questo decreto: di modo che la persona alla quale la precedenza è dovuta, abbia sempre alla sua dritta quella che deo occupare il secondo posto, alla sinistra, quella che deo occupare il terzo, e così di seguito. Queste tre persone formeranno la prima linea del corteggio.

13. Nelle processioni l'ordine della precedenza comincia dal posto più prossimo al *Santissimo* o al capo del clero, sia che il corteggio preceda, sia che segua il *Santissimo* o il capo del clero.

TITOLO IV.

Autorità locali. Capi.

14. L'ordine col quale essi marceranno, sarà il seguente;

1. i Comandanti generali delle divisioni militari nel territorio del loro comando,
2. i Presidenti delle Gran Corti Civili,
3. gli Arcivescovi,
4. gl'Intendenti,
5. i Vescovi,
6. i Presidenti delle Gran Corti Criminali,
7. i Comandanti delle Provincie o Valli,
8. i Presidenti de' Tribunali Civili,
9. i Presidenti de' Tribunali di commercio,
10. i Direttori Provinciali,
11. i Sottintendenti,
12. i Ricevitori Generali,
13. i Regj Giudici di Circondario,
14. i Sindaci,
15. i Comandanti delle piazze.

15. L'Ajutante-Comandante, e l'Ajutante di Campo accompagneranno i Comandanti Generali delle divisioni militari. I Comandanti delle Provincie o Valli saranno accompagnati dall'Ajutante di Campo, se sono Generali, se non lo sono, da un'ufficiale.

L'Intendente sarà accompagnato dal Segretario Generale, e dal Capo del primo uffizio dell'Intendenza.

Due Canonici accompagneranno gli Arcivescovi. I Vescovi saranno accompagnati da un solo Canonico.

I Presidenti delle Gran Corti Civili o Criminali, e de' Tribunali Civili saran accompagnati da'rispettivi Cancellieri e da un Vice-Cancelliere o Sostituto al Cancelliere.

I Direttori provinciali finalmente saranno accompagnati dal primo tra gl'impiegati delle rispettive direzioni.

16. I Segretarj Generali o i capi di officio delle Intendenze, gli Aiutanti di Campo, i Cancellieri, e Vice-Cancellieri o Sostituti a'Cancellieri, i Canonici ed i primi tra gl'impiegati delle Direzioni Provinciali accompagneranno le persone cui sono addetti; in modo che non formino rango nel corteggio, ma seguano i loro rispettivi superiori, senza che in mancanza de' medesimi sia ad essi lecito d'intervenire nelle pubbliche cerimonie o prendervi posto.

TITOLO V.

Capi de' corpi giudiziarii ec.

17. I corpi camminceranno nell'ordine seguente,

1. I membri delle Gran Corti Civili.

2. I Generali e gli Uffiziali Superiori senza truppa appartenenti alla divisione.

Gli Uffiziali Generali e Superiori dell'artiglieria e del genio, appartenenti ad una divisione militare, debbono nelle cerimonie pubbliche andare collo Stato Maggiore della divisione, e prendere fra gli Uffiziali che lo compongono, il rango in ragione del loro grado e della loro antichità nel detto loro grado. Gli uffiziali di questi corpi, quando non saranno addetti che ad una sola Provincia, marceranno collo Stato Maggiore di detta Provincia, e prenderanno rango fra gli Uffiziali che lo compongono in ragione del loro grado e della loro antichità in detto grado. Gli Uffiziali di detti corpi, che semplicemente saranno addetti ad una piazza, dovranno marciare collo Stato Maggiore di detta piazza, e prendere rango fra gli Uffiziali che lo compongono, in ragione del loro grado e della loro antichità in detto grado.

3. I membri delle Gran Corti Criminali.

4. I membri de' Tribunali Civili.

I Giudici d'instruzione criminale nelle cerimonie pubbliche che saranno celebrate ne' capoluoghi delle Provincie, prenderanno il loro rango coi rispettivi Tribunali Civili.

5. I Consigli d'Intendenza.

6. I membri de' Tribunali di commercio.

7. I corpi municipali e decurionati.

8. Gli Uffiziali dello Stato Maggiore della piazza.

18. I nostri Procuratori generali e Regj Procuratori seguiranno in una linea separata i membri delle rispettive Gran Corti o Tribunali. Eglino saranno accompagnati da'loro sostituti.

TITOLO VI.

Della maniera colla quale le persone in impiego prenderanno posto.

19. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle cerimonie civili e religiose una sedia di appoggio destinata per quello tra i funzionari che debba occupare il primo posto.

I Comandanti Generali delle divisioni militari, i Presidenti ed i Procuratori Generali delle Gran Corti civili, gli Arcivescovi, e gl' Intendenti saranno situati a dritta, i Vescovi, i Presidenti ed i Procuratori Generali delle Gran Corti criminali, i Comandanti delle Provincie o Valli, i Presidenti ed i Procuratori Regj de' Tribunali civili, saranno situati a sinistra del funzionario che occuperà il primo posto: il resto del corteggio sarà situato indietro; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 21.

20. I Sostituti de' Procuratori Generali delle Gran Corti, ed i Sostituti de' Regj Procuratori de' Tribunali Civili prenderanno posto tra i Vice-Presidenti delle rispettive Gran Corti e Tribunali secondo l'ordine di nomina.

21. Le autorità che si recano per qualche pubblica cerimonia in chiesa, prenderanno posto nella nave della medesima, e secondo l'ordine corrispondente, lasciando sgombro il presbiterio per l' esercizio della sacra funzione.

22. Le ceremonie non cominceranno che quando l' impiegato che occuperà il primo posto, avrà preso il suo posto: questi si ritirerà il primo.

23. Al corteggio riunito per le ceremonie sarà fornita una guardia di onore di truppa di linea, di fuciliere o di militi.

24. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori che sono contrarie al presente decreto, e che riguardano materie espressamente contemplate nel medesimo, sono rivocate. Da ora innanzi il rango e la precedenza delle autorità soprindicate nelle ceremonie pubbliche saranno esclusivamente regolate a norma di questo decreto.

25. Tutti i nostri Segretarj di Stato e Ministri, il Capitan generale Comandante in capo dell'Armata ed il Ministro di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro Luogotenente generale ne' Reali Dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto (1).

(a) Nell' esecuzione di questo Decreto sono stati promossi in epoche diverse dei dubbii, che dalla sapienza Sovrana sono stati dilucidati colli seguenti Rescritti riportati nel presente volume.

Real Rescritto de' 19 giugno 1819
de' 10 gennajo 1826
de' 23 maggio 1827
de' 14 maggio 1828
de' 24 gennajo 1829
de' 28 marzo 1829
degli 8 e 28 aprile 1829
de' 26 agosto 1829

I comuni debbono continuare a pagare le somme, che stanno contribuendo per congrue, o supplementi ai parrochi salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 maggio 1819.

Essendosi elevato il dubbio, se i Comuni debbono continuare a pagare il supplemento di congrua ai parrochi dopo l'ultimo concordato, o se debbono esserne sgravati nella circostanza, che per effetto del concordato medesimo i Comuni debbono supplire al mantenimento delle Chiese, e del sotto parrochi; è stato Sovranamente risoluto, che si continui per ora il pagamento di tutte le somme, che stanno attualmente contribuendo per congrua, o supplemento ai parrochi, salvo la determinazione da prendersi ne' casi che occorreranno in vista dell' esame che si farà sulle particolari circostanze.

Ella invigilerà per l' adempimento di questa Sovrana risoluzione.

In caso d' impedimento, od assenza del Cancelliere comunale, sarà questi rimpiazzato nel servizio del Conciliatore dal Sostituito Cancelliere, o da altro impiegato comunale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 giugno 1819.

In varî comuni si è verificato il caso che il Conciliatore non abbia potuto esercitare gli atti della sua giurisdizione per lo impedimento del Cancelliere comunale, che la legge destina ad assisterlo nella sua udienza.

Ad oggetto di prevenire un tale inconveniente è necessario, che in ogni Comune si destini un Sostituto al Cancelliere comunale specialmente addetto a rimpiazzarlo presso il Conciliatore in ogni caso di assenza, o impedimento. In quei Comuni dove esista oltre il Cancelliere qualche impiegato comunale, potrà questi assumere le dette funzioni senza verun aumento di soldo, percependo soltanto i dritti accordati dal regolamento sulle conciliazioni.

Laddove poi non si trovino stabiliti impiegati nelle cancellerie, conviene che ne sia autorizzato uno al solo oggetto indicato, senza assegnarglisi alcun soldo a carico del Comune, dovendosi contentare de' soli dritti sulle conciliazioni. Con questa veduta ella assicurerà il servizio dell' uffizio de' Conciliatori in cotesta Provincia dovunque ne sentirà il bisogno.

Digitized by Google

Precedenza nelle pubbliche cerimonie tra i Direttori Provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 giugno 1819.

Dopo il decreto del 18 maggio ultimo era nato il dubbio sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie dei Direttori Provinciali delle diverse amministrazioni finanziere. S. M. a proposta del Ministro Cancelliere, avendo considerato che i medesimi sono tutti di ugual grado, nel Consiglio del 1° corrente ha dichiarato, che quando in un luogo vi siano più Direttori delle dette Amministrazioni, debbano tra essi precedere quegli, in cui concorre l'antichità della nomina fatta dalla stessa M. S. Dietro la prevenzione, che me ne ha data il lodato Ministro, le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

I soldi a'Giudici di Circondario debbonsi pagare per la somma intera dal cassiere del Comune capo-luogo, il quale ne ripeterà la quota da'Comuni componenti il circondario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 agosto 1819.

Con determinazione presa da S. M. nel suo Consiglio de'26 dello scorso luglio a rapporto del Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia, e dal medesimo comunicatami in data de' 4 andante si è disposto, che a contare dal primo gennaio 1820 in poi, affinchè i Regi Giudici de'Circondari composti da più Comuni possano riscuotere più agevolmente i loro soldi mensili, questi siano pagati per la somma intera dal cassiere del Comune capo-luogo, restando il dritto allo stesso Comune di ripetere la quota da' Comuni componenti il circondario medesimo, a somiglianza del metodo adottato con altra determinazione pei Giudici de' circondari ne' domini al di là del Faro.

Glielo partecipo perchè ella ne disponga l'adempimento.

Nella mancanza assoluta de' mezzi per supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisori, si ripartirà questa tra i possessori de' fondi mediante una tassa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 ottobre 1819.

In molti Comuni si è sperimentata una mancanza assoluta di mezzi onde supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisori ai termini dell' art. 27 del Real decreto de' 10 giugno 1817. Dietro ragionevoli rimostranze fattemi a tal riguardo da alcuni Intendenti, essendomi messo

di accordo su di ciò col Ministro delle Finanze, ed avendo osservato che la enunciata spesa riguarda i soli proprietari che sono interessati alla rettifica del catasto, ho trovato giusto ed ho risoluto, che laddove un Comune non possa coi suoi mezzi attuali supplire alla spesa suddetta, lo importo della medesima debba ripartirsi fra i possessori de' fondi, mediante una tassa particolare, che non abbia il menomo rapporto con la imposizione, e la esazione fondiaria. Occorrendo quindi di applicare questa misura in qualche Comune di cotesta Provincia ella dovrà disporre, che si faccia per la detta tassa un ruolo particolare, siccome suol praticarsi per le transazioni de' dazi comunali, e che la riscossione sia affidata al Cassiere del Comune.

Real decreto con cui disponesi che la parte de' fondi provinciali ordinanzata dal Ministro degli Affari Interni, e non adempita di pagamento al 31 dicembre di ogni anno, che compiesi il periodo degli anni due, rimane esentata dall' annullamento prescritto per gli esiti a carico della Real Tesoreria.

Napoli 22 novembre 1819.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Vista la nostra Sovrana risoluzione de' 31 decembre 1817 colla quale viene stabilito di non dover proseguire la Tesoreria generale che la contabilità di due soli esercizi consecutivi, rimanendo annullati a' 31 decembre del secondo anno tanto i pagamenti ordinanzati, e non effettuati, quanto le reste degli Stati discussi, delle quali non si fosse disposto a quell' epoca da' Ministeri rispettivi.

Visto l'art. 3 del Real decreto de' 4 di febbraio 1818 con cui sta prescritto di doversi ogni anno aprire un credito al Ministero degli Affari Interni di tutte le reste de' fondi provinciali non disposti con ordinativi al 31 di decembre dell' anno che forma il termine del periodo fissato come sopra.

Volendo agevolare per quanto si possa il servizio di detti fondi provinciali.

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Segretari di Stato Ministri delle Finanze, e degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La parte de' fondi provinciali ordinanzata dal Ministero degli Affari Interni, e non adempita di pagamenti al 31 di decembre di ogni anno, che compie il periodo degli anni due fissato con la nostra Sovrana risoluzione de' 31 di decembre 1817 rimane esentata dall' annullamento prescritto per gli esiti a carico della Real Tesoreria.

Art. 2. I ricevitori della Tesoreria generale proseguiranno dopo il dì 31 di decembre del secondo anno ad effettuare i pagamenti su mandati del Pagator generale pei fondi provinciali nel modo stesso che avranno praticato dopo la chiusura di cassa del primo anno, uniformandosi pel dippiù a quanto vien periodicamente determinato nelle istruzioni della Tesoreria Generale per le chiusure di cassa.

Art. 3. I nostri Consiglieri Segretari di Stato, Ministri delle Finanze e degli Affari Interni ciascuno dalla sua parte sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Gli atti di morte degli stranieri debbonsi dagl' Intendenti rimettere al Ministero degli Affari Interni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 novembre 1819.

Il Ministro degli Affari Esteri mi ha osservato di trovar necessario, che i signori Intendenti indirizzino in questo Ministero gli atti di morte degli stranieri, invece di rimetterli direttamente a lui, come ha praticato qualche Intendente, a fine di adempirsi delle legalizzazioni, e così evitarsi la restituzione de' medesimi per parte degli Agenti esteri, perchè mancanti di siffatta formalità.

Io trovando regolare la proposizione del suddetto Ministro la incarico, signor Intendente, di rimettere da oggi in avanti in questo Ministero gli atti di morte degli esteri, onde potersi spedire a' loro destini colle dovute legalizzazioni.

Rimangono significate quelle somme che gl' Intendenti liberano per lo servizio de' Ponti e Strade al di là di quanto è fissato Ministerialmente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 dicembre 1819.

Taluni Intendenti hanno ecceduto ne' loro conti annuali per le somme proposte dal Direttore per lo servizio de' Ponti, e Strade. Io la prevengo per regola invariabile, che il fondo che in ogni mese si mette alla sua disposizione pel ramo suddetto non dev' essere ecceduto, se prima ella non si sia messa di accordo col Direttore generale di Ponti, e Strade.

Tutto ciò, che potrà spendersi al di là dell' assegnamento mensile, non sarà menato buono ne' conti.

Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli di Napoli, e del Regno, approvato da S. M. il dì 21 decembre 1819.

Art. 1. In ogni quartiere della Capitale dove non vi sono scuole di mutuo insegnamento, vi saranno due scuole secondo il metodo normale. Quelle di mutuo insegnamento saranno gradatamente sostituite alle attuali scuole primarie a misura, che si avranno i locali opportuni a ricevere un maggior numero di alunni, ed i maestri capaci di esercitare detta scuola.

Digitized by Google

2. Le scuole conserveranno la circoscrizione attuale, finchè stabilito il metodo di mutuo insegnamento, il tempo, e l'esperienza non facciano vedere la necessità di una nuova circoscrizione.

3. Al servizio di ogni scuola primaria continueranno ad essere addetti un maestro, ed un'aggiunto. Per quelle poi di mutuo insegnamento vi sarà un solo maestro attesa la semplicità del metodo.

4. I Sindaci, e Decurionati de' rispettivi Comuni, a tenore delle leggi amministrative, formeranno le terne per la nomina de' maestri delle scuole primarie.

5. Conosciuta la proposta, e prese a tale riguardo le debite informazioni sull'assunto, il Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione approverà uno dei candidati, che troverà più meritevole. A tal riguardo il Presidente stesso corrisponderà pure direttamente cogl' Intendenti delle Provincie.

6. Nelle città più popolate del Regno saranno conservate le scuole attuali, e si cercherà di stabilirvi al più presto una scuola di mutuo insegnamento.

7. Per l'esercizio di tali scuole, e secondo sarà meglio praticabile saranno destinati i locali de' Monasteri soppressi, ed altri egualmente opportuni, che verranno indicati dal Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione di accordo cogl' Intendenti delle Provincie.

8. Il servizio, che si presterà da' maestri primari, sarà compensato colle cariche vacanti nelle rispettive ispezioni dopo l'esercizio di anni 10, a contare dal 1 gennaio 1816.

9. Dippiù un maestro primario concorrendo a qualunque cattedra vacante ne' Reali Stabilimenti di Pubblica Istruzione, a parità di meriti avrà la preferenza. I maestri delle scuole di mutuo insegnamento godranno degli stessi vantaggi, e prerogative, e conteranno gli anni di esercizio dal giorno dell' istallazione delle rispettive scuole, nel caso che non siano stati antecedentemente maestri di scuole primarie secondo il metodo normale; se poi abbiano pur servito in dette scuole, conterranno gli anni di servizio dal 1816 in poi, come sopra.

10. Il Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione nell' inviare lo stato annuale degli alunni, sia delle scuole primarie secondo il metodo normale, sia di quelle di mutuo insegnamento, indicherà a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni i servizi, ed i meriti de' rispettivi maestri, e gli anni del loro esercizio.

11. Saranno provvisoriamente conservati gli attuali ispettori delle scuole primarie, salve quelle modificazioni, che dal Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione saranno proposte a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, prima della fine del corrente anno.

12. Ogni Circondario, in cui vengono divisi i distretti delle Provincie del Regno, avrà un Ispettore di Circondario, ogni distretto un'Ispettore distrettuale.

13. Gl' Ispettori di Circondario presteranno gratuitamente i loro servigi, ma avranno il dritto di essere elevati al grado d'Ispettori distrettuali, e niun potrà essere nominato Ispettore distrettuale senza aver ser-

Digitized by Google

vito antecedentemente da Ispettore di Circondario, e senza risedere nel Capo-luogo del Distretto.

14. Gl' Ispettori distrettuali avranno un soldo non minore di annui ducati 72.

15. Gl' Ispettori distrettuali, e quelli di Circondario dovranno essere istruiti nel metodo di mutuo insegnamento.

16. L' Ispettore distrettuale d' accordo col Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione fisserà l'orario matutino, e vespertino in cui debbansi esercitare le scuole di sua ispezione, secondo le particolari circostanze, usi, abitudini delle popolazioni.

17. Sarà osservato nelle scuole primarie del Regno l' antico metodo normale, finchè gradatamente, e laddove sarà praticabile, non siavi sostituito il metodo di mutuo insegnamento.

18. I libri, che serviranno all' istruzione primaria, saranno i seguenti, cioè 1. il metodo normale per imparare a leggere e scrivere correttamente, 2. il catechismo di Religione della diocesi, e de' doveri sociali adottato dal Governo, 3. l' aritmetica elementare.

19. Si procurerà al più presto di compilare gli stessi libri elementari secondo il metodo di mutuo insegnamento, i quali serviranno per le scuole stabilite, e da stabilirsi secondo questo nuovo metodo.

20. Vi saranno ancora per la più estesa educazione de' fanciulli altri libri elementari, e questi consisteranno, 1. in una breve e chiara grammatica italiana, 2. negli avvisi di buone creanze del galateo, 3. nel catechismo di agricoltura, 4. nel catechismo di arti da insegnarsi tanto nella capitale, che nelle Provincie del Regno secondo le abitudini, e i bisogni delle popolazioni.

21. Chiunque vorrà imprendere ad esercitare un' arte, o mestiere sarà obbligato di presentare la matricola di avere assistito nelle scuole primarie, di saper leggere, o scrivere, le prime nozioni di aritmetica, e il catechismo di Religione, e de' doveri sociali.

22. L' articolo precedente non incomincerà ad aver luogo, che dal 1 gennaio 1820.

23. Gl' institutori primarî spiegheranno, e adatteranno a qualche operazione pratica il catechismo agrario, e profitteranno dello stato della vegetazione delle diverse stagioni dell' anno, per indicare col fatto ciò, che avranno già insegnato astrattamento.

24. I Sindaci, e Decurionati, coll' intelligenza degl' Ispettori, vigileranno egualmente all' esecuzione di questo regolamento nel tenimento de' rispettivi Comuni.

25. I Sindaci non pagheranno i soldi a' maestri, e maestre primarie de' rispettivi Comuni, se gl' Ispettori non accerteranno, che i medesimi abbiano con zelo, ed esattezza prestato il loro servizio.

26. Nella capitale gl' Ispettori delle scuole primarie avranno la cura d' inviare due volte l' anno lo stato delle scuole di loro ispezione direttamente al Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione.

27. Nelle Provincie similmente due volte l' anno gl' Ispettori di Circondario agl' Ispettori distrettuali invieranno gli stati medesimi.

28. L' Ispettore distrettuale invierà due volte l' anno al Presidente

Digitized by Google

della Commessione della Pubblica Istruzione lo stato delle scuole primarie dell' intero Distretto, e vi aggiungerà in fine quelle osservazioni, che crederà più opportune a' progressi della istruzione elementare del Distretto di sua Ispezione.

29. Simili stati saranno compilati secondo il modello annesso alla fine di questo regolamento.

30. Nella Capitale una volta l' anno vi sarà un' esame generale dei fanciulli, nel quale saranno premiati quei maestri, che avranno meglio regolate le loro scuole; istituito un maggior numero di alunni, o quegli alunni, che avranno meglio profittato dell' insegnamento. A questo esame interverrà il Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione, e le altre autorità, che saranno dal medesimo invitate.

31. Lo stesso esame avrà luogo nelle Città più popolate del Regno coll' intervento delle autorità costituite, che vi risiedono, e dell' Ordinario, se vi si troverà presente.

32. Di tutti questi esami si farà processo verbale da' rispettivi Ispettori, che dagl' Ispettori distrettuali saranno rimessi al Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione.

33. Tutti coloro, a' quali incumbe l' istruzione primaria, da due in due anni potranno proporre al Presidente della Commessione di Pubblica istruzione que' miglioramenti, e quelle modificazioni, che crederanno convenevoli al presente regolamento. La Commessione di Pubblica Istruzione giudicherà del loro valore, e se debbano inviarsi a S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni per le modificazioni occorrenti.

Digitized by Google

Modello degli stati semestrili

Circondario					*Istitutore*			*Locale*
N. d' ordine degli alunni.	Nomi e cognomi.	Età.	Condotta morale.	Condotta religiosa.	Assiduità.	Profitto.	Da esser distinti.	*Osservazioni.*

Data

Firma dell' istitutore

Certificato dell' ispettore

Regolamento per le scuole delle fanciulle di Napoli e del Regno approvato da S. M. il dì 21 dicembre 1819.

Art. 1. Vi saranno nella Città di Napoli scuole di fanciulle a proporzione del bisogno di ciascun quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra, e da una o due aggiunte, ossia aiutanti, secondo il numero delle fanciulle, che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole sarà fatta in guisa, che tutta la popolazione della Capitale risentir ne possa egual vantaggio.

4. Nelle Città del Regno, che oltrepassano gli ottomila abitanti, vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra, e da un' aiutante.

5. In quelle che hanno una popolazione fra i cinque, e gli ottomila abitanti vi sarà una scuola servita da una maestra, e da un' aiutante.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una scuola servita da una maestra.

7. Nella Capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo attuale: nelle Provincie anderanno a carico de' rispettivi Comuni.

8. Saranno conservate tutte le scuole attuali, che non sono mantenute a spese del Real Erario, e saranno sottoposte a' regolamenti generali di Pubblica Istruzione.

9. Saranno riguardate come scuole secondarie feminee tutte quelle scuole, che si tengono da religiose ne' luoghi del loro ritiro a pensione, o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un' istruzione più elevata di quella, che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

11. L' istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell' insegnar loro le arti donnesche, ed i doveri dello stato, che potrebbero elegere, come nell' articolo seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole feminee del regno, i libri seguenti, 1. il metodo normale per imparare a leggere e scrivere, 2. una breve e chiara aritmetica, 3. il catechismo di religione, e de' doveri sociali adottato dal Governo, 4. il catechismo de' doveri speciali delle donne secondo il loro diverso stato, finalmente quello di economia donnesca.

13. Tutte le attuali maestre debbono essere istruite nel metodo normale.

14. La Commissione di Pubblica Istruzione veglierà alla più pronta, ed esatta esecuzione del precedente articolo.

15. Tutte le scuole feminee del Regno saranno sotto la vigilanza della Commessione di Pubblica Istruzione, e de' suoi Ispettori, e de' Sindaci, e Decurionati rispettivi, non esclusa la superiore vigilanza dei Vescovi.

16. Tanto nella Capitale, che nelle Provincie del Regno, gl' Ispettori delle scuole primarie de' fanciulli avranno anche l' ispezione delle scuole gratuite feminee.

Digitized by Google

17. Le maestre della capitale, e distretto di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro scuole al Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione per mezzo de' rispettivi Ispettori, come praticheranno altresì quelle degli altri distretti della stessa Provincia di Napoli, e delle altre Provincie del Regno per mezzo degli Ispettori distrettuali.

18. L'assiduità delle maestre, e il profitto, che faranno le fanciulle, saranno titoli speciali a meritare la Sovrana beneficenza.

19. Le donzelle nubili, le quali vorranno profittare della beneficenza del Sovrano, de' maritaggi, e di qualunque altra pia istituzione stabilita a loro vantaggio, nol potranno altrimenti, che presentando la matricola di avere assistito alle scuole gratuite, com' è specificato nel presente regolamento.

20. Alla fine di ogni anno vi sarà un' esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame avrà luogo una settimana dopo quello, ch' è stato prescritto nel regolamento per le scuole de' fanciulli, e colle medesime solennità.

21. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premi alle maestre, ed alle fanciulle, e specialmente i sussidi dotali a quelle, che si saranno maggiormente distinte. La Commessione di Pubblica Istruzione proporrà i mezzi opportuni a S. M. per que' Comuni, ove non esistono pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

22. Gl' Ispettori di accordo con le maestre, de' rispettivi Circondari fisseranno le ore del giorno da consegrarsi agli esercizi di nostra S. Religione.

Modello degli stati semestrili

Circondario					*Istitutrice*			*Locale*
N. d' ordine delle alunne.	Nomi e cognomi.	Età.	Condotta		Assiduità.	Profitto.	Da esser distinte.	*Osservazioni.*
			morale.	religiosa				

Data

Firma dell' istitutrice

Certificato dell' ispettore

Digitized by Google

ANNO 1820.

Censi — *Le Amministrazioni Diocesane debbono far esaminare da' Consigli d' Intendenza per la corrispondente liquidazione li titoli de' censi onde rimangono deffinitivamente assicurati.*

COMMISSIONE DE' PRESIDENTI DELLA GRAN CORTE DE' CONTI.

Napoli 16 febbraro 1820.

Promosso il dubbio, se le Amministrazioni delle Commessioni Diocesane, assimilate mercè i decreti de' 17 novembro 1818, e 19 giugno 1819 agli Stabilimenti di beneficenza, in quanto a privilegi per l' esazione delle proprie rendite, abbiano l' obbligo pria di procedere alla riscossione dei censi, ad esse dovute da' luoghi pii, di far seguire presso il Consiglio d' Intendenza della Provincia, la liquidazione de' titoli corrispondenti.

La Commessione—Considerando doversi distinguere ciò che riguarda la semplice esazione de' censi sudetti, da ciò ch' è relativo all' esame dell' esistenza de' titoli costituitivi de' medesimi.

Che per le esazioni godono le Commessioni Diocesane, come si è certo, i privilegi stessi degli Stabilimenti di beneficenza; ma relativamente poi all' esame de' titoli, niuna disposizione evvi, che l' esenti dalla liquidazione presso il Consiglio d' Intendenza, prescritta per tutti coloro, che rappresentano crediti siffatti, non esclusi gli stessi Stabilimenti di beneficenza.

Ed in fine, ch' è dell' interesse delle Amministrazioni indicate di far liquidare i loro censi attivi, onde rimangono diffinitivamente assicurati tali crediti, nè alcuna opposizione possa più in avvenire incontrare la riscossione de' medesimi.

E di avviso, essere tenute le Amministrazioni Diocesane a far seguire presso i Consigli d' Intendenza delle Provincie la liquidazione de' censi in quistione.

Approvato questo avviso con Ministeriale de' 16 febbraro 1820.

Le monete false debbono restituirsi infrante alle parti versanti.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 17 giugno 1820.

Non cessando diversi contabili di reclamare le disposizioni convenienti, onde le monete false di oro, e di argento non sieno restituite alle parti versanti se non infrante, per così ovviare la circolazione delle stesse; in data del 31 maggio ultimo, avanzai mio rapporto a S. E. il Ministro delle Finanze per le disposizioni di risulta.

La prelodata E. S. con riscontro del 14 andante si è compiaciuta parteciparmi aver determinato di restituirsi infrante alle rispettive parti le monete false di oro, e di argento, che si versassero nelle casse dei ricevitori di denaro pubblico di qualunque grado, e da qualunque Amministrazione essi sieno dipendenti, avendone passato l'avviso corrispondente a' capi di esse.

In continuazione quindi dell' altra mia circolare del 13 maggio detto all' oggetto relativa, le do comunicazione di quanto sopra, perchè ne curi l' esatto adempimento non solo per la parte, che direttamente le riguarda, ma benanche per quella, che concerne i Ricevitori distrettuali, nonchè gli agenti tutti della percezione di cotesta Provincia da lei dipendenti.

Il soldo dovuto agl' Ispettori delle scuole de' distretti debbono loro pagarsi dai cassieri distrettuali, che ne faranno esazione delle rate rispettive de' comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 agosto 1820.

La Commessione della Istruzione Pubblica mi ha riferito di essersi preteso in qualche Provincia, che gl' Ispettori delle scuole dei distretti, ai quali spetta il soldo di annui ducati settantadue sugli avanzi de' Comuni, dovessero riscuoterle a piccole rate da' Comuni rispettivi.

Io le fo osservare, signor Intendente, che le scuole primarie poggiando principalmente sulle gravi, e moltiplici cure degl' Ispettori distrettuali, e questi scegliendosi tra i più distinti soggetti non è al certo conveniente di assoggettargli ad una sì minuta, ed umiliante operazione.

La incarico quindi, signor Intendente a disporre, che gl' Ispettori distrettuali sieno pagati da' cassieri de' rispettivi distretti.

Negl' inviti che si rimettono agli agenti delle poste per la spedizione dei corrieri, staffette, ed altri servizî straordinarî, deve indicarsi il Ministero per lo quale si esegue la spedizione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 ottobre 1820.

Per evitare, che le spese de' corrieri, delle staffette, e degli altri servizî straordinarî delle poste, che da cotesta Intendenza si dispongono per oggetti relativi ad altri dipartimenti, e non siano a carico di questo Ministero, disporrà che negl' inviti, che si rimettono agli agenti delle poste, s' indichi il Ministero per lo quale si esegue la spedizione, ed a di cui carico deve in conseguenza essere imputabile la corrispondente spesa.

Fondi Provinciali — *Istruzioni per l' applicazione de' decreti de' 4 febbraio 1818, e 22 novembre 1819 riguardante la non ammortizzazione de' fondi Provinciali dopo il corso di due anni.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 dicembre 1820.

Con Reali Decreti de' 4 febbraro 1818, e 22 novembre 1819 trovasi ordinato che i fondi Provinciali non debbono andar soggetti all'ammortizzazione dopo il corso di due anni, prescritta pe' fondi della Tesoreria generale. Questa eccezione fu basata sul giusto riguardo, che i fondi di proprietà delle Provincie non possono formare un reddito dello Stato, ma debbono destinarsi ad usi unicamente diretti al vantaggio delle Provincie medesime. Intanto per avere una contabilità regolare, per non mantenere aperti tanti registri, quanto possono essere gli anni scorsi, e per conoscersi ad una epoca certa le spese di ciascun anno, ho creduto necessario prendere gli oracoli di S. A. R. la quale nel Consiglio de' 28 novembre ultimo si è benignata ordinare, che continuando i fondi provinciali a rimanere esenti dall' ammortizzazione, e non soggetti alla diversità degli esercizi, debbono le Deputazioni Provinciali far conoscere a questo Ministero pel 30 giugno dell' anno seguente il *deficit*, che forse sarà risultato sopra qualche articolo dello Stato discusso Provinciale dell' anno precedente, affinchè ottenendosi qualche risparmio sullo stato discusso corrente, si possa questo invertire al ripianamento del *deficit*.

Inoltre S. A. R. ha trovato indispensabile, che le Deputazioni Provinciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciascun anno tutte le spese dell' anno precedente, ond' essere sodisfatte quelle che non ancora fossero ordinate per l' epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avanzi, ove ne risultassero, in supplemento dello introito dell' avvenire, diminuendosi in proporzione i grani addizionali per le spese provinciali.

Di Sovrano comando le comunico, signor Intendente, tale determinazione di S. A. R. onde ella possa perfettamente uniformarsi per la Provincia di suo carico.

Digitized by Google

ANNO 1821.

Come debbano essere autorizzati e da quali autorità i guardiani comunali nell' asportazione delle armi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 maggio 1821.

Si è promosso il dubbio se i guardiani urbani o rurali de' Comuni possano essere autorizzati all' asportazione delle armi dagl' Intendenti, per effetto delle disposizioni dell' articolo 285 della legge de' 12 dicembre 1816, o lo debbano essere direttamente dal Ministero di Polizia generale.

Per togliere ogni equivoco, che potesse sorgere su di quest' oggetto, io debbo prevenirla, che agl' Intendenti è attribuita la facoltà di patentare i guardiani urbani, o rurali de' Comuni per ciò che riguarda il solo esercizio dell' impiego. Si appartiene poi al Ministro di Polizia generale di rilasciare a ciascuno de' suddetti individui patentati il permesso di asportare le armi dalle leggi non vietate, durante il tempo del servizio, e ciò in vista delle informazioni favorevoli che gli stessi Intendenti dirigeranno all' enunciato Ministro di Polizia generale.

Io la prevengo, signor Intendente, di tutto ciò per l' esatto adempimento che ne risulta.

Come debba farsi la scelta de' maestri per le scuole primarie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1821.

Essendo intenzione di S. M. il Re che l' istruzione pubblica dell' uno e dell' altro sesso sia confidata a persone di sana morale, e d' illibata condotta, e che sia sorvegliata da' Parrochi de' rispettivi Comuni; ha risoluto la M. S. sul parere della Giunta di scrutinio per la istruzione pubblica che tanto l' articolo 4°. del regolamento delle scuole primarie (approvato da S. M. a 21 dicembre 1819) sulla scelta de' maestri, quanto l' articolo 11 sull' esercizio delle funzioni degl' Ispettori delle scuole medesime, sieno modificati nel seguente modo, cioè

» Art. 4. I Sindaci, e Decurionati debbono formare la terna de' maestri, e passarla per mezzo dell' Intendente al Vescovo della rispettiva Diocesi. Il Vescovo sceglierà tra' proposti quel soggetto, che crederà più degno; e quante volte non vi sieno soggetti forniti delle qualità necessarie, sì per la morale che per lo ramo scientifico, ne avviserà l' Intendente, il quale d'sp[illegible] una s[illegible]da terna.

« Art. 11. I parrochi avranno l'immediata vigilanza sulle scuole primarie delle rispettive Parrocchie tanto in Napoli, che nelle Provincie ».

Nel Real Nome lo partecipo a lei, signor Intendente, per lo adempimento.

A chi si appartenga l'approvazione della scelta de' maestri delle scuole primarie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 agosto 1821.

Ho rassegnato al Re il contenuto in un rapporto della Giunta di scrutinio per la istruzione pubblica intorno alla erronea interpetrazione, che taluno ha data alle modifiche approvate dalla M. S. sugli articoli 4 ed 11 del regolamento per le scuole primarie.

Ha quindi S. M. confermato il detto regolamento Sovranamente approvato, nel modo espresso nel Real rescritto del dì 12 p. p. giugno, e colle seguenti spieghe. Dichiara la M. S., che l'approvazione de' maestri appartiene alla Giunta suddetta, in forza dell'art. 5.° del regolamento accennato (sul quale non è portata alcuna modifica); e ciò dopo che i Vescovi ne avran fatta la scelta, e dopo che gli eletti avran subiti i soliti esami in presenza degl'Ispettori distrettuali delle scuole, dei Parrochi e Sindaci rispettivi, e delle persone destinate dagl'Intendenti, ben'inteso, che la Giunta proporrà le nomine anzidette a questa Segreteria di Stato per ottenerne il corrispondente Real diploma. Dichiara inoltre S. M., che nell'essersi attribuito ai Parrochi la vigilanza immediata sulle scuole di unita agl'Ispettori stabiliti per parte della istruzione pubblica, e scelti sempre tra soggetti più distinti, per meriti letterari o ecclesiastici, in seguito de' rapporti de' Vescovi e degl'Intendenti, e quindi vuole la M. S. che i Parrochi non possano impedire agl'Ispettori l'esercizio delle loro funzioni. Dichiara in fine il Re per modo di regola, che quanto riguarda la morale, così de' maestri, come delle loro massime, debbon dipendere dalla Ispezione de' rispettivi Ordinari Diocesani. All'incontro, quanto concerne lo esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riserbato alla Giunta nella maniera di sopra espressata.

Nel Real Nome ne le passo l'avviso per l'adempimento.

Digitized by Google

Non è conveniente inerire ai reclami dei coloni per l'annullamento o riduzioni dei contratti onerosi fatti tra negozianti di grano; ma debbono le Autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento dei monti frumentari e de' pegni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 agosto 1821.

Avendo rassegnato a S. M. le varie doglianze presentate in questa Real Segreteria sui contratti onerosi fatti dai negozianti di grani coi coloni, chiedendosene da questi l'annullamento, o la riduzione ad un'equa ragione, la M. S. nel Consiglio de' 4 del prossimo passato luglio si degnò rimettere l'affare all'esame della Gran Corte la quale nell'opinare ebbe presente le seguenti condizioni. 1.° Che quando i contratti conchiusi fra i negozianti ed i coloni si credessero da questi gravosi, pure il rimedio che si dimanda di annullarli o modificarli porterebbe mali assai maggiori di quelli che risarcir si vogliono; dapoichè annullare con una legge posteriore i contratti già fatti, ed abolire l'azione del credito è violare il dritto di proprietà. 2.° Oltre a ciò da tale espediente ne potrebbero derivare conseguenze troppo funeste alle classi de' coltivatori, imperocchè verrebbero conseguentemente a negarsi i negozianti nel tratto successivo a far loro le solite anticipazioni tanto necessarie alla coltura delle terre, o pel loro sostentamento ond'essi sarebbero ridotti, come l'esperienza ha dimostrato in casi simili alla più desolante miseria, ed alla dura necessità di vendere le poche terre che formano il solo loro patrimonio. Quindi per un vantaggio momentaneo si aprirebbe il campo a mali gravissimi, e di lunga durata. Su tali considerazioni opinò essa Gran Corte di non doversi deferire alla domanda già detta dell'annullamento, o della modificazione de' contratti; restando però aperta la via a' coloni di poter esperimentare ne' Tribunali competenti i loro dritti se ne abbiano a norma delle leggi in vigore circa il dolo, ed altre magagne legali. S. M. nell'approvare nel Consiglio de' 31 dello scorso mese questo parere mi ha comandato comunicarlo a tutte le Autorità Amministrative per loro intelligenza e regola, soggiungendo colle sue paterne viste di raccomandare ad esse Autorità, come adempio, di vigilare gelosamente sulla conservazione de' monti frumentari, e di pegni, e del loro retto uso, di prendere in esame la ripristinazione di quelli malversati, o aboliti per inerzia degli Amministratori passati, ed in fine di promuovere la istituzione degli altri, specialmente ove mancassero, essendo questi non solo un bene pei miserabili coloni da esimerli da detti onerosi contratti, ma un' incoraggiamento il più potente alla pubblica prosperità.

Digitized by Google

Documenti necessarî a coloro che si recano nella Capitale a causa di studî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 settembre 1821.

In forza del Real decreto del dì 4 p. p. aprile essendosi rinviati da Napoli gli studenti provinciali nel seno delle proprie famiglie, affinchè avessero ivi continuati gli studî camerali fino alla riapertura della Regia Università, ed approssimandosi ora il tempo opportuno pel di loro ritorno, S. M. ha ordinato, e vuole che gli studenti non possan venire dalle Provincie alla Capitale, se non provveduti degli attestati così de' rispettivi ordinarî Diocesani, come degl' Intendenti, i quali assicurino le loro qualità morali e politiche. Giunti poi in Napoli, aspetteranno nella Università degli Studî nella loro condotta quelle leggi salutari, e quelle istruzioni che lor verranno date nel piano, che precederà l'apertura della medesima Regia Università.

Nel Real Nome le ne passo l'avviso per l'adempimento corrispondente.

La manutenzione, e l'accrescimento de' mobili per uso delle Corti, dei Tribunali, dei Giudici d'istruzione, e dei Giudici Regî deve gravitare fra le spese di giustizia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 settembre 1821.

I Capi delle Corti e dei Tribunali hanno sovente ripetute le dimande per le spese occorrenti alla manutenzione, e rinnovazione di quei mobili, di cui per misura straordinaria furono alla prima istallazione forniti a carico delle Provincie, e de' Circondarî gli edifizî destinati all' amministrazione della giustizia.

Or questa domanda, incontrando gli ostacoli che emanano dagli articoli 162, e 216 della legge de' 12 dicembre 1816, S. M. nel Consiglio dei 12 del corrente, si è degnata di risolvere Sovranamente, che avendo le Provincie, ed i Circondarî sopportate le spese di primo stabilimento dei mobili per uso delle Corti, de' Tribunali, de' Giudicati d'Istruzione, e de' Giudicati Regî, la manutenzione, e l'accrescimento di essi debba gravitare fra le spese di giustizia.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per la di lei intelligenza, ed adempimento che ne risulta.

Si raccomanda agl' Intendenti la buon' amministrazione delle Provincie e la vigilanza nel prevenire i reati, perseguitarli e porli nei limiti delle loro attribuzioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 ottobre 1821.

Le oscillazioni politiche che ultimamente ha sofferto questo bello e disgraziato Regno rendono più difficile la posizione de'primi Magistrati della Provincia e più vasta la sfera de' loro doveri. Idee bizzarre di cui alcune menti sono forse ancora ripiene, odii privati mal estinti, passioni esagerate che si rivoltano contro l'Impero delle leggi, obbligano un funzionario pubblico, ed in modo particolare un' Intendente ad un contegno rigoroso ma giusto, ad una vigilanza costante ma diligente ed imparziale, onde non abberrare tra gli estremi che menano sempre a più funesti risultamenti. Senza dubbio allorchè S. M. in tali circostanze le confidò l'amministrazione di una delle Provincie del suo Regno, le diede una prova grandissima della fiducia che ripone ne'di lei lumi, conviene ch' ella giustifichi sempreppiù questi sentimenti del nostro Augusto Sovrano a di lei riguardo. Quindi se qualche sciagurato osi turbare l'ordine pubblico ella ha bisogno di tutta la sua energia per contribuire onde sia assicurato nelle mani della giustizia. Se da un lato il rigore è comandato dal bisogno di assicurar la pace e il riposo de'tranquilli sudditi di S. M., dall' altro l'Intendente deve ricordarsi che padre di una gran famiglia essendo ridotto alla tristissima necessità di punire, ha grandi motivi di gemerne. Prevenire i delitti arrestarne il corso piucche punirli è il perno su cui s'aggira l'arte di governare. Facilissimi ne sono i principi. Se il commercio, se l'industria, se le arti sono secondate e protette; se i poveri trovano nei loro travagli un mezzo agevole alla loro sussistenza, se la fortuna pubblica non si rende del patrimonio di pochi, se una giustizia severa ma imparziale regola i dritti di tutti; se in fine la pace, la sicurezza, la tranquillità è in tutte le famiglie, certo i delitti saranno estinti, o saranno il partaggio di qualche disgraziato che un cieco destino trae alla sua propria ruina. Da questa regola da per se stessa evidentissima discende la conseguenza, che il primo dovere di un' Intendente è quello di bene amministrare e di far prosperare da tutti i lati la Provincia commessa alle sue cure; il secondo quello di perseguitare il delitto e punirlo nei limiti delle sue attribuzioni. Il primo di questi doveri e nobile, sublima l'immaginazione, e la rallegra; il secondo è penoso, rattrista il cuore e gli fa male. Ella sig. Intendente ha perciò bisogno di portare una diligenza particolare su tutti i rami dell' amministrazione. La più gran parte de' Decurioni si è variata, i Sindaci, gli Eletti, quasi tutto il personale dell' Amministrazione Comunale è di nuova nomina. Io mi auguro che le scelte siano sempre cadute sopra uomini imparziali e degni di meritare la confidenza pubblica. Ma alcuni di essi forse poco esperti han bisogno d' essere menati a mano nella difficile via, nella spinosa carriera amministrativa, ed ella è chiamata a questo nobile ministero. Raccogliendo tutte le idee sopra espresse egli è evidente signor Intendente,

che il buon servizio del Re, il ben essere de' suoi popoli esige che ella riprenda tutte le fila dell' Amministrazione e che ne segua lo sinnosità, ne regoli l' ordine in tutte le sue ramificazioni. In questo modo ella farà la felicità dei buoni e fedeli sudditi del Re, e nella loro prosperità riposa la tranquillità e l' ordine pubblico.

Si dichiarano decaduti dai loro dritti tutti que' creditori che non si trovano aver presentate nel corso di settembre 1820 le di loro dimande per liquidazione dei crediti arretrati a tutto il 1815.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 ottobre 1821.

S. M. nel Consiglio del 1 del corrente mese si è degnata risolvere, che mentre permette nella sua Real Clemenza, che le domande fatte in questa Real Segreteria nel corso del mese di settembre 1820 per liquidazioni di crediti arretrati a tutto il 1815 sul ramo degli Affari Interni restino ammesse, si dichiarino decaduti da' loro dritti tutti quei creditori che si trovassero di non averle prodotte nel termine soprindicato.

Di Sovrano comando glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè possa darvi la dovuta pubblicità per norma degl' interessati.

I soldi de' funzionari amministrativi delle Provincie non possono essere soddisfatti in Napoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 ottobre 1821.

Sulle premure di qualche funzionario amministrativo di Provincia per essere soddisfatto in Napoli de' soldi che gli erano dovuti, il signor Direttore delle Finanze mi ha fatto conoscere, che questa misura non può aver luogo in seguito di un sistema generale in contrario adottato dalla Tesoreria la quale ha sperimentato non conveniente ai suoi interessi, ed alla giusta economia, che debbe portare nelle sue risorse, di accrescere il numerario degli esiti per banco, ed esser quindi nella necessità di richiamare in Napoli somme maggiori del bisogno ordinario per soggiacere alle spese, ed a' rischi del trasporto dei fondi che regolarmente dovrebbero essere adoperati in Provincia.

Mi affretto a prevenirglielo per sua norma, ed affinchè possa darne comunicazione a tutti i funzionari di cotesta Provincia da lei dipendenti, onde si astengano da oggi innanzi di avanzare delle dimande per pagamenti di simil natura.

La legge de' 21 giugno 1819 non ha derogato l'istruzione n.° 333 de' l'antica Amministrazione della Registratura e Demanî de' 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi le iscrizioni de' crediti demaniali estinti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 ottobre 1821.

La Direzione Generale del Registro e Bollo propose il dubbio se in seguito della pubblicazione della legge de' 21 gennaio 1819 sul Registro e sull'Ipoteche, coll'art. 1 della quale si sono derogate tutte le disposizioni precedenti, relative a tale materia, è stata anche rivocata l'istruzione n.° 333 dell'antica Amministrazione della Registratura, e de' Demanî de' 28 novembre 1812, che stabilisce il modo come radiarsi le iscrizioni de'crediti demaniali estinti, o pure sia rimasta tuttavia in vigore.

Consultata da me la Commessione provvisoria del Demanio pubblico coll'intervento dell'Agente del Contenzioso della Tesoreria generale, la medesima adottando le stesse considerazioni sviluppate dalla cennata Direzione generale, cioè che l'art. 164 delle leggi di procedura ne' giudizî civili stabilisce l'Intendente a rappresentare il Demanio nella rispettiva Provincia, e che perciò ha egli la facoltà di prestare il consenso per la radiazione delle suddette iscrizioni ai termini dell'art. 2051 delle leggi civili, è stata di avviso di doversi continuare ad osservare le disposizioni contenute nella mentovata istruzione n.° 333. Inoltre ha opinato la suddetta Commessione, che l'atto pel consenso che deve prestarsi dall'Intendente ai termini del citato art. 2051, in vece di farsi in un solo originale, e spedirsene la copia all'uffizio delle Ipoteche, come si è praticato per lo passato, si debba fare in doppio originale, acciò uno si conservi presso l'Intendenza, e l'altro sia presentato all'uffizio delle Ipoteche, ove dev'eseguirsi la radiazione della iscrizione, onde così vi sia una maggior cautela per le parti, e si eviti ogni equivoco, che potesse correre nella copia.

Trovando regolare un tal parere, ne prevengo lei, signor Intendente, perchè vi si uniformi nella parte che la riguarda.

Regolamento per la riscossione de' soldi, e delle indennità de' funzionarî amministrativi, e per fissarsi il modo, e l'epoca dei congedi che potranno loro essere accordati. Approvato da S. M. nel Consiglio di Stato de' 6 novembre 1821.

Art. 1. Il certificato di servizio sarà il solo documento valido alla percezione del soldo di qualunque funzionario amministrativo, e su di esso la Tesoreria generale dovrà formare gli aggiustamenti, in conformità delle sue istruzioni. Quindi dal giorno del possesso della carica dovrà aver luogo il pagamento, e continuare senza interruzione, quando il titolare sarà rimasto costantemente nell'esercizio della medesima.

2. L'atto del giuramento prestato a norma delle leggi sarà neces-

sario per essere immesso nel possesso, e non già per fissar l'epoca, dalla quale dovrà cominciare la percezione del soldo.

3. Il soldo dovrà terminare col giorno in cui terminerà l'esercizio della carica.

4. Quando anche un funzionario amministrativo uscisse dal servizio prima della nomina del successore, o prima che costui andasse a rilevarlo perderà qualunque dritto al soldo per l'epoca intermedia dalla cessazione del suo servizio al possesso del successore.

5. Al contrario, dandosi il successore ad un funzionario, o assegnandoglisi altra destinazione, o promuovendolo, gli sarà dovuto il soldo per la carica che lascerà fino al giorno nel quale l'avrà esercitata: non ostanto che il decreto di nomina, o la destinazione del successore, fosse di una data anteriore al giorno medesimo.

6. Nel caso di traslocazione, potrà un funzionario percepire il soldo della carica che lascerà, senza la necessità della esibizione de' certificati di servizio, pel tempo che dovrà impiegare necessariamente nel viaggio, o che sarà definito secondo le circostanze dal Segretario di Stato, o Direttore degli Affari Interni; e per l'opposto lo perderà di diritto per quello che eccederà questo termine, quando non si trovasse a ciò superiormente autorizzato (1).

7. Il primo sarà certificato dal Segretario generale, o da colui che ne farà le funzioni, per lo Intendente, pe' Sottintendenti, e pe' Consiglieri d'Intendenza; e pel Segretario generale dall'Intendente, o dal Consigliere d'Intendenza più anziano.

8. Tali certificati saranno immediatamente trasmessi dall'Intendente nella Segreteria di Stato degli Affari Interni, onde darsene comunicazione a quella delle Finanze, per le opportune disposizioni di pagamento. Essi saranno redatti in doppio esemplaro, da rimanere uno nella Segreteria di Stato degli Affari Interni, e l'altro da trasmettersi nella Regia Scrivania di Razione.

9. Gl'Intendenti, i Sottintendenti, i Segretari generali, ed i Consiglieri d'Intendenza, essendo obbligati a residenza, non potranno allontanarsene senza una espressa autorizzazione, che sarà data dal Re, per gl'Intendenti, o dal Segretario di Stato, o Direttore degli Affari Interni pe' Segretari generali, e pe' Consiglieri d'Intendenza: ben vero, le facoltà del Segretario di Stato, o Direttore degli Affari Interni, saranno limitate al periodo di un mese, per ogni tempo maggiore sarà indispensabile la Sovrana approvazione, il tutto in conformità dell'art. 96 della legge del dì 12 dicembre 1816.

10. Per effetto del disposto nell'articolo precedente, dovendosi accordare una proroga la quale unitamente al permesso già ottenuto eccedesse lo spazio di un mese, sarà necessario impetrarsi l'autorizzazione di S. M. indistintamente per tutti gl'indicati funzionari amministrativi.

11. Allontanandosi taluno di essi dal posto, per congedo ottenuto,

---

(1) Con Ministeriale de' 14 ottobre 1835 è stabilito che i funzionarii amministrativi cambiando residenza hanno dritto al soldo pel tempo che impiegano nel viaggio.

non avrà diritto alla percezione della rata del soldo corrispondente al periodo dell' assenza

12. Nondimeno il Segretario di Stato, o Direttore degli Affari Interni, per malattia, o per altre circostanze particolari, potrà accordargli il godimento dell' intero soldo, o di una porzione di esso (1).

13. Dovendosi però la licenza, attesa la sua durata, o la qualità del funzionario accordare dal Re, a' termini dell' art. 9 del presente regolamento, occorrerà l' autorizzazione Sovrana al pagamento di tutto, o parte del soldo. Mancando questa, s' intenderà che per un mese dovrà pagarsi il soldo diminuito di un terzo, e che pel tempo al di là del mese dovrà essere dalla Tesoreria ritenuto interamente.

14. Ove un funzionario amministrativo abusasse del congedo accordatogli, tenendosi lontano dalla residenza per quindici giorni al di là del tempo determinato, occorrerà una espressa autorizzazione Sovrana, per essere nuovamente immesso nell' esercizio della carica.

15. Il Segretario di Stato, o Direttore degli Affari Interni avrà l' obbligo di comunicare immediatamente a quello delle Finanze il congedo accordato ad un funzionario amministrativo, per le disposizioni necessarie, in ordine agli aggiustamenti da stabilirsi sulla Tesoreria generale per la ritenzione, o pel pagamento di tutto, o parte del soldo.

16. Le indennità, cui i funzionari amministrativi potranno aver diritto, oltre i proprî soldi, per vacazioni fuori residenza, per rimpiazzo di titolari o per sostituzione a piazze vacanti, saranno calcolate, pe' diversi gradi, nel seguente modo.

Intendente.

Uscendo in giro dalla residenza avrà un' indennità di ducati sette al giorno (2).

Sottintendente.

Per un simile disimpegno nella propria qualità di Sottintendente riceverà ducati due al giorno.

Dovendo supplire un' Intendente avrà un' indennità di ducati tre, e grani 33 al giorno in residenza; e di ducati sei, e grani 66 al giorno fuori residenza (3).

Segretario generale.

Gli saranno dovute le stesse indennità fissate per un Sottintendente,

---

(1) Con Real Rescritto de' 22 settembre 1835 partecipato con Ministeriale dei 21 ottobre fu ordinato che ai funzionarii civili in congedo col godimento del soldo la Tesoreria generale non dovrà praticare ritenuta, purchè non sia dovuta alcuna indennità a coloro che li rimpiazzano.

(2) Questa indennità è stata ridotta a ducati quattro al giorno col Real decreto de' 4 giugno 1831.

(3) Con Real decreto de' 4 giugno 1831 l' indennità di un Sottintendente, e Segretario generale che rimpiazza l' Intendente è fissata a ducati due al giorno in residenza, ed a ducati tre fuori residenza.

Digitized by Google

ne' casi ne' quali vacasse fuori residenza nella propria qualità di Segretario generale, o supplisse all' Intendente in residenza, o fuori.

Consigliere d' Intendenza.

Vacando fuori residenza percepirà un' indennità di ducato uno, e grani 50 al giorno.

Facendo le veci di un' Intendente avrà dritto ad una indennità di ducati tre e grani 33 al giorno in residenza (1).

Supplendo ad un Sottintendente riceverà un ducato al giorno in residenza, e due fuori residenza.

Supplendo ad un Segretario generale in residenza riceverà un ducato al giorno pel tempo al di là del periodo di due mesi, per un tempo minore non avrà diritto ad alcuna indennità.

Facendo poi le stesse funzioni di Segretario generale fuori della residenza avrà una indennità di ducati due al giorno dal momento, in cui comincerà a prestare questo servizio.

Consigliere Provinciale o Distrettuale.

Facendo le veci di un Sottindentente, o di un Segretario generale, si serberà la stessa proporzione fissata per un Consigliere d' Intendenza cioè di un ducato al giorno in residenza, e di due fuori residenza, eccetto il caso nel quale sostituendo un Segretario generale in residenza, queste funzioni non oltrepassassero il periodo de' due mesi, non essendogli allora dovuta alcuna indennità.

Facendo le veci di Consigliere d' Intendenza, se la piazza sarà vacante, gli spetterà l' intero soldo annesso alla medesima; non essendo vacante non gli sarà dovuta alcuna indennità in residenza, a norma del disposto nell' art. 24 della legge del dì 12 di dicembre 1816.

Quante volte poi uscisse in giro dalla residenza, se supplisse ad una piazza vacante, percepisce in conseguenza la indennità dell' intero soldo, oltre a questa, gliene sarà dovuta un' altra di un ducato al giorno; se supplisse ad una piazza non vacante, e conseguentemente non avesse alcuna indennità per le funzioni in residenza, riceverà ducati due al giorno (2).

Le disposizioni relative ad un Consigliere provinciale o distrettuale, saranno altresì applicabili a tutti coloro, che non avendo tal qualità, potessero essere adoperati in simili funzioni (3).

---

(1) La stessa indennità fissata col decreto de' 4 giugno 1831 per un Segretario generale, o Sottintendente è dovuta ad un Consigliere d' Intendenza che rimpiazza l' Intendente sia in residenza, sia fuori, come pure ad ogni altra autorità inferiore, che rimpiazza la superiore.

(2) Li Consiglieri provinciali, e distrettuali andando in giro per disimpegni amministrativi hanno diritto alla indennità stessa stabilita nel presente regolamento per coloro che suppliscono piazze vacanti nel Consiglio d' Intendenza — *Real Rescritto de' 25 marzo 1825.*

(3) Con Real Rescritto de' 4 ottobre 1831 fu stabilito di doversi un' indennità di carlini quindici al giorno ai Consiglieri provinciali, o distrettuali, ed altri soggetti che fossero incaricati di affari amministrativi fuori l'ordinaria loro residenza.

17. Sarà vietato espressamente a qualunque funzionario di percepire nel tempo stesso, e per diverse funzioni più di una indennità.

18. Conseguentemente, se un funzionario di grado inferiore, che si trovasse a supplire un Segretario generale d' Intendenza, dovesse nel tempo stesso, per qualche circostanza straordinaria, far le veci dell' Intendente, gli sarà dovuta solamente la indennità stabilita per la sostituzione di quest' ultimo, avendo sempre diritto in tali casi, alla percezione di quella attaccata al grado maggiore.

19. Non sarà dovuto a' funzionari amministrativi di qualunque grado alcuna indennità di viaggio, per recarsi nella residenza di coloro, che potessero esser chiamati a supplire, salvo qualche caso particolare; in cui la lunghezza, o la difficoltà del viaggio esigesse una spesa molto maggiore del compenso, che potesse ritrarsi nell'esercizio delle funzioni provvisorie del grado superiore, ed allora si dovrà adire la Real Segreteria di Stato degli Affari Interni per una straordinaria provvidenza.

20. Le indennità ai funzionari amministrativi graviteranno, o sul supero del fondo destinato per lo pagamento de' loro soldi, quantevolte fussero dovute per essersi supplito a piazze vacanti, o a titolari in congedo senza soldo, o con ritenzione di parte di esso; ovvero, estraneamente a questi due casi, sul fondo ammesso nello Stato discusso del dipartimento degli Affari Interni, per ispese straordinarie dell'Amministrazione civile, in conformità della decisione Sovrana del dì 27 di maggio 1818.

21. Il Segretario di Stato, o Direttore della Real Segreteria degli Affari Interni farà in modo, che la Tesoreria generale non si graverà di duplicati pagamenti d' indennità, e di soldo per una stessa carica, a causa dei congedi accordati, esclusa qualche circostanza straordinaria, che rendesse indispensabile una misura diversa.

22. I certificati d' indennità ai funzionari amministrativi saranno formati e trasmessi nella Segreteria di Stato degli Affari Interni per le opportune disposizioni, nel modo stesso, e colle stesse formalità richieste pegli atti di possesso, giusta gli art. 7 ed 8 del presente regolamento.

Oltre a ciò, sarà indispensabile, quantevolte si trattasse d' indennità dovute, per funzioni esercitate in residenza, di esprimere ne' certificati l' oggetto della sostituzione, se per vacanza della piazza, o per congedo ottenuto dal titolare, ed in questo secondo caso indicare la data in cui dalla Segreteria di Stato degli Affari Interni si sarà comunicato, e la durata di esso; ed in fine, se si sarà accordato col godimento del soldo, o senza; ovvero con diminuzione di una parte di esso.

Mancando una di queste indicazioni ne' certificati, non saranno ricevuti.

23. Ogni altra disposizione precedente, non conforme a quelle contenute nel presente regolamento rimarrà derogata.

Digitized by Google

La destinazione a far parte della deputazione che sceglie il Consiglio generale di ogni Provincia per sollecitare presso l' Intendenza, o presso le Reali Segreterie di Stato le risoluzioni delle sue deliberazioni, non deve dare occasione a verun deputato di recarsi in Napoli a spese dei comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 dicembre 1821.

La legge organica dell' Amministrazione Civile ha dato la facoltà al Consiglio generale di ogni Provincia di scegliere una deputazione di uno o due individui colla commessione di sollecitare presso l' Intendente, o presso le Reali Segreterie di Stato le risoluzioni, ed il compimento delle sue deliberazioni.

Or S. M. nel Consiglio de' 21 del prossimo decorso mese, si è degnata disporre per punto generale, che la destinazione a far parte di tale deputazione non debba dare occasione a verun deputato Provinciale di venir in Napoli a spese de' comuni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per lo analogo adempimento.

Da qual tempo debbano aver vigore i ruoli suppletori risultanti da catasti rettificati.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 dicembre 1821.

Alcuni Direttori delle contribuzioni dirette nel dubbio, che gli aumenti di materia imponibile, che si hanno in risultamento delle rettifiche dei catasti provvisori, debbano valere dal momento in cui si scuovrono, han dato fuori a carico de' proprietari de' fondi su' quali gli aumenti hanno luogo, ruoli suppletori per somme di contribuzioni e multe.

Or poichè nell' articolo 29 del Real decreto de' 10 giugno 1817 è dichiarato, che siccome le diminuzioni di materia imponibile, così gli aumenti che verificansi per mezzo delle rettifiche de' catasti non producono variazione per l' anno in cui la rettifica si opera, e che nell' anno prossimo il Comune dee esser messo in ripartizione per la rendita nuovamente riconosciuta, ed approvata, ho disposto su di analogo parere del Consiglio delle Contribuzioni dirette, che i ruoli suppletori spediti pegli aumenti di cui è parola non abbiano più effetto.

Ed intanto perchè in altra Provincia non avvengano simili equivoci, credo opportuno dichiarare per esatta intelligenza dell' art. 29 del Real decreto de' 10 giugno 1817, che gli aumenti di materia imponibile, che verificansi per le rettifiche de' catasti non deggiono produrre effetto, che nell' anno in cui mettesi in riscossione il ruolo che emana dal catasto verificato.

I figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettar cariche Comunali, non escluse quelle di Decurioni, senza il consenso del padre.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 dicembre 1821.

Esisteva ancora irrisoluto il dubbio, se il figlio di un proprietario ai termini dell' art. 100 della legge de' 12 dicembre 1816 il quale avesse l' età prescritta per fare parte degli eligibili a cariche civiche, potesse essere iscritto nelle liste di questi, benchè vivendo sotto il tetto paterno, non avesse isolatamente una rendita propria sufficiente a dargli questo dritto.

Or S. M. dando luogo a considerazioni relative alle diverse risponsabilità inerenti a tal'impieghi, sopra tutto a quelle che risultano dalle disposizioni contenute nel regolamento finanziero del 1 febbraio 1816, e dall' art. 64 della precitata legge, si è degnata decidere nel Consiglio dei 19 del corrente mese, che i figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettare cariche Comunali, non escluse quelle di Decurioni, senza il consenso del padre.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per la sua osservanza.

Digitized by Google

ANNO 1822.

Si permette ai collettori delle rendite dell' Orfanotrofio militare di dare le cauzioni in beni fondi.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 9 gennaio 1822.

In seguito degli avvisi espressati dal dipartimento delle Finanze sul dedotto dall' Amministrazione dell' Orfanotrofio militare in ordine alla necessità di ammettersi pe'Collettori delle rendite dell'Orfanotrofio predetto le cauzioni in beni fondi, invece di quello in iscrizioni immobilizzate sul Gran Libro prescritte col Real decreto del 28 maggio 1816, essendosi da questa Real Segreteria di Stato di Guerra rassegnate a S. M. le circostanze concorrenti sull'oggetto, e quanto trovasi stabilito col regolamento annesso al decreto del 28 settembre dell' anno scorso sulla percezione delle mentovate rendite; dalla M. S. nel Consiglio di questo giorno si è approvato, che quante volte in qualche luogo della Provincia non riesca di contrattare i partiti forzosi per la esazione di tali rendite a norma del citato regolamento, e debbasi devenire alla destinazione di Collettori, si ammetta per questi Collettori la cauzione in beni fondi non ipotecati, senza che ciò valga di esempio.

Nel Real Nome glielo comunico sig. Intendente per sua intelligenza ed adempimento corrispondente di sua parte.

Norma da seguirsi nel caso di destituzione del Rettore, Vice-rettore, ed Amministratore del Collegio, o Liceo per l'assicurazione della cassa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 gennaio 1822.

Per assicurare gl' interessi degli Stabilimenti di Pubblica Istruzione è necessario, verificandosi il caso in cui fussero contemporaneamente destituiti il Rettore, il Vice-rettore, l' Economo, e gli Amministratori del Collegio, o Liceo, che la cassa dello Stabilimento sia custodita.

In conseguenza di ciò, appena ella avrà avuto notizia della destituzione di qualcheduno de' detti impiegati, e prima di partecipar loro la esonerazione, si servirà di fare colla sua presenza, o del Sottintendente del Distretto, ove trovasi il Collegio, o Liceo coll' intervento di detti impiegati, la contata di cassa, redigendone processo verbale per inviarlo alla Giunta di Pubblica Istruzione, ritenendo presso di se una delle tre chiavi della cassa, e consegnando le altre a chi meglio crederà tra le persone dello stesso Stabilimento.

Digitized by Google

I Vice-Consoli de' Sovrani esteri non sudditi di S. M. sono esenti dal peso degli alloggi militari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 febbraio 1822.

Al Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri è pervenuto qualche reclamo per parte de' Consoli Generali de' Sovrani esteri, i quali si sono doluti, che taluni Vice-consoli destinati ne' capi luoghi delle Provincie, o Distretti ad esercitare le funzioni, delle quali vengono rivestiti da' rispettivi Sovrani sono stati obbligati a somministrare l' alloggio a' militari non permanenti. Non essendo giusto che i sudditi esteri siano sottoposti alle nostre leggi o regolamenti, ella signor Intendente per la Provincia che amministra disporrà che qual si sia di essi, ove non suddito di S. M., ma estero, ed esercita le funzioni di Vice-console del suo proprio Sovrano, riconosciuto dal Governo di S. M. il Re N. S., in tal qualità venga esentato dal peso degli alloggi militari.

Il Dipartimento della Guerra deve cedere ai Comuni i locali, che non servono più ad usi militari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 febbraio 1822.

A proposta del mio Collega Direttore della Real Segreteria di Guerra, S. M. nel Consiglio de' 15 dell' andante si è degnata ordinare, che a richiesta de' Comuni il Dipartimento della Guerra deve consegnare a titolo di cessione quei locali, i quali non più servono ad usi militari, con la *dichiarazione però ne' rispettivi verbali di consegna di tutte le spese fattevi precedentemente dal Dipartimento della Guerra.* Nel passare tale risoluzione Sovrana alla di lei intelligenza, io desidero che le dia la massima pubblicazione, onde i Comuni che sono nel caso di profittarne possano ritrarne un utile a seconda delle loro circostanze.

Le spese di scrittojo degli agenti contabili delle prigioni cedono in metà a carico del Governo, e nell' altra dell' appaltatore generale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 febbraio 1822.

S. M. prendendo in considerazione le domande ripetute dagli agenti contabili delle prigioni centrali delle diverse Provincie del Regno per essere indennizzati delle spese di scrittojo, si è degnata risolvere nel Consiglio del 15 del corrente, che una metà di esse ceda a carico del

Governo ed un' altra dell' Appaltatore generale. Perchè dunque possa darsi esecuzione agli ordini Sovrani è necessario conoscere in un distinto notamento formato sul calcolo di ciò che è abbisognato nel 1820 e negli anni precedenti, l' importo delle spese per la stampa, e per la carta delle basi di entrata e uscita, e degli stati di movimenti, e quello degli altri oggetti di scrittojo che si crederanno assolutamente indispensabili per questo ramo di servizio. Di Sovrano comando glielo partecipo, affinchè ella possa uniformarsi per ciò che riguarda la Provincia di suo carico, nella prevenzione che l' attuale deficienza de' mezzi della Tesoreria non permette di allontanarsi punto in simili esiti dalla più rigorosa economia, la quale deve regolarli in modo che non solo non si ecceda la somma pagata nel 1820, ma all' opposto si presenti in paragone di questa un sensibile risparmio.

I Controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell' Intendente, o Sottintendenti mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 febbraio 1822.

Taluni de' Controlori delle contribuzioni dirette, senz' autorizzazione di questa Real Segreteria di Stato, ed alla insaputa de' Direttori, da' quali dipendono si allontanano sovente da' distretti ne' quali deggiono risedere, mettendo in abbandono il servizio.

I certificati di lavori, che mensilmente essi presentano per riscuotere il soldo, offrono la notizia del lavoro de' Controlori, ma questo dettaglio messo quasi sempre a caso, ed a solo oggetto di riempire le colonne assegnate nel modello ad indicare le operazioni giornaliere, non mette il Ministero a portata di giudicare, se il servizio si faccia colla dovuta celerità ed esattezza. Ed alcun Direttore redarguito per lo abbandono, in cui una verifica di reclami giacea, nell' atto che ne incolpava il Controloro, segnava contemporaneamente il certificato di lavoro, ad oggetto di fargli pagare il soldo.

Per ovitare siffatti inconvenienti, e perchè il pagamento de' soldi de' Controlori si faccia sopra carte, che abbiano autenticità riguardo alla residenza di quest' impiegati, che mostrino nell' atto stesso l' attività che mettono nel disimpegno de' loro incarichi, ho determinato; che restando abolita la formola de' certificati di servizio che attualmente è in uso, da ora innanzi per ciascun Controloro delle contribuzioni diretto debba in ogni mese presentarsi uno stato indicante:

1.° Il nome del Controloro, ed il distretto a cui è destinato;

2.° I lavori rimast' incompiti l' ultimo giorno del mese precedente;

3.° I lavori di cui nel corso del mese è stato incaricato;

4.° Finalmente i lavori, che il Controloro non avrà potuto nel mese stesso eseguire, i quali rimarranno ad eseguirsi nel mese appresso.

Digitized by Google

Lo stato sarà munito del certificato del Sottintendente del distretto che attesti della permanenza del Controloro del distretto medesimo. I Direttori raccolti tali stati, faranno su di ognuno le loro osservazioni relativamente al servizio prestato, e si faranno render conto de' motivi del ritardo, laddove se ne osservi, dando loro tutte le dilucidazioni, o facilitazioni, che secondo i casi potranno occorrere per portare a compimento i lavori. Così fatti stati saranno da' Direttori inviati in questa Real Segreteria per tenersene registro, e trasmettersi alla Scrivania di Razione. E senza di essi non potranno pagarsi i soldi, e gli averi mensili a' Controlori.

Le comunico tale determinazione per sua intelligenza e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

Si prescrivono mezzi di rigore perchè gli studenti frequentino le Congregazioni di Spirito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 marzo 1822.

Informato il Re che non pochi Maestri pubblici e privati non curano d'invigilare, che gli scolari rispettivi frequentino le Congregazioni di Spirito stabilite ne' diversi comuni del Regno al maggior bene della gioventù studiosa, ed informato altresì che una gran parte dei padri di famiglia in vece di obbligare i loro figliuoli a recarsi in dette Congregho ne' dì festivi sono piuttosto disposti a distoglierli da tali pratiche religiose, ha ordinato quanto segue: 1.° Tutti i Maestri sieno pubblici sieno privati dovranno secondare le premure de' Vescovi per ciò che riguarda la frequenza delle Congregazioni di Spirito.

In conseguenza di ciò i Maestri pubblici in ciascun semestre dovranno produrre un attestato col visto dei Vescovi in comprova di aver vigilato su i loro discepoli intorno all'intervento de' medesimi nelle Congregazioni di Spirito. Mancando un tale attestato, sarà impedito il pagamento del loro soldo. Ed in quanto a' Maestri privati, ancorchè costoro sieno muniti di permesso superiore, i Vescovi potranno sospenderli dall'esercizio delle scuole tutte le volte che li troveranno negligenti nell'adempimento dello stesso dovere. 2.° Rispetto poi a quei trascurati genitori, i quali non manderanno i proprî figliuoli alle Congregazioni accennate, desiderando il paterno cuore di S. M. di chiamarli al primo de' loro doveri, qual si è quello dell'educazion religiosa della prole, la M. S. ha dichiarato, che tai contumaci genitori sieno indegni di ottenere qualunque carica pubblica. Lo stesso va detto pe' tutori e per tutti que' congiunti che fanno le veci de' proprî genitori. 3.° Ha in fine ordinato S. M. che que' fanciulli, o adolescenti i quali non porteranno documenti di aver assistito alle Congregazioni suddette, non potranno aspirare a veruna piazza franca, nè a carica, nè a qualunque altra grazia.

Nel Real Nome glielo partecipo signor Intendente per l'adempimento di sua parte.

Digitized by Google

È vietato agli appaltatori de' dazi comunali la spedizione de' piantoni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 marzo 1822.

Si è elevato il dubbio se agli appaltatori de' dazi comunali competa la facoltà di spedire i piantoni contro de' contribuenti morosi.

Or S. M. nel Consiglio de' 20 del corrente si è degnata risolvere negativamente una tal quistione.

Nel Real Nome, le partecipo questa determinazione Sovrana per l'uso di risulta (1).

In quali casi i Segretari generali che rimpiazzano gl' Intendenti hanno dritto alle indennità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 aprile 1822.

Coll' articolo 16 del regolamento de' 6 novembre 1821 è prescritto fra gli altri, che dovendo il Segretario generale d' Intendenza supplire un' Intendente, riceverà una indennità che per le funzioni in residenza è fissata a due. 3. 33 il giorno, e per le funzioni fuori residenza a ducati 6. 66. Siccome però non è definito se il Segretario generale possa avervi dritto, o che l' Intendente abbandoni la residenza per uscire dalla Provincia, o che vada in giro per la medesima per affari di servizio, è sorto il dubbio, se la indennità debba pagarsi in questi due casi indistintamente, ovvero praticarsi diversamente.

Avendo rasseguato alla decisione di S. M. tal quistione, si è benignata la M. S. dichiarare nel Consiglio de' 6 del corrente, che quando l' Intendente non esca dalla Provincia, debba reputarsi in residenza, e quindi niuna indennità sia dovuta al Segretario generale.

I figli di famiglia non possono amministrare fondi comunali, se non quanto siano guarentiti dal proprio genitore, o da altra opulenta persona.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 aprile 1822.

Giusta la comunicazione a lei fattane con Real rescritto circolare de' 22 dicembre ultimo, S. M. nel Consiglio de' 19 dello stesso mese si degnò decidere, che i figli di famiglia, i quali vivono in casa paterna non

---

(1) Questo Real Rescritto trovasi modificato dall' altro de' 25 luglio 1827 comunicato con foglio del 1 agosto seguente:

Digitized by Google

possono accettare cariche comunali, non esclusa quella di decurione, senza il consenso dei genitori.

Ora è sorto il doppio dubbio.

1.° Se un figlio di famiglia posto nella condizione che sopra, il quale trovisi nominato cassiero del suo comune col consenso del padre anteriormente alla mentovata risoluzione Sovrana, debba continuare nell'esercizio della sua carica, malgrado la sopravvenienza del dissenso paterno; 2.° Se possa essere obbligato accettare la carica di Cassiere comunale un figlio di famiglia costituito nei dati medesimi, e senza il consenso paterno, ove il decurionato espressamente dichiari di esserne esso garante.

S. M., cui tutto ciò rassegnai, si è degnata disporre nel Consiglio de' 27 del mese di marzo, che si esegua la precitata sua Real decisione, e che in conseguenza i figliuoli di famiglia non debbono amministrare fondi comunali, se non quando siano guarentiti o dal proprio genitore, o da altra opulenta persona.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per la sua analoga osservanza.

Si richiama in vigore la tassa Innocenziana relativamente ai dritti de' matrimoni e pompe funebri.

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Campobasso 29 aprile 1822.

Il Consiglio generale nell'ultima sua sessione rinnovò a S. M. le rimostranze sull'abusiva esazione de' dritti pe' matrimoni, e domandò ripetersi gli ordini già dati Sovranamente nel 1819 per farla cessare, o per fare che per le funzioni funebri si osservasse la tassa Innocenziana, o gli usi locali inveterati, se non fossero in opposizione di quella;

La M. S. nel Consiglio degli 8 gennaio di questo anno dispose replicarsi gli officî analoghi alla Real Segreteria degli Affari Ecclesiastici, e che in simile occasione essa Real Segreteria avesse presente non meno la tassa Innocenziana, che il divario della moneta deteriorata di valore, per così coll'approvazione del Santo Padre, fissare una nuova tassa comune per tutte le curie del Regno.

Il sig. Direttore della Real Segreteria degli Affari Ecclesiastici nel Consiglio degli 11 marzo ultimo per effetto di ciò che trovavasi risoluto nell'altro Consiglio degli 8 gennaio, riprodusse questo articolo alla Sovrana risoluzione; e S. M. si degnò dichiarare, che mentre si riserbava di dare le sue disposizioni, permetteva che l'esazione de' dritti di stola bianca e nera si eseguisse a norma della tariffa approvata col Real dispaccio del 28 dicembre 1792.

Dietro ciò io ho ottenuto dalla Real Segreteria degli Affari Ecclesiastici la copia legale di questa tariffa, e secondo le disposizioni superiormente pervenutemi per la esecuzione degli ordini di S. M., mi affretto a pubblicarla nuovamente ond'essa torni in esatta osservanza dalla parte

delle Curie diocesane, de' Parrochi, Economi, e Cleri, fino a che non sarà stata emanata la tassa che andrà a stabilirsi, uniformemente alla risoluzione degli 8 gennaio sopra enunciata.

Eccone il suo intiero tenore.

Copia del piano delle tariffe da osservarsi per la esazione de' dritti, tanto dagli ordinari del Regno e dalle loro curie, quanto da' Parrochi per ragione di stola bianca e nera, approvato da Sua Maestà *con dispaccio de' 28 dicembre 1792.*

ARTICOLO I.

Il quale riguarda la dichiarazione della tassa Innocenziana rispetto agli Ordinari, ed alle Curie Ecclesiastiche.

1. Che nè il Vescovo o altro Prelato, nè il suo Vicario generale o foraneo, Cancelliere, ed Uffiziale qualsivoglia, congiunti, familiari o servitori possano esigere o ricevere emolumento, o cos' alcuna sotto qualsivoglia colore o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti ovvero di tovaglia, forbici, pettine ed altro dagli ordinandi, ne sotto titolo di regalo o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, o volesse darsi; ma soltanto l' ordinante possa ricevere l' oblazione della candela, a libero arbitrio dell' ordinato circa la qualità e peso.

2. Che il Cancelliere per le lettere testimoniali della collazione dell' ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro Vescovo possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo romano, o sia un giulio, il quale per sicura norma secondo l' equivalente della moneta di Regno, non debba oltrepassare le grana tredici, esclusi da tal esazione que' religiosi che sono veri questuanti, ai quali è interdetto l' uso del denaro.

3. Che il Cancelliere medesimo nella collazione del suddiaconato pegli atti che si debbono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del patrimonio, o del beneficio, a titolo del quale si dovrà taluno promovere, possa soltanto esigere quell' emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura, o carta senzache il Vescovo o Vicario, o altro Uffiziale nè direttamente nè indirettamente ne possano partecipare. Il qual emolumento non debba mai eccedere uno scudo, o sia secondo la sicura ed ordinaria norma, i carlini tredici, ed esigendo la fatica una minor mercede, debbasi esigere solamente quel meno, senzachè pegli altri ordini, o prima tonsura si esiga cos' alcuna, anche sotto pretesto di registratura di brevi e dispense, o di altre scritture o di presentata, o di qualunque altra giustificazione e solennità, o rimozione d' impedimento.

4. Che se le suddette lettere testimoniali ovvero dimissoriali contengano più ordini, non debba esigersi altra mercede, che la suddetta di grana tredici, la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini, quando questi *servatis servandis*, venissero a conferirsi in

diversi tempi, ed in diverse ordinazioni; ma, volendo, possa farle separatamente, non già rispetto a quegli ordini che si conferissero in un istesso giorno, come sono i minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali che si diano per la promozione a più ordini parimenti, non si possono moltiplicare scritture.

5. Che dal Cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli ordini, o sia per l'atto di esservi taluno ammesso, o per l'accesso al luogo dell'ordinazione, ancho col pretesto di mancia, o di regalo.

6. Che nella collazione di benefizî residenziali di natura Ecclesiastica non possa il Vescovo, o altro Ordinario collatore, il Vicario, il Cancelliere, o qualsivoglia altro Uffiziale, i loro parenti, familiari, o servitori, esigere o ricevere emolumento alcuno, o altra cosa sotto qualsivoglia colore o pretesto, anche di mancia, o volontario donativo; ma soltanto il Cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura e materia, non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici, senza esigere altro, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso.

7. Che in quanto al possesso il Prelato, e suo Vicario o altro Uffiziale non possa esigere cos' alcuna, e il Cancelliere se sarà dentro la città possa per il rogito, o sia atto del possesso ed ogni altro che occorra, esigere i giuli tre, o sia secondo il detto equivalente in moneta di Regno grana trentanove. Nei borghi poi giuli quattro, ossiano grana cinquantadue; e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quantevolte però nel luogo del beneficio siavi alcun Regio notaio, si debba la curia assolutamente di costui valere per l'atto del possesso, senza esservi necessità del suo Cancelliere.

8. Che ne' suddetti benefizî residenziali di qualità Ecclesiastica non possa l'Ordinario o per le lettere testimoniali dell'approvazione e preelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, costume, idoneità de' concorrenti, esigere o ricevere mercede ed emolumento alcuno in denaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto o coloro, anche di spontaneo donativo.

9. Che per l'esecuzione di Bolle, che si lascian correre dalla Dataria, mercè la precedente Real Commendatizia, ed il successivo *Regio exequatur*, non possono i Vescovi o altri Prelati ordinarî de' luoghi, ed i di loro Vicarii, e Cancelliere, o altri Uffiziali, pretendero di doverne essere per necessità esecutori del possesso, ma sia in arbitrio de' provvisti l'eleggersene l'esecutore, e il notaio; ma se il provvisto elega l'ordinario Uffiziale, e il suo Cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all'Ordinario, ovvero al suo Vicario, nell'uno e nell'altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere e ricevere emolumento alcuno, ma sia lecito al solo Cancelliere per la copia e registro di dette bolle ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma mai non eccedente la suddetta somma di carlini tredici.

10. Che accadendo contraddizione di modo cho convenga far pro-

cesso in cause mere ecclesiastiche spirituali la mercede del Cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più, senza che il Vescovo o suo Vicario o altro Uffiziale, possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre in tali cause, a norma de' sacri canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senzachè circa l'esistenza di patronati, o per la controversia di pertinenza tra compadroni, o presentati ne' benefizi di qualità ecclesiastica, possano le curie medesime ingerirvisi.

11. Che rispetto ai matrimoni, così per l'esecuzione delle dispense ottenute precedente sempre il Real permesso a poter ricorrere, ed il successivo *Regio exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del Parroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l'Ordinario e il suo Vicario, ed ogni altro Uffiziale, o Ministro o familiare, non possa anche col pretesto di mancia, e di volontario donatario esigere e ricevere emolumento alcuno, nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il Cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense grana trentanove in moneta di Regno corrispondente a quella di tre giuli, permessa nella tassa Innocenziana; e pei testimoni sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Beninteso che ove sianvi contese rispetto ai matrimoni, ed agli sponsali ne appartenga alle curie ecclesiastiche, giusta la polizia del Regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell'esistenza ai soli Giudici, e Magistrati laici competenti, e per siffatte ed altre cause contenziose, e di cui n'è permesso alle Curie il procedimento, si osservi il solito di ciascuna Curia Ecclesiastica, circa l'esazione de' dritti competenti al Cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria o ciò sino a che altrimenti non si procederà; senza tenersi conto di altra esazione, allorchè se ne faccia menzione nella tassa Innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel Regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da S. M., e che sono riserbate ai Giudici, o Magistrati laici competenti.

12. Sovranamente dichiarandosi che in que' luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa debba assolutamente osservarsi il solito.

ARTICOLO II.

Il quale riguarda i Parrochi, così pe' dritti di stola bianca, che nera.

1. Che nel concedersi fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esiga più di un carlino, e di altro carlino allorchè occorra, la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassano il decennio.

2. Che per le pubblicazioni, tanto pe' matrimoni, quanto pegli or-

Digitized by Google

dinandi, niente si pretenda, ma un solo carlino quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senzachè col pretesto di volersi fare tre fedi separate dello pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

3. Che per le fedi, o altro atto che possa occorrere ne' matrimonî non si debba eccedere i carlini sei senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi, e specialmente per la prestazione di fazzoletto o altro genere di robbe, o pel suono di campane, nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa.

4. Che nell'amministrazione de' sagramenti niente esiger si possa, come nulla da' poveri in tutte le occorrenze, avendo in considerazione il loro miserabilo stato, da starsi a fede delle rispettive Università, che dovrà sempre darsi gratuitamente, e nulla possa chiedersi, o esigersi per la benedizione delle donne infantate, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in Chiesa.

5. Che non possa impedirsi ai moribondi, ed ai di loro congiunti ed credi di eleggersi la sepoltura ove vogliono; nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più.

6. Che compete a ciascuno la facoltà di chiamarsi al funebre accompagnamento quali e quanti preti secolari, o regolari, che voglia, o confraternite separatamente o unitamente con quell' equa e moderata mercede che si potrà convenire, senzachè col pretesto della cura abituale pretender possano un forzoso intervento, dovendo i corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati, per obbligo inerente al loro ministero forzosamente intervenire con la suddetta equa e moderata mercede.

7. Che al solo Parroco, o a colui che sostiene la cura attuale competa l' intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo dai rituali prescritto non ricusi d' intervenirvi.

8. Che ne' rispettivi luoghi debba ogni Parroco per il suddetto accesso, e benedizione del cadavere continuare ad esigere grana venticinque, ma ove sia altro il solito debba un tal solito osservarsi, rispetto al solo dritto de' mortori, sino a che S. M. altrimenti non risolverà.

9. Che dal Parroco non si possa impedire o ritardare la sepultura e l' esequie dei defonti così cittadini, come forestieri pel pagamento dei suoi dritti, ma rimangono a lui le ragioni da esperimentarle su de' beni de' defonti presso il Giudice laico competente, senza darsi molestie personali ai figli, moglie, e congiunti, e nulla esiger si possa da' poveri, da starsene a fede, come sopra, delle rispettive Università.

10. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal Giudice laico il sequestro, debba sempre escludersi gli strumenti rurali, ed altri mobili necessarî alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso.

11. Finalmente i tassati dritti non avranno luogo a pro di que' Parrochi, ai quali per particolari circostanze n' è stato finora, o ne sarà per Sovrana disposizione, vietata l' esazione.

Io v' invito, signori, a rimanerne intesi, raccomandando a ciascuno dalla sua parte l' osservanza di questi ordini superiori, e la vigilanza, perchè l' esazione di cui si parla si faccia nel modo, e nella proporzione, come è stato di sopra stabilito.

All' oggetto trovo regolare che tutti gli atti i quali vengono rilasciati

nelle diverse occasioni, e pe' diversi casi contemplati, portino in piedi la specifica, ossia il notamento de' dritti esatti nel modo istesso come fanno i pubblici notai: e ciò perchè si abbia sempre la giustificazione di siffatte percezioni, e si evitino gli eccessi ai quali può farsi luogo a danno delle parti, con infrazione della legge.

I detenuti comunque abbiano i genitori possidenti, se sono emancipati e nulla essi posseggono, debbono considerarsi poveri per la somministrazione della sussistenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 aprile 1822.

Col rapporto del dì 6 dell' andante mese promuove ella il dubbio se debba somministrarsi la sussistenza al detenuto che non possedendo cosa alcuna abbia però il genitore che paga oltre a duc. 6 di fondiaria. In riscontro le rescrivo che se il figlio è emancipato e nulla possiede dee considerarsi tra detenuti poveri.

Si sospende il soldo del mese di settembre in avanti ai Presidenti de' Tribunali Civili, ed ai Giudici delegati per la cifra de' registri degli atti dello Stato Civile, quando non ne documentino l' adempimento a tutto il precedente mese.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 aprile 1822.

Il Direttore della Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia mi ha partecipato; che S. M. volendo rendere più certa e sicura l' esecuzione della legge sull' interessante ramo dello Stato Civile, nel Consiglio del primo del corrente si è degnata di disporre, che resti sospeso il pagamento de' soldi del mese di settembre in avanti ai Presidenti ed a' Giudici dei Tribunali Civili che ne avranno delegazione quante volte non certifichino di avere per tutto il detto mese adempiti di cifra, numerati e restituiti ai rispettivi Intendenti tutti quei registri degli atti dello Stato Civile che sieno loro precedentemente pervenuti. Lo passo alla di lei intelligenza, perchè rimetta in questa Real Segreteria di Stato i notamenti de' registri a misura che ne farà l' invio al Presidente del Tribunale Civile, onde conoscersi se questi Magistrati si prestino all' esatto adempimento della Sovrana determinazione.

Digitized by Google

Gli affitti de' beni riuniti alla Cassa di Ammortizzazione, debbono eseguirsi secondo le norme stabilite nel decreto de' 18 ottobre 1819.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 maggio 1822.

S. M. (D. G.) nel Consiglio del 7 corrente ha ordinato, che pegli affitti di tutti i beni riuniti alla Cassa di Ammortizzazione si serbino le norme stabilite col Real decreto de' 18 ottobre 1819 pe' beni del Demanio Pubblico.

Nel Real Nome lo partecipo a lei per intelligenza, ed uso di risulta nella parte che la riguarda.

L' esenzione dal peso degli alloggi militari accordata ai vice-Consoli esteri deve limitarsi a quelli soli tra essi, i quali sono venuti espressamente dall' estero.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 maggio 1822.

In continuazione della circolare de' 2 febbraio ultimo, relativa all' esenzione dal peso degli alloggi militari, e dal servizio della guardia civica che deve accordarsi ai vice-Consoli esteri, allorchè sono sudditi del Sovrano o del Governo che rappresentano, debbo soggiungerle che secondo la spiegazione data da S. E. il Consigliere di Stato incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari Esteri, ciò debba aver luogo, quando tali individui siano venuti espressamente dall' Estero per esercitare il suddetto impiego di vice-Console, o di Agente Consolare, e non già quando si trovino stabiliti ne' Reali domini, e vi esercitano la mercatura, o qualche altra industria, giacchè in tal caso traendo vantaggio dalla loro dimora in Napoli, non debbano essere esentati dal soffrire i pesi.

Obbligo de' medici, e cerusici Comunali d' istruire le levatrici de' loro Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 giugno 1822.

L' animo paterno del nostro Augusto Sovrano, le cui benefiche e paterne cure sono dirette alla vera e stabile felicità de' suoi diletti popoli, ad oggetto di allontanare gl' inconvenienti che nascono nelle Provincie del Regno per la imperizia delle Levatrici, con Real rescritto del dì primo del corrente mese ha ordinato:

Che un medico o cerusico di ciascun Comune sia incaricato di accorrere alle partorienti, essendo chiamato, e nel tempo istesso in un giorno

della settimana insegni ad un qualche numero di donne maritate o vidue l'arte salutare dell'ostetricia. Per ciò eseguire non si sceglierà alcun medico, e cerusico se non abbia fatto prima l'obbligo di dare tale insegnamento, nè conseguirà l'onorario, se prima non abbia fatto costare di avere adempito al dovere della sopraddetta istruzione. Quando un medesimo individuo esercitasse le due professioni di medico cerusico simultaneamente non potrà cader dubbio sulla persona che debba insegnare. Quando poi due individui avranno separato tale incarico, sarà nell'arbitrio del Decurionato di vedere chi tra i due professori sia riputato il più abile, ed il più morale, e questo resterà incaricato di tale insegnamento.

Nel far partecipazione di questa Sovrana risoluzione, incarico specialmente i Sindaci di non spedire mandati di pagamenti a favore de' medici, e cerusici condottati, s'essi non presentino un certificato del Decurionato, da cui costi di aver adempito al succennato insegnamento dell'arte ostetricia, e di essersi prestati nelle occorrenze alle chiamate delle partorienti; specialmente quando costoro non si trovino nominati a tali funzioni sopra terne Decurionali, e che non abbiano ottenuta l'approvazione di questa Intendenza. I Sindaci e cassieri che si permetteranno questi pagamenti ne saranno significati nei loro conti.

L'interstizio di anni tre per potere un individuo essere di nuovo nominato Sindaco, od Eletto, riguarda la stessa carica esercitata, e non una diversa del Comune stesso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 giugno 1822.

Si è promosso il dubbio, se la disposizione della legge de' 12 dicembre 1816 di non potersi nominare un soggetto alle cariche di Sindaco, Eletto, e Aggiunto, se non dopo l'elasso di tre anni, debba intendersi per la stessa carica esercitata, o per tutte le altre comunali.

S. M. nel suo ordinario Consiglio di Stato de' 25 del corrente si è degnata di dichiarare, che il divieto contenuto nell'art. 131 della legge de' 12 dicembre 1816 riguarda soltanto le medesime cariche esercitate, ma che gli stessi soggetti possono essere eletti in altre cariche diverse del medesimo Comune.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana disposizione per l'uso di risulta.

Si prescrivono delle norme facilitative da osservarsi per le mutazioni di quote fondiarie delle piccole proprietà di una rendita annua di ducati dieci in sotto.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 6 luglio 1822.

La percezione della contribuzione fondiaria di diversi Comuni cade spesso volte in ritardo per le difficoltà, che incontrano gli esattori nel rinvenire fra contribuenti gli attuali possessori di tenue proprietà le quali, per essersi omesse nei catasti provvisori le ascrizioni di tanti passaggi avvenuti posteriormente alla formazione de' catasti medesimi, continuano a rimanere ascritte sotto il nome di coloro, che le possedevano anteriormente alla formazione di tali catasti.

Le doglianze prodotte dagli esattori, e le rimostranze fatte all' uopo da' signori Intendenti, e dai Consigli Generali di diverse Provincie, mossero S. M. (D. G.) ad ordinare nel Consiglio di Stato de' 21 novembre 1821, sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria degli Affari Interni, che prese si fossero in esame e considerazione le difficoltà accennate per applicarvi quindi i provvedimenti opportuni.

Conseguentemente questa Real Segreteria intesi i pareri del Consiglio delle contribuzioni dirette, e della ora disciolta Commessione temporanea consultiva, l' uno e l' altra furono di avviso, che potesse in questa parte per le tenui proprietà provocarsi una facilitazione nell' eseguirsi il disposto nell' art. 10 del decreto de' 10 giugno 1817, prescrivendosi che le dichiarazioni per mutazioni di quote delle proprietà ascritte a' catasti per l' annua rendita di ducati dieci in sotto, debban farsi al Sindaco del Comune, ove è il fondo, la cui proprietà ad altro è trasferita, e che lo stesso Sindaco, assistito dal suo Cancelliere, precedenti le verifiche indicate negli art. 127 e 128 del decreto medesimo, ne dia subito notizia al Direttore delle contribuzioni dirette, trasmettendo al medesimo un corrispondente stato, con che per le mutazioni di quote per qualunque siasi rendita al di sotto di ducati dieci, dovesse generalmente adottarsi la facilitazione dell'art. 129 dello stesso decreto, che limitatamente si accorda per le piccole proprietà, che si dividono tra i condomini poveri, e pei fondi di tenue rendite, che in dote si assegnano, formandosene cioè dal Sindaco in carta libera, ed esente da registro, uno stato con tutte le notizie all' uopo occorrenti, e trasmettendosi tale stato senz' altri documenti al Direttore delle contribuzioni dirette, affinchè prontamente su i catasti vengono indicati gli avvenuti passaggi di proprietà.

Avendo rassegnato tutto ciò alla Sovrana intelligenza nell' ordinario Consiglio di Stato del dì primo corrente, ed essendosi S. M. (D. G.) degnata di approvare le anzidette facilitazioni, ne la prevengo, signore, per sua intelligenza, e perchè all' uopo ella ne curi l' adempimento per la parte che la riguarda.

Condizioni che debbono contenere i certificati di povertà dei contrabbandieri per ammettersi dai Magistrati.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 luglio 1822.

Con circolari dirette da questo Ministero agl' Intendenti di tutte le Provincie, sotto le date de' 16 ottobre, e 13 novembre 1816 furono stabilite le norme da seguirsi dalle Autorità dello Amministrazioni Civili nel rilasciarsi le fedi di povertà a favore de' contravventori agli stabilimenti dei dazi indiretti, i quali dopo espiata la pena correzionale, rimangono in carcere pel pagamento delle multe, e delle spese di giustizia.

Essendosi posteriormente osservato, che le formalità prescritte con la seconda delle citate Circolari, benchè analoghe alle leggi in vigore nel 1816, non si trovano perfettamente in armonia colle disposizioni de' decreti de' 13 gennaio 1817, e de' 21 settembre 1818; si sono di accordo col Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia stabilite le condizioni, sotto le quali dovrà dai Magistrati ammettersi la povertà de' controbbandieri.

Le condizioni di cui è parola sono le seguenti:

1.° che il detenuto non sia portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei;

2.° che non abbia veruna industria, o sia che non eserciti alcuno impiego lucroso: che non sia trafficante;

3.° che viva col travaglio giornaliero delle proprie braccia;

4.° che la povertà sia comprovata con certificato del Sindaco locale, e verificato dall' Intendente della Provincia, o dal Sottointendente del Distretto.

Io le communico tutto ciò, signor Intendente, perchè ne disponga la esecuzione nella parte che la riguarda.

Regolamento provvisorio per la qualità della moneta da impiegarsi nei pagamenti di conto della Tesoreria Generale, sanzionato da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato dei 13 di agosto 1822.

Art. 1. Il pagamento delle cambiali tratte dal Ministero si eseguirà interamente in moneta di argento.

2. Quello dei soldi degl' impiegati sia civili; sia militari sarà fatto per la capitale da ducati 15 inclusive in sotto in moneta di rame; tutto il rimanente da ducati 15, ed un grano in sopra per un decimo in rame, per nove decimi in argento.

Per le Provincie poi, il pagamento sarà fatto indistintamente, tre quarti in argento, ed un quarto in rame.

3. Quello del prest per la truppa, verrà effettuito per un decimo in argento, e per nove decimi in rame.

Digitized by Google

La sola Gendarmeria sarà pagata con un quinto in argento, e quattro quinti in rame.

4. Quello dei projetti sarà fatto tutto in moneta di rame.

5. Il pagamento degli Ospedali sarà effettuito per un quarto in argento, e per tre quarti in rame.

6. Quello del mantenimento delle carceri, per due terzi in argento, e per uno in rame, se si tratta di pagamenti a' fornitori, se di soldi in fine, seconda la regola stabilita coll' art. 2.°

7. Quello delle forniture per un sesto in rame, e per cinque sesti in argento.

8. Quello delle strade, per un quinto in argento, e per quattro quinti in rame.

9. Quello del cantiere di Castellamare, tutto in rame.

10. Quello delle spese di burò in generale agl' impiegati sì Civili, che Militari, colla stessa proporzione di soldi, secondo sta detto all' articolo 2.°

11. Quello delle pensioni, sarà regolato nel seguente modo cioè:

Per le pensioni di giustizia da ducati 50 inclusivi in sopra in moneta di argento, e da ducati 50, meno un grano in sotto, in moneta di rame.

Quelle di grazia da ducati 100 esclusive in sopra, in moneta di argento, e viceversa in moneta di rame.

Quelle delle monache coriste, e del Religiosi Sacerdoti di Napoli, e Regno, e delle pensioni monastiche intestate alla Cassa di Ammortizzazione in moneta di argento.

Tutte le altre pensioni saranno pagate in moneta di rame.

12. Le spese di vaccinazione saranno soddisfatte un quarto in argento, e tre quarti in rame.

13. Il pagamento delle fortificazioni, e frontiere per due terzi in rame, ed un terzo in argento.

14. Quello del mantenimento dell' Isola di Ponza, sarà eseguito per un terzo in argento, e due terzi in rame.

15. Gli assegnamenti sui ruoli provvisori saran pagati colla stessa regola de' soldi, come sta detto all' art. 2.°

16. I pagamenti da farsi agli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza saranno fatti per un quarto in argento, e tre quarti in rame.

17. Quelle delle indennità di alloggio, e mobilio sarà effettuito colle stesse proporzioni de' soldi, come sta detto all' art. 2.°

18. Quello delle indennità di vacazione di qualunque specie, tutto in moneta di argento.

19. Quello degli affitti di magazzini, Caserme della Gendarmeria Reale, e di locali per servizio delle Amministrazioni tutto in moneta di argento.

20. In ogni Ricevitoria tanto Generale, quanto Distrettuale verrà affisso il presente regolamento.

Sono quindi incaricati i Ricevitori nello eseguire i pagamenti colla proporzione su indicata, di fare spiegare nella quietanza delle parti prendenti la qualità della moneta di rame, e di argento, che sarà stata erogata, e di notarla all' esito del libro di cassa sotto ciascuna rubrica di moneta, coll' indicazione dell' oggetto del pagamento.

Digitized by Google

21. Nel caso poi di mancanza di una delle due sopradette specie di moneta, i Ricevitori sono autorizzati a potersi discostare dal prescritto di sopra, onde non vengano attrassati i pagamenti.

Di tal circostanza però sarà fatta espressa menzione nel libro di cassa.

Come debbano regolarsi le transazioni per individuo, o capo di famiglia in mancanza di appalti de' dazi di consumo giusta l' art. 202 della legge de' 12 dicembre 1816.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 ottobre 1822.

La legge del 12 dicembre 1816 nell'art. 202 attribuisce agl'Intendenti la facoltà di regolare la percezione de' dazi di consumo sull'avviso del Decurionato e del Sottintendente. Nell'articolo seguente poi si stabilisce il principio, che tale percezione possa farsi col metodo della transazione per individuo o per capo di famiglia secondo le forme dalla legge istessa prescritte, ma quando non potesse *assolutamente* aver luogo per appalto o in amministrazione.

Questa regola sembra o negletta o male applicata, poichè troppo sovente si richiede di autorizzarsi l' esazione de' dazi comunali in via di transazione, ch' essendo una eccezione, non deve adottarsi che nel solo caso d' impossibilità assoluta degli altri metodi dalla legge indicati.

Egli è importante, signor Intendente, ch' ella invigili rigidamente all' osservanza de' principî stabiliti. Dev' ella sentire che savie sono le limitazioni poste dalla legge nel permettere l' esazione de' dazi comunali in via di transazione, poichè in tal modo essi sono *convertiti in una imposizione diretta, ed in una vera capitazione*, la quale ordinariamente pesa più su i poveri, che su i ricchi, che ne fanno la ripartizione.

Da tutto ciò risulta la necessità di cercare tutti i mezzi, perchè l' esazione de' dazi comunali sia data in appalto. È questo il mezzo più facile di percezione, e il meno soggetto ad abusi. Ove poi, esauriti tutti gli espedienti, si fosse nella necessità di adottarsi l' ultimo, cioè quello della transazione, ella ne farà la richiesta, come una eccezione, che particolari circostanze rendono necessaria, e possano solo giustificare.

Io sono sicuro ch' ella si attaccherà rigidamente all' osservanza di queste regole, e che porterà un' attenzione continua su di questo ramo essenziale dell' amministrazione de' Comuni.

Disposizioni regolamentarie pel servizio delle Poste.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 19 ottobre 1822.

Il servizio delle Poste è della maggior delicatezza ed ispirar deve la più gran confidenza. Per quanta cura s' impiega nella scelta di Uffiziali probi, e virtuosi si sentono spesso de' disguidi displacevoli in particolarità per parte de' Cancellieri comunali in quei luoghi, ove manca l' ufficio di Posta. Affin di eliminare adunque anche il sospetto che nelle Officine di Posta nelle Provincie abusar si possa del secreto delle lettere si son fatte da questo Ministero le seguenti disposizioni regolamentarie.

1. Le Direzioni di Posta di prima classe, essendo sotto la immediata vigilanza degl' Intendenti delle Provincie, saranno prese da questi funzionari tutte le misure necessarie alla regolare, e spedita distribuzione delle lettere.

Le stesse Direzioni saranno situate al più che sia possibile in luoghi centrali e comodi ai funzionari, ed al pubblico, e saranno provvedute d'inferriata a fronte di strada per la maggiore regolarità della distribuzione ai termini dell' art. 265 del regolamento approvato da S. M. nel dì 25 marzo 1819.

2. Nelle altre Direzioni ed Officine di Posta, nelle semplici Officine, e ne' luoghi serviti da' Cancellieri comunali, l' apertura delle valigie sarà fatta in presenza del Parroco, del Giudice Regio di Circondario, ovvero del Giudice Conciliatore, del Sindaco del Comune, e del Capo della Civica. Ove alcuno o più di questi funzionari sieno impediti, basterà che almeno uno di essi intervenga alla indicata operazione. I funzionari che assisteranno all' apertura della valigia, baderanno alla pronta distribuzione della corrispondenza, e specialmente di quella officiale. Per le Direzioni, ed Officine di posta l'apertura delle valigie sarà fatta nelle Officine di Posta. Pe' luoghi serviti da Cancellieri comunali nella casa Comunale.

3. Gl' Intendenti delle Provincie disporranno e vigileranno, che la corrispondenza dalle Direzioni ed Officine di Posta ai Comuni sia sempre spedita con valigia chiusa a chiave, ed i Direttori di Posta baderanno di spedire nelle valigie i pacchi suggellati coll' impronta delle rispettive Direzioni, onde dai corrieri di Posta interna non possa in modo alcuno abusarsi della corrispondenza.

4. Nel caso che la valigia arrivi aperta in qualche Comune, o che il pacco delle lettere in esse contenuto arrivi dissuggellato, o in fine se qualche lettera sia di servizio, sia privata si trovi alterata nella chiusura, i funzionari destinati ad assistere all' apertura delle valigie, ne faranno unitamente al Cancelliere comunale un processo verbale in triplice spedizione, di cui una copia sarà rimessa all' Amministrazione generale delle Poste, un' altra all' Intendente della Provincia, e la terza sarà inviata alla Direzione, o Officina di Posta, da cui si sarà ricevuta la spedizione, onde l'Amministrazione generale delle Poste di accordo coll' In-

tendente della Provincia possa prendere le misure per scovrire l'autore della mancanza, e per punire il colpevole.

5. Tutto ciò che si è prescritto nell'articolo precedente sarà osservato ne' luoghi di residenza degl' Intendenti, e Sottintendenti delle Provincie.

Io avendo partecipato tali disposizioni al Direttore generale delle poste, mi affretto di farlene comunicazione, perch' ella per la parte che la riguarda ne curi l'esatto adempimento, mettendosi di accordo colla generale Amministrazione delle Poste.

Gli atti di liquidazioni formano titolo per coazionarsi amministrativamente i decurionati risponsabili della sfondacazione delle rispettive quote dei generi di privativa.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 ottobre 1822.

In quei Comuni ove non si trovano soggetti, che si obbligano direttamente per l'appalto a partito forzoso, il Decurionato è risponsabile della sfondacazione delle rispettive quote de' generi di privativa. Ne' sensi però dell' art. 6 del regolamento de' 26 settembre 1821 i Decurionati figurano avanti la generale Amministrazione de'Dazi Indiretti rivestiti di tutte le obbligazioni annesse ai suoi agenti contabili, per cui sono soggetti alle coazioni amministrative, in vista degli atti di liquidazione.

Essendo quindi insorto il dubbio sul titolo come coazionarsi gl' individui resi per una tal causa responsabili, io ho scritto alla generale Amministrazione de'Dazi Indiretti, che il titolo in questione ai termini della legge sia da ritrovarsi negli atti di liquidazione, per cui liquidando la medesima le mancanze della rispettiva sfondacazione, che vanno a carico dei Decurionati, dovrà spedire in corrispondenza contro i medesimi gli atti coattivi di risulta.

Io nel farle una tale partecipazione, la prego signor Intendente, di usar tutt' i mezzi, che sono in di lei potere, perchè colla repressione delle frodi, e con altri provvedimenti economici si attivino le sfondacazioni dei generi di privativa impegnando gl' individui, che sono risponsabili a non far ritrovar mancanza nella fine dell' anno.

Io mi auguro, che mercè le zelanti di lei cure possa mettersi in regola questa parte di Real servizio, e così nel mentre si assicura all'Amministrazione il piano de' suoi introiti di un tal ramo, si risparmia ai Decurionati l' inevitabile passo degli atti coattivi nei casi di attrasso.

Digitized by Google

ANNO 1823.

A quali osservanze sien soggetti i patrocinatori prima di entrare in esercizio delle loro funzioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 gennaio 1823.

S. M. (N. S.), veduto il parere del Consiglio Ordinario di Stato in data de' 6 del corrente, da Vienna su di un rapporto della Giunta di Pubblica Istruzione de' 16 ottobre ultimo, relativamente agli esami per lo conferimento de' gradi dottorali, ha ordinato che si richiamino in osservanza le leggi, ed i regolamenti; e quindi che i Patrocinatori non siano ammessi all'esercizio, se prima non siano esaminati, ed abbiano ottenuto il grado di licenza dall'Università degli Studî, e che quei che attualmente trovansi esercitando la professione medesima di Patrocinatori senza aver conseguito il detto grado, debbano subire un' esame in iscritto innanzi ad una Commessione composta da' Procuratori Regî de' luoghi, ove si trova una Corte di Appello, una Criminale, un Tribunale civile. Ne' luoghi poi ove risiede una Corte criminale, ed un Tribunale civile, i Procuratori Regî presso questi due collegi comporranno la detta Commessione, associando loro un Giudice o della Corte, o del Tribunale. Quando gli esami si eseguano ne' luoghi di residenza degl' Intendenti, questi faranno anche parte della detta Commessione. Gli esami suddetti si faranno a norma del regolamento per la collazione de' gradi accademici. Siccome a' Patrocinatori si è data la facoltà di esercitare la loro professione a condizione, che nello spazio di due mesi presentino il diploma di licenza, così quando i medesimi si presenteranno all' esame colla esibizione delle fedi richieste dal detto regolamento, e del lodevole esercizio, e fatto il deposito de' dritti, il Procuratore Regio potrà stabilirli a continuare le funzioni temporaneamente, fino a che l' Università non avrà deciso sul merito degli esami, e spedirsi loro il diploma.

Vuole inoltre la M. S., che non si ammettano domande per ottenere cariche giudiziarie, se non di coloro, che dimostrano di esser laureati, ed esaminati.

Parimente comanda il Re che coloro i quali ottengono dignità ecclesiastiche, non possano essere immessi nel possesso, se prima non siano muniti della laurea.

Digitized by Google

Contro i debitori de' generi di privativa possonsi usare le coazioni de' piantoni.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 febbraio 1823.

Il decreto de' 7 dicembre 1819 non permette altri atti coattivi contro i debitori morosi de' Comuni per generi di privativa ad essi somministrati nei casi preveduti con gli altri decreti de' 19 dicembre 1810, e 25 marzo 1819, se non quelli soli, che pe' debitori comunali sono ordinati dalla legge de' 12 dicembre 1816.

Altronde con Sovrana risoluzione de' 2 aprile 1817 partecipata agl' Intendenti per mezzo del Ministero degli Affari Interni, trovandosi da S. M. permesso l' uso dei plantoni per l' esazione de' dazi comunali de' censi, e dei canoni, vi è stato qualche Intendente, che ha invocato in favore dei Decurionati la facoltà di adoprarsi i piantoni contro i morosi di privativa nel modo disposto col citato Real decreto, onde i Decurionati possano avere de' mezzi facili ad astringere i privati, tanto a riceversi le quote di detti generi, ove sia al caso della ripartizione, quanto a pagarne il prezzo.

S. M. a cui è stato tutto ciò rassegnato, inteso il parere dell' ordinario Consiglio di Stato, in data de' 25 dello scorso gennaio, da Vienna ha permesso, come una estensione al Sovrano rescritto de' 2 aprile 1817, che contro i debitori de' generi di privativa si usi la coazione dei piantoni.

Nel Real Nome glielo partecipo, sig. Intendente, per l' adempimento.

Sulle competenze dei mobili appartenenti alle Intendenze, e Sottintendenze. (1).

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 febbraio 1823.

Coll' articolo 145 della legge de' 12 dicembre 1816 fu accordato alle Intendenze, ed alle Sottintendenze il grosso mobile necessario alle Segreterie ed alle abitazioni degl' Intendenti, e de' Sottintendenti, lasciandosi al Ministro dell' Interno la cura di stabilire con un regolamento la competenza del mobile, l' annua manutenzione di esso. La mancanza di un tale regolamento, che non si è finora pubblicato, non dovea più oltre tollerarsi e conveniva determinar con precisione ciò ch' è dovuto ai funzionari contemplati dalla legge, e qual è il peso che debbono sopportar le Provincie. Per queste ragioni S. M. il Re inteso il parere del Consiglio di Stato ordinario si è degnata da Vienna in data de' 25 del prossimo scorso mese di gennaio di determinare quanto segue:

(1) Real rescritto diretto all' Intendente di Bari, e non dissimile fu quello spedito agl' Intendenti delle altre Provincie.

1. Il grosso mobile accordato dalla legge de' 12 dicembre 1816 alle Intendenze, e Sottintendenze consiste per le Segreterie nelle tavole da scrivere, armadî, e scaffali per conservar le carte, sedie e calamai di ottone, o di altra materia durevole; per le abitazioni ne' letti composti di lettiere, materassi, cuscini, e coperte, senza biancheria, ne' candelieri a cera, e da olio, decenti, ma non di argento, nelle sedie, sofà, e tavolieri necessarî, ne' comò, o altra specie di armadî per riporre abiti, biancherie, libri ed altri oggetti; e ne' fanali per le scale, e portone; esclusa ogni specie di biancheria, e cretaglia, e di cristalli, escluse le posate, la batteria di cucina, ed ogni altra masserizia, che non è in questo articolo espressamente indicata.

2. Per la manutenzione e rinvestimento del descritto grosso mobile sono assegnati sul fondo speciale facoltativo di cotesta Provincia ducati cento venti annui per l' Intendenza, annui ducati novanta per la Sottintendenza di Barletta, ed annui ducati sessanta per la Sottintendenza in Altamura. Queste somme però saranno liberate alle rispettive deputazioni Provinciali, e Distrettuali scelte dal Consiglio Provinciale per la conservazione de' mobili. Le Deputazioni avranno l' obbligo di provvedere con dette somme al rinvestimento de' mobili sdruciti, o deteriorati dall' uso, ed al rimpiazzo di quelli che si andranno consumando, senza che possano mai eccedere la somma assegnata; e di darne conto distinto e preciso al Consiglio Provinciale in ogni anno.

3. Sarà fatto un' esatto inventario del mobile di ogni Intendenza, e di ogni Sottintendenza, che n' esprimerà la quantità, la qualità, ed il valore. Tale inventario sarà in tre originali de' quali uno sarà presso l' Intendenza, o Sottintendenza; l' altro presso la Deputazione, ed il terzo sarà spedito al Ministero degli Affari Interni. Un quarto originale del mobile delle Sottintendenze sarà conservato nella Intendenza. Le deputazioni saranno risponsabili di ogni mancanza del mobile descritto nell' inventario. Ciascun Intendente e Sottintendente nel cessare dall' esercizio della carica, e nel cambiar destinazione sarà tenuto di fare alla Deputazione la regolare consegna del mobile.

4. Per questa prima volta sarà esaminato il bisogno che ciascuna Intendenza o Sottintendenza può avere del grosso mobile puramente necessario (compreso il vecchio).

5. La biancheria, argenteria, cristalli, terraglia, batteria di cucina, ed ogni altra masserizia attualmente esistente, o che non sono compresi nel grosso mobile sopra determinato di competenza degl' Intendenti, e de' Sottintendenti saranno venduti a cura delle rispettive Deputazioni dietro valutazione di esperti, ed il prezzo sarà versato nella cassa delle opere pubbliche provinciali. Uno stato estimativo di tali oggetti, appena che ne sarà seguita la vendita, verrà rimesso al Ministero degli Affari Interni.

Nel Real Nome le partecipo le riferite risoluzioni Sovrane, perchè lo esegua nella parte che la riguardano, e le comunichi per l' adempimento a' Sottintendenti, ed alle Deputazioni de' mobili, non che al Consiglio Provinciale, e Distrettuale nella prima loro riunione per l' uso di risulta.

Digitized by Google

Per la manutenzione, ed accrescimento de' mobili pei Giudicati d' istruzione, e i Giudicati Regi deve praticarsi quanto per lo innanzi si è praticato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 febbraio 1823.

Nel Consiglio de' 2 settembre 1821 fu presa la seguente determinazione: « S. M. Sovranamente decide, che dopo la prima spesa fatta » dalle Provincie per la mobilia delle Corti, e de' Tribunali, la manu- » tenzione, e l' accrescimento di tal mobilia ne' contratti successivi deb- » ba andare fra le spese di giustizia ».

Or dovendo in questo stretto senso essere interpetrata la circolare de' 19 settembre 1821 con cui fu comunicata la enunciata Sovrana determinazione, ella non la estenderà nè ai Giudicati d' istruzione, nè ai Giudicati Regi, pei quali dovrà pagarsi quanto per lo innanzi si è praticato.

Da quali fondi debbano prestarsi gli alimenti ai detenuti che manchino de' mezzi di sussistenza benchè figli di persone facoltose.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 marzo 1823.

Dall' Intendente della prima Calabria Ultra fu elevato il dubbio, se i detenuti figli di genitori facoltosi, che nel carcere si erano trovati privi di mezzi di sussistenza, dovessero essere alimentati, durante la loro prigionia, a carico de' fondi del Governo, ovvero delle famiglie rispettive.

Avendone interrogato il signor Ministro di Grazia e Giustizia, il medesimo ha fatto osservare, che i genitori per legge sono obbligati ad alimentare, e mantenere i loro figli, nè vi è ragione per cui possa dirsi che quest' obbligo de' genitori, e questo dritto de' figli si estingua, per la circostanza che costoro si trovino in prigione; che anzi debba esser questa una considerazione dippiù a favore de' figli. Inoltre ha fatto riflettere, che non si possa opporre, che il dritto pegli alimenti è dato a' figli e che non debba sperimentarsi dal Governo, poichè quando questo trovasi al caso di dare gli alimenti nelle prigioni ai figli poveri di padre facoltoso, onde non periscano, per questo fatto istesso viene ad acquistare un dritto contro i genitori per esserne rimborsato.

Le comunico tutto ciò perchè possa darne comunicazione alle autorità Giudiziarie di cotesta Provincia, e procurarne di accordo il dovuto adempimento.

Digitized by Google

Dilucidazioni alla circolare de' 15 febbraio sulle competenze della mobilia alle Intendenze ed alle Sottintendenze.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 aprile 1825.

In continuazione della risoluzione Sovrana emanata da S. M. da Vienna ai 25 gennaio e partecipata col Real rescritto circolare de' 15 febbraio ultimo, la M. S. si è degnata, sul parere del Consiglio di Stato ordinario, di determinare ai 28 marzo p. s. che fra gli oggetti di grosso mobile, accordati alle Intendenze, e Sottintendenze, colla cennata sua Sovrana risoluzione de' 25 gennaio, vadano compresi anche i seguenti:

1.° I portieri de' balconi, e finestre, e le persiane;

2.° I tappeti sopra i tavolini per uso da scrivere;

3.° I bracieri, e gli utensili da cammino per riscaldare le stanze;

4.° Gli arredi Sacri per le cappelle private, nelle case ove tali cappelle esistono;

5.° Gli oggetti da gabinetti di ritirata, come bidet, tavole di notte e simili.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' uso di risulta, nella intelligenza, che tanto per questo, quanto per ogni altra specie di grosso mobile si debba provvedere al puro bisognevole in supplimento alla mobilia esistente che si riconosca del tutto consumata, inservibile, o mancante, allontanando ogni idea di lusso, che la ristrettezza de' fondi Provinciali non può tollerare.

Dilucidazioni al decreto de' 18 maggio 1819 sulle precedenze nelle pubbliche cerimonie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 maggio 1825.

In occasione della cerimonia, ch' ebbe luogo il 12 gennaio ultimo, furono elevati da qualche Intendente dei dubbi sulla interpetrazione del Decreto de' 18 maggio 1819, col quale è determinato l' ordine delle precedenze delle diverse autorità nelle pubbliche funzioni.

Ad evitare ogni ulteriore quistione su questa materia, ella signor Intendente, analogamente al citato Decreto disporrà, che nella formazione del programma, che dovrà essere compilato in ciascuna occasione, ove si tratta di fissare il posto alle autorità in Chiesa, si esegua per la prima linea ciò che dispone letteralmente l' articolo 19 del suddetto Decreto, e nel fissarlo per tutte le rimanenti autorità, si segua strettamente l' ordine prescritto nell' art. 2°. dello stesso Decreto.

Digitized by Google

Attribuzioni, e doveri delle Commessioni Provinciali di Pubblica Istruzione.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 12 luglio 1823.

Dopo emanato il Regolamento del dì 8 marzo corrente anno, per le Commessioni Provinciali di Pubblica Istruzione, create in virtù del nuovo Decreto de' 12 settembre 1822, varî dubbî mi si sono fatti tanto dai Presidenti delle dette Commessioni, quanto da' Rettori de' Reali Stabilimenti sulle attribuzioni e doveri de' rispettivi impiegati, ed io ho dato a ciascuno la risposta atta a dileguare il dubbio proposto.

Or perchè le dilucidazioni date particolarmente sieno generalmente conosciute, e praticate uniformemente, ho giudicato a proposito di riunirle nella presente circolare.

Le Commessioni Provinciali per l'articolo del citato nuovo decreto sono chiamate alle stesse cure della Pubblica Istruzione, affidate a me nell'articolo precedente, come Presidente della Regia Università degli Studî. Quindi esse rappresentando me stesso nelle Provincie, i Rettori dei Reali Collegi e Licei, ed i Capi di qualunque altro Stabilimento di Pubblica Istruzione per tutto ciò che riguarda sebbile, disciplina, e morale, debbono farne intese le Commessioni Provinciali, ed esser secoloro di accordo nel proporre i mezzi di miglioramento, o di emenda di disordini, sia che questi i Rettori gli abbiano fatti conoscere alle Commessioni, sia che le Commessioni abbiano prevenuti i Rettori di taluni inconvenienti, ch' erano sfuggiti all' occhio ed alla di loro penetrazione.

Intanto, per gli oggetti medesimi corrisponderanno direttamente con me, così i Presidenti delle Commessioni Provinciali, come i Rettori o Capi degli Stabilimenti.

Corrisponderanno pure direttamente con me gl' Ispettori Distrettuali, come per lo innanzi, abbenchè per gl' istessi oggetti ne abbiano informate le Commessioni Provinciali, sia ultroneamente, sia a di loro richiesta.

Pel ramo poi di amministrazione e di economia, poichè le Commessioni Provinciali non sono chiamate in altro che a vegliare, se la vittitazione è di buona qualità ed a norma de' regolamenti, così le Commessioni amministrative continueranno ad agire, come per lo innanzi, senza veruna dipendenza dalle Commessioni Provinciali; e tenendo la solita corrispondenza diretta con me per mezzo de' Rettori degli Stabilimenti.

Gl' Intendenti sempre che loro piacerà, potranno vegliare superiormente sulle operazioni delle Commessioni Provinciali, come le prime Autorità delle Provincie; debbono prendere però una parte diretta ed attiva sulle deliberazioni delle Commessioni amministrative, delle quali sono tuttavia come lo sono stati, i Presidenti.

I soli informi sul personale, che mi si diano dagli Ordinarî e dagl' Intendenti direttamente, mentre per tutt' altro la corrispondenza è de' Presidenti delle Commessioni Provinciali, de' Rettori, e Capi degli Stabilimenti. Io intanto sarò obbligatissimo agli Ordinarî ed agl' Intendenti quante volte si compiaceranno d' illuminarmi particolarmente su di tutti gli altri

oggetti, che possono riguardare il bene degli Stabilimenti, ed i progressi della Pubblica Istruzione. Il Regolamento per le Commessioni provinciali della Istruzione Pubblica è il seguente.

Art. 1. I componenti le Commessioni dovranno procurare con tutto l'impegno e zelo, di adempire a quanto ad essi è affidato cogli art. 6, e 7 del Real decreto de' 12 settembre 1822.

2. Essendo la loro principal cura quella di sorvegliare, perchè l'istruzione pubblica in tutte le sue parti camini con esattezza, ed a norma delle leggi e regolamenti in vigore; affinchè con più facilità si possa ottenere questo intento, potranno i componenti le Commessioni ripartirsi tra loro l'incarico, addossandone a ciascuno di essi una parte. Questo particolare incarico però dovrà avere il solo oggetto di vegliare più assiduamente, osservare, raccogliere notizie, ponderare preventivamente per poi tutto proporre in Commessione riunita.

3. La Commessione dovrà riunirsi nella stanza del Liceo, o Collegio, ove si unisce la Commessione amministrativa, e propriamente nei giorni ne' quali questa non si raduna.

4. Tra i Componenti la Commessione, l'Ecclesiastico di maggior qualità, od il più anziano fra gli uguali farà da capo; ed il più giovine farà da Segretario.

5. Vi sarà un libro nel quale si dovranno scrivere tutti gli appuntamenti della Commessione: ciascuno appuntamento dovrà esser preceduto dalla data del giorno, mese, ed anno, e dovrà essere sottoscritto da tutt' i componenti la Commessione.

6. I componenti la Commessione, o unitamente, o isolatamente, oppure alternativamente tra essi, procureranno di portarsi al Liceo o Collegio, per ispezionare o vedere regolarmente tutto l'andamento di esso, sì per la parte morale che per la scientifica; non che per la buona tenuta, ordine, proprietà, e nettezza tanto nella persona, che in tutti gli oggetti. Osserverà similmente, se la vittitazione sia della qualità conveniente, ed a norma de' regolamenti.

7. Dove trovassero degl' inconvenienti in qualunque ramo, che provenissero da negligenza o malizia, ne faranno prima avvertiti coloro che mancano; ed ove, ciò non ostante, non si emendassero, la Commessione ne farà rapporto al Presidente della Regia Università degli Studi, il quale col parere della Giunta della Istruzione Pubblica, proporrà al Ministro degli Affari Interni quello, che si crederà opportuno.

8. La Commessione prenderà conto per mezzo degl' Ispettori e talvolta ove lo creda, anche per mezzo de' Parrochi, o di altri soggetti locali, che più potrebbero meritare la sua fiducia, su l'andamento delle scuole primarie, o secondarie della Provincia, e delle scuole private ancora, per conoscere se in ciascuna di esse si adempia a quanto si conviene; e se da' rapporti, che avrà venga a rilevare inconvenienti, ne darà conoscenza al Presidente dell' Università, da cui, col parere della Giunta, sarà proposto quel tanto, che si stimerà conducente a riparare tale inconveniente.

9. Venendo interrogata la Commessione dal cennato Presidente su qualunque oggetto relativo all'Istruzione pubblica si presterà alle richieste del medesimo.

10. Dovunque occorresse di aver bisogno dell' autorità dell' Intendente, si potrà dirigere al medesimo, per quelle disposizioni, che al momento potessero abbisognare.

11. Tutto ciò che le Commessioni stimeranno utile di dover stabilire, sia per circostanze particolari di qualche Liceo o Collegio o Scuola, sia in generale per lo miglioramento della Istruzione Pubblica, lo proporranno per mezzo del Presidente dell' Università degli Studi, il quale dopo essersene fatto il conveniente esame nella Giunta, proporrà al Ministro degli Affari Interni il parere della medesima. In ogni mese dovrà la Commessione inviare al Presidente dell' Università un rapporto col quale gli dia notizia dell' andamento dell' Istruzione Pubblica della Provincia. Napoli 8 marzo 1823.

Nella vacanza dei beneficî curati, la di cui congrua è a carico de' Comuni, debbono questi corrispondere alle Amministrazioni Diocesane rispettive le somme stesse, che somministravano ai defunti titolari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 luglio 1823.

Sulla questione surta tra l' amministrazione Diocesana di Cava, e il Comune di Pagani, se nella vacanza attuale della Rettoria curata, e della quarta porzione similmente curata della Chiesa di S. Felice, il suddetto Comune dovesse, o no corrispondere gl' interi annui ducati 202 per la prima, ed i ducati 54 all' anno per la seconda, S. M. veduto il parere del suo Consiglio di Stato ordinario nel dì 27 del prossimo scorso mese di giugno da Vienna, ha ordinato che per punto generale resti fissato che nella vacanza de' beneficî curati, la di cui congrua è a carico de' Comuni, debbano i Comuni stessi corrispondere alle Amministrazioni Diocesane rispettive le somme medesime, che per conto di tali beneficî somministravano ai defunti titolari.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento di risulta.

In quali casi, e con qual metodo possono le Amministrazioni Finanziere far procedere all' arresto de' contabili debitori pria di essere tali dichiarati dai giudizii definitivi della G. C. dei conti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 novembre 1823.

Essendosi promosso il dubbio circa i casi ne' quali le Amministrazioni Finanziere possono far procedere all' arresto de' contabili debitori, prima ch' essi siano dichiarati tali mercè giudizî definitivi della G. C. de' conti, e sul modo di eseguirlo, S. M. uniformemente al parere della Commessione Consultiva de' Presidenti della cennata G. C., si è degnata dichia-

rare con Sovrana determinazione de' 24 del prossimo passato ottobre: 1.° che i casi ne' quali si può dalle Amministrazioni procedere all' arresto de' contabili prima dell' esito del giudizio dei loro conti sono quelli preveduti ne' numeri 1 e 2 dell' articolo 257 della legge de' 24 febbraio 1809, le disposizioni del quale sono state col Real decreto de' 26 marzo 1816 rese applicabili a tutti i contabili delle Amministrazinni pubbliche; 2.° che il titolo da formarsi all' oggetto dev' essere una decisione amministrativa del Direttore della Provincia, e dell' Ispettore, allorchè questi sarà in giro, giusta il citato art. 257; 3.° che le forme dell' esecuzione dell' arresto debbono essere quelle stabilite nell' art. 7 del Real decreto dei 2 febbraio 1818, circa l' esecuzione coattiva delle decisioni della G. C. dei conti.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione, ond' ella nelle occorrenze ne curi l' adempimento della sua parte.

Decreto che permette l' arresto personale contro i contabili debitori dei Comuni, e de' pubblici Stabilimenti.

Napoli 2 dicembre 1825.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Visto l' art. 21 del nostro decreto de' 2 di febbraio 1818, con cui fu prescritto che le decisioni della G. C. de' Conti in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite, ed effetti del debitore condannato, del pari che coll' arresto personale;

Visto l' altro nostro decreto de' 7 di settembre dello stesso anno, con cui vengono ristabilite nel loro pieno vigore le disposizioni contenute nell' articolo del soprannunciato decreto, come le leggi del Regno, ed i regolamenti relativi a' contabili dichiarati debitori de' Comuni o de' pubblici Stabilimenti;

Volendo togliere tutti i dubbi che potessero sorgere dall' interpetrazione de' citati decreti;

Sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' arresto personale è permesso anche contro i contabili dei Comuni, e de' pubblici Stabilimenti, in forza di significatorie spedite dalle Autorità competenti.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, ed il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Digitized by Google

Il Segretario generale che rimpiazza l' Intendente per congedo da questo ottenuto o per altra causa, comunque non sorta dalla residenza o dalla provincia ha dritto ad indennità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 dicembre 1823.

Sul dubbio insorto, se la decisione Sovrana del 6 aprile 1822, colla quale si dichiarò, che quando l' Intendente esca in giro dal luogo della sua residenza, ma non già dalla Provincia, nulla spetti d' indennità al Segretario generale, doveva estendersi ancora al caso in cui l' Intendente lasciando l' esercizio delle sue funzioni per congedo ottenuto, o per altra causa, non sorta dal luogo della sua residenza ordinaria, o dalla Provincia; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario del 17 del corrente si è degnata dichiarare in seguito di avviso rassegnatole dalla Commessione dei Presidenti della Gran Corte de' conti, che in questo secondo caso il Segretario generale che rimpiazza l' Intendente abbia diritto all' indennità prescritte dal regolamento del 6 novembre 1821, o che l' Intendente rimanga nel Capo-luogo, o nella Provincia, o che vada ad uscirne.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

I cancellieri comunali a richiesta de' notai stipulatori dei testamenti debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell' avvenuta morte del testatore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 dicembre 1823.

L' articolo 48, numero 3.° della legge de' 21 giugno 1819 prescrive, che i testamenti rogati per atto pubblico debbono registrarsi nel termine di tre mesi, da decorrere dal giorno della morte del testatore, e l' articolo 55 della stessa legge gli assoggetta al doppio dritto se nel detto termine non sieno registrati.

Or affinchè i Ricevitori del Registro, e Bollo quando lor si chiede il registro di tali atti abbiano sicura notizia del cominciamento del cennato termine, si è proposto dal Direttor generale de' detti rami, che i Cancellieri comunali, a richiesta de' notai stipulatori de' testamenti dichiarino *gratis* in piedi di tali atti il giorno dell' avvenuta morte del testatore, colla osservazione, che una tale dichiarazione serve per intelligenza del Ricevitore del Registro, e Bollo; e poichè l'articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 proibisce di farsi due atti sullo stesso foglio di carta bollata, si è proposto pure dal detto funzionario, che per le cennate dichiarazioni si dispensi ad un tale divieto. Il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze, manifestandomi tutto ciò, mi ha partecipato nel Real Nome, che S. M. in data de' 18 del cadente mese si è degnata di approvare queste proposizioni.

Ne la prevengo per di lei intelligenza, e perchè ne curi l' adempimento per la parte che la riguarda.

ANNO 1824.

I quadri de' debitori giusta il decreto de' 2 maggio 1823 sono esenti dal registro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 gennaio 1824.

Si è promosso il dubbio, se debbano sottoporsi al bollo, ed al registro, 1.° i quadri de' debitori, che in esecuzione dell' articolo 5.° del Real decreto del 2 maggio ultimo ciascun' Amministrazione Diocesana deve rimettere all' Intendente della Provincia; 2°. Le copie estratto di tali quadri, che l' Intendente deve spedire ai Sindaci, per essere affisse, e pubblicate; 3°. I ruoli diffinitivi resi esecutori dall' Intendente a tenore del citato decreto.

Intesa la Direzione Generale del Registro e Bollo, uniformemente al parere della medesima, ho risoluto l' indicato dubbio nel modo che segue:

1°. I quadri de' debitori, che le Amministrazioni Diocesane debbono passare agl' Intendenti, sono esenti dal Bollo, e dal Registro, considerandosi come atti di amministrazione interna;

2.° Sono similmente esenti del bollo, e registro le copie estratte di tali quadri che gl' Intendenti rimettono ai Sindaci, dappoichè le medesime, giusta il prescritto nel suddetto Decreto, debbono essere pubblicate nelle forme usitate pegli atti del Governo;

3.° I ruoli diffinitivi poi da dichiararsi esecutori con ordinanza degl' Intendenti, debbono essere redatti in carta bollata, e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori. Quindi, signor Intendente, ne curerà l'adempimento da sua parte, nella intelligenza che ho dato comunicazione di tal risoluzione al Ministero degli Affari Ecclesiastici, ed alla cennata Direzione Generale.

I notai non sono esenti dalla carica di Cassieri comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 gennaio 1824.

Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 20 ottobre ultimo in ordine al dubbio se i notai fossero esenti dalle cariche di Cassieri comunali, la M. S. inteso il parere della Consulta de' Reali Dominî al di quà del Faro, nel Consiglio di Stato de' 26 dello scorso mese si è degnata approvare, che i notai non siano esclusi dall' uffizio di Cassiere comuna-

le, specialmente quando non vi sieno altri idonei, come accade ne' piccoli comuni.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento.

In tutti gli affari in cui vi sia obbligo di prendere il parere de' Sottintendenti debbono i rapporti di questi ultimi essere trascritti per intero nelle proposte.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 gennaio 1824.

S. M. inteso il parere del Consiglio de' Ministri, nel Consiglio di Stato ordinario de' 29 del prossimo scorso mese di dicembre si è degnata di ordinare che gl' Intendenti delle Provincie, in tutt' i loro rapporti relativi a quegli oggetti, pei quali la legge richiede le osservazioni ed il parere dei Sottintendenti, debbano inserirvi letteralmente le osservazioni, ed i pareri suddetti, nei medesimi termini, ne' quali si sono scritti da' Sottintendenti, senza toglierne ne anche la data, le parole di convenienza, e la firma; e debbono poi aggiungervi il proprio parere motivato.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, per l' adempimento.

Non possono i Comuni sospendere il pagamento di ciò che soglion dare ai Parrochi, salvo l' esame delle ragioni che avessero per esserne discaricati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 febbraio 1824.

L' articolo 7 del Concordato colla Santa Sede prescrive che le Parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua debbono ricevere un supplemento di dote colla proporzione ivi stabilita. A' termini adunque dell' enunciato articolo è evidente che la Commessione esecutrice del Concordato non ha altro obbligo che quello di dare i supplementi alle Parrocchie di libera collazione, qualora le congrue ch' essi godevano all' epoca del Concordato non si trovassero nella proporzione fissata dall' articolo medesimo ed in conseguenza tali Parrocchie debbono essere conservate nel pieno possesso di quello che percepivano prima del Concordato. Secondo questi principi evidentissimi la Commessione esecutrice del Concordato ha regolato le sue operazioni nell' assegnamento de' supplementi di congrua alle Parocchie; assegnamenti che S. M. si è degnata di tempo in tempo di sanzionare. Io ho creduto necessario di darle questi schiarimenti onde prevenire ogni equivoca interpetrazione, e gl' inconvenienti che nella formazione di alcuni stati discussi comunali, o di

variazione si sono tolti quegli assegnamenti che nel passato erano destinati a favore delle Parrocchie. Forse vi potranno essere delle ragioni in favore dei Comuni, ma queste conviene di dedurle, esaminarle, e prendere su di esse le disposizioni convenienti, e non già per via di fatto privare le Parrocchie di quegli assegnamenti che finora hanno goduto a carico de' Comuni.

Non possono imporsi nuovi dazi di consumo ne' Comuni, e variare la tariffa di quelli esistenti senz' adempirsi prima al prescritto nella legge sul riguardo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 aprile 1824.

Nell' esame degli stati discussi o degli stati di variazioni de' Comuni pel corrente esercizio ho avuto luogo di osservare, che talvolta per equilibrare gl' introiti cogli esiti s' impongano nuovi dazi sulla consumazione, o si varia la loro tariffa senza prima conformarsi alle disposizioni dell' articolo 199 della legge del 12 dicembre 1816.

Questo metodo violando le disposizioni della legge, io ho creduto necessario di richiamare la più stretta osservanza. Tutte le volte dunque che il bisogno lo esige, ella, dopo di aver sentito il rispettivo Decurionato, e l' avviso di cotesto Consiglio d' Intendenza, chiederà la superiore approvazione sia che un nuovo dazio si debba imporre, sia che se ne debba variare la tariffa. Seguita l' approvazione, potrà poi situarsi il dazio sugli stati pei correnti esercizi ove abbia avuto luogo di essersi nello stato discusso, o nello stato di variazioni aumentata la tariffa senz' aver prima provocata la Sovrana approvazione. Ella ne farà rapporti motivati Comune per Comune con indicare tutte le circostanze volute dalle leggi per provocarsene da S. M. (D. G.) la sanatoria.

Quando non vi siano agenti consolari in un porto, i Capitani esteri possono farsi assistere da chi loro più piacerà.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Napoli 7 aprile 1824.

Essendo stata rassegnata al Re la dimanda fatta, se in mancanza di Agenti Consolari esteri in qualche porto, i Sindaci Comunali debbano provvisoriamente esercitare le funzioni de' Consolati vacanti, o se questo disimpegno debba esercitarsi da altra autorità; S. M. sulla considerazione, che non può impedirsi a' Capitani esteri di far agire pe' loro affari, o il raccomandatario, cui son diretti, o altra persona di lor piacere, quando essi stessi non vogliono occuparsene, si è servita di Sovranamente comandare esser sua Sovrana volontà, che si riconosca il dritto

de' Capitani esteri di farsi assistere da chi lor più piace, quando non vi siano agenti Consolari, da cui dipendono.

Nel Real Nomo le partecipo questa Real determinazione per l'adempimento.

I soldi de' Regi Giudici in congedo non saranno liberati a' supplenti ma rimarranno in deposito, e si pagheranno con particolari determinazioni.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 8 maggio 1824.

Sovente avviene, che i Regi Giudici di circondario cui si è accordato il congedo, e che per le loro circostanze non dovrebbero prendere il soldo, ne restan privi, a motivo che la riscossione se no fa dai supplenti, unicamente in vista de' certificati di servizio.

Ad evitare ciò, e perchè le disposizioni generali contenute nel Real decreto de' 21 ottobre 1822 sopra i congedi, siano adottate esattamente, anche pe' Regi Giudicati di Circondario conciliandole con ciò che trovasi all' oggetto prescritto, e tuttavia rimasto in vigore nel Sovrano regolamento de' 18 novembre 1817, sarà disposto, che ne' casi di congedo de' Regi Giudici di Circondario, non si faccia alcuna liberazione di soldo, restando il medesimo in deposito per soddisfarsi quindi colla norma delle determinazioni, che saran prese all' opportunità, dopo ritirati i Giudici in residenza, tranne il caso in cui sarà da me dichiarato, che durante il congedo vi sia il godimento del soldo.

Comunico alle SS. LL. tutto ciò per intelligenza, e per l'adempimento della parte, che li riguarda.

Non è vietato che il Sindaco 1°. o 2°. Eletto congiunto con alcun Decurione trovisi nella stessa Amministrazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 giugno 1824.

La Commessione de' Presidenti presso la Gran Corte de' conti avendo preso in esame il dubbio promosso dall' Intendente di Terra di Lavoro, cioè se fosse vietato che un cittadino possa essere nominato Sindaco, 1°. o 2°. Eletto di qualche Comune ove si trovasse congiunto con un Decurione nello stesso Comune nel grado di ascendente, o discendente di zio, nipote o fratello, sulle considerazioni, che nell' articolo 110 della legge de' 12 dicembre 1816 si trova prescritto non poter essere membri dello stesso Decurionato i congiunti ne' gradi di sopra espressati; che nel seguente articolo 112 si stabilisce lo stesso divieto fra gli Amministratori Comunali; che avendo il legislatore compreso l' enunciate dispo-

sizioni in due articoli separati sembra chiaro, che non abbiano voluto stabilire alcun rapporto fra di essi, ed in conseguenza, che il divieto non possa estendersi oltre i casi precedenti, molto più perchè si aumenterebbero gli ostacoli alla elezione degli Amministratori indicati; in fine che nel caso in cui si trattasse da' Decurionati dell' esame de' conti degli Amministratori, ovvero di qualche loro interesse per evitarsi qualche sospetto di parzialità sarebbe, che non prenda parte in tale deliberazione quel membro del Decurionato, che si trovasse congiunto negli enunciati gradi;

È stata di avviso:

Potersi dichiarare, che non è vietato dalla legge di nominare Sindaco, 1.° o 2.° Eletto Comunale un individuo che sia congiunto con qualche Decurione nei gradi indicati, e che, ove tal parentela esista, debba solamente astenersi il Decurione d' intervenire nelle deliberazioni del Decurionato, che abbiano per oggetto le disposizioni dei conti, o altro interesse dell' Amministratore suo congiunto.

S. M. cui nel Consiglio Ordinario di Stato do' 2 del corrente ho rassegnato questo parere, si è degnata risolvere di farsi tal dichiarazione.

Nel Real Nome ne la prevengo per l'uso di risulta.

Le assise de' commestibili di qualche durata dee stabilirle il Decurionato e l' esecuzione n' è affidata al primo Eletto; le assise giornaliere dee darle il primo Eletto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 giugno 1824.

La Commessione Consultiva presso la Gran Corte dei conti avendo preso in esamo il dubbio elevato, se la facoltà d' imporre le così dette assiso su i generi di consumo sia fra le attribuzioni del primo Eletto o pure del Sindaco; visti gli articoli 58, 278, e 279 della legge de' 12 dicembro 1816; considerando, ch' essendo oggetto di Polizia Urbana la vigilanza sull' annona, e su' venditori di generi annonari, sono in essa comprese le assise; che sebbeno il Sindaco sia la prima autorità del Comune ed alla immediazione di lui il 1.° Eletto è incaricato della Polizia Urbana, e Rurale, tutta volta essendo il primo Eletto dalla legge chiamato ad esercitare un tale incarico particolarmente, o giusta le istruzioni cho gli verranno date dal Decurionato, non si possa diro che in ordine alle assise sia nella facoltà del Sindaco di metterle, e del primo Eletto di farle osservare; che nello stabilimento delle assise neppur possa il primo Eletto generalmente esercitare l' incarico alla immediaziono del Sindaco, e secondo le istruzioni che riceverà dal Decurionato, poicchè vi sono assiso giornaliere, e soggette a continue variazioni; e che perciò bisogna distinguere le assise che sono di qualcho durata da quelle giornaliere, che sono affari del momento;

È stata di avviso.

Che le assise di qualche durata debbono essere fissate dal Decurionato a proposta del Sindaco, e coll'intervento del primo Eletto, e debba questi farli eseguire alla immediazione del Sindaco a norma della deliberazione Decurionale; ma le assise giornaliere debbono essere stabilite dal primo Eletto.

Nel Consiglio di Stato ordinario de' 15 del corrente ho rassegnato al Re N. S. l'enunciato parere, e la M. S. si è degnata di approvarlo.

Ne la prevengo nel Real Nome, perchè ne curi l'adempimento.

Per le piazze franche nel Collegio Veterinario non possono proporsi che giovani rigorosamente esaminati e che promettono buona riuscita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 luglio 1824.

Il Presidente della Regia Università degli Studî mi fa conoscere, che spesso avvieno, che i soggetti che sono proposti per alunni a mezza piazza franca nel Convitto Veterinario sono nudi di ogni cognizione, per cui i professori dello Stabilimento ne soffrono, e gli alunni non si trovano a portata di completarsi tra i quattro anni gli studî prescritti.

Ad evitare un siffatto inconveniente, io la incarico da oggi innanzi, che pria di proporsi gli aspiranti a tali piazze, sieno i medesimi rigorosamente esaminati, o sieno proposti giovani su de' quali si abbia sicurezza di poter riuscire buoni Veterinari, o che ne abbiano almeno le cognizioni preliminari volute dall'articolo 32 del regolamento approvato da S. M.

La garantia pe' Cassieri Comunali dura per tutto il tempo in cui sono in esercizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 luglio 1824.

S. M. Il Re N. S. volendo togliere qualunque dubbio che potesse sorgere riguardo al tempo pel quale deve durare la garentia, che si presenta pei Cassieri Comunali, nel suo Consiglio ordinario di Stato de' 29 dello spirante si è degnata ordinare, che pel tratto successivo le cauzioni dei Cassieri Comunali si diano coll'espressa condizione di dover durare per tutto il tempo che il Cassiere per qualunque causa continui nell'esercizio, oltre il periodo stabilito dalla legge.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione, per lo adempimento che ne risulta.

I funzionari amministrativi che fra due mesi dopo la visita nelle loro giurisdizioni non mandino i certificati delle indennità loro dovute ne perdono il dritto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 agosto 1824.

Avendo rassegnato a S. M. i diversi inconvenienti, che per le istruzioni in vigore della Tesoreria generale sull'ammortizzazione de' crediti dopo due esercizi, derivano dal ritardo, col quale i funzionari amministrativi avanzano delle domande per indennità di visita, la M. S. si è degnata prescrivere nel Consiglio di Stato ordinario degli 11 del corrente, che laddove elassi i due mesi dopo il ritorno di un funzionario in residenza non abbia curato di far pervenire in questo Ministero il corrispondente certificato della esecuzione della visita, debba intendersi decaduto di riscuoterne la indennità.

Di Sovrano comando glielo partecipo per regolamento, ed intelligenza sua, e de' funzionari amministrativi di cotesta Provincia.

Le petizioni che si trasmettono con la formola per l'uso conveniente debbono avere pronto avviamento di giustizia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 settembre 1824.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri nel Real Nome mi ha manifestato quanto segue.

Il Re N. S. è stato informato dell'erroneo senso che dalle autorità del Governo vien dato alla formola *per l'uso conveniente*, colla quale sono ne' Reali dispacci rimesse le suppliche, credendola equivalente all'idea di non doversene tenere alcun conto, in opposizione della intenzione Sovrana, espressamente dichiarata con Real rescritto de' 26 luglio 1804, in occasione di una supplica di D. Giuseppe Bartucci; perciò la M. S. si è degnata di rinnovare la detta dichiarazione, e di ordinare per punto generale, e per uniforme regola di tutte le Reali Segreterie, e Ministeri di Stato, che i Magistrati ed ogni altro funzionario, cui nella remission di suppliche, od altre carte vadan diretti gli ordini colla enunciata formola, debbono dare all'affare di che si tratta il regolare avviamento, che convenga sia con rappresentare, ove bisogni, sia con accordare, o rifiutare la dimanda, secondo che la giustizia lo esiga, sia con dare qualunque altro provvedimento, che venga dall'affare richiesto.

Glielo partecipo signor Intendente per l'uso di risulta.

Digitized by Google

Gli stranieri che si naturalizzano nel Regno debbono essere Cattolici.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 11 settembre 1824.

S. M. presa in considerazione che la Religione Cattolica è la sola che si professa ne' suoi Reali Domini, ha risoluto nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 di questo mese, che gli stranieri, i quali dimandino essere naturalizzati sudditi della M. S. debbano essere Cattolici.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana risoluzione per l' uso conveniente nella esecuzione del Real decreto de' 18 maggio 1818.

I notai possono anch' essere Esattori Comunali delle contribuzioni dirette.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 11 settembre 1824 (1).

L' art. 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l'uffizio del Ricevitore delle pubbliche imposte coll' esercizio del notariato. Da ciò il dubbio, se questa incompatibilità si estenda alla carica di Esattore Comunale. S. M. alla quale ho rassegnato questo dubbio preso in considerazione che la carica di Esattore Comunale diversifica essenzialmente da quella di Ricevitore delle pubbliche imposte, e particolarmente così per ragione di sua durata, come per la estensione del territorio sul quale si esercita, si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario de' 6 di questo mese dichiarare che la carica di Esattore Comunale non è incompatibile coll' esercizio del notariato.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa risoluzione pel dovuto adempimento, e per la comunicazione di essa ai rispettivi Collegi, ed alle Camere notarili, che ne rilevano. Elleno mi accuseranno altresì la ricezione di questo Real rescritto.

Come debbano praticarsi gli scavi delle antichità.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 29 settembre 1824.

La Real Segreteria, e Ministero di Stato della Casa Reale mi ha comunicata la determinazione Sovrana che da oggi innanzi gli scavi di antichità sieno sorvegliati non solo dal Sindaco Comunale, e dall' incaricato del Direttore del Real Museo Borbonico, giusta l' art. 2 del Real de-

---

(1) Questa Ministeriale è diretta ai signori Procuratori del Re presso i Tribunali civili.

Digitized by Google

creto de' 14 maggio 1822, ma eziandio dagli Agenti di Polizia, nei quali si abbia una fiducia maggiore; imponendosi loro sotto la più stretta risponsabilità d'investigare, e vigilare tutte le operazioni de' ricercatori di antichità, ed aver cura particolare che non si nascondano, nè s'involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del Sindaco all'Intendente della Provincia, eseguendosi per tutto quanto contiensi nel citato Real decreto de' 14 maggio 1822.

I motivi che hanno indotto S. M. a prescrivere le norme indicate derivano dall'essersi conosciuto, che i ricercatori di oggetti antichi eseguiscono degli scavi senza Sovrano permesso, e che altri dopo averlo ottenuto trasgrediscono il suddetto Real decreto de' 14 maggio 1822, vendendo ed asportando furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per la esecuzione dunque di tali ordini Sovrani, io mi diriggo al signor Prefetto di Polizia, ed ai Sottintendenti della Capitale, e de' Distretti della provincia di Napoli, ed ai signori Intendenti, Ispettori Commissari, ed Ispettori di Polizia nelle altre Provincie de' Reali Dominî di quà del Faro.

Ai suddetti funzionari, per la parte che riguarda le rispettive giurisdizioni, è raccomandata la più accurata vigilanza nell'espresso articolo degli scavi, formando un oggetto sommamente geloso per S. M.

Ed acciò la volontà Sovrana sia nota anche ai Giudici Regi, ed ai Sindaci, i quali nel carattere di Agenti di Polizia hanno anche la obbligazione, e la risponsabilità precisa d'invigilare nell'emergenze degli scavi; rimarrà a cura de' signori Intendenti di far eseguire la inserzione della presente circolare nel giornale d'Intendenza, riscuotendone il riscontro dalle suddette autorità. Aggiungo a ciò la preghiera di voler fare riportare sul giornale medesimo il decreto suddetto de' 14 maggio 1822 per maggior osservanza de' Reali ordini.

Il signor Prefetto di Polizia, ed i signori Sottintendenti di Casoria, Castellammare, e Pozzuoli ne porgeranno la consimile partecipazione alle autorità della rispettiva dipendenza.

I Cavalieri di S. Giorgio della riunione non possono portare decorazione maggiore del loro grado.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 2 ottobre 1824.

Informata S. M., che taluni Cavalieri di grazia del militare Real Ordine di S. Giorgio della riunione portano la Croce di dritto; e volendo S. M. evitare simili abusi, ha risoluto, che qualunque individuo decorato di un grado di detto Real Ordine, quale facesse uso delle decorazioni di un grado superiore, e segnatamente qualunque Cavaliere di grazia, il quale portasse la Croce di dritto s'intenda col fatto decaduto dall'ordine medesimo.

Le partecipo una tal Sovrana determinazione, perchè ove sia per of-

Digitized by Google

frirlesi qualunque de' suddetti abusi, ne tenga subito informato questo Ministero per le disposizioni corrispondenti.

L'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall' Uffiziale dello Stato Civile del luogo ove muore all' Uffiziale dello Stato Civile del luogo di nascita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 ottobre 1824.

L'art. 85 del Codice civile prescrive, che l'Uffiziale dello Stato Civile debba trasmettere l'atto di morte al di lui collega dell' ultimo domicilio della persona defunta per iscriverlo ne' registri.

L'Intendente di Capitanata ha in proposito promosso il dubbio che non trovandosi proveduto dalla legge, se un soldato sia di linea, sia gendarme, o di altra arma, i di cui movimenti per oggetto di servizio avvengono bene spesso da un Comune all' altro nel territorio del Regno, che perciò non ha domicilio fisso, passando a morte, sia nell'ospedale, sia nel locale della caserma, o di altro luogo, debba intendersi per ultimo domicilio del defunto il luogo in cui si verifica la morte, o pure debba l'Uffiziale dello Stato Civile trasmettere l'atto di morte nel luogo di nascita del soldato o gendarme. Il Ministero di Stato di Grazia e Giustizia cui partecipai siffatto dubbio di riscontro mi ha manifestato di aver riconosciuta giudiziosa, o legale la osservazione del nominato Intendente, e che a prevenire ogn' inconveniente per la esecuzione del citato articolo, ha scritto ai regi Procuratori Civili, onde avvertano gli Uffiziali dello Stato Civile del domicilio di origine, qualora manchi il domicilio legale del defunto.

Ne la prevengo, signor Intendente, per di lei intelligenza, e per le disposizioni, che ne risultano.

Non è di rigore il termine fissato dal decreto de' 30 gennaio 1817 per la formazione de' quadri de' debitori.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 ottobre 1824.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato ha dichiarato non essere di rigore il termine espresso nell' art. 56 del Real decreto de' 30 gennaio 1817, per la formazione dei quadri dei debitori di rendite costituite, e di canoni verso il Demanio, da rimettersi agl' Intendenti, per rendersi esecutivi dopo la loro pubblicazione.

Stante dunque siffatta Sovrana dichiarazione, che nel Real Nome le partecipo, più non deve mettersi in dubbio, che i quadri redatti non tra il divisato termine possono pubblicarsi, e rendersi esecutori, come pure

Digitized by Google

quelli che andranno tuttavia a redigersi, e che quelli dopo l'elasso del termine redatto, e già pubblicato, e renduti esecutori, debbono costituir titoli pel Demanio.

Tariffa de' dritti dovuti al Supremo Consiglio di Cancelleria sulle diverse spedizioni di titoli ed altro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 ottobre 1824.

Uniformemente alle premure, che mi manifesta con suo rapporto dei 23 dello spirante, le dico in riscontro, che il dritto di regio exequatur, che si paga per la spedizione de' reali decreti per autorizzarsi i Comuni alla celebrazione delle fiere, e mercati è fissato nell' annessa tariffa.

Tariffa de' dritti sulle spedizioni del Supremo Consiglio di Cancelleria del dì 1 aprile 1820.

Assenso ad un Comune per celebrare una fiera o un mercato	di 1. classe D.	12
	di 2. classe.	8
	di 3. classe.	6
Assensi	Alle regole di una congregazione.	20
	Agli statuti di collegiata.	30
	Alle conclusioni de' fratelli	6
Per la carica o beneficio ecclesiastico.	Dell' Arciprete di Altamura.	150
	Dell' Arcidiacono di Lucera.	50
	Del Tesoriere di S. Nicola di Bari	60
	Pel semplice grado di Cappellano maggiore.	150
	Del Tesoriere della cattedrale di Lucera .	50
Diploma pel titolo	di Principe.	1200
	di Duca.	1000
	di Marchese	800
	di Conte.	600
Ascrizione alla Cittadinanza Napolitana (1)		50
Privilegio	di privativa per istampa di libro, ed altro. .	20
	di nomina di notaio	5
Permesso di adozione *quoad successionem*.		50
Per ogni permesso di erezione di cappella rurale. .		20
Idem di censuazione e permuta de' luoghi pii, o di comuni dell' annua rendita di ducati 50		2. 70
Idem idem da duc. 50 a 300		4. 40
Idem idem da duc. 300 a qualunque somma . . .		5. 40

NOTA. — Tutti i seguenti oggetti, oltre all' anzidetto diritto d' exe-

---

(1) Il dritto di duc. 50 s' intende esser dovuto per la spedizione del decreto di naturalizzazione nel Regno (*Rescritto de' 15 febbraio 1825*).

quatur in ducati 1 20 sono anche soggetti a' dritti rispettivamente loro annessi :

Bolla di un Vescovo.	20. 01
Idem di prima dignità ecclesiastica	6. 00
Idem di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui ducati 72.	6. 00
Idem di benefici , canonicati semplici o curati di collazione apostolica.	4. 00
Idem per le dispense matrimoniali di primo e di secondo grado spedite per dataria , o per breve.	4. 00
Idem , idem di terzo , e quarto grado	2. 00
Idem per oratori privati.	20. 00
Idem sulle carte generalizie , che conferiscono gradi , onorificenze , dispensa delle regole ec. , che si rilasciano da' Procuratori generali	6. 00
Idem per dispense di età	2. 00

La spesa de' supplementi ai registri dello Stato Civile è a carico de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 novembre 1824.

Si è dubitato a carico di chi dovesse cedere la spesa necessaria per la esecuzione del Real decreto de' 16 agosto 1815 , riguardante il supplimento de' registri dello Stato Civile. Si è osservato che in ultima analisi queste spese debbano soffrirsi da coloro , che per colpa o per oscitanza ne han procurata la dispersione , o l' inosservanza. Ma si è del pari considerato , che le provvide disposizioni dell' enunciato decreto rimarrebbero paralizzate , e privati pure moltissimi delle interessanti prove dello Stato Civile , qualora prima di far gravare le spese necessarie all' oggetto sui Comuni , si volesse preliminarmente discutere , se altri sia obbligato a sostenere tali spese.

Per conciliare le vedute di economia , e di giustizia coll' urgenza , e coll' importanza del lavoro , che dee eseguirsi , S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 17 corrente si è degnata prescrivere , che le spese anzidette debbano cedere a carico de' Comuni , salvo a' medesimi il dritto di rivalersene sopra quelli che in modo qualunque l' abbiano cagionate.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' esatto adempimento che ne risulta.

L' Intendente esercita le funzioni di Pubblico Ministero presso il Consiglio d' Intendenza — Confirma del Real rescritto de' 31 decembre 1817.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 dicembre 1824.

La Consulta de' Reali Domini di qua dal Faro esaminando la quistione da lei proposta col rapporto de' 19 novembre 1823, a maggioranza di voti, è stata di avviso, di non doversi portare alcuna innovazione al Real rescritto de' 31 dicembre 1817, che rigetta lo stabilimento di un pubblico Ministero presso i Consigli d' Intendenza. S. M. cui ho rassegnato nel suo Consiglio di Stato ordinario del 1 andante questo avviso, si è degnata di approvarlo, dichiarando nel tempo medesimo, che l' Intendente esercita le funzioni di P. M. colla sua presenza, sostenendo i dettami della legge e della giustizia, e col richiamare a questi doveri oralmente il Consiglio, ove vedesse aberrazione.

Le partecipo nel Real Nome questa Sovrana risoluzione per l' adempimento.

I monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 dicembre 1824.

Più domande fannosi da varî Comuni per potere alienare, o dare a censo alcuni locali un tempo de' monisteri soppressi a fine di ritrarne una rendita certa sinora non percepita. Potendosi tali locali, anzi che alienare o censire, addire ad uso di officine della casa Comunale, allo stabilimento delle caserme militari della Gendarmeria, ad uso de' posti della guardia civica, o finalmente servire per la formazione di ospizî, o di orfanotrofî; qualora ella mi rimetta le carte per la censuazione, o alienazione di tali locali, dichiarerà che il fondo, che si propone di censire, o di alienare non possa con vantaggio addirsi ad uno degli usi indicati, o perchè il Comune ne fusse già provveduto, o perchè il locale non potesse per circostanze particolari adattarvisi con positiva utilità.

Gl' individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento delle ammende, spese di giudizio, ed altro.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 11 dicembre 1824

Per ciò che ha riferito con rapporto de' 4 stante numero 1156 e per gli schiarimenti, che le ha richiesti il suo subordinato Ricevitore Distrettuale di Lagonegro, in ordine alla esazione delle ammende silvane,

allorquando gli articoli si riferiscono a diversi debitori, sono a manifestarle, che quante volte ciò accadesse nelle liste di carico, che si emettono dalla Direzione Generale di ponti, e strade, acque, foreste e caccia, tutt' i tassati sono tenuti in solidum di pagare l' articolo a malgrado che nelle sentenze non vi si specificasse questa circostanza, la quale è insita al fatto, come ha prescritto la legge nell' art. 54 delle leggi penali, che si esprime in questi termini:

Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido all' ammende, alle restituzioni, ai danni, ed interessi, ed alle spese.

Ciò posto non vi cade dubbio, che la esazione di questi articoli, debba farsi in solidum senza alcuna ripartizione. Per l' altro articolo poi, che il detto contabile le ha rapportato, e che verte sull' impossibilità di saldarsi questo cespite al 31 dicembre andante anno, giusta quanto con mio foglio circolare de' 24 novembre ultimo le premurai, si porta in discarico l' ultima lista a carico, e la più forte, la quale non è stata spedita dalla dipendenza de' ponti o strade, che il giorno 21 del detto mese di novembre, mancandogli per la realizzazione di essa il tempo fisico, che vi vuole tanto per la diramazione degli avvertimenti, quanto per la pratica delle coazioni verso de' debitori morosi, la maggior parte dei quali sono distanti circa 30 e 40 miglia in quel distretto, conchiudendosi, che quantevolte si ha nell' idea di non far rimanere pendenza su quest' oggetto nei Distretti nella fine di ciascun esercizio, è d' uopo che le liste si spediscono a tempo debito, e senza ritardo alcuno.

Queste ragioni possono aver luogo pel tratto successivo, ed a quale oggetto ne vado in giornata a manifestare le premure al signor Direttore generale de' ponti e strade: intanto ella colla solita sua energia devo far di tutto, onde colla chiusura dell' esercizio si porti bilanciato questo cespite, e sull' oggetto metterà in opera tutto il prescritto ne' regolamenti.

Stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 dicembre 1824.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 dell' andante, ha ordinato, che nelle prigioni di ciascun distretto de' suoi Reali dominî di qua del faro, fosse destinata una cappella, in cui i detenuti potessero esercitare gli atti di nostra Santa Religione, e che quindi si divenga alla scelta dei rispettivi Cappellani, e si provvegga a quanto altro occorre nelle cennate prigioni per lo stesso oggetto.

In esecuzione di tale Sovrana risoluzione, la incarico a manifestarmi, se nelle prigioni distrettuali di cotesta Provincia, o in qualcheduna di esse esistano tali cappelle; nel caso opposto, farà formare le perizie delle spese necessarie per la costruzione delle medesime, o me le rimetterà per le ulteriori disposizioni che occorrono.

Dilucidazioni di alcuni dubbi su i trasporti militari per mare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 dicembre 1824.

Il Ministro della Guerra mi partecipa, che nel Consiglio di Stato ordinario de' 30 p. p. mese novembre, risolvendo alcuni dubbi insorti nella esecuzione dell' ordinanza amministrativa militare circa i trasporti per mare, si è degnata di approvare:

1. Che nella Città di Napoli, Palermo, Messina, nelle quali non vi è deficienza di mezzi, il ramo di Guerra provvede direttamente ai trasporti per mare de' militari isolati, e de' piccioli distaccamenti, senza il concorso delle Autorità Comunali.

2. Che i padroni de' legni, ch' eseguono tali trasporti, siano soddisfatti del nolo convenuto nelle piazze ove sono diretti da' Commissari di Guerra incaricati di detto servizio, i quali devono certificare l' arrivo de' militari imbarcati.

3. Che non convenendo stabilir tariffa di prezzi invariabili pe' trasporti per mare da tutt' i punti del Regno, siano questi eseguiti con appositi contratti parziali, secondo i bisogni.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè ne curi l' adempimento nella parte che la riguarda.

ANNO 1825.

Cassieri Comunali — *I Notai non sono esclusi dall' officio di Cassiere Comunale.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 gennaio 1825.

Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 20 ottobre ultimo, in ordine al dubbio se i Notai fossero esenti dalla carica di Cassiere Comunale; la M. S. inteso il parere della Consulta de' Reali Dominî di qua dal Faro, nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 dello scorso mese, si è degnata approvare, che i Notai non siano esclusi dall' ufficio di Cassiere Comunale, specialmente quando non vi siano altri idonei soggetti, come accade ne' piccioli Comuni.

Nel Real nome glielo partecipo, per l' adempimento.

Il Decurione più antico funziona da Giudice del Contenzioso Amministrativo, quando non lo possano nè il Sindaco nè gli Eletti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 gennaio 1825.

Fu elevato il dubbio sulla persona che dee funzionare da Giudice del Contenzioso Amministrativo in una controversia di occupazione di suolo pubblico, quando il Sindaco è sospetto per ragione di affinità, e de' due Eletti uno trovasi assente, e l'altro vien dato per sospetto nella quistione. Propostosi il caso nell'ordinario Consiglio di Stato del 26 dello scorso gennaio, in seguito del parere rassegnato a S. M. dalla Consulta dei Reali Dominî di quà del faro, è stato Sovranamente stabilito per regola generale, che in tutti i casi nei quali il Sindaco, ed Eletti mancassero o fossero impediti, il Decurione più antico per nomina debba rimpiazzare il Sindaco o gli Eletti.

La ritenuta del 10 per cento a favore della Tesoreria generale deve aver luogo anche su i fondi Provinciali che riguardano soldi, gratificazioni, e spese di uffizî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 febbraio 1825.

Dal signor Ministro delle Finanze è stato partecipato, che S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 del corrente si sia degnata risolvere,

Digitized by Google

che la ritenuta del 10 per cento, ordinata con Real decreto de' 5 ottobre dello scorso anno, debba aver luogo a favore della Tesoreria generale anche sopra gli esiti a carico de' fondi Provinciali, che riguardano assegnamenti personali per soldi, gratificazioni, e spese di uffizio.

Mi affretto di comunicare a lei signor Intendente una tale determinazione Sovrana, per sua intelligenza ed uso di risulta.

I detenuti non perfettamente ristabiliti dalle febbri carcerarie non saranno messi in libertà perchè il male non si diffonda.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 marzo 1825.

S. M. sulla proposizione rassegnata dal Consiglio generale di Terra di lavoro, nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 dello spirato mese, si è degnata ordinare che da ora innanzi, se qualche detenuto ottenga gli ordini di escarcerazione, e si ritrovi infermo, non si mandi via se non perfettamente guarito, e ciò perchè si allontani il pericolo di potersi diffonder il germe delle febbri carcerarie.

Nel Real Nome ne la prevengo, onde cotesta Commessione ne' casi corrispondenti ne procuri l'esatto adempimento.

Norme ad osservarsi nel dare esecuzione alla ritenuta del 10 per 100 sulli diversi esiti che ne debbono essere gravati.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 marzo 1825.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 11 febbraio prossimo scorso, S. M. si è degnata di emettere le seguenti determinazioni, in proposito di diversi dubbi elevati da' rispettivi Ministeri, e da me alla M. S. umiliati nell'esecuzione del Real decreto de' 5 ottobre 1824, sulla ritenuta del 10 per 100.

1. Che per tutti gli esiti della prima classe, ossia del personale, rimanga l'esecuzione della ritenuta a cura della Tesoreria generale, come quella che ne regola i pagamenti, senza veruna ingerenza de' Ministeri; salvo le eccezioni, che S. M. si trova di avere già accordate, o che piacesse alla M. S. di accordare in seguito.

2. Che per gli esiti di seconda classe, i quali si dispongono con ordinativi de' rispettivi Ministri, debbono negli ordinativi stessi determinarsi le ritenute da farsi, e la Regia Scrivania di Razione, riunendo tutti quelli che avrà ricevuti nel corso di ogni mese per ciascun Ministero, spedirà la liberanza complessiva di detta ritenuta, a favore del Tesoriere ge-

nerale, per tenersene da costui conto a parte, come è prescritto nel Real decreto de' 5 ottobre 1824.

3. Che per gli esiti di terza classe, qualora l'oggetto della stessa non riguarda pagamenti di generi acquistati, o di convenzione, debba ugualmente prescriversi la ritenuta in ciascun ordinativo, che sarà tratto dal Ministro del Ripartimento, ed in fine del mese rilasciarsene dalla Scrivania di Razione la liberanza in favore della Tesoreria generale.

4. Che pel pagamento delle spese di scrittojo de' Ministeri, e delle Amministrazioni che ne dipendono, debba del pari ordinarsi la ritenuta; come pure pe' soldi de' Custodi, Amministratori, ed altri impiegati addetti al servizio delle prigioni; pe' rilasci a' Cancellieri su' dritti di Cancelleria de' Tribunali diversi; per le gratificazioni per lo arresto de' disertori; per le indennità di foraggi, alloggio, e mobilio, che si pagano in denaro a' militari; e per le gratificazioni, soldi, e pensioni, che van compresi fra gli esiti di prima e seconda classe; per le fortificazioni, ed edilici militari del Genio.

5. Che sulle somme, che pagansi per supplemento di spese, o per dotazione a' diversi Stabilimenti pubblici, e di beneficenza, non debba praticarsi altra ritenuta, se non in corrispondenza soltanto de' soldi, ed altri assegnamenti degl' impiegati addetti in ciascuna dipendenza; da determinarsi l'importare di queste ritenute dal Ministro del rispettivo dipartimento, dietro la liquidazione, che ne farà stabilire sulla totalità degl' impiegati di ciascuno Stabilimento.

6. Che non debbono andar sogetti a ritenuta del 10 per 100, le razioni di foragio in natura, e le indennità dovute a coloro, che somministrano l'alloggio, anche in natura, a militari; gli assegni de' corpi, cioè di vestiario, mantenimento, massetta, prima massa di massetta; assegnamenti e massa per gl' individui di Gendarmeria; e generalmente tutto ciò che dalla Tesoreria si paga sul modo stesso del *prest*, ed è soggetto agli aggiusti in denaro; egualmente che non debba praticarsi ritenuta su' ducati 15 assegnati con le tariffe, a ciascuno alunno del Real Collegio Militare, ed i ducati 8 per quello delle scuole militari; inoltre non debba andar soggetto a ritenuta ciò che pagasi a'Comuni del Pizzo, Ventotena, ed Orta per rimpiazzo delle rispettive rendite; come pure il mantenimento delle monache di S. Filippo e Giacomo, e sussidi di piccole somme a carico degli Stabilimenti di Beneficenza, fra quali quelli, che si distribuiscano dal Cardinale Arcivescovo; il mantenimento della Chiesa di S. Martino; il rimpiazzo a varî Stabilimenti di Beneficenza della Capitale per la parte, che ricevono dalla crociata; gli annui ducati 360 mila al Corpo della Città di Napoli, ed altri Stabilimenti della Capitale; gli annui ducati 20mila per la Real fabbrica del Reale Albergo de' poveri; ed in fine tutte le somme, che per causa di annualità, o di rate di capitali si pagano dalla Tesoreria a' creditori convenuti de' diversi Ministeri.

Nel Real Nome communico a V. E. questa Sovrana determinazione, per intelligenza e norma di cotesti uffizî Finanzieri; nella prevenzione che la disposizione, di cui ebbi l'onore di tener discorso all' E. V. colla mia de' 23 febbraio prossimo scorso, n.° 583, e rimasta Sovranamente

contromandata col presente Real rescritto, dovendosi in vece eseguire da' rispettivi Ministri, quanto nel 2.° articolo del Rescritto medesimo trovasi stabilito.

Il Consigliere Decano firma gli atti del Consiglio d' Intendenza in assenza dell' Intendente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 marzo 1825.

Avendo rassegnato a S. M. il dubbio promosso, se la corrispondenza ch' emana dagli atti del Consiglio d' Intendenza, nell' assenza dell' Intendento, debba firmarsi dal Consigliere Decano, o dal Segretario generale d' Intendenza, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 8 del corrente, uniformandosi al parere della Consulta dei Reali domini di quà dal Faro, si o degnata ordinare, che si firmino dal Consigliere Decano in caso di assenza, o di assoluto impedimento dell' Intendento tutti gli atti relativi alla discussione degli oggetti contenziosi, che si trattano dal Consiglio nelle suo particolari sessioni, o la spedizione delle lettere di avviso do' testimoni; lasciandosi al Segretario generale, o a chi lo rimpiazza la comunicazione del rimanento della corrispondenza.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento.

Se si facciano trascorrere due mesi senza mandare i certificati delle indennità dovute ai Funzionari Amministrativi di grado inferiore, si decade dal dritto della indennità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 marzo 1825.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario del 22 del corrente, si è degnata risolvere, di estendersi agli esiti per indennità ai Funzionari Amministrativi di gradi inferiori, che sostituiscono altri di gradi superiori, la regola Sovranamente fissata agli 11 agosto 1824 per le indennità dei giri dovute a funzionari del ramo medesimo, cioè ch' elassi i due mesi dopo cessata la sostituzione, o non rimesso il certificato in questo Ministero, s' intendano decaduti dal dritto di percepire le indennità.

Di Sovrano comando glielo comunico per lo dovuto adempimento.

Alli Consiglieri Provinciali, e Distrettuali, uscendo in giro per disimpegni amministrativi è dovuta la indennità stessa fissata nel Regolamento de' 6 novembre 1821 per coloro che suppliscono piazze vacanti nel Consiglio d' Intendenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 marzo 1825.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 22 del corrente, si è degnata di risolvere, che ogni qualvolta un Consigliere provinciale o distrettuale esca in giro per disimpegno di affari amministrativi, mentre non trovasi a funzionare nel Capoluogo della Provincia da Consigliere d' Intendenza, riceva la stessa indennità, che nel Regolamento de' 6 novembre 1821, è fissata per i casi ne' quali esce in giro, essendo già nel Consiglio d' Intendenza a supplire ad una piazza non vacante.

Di Sovrano comando glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè possa rimettere in questo Ministero il certificato de' giri, che nel rapporto del 2 ottobre 1824, assicurò di essersi eseguiti dal Consigliere provinciale D. Domenico de Martini.

Sono espressamente vietati i pranzi di uso per le riunioni de' Consigli provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 marzo 1825.

Per un abuso da lungo tempo introdotto i Presidenti de' Consigli provinciali nelle riunioni annuali danno un pranzo a' componenti del Consiglio, all' Intendente, ed alle autorità della Provincia, e quindi l' Intendente è in certo modo nella necessità di fare altrettanto.

S. M. il Re N. S. avendo nella sua somma saviezza considerato, che i Consigli provinciali sono convocati per adempire le nobili funzioni che la legge loro impone, e per proporre tutt' i miglioramenti di cui la Provincia può essere suscettibile, vuole che siano allontanate tutte le distrazioni, che possono far divergere l'attenzione dei Consigli, e particolarmente de' Presidenti da questo scopo unico della loro convocazione. Quindi S. M. si è degnata risolvere, che rimanga espressamente vietato, tanto a' Presidenti de' Consigli quanto agl' Intendenti di dare de' pranzi suddetti.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione, perchè ella la comunichi al Presidente di cotesto Consiglio provinciale nella sua prossima riunione, e perchè dal suo lato l' esegua rigidamente.

Digitized by Google

Determinazione Sovrana da servire di norma nelle proposte de' Consigli provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 marzo 1825.

S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 febbraio ultimo si degnò di ordinare che i Consigli provinciali

1. Non propongano nuove strade se non quando sieno compiute o prossime a compiersi quelle, che già si costruiscono;

2. Che non rivengano sugli oggetti risoluti, a meno che nuove circostanze non lo dettassero;

3. Che non propongano nuovi Stabilimenti di Beneficenza, di educazione od altri, se non abbiano prima ben basato i fondi necessarî per lo spese di primo stabilimento, e pel mantenimento successivo delle opere;

4. Che non debbano immischiarsi nelle opere comunali, dipendendo queste dalle deliberazioni de' rispettivi Decurionati, e secondo le regole stabilite dalla legge, eccetto quando tali opere potessero aver nesso con quelle della Provincia;

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè la comunichi al Consiglio Provinciale nell' apertura dell' imminente sessione.

Di quali documenti abbisognino i maestri addetti al servizio forestale per le indennità di transiti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 marzo 1825.

I maestri addetti al servizio forestale per le tariffe annesse all' Ordinanza della Real Marina debbono avere la cavalcatura ne' transiti, che eseguono pel disimpegno de' loro incarichi. Ad evitare per quest' oggetto qualunque abuso, il Ministro della Guerra ha disposto, che i mentovati maestri non possono pretendere alcun rimborso pe' loro viaggi di trasporto, se non esibiscono un certificato del Sindaco del luogo, da cui risulti, che siasi la cavalcatura presa in effetti, e qual prezzo siasi sborsato. Ella darà le disposizioni, perchè i Sindaci de' Comuni di cotesta Provincia rilascino siffatti certificati, ove siasi fatto uso di simil mezzo di trasporto.

Digitized by Google

L'alloggio delle truppe di permanenza o di passaggio per meno di 15 giorni è a carico degli abitanti e non della Provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 marzo 1825.

L'art. 228 dell'Ordinanza militare de'29 giugno ultimo stabilisce, che gravitar debbono sugli Stati discussi provinciali le spese che potranno erogare i Sindaci per alloggio delle truppe di passaggio, o di permanenza in un Comune, meno di quindici giorni. S. M. nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 23 prossimo scorso mese si è degnata di prendere in considerazione la circostanza, che pe' regolamenti in vigore da molti anni nel Regno l'alloggio delle truppe di passaggio, e fino a quindici giorni di quelle di permanenza è a carico degli abitanti de' rispettivi Comuni, e non già dell'Amministrazione Provinciale. Ha inoltre la M. S. considerato, che la legge de' 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile non stabilisce tali spese tra le provinciali, e che d'altronde sarebbe di grandissimo imbarazzo liquidare per ogni Comune le dette spese. Quindi la M. S. ha ordinato che l'articolo dell'ordinanza dev'esser inteso, ed eseguito, in conformità de' regolamenti in vigore, e della legge.

Le partecipo nel Real Nome questa Sovrana determinazione per l'adempimento, prevenendola che dal Ministro della Guerra dietro i miei uffizi si è già data partecipazione alle autorità militari.

Allorchè i conduttori de' distaccamenti militari cui si forniscano razioni o altro non sanno scrivere i loro boni deggiono essere segnati da due testimoni.

INTENDENZA GENERALE DELL' ESERCITO.

Napoli 9 aprile 1825.

Si è avuto luogo di conoscere, che alcuni Comuni sono stati nelle circostanze di somministrare la sussistenza a de' distaccamenti di truppe i capi de' quali non sapendo scrivere, non hanno potuto firmare i boni corrispondenti, per cui avendo rassegnato l'avvenuto a S. E. il Ministro della Guerra e Marina, la prefata E. S. con dispaccio de'26 del passato mese, 4.° Ripartimento, 2.° Carico num. 1834, ha deciso, che ove avvenisse il difficile caso, che in qualche Comune si somministrassero delle razioni ad individui, che non sapessero scrivere, allora i boni potranno farsi corredare dal certificato di due testimoni, rendendoli così ammissibili nella totalizzazione, che in seguito far se ne dovrà da' Consigli di Amministrazione.

Nel comunicargli questa superiore decisione per loro governo, ho l'onore pregare i signori Intendenti di passarla a conoscenza de' Sindaci dei Comuni, onde averla presente nelle circostanze.

Digitized by Google

Non hanno l' obbligo i Comuni di avvalersi de' Notai certificatori per la stipulazione de' loro contratti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 aprile 1825.

Si era elevato il dubbio se i Comuni per la stipulazione de' loro particolari contratti dovessero avvalersi esclusivamente del ministero de' Notai certificatori; di accordo col Ministro delle Reali Finanze, e con quello di Grazia e Giustizia, si è convenuto, che i Comuni a piacer loro possono nelle loro particolari contrattazioni avvalersi di qualunque Notaio sia, o no certificatore.

Le comunico questa risoluzione, affinchè ella la faccia nota alle Amministrazioni Comunali per l' uso che convenga.

Quando i Cancellieri Comunali vogliano incaricarsi del lavoro degli uffici di conciliazione non hanno dritto i Sostituti a dovergli rimpiazzare in tale incarico.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 maggio 1825.

A 23 aprile ultimo mi ha ella manifestato, che in alcuni Comuni di cotesta Provincia sia avvenuto il caso, che i Cancellieri Comunali gelosi de' piccoli provventi, che percepivano i Cancellieri Sostituti, nel travagliare presso la giustizia conciliatrice, abbiano voluto incaricarsi di un tale lavoro, ed ha chiesto conoscere la norma da eseguirsi in proposito. Di riscontro le osservo, che la nomina di Sostituti ha avuto specialmente per oggetto di far supplire i Cancellieri in caso di mancanza. Or quando questi vogliono, e possono adempire anche ai disimpegni presso i Conciliatori, non si può far agire in loro vece i Sostituti.

È vietato a' Sindaci la ricompra in contanti de' boni di foraggi a' distaccamenti del Treno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 giugno 1825.

Sua Eccellenza il Ministro della Guerra, e Marina ai 28 maggio ultimo mi previene, che i distaccamenti del Treno, i quali spesso sono in movimento pei diversi servizi del ramo militare, vendono in contanti ai Sindaci i boni delle razioni di foraggi spettanti agli animali da loro condotti, ed ai quali invece somministrano pessime fave ed avene leggiere, che da essi si acquistano a vilissimo prezzo. Or siccome tale pro-

cedimento arbitrario nuoce al mantenimento degli animali di Regio conto pel pessimo nutrimento, che lor si appresta, ad evitare tali abusi, siccome il lodato Ministro dal suo lato ha adottato misure di rigore contro gl' individui del Treno, che osassero incorrere a tali mancanze, è necessario, ch' ella dal suo lato disponga, che i Sindaci de' Comuni appartenenti alla Provincia da lei amministrata, si guardino in avvenire di permettersi la ricompra di detti boni sotto qualunque pretesto, facendo osservare, che in caso di contravvenzione si adotteranno contro di loro delle misure di rigore.

Le spese di vitto e medele pe' detenuti infermi anche dopo gli ordini ottenuti di escarcerazione deggiono gravitare sul fondo delle prigioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 giugno 1825.

S. M. visto il parere del Consiglio ordinario di Stato, con decisione emessa in Milano a' 26 dello scorso mese, si è degnata approvare che la spesa di medela, e vitto da somministrarsi ai detenuti infermi dopo ottenuti gli ordini per la loro escarcerazione debba gravitare sul fondo medesimo delle prigioni, continuandosene a portare il notamento nel registro de' medesimi fino alla guarigione in una rubrica separata.

Nel Real Nome ne la prevengo in continuazione del Real rescritto dei 2 marzo ultimo, e per l' adempimento.

Si deve serbare il solito circa le indennità dei primi Eletti pei viaggi in occasione della verifica delle contravvenzioni ai regolamenti di Polizia Urbana e Rurale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 giugno 1825.

Ai 6 del corrente ella ha domandato una norma a seguire quando i primi Eletti de' Comuni sollecitano il pagamento delle indennità loro dovute per vetture e cibaria in occasione che debbono eseguire de' viaggi per la verifica delle contravvenzioni ai regolamenti di Polizia Urbana e Rurale. Di riscontro la incarico di praticare in proposito quanto si è fatto sinora.

Digitized by Google

Come debba essere pagato un militare assoluto da un Consiglio di guarnigione, finchè raggiunga il suo corpo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 giugno 1825.

Si è elevato il dubbio sul modo di pagarsi, e da chi un militare assoluto da un Consiglio di guarnigione, sino a che non raggiunga il corpo, cui appartiene, e quali averi gli competono. Non essendosi preveduto questo dubbio dall' ordinanza amministrativa militare, il Ministro della Guerra ha dato le seguenti disposizioni:

1.° L' individuo assoluto dal Consiglio di Guerra di guarnigione deve continuare a ricevere la sussistenza delle grana dodici al giorno dallo stesso ramo delle prigioni, sino a quando non partirà dal luogo, dov' è stato detenuto.

2.° Quando poi si metterà in marcia per raggiungere il proprio corpo, se questo lo farà rilevare dalla prigione, deve lo stesso pensare ad assicurare la sussistenza, durante il tragitto, altrimenti il Comandante della piazza, e quello della Provincia spedirà l' individuo al corpo, facendolo scortare dalla gendarmeria, la quale anticiperà la sussistenza da brigata in brigata, ed i Consigli di Amministrazione, che ne faranno l' avanzo, conteggeranno col corpo dove l' uomo sarà portato in rivista per tutte le sue competenze dal giorno, che si è posto in marcia.

L' individuo sarà accompagnato da un foglio detto *passo* nel quale saranno notate le somme che la gendarmeria anticipa, dovendo il *passo* suddetto essere messo in appoggio della rivista del corpo, ove l' uomo appartiene.

4.° Durante il viaggio i militari di tal classe quantunque portati dalla gendarmeria, riceveranno dalla medesima ciò che la legge accorda ai militari viaggiando isolatamente colle competenze dell' articolo 134 dell' ordinanza amministrativa militare pegli averi, e l' alloggio nei termini di detta ordinanza; e sebbene viaggeranno scortati dalla gendarmeria, non perciò saranno custoditi come presi, nè potranno essere alloggiati nelle prigioni.

5.° Qualora l' individuo si ammalasse per istrada, il foglio detto *passo* sarà spedito al corpo dal capo dell' ospedale militare, o civile, il quale ne rilascerà ricevo alla gendarmeria, ch' esibisce l' uomo ammalato, e nell' uscire il militare guarito, comincerà a viaggiare colle regole prescritte nell' ordinanza pegl' individui che sortono dagli ospedali.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l' adempimento nella parte, che la riguarda.

Digitized by Google

È obbligo de' Notai certificatori apporre la data in lettere ne' certificati di esistenza degli assegnatari e sussidianti de' ruoli provvisori della Tesoreria generale.

TESORERIA GENERALE. — SCRIVANIA DI RAZIONE.

Napoli 2 luglio 1825.

Essendo dell' obbligo di questa Tesoreria generale l' escogitare tutt' i mezzi che crede necessarî per assicurare gl' interessi fiscali, sono ad avanzarle la preghiera di far sentire a tutt' i Notari certificatori e Sindaci di cotesta Provincia di sua direzione di apporre la data in lettere a tutt' i certificati di esistenza, che rilasciano a favore degli assegnatarî, e sussidianti de' ruoli provvisorî di questa Tesoreria generale nella prevenzione, che saranno rifiutati tutti quei certificati che porteranno la data in cifre.

Reclami. — *Il termine di tre mesi è accordato alle Direzioni delle contribuzioni dirette per produrre reclamo avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza in materia di contribuzioni dirette.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 luglio 1825.

Mentre la G. C. de' conti con un suo avviso avea data opinione di non ammettersi, perchè prodotto oltre a' tre mesi accordato dall' articolo 115 del Decreto de' 10 giugno 1817 il gravamo prodotto da una Direzione di contribuzioni dirette, avverso la decisione' data dal Consiglio d' Intendenza della Provincia, sul reclamo di un particolar contribuente; il Consiglio delle contribuzioni dirette facea pure osservare, che per i reclami simili dell' Amministrazione, il termine reputar si dovea non già di tre mesi solamente, ma bensì di sei mesi. E rammentava all' uopo il Consiglio, la disposizione contenuta nell' articolo 35 della circolare Ministeriale de' 16 agosto 1817 per la quale fu detto, che siccome colla legge de' 25 marzo 1817 tutte le Amministrazioni Regie avevan sei mesi di tempo a produrre gravami, così aver ne dovessero pur tanti le Direzioni pe' gravami loro.

Rassegnatosi il tutto al Re N. S. venne dalla M. S. ordinato, che la quistione si esaminasse dalla Consulta di Stato de' Reali domini di qua del Faro. E la Consulta, dopo di avere discusso l' affare, è stata di avviso, in quanto all' oggetto particolare, d' onde la quistione è surta, di approvarsi l' avviso della G. C. de' conti, rigettandosi il gravame prodotto dalla Direzione; ed in generale poi, di dichiararsi, che la disposizione dell' art. 115 del Decreto de' 10 giugno 1817 debba essere serbata come legge di stretta eccezione, così chiamata nel Decreto stesso in tutt' i casi simili.

Ora, a cotesto avviso della Consulta di Stato essendosi servita la M. S. d' impartire la sua Sovrana approvazione, ne la prevengo nel Real No-

Digitized by Google

me per sua intelligenza, e per l'uso di risulta, nel che avrà Ella secondo i casi di gravame, che a cotesta Direzione occorreranno, tutta la cura di non esporsi a rimaner compromessa, omettendo di produrli oltre il termine di tre mesi, che ora mai rimane circoscritto.

Siano occupate o vacanti le piazze di Regi Giudici nei Circondari, il Cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 luglio 1825.

Essendosi determinato con intelligenza del signor Ministro di Grazia e Giustizia, che la ritenuta del due e mezzo per cento sopra i soldi dei Regi Giudici si pratichi sul numero de' Circondari, e non già sulle persone, sia che le piazze siano occupate da titolari, o da' supplenti, sia che si trovino vacanti; la incarico a disporre per la Provincia di suo carico, che i Cassieri de' Comuni, a di cui carico sono i soldi soprindicati versino esattamente l'ammontare del due, e mezzo per cento presso i Ricevitori rispettivi.

Allorchè i Ricevitori del Registro e Bollo sono proposti dai Decurionati giusta la Sovrana risoluzione de' 29 ottobre 1817, i Decurionati istessi sono garanti della loro gestione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 agosto 1825.

Colla Sovrana risoluzione comunicata in data de' 29 ottobre 1817 fu concessa ai Decurionati di proporre dei soggetti per fare le funzioni di Ricevitori del Registro e Bollo ne' rispettivi Circondari ne' quali non vi fosse un Ricevitore colla debita cauzione, con dovere però i Decurionati rendersi garanti de' soggetti proposti, altrimenti la Ricevitoria verrebbe soppressa, ed aggregata a quella del Circondario prossimo.

Or in occasione, che D. Giovanni Milone Ricevitore del Registro e Bollo di Francavilla in Provincia di Lecce nominato a tal carica da quel Decurionato in ottobre 1818 sotto la sua garantia è rimasto debitore in ducati 55. 40; si è proposto il dubbio se debbono essere tenuti al pagamento di tal somma all'Amministrazione del Registro e Bollo, i Decurioni ch'elessero, e garentirono il Ricevitore, ovvero quelli dell'epoca, in cui è avvenuto il debito.

Avendo io proposto a S. M. un tale affare, la M. S. si è degnata ordinare, che per lo ricupero de' cennati ducati 55. 40 la detta Amministrazione agisca presso l'Intendente della Provincia per obbligare chi di dritto al pagamento. Ha poi S. M. dichiarato che per lo avvenire,

fermi rimanendo i regolamenti in vigore, quante volte i rispettivi Decurionati locali nella rinnovazione annuale di una parte de' loro componenti non facciano alcun ostacolo alla continuazione di Ricevitori del Registro, e Bollo precedentemente nominati dagli stessi Decurionati, s' intendono rinnovate le loro garantie per rispondere in ogni tempo delle mancanze de' suddetti Ricevitori.

Nel Real Nome lo partecipo tal Sovrana determinazione per l' uso di risulta.

I medici condottati dei Comuni debbono assistere tutti indistintamente nelle loro malattie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 agosto 1825.

Ai termini dell' articolo 220 della Legge de' 12 dicembre 1816 i medici debbono assistere tutt' i naturali del Comune, dal quale percepiscono la condotta. L' espressioni di detto articolo non limitano la loro assistenza ai poveri, ma raccomandano questi spezialmente, poichè essendo per lo più i poveri negletti, usa l' espressione *specialmente*, il che dinota, che debbano assistere anche i non poveri.

I Cassieri Comunali, che avendo danaro in cassa non adempiono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche Provinciali, possono essere soggettati alle coazioni de' Commissari, e piantoni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 agosto 1825.

Essendosi promossi i dubbi se possono spedirsi li Commissari contro dei Cassieri Comunali morosi a pagare la tassa delle opere pubbliche Provinciali, e contro i particolari contribuenti, per ratizzi territoriali, o volontari, S. M. il Re N. S. nel suo Consiglio ordinario di Stato del di 11 di questo mese, inteso l'avviso della Consulta de'Reali dominî di quà del Faro, ed il parere del Consiglio di Stato, si è degnata risolvere, che quantevolte gl' Intendenti abbiano verificato, che i Cassieri Comunali tengono il denaro, e sieno in ritardo di versare ciò che devono alla Cassa delle Opere pubbliche Provinciali, possono spedirsi contro di loro i Commissari, o i piantoni. In quanto poi ai particolari morosi in forza di ratizzi, allorchè essi avranno avuto l' avvertimento, sempre necessario, onde sappiano quel che devono pagare, a chi ed in qual epoca, potranno spedirsi contro di essi, se sono in ritardo, soltanto i piantoni, come per ogni altra contribuzione, e non mai i Commissari, non convenendo questa misura dispendiosissima contro de' particolari contribuenti.

Glielo partecipo nel Real Nome per di lei intelligenza e governo.

Digitized by Google

Le somministrazioni di lume e fuoco alle scorte de' procacci sono a carico de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 settembre 1825.

Si dubita se la somministrazione di lume, e fuoco alle scorte de' procacci, ed il pigione de' locali addetti al ricovero delle carrette del procaccio debbano essere a carico de' Comuni, o di altro dipartimento. Di accordo col Ministro delle Finanze si è stabilito che la scorta dei procacci prestando il servizio come ogni altra truppa di passaggio le somministrazioni di lume e fuoco debbono essere a carico de' Comuni. La spesa poi del pigione del locale pel ricovero de' traini dev' essere a carico de' vetturini de' procacci in tutt' i Comuni del Regno ne' punti di riposo; in mancanze de' locali i vetturini alloggino nell' osterie pagando colla spesa di alloggio, anche quella del ricovero de' traini, e degli animali.

Con questi principî dunque ella regolerà questo ramo di servizio.

Si permette che nel 1. gennaio si facciano le felicitazioni di uso dalle diverse autorità al Capo della Provincia come mezzo da presentarle a S. M.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 settembre 1825.

Ho rassegnato al Re nel Consiglio di Stato ordinario degli 11 corrente mese il dettaglio delle feste eseguite nelle Provincie nella ricorrenza del giorno natalizio di S. M., e la M. S. nel rimanerne intesa si è degnata permettere, che per simili ricorrenze si faccia quello stesso ch' è stato solito praticarsi negli altri anni, e che nel dì 1.° di gennaio le diverse autorità presentino al Capo della Provincia le felicitazioni, che dirigono al Sovrano.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

Indennità dovute ai Custodi supplenti delle prigioni, allorchè funzionano da proprietarî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 settembre 1825.

Nelle prigioni centrali di qualche Provincia del Regno è avvenuto, che per la sospensione di un Custode siasi dato al supplente oltre il proprio soldo una gratificazione corrispondente alla metà ed anche ai due terzi

degli averi del sospeso, e ciò sull' appoggio del prescritto nel Real decreto del 22 marzo 1823. Io ho osservato che questa misura renderebbe la sorte di tal classe d' impiegati migliore di quella degl' impiegati nell' Amministrazione civile, pei quali è determinato che uno di grado inferiore, che sostituisce un altro di grado superiore non ha dritto che alla conservazione del proprio soldo, e ad una indennità proporzionata al terzo del soldo di colui, che è chiamato a supplire.

Quindi la incarico a disporre per le prigioni di cotesta Provincia, che in avvenire i rimpiazzi per *maximum* non ricevano oltre il proprio soldo se non che il terzo del soldo di colui che sostituiscono, quando sono nel caso di esercitare ambidue gl' impieghi, ed una discreta gratificazione allorchè essi stessi debbano essere suppliti; ed in modo che il governo nulla paghi al di là del solito, dovendo il Real Decreto de' 22 marzo 1823 essere applicabile a' soli casi ne' quali il supplente non è impiegato, ed in conseguenza non percepisce alcun soldo proprio.

Nell' impedimento del primo e secondo Eletto le verifiche delle controvvenzioni alla legge de' 21 marzo 1817 si fanno dal Decurione più anziano.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 ottobre 1825.

Le rimetto copia conforme del Real Decreto degli 11 del p. s. mese col quale S. M. si è degnata determinare che trovandosi impediti legittimamente tanto il primo Eletto di un Comune, quanto il secondo Eletto, a disimpegnare le funzioni loro affidate coll' articolo 1.° della legge de' 25 marzo 1817, il più anziano in ordine di nomina fra' Decurioni li rimpiazzi. Ella darà ad un tal Decreto la conveniente pubblicità, e ne curerà l' osservanza.

Gli Amministratori Comunali non possono cambiar domicilio durante l' esercizio della carica senza il permesso dell' Intendente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 novembre 1825.

Essendosi promosso il dubbio, se un individuo rivestito di una carica comunale possa cambiar domicilio prima di terminare il periodo della gestione della carica, che occupa;

S. M., uniformandosi all' avviso della Consulta de' Reali Domni di quà del Faro, nel Consiglio di Stato ordinario de' 2 andante, si è degnata approvare che un Amministratore Comunale non possa cambiar domicilio nel periodo della gestione della carica, senza un motivato permesso dell' Intendente.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento.

Con la Sovrana risoluzione degli 11 settembre 1825 non si è derogato al Real decreto de' 18 maggio 1819 intorno alle precedenze.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 novembre 1825.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 10 corrente novembre si è degnata dichiarare, che nel disporre colla sua Sovrana risoluzione de' 12 settembre ultimo che le diverse autorità nel dì primo di gennaio di ciascuno anno presentino al Capo della Provincia le felicitazioni, che dirigono al Sovrano, non abbia inteso di derogare alle prescrizioni del Real decreto de' 18 maggio 1819, col quale è stabilito l' ordine delle precedenze nelle pubbliche ceremonie. Ha quindi comandato la M. S. che la esecuzione della citata risoluzione degli 11 settembre ultimo sia conforme alle disposizioni contenute nel suddetto Real decreto.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Cedono a carico degli Uffiziali di Salute le spese pei mezzi di trasporti accordati per di loro giudizio a' militari, che si sono ammalati in marcia e che poi giunti all' ospedale non hanno bisogno di entrarvi perchè trovansi esenti da malattia.

INTENDENZA GENERALE DELL' ESERCITO.

Napoli 3 dicembre 1825.

Essendo avvenuto di essersi accordati dei mezzi di trasporto tanto a degli individui, che marciando in distaccamenti minori di 99 uomini si sono ammalati durante la marcia, ed in conseguenza giudicati da professori di entrare nello Spedale, o Ospizio più prossimo, come egualmente a quelli per simili circostanze sono partiti da un luogo di stazione, e che poi tanto gli uni, che gli altri nell' arrivare all' Ospedale trovandosi esenti da malattia non hanno avuto bisogno di entrarvi, S. E. il Ministro della Guerra e Marina, dietro mia proposta, con Ministeriale dei 21 p. p. mese num. 5530, 4.° Ripartimento, ha disposto in massima che la spesa di siffatto trasporto ceda a carico degli Uffiziali di Salute, e ciò sulla considerazione che i professori medesimi per mestiere devono conoscere, se la malattia è da meritare la cura dello Spedale, poichè particolarmente pegl' individui che sono in marcia, se la loro lieve malattia dipenda da stanchezza, o dall' essere spediti somministrando loro i mezzi di trasporto voluti in questo caso dall' ordinanza militare vengono ad essere sollevati e condotti nel tempo stesso ai loro destini.

Lo passo per ciò alla di loro conoscenza per le corrispondenti operazioni di risulta.

Come debbano farsi le felicitazioni al Sovrano nel giorno 1.° dell' anno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 dicembre 1825.

Essendosi elevato il dubbio se le felicitazioni da farsi nel dì primo dell' anno dalle diverse Autorità, come fu prescritto in data degli 11 settembre ultimo, dovessero praticarsi a voce, o in iscritto, la prevengo che le Autorità residenti nel capo luogo della Provincia dovranno recarsi di persona, ed in gala presso quella delle Autorità residenti nel capo-luogo medesimo cui è data la precedenza su tutte le altre, giusta l' art. 2 del Real decreto de' 18 maggio 1819, e a voce dovranno manifestare a detta Autorità quelle felicitazioni, che intendono diriggere al Sovrano.

Tra le cariche Comunali solo quella di Decurione è compatibile con quella di Ricevitore del Registro e Bollo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 dicembre 1825 (1).

Col suo rapporto del 3 prossimo scorso mese ella propone il dubbio, se la carica di Ricevitore del Registro e Bollo sia compatibile con qualche carica Comunale, potendosi considerare l'esenzione accordata dall' art. 26 del Real decreto de' 15 maggio 1820, come un favore, a cui si può dal Ricevitore rinunciare.

Dopo di aver interrogato sull' oggetto il Ministro delle Finanze debbo dirle, che le cariche comunali sono generalmente incompatibili colle funzioni di Ricevitori del Registro e Bollo, meno l' incarico di Decurione, perchè non obbliga il Ricevitore ad essere lontano dalla sua officina, e non riunisce l' esercizio di attribuzioni, che possano essere in collisione; ben vero però il Ricevitore non può essere astretto suo malgrado ad accettare tal carica.

I ruoli di transazione pe' dazî comunali deggiono esser fatti per tutto il 15 novembre: pene contra i trasgressori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 dicembre 1825.

Con mia de' 17 del mese di novembre del passato anno, la prevenni di dare le disposizioni, perchè i ruoli di transazione pei dazî Comunali non affittati si fossero formati nei primi mesi dell' anno, e ciò ad oggetto di potersi esigere a rate mensili, così evitarsi l' inconveniente, che

(1) Questa Ministeriale è diretta all' Intendente di Campobasso.

formandosi o molto inoltrato, o nella fine dell'anno, le persone non agiate ne soffrissero, non essendo in circostanze di pagare l'importo delle loro rate tutto in una volta. Non ostante però tali prescrizioni, ho veduto continuato il sistema di farsi tali ruoli nella fine quasi dell'anno, ed in alcuni Comuni per tale circostanza sono anche avvenuti degl'inconvenienti. Ad oggetto quindi di dare a ciò un riparo, ho rassegnato tutto a S. M., la quale nel Consiglio di Stato ordinario dei 5 del corrente mese, si è degnata risolvere, che dei dazi Comunali se ne procuri l'affitto pubblicandosene gli affissi per invitare gli attendenti nel mese di agosto dell'anno precedente all'esercizio, a cui appartiene la riscossione, e che ove per tutta la metà del mese di novembre non si trovi fatto l'affitto, il Decurionato debba subito formare il ruolo di transazione, ed inviarlo al Sottintendente, dopo l'affissione, e discussione dei reclami che gl'Intendenti senza perdita di tempo debbono far discutere e rimetterli a questo Ministero per l'approvazione, affinchè tutto si trovi ultimato pel principio dell'esercizio, e la riscossione possa farsi a rate mensili.

Affinchè vi sia una pena, in caso d'inosservanza, S. M., ha parimente prescritto, che il Sindaco e Decurionato, che trascurino di far pervenire all'Intendente il ruolo per lo tempo stabilito, saranno essi tenuti a versare nella Cassa Comunale l'importo del dazio della somma ammessa sullo stato discusso.

Per lo venturo esercizio poi, trovandosi già finito il mese di novembre la M. S. ha ordinato, che subito all'arrivo della presente, gl'Intendenti dispongano, che per tutti i dazi non affittati si facciano sollecitamente i ruoli, si discutano e si rimettano a questo Ministero, onde almeno per la fine del venturo mese di gennaio si trovi tutto ultimato, e la riscossione possa farsi per questa volta in undici rate in vece di dodici.

Nel Real Nome le partecipo, signor Intendente, queste Sovrane determinazioni, perchè le comunichi a chi convenga, e ne curi l'esatto adempimento di risulta, inculcandole nel tempo stesso di tenermi riscontrato dell'arrivo della presente.

Digitized by Google

ANNO 1826.

Nelle pubbliche cerimonie il primo Eletto ha la precedenza sul secondo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 gennaio 1826.

Essendosi dal Sindaco di Taverna in Calabria Ulteriore seconda promosso il dubbio a chi degli Eletti spetti la precedenza nelle pubbliche cerimonie, in caso di sua assenza, se al 1.° o 2.° Eletto, la Consulta di Stato dietro l'incarico ricevuto da S. M. ha considerato, che la legge organica de' 12 dicembre 1816 distinguendo gli Eletti in primo, e secondo, abbia già fissata la precedenza dell' uno sopra dell' altro, giacchè al 1.° Eletto è attribuita la giurisdizione municipale e rurale, ed esercita il Pubblico Ministero presso il Sindaco, e presso il Giudicato circondariale, giusta l' art. 58 della legge medesima, ed al secondo Eletto non è attribuita alcuna di queste preminenze, assistendo soltanto il Sindaco nell' amministrazione, ed oltre a ciò è chiamato a supplire le funzioni del 1.° Eletto in caso di assenza, e d' impedimento, lo che dimostra chiaramente l' inferiorità del di lui grado. Avendo rassegnato al Re nel Consiglio di Stato ordinario de' 2 andante mese le considerazioni della Consulta di Stato, la M. S. si è degnata approvare il parere della medesima, cioè che la precedenza nelle pubbliche cerimonie spetti sempre al primo Eletto in mancanza del Sindaco.

Nel Real Nome glielo partecipo, signor Intendente, per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Gl' individui addetti al servizio attivo de' dazi indiretti s' intendono destituiti se sono arrestati per qualunque causa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 gennaio 1826.

Il signor Ministro delle Finanze mi ha dato conoscenza della risoluzione presa per regola generale dell' Amministrazione de' Dazi Indiretti, per effetto della quale si debbano intendere destituiti quegl' individui addetti al servizio attivo dell' indicato ramo, che sono arrestati per affari estranei all' Amministrazione medesima.

Mentre le comunico siffatta determinazione la incarico a basare su di essa le sue operazioni, nel caso che si trovino, o sieno spediti in coteste prigioni centrali detenuti appartenenti al servizio attivo de' Dazi Indiretti, di maniera che, ove si verifichi la di loro povertà, e sieno stati arrestati per affari estranei all' Amministrazione, cui appartengono, il mantenimento di essi, dev' essere a carico del Dipartimento di Affari Interni.

La qualità degli animali deve considerarsi l'una separatamente dall' altra negli ratizzi per fida.

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Campobasso 31 gennaio 1826.

L' art. 190 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' Amministrazione civile prescrive che non deve esigersi fida dal possessore di animali gregari fino al num.° di 10 piccoli ed uno grande.

Essendosi da me pel Comune di Cercepiccola fatto il dubbio a S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, se possedendosi cumulativamente animali piccoli al di sotto di dieci, ed animali grandi più di uno, dovevano o no escludersi i piccoli dalla tassa, la prelodata E. S. con ministeriale del 25 cadente mese (2.° ripartimento), ha risoluto il mio dubbio come appresso:

« La qualità degli animali si deve considerare l' una separatamente dall' altra, quantunque uno posseda ambe le qualità, talchè se uno possegga meno di dieci animali piccoli, e due grandi sarà esente pe' primi, e pagherà pe' secondi »

Io quindi mi affretto di parteciparlo alle SS. LL. per l' effetto di risulta, non senza incaricarle della restituzione di quanto indebitamente siasi esatto contro la massima stabilita dal Ministro.

Se l' eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del Decurionato sieno applicabili alla carica di primo Eletto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI (1).

Napoli 31 gennaio 1826.

La Consulta di Stato de' Reali Dominî di quà del Faro avendo per Sovrano comando esaminato il caso di alcune eccezioni prodotte da persona nominata alla carica di 1.° Eletto ha considerato:

1. Che nell' art. 110 della legge de' 12 dicembre 1816 è stabilito di non potersi nominare membri dello stesso Decurionato gli ascendenti, o discendenti in linea retta, il zio, ed il nipote, o due fratelli, ed all' art. 112, che non possono nominarsi alla stessa Amministrazione i detti congiunti, ma che la legge non stabilisce tal' impedimenti fra i Decurioni, e gli Agenti Comunali.

2. Che le attribuzioni dell' Eletto non gli concedono alcun rapporto col Decurionato, a meno che in mancanza del Sindaco e del 2.° Eletto debba assumere le veci, caso che non è sì frequente.

3. Che dando campo a nuove eccezioni si diminuirebbe il numero delle persone eligibili alle cariche Comunali, il che per isventura sarebbe

(1) Questa Ministeriale è stata ricavata dal giornale d' Intendenza di Campobasso in una circolare diretta ai Sindaci di quella Provincia dall' Intendente.

di pregiudizio, specialmente ne' piccoli Comuni. Ed ha opinato che l'esecuzione degli art. 110 e 112 sono applicabili separatamente ai membri del Decurionato, ed agli Agenti dell' Amministrazione Comunale, ma non possono essere relative fra detti funzionari.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 21 del caduto mese si è degnata di approvare questo parere della Consulta di Stato.

Partecipo ciò alle SS. LL. per intelligenza ed uso di risulta.

Con quali obblighi debbansi tenere i mercati e le fiere ne' dì festivi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 marzo 1826.

Essendo stati umiliati a S. M. alcuni reclami perchè venisse proibita la celebrazione di que' mercati, che per consuetudine, o per antiche concessioni vengono celebrati in molte Comuni del Regno nel giorno festivo di Domenica, ond' essere un tal giorno interamente consacrato al culto divino, volendo la prelodata M. S. conciliare l'adempimento del precetto della santificazione dei dì festivi coi bisogni delle popolazioni povere, ed agricole, le quali non potrebbero perdere altra giornata di travaglio nella settimana per provvedersi del bisognevole non solo pel vitto, che degli oggetti rurali, in seguito del parere emesso dalla Consulta dei Reali Dominî di quà del Faro, inteso il Consiglio di Stato ordinario, si è degnata ordinare in data de' due del corrente:

Che i mercati anzidetti nelle Domeniche nella stagione d'inverno debbano incominciare almeno quattro ore prima del mezzo giorno, e nelle altre stagioni sei ore prima di mezzo giorno, acciò ognuno possa in preferenza essere in Chiesa per gli oggetti di sopra divisati. Oltre a ciò comanda la M. S. che nei santi giorni di Natale venendo di Domenica, e nella Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, non vi debba essere mercato affatto, e così nei giorni della Circoncisione, Epifania, ed Assunta, venendo anche di Domenica, ferma, fuori di queste sole giornate, la celebrazione de' mercati in tutte le altre Domeniche dell' anno. In fine è volere di S. M. che sia proibita la celebrazione del mercato nel giorno del Corpus Domini in quei Comuni dove nel giorno stesso se ne solennizza la festività, e che accordandosi nuovi permessi per mercati, si escludono sempre i giorni di Domenica.

Nel Real Nome le partecipo una tale Sovrana risoluzione per l'adempimento.

Norme proposte dal Procuratore generale della Gran Corte de' conti nel fissare il compenso ai difensori de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 marzo 1826.

Il Procuratore generale presso la Gran Corte de' conti per meglio distinguere le attribuzioni delle Autorità amministrative, e giudiziarie nello stabilimento delle tasse a pro degli avvocati difensori dei Comuni propose ch'egli farebbe conoscere agl' Intendenti il merito, e 'l risultato della causa, e le fatiche del difensore, ch' essi sentendo il Decurionato del Comune debitore, e se credessero anche il Consiglio d' Intendenza per propria istruzione, darebbero il loro parere a lui, ch' egli esporrebbe il suo al Ministro degli Affari Interni, chiedendogliene l' approvazione, e che nella disparità de' pareri ne rimetterebbe allo stesso la decisione.

La Consulta de' Reali Domini di quà del faro, essendosi uniformata a questo avviso, S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato del 2 gennaio ultimo si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome le partecipo questa determinazione, perchè nelle occorrenze vi si uniformi.

I guardiani rurali non possono usare di altro distintivo che della placca prescritta dalla legge de' 12 dicembre 1816.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 15 marzo 1826.

Mi è stato riferito, che alcuni guardiani rurali al servizio de' particolari, in vece di fregiarsi della placca nel braccio prescritta dall' art. 283 della legge de' 12 dicembre 1816 si sono arbitrati a porre delle cifre o altri distintivi ne' loro cappelli a somiglianza de' guardiani dipendenti dalla Real casa.

Trattandosi di un abuso, ed anche di una contravvenzione all'articolo suddetto, io la prego di dare le disposizioni, ch' ella stima, acciò non abbia luogo nel perimetro della Provincia da lei amministrata.

Il premio ai Cassieri per l' introito de' dritti pe' gradi dottorali è del due per cento.

PRESIDENZA DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI.

Napoli 19 aprile 1826.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con ufficio del 9 corrente aprile ha definito, che il premio da darsi ai Cassieri Comu-

nali per dritto di esazione delle somme che s' introitano in provincia pei gradi dottorali sia del due per cento.

Glielo prevengo per l' esecuzione.

Quali persone meritino essere esentate dalla carica di Consiglieri distrettuali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 aprile 1826.

Dietro le giuste osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia dirette a non far deviare i Magistrati Giudiziari dalle loro occupazioni l'avverto:

1. Che non bisogna comprendere i Giudici de' Tribunali Civili, e della Gran Corte Civile di Napoli nelle proposte per le rinnovazioni periodiche dei Consigli distrettuali, le di cui diete si tengono nel mese di aprile.

2. Che senza pericolo di ritardar cause possano essi solo chiamarsi a far parte de' Consigli provinciali, le di cui sessioni ricorrono nel mese di maggio, intervallo di ferie pei Tribunali.

3. Che i membri delle Gran Corti Criminali, e quei delle Gran Corti Civili di Trani, Catanzaro ed Aquila, che disimpegnano simultaneamente le funzioni criminali, non debbano proporsi per alcun de' due Consigli attesa la loro perenne occupazione.

Ella si conformerà a questi avvertimenti, e li parteciperà per lo stess' oggetto ai Decurionati della Provincia.

Come debbano stabilirsi le tasse pegli avvocati de' Comuni o delle deputazioni delle opere pubbliche Provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 aprile 1826.

Dopo la comunicazione del Real rescritto degli 11 marzo ultimo per lo stabilimento delle tasse a favore degli avvocati de' Comuni, si è dubitato:

1. Se le domande degli avvocati debbano presentarsi presso l' Intendenza, o la Gran Corte de' conti.

2. Se negli affari contenziosi per le opere pubbliche Provinciali, nei quali saranno necessari gli avvocati, le tasse debbano per essi stabilirsi col parere delle deputazioni Provinciali, in vece de' Decurionati.

Il Procuratore generale presso la Gran Corte de' Conti da me di nuovo consultato nella circostanza ha manifestato, che le disposizioni della Sovrana determinazione, lungi di dare un nuovo sistema per tutte le tasse dei difensori de' Comuni, sono applicabili soltanto alle tasse per difese

fatte presso l'abolita Commessione feudale, o ne' Tribunali antichi; dovendo restar fermi per ogni altro genere di compenso i regolamenti in vigore prescritti dalla legge de' 12 dicembre 1816, e dal decreto del 12 aprile 1823. Ciò posto è chiaro, che nella esecuzione della Sovrana determinazione non potendo esservi domande di tasse per cause trattate nei Tribunali della provincia, e nei Consigli d'Intendenza, le petizioni de' difensori debbono presentarsi nella Gran Corte, e che non possono avervi interesse alcuno le opere pubbliche provinciali.

I Comuni non hanno bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze di cui vogliono appellare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 maggio 1826 (1).

Il Comune di S. Gregorio con ricorso presentato in questo Ministero si è doluto di avergli cotesto Consiglio d'Intendenza negata l'autorizzazione di reclamare nella Gran Corte de' conti contro una decisione del Consiglio medesimo nella causa fra il duca di Laurenzana ed i Comuni di S. Gregorio, Piedimonte, Castello, e S. Potito. Non trovo necessaria tale autorizzazione. La legge de' 12 dicembre 1816 non l'esige, che per le azioni, che i Comuni vogliono intentare innanzi a' Tribunali ordinarî, e non già presso le autorità Amministrative, nè poi è ragionevole, che introdotto una volta il giudizio, il Comune debba attendere tante autorizzazioni per quanti sono i gradi di giurisdizione, che deve percorrere per terminare la lite. Le manifesto per tutto ciò, dietro anche il parere del Procuratore Generale presso la Gran Corte de' conti, che il Comune di S. Gregorio può agire in quella Gran Corte senza l'autorizzazione di cotesto Consiglio d'Intendenza.

Intitolazione de' ruoli censuarî. — *I Comuni non sono esclusi dal beneficio accordato col Real Decreto dei 21 settembre 1819 per l'intitolazione de' ruoli censuarî.*

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Palermo 18 maggio 1826.

L'Intendente di Palermo propose il dubbio, se quanto prescrivesi nel Real Decreto, e nel regolamento circa le formalità d'adempirsi per l'intitolazione di ruoli censuarî per qualunque possessore di censo, sia applicabile ancora a' Comuni che abbiano de' censi, i quali figurano nella

(1) Ministeriale diretta all'Intendente di Terra di Lavoro.

parte attiva de' loro stati discussi superiormente approvati, e costituiscono perciò in favore degli stessi, un titolo liquido ed esecutivo.

Avendo io su di ciò considerato, che la superiore approvazione impartita su gli stati discussi de' Comuni e de' pubblici stabilimenti, non può influire a rendere esecutorie le partite de' censi compresi in essi stati discussi, dapoicchè questi censi trovansi costituiti con pubblici istrumenti; ed in tal caso la qualità esecutoria sarà ricavata dalla intitolazione degl' istrumenti medesimi, giusta il prescritto nel Real Decreto de' 21 settembre 1819 o se mancano i pubblici istrumenti, dalla costituzione dei censi, ed in questo secondo caso la qualità esecutoria risulta dalla intitolazione dei ruoli censuari, e dall' adempimento di quanto prescrivesi nel regolamento annesso al decreto sudetto; ed avendo altresì considerato, che l' indicato regolamento non offre eccezione veruna a riguardo de' Comuni e de' pubblici stabilimenti, ho risoluto di dichiarare, che la disposizione del Real Decreto de' 27 ottobre 1825 e dell' annessovi regolamento è generale, e che in conseguenza i comuni ed i pubblici stabilimenti non ne sono esclusi. Partecipo ciò a Lei per l' uso di risulta.

È permesso in taluni casi celebrare ne' dì festivi le fiere ed i mercati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 giugno 1826.

Venendo in molte Comuni del Regno celebrati de' mercati nel giorno di Domenica, sia per consuetudine sia per antiche concessioni, si compiacque S. M. in data de' 2 marzo ultimo giusta la partecipazione a lei fatta in data degli 8 dello stesso mese prescrivere le ore in cui dovessero aver luogo i mercati anzidetti: in alcuni giorni ne vietò assolutamente la celebrazione, ed in fine ordinò, che accordandosi nuovi mercati ne fossero escluse le Domeniche. Essendosi in seguito osservato che diversi Comuni godono la celebrazione di varie fiere annuali, e queste per lo più coincidono nelle Domeniche, o nei giorni in cui sono vietati i mercati, o finalmente in occasione de' Santi Protettori, e che altre nuove simili dimande si sono avanzate, è sorto il dubbio se tanto le celebrazioni di fiere, che da' rispettivi Comuni si godono negli anzidetti giorni, quanto le altre nuove dimande fatte per simili stabilimenti debbono essere comprese nel divieto anzidetto.

Avendo umiliato il tutto a S. M. la medesima nel Consiglio ordinario di Stato del 1.° corrente, si è degnata risolvere, che per le fiere che già sono state concedute si adottino le stesse prescrizioni date pe' mercati. Riguardo poi alle nuove concessioni, siccome le fiere non sono periodiche, ma vengono celebrate una, o due volte l' anno, così si è degnata ordinare la prelodata M. S. di permettersi ne' dì festivi, eccetto quelli ne' quali si è vietato di celebrarsi i mercati, benchè conceduti.

Nel Real Nome le partecipo una tale Sovrana risoluzione per l' adempimento.

Regolamento per la formazione della voce de' cereali in Barletta.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 giugno 1826.

Veduta la Sovrana determinazione degli 11 agosto 1824, con cui fu ordinata la compilazione di un regolamento circa la voce de' cereali in Barletta;

Veduto l'avviso emesso sul proposito dal Consiglio d'Intendenza di Bari, rimesso dall' Intendente con rapporto de' 5 novembre 1825;

Volendo per esecuzione de' cennati ordini Sovrani sottoporre ad una norma costante, ed invariabile il modo, onde stabilire la voce suddetta, per determinare in ogni anno il più esattamente che si possa il prezzo corrente di tali derrate nel luogo indicato;

In seguito di autorizzazione Sovrana determina quanto segue:

Art. 1. Nella prima Domenica di maggio di ciascun anno, il Decurionato di Barletta, precedente avviso agl' interessati per mezzo di un manifesto si riunirà per procedere all' elezione di quattro deputati, due della classe de' negozianti, ossia compratori, e due de' coloni, ossia dei venditori de' cereali, onde intervengano negli atti necessarl per istabilire la voce. La proposta de' soggetti sarà fatta rispettivamento dagl' interessati, ove si presentino, e dove no il Decurionato, cui apparterrà sempre la elezione, vi procederà senza di quella. Nel caso di discordanza fra il Decurionato, e gl' interessati, ne sarà compilato processo verbale, e la scelta sarà fatta dal Sottintendente di quel distretto.

2. Dopo siffatta scelta sarà aperto un registro nella Sottintendenza numerato, o cifrato in ogni foglio dal Sottintendente, o conservato dal Segretario della medesima, dove giorno per giorno, à cominciare dal dì 15 giugno fino al 14 di agosto inclusivamente, saranno registrati tutt' i contratti di vendita di cereali che in un tal tempo avranno luogo in Barletta, facendosi nel registro menzione e della data del contratto, e della quantità, qualità, o peso de' cereali venduti, e de' nomi de' compratori, e venditori, e del prezzo a pronto pagamento.

3. Ogni contratto non sarà altrimenti notato nel Registro, che colla sottoscrizione del Sindaco, o del primo Eletto, e di tutti i deputati. Ove alcuno di quest' ultimi manchi sarà necessaria la sottoscrizione del Sottintendente.

4. Nel caso di controversia, se debba registrarsi qualche contratto, come anche circa gli errori materiali, che potranno dirsi avvenuti in quelli già registrati, ne sarà formato processo verbale sottoscritto dal Sindaco, da' deputati, e dal Segretario della Sottintendenza, e la questione sarà decisa dal Sottintendente in Decurionato, presi tutti i chiarimenti opportuni. Ove la gravezza delle circostanze lo esiga, il Sottintendente, preso l' avviso del Decurionato, prima di decidere, potrà farne rapporto all' Intendente.

5. Nel giorno 15 di agosto si riunirà il Decurionato preseduto dal Sottintendente coll' intervento de' deputati, e di tutti gl' interessati, i quali saranno avvertiti otto giorni prima mercè la pubblicazione di un

altro manifesto. Si procederà dapprima alla formazione di una nota di tutt' i contratti risultanti dal registro ed indi alla coacervazione de' prezzi de' medesimi. Il dato medio esprimerà il prezzo della voce.

Se sul momento della formazione della nota indicata si pretendesse da tutti, o parte degl' interessati presenti di escludere dalla coacervazione alcuno de' contratti, fatto registrare da' deputati, perchè fraudolento, la quistione sarà risoluta dal Sottintendente sull' avviso del Decurionato.

6. Di tutto ciò che avrà luogo per effetto dell' articolo precedente sarà formato un processo verbale, il quale insieme con tutte le altre carte precedenti sarà rimesso all' Intendente, affinchè verificando se siansi osservate le norme prescritte nel presente regolamento, preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza, proceda all' approvazione della voce stabilita.

7. In caso di querele per parte degl' interessati, l' Intendente trasmetterà le carte al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per le ulteriori determinazioni.

La incompatibilità di zio e nipote contemplata nell' articolo 110 della legge sull' Amministrazione civile dee prendersi nel senso il più stretto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 giugno 1826.

S. M. a parere della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro si è degnata di dichiarare, che l' impedimento d' incompatibilità tra zio e nipote indicato nell' articolo 110 della legge de' 12 dicembre 1816, debba intendersi nel senso più stretto, cioè riguardo ai figli di sorelle, e fratelli, o germani, o consanguinei, o uterini.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' uso di risulta.

L' impedimento ad essere rieletto nelle cariche Comunali prima che spirasse un triennio di riposo è, quando trattasi di rielezione alla carica medesima.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 giugno 1826.

La Consulta generale del Regno incaricata per Sovrano comando di discutere, e dare il suo avviso sul dubbio insorto se la disposizione della legge de' 12 dicembre di non potersi nominare un soggetto alle cariche di Sindaco, e di Eletto, se non dopo tre anni, debba intendersi per la stessa carica esercitata, o per tutte le altre ha opinato:

1. Che l' art. 131 della legge per l' interstizio del triennio debba intendersi ed aver luogo, quando uno sia rieletto alla stessa carica, e che giusta la spiega fattane col Real rescritto del 26 giugno 1822 non debba aver luogo se sia stato destinato a carica diversa.

2. Che possa S. M. degnarsi di prescrivere che dopo due triennî di esercizio non sia permesso ai Decurionati nominare un individuo ad una terza carica, ma lasciarlo in riposo per un intiero periodo di un triennio, o biennio, secondo l' ultima carica esercitata.

S. M. nel suo ordinario Consiglio di Stato del 22 del corrente, essendosi degnata di approvare questo avviso, glielo partecipo nel Real Nome per l' adempimento di risulta.

Ne' Comuni che stabiliscono un' appalto delle multe per contravvenzioni, le spese de' giudizî sono a carico degli appaltatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 luglio 1826.

La legge de' 12 dicembre 1816, e 'l decreto del 2 gennaio 1822 stabiliscono le multe per contravvenzioni urbane e rurali in vantaggio de' Comuni, che sogliono darle in appalto. L' Amministrazione generale del Registro e Bollo ignora se le spese di giustizia da esitarsi in giudizio per l' applicazione di tali multe debbono anticiparsi dalla Real Tesoreria, o da' Comuni, o dagli appaltatori. Il Ministro delle Finanze messosi di accordo all' oggetto con quello di Grazia e Giustizia ha rinvenuto legale l' avviso dell' Amministrazione, cioè che tali spese debbano essere a carico de' Comuni, o degli Appaltatori giacchè nel caso attuale questi a nome e nell' interesse de' quali si procede, sono assimilati alle parti civili, e quindi al pari di esse sono tenuti alle spese di giustizia, ripugnando il contrario avviso alle parole, ed al senso degli articoli 5, 6 e 8 del decreto de' 13 gennaio 1817.

Glielo partecipo, signor Intendente, per l' adempimento di risulta, avendo dato il lodato Ministro gli ordini corrispondenti all' Amministrazione generale.

Quali personali circostanze deggiono indicarsi nell' invio de' folli alla casa de' matti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 luglio 1826.

Ogni qual volta dovrà ella domandare l' ammissione di un folle nello Stabilimento di Aversa, la incarico non solo d' indicarmi il nome, cognome, e patria, ma benanche l' età, il temperamento, la condizione, il modo di vivere, le presunte cagioni della sua follia, e le malattie sofferte; su di che potrà richiedere un certificato dal medico locale del Comune del folle, quale certificato mi rimetterà. A queste notizie unirà l' altra relativa alle risorse pecuniarie, e possidenza della famiglia, cui il

folle appartiene e ne riscuoterà certificato del Sindaco, che anche mi spedirà.

Istruzioni da osservarsi per la riscossione del dazio di grani sei a tomolo sulla farina, imposto col decreto dei 28 maggio 1826, approvate da S. M. in luglio 1826.

Art. 1. Gl' Intendenti, ricevuto che avranno il carico de' Comuni della rispettiva Provincia, faranno immediatamente la partecipazione a ciascun Sindaco del carico del proprio Comune.

2. Il Sindaco nella Domenica immediata seguente a tale partecipazione adunerà il Decurionato, il quale esaminando le rendite, e i pesi, le risorse, e le circostanze tutte del Comune, dovrà deliberare, se questo dazio abbia a riscuotersi interamente sulla farina, o pure non abbia a riscuotersi o in tutto, o in parte, perchè il Comune avrà mezzi come supplire. Potrà deliberare ancora, se sia più utile alla popolazione l' aumentare qualche altro dazio esistente, e in altro modo come supplire in tutto, o in parte al carico del nuovo dazio.

3. Ove venisse deliberato di non riscuotersi interamente, o in parte questo nuovo dazio dovrà specificare i fondi, ed i mezzi, che vi dovranno supplire. Il Sindaco col primo corriero invierà all' Intendente la deliberazione Decurionale, e questo, preso l' avviso dal Consiglio d' Intendenza, provocherà sollecitamente l' autorizzazione per la inversione de' fondi proposti dal Decurionato.

4. Se il Decurionato delibererà l' aumento di qualche dazio esistente, o qualche altro dazio perchè lo creda meno incomodo alla popolazione, dovranno parimenti il Sindaco, e l' Intendente praticare quanto è detto nell' articolo precedente.

5. Quantevolte poi esistesse nel Comune il dazio sul macinato, ed il Decurionato deliberasse l' aumento di esso per l' intero carico, o parte del medesimo, non vi sarà bisogno di nuov' autorizzazione.

6. Dovendosi questo nuovo dazio dare in affitto, a norma dell' articolo 10 del citato decreto, dovrà essere cura del Sindaco emanare gli affissi per invitare gli oblatori a produrre le offerte. Il Sindaco dovrà regolare in modo le sue operazioni, che per tutto il mese di novembre si trovino espleti i termini per l' affitto dell' anno seguente, tanto a produrre le offerte che pegl' incanti provvisorio, e definitivo, non che pegli additamenti tutti, e perciò dovrà essere sua cura di prevenire le operazioni di tanto, quanto bisogna, perchè tutto sia completo per lo tempo di sopra designato, e colui al quale sarà rimasto l' affitto possa mettersi in possesso al primo del mese di gennaio dell' anno seguente.

7. Questo dazio dovrà riscuotersi sull' effettivo consumo, ed alla ragione fissata nell' art. 7 del ripetuto decreto de' 28 maggio se dovrà esigersi per intero, o a quella ragione minore, a cui ricaderà, dedotta quella parte, che può supplirsi in altro modo, come si è detto nell' articolo 2, senza che si possa trarre veruna illazione dall' art. 8 del de-

creto medesimo, in cui è detto di essersi calcolato a grani 24 l'anno per ogni anima; poichè questa calcolazione è servita al solo oggetto di basare il carico di ciascun Comuno.

8. Gl'Intendenti dovranno avvertire i Sindaci, ed i Decurionati, che giusta l'art. 10 del citato decreto il carico fatto al Comuno è invariabile, e che perciò, se col prodotto del dazio di grana sei a tomolo, di quegli altri mezzi che avrà proposti il Decurionato, si ritrarrà somma maggiore del carico, questa rimarrà a beneficio del Comune; se poi si ritraesse somma minore sarà a peso del Comuno il dover supplire il mancante. Quindi avvertirà i Sindaci, e Decurionati medesimi a bilanciar bene le loro proporzioni in modo, onde immancabilmente sia versata dal Comune la somma del rispettivo carico nella cassa distrettuale.

Dilucidazioni sulla ritenuta di un semestre di soldo a' nuovi impiegati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 agosto 1826.

Il signor Ministro dello Finanze col Real rescritto del 19 del p. scorso luglio mi partecipa che avendo umiliato a S. M. diversi dubbi insorti nell'applicazione dell'art. 2 del Real decreto de'5 dicembre 1825 in cui è prescritto, che a contare dal 1 gennaio 1826 in tutte le nuove provvisto, o promozioni ad impieghi, così civili, che militari non sarà corrisposto il soldo ai nuovi nominati, o promossi, se non sei mesi dopo cominciato il servizio di primo impiego, o di posto di ascenso, la M.S. siasi degnata dichiarare che la base fondamentale della ritenuta debba essere di esentare tutti quei pagamenti periodici, e fissi che sieno compensativi di spesa effettiva, ed indispensabile, ed al contrario assoggettare alla ritenuta stessa tutti gli altri pagamenti, i quali, o sieno relativi ad aumenti di avere, o essendo compensativi anche di spesa, possa ritardarsene la esecuzione. Su tal principio ha S. M. determinato che sieno esenti dalla ritenuta di sei mesi i pagamenti per gasti di scrittoio, per indennità di rappresentanza ai militari, per indennità di foraggio, e per oggetti simili; e che in vece vi sieno assoggettati i pagamenti per soprassoldi, per indennità fisse ai Magistrati, per gratificazioni mensili, per indennità di alloggio, e mobilia ec. Ha inoltre la M. S. prescritto che vadano esclusi dalla ritenuta le nuove assegnazioni sopra i ruoli provvisori, gli aumenti di esse, o richiami de' militari dal ritiro, dall'aspettazione di destino all'attività nello stesso grado, gl'impiegati in generale che dalla sospensione sono reintegrati ne' loro posti, non che gli ufiziali isolati che da una classe passano all'altra nel proprio grado, e ciò sul riflesso che la legge della imposizione ha contemplato i soli nuovi impiegati e le promozioni: ma che debbono esserne colpiti gl'impiegati civili e militari destituiti, i quali fossero richiamati in servizio, dovendosi questi riputare come nuovi eletti, semprechè però non sia loro accordata la non interruzione di servizio. Finalmente ha S. M. ordinato che la ritenuta debba cominciare dal giorno dell'effettivo possesso, quan-

tevolte non vi sia una particolare Sovrana disposizione in contrario.

Mi affretto a comunicarle tali ordini Sovrani, per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte che potrà riguardarla.

Le cause che interessano l'Amministrazione deggiono essere trattate come urgenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 agosto 1826.

Il Ministro di Grazia e Giustizia con Rescritto del 5 del corrente mi ha partecipato che S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato del 10 luglio ultimo conformandosi all'avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, ha risoluto che le cause de' Comuni e degli Stabilimenti pubblici presso le Autorità giudiziarie vi debbano essere spedite come urgenti, qualora le domande per le dichiarazioni di urgenza sieno poggiate su gravi motivi di utilità pubblica e di particolare economia de' Comuni o degli Stabilimenti stessi rimanendo però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio de' Presidenti e de' rispettivi collegî. Ella per la parte, che la riguarda, darà piena ed esatta esecuzione a questa Sovrana determinazione, anche come Presidente del Consiglio generale degli Ospizî cui la renderà nota.

Sulla verifica della contabilità de' trasporti pe' militari infermi.

INTENDENZA GENERALE DELL'ESERCITO.

Napoli 26 agosto 1826.

Insorto il dubbio per parte del Comandante della Provincia di Terra di Lavoro come verificare le contabilità de' trasporti, che si eseguono da' Comuni pei militari infermi giusta il prescritto dall'art. 460 dell'Ordinanza amministrativa, nel caso in cui i passaggi de' militari in tale posizione succedessero senza intelligenza, com'è avvenuto; S. E. il Ministro della Guerra e Marina, inteso in assunto il parere di questa Intendenza generale dell'esercito, con dispaccio de' 10 dello scorso mese di luglio ha disposto, che i Commessarî di Guerra trasmettano ogni mese ai Comandanti di Provincia gli stati di registro de' mandati delle forniture ordinate pel trasporto de' militari infermi; ed i supplenti che sono nel caso di spedire tali mandati, rimetter devono al Commissario di Guerra incaricato del servizio amministrativo militare della Provincia, l'estratto di registro, indipendentemente da quello che le Comuni istesse devono unire in appoggio alle contabilità riguardanti il servizio in argomento, da far giungere ai corrispondenti Intendenti di Provincia; quali estratti riuniti che saranno dal Commissario di Guerra, verranno diretti insieme

a quello che gli riguarda, al rispettivo Comandante di Provincia non più tardi del giorno 10 di ciascun mese per quello scorso, onde abilitarlo alla verifica in quistione. Mi pregio comunicarle, signore questa Ministeriale disposizione per la debita intelligenza, nella prevenzione che ho interessato i Commissari di Guerra di darne conoscenza ai supplenti per l'adempimento che a questi riguarda tale determinazione.

I soldi de' Regi Giudici in congedo rimangono in deposito a disposizione del Ministro.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 30 agosto 1826.

In riscontro al suo ufficio del dì 16 dello spirato mese le manifesto, che senza eccezione alcuna debbono rimanere in deposito alla mia disposizione i soldi de' Giudici di Circondario non sòlo per lo periodo de' congedi legittimi, ma anche per tutto il tempo ch' essi ne facessero abuso dopo compiuto il congedo. Sia ciò per la più chiara intelligenza della mia circolare del dì 8 maggio 1824.

A chi sia commesso discutere i conti morali de' Licei e Collegi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 agosto 1826.

È occorso di osservare che mentre cogli art. 170 e 171 della legge del 12 dicembre 1816 si prescrive, che il conto morale de' fondi provinciali debba rendersi al Consiglio Provinciale, ed il conto materiale al Consiglio d'Intendenza, si dica all'opposto nell' art. 1 del Real decreto del 2 febbraio 1818, che tutti coloro che sono incaricati della direzione de' fondi o del danaro Regio, e de' fondi destinati ai Reali Stabilimenti, debbano presentare annualmente alla Gran Corte de' conti un bilancio generale dimostrativo degl' introiti, e degli esiti fatti.

Quindi essendo surto il dubbio se tanto i Reali Licei, e Collegi, i quali ricevono un supplimento di dotazione da' fondi provinciali, che quelli che si mantengono colle rendite di propria dotazione, debbano, o pur no presentare i loro conti alla discussione della Gran Corte de'conti, si è sperimentato il bisogno di definirsi se per gli Stabilimenti che si mantengano coi soli fondi proprî siano o no applicabili le disposizioni dell'art. 1 del citato Real decreto, e debbono in conseguenza andar soggetti alla reddizione del conto alla Gran Corte de' conti, ovvero esserne esentati; e se per gli Stabilimenti che hanno delle assegnazioni dai fondi provinciali, debbano serbarsi le prescrizioni degli art. 170 e 171 della

legge del 12 dicembre 1816, e se queste rimanendo derogate dalle disposizioni dell' art. 1 del Real decreto del 2 febbraio 1818, abbia ad imporsi loro l' obbligo della reddizione del conto alla Gran Corte de' conti.

S. M. cui ho rassegnato tutto ciò nel Consiglio di Stato ordinario dei 26 del corrente si è degnata risolvere che per lo conto morale di ciascun Liceo, o Collegio i rispettivi Consigli Provinciali, propongano una Commessione di tre individui, o che siano o no Consiglieri Provinciali, ai quali ne venga delegato l' esame e che per quello ch' è relativo al conto materiale, questo si discuta dal Consiglio d' Intendenza della Provincia, cui appartiene lo Stabilimento, ed in caso di gravame dalla Gran Corte de' conti.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

I locali per le Cancellerie de' Regi Giudicati debbono consegnarsi co' mobili ai Cancellieri, perchè rispondano della manutenzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 settembre 1826.

Qualche Intendente ha fatto osservare di essere espediente agl' interessi de' Comuni, che i locali destinati per udienza, e Cancellerie de' Giudicati di Circondario sieno regolarmente consegnati col mobile, e cogli oggetti di primo stabilimento ai Cancellieri de' Giudicati medesimi, onde possano essi occuparsi della manutenzione, e rispondere poi de' guasti, e degl' involamenti. Di accordo col Ministro di Grazia, e Giustizia avendo trovato regolare tal espediente, l' ho approvato, e quindi il lodato Ministro ha dato gli ordini analoghi ai Regi Procuratori presso i Tribunali civili per l' adempimento nella parte che li riguarda. Darà anche dalla sua parte le opportune disposizioni, perchè seguano le indicate consegne.

Non potendosi ottenere il fitto de' dazi comunali si ritornerà ai ruoli per transazione prima d' incominciare l' esercizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 settembre 1826.

Ho rassegnato a S. M. l' avviso della Consulta generale sul dubbio promosso, se nei casi di non trovarsi ad affittare la riscossione de' dazi di consumo Comunali, tanto ordinari, che quell' imposti per far fronte al novello dazio prescritto col Decreto de' 28 maggio del corrente anno, convenisse abolirsi i ruoli di transazione permessi nell' articolo 203 della legge dei 12 dicembre 1816 col surrogarsi altro metodo, S. M.

nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 del corrente mese, si è degnata risolvere, che per ora non si faccia novità alcuna ai sistemi attualmente vigenti. Nel tempo stesso la M. S. ha ordinato che gl' Intendenti inculchino ai Sindaci, e Decurionati di mettere in opera i mezzi possibili perchè la riscossione pei dazi Comunali e precisamente quella del nuovo dazio si dia in affitto, e che i ruoli di transazione si mettano in uso nell' estremo caso soltanto quando praticati tutti gli sforzi per ottenere l' affitto, non sia stato affatto possibile di riuscirvi, perchè la legge permette questo metodo in ultimo luogo, lo che mostra che la legge stessa è venuta a permetterlo nel solo caso di assoluta necessità.

Ha comandato inoltre S. M. che gl' Intendenti debbano inculcare la esatta esecuzione della sua Sovrana risoluzione de' 5 dicembre 1825, perchè ne' casi che non si ottenga l' affitto di qualunque dazio Comunale, i ruoli di transazione siano fatti a tempo e prima che cominci lo esercizio onde possa farsene la riscossione per dodicesimi, divenendo così meno gravosa la percezione particolarmente alla gente povera.

In fine la M. S. ha determinato, che se ne facciano conoscere quelle autorità amministrative, le quali procureranno la riscossione de' dazi senza ricorrere ai ruoli di transazione per poterlo fare degne delle sue Sovrane considerazioni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per lo esatto adempimento che ne risulta.

I Comuni non debbono sopportare la spesa per legare il codice e la collezione delle leggi di proprietà de' Giudicati Regii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 ottobre 1826.

Al 29 settembre scorso Ella ha fatto sentire le premure che le si fanno dal Regio Procuratore presso del Tribunale civile per farsi legare a carico de' Comuni la Collezione delle leggi di proprietà de' Regi Giudicati, e riprovvedersi anche a carico de' Comuni medesimi le cinque parti del Codice ne' circondari ove sono consumate. Io le osservo, che i Comuni non debbono somministrare nè la Collezione delle leggi, nè il Codice ai Giudicati Regi di Circondario. La copia del Codice acquistata nel 1819 deve servire per solo uso delle Cancellerie Comunali, e pe' Giudici Conciliatori.

Le coazioni a' debitori morosi de' Collegi, e de' Licei si faranno per mezzo de' serventi Comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 ottobre 1826.

Avendo fatto presente al Re alcuni dubbi insorti intorno al modo come intimarsi le coazioni ai debitori morosi de' Collegi, e Licei, S. M. nel Consiglio ordinario degli 11 luglio prossimo scorso, si è degnata approvare, che tal' intimazioni abbian luogo pel ministero de' serventi Comunali con l' incarico dei Sindaci delegati dagl' Intendenti, come trovasi stabilito pe' Comuni, e per gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

I Consigli d' Intendenza nel pronunziare le multe dichiareranno a beneficio di quale cassa debbano essere applicate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 novembre 1826.

Il Ministro delle Finanze ha riconosciuto di non comprendersi nelle ammende giudiziarie civili, delle quali è parola nel Real decreto del 7 novembre 1826, non solo le multe contemplate nell' art. 194 della legge dei 12 dicembre 1816 appartenenti ai Comuni, come proventi giurisdizionali; ma anche quelle dipendenti dall' art. 137 della stessa legge, perchè applicabili a beneficio di uno Stabilimento di Beneficenza a scelta del Consiglio.

Intanto per evitarsi le quistioni elevabili conviene che i Consigli d' Intendenza nell' emettere le decisioni portanti condanna a multa indichino a favore di chi n' è destinato l' introito, e per quale articolo della legge.

Misura, e circoscrizione de' Boschi.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 8 novembre 1826.

L' articolo 32 della nuova legge sull' Amministrazione forestale prescrive che tutt' i boschi, e le selve dello Stato, de' Comuni, de' pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali tanto Laicali ch' Ecclesiastici, siano misurati, e circoscritti da limiti inalterabili, e quindi notati in un registro che si terrà presso questa Direzione generale coll' indicazione dell' estensione e della natura del suolo, come ancora della specie, e della qualità degli alberi che vi esistono.

Or l' esecuzione di questo articolo ha bisogno di un tempo non indif-

ferente, ma intanto lo stesso articolo, prevedendo questo caso, prescrive che gl' Intendenti curino che provvisoriamente vi sieno mess' i termini, e che ove vi fossero usurpazioni sieno queste verificate, ed in fine che dopo l' aggregazione dell' usurpato sieno confinati legalmente.

Poichè questa provvisoria operazione può essere eseguita in poco tempo, ed è affidata alle sue cure, quindi io richiamo con questa mia tutta la sua attenzione su tale articolo, e la prego di far uso di tutto il suo noto zelo per eseguirsi quanto più presto si può questa operazione preliminare. Per contribuire ancor io a questo atto di amministrazione che io stimo necessario tanto per impedire nuove usurpazioni quanto per rivendicare le avvenute, la prevengo che ho scritto all' Ispettore affinchè dia gli ordini opportuni a tutte le Guardie generali della Provincia, che in conseguenza de' di lei ordini si uniscano co' Sindaci de' Comuni ov'esistono boschi per eseguire di accordo ciò che il legislatore ha prescritto.

Attendo un di lei riscontro che mi assicuri ch' ella ha bene accolto questo mio uffizio, e che darà le disposizioni convenienti.

Provvista de' guardaboschi.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE E FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 11 novembre 1826.

Coll' articolo 165 della nuova legge forestale è prescritto che dall' 11 gennaio 1827 cessi di pagarsi dalla Real Tesoreria il soldo delle guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' pubblici Stabilimenti, e dei Corpi morali, dovendo a ciò provvedersi da' rispettivi amministratori o capi degli Stabilimenti. Con questa disposizione regolandosi il modo del pagamento delle guardie forestali la legge prescrive che i boschi abbiano la debita custodia; poichè nell' articolo 170 dice che quantevolte il Direttore generale scorgesse che i boschi dei Comuni, o i boschi de' pubblici Stabilimenti e de' Corpi morali mancassero di guardie, o che alla custodia di essi non fossero sufficienti le guardie destinate, e che i soldi assegnati alle guardie non fossero corrispondenti al servizio, o in fine che il pagamento dei soldi soffrisse ritardo, il Direttore generale potrà dirigere rispettivamente uffizî agl' Intendenti ed agli amministratori dei pubblici Stabilimenti, e de'Corpi morali per provocare opportuni provvedimenti. Da tutto ciò si raccoglie che le attuali guardie forestali addette alla custodia de' boschi de' pubblici Stabilimenti o de' Corpi morali non possono essere abolite salvo restando una diminuzione o un aumento di numero ove le circostanze di estensione e di posizione lo richieggano. E benchè coll' art. 167 la nomina dei guardaboschi pe' boschi e per le selve de' pubblici Stabilimenti e de' Corpi morali sia attribuita a' rispettivi amministratori, pur non di meno la giustizia esige che sieno conservati gli attuali guardaboschi che per la loro idoneità condotta e maniera di servire non abbiano dato motivo di fondate lagnanze.

Digitized by Google

Per l' esatto adempimento di quanto è prescritto nei citati articoli della nuova legge forestale debbo richiamare la di lei attenzione su i seguenti oggetti, e pregarla di concorrervi con le disposizioni che dipendono dalle attribuzioni a lei accordate:

1.° Pe' boschi e per le selve de' pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali, pe' quali le spese di guardie ascendevano all' importo del soldo d' un guardaboschi, tali Stabilimenti pubblici, e Corpi morali debbono essere obbligati di mantenere di lor proprio conto un guardaboschi.

2.° Del pari i pubblici Stabilimenti e Corpi morali pe' quali le spese di guardie ascendevano all' importo del soldo di più guardaboschi, debbono essere tenuti di mantenerne di lor proprio conto lo stesso numero.

3.° Per que' boschi le cui spese di guardie erano minori dell' importo del soldo di un guardaboschi, ella si compiacerà consultare i rispettivi amministratori, se intendono di mantenere un guardaboschi di proprio conto, nel quale caso essi ne faranno la nomina, ed ella lo munirà di patente in conformità dell' art. 167. Qualora poi non intendono soggiacere a tale spesa ella disporrà che i boschi in discorso sieno aggregati per la custodia a quelle de' Comuni vicini, e stabilirà la rata che gli Amministratori debbono contribuire per soldo de' guardaboschi de' Comuni anzidetti che ne saranno incaricati, in conformità dell'art. 167.

4.° Qualora gli Amministratori di que' boschi le cui spese di guardia ascendevano all' importo del soldo d' un guardaboschi credano che per la loro estensione possano essere aggregati ad altri boschi per diminuirsi la spesa di guardia ne faranno a lei la dimanda, se gli Stabilimenti da lei dipendono o la spediranno a questa Direzione generale, se appartengono a' Corpi morali indipendenti dalla di lei amministrazione. In vista di tale dimanda dalla Direzione generale si disporrà una verificazione delle circostanze de' boschi da eseguirsi dalla rispettiva Guardia generale coll' assistenza degl' incaricati degli Amministratori per prendersi le determinazioni in corrispondenza delle circostanze.

5.° Le stesse operazioni si praticheranno per quei boschi pei quali gli Amministratori giudicheranno espediente di ridurre il numero dei guardaboschi incaricati della custodia.

6.° Relativamente a' guardaboschi che per l' aggregazione de' boschi de' pubblici Stabilimenti e Corpi morali a quelle de' Comuni vicini resteranno superanti, la Direzione generale li raccomanda alla di lei equità, affinchè con preferenza li faccia destinare alla custodia de' boschi Comunali o di quei de' pubblici Stabilimenti che da lei dipendono. Del pari la Direzione generale a lei raccomanda gli attuali guardaboschi addetti alla custodia de' boschi de' Corpi morali i quali senza difetti d' idoneità o condotta saranno con poca equità esclusi dagli Amministratori per sostituire in loro vece persone di loro dipendenza.

Coll' articolo 170 della nuova legge essendo prescritto che invigilassi sulla buona custodia de' boschi, e laddove vi scorgessi alcun difetto mi dirigessi a lei ed agli Amministratori de' pubblici Stabilimenti o de' Corpi morali per provocare opportuni provvedimenti, ho creduto mio dovere di prevenire i disordini che potrebbero avvenire nell' esecuzione

delle modificazioni prescritte relativamente alla custodia de' boschi. A tale oggetto mi sono a lei diretto pregandola di assicurare con le disposizioni che ho avuto l' onore di additarle l' andamento di questo importante ramo di servizio, di cui ella ed io siamo del pari risponsabili. Per l' oggetto stesso ho dato ordine all' Ispettore forestale di cotesta Provincia di darle tutti gli schiarimenti che potranno occorrerle, e dipendere da lei per tutto ciò che può riferirsi al regolamento di questo servizio.

Doveri de' guardaboschi e delle Guardie generali forestali per le verifiche, procedure, e pene di reati selvani.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE E FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 29 novembre 1826.

Il titolo 7.° della nuova legge forestale pubblicata nel dì 1 di questo mese, che contiene il codice penale, come anche il titolo 8.° che si riferisce alla procedura non ammettono quelle categorie sui boschi sulle selve che sono stabilite ne' titoli precedenti circa l' amministrazione; e perciò le pene ed il procedimento pe' delitti e le contravvenzioni selvane e applicabile a tutt' i boschi, escluso ciò che sta per eccezione espresso nella sezione 4. del titolo 7.° relativamente a' boschi de' privati. In conseguenza sono le stesse le pene ed il procedimento pel castigo delle contravvenzioni nei boschi, e nelle selve dello Stato, de' Comuni, de' pubblici Stabilimenti e dei Corpi morali tanto Laicali quanto Ecclesiastici.

Nell' art. 145 sta prescritto come lo era nella legge precedente che gli agenti della Direzione generale ne'giudizi forestali esercitino tutt' i diritti delle parti civili senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato, ed in conseguenza hanno eglino l' obbligo di procedere pel castigo de' contravventori su tutt' i boschi o selve esistenti nel rispettivo circondario, sia qualunque il proprietario o l' amministratore.

Oltre ciò sta indicato nell' art. 139 che la Guardia generale quando si accorgesse di qualche mancanza, o difetto ne' processi verbali che saranno formati da' guardaboschi deve fare un processo verbale suppletorio; e se la contravvenzione è di molta importanza deve conferirsi nel luogo, e di accordo coll' Autorità giudiziaria deve procurare che si supplisca con altri atti ai difetti del primo verbale. Quest' obbligo che non era imposto alle Guardie generali colla legge precedente apporterà grandi vantaggi alla economia selvana col sollecito, e sicuro castigo dei contravventori.

Tutte queste osservazioni menano a stabilire il principio che tutti i guardaboschi, benche adesso la massima parte di essi non abbian una patente della Direzione forestale, nè per essere pagati abbian più bisogno de' certificati di servizio dalla Guardia generale del circondario, in cui esistono le loro comprese, devono però proseguire a mandare i loro verbali alla Guardia generale rispettiva, perchè senza di tal invio costui non

può eseguire i suddetti suoi doveri, che la nuova legge gli ha imposto.

Altronde nell' art. 140 sta chiaramente ordinato che i compilatori dei processi verbali ne trasmettano una copia al loro immediato superiore, e questo superiore immediato de' guardaboschi per questo lato del contenzioso è sicuramente la Guardia generale benchè essi non dipendano più pel pagamento, o per la nomina.

Vi è ancor di più che quando le Guardie generali non abbiano tutte le copie de'processi verbali per le contravvenzioni, accaderebbe ch'eglino ne'loro giri bimestrili trovando delle contravvenzioni ne stenterebbero nuovi verbali, il che intralcerebbe il procedimento contenzioso, e regolarmente non conoscendo i veri autori ne processerebbero i guardaboschi che han la custodia de' boschi danneggiati soprattutto, quando non li trovassero dimorando ne' medesimi nell' atto della visita.

Quindi mi rivolgo a lei signor Intendente, e dovendo io credere che ella resti persuasa della regolarità delle suddetto mie osservazioni, la prego di dare i suoi ordini circolarmente per la istruzione di tutt' i guardaboschi tanto Comunali quanto de' Stabilimenti pubblici, e Corpi morali Laicali ed Ecclesiastici, affinchè ognuno di essi segua come ha finora fatto a mandare alla Guardia generale la copia de' verbali che avrà formato per le contravvenzioni ne' boschi e selve affidate alle sue cure, dopochè nè avrà fatta la consegna colla dovuta ratificazione all' Autorità giudiziaria.

Si compiaccia signor Intendente di accogliere questa mia circolare come una novella prova del mio impegno a far eseguire esattamente la legge nuova, e ad impedire che le diverse interpetrazioni ne alterino i buoni risultamenti.

In fine la prego di darmi conoscenza degli ordini che sarà per dare, affinchè io possa istruirne i subordinati in cotesta Provincia.

Norme a seguirsi nella proposta de' nuovi dazi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 dicembre 1826.

Il bene del servizio esige, ch' ella per modo di regola, allorchè dee dimandare l' autorizzazione di nuove imposte sia per aumento, sia per variazione di dazio in rimpiazzo di *deficit*, debba specificare individualmente la mancanza ed il motivo di essa, unendo sempre una copia dello stato di variazione alla proposizione.

Li funzionari giudiziari debbano rilasciare agli Agenti forestali le copie de' verbali forestali che presso di essi depositano.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE E DELLE ACQUE FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 30 dicembre 1826.

Replicando al suo pregiato foglio del 9 di questo mese 1.° ufficio, numero 6350, la ringrazio della benigna accoglienza che ha fatto alla lettera circolare di questa Direzione generale del 29 dello scorso novembre num. 148, e dello sagge disposizioni date in conseguenza della medesima.

Oltre di ciò devo ancora assicurarla che la di lei osservazione circa il caso in cui un funzionario giudiziario non consegnasse a' redattori dei verbali la copia è piena di quella saviezza che tanto la distingue; ma intanto ella deve compiacersi di riflettere che i compilatori devono insistere per avere tali copie, o quando tale insistenza risulti inutile devono darne parte alle Guardie generali o pure a' Sindaci per spingere il funzionario ad adempiere al proprio dovere, ch' è quello di rilasciare la copia del verbale a' termini dell' art. 140 della novella legge forestale.

Agevolazione a' vecchi esercenti in farmacia senza carte autorizzanti.

PROTOMEDICATO GENERALE DEL REGNO.

Napoli 30 dicembre 1826.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con data del 23 del corrente mese mi è stato partecipato quanto segue;

Ho fatto presente al Re il parere emesso dalla Giunta per la Pubblica Istruzione sul di lei rapporto del 30 settembre ultimo intorno ai farmacisti non privilegiati.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 16 corrente si è degnata approvare il parere di detta Giunta ordinando:

1. Che i farmacisti i quali esercitano lodevolmente da 10 anni la loro professione senza interruzione, e col permesso del Protomedico, dopo gli attestati del Vescovo e dell' Intendente della Provincia della loro condotta morale e politica, possono ottenere la cedola senza esame, e senza essere obbligati al pagamento de' dritti corrispondenti.

2. Che quelli tra essi che abbiano un' esercizio al di sotto di 10 anni, debbano adempire a' dovuti esami, per indi provvedersi della cedola con pagarne i dritti a rate, e frattanto inibirsi loro l' esercizio. Per le Provincie lontane si può rimettere agl' Intendenti l' incarico di destinare due probi medici, e due farmacisti, i quali facciano a tenore della legge il dovuto esame degli aspiranti.

3. Che da ora innanzi non debba mai permettersi l' esercizio a chiun-

que de' farmacisti, se non sia stato prima dalla Regia Università esaminato a tenore de' regolamenti, ed abbia ottenuto la cedola.

4. Che nel caso che in qualche Comune del Regno non vi sia un farmacista, possa la Municipalità di esse dirigere per mezzo dell' Intendente la petizione di avere un farmacista, onde colle dovute ricerche si possa rinvenire, assoggettandolo alle condizioni volute dalla legge. Non vi è poi bisogno di particolare permesso per chiunque munito di cedola voglia in un Comune aprire una farmacia, quantevolte però concorrono nel medesimo le qualità morali e politiche necessarie.

Nel Real Nome glielo partecipo per uso di risulta.

Signor Intendente.

Io nel parteciparle l' enunciato Sovrano volere per sua intelligenza, e per farvi dare la dovuta esecuzione le soggiungo all' oggetto, che restano fisse tutte le anteriori disposizioni di questo uffizio relative a non potersi iniziare vendita di medicamenti in una spezieria, se prima dal signor Vice-protomedico, e Speziale visitatore del Distretto non se ne sia fatta la dovuta ispezione, e non si siano trovati uniformi al prescritto dal ricettario legale di questo Regno.

Digitized by Google

ANNO 1827.

Particolare premio accordato ai Cassieri Comunali per l'incasso del dazio sul macino.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 gennaio 1827.

Approssimandosi l'epoca, in cui debbono incominciare i versamenti del danaro che si ritrarrà dal nuovo dazio sul macinato, si è stabilito d'accordo col Ministro delle Finanze, che i Cassieri Comunali, come praticano per le contribuzioni dirette versino nei bimestri determinati presso gli esattori, o percettori Comunali in favore de' quali firmeranno le analoghe obbliganze. D'altronde pe' regolamenti in vigore essendo i Decurionati risponsabili per tali esattori, a questa responsabilità dee aggiungersi quella pel montante de' nuovi versamenti; e credendosi che i medesimi esattori non offrano le cautele sufficienti a far fronte a queste nuove somme, che presso di loro si versano, potranno i Decurionati pretenderne l'aumento nella prevenzione, che dal ramo delle Finanze a carico della Tesoreria generale, essi riceveranno premio particolarmente per questo servizio.

Se particolari circostanze de' Comuni consigliano i ruoli di transazione pe' dazî Comunali in vece degli appalti, non si dia la più stretta esecuzione alla risoluzione Sovrana de' 26 settembre 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 gennaio 1827.

Da varî rapporti ha rilevato S. M. la troppa stretta intelligenza data alla Sua Sovrana risoluzione del 26 settembre ultimo, con cui si determinò di procurarsi gli appalti pei dazî Comunali, e non riuscendo questi di divenirsi ai ruoli di transazione mentre anche quando circostanze particolari e 'l bene delle popolazioni facessero riputare più conducenti i ruoli. Dichiarò quindi la M. S., che rimanendo ferma la citata sua risoluzione nondimeno sempre e quando le particolari circostanze de' Comuni, e l'utile delle popolazioni facessero conoscere più plausibili i ruoli di transazione, non resta impedito l'adottarli.

Vuole però S. M. che detti ruoli siano formati colla massima imparzialità, tenendosi presenti le circostanze dei tassati, e il prescritto della legge onde niuno si aggravi, e specialmente la classe povera.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'esatto adempimento.

Digitized by Google

Le Autorità Amministrative in visita si tratteranno a proprie spese ed alle locande o ai conventi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 gennaio 1827.

Nell' ordinario Consiglio di Stato de' 10 del corrente S. M. ha ordinato che sia severamente proibito agl' Intendenti, Segretari generali, Sottintendenti, e Consiglieri d' Intendenza, di alloggiare, o di essere trattati da qualunque Autorità, Comuno, o particolare in occassione dello visite, o giri che fanno per la Provincia. È nella volontà, ch' essi si debbano mantenere a loro proprie spese, e che per l' alloggio debbano servirsi delle locande, ed in mancanza di queste de' Conventi.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

In quei Comuni tra le cui rendite vi sien dazi non si possono autorizzare o intraprendere opere o spese non urgenti senza l' approvazione del Ministro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 gennaio 1827.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 10 andante si è degnata determinar per punto generale che per tutti que' Comuni, tra le rendite, de' quali vi siano dazi Comunali, non possono gl' Intendenti autorizzare, o fare intraprendere verun' opera, costruzione, o altra spesa non urgente, senza l' approvazione di questo Ministero, o Real Segreteria di Stato.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per l' adempimento corrispondente.

Se gli Agenti forestali dian disposizioni non conformi alla legge forestale, gl' Intendenti hanno le facoltà di sospenderne la esecuzione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 17 gennaio 1827.

La legge testè pubblicata sul ramo forestale le ha senza dubbio mostrato con quanta cura il Ro (N. S.) nel provvedere alla pubblica utilità, abbia nell' atto stesso con poche, e bene intese limitazioni restituito a' privati proprietari, ed agli Amministratori, e Capi di pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali il pieno esercizio dei loro rispettivi dritti sui boschi.

Or ad oggetto di ovviare nella esecuzione della legge ad ogni equivoco che menar potrebbe a risultamenti da tali vedute diversi, le quali della legge sono fondamento, e principio; io la incarico, signor Intendente,

Digitized by Google

che quantevolte ella scorga, che nell'andamento del servizio forestale gli Agenti di questo ramo diano alle disposizioni della legge un' interpetrazione diversa dal suo senso letterale, o che ne alterino in benchè menoma parte il tenore, deve ella, signor Intendente, sospendere ogni operazione che non le sembra negli stretti termini della legge, e riferir sul momento a questa Real Segreteria per opportuni provvedimenti.

La Direzione Generale de' Ponti e Strade non deve prendere ingerenza sulla nomina de' guardaboschi de' Comuni, de' pubblici Stabilimenti, e Corpi morali, appartenendo agl' Intendenti, ed agli Amministratori rispettivamente.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 gennajo 1827.

Il Direttore generale de' Ponti, e Strade ha fatto il quesito, se possano continuare a servire nei boschi dei Comuni, dei pubblici Stabilimenti, e dei Corpi morali, quei guardaboschi che vi si trovano destinati pria della novella legge forestale, i quali non han dato motivo di doglianza.

E questa Real Segreteria rispondendo a tal quesito ha dichiarato, che si osservino esattamente le positive, e chiare disposizioni della legge dei 21 agosto 1826 articoli 165, 166, e 167 per le quali alla custodia dei boschi dei pubblici Stabilimenti, e dei Corpi morali, debbesi provvedere dai rispettivi Amministratori, e Capi degli Stabilimenti, e per le quali disposizioni, la Direzione Generale de' Ponti, e Strade non dee prendere ingerenza sulle nomine dei guardaboschi dei Comuni, dei pubblici Stabilimenti, e dei Corpi morali, attribuite agl' Intendenti, ed agli Amministratori rispettivamente.

Se non vi sien locande o conventi per alloggiare le Autorità amministrative in visita, useranno le case particolari ma senza trattamento.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 febbraio 1827.

Di riscontro al di lei rapporto de' 24 gennaio ultimo le rescrivo, che qualora non vi sia alcuno degli alloggi dinotati nella Sovrana risoluzione de' 10 dello stesso mese, bisogna fare uso di alloggio privato, ma senza trattamento.

I guardaboschi de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti deggiono saper leggere e scrivere.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 7 febbraio 1827.

È stato dimandato, se gl' individui che vengono designati per la custodia de' boschi de' pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali, i quali ai termini degli articoli 166 e 167 della legge de' 21 agosto 1826 sulle foreste debbono ricevere dagl' Intendenti la patente di nomina, e debbono necessariamente saper leggere, e scrivere.

E questa Real Segreteria considerando, che per l' articolo 182 della detta legge, le disposizioni che dalla medesima emanano sono obbligatorie indistintamente per tutti i guardaboschi, qualunque sia la loro nomina, e la loro distinzione, e considerando, che fra le disposizioni della legge, ve ne ha di quelle che obbligano gli agenti forestali a compilare i processi verbali per reati in materia de' boschi, le rescrivo, signor Intendente, ch' è dell' interesse degli Amministratori de' Stabilimenti, de' quali i boschi dipendono, di prescegliere alla custodia de' boschi individui, che sappiano leggere e scrivere.

I Cassieri Comunali possono ne' capiluoghi di Provincia o di Distretto versare il dazio sul macino presso i Ricevitori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 febbraio 1827.

Esistendo ne' capoluoghi di Provincia, e di Distretto le casse de' Ricevitori, conviene che il nuovo dazio sul macino sia versato nelle medesime direttamente da' Cassieri comunali, senza obbligare questi ad eseguire i loro versamenti nelle mani degli esattori. Ella disporrà la pronta esecuzione di questa disposizione ne' detti Comuni capoluoghi.

Definizione delle terre boscose.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 febbraio 1827.

In un rapporto de' 5 dicembre ha ella dimandato se le terre salde ed incolte coverte semplicemente di cespugli e macchie di specie diversa considerar si debbano nell' applicazione delle disposizioni della legge dei 21 agosto 1826 su' boschi, come terre salde boscose, ovvero come terre salde non boscose.

Sull' avviso del Direttore generale di Ponti e Strade, e delle Acque e

Digitized by Google

Foreste e della caccia, vien questa Real Segreteria a dichiararle, che le terre salde coverte di cespugli, di spine, e di altri mucchi d'erbe o picciole piante non selvane possono riputarsi come terre salde non boscose; ma le terre salde al contrario che contengono virgulti di alberi selvaggi debbono essere considerate come boscose, perchè tali le annunziano le macchie esistenti.

Obbligo de' compratori del combustibile reciso ne' boschi di pagare la tassa dell' 8 per 100 alla Tesoreria Generale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 febbraio 1827.

L'art. 69 della legge de' 21 agosto 1826 su' boschi condona tutt' i debiti arretrati dipendenti dalla tassa dell' 8 per 100 ch' esigevasi prima a favore della Tesoreria Generale nelle vendite di tagli che facevansi nei boschi de' Comuni de' pubblici Stabilimenti e de' Corpi morali.

È nato il dubbio se tal graziosa Sovrana risoluzione applicar si debba semplicemente a favore de' Corpi morali debitori per arretrati della mentovata tassa, ovvero debba estendersi anche in beneficio de' compratori del legname, i quali negli atti di compra han certamente ritenuto il valore della tassa.

Sulla proposta del Direttor generale de' Ponti e Strade, e dietro l'avviso dell' Agente del Contenzioso della Real Tesoreria Generale, il Ministro delle Finanze ha dichiarato che l'obbligo assunto da' compratori de' tagli deve riputarsi come un pagamento già fatto, e quindi il rilascio non può estendersi ad essi.

Glielo partecipo per sua norma.

Gl' incaricati della Polizia ritenendo solo le carte che appartengono a questo ramo restituiranno subito quelle di commercio ai negozianti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 febbraio 1827.

S. E. il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze, con Real Rescritto dei 24 del cadente mese mi ha partecipato che coll' art. 45 della legge doganale de' 19 giugno 1826 s' impone l'obbligo a' negozianti di presentare in dogana le dichiarazioni in dettaglio del carico de' bastimenti fra tre giorni a contare dall' approdo de' medesimi, spiegandosi che un tal termine sarà di rigore, e che non saranno ammesse l'eccezioni per mancanza di fattura cagionata da ritardo di posta, avvertendosi ancora che i capitani di bastimenti potranno essi medesimi portare le fatture. Mi ha soggiunto in oltre il prelodato signor Ministro, che il Commercio abbia fatto osservare di essere i ne-

gozianti spesso inabilitati a ricevere dal Capitano le fatture, e le notizie relative alle dichiarazioni delle mercanzie, da che specialmente quando i legni non sono subito ammessi a libera pratica, gl' incaricati della Polizia, e quelli della Salute invece di rilasciare le carte agl' interessati le trasmettono direttamente nelle officine delle Poste, donde non è possibile ritirarle pria che spiri il termine assegnato alle dichiarazioni in dettaglio. In fine ha conchiuso lo stesso signor Ministro che rassegnatosi questo affare a S. M. siasi degnata di prendere in considerazione l' osservazione del Commercio, per cui nell' ordinario Consiglio di Stato dei 12 del corrente ha risoluto la M. S. che gl' incaricati della Polizia, dopo adempiute le formalità sanitarie, ritenendo quelle carte, che possono interessaro la Polizia, restituiscano subito ai negozianti le fatture, le polizze di carico, ed altre carte simili senza farle passare pel canale della posta. Le partecipo tutto ciò per l' esatto adempimento da sua parte e per intelligenza de' negozianti.

I Sindaci debbono certificare il servizio de' guardaboschi Comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 marzo 1827.

Con rapporto de' 24 febbraio prossimo scorso, ella ha chiesto di conoscere, se i Sindaci debbano certificare il servizio de' guardaboschi Comunali per lo pagamento de' loro stipendi, in luogo dell' Ispettore forestale, or che tali agenti non prendono ingerenza alcuna sulla custodia de' boschi Comunali.

Di riscontro le rescrivo, che i Sindaci sono quelli, che debbono certificare il servizio degli stipendiati Comunali.

Senza richiesta delle Autorità non possono ultroneamente i Decurionati rilasciare certificati di condotta.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 marzo 1827.

Spesso i Decurionati de' Comuni rilasciano spontaneamente alle parti i certificati di sana morale, d' illibata politica, e di regolare condotta, mentre quasi sempre tali favorevoli assicurazioni risultano opposte alle qualità notoriamente cattive de' soggetti contemplati.

Per evitare tale inconveniente, ella prescriverà ai Decurionati di non più emettere senza richiesta delle autorità certificati ultronei di condotta.

La discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative de' Comuni o delle Commessioni di beneficenza deve essere fatta come per cause urgenti ne' casi di eccezioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 marzo 1827.

Colla data del 15 del corrente il Ministro di Grazia, e Giustizia mi partecipa il seguente Real Rescritto:

ECCELLENZA.

Per Sovrano Rescritto del 6 agosto ultimo partecipai a V. E. avere S. M. risoluto uniformemente all'avviso della Consulta di questi Reali Dominî, che le cause dei Comuni e degli Stabilimenti pubblici dovessero essere spedite come urgenti presso le Autorità giudiziarie, semprechè le domande per le dichiarazioni di urgenza fossero poggiate sopra gravi motivi di utilità, e di particolare economia de' Comuni e degli Stabilimenti stessi, rimanendo però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio discrezionale de' Presidenti de' rispettivi collegi. Di recente uniformemente ad avviso della medesima Consulta di questi Reali Dominî avuto riguardo all'oggetto, cui sono dirette le spese de' Comuni, e degli Stabilimenti pubblici, S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato del 3 del corrente mese ha risoluto, che l'esame delle opposizioni de' debitori de' Comuni, e degli Stabilimenti pubblici, dietro le coazioni loro intimate ai termini della legge del 12 dicembre 1816 debba essere riguardato come affare urgente, meno che si tratti di qualche partita annosa ed inviluppata la quale eccezione sarà valutata dai Presidenti, e da' rispettivi Collegi colla loro prudenza, e col loro giudizio discrezionale.

Glielo prevengo per l'uso di risulta.

Le Commessioni nelle quali interviene il Presidente di Gran Corte civile debbonsi riunire nel locale de' Tribunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 aprile 1827.

Sul suo rapporto del 7 marzo ultimo per la quistione relativa al luogo in cui debbansi riunire le Commessioni nelle quali interviene il Presidente della Gran Corte civile, d'accordo col Ministro di Grazia, e Giustizia si è stabilito, che le medesime debbano riunirsi nel locale di quei Tribunali. Quindi resta fissato per punto generale che qualora nelle Commessioni sudette intervieno un Presidente di Gran Corte civile debbano le medesime riunirsi nel locale della Gran Corte civile. Ne la prevengo per sua norma.

Agl' impiegati in giro i Sindaci forniranno l' alloggio, ove non vi siano alberghi, con una moderata indennità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 aprile 1827.

In tempo della passata Amministrazione della Registratura, e dei Demani, attesa la difficoltà che sperimentavasi dagl' impiegati superiori in ambulanza di rinvenire un alloggio, allorchè erano nella necessità di pernottare in qualche Comune, dove non vi fossero alberghi pubblici, furono obbligati i Sindaci di procurare mediante il pagamento di una moderata indennità un ricovero a tutti gli Agenti del Governo in giro per lo disimpegno del loro impiego. Ora è avvenuto, che recatosi un interino Verificatore in un Comune per la chiusura de' conti di quel Ricevitore del Registro e Bollo, ed avendo quivi osservata la mancanza di pubblici alberghi, si è diretto al Sindaco per ottenere un' alloggio, ma questo glielo ha negato. Ad evitare siffatti inconvenienti, ella signor Intendente richiamerà l' osservanza dell' antica misura praticata, cioè che i Sindaci procurino mediante il pagamento di una moderata indennità un' alloggio agl' impiegati in giro in quei Comuni, ove manchi un pubblico albergo, prestandosi alle domande, che per tale oggetto verranno loro fatte dai detti impiegati.

Allorchè si esige col ruolo di transazione il dazio sul macino i contribuenti deggiono pagare non dopo il giorno 14 alla scadenza del bimestre.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 aprile 1827.

Ella ha fatto conoscere, che quando l' esazione del dazio sul macino si dee fare per vie di transazione, i Cassieri comunali non possono nel giorno 15 del mese in cui scade il bimestre, versare presso gli esattori delle contribuzioni dirette le somme provvenienti dal dazio istesso, giacchè i contribuenti istruiti di questa scadenza non pagano le quote dovute prima di essa.

Or d' accordo col Ministro delle Finanze si è stabilito, che in quei Comuni, ne' quali il dazio del macino si riscuote col mezzo di transazione, i contribuenti paghino le loro rispettive quote non dopo il giorno 14 del mese, in cui ciascun bimestre matura.

Giova qui osservare, che qualora si destinasse per simili versamenti una data posteriore al dì 15, non solamente si farebbe una eccezione alla regola generale, eccezione, che darebbe luogo a conseguenze di esempi, ma i contribuenti stessi avendone conoscenza farebbero pur essi i pagamenti nella data stessa, che pei versamenti de' Cassieri verrebbe stabilita.

Quanto poi al dubbio di non potersi esigere in taluni Comuni per que-

sto dazio cinque sole parti in moneta di argento, giacchè essendo le quote de' contribuenti di pochi grani, si sodisfano in moneta di rame, le fo sentire che il Ministro delle Finanze permette nelle occorrenze qualche eccezione alla regola stabilita per le proporzioni fralle monete di rame, e quelle di argento ne' versamenti, di cui è parola, qualora tale eccezione sia giustificata da' Sindaci ne' borderò de' versamenti degli esattori.

Ne' Comuni ove si reca il Percettore ad esigere la contribuzione, il Cassiere comunale non ha dritto al premio per la esazione del dazio sul macino.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 aprile 1827.

Il Ministro delle Finanze con sua circolare de' 7 febbraio dispose, che ne' Comuni di quei Circondari ove esistono Percettori di nomina Regia, dovessero i Cassieri comunali firmare le obbliganze pel versamento del dazio sul macino a favore de' Percettori de' rispettivi Circondari; e questi a favore de' Ricevitori distrettuali. Ora i Percettori essendo obbligati di recarsi di persona in tutt' i comuni del Circondario per esigere l' ordinaria contribuzione fondiaria, egli è chiaro che debbono pure assumere il carico di esigere in ciascun Comune da' Cassieri comunali le somme pel dazio sul macinato. Risulta da ciò che non essendo i Cassieri comunali obbligati al trasporto del danaro, nè soggetti a rischio, non hanno dritto a verun compenso.

Sono esenti dal Bollo e Registro le Ordinanze amministrative per rimboschimenti o divieto di coltura di terre in pendio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 maggio 1827.

Si è promosso il dubbio, se debbano sottoporsi al Bollo ed al Registro le Ordinanze che a' termini dell' art. 22 della legge de' 21 agosto 1826 si emettono dagl' Intendenti per la proibizione della coltura o per lo rimboschimento de' terreni in pendio.

Siccome le dette Ordinanze sono da reputarsi come atti di pubblica amministrazione, io ho dichiarato che le medesime debbano andare esenti dalla formalità del Bollo, e del Registro.

Le partecipo ciò per sua intelligenza e regola, prevenendola di averne passato gli ordini corrispondenti all'Amministrazione generale del Registro e Bollo.

Se meritano la esenzione dalle cariche Comunali i venditori de' generi di privativa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 maggio 1827.

Il Ministro delle Finanze, avendo esaminato le quistioni se per l'articolo 10 del regolamento annesso al Real decreto de' 17 agosto 1825 l'esenzione de' venditori privilegiati dalle cariche Comunali possa aver luogo anche per coloro, che l'esercitano prima d'intraprendere l'appalto della vendita de' generi di privativa, e se il privilegio della esenzione debba valere pe' venditori dei Comuni centrali, ed anche per que' patentati de' Comuni riuniti, per la prima quistione trova regolare, che della esenzione non possono giovarsi coloro i quali esercitando cariche municipali intraprendono il partito della vendita de' generi di privativa ne' Comuni; e per la seconda questione crede giusto che godano della esenzione tutti que' che sono stati nominati venditori dei generi di privativa, secondo il Decreto de' 29 gennaio 1817, purchè abbiano avuto la nomina pria di conferirsi loro le cariche municipali.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l'adempimento che ne risulta.

I Cassieri Comunali sono compresi tra li pubblici Funzionarii per esercitare pubbliche funzioni nella spedizione delle coazioni.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO.

Napoli 19 maggio 1827.

Fu quistione se i Cassieri Comunali fossero compresi nel numero de' Funzionari Pubblici nel senso dell'articolo 42 della Legge del 2 gennaio 1820 sul Bollo, e del precedente Decreto del 21 agosto 1817, per locchè fu rassegnato il dubbio alla soluzione di S. E. il Ministro delle Finanze.

Avendo S. E. con pregevole Ministeriale del 28 aprile ultimo n.° 818 dichiarato, che i Cassieri sudetti ben van compresi fra' Funzionari Pubblici per esercitare pubbliche funzioni nella ispedizione delle coazioni ch' essi rilasciono in forma esecutiva a tenor della legge del 12 dicembre del 1816, io le do scienza di questa Ministeriale spiegazione onde Ella la communichi a' di Lei subordinate pel rilievo delle multe qualora i Cassieri sudetti pei loro atti si lasciono colpire dalle disposizioni dell' art. 42 della citata legge sul Bollo.

Circa l' uniformità del metodo d' insegnamento ne' Collegi e ne' Licei.

GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 19 maggio 1827.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in seguito degli ordini Sovrani circa l' uniformità del metodo d' istruzione ha risoluto che i professori dei Reali Collegi, e Licei, o delle scuole secondarie, ed i maestri debbano essere obbligati a far uso nell' insegnamento de' libri prescritti dagli statuti e da' regolamenti sanzionati da S. M. Ha quindi ordinato la lodata E. S. di portarsi tutta la vigilanza sull' adempimento di tale disposizione.

Io lo partecipo a Lei, signor Intendente, e la prego ad impiegare tutta la sua attenzione, onde i professori di cotesto Real Collegio, quelli delle scuole secondarie, e i maestri di cotesta Provincia eseguano esattamente quanto il lodato Ministro ha ordinato, facendomi conoscere in caso d' inadempimento i nomi de' trasgressori.

Cerimonie pubbliche. — *Risoluzione di dubbii elevati dai Funzionarii finanzieri in riguardo alla precedenza nelle pubbliche cerimonie.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Napoli 23 maggio 1827.

Eccellenza (1).

Coerentemente alle premure di V. E. manifestate con lettera del 9 settembre del passato anno per averne la diffinitiva risoluzione dei dubbi elevati da diversi funzionari finanzieri, circa l' intervento, e le precedenze nelle pubbliche cerimonie; S. M. cui rassegnai tale oggetto, avendone commesso l' esame nella Consulta generale, si è degnata uniformarsi al parere dalla medesima emesso, e quindi ha Sovranamente risoluto.

Che la rimostranza dei Direttori provinciali, i quali reclamavano nel luogo delle cerimonie un posto tra i Capi, non sussista, e che essi debbano avere in Chiesa il luogo loro stabilito nell' art. 2 del Real Decreto de' 18 maggio 1819 in cui si parla delle precedenze generali.

Che pei Ricevitori generali della Tesoreria generale, i quali pretendevano la precedenza su i Giudici Istruttori, si debba parimenti stare al citato art. 2 in forza del quale il Giudice Istruttore, considerato isolatamente precede il Ricevitore Generale, siccome fu nel 1819 dichiarato per via dell' abolito Ministero della Cancelleria generale.

Che circa la domanda di ammissione alle pubbliche cerimonie fatta da

---

(1) Real Rescritto diretto al Ministro delle Finanze.

Ricevitori Distrettuali, e dai Controlori Provinciali della Tesoreria, e da tutti gli altri funzionari finanzieri notati in piedi, niuna innovazione debba farsi al disposto nel mentovato Decreto de' 18 maggio 1819 sì per la qualità dei funzionari ammessi alle cerimonie, che per l'ordine con che vi sono ammessi fino a quando S. M. non abbia dei più forti motivi da risolvere altrimenti, siccome fu parimenti dichiarate per via del detto abolito Ministero di Cancelleria, e che dove i designati funzionari fossero invitati alle pubbliche cerimonie, debbonsi lor costituire delle sedie dietro il corteggio da starvi in confuso, e senza minima distinzione di posto.

Che fino a che non sia altrimenti risoluto non debba aver luogo la domanda dei Direttori di posta, di essere annoverati tra i Direttori Provinciali, perchè essi sono Direttori particolari per ciascun distretto di cui seguono le classi, nè per la legge organica delle poste dei 29 marzo 1819 hanno alcuna attribuzione Provinciale, che possa fargli comprendere nel numero delle autorità.

Ispettori Controlori del Registro. — Verificatori idem. — Conservatori delle ipoteche. — Ricevitori del Registro nel Capoluogo. — Controlori delle Contribuzioni dirette. — Ispettori generali di Ponti e Strade in giro. — Ingegnieri Ispettori di Ripartimenti. — Ingegnieri. — Sotto Ingegnieri — Ispettori dei Dazi indiretti. — Controlori idem — Tenenti d'ordine idem — Ricevitori idem — Comandanti di golette — Ricevitori generali dei Lotti — Ispettori forestali.

Li atti di aggiudicazione per essere considerati titoli autentici ed esecutori hanno bisogno di una dichiarazione dei Presidenti dei Tribunali civili.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 maggio 1827.

Eccellenza (1).

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. dei 4 gennaio ultimo 1.° Carico n.° 7 per dichiararsi titolo autentico, ed esecutorio l'atto di aggiudicazione ai termini della legge dei 12 decembre 1816 nei contratti Comunali; e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 16 del corrente si è degnata prescrivere, di adottarsi in Sicilia il sistema di far rendere esecutorii gli atti di aggiudicazione dei quali è quistione; dai Presidenti del Tribunale civile, delle rispettive Valli.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. S. perchè si serva farne l' uso conveniente.

---

(1) È diretto questo Real Rescritto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Divieto di eseguirsi il taglio di legname ne' boschi per motivi di urgenza.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 giugno 1827.

Taluno de' sig. Intendenti ha fatto parola de' casi straordinari che richieggon talvolta, per motivi di urgenza tagli di legname ne' boschi, e nel silenzio della novella legge forestale de' 21 agosto 1826 ha creduto di veder confermate le disposizioni dell' abolita legge sui boschi, che particolarmente negli articoli 123 e 124 i casi di urgenza trattavano e il modo e l' ordine onde ricorrere a' tagli.

E questa Real Segreteria ha scritto all' Intendente medesimo, e ne previene pur lei per la parte che può riguardare la Provincia di suo carico, che a' termini dell' articolo 1.° della legge de' 21 agosto 1826 tutte le disposizioni anteriori concernenti la economia selvana sono state abrogate, e quindi non vi è ragione da credere che col silenzio la disposizione pe' casi di urgenza, o altra potessero rimanere in osservanza.

La legge guarda i casi ordinari e la prudenza degli amministratori dee supplire in tutt' i casi non preveduti. Gli antichi regolamenti contemplando bisogni straordinari e casi di urgenza aprivano il campo ad eccezioni ch' erano ogni giorno sorgenti di abusi negli agenti di esecuzione, e di doglianze negli Amministratori e ne' proprietari dei boschi, che soggiacevano, in danno delle proprietà loro, ad operazioni delle quali, col pretesto dell' utilità pubblica si mostrava non di rado il bisogno.

La straordinarietà de' casi, il bisogno più o meno urgente, la scelta de' mezzi da portarvi riparo, le formalità che deggiono accompagnar l' operazione, il vantaggio reale del servizio pubblico, il minor sagrifizio delle proprietà private, il riguardo loro dovuto sono gli oggetti che un saggio Amministratore dee ponderatamente esaminare, quando si tratta di disporre operazioni che la legge non ha prevedute, e per le quali non si ha il tempo di attendere ordini superiori.

Provvedimenti e sentenze. — *Sono soggetti alle formalità del Registro col pagamento però della metà de' diritti stabiliti per li provvedimenti preparatori, e diffinitivi de' Consigli d' Intendenza, li provvedimenti, e le sentenze che pronunziansi da' Sindaci, e Primi Eletti in materie di Contenzioso Amministrativo.*

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO.

Napoli 16 giugno 1827.

Dietro disposizione di S. E. il Ministro delle Finanze, comunicata colla circolare numero 918 fu stabilito, di essere soggetti a dritti di Registro i provvedimenti dei primi Eletti in materia del Contenzioso Amministrativo. — In seguito fu fatto il dubbio, se ugualmente a dritti dovean

essere soggette le sentenze che si pronunziano dai Sindaci in virtù degli articoli 6 e 7 della legge dei 21 marzo 1817.

Fu allora risoluto dalla lodata E. S. che tutti gli atti che si emettono dai Giudici del Contenzioso Amministrativo debbono registrarsi per la metà dei dritti dei provvedimenti preparatori e diffinitivi dei Consigli d'Intendenza. — È fuori dubbio che tra i detti atti son compresi anche le sentenze in parola dei Sindaci. Quindi sono anche queste soggette al dritto di Registro, ed a quello stesso fissato colla citata Circolare pei provvedimenti dei primi Elotti. Val quanto dire per grana trenta le sentenze interlocutorie, e preparatorie, e di grana sessanta le sentenze diffinitive ai termini dell'art. 65 numeri 1, e 2 della legge sul Registro. Or perchè una tal norma sia tenuta nel dare la formalità sudetta; Ella farà conoscere questa determinazione ai suoi dipendenti, e mi darà ricezione della presente.

In quali casi e con quali circospezioni sia permesso l'uso dell'acqua di mare.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 13 luglio 1827.

S. E. il Ministro delle Finanze mi ha manifestato, che S. M. considerando, che la privativa del sale porta seco il divieto dell'elemento dal quale esso si estrae, per cui tutta la possibile vigilanza debba usarsi per parte degli agenti del governo affinchè l'acqua del mare non sia giammai attinta per la cristallizzazione de' sali, e che in pari tempo possa tollerarsi limitatamente per le sole popolazioni che abitano sul lido un'uso moderato delle acque indicate per i bagni medicinali, o per altri urgenti bisogni della vita, ma in tanta modica quantità da non far sospettare, che l'acqua possa essere destinata alla cristallizzazione, ha la prelodata M. S. Sovranamente risoluto:

1.° Che fermo rimanendo il divieto di servirsi dell'acqua di mare, siccome fu statuito nel crearsi una privativa pel sale, abbia a tollerarsi, che le popolazioni, le quali abitano ne' Comuni situati nel lido, usino moderatamente dell'enunciata acqua, e che quindi senza bisogno di alcuna licenza l'attingono con vasi di una capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane.

2.° Che un tal'uso debba tollerarsi soltanto nelle Comuni situate sulle spiagge del mare, rimanendo vietato di trasportare l'acqua suddetta nelle campagne, o in altri paesi mediterranei.

3.° Che le autorità locali abbiano a praticare la più rigida sorveglianza, perchè non si abusi dell'accordata agevolazione in pregiudizio dei Reali interessi.

Mi premuro comunicarle siffatta Sovrana determinazione, ond'ella ne curi l'esatto adempimento per la parte che la riguarda.

Le ricevute ai reddenti de' Comuni e pubblici Stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 luglio 1827.

A premura dell'Amministrazione generale del Registro, e Bollo, il Ministero delle Finanze ha provocato da questo di mio carico gli ordini opportuni a reprimere qualunque abuso, che possa esistere per parte de' Cassieri comunali, e degli Stabilimenti di pubblica utilità di ogni genere, nel rilasciare ai proprî reddenti i ricèvi in carta semplice in vece della bollata. Or malgrado, che io contando sulla di lei vigilanza non dubiti, che ne' Comuni commessi alla sua tutela non abbia luogo tale inconveniente, pure le partecipo quanto di sopra, ond' ella rammenti agli Amministratori de' Comuni, e degli altri Corpi Morali le Sovrane disposizioni all' uopo emesse ne' regolamenti del Registro, e Bollo.

In quali modi possono gli appaltatori de' dazj Comunali domandare la spedizione de' piantoni contro i contribuenti morosi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1.° agosto 1827.

Con risoluzione Sovrana de' 2 aprile 1817 si permise l' uso de' piantoni per la riscossione de' dazî Comunali contro i contribuenti, ed appaltatori morosi. Posteriormente essendosi domandato se la facoltà di spedire i piantoni competesse anche agli appaltatori de' dazî comunali contro i contribuenti morosi, nel Consiglio di Stato dei 20 marzo 1822, fu risoluto negativamente. Ora si è promosso il dubbio, se i detti appaltatori possano chiedere ed ottenere dagli Agenti Comunali la spedizione de' piantoni contro i contribuenti de' dazî comunali morosi.

S. M., cui ho avuto l' onore di rassegnare il dubbio, e l' avviso emesso su di esso dalla Consulta di questi Reali Dominî, nell' ordinario Consiglio di Stato de' 25 luglio ultimo, si è degnata di risolvere, che quando un appaltatore richieda sopra una nota di contribuenti morosi la facoltà di spedire i piantoni agli Agenti Comunali per astringerli, si debba tale facoltà accordare contro le persone descritte nella nota, non mai però sopra domande vaghe, a scanso di ogni abuso, che potrebbe nascere, quando non si accordasse contro de' debitori certi, e per somme certe.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per lo esatto adempimento.

Gli arretrati dell' 8 per cento sul taglio de' boschi debbono pagarsi dagli aggiudicatari alla Tesoreria generale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1.° agosto 1827.

Riscontrando il suo rapporto del 24 luglio ultimo sul dubbio ch' eleva pel pagamento dell' 8 per cento su' tagli de' boschi de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti, le rescrivo che per punto generale si è stabilito per l' arretrato il rilascio a favore di coloro che ne fossero direttamente debitori, ma quando non i proprietari, ma gli aggiudicatari sono i debitori, devesi pagare da questi non al proprietario, ma alla Tesoreria generale.

Come ed a chi debbano farsi le dimande di diboscamento per misura di pubblica sicurezza.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 11 agosto 1827.

S. E. il Ministro delle Finanze in data de' 21 luglio mi ha diretto un dispaccio del tenor seguente.

In alcuni regolamenti che pria che si fosse pubblicata la nuova legge sui boschi erano in vigore, relativamente ai diboscamenti per motivi di sicurezza pubblica, trovasi stabilito, che il diboscamento de' fondi, che fiancheggiano le strade non potesse farsi che per una striscia non più larga di cinquanta canne.

Or trovandosi ordinati per oggetto di sicurezza pubblica parecchi diboscamenti in Principato Citeriore, ha quell' Intendente dato conto del dubbio promosso da quell'Ispettore forestale, se debbasi cioè pe'diboscamenti, e smacchiamenti per motivi di sicurezza pubblica procedere a quanto è disposto per l' art. 18 della legge de' 21 agosto 1826, ovvero a ciò che prescrivono i regolamenti summentovati. Perocchè ha fatto osservare, che riferendosi l' articolo sopracitato a' diboscamenti che dimandansi nell' interesse de' privati, e non a quelli che riguardano l' utilità pubblica pare che la legge stessa serbando silenzio intorno ai secondi, non sia venuta ad abrogare le precedenti disposizioni. Quindi ha egli chiesto, che si definisca in massima, se trattandosi di diboscamenti, che han per iscopo la pubblica sicurezza, si debbano eseguire i regolamenti anteriori alla novella legge forestale, o pure quelli che racchiude l' articolo 18 della legge stessa.

E questa Real Segreteria avendo considerato che mal si apponga l' Ispettore forestale nel credere che nelle dimande di diboscamenti per motivi di sicurezza pubblica non debbansi eseguire le disposizioni della novella legge, ha risoluto che quando in casi simili si sarà adempito a tutte le operazioni, che in essa novella legge sono indicate, si verifichi

pure se sia eseguibile senza inconvenienti il divisamento di diboscare i fondi nella intera larghezza delle cinquanta canne dal punto in cui tocca la strada, o pure convenga per non recar danni alla strada medesima, o ad altri fondi, in altro modo eseguire il diboscamento, lasciando delle linee di alberi a certa distanza fra loro. Tutte queste condizioni dovranno esaminarsi dal Consiglio forestale, e quindi verran rassegnate da questa Reale Segreteria alla intelligenza del Re N. S. allorquando si provocheranno gli ordini pe' diboscamenti mentovati. In fine trattandosi di oggetti, che interessano la sicurezza pubblica, le spese saranno a carico della polizia generale.

Or siccome pe' diboscamenti contemplati nel sopraccitato articolo 18 i proprietari de' boschi sono nell' obbligo dirigere le loro dimande all' Intendente della Provincia, così in virtù della soprascritta lettera Ministeriale pei diboscamenti per misure di sicurezza pubblica, l' iniziativa è anche dell' Intendente. Ho quindi stimato essere indispensabile parte del mio dovere di farnela consapevole, affinchè ella per le verificazioni de' diboscamenti per misura di pubblica sicurezza potesse dare le disposizioni conformi a quelle volute per le verificazioni de' diboscamenti per interesse privato, ed inteso l' Ispettore forestale rimettere a questa Direzione generale il corrispondente processo verbale munito del di lei parere.

Li Guardaboschi de' Comuni, pubblici Stabilimenti, e Corpi morali debbono prestare il giuramento pria d' imprendere l' esercizio della carica presso l' Autorità Amministrativa dalla quale la carica viene ad essi conferita.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 agosto 1827.

Poichè negli articoli 166, e 167 della legge forestale dei 21 agosto del 1826 vien prescritto che dagli Intendenti si dieno le patenti, così ai guardaboschi delle Comuni, i quali vengono dagli Intendenti stessi nominati, come ai guardaboschi dei pubblici Stabilimenti e dei Corpi morali, che nominati vengono dai rispettivi Amministratori, si è dall' Intendente di Principato Citeriore formato di tali patente un modello, onde farsi stampare.

E questa Real Segreteria dopo aver inteso il Real Ministero della Polizia Generale relativamente all' articolo del modello che si riferisce alla permissione delle armi, rescrivo all' Intendente di Principato Citeriore che per le patenti da darsi ai Guardaboschi ai termini degli articoli 166, e 167 della legge forestale può egli adottare il proposto modello, di cui mando a lei copia. Or manifestandolo ciò Signor Intendente, per semplice intelligenza sua, le aggiungo che essendosi relativamente ai guardaboschi promosso il dubbio se prestar deggiono il giuramento presso il Regio Giudice del Circondario, ovvero presso il Sindaco del Comune, il Ministro di Grazia, e Giustizia ha fatto osservare, che convien di-

Digitized by Google

stinguere il giuramento che i Guardaboschi prestano pria d'imprendere l'esercizio della carica, e quello che debbono prestare nella ratifica dei processi verbali che sono in obbligo di compilare pei reati che commettonsi nei boschi alla loro custodia affidati. Riferendosi il primo al conferimento della carica, debbe il giuramento prestarsi presso l'Autorità amministrativa, dalla quale la carica vien conferita. Riguardo al secondo debbesi a' termini degli articoli 127 e 132 della legge, il giuramento prestare presso il Giudice del Circondario, ed in mancanza di questo presso il supplente o il funzionario che nel Comune esercita la Polizia Giudiziaria; poichè innanzi a questo i processi verbali ratificansi. Di ciò prevengo pure lei per regolamento suo in quel che riguarda la Provincia di suo carico.

Nella dimanda per l' ammissione di un folle nella Casa de' matti dev' essere anche indicato il suo mestiere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 agosto 1827.

Oltre le richieste notizie, che dovrà ella indicare, ogni qualvolta chiederà di ammettersi un folle nelle Case dei matti di Aversa a norma degli ordini comunicatile all' oggetto nel dì 1 luglio dello scorso anno 1826, vi aggiungerà il mestiere, cui trovasi addetto l' individuo per lo quale si chiederà l' ammissione.

Ritenuta del dieci per cento — *Non sono soggetti alla ritenuta del semestre tutti li pagamenti periodici, e fissi che sono compensativi di spesa indispensabile, e fissa. Le indennità per viaggi, visita, dimora, e generi di scrittojo debbonsi soddisfare colla ritenuta del dieci per cento.*

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Palermo 13 settembre 1827.

Nell' eseguirsi il Real Decreto de' 14 novembre 1825 sulla ritenuta delle prime sei mesate dei soldi degl' impiegati, si è incontrato il dubbio se debbano esservi soggette le gratificazioni, le indennità, e simili; si è incontrato parimenti il dubbio se le indennità di viaggio, visita, dimora, e generi di scrittojo debbano esser soggetti alla ritenuta del 10 per 100. Relativamente al primo dubbio S. M. ha dichiarato che la base fondamentale della ritenuta delle sei mesate è quella di esentare tutti quei pagamenti periodici e fissi che son compensativi di spesa effettiva, e indispensabile, come gasti di scrittojo, indennità di rappresentanza ai militari, o indennità di foraggi, e simili; e di sottoporvi all' incontro tutti gli altri pagamenti, i quali o siano relativi ad aumenti di averi, come i soprassoldi, le indennità fisse ai Magistrati, le gratificazioni men-

sili; ed altri, o che essendo compensativi anche di spesa, possa ritardarsene l'esecuzione, come è l'indennità di alloggio, e di mobilio.

Circa al secondo dubbio è stato dichiarato, che a mente del Real decreto de' 5 ottobre 1824, e del Rescritto de' 7 marzo 1826, le indennità per viaggio, visita, dimora, e generi di scrittojo debbonsi soddisfare colla ritenuta del 10 per 100. Essendo queste le norme da tenersi per le due ritenute del 10 per 100, e della mezza annata, io le do a conoscere a lei per sua intelligenza, e regolamento.

A quali pensionisti debbano rilasciarsi gratuitamente i documenti necessari alla esazione della pensione.

DIREZIONE GENERALE DEL GRAN LIBRO.

Napoli 15 settembre 1827.

Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto di febbraio ultimo, nel quale ha ella manifestato il suo parere in ordine a quei pensionisti che meritar possono il rilascio gratuito de' documenti loro bisognevoli, così per la iscrizione, come per lo pagamento delle loro pensioni; la M. S. in data del 1 corrente mese si è degnata annuire alle di lei proposizioni ordinando in conseguenza che siano all' uopo adottati i seguenti provvedimenti, cioè:

1. Che si proseguano a far rilasciare *gratis* i certificati di vita a tutte quelle vedove ed orfane della Real Marina, che attualmente godono di tal favore e le di cui pensioni non oltrepassano i ducati cinquanta all'anno, e per le altre che hanno pensioni di somma maggiore assoggettarsi al pagamento de' corrispondenti dritti.

2. Che la certifica di esistenza tanto delle prime che delle seconde delle dette pensioniste si prosegua a fare dal notaio certificatore signor Piscopo.

3. Che per lo tratto successivo tutte le vedove ed orfane della Real Marina, alle quali verranno concesse pensioni non eccedenti i ducati dieci annui, godano il favore che siano ad esse rilasciati i documenti così per la iscrizione come per la esazione delle pensioni senza pagamento alcuno dallo stesso notaio signor Piscopo, il quale sarà poi, giusta il sistema attuale soddisfatto dalla generale Tesoreria, rimanendo escluse da cosiffatta facilitazione tutte le altre vedove ed orfane, che otterranno pensioni di somma maggiore di ducati dieci all' anno, le quali saranno immatricolate, e ripartite ai notai certificatori, alla di cui serie apparterranno

4. Finalmente S. M. per atto di sua Real clemenza si è degnata permettere che a tutti quell' individui dell' uno e dell' altro sesso sia del ramo di marina, sia di altra dipendenza, i quali hanno pensioni non maggiori di ducati dieci all' anno, si faccian loro rilasciare *gratis* i documenti necessari per la iscrizione, e per lo pagamento delle loro pensioni, rimborsandosene l'importo dalla Tesoreria generale ai notai rispettivi certificatori alla di cui serie appartengono.

Nel Real Nome le partecipo quindi tali Sovrane determinazioni per sua intelligenza, ed adempimento di risulta.

Perchè gli anzidetti ordini Sovrani si eseguano con tutta scrupolosità, e si eviti qualunque equivoco, che potrebbe essere dannevole a' pensionisti, mi raccomando a lei signor Intendente di far promulgare in tutta la Provincia per quanto potrà essere possibile la grazia Sovrana, e nel comunicarla a tutti i Notai certificatori per l'esatto adempimento dovranno costoro attenersi alle seguenti mie disposizioni.

1. Pria di rilasciare il Notaio qualsisia documento a quei pensionisti, cui riguardar debba la grazia, è nell'obbligo di notare in dorso del certificato di esistenza o carta qualunque le seguenti parole, *gratis perchè a carico della Tesoreria generale.*

2. Di formare in ogni fine d'anno un conto generale e distinto delle competenze, e delle spese dal Notaio erogate nel corso dell'anno colla indicazione de' soggetti e della natura della spesa.

3. In fine di dover presentare a lei signor Intendente il conto anzidetto per essere inviato in questa Direzione munito del di lei visto, perchè dopo eseguite le corrispondenti verifiche possa io disporre l'occorrente per lo rimborso a favore del Notaio.

La riscossione de' dazî Comunali di consumo deve limitarsi alla consumazione dentro il Comune, ed è da intendersi per Comune l'aggregato delle case che lo compongono, e non il suo territorio.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Reali Rescritti de' 7 giugno 1826, ed 8 settembre 1827 comunicati a 24 settembre 1827.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni in data de' 5 stante mi è stata comunicata la Sovrana determinazione presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'27 agosto scorso, colla quale la prelodata M. S., si è degnata permettere, che si dasse corso alla precedente sua Sovrana risoluzione del 1 giugno 1826 del tenore che segue — « Umiliato al Re il contenuto nel rapporto dell'E. V. degli 11 novembre 1824 relativamente al dubbio se i dazî di consumo Comunali doveano riscuotersi su i generi che si consumano in tutto il territorio del Comune rispettivo, la M. S. udita la Consulta di cotesta parte dei suoi Domini ha prescritto nel Consiglio ordinario di Stato del 1 corrente che la riscossione di tali dazî debba restar sempre limitata, a mente dell'art. 30 delle istruzioni de' 10 novembre 1819, alla consumazione dentro il Comune, e si è degnata pertanto dichiarare, che per Comune si debba intendere l'aggregato delle case, che lo compongono, e non mai il suo territorio.

Qual Sovrana decisione io comunico a lei in esecuzione degli ordini di S. M. per l'adempimento corrispondente.

Titoli di nobiltà — *Non possonsi assumere de' titoli di nobiltà da' secondogeniti delle famiglie, e da' parenti collaterali, nè appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de' fondi li titoli, che vi erano annessi senza un espresso Regio assenso.*

MINISTERO DI CASA REALE.

Napoli 24 settembre 1827.

Eccellenza (a)

S. M. ad oggetto che sia posto un freno all' abuso, pressocchè generalmente introdotto nei suoi Reali Dominî, d' intestarsi dei titoli a' secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore dei collaterali, comunque compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente dai nuovi possessori dei fondi quei titoli, ch' erano annessi ai fondi medesimi, ciocchè dopo l' abolita feudalità non è più permesso, nè prima lo era senza un espresso Regio assenso, ha ordinato.

1. Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente intestarsi agl' individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche a favore dei collaterali senza una espressa Sovrana approvazione. Sono eccettuati solamente da questa disposizione i casi, in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette che durante la sua vita, uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito, o da chi ne tiene luogo.

2. Che coloro i quali hanno comprato, dopo l'abolita feudalità, dei fondi, cui trovansi annessi dei titoli, non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendo acquistato tali fondi prima della feudalità abolita non potessero appropriarsi dei titoli annessi, se non siano garentiti dalle leggi, e dal particolare assenso di S. M.

3. Che tutti i titoli assunti, o appropriati fin' ora negl' indicati modi riguardandosi come risultanti da un' atto meramente arbitrario, ed abusivo non dovessero ulteriormente usarsi.

Infine la M. S. riserbandosi di pubblicare altre Sovrane risoluzioni tendenti a conservare il lustro della nobiltà nei suoi Reali Dominî, ha ordinato, che le disposizioni contenute in questo rescritto siano inscritte nel giornale del Regno delle due Sicilie, e che per cotesta parte de' Reali Dominî V. E. sia incaricata di sorvegliare alla esatta esecuzione delle stesse, come il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale nei Reali Dominî di qua del Faro.

Nel Real Nome lo partecipo all' E. V. per sua intelligenza, e perchè si serva farne l' uso che convenga di sua parte, essendosi passato il corrispondente avviso al Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Digitized by Google

Pe' guardaboschi Comunali vi è luogo alla ritenuta del due e mezzo per cento ed al beneficio che ne risulta.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 settembre 1827.

Avendo consultato la Commessione de' Presidenti presso la Gran Corte de' conti pel dubbio elevato, se cioè il soldo di guardaboschi Comunali debba soffrire la ritenzione del due e mezzo per cento per far godere a tali impiegati il favore della legge per le pensioni di ritiro, e vedovanze, la medesima ha opinato, che i guardaboschi de' Comuni, assimilandosi alle guardie rurali, debbono considerarsi come impiegati Comunali soggetti alla detta ritenuta, e quindi compresi nell' enunciato beneficio di legge; ed io mi sono uniformato a questo avviso.

Valutazione degli alberi abbattuti, mutilati, e danneggiati.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 26 settembre 1827.

Dall' Ispettore forestale di Bari è stato proposto il dubbio a questa Direzione generale, se per la mutilazione debba valutarsi tutto l' albero, come prescrivesi nella tariffa annessa alla legge forestale, ad onta che l' albero stesso sia stato altre volte capitozzato o mutilato.

Fattosi rapporto a S. E. il Ministro delle Finanze, questi inteso il parere di questo Consiglio forestale, con dispaccio de' 18 andante ha ordinato quanto qui appresso.

In un rapporto de' 30 giugno manifestò ella il parere del Consiglio forestale sul dubbio incontrato dall' Ispettore di Bari per la esecuzione dell' articolo 100 della legge de' 21 agosto del 1826 nella valutazione da darsi agli alberi, che in contravvenzione venissero abbattuti, mutilati, od in qualunque altro modo danneggiati, i quali alberi si trovassero già danneggiati anteriormente alla contravvenzione.

L'Agente del Contenzioso della Real Tesoreria generale, che per disposizione di questa Real Segreteria ha esaminato l' affare, ha riferito che ben si apponga il Consiglio forestale nel dire che la valuta dell' albero di delitto debbasi calcolare sulla circonferenza che ha questo nella sua base, o sia nel suo tronco, e che non occorra perciò esaminare se sia intero o mutilato.

Ed in veduta di ciò questa Real Segreteria lo rescrive, analogamente all' avviso del Consiglio forestale, che faccia eseguire le disposizioni della legge, senza darsi luogo ad interpetrazioni.

Le comunico detta disposizione Ministeriale per suo regolamento e perchè venga partecipata alle Guardie generali di sua dipendenza.

---

(1) Circolare diretta agl' Ispettori forestali.

L' azione penale pe' reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 3 ottobre 1827.

Alcuni Ispettori forestali han fatto il dubbio se l' azione pe' diboscamenti si prescrive in due mesi, ovvero in due anni, come per tutti gli altri reati forestali, e se pe'diboscamenti e dissodamenti il Ministero pubblico possa promuovere l'azione penale prima che l'Intendente abbia deciso, o non ostante che questi decida di non esservi luogo a procedimento giudiziario. Essendosene fatto rapporto a S. E. il Ministro delle Finanze, questi inteso il Consiglio forestale e l' Agente del Contenzioso della Tesoreria generale, con dispaccio de' 26 p. p. mese di settembre scrive quanto segue:

In un rapporto de' 26 maggio ella facea osservare che sulla esecuzione dell' articolo 173 della legge de' 21 agosto 1826 alcuni agenti forestali avean promosso il dubbio, se l' azione pe' diboscamenti e dissodamenti si prescrive nel termine di due mesi, ovvero nel termine in cui prescrivesi l' azione per tutti gli altri reati forestali. E nell' altro suo rapporto de' 30 di giugno ella dicea, che a parere del Consiglio forestale l' articolo 173 della legge stessa non alteri il termine nell' articolo 143 stabilito per cotesta prescrizione.

In riscontro dopo aver inteso l' avviso dell'Agente del Contenzioso della Real Tesoreria generale, vengo a dichiararle, che non essendosi nel citato articolo 173 derogato alle disposizioni generali delle leggi della procedura nei giudizi penali, le quali per lo ramo forestale vengono chiamate in osservanza coll' art. 143 della mentovata legge de' 21 agosto 1826 egli è chiaro che non possa intendersi prescritta allo spirare de' due mesi l' azione pe' reati, di cui è parola nel detto articolo 173, e le aggiungo che l' intervallo de' due mesi indicato dall' articolo 173 intendesi fissato pel corso delle operazioni amministrative, delle quali nel detto articolo si fa parola.

Le comunico tuttociò per sua intelligenza, e perchè ne possa dar parte alle Guardie generali di sua dipendenza pel di loro regolamento.

Coloro che dimorano in un Comune sono obbligati a pagare i dazi di consumo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 novembre 1827.

Per assoggettare un individuo al pagamento de' dazi di consumo che si riscuotono da' Comuni si richiede solo, ch' ei dimori, e consumi nel Comune. E ciò di riscontro al rapporto di lei de' 3 andante.

---

(1) Circolare diretta agl' Ispettori forestali.

I Consigli d' Intendenza nelle decisioni portanti condanna a multa in esecuzione dell' art. 137 della legge de' 12 dicembre 1816 debbono indicare a favore di chi ne è destinato l' introito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1827.

Il Ministro delle Finanze ha riconosciuto di non comprendere nelle ammende giudiziarie civili, delle quali è parola nel Real decreto del 7 novembre 1826, non solo le multe contemplate nell' artic. 194 della legge del 12 dicembre 1816 appartenenti a' Comuni come proventi giurisdizionali; ma anche quelle dipendenti dall' articolo 137 della stessa legge, perchè applicabili a benefizio di uno Stabilimento di beneficenza a scelta del Consiglio.

Intanto per evitarsi le quistioni elevabili conviene che il Consiglio d' Intendenza nell' emettere le decisioni portanti condanne a multa, indichi a favore di chi n' è destinato l' introito, e per quale articolo della legge.

Gendarmi. — *In ciascuna Intendenza vi debbono essere per ordinanze tre Gendarmi veterani forniti di sciabola, e bastone.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 novembre 1827.

S. M. il Re (D. G.) cui ho rassegnato diverse osservazioni elevate dagli Intendenti, intorno al divieto prescritto dalla novella ordinanza di Gendarmeria di somministrarsi guardie d' onore a qualunque funzionario nelle Provincie, meno che un solo piantone ad ogni Intendenza per custodia dell' Archivio, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 23 andante risolvere, che non debba alterarsi la regola stabilita nella succitata ordinanza di Gendarmeria. Vuole però che si assegnino tre veterani forniti di sciabola e bastone per ordinanza di ciascun' Intendenza.

Nel Real Nome le comunico la Sovrana determinazione per l' uso conveniente.

I Ricevitori Generali e tutti coloro che tengono Regie casse e che si rifiutano a cambiare le polizze in numerario o pretendono agio, saranno destituiti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 novembre 1827.

È pervenuto a notizia di questa Real Segreteria di Stato che un Ricevitore generale, richiesto di cambiare in numerario una fede di credito esibitagli, siasi a tal cambio ricusato, sotto pretesto di non esser-

vi in cassa numerario sufficiente. E si è pur avuto sospetto che tal negativa rimovesse dall' intenzione di esigere un agio sulle polizze.

Or questa Real Segreteria, rammentandole circa il cambio delle polizze le Sovrane risoluzioni, espresse nel Real Decreto de' 5 dicembre 1815, e confirmate ne' posteriori decreti Reali degli 11 ottobre 1817, e 3 agosto 1818, la cui osservanza inculcata sempre a' Ricevitori interessa tanto l' Amministrazione finanziera, le previene che presentandosi nelle Regie Casse polizze, o fedi di credito per cambiarsi in numerario, quel Ricevitore, che tenendo in cassa numerario disponibile, si negasse a cambiarle, o che non avendo numerario non facesse tutto il suo possibile per riunirlo al momento, o che in fine per cambiare le polizze richiedesse abusivamente l' agio o compenso qualunque, sarebbe punito colla perdita dell' impiego.

Della esecuzione di questa disposizione rimangono particolarmente incaricati gl' Intendenti delle Provincie, ai quali i possessori delle polizze potranno dirigersi quantevolte incontrassero difficoltà nel cambio di tali effetti. E ad oggetto, che la disposizione stessa sia a cognizione di tutti, verrà questa circolare inserita nel giornale del Regno delle due Sicilie.

Dilucidazioni alla circolare de' 9 dicembre 1826 sulle proposte de' nuovi dazi e sulle loro variazioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 dicembre 1827.

Con Ministeriale de' 9 dicembre dell' anno scorso fu disposto che tutte le volte che bisognava proporre nuove imposizioni o aumento, e variazioni di dazi esistenti, conveniva specificare esattamente il motivo che dava luogo alla nuova imposizione colle variazioni de' dazi già autorizzati accompagnando sempre la proposizione con una copia dello stato di variazioni.

Rendendosi più importante un tal sistema or che vanno a stabilirsi gli stati del prossimo quinquennio, ella disporrà che esattamente sia osservata la norma indicata, nella intelligenza che quando anche si trovasse di aver rimesso lo stato nel Ministero, o sorgesse il bisogno di proporre un nuovo dazio, o altra variazione, fa d' uopo che all' incartamento vi sia unita una copia dello stato già rimesso, o che in seguito dovrà rimettere, benchè servendo a quest' uso non sia in carta stampata, in cui sogliono essi trascriversi.

Nel conformarsi esattamente a queste disposizioni, ella mi accuserà la ricezione della presente.

Digitized by Google

Ammende forestali. — *Le transazioni per ammende forestali di una somma minore di ducati quindici si approvano dal Direttore generale dei Ponti, e Strade, per quelle superiori poi è riserbata l'approvazione al Ministro delle Reali Finanze.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 dicembre 1827.

Signor Direttore Generale — L'art. 131 della legge de' 21 agosto 1826 su i boschi ammette a transazione gl'imputati per contravvenzioni ai regolamenti forestali, purchè le offerte relative sieno prodotte prima del giudizio, oppure prima che la sentenza si renda inappellabile. E per l'art. 134 è dichiarato, che il denaro che si versa nella Tesoreria generale dietro offerta di transazione, debba reputarsi come pagato provvisoriamente, fino a che non verrà dalla Direzione generale comunicata ai suoi Agenti la superiore approvazione sulla transazione offerta.

Or ad oggetto di accelerare per quanto è possibile le procedure relative alle transazioni, che ai termini della legge vengono offerte per le contravvenzioni ai regolamenti forestali, questa Real Segreteria le scrive, che può Ella, approvare, senza bisogno di autorizzazione superiore, tutte le transazioni per ammende da quindici ducati in sotto, qualunque sia la somma che si offre in transazione.

Per tutte le transazioni poi che si offriranno per ammende di sommo superiori di ducati 15, Ella si servirà di prendere le superiori determinazioni di questa Real Segreteria.

Il prodotto del dazio sul macino debb'essere iscritto negli Stati discussi quinquennali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 dicembre 1827.

Per rendere uniforme l'amministrazione de' Comuni ella disporrà, che le somme messe a loro carico pel nuovo dazio sul macino da pagarsi alla Tesoreria generale siano calcolate fra le rendite, e gli esiti straordinari sugli Stati discussi quinquennali.

ANNO 1828.

Riffe. — *Eccezioni al divieto delle riffe.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 gennaio 1828.

Eccellenza (a).

Con tre successivi rapporti de' 23 luglio, 7 ottobre, e 15 novembre dell' or caduto anno, Ripartimento di Grazia, e Giustizia, 3.° carico n.° 1582, 2193, manifestando V. E. gli abusi del traffico delle riffe sempreppiù crescenti a danno degl' introiti del Regio Lotto, non meno che del buon ordine, e della pubblica tranquillità, poichè deviandosi man mano dal moderato uso tolleratone con le Sovrane risoluzioni dei 19 giugno 1826, e de' 26 marzo 1827 si è andato quel traffico combinando in modo da offrire apparentemente ai giuocatori condizioni più vantaggiose di quelle del lotto, e motivi al tempo stesso di frodi, e truffe, e quindi di disordine; ha ella mostrato la necessità di un pronto Sovrano provvedimento, mentre sebbene cotesto Direttore generale di Polizia non abbia lasciato di emettere un ordinanza diretta a regolarizzare il tollerato traffico; pure non toglie questa il male dalla radice: S. M. a cui ha tutto ciò rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato del 17 del caduto dicembre, ponderando da un lato le considerazioni prodotte dalla Consulta dei Reali Dominî oltre il Faro, discrepante il solo Consultore Cavaliere del Bosco, e dall' altro lato le considerazioni messe innanzi da quest' ultimo, uniformandosi in fine al parere della maggioranza della Consulta medesima si è degnata ordinare.

1. Che si proibiscano i botteghini di riffe, gli stampati, ed ogni speculazione già messa in pratica in Messina, o in altro luogo per tutti gli estratti generali, e condizionati, e per tutte le combinazioni a terno, ed altro, comunque rappresentino comestibili, o altra cosa.

2. Che sia parimente proibita ogni altra riffa, che abbia per oggetto premio in danaro contante di qualunque somma.

3. Che le riffe riguardanti oggetti di un valore che sorpassi la somma di duc 30, non possano aver luogo senza una speciale Sovrana autorizzazione.

4. Finalmente le riffe riguardanti oggetti di un valore fino alla somma di duc. 30, vengano tuttavia tollerate.

Ha inoltre S. M. dichiarato, che il permesso delle riffe come sopra, s' intenda sempre limitato al solo primo estratto.

Nel Real Nome partecipo a V. E. queste determinazioni per l' uso conveniente.

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Sono ferme le privative pe' Reali Dominî di quà e di là del Faro, quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i Reali Dominî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 gennaio 1828.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 20 dicembre ultimo si è degnata determinare farsi una dichiarazione, con cui si stabilisca che la Sovrana risoluzione de' 22 giugno 1826 in quanto riguarda l' estensione anche nell' altra parte de' Reali Dominî delle privative accordate in una di esse per oggetti industriali rimanga ferma, qualora colui che ottenne la privativa ne stabilisca la fabbrica tanto nell' una che nell' altra parte de' suddetti Reali Dominî: altrimenti la privativa valerà per quella sola parte, in cui sarà stabilita la fabbrica.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

Esercizii Spirituali. — *Non possono gl' impiegati dispensarsi dall' adempimento de' proprii doveri nel corso degli esercizii spirituali che eseguono nella Quaresima.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 10 gennaio 1828.

Eccellenza (a)

Avendo rassegnato al Re ciò che V. E. mi ha manifestato col suo pregevol foglio del 24 decembre ultimo, relativamente alla maniera, onde ottenersi che dagl' impiegati fossero eseguiti gli esercizii spirituali, senza che manchi il Real servizio; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 6 del corrente mese di gennaio si è degnata autorizzarmi di far sentire a V. E., che la pratica dei santi esercizii per gl' impiegati dev' essere combinata in modo che, mentre si adempie a questo essenziale atto di nostra Sacrosanta Religione, non si apporti il menomo ritardo od abbandono al disimpegno degli affari, ch' è attribuito a ciascuno di detti impiegati, il che facilmente si ottiene quando nel periodo dei predetti santi esercizii nel corso della Quaresima, datosi luogo all' esercizio delle rispettive temporali occupazioni nelle ore della mattina, si passi il giorno alla Chiesa a ciò destinata, verse le ore 23 all' adempimento del predetto spirituale dovere, come si è praticato fin' ora e si pratica dagli impiegati dei Ministeri di Stato, e di tutte le Amministrazioni di questa parte dei Reali Dominî, nella prevenzione che non si è preteso giammai, che la pia opera dei santi esercizii debba comportare la totale reclusione degl' impiegati nel luogo ove tali esercizii si praticano, per tutto il tempo della durata dei medesimi, e l' allontanamento dalle pubbliche, e domestiche cure degl' impiegati, il che quando taluno di essi voglia

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

spontaneamente eseguire, non può farlo senza una speciale superiore licenza di esentarsi per più giorni dagli obblighi del proprio impiego.

Nel Real Nome comunico ciò a V. E., perchè si serva farne l'uso conveniente.

In cambio delle polizze non si deve dare se non la moneta che rappresentano le polizze.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 19 gennaio 1828.

Con rapporto de' 2 corrente ella ha manifestato che avendo partecipato a Controlori delle provincie le disposizioni emesse da questa Real Segreteria con circolare de' 28 novembre riguardo al cambio delle polizze, e delle fedi di credito, il Controloro presso la Ricevitoria generale di Calabria Ultra prima le abbia fatto osservare, che talvolta può avvenire che dai particolari si presentino fedi di credito, e polizze in rame per cambiarsi, nell' atto che la Cassa generale, trovandosi nell' assoluta mancanza del rame, (come per lo più accade in quella provincia) per non trascurare lo adempimento delle cennate disposizioni, si vedrebbe forsi obbligata di cambiare le dette polizze con monete di argento. Domanda quindi come in tal caso debba regolarsi, mentre colla Ministeriale del 1 agosto 1827 (a) proibendosi ogni speculazione abusiva de' Ricevitori, si prescrivea la esatta esecuzione de' regolamenti circa i versamenti, ed i pagamenti da farsi nelle stesse qualità delle monete che s' introitano.

E questa Real Segreteria le rescrive che in cambio delle polizze non si deve dare, che la moneta di rame, o di argento, che le polizze rappresentano.

Nelle verifiche delle terre in pendio i Comuni debbono pagare le vetture ai Sindaci, e le indennità ai periti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 gennaio 1828.

Di riscontro al suo rapporto de' 20 dicembre ultimo sulle spese fatte da' Sindaci de' Capi-luoghi di circondario per la verifica de' luoghi in pendio della provincia, le partecipo, che i rispettivi Comuni debbono pagare le spese di vettura pe' Sindaci, e le vacazioni ai periti.

(a) La Ministeriale del 1 agosto 1827 raccomandava al Controloro generale, ed al Tesoriere generale di vegliare particolarmente alla repressione dell'abuso di che taluni Ricevitori erano incolpati, di versare cioè alla Tesoreria in polizze di rame somme maggiori del rame che introitavano.

Decreto relativo al procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali.

Napoli 4 febbraio 1828.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Essendo opportuno agevolare in questi Reali Dominî il procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, di decime, o di prestazioni prediali;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, o prestazioni prediali di ogni sorta che dipendono da colonie perpetue, o parziarie, sarà permessa la citazione per editto, quanto i coloni da convenirsi in giudizio sieno cinque di numero, o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo Comune.

2. La citazione conterrà i nomi de' coloni, o dei Comuni a cui appartengono le corrisposte annue dovute da ognuno di essi, le loro parti del fondo soggetto alle prestazioni in ciascun anno, e la designazione del Comune in cui è compreso tal fondo, la quantità che si dee per l'anno della lite. Esprimerà inoltre se ciò si debba per contratto, per giudicato, o per possesso da esigere. Avrà in fine un termine di sei giorni a comparire innanzi al Giudice del circondario in cui è sito il territorio soggetto a tal prestazione.

3. Una copia di tal atto sarà affissa per sei giorni nella Cancelleria del Giudice di circondario, un'altra nelle rispettive case Comunali dei domicilî di ciascun colono, un'altra nella casa del Comune ov'è il fondo da cui si debbono i terraggi. L'affissione di tali copie sarà certificata vera dal Giudice Regio, e da' Sindaci de' Comuni.

4. La comparsa innanzi al Giudice di taluno, non di tutti, fra i convenuti, non darà luogo alla riunione di contumacia. Il Giudice potrà dopo il termine detto di sopra pronunziare contra ciascuno individualmente, dichiarando la contumacia, o la contraddizione delle parti, secondo che siensi, o no, presentati alla lite. Questa sentenza sarà intimata colle regole stesse indicate di sopra per la citazione.

5. Le opposizioni alla sentenza saranno ammessibili sino alla esecuzione, giusta gli articoli 252 e 253 delle leggi di procedura. La notificazione delle opposizioni, e la intimazione della sentenza sulle opposizioni sarà fatta a persona, o a domicilio. Varranno le stesse regole in caso di appello. Saranno non di meno salvi i sequestri per misura di conservazione, secondo la legge.

6. La omissione di ciascuna delle formalità indicate negli articoli 2.° e 3.° farà nullo l'atto quanto alle persone de' convenuti, sopra i quali ricadono tali omissioni.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Titoli di nobiltà. — *Gl' Intendenti venendo in cognizione che taluno si arroghi abusivamente de' titoli di nobiltà deve passarne avviso all' uffiziale della polizia giudiziaria per la punizione del contravventore a' termini delle leggi penali.*

MINISTERO DI CASA REALE.

Napoli 8 febbraio 1828.

Eccellenza (1)

Col suo foglio dei 14 del passato gennaio, relativo al dubbio promosso dall'Intendente di Caltanissetta, circa l' esecuzione della Sovrana determinazione de' 24 settembre dell' anno scorso, riguardante l' abuso dei titoli di nobiltà, ha V. E. manifestato, che inteso sull' assunto il Consultore di cotesto Governo, il medesimo avea fatto rilevare, che trovandosi col Codice penale stabilite delle pene contro di coloro, che si arrogano titoli di Reale collazione, ed essendo in conseguenza siffatto abuso un delitto, debbano le rispettive Autorità, acquistandone notizia, nell' esercizio delle loro funzioni, passarne immediatamente avviso all' uffiziale di Polizia giudiziaria, onde dal Pubblico Ministero se ne promuova l' azione penale, per la qual cosa avea lo stesso Consultore conchiuso di farsi sentire all' Intendente di Caltanissetta, che venendo in cognizione di tali trasgressioni, ne avesse passato immantinente l' avviso all'uffiziale competente di Polizia giudiziaria, onde potersi reclamare dal Pubblico Ministero la pena prescritta dall' art. 165 delle leggi penali. — E S. M. cui ne ho dato conto è venuta ad approvare il parere del detto Consultore.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso di risulta.

Nelle verifiche de' fondi da dissodarsi e disboscarsi deve badarsi che il combustibile non venga a mancare a' Comuni vicini.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (2).

Napoli 22 marzo 1828.

S. E. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze con suo autorevole dispaccio de' 15 corrente, ha manifestato a questa Direzione generale che le cure del Consiglio forestale nel proporre a questa Real Segreteria le domande di permissione di disboscamenti o dissodamenti, debbono ridursi a verificare se vi concorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge de' 21 agosto 1826, e soprattutto quelle dall' art. 17 determinate; badando in primo luogo, se accordandosi i chiesti dissodamenti, *rimanga quantità sufficiente di combustibile, non solo nel*

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Diretta agl' ispettori forestali.

tenimento in cui è posto il fondo che chiedesi dissodare, ma ne' Comuni ancora che a quello son più vicini.

Ella farà nota a tutte le Guardie generali sue dipendenti la suddetta disposizione Ministeriale, acciò ne'processi verbali che saranno per distendere cogl' Ingegneri o coi Sindaci in conformità dell' art. 18 non omettessero d'indicare sotto la loro più stretta risponsabilità, l' estensione boscosa esistente non solo nel tenimento del Comune in cui è situato il fondo da dissodarsi, ma eziandio nel tenimento de' Comuni più vicini, che additeranno coi rispettivi loro nomi, specificando se la dissodazione può arrecar penuria di combustibile a' Comuni medesimi.

Quando poi l' Intendente le chiederà il suo parere ai termini dello stesso art. 18 ella tenendo presente il processo verbale di verificazione, di cui il Guardia generale le avrà diretta una copia informe, e le mappe selvane per rilevare la veridicità di ciò che concerne la più o meno quantità di combustibile, gli farà le sue osservazioni che comunicherà nello stesso tempo con apposito rapporto a questa Direzione generale.

Gli atti de' Consigli Provinciali si rimettono al Ministro direttamente da' Presidenti de' medesimi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 marzo 1828.

Avendo rassegnato a S. M. il Re (N. S.) il dubbio proposto dal Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, se gli atti delle sessioni del Consiglio, che contengono la discussione degli oggetti amministrativi attribuiti ai Consigli provinciali dalla legge, ed i suoi voti pe' medesimi, debbano essere trasmessi dal Presidente del Consiglio al Ministro degli Affari Interni direttamente, o per mezzo dell' Intendente della Provincia ch' è incaricato a manifestare la sua opinione sui medesimi per effetto della Sovrana risoluzione degli 8 marzo 1824; la M. S. inteso l' avviso della Consulta de' Suoi Reali Dominî di quà del Faro, ha rivocata la Sovrana risoluzione de' 6 marzo 1824, e vuole che per la detta rimessiva, osservandosi quanto prescrive la legge de' 12 dicembre 1816 si presentino, o si rimettano direttamente dal Presidente gli atti del Consiglio provinciale al Ministro degli Affari Interni, il quale potrà in seguito domandare gli schiarimenti, che occorreranno prima di presentarli alla Sovrana risoluzione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione, perchè ella la comunichi al Consiglio provinciale, ed al suo Presidente nella imminente sessione.

Digitized by Google

Gl' Intendenti i Procuratori generali ed i Direttori del Registro e Bollo risolveranno a qual ramo debbansi imputare le spese per sepoltura dei cadaveri, per sezioni, ed altri simili anticipate da' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 aprile 1828.

Accade sovente, che da' Comuni si facciano delle spese per trasporti di feriti, per sezione de' cadaveri di uccisi, e per sepoltura de' medesimi, per trasporto de'detenuti all'ospedale de' matti ed altre di simile natura, e che domandandosene da essi il rimborso, incontrano a ciò degli ostacoli, o perchè si crede che alcune di tali spese debbano andare a loro carico, o perchè si dubita a carico di qual ramo alcune altre debbono gravitare, cioè se sopra il fondo delle spese di giustizia, o sopra quelli di polizia, ed altri. Affinchè siffatte quistioni si possano subito definire, e prendersi le disposizioni corrispondenti, giusta le leggi, ed i regolamenti in vigore mi sono messo di accordo coi Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, e della Polizia generale, e si è determinato che negli esposti casi l' Intendente della Provincia, il Regio Procuratore generale Criminale, ed il Direttore del Registro e Bollo, si riuniscano insieme, e risolvano i dubbi col definire il ramo, a cui carico le dette spese debbano gravitare.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l' adempimento corrispondente.

Indennità di viaggio a' funzionari incaricati della verifica de' fondi da disboscarsi e dissodarsi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 aprile 1828.

Ai termini dell' art. 29 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, è stato rassegnato al Re N. S. un progetto di tariffa per le spese di viaggio de' funzionari che per esecuzione dell' art. 18 della legge stessa vengono adoperati sulle verificazioni di fondi pe' quali chiedesi permissione di disboscamenti, e dissodamenti.

Ed il Re si è servito risolvere che per indennità di viaggio a ciascun de' tre funzionari chiamati dall' art. 18 della legge forestale alla verificazione delle dimande di disboscamenti si corrisponda una *indennità di grana venti a miglio da calcolarsi dal limite della rispettiva residenza fino al luogo, ov' è situato il fondo da verificarsi, e similmente pel ritorno di questo luogo fino alla residenza dei funzionari mentovati. Ed ha ordinato il Re che pel tempo della dimora ne' luoghi ove le verificazioni si eseguono si corrisponda a ciascuno de' funzionari indicati* una indennità *di carlini sei al giorno.*

Nel Real Nome la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè nelle occorrenze si serva di darvi adempimento.

decisione emessa coerentemente al parere della Consulta generale del Regno, si è degnata ordinare pei componenti dei Consigli medesimi, che prendano posto dopo la Gran Corte criminale, come straordinariamente incaricati a procedere per materie criminali.

Cauzione. — *Facilitazione che ci accordano alli cottimisti di lavori del genio in riguardo alla cauzione per garanzia delle opere.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 gennaio 1829.

Le comunico per l' uso di risulta il seguente Real rescritto partecipatomi dal Ministero della Guerra.

Eccellenza

» Il Ministro delle Finanze dopo di avere inteso il Consiglio di Tesoreria, e l' Agente del contenzioso, ha manifestato di non aver cosa ad osservare in contrario alle proposizioni del Comando generale del Reale esercito di potersi, cioè, ammettere in luogo della legale cauzione voluta dal Real Rescritto del 27 decembre 1827, un mallevadore per quei cottimisti annuali de' lavori del genio, che vantaggiando i Reali interessi non potessero presentare cauzione di loro possidenza, purchè però indipendentemente dal verbale della Commissione che stabilisce i cottimi, da contestare, che fra le persone possidenti nel paese non vi sia stata alcuna, la quale avesse offerta un' eguale ribasso, o poco meno di quello esibito da altro individuo privo di possidenza; l' Intendente della Provincia attesti la solvibilità del fidejussore; e che quando poi siavi chi dia una cauzione in beni fondi, possa ad oggetto di facilitarsi questa specie di contratti una tale cauzione essere esaminata da' Consigli d' Intendenza delle rispettive Provincie ».

« Sul dubbio poi promosso dall' Intendente generale dell' esercito per le cauzioni da darsi dai cottimisti nella Sicilia, il suddetto Consiglio di Tesoreria ha opinato, che debbano verificarsi, ed accettarsi da quella Gran Corte de' conti, e Ministero delle Finanze, anche per questa parte ha detto di non aver cosa ad osservare in contrario. »

« Fattosi il tutto presente a S. M. il Re (D. G.) nel Consiglio di Stato ordinario de' 9 del corrente mese, la M. S. si è degnata approvare le proposizioni surriferite. »

Boschi. — *Le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, si estendono anche a favore del ramo di artiglieria.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 7 febbraio 1829.

Il Re, N. S., alla cui Sovrana intelligenza sono state rassegnate le dimande fatte già dal Consiglio generale di artiglieria al Comando generale dell' esercito, e manifestate a questa Real Segreteria di Stato della Guerra, e della Marina, tendenti a procurare al ramo di artiglieria delle facilitazioni nell' acquisto de' legnami, di cui il ramo stesso abbisogna; il Re N. S. uniformemente al parere umiliatogli, si è servito risolvere, che le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, si estendono anche a favore del ramo di artiglieria.

Nel Real Nome ne la prevengo, signor Intendente, per sua intelligenza, e perchè si serva disporne l' adempimento.

Le terre in pendio dissodate nel corso del 1815 debbono restituirsi salde e rimboscarsi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 febbraio 1829.

L' articolo 20 della legge de' 21 agosto 1826 sul boschi dispone il rinsaldamento e il rimboscamento delle terre dissodate dopo l' anno 1815 qualora sieno in pendio, solcate facilmente dalle acque, e che apportino danno ai terreni sottoposti. E nell' articolo 21 della legge stessa è stabilito, che i terreni in pendio coltivati anteriormente all' anno 1815 debbano restituirsi saldi, qualora apportando danno a' terreni inferiori, i proprietarl nel termine di due anni non provveggano ai mezzi opportuni per impedire tale danno.

Nel silenzio quindi della legge relativamente ai terreni in pendio coltivati nel corso dell' anno 1815, e pel quesito fatto circa le regole che per essi applicar si debbano, il Consiglio forestale è stato di parere, che le terre coltivate nel corso dell' anno 1815 debbano rimenarsi al pristino stato di boschi applicandosi ad esse le disposizioni dell' articolo 20.

Or essendosi rassegnato l' affare alla Sovrana intelligenza insieme coll' avviso che su di esso, d' ordine Sovrano, ha dato la Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, il Re N. S. approvando l' avviso della Consulta uniforme al parere del Consiglio forestale, si è servito risolvere, che le terre in pendio, dette volgarmente *terre appese*, dissodate nel corso dell' anno 1815, sieno comprese nelle regole dell' art. 20 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, per le quali debbano tali terre restituirsi salde, o rimboscarsi a carico de' proprietarî.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Cerimonie pubbliche. — *Si dichiara il posto che debbono occupare in Chiesa nelle pubbliche cerimonie li Direttori del Genio, e di Artiglieria, ed il Sotto-Ispettore di Gendarmeria.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 marzo 1829.

La Consulta di Stato dei Reali Dominî al di quà del Faro, incaricata per ordine di S. M. di esaminare la controversia insorta per parte dei Direttori del Genio, e di Artiglieria, residenti in Barletta, e Sotto-Ispettore di Gendarmeria pel posto che debbano prendere nelle pubbliche cerimonie, ha considerato che le autorità reclamanti per la loro direzione, ed ispezione nelle diverse Provincie debbono essere considerate come capi di corpi, è stata d'avviso che in Chiesa nel centro della linea, da situarsi delle sedie parallellamente all'altare maggiore, segga il sotto-Intendente, sulla sua diritta le Autorità militari che sono alla testa delle sue dipendenze, e di cui la residenza è fissata nel Capo-luogo del distretto, serbando l'ordine di rango, e di anzianità come sono i Direttori del Genio, e di Artiglieria, e Sotto-Ispettore o Comandante di Gendarmeria, ed il Comandante della Piazza; e sulla sinistra le diverse autorità civili, come Sindaco, Giudice Regio, e Commessario di Polizia. Rassegnato a S. M. nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 20 corrente tale parere della Consulta, si è la M. S. degnata approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo, signor Intendente, per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Gl'incartamenti amministrativi sono esenti dal Bollo, e dal Registro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 marzo 1829.

Il Consigliere Ministro di Stato di Grazia e Giustizia mi ha partecipato di essersi promosso il dubbio, se gl'incartamenti amministrativi dovessero, o pur nò esser sottoposti al Bollo, e Registro, allorchè debbono prodursi in giudizio dalle amministrazioni civili.

Inoltre mi previene, che dietro una corrispondenza passata tra il Ministero di suo carico, e quello delle Finanze, siasi di accordo stabilito, che il proposto dubbio debba esser risoluto per la negativa, e di avere in conseguenza diramato circolare alle autorità giudiziarie di questi Reali Dominî.

Ne la prevengo per l'uso di risulta.

Cerimonie pubbliche. — *Soluzione di quistioni promosse tra li Direttori dei Dazî Indiretti, e quelli dei rami, e dritti diversi per la precedenza nelle pubbliche cerimonie.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 aprile 1829.

Il Consigliere Ministro di Stato, Segretario di Stato delle Finanze mi ha in data de' 28 dello scorso marzo comunicato Real Rescritto del tenor seguente.

» I Direttori de' Dazî Indiretti, e dei Dazî Diretti, e dritti diversi della Provincia di Basilicata in ottobre dello scorso anno promossero il dubbio a chi dei due fosse dovuta la dritta, e la precedenza nelle pubbliche cerimonie, dopo la effettuita organizzazione dei rami finanzieri nelle Provincie, secondo i dettami del Real Decreto de' 10 gennaio 1825.

» Contemporaneamente l'altro Direttore dei Dazî Diretti, e dritti diversi di Abruzzo citeriore presentò a questa Real Segreteria consimili reclami, poggiati su di talune particolari circostanze, che lo riguardavano a differenza del suo collega dei Dazî Indiretti.

» Abbenchè tali quistioni si fossero altra volta agitate, pure piacque al Re, N. S., cui fu fatto tutto presente, incaricare la Consulta generale del Regno di discutere, e dare il suo avviso su di essi sotto amendue i punti.

» La Consulta generale prendendo in disamina la prima delle riferite controversie, considerò che le due Direzioni provinciali finanziere sono fra loro eguali per essere una la natura di esse, ed una e contemporanea la loro istituzione. Che nel Real Decreto organico del 10 gennaio 1825 non si diede una espressa primazia ad alcuna delle due cennate cariche, epperò deve riputarsi un' accidente, e non una marca di distinzione la nomina della Direzione dei Dazî Indiretti prima dell' altra dei Diretti.

» Che per conseguenza debba essere stabilita la precedenza dei Direttori sulle regole in vigore tra i funzionarî di egual grado.

» E quindi fu d' avviso essa Consulta, che la precedenza dovesse aver luogo dove la data di nomina di un Direttore sia anteriore a quella dell' altro. In date eguali di nomina, la precedenza dovesse cadere in prò di colui, che abbia preso prima possesso; e dove la nomina, ed il possesso sieno contemporanei, la precedenza dovesse essere regolata dall' anzianità dell' età.

» In quanto poi alli particolari reclami del Direttore dei Dazî Diretti di Chieti, la Consulta ha riflettuto che questo funzionario nel 1806 era Preside in Cosenza, e però ai termini del Real rescritto de' 26 luglio 1817 nel concorso degli altri impiegati del ramo amministrativo dev' essere trattato colla precedenza che gli compete in quello dove è stato piazzato colla nomina a Direttore interino nel 1816, in ordinario nel 1828, per lo che ha portato sentimento che il Direttore de' Dazî Diretti della ripetuta Provincia di Abruzzo Citra debba nelle pubbliche funzioni avere la precedenza sul di lui collega dei Dazî Indiretti, non ostante che il pri-

mo fosse stato nominato interino Direttore della registratura nel 1816, e proprietario dei rami riuniti nel 1828, ed il secondo Direttore de' Dazi Indiretti proprietario nel 1818.

» Essendomi recato a dovere di rassegnare a S. M. ambidue questi pareri della Consulta generale del Regno, la M. S. si è degnata uniformarvisi: »

Lo partecipo a lei, signor Intendente per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Possono i Sindaci presentare all' Intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse su' loro conti morali, e l' Intendente inteso l' avviso del Consiglio d' Intendenza rimettere le carte tutte al Ministro degli Affari Interni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 aprile 1829.

Con rapporto de' 21 febbraio ultimo propose ella il dubbio, se presentandosi da' Sindaci, dopo la prima determinazione contumaciale su i loro conti morali, de' documenti giustificativi degli esiti, come per esempio autorizzazioni, certificati di servizio, dilucidazioni, ed altro, dovesse l' Intendente ai termini dell' articolo 269 della legge del 12 dicembre 1816 necessariamente informare questa Real Segreteria del riesame del conto, oppure pronunziarvi definitivamente in linea di revisione, come praticasi pe' conti materiali de' Cassieri.

Agli 11 marzo richiesi sull' oggetto il parere della Commessione de' Presidenti presso la Gran Corte de' conti. La medesima considerando, che per l' art. 169 della citata legge non compete ai Sindaci avverso le determinazioni prese dagl' Intendenti su' loro conti morali in seguito delle deliberazioni Decurionali, che il reclamo all' istesso Intendente tra due mesi dalla data della comunicazione di detta determinazione; considerando, che l' Intendente preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza sul merito del ricorso rimettere debba tutte le carte al Ministro degli Affari Interni, cui è riserbata la risoluzione superiore in questa materia.

È stata di parere prescriversi, ch' ella nel caso in quistione debba uniformarsi alla legge. Avendo approvato un tale avviso glielo partecipo per lo adempimento di risulta.

Cerimonie pubbliche. — *L' Ispettore di polizia deve precedere il Giudice regio nelle pubbliche cerimonie.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 aprile 1829.

Nella Provincia di Capitanata era insorta quistione di rango nelle pubbliche cerimonie tra l' Ispettore di polizia ed il Giudice regio preten-

Digitized by Google

dendo quest' ultimo in opposizione della determinazione Sovrana, che formò oggetto della Ministeriale de' 10 ottobre 1828 per lo ripartimento 1.° num. 14440 d' aver la precedenza sull' Ispettore. Il Proccurator generale del Re di quella Provincia n' elevò rapporto a S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia, quasi dubitando che l' indicata determinazione Sovrana fosse relativa soltanto ai Commissarii, ed agl' Ispettori commissarii, e non già ai semplici Ispettori, ma la prelodata E. S. in conformità delle norme da S. M. stabilite nel 1828 ha comunicate al suddetto Proccurator generale del Re le disposizioni, onde l' Ispettore preceda il Giudice regio. Le serva ciò d' intelligenza pe' casi, nei quali potessero elevarsi delle gare somiglianti.

Il dritto del repertorio pegli atti de' Cancellieri comunali è a carico della cassa del Comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 maggio 1829.

Il Real decreto de' 12 settembre ultimo stabilisce che i Notai, i Cancellieri, ed Uscieri presso tutte le giurisdizioni esigono dalle parti per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio il dritto fisso di grana quattro per ciascun atto.

Questo dritto è stato tassativamente attribuito a' Cancellieri di tutte le giurisdizioni, e sarebbe duro l' estenderlo ai Cancellieri di Amministrazione, perchè le leggi che impongono un peso ai cittadini, non possono estendersi sopra cose diverse da quelle, sulle quali hanno precisamente pronunziato.

Quindi di riscontro al suo rapporto de' 9 andante le partecipo, che non può l' enunciato Real decreto sul dritto di repertorio applicarsi ai Cancellieri Comunali.

La spesa de' repertorî aumentata per le prescrizioni contenute nel Real decreto de' 26 marzo 1827, dev' essere messa a carico delle casse Comunali.

I Sindaci firmeranno le misure de' lavori del genio nelle piazze co' Comandanti delle medesime.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 maggio 1829.

Il Comando generale del Real esercito fa delle premure, perchè in quei luoghi ov' è stabilito il Comandante della Piazza esso firmi le misure del genio pe' lavori di mantenimento delle fortificazioni, e degli edifizî militari nella sua qualità, e che nei Comuni poi dove i Sindaci non funzionano da Commissarî di Guerra, le firmino del pari nella qualità di

funzionanti da Commissari di Guerra, non ostante che il Comandante della Piazza assuma i citati due carichi, essendo incompatibile che quest' ultimo firmi nelle due qualità diverse di Comandante di Piazza, e di Commissario di Guerra.

Io desidero ch' ella uniformente a tali premure dia le disposizioni, che ne risultano.

Rendite sul Gran Libro. — *Facilitazioni che si accordano ai Comuni, Luoghi Pii, ed altri Corpi morali per la esazione delle rendite di loro proprietà iscritte sul Gran Libro.*

DIREZIONE GENERALE DEL GRAN LIBRO.

Napoli 25 maggio 1829.

Un' uffizio di questa Direzione direttole in data de' 29 marzo 1820 fece conoscere il mezzo da S. M. approvato, come semplificare il metodo che si teneva ne' pagamenti delle rendite iscritte sul Gran Libro, di proprietà de' Comuni, Luoghi Pii, pubbliche Beneficenze, ed altri Corpi morali stabiliti nelle varie provincie del Regno. Ora un Real Rescritto della data de' 16 del corrente mese ha portato delle modificazioni al sistema generale finora serbato, atte a rendere più facile, e spedito il pagamento delle rendite, mentre con esse è stato Sovranamente ordinato così. Che dal primo luglio prossimo venturo in avanti li pagamenti delle rendite si eseguissero in polizze notate fedi a favore de' proprî intestatarî di esse, dietro l' esibizione de' titoli d' iscrizione, restando questa Direzione discaricata dall' obbligo di riconoscere i procuratori de' proprietarî delle rendite istesse. Che rimanesse abolito l' uso di ritirarsi la quietanza delle polizze che si consegnano, essendo sufficiente il bollo, che si appone in dorso degli estratti d' iscrizione. Che essendo delle attribuzioni, e della risponsabilità del Banco di legittimare la persona, che da esso ritira il danaro, mediante la quietanza che segna in dorso della polizza, questa Direzione restar dovesse esonerata dall' epoca suddetta del 1 luglio prossimo venturo in poi dall' obbligo di riconoscere procuratori per l' esazione delle rendite. Che in fine li soli Notai certificatori, come coloro che ricevono in deposito li mandati sia per trasferimento, sia per esazione di rendite, debbono autenticare il carattere, e le qualità di colui che in vece dell' intestatario della polizza deve ritirare il danaro dal Banco; in conseguenza il Banco non dovrà riconoscere le legalizzazioni dei Notai civili, ma quelle sole de' certificatori.

Le partecipo io quindi, signor Intendente, anche nel carattere di Presidente del Consiglio degli Ospizî: siffatte Sovrane determinazioni, ad oggetto che possa farle prontamente conoscere ai rispettivi Amministratori de' suddetti Luoghi Pii, Comuni, Beneficenze, ed altri Corpi morali, che sono possessori di rendite, perchè dal 1 luglio prossimo venturo in avanti si astengano di spedire le quietanze per l' esazione delle rendite, essendo sufficiente solo per conseguirle, che nella scadenza di ogni semestre mi facciano pervenire per via di cotest' Intendenza gli estrat-

ti d'iscrizione, per essere restituiti da me in compagnia delle polizze di Banco. Dipenderà assolutamento poi dalla di lei penetrazione il vedere, se negl' interessi di quei tra gli stabilimenti succennati, che si servono dell' opera de' procuratori in Napoli, debba far adottare per l' economia che presenta senza dubbio il novello metodo, che avrà principio come di sopra più volte ho detto dal 1 del prossimo luglio in avanti, o pure di proseguirsi quello de' procuratori, che con l' abolizione delle quietanze sarebbe pressocchè inutile.

Intanto per buona regola di corrispondenza, ed anche per mia tranquillità la prego ad essere compiacente di accusarmi ricapito della presente.

Norme per provvedere alla giacitura, e casermaggio delle truppe di transito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 maggio 1829.

Varî inconvenienti si sono sperimentati sul modo di provvedere alla giacitura, ed al casermaggio della truppa di transito, e di quella che va a rilevare le altre di guarnigione nelle diverse piazze.

Per terminare le quistioni che finora hanno avuto luogo, ed introdurre un sistema stabile, ed uniforme in tutto il Regno, tenendo presenti le disposizioni all' uopo fatte dall' Intendente generale, e gli altri divisamenti del Comando generale del Real esercito, il Ministro della Guerra ha stabilito quanto segue:

1. Che per truppe di passaggio debbano considerarsi come per l'addietro, ed ai termini dell' art. 285 dell' ordinanza Amministrativa militare quelle che arrivano in un sito qualunque, tanto per mero transito, quanto per rimanervi meno di quindici giorni.

2. Che la truppa in tal caso come si è sempre praticato uniformemente alle prescrizioni dell' ordinanza istessa, sia alloggiata a carico dei Comuni sulla paglia a terra, e ne' suoi locali, o pure distribuendola per le case degli abitanti.

3. Che alle truppe di arrivo in una piazza, o in altro sito qualunque, tanto per rimanervi più di quindici giorni, quanto per dare la muta ad altre, siano dagli appaltatori forniti i letti che si troveranno disponibili nello stesso giorno di arrivo, e nel seguente, ai termini dell' articolo 290 dell' ordinanza.

4. Finalmente, ch' esaurita la dotazione per la truppa, che si trovasse mancante di letti, sia fornita la paglia, bonificandosi la spesa sulle contabilità a carico del ramo di Guerra, sino a che non giungeranno i letti necessarî, mediante le cure dell' appaltatore da esserne avvertito a tempo conformenente all' art. 290 dell' ordinanza.

Io le partecipo ciò, signor Intendente, per l' uso di risulta.

Digitized by Google

Con quali precauzioni si debbano accompagnare i folli al Reale Stabilimento di Aversa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 giugno 1829.

Non di rado avviene che dietro regolare autorizzazione per l'ammissione de' folli a pagamento nelle case de'matti in Aversa vengono costoro colà diretti con suo uffizio, ed accompagnati da persone che si asseriscono congiunte del demente, delle quali s'ignorano i nomi, i gradi di parentela, e le circostanze di fortuna. Ben da ciò si ravviserà di qual valore possono risultare gli obblighi che dai medesimi si riscuotono, e con quanta facilità possano eludersi gl'interessi dello Stabilimento.

Quindi è che ad evitare siffatti inconvenienti, ella nello inviare tali folli nello espressato istituto, dovrà designare, il grado di parentela di colui, che ve lo accompagnerà, onde ottenere colla sicurezza della persona anche quella della corrisponsione de' mensili pagamenti, che si promettono coll'obbligo prescritto da' regolamenti. Che se ragionevoli motivi impediranno a' congiunti di accompagnare il demente nel mentovato locale, dovrà ella alligare al suo uffizio un obbligo del di lui genitore, o più stretto parente per lo pagamento de' mensili duc. 12, o pure 6, importo dell'intero, o mezzo trattamento nobile, espressandosi nel foglio medesimo anche la obbligazione di dovere soggiacere all'importo degli oggetti di vestiario, o giacitura.

Finalmente ella procurerà che le parti interessate si uniformino a tali disposizioni, senza delle quali non si darà luogo alla di loro ammissione.

Non debbono i Decurionati ingerirsi della condotta de' Regi funzionari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 giugno 1829.

S. E. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia mi fa conoscere gli abusi, ne' quali incorrono i Decurionati. Questi corpi che la legge chiama col nome di Amministrazione Comunale, e le cui facoltà sono ristrette all'Amministrazione del rispettivo Comune pure spesse volte si costituiscono censori delle Autorità giudiziarie, e specialmente dei Giudici di Circondario, commendando, o biasimando, il rispettivo merito, provocando finanche le promozioni o punizioni, erigendosi così in Giudici del merito, o del demerito dei funzionari, che il Re (D. G.) ha destinati ad amministrar loro la giustizia, ed ha sollecitato da me gli ordini corrispondenti a far cessare gli abusi di cui è parola. Ella prenderà conto di tutto ciò, e darà le analoghe disposizioni, che si convengono.

Le case de' Liguoristi sono esenti dall' alloggio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 giugno 1829.

S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici con Real Rescritto del 17 andante mi previene che avendo rassegnato a S. M. le suppliche del P. Cocle Rettore della Congregazione del Santissimo Redentore, con cui egli ha fatto osservare, che le case del suo Istituto per avere l'obbligo di dare gli Esercizi Spirituali agli ordinandi nei tempi rispettivi ed a tutti coloro che amano raccogliersi nello spirito, ed oltre a ciò venendo spesso destinate per luogo di ritiro degli ecclesiastici, e de' laici discoli, come pure de' giovanetti, che vanno ad eligere il loro stato, o a sperimentare la loro vocazione non possono esser soggette al peso degli alloggi militari per le inevitabili conseguenze pericolose, che ne risulterebbero, ha la M. S. in data degli 8 andante ordinato, che tutte le case dei Liguoristi siano esenti dal peso degli alloggi di qualunque natura essi siano, onde possano attendere tranquillamente agl'indicati esercizi del loro ministero.

La prevengo di questa Sovrana determinazione, ond'ella dal suo lato possa dare le disposizioni che ne risultano.

Sovrane determinazioni sulla imposizione delle mete ai cereali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 giugno 1829.

Eccellenza (1).

Ho umiliato all'alta intelligenza di S. M. il rapporto di V. E. de' 12 marzo ultimo, 1.° carico, num. 1254, col quale ella si servì proporre non che delle norme onde stabilirsi un sistema stabile per la imposizione delle mete nella vendita dei frumenti ed altri cereali ne' Comuni di cotesti Reali Dominî ma bensì degli espedienti particolari, onde risolversi una questione insorta tra le Autorità amministrative di Siracusa nella circostanza di doversi colà imporre la meta sui frumenti del 1827.

E la Maestà Sua inteso l'avviso della Consulta di cotesti Reali Dominî ritenendo le osservazioni, e le proposizioni relative dell' E. V., e volendo colle stesse combinare i principî degli attuali sistemi amministrativi, nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 del corrente si è degnata ordinare per sistema generale le cose seguenti.

1. Che ogni Decurionato scelga tra i suoi membri cinque de' più abili, intelligenti ed onesti per raccogliere le vendite de' generi fatte per via di contratti pubblici, o per partite di sensali infra il mese immediato alla raccolta d'ogni rispettiva derrata, conservarlo, tirarne il prezzo medio e proporre il parere sulla meta da imporsi.

---

(1) Questa Reale determinazione è diretta al Luogotenente generale in Sicilia.

2. Che tal di lor parere con tutti i pezzi di appoggio si discuta dal Decurionato, e si deliberi, ed indi colle deliberazioni del medesimo si passi per via del Sindaco al rispettivo Intendente.

3. Che l' Intendente, visto tutte le carte, risolva sulla detta deliberazione Decurionale sia che riguardi il Comune in cui esista o no caricatore, ed approvandola resti fissata la meta per la somma proposta, salvi i reclami al Luogotenente generale secondo le forme amministrative. Che se poi esso Intendente opinasse in contrario, inviar debba la deliberazione colle sue osservazioni al Decurionato, e se questo persistesse si trasmettano le carte al Luogotenente generale per l'approvazione.

Ha ordinato poi la prelodata S. M. che la meta del frumento per l' anno 1827 in Siracusa, resti fissata ad once 3, e tarì 6 per ogni salma legale, che corrisponde ad once quattro della salma abolita, siccome fu proposto da quello Intendente.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente, riserbandomi di rimettere il corrispondente Real decreto tosto che sarà munito dalla sagra firma di S. M.

Allorchè un privato viene incaricato dall' Intendente di un disimpegno amministrativo, avrà le stesse indennità dei Consiglieri provinciali e distrettuali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 giugno 1829.

Con decisione Sovrana del 22 marzo 1825, si ordinò che ai Consiglieri provinciali o distrettuali de' quali non si era fatto parola nel regolamento de' 6 novembre 1821 si dasse la indennità di carlini venti al giorno, quando uscissero dal loro domicilio per affari amministrativi, e di carlini dieci al giorno quando eseguissero l' incarico nello stesso Comune di loro residenza.

Posteriormente è avvenuto, ch' essendosi dall' Intendente di qualche Provincia confidato un disimpegno amministrativo ad un particolare non rivestito del carattere di Consigliere provinciale, o distrettuale non siasi potuto proporzionargli il pagamento delle indennità de' giri.

Quindi avendo domandato in proposito i provvedimenti Sovrani, si è degnata S. M. prescrivere a' 12 del corrente, che a quest' ultimi si dassero le istesse indennità, che si trovano stabilite pe' Consiglieri provinciali, o distrettuali.

Nel Real Nome io glielo partecipo per la sua norma, ed intelligenza.

In quali casi i Cancellieri possono esigere il dritto di repertorio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 luglio 1829.

Con suo rapporto del dì 1.° aprile passato ella si è fatto a dimandare le superiori decisioni sul dubbio, che in occasione di rimostranze, del Sindaco di Fiumara a lei sembra applicabile agli altri Comuni tutti, benanche, cioè se i Cancellieri Comunali nel rilasciare estratti di catasto, oltre all' apposito stabilito dritto di grana cinque, possono riscuotere il dritto di grana quattro pel mantenimento del repertorio de' loro atti.

Ora a riscontro, e per sua intelligenza, e regola, questo Real Ministero le fa osservare, e le previene signor Intendente, che accordatosi dal Decreto Reale de' 12 settembre 1828 la percezione di grana quattro per ogni articolo, che s' inserisce nel repertorio de' Cancellieri Comunali, e dovendo i medesimi riportarvi gli estratti, che rilasciano de' catasti provvisori, posson senza dubbio riscuotere l' emolumento, di cui è parola, disposto per la iscrizione degli atti nel repertorio, indipendentemente da quello di grana cinque, il quale riguarda la emissione de' certificati estratti da' catasti provvisori.

In quali casi i funzionanti da Commissari di Guerra dipendono da' Commissari titolari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1829.

Il Ministro della Guerra e Marina in data del 4 andante, mi ha rimesso un uffizio del tenor seguente:

Eccellenza

In seguito degli ordini emessi colla Ministeriale del 2 dello scorso maggio, num. 1791, il Commissario di Guerra di Monteleone ha fatto presente all' Intendente generale dell' esercito, che la disposizione con cui si prescrive, che i funzionanti da Commissari dipendono da titolari potrà essere in piena osservanza, sempre quando i primi dipendano dai secondi per qualunque operazione, che potessero disimpegnare, e rimetterne i documenti pel canale di costoro; ma se ciò non accadesse come di fatti avviene nelle Calabrie, mentre redigono le carte isolatamente, ed hanno il loro corso, in questo caso non si chiama risponsabile di qualunque inconveniente possa accadere. Ad oggetto di ovviare ogni inconveniente, che da ciò potrebbe derivare prego l' E. V. a compiacersi dare gli ordini a' Sindaci chiamati dalla legge a rappresentare i Commissari di Guerra titolari, onde sia osservata la rigorosa dipendenza de' funzionanti da' titolari, ai quali obbligatamente debbono rimettere tutti gli atti originali, a meno che pegli stati, e verbali, giusta gli ar-

ticoli 498 e 460 dell'Ordinanza amministrativa militare, mentre di questi passare soltanto debbano i duplicati, dovendo essi stare agli ordini che per mezzo dei Commissari titolari riceveranno, senza verun arbitrio, poichè in amministrazione dev'essere serbata la gerarchia di servizio, e persone strettamente per la linea fiscale, ed indipendentemente da quelle delle autorità militari.

Io desidero, ch'ella analogamente alle premure del lodato Ministro dia le disposizioni opportune.

Indennità di alloggio, e mobiglia agli Uffiziali superiori di Gendarmeria.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 agosto 1829.

Il Ministro della Guerra e Marina in data del 29 luglio p. p. mi ha partecipato il seguente Real Rescritto.

Eccellenza.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 30 giugno scorso, si è degnata approvare che ai Tenenti Colonnelli, e Maggiori Comandanti dei battaglioni, e squadroni di Gendarmeria, sia corrisposta l'indennità mensile di ducati undici per alloggio, e mobiglia, applicandosi loro il Sovrano Rescritto del 9 gennaio ultimo, relativo all'indennità suddetta ai Maggiori di artiglieria comandanti le brigate isolate, e l'aumento di ducati due al mese per l'indennità medesima ai Capitani Comandanti interini dei battaglioni distaccati da' propri Corpi. Nel Real Nome ho l'onore di partecipare a V. E. tale Sovrana determinazione per intelligenza e governo.

Comunico a lei questa Sovrana determinazione per intelligenza, e per l'uso che la riguarda.

La somministrazione ai militari sotto mandato dee farsi in denaro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 agosto 1829.

È avvenuto che un'artigliere prevenuto di ferita in persona di un pagano trovasi sotto giudizio de' Tribunali ordinari, ma con semplice mandato, cosicchè mentre non ha la somministrazione degli alimenti dai fondi delle prigioni, perchè non detenuto, non può neppure riceverla dal ramo della guerra, attesa la spedizione del mandato. Quindi ho riconosciuto il bisogno di definirsi se ad un militare sottoposto alla giudicatura de' Tribunali, ma che non sia in prigione, bensì con mandato, debbasi la sussistenza, e se in natura, o in danaro, ed in quest'ultimo caso per qual somma. Avendo domandato i provvedimenti Sovrani in proposito, ha S. M. a' 12 del corrente dichiarato, che gli si dia in danaro

l'importo di quella somministrazione che avrebbe se fosse in carcere, a peso del ramo degli Affari Interni; cioè l'importo di una razione convenuta nel contratto generale per lo servizio delle prigioni del Regno.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

Le disposizioni posteriori al decreto de' 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie sono rivocate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 agosto 1829.

Essendosi rassegnato al Re nel Consiglio di Stato ordinario de' 21 andante mese alcuni dubbi proposti dalle Autorità de'Capo-luoghi di Provincie e di Distretti, pel rango di precedenza da tenersi nelle cerimonie pubbliche, la M. S., onde ovviare ogni ulterior quistione e reclamo di tal natura, si è degnata risolvere che si stia strettamente a quanto è disposto nel decreto de' 18 maggio 1819 cosicchè tutte quelle Autorità sì militari, che civili, contemplate in detto decreto intervengano nelle pubbliche cerimonie, prendendo il posto in esso decreto loro assegnato. Tutte le altre, che nell'enunciato decreto non si trovano nominate, non v'intervengano.

E siccome vi è stata qualche disposizione posteriore al decreto medesimo per alcune Autorità, che non erano in quello contemplate; così la M. S. si è degnata di dichiarare, che rimane annullata e rivocata qualunque disposizione posteriore al decreto suddetto.

Nel Real Nome lo partecipo a lei, signor Intendente, per intelligenza, ed uso di risulta.

Non possonsi rappresentare delle opere drammatiche senza il consenso dei loro autori o pagando a questi un premio da determinarsi dall' Intendente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 settembre 1829.

La Consulta di Stato de' Reali Dominî al di quà del Faro, incaricata per ordine Sovrano di esaminare la quistione, se per effetto degli articoli 7 e 8 del decreto de' 7 novembre 1811 provvisoriamente in vigore, gli autori di opere drammatiche hanno il dritto della proprietà sulle loro produzioni, tutte le volte che vengono riprodotte ne'Teatri del Regno, e se in conseguenza debbono gl'impressarî in ogni anno ottenere il consenso degli autori per far uso de' loro componimenti, è venuta dopo varie considerazioni ad opinare quanto segue:

1. Che debba eseguirsi il disposto negli articoli 7 e 8 del decreto de' 7 novembre 1811 circa il consenso che debba ottenersi dall'autore

di un' opera in musica, o in prosa che voglia rappresentarsi, ed al premio dovutole, qualora non vi sia convenzione in contrario.

2. Per le Provincie il premio debba essere moderato, e debba determinarsi, quando le parti non siano d'accordo, dall' Intendente amministrativamente, ed in caso di reclamo dovrà definirsi decisivamente dal Ministro degli Affari Interni.

3. Che tutto ciò s' intenda, purchè non vi sia una convenzione particolare tra gli autori, o gl' impressari intorno alla proprietà della composizione, nel quale caso ogni dritto delle parti è rimesso alla interpetrazione de' contratti, ed all' autorità competente.

Rassegnato a S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 21 dell'or caduto agosto, tale parere della Consulta, si è la M. S. degnata di approvare.

Nel Real Nome glielo partecipo, signor Intendente, per l'uso di risulta.

Come debbansi fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 settembre 1829.

S. E. Il Ministro della Guerra, e Marina mi ha comunicato il Sovrano Rescritto del tenor seguente:

Eccellenza.

Ho rassegnato a S. M. il Re (N. S.) le proposizioni fatte dal Comando generale del Real esercito sul metodo di adottarsi per la somministrazione de' mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile, nonchè i divisamenti emessi all' uopo dall' Intendente generale dell' esercito.

La M. S. con la sua somma saggezza avendo preso in disamina tanto le proposizioni suddette, quanto la misura proposta dal detto Intendente generale per conciliare l' andamento di tale servizio col metodo dell' ordinanza amministrativa militare, nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 dello scorso giugno si è degnata ordinare quanto segue:

1. Che a' battaglioni, o compagnie, che sono distaccate dalla colonna mobile riunita in Nocera per eseguire movimenti isolati, quantevolte marciare non possono alla leggiera, siano somministrati uno, o più forgoni di quelli addetti alla colonna mobile suddetta, a seconda esige il bisogno, e ne' luoghi montuosi siano ad essi forniti i mezzi di trasporto a baste, giusta il prescritto dell' ordinanza amministrativa militare con la tabella num. 13, senza tenersi conto nel caso su indicato della nota apposta alla citata tabella, dovendosi tale Sovrana concessione estendere a tutte le altre truppe, che trovansi nella indicata posizione della suddetta colonna mobile; e che non possono marciare affatto alla leggiera, come fu pel 3.° Reggimento Svizzero nella occasione di essersi portato in Napoli per l' ultima parata di Piedigrotta, sostituendosi a forgoni in caso di mancanza i mezzi di trasporti ordinari ne' luoghi rotabili.

Digitized by Google

2. La truppa nel farsi fornire il trasporto dalle Comuni, o rinvenendo da se gli animali necessari a seconda la competenza prescritta dalla citata tabella numero 13 anticipar deve da' fondi suoi i pagamenti ai vetturali, e ripeterne dall' Intendenza generale il rimborso, che verrà corrisposto da' fondi de' trasporti a disposizione del funzionario locale.

Tale rimborso praticar si deve mediante un dcconto da formarsi dal Corpo appoggiato dall' ordine del movimento della forza marciata, dal numero degli animali da basto serviti e dovuti, dalle gite dettagliatamente percorse, dallo ammontare pagato, secondo le tariffe per giorno e per animale, e dalle ricevute legalizzate dalle Autorità comunali de' pagamenti fatti a' vetturali ed in seguito di tale rimissiva, e della verifica sulla esattezza dell' esito, se ne dovrà disporre la rivaluta dall' Intendente generale.

Nel Real Nome mi pregio partecipare a V. E. tali Sovrane determinazioni, perchè voglia restare intesa, ed emettere in proposito gli ordini, che giudicherà convenienti. Napoli 24 luglio 1829.

Lo passo alla di lei intelligenza per l' adempimento che ne risulta.

I ruoli di transazione per la percezione de' Dazi Comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 settembre 1829.

Vari reclami sono arrivati a piedi del Trono per le gravezze che soffrono i poveri nella esazione de' Dazi Comunali, ripartiti con ruoli di transazione. La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 dell' andante ha considerato, che i reclami non sono fondati sul modo di percezione per via di ruoli, che forse è per se stesso meno gravoso quando è regolarmente fatto, ma da che molti ruoli di transazione si fanno dopo esser corsa una gran parte dell' anno.

Da ciò avviene, che la gente povera deve pagare in una sola volta cinque, sei, o sette mesi un dazio, mentre se si fosse fatto ogni mese al principio dell' esercizio, la percezione sarebbe riuscita più facile e quasi insensibile.

Questo inconveniente fu osservato fin dal 1824; e con circolare di questo Ministero dei 17 novembre, si prescrisse, che i ruoli di transazione si dovevano trovar fatti, ed approvati per tutto il mese di gennaio di ciascun anno.

Questi ordini non avendo prodotto i risultamenti che se ne dovevano attendere, furono rinnovati d' ordine Sovrano, ma pure con poco successo.

Intanto volendo S. M. colla sua usata clemenza togliere gl' inconvenienti sopraccennati, e rendere la percezione de' Dazi il meno ch' è possibile gravosa per la gente povera, si è degnata ordinare, che sia richiamata nella più esatta osservanza la legge de' 12 dicembre 1816, la

quale negli articoli 232 e 233 prescrive, che l'affitto delle rendite Comunali debba cominciare al 1.° gennaio e che quattro mesi prima del termine di ogni affitto, debba procedersi a quanto conviene per rinnovarli.

Nel tempo stesso vuole la M. S. che mentre si emanano gli affissi, e si attendono le offerte, si facciano contemporaneamente i ruoli di transazione, perchè ove l'affitto abbia luogo, i ruoli resteranno inutili, e nel caso contrario questi si troveranno pronti per mettersi in esecuzione al principio dell'anno, e riscuotendosi in rate mensili la contribuzione sarà insensibile per la gente povera.

Inoltre la M. S. sempre colla benefica intenzione di sollevare i poveri si è degnata di accordare un'altra agevolazione. La legge citata coll'art. 203 esclude dalla transazione gl'indigenti, ed i minori di cinque anni e soggiunge che la classe degli esenti non può essere maggiore del quinto della popolazione. Ora S. M. estende la suddetta facoltà sino al quarto della popolazione, avendo inteso la M. S. che alcuni Decurionati da per loro avevano escluso un numero maggiore del quinto ma che i Consigli d'Intendenza non avevano potuto approvare per l'ostacolo, che s'incontra nella legge.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione, la di cui esatta esecuzione è volontà del Re (N. S.) che sia sotto la responsabilità di lei e de' Sotto-Intendenti.

I Decurionati non possono deliberare sopra materie estranee all'Amministrazione, e specialmente sopra la condotta dei Regi Funzionari giusta la circolare de' 17 giugno 1829.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 ottobre 1829.

Il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale ha fatto osservare, che da più tempo i Decurionati si permettono elevare delle rappresentanze, di emettere deliberazioni sopra oggetti ai quali non sono chiamati e senza provocarne l'approvazione dell'Intendente, siccome è prescritto nella legge del 12 dicembre 1816 deliberando or contro i Regi Giudici, or contro i Capi delle guardie urbane, ed or rappresentando avverso dei procedimenti per reità di Stato. Ad ovviare simili inconvenienti ella, tenendo presente la circolare del 17 giugno ultimo sullo stess' oggetto, farà avvertiti i Decurionati a non incorrere in simili errori, dovendosi essi versare soltanto in ciò, che riguarda l'Amministrazione Comunale.

Nè lo Intendente, nè i Consiglieri d' Intendenza sono astretti ad astenersi dall' intervenire, e dall' emettere i di loro voti ne' Consigli, ancorchè vi si tratti de' giudizî sulla solidità, legittimità, ed interpetrazione, o spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 ottobre 1829.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del dì 18 agosto 1828, 1.° carico, num. 2491, circa il dubbio sul modo di procedere nel caso che l' Intendente avendo contratto per gl' interessi della Valle fosse convenuto innanzi il Consiglio d' Intendenza, non che il parere su tal dubbio emesso dalla Consulta di cotesta parte dei Reali Dominî; e la M. S. inteso sull' oggetto il parere della Consulta generale del Regno, nel Consiglio ordinario di Stato del 19 stante si è degnata dichiararo che ne' giudizî innanzi i Consigli d' Intendenza riguardanti contratti d' interesse provinciale alla cui stipulazione l' Intendente già si trovasse di aver preso parte qual capo della Valle da lui amministrata;

1. L' Intendente non ne rappresenta in alcun caso il reo convenuto. Egli anzi giammai, all' infuori che per fatti di suo privato personale interesse può esser citato a comparire innanzi i denominati Consigli.

2. Indipendentemente da ciò nè l' Intendente, nè i Consiglieri d' Intendenza sono astretti ad astenersi dall' intervenire e dall' emettere i loro voti ne' Consigli ancor che vi si tratti de' giudizî sulla solidità, legittimità, ed interpetrazione o spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di uffizio abbiano preso parte.

Nel Real Nome partecipo ciò a V. E., perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

Si proibisce la coltura delle terre in pendio sovrastanti alle pubbliche strade.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 ottobre 1829.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 del corrente mese sono state rassegnate al Re (N. S.) le proposizioni del Direttore generale di Ponti e Strade di proibirsi fin da ora le coltivazioni de' terreni in pendio nella prima Calabria ulteriore, i quali sono colpiti dalle disposizioni dell' art. 21 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, o ciò ad esempio di quanto fu dal Re (N. S.) disposto per terre simili, site nel distretto di Nola.

E sono state pur rassegnate alla intelligenza Sovrana le di lei solleci-

(1) Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

tudini, che muovono da' gravi danni avvenuti in alcuni Comuni per cotesta sconsigliata coltura.

Ed il Re (N. S.) si è servito ordinare, che per rimediare a mali gravissimi in danno delle proprietà private, delle strade pubbliche, e dell'agricoltura, resti da ora impedito il zappamento nei terreni in quistione della prima Calabria ulteriore, salvo ai proprietari di provvedere nell'intervallo stabilito dalla legge ai mezzi opportuni per impedire il danno dei sottoposti terreni, onde ciò fatto poter poi coltivare i loro fondi.

Nel Real Nome ne la prevengo pel pronto, ed esatto adempimento.

Non ostante la perenzione del termine stabilito nel Real decreto de' 10 novembre 1819 si autorizza il Luogotenente generale di Sicilia a permettere l' esame de' titoli di credito contro i Comuni, purchè i titoli non siano disgiunti dal possesso di esigere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 novembre 1829 (a)

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de' 22 dicembre 1828 relativo alla domanda del principe di Niscemi, ond' essere abilitato a presentare, non ostante la perenzione del termine, il titolo legale di due rendite dovutegli da cotesta deputazione di nuove gabelle; non che i vari di lei rapporti successivi sul conto di varie altre domande di simil natura, e la M. S. inteso l'avviso della Consulta di cotesti Reali Dominî nel Consiglio di Stato ordinario de' 16 stante si è degnata ordinare per norma generale:

1. Che ogni domanda di liquidazione di credito avverso i Comuni e gli altri Stabilimenti a quelli assimilati non esclusa taluna domanda già respinta dal Governo a motivo delle disposizioni generali allora vigenti, non ostante la perenzione di termine stabilito nel Real decreto dei 10 novembre 1819 e seguenti, sia accolta dall' E. V. ed inviata allo esame dell' Intendente, e Consiglio d' Intendenza competenti tutte le volte si offrirà fondata nella esistenza del titolo non disgiunto dal possesso di esigere, tal che sarà sempre respinta ove si trovi fondata, o nel solo titolo scompagnato dal possesso, o nel solo possesso quantunque immemorabile scompagnato dal titolo.

2. Che l' Intendente insieme col Consiglio d' Intendenza, intese le parti interessate ma senza forma di giudizio, esamini la giustizia del titolo, e la legittimità del possesso in esigere ed insiememente l' indole del credito per ogni altra cosa che giovi a vie meglio accertare il giudizio sulla giustizia del credito istesso, e non incontrando su di tutto ciò fondato dubbio, proceda altresì alla corrispondente liquidazione.

3 Che i risultamenti dell'esame anzidetto per via di avviso in forma

---

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

consultiva unita ai documenti su' quali esso si fonda sieno rassegnati a V. E.

4. Allorchè l' E. V. non credesse conveniente di apporre nel Real Nome l' approvazione Sovrana sull' avviso anzidetto per motivi rilevanti da ricorso delle parti, o per ragioni nascenti dal contesto dello avviso, e de' documenti che facessero sorgere nel di lei animo dubbi di gravissimo momento in ordine alla giustizia dell' ammissione ovvero della esclusione del credito, trasmetterà ella l' avviso di unita ai documenti con suo ragionato parere alla M. S. per le sue alte sapienti determinazioni.

5. Che sanzionata in fine Sovranamente l' ammissione del credito, e la liquidazione, l' annua rendita debba essere iscritta nello stato discusso del Comune, o del pubblico Stabilimento debitore, dell' anno prossimo seguente a quello della sanzione Sovrana, e le annualità arretrate ripartite per altrettanti anni successivi.

6. E che per la liquidazione de' crediti del Principe di Niscemi avverso la deputazione di nuove gabelle, si proceda a seconda delle disposizioni contenute ne' numeri precedenti.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. per quell' uso che stimerà conveniente.

Può il Consiglio d' Intendenza rinviare le parti al Sindaco ne' giudizi di contravvenzione, benchè il Sindaco avesse dichiarata la sua incompetenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 novembre 1829.

Col suo rapporto del 30 ottobre ultimo propose ella talune difficoltà relative alla competenza de' Sindaci o dei Consigli d' Intendenza nelle contravvenzioni espresse negli art. 6 e 7 della legge del 21 marzo 1817.

In ordine alla osservazione che nella legge di procedura del 25 marzo 1817 non sia previsto il caso del rinvio degli atti a quel Sindaco, che non avendo bene proporzionato la multa si dichiarò incompetente; io le fo osservare, che per siffatto caso non vi era bisogno di una speciale disposizione, poichè le attribuzioni delle diverse Autorità non dipendono dalla loro volontà, ma dai limiti, che la legge assegna a ciascuno. È chiaro, che non perchè i Sindaci in un' affaro dichiarano, che sia competente il Consiglio d' Intendenza, debba assolutamente impadronirsene il Consiglio; ma quando questo vede, che appartiene al Sindaco di provvedersi, dichiara la sua incompetenza, e rinvia le parti innanzi al Sindaco, come praticano di continuo i Giudici superiori cogl' inferiori.

Casse dell' Intendenza. — *Un' Intendente non trovando in regola la cassa dell' Intendenza deve tradurre il Cassiere nel Consiglio d' Intendenza per primo grado ne' conti e nella Gran Corte Criminale per la pena. Può l'Intendente diventar esso debitore in luogo del Cassiere, quando assume a se spontaneamente tale conto. Può anche l'Intendente direntar debitore dopo il Cassiere, quando l' abbia scelto male, e non abbia riscossa una idonea cauzione.— È in fine l'Intendente contabile per le sue ordinazioni, ma per la parte morale nell' impiego de' fondi Provinciali, ed è questa la natura del conto proprio di lui.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 dicembre 1829.

La Consulta dei Reali Dominl di quà dal Faro, incaricata di Real ordine di riesaminare l'avviso emesso dalla Gran Corte de' conti avverso una decisione, emessa dal Consiglio d' Intendenza di Terra d'Otranto nella causa della cassa di quell' Intendenza contro colui, che n' era già stato Cassiere della medesima per la malversazione imputatagli, ha pienamente discussa la questione, esaminando li tre quesiti seguenti. 1. Quale sia la natura delle casse delle Intendenze. 2. Chi sia tenuto a render conto di tali casse. 3. Chi sia il giudice di tali casse.

Dopo lungo esame, e diverse considerazioni finalmente la Consulta ha conchiuso 1. che le casse delle Intendenze contengono danaro pubblico, 2. che siccome i Cassieri delle Intendenze si versano in un servizio pubblico, ed hanno la loro missione da una pubblica Autorità, così sono tenuti di rendere il conto, come quello che è di pubblico interesse: 3. La Consulta ha distinto il conto della malversazione dalla pena della malversazione, il primo è di competenza del contenzioso amministrativo quando sorge controversia intorno alla regolarità ed esattezza del conto, per le disposizioni dell' art. 3. e 4. della legge de' 21 marzo 1817. L'applicazione della seconda appartiene alla Gran Corte Criminale per le disposizioni delle leggi penali contenute nell' art. 216 sez. 3 del cap. 4.° Da questo principio la Consulta ha tirato le seguenti conseguenze.

Se un' Intendente che è il superiore immediato non trova in regola la cassa dell' Intendenza, dee tradurre il Cassiere nel Consiglio d' Intendenza per primo grado ne' conti, e nella Gran Corte Criminale per la pena.

Può l' Intendente diventare esso debitore in luogo del Cassiere, quando assume in se spontaneamente tale conto.

Può anche l' Intendente diventar debitore dopo il Cassiere quando l' abbia scelto male, e non abbia riscossa una idonea cauzione. Ma in questo caso viene egli non come Cassiere, ma come elettore del Cassiere, qualità che non debbono confondersi. E nel concorso di queste due qualità, si trova anche il bene del servizio, poicche invece di un debitore del danaro pubblico, se ne hanno due.

E infine l' Intendente contabile per le sue ordinazioni, ma per la parte morale nell' impiego de' fondi Provinciali, ed è questa la natura del conto proprio di lui.

Avendo rassegnato un tale avviso a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 p. p. mese di novembre, la M. S. si è degnata d' approvarlo, ed ha ordinato ch' esso debba servire di regola generale.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè le serva di regola, e vi si uniformi.

Digitized by Google

ANNO 1830.

Nè il Cancelliere Comunale nè il suo sostituito può essere Decurione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 gennaio 1830.

Con suo foglio de' 13 andante si propone il dubbio, se i Cancellieri archivari, ed i Cancellieri sostituti dei Comuni possano essere nominati alla carica di Decurione.

Di riscontro le fo osservare che due cariche Comunali non possono cumularsi simultaneamente.

La spesa de' repertori de' servienti Comunali è a carico de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 gennaio 1830.

Riscontrando il suo rapporto de' 23 dicembre ultimo le partecipo che la spesa necessaria per la provvista dei repertori, che i serventi Comunali sono obbligati a tenere, tanto nella qualità di Uscieri dei conciliatori, che del contenzioso amministrativo, dev'essere messo a carico delle casse Comunali.

Come debbansi valutare i fondi nella costituzione de' Sacri patrimonii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 marzo 1830.

In seguito del voto espresso dal Consiglio Provinciale di Principato Ulteriore pel modo di valutarsi i fondi per agevolare agli Ecclesiastici la costituzione de' sacri patrimoni, nonchè di simile richiesta fatta dal Procuratore del Re presso il Tribunale civile del primo Abruzzo Ulteriore per via del Ministro di Grazia, e Giustizia, S. M. incaricò la Consulta generale del Regno di discutere e dare il suo avviso in proposito, con manifestare, se la norma proposta per le anzidette Provincie si potesse per regola generale adottare per qualunque costituzione di sacro patrimonio.

Coerentemente al parere della Consulta medesima, la M. S. trovando opportuno di agevolare la costituzione de' sacri patrimoni, e facilitare in tal modo la promozione de' giovani chierici al sacerdozio specialmente

nelle attuali circostanze, in cui il bisogno di aumentare il numero dei preti si fa spesso sentire in varie Diocesi del Regno, nel Consiglio ordinario di Stato del 18 dell' andante mese si è degnata dichiarare:

1.° Che i Tribunali civili nello esame de' sacri patrimonl si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca, ed anche di censo senza entrare innanzi tempo e vivente il padre nella discussione del dritto della leggittima degli altri figli.

2.° Che nella valutazione dei beni debbono stare ad elezione della parte o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva, o alle norme contenute nell' articolo 33 della legge del 29 dicembre 1828, per la spropriazione forzata, moltiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tale capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento o all' apprezzo secondo il disposto negli articoli 33 e 102 della legge medesima; ed in tutt' i casi i ducati cinquanta debbono essere lordi di fondiaria.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè dia a questa Sovrana disposizione la maggior pubblicità.

Ordinanze degl' Intendenti per lo divieto di coltura delle terre in pendio e per lo rinsaldamento di quelle non riparate.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 27 marzo 1830.

Taluni Ispettori m' han consultato per sapere quali funzionarl debbano destinarsi alla verificazione delle riparazioni, che i proprietarl delle terre a pendio colpite dall' articolo 21 della legge del 21 agosto 1826 son tenuti di fare fra due anni, e se per impedire la coltura in quelle terre non riparate v' occorra una nuova ordinanza dell' Intendente dopo quella con cui le riparazioni furono ordinate.

Il Consiglio forestale, al di cui esame ho sottoposto tali punti, nella sessione de' 19 febbraio;

Considerando in primo luogo che in rispetto ai fondi, pe' quali colle ordinanze degl' Intendenti si fossero prescritte le riparazioni, ma non si fossero eseguite nel tempo stabilito dalla legge, conviene che gli stessi Magistrati con novella ordinanza ne vietino la coltura, ad oggetto che violandosi il divieto possano processarsi i contravventori;

Considerando in secondo luogo che per potersi emanare la novella ordinanza è indispensabile la verificazione di tutt' i fondi da ripararsi, onde conoscersi quali di essi sieno stati con effetto riparati;

Considerando inoltre ch' è troppo giusto che siffatta verificazione venga commessa alle Guardie generali, ed ai Sindaci, come hanno opinato l' Intendente e l' Ispettore di Capitanata, perchè son quell' istessi fun-

zionari, che la legge ha chiamati alla compilazione degli stati delle terre a pendio, e che conoscendo già le circostanze locali di tali terre, possono più d'ogn' altro agente giudicare delle riparazioni eseguite;

Considerando in fine che per le terre riparate, può anche avvenire che coll' andare del tempo si verificasse che le riparazioni eseguite non abbian fatto conseguire il fine della legge qual è quello d' impedire i danni che arreca la coltura, sia perchè le riparazioni non siano state efficaci, sia perchè i proprietari non abbiano curato di mantenerle, sia in fine perchè le riparazioni medesime siano state distrutte dalla forza incalcolabile della natura;

Visto l' articolo 21 della legge de' 21 agosto 1826;

È di parere che a misura che scorrono i due anni dal dì della pubblicazione delle ordinanze degl' Intendenti prescriventi le riparazioni debbano le Guardie generali ed i Sindaci compilare un nuovo stato delle sole terre dissodate prima del 1815, distinguendo quelle riparate dalle altre non riparate, affinchè gl' Intendenti possano con novelle ordinanze disporre la continuazione della coltura de' terreni riparati, e il rinsaldamento di quelli non riparati: e che in tali ordinanze debbasi espressamente dichiarare che in qualunque tempo il fatto dimostrasse che le riparazioni eseguite non abbiano fatto evitare i danni, sarà di bel nuovo proibita la cultura, finchè non si sarà verificato d' essersi efficacemente riparati i fondi a pendio, essendo questo lo spirito della legge sopraccitata.

Mi fo un pregio di parteciparle per le disposizioni in conseguenza della sopra scritta deliberazione, che con questa stessa posta ho partecipata benanche all' Ispettore di cotesta Provincia per l' esatto adempimento nella parte che lo riguarda.

Il patrimonio Ecclesiastico, o il Demanio non è obbligato esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutorio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 3 aprile 1830.

Si sono doluti i Ministri degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze, che in occasione di giudizi promossi dai debitori del patrimonio ecclesiastico, o dal Demanio tendenti ad impugnare il debito pel quale erano stati inscritti sui ruoli difinitivi, renduti esecutori ai termini dei Reali decreti de' 30 gennaio 1817, e de' 2 maggio 1823, talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza dei decreti medesimi, hanno opinato che il patrimonio ecclesiastico o il demanio creditore, sia tenuto in tali giudizi i titoli esibire originari del credito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo difinitivo esecutorio, di cui si è anche talvolta, in pendenza del giudizio, sospesa l' efficacia. Io debbo in proposito fare osservare, che nella esistenza della iscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendovi da parte del debitore istesso esser luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli vi sta da attore, suo

è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senzachè in alcun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi, e che in fine quando il magistrato dietro le pruove offerte dal debitore non faccia dritto diffinitivamente all' azione dello stesso, non può senza manifesta violazione della regola del dritto sospendersi la efficacia del ruolo esecutorio. Questa efficacia non può cessare che in conseguenza di sentenza la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata. Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo Collegio queste osservazioni, e nelle occasioni adempire le funzioni del loro Pubblico Ministero nel vegliare per la esatta esecuzione delle disposizioni legislative su la soggetta materia.

La corrispondenza di que' funzionarii che non hanno franchigia di posta dev' essere comunicata per mezzo dell' Intendenza.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 aprile 1830.

Non di rado avviene che qualche Sottintendente si trovi nel caso di dover corrispondere per affari di servizio con pubblici funzionari, e con Prelati appartenenti ad altri distretti, e talvolta anche ad aliene Provincie.

I regolamenti della Regia Posta non accordando franchigia sopra tale corrispondenza, viene questa ragionevolmente sottoposta a tassa.

Quindi ad esentare non meno i Sottintendenti, che i funzionari, e Prelati suddetti dal pagamento della tassa, io la prego di far inscrivo nel giornale d' Intendenza un' avviso col quale rimangono essi avvertiti, che ove sieno nel caso di trasmettere degli uffici ai Sottintendenti di altri distretti, la corrispondenza dev' essere inviata per mezzo di cotesta Intendenza, sotto fascia, e serbate le altre formalità prescritte da' regolamenti di sopra citati.

Non credo superfluo il ricordarle in questa occasione, ch' ella per affari di servizio può corrispondere in franchigia cogl' Intendenti di altre Provincie. In conseguenza laddove i Sottintendenti a cui gli uffici son diretti appartengono ad aliena Provincia, ella dee fargli arrivare per mezzo del suo Collega di quella Provincia, non potendo la franchigia, altrimenti esser accordata.

Certificati di esistenza. — *Per organo delle Intendenze, e delle Sotto-Intendenze debbonsi rimettere nella Regia Scrivania di Razione li certificati di esistenza degl' individui dimoranti nelle Provincie, che a qualsia titolo godono assegnamenti, o sussidii dipendenti dal Ministero delle Finanze.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 aprile 1830.

Dal Ministero delle Finanze si sono prese le seguenti determinazioni:

1. Che da ora in poi esclusivamente per organo delle Intendenze, e Sotto-Intendenze siano ricevuti, e rimessi nella Regia Scrivania di Razione presso la Tesoreria generale i certificati d' esistenza di quegl' individui dimoranti nelle Provincie, che a qualsia titolo godono assegnamenti o sussidii sui ruoli provvisorii, od altra qualunque prestazione dipendente dal Ministero delle Finanze.

2. Che pel giorno 27 di ciascun mese si facciano pervenire nelle mani degl' Intendenti, e Sotto-Intendenti le fedi di vita, onde potersi fare la rimessa non più tardi del mese susseguente.

3. Al margine di ciascuno certificato deve con precisione indicarsi la Provincia, il Distretto, e il Comune, ove dimora l' individuo.

4. Quando poi a tutto il giorno cinque non saranno rimesse nelle Intendenze, o Sotto-Intendenze le fedi suddette, non saranno ricevute nel Regio officio della Scrivania di Razione se non nel seguente mese, e sempre con data corrente.

Le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un Comune, debbonsi riputare stabilimenti rurali non soggette a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di 250 abitanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 aprile 1830 (1).

Eccellenza

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 21 gennaio scorso, 1.° carico, num. 197, relativamente alla intelligenza da darsi al Sovrano rescritto del 7 giugno 1826 intorno alla riscossione dei Dazi civici in Sicilia col quale si disse, che per comune debba intendersi lo aggregato delle case che lo compongono e non mai il suo territorio, e la M. S. inteso l' avviso della Consulta dei Reali Dominî oltre il Faro, nel Consiglio di Stato ordinario dei 18 stante si è degnata dichiarare, che nella parola Comune della decisione Sovrana del 7 giugno 1826 comprendesi non che l' aggregato principale delle case, da cui per l' ordinario la Comune prende il suo nome, ma bensì ogni aggruppamento anche subalterno di case, che costituisca parte integrale del Comune, madre pa-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

tria, e ne fruisca quindi i comodi, e le prerogative, quali sono i soli luoghi contigui alla città e le sezioni comunali propriamente dette, abbenchè segregate dal Comune, siccome i casali della città di Messina e che tutte altre più piccole, ed isolate riunioni di case, comunque denominate, dipendenti da un Comune abbiansi sempre a riputare per presunzione di legge quai stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la loro popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di duecento cinquanta abitanti.

Nel Real Nome partecipo all' E. V. questa Sovrana determinazione, perchè si serva farne l' uso conveniente.

Debbono esservi ne' Comuni i regolamenti di Polizia, nei quali si determini tra l' altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge dei 21 marzo 1817.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 maggio 1830.

Qualunque siano le contravvenzioni ai regolamenti di Polizia urbana o rurale riguardanti le strade pubbliche sono comprese negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817, benchè non vi fossero particolarmente indicate; e perciò a norma degli articoli 20 e seguenti della stessa legge i Sindaci sono competenti a pronunziare le multe, che non oltrepassano i ducati sei, ed i Consigli d'Intendenza le multe maggiori di detta somma. Riscontrando dunque il di lei rapporto del 26 aprile ultimo le osservo, che tutto dipende dall'esistenza di detti regolamenti, e quindi la necessità che in ciascun Comune vi fossero i regolamenti amministrativi che stabiliscano le multe corrispondenti ad ogni contravvenzione onde non lasciare all' arbitrio de' Sindaci il comminare le multe non eccedenti i ducati sei, che apparterrebbero alle autorità superiori. Ella in conseguenza mi rimetterà un progetto di regolamento.

Conti comunali. — *Sono tenuti alla reddizione dei conti dei Comuni della Sicilia li Amministratori che gestirono dall' epoca in cui i Comuni furono provveduti dalla Commissione dei Stati discussi, e si rendè noto il novello sistema amministrativo.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 maggio 1830.

Ho umiliato al Re il rapporto di V. E. del di 8 marzo 1.° carico n.° 8093 circa lo stabilimento del tempo per obbligare gli Amministratori Comunali alla reddizione de' conti arretrati da liquidarsi nella seconda Camera dei Consigli d'Intendenza, e la M. S. considerando che

il novello sistema dell' Amministrazione civile sono scorsi anni dodici è attivato in Sicilia, e che un decennio precedente a tal' epoca verrebbe ad abbracciare un periodo di anni ventidue, nel quale spazio gli Amministratori delle cose pubbliche nella maggior parte debbono essere estinti, e che i loro eredi, e rappresentanti ignorano quanto dai loro rappresentati sull' assunto praticossi, che l' Amministrazione civile era circoscritta per l' antico regime di altre regole, o misure totalmente diverse da quelle attualmente in vigore; e che il Governo prima dell' istallazione delle Intendenze elesse una Commissione per fornire i Comuni degli stati discussi basati sopra le regole dell' attuale Amministrazione civile, ordinandone la esecuzione, ed il cominciamento, per cui gli Amministratori furono sottoposti agli obblighi della reddizione dei conti, come osservasi tuttavia: inteso il parere della Consulta di cotesti Reali Dominii, nel Consiglio ordinario di Stato del 17 del corrente, si è la prelodata M. S. degnata prescrivere, che l' epoca da fissarsi per misura generale ad obbligare alla reddizione dei conti gli Amministratori delle rendite comunali debba ripetersi dal giorno che i Comuni di cotesta Isola furono provveduti del lavoro dalla Commissione, e fu costà reso noto il nuovo sistema; salvi sempre i dritti contro gli Amministratori precedenti per le appropriazioni, o malversazioni a danno dei Comuni amministrati infra i termini legittimi.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione perchè si serva farne l' uso che stimerà conveniente (a).

I funzionari amministrativi che non profittano de' congedi ottenuti fra quindici giorni non potranno più avvalersene.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 giugno 1830.

In ordine ai congedi di già accordati, o da accordarsi, ai Funzionari dell' Amministrazione civile, la prevengo, che colui che lo ha ottenuto se non ne profitta fra lo spazio di giorni quindici dal dì della partecipazione ricevuta, non potrà più avvalersene, ed ha bisogno di un novello permesso.

I guardaboschi ed altri agenti dell' Amministrazione forestale possono asportare il cangiarro nell' esercizio delle loro funzioni.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 30 giugno 1830.

Da qualche di lei Collega mi si è fatto conoscere che i guardaboschi per l' esercizio delle loro funzioni abbisognerebbero del cangiarro sì per

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

la maggior tutela della propria persona, che per imporre vieppiù a coloro che volessero attentare alle proprietà di cui essi ne sono i custodi. Avendo preso in considerazione siffatta emergenza, ho voluto sentire per mezzo del Ministro delle Finanze la opinione della Direzione Generale di Ponti e Strade, e delle Acque e Foreste. I riscontri che mi sono arrivati fortificano l'avviso che si era proposto. Quindi rimane stabilito che i guardaboschi siano de' Comuni, siano de' Corpi morali, e de' Pubblici Stabilimenti, o al servizio de' particolari proprietari, come pure i guardacacce, i guardalagni, e i guardacque di Taranto, dipendenti dalla Direzione de' Ponti e Strade, possano detenere ed asportare oltre del fucile, benanche il cangiarro, con farsene espressa menzione ne' permessi che andranno successivamente a rilasciarsi da questo Ministero. Mentre le ne dò la opportuna comunicazione, non lascio interessarla a voler richiamare i permessi di que' guardaboschi, che sono muniti di patente di cotesta Intendenza; onde apporvi l'ampliazione del cangiarro. Potrà tale ampliazione esser segnata ai piedi de' permessi, dicendosi per autorizzazione communicata da questo Ministero.

I diritti dovuti per atti degli Uscieri del contenzioso amministrativo sono assimilati a quelli degli Uscieri presso il Tribunale civile, e Conciliatore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 luglio 1850.

Per Sovrano comando fu incaricata la Consulta dei Reali Dominî di quà del Faro di manifestare il suo avviso sul modo da regolarsi i dritti dovuti agli Uscieri del contenzioso amministrativo presso i Consigli d'Intendenza, e presso i Sindaci dei Comuni. La stessa assimilando i Consigli d'Intendenza ai Tribunali civili, ed i Sindaci ai conciliatori, a cui si avvicinano per grado, e per le somme sulle quali possono pronunziare, ha opinato, che gli atti degli Uscieri presso i Consigli d'Intendenza sieno regolati secondo la tariffa delle spese giudiziali de' Tribunali civili, e che gli atti presso i Sindaci dei Comuni sieno regolati sulla tariffa dei Conciliatori.

S. M. nel Suo Consiglio di Stato del 29 dello scorso giugno si è degnata approvare il mentovato parere.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'adempimento di risulta.

I fondi Comunali di un' imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 luglio 1830.

Con Real rescritto de' 9 febbraio 1828 fu dichiarato, che negli affitti de' fondi de' Luoghi Pii, che abbiano un' imponibile al di sotto di ducati quindici sia sufficiente una sola licitazione, restando le spese a carico del fittuario. Pe' fondi poi di un' imponibile al di sotto di carlini trenta si possono fare i contratti di fitto senz' alcuna licitazione. Essendosi da qualche Intendente domandato, che una tale Sovrana determinazione fosse estesa anche agli affitti de' fondi Comunali, la Consulta de' Reali Dominî al di quà del Faro ha osservato, che quantunque la legge del 12 dicembre 1816 coll' articolo 230 abbia provveduto al modo di poter ottenere la dispensa dalle subaste, e l' abbreviazione de' termini, pure potrebbe permettersi, che pei piccoli fondi, che hanno un' imponibile al di sotto di carlini trenta si facessero gli affitti senza la solennità delle subaste, e quindi si estendesse anche a questi fondi Comunali la Sovrana risoluzione del 9 febbraio 1828. Pegli affitti poi degli altri fondi Comunali avendo la legge permesso la dispensa dalle subaste qualora straordinarie circostanze lo richieggano, non vi è motivo da portare alcuna alterazione a ciò che la legge ha disposto.

Per queste considerazioni la Consulta è stata di avviso, che anche i fondi Comunali che hanno un' imponibile al di sotto di carlini trenta possano affittarsi senza subaste, estendendosi anche per l' affitto di questi fondi, il Real rescritto del 9 febbraio 1828. Essendosi S. M. degnata di approvare questo avviso, io nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione, perchè ella vi si uniformi.

È permesso l' uso de' piantoni contro i Cassieri morosi che abbiano esatta la tassa protomedicale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 agosto 1830.

Si dolse il Governo degl' Incurabili che non ostante gli ordini dati per l' esatto versamento de' fondi che s' incassano per dritti protomedicali, pur tuttavia poco o niente risultato han prodotto. Io avendo osservato che l' esazione di questa tassa procedeva effettivamente con molto ritardo, ho creduto di provocare particolari misure da S. M., e la M. S. considerando che non trattasi di astringere particolari contribuenti, ma solo di obbligare i Cassieri Comunali ad esigere i versamenti delle somme di cui si sono dichiarati depositari, nel Consiglio di Stato ordinario del 7 andante ha ordinato che sia permesso l' uso di piantoni contro

Digitized by Google

de' Cassieri medesimi per quelle somme di cui gl' Intendenti non hanno difficoltà che da costoro se ne sia fatto l' introito.

Di Sovrano comando glielo partecipo per lo esatto adempimento.

I Consiglieri Provinciali i quali non faranno costare nel modo, e nel tempo convenevole la legittimità delle ragioni, che avranno loro impedito l' esercizio delle proprie funzioni, saranno trattati come dimissionarii volontarii, e decaduti da qualsiasi diritto dell' Amministrazione civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1830.

È stato rassegnato a S. M. il dubbio, se i Consiglieri Provinciali, che non ne hanno esercitato le funzioni, profittando della disposizione contenuta nell' articolo 155 del Real decreto degli 11 ottobre 1817 ch' è quella stessa del paragrafo 2.° dell' articolo 130 della legge de' 12 dicembre 1816 possano essere esonerati dalla carica di Decurione. La M. S. inteso l' avviso della Consulta generale del Regno, nel Consiglio ordinario di Stato dei 17 del cadente mese, e considerando, che colla mentovata disposizione legislativa siasi voluto accordare un favore a colui, che ha ben meritato dal suo Re, e dalla sua Provincia, prestandosi con utile all' esercizio delle funzioni di rappresentare la Provincia; che la caratteristica di Consigliere scompagnata dall' effettivo esercizio delle funzioni inerenti alla carica è un titolo debole a poter tenere soddisfatti i fini del legislatore, molto più poi se ricusato ne venisse l' esercizio, senza legittima, e comprovata ragione; si è degnata ordinare, che tutti quei Consiglieri Provinciali, e distrettuali, che astenendosi per avventura dall' esercizio delle loro funzioni non faranno costar nel modo, e nel tempo convenevole la legittimità delle ragioni, che glielo avranno impedito, saranno trattati come dimissionari volontari, già decaduti da qualsiasi dritto dell' Amministrazione civile.

Nel Real Nome glielo partecipo per di lei intelligenza, e governo.

Procedura a serbarsi per ottenere una seconda spedizione delle decisioni de' Consigli d' Intendenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1830.

Essendosi rassegnato a S. M. il dubbio, se possa spedirsi una seconda decisione del Consiglio d' Intendenza nel caso di essersi smarrita la prima dopo di essere stata notificata in termine ai convenuti; la M. S. nel Consiglio di Stato del 17 del corrente agosto, inteso il parere della Con-

suita generale del Regno, si è degnata risolvere, che ricercandosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni dei Consigli d'Intendenza, debbano ricorrere all'Intendente rispettivo, perchè come Presidente del Consiglio, in vista dei motivi che si adducono la permetta con sua ordinanza, come sta prescritto pei Presidenti dei Tribunali giudiziari nell'articolo 932 della procedura civile.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza.

I Sindaci possono come terzi opponenti prender parte alla discussione del conto de' Cassieri.

CIRCOLARE INSERITA NEL GIORNALE D'INTENDENZA DELLA PRIMA CALABRIA ULTRA.

Reggio 4 settembre 1850.

Avvenne il caso che uno de' Sindaci di questa Provincia nella decisione fatta dal Consiglio dell'Intendenza sul conto materiale del Cassiere fu assoggettato al regresso per alcune partite significate al detto Cassiere. Ne reclamò il Sindaco al Real Ministero degli Affari Interni. Fattosi rapporto dell'occorente tra l'altro si rassegnò che il regresso erasi accordato contro del Sindaco che trasse il mandato in forza degli articoli 248, e 250 della legge de' 12 dicembre 1816. In seguito di ciò con Ministeriale del 31 luglio ultimo è stato risoluto, che il Sindaco può produrre opposizione di terzo qualora non fosse stato inteso nella decisione, o dovrà reclamarne alla Gran Corte de' Conti, non profferendo la legge altro modo onde impugnare la menzionata decisione.

Con tale risoluzione viene spiegata una massima, che ho creduto proprio di farla nota per istruzione de' Sindaci, onde sappiano il rimedio che loro compete qualora il Consiglio d'Intendenza nella decisione de' Conti materiali de' Cassieri, accordi il regresso contra di essi Sindaci.

In quanto però alla decisione de' conti morali che fa l'Intendente il gravame che compete ai medesimi Sindaci è quello dell'articolo 269 della citata legge de' 12 dicembre 1816.

Il repertorio degli Uscieri degli uffici di conciliazione è a carico del Comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 settembre 1850.

Sul dubbio insorto a carico di chi ceder debba la spesa del repertorio che per legge debbono tener i servienti Comunali, che funzionano da Uscieri de' Conciliatori, e del contenzioso amministrativo, le partecipo che la detta spesa debb'essere messa a carico de' Comuni, uniformemente a quanto praticasi pe' repertori de' Cancellieri Comunali.

I Giudici di Circondario ne' giri per affari amministrativi han dritto all' indennità stessa dovuta ai Consiglieri d' Intendenza.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 25 settembre 1830.

Essendosi osservato che nel regolamento annesso al Real decreto de' 6 novembre 1821 non si era fatta parola delle indennità pe' giri che si eseguono per disimpegni amministrativi dai Giudici Regi di Circondario, ed avendolo rassegnato a S. M. si è degnata la M. S. di risolvere ai 15 del corrente, che si dia loro, nel caso indicato di sopra la stessa indennità che nel regolamento de' 6 novembre 1821 trovasi stabilita pe' giri dei Consiglieri dell' Intendenza.

Norme sulle permissioni di uso dell' acqua marina.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 settembre 1830.

In data de' 4 luglio 1827 fu partecipato al Ministero della Polizia generale il seguente Sovrano rescritto:

Con ufficio del 21 marzo di quest' anno nel farmi conoscere l' E. V. taluni avvenimenti che hanno avuto luogo per impedirsi dagli Agenti delle privative l' uso dell' acqua di mare, mi ha manifestato le premure di comunicarle le norme da doversi tenere su tal proposito.

Io mi son fatto un dovere di prendere in maturo esame quest' affare, ed in seguito degli analoghi schiarimenti ho rassegnato l' affare al Re nell' ordinario Consiglio di Stato del 23 giugno p. p.

La M. S. ha considerato che la privativa del sale porta seco il divieto dell' elemento, da cui il sale si estrae, per cui tutta la possibile vigilanza deve usarsi per parte degli Agenti del Governo, affinchè l' acqua del mare non sia giammai attinta per la cristallizzazione de' sali. Ha considerato inoltre di potersi tollerare limitatamente per le sole popolazioni, che abitano sul lido del mare un' uso moderato dell' acqua di mare pei bisogni medicinali, o per altri urgenti bisogni della vita, ma in tanta modica quantità da non far sospettare che l' acqua possa essere destinata alla cristallizzazione de' sali.

In conseguenza la M. S. ha risoluto.

1. Che fermo rimanendo il divieto dell' uso dell' acqua di mare per essere un tal' uso in opposizione allo stabilimento della privativa del sale, debba tollerarsi che le popolazioni, le quali abitano ne' Comuni situati sul lido usino moderatamente dell' acqua di mare, e che quindi senza bisogno di alcuna licenza l' attingano con vasi d' una capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane.

2. Che un tal' uso debba tollerarsi soltanto nelle Comuni situate sulle spiagge del mare, rimanendo vietato di trasportare l' acqua suddetta nelle campagne o in altri paesi mediterranei.

3. Che nel tollerarsi quest' uso debba praticarsi ogni sorveglianza perchè non si abusi in pregiudizio de' Reali interessi.

Un tal rescritto fu pure da me comunicato al Direttore generale dei Dazi Indiretti.

In seguito di tutto ciò questo Ministero era sicuro che fosse cessato ogni inconveniente intorno all' uso dell' acqua di mare, ma invece con rincrescimento è informato, che gl' inconvenienti si raddoppiano, sì perchè si abusa dell' acqua di mare, e sì perchè molti individui si trovano per una tal causa ristretti nelle prigioni. Mi si fa pure supporre che l' inconveniente di abusarsi pur dell' acqua di mare venga in un certo modo favorito e fomentato dalla connivenza delle autorità locali, e municipali con pregiudizio degl' interessi della Real privativa de' sali, e che non pochi individui trovansi arrestati senza una sentenza del competente Magistrato.

E perciò che io la prego, signor Intendente, di penetrarsi de' sensi della Sovrana risoluzione, perchè con tutti i mezzi che sono in di lei potere si freni l' abuso dell' acqua di mare, tollerandosi l' uso moderato ne' termini prescritti. La prego ancora a prender conto di tutte le persone che trovansi arrestate per una tal causa, ed ove non vi sia alcuna condanna del Magistrato le farà mettere immantinenti in libertà, soprattutto coloro il di cui arresto fosse stato per indiscreto zelo disposto per l' uso di acqua di mare ne' termini permessi colla Sovrana risoluzione. Per quelle persone poi che sono in prigione per condanna legalmente pronunziata, ella si servirà di riferirmi l' occorrente per le superiori risoluzioni.

Dritti di licenze da caccia senza schioppo.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 2 ottobre 1830.

S. E. il Ministro delle Finanze con dispaccio de' 25 settembre mi ha comunicato il seguente Real rescritto:

I regolamenti sulla caccia sanzionati colla legge de' 18 ottobre 1819 permetteano di darsi in affitto pel tenimento di uno o più Comuni le licenze per le cacce, che si fanno senza schioppo, e stabilivano inoltre la tariffa de' dritti da esigersi sulle licenze che per le cacce di ogni natura la Direzione generale di Ponti e Strade annualmente spedisce. Ma questo sistema di affitti, secondo l' esperienza ha mostrato è stato di molti inconvenienti cagione in danno de' privati: e d' altronde il forte dritto delle annuali licenze ha prodotto contravvenzioni frequenti a danno della Tesoreria generale.

E pertanto essendosi rassegnato al Re N. S. le osservazioni e le proposizioni che su tale oggetto ella ha fatto, S. M. (D. G.) nell' ordinario

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

Consiglio di Stato de' 15 del corrente mese si è servita approvare che dal vegnente anno 1831 in avanti rimanga abolito il sistema degli affitti delle cacce senza schioppo, e che ferme restando tutte le altre disposizioni che regolano questo ramo del servizio, i dritti che per le annuali licenze delle cacce senza schioppo esigonsi dalla Direzione generale dei Ponti e Strade sieno diminuiti e fissati nel seguente modo:

1. Il dritto per le licenze colle paratelle e strascino che si fa col can da fermo, fissata a ducati 6 per Napoli, e ducati 4 per le Provincie, sarà per Napoli di ducati 1. 60, e per le Provincie di ducato uno.

2. Il dritto per le licenze coi laeciuoli e paniuzze fissato a ducati 6 per Napoli, e ducati 4 per le Provincie, sarà ugualmente ridotto ad un quarto, cioè a ducati 1. 50 per Napoli, e a ducato uno per le Provincie.

3. Il dritto per le licenze colle ragne, schiappari, fissato a carlini dieci sì per Napoli che per le Provincie, sarà di carlini cinque per ogni schiapparo o panno di rete.

4. Il dritto per le licenze coi levrieri alla corsa, fissato a ducati 1. 50 per Napoli, e a ducato 1 per le Provincie, sarà della metà, cioè di grana 75 per Napoli, e di grana 50 per le Provincie.

5. Il dritto delle licenze coi foretti, e coi falconi, fissato a ducati 1. 50 per Napoli, e ducato uno per le Provincie, sarà pure della metà, cioè di grana 75 per Napoli, e di grana 50 per le Provincie.

6. Il dritto delle licenze colle reti a ventaglio resterà come attualmente è di grana 50 così per Napoli come per le Provincie.

7. Il dritto delle licenze col frugnolo detto jacca resterà come attualmente è così per Napoli come per le Provincie di grana 50.

8. Il dritto delle licenze colle tagliuole per lupi, volpi, ed altri animali di rapina resterà come attualmente è di grana 50 così per Napoli come per le Provincie.

E finalmente ha S. M. ordinato che cessi l'uso introdotto nella Direzione generale di Ponti e Strade di darsi licenze gratuite.

Nel Real Nome le comunico tali Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

Napoli 25 settembre 1830.

Ella farà nota agli Agenti forestali di cotesta Provincia la soprascritta risoluzione Sovrana, che con questa stessa posta ho benanche partecipato all'Intendente per la necessaria pubblicazione.

Digitized by Google

Sull' articolo mantenimento de' detenuti si graverà l' esito delle medicine da somministrarsi nelle malattie ai detenuti infermi nelle prigioni circondariali.

CIRCOLARE INSERITA NEL GIORNALE D' INTENDENZA DELLA PRIMA CALABRIA ULTRA.

Reggio 6 ottobre 1850.

Non vi era alcuna disposizione che permetteva la somministrazione delle medicine agl' infermi detenuti nelle prigioni circondariali per delitti correzionali.

D' altronde esigeva l' umanità darsi tutti gli aiuti possibili a coloro che privi di libertà soggiacciono a delle infermità. Ho quindi proposto a S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, che sull' articolo addetto pel mantenimento de' detenuti si diano le necessarie medicine, giustificandosene poi l' esito nelle contabilità colle ricette segnate dal medico, dal Sindaco, da due Decurioni, e vistate anche dal Regio Giudice.

Ed avendo l' E. S. approvata la mia proposizione con Ministeriale dei 28 agosto ultimo 4.° ripartimento, 1.° carico, io mi affretto di darne comunicazione per l' uso di risulta, ed esatto adempimento; nell' intelligenza che i detenuti infermi nelle carceri suddette a disposizione della Gran Corte Criminale devono ricevere le medicine a spese del ramo di giustizia, ben inteso che tutto ciò riguarda i detenuti poveri che non pagano fondiaria maggiore di ducati sei, o che i genitori non la paghino maggiore di ducati dodici, a tenore de' regolamenti generali.

Non possono gl' impiegati delle Intendenze, e Sottintendenze essere adoperati per disimpegni amministrativi senza superiore autorizzazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 ottobre 1850.

Ho avuto luogo di osservare, che qualche Intendente siesi avvaluto dell' opera dell' impiegati nell' Intendenza, e nelle Sottintendenze della Provincia per disimpegni di affari amministrativi.

Non trovando regolare questo sistema, la incarico a disporre che tanto ne' casi di giri da farsi fuori residenza, che nelle sostituzioni a qualche piazza vacante, si adoperino esclusivamente i funzionari superiori dell' amministrazione civile, o i Consiglieri Provinciali, e Distrettuali. Qualora poi per qualche straordinaria circostanza dovessero assolutamente affidarsi ad altri de' disimpegni di simil natura, avrà cura di chiederne preventivamente l' autorizzazione di questo Ministero, esprimendo i motivi che consiglino l' adozione di tal misura.

Digitized by Google

Ne' casi di matrimonio tra un Uffiziale, ed una Signora di famiglia Siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 200 annui in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta, e libera d' ipoteche.

MINISTERO DI GUERRA E MARINA.

Napoli 14 ottobre 1830 (a).

Rassegnato a S. M. il Re (D. G.) la quistione, se convenga stabiliro per regola una eccezione al Real decreto del 13 aprile 1828 sostituendo alla dote in rendita iscritta ed immobilizzata sul Gran Libro del debito Pubblico di ducati 200 annui, *quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d' ipoteche*, e ciò solamente pei casi di matrimonio tra un Uffiziale ed una Signora di famiglia Siciliana, e fino a che non sarà recato in Sicilia il Gran Libro del debito pubblico, la M. S. uniformandosi al parere del Consiglio de' Ministri, nel Consiglio ordinario di Stato del 12 corrente, si è degnata decidere favorevolmente all' eccezione al Real decreto del 13 aprile 1830.

Nel Real Nome comunico a V. E. tale Sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

Chiese Parrocchiali. — *I Comuni sono tenuti al mantenimento delle Chiese Parrocchiali quando queste mancano di rendite particolarmente addette all' oggetto.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 ottobre 1830.

Ho letto quanto ella ha riferito al 23 dell' andante sul mantenimento della Chiesa Parrocchiale di Cortale, ed in riscontro le rescrivo che laddove non vi sieno rendite particolarmente addette all' oggetto, i Comuni sono tenuti al mantenimento non solo delle fabbriche delle Chiese Parrocchiali, ma altresì al mantenimento del Sagrestano, della cera, dell' olio, ed altri oggetti all' uopo relativi (b).

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(b) Ministeriale diretta all' Intendente di Catanzaro.

Digitized by Google

Atti di coazione. — *Dilucidazioni relativamente al Registro, e Bollo degli atti di coazione che si spediscono da' Cassieri Comunali a' debitori morosi.*

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO, E BOLLO.

Napoli 6 novembre 1830.

Il sistema quasi generalmente invalso presso i Cassieri Comunali di formare in carta libera, e di non registrare le coazioni, che spediscono contro i debitori di rendite Comunali, avendo richiamato l' attenzione di questa generale Amministrazione ha portato a risolvere la quistione, se le coazioni suddette siano, e debbano effettivamente esser soggette al Bollo, ed al Registro. L' esame di questa quistione ha menato anche alla soluzione dell' altra relativamente alle coazioni, che si spediscono dai Cassieri di Beneficenza, de' Luoghi Pii, e di altri Stabilimenti pubblici.

In proposito si fece osservare a S. E. il Ministro delle Finanze, che non vi era legge che ne avesse favorita la esenzione; e che sebbene in taluni casi le coazioni erano per somme minori di ducati sei, non perciò potevano, e doveano godere di un tal favore, perchè emanando direttamente dai Cassieri Comunali non poteano in niun modo entrare nella categoria degli atti pei Conciliatori, comunque nel tratto successivo avessero potuto rientrare nelle di costoro attribuzioni; che le coazioni sono diversa cosa dai semplici avvertimenti: che esse venivano eseguite da' servienti Comunali, i quali in questo caso si adoperavano non come Uscieri del Conciliatore, ma quasi come Uscieri Comunali: che sol quando la percezione delle rendite Comunali avesse portato contesa innanzi al potere amministrativo, la esecuzione delle decisioni da questi emanate una volta si apparteneva agli Uscieri del Conciliatore, altra volta a quelli del Regio Giudice, o del Tribunale; che nel primo di questi casi gli atti di esecuzione doveano essere esenti dal Registro, e Bollo, purchè però tali Magistrati si adissero; ed in fine che la percezione delle rendite Comunali niente avea di comune con quella delle contribuzioni dirette.

Similmente fu fatto osservare in quanto alle coazioni, che si spediscono da' Cassieri di Beneficenza, e de' Stabilimenti pubblici, ch' essendo questi assimilati alle Amministrazioni Finanziere, non godono della esenzione pei loro atti dal Registro, e dal Bollo.

Or la lodata E. S. in seguito di questi rilievi ha determinato, avendone dato anche parte a S. E. il Ministro degli Affari Interni:

1. Che le coazioni, che si spediscono dai Cassieri Comunali alla guisa stessa di quelle de' contabili delle Amministrazioni Finanziere son soggette al Registro, e Bollo, e che solo gli avvertimenti che si spediscono dai medesimi ne sono esenti; ben' inteso però che questi ultimi debbono essere in carta di bollo di grana tre tutte le volte, che vengono notificati dagli Uscieri, o dai servienti Comunali, che fanno le veci di Uscieri ai termini del n.° 31 dell' art. 28 della legge de' 2 gennaro 1820.

2. Che in quanto agli atti di esecuzione, bisogna distinguere il caso,

in cui han luogo in seguito di sentenza de' Conciliatori, da quello in cui gli atti stessi rientrano nelle attribuzioni di altro funzionario giudiziario, giacchè nel primo caso è troppo giusto, che ai termini dell' art. 16 della legge di procedura civile godano della esenzione di amendue le formalità, mentre nel secondo caso per le disposizioni generali vi rimangono soggetti. Per la prima parte però ha fatto osservare la succitata E. S. che la esenzione non può essere invocata quando non si tratta di esecuzione di sentenza de' Conciliatori, o quando questi non si siano aditi, tuttocchè la somma sia minore di ducati sei.

3. Che queste stesse norme debbonsi seguire per gli atti coattivi occorrenti per la esazione de' censi, e di altri cespiti dovuti a' Luoghi Pii, e delle quantità in grano dovute ai Monti frumentarj.

4. Finalmente che debbasi fare eccezione del dazio sul macino imposto col decreto de' 28 maggio 1826, dovendo questi essere esenti da pagamento di Bollo, e di Registro, come per le contribuzioni dirette trattandosi di dazio fiscale, quantunque si esiga da' Comuni.

Ella comunicherà tali disposizioni agli impiegati superiori, ed altri agenti dell' Amministrazione da Lei dipendenti per l' esatto adempimento, e mi accuserà la ricezione della presente.

Come debbansi rinnovare le iscrizioni pe' ruoli collettivi delle Mense, ed Amministrazioni Diocesane ec.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 novembre 1830.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze mi ha comunicato il seguente Real Rescritto.

Eccellenza

Ho rasseguato a S. M. i dubbi promossi sul metodo da tenersi per l' iscrizione ipotecaria da prendersi o rinnovarsi in forza di ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle Amministrazioni Diocesane, delle Mense Vescovili, de' benefici delle Chiese ricettizie, de' Seminari, di altre Corporazioni Ecclesiastiche, nonchè a favore de' Comuni, de' Luoghi Pii, o altri Stabilimenti. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 26 dello scorso settembre si è degnata di risolvere:

1. Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito, compreso nei ruoli, e che questi borderò i quali debbano essere redatti in carta bollata di grana dodici a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del Ricevitore del Registro, e Bollo.

2. Che tali borderò sieno esclusivamente formati dai Conservatori delle ipoteche, e non dagli Amministratori.

3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò un doppio

si dia ai Conservatori in compenso di grana quindici, in vece delle grana trenta fissate da' regolamenti.

4. Che la spesa degli enunciati borderò non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del Ricevitore del Registro, e Bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni, o rinnovazione di esse debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate dai richiedenti le formalità.

5. Ch' essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni, si debba questa fare indipendentemente all' atto di rinnovazione.

6. Che per tali rettifiche non si riscuotono i dritti fiscali, i quali restino rilasciati.

7. Che gli emolumenti dovuti ai Conservatori delle Ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni, o rettifiche debbano loro esser pagate per intero giusta la tariffa legale.

Lo passo alla di Lei intelligenza per l' uso di risulta.

Digitized by Google

ANNO 1831.

La riscossione de' Dazii Comunali debbe limitarsi alla consumazione entro il Comune, e si deve intendere per Comune l' aggregato delle case che lo compongono e non il suo territorio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 gennaio 1831.

La Consulta de' Reali Dominî di qua del Faro, che per ordine Sovrano fu incaricata di dare il suo avviso sul di lei rapporto del 21 agosto ultimo informativo sulla domanda della Principessa di Gerace per far esentare dal Dazio di consumo gli abitanti di Policoro, ha considerato:

1. Che la risoluzione presa da S. M. nel 1828 sulla simile pretensione del Comune di Tursi fu basata principalmente sui seguenti motivi: 1.° che la tenuta di Policoro formi popolazione separata e distinta, e che i coloni ivi chiamati di passaggio dal proprietario possono essere di paesi diversi, ed amovibili di giorno in giorno: 2.° che ove dazî di immissione non si possano esigere, dazî di consumo non si pagano, e perciò non si pagano fuori il recinto di un Comune: 3.° che ruoli di transazione non possono aver luogo per consumo non soggetto a dazio: 4.° che qualora per ruoli di transazione i dazî si percepiscono, non possa un contribuente essere iscritto, che sul ruolo del paese, nel quale ha il suo domicilio.

2. Ha considerato, che per simile quistione surta in Sicilia, S. M. determinò, che la riscossione de' Dazî Comunali resti limitata alla consumazione dentro il Comune, e che per Comune debba intendersi l' aggregato delle case, che lo compongono, e non mai il suo territorio.

3. Che nel fatto la tenuta di Policoro non è certamente fra le case del Comune di Montalbano, ma sibbene nel suo territorio, e quindi si trova precisamente nel caso della esenzione.

È stata perciò di avviso, potersi S. M. compiacere di dichiarare, che gli abitanti e coloni della tenuta di Policoro siano esenti dalla tassa dei Dazî di consumo imposta nel Comune di Montalbano.

Avendo la M. S. approvato un tal parere, nel Real Nome glie lo partecipo per l' uso di risulta.

Modifica della circolare degli 8 dicembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marcia prima di giungere all' ospedale si ristabiliscono.

INTENDENZA GENERALE DELL' ESERCITO.

Napoli 29 gennaio 1831.

È accaduto che a de' militari isolati infermi per essere inabili a marciare a piedi sonosi somministrati i mezzi di trasporto per entrare nell' Ospedale militare, o Ospizio civile, e che durante la marcia, essendosi ristabiliti, non sono per conseguenza entrati a curarsi in alcuno degli Stabilimenti sanitari. Da questa circostanza è risultato che alcuni funzionari amministrativi sono stati obbligati a' termini della circolare de' 3 dicembre 1825 numero 3390 rigettare secondo il caso la fornitura a carico di colui che ha spedito il mandato per lo trasporto, o del Professore fisico. Per eliminare i reclami giunti su tal particolare, sono stato nella necessità di provocare da S. E. il Ministro della Guerra, e Marina una modificazione, per cui la E. S. con dispaccio de' 20 novembre ultimo 4.° ripartimento numero 129 sulla mia proposizione ha approvato, che resta stabilito in modificazione di detta circolare di dovere, cioè i Commissari di Guerra, ben inteso i titolari, verificare se il militare nella suddetta posizione, abbia effettivamente avuto dritto al trasporto concessogli, e comprovare poscia con verbale il luogo della guarigione degl'individui durante la marcia non che l' epoca in cui lo stesso avrà cessato di percepire il trasporto, con alligare tale documento all' ultimo mandato rilasciato.

Nel comunicarle, signori, questa modificazione alla surriferita circolare, debbo interessarle a curarne l'esatto adempimento nelle occorrenze che se le potranno presentare nelle liquidazioni delle mensili contabilità de' trasporti ordinari pe' militari infermi.

Norme pe' giuramenti che si prestano dagli aspiranti ai gradi accademici, e da' pubblici Funzionarii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 gennaio 1831.

Pubblicatosi il Real decreto de' 16 agosto dello scorso anno 1830, col quale venne stabilito il sistema da tenersi per la redazione, e pel registro degli atti di giuramento, furono elevati i seguenti dubbi:

1.° Se pe' giuramenti degli aspiranti ai diversi gradi accademici dovessero redigersene i corrispondenti verbali, o pure continuarsi ad eseguire il disposto negli articoli 24 e 25 degli statuti annessi al Real decreto de' 14 febbraio 1816, che riguardano i Reali Licei, e Collegi.

2.° Se gli atti, ed i verbali relativi al possesso da darsi ai Sindaci, Eletti, Decurioni, ed altri impiegati nell' Amministrazione civile, i

quali non godono alcun trattamento, o se lo godono, lo percepiscono dai Comuni, debbono registrarsi, e rimettersi in questo Ministero.

Essendosene analogamente scritto al Ministro delle Finanze, facendogli fra l'altro conoscere le formole de' giuramenti particolarmente compilate pegli aspiranti a' gradi accademici, lo stesso è venuto a manifestare il seguente suo divisamento:

1. Che in quanto agli aspiranti ai diversi gradi accademici, poichè la formola de' loro giuramenti è diversa da quella de' giuramenti che si prestano dagl' Impiegati del Governo, ne risulta, che pe' giuramenti degli aspiranti suddetti debba continuarsi ad eseguire il disposto negli Statuti annessi al Real decreto de' 14 febbraio 1816, dapoichè il Real decreto de' 16 agosto 1830 è relativo ai giuramenti degl' Impiegati del Governo, e di coloro, che sono tenuti a tale adempimento.

2. Che pe' Sindaci, Eletti, Decurioni, ed altri Impiegati nell' Amministrazione civile, i quali non godono di alcun trattamento, non cade dubbio, che i verbali dei loro giuramenti debbano ricevere la formalità gratuita del Bollo e del Registro; ma laddove essi Impiegati godono un trattamento qualunque, sebbene lo percepiscono dai Comuni, debbono tali verbali essere redatti in carta bollata, e registrati col pagamento de' dritti corrispondenti, e quindi rimessi per conservarsi originalmente in questo Ministero a' termini de' Reali decreti de' 17 luglio 1815, e 16 agosto 1830.

3. Che in quanto ai verbali di possesso, che si dà agl' Impiegati di qualunque ramo, e classe per l'esercizio delle loro funzioni, debbano questi andare esenti dal Bollo, e dal Registro, considerandosi come atti di Amministrazione interna. Le partecipo quindi tutto ciò per di lei intelligenza, ed adempimento.

Gl' Impiegati e Funzionari obbligati a domicilio deggiono dipendere pe' congedi dalle autorità loro superiori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 febbraio 1831.

Dopo il Real Rescritto del 1.° dicembre ultimo, col quale fu inibito ai Funzionari ed Impiegati di qualsivoglia ramo di allontanarsi dalla residenza senza espresso Sovrano permesso, si è proposto il dubbio, se tale inibizione si estendesse ancora ai Sindaci, Eletti, ed altri Impiegati nelle Segreterie delle Intendenze, e Sottintendenze, e Consigli degli Ospizi.

S. M. si è degnata di dichiarare, che per riguardo agl' Intendenti per residenza s' intende la Provincia rispettiva. Per la qual cosa agl' Intendenti è permesso regolarmente il giro delle Provincie, e distretti rispettivi per affari di pubblico servizio a tenore del prescritto della legge; ed i Sindaci, e gli altri Funzionari amministrativi, ed Impiegati sopraddetti dipenderanno pegli analoghi permessi dalle autorità, a cui la legge ha accordata questa autorizzazione.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana dichiarazione per di lei intelligenza, e governo.

Digitized by Google

Debiti dei Comuni. — *Non è permesso contrarsi dai Comuni de' debiti per la soddisfazione di obbligazioni risultanti da un giudicato, ma debbonsi eseguire le prescrizioni dettate nelli articoli 28, e 32 della legge de' 21 marzo 1817.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 febbraio 1831.

La Consulta de' Reali Dominî al di qua del Faro, incaricata per ordine Sovrano di dare il suo avviso nelle carte riguardanti il mutuo, che intendeva fare il Comune di Vallata per pagare la Mensa Vescovile di S. Angelo Lombardi li ducati cinquemila e ducento per decime, ha fatto le seguenti considerazioni.

Non è noto, nè si manifesta se le decime, di che è stata lite, siano decime Sagramentali, o domenicali. Nel primo caso, vale a dire delle decime Sagramentali, la dottrina canonica si è, che le decime arretrate si debbono dal dì della contestazione della lite, non pe' tempi precedenti. Il che va detto nel presupposto, che i ducati 5200, sieno una somma accumulata di parecchi anni.

Non ha che fare qui la distinzione del possessorio e del petitorio, che adotta il Comune. Se le decime sono Sagramentali, l'azione a domandarla, è fondata sulle regole del dritto canonico, o sulla consuetudine della Chiesa di S. Angelo Lombardi, che prende questa prestazione per titolo di datazione.

Tutto questo è esame di dritto, che non ha nulla di comune col sistema delle azioni possessorie, le quali riguardano lo stato de' fondi, e delle specie di varie servitù esercitate sopra essi, che talvolta ha per oggetto l'agricoltura e la pastorizia; tale altra volta ha per oggetto la conservazione de' predi rustici ed urbani, ed anche il provvedere agli usi della vita. Sotto queste vedute le azioni possessorie non possono proporsi, che fra l'anno del turbato possesso, ed innanzi a' Giudici de' Circondarî a cui è più propriamente commessa la giustizia locale, per accorrere più speditamente, e più utilmente. Dal quale ordine di giudizî si è devlato nella specie, essendosi trattato delle decime innanzi alla G. C. Civile, e pretendendosi una somma per prestazione dovuta sopra una lunga serie di anni trascorsi. Del modo, come possono eseguirsi i giudicati contro i Comuni, è trattato nell'art. 28 e 32 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. L'esecuzione su' beni del Comune è permessa, dopo che il giudicato sia stato intimato all'Intendente, e dopo che siano trascorsi tre mesi senza prenderne gli espedienti opportuni: il sequestro sulle rendite correnti, soggette alle spese di amministrazione, è sempre vietato. Nel rapporto dell'Intendente non si fa menzione di essersi fatto godere questo beneficio al Comune di Vallata. E se questi termini sono trascorsi, il dritto della Mensa sarà sopra gli stabili, che possiede il Comune, e che deve spropriarli per sodisfarsi. In un caso estremo, quando i Comuni non abbiano beni di sorte alcuna, saranno presi gli espedienti a risponsabilità dell'Intendente e del Sindaco, ed il debito sarà descritto nello Stato discusso dell'anno

seguente. Tutto questo andamento dovea eseguirsi pria di risolvere per la contrazione di un debito, od almeno dovea mostrarsi, che la spropriazione di uno de' fondi, che la Comune ha, siccome apparisce dalla deliberazione Decurionale, sia più dannevole del debito a contrarsi. Checchè siasi però, non era inutile trattare colla mensa di S. Angelo a Lombardi, intorno alla divisione de' ducati 5200, in rate annuali, salvo ciò che si sarebbe giudicato sulla corrisponsione delle decime, e degli arretrati, se siavi luogo a trattaro ancora. Nella quale trattativa doveva essere tenuto presente, che le rendite non esatte dalla mensa erano sottratte ai soccorsi de' poveri, e che potrebbero tornare loro divise equamente, come un' accrescimento di rendita dell' anno seguente. E questa idea anche a parte dovea ritenersi, che ogni mezzo che si usi per obbligare il Comune, graverà sempre direttamente la classe più popolosa, ch' è quella de' poveri, e non de' possidente; di maniera che pagheranno ora i non proprietari, ciò che di sua natura era dovuto da' possessori de' fondi. Dopo tutto ciò, la Consulta medesima è stata di parere, che salva tutte le vie di dritto al Comune di Vallata, intorno al giudicato di che trattasi, se vi ha luogo, si propongono nuovi espedienti pel pagamento de' ducati 5200 pretesi dalla mensa di S. Angelo Lombardi; e che si discuti coll'Ordinario di S. Angelo, il progetto di eseguire il pagamento a rate uguali.

Essendosi S. M. uniformata ad un tale avviso, nel Real Nome glielo partecipo per l' esatto adempimento.

Il divieto della cumulazione di soldi co' soprassoldi, pensioni, ed altri averi, prescritto col Real decreto degli 11 gennaio 1831 non è applicabile agl' impiegati che percepiscono un soldo dalle Reali Finanze, ed altro dalla Casa Reale.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI CASA REALE.

Napoli 18 febbraio 1831.

Eccellenza (a).

Il Regio Scrivano di Razione ha chiesto conoscere dal Contador principale della Real Casa, se D. Nicola Melorio, D. Pietro de Cusatis, e D. Rocco Grossi si trovino in percezione di soldo, assegno, o altro emolumento sotto qualunque titolo dal ramo di Casa Reale.

Il Contador principale sulla supposizione, che tal richiesta possa essere relativa a qualche misura, che si voglia prendere (per l'effetto del Real decreto degli 11 dello scorso gennaio vietante la cumulazione de' soldi co' soprassoldi, pensioni, o altri averi) circa il soldo, che i cennati individui godono come medici degli Ospedali militari, ha osservato che il servizio riguardante la Real Casa sembra doversi considerare come quello di una casa particolare: che il divieto della cumulazione non debba esten-

(a) Real Rescritto diretto al Ministro delle Finanze.

dersi agl' impiegati o pensionisti della Casa Reale, i quali esercitassero altri impieghi dello Stato; e che in conseguenza non debba il Regio Scrivano di Razione cercare indagini della natura di quelle accennate di sopra.

Ha inoltre osservato, che ove seguisse diversamente; molti impiegati della Casa Reale dovrebbero andar soggetti alla medesima legge, e principalmente tutti coloro, che hanno un grado militare come i maestri de' Reali Principi ec., e che qualora gli enunciati tre Professori venissero a perdere uno de' loro soldi, gl' individui della Real Famiglia non sarebbero più nelle circostanze di malattie servite con zelo ed assiduità.

Ha chiesto quindi conoscere la norma da tenersi all' oggetto.

Avendone io dato conto al Re, ha S. M. considerato:

1. Che siano regolari le osservazioni del Contador principale, non dovendo la Tesoreria generale del Regno prendere ingerenza sugl' individui, che servono particolarmente la M. S. la quale altronde si è degnata rilasciare alla Finanza la vistosa somma di duc. 190,000 dagli assegni di Casa Reale.

2. Che ove non si permettesse la cumulazione de' soldi dello Stato con quelli di Casa Reale, quest' ultima si esporrebbe all' inconveniente di vedersi privata del servizio de' primari, e più abili soggetti nel rispettivo ramo, i quali hanno altri impieghi dipendenti dallo Stato, e non ne ritrarrebbe alcun profitto, mentre dovrebbe provvedersi di altri.

3. Che il Real decreto degli 11 gennaio riguarda i soldi, ed averi a peso dello Stato, il quale niun vantaggio otterrebbe se dalla Casa Reale si togliessero i soldi a coloro che godono altri averi a carico della Tesoreria generale.

4. Ch' essendosi il citato Real decreto applicato con particolare Real Rescritto de' 28 dello scorso gennaio alla Casa Reale, è rimasta vietata la cumulazione de' soldi con averi a carico della Real Casa medesima, ma non già de' soldi, ed averi dello Stato con quelli della Real Casa.

Per tali considerazioni adunque ha S. M. risoluto di scriversi a V. E. come adempio nel Real Nome, perchè disponga che dalla Real Tesoreria generale del Regno non si tenga conto de' soldi, averi, pensioni, gratificazioni ec. che alcuni impiegati dello Stato percepiscono dalla Casa Reale.

Si prescrive di riconoscersi la firma de' Segretari generali, e Consiglieri d' Intendenza quando funzionano da Intendenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 marzo 1851.

Surse questione tra il Ministero delle Finanze, e quello di mio carico se doveva o pur no, senza la risponsabilità degl' Intendenti, riconoscersi la firma de' Consiglieri dell' Intendenza in tutte le operazioni che potessero eseguire, allorchè trovandosi a sostituire i Segretari generali fossero ancora chiamati a far le veci dell' Intendente. Avendo domandato i

Sovrani oracoli sul proposito, S. M. a' 3 del corrente si è degnata risolvere, che quando un Consigliere d'Intendenza vien destinato a rimpiazzare un Segretario generale, debba darsi avviso alle Amministrazioni della Provincia; che siccome si ammette la facoltà di fimare per l'Intendente nel Segretario generale funzionante da Intendente, debba pure ammettersi nel Consigliere, che rimpiazza il Segretario generale; che debba il Consigliere, e non altri rispondere di quanto opera in questa qualità, e chiamato ancora a far le veci d'Intendente; e che in fine debba ingiungersi a' Ricevitori generali di riconoscere le firme de' Segretari generali, e de' Consiglieri allorchè gli uni, o gli altri suppliscono gl'Intendenti.

Nel Real Nome glielo partecipo per lo corrispondente adempimento nella parte che riguarda la Provincia di suo carico.

Liste degli eligibili. — *Si ordina per li Comuni de' Reali Domini oltre il Faro che invece di ogni quattro anni, le liste degli eligibili siano rinnovate ogni due anni.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 marzo 1831.

Ho umiliato al Re il rapporto del già Luogotenente generale del 1.° novembre anno scorso, 1.° carico numero 3957 nel quale espose le difficoltà che sperimentansi da taluni Decurionati nel presentare agl'Intendenti le proposte per la rinnovazione dei corpi amministrativi, atteso lo scarso numero degli eligibili, ed implorò la elargazione delle liste; e la M. S. previo il parere della Consulta di cotesta parte de' Reali Domini nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del corrente mese, si è degnata prescrivere che le liste che dovevano rinnovarsi in ogni quattro anni sino a nuova sua disposizione siano rinnovate ogni due anni.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana disposizione perchè si serva farne l'uso conveniente (a).

Cassieri Comunali. — *Non sono tenuti a prestar giuramento li Cassieri de' Comuni della Sicilia.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 marzo 1831.

Dopo che con Sovrana risoluzione de' 3 agosto 1830 comunicata a cotesto Ministero di Stato il giorno 7 dello stesso mese, erasi determinato che i Cassieri delle opere di Beneficenza non avendo alcuna facoltà di

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

disporre non fossero tenuti a giuramento, onde non essere astretti co' tenui loro averi a soddisfare i diritti di registro per gli atti stessi del loro giuramento, che sovente oltrepassavano in valore gli averi medesimi, il cessato Luogotenente generale funzionante con officio de' 28 dicembre ultimo 1.° carico numero 4910 elevò il dubbio, se trovandosi nello stesso caso la maggior parte de' Cassieri comunali, possa anche per costoro valere la precalandata Sovrana determinazione.

Avendo io fatto presente al Re siffatto dubbio, la M. S. nel Consiglio di Stato ordinario de' 14 del corrente mese si è degnata risolvere che la sullodata Sovrana risoluzione de' 3 agosto 1830 si estenda ancora ai Cassieri comunali.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso che stimerà conveniente (a).

Arresto personale. — *Le decisioni dei Consigli d' Intendenza contenenti l' ordine per l' arresto personale de' debitori dei Comuni debbono eseguirsi dalle Autorità giudiziarie in conformità del disposto nell' art. 27 della legge de' 21 marzo 1817.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 marzo 1831.

Con pregevolissimo ufficio degli 11 languente, 1.° carico num. 899, si è servita V. E. richiamare la mia attenzione su vario sagissime sue osservazioni per le quali ha creduto di combattere il giudizio di alcuni Intendenti di cotesti Reali Dominî, indotto nella credenza che ai Consigli d' Intendenza possa competere la facoltà di emettere, e di fare insieme eseguire le loro decisioni che portano all' arresto personale contro i debitori de' Comuni; e l' è piaciuto sul proposito richiedermi qual sia la pratica in osservanza in questi Reali Dominî. In replica ho l' onore di rammentare all' E. V. che generalmente l' esecuzione delle decisioni pronunziate da' Giudici del contenzioso amministrativo, fra' quali si annoverano i Consigli d' Intendenza, appartiene alle Autorità giudiziarie per l' art. 27 della legge de' 21 marzo 1817. Egli è vero però che nel citato articolo, e ne' seguenti si parla soltanto dell' esecuzione reale, e non già delle coazioni personali. Ma debbo farle osservare, che non poteva farsi menzione dell' arresto personale, dappoicchè per lo Codice civile che nel 1817 era provvisoriamente in vigore, e pe' regolamenti di quel tempo, non era permesso ordinare l' arresto personale per causa civile. Che se poi le leggi posteriormente hanno ciò permesso, ed i Consigli d' Intendenza ne' casi previsti dalla legge ordinassero l' arresto personale contro i debitori de' Comuni, egli sembra chiaro, che l' esecuzione sia devoluta, a' termini del citato articolo 27 alle Autorità giudiziarie, vale a dire agli Uscieri di quel ramo, ed a' Giudici ordinari, laddove si apponesse irregolarità, o nullità di arresto. Questa e l' intel-

---

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

ligenza comunemente adottata presso questi Reali Dominî, nè conosco alcun caso in cui siasi messa in dubbio per diversità di senso alterata, ritenendo quindi l' E. V. i savïssimi principî sul proposito sviluppati nel precitato di lei officio, potrà nella pienezza delle sue facoltà disporre, che venghi rettificata la falsa intelligenza, che abbia potuto sull' oggetto adottarsi da alcun pubblico funzionario in cotesti Dominî (a).

Debbono evitarsi le liti pei Comuni, e dove queste siano indispensabili debbono gl'Intendenti vigilarne il buon andamento, ed indi curare l'esecuzione de' giudicati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 aprile 1851.

Nell' esame degli stati di variazioni e suppletori pel corrent' esercizio ho veduto con dispiacere che in alcune Provincie somme non indifferenti si han dovuto ammettere per far fronte alle spese delle liti attive o passive, che i Comuni sostengono. Persuaso che i litigî sono un male gravissimo, sopra tutto per le Amministrazioni pubbliche, egli è della prudenza di un diligente ed accorto Amministratore di evitarli per quanto è possibile, o almeno di diminuirne il numero. La legge provvida nella disposizione ha nel titolo X, capitolo 2.° stabilito regole tali che bene applicate sono sufficienti per evitare che una lite sia intrapresa leggermente, o con poco accorgimento. Ella sempre nel fine di non involgere i Comuni ne' dispendî che i giudizî portano necessariamente con loro ha offerto a' Consigli d' Intendenza i mezzi come proporne le transazioni economiche. Talvolta non vi ha dubbio è forza di ricorrere a' Magistrati, perchè i Comuni ottengano la giustizia che loro è dovuta, sia per le azioni che debbono necessariamente intentare, sia per sostenere le loro ragioni, allorchè sono chiamati in giudizio, ma nell' uno e nell' altro caso quando la lite è giusta, ed è divenuta inevitabile, conviene che l' Intendente la spinga con vigore, e ne segua diligentemente il corso, come farebbe un vigilante padre di famiglia, onde ottenerne un risultamento, che non può essere che felice, quando alla lite ha preceduto esame accurato del buon dritto.

Questo scopo ottenuto, è importante che gl' Intendenti vigilino all' esecuzione delle sentenze.

Nel caso di vittoria debbono i Comuni risentirne gli effetti, e rimborsarsi a tenore della legge delle spese sofferte, nel caso contrario la mano dell' Amministrazione diviene tanto più necessaria, quanto che deve provvedere a' mezzi come mettere il Comune nella circostanza di adempiere agli obblighi che risultano dalla sentenza, nel modo il più conveniente ch' è possibile.

È questo un oggetto, signori, che merita la più seria attenzione. Se

---

(a) Ministeriale diretta al Luogotenente generale in Sicilia.

una particolare famiglia può essere rovinata da capo a fondo da una lite capricciosamente intrapresa e debolmente sostenuta, questo gravissimo inconveniente si deve tanto più temere per le Amministrazioni pubbliche, che disgraziatamente non ispirano il medesimo interesse. Sarà del pari della loro diligenza il procurare che i Comuni siano al più presto rimborsati delle spese giudiziarie, a cui hanno dritto per le liti già terminate in loro vantaggio. Non cesso perciò di raccomandare al suo noto zelo ed all' amore che ella sente pe' suoi amministrati un'oggetto così importante per la loro prosperità.

Rifacimento di danni, ed ammenda per le contravvenzioni forestali.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 30 aprile 1831.

Un suo collega avendo promosso de' dubbi sulle pene comminate dalla vigente legge silvana pe' disboscamenti de' boschi di proprietà Regia, ed essendosi cotesti dubbi discussi nel Consiglio forestale, fu emesso da questo Collegio l' avviso di cui le acchiudo copia, e che si estende anche a' disboscamenti di boschi di qualunque classe: ella terrà presente questo avviso in tutti i casi relativi.

Estratto del parere del Consiglio forestale emesso nella sessione del 14 ottobre 1830 intorno ai dubbi proposti dall' Ispettore della Calabria Ulteriore seconda circa i disboscamenti in contravvenzione ne' boschi di proprietà Regia.

Il Consiglio forestale, letto il rapporto dell' Ispettore della Calabria Ulteriore seconda de' 29 luglio 1830, col quale propone i seguenti due dubbi:

1. Se gli autori di disboscamento ne' boschi di Regia pertinenza son tenuti al rifacimento del danno cagionato all' alboratura delle proprietà disboscate, mentre l'articolo 105 della legge forestale non prevede questo caso;

2. E se quando col disboscamento di un moggio di bosco della indicata classe si facesse un danno maggiore di venti ducati, l' autore del reato debb' essere condannato all' ammenda eguale al danno, ovvero a quella indicata nel succennato articolo 105; udita la relazione del sig. Crispo; osserva in rispetto al primo quesito, che tanto l' articolo 105 citato dall' Ispettore, quanto tutti gli articoli delle sezioni II, III, IV, della legge forestale si riferiscono alle pene, e che il rifacimento del danno non essendo pena, non dovea parlarsene, come se n' è parlato, in quelle sezioni. Le leggi penali ne han fatto oggetto di particolari prescrizioni parlando delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale, cioè criminale, correzionale, e di polizia, come può agevol-

---

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

mente rilevarsi consultando gli articoli 46 e seguenti delle leggi penali. Osserva sullo stesso quesito, che per l'articolo 35 della procedura penale ogni querelante può costituirsi parte civile tutte le volte che avendo ricevuto danno dal reato, voglia chiederne l'indennizzazione. Or gli Agenti forestali sono per legge parte civile ne' giudizi de' reati di tal ramo, giusta l'articolo 145 della legge silvana, ed essendo parte civile senza che vi sia bisogno d'istanza o di querela del danneggiato, debbono essi Agenti domandare l'indennizzamento, ed il giudice non può pronunciare condanna al pagamento dell'ammenda, senza comprendervi anche il rifacimento del danno a pro del proprietario, chiunque sia, del fondo danneggiato, ai termini dell'articolo 102 della succennata legge forestale. Osserva circa il secondo quesito, che qualunque sia il danno cagionato al fondo, sia di proprietà Regia, sia di altra classe, tanto col disboscamento, quanto col dissodamento, la legge non avendo preso per norma dell'ammenda il montante del danno, non vi è ragione a pretendere per ammenda, se non se quella di venti ducati a moggio, più o meno in proporzione dell'estenzione disboscata o dissodata. È d'avviso di rescriversi all'Ispettore, che nei casi di disboscamenti e dissodamenti in contravvenzione ne' fondi sì di pertinenza Regia, che di proprietà dei Comuni, pubblici Stabilimenti, Corpi morali, e privati, il verbale dell'Agente forestale dee contenere la valutazione del danno, quando ve ne fosse, e la Guardia generale, o altro Agente superiore, che intervenendo al giudizio fa le veci della parte civile, dovrà chiedere l'indennizzamento a favore del danneggiato, oltre la condanna alle pene comminate dalla legge forestale pe' reati della natura suddetta.

Non deggiono togliersi ai Comuni i Medici e Cerusici condottati per vedute di risparmio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 maggio 1831.

Taluni Decurionati, chiamati a deliberare, dopo la promulgazione dei Reali decreti degli 11 gennaio ultimo, e delle correlative Ministeriali istruzioni sui Dazi, che più conveniva abolire, o minorare, e sulle spese, che bisognava diminuire, han proposto sugli stati suppletori la soppressione dell'articolo del Medico e del Cerusico, osservando, che, o mai erano stati in attività i professori sanitari nel proprio Comune, o che i Medici locali si prestavano gratuitamente all'assistenza de' poveri. Intanto, io avendo diretta la mia particolare attenzione su questo interessante oggetto, mi son convinto, che taluni Comuni, per diminuire i Dazi il più che si poteva, han proposto la soppressione dell'esito, di cui è parola, giustificandone la proposizione nel modo come sopra indicato, mentre ciò non si verifica.

Or dovendosi portare pronto riparo ad un inconveniente sì serio, e non dovendo permettersi, che le popolazioni, che costantemente hanno avuto

Digitized by Google

il Medico, ed il Cerusico, ne restino prive, io richiamo, signor Intendente, tutte le di lei cure, perchè subito vi sia provveduto, nel miglior modo possibile, onde la povera gente non manchi di salutari soccorsi. Pel corrente esercizio, ella provvederà, e coi fondi delle spese imprevedute, o proponendomi qualche inversione de' fondi addetti ad oggetti non urgenti, e regolandosi sulle attuali tariffe. Pegli stati di variazioni del venturo esercizio, farà calcolare fra le spese, la somma prescritta dal regolamento del 19 del p. mese di gennaio pe' Professori anzidetti.

Nuova forma di repertori pegli uffizi di conciliazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 giugno 1851.

Una novella forma di repertori dei servienti Comunali, come Uscieri dei Conciliatori, e del contenzioso amministrativo, nonchè dei Cancellieri Comunali, come Cancellieri dei Conciliatori è stata stabilita di concerto tra i Ministri di Finanze, e di Grazia e Giustizia.

È convenuto anche, che la spesa di detti repertori debba cedere a carico de' Cancellieri, o de' servienti Comunali, salvo a costoro la indennizzazione giusta il Real decreto dei 22 settembre 1828.

Le partecipo tutto ciò per la di lei intelligenza, ed uso di risulta.

Real decreto riguardante talune riduzioni sulle indennità de' funzionari amministrativi.

Napoli 4 giugno 1851.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto il regolamento approvato col Real decreto dei 6 novembre 1821;

Volendo che le indennità accordate col medesimo ai funzionari dell' Amministrazione civile vengano egualmente moderate onde sieno consentanee ai principî di economia, che le circostanze dello Stato esigono, e che abbiamo stabiliti in tutti i rami della pubblica Amministrazione coi nostri Reali decreti degli 11 gennaio di questo anno;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le indennità di giro fuori della residenza alle quali avranno dritto gl' Intendenti saranno da ora innanzi di ducati quattro al giorno.

2. Se un Segretario generale, un Sottintendente, o un Consigliere d' Intendenza supplirà l' Intendente in residenza avrà un' indennità di ducati due al giorno; se fuori di residenza di ducati 3.

3. Le Autorità inferiori che rimpiazzeranno le superiori avranno, per indennità di giro, quelle come sopra assegnate alle autorità che rimpiazzano.

4. Il regolamento de' 6 novembre 1821, e tutte le nostre Sovrane disposizioni che non sono contrarie al presente decreto, restano in vigore.

5. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, e delle Finanze sono incaricati ciascuno per la parte che lo riguarda, dell' esecuzione del presente decreto.

Gl' individui del Regno, e quelli dello Stato Pontificio oltre dei passaporti deggion essere muniti de' certificati di non essere sottoposti ad alcun gravame o pregiudizio presso il proprio Governo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 15 giugno 1831.

In seguito di concerto tra il nostro Governo e quello del Santo Padre, è stato risoluto, che gl' individui dell'uno, e dell'altro Stato partendo dalle rispettive Provincie, abbiano ad avere oltre del passaporto dell' Intendente o del Sottintendente per questi Reali Dominî, o del Delegato Apostolico per quelli Pontificî, un certificato firmato da una delle dette Autorità, con cui si specifichi, che non siano sottoposti ad alcun gravame o pregiudizio presso il proprio Governo; e ciò nella veduta d' impedire che i soggetti riconosciuti per le loro pessime opinioni non avessero un troppo facile, e continuato accesso nei due Stati. Da questa misura sono eccettuate le classi dei pastori, de' bracciali e degli addetti in generale a lavori di campagna, seconda l' antico solito.

Le ne passo prevenzione per sua intelligenza, e perchè ella abbia a curarne l' esatta osservanza.

Non deve darsi alcuna mercede alla truppa che custodisce i servi di pena nell' esecuzione de' lavori, cui sono addetti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 giugno 1831.

Il Ministro della Guerra mi previene di essersi stabilito non doversi dare alcuna mercede alla truppa destinata alla custodia e scorta de' servi di pena addetti a qualsivoglia lavoro, e che nel caso si sia data tal mercede, non debba ammettersene la bonifica, ma bensì farsi cedere a carico di chi l' ha irregolarmente disposta.

La prevengo, signor Intendente, di tutto ciò, perchè le sia di norma.

I serventi Comunali ed i Cancellieri avranno un solo repertorio sì pegli atti degli ufficii di conciliazione che per quelli del contenzioso amministrativo.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO, E BOLLO.

Napoli 22 giugno 1831.

Coll'articolo 36 num. 4 della legge de' 21 giugno 1819 gli Uscieri dei Conciliatori obbligati alla tenuta di un Repertorio furono dispensati di provvedersi di quelli che si somministrano dall'Amministrazione, potendo da ciascun formarselo di quel numero di fogli di carta di grana dodici che meglio avesse stimato.

Fu riflettuto però che i serventi Comunali oltre di servire come Usciere di Conciliatori, adempivano nel tempo stesso alle funzioni di Usciero del contenzioso amministrativo; e visto che in quest'ultima qualità stipulavano atti che figurar dovevano in repertorio, fu col decreto de' 18 ottobre 1829 stabilito, che i servienti Comunali invece di avere un repertorio separato per tali atti, avessero dovuto avere un solo repertorio pegli atti dell'una e dell'altra natura.

Emessa questa disposizione, è nato il dubbio se il repertorio de' servienti Comunali poteva continuare ad essere formato, come sopra, in carta di grana dodici, o pure dovevansi da' medesimi usare a norma della legge i repertori, che si spacciano dall'Amministrazione, tostocchè dovevano comprendere gli atti di amenduo le attribuzioni.

Per un riguardo sembrava che ciascun serviente Comunale avesse potuto formarselo ad arbitrio: per l'altro che questo avesse dovuto esser di quelli dell'Amministrazione, giacchè dovendo gli atti del contenzioso amministrativo esser riportati su di un repertorio, niuna eccezione vi era sulle forme de' medesimi.

Nel dover quindi stabilire la forma de' repertori ad uso di servienti Comunali pegli atti di loro attribuzione si è posto mente al ristretto numero degli atti ch' essi fanno, ed alla tenuità degli emolumenti di cui godono.

Ha in conseguenza determinato S. E. il Ministro delle Finanze di accordo con S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, che i repertori unici ad uso de' servienti Comunali tanto nella qualità di Usciere de' Conciliatori, che del contenzioso amministrativo si formassero da quest'Amministrazione, ciascuno di fogli cinque di carta di grana dodici, coll'obbligo a detti servienti Comunali di doversene provvedere dalla medesima.

Similmente per identità di ragione un tal temperamento si è esteso a' Cancellieri Comunali pel repertorio che tener debbono come Cancellieri de' Conciliatori.

In risulta di questa disposizione nasce il dubbio se tanto i servienti Comunali che i Cancellieri Comunali dovessero subito provvedersi dei nuovi repertori nella forma che saranno spediti dall'Amministrazione, o pure attendere che si esauriscano quelli che si trovano già di avere.

In proposito io lo manifesto di non esser regolare che si provveggano subito de' nuovi repertori, ma appena che avranno esaurito gli antichi.

Digitized by Google

A togliere però gli arbitrî ella disporrà che i Ricevitori nella prima vidimazione che dovranno apporre su i repertorî, in attuale uso, li cifrino indicando il numero de' fogli che gli compongono.

Darà adempimento a queste disposizioni tenendomi assicurato della ricezione della presente.

Gli estratti de' catasti debbono rilasciarsi da' Cancellieri Comunali e non da' Sindaci.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 luglio 1831.

L' Amministratore generale del Registro e del Bollo ha fatto osservare che gli estratti di catasto soglionsi rilasciare talvolta da' Sindaci, e talvolta da' Cancellieri Comunali. E poichè i Sindaci non sono obbligati a tener repertorî, così ne avviene, che facendosi da essi tali estratti un minor numero di repertorî viene con danno della Real Tesoreria generale ad impiegarsi. E questa Real Segreteria uniformemente all' avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette, la incarica di disporre che gli estratti de' catasti sieno esclusivamente formati dai Cancellieri Comunali, eccetto quelli che riguardano i reclami di contribuzione fondiaria, o mutazione di quote, i quali sono esenti dalle formalità del registro per le disposizioni degli articoli 44, e 126 del Real decreto de' 10 giugno 1817.

I Cancellieri Comunali debbono rimettere nel termine di venti giorni al Direttore del Registro, e Bollo gli estratti di condanna delle multe pronunziate dai Sindaci.

Napoli 18 agosto 1831.

FERDINANDO II. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per le multe pronunziate dai Sindaci in virtù delle leggi de' 21 e de' 25 di marzo 1817, dovranno i rispettivi Cancellieri Comunali rimetterne gli estratti di condanna al Direttore del Registro e Bollo della Provincia nel termine di venti giorni stabilito dal Real Decreto de' 9 di settembre 1828, e sotto le multe comminate dal Decreto medesimo in caso di contravvenzione.

2. I detti Cancellieri terranno presso le di loro Cancellerie il registro in carta libera prescritto dall' articolo 6 dell' altro Decreto de' 7 di novembre 1826, per annotarvi le notizie ivi indicate.

3. I nostri Ministri Segretarî di Stato delle Finanze e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

I funzionarii Amministrativi anche allorchè compiano gli anni 60 nell' esercizio della carica prima di terminarlo non possono essere esonerati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 settembre 1831.

Interrogata di Real ordine la Consulta di questi Reali Dominî sul dubbio se un funzionario Comunale meriti la esenzione della carica, essendo giunto alla età di sessanta anni nel corso del periodo del suo esercizio; la medesima ha opinato, che la esonerazione in parola non possa aver luogo, ma debba proseguire nella carica, durante l' intero triennio, essendosi conferita la medesima prima di cominciare gli anni 60.

Rassegnato a S. M. tale avviso, nel Consiglio ordinario di Stato del 29 agosto ultimo la M. S. si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo per di lei intelligenza e governo.

Si raccomanda l' esatta osservanza della legge, perchè i Sottintendenti siano intesi in tutti gli affari de' rispettivi Distretti, e si aggiungano altre prescrizioni pel riguardo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 settembre 1831.

La legge nello stabilire i Sottintendenti in ogni Distretto volle con ciò dare all' Amministrazione pubblica un funzionario che ne invigilasse da vicino, e ne regolasse il corso, ma lo pose sotto la dipendenza immediata dell' Intendente, affinchè si conservasse l' unità de' principî, e tutt' i rami avessero una tendenza comune. Con questo presidio gl' Intendenti ottengono quelle nozioni che sono indispensabili per regolare gli affari dei Comuni, che non appartengono al primo Distretto, e la loro coscienza riposa più tranquilla nelle misure, che adottano. Io però ho osservato con pena che in qualche circostanza i Sindaci in vece di dirigersi al Sottintendente del proprio Distretto, si sono posti in corrispondenza diretta con la Intendenza, da cui ricevono le disposizioni, che sono poi comunicate ai Sottintendenti per l' esecuzione, o per semplice intelligenza. Così il fine della legge resta deluso, e si rendono inutili le prime autorità del Distretto. Ma vi è dippiù, si contradice con ciò espressamente all' art. 43 della legge del 12 dicembre 1816 che richiede il parere del Sottintendente. Con antichi Amministratori pieni di esperienza io non discenderò a dimostrare la fallacia di un sì fatto sistema, ed i mali che ne son la conseguenza. Ma avendolo veduto adottato in qualche circostanza, è mio dovere di richiamare l' attenzione degl' Intendenti nell' osservanza della regola, cioè che gli affari tutti de' Distretti debbono essere risoluti in seguito di rapporti motivati de' rispettivi Sottintendenti. Tra i moltiplici interessanti oggetti di amministrazione debbono al certo

richiamare gravissima attenzione gli affitti delle rendite, e di tagli de' boschi de' Comuni.

E per l' uno e per l' altro oggetto interminabili, e sventuratamente non rado fondati sono i ricorsi de' privati cittadini contra gli Amministratori Comunali accusati di peculato, di trascuraggine, d' illeciti favori, di collusione con gli affittatori ed appaltatori. Degli affitti delle rendite si è già discorso in tante circolari di questo Ministero, che richiamano l' esatta osservanza delle leggi, e de' regolamenti: giova ora discendere ne' particolari relativi ai tagli de' boschi alle querele di cui sopra è parola conviene aggiunger quelle per le devastazioni, e le deteriorazioni de' boschi. E francamente aggiungerò, che il grido si eleva non solo contra la più parte de' Sindaci, ed in vero molti di questi ricorsi non sono sprovveduti di fondamento. La esperienza nell' amministrazione di più Provincie, e nella visita che S. M. degnò affidarmi, e nella direzione di questo Ministero accresce il mio conoscimento della realtà di tali disordini. La legge del 21 agosto 1826 nel fine di dare a simili proprietà un pregio, ed un maggior valore, limita le attribuzioni della Direzione generale di Ponti e Strade, più grave quindi ne risulta la risponsabilità diretta dell' Amministrazione civile, sì per la custodia de' boschi, che pel loro miglioramento, e per la regolarità; ed il profitto de' tagli regolari i quali debbono essere consigliati dalla Direzione generale ed eseguiti dagl' Intendenti e Sottintendenti, sotto la loro cura e garantia. Da tutto ciò sorge la necessità che in sì fatte vendite debbono gl' Intendenti non solo far precedere il parere motivato del Sottintendente, ma anche autorizzarlo quando il bisogno il richiede ad accedere personalmente sopra luogo per allontanare le frodi, ed avvalersi di quei soggetti su cui ripone una intera fiducia per far seguire quelle verifiche che il caso esigerà. Con queste cautele è difficile di essere indotto in errore, quando i Sottintendenti adempiono con zelo ed intelligenza ai doveri, che la legge loro impone. Per contrario gl' Intendenti non potrebbero essere mai tranquilli confidando sulla riserva della loro approvazione, dopo eseguite le licitazioni, riserva che può essere utile in alcuni casi, ma che può in moltissimi altri tornar vana, perchè un' affare da principio mal basato oltre de' litigi a cui dà luogo ordinariamente, non può aver mai effetti felici. Sicuro ch' ella non abbia mai mancato di consultare i Sottintendenti su di tutti gli oggetti relativi al Distretto che amministrano, io le raccomando semprepiù la osservanza, nella prevenzione, che non approverò veruna proposizione che mi potesse esser fatta, se non è accompagnata dal parere motivato del Sottintendente pei Comuni che non appartengono al primo Distretto, e per questo, o dalle verifiche ch' ella mi assicurerà aver fatte personalmente, o da quelle fatte eseguire da un Consigliere d' Intendenza, o da un Consigliere Provinciale da lei delegato, di cui mi farà conoscere il rapporto motivato. Desidero ch' ella dia di tutte queste disposizioni letterale conoscenza ai Sottintendenti, e che ne fonda i principi a' Sindaci ne' giornali d' Intendenza, e me ne assicuri l' eseguito adempimento. Nella saggezza che la distingue ella vede aperto che l' economie prescritte con Real decreto degli 11 gennaio scorso non baste-

rebbero al certo ad assicurare la buona amministrazione Comunale, se venissero momentaneamento trascurati i vantaggi che in ogni ramo di rendita e di risorsa debbono cautamente procurarsi. Ed io non dubito che non ne faccia principale oggetto delle sue cure.

Si fanno delle avvertenze da osservarsi nella proposta degli aumenti de' fondi delle spese imprevedute de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 settembre 1831.

Le ripetute domande di aumento di fondi delle spese imprevedute, che continuamente mi arrivano da talune Provincie, hanno richiamato tutta la mia attenzione e mi sono creduto obbligato a discendere nei più minuti particolari, onde intendere con verità d'onde provvenga siffatto bisogno, che turba certamente il regolare andamento dell'economia Comunale.

Tutte le volte che mi si è presentata una domanda di tal genere ho chiesto all'Intendente il notamento delle speso fatte gravitare sul fondo esaurito. Non ho ravvisato in veruno di tali notamenti, che il fondo era esaurito per mancanza di qualche introito calcolato nello stato di variazioni, ciò che mi ha provato che i fondi di rendita con certo accorgimento sono stati descritti nei rispettivi stati; ma invece ho con pena avuto luogo di osservare, che l'esaurimento trae la sua origine dall'oblio di ciò che la legge ed i regolamenti prescrivono. Mentre sullo stato vi è per esempio un fondo destinato allo opero pubbliche, questo fondo non si spende, e si lascia in veco gravitare sullo impreveduto l'accomodo del forno, la riattazione della casa Comunale, e cose simili. Così per le liti, ed atti giudiziarî, ed altre speso siffatte. Ora tutto questo non è ciò che disordina la contabilità, ed immerge l'amministrazione nella più penosa confusione? Oltre a ciò si permettono spese riprovabili sotto ogni rapporto. La spesa de' corrieri è immensa e forte, mentre i regolamenti del servizio della Posta interna somministrano ai Comuni tutte le facilitazioni per la corrispondenza interna. Convengo che vi possono essere casi di urgenza, ed in tal modo la spesa è indispensabile; ma un'esito considerevole per la spedizione de' Corrieri adottata per sistema è ciò che non deve permettersi più, e sul quale esercitandosi una particolare vigilanza si vedrà apertamente, che la maggior parte di queste spese efimere comunemente si crede come un provento della carica de' Sindaci. Basta interrogarne i cittadini onesti dei Comuni per convincersene. Mentre si accorda un'annua somma per indennità di scrittojo al Cancelliere Comunale, ed un'appuntamento ad uno, o più impiegati presso l'amministrazione, nei notamenti spesso si vede l'esito per la ligatura dei volumi della Collezione delle leggi, pel fuoco, per la copia dello stato discusso, o di variazioni, e simili; spese tutte irre-

golari, perchè compensate a' Cancellieri coi fondi d' indennità, ed agli amanuensi coi soldi corrispondenti.

Finalmente con egual pena ho visto che i Consigli d' Intendenza nell' esame di siffatti notamenti non hanno fatto la più piccola osservazione sulle irregolarità degli esiti di cui è parola, ed hanno lasciato fare a me ciò che la legge da essi esige.

Signor Intendente, un tale stato di cose deve cessare imperiosamente volendolo il bene dell' Amministrazione, e la regolarità del servizio. I Consigli d'Intendenza debbono essi religiosamente giudicare della regolarità o irregolarità degli esiti; e debbono essi con appositi provvedimenti condannare il Sindaco se malamente ha disposto del fondo, ovvero proporre la somma che può accordarsi in aumento del fondo esaurito. D' ora in poi ella, signor Intendente, tutte le volte che dovrà propormi aumento dei fondi d' imprevedute non me ne farà la proposizione, che dopo fatta dal Consiglio d' Intendenza la discussione del notamento delle spese, che sono gravitate sul fondo esaurito, e che ne abbia riconosciuto la legalità. I notamenti suddetti avranno una colonna, nella quale il Consiglio partita per partita darà il suo avviso, ed in fine di detto notamento ella esprimerà il suo parere motivato. In questo sol caso io emetterò le analoghe disposizioni, o con questo sistema di rigore ella troverà le maggiori facilitazioni nell' andamento amministrativo. Dal suo conosciuto zelo, e dalla sua espertezza nelle cose di amministrazione io mi attendo i più felici risultati, mentre come si rileva dalla circolare in istampa, che con questa data le compiego, e di cui la presente forma un non poco importante comento, ove la più severa economia nelle spese non sarà serbata, ove dagl' Intendenti, e dai Consigli d' Intendenza una sopraffina diligenza non sarà portata nell' esame delle spese prima sui bilanci bimestrili, ed indi nella discussione dei conti, non vi sarà Amministrazione pubblica.

È dovuta l' indennità di carlini quindici il giorno a' Consiglieri Provinciali e Distrettuali, ed altri soggetti che dagl' Intendenti possono essere incaricati del disimpegno di affari amministrativi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 ottobre 1851.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 4 del corrente si è degnata dichiarare, che i Consiglieri Provinciali, e Distrettuali, od altri soggetti che dagl' Intendenti possono essere incaricati del disimpegno di affari amministrativi, fuori la di loro ordinaria residenza, ricevano la stessa indennità di carlini quindici il giorno fissata col Real decreto del 4 dello scorso giugno pei Consiglieri d' Intendenza in giro.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua norma, ed intelligenza: nella prevenzione, che siccome la presente decisione della M. S. è un' appendice al citato Real decreto, che giusta gli ordini Sovrani ha cominciato ad aver vigore dal 30 agosto, data della sua pubblicazione così la

decisione medesima deve aver luogo pei Consiglieri Provinciali, e Distrettuali, e per altri dallo stesso giorno 30 agosto.

Debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura nel farsi dai servienti comunali i pegnoramenti a carico de' debitori dei Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 ottobre 1851.

Di riscontro al di lei rapporto del 29 agosto ultimo, col quale facendomi conoscere l'abuso ch'esiste, che i contribuenti morosi della tassa del macino ed altro chiudono le porte allorchè il servente comunale vuole operare il sequestro, ha proposto autorizzarsi i serventi colla sola presenza del Sindaco, o di uno degli Eletti ad aprire le case dei renitenti. Le fo avvertire che senza ledere i principî delle leggi intorno alla divisione de' poteri amministrativi e giudiziarî, se l'apertura delle case debba farsi in un Comune dove non esista Giudice Regio, il Sindaco, può farne le veci, secondo è disposto nell'art. 677 delle leggi di procedura, e l'art. 57 della legge sull'Amministrazione civile. Ove poi colà sia la dimora del Giudice, può con facilità chiedersi l'intervento di questa Autorità, mentre identiche sono le formalità di questa natura di procedura, sia qualsivoglia l'Autorità che v'interviene. Su tali principî ella provvederà ne' rincontri.

Denunzia delle terre in pendio riparate, o non riparate, dissodate prima del 1815.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 dicembre 1851.

L'articolo 21 della legge de' 21 agosto 1826 su i boschi dispone che i terreni in pendio che sono coltivati da un'epoca anteriore al 1815 saranno restituiti saldi, qualora, apportando danno ai terreni inferiori, il proprietario nel termine di due anni non provvegga a' mezzi opportuni per impedir tal danno.

Per la esecuzione di questa disposizione parecchi quesiti sono stati fatti e circa le operazioni occorrenti, laddove, trascorso il tempo prefisso i danni non sieno stati impediti, e circa i funzionarî che si debbono di tali operazioni incaricare.

E questa Real Segreteria di Stato, sull'avviso che ha dato intorno a ciò la Commessione de' Presidenti della Gran Corte de' Conti ha risoluto che la Direzione generale de'Ponti e Strade debba limitarsi a denunziare agli Intendenti i proprietarî de' terreni in pendio, i quali non avessero adempito alle disposizioni dell'articolo 21 della legge forestale, affin di provvedersi opportunamente dagl' Intendenti a' termini della legge, re-

stando gl' Intendenti medesimi tenuti di darne conto a questa Real Segreteria di Stato.

Di ciò la prevengo per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che lo riguarda.

Non possono i fratelli germani essere uno Conciliatore, e l'altro Cancelliere archivario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 dicembre 1831.

Fu inviata all'esame della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro la soluzione del dubbio, se due fratelli germani possono essere uno Conciliatore, o l'altro Cancelliere archivario. La medesima è stata di avviso negativo, adducendo non solo l'incompatibilità per la cagione naturale, ma anche l'osservazione, che l'art. 210 della legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817 dispone espressamente, che l'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo grado non potranno essere simultaneamente addetti ad un Tribunale, o ad una Gran Corte, nè come Giudici, nè come Regî Procuratori, o Regî Procuratori generali, nè come sostituti Cancellieri, o vice-Cancellieri. Or quantunque tale divieto riguardi i Collegî giudiziarî, non i Giudicati di Circondario e non i Conciliatori, non di meno la ragione del divieto è la stessa.

Quindi è stata di avviso, che non possono esercitare contemporaneamente due fratelli germani uno la carica di Conciliatore, e l'altro quella di Cancelliere archivario comunale. Avendo rassegnato al Re N. S. questo parere, la M. S. nel Consiglio di Stato ordinario del primo andante si è degnata di approvarlo.

Glielo partecipo nel Real Nome per l'uso di risulta.

Può un Consigliere d' Intendenza far le parti di P. M. presso il Consiglio in assenza del Segretario generale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 dicembre 1831.

Sul dubbio promosso, se possa l'Intendente destinare un Consigliere d'Intendenza, a far le parti di Pubblico Ministero in una causa in vece del Segretario generale, allorchè questo impiego è vacante, il Procuratore generale presso la Gran Corte de'conti ha opinato favorevolmente. S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato del primo andante si è degnata di approvare questo parere.

Glielo partecipo nel Real Nome per l'uso di risulta.

Digitized by Google

I Dazî comunali deggiono esigersi nell' intero territorio del Comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 dicembre 1851.

Diversi coloni di Lucera, Troja, e Foggia, si dolsero della imposizione del Dazio di consumo su i generi sfarinabili in tutto il tenimento Lucerino. Incaricato l' Intendente di Capitanata a dare il suo avviso, quel funzionario fece osservare che il Dazio era imposto da molti anni addietro e ch' era il solo sul quale l' amministrazione comunale di Lucera fondava, e traeva i mezzi per le spese, non avendo beni patrimoniali; ed in fine le conseguenze che ne sarebbero derivate qualora l' esazione del Dazio su' generi sfarinabili si fosse circoscritta al solo perimetro delle mura nella Provincia di Capitanata, ove la maggior parte degl' industrianti di bestiame vive in campagna. Rassegnatosi l' affare a S. M. il Re N. S. nel Consiglio di Stato ordinario del primo del corrente, si è degnata determinare, che in Capitanata i Dazî comunali debbono esigersi nell' intero tenimento del Comune.

Nel Real Nome glielo comunico per di lei intelligenza ed uso di risulta.

Digitized by Google

ANNO 1832.

Si rammentano le disposizioni per comprendersi nelle condizioni degli affitti de' cespiti Comunali la rinunzia all' escomputo qualunque, ed al beneficio della legge per la sospensione di una parte della mercede in pendenza di giudizio; chiamandosi responsabili i Cancellieri della mancanza sotto pena di destituzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 gennaio 1832.

Con Real rescritto del 4 aprile 1818 fu partecipato a tutti gl' Intendenti la Sovrana risoluzione presa sul parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, con la quale fu dichiarata la competenza de' Tribunali ordinari nelle cause di escomputo, e di rescissione di contratti fra i Comuni e Stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori de' dazi Comunali, e di altri loro cespiti di rendita dall' altra, eccetto però il caso in cui nei contratti di affitti si trovasse stipulato il patto col quale si fosse rinunciato in termini assoluti, o in casi particolari all' escomputo, nel quale caso S. M. dichiarò che la competenza di tali cause fosse del potere amministrativo a norma dell' articolo 8 num. 3 della legge de' 21 marzo 1817. E con circolare di questo Real Ministero e Segreteria di Stato de' 16 maggio dell' anno stesso fu inculcato agl' Intendenti medesimi d' inserire ne' contratti di affitto delle Amministrazioni di loro dipendenza il patto espresso, col quale l' affittatore rinunci a qualunque azione di escomputo, ed al beneficio della legge, che autorizza il giudice a dispensare il fittaiuolo dal pagamento di una parte della mercede pendente il giudizio. Queste disposizioni non hanno subita dal 1818 sin oggi alterazione di sorta alcuna, ed importa grandemente al bene de' Comuni, e delle altre Amministrazioni pubbliche che sieno religiosamente osservate. Credo perciò necessario di rammentarle a lei onde nel fissare le condizioni degli affitti ai termini dell' art. 233 della legge de' 12 dicembre 1816, aggiunga sempre questo patto, qualora fosse stato obbliato rinnovandone la memoria a' Sindaci, Cancellieri, Decurionati, Sottintendenti, ed al Consiglio d' Intendenza, e chiamandoli tutti risponsabili della costante aggiunzione di un tale patto alle condizioni di tutti gli affitti. Tale risponsabilità sarà da lei imposta in particolar modo ai Cancellieri Comunali sotto pena di destituzione in caso di mancanza, per la quale non sarà ammessa veruna scusa, ed ogni qual volta si verifichi ella me ne farà immediato rapporto. Mi assicuri in risposta di aver ricevuta la presente e di averla partecipata a tutti gl' indicati funzionari ampliandone la pubblicazione anco per mezzo del giornale d' Intendenza.

Digitized by Google

Le sole Guardie generali forestali debbono formare gli stati delle terre in pendio non riparate, o riparate dopo il biennio.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 11 gennaio 1832.

Prima di comunicarle per l'esatto adempimento la lettera Ministeriale de' 9 dicembre con cui S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze ha prescritto il modo di dare esecuzione all'art. 21 della legge del 21 agosto 1826, in riguardo a que' proprietari di terre a pendio che nel periodo di due anni non avessero fatto eseguire le riparazioni ordinate dall'Intendente, ho voluto sentire il parere di questo Consiglio forestale, il quale nella sessione del 2 corrente;

Visto il suo parere de' 19 febbraio 1830 comunicato circolarmente agl' Intendenti, ed agl' Ispettori a' 27 del susseguente mese di marzo; con tale parere il Consiglio opinò che a misura che scorrevano i due anni dal dì delle ordinanze degl' Intendenti prescriventi le riparazioni delle terre a pendio dissodate prima del 1815 dovessero le Guardie generali ed i Sindaci compilare uno stato di tali terre, distinguendo quelle riparate da quelle non riparate, affinchè gl' Intendenti potessero con novelle ordinanze disporre la continuazione della coltura de' terreni riparati, dichiarando che in qualunque tempo il fatto dimostrasse che le riparazioni eseguite non avessero fatto evitare i danni, sarebbe di bel nuovo inibita la coltura.

Letto il dispaccio di S. E. il Ministro delle Finanze de' 3 dicembre 1831 con cui ha disposto che la Direzione generale di Ponti e Strade debba limitarsi a denunziare agl' Intendenti i proprietari de' terreni in pendio, i quali non avessero adempito alle disposizioni dell' art. 21 della legge forestale, affin di provvedersi opportunamente dagl' Intendenti stessi a' termini della legge, restando essi tenuti di darne conto a quella Real Segreteria di Stato:

Poichè l'accennata disposizione Ministeriale nella sostanza non altera il parere di questo Collegio de' 19 febbraio 1830, perchè gli stati allora prescritti altro scopo non aveano che di denunziare agl' Intendenti quei proprietari che non aveano adempito all' obbligo delle riparazioni;

Poichè siffatti stati a' termini del parere suddetto doveano compilarsi dalle Guardie generali, e da' Sindaci, come quelli che avendo già compilati i precedenti stati delle terre a pendio aveano piena conoscenza de' fondi colpiti dalla legge;

Poichè oggi per effetto della suddetta Ministeriale disposizione conviene che gli stati medesimi si compilino da' soli agenti della Direzione generale, alla quale S. E. il Ministro delle Finanze ha concessa la facoltà di denunciare i proprietari delle terre non riparate;

Ha determinato di farsi sentire agl' Ispettori che da oggi innanzi a misura che scorrono i due anni dal dì in cui sonosi ordinate le ripara-

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

zioni, debbono disporre che soltanto le Guardie generali compilino gli stati delle sole terre non riparate, i quali per mezzo di essi Ispettori saranno spediti agl' Intendenti, per le opportune provvidenze.

Glielo partecipo, affinchè sia ella in grado di farne consapevoli le Guardie generali di sua dipendenza, ed incaricarli della esecuzione.

Gl' Impiegati Comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 gennaio 1852.

Fu elevato il dubbio, se il decreto de' 22 marzo 1823, fosse applicabile agl' Impiegati Comunali per far loro ottenere il pagamento di una porzione dello stipendio pel tempo in cui fossero detenuti in carcere. La Consulta generale del Regno, di Real ordine incaricata di esaminare la proposizione, e dare il suo avviso, ha rassegnato, che il Decreto de' 22 marzo 1823 di sopra indicato, sia applicabile indistintamente agl' Impiegati Comunali; e S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 14 del corrente mese si è degnata di approvare l' avviso della Consulta.

Basta enunciare nelle domande per conciliazione contro i Comuni solamente l' oggetto della contestazione senza esservi l' obbligo di produrre documenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 gennaio 1852.

Qualche Decurionato avea proposto che quante volte si volesse istituire un giudizio contro del Comune l' attore non solo dovesse uniformarsi all' articolo 17 della legge sul contenzioso amministrativo de' 21 marzo 1817, con cui si prescrive che devesi presentare alle autorità amministrative una domanda di conciliazione prima di cominciar la lite, ma fosse nell' obbligo ancora di unire alla domanda i documenti di cui vorrà avvalersi innanzi ai Tribunali per provocare l' azione, di modo che si conosca dal Comune se vi sia dritto nell' attore, e se vi sia ragione onde convenire il giudizio.

S. M. il Re (D. G.) sul parere della Consulta dei Reali Dominî di quà del Faro si è degnata ordinare nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante mese che ritenuta la disposizione letterale dell' art. 17 della legge de' 21 marzo 1817, sul contenzioso amministrativo, si dichiari soltanto, che la dimanda di conciliazione da presentarsi pria di cominciare i giudizî contro i Comuni sia fondata sopra documenti, di che si farà special menzione, o sopra i principî di dritto da cui ricavasi l' azione.

Folli. — *Norme ad osservarsi per la spedizione de' folli nella sala d' osservazione in S. Francesco in Napoli.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 febbraio 1852.

Volendo regolarizzare il servizio di ricezione de' matti in Aversa, le rimetto un modello delle indicazioni da esprimersi nell' invio de' medesimi nella sala di osservazione in S. Francesco di questa Capitale per l'esperimento di loro follia onde la cosa proceda con uniformità, e colla maggiore esattezza.

Ella ne trasmetterà una copia a' Sindaci di sua dipendenza, ed inculcherà loro di far riempire tutte le colonne del modello anzidetto con la possibile accuratezza, ogni volta che dovranno innoltrare dimande di simil natura.

Allorquando i Sindaci l' avranno provveduta del modello, e del certicato relativo alla possidenza, ed ella avrà verificato pienamente le carte mentovato, le spedirà in questo Ministero. Quindi attenderà le mie ulteriori disposizioni per essere autorizzata alla spedizione del folle di cui sarà questione.

Modello.

Nomi, cognomi, e patria
Età
Condizione
Possidenza (a)
Temperamento
Sue abitudini allorchè era sano di mente
Epoca in cui la follia si è manifestata
Cause cognite, o desunte per induzione che hanno cagionata la follia (b).
Metodi curativi adoperati, e loro risultamenti
Se conjugato, vedovo, o celibe

. . . . . li 18

Firma de' Medici
N. N.
N. N.

Visto dell' Intendente della Provincia.

(a) Nel certificato del Sindaco esprimente se figura, e come su' ruoli fondiarii, conviene inoltre che si dica se capitali, industrie, e simili, quali, e quante abbia il matto, o coloro che hanno debito di rappresentarlo.

(b) È d' uopo che si usi somma precisione, e chiarezza affatto allontanando le voci generiche.

È accordata una indennità di carlini due a miglio alle Guardie generali forestali per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 febbraio 1832.

Sulla proposizione fatta da qualche di lei collega trovasi da questo Ministero approvato di corrispondersi l' indennità di carlini due a miglio alle Guardie generali per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio prescritta coll' art. 22 della legge forestale del 21 agosto 1826. Questa determinazione presa su di particolari proposizioni dovendo servire di norma generale, io la comunico a Lei pel corrispondente adempimento.

Come debbasi provvedere allorchè il Decurionato in due terne successive non offra soggetti idonei alla carica di Cassiere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 febbraio 1832.

Qualche Intendente ha dovuto rifiutare le due terne fatte da' Decurionati per la nomina del Cassiere, non avendo in esse trovato soggetti idonei. E poichè l' art. 115 della legge de' 12 dicembre 1816 non indica qual regola debba seguirsi dopo rifiutate le due prime terne, di ordine Sovrano ne fu passato il dubbio all' esame della Consulta de' Reali Dominî di qua del Faro. La medesima ha rassegnato per suo avviso, che possa degnarsi S. M. di sanzionare per massima per tutte due le parti de' suoi Reali Dominî, che dove i Decurionati nella prima e seconda terna non abbiano nominato all' impiego di Cassiere soggetti idonei, debba l' Intendente, previo avviso motivato del Consiglio d' Intendenza, sottomettere le terne, ed i motivi di rifiuto al Ministro dell' Interno, perchè disponga, o che uno de' nominati s' immetta nel possesso della carica, o che l' Intendente obblighi il Decurionato a scegliere dal suo corpo, e sotto la sua responsabilità sempre uno, o due Decurioni, che ne disimpegnino le funzioni sino a che non presenti il Decurionato istesso una nuova têrna all' Intendente di soggetti abili, ed idonei, da poterne inviare la scelta al prelodato Ministro.

La M. S. nel Consiglio di Stato del 13 del corrente mese si è degnata di sanzionare l' indicato avviso per massima.

Nel Real Nome glielo partecipo per la di lei intelligenza, e governo.

Predicatori quaresimali. — *Norme ad osservarsi nei Comuni della Sicilia per la scelta de' Predicatori quaresimali.*

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Palermo 20 febbraio 1852.

Si è disputato a lungo tra il Vescovo di Siracusa, e l'Intendente, se l'elezione de' Predicatori quadragesimali pe' Comuni della Valle dovesse deferirsi alla dignità ecclesiastica, ovvero soltanto dipenderà dall'autorità amministrativa alla quale in realtà si appartiene.

Il Real Governo con sua manifestazione dei 4 luglio del caduto anno dirimendo la questione spiegò qual fosse la facoltà dell'Intendente, e segnò i limiti fin dove estender si potesse la giurisdizione Vescovile, per non creare ostacoli all'esercizio della tutela degl'interessi municipali, confidata dalle leggi al pubblico funzionario anzidetto.

Posteriormente nello scorso gennaio dal Ministro degli Affari Ecclesiastici fu comunicato un rescritto Reale pubblicato ne' Domini continentali di S. M. nell'anno 1818, e giudicato applicabile a questa parte del Regno onde mantenere l'uniformità della disciplina. Con qual risoluzione Sovranamente si provvede al caso che si presentassero da' Decurionati per Predicatori soggetti di Diocesi aliene.

Le ordinanze del Governo non sono state seguite da' risultati che necessariamente dovevano attendersi. La potestà dell'Ordinario di avocare a se l'elezione de' Predicatori sussiste, ed impedisce che ai Comuni destinato fosse in tempo proprio il rispettivo Predicatore; ciò che attraversa il regolare andamento delle cose.

A rischiarar questa materia nella quale il difetto d'intelligenza, e i dispareri potrebbero far nascere scandalose gare tra i dignitarii della Chiesa, e i funzionarii proposti alla civile Amministrazione con positivo pregiudizio dell'istruzione Evangelica de' popoli, il Governo fa palese generalmente sì ai Vescovi, come agl'Intendenti, che per conservare agli uni, ed agli altri integre le proprie attribuzioni o facoltà, uopo è di mantenersi in perfetta osservanza la norma seguente.

Avanzate che siano da' Decurionati le terne, l'Intendente fa la scelta del Predicatore, e si dirige all'Ordinario onde conceda la licenza di predicare al soggetto nominato. Quando l'Ordinario non incontra difficoltà, e permette che quel tale Sacerdote possa esercitare i ministeri Evangelici, allora l'Intendente passerà alla definitiva elezione. In caso poi che il Predicatore sia di aliena Diocesi, il Vescovo ricercherà dall'Ordinario della Diocesi del candidato le opportune informazioni a mente del rescritto enunciato, per poter così concedere la licenza con piena cognizione di causa.

Riconoscendosi patentemente il bisogno di accordo tra gli Ecclesiastici, e le Autorità civili; e divenuta col presente provvedimento, fondato sullo spirito di tutte le antecedenti disposizioni, e discipline, conciliabile ogni passata controversia, il Real Governo ha la fiducia che non si eleveranno per l'avvenire nuove difficoltà, e che l'elezione de' Predicatori seguirà ovunque con sollecitudine, e senza pretenzione.

Digitized by Google

Si danno delle norme per la tassa delle spese ne'provvedimenti dell'autorità del contenzioso amministrativo per controvvenzioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 febbraio 1852.

Domandò ella con rapporto del 18 novembre ultimo, come doveva regolarsi la tassa delle spese nei procedimenti per controvvenzioni riserbate al contenzioso amministrativo, specialmente pe' periti, pe' testimoni, per le indennità di viaggio agli Eletti, pegli accessi del Cancelliero, e per la compilazione degli atti. In quanto ai testimoni la legge del 25 marzo 1817 vi ha provveduto coll' art. 66. Pei periti la legge nulla no dico; ma può adottarsi la stessa norma che si pratica ne' Tribunali ordinari, essendo una e la medesima ragione onde sono state regolate nella procedura ordinaria le loro indennità, e quelle de' testimoni. Gli Eletti sono tenuti di officio a verificare le contravvenzioni, e tanto essi, che i Cancellieri nulla possono pretendere per indennità di viaggio, tranne la sola spesa effettiva, o quando la distanza sia tale da obbligarli a valersi di un mezzo di trasporto, o ciò perchè le cariche de' primi sono meramente gratuite e di onore, ed i secondi ricevono uno stipendio a fine di adempire tutt' i doveri, niuno escluso, che sono loro dalle leggi e dai regolamenti imposti. Gli atti finalmente debbono esser fatti anche di officio, o la spesa sarà rimborsata dal contravventore, ove la contravvenzione rimarrà verificata. A tali principî olla si uniformerà.

Rifiutata la prima, e la seconda terna formata dal Decurionato per la nomina del Cancelliere comunale, l' Intendente ha la facoltà proporre al Ministro degli Affari Interni una nuova terna.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 febbraio 1852.

La Consulta de' Reali Dominî al di quà del faro ha esaminato di Real ordine le seguenti tro quistioni relative alla nomina dei Cancellieri comunali, 1.° se una terna rifiutata per non essersi serbato il rito, o per essersi proposti soggetti, che soffrono eccezioni legali, debba ritenersi come fatta o rigettata, o è da considerarsi nulla; 2.° se debba ritenersi come fatta una seconda terna, nella quale siano compresi tutti o porzione de' soggetti proposti nella prima terna già rifiutata; 3.° e se avendo la legge taciuto nell' art. 115 il modo da procedersi dopo rifiutata una seconda, l' Intendente sia facoltato a nominare come trovasi disposto riguardo a taluni altri impiegati comunali nell' art. 114.

Ha quindi la Consulta medesima opinato, che S. M. possa degnarsi dichiarare come non avvenute le terne irregolarmente fatte dal Decurionato per la nomina del Cancelliere, o di ordinare che la terna fosse fatta colle norme prescritte dal Real rescritto del 1817 e dall' art. 115

della legge de' 12 dicembre 1816; che non trovando l' Intendente nella prima terna soggetti idonei, potesse rigettarla per farne fare dal Decurionato una seconda composta di soggetti tutti diversi da quelli, che erano stati compresi nella prima; e che in fine non trovando nemmeno in detta seconda terna soggetto idoneo, debba l' Intendente chiedere al Ministro di poter egli proporre una terna di soggetti idonei all' incarico di Cancelliere.

S. M. a cui ho rassegnato il suddetto avviso della Consulta, si è degnata nel Consiglio di Stato del 13 febbraio corrente di approvare questo avviso per massima.

Nel Real Nome glielo partecipo per la di lei intelligenza e governo.

Statistica — *Decreto col quale si stabilisce in Palermo una Direzione centrale di statistica.*

Napoli 13 marzo 1852.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa Luogotenente generale ne' Reali Domini oltre il Faro:

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni:

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È stabilita in Palermo una Direzione centrale di statistica, secondo l' annesso regolamento da Noi approvato.

2. La compilazione de' lavori statistici di ogni Valle seguirà ad esser parte delle incumbense degl' Intendenti, che avranno alla loro immediazione i Direttori, e redattori che si trovano attualmente: gl' Intendenti saranno in corrispondenza, o sotto la dipendenza della Direzione centrale per la esecuzione di tali lavori.

3. È assegnato per quella Direzione centrale di statistica il fondo di once mille annuali, che sarà fornito di once quattrocento della Tesoreria generale, in once dugento dal fondo comune delle Valli, ed in once quattrocento sul fondo speciale delle Valli medesime da ripartirsi a ciascuna in ragione della rispettiva popolazione.

Digitized by Google

Regolamento per la Direzione centrale di statistica in Sicilia analogamente al decreto de' 13 marzo 1832.

Art. 1. La Direzione centrale di statistica istituita in Palermo con Real decreto di questa data sarà composta di un Direttore, un Segretario, un Archivario, sei Commessi, de' quali due di prima classe, due di seconda, e due di terza, quattro soprannumeri, con un usciere, ed un barandiere.

2. Sarà destinato qualche Convento per l'ufficio della Direzione medesima.

3. Il Direttore sarà nominato da S. M., il Segretario e tutti gli altri impiegati sino ai soprannumeri inclusivamente, saranno di nomina di S. A. R. il Luogotenente Generale, l'usciere ed il barandiere di nomina del Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Luogotenente Generale.

Per la prima provvista del personale si eseguiranno queste nomine. Il Direttore sarà eletto da S. M. sulla proposta che ne presenterà S. A. R. il Luogotenente Generale; e lo stesso metodo si serberà nelle provviste ulteriori in caso di vacanza; il Segretario e l'Archivario saranno nominati da S. A. R. il Luogotenente Generale su di una lista di eligibili che la Commessione incaricata della compilazione di questo progetto presenterà, inteso il parere del Direttore che sarà stato da S. M. eletto, accompagnandola colle corrispondenti osservazioni: gli eligibili saranno presi tra le persone istruite della materia, e che riuniscano tutti i necessarî requisiti: i Commessi tutti ed i Soprannumeri saranno scelti a concorso, restando affidato alla Commessione la esecuzione del concorso: l'usciere ed il barandiere saranno eletti dal Ministro Segretario di Stato sulla proposta del Direttore.

4. In caso di vacanza le provviste ulteriori saranno regolate come segue. Le piazze di Segretario e di Archivario saranno provvedute sulle liste di eligibili che presenterà il Direttore di persone istruite sulla materia. Le piazze di Commessi di prima e di seconda classe saranno provvedute per antichità ed assiduità di servizio. Le piazze di Commessi di terza classe saranno provvedute a concorso fra i Soprannumeri. Le piazze infine di Soprannumeri saranno provvedute anche a concorso, e vi potrà essere ammesso qualunque individuo che abbia gli opportuni requisiti di morale.

La esecuzione dei concorsi nei casi rispettivi resta affidata al Direttore, il quale ne farà conoscere i risultamenti a S. A. R. per le corrispondenti risoluzioni.

Saranno esaminatori in tutti gli enunciati concorsi il Direttore medesimo, il professore di economia pubblica, e quello di agricoltura di quella Università di studî.

5. Il modello da osservarsi nella formazione de' registri, quadri sinottici ec. ec., sarà il così detto cabulario comparativo, secondo i modelli presentati al Governo dalla Commessione soprannominata con rapporto de' 30 di luglio 1829.

6. Il Direttore sarà il solo Capo di quella Direzione.

7. Egli avrà la corrispondenza col Governo cogl'Intendenti e con

Digitized by Google

tutte le altre Autorità, che non potranno ricusarsi di somministrargli i lumi che verranno loro richiesti, ed al contrario somministrerà quelli schiarimenti che gli saranno dimandati da' pubblici funzionari.

8. Sarà sua cura la formazione de' registri, quadri sinottici ec. ec. secondo i modelli citati all' articolo 5, sia per la popolazione ed i suoi movimenti, sia per le altre notizie statistiche. Sarà parimenti a sua cura la formazione dello stato della bilancia di commercio, mettendosi all' uopo di accordo col Direttore generale de' Dazi Indiretti.

9. Egli ordinerà e dividerà i lavori da farsi tanto dal Segretario, quanto dall' Archivario e dagli altri impiegati per la chiara e precisa classificazione degli oggetti statistici. Sarà a cura dell' Archivario la riunione e la conservazione delle carte, la tenuta de' protocolli e de' registri: egli sarà assistito da un Commesso di terza classe e da un Soprannumero, che restano esclusivamente addetti all' archivio. Tutti gli altri lavori saranno a cura del Segretario assistito dagli altri Commessi e dagli altri Soprannumeri: la distribuzione dei medesimi formerà il soggetto di un regolamento di servizio interno che il Segretario presenterà all' approvazione del Direttore, senza che resti con ciò derogato a quanto si stabilisce nell' art. 10 che debbasi intendere ne' casi di straordinario lavoro.

10. Non vi sarà nella Direzione centrale della statistica alcun travaglio esclusivo, ma quando il bisogno lo richiederà, e sarà ordinato dal Direttore, tutti gl' impiegati nella Direzione saranno obbligati di prestare vicendevolmente il servizio.

11. Il Direttore oltre gli altri rapporti per le frequenti occorrenze, presenterà in ogni anno al Governo un conto esatto di tutte le operazioni col confronto di un'anno all' altro, e colle rispettive osservazioni che sarà pubblicato colle stampe.

12. In mancanza del Direttore il Segretario ne farà le veci.

13. Il Segretario terrà la corrispondenza della Direzione di cui sarà responsabile, e sarà particolarmente incaricato d' invigilare al buon andamento dell' ufficio, prevenendone ove occorra il Direttore.

14. L' Archivario terrà conto dell' Archivio, de' registri e di tutto altro lavoro che si farà nella Direzione sotto la sua responsabilità.

15. L' assegnamento di once mille annuali stabilito per la Direzione centrale di statistica sarà distribuito nel seguente modo.

Al Direttore once venticinque mensuali.

Al Segretario once otto e tarì dieci.

All' Archivario once sei e tarì venti.

Ai due Commessi di prima classe once sei per ognuno.

Ai due Commessi di seconda classe once cinque per ognuno.

Ai due Commessi di terza classe once tre e tarì dieci per ognuno.

Ai quattro Soprannumeri oncia una per ciascuno.

All' usciere once due e tarì venti.

Al barandiere oncia una e tarì venti.

Per spese straordinarie ed imprevedute e generi di scrittoio once sei e tarì dieci al mese.

Spese di primo fornimento per una sola volta once sessantasei e tarì venti.

Digitized by Google

I fondi coi quali dee fornirsi questo assegnamento, saranno sulla Tesoreria generale per . . . . . once 400
Sul fondo comune delle Valli 200
Sui fondi speciali, da ripartirsi ad ogni Valle in ragione della rispettiva popolazione 400

Totale, once 1000

Le once sessantasei e tarì venti per ispese di primo fornimento si preleveranno in rate proporzionali sul fondo speciale delle Valli.

Tempo e modo di bruciarsi le stoppie.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 17 marzo 1832.

S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze m'ha diretta una lettera del seguente tenore:

Napoli 14 marzo 1832.

L'esecuzione delle disposizioni contenute nella prima sezione del titolo sesto della legge de' 21 agosto 1826 su' boschi che stabiliscono il tempo in cui può appiccarsi fuoco alle stoppie, e le precauzioni che debbono in ciò usarsi ha dato luogo ad un quesito, se convenga cioè far eseguire il bruciamento delle stoppie nelle ore della sera, nelle quali meglio che in quelle del giorno, si è creduto potersi discernere ed evitare gl' incendii.

E su tale quesito ha ella manifestato un parere contrario per gl' inconvenienti diversi che accader potrebbero, laddove nelle ore della sera si facesse il bruciamento delle stoppie eseguire; o solamente ha raccomandato che debbasi scrupolosamente osservare di non appiccar fuoco alle stoppie allorchè spirano i venti impetuosi.

Or questa Real Segreteria di Stato uniformemente al parere da lei dato, ed in seguito di avviso della Commissione de' Presidenti della Gran Corte de' Conti, le rescrive che il fuoco alle stoppie debba attaccarsi di giorno e non di notte, e che debba proibirsi di attaccar fuoco alle stoppie quando spirano venti impetuosi, circostanza questa che dovrà definirsi dal Sindaco del Comune, o da uno de' Decurioni prescelto dallo stesso, e sotto la responsabilità de' medesimi, siccome dall' articolo 82 della legge de' 21 agosto 1826 si trova disposto per lo adempimento delle altre formalità dalla legge stessa stabilite.

Di ciò la prevengo per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Indennità di grana 20 a miglio alle Guardie generali forestali pegli stati delle terre a pendio compilati anche prima del 1832.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 7 aprile 1832.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con dispaccio de' 18 febbraio mi ha partecipato la risoluzione di corrispondersi alle Guardie generali l'indennità di grana 20 a miglio per le spese che loro cagiona la compilazione degli stati delle terre a pendio.

Comunicata questa lettera Ministeriale agl' Ispettori forestali delle Provincie, quello di Capitanata promosse il dubbio se il tarì a miglio debba pagarsi anche pegli stati che si trovavano già distesi precedentemente. La prefata E. S., cui non indugiai a sottoporre il dubbio per sentirne la risoluzione, mi ha dato la seguente riposta:

Napoli 31 marzo 1832.

Signor Direttor generale. — Replicando al dubbio fatto dall'Ispettore di Capitanata espresso nel di lei rapporto de' 3 di questo mese, se cioè alla indennità di carlini due a miglio concessa alle Guardie generali per le operazioni degli stati delle terre in pendio vi abbian dritto quelli ancora fra essi che per effetto di maggior diligenza all' epoca della concessione suddetta si trovavano di aver già compiuto un simile lavoro, adottando i motivi da lei dedotti, approvo che si corrispondano a queste diligenti Guardie generali le indennità medesime.

Ho creduto mio dovere di farla consapevole della soprascritta Ministeriale, giacchè la stessa E. S. aveala già fatta consapevole della prima risoluzione.

Le verifiche de' fondi di meno di 5 moggia, pe' quali si chiede la permissione Sovrana di dissodamento debbono farsi in collettiva.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 25 aprile 1832.

Il Re, N. S., prendendo in benigna considerazione che i proprietarî di piccioli fondi saldi e boscosi tralascian di chiedere le permissioni Sovrane pel dissodamento di essi, forse nella difficoltà di adempiere alli spesa delle verificazioni che deggionsi eseguire a' termini della legge de' 21 agosto 1826, ha la M. S. ordinato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 17 aprile, uniformemente all'avviso della Consulta de' Reali Domini di quà del Faro, che si facciano in collettiva gli atti delle verificazioni per dissodamenti e diboscamenti di fondi da cinque moggia in sotto, col doversi eseguire le verifiche a ragione di trenta moggia il giorno, e col ripartirsi la spesa fra i proprietarî in ragione della estensione del suolo.

Digitized by Google

Ed affin di dare ai proprietari dei più piccoli fondi una facilitazione maggiore, ha la M. S. approvato che qualora, in raccogliendo gl' Intendenti le domande per dissodamento di piccoli fondi, una domanda si presenti per fondo di grande estensione sito nello stesso Comune, l' Intendente profitti di questa opportunità per disporre che la Commessione verificatrice dell' esame di tutte queste domande contemporaneamente s' incarichi, praticandosi in seguito il regolare ratizzo nel modo indicato.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che lo riguarda.

Non può estendersi ai dazi, ed alle privative la dispensa alle subaste accordata pegli altri cespiti Comunali, la di cui rendita imponibile sia minore di carlini trenta.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 aprile 1832.

S. M. sull' analogo avviso della Consulta dei Reali Dominî di quà del Faro ha comandato che non possa estendersi all' affitto de' dazi, e delle privative di piccioli Comuni il Sovrano rescritto de' 10 luglio 1830, che disponeva la dispensa alle subaste pegli affitti dei beni Comunali, che hanno un' imponibile al di sotto di carlini trenta.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per suo regolamento e governo, ed in riscontro al rapporto relativo ch' ella diresse ai 12 dicembre ultimo.

I fogli di udienza de' Consigli d' Intendenza debbono essere tenuti in carta bollata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 maggio 1832.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, con uffizio del 31 marzo ultimo mi ha partecipato quanto segue:

Eccellenza

Sul dubbio proposto dall'Amministrator generale del Registro e Bollo, se presso le Segreterie de' Consigli d' Intendenza dovesse tenersi in carta bollata il registro dei fogli di udienza, ove si annotano le decisioni originali, giusta gli articoli 183, e 188 della legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, questo Ministero in data dei 22 marzo 1828 gli rescrisse affermativamente, poichè nella legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo non vi era alcuna eccezione per tali fogli di udienza, e perchè anche in carta bollata li teneva la Gran Corte dei Conti, la quale poteva servir di norma a tutti i Consigli d' Intendenza. Ora il mentovato Amministratore generale mi riferisce, che quasi tut-

t' i Consigli d' Intendenza continuano nel sistema di tenere i detti fogli di udienza in carta libera, e quindi provoca le disposizioni, onde sia eliminato un tale abuso nocivo alla Finanza. Nel manifestare a V. E. ciò la prego di dare gli ordini opportuni perchè i cennati fogli di udienza, presso i Consigli suddetti sieno tenuti in carta bollata, mentre in caso di contravvenzione, saranno comminate le corrispondenti multe.

Le comunico, signor Intendente, tutto ciò, affinchè ella ne disponga l' adempimento.

Le indennità alle Guardie generali forestali pegli stati delle terre a pendio saran pagate sulle specifiche di distanze percorse certificate da' Sindaci.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 19 maggio 1832.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni da me consultato sul metodo che debbono tenere le Guardie generali compilanti degli stati delle terre a pendio da restituirsi salde o boscose, o da ripararsi fra due anni, per ottenere il pagamento delle indennità loro promesse colla lettera Ministeriale de' 18 febbraio di questo anno, in compensazione delle spese che seco porta siffatta compilazione, in data dei 16 corrente si è compiaciuto di conformarsi al mio avviso, ed ha quindi approvato, che le indennità di carlini due a miglio in favore delle Guardie generali per le operazioni degli stati delle terre in pendio siano loro pagate sulle specifiche delle distanze da essi corse, e certificate vere dai rispettivi Sindaci.

Mi fo un pregio di farla consapevole per le disposizioni in conseguenza della soprascritta risoluzione Ministeriale, che con questa stessa data ho anche partecipato all' Ispettore forestale per l' esatto adempimento nella parte che gli concerne.

I conti morali si approvano, e disapprovano amministrativamente dall' Intendente.

Decreto de' 22 maggio 1832.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Presentatosi il dubbio, se lo esame e l' approvazione o la condanna de' conti morali degli amministratori comunali che si fa di ufficio dagl' Intendenti, sia un' atto dipendente dalle facoltà economiche che ad essi loro attribuisce la legge, ovvero dalle facoltà contenziose; sicchè nel primo caso il richiamo degli amministratori contro le determinazioni anzidette porti seco la sospenzione degli atti irreparabili che seguono la condanna a di loro carico;

Visti i rapporti del nostro ex-Luogotenente Generale in Sicilia, e lo

avviso del nostro Procurator generale presso la Gran Corte de' conti in Napoli;

Tenute presenti tutte le disposizioni di legge sulla materia contenuta in entrambi i Codici amministrativi delle due parti de' nostri Reali Dominî;

Visto lo avviso della Consulta generale del Regno;

Considerando che per la definizione concorde data dall'art. 266 della legge del 12 dicembre 1816 per Napoli, e dell'art. 14 delle istruzioni sull'art. 239 del Real decreto degli 11 di ottobre 1817 per la Sicilia, i conti morali anzidetti altro non sono che rapporti amministrativi, accompagnati da deliberazioni decurionali, in cui si rende ragione del metodo di amministrazione tenuta nell'anno precedente; per lo che sta ben detto sì nell'art. 268 della suddetta legge, che nel medesimo citato articolo delle su indicate istruzioni, che l'Intendente approva, revoca o modifica siffatte deliberazioni decurionali siccome avviene per ogni altra ordinaria deliberazione su' negozî economici de' Comuni.

Considerando altresì che l'intervento in proposito del Consiglio d'Intendenza ricercato dall'art. 269 della suddetta legge o dal ridetto articolo 14 e dal 25 delle ripetute istruzioni non avviene che in termini di mero avviso consultivo; sicchè nulla comporta l'idea di procedimenti contenziosi, o di giuridiche condanne, ma sì bene unica ed uniforme ne risulta in entrambi i Codici amministrativi la regola che tutto è procedimento economico ove trattasi di conti morali;

Considerando finalmente che trattandosi di ricorso contro le determinazioni economiche dell'Intendente, la risoluzione superiore è riserbata al Luogotenente Generale per la Sicilia, ed al Ministro degli Affari Interni per Napoli, giusta i precennati articoli di ambo i Codici amministrativi;

Vista la nostra Sovrana risoluzione presa nel dì 27 di gennaio 1831.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'esame e l'approvazione o condanna de' conti morali degli amministratori de' Comuni è un atto dipendente dalle facoltà economiche degl'Intendenti, il quale per avventura impugnato a' termini delle leggi per via di richiamo presso il Luogotente Generale in Sicilia, e del Ministro degli Affari Interni in Napoli, va soggetto in quanto agli atti irreparabili alla sospensione di diritto per soli quindici giorni a' termini dell'art. 5 delle istruzioni di numero 1.° annesso al Real decreto de'20 di gennaio 1818.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Real Ministero di Stato presso S. A. R. il Conte di Siracusa Luogotenente Generale ne' Reali Dominî oltre il Faro, son incaricati della esecuzione del presente decreto.

I medici, i chirurgi, i farmacisti da meno di sessant' anni di età debbono regolarizzare le loro carte autorizzanti; a quelli poi di oltre i sessant' anni si accordano talune agevolazioni. Prescrizioni pegli esercenti l'arte salutare ed i venditori di farmaci da meno di venti anni senza carte. Divieto assoluto per coloro che l'esercitano de meno di un decennio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 maggio 1832.

Il Protomedico generale del Regno ha osservato, che malgrado la legge de' 25 settembre 1822, moltissimi si sono intrusi ad esercitare l'arte salutare. Ed affin di reprimersi la triplice classe degli abusi, cioè 1.° di coloro che debbono regolarizzare le antiche carte autorizzanti; 2.° de' vecchi esercenti senza veruna autorizzazione; 3.° e di quelli che tutto giorno s' introducono nell' esercizio, ha proposto: 1.° doversi obbligare i medici, chirurgi, e farmacisti che hanno meno di sessant' anni di età a regolarizzare i loro antichi privilegi o col cambiarli, o col farci apporre il visto della Regia Università; ed a quelli che hanno già passato il sessantesimo anno accordarsi delle agevolazioni dopo verificato il loro legale esercizio; 2.° i medici, chirurgi, farmacisti, salassatori, levatrici, droghieri, semplicisti, o erbaiuoli, e venditori di medicinali di qualunque natura, che non hanno la carta autorizzante, qualora abbiano venti anni di lodevole esercizio contestato nelle forme più autentiche da' Decurionati comunali, da' Parrochi, e da' Professori del rispettivo ramo, dicendosi ancora dagli stessi d' esser meritevoli della carta autorizzante, con vidimazione de' signori Intendenti per la verità, spedirsi loro la carta autorizzante col pagamento de' dritti, e quelli poi che contano dieci anni di esercizio contestato egualmente nelle forme autentiche, come sopra, sottoporsi ai soli esami pratici da darsi in questa Capitale, o ne' Licei. E che le dette agevolazioni per le accennate due classi debbano aver luogo a tutto il corrente anno 1832, classe il quale debba restare sospeso chi non ha ubbidito a regolarizzarsi. 3.° per la classe di coloro che da qualche anno meno di un decennio si sono intrusi in funzioni senza veruna autorizzazione, proibirsi severamente la continuazione. Particolarmente poi per le levatrici ha fatto conoscere la necessità del loro regolarizzamento qualunque sia il tempo del loro esercizio. E poichè gli Agenti comunali, i capi di Amministrazione, i Regi Giudici, e le stesse Corti spesso si avvalgono ed autorizzano ad esercizi persone mancanti del dovuto privilegio, trova espediente ordinarsi alle dette Autorità di non avvalersi di una persona qualunque dell' arte salutare, se non sia munita di carta autorizzante, e che nelle autorizzazioni o verbali s' esprima la natura, e l' epoca della rispettiva carta. Resta espressamente vietato di poter esercitare pubbliche funzioni a chi non vi è stato prima legalmente autorizzato, ed essere nella responsabilità di ogni Capo di Amministrazione di provocare la sospensione d' esercizio per chi non ha il privilegio o carta autorizzante voluta dalla legge: non doversi riconoscere i così detti *pratici*, i quali con tal pretesto si permettono esercitare abusivamente. Non riconoscersi verun nuovo esercente anche

autorizzato, se prima l'Autorità protomedicale non ne abbia ricevuto avviso in iscritto, e ciò per evitare delle carte false. In fine comminarsi delle pene ai trasgressori del prescritto dalle leggi, e particolarmente la pena della destituzione ai Capi che non curano la esecuzione, e l'esilio o la reclusione a coloro che dopo il divieto continuano nell'esercizio illegalmente. Incaricata per ordine Sovrano la Consulta de' Reali Domini al di quà del Faro di discutere e dare il suo avviso su quanto si è proposto dal cennato Protomedico, la stessa avendo il tutto esaminato e discusso l'ha trovato ragionevole, e sensato in tutte le sue parti, e tendente ad allontanare dall'umanità falsi periti, che nuocono tanto alla salute pubblica, e quindi è stata di avviso di potersi adottare le misure suggerite dal Protomedico generale, con doversi però avere tutt'i riguardi per le vecchie persone, che hanno esercitato con lode l'arte salutare, e che solamente non han potuto godere della regolarizzazione per effetto della loro miseria, usandosi verso costoro le vedute della più grande moderazione, e di piena generosità ancora rispetto a dritti. S. M. cui ho fatto presente tutto ciò, si è degnata d'approvare il parere della Consulta.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'adempimento di risulta.

Competenze degl' impiegati delle Intendenze e delle Sottintendenze negli affitti de' beni del Demanio.

INTENDENZA DI TERRA DI BARI.

Bari 5 giugno 1832.

Si è elevato il dubbio se gl'impiegati nelle Intendenze, e nelle Sottintendenze debbano riscuotere i dritti di competenza a' termini della tariffa stabilita con l'art. 56 del quaderno generale delle condizioni pegli affitti dei beni demaniali, allorchè questi hanno a celebrarsi presso quelle officine. L'Amministrazione generale della Cassa d'Ammortizzazione, e del Demanio Pubblico, consultata all'oggetto da S. E. il Ministro delle Finanze è stata di avviso che le competenze stabilite coll'art. 56 del suddetto quaderno di carico de' 3 marzo 1830 non possono attribuirsi che agl'impiegati presso le Intendenze, Sottintendenze, e Sindaci. E tale parere è stato approvato dall'Eccellenza Sua.

L'indicato art. 56 è del tenor seguente:

Saranno a carico degli aggiudicatari le spese delle rispettive aggiudicazioni che vengono stabilite nel seguente modo.

Sull'estaglio al di sotto di ducati cento grana sessanta.

Da ducati cento a tremila, oltre le grana 60, grana diciotto per ogni cento ducati.

Da ducati tremila in sopra per ogni cento ducati grana dodici.

Qualunque però risulti l'ammontanto del dritto di sopra stabilito, il medesimo non potrà eccedere la somma di ducati cinquanta.

Pel registro dell' atto nel repertorio saranno riscossi grana dieci.

Per le copie in forma esecutiva dell'atto di aggiudicazione diffinitiva, l' onorario sarà il quarto di ciò che trovasi stabilito pel detto atto, purchè non sia minore di grana trenta, nè maggiore di ducati tre.

Allorchè si passano gli alimenti ai detenuti creduti poveri e che in effetti non lo siano, si possono obbligare a restituirne l'ammontare coi mezzi amministrativi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 giugno 1832.

S. M. in data del 6 del corrente ha ordinato, che quando i detenuti creduti poveri, mentre in effetti non lo erano, sono invitati alla restituzione dell' importo degli alimenti ricevuti a carico del Governo, e si rifiutano al pagamento, possano esservi astretti colle coazioni amministrative, e co' piantoni, come tutt' i debitori fiscali, escluso l' arresto personale, e che volendosi ottener questo, debba aversi per mezzo di un giudizio ordinario.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua norma, ed intelligenza.

Abilitazioni ai vecchi esercenti l' arte salutare.

PRESIDENZA DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI.

Napoli 9 giugno 1832.

Ho l' onore di acchiuderle copia conforme di un Real Rescritto de'29 maggio p. p. (1) a favore de' vecchi esercenti nell' arte salutare ed altri rami, pregandola di dare le analoghe disposizioni, ed al più presto possibile, perchè una misura generale e tanto benefica del nostro Augusto Sovrano giunga a cognizione di chiunque può avervi interesse, e non lasci trascorrere il termine di rigore per tutto il corrente anno stabilito, onde goderne. Sarebbe all' uopo utilissima cosa non solo di render noto il lodato rescritto Reale per mezzo del giornale dell' Intendenza, ma anche disporsi da lei di affiggersene una copia in ogni Comune, e di esigerne conto della seguita affissione.

Giova pure render noto a tutti, ed anche a coloro, i quali avesser avanzate domande per grazie ed agevolazioni speciali ne' rami, di cui si tratta, prima de' 29 dello scorso mese, che per ottenere una carta autorizzante da questa Regia Università o nuova, o in cambio di altra antica si debbano alle domande da dirigersi a me direttamente, o per mezzo di lei, unire le fedi legali di nascita, di moralità, e di perqui-

(1) Questo Real rescritto è riportato alla pag. 319.

sizione criminale e correzionale, tutte registrate, e le due prime anche da lei vidimate. Trattandosi poi di visto da apporsi a qualche antico privilegio, purchè sia munito di bollo, può risparmiarsi la fede di nascita. Gli esercenti da venti, o dieci anni debbono pure presentare tutte le indicate fedi, oltre il documento legale, richiesto col Real rescritto, de' Decurionati, Parrochi, e Professori pe' rispettivi rami, vidimato da lei per la verità di quanto si attesta.

Per togliere ogni motivo di ritardo, trovo pure necessario di rendersi pubblico, che i dritti in tutto sono.

Per la laurea medica o cerusica.	66 00.
Per la cedola in farmacia.	15 00.
Per quella de' salassatori.	3 50.
Per quella delle levatrici.	3 50.
Per quella di dentista.	3 50.
Per ogni cambio di privilegio del protomedico. . . .	27 60.
Per un duplicato.	2 00.
Per un visto.	2 00.

Questi dritti, ne' casi in cui si deve far qualche esame, possono pagarsi in due volte, prima dell' esame, e prima di ottenere la carta; ma in tali casi nel luogo dell' esame si avranno le necessarie istruzioni. Inoltre i dritti medesimi spettando a questa Regia Università possono versarsi o direttamente, o depositarsi presso cotesta Intendenza, e rimettersene la ricevuta; toccando poi a' Reali Licei, saranno presso di essi pagati.

In conseguenza la prego a rimettermi tutte le domande, che completate colle carte di sopra indicate le perverranno per le ulteriori disposizioni, aggiungendo ella per quelli, che potessero meritare, giusta l' avviso della Consulta di Stato, una considerazione pel pagamento de' dritti, le necessarie notizie del loro preciso stato finanziere e di famiglia.

Intanto si compiaccia accusare la ricevuta della presente.

I Segretari interini delle Società Economiche hanno dritto alla metà del soldo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 giugno 1832.

Surto il dubbio sulla indennità, cui potevano aver dritto coloro che interinamente funzionano da Segretari delle Società Economiche delle Provincie di Principato Citra, e Principato Ultra; S. M. si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 17 del cadente mese di stabilire in massima che gl' interini, durante il servizio, ricevano la metà del soldo de' titolari, allorchè le piazze sono vacanti.

Digitized by Google

Cariche comunali — esenzioni — *Li Postieri de' lotti nelle Provincie sono esenti dalle cariche municipali.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 giugno 1852.

Con risoluzione de' 9 del corrente mese S. M. si è degnata accordare a' Posticri de' Lotti nelle Provincie l' esenzione dalle cariche municipali.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'uso di risulta.

I verbali di aggiudicazione de' cespiti de' Comuni, e della beneficenza per gli affitti che nell' offerta non passano duc. 30, tengono forza di pubblici istrumenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 luglio 1852.

In qualche Provincia di questi Reali Dominî erasi introdotto il sistema di non redigere più istrumenti pubblici pegli affitti de' cespiti comunali, nella idea che bastar potessero i soli processi verbali di aggiudicazione per la vicendevole cautela delle parti, e ciò ha menato agl' inconvenienti, che presane illegalmente la iscrizione ipotecaria (giacchè la legge non riconosce ipoteca convenzionale, che co' soli titoli autentici) gli appaltatori de' cespiti comunali hanno sovente prodotto dell' eccezioni cui van soggette le carti private.

Osservato altronde che l' obbligo di solennizzare il pubblico istrumento menava ad altri danni, principalmente perchè mal si soffriva dagli appaltatori stessi una non lieve spesa per la stipulazione di affitti di poco momento e per cui facilmente se ne allontanavano, fu proposto perciò, che ad esempio, di altre pubbliche amministrazioni, fra le quali la Cassa di Ammortizzazione e Pubblico Demanio fosse adottato nelle Amministrazioni Comunali che i cennati processi verbali sieno qualificati come pubblici istrumenti.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, cui la proposizione fu d' ordine Sovrano passata per la discussione, dietro valide considerazioni ha opinato — Che le disposizioni dell' art. 39 del Real decreto de'30 gennaio 1817, si estendano a favore de' beni comunali, limitatamente però agli affitti, che nella offerta non oltrepassano duc. 30, comunque possa poi crescere a maggior somma nel calore delle licitazioni, e riguardo ai contratti che trovansi già aggiudicati, incaricarsi gl'Intendenti, che prudenzialmente, ed a spese de' Comuni ne facciano ridurre a pubblici istrumenti que' soli, pegli affitti de' cespiti che sopra, pe' quali riconosceranno la utilità della stipulazione ed iscrizione, perchè non fossero assicurati abbastanza gl' interessi relativi de' Comuni.

S. M. quindi, cui nel Consiglio ordinario di Stato dei 25 del prossimo scorso mese di giugno ebbi l' onore di rassegnare tutto ciò, trovan-

do che questa misura riuscirà infinitamente giovevole all'Amministrazione civile si è degnata Sovranamente approvare l'avviso della Consulta, dichiarando che la misura stessa debba estendersi anche alle Amministrazioni della Pubblica Beneficenza, che la legge considera come sezioni de' Comuni, e che sia adottabile ancora a quelle de' Reali Dominî oltre il Faro.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, affinchè ne venga disposta la esatta esecuzione, e per inserzione ne farà comunicazione al Consiglio degli ospizî, mentre le cenno che io ho diretto simile Reale rescritto a' Ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze.

Conti Comunali — *Soluzione di taluni dubbii elevati sull' intelligenza, ed applicazione del Real rescritto del 22 maggio 1830 riguardante l'esame, e giudizio de' conti arretrati delle rendite de' Comuni di Sicilia.*

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NE' REALI DOMINII AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 12 luglio 1832.

Comunicato in data de' 17 giugno 1830 num. 2093 circolarmente a cotesta Gran Corte, ed agl' Intendenti il Sovrano rescritto de' 22 maggio dello stesso anno con cui S. M. prescrisse l'epoca da fissarsi per obbligare gli Amministratori delle rendite comunali alla reddizione de' conti qualcuno di detti funzionarî elevò i seguenti dubbî se doveansi o nò esaminare quei conti i quali essendo stati dai gestori presentati non si erano ancora sottoposti ad alcuno esame, se doveasi proseguire la discussione di quelli, che si trovavano sotto esame avanti l'arrivo del sullodato Sovrano rescritto, e se pei conti decisi de' quali non si era fatta ancora cosa giudicata doveasi continuare lo esame per la decisione definitiva o riputarsi tali conti come non esaminati e decisi.

Il Governo prendendo nella dovuta considerazione siffatti dubbî ne fece rapporto a S. M. provocando in assunto le sue Sovrane determinazioni, in seguito di che il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data de' 16 ottobre 1830 partecipò a questo Ministero di Stato il seguente Sovrano rescritto.

Eccellenza — Affin di fissarsi la non equivoca intelligenza, e la esatta esecuzione del Sovrano rescritto de' 22 maggio ultimo con cui si stabilì l'epoca per la reddizione e discussione de' conti comunali dal giorno in cui i Comuni di cotesta Isola furon provveduti degli Stati discussi salva ogni azione contro i precedenti Amministratori pei casi di appropriazione, e di malversazione, con rapporto de' 23 agosto precorso 3. carico n. 1586 si servì V. E. proporre i dubbii seguenti:

1. Se debbasi o no far l'esame di quei conti i quali essendo stati da' gestori presentati non avevano ancora subito alcun esame.

2. Se debbasi proseguire la discussione di quelli che si trovavano sotto esame avanti l'arrivo del sullodato Sovrano rescritto.

3. Se pei conti decisi, ma de' quali non si è fatta ancora cosa giudicata, debbasi continuare lo esame per la decisione diffinitiva, e debbansi tali conti riputare come non esaminati e decisi.

Or avendo io ciò rassegnato a S. M. previo lo avviso della Consulta di cotesti Reali Domini, nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 del corrente si è la M. S. degnata determinare, che in tutti e tre i casi dall' E. V. indicati si sospenda il procedimento sempre che non vi si rinvenga nè appropriazione nè malversazione.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. per l' uso conveniente.

Volendo intanto S. A. R. il Luogotenente Generale agevolare gl' Intendenti nel dare esecuzione a questo Sovrano rescritto ed assicurare insieme gl' interessi de' Comuni nel Consiglio de' 30 dello scorso giugno si è degnata risolvere.

1. Che per tutti i conti di tale epoca già decisi, ove siavi stato presentato reclamo debba questo aver luogo ed esaminarsi nel senso del Sovrano rescritto per ridursi la decisione in quelle somme che si conoscono di malversazione, e di appropriazione.

2. Che per quelli conti pei quali non siavi più luogo a reclamo debbano gl' Intendenti, ed i Consigli d' Intendenza riesaminare i conti decisi nel senso del rescritto ed in linea di dichiarazione modificare le rispettive decisioni, e ridurle solamente per le somme di malversazione o appropriazione; dovendo queste nuove decisioni essere notificate agl' interessati per darvisi in seguito esecuzione.

3. Che per gli altri conti non decisi debbano gl' Intendenti ed i Consigli fare un' esame sommario sugli stessi per conoscere se siavi stata malversazione o appropriazione nel qual caso debbano continuare li procedimenti.

Nel Real Nome, e d'ordine di S. A. R. partecipo a cotesta Gran Corte il Sovrano rescritto de' 16 ottobre 1830, e le dichiarazioni enunciate della prelodata A. S. per sua intelligenza ed uso che convenga da sua parte.

È accordato a' Comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l' uso de' piantoni del pari che a' Luoghi Pii, ed agli Stabilimenti di beneficenza del Regno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 luglio 1832.

S. M. ha rilevato da un rapporto dell' Intendente della Provincia di Napoli che la percezione delle rendite comunali e di Pubblici Stabilimenti e Luoghi Pii soffre il più sensibile e pregiudizievole ritardo, perchè l' uso dei piantoni accordato col Sovrano rescritto de' 5 aprile 1817 si limita per la riscossione de' censi e canoni, e dei dazî comunali.

Volendo la M. S. riparare a tal disordine, si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario del dì 8 del corrente approvare l' avviso e la proposta di esso Intendente, ed ha Sovranamente disposto che l' uso de' pian-

toni permesso col cennato rescritto si estenda per le rendite di qualunque specie che possono appartenere ai Comuni, a' Luoghi Pii, ed agli Stabilimenti di Beneficenza del Regno, dandosi a' soli Intendenti, e a' Sottintendenti la facoltà di accordarlo senza la intervenzione de' Giudici Regi indicata nel Real decreto de' 23 gennaio 1816.

Glielo partecipo nel Real Nome per sua intelligenza, e per l'adempimento.

Vi è bisogno di Sovrana permissione per innestare ed ingentilire alberi selvani.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 11 agosto 1832.

S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze al quale aveva io diretto apposito rapporto per sostenere che non può effettuarsi innesto d'alberi selvaggi ne' boschi senza superiore autorizzazione, m'ha comunicato il seguente Real rescritto.

Sulla proposizione fatta già dal Consiglio forestale di accordarsi al monastero di Santa Maria della Purità di Martina il permesso di far innestare gli olivi sparsi in alcuni fondi che il detto monistero possiede, la Commissione de' Presidenti della Gran Corte de' Conti manifestò, che per tale innesto non avesse quel pio luogo il bisogno di chiedere permissione; considerando intorno a ciò la Commissione medesima che pe' boschi, le selve, e le terre salde dei monisteri degli altri corpi morali chiesastici, siccome pe' boschi, le selve, e le terre salde del corpi morali laicali, le attribuzioni della Direzione generale di Ponti e Strade, sono per la legge de' 21 agosto 1826 limitate alla sola vigilanza per la conservazione e pel miglioramento dei boschi e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti.

Tale opinione della Commissione de' Presidenti della Gran Corte de' conti indusse il Consiglio forestale a rassegnare osservazioni novelle per mostrare ch'essendo dalla legge istessa definiti i boschi per terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi, sarebbero essi tratti dalla vigilanza dell'amministrazione, qualora, cangiando per via d'innesti la loro natura, venissero ad essere coverti d'alberi gentili e fruttiferi. E per tanto su questa diversità di opinioni avendo il Re N. S. ordinato che la Consulta de' Reali Domini di qua del Faro esaminata la pendenza dasse il suo avviso, la Consulta medesima ha avvisato, che ove si tratta di boschi non debba ammettersi il principio stabilito dalla Commissione de' Presidenti della Gran Corte de' Conti, ma sia indispensabile sempre una Sovrana autorizzazione per poter innestare degli alberi gentili ne' medesimi che li hanno selvaggi, onde non si dia campo a cambiar col tempo la natura de' boschi.

Ed essendosi il Re N. S. uniformato al parere della Consulta, nel

Real Nome ne la prevengo per intelligenza sua, e del Consiglio forestale. Napoli 4 agosto 1832.

Onde la soprascritta risoluzione Sovrana che con questa stessa posta ho partecipato all'Ispettore selvano di cotesta Provincia inculcandogliene l'esatta esecuzione, fosse nota a tutt'i proprietarî de' boschi, per potervisi conformare, non sarebbe fuor di proposito che se ne facesse l'inserzione nel giornalo d'Intendenza.

E quindi mio dovere di darle comunicazione del Real rescritto, e di pregarla perchè sia inserito nel giornale.

I difensori, e procuratori presso i Consigli d'Intendenza hanno dritto all'onorario giusta il Real decreto dei 12 ottobre 1827.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 agosto 1832.

La legge de' 25 marzo 1817 art. 35 prescrive, che presso il Consiglio d'Intendenza; le parti contendenti debbono essere rappresentate da procuratori speciali per la legittimazione delle persone che contendono, ma l'opera che siffatti difensori prestano, essendo quella di avvocati, essa debba essere considerata sulle norme, che per le fatiche degli avvocati sono stabilite nel Real decreto de' 12 ottobre 1827.

Ciò in riscontro al dubbio, ch'ella propose col rapporto de' 14 luglio.

Deputati del Monte di Pietà in Palermo — *L'elezione de' Deputati del Monte di Pietà si appartiene al Decurionato che rappresenta il Comune di Palermo, il quale ha il patronato sul Monte.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 settembre 1832.

Ho rassegnato al Re i rapporti di cotesto Ministero di Stato dei 29 aprile 1829, 12 luglio 1830, e 27 ottobre 1831, relativamente al dubbio promosso sull'elezione dei Deputati del Monte di Pietà in cotesta capitale; e la M. S. previo il parere della Consulta de' Reali Dominî oltre il Faro, nel Consiglio ordinario di Stato dei 2 del corrente si è degnata dichiarare che l'esercizio dell'antico diritto del comune di Palermo all'elezione dei Governatori del Monte di Pietà, il quale ha causa nel patronato del comune sul Monte, e nelle conseguenti di lui costituzioni speciali roborate di Regio assenso, sostanzialmente si spetta al suo Decurionato, in cui per le vigenti leggi la rappresentanza della Comune risiede. Ed ha ordinato che l'ingerenza dell'Intendente a riguardo delle deliberazioni Decurionali in assunto, debba limitarsi a delle osservazioni occorrenti sulle rispettive qualità personali dei candidati nell'atto di

doversi da lui rassegnare le elezioni anzidette all' intelligenza del Real Governo.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente (a).

Maestri primarii — *In difetto di ecclesiastici abili possono essere eletti maestri delle scuole primarie nei comuni anche i laici nei quali concorrono i requisiti di essere buoni cristiani, zelanti, ed istruiti.*

PRESIDENZA DELLA GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 22 settembre 1832.

S. M. con Real rescritto degli 8 andante mese ha ordinato che ove non vi fossero ecclesiastici abili, può estendersi la nomina de' maestri delle scuole primarie nei comuni anche in persona dei laici, nei quali concorrono i requisiti di essere buoni cristiani, zelanti, ed istruiti.

Lo partecipo a lei per sua intelligenza, e per l' uso di risulta.

I documenti della povertà de' condannati ad ammenda come pena principale devono da' Direttori del Registro e Bollo inviarsi al giudice che ha pronunciato le condanne per la sostituzione di altra pena a seconda del Real decreto de' 20 giugno 1827.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO, E BOLLO.

Napoli 29 settembre 1832.

Il decreto Reale de' 20 giugno 1827 prescrive che in caso di condanna ad ammenda come pena principale del reato, se il condannato giustifichi l' assoluta impossibilità di pagarla, verrà in luogo dell' ammenda sottoposto dal giudice che l' ha pronunciata, ad una pena a seconda de' casi in detto decreto determinati.

Per la esecuzione di tale disposizione S. E. il Ministro delle Reali Finanze, col consiglio del suo Collega di Grazia e Giustizia, dietro mio rapporto, ha trovato regolare che i Ricevitori del Registro e Bollo, nell' avere i documenti della povertà de' condannati ad ammende della specie, non debbono rimetterli al Direttore della provincia unicamente per ottenerne il discarico, ma si debbono tali documenti far pervenire al giudice che ha pronunziate le condanne, altrimenti il detto magistrato ignorando la insolvibilità del condannato, non potrebbe alle ammende sostituire alcuna delle pene che il citato decreto ha sanzionato.

L' additata misura favorisce così l' interesse della giustizia, e delle Reali Finanze, giacchè allontana la impunità, e spinge il condannato a trovare il mezzo di soddisfare l'ammenda, per non essere sottoposto a pena afflittiva.

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Ha quindi la E. S. determinato che i Direttori sempre quando avranno de' documenti legali della povertà dei condannati ad ammende per pena principale, li rimettano al giudice che ha pronunziato le condanne, per lo adempimento di quanto nel mentovato decreto Reale è prescritto, ed ha l' E. S. premurato il detto signor Collega di Grazia, e Giustizia a dare gli ordini opportuni, perchè i giudici faccian conoscere il loro operato al Direttore, onde possan costoro procedere alla depennazione de' carichi, ove abbia luogo.

Le partecipo tali Ministeriali risoluzioni comunicatemi dalla lodata E.S. con carta del 1.° andante, n. 2546, perchè ne curi la osservanza in ciò che la riguarda.

È accordata l'indennità di carlini due a miglio alle Guardie generali forestali per le martellate degli alberi di dote, e di limite ne' boschi comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 ottobre 1832.

La circolare de' 18 febbraio ultimo stabilisce l'indennità di carlini due a miglio alle Guardie generali per le spese di compilazione degli Stati delle terre in pendio prescritta coll'art. 22 della legge forestale del 21 agosto 1826.

In talune provincie una simile indennità è stata accordata alle stesse Guardie generali quando si sono impiegate per le martellate degli alberi di dote, e di limite, che si eseguono nelle vendite de' boschi, e selve cedue comunali.

Questa determinazione dovendo essere del pari che la prima generalmente adottata, io la comunico anche a lei per l' adempimento nella Provincia ch' ella amministra.

Ne' contratti di vendita di frutti agresti, di taglio, e di affitto di erbaggi de' boschi comunali sarà espresso il patto di rinuncia ad ogni escomputo.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 20 ottobre 1832.

S. E. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze m' ha diretto un dispaccio del tenor seguente.

Napoli 3 ottobre 1832.

Signor Direttore generale. — Con Sovrano rescritto de' 4 aprile ultimo le comunicai la risoluzione che ne' contratti di appalti, opere ec. vi si ap-

---

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

ponesse il patto di essere della competenza del contenzioso amministrativo tutte le quistioni e controversie che potessero insorgere.

Or le ingiungo di far apporre ne' contratti di affitto, ed in tutte le contrattazioni che ne sono suscettibili, l'espresso patto della rinunzia ad ogni escomputo. La dichiarazione di un tal patto che rimane a cura ed a risponsabilità del capo dell'Amministrazione e del Segretario generale è necessario per due oggetti; 1.° per allontanare tutte le quistioni di escomputo che spesso si fan sorgere per indebolire la forza delle obbligazioni, e per eccepire sugl'impegni che si contraggono. Il 2.° per vieppiù sanzionare il patto della competenza del contenzioso amministrativo, giacchè, giusta il Sovrano rescritto tuttavia in rigore del 4 aprile 1818 comunicato per l'organo del Ministro degli Affari Interni, tutte le cause di escomputo e di rescissione de'contratti, che potranno aver luogo fra lo Stato, i Comuni, e Stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra sono dichiarate di competenza del potere amministrativo, nel caso in cui ne' contratti sia intervenuto patto, col quale siasi rinunciato in termini assoluti o in casi particolari all'escomputo.

Ella curerà l'esatto adempimento della soprascritta risoluzione Ministeriale in ogni affitto e vendita di erbaggi e frutti agresti, in ogni vendita di taglio nei boschi comunali, ed in ogni stipulazione che sarà capace del patto prescritto, e ciò sotto la più stretta risponsabilità di lei, che è l'agente principale della Provincia, e degli agenti subalterni che avranno trascurato di far inserire ne'contratti l'espressa rinuncia ad ogni escomputo.

I Sindaci debbono ratificare con giuramento fra le 24 ore i verbali forestali nella compilazione de' quali intervengono.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 novembre 1832.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del faro incaricata di ordine Sovrano di esaminare un parere emesso dal Consiglio forestale, di farsi cioè esenti dalla ratificazione con giuramento i processi verbali che pegli articoli 87, 88 e 173 della legge de' 21 agosto 1826 vengono compilati dalle Autorità amministrative, ha dichiarato che niun cangiamento sia da indursi alla legge forestale, considerando che una maggior garanzia si abbia mediante il giuramento, massime ne' casi che occasione darebbero ad inflizioni di gravi pene, e quindi è stata di avviso che in qualunque caso intervenga un Sindaco alla formazione di un processo verbale in materia forestale, deggia ratificarlo tra le 24 ore.

E S. M. (D. G.), a cui è stato rassegnato l'avviso della Consulta si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome ne la prevengo per sua intellligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Con quale norma debbano farsi le mutazioni di quote sia per fondiaria, che per canoni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 novembre 1832.

Qualche Consiglio Provinciale ha riconosciuta la necessità di eseguirsi più agevole, più sollecita e men dispendiosa la mutazione delle quote ne' catasti provvisori, come pure ne' ruoli de' canoni comunali, osservando che le disposizioni contenute nel Real rescritto de' 6 luglio 1822 non hanno prodotto quelle utili conseguenze che si proponevano; ad allontanare perciò gli equivoci e confusione ne' nomi e nelle contrade, che spesso si verificano, è stato progettato che in ogni anno i Decurionati possano far queste mutazioni di quote, e per qualunque somma col semplice consenso delle parti: che ciò si facesse gratuitamente non solo da' Decurionati, ma anche dagli Agenti della Direzione; che dovesse bastare l'indicarsi i soli titoli autentici o verbali con cui la mutazione è seguita; che tutto ciò debba farsi nel tempo stabilito dalla legge, per potersene far uso nel ruolo di esazione del seguente anno; che si dovessero fare le mutazioni sempre con formole e con metodo di scrittura più semplice e più intelligibile; che la lista delle mutazioni si affiggesse al pubblico, e si avvisasse con pubblici bandi, e da' Parrochi nella Messa domenicale, a concorrere i contribuenti a farsi segnare le mutazioni.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 ottobre ultimo, avendo rassegnato a S. M., che siffatte proposizioni tendono a togliere da intrigo e da vessazione la gente ignorante e la più bisognosa; la M. S. si è degnata ordinare che ciascun Intendente del Regno si occupi col rispettivo Consiglio a proporre un regolamento facile, col quale in ciascun anno si portino ne' ruoli de' canoni comunali i cambiamenti necessarî nascenti dai passaggi del dominio utile delle terre comunali, che annualmente hanno luogo; autorizzandomi nel tempo stesso la M. S. comunicar questo voto al Ministro di Finanze, per quanto riguarda le mutazioni di quote del tributo diretto, onde provocar su di esse le Sovrane risoluzioni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente.

Non si deve indennità a' testimoni adibiti da' servienti comunali ne' pignoramenti di mobili.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 14 novembre 1832.

Nell'art. 82 della legge di procedura civile è prescritto che i servienti comunali per la esecuzione delle sentenze de' Conciliatori debbono procedere al pegnoramento dei mobili a danno del succumbente in presenza

di due testimoni. Surto il dubbio se si debba alcun compenso ai testimoni, che nel caso anzidetto debbono essere adoperati, io ho osservato, che pegli stabilimenti in vigore non può esigersi in fatti di atti giudiziari alcuno emolumento o propina, che non sia espressamente accordata dalla legge; che la tariffa de' 31 agosto 1819 per le spese giudiziarie nelle materie civili, mentre accorda un emolumento ai testimoni che intervengono ai pignoramenti per esecuzione di sentenza emessa da' Giudici di Circondario, o da altre superiori Autorità giudiziarie, non istabilisce alcuno emolumento a' testimoni richiesti pe' pignoramenti che eseguonsi da' servienti, o dagli Uscieri de' Conciliatori; che quindi sia bene il caso di poter invocare la regola di dritto, e di poter ritenere, che la legge, dove ha voluto permettere un emolumento, espressamente l'ha stabilito, e che ove non lo ha voluto si è taciuto: che la ragione di questa differenza stia *particolarmente nella idea* della maggior economia nel procedimento innanzi ai Conciliatori; che corrisponde pure questa idea alla osservazione che i pignoramenti ch' eseguonsi da' servienti comunali non possono d'ordinario riguardare che la classe povera, e d'altronde per la loro forma speciale richiedono la durata di pochissimo tempo, e quindi non possono recare a' testimoni una distrazione positiva dalle loro occupazioni. Per effetto di coteste considerazioni io ho pensato, che il proposto dubbio debba risolversi negativamente. Manifesto tutto ciò alle SS. LL. per l'uso conveniente.

Si accordano altre abilitazioni a' vecchi esercenti l' arte salutare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 novembre 1832.

Ho rassegnato a S. M. le disposizioni proposte dalla Giunta contenute nel rapporto di lei del 1.° settembre ultimo per la esecuzione del Real rescritto de' 29 maggio, con cui sono facilitati a mettersi in regola i vecchi esercenti l'arte salutare.

La M. S. in conformità delle medesime si è degnata di sanzionare:

1. Che agli esercenti oltre i venti anni si permetta la continuazione dell'esercizio fino al termine prefisso dalle Sovrane agevolazioni:

2. Che a coloro che hanno un' esercizio minore, dovendo essi sostenere un esame pratico, sia interdetto l'esercizio fino a che si mettano in regola.

3. Che coloro, che abbiano oltrepassato gli anni 60, ed abbiano i mezzi, debbono essere obbligati a pagare il terzo dell'importo della sola carta autorizzante.

4. Che gli esercenti di eguale età ma poveri, contestata la loro povertà dalle persone volute dalla legge e dall'Ordinario diocesano, sieno esenti da ogni pagamento per ottenere la carta autorizzante.

5. Che coloro che non contano anni 60, e pel loro esercizio deb-

bono ricevere la carta autorizzante senza esame, paghino il valore della sola carta senza dritto di esame.

6. Che coloro che debbono sostenere qualche esame paghino il dritto della carta, e dell'esame che sostengono.

7. Che il termine di grazia si calcoli d'un anno dal giorno della promulgazione del Real rescritto de' 29 maggio.

8. Che in difetto del certificato de' professori locali vi si possa supplire con simile documento di altri riputati professori de' luoghi vicini.

Nel Real Nome le comunico queste Sovrane determinazioni pel loro esatto adempimento.

La prevengo in pari tempo che S. M., uniformandosi al parere della stessa Giunta, ha risoluto che s'incarichi il Protomedico generale di un regolamento per l'applicazione del citato Real rescritto agli esercenti la bassa arte salutare, a che io ho dato esecuzione.

Pe' giudizî di contravvenzioni niun provento è attribuito ai cancellieri comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 novembre 1832.

Sorto il dubbio se a' Cancellieri comunali possono accordars' i medesimi dritti che si corrispondono agli uscieri del contenzioso amministrativo ne' giudizî di contravvenzione in ordine agli affitti de' cespiti comunali, la Consulta de' Reali Domiul di qua del Faro incaricata d'ordine Sovrano della discussione, e del parere sull'oggetto, ha considerato che i Cancellieri comunali sono provveduti dalla legge di una provvisione ossia soldo mensile per le fatiche del loro impiego, oltre le indennità di scrittoio; che l'intervento, ed officio de' medesimi negli atti di contravvenzione riguardo agli affitti comunali fa parte appunto delle ordinarie loro attribuzioni, e doveri; che non sussiste il paralello di tali attribuzioni e doveri, con quelle che disimpegnano nell'assistere alle conciliazioni, le quali importano un servizio straordinario, al quale è perciò addetta una retribuzione corrispondente alla tariffa, e che molto meno può influire ad aumentare i proventi dalla legge accordati a' Cancellieri comunali il lucro più eccedente che fusse, nè l'abuso degli affittatori in produrre sotto l'aspetto di contravvenzioni delle vessazioni contra operazioni innocenti, il che potrebb'essere oggetto di correzione o di regolamento apposito, anzichè di una ulteriore retribuzione a' Cancellieri comunali.

Quindi la Consulta medesima è stata di avviso, che potesse S. M. degnarsi dichiarare, che niun compenso sia dovuto a' Cancellieri comunali pegli atti riguardanti i giudizî suddetti.

Essendosi la M. S. degnata di approvare siffatto avviso, nel Real Nome glielo partecipo per la di lei intelligenza ed uso di risulta.

Digitized by Google

Possono gl' Intendenti continuare ad avvalersi delle facoltà di nominare un' Uffiziale comunale fuori terna, anche nel caso che dopo la scelta venisse il nominato esentato per eccezioni prodotte dopo la communicazione della nomina.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1832.

Con rapporto del 4 dicembre 1830 il di lei predecessore promosse il dubbio, se nominato un Uffiziale comunale fuori terna ai termini dell'art. 114 della legge de' 12 dicembre 1816, ed esentato per eccezioni prodotte dopo la communicazione della nomina, prima dell' epoca stabilita nell' art. 118, dell' esercizio della carica, possa l'Intendente pel rimpiazzo dell' esentato continuare ad avvalersi delle facoltà concessegli dal citato art. 114, o debba devenirsi a nuova terna, come praticasi pe' rimpiazzi ordinarl.

La Consulta de' Reali Dominl di quà del Faro incaricata di Real ordine dell' esame ed avviso sul proposto dubbio, ha considerato, che l'articolo 114 prescrivo, cho dopo una seconda terna, altra gl'Intendenti non ne richieggano da Decurionati, ma collo condizioni, che quivi si stabiliscono, da se nominino o propongano alla Realo approvazione i soggetti, che credano convenienti proporre all'Amministrazione comunale; che chiedere una terza terna dal Decurionato sarebbe contro il disposto dell' articolo medesimo, e che il dubbio dallo spirito e dalla lettera dello stesso articolo è risoluto; quindi è stata la Consulta di parere, che niun atto Sovrano interpetrativo o dilucidativo occorra per la soluzione del dubbio, potendo, anzi dovendo gl' Intendenti respingere al Decurionato le terne quando non vi trovassero soggetti idonei, e per lo stesso motivo rifiutare anche le seconde, ed uniformarsi in tal caso a tutte le prescrizioni, che si vanno determinando nelle due condizioni, che gl'Intendenti da se debbono procedere alle nomine, o proporro con loro avviso le terne alla elezione Sovrana.

S. M. avendo approvato un tale parero al 13 ottobre ultimo, nel Real Nome ne la prevengo per l' uso di risulta.

Dritti e documenti a cui sono obbligati i vecchi esercenti l' arte salutare per godere delle abilitazioni loro concesse.

GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 13 dicembre 1832.

Ho l' onore di acchiuderle copia di un' altro Real rescritto de' 17 novembre p. p. a favore di vecchi esercenti la medicina, chirurgia, farmacia, odontalgica, ed ostetricia (1), affinchè si compiaccia di disporre che venga pubblicato, ed affisso nel modo stesso che si praticò del Real

(1) Il rescritto che si cita ritrovasi alla pag. 332 del presente vol.

rescritto de' 29 maggio ultimo, e che si dia esecuzione alla inibizione della professione o mestiero agli esercenti al di sotto di venti anni voluti dall' art. 2 del lodato Real rescritto de' 17 scorso novembre.

Per più esatta esecuzione di questo Real rescritto avrà pure la bontà di render pubblico che i dritti sono:

Per l' esame pratico in medicina e chirurgia duc. . . .	4 00.
In farmacia duc.	3 00.
In flebotomia, odontalgica, ed ostetricia duc.	1 00.
Per la laurea medica o cerusica, ovvero per ambedue in una sola pergamena duc.	27 60.
Per la cedola in farmacia duc.	12 00.
Per la cedola in flebotomia, odontalgica, ed ostetricia duc.	2 50.

Coloro che hanno oltrepassata l' età di anni 60 debbono pagare il terzo dell' importo della rispettiva carta autorizzante, vale a dire duc. 9 20 per la laurea medica o cerusica, duc. 4 per la cedola in farmacia, e gr. 83 1|3 per ciascheduna cedola di salassatore, dentista, e levatrice.

Quelli poi, che avendo compiti gli anni 60 della loro età per estrema miseria non potessero pagare neppure il terzo suddetto de' dritti, giusta l' art. 4 del Real rescritto de' 17 novembre p. p. possono documentare la impotenza a pagare sì tenua somma con certificati del Decurionato, Parrochi, o Professori, da lei vidimati per la verità, ed oltre a ciò con un' attestato del proprio Ordinario.

La prego in fine di far bene osservare i documenti di siffatti vecchi esercenti prima di trasmetterli, onde abbreviarsi tempo o corrispondenza da parte sua, e mia.

Sequestri, ed assegnamenti su' soldi — *Decreto col quale si estende a tutti gl' impiegati comunali di quà, e di là dal Faro il divieto di far sequestri o assegnazioni volontarie su' soldi ed altri averi di regio conto.*

Napoli 18 decembre 1852.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Visto il Real decreto de' 9 di febbrajo 1824 portante il divieto di far sequestri o assegnazioni volontarie su' soldi, ed altri averi che si pagano dalle casse regie;

Volendo estendere questa misura a tutti gl' impiegati comunali dell' una, e dell' altra parte de' nostri Reali Dominî;

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato per lo ripartimento degli Affari Interni presso il *Conte di Siracusa* nostro Luogotenente Generale in Sicilia.

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali Dominî di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La insequestrabilità de' soldi sanzionata col mentovato Real decreto de' 9 di febbrajo 1824 a favore degl' impiegati Regj, sarà estesa a favore degl' impiegati comunali ; con che però questa misura non debba aver luogo per gli assenti convenuti, e pe' sequestri esistenti prima della pubblicazione di questa nostra novella Sovrana disposizione.

Art. 2. Gl' Intendenti per gl' impiegati a loro soggetti, ed i Sindaci per quelli che si pagano dalle casse comunali, potranno disporre per casi straordinarî, ed a loro ben visti la cessione, e sequestro della terza parte de' soldi de' loro impiegati ;

Art. 3. Colla presente disposizione non s' intenderà derogato il Real decreto de' 17 di settembre 1829 emesso a favore di coloro che hanno dritto ad alimenti ;

Art. 4. Questa nostra benefica misura sarà applicabile agl' impiegati di ambi i Reali Dominî ;

Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per lo ripartimento degli Affari Interni presso il *Conte di Siracusa* nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Digitized by Google

ANNO 1833.

Vigilanza perchè non siano provocate permissioni di disboscamenti, e dissodamenti che apportino danno alle terre contigue sottoposte.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 gennaio 1833.

La legge de' 21 agosto 1826 pei boschi con sagge e ben ponderate disposizioni provvedo, perchè i proprietari di terre salde e boscose non commettano abusive operazioni in que' fondi a danno delle terre contigue sottoposte.

Or pregandola di considerare che danni gravissimi derivar potrebbero dalle operazioni forestali, qualora queste sagge disposizioni della legge cadessero per poco in oblio, le raccomando di vegliare incessantemente sulla esatta osservanza di esse, facendole riflettere che a simili danni possono dar luogo tanto le contravvenzioni, e i reati in fatto di boschi che non fossero con tutto il rigor delle leggi puniti, quanto i disboscamenti, e dissodamenti che fossero consigliati senza che venisse per essi rigorosamente adempiuto alle condizioni che la legge richiede. Sicchè desiderando che quest' oggetto importantissimo tenga ella sempre particolarmente in veduta, lo aggiungo che per qualsivoglia irregolarità benchè menoma, dipendente da operazioni forestali in cotesta Provincia, mi troverei nella indispensabile necessità di darne conto preciso al Re, N. S. alla cui Sovrana intelligenza vado intanto a sottomettere la presente circolare.

Non v' ha bisogno di ordinanza dell' Intendente o del Sottintendente per procedere all' arresto personale dei contabili significati con decisione de' Consigli d' Intendenza.

Non possono i Cassieri che han terminato il periodo di esercizio abbandonare le funzioni in pendenza della discussione dell' eccezioni prodotte dal successore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 marzo 1833.

Stimo necessario di comunicare per mezzo di questa circolare talune disposizioni emanate per mezzo del Ministero, onde risolvere alcuni dubbi che da qualche Consiglio si era elevato.

Promossa la quistione sulla procedura da tenersi contro i contabili per le somme loro significate, se cioè potesse procedersi all' arresto personale per mezzo dell' Intendente, e Sottintendente, come si trova prescritto per le decisioni della Gran Corte de' conti, è stato da me dichia-

rato dietro l' avviso della stessa Gran Corte, che per l' arresto suddetto non occorre l' ordinanza dell' Intendente, ma debbano le decisioni de' Consigli d' Intendenza eseguirsi in conformità della legge de' 21 marzo 1817, e ne' modi stabiliti dalla procedura civile.

Si era fatto riflettere che qualche Cassiere avea abbandonato le funzioni della sua carica pendente la discussione de' motivi prodotti dal nuovo Cassiere per esimersi da quest' incarico.

Adottandosi il parere proposto dall' accennata Commessione è stato da me dichiarato doversi astringere il cassiere attuale a continuare nell' incarico finchè non siano discusse l' eccezioni prodotte dal nuovo nominato, ed in caso di rifiuto nominarsi un gerente che l' amministri a di lui rischio e pericolo, e ne faccia la rassegna al Cassiere successore.

Potendo questi stessi casi verificarsi nell' amministrazione de' Luoghi Pii di cotesta Provincia, si atterrà il Consiglio alle norme prescritte.

Le felicitazioni a S. M. del primo dell' anno si trasferiscono nel giorno natalizio della M. S.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 marzo 1855.

Ho rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 11 corrente marzo i rapporti di alcuni Intendenti, relativamente alle felicitazioni indirizzate a S. M. il Re, N. S., nella ricorrenza del primo dell' anno dalle diverse Autorità, e Funzionari pubblici. E la M. S. nel restarne intesa, si è degnata dichiarare, che siccome alla cerimonia del primo dell' anno, succede immediatamente quella del 12 gennaio, in cui ricorre l'anniversario della nascita della M. S., possano in tal giorno eseguirsi le cerimonie, che per lo innanzi si sono praticate nel primo dell' anno.

Nel Real Nome glielo partecipo sig. Intendente, per l' uso di risulta.

Gli estratti di singoli catasti di fondiaria definiranno l' indole coltivabile de' terreni in casi di dissodamenti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 13 aprile 1855.

L' art. 13 della legge de' 21 agosto 1826 su' boschi nel dichiarare che non possono senza Sovrana permissione dissodarsi le terre salde, comecchè non boscose, esclude da tal divieto le terre salde, la saldezza delle quali nasce da regolare vicenda di coltura. Or poichè ne' casi di reato per dissodamento di terre salde posson sorgere de' dubbi circa la regolare vicenda di coltura di esse, così vennero sull' assunto provocate disposizioni superiori. Ed essendosi rassegnato a S. M. (D. G.) l' avviso

della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, di Sovrano comando incaricata dell'esame di tale pendenza, si sono pure umiliate alla Sovrana intelligenza considerazioni diverse, e fra le altre quella, che non convenga affatto parlar del passato, tanto più che molte delle controvvenzioni avvenute da tre anni in quà, trovansi prescritte col trascorrimento del biennio stabilito dall'art. 615 delle leggi di procedura penale. In vista delle quali cose il Re N. S. con risoluzione data nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 marzo approvando quanto è stato alla M. S. intorno a ciò rassegnato, si è servito dichiarare, che ne' casi di dissodamento si debba stare tanto dagli Agenti forèstali, quanto dalle Autorità amministrative, non che da' Regi Giudici, agli estratti de' singoli catasti provvisorî circa l'indole coltivabile de' terreni, escluso ogni documento, o pruova testimoniale, e salva solamente al Giudice in qualche caso straordinario di ordinare una perizia.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento.

Gli esami pratici del mestiere delle levatrici ed esercenti la bassa chirurgia si possono fare in presenza degl' Intendenti per coloro ch' esercitano da meno di 20 anni.

GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 17 aprile 1833.

S. M. con Real rescritto de' 10 andante si è benignata disporre che gli esercenti in ostetricia, flebotomia, ed odontalgica al di sotto di anni 20, i quali a norma del Real rescritto de' 29 maggio ultimo debbono fare l'esame pratico del mestiere, qualora si verifichi, che facciano positiva mancanza nel Comune della loro dimora, per non poter essere suppliti da altri nel mestiere, siano abilitati a fare tali esami, cioè:

Le levatrici, ed i salassatori avanti di lei e due probi ed onesti chirurgi prescelti da lei stesso, non che il vice-Protomedico del Distretto; ed i dentisti avanti il solo vice-Protomedico del Distretto.

Si compiaccia quindi di render pubblica questa nuova Sovrana agevolazione, e di rimettermi tutte le fedi di esercizio, di nascita, moralità, e perquisizione richieste, ed assicurarmi della positiva mancanza ne' Comuni, onde poterle io esaminare, e comunicarle le disposizioni per la esecuzione degli esami.

Tutto ciò per cotesta Provincia è per raccogliere e rimettermi le carte e per l'esame de' dentisti che non appartengono al primo Distretto, giacchè pegli altri esercenti vi è il Liceo, il quale è autorizzato a ricevere gli esami di qualsivoglia cedola.

Digitized by Google

Possono anche le donne ottenere cedole di flebotomia solo per assistere le persone del loro sesso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 giugno 1833.

Uniformandosi S. M. al parere della Giunta di Pubblica Istruzione e del Protomedico generale, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante mese approvare, che previo il corrispondente esame, si accordi anche alle donne la cedola in flebotomia, a condizione che sieno tenute ad assistere persone del loro sesso solamente.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza ed uso di risulta.

Agevolazioni accordate a' poveri ed agli operai giornalieri per la rettifica degli atti dello Stato civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 luglio 1833.

S. M. nella costante idea di provvedere alla osservanza delle importantissime leggi sullo Stato civile, e rendere facile altresì a tutt' i suoi sudditi il conseguimento de' grandi benefici che da queste leggi derivano, altra disposizione ha pensato aggiungere a quelle, che per l' oggetto sono state finora emesse nel favore de' poveri. Le rettificazioni degli atti dello Stato civile non potendo avvenire che secondo le forme stabilite nelle leggi di procedura civile, e questo adempimento seco traendo di necessità alcuna spesa per dritto di bollo, di registro, e di Cancelleria, per vacazioni a Patrocinatori ec. S. M. ha voluto che dalla medesima fossero affatto esenti i poveri, e che pure niuna distrazione soffrissero dalle loro giornaliere occupazioni. Ha quindi la M. S. risoluto nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 di questo mese, che ove la rettificazione occorresse di atti dello Stato civile nell' interesse di persone povere, dovesse provocarsi presso il Magistrato da' Procuratori del Re, come di uffizio, in conseguenza però di domanda che loro nè fosse praticata dalle persone istesse; che costoro possono far pervenire tali dimande ai Procuratori del Re anche per mezzo de' rispettivi Giudici di Circondario, o degli Uffiziali dello Stato civile del proprio Comune; che però a queste dimande debba essere alligato il documento d' onde risulti lo stato d' indigenza del richiedente; che questo documento debba consistere in attestato di povertà rilasciato dal proprio Parroco, e da certificato dell' autorità municipale debitamente verificato.

Ne' reati forestali complicati, l'ammenda sarà sempre corrispondente al danno maggiore.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 13 luglio 1833.

S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze con data de'5 stante mi ha comunicato il seguente Real rescritto.

» Il Consiglio forestale propose che venisse superiormente dichiarato se ne' reati per disboscamenti due ammende si dovessero esigere, una cioè pel disboscamento in proporzione della estensione del suolo, l'altra pel danno, che si cagiona al bosco col taglio degli alberi. E la Consulta dei Reali Dominî di quà del Faro, incaricata di Sovrano comando di esaminare tal proposizione, ha fatto osservare, che per le disposizioni dell'art. 105, della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, il disboscamento è punito colla multa di ducati venti a moggio, oltre l'obbligo di rimboscare il fondo, e per l'art. 102 anche con quello di rifare il danno cagionato, che quando non trattasi di disboscamento totale, ma di tagli di alberi, mutilazione ec. la pena che stabilisce l'art. 109 della detta legge è la rifazione del danno cagionato, un'ammenda eguale all'ammontare del danno, ed un grado di prigionia. Per le quali cose ha la Consulta riflettuto poter avvenire, che l'ammenda da soddisfarsi dal reo ne'detti due casi sia minore per un danno maggiore, e viceversa. E quindi opinando che non convenga cumular due ammende per un reato solo, ha avvisato la Consulta, che quando il fatto sia di natura complicato e presenti insieme disboscamento, taglio, e mutilazione di alberi, debba sempre applicarsi l'ammenda corrispondente al danno maggiore. Ed essendosi questo avviso della Consulta rassegnato al Re, N. S., nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 giugno S. M. (D. G.) si è degnata di approvarlo.

Glielo partecipo, perchè ne curi la esecuzione nella parte che la riguarda, prevenendola che il rescritto stesso da parte di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia è stato comunicato al Regio Procuratore generale di cotesta Gran Corte criminale, perchè ne dasse conoscenza ai Regi Giudici, che sono alla sua dipendenza. »

A' vecchi esercenti l'architettura, ed agrimensura si accordano altre agevolazioni per lo conseguimento delle carte autorizzanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 luglio 1833.

Ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto del dì 15 aprile p. p. sulle agevolazioni che cotesta Giunta ha proposto di accordarsi agli agrimensori ed agli architetti, o ingegneri, non che l'avviso della Consulta dei

---

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

Domini al di quà del Faro sulle dette agevolazioni, e la M. S. si è degnata approvare quanto segue:

1. Che gli esercenti l'agrimensura, i quali hanno l'età di anni 40 compiti, ed un'esercizio non interrotto di 20 anni, siano dispensati dagli esami della corrispondente cedola e dal dritto relativo a' medesimi, pagando il solo dritto della cedola in ducati nove, qualora nel modo più autentico e sicuro documentino con un'attestato legale del Procurator Regio del Tribunale civile, e del Decurionato, vidimato dall'Intendente per la verità del contenuto, e la legalizzazione delle firme, che in effetti esercitano da interi venti anni, con istruzione, buona opinione e felice successo.

2. Gli esercenti medesimi che abbiano l'età di anni 35 compiti contino un'esercizio continuo di interi 15 anni, e lo comprovino nel modo di sopra indicato, sian tenuti ad un solo esame in iscritto sull'agrimensura, e ad una pruova di semplice schizzo di una pianta, presso di un Liceo Reale o nella Regia Università, rimettendosi loro una metà dei dritti stabiliti, salvo ciò che si dispone al num. 7 dal presente rescritto per tutti coloro che facciano costare l'assoluta indigenza.

3. Coloro che abbiano compiti gli anni 30 di età e vantino un esercizio non interrotto di 10 interi anni, documentato nello stesso modo, siano obbligati a due esami in iscritto, uno sull'agrimensura e l'altro sull'aritmetica, ed alla pruova di un semplice schizzo di una pianta, rilasciandosi loro un solo terzo de' dritti, salvo il caso previsto dal detto numero 7.

4. Gli architetti, o ingegneri i quali abbiano 40 anni compiti e vantino un'esercizio continuo d'interi 20 anni, saranno esenti da ogni esame, e pagheranno il solo dritto della laurea in ducati 27. 60, esibendo però un'attestato legale del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale civile, e dell'Intendente della Provincia, di avere con istruzione e buona opinione, e felice successo esercitato per interi 20 anni continui.

5. Ove essi esercenti abbiano anni 35 compiti e l'esercizio continuo di anni 15 interi, nel modo stesso comprovati, faranno nella Regia Università il solo esame sull'architettura, e pagheranno i soli dritti dell'esame e della laurea in ducati 29. 60 dispensandosi dagli esami e da'dritti de' gradi precedenti.

6. In fine avendo eglino l'età di anni 30 compiti, e l'esercizio come sopra documentato, di dieci anni interi, e continui sosterranno nell'Università gli esami sulla meccanica e sull'architettura, pagando gli stessi dritti di ducati 29. 60.

7. Gli agrimensori, architetti o ingegneri, di cui si tratta, pagheranno la metà de' rispettivi dritti in tutti i precedenti articoli riportati, quantevolte le Autorità, le quali attestano lo esercizio, e di più il proprio Ordinario, facciano indubitata fede dell'assoluta miseria ed impotenza dell'esercente a pagare.

8. I documenti di esercizio e di povertà, non che le fedi legali di nascita, perquisizione criminale e correzionale, e di moralità, si dovranno far pervenire a lei, per mezzo degl'Intendenti in officio, tranne quelli della Provincia di Napoli che potranno farlo personalmente.

9. Queste agevolazioni avranno la durata di un' anno, che decorrerà dal dì in cui saranno state pubblicate nel giornale ufficiale.

10. Elasso questo termine, chiunque eserciterà l' agrimensura, o l' architettura senza la corrispondente cedola o laurea, sarà soggetto alle leggi generali in vigore contro di chi eserciti facoltà in cui non è autorizzato. In pari tempo rimane espressamente vietato a qualsivoglia Autorità amministrativa e giudiziaria di valersi, dopo l' indicato termine, di siffatti abusivi esercenti, dovendosi, a scanso di nullità, indicare negli atti di giuramenti, e di perizie la cedola, o laurea, di cui l' agrimensore, o architetto dev' essere munito. È poi da ora proibito alle Autorità stesse di servirsi o ammettere simili esercenti, quanto volte non siano nel caso di godere delle presenti agevolazioni sia per età al di sotto di anni 30, sia per esercizio da meno di 10 anni.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

Proroga di sei mesi accordata agli esercenti contemplati nel Real rescritto de' 29 maggio 1832.

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDII.

Napoli 17 luglio 1833.

La prego a render pubblico ne' modi praticati dal Real rescritto de' 29 maggio 1832, che S. M. a' 6 andante si è benignata concedere una proroga di altri sei mesi, e non più, i quali terminano a' 24 gennaio venturo anno, perchè tutti gli esercenti contemplati nel lodato rescritto Sovrano, e negli altri relativi al medesimo, potessero godere delle grazie dalla M. S. accordate.

Con altro Sovrano rescritto de' 6 corrente si è S. M. degnata condonare agli esercenti da dieci anni l' ostetricia, l' odontalgica, e la flebotomia grana 50 sopra i dritti di duc. 3,50, e duc. 2,50 rispettivamente dovuti per la cedola. Si compiacerà pure renderlo pubblico allo stesso modo.

I boschi censiti seguono la classe de' loro padroni utili. La Direzione Generale delle Acque e Foreste, e della Caccia non prende alcuna ingerenza sui boschi, e le terre salde del Tavoliere di Puglia.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 31 luglio 1833.

S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, al quale avea questa Direzione generale fatte delle rappresentanze in ordine a' boschi con-

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

siti, ed alle terre del Tavoliere di Puglia, m'ha comunicato il seguente Real rescritto:

» La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro incaricata d'ordine Sovrano di esaminare il quesito, se i boschi e le terre salde dello Stato, de' Comuni, degli Stabilimenti pubblici e Corpi morali censiti a privati, debbano riguardarsi come boschi de' privati in quanto alle disposizioni della legge forestale, ha avvisato:

1. Che i boschi dello Stato, Comuni, pubblici Stabilimenti e Corpi morali censiti ad un privato proprietario considerar si debbono come di privata proprietà, e *viceversa* considerar debbansi come boschi dello Stato, dei Comuni, pubblici Stabilimenti e Corpi morali i boschi che da' privati proprietari si trovassero censiti allo Stato, Comuni, pubblici Stabilimenti, e Corpi morali, in guisa tale che i boschi seguono la classe de' loro padroni utili.

2. Che in virtù del prescritto dell' art. 15 della legge de'21 agosto 1826 ninna ingerenza debba prendere la Direzione generale di Ponti e Strade sulle terre del Tavoliere, sia che desse si trovassero, o no censite, sia che contenessero o no alberi selvaggi o ingentiliti, sia in fine che si trovassero coltivate.

Ed essendosi ciò rassegnato al Re N. S. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 25 luglio, si è servita la M. S. di approvare il parere della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, relativamente soltanto agli effetti delle leggi forestali.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che lo riguarda.

Napoli 27 luglio 1833. »

Ella non indugerà a trasmettere agli agenti forestali di cotesta Provincia la trascritta risoluzione Sovrana, perchè possa essere loro di norma in avvenire.

Contro i Cassieri di Beneficenza che riluttano di entrare in esercizio delle loro funzioni non si possono spedir piantoni, ma obbligarli con le misure prescritte dall' art. 137 della legge sull' Amministrazione civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 luglio 1833.

Non è nel senso della legge il progetto del Consiglio di spedirsi i piantoni contro il renitente a porsi in esercizio dell' incarico di Cassiere, non essendo tal mezzo dalla stessa riconosciuto.

Allorche il nominato non produce eccezioni nel termine prescritto, o producendole fossero rigettate, dovrà assumere l' esercizio fra otto giorni sia dopo spirato il termine ad eccepire, sia dopo il rigetto dell' eccezioni; altrimenti il Consiglio provocherà dal Consiglio d' Intendenza la multa comminata dall' articolo 137 della legge amministrativa, e nell'atto stesso il Decurionato, il quale deve rispondere della gestione del Cassie-

re, potrà far proseguire il passato Cassiere per conto del nuovo nominato, e quando questo non il voglia, o il Decurionato non ne fusse contento, potrà destinar altri ch' eserciti a nome del novello Cassiere, cui precedentemente farà sentirsi, che resta egli sempre risponsabile della gestione tanto verso lo Stabilimento, quanto verso il Decurionato, ove il primo si dirigesse contro quest' ultimo in forza della nomina fattane. A quest' effetto potrà anche autorizzarsi il Decurionato medesimo di prendere ipoteca sui beni del nuovo nominato, la quale essendo stabilita dalla legge non può ricusarsi dal Conservatore.

Serva ciò di riscontro al suo rapporto del dì 8 dello scorso mese.

Non può permettersi di far cenere ne' boschi, costruire calcaie, carbonaie, e forni a distanza minore di 400 palmi da' boschi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 17 agosto 1833.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro incaricata da S. M. (D.G.) di esaminare le proposizioni fatte dalla Direzione generale di Ponti e Strade, ad oggetto di dichiararsi da quale autorità accordar si dovessero le permissioni per far cenere ne' boschi, o per la costruzione delle calcaie, carbonaie e forni ad una distanza minore di 400 palmi, e ciò ad oggetto di procedersi regolarmente pe' casi de' quali è parola negli articoli 113 e 114 della legge de' 21 agosto 1826 ne' boschi, la Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro ha dato avviso che coteste permissioni si possono accordare o negare dagl' Intendenti delle Provincie, inteso l' Ispettore forestale.

E S. M. (D. G.) a cui è stato rassegnato tale avviso, si è servita di approvarlo, colla sola aggiunzione che ove l' avviso dell' Intendente non sia uniforme a quello dell' Ispettore forestale debba risolversi il dubbio dal Consiglio forestale.

Nel Real Nome ne la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Si precisano i documenti che debbono esibire gli esercenti l'architettura, ed agrimensura per conseguire le carte autorizzanti.

PRESIDENZA DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI.

Napoli 21 agosto 1833.

Mi dispenso dall' acchiuderle copia del Real rescritto de' 10 aprile (a) a favore degli esercenti l' agrimensura e l' architettura, perchè inserito nel giornale offiziale dei 13, ma la prego a renderlo pubblico ancor più ne' modi praticati dal Real rescritto de' 29 maggio 1832.

(a) Il Rescritto che si enuncia è nella pagina 341 del presente Volume.

Si compiacerà intanto curare, che i documenti di esercizio contengano l'espressioni d'*istruzione, buona opinione, e felice successo per interi anni 10, 15 e 20 senza interruzione;* che i documenti medesimi, e tutte le altre fedi di nascita, perquisizione, e moralità vengano esaminate esattamente prima di farmisi pervenire in officio colle di lei necessarie vidimazioni, e con la ricevuta de' dritti per coloro che non debbono sostenere esami; dapoichè gli altri dovran pagare nel luogo dell' esame.

Farà anche noto al pubblico, che la metà, ed i due terzi de' dritti dovuti dagli agrimensori esercenti da 15 o 10 anni, di cui parlano gli articoli 2 e 3 del lodato Real rescritto de' dieci andante sono di ducati sei o di ducati otto.

Renderà pure pubblico che è inutile la formazione dei documenti e delle domande per coloro, che per età al di sotto di anni 30 o per esercizio da meno di anni 10 non sieno nel caso di godere delle Sovrane agevolazioni.

Sono sicuro, ch' ella colla sua nota energia ed avvedutezza saprà far evitare ogni superflua corrispondenza per le agevolazioni, di cui si tratta, ordinando di tenersi sempre presenti il Real rescritto e questa mia circolare, onde gli affari degli esercenti abbiano spedito e regolare andamento.

È negata agli Ospizî ed altri PP. Stabilimenti la esenzione del bollo e registro agli atti di subasta pe' fitti, la di cui prima offerta ecceda i ducati 40.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 settembre 1833.

Il Ministro delle Finanze in data de' 24 dell' andante mi ha partecipato il seguente Sovrano Real rescritto:

« Nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 corrente ho rassegnato a S. M. la domanda del Consiglio degli Ospizî di Terra di Lavoro, di esentarsi dal bollo e dal registro gli atti di subasta pegli affitti de' cespiti dei luoghi di Beneficenza, pe' quali le prime offerte eccedono i ducati trenta, non che il parere della Consulta de' Reali Dominî al di qua del Faro, che per ordine Sovrano è stata intesa sull' oggetto. E la M. S. non ha annuito alla domanda, ma bensì si è degnata di prescrivere, che l' abilitazione conceduta col Real rescritto dei 7 luglio 1832 pegli affitti de' cespiti de' Comuni, e de' luoghi di Beneficenza, pe' quali le prime offerte non oltrepassino i ducati 30, cioè che i verbali di aggiudicazione di tali affitti debbono reputarsi come titoli autentici ed esecutivi, senza esservi bisogno della stipula di un istrumento, sia estesa agli affitti de' cespiti della Beneficenza, pe' quali le prime offerte sono fino a ducati 40 e non oltre ».

Lo partecipo a cotesto Consiglio per intelligenza, e per l' uso di risulta.

Digitized by Google

La difesa de' boschi dev' essere sempre dichiarata con manifesti dall'Ispettore forestale. L'espediente della medesima sarà pronunziato dall'Intendente, intesi gli amministratori de' boschi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 ottobre 1833.

Per taluni dubbi sorti intorno ai casi ne' quali possano essere messi in difesa i boschi di Amministrazioni, e di Corpi morali, e intorno alle autorità che debbono questo espediente determinare, la Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, da S. M. incaricata di esaminare tal pendenza, ha avvisato:

1. Che la difesa de' boschi de' Comuni, pubblici Stabilimenti, e Corpi morali Ecclesiastici e laicali debba essere dichiarata sempre dagl' Ispettori forestali con manifesti da rimettersi dagl' Ispettori agl'Intendenti.

2. Che l' espediente della difesa, tranne il caso di tagli regolari, debba essere pronunziata sempre dagl'Intendenti.

3. Che per regola inalterabile gl' Intendenti pria di dichiarare l'espediente di mettersi in difesa un bosco, sia de' Comuni sia de' Corpi morali, specialmente se sia perito per incendio, debbono sentire coloro che l' amministrano, e per quei boschi che sono proprietà Ecclesiastiche sentire con uffizio espressamente gli Ordinarî diocesani, perchè chiamati alla custodia immediata delle proprietà Ecclesiastiche.

4. Che non avendo la legge preveduto il caso de' boschi incendiati, possono questi cadere, secondo le circostanze, sotto le regole e gli stabilimenti di difesa, non ostante che la legge non ne avesse preveduto il caso.

5. Che laddove gl' Intendenti in qualche incontro non convengano cogl'Ispettori sulla proposta difesa, debban produrne rimostranze, e provocarsi determinazioni Sovrane, intesi prima l' Intendente ed il Consiglio forestale.

Ed il Re N. S., a cui nell'ordinario Consiglio di Stato degli 11 ottobre è stato rassegnato l'affare, si è servito uniformarsi all' avviso della Consulta, ordinando che in caso di disparere fra gl'Intendenti, e gli Ispettori forestali, il Ministro di Finanze provvegga colle sue attribuzioni secondo le leggi vigenti, ovvero secondo gli ordini Sovrani in Consiglio di Stato.

Nel Real Nome lo comunico tal Sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l' adempimento nella parte che la riguarda.

Digitized by Google

Rinsaldamento de' terreni dissodati senza Sovrana permissione in qualunque posizione essi sieno per rispetto dei fondi contigui.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 22 ottobre 1833.

La Consulta de' Reali Domini di quà dal Faro, da S. M. incaricata di esaminare il quesito fatto da taluni Intendenti de' danni che le strade risentono a cagione dello scoscendimento di terre inferiori, possano essi colle loro ordinanze di quei terreni sottoposti alle strade disporne il rinsaldamento, a similitudine di quel che si pratica, per le terre in pendio superiori alle strade ad esse sottoposte, la Consulta de' Reali Domini di quà del Faro, fatto l'esame di tale pendenza e di quanto per essa ha opinato il Consiglio forestale, è stata alla unanimità di avviso, potersi da S. M. dichiarare giusta il testo della legge del 21 agosto 1826, che quanto è prescritto negli articoli 16 e 21 della medesima pel dissodamento delle terre in pendio relativamente a' danni che possono produrre a' terreni sottoposti, abbia ad intendersi ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione si sieno: e che su tale norma vengano regolati i permessi di dissodazioni di terreni in pendio, ed il rinsaldamento di quelli dissodati senza permesso, giusta quanto trovasi prescritto negli articoli 20 e 21 della indicata legge.

Ed avendo S. M. (D. G.) nell'ordinario Consiglio di Stato de' 18 del corrente ottobre approvato tale avviso della Consulta, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento.

I giri e visite, e gli accessi de' funzionari amministrativi devono essere autorizzati dal Ministero, tranne i casi di urgenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 ottobre 1833.

Avendo S. M. il Re, N. S. dovuto prescrivere tra i risparmi a farsi nello Stato discusso di questo Real Ministero del venturo esercizio, una riduzione sul fondo addetto alle spese straordinarie dell' amministrazione civile, è necessario, ch' io l'avverta a non permettere in avvenire, che si eseguono de' giri, delle visite, degli accessi qualunque per affari, se non quando l'interesse della Provincia, de' Distretti, e de' Comuni, in generale della pubblica Amministrazione lo richiegga.

In questi casi ne darà ella preventivamente conoscenza al Ministero medesimo, domandandone l' analoga superiore autorizzazione, tranne le circostanze straordinarie, le quali non ammettessero differimento.

In questi rincontri per altro, mentre ella disporrà, che gli accessi abbiano luogo, ne istruirà questa Real Segreteria di Stato, facendo dettagliatamente conoscere i motivi che abbiano potuto consigliare a non differirsi.

Le pubbliche Amministrazioni sono esenti dal prestar cauzioni ne' giudizî come i privati.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 10 novembre 1833.

In conseguenza di uffici ricevuti dal Ministero delle Reali Finanze, mi è d'uopo richiamare alla memoria dei Magistrati la circolare, che nel 25 febbraio 1827 fu diretta alle SS. LL. dal mio predecessore sul dubbio, se in occasione di liti le Amministrazioni pubbliche dipendenti dal Ministero delle Finanze sieno obbligate a prestar cauzione nel modo istesso che pe' privati è costume praticarsi. Fu allora osservato: che la cauzione ha per oggetto di assicurare l'interesse di coloro, pe' quali o contra i quali alcuna cosa è disposta; che perciò sia particolarmente fondata nella idea che quegli ch'è obbligato alla cauzione, possa in progresso divenire insolvibile; che questa insolvibilità non può aver luogo per le pubbliche Amministrazioni, sia che si riguardi non esser le medesime che il Governo istesso in dettaglio, che giammai vien meno; ed all'art. 30 pongasi mente della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi Collegi, e ne cureranno la osservanza.

Designazione de' fondi per pagarsi le indennità di viaggio alle Guardie generali per la formazione degli stati delle terre in pendio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 novembre 1833.

In riscontro al di lei rapporto, segnato con la data de' 19 del p. p. mese di ottobre, l'autorizzo a disporre che le somme bisognevoli per corrispondersi le indennità di viaggio alle Guardie generali incaricate della formazione degli stati delle terre in pendio, vadano a carico del Comune cui tali terre appartengono, e sui fondi che ella sarà per proporre, beninteso però che le suddette indennità debbono limitarsi al semplice migliatico dei viaggi, che dalle Guardie medesime si eseguono dalle loro residenze sino ai Comuni ai quali i boschi appartengono.

Digitized by Google

I Supplenti de' Giudicati di Circondario, ed i Conciliatori, che si distinguono per aver acquistato l' opinione di giurisperiti, potranno esser proposti alla promozione di Giudici di Circondario senza pubblici esami.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 25 novembre 1833.

Il Real Decreto de' 17 settembre 1817 fra le altre cose stabilisce che gli aspiranti a cariche giudiziarie, onde venirvi ammessi, dovranno dar saggio di esser periti in dritto per mezzo di pubblici esami, ma che potranno esser dispensati dall' obbligo di tali esami coloro, che per carichi o professioni esercitate, o per letterarie produzioni abbiano acquistata la pubblica opinione di giurisperiti.

Onde conoscere con certezza quali sieno coloro i quali, per l' esercizio di cariche inferiori a quelle di Giudice di Circondario, avranno acquistata la opinione di giurisperiti, e si saranno mostrati degni della promozione alla indicata carica di Giudice di Circondario, ho giudicato necessario formare le seguenti istruzioni, da servire di norma nell' esecuzione del sopraindicato Real Decreto.

1. Le Commessioni censorie delle Provincie, allorchè si riuniranno secondo ciò che prescrivono i regolamenti e le diverse circolari sulla vigilanza, per esaminare la condotta de' Giudici, e de' Supplenti di Circondario potranno proporre un dato numero di Supplenti, e Conciliatori per essere promossi a' Giudici di Circondario.

2. Questo numero non dee oltrepassare quello di tre Supplenti, nè quello di due Conciliatori per ciascuna Provincia; ove però esisterà il numero de' Supplenti o Conciliatori forniti di tali eminenti qualità da far loro meritare la indicata promozione.

3. Essi debbono essere prescelti fra que' Supplenti, che per lungo esercizio nelle loro funzioni, a fronte di tutti gli altri, per pruovo di morale, buona condotta, sotto tutti gli aspetti, per profonda istruzione ed abilità nelle materie legali, saranno stimati meritevoli della carica di Giudice di Circondario, in modo che la loro nomina riuscirebbe di sommo utile alla giustizia, e di pubblico applauso. Niun Supplente può essere dalla Commessione commendato per promovibile a Giudice, se non ha esercitato la carica di Supplente almeno per due triennî, nè alcuno Conciliatore se non ha esercitato tal carica almeno per tre triennî.

4. Le Commessioni dovranno fondare il loro giudizio sulle sentenze che i detti funzionarî hanno profferite nell' esercizio delle loro funzioni, dopo essersi con certezza assicurati che ne siano essi veramente gli autori. Nel parere sul merito assegneranno a ciascun candidato il numero di punti che merita, tanto sotto il rapporto delle cognizioni legali, quanto sotto quello dell' ingegno nell' applicare le cognizioni medesime, e dello stile, ai termini de' regolamenti in vigore sulla vigilanza.

5. Per ciò che risguarda i Conciliatori, onde assicurarsi della loro perizia nel ramo penale, le Commessioni medesime troveranno il mezzo più opportuno onde eseguirlo con sicurezza.

6. Tanto pe' Supplenti, quanto pe' Conciliatori le Commessioni nel

formaro il rapporto di proposta indicheranno gli elementi principali sui quali avranno fondato il loro giudizio.

7. Le Commessioni veglieranno esattamente sulla condotta de' Supplenti e do' Conciliatori, in modo che allorquando uno di quelli dalla Commessione, proposto per promovibile, come si è detto di sopra, avrà ottenuto la carica di Giudice Circondariale, possano subito riunirsi a proporre il nome dell' altro Supplente, o Conciliatoro che dev' esser nella nota de' promovibili, in rimpiazzo di colui cho già è nominato Giudice; affinchè sempre esista lo stesso numero di candidati tanto fra la classe de' Supplenti, quanto fra quella do' Conciliatori in ciascuna Provincia. Per questa ragione le' Commessioni non potranno fare altra proposta di candidati, se non quando vacherà il posto di essi.

8. Allorchè le Commessioni avranno fatto le loro proposte, ed i soggetti saranno stati messi nella lista dei promovibili, se il funzionario darà un motivo qualunquo da far recedere dalla fatta proposta, la Commessione il più presto con un distinto verbale comunicherà al Ministro di Grazia e Giustizia le analoghe osservazioni, ed attenderà dal Ministro medesimo gli ordini ondo conoscersi, se debba o pur no formarsi la proposta di altro candidato in di lui rimpiazzo.

9. Onde eseguir ciò ch' è prescritto nel precedente articolo, tutt' i componenti la Commessione censoria, allorchè avranno dello osservazioni a fare su qualcho Supplento o Conciliatore di già dato in nota per promovibile, non mancheranno di manifestarlo subito alla intera Commessione, la quale formerà il suo verbale ai termini del suddetto articolo.

10. I verbali delle Commessioni che risguarderanno la proposta dei candidati nel modo indicato, dovranno essere separati su ciascun soggetto, e distaccati fra loro: conterranno ancora la patria, l' epoca dalla quale è nell' esercizio delle funzioni di Supplente, o di Conciliatore, non cho i diversi rapporti che altre volte saranno stati fatti a di loro favore da diversi componenti la Commessione.

11. L' epoca, nella quale le Commessioni dovranno mandare la loro prima proposta de' candidati, non dovrà oltrepassaro l' ultimo giorno di febbraio del venturo anno 1834.

12. Ella farà conoscere il contenuto di questa circolare a tutti i Conciliatori della Provincia nel modo che giudicherà più opportuno.

Gl' impiegati Regi possono prendere dalla Cassa di sconto due mesi di soldo alle stesse condizioni come prima si prendeva per un mese.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 dicembre 1833.

Con rescritto del 13 marzo spiranto anno il sig. Ministro delle Finanze mi comunicò una Sovrana risoluzione de' 26 del precedente febbraio, colla quale si permise agl' impiegati civili o militari di prendere dalla Cassa di sconto l' anticipazione del soldo di un mese, coll' interesse del

3 1/2 per 100 all' anno, salvo ad aumentarsi secondo le circostanze. Si lasciò parimenti agl' impiegati medesimi la libertà di prendere l' anticipazione di un mese di soldo o dalla Cassa di sconto, o dalle altre Casse. Con un regolamento poi formato all' uopo dal sig. Ministro delle Finanze si prescrisse, tra l' altro, che non potessero profittare dell' anticipazione coloro tra gl' impiegati, che non avessero il soldo interamente libero da qualunque ritenuta, tranne quelle derivanti da disposizioni del Magistrato, o da ordini superiori per causa di assegni alimentari.

Ora il sig. Ministro delle Finanze con altro Sovrano rescritto de' 10 del corrente mi partecipa quanto segue:

Intenta sempre S. M. (D. G.) a render meno gravosa, per quanto sia possibile, la posizione di quegl' impiegati dello Stato, i quali a causa delle loro urgenze vengono astretti a prendere ad imprestito i rispettivi soldi, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 4 corrente Sovranamente permettere, che possano gl' impiegati negl ottenere dalla Cassa di sconto due mesi anticipati di soldo alle stesse condizioni, e colle regole medesime, e cautele colle quali han preso finora il soldo di un mese.

Mi affretto a comunicarle tutto ciò per sua norma ed intelligenza.

Digitized by Google

ANNO 1834.

Come debbano essere iscritti sul repertorio de' Cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o fitti soggetti all' approvazione superiore.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 gennaio 1834.

Per le disposizioni del num. 3.° dell' art. 34 della legge de' 21 giugno 1819, o del num. 4.° del Real rescritto de' 6 febbrajo 1820, gli atti di subaste per appalti o affitti comunali, soggetti all' approvazione superiore, doveano da' Cancellieri comunali essere riportati ne' loro repertori sotto la data in cui erano celebrati, e colla dichiarazione, che l' atto è da sottoporsi all' approvazione dell' Intendente, ma con Ministeriale dei 12 luglio 1826, sulla considerazione che il termine di 10 giorni per lo registro di tali atti non decorre dalla loro data, ma da quella di approvazione, giusta il num. 2.° del citato Real rescritto, se ne prescrisse la inserzione ne' repertori colla data corrente della loro registrazione, onde così potersi controllare la percezione de' corrispondenti dritti.

Or dopo la pubblicazione del Real decreto de' 3 ottobre 1832, essendosi elevato il dubbio sul sistema da tenersi per la iscrizione degli atti della specie ne' repertori de' Cancellieri, io avendo riguardo al doppio scopo pel quale è istituito il repertorio, cioè di garentire la esattezza e la regolarità del registro, tanto in rapporto agli atti che sono iscritti, quanto alla percezione dei dritti stabiliti per ciascuna registrazione, e tenendo presente il mentovato decreto, vengo a dichiarare:

1. Che gli atti di subaste per appalti o affitti comunali soggetti all' approvazione superiore, debbono da' Cancellieri comunali iscriversi due volte ne' loro repertori, cioè una volta sotto la data, in cui sono essi formati indicandosi che l' atto è da sottoporsi all' approvazione superiore, secondo le suddette disposizioni della legge de' 21 giugno 1819, e del Real rescritto de' 6 febbraio 1820, ed un' altra volta sotto la data in cui sono registrati, ed in conseguenza anche nella copia del repertorio prescritta nell' art. 5.° del Real decreto de' 3 ottobre 1832.

2. Che attesa questa duplice iscrizione, i Cancellieri sì nell' una che nell' altra debbono praticare le stesse formalità richieste dell' art. 6.° dell' anzidetto decreto, per la inserzione de' testamenti ne' repertori dei Notai; cioè che nella seconda iscrizione debbono marcare la data dell' atto, ed il numero progressivo del primitivo repertorio, in cui l' atto fu scritto secondo la sua data, e che nella colonna poi della registrata del primitivo repertorio debbono far menzione non solo della registrata, ma ancora del numero progressivo cui la medesima corrisponde nel secondo repertorio.

3. Ogni omissione di quando è indicato ne' precedenti due numeri

sarà punita, a tenore della legge de' 21 giugno 1819, e dell' enunciato Real decreto, colla multa di duc. tre contro il Cancelliere trasgressore.

Ella quindi, signor Intendente, darà comunicazione della presente ai Cancellieri comunali per loro norma, e per l' adempimento corrispondente.

Gli atti amministrativi sono esenti dal registro allorchè debbono prodursi in giudizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 febbraio 1834.

Nel 1829 si promosse il dubbio, se gl' incartamenti amministrativi dovessero, o pur nò essere sottoposti al bollo ed al registro, allorchè dovevano prodursi in giudizio dalle Amministrazioni civili.

La soluzione ne fu fatta colla negativa, di accordo coi Ministri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze.

Il primo di essi me ne fece la partecipazione con officiale de' 21 marzo dell' anno medesimo, ed io ne istruì gl' Intendenti con circolare dei 28 marzo dello stesso anno.

Il lodato Ministro di Grazia, e Giustizia col citato ufficio mi rimise una copia della circolare, ch' egli ne aveva diretta a' Procuratori del Re presso la Suprema Corte di giustizia, presso le Gran Corti civili, e presso i Tribunali civili.

Or essendosi da qualche di lei collega rinnovato un tal dubbio, io nell' atto che a lui ho rammentato la soluzione, che sopra, mi sono determinato a manifestare a tutti gl' Intendenti col presente foglio circolare i principî che la dettarono, inserendovi quello che il Ministro di Grazia, e Giustizia diresse alle cennate autorità giudiziarie, ed il quale è del tenor seguente:

Napoli 21 marzo 1829.

Signori

È sorto il dubbio, se gl' incartamenti amministrativi debbano registrarsi e bollarsi, allorchè si producono in giudizio dalle Amministrazioni civili. Nell' esaminarsi il dubbio, si è avuto riguardo sì all' art. 16, num. 8, della legge de' 2 gennaio 1820 per la esenzione dal registro, e bollo degli atti amministrativi, come al motivo pel quale fu stabilita la esenzione, ed agli effetti che dalla medesima derivano.

Io ho osservato:

Che il favore della esenzione trovasi accordato in grazia delle Amministrazioni pubbliche comunali, e di pubblico Stabilimento, e che non può esservi ragione a recedere da tale favore, allorchè gli atti anzidetti debbono presentarsi in giudizio;

Che nell' art. 11 num. 2.° della legge sul registro è stabilito il principio, che dichiara soggetti alla formalità del registro tutti gli atti che si fanno fuori giudizio, e che la esenzione come sopra prescritta, in op-

posizione di tale principio, si renderebbe vana, ove gli atti amministrativi dovessero registrarsi prima di esibirsi in giudizio;

Che la legge, quando ha voluto che gli atti in principio esenti da registro e dal bollo, vi fossero soggetti, in caso di loro produzione in giudizio, lo ha espressamente detto, come nei numeri 9, 16, 17, ec. dell' art. 16 della legge sul registro, e nel num. 8.° dell' art. 28 della legge del 2 gennaio 1820; che pegli atti dei quali è quistione, non si è altrettanto dichiarato.

Il Ministro delle Finanze è convenuto in queste osservazioni, e quindi di accordo è stato stabilito, che il proposto dubbio debba rimanere risoluto per la negativa; e che in conseguenza gl' incartamenti amministrativi possono esibirsi in giudizio, nell' interesse delle Amministrazioni civili, senza che occorrono delle formalità del registro e bollo.

Il Ministro delle Finanze ha diretto le istruzioni corrispondenti agli agenti dell' Amministrazione del registro e bollo.

Nel manifestare tutto ciò alle SS. LL. le incarico di darne comunicazione a' rispettivi Collegi, e Giudici di Circondario della rispettiva Provincia, e di curarne il dovuto adempimento.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

Ella farà inserire il tenore medesimo nel giornale degli atti di cotesta Intendenza.

Perchè gl' Impiegati abbiano dritto al soldo deggiono aver prestato il giuramento prima di entrare nell' esercizio delle funzioni; non v' ha bisogno di nuovo giuramento quando per aumento di averi non si alterano le precedenti funzioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 febbraio 1834.

Il signor Ministro delle Finanze in data del 29 dello scorso gennaio mi ha comunicato il seguente Sovrano rescritto:

La necessità di stabilire una norma certa su di un servizio, proceduto per lo innanzi discorde, sì pel ramo civile che pel ramo militare, circa il valore degli atti di possesso e giuramento, in quanto agli effetti della percezione degli averi, fece elevare le seguenti due quistioni:

1. Se l' atto del possesso dia dritto alla percezione degli averi, quando non vi concorra o preceda l' atto di giuramento;

2. Se l' atto del giuramento sia indispensabile darsi in tutti i movimenti che producono aumento di averi, o debba rimanere limitato a' soli passaggi di grado.

L' affare fu primamente discusso in Consiglio di Tesoreria, con l' intervento delle Autorità militari delegato dal Ministro di Guerra e Marina, per la concordanza delle disposizioni dell' ordinanza amministrativa militare con quelle del regolamento organico della Tesoreria generale, ed indi essendo stato rassegnato a S. M. il Re N. S., fu commesso d' ordine della M. S. per esame e parere alla Consulta generale del Regno.

La Consulta sulla prima quistione ha considerato,

Che coll' articolo 80 del regolamento della Tesoreria generale è prescritto così: I soldi degl' Impiegati civili cominceranno a decorrere dal dì del possesso *previo il giuramento*, ai termini di quanto trovasi adottato ne' particolari stabilimenti di ciascun Ministero. Quelli degli uffiziali militari di terra e di mare decorreranno egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi dai fogli di rivista, previo del pari il giuramento. Sicchè per gl' Impiegati e pei militari il giuramento deve precedere il possesso a' termini di questo regolamento.

Che il giuramento essendo una garenzia religiosa pel fedele e retto esercizio delle pubbliche funzioni, è indispensabile che preceda il possesso. Che anzi il possesso non preceduto da giuramento sia illegittimo, ed anche pericoloso, poichè può esserv' Impiegato, che non trovi ripugnanza di esercitare le funzioni conferitegli, ma che ripugni a prestare il giuramento prescrittogli.

Nè è di ostacolo l' ordinanza militare, con cui è disposto che gli averi decorrano dal giorno del possesso; senza ripetersi in essa, *previo il giuramento*, poichè la norma generalmente stabilita nell' articolo anzidetto del regolamento della Tesoreria generale, per lo pagamento de' soldi degl' Impiegati sì civili che militari, non può intendersi rivocata dalla detta ordinanza, la quale prescrive nell' articolo 155, *che i militari promossi debbono prestare il giuramento*; e negli articoli seguenti, che i loro averi decorrono dal giorno del possesso, deve essere intesa a' termini del regolamento, il quale comprende anche gl' Impiegati militari, cioè *che il loro possesso debba essere preceduto dal giuramento*, o *che il giuramento sia dato nell' atto stesso del possesso.*

E se l' ordinanza militare fa cominciare gli averi dal giorno del possesso, senza dirsi, *previo il giuramento*, come nel regolamento è detto, ciò può ben conciliarsi in questo modo, che anche un militare abbia dato il giuramento, tuttavia non avrà la percezione degli averi, se non dal giorno che avrà preso il possesso: ma non già che il possesso non preceduto dal giuramento possa far decorrere gli averi a favore di un Impiegato.

In fine, che se un militare promosso ad un impiego di maggior soldo, che altera le sue funzioni, non trovi per avventura nel luogo di sua destinazione un superiore nella di cui mano possa dare il giuramento, in questo caso, rarissimo a poter accadere, per non ritardare il disimpegno del Real servizio nell' impiego, al quale è stato addetto, può direttamente adempiere alle formole del suo giuramento, ed accoppiandole al verbale che formerà del possesso preso, rimetterlo al Comandante della Provincia, perchè ne faccia la spedizione al Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina pel dippiù che conviene.

Sulla seconda quistione poi ha considerato, che il giuramento da prestarsi da un Impiegato, debba riguardarsi piuttosto per lo aspetto delle sue nuove funzioni, che per l' aumento di soldo o di averi. Quando egli, dopo aver prestato il giuramento per le funzioni che gli erano state conferite, ottenga un aumento di soldo o averi pel passaggio da una classe all' altra, ma continui ad esercitare le stesse funzioni, non sembra ne-

cessario che presti altro giuramento. Il vincolo religioso e morale continua tuttavia ad imporgli il disimpegno delle funzioni medesime, con fedeltà verso il Re, e con esattezza ed integrità. E siccome lo aumento di averi, che per ragione di qualche movimento egli venga a godere non altera le sue funzioni, così non esige la rinnovazione del giuramento.

Qualora poi l'aumento del soldo faccia cambiare l'esercizio delle sue funzioni, in tal caso è necessario che presti, secondo la formola prescritta, il nuovo giuramento di essere fedele a S. M., e di esercitarle con probità ed esattezza.

In somma, che l'aumento del soldo di un impiegato, pel suo passaggio da una classe all'altra, che non altera le sue funzioni, non debba dar luogo a nuovo giuramento.

E che per l'opposto il cangiamento di funzioni o l'alterazione degli averi, portante seco il cangiamento di funzioni, esiga un novello giuramento.

E per questi motivi la Consulta alla uniformità è stata di avviso:

1. Che il giuramento deve precedere sempre il possesso, o prestarsi nell'atto stesso del possesso, onde aver dritto agli averi. E che l'autorità a cui appartiene non debba permettere che alcun impiegato entri nel possesso della carica, prima di aver prestato il giuramento.

2. Che l'aumento degli averi di un impiegato per lo passaggio da una classe all'altra, che non altera le sue funzioni, non esiga nuovo giuramento.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 29 dicembre prossimo scorso mese ed anno, essendomi fatto un dovere di portare il tutto all'alta Sovrana intelligenza, S. M. si è degnata approvare i divisamenti della Consulta, a maggior conferma de' quali, in quanto alla prima quistione, ha comandato che il godimento degli averi, dato il giuramento, cominci a decorrere dal giorno del possesso.

Glielo partecipo, signor Intendente, per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento nella parte che riguarda gl'impiegati di sua dipendenza.

I conti de' commercianti, negozianti e persone d'industria son soggetti al bollo.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO, E BOLLO.

Napoli 26 febbraio 1834.

Stabilito cogli articoli 28 n. 34, e 27 n. 28 della legge de' 2 gennaio 1820 che i conti di pubblica Amministrazione ed i conti di particolare gestione fossero esenti dal bollo, salvo a vistarsi per bollo questi ultimi, allorchè si vogliono presentare in giudizio, o farne deposito; sembravano queste disposizioni eccezionali, dirette a far supporre una regola generale, che altre specie di conti avesse compreso, e precisamente quelli tra commercianti, negozianti, o persone d'industria. Guidava dippiù a questa supposizione, l'osservare che la legge stessa sottopone

a bollo i libri e registri de' negozianti, mercanti, e persone d'industria qualunque.

Ne fu proposto il dubbio a S. E. il Ministro delle Finanze, e diverse osservazioni furono fatte in appoggio della medesima.

La lodata E. S., accogliendo i rilievi di questa Amministrazione, si è in risulta compiaciuta di disporre, che ritenuta la eccezione fatta pei conti, di pubblica e privata Amministrazione, tutti gli altri conti, come sarebbero quelli tra commercianti, o persone d'industria son soggetti a bollo, ed ove possono trovarsi scritti in carta libera sono i medesimi sottoposti a multa.

Io le partecipo una tal disposizione pel suo adempimento, e perchè ne dia comunicazione agl' impiegati di questa Amministrazione da lei dipendenti: me ne accusi intanto la ricezione.

I dritti di repertorio per le subaste non approvate sono dovuti al Cancelliere dalla parte interessata, a di cui favore si stipula il contratto. Sono applicabili alle subaste che si celebrano nell' Intendenza le prescrizioni contenute nella Ministeriale de' 29 gennaio 1834.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 marzo 1834.

Colla circolare de' 29 gennaio ultimo si è dichiarato che gli atti di subaste per appalti, ed affitti Comunali soggetti all'approvazione superiore, debbono da' Cancellieri comunali iscriversi due volte ne' loro repertori, una volta cioè sotto la data in cui sono essi formati, ed un' altra volta sotto la data in cui vengono registrati:

Or da qualche Intendente si è chiesto sapere:

1. Se accade che tali atti non sieno approvati, e quindi non vanno soggetti a registro, dovendosi considerare come non avvenuti, il Cancelliere, che li ha già iscritti per la prima volta nel repertorio, abbia dritto di esigere il compenso accordato col decreto de' 12 settembre 1828, e da chi debba essergli pagato?

2. Se le norme contenute nella suddetta circolare sieno applicabili anche agli atti di subaste che alle volte si celebrano nell'Intendenza nell'interesse di altre Amministrazioni, e che sono egualmente soggetti all'approvazione superiore; ed inoltre qual sistema debba tenersi per quegli atti, che solennizzati nell' Intendenza vengono poi sottoposti alla formalità del registro in questa Capitale a cura delle parti interessate, allorchè si rimettono a' Capi delle rispettive Amministrazioni per la superiore approvazione?

In quanto al primo quesito io trovo che il Cancelliere ha sempre il dritto ad esigere il compenso stabilito dal citato decreto, e che questo compenso gli debba esser pagato dalla parte interessata, a di cui favore è stato stipulato il contratto.

Il secondo quesito non può esser risoluto che per l'affermativa. Lo

stesse ragioni che han fatto dettare la suddetta circolare pegli atti nell' interesse de' Comuni, la rendono applicabile anche per gli atti di subaste, che si celebrano nell' Intendenza nell' interesse di altre Amministrazioni, e soggetti similmente all' approvazione.

Questi atti, dopo essere stati approvati debbono respingersi all' Intendente, onde essere adempiti della formalità del registro a cura del Segretario generale dell' Intendenza, e nell' uffizio del registro del circondario, ove l' Intendenza risiede, giusta il prescritto dal num. 4.° dell' art. 19, e dal num. 3.° dell' art. 56 della legge dei 21 giugno 1819, ed in conseguenza il cennato Segretario generale è tenuto d' iscriverli due volte nel suo repertorio colle norme indicate nella detta circolare.

Le comunico ciò, signor Intendente, per l' uso di risultamento.

Le proposte per le provviste degli Amministratori Comunali debbono farsi in terna, e non d' isolati soggetti, come del pari le confirme.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 marzo 1834.

La legge Amministrativa ha prescritto che le proposte per le provviste degli Amministratori Comunali debbono farsi per terna, e non già d' isolati soggetti. Quanto dunque un Decurionato ha proposto un' individuo in confirma senza terna, la proposta è nulla. Quindi si deve ricominciare dal far formare la terna, nella quale può comprendersi la proposizione della confirma (1).

S' inculca la maggiore vigilanza ai Sindaci nel rilasciare il certificato mensuale a' Notai di residenza nel proprio Comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 marzo 1834.

Ad oggetto che i Comuni non mancassero del ministero dei Notai, e per assicurare l' adempimento della residenza abituale de' medesimi nei Comuni istessi, con decreto de' 29 ottobre 1825 fu disposto che i Notai alla fine di ciascun quadrimestro dovessero giustificare questa loro residenza con certificati de' Sindaci. Ora il Ministro di Grazia e Giustizia ha avuto occasione di rilevare dalla sua corrispondenza colle autorità ad esso subordinate, che de' Sindaci rilasciano questi certificati, comunque i Notai avessero contravvenuto all' obbligo della residenza. Di questo modo tali Sindaci, a prescindere dal male che apportano ai Comuni da loro amministrati, si espongono ad una responsabilità in linea penale.

Ad ovviare questo doppio inconveniente, io richiamo tutta la di lei

---

(1) Ministeriale diretta all' Intendente di Terra di Lavoro.

attenzione, onde i certificati anzidetti non siano rilasciati che in conformità del vero. Ella per ciò ne ammonirà seriamente i cennati Amministratori municipali.

Le contabilità per le prigioni circondariali, per maggiore abilitazione dei Comuni ond' essere rimborsati delle somministrazioni, deggiono farsi come per le prigioni centrali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 marzo 1834.

Essendosi osservato, che il sistema di contabilità attualmente in vigore per le somministrazioni ai detenuti così sani, che infermi nelle prigioni circondariali a disposizione della Gran Corte criminale, e della Polizia, produceva inevitabilmente qualche ritardo ne' pagamenti delle somme, che si anticipano da' Comuni per siffatto ramo di servizio, S. M. ad oggetto di rendere meno complicata la redazione de' documenti in giustifica di simili esiti, ed abilitare i Comuni a riceverne con maggior speditezza il rimborso, si è degnata approvare in data del 19 del corrente, che le contabilità per gl' indicati detenuti sieno dal 1.° dello scorso gennaio in avanti assimilate a quelle delle prigioni centrali, cioè che si formi per ogni trimestre per ciascun carcere un bilancio, colla notizia del numero de' detenuti esistenti nell' ultimo giorno del trimestre precedente, ed accompagnato dai viglietti di entrata, ed uscita, onde rilevarne il movimento avvenuto; e che la somministrazione debba intendersi come eseguita per appalto, pagandosi dalla Tesoreria generale alla stessa ragione, meno un grano che trovasi fissato nel contratto generale per le prigioni centrali, e distrettuali tanto pei detenuti sani, che per gl' infermi.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione, onde possa disporne l' adempimento per la Provincia di suo carico.

I Sindaci ratificheranno con giuramento i verbali forestali, alla compilazione de' quali intervengono, dopo le 24 ore da che sarà loro pervenuta la decisione degl' Intendenti di agirsi in linea penale.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 1.° aprile 1834.

Per una risoluzione Sovrana, a lei comunicata con rescritto de' 5 settembre 1832, trovasi da S. M. stabilito, uniformemente all' avviso della Consulta de' Reali Domini di quà dal Faro, che in qualunque caso intervenga un Sindaco alla formazione de' processi verbali in materia forestale debba ratificarlo tra le 24 ore.

Or su le osservazioni rassegnate alla Sovrana intelligenza, di non essere per tutt' i casi eseguibile la condizione della ratifica fra le ore

24, la Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro, da S. M. incaricata di esaminare tale pendenza, ha avvisato che rimanendo ferme le disposizioni già date sulla ratifica da farsi con giuramento da' Sindaci fra le ore 24 ne' casi degli art. 87 e 88 della legge del 21 agosto 1826, per quelli soltanto preveduti dall' art. 173 la ratifica non si faccia se non dopo le 24 ore che sarà loro pervenuta comunicazione uffiziale della decisione dell' Intendente, che per la contravvenzione si agisca penalmente.

Ed avendo S. M. approvato tale avviso, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per disporne lo adempimento nella parte che la riguarda.

Regolamento per l' anticipazione di un bimestre di soldo agl' impiegati dalla Cassa di sconto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 aprile 1834.

Le rimetto per l' uso di regola un' esemplare in istampa del regolamento sull' anticipazione a favore degl' impiegati fino a due mesi di soldo dalla Cassa di sconto.

Regolamento per l' esecuzione de' Reali rescritti de' 26 febbraio, e 4 dicembre 1833, portante il permesso dell' anticipazione dei soldi di due mesi agl' impiegati per mezzo della Cassa di sconto.

Art. 1. Possono godere dell' anticipazione del soldo di un mese, o due tutti gl' impiegati civili e militari che abbiano libero tal soldo, tanto se siano dipendenti da un' appoderazione, da Consigli di Amministrazione, e da Collegi giudiziari, quanto se siano isolati senza appoderazione; sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della Tesoreria generale, ovvero delle di lei dipendenze.

2. Possono parimenti fruire di tal beneficio tutti quegl' impiegati che per disposizione di Magistrati, o di ordini superiori si trovino di aver impegnata parte de' loro soldi, per assegni alimentari, ai termini del Real decreto del dì 17 settembre dell' anno 1829; valendo in questo caso l' anticipazione per la residuale somma che loro rimane libera.

3. Per effetto degli articoli precedenti, sono eccettuati da tal beneficio gl' impiegati i quali abbiano impegnata una parte del loro soldo a favore delle diverse Casse legittimamente autorizzate, o diversamente, in forza di ordini superiori, di antichi giudicati, e di consensi prestati anteriormente al Real decreto de' 9 febbraio 1824; e ciò sino a che non sarà interamente soddisfatto il corrispondente debito.

4. Gl' impiegati che abbiano libero il soldo, se dipendono dalle appoderazioni, da Consigli di Amministrazione, o da Collegi giudiziari, per ricevere l' anticipazione dovranno avanzare le dimande all' appoderato. Costui ne formerà un notamento che sarà emarginato dalle parti, da esso appoderato vidimato, o munito del visto buono del Capo di Amministrazione, o de' Presidenti de' Collegi giudiziari, con dichiarazione

in piedi che detti impiegati non abbiano contratto alcun impegno su i loro soldi, eccetto il caso contemplato nell' art. 2.

Se poi gl' impiegati saranno isolati, senza appartenere ad appoderazioni, od a' Consigli di Amministrazione, dovranno fare le dimande, con dichiarare in esse sul di loro onore di godere del soldo libero, non impegnato di alcun assegno: quali dimande saranno dirette dagl' impiegati civili ai Capi di Amministrazione da cui dipendono attualmente, o appartenevano una volta, e dagl' impiegati militari a' rispettivi Comandanti di Piazza, o di Provincie, ove si trovano di stazione o di domicilio, onde vidimarsi da' rispettivi superiori, per quindi farne questi l' uso indicato nell' articolo seguente. Per le Reali Segreterie, e Ministeri poi, il visto buono verrà apposto da persona che sarà delegata dal rispettivo Ministro.

5. I Capi di Amministrazione, e Presidenti de' Consigli di Amministrazione, e de' Collegi giudiziari, non che i Comandanti di Piazza o di Provincie, dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande indicate nell' art. precedente, alla Scrivania di razione, in tripla spedizione, cioè una emarginata dagl' impiegati, e le altre due per copie conformi, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la Cassa di sconto di effettuare il chiesto pagamento.

6. Lo Scrivano di razione ed il Controloro generale dopo di aver disposto la verifica de' notamenti, e delle dimande su i registri di assiento che tengono stabiliti nelle proprie dipendenze, dovranno certificare gli uni e le altre in piedi e quindi apporvi le di loro firme.

7. Delle spedizioni in triplo, secondo è detto nell' art. 5. munite dei certificati di cui è cenno nell' articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl' impiegati, sarà passata dallo Scrivano di razione alla Cassa di sconto, per l' esecuzione dell' anticipazione, prelevati gl' interessi di cui si parla nell' art. seguente, a favore dell' appoderato, o pure delle parti direttamente, se queste non dipendono da appoderazioni, o da Consigli di Amministrazione, le altre due spedizioni dovranno conservarsi nelle dipendenze della Scrivania di razione, e Controloria generale, acciò la prima possa formare il carico, sia sull' abbuonconto, sia sul soldo per gl' isolati, di quel mese cui si riferisce l' anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della suddetta Cassa di sconto, e la seconda fare le sue operazioni in corrispondenza.

8. Gl' interessi su i soldi anticipati dalla Cassa di sconto, saranno calcolati pel primo mese per giorni 30, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni 60.

Per tale utile agevolazione l' ammontare dell' interesse sarà per coloro che prenderanno un solo mese del 3 1/2 per cento l' anno.

Per coloro che ne prenderanno due al 5 per cento l' anno.

Per effetto del contenuto di sopra, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese, e non nel principio, ciò non ostante l' interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

9. Dell' utile suddetto derivante dall' anticipo de' soldi in generale la Cassa di sconto terrà un conto a parte per farne l' uso seguente.

L' interesse del 3 1/2 per cento l' anno che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè il duo per l' utile a favore della Cassa su enunciata, e l' uno e mezzo per far fronte a qualche perdita, che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto.

L' interesse poi del 5 per cento l' anno che va imputato sulle anticipazioni di un bimestre, verrà ripartito, cioè il 2 per cento per l' utile alla Cassa di sconto, ed il 3 per cento per far fronte alle perdite dette di sopra.

10. Il Reggente del Banco, Direttore della Cassa di sconto, avrà l' obbligo di presentare a S. E. il Ministro delle Reali Finanze alla fine di ogni semestre, un conto distinto delle operazioni derivanti dallo sconto generale, onde potersi prendere quegli espedienti più propri al bene del servizio del pubblico, e per la sicurezza della Cassa di sconto; a qual affetto dietro le proposizioni che verranno fatte all' E. S. il Ministro delle Reali Finanze, il presente regolamento, che vien dichiarato non obbligatorio, s' intende sempre rivocabile.

Napoli 8 febbraio 1834.

Non sarà fatta novità alcuna senza approvazione del Ministero delle Finanze nelle foreste, fiumi, corsi di acqua ec. e nelle loro ripe.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 aprile 1834.

Le disposizioni regolamentarie sul servizio del ramo forestale che leggonsi,

1. nella legge de' 20 gennaio 1811 (art. 1.°).
2. nel decreto de' 18 ottobre 1819 (art. 1.°).
3. nel decreto de' 26 novembre 1821 (art. 1.°).
4. nel decreto de' 21 febbraio 1822 (art. 1.°),
5. nel decreto de' 25 febbraio 1826 (art. 1.° e 2.°).
6. nella legge de' 21 agosto 1826 (articoli 1.°, 74, 75 e 170),

mettono il ramo delle acque e foreste sotto l' esclusiva dipendenza di questa Real Segreteria di Stato delle Finanze.

E dalle disposizioni che leggonsi negli articoli 463 a 466 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie, le quali attribuiscono al Demanio pubblico tutte le parti del territorio del Regno non suscettivo di privata proprietà, tutt' i beni vacanti e senza padrone, sia che questi beni si trovino ora fra le dipendenze del Demanio, sia che per qualunque titolo potranno definitivamente pervenirvi, risulta che i luoghi pantanosi che non sono nel dominio o nel possesso de' Comuni o di alcuno, sono di proprietà dello Stato, cioè del Demanio pubblico.

E poichè l' Amministrazione del Demanio pubblico, istituita pel decreto Reale de' 5 dicembre 1825 dipende esclusivamente da questo Real Ministero delle Finanze, così discende da ciò che ogni lavoro riguardante le proprietà del Demanio pubblico, ed ogni opera qualunque che

per apertura di canali o scoli di acque, bonificazioni ed altro, venir possa in rapporto co' fiumi, colle loro ripe, e colle pubbliche strade che al Demanio appartengonsi, entra nelle attribuzioni di questo Real Ministero delle Finanze, da cui esclusivamente dipendono ed il Demanio pubblico, e la Direzione generale delle acque e foreste.

Or queste regolamentarie disposizioni a lei rammentando, e di queste considerazioni prevenendola, mi fo a richiamare la sua risponsabilità perchè nelle foreste, ne' fiumi, corsi d'acqua ec. e nello loro ripe non si attenti da chicchessia novità alcuna, sieno privati proprietari, o Comuni.

Se provvedimenti repressivi potranno su di ciò occorrere, si servirà ella invocarli a tenor delle leggi vigenti; e se miglioramenti o ripari dovran farsi, dovrà su di ciò consultarsi la Direzione generale delle acque e foreste per questo Real Ministero delle Finanze, da cui esclusivamente dipendono il Demanio pubblico, e la Direzione generale di Ponti e Strade, e delle Acque e Foreste, e della Caccia.

Perchè sieno subito emanate le ordinanze amministrative per lo rinsaldamento, e rimboscamento delle terre messe a coltura, non ostante che i controventori alla legge forestale sieno stati pel Real decreto del 1.° dicembre 1832 assoluti dalle pene cui eran soggetti.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA.

Napoli 9 aprile 1834.

Dalla Real Segreteria di Stato delle Finanze, colla data del 26 del p. p. mese, mi è pervenuta la Ministeriale che mi fo il dovere di trascriverle.

Riscontrando il suo rapporto de' 7 dicembre n.° 1603, approva questa Real Segreteria, uniforme all' avviso del Consiglio forestale, che senza darsi luogo ad altro procedimento la Direzione generale di Ponti e Strade diriga offici agl' Intendenti, cui riguarda, a fin di emettersi ordinanze di rinsaldamento o rimboscamento di quelle terre dissodate o disboscate di qualunque natura esse siano, i cui processi verbali, avendo per le benefiche disposizioni del decreto Reale del 1.° dicembre 1832 menato all' assoluzione de' controvventori dalle pene, a cui eran soggetti, non li han però esonerati dall' obbligo, che consiste nel rinsaldamento, che per la utilità generale la legge forestale impone ne' casi, e ne' modi dalla legge stessa stabiliti.

In conseguenza di ciò ho con questa data incaricato l' Ispettore forestale di cotesta Provincia per l' adempimento della parte che lo riguarda.

Per la provvista delle cariche delle Guardie di onore degli squadroni organizzati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 aprile 1834.

Dal Ministro Segretario di Stato di Guerra, e Marina mi è stato comunicato il seguente Real rescritto de' 16 del corrente mese.

Avendo rassegnato a S. M. (D. G.) un progetto, in ordine al metodo da tenersi per provvedere le cariche delle Guardie d'onore degli squadroni organizzati, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 stante si è degnato approvare, che fermo restando l'art. 11 del decreto del 12 maggio ultimo per la proposizione da farsi dall' Intendente, e Comandante le armi nelle Provincie, tanto per le cariche, quanto per le prime ammissioni delle Guardie, come quelli che sono nel caso di conoscere le circostanze di possidenza, e di condotta de' loro amministrati, non debba valer lo stesso pegl' individui, che trovansi già ammessi negli squadroni, pe' quali la istruzione, il merito, e se occorre ancora appresso esame, debbono essere i titoli per progredire nella carriera militare, e quindi le proposizioni di ascenso debbono farsi dal Comandante del corpo al Generale comandante superiore, e da questo alla Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina per la Sovrana approvazione.

Ha del pari ordinato la M. S. che nelle Provincie ove trovasi di già organizzato uno, o più plutoni delle citate Guardie, le rimanenti cariche da provvedersi pel completamento dello squadrone, deggiono essere concesse a quelli che già fanno parte de' plutoni, e che essendosi prestati alle istruzioni, ed al servizio hanno acquistato de' meriti per ottenerle, salvo qualche particolar concessione, che S. M. voglia degnarsi fare a dei soggetti meritevoli.

Gliclo partecipo per sua intelligenza, e regolamento.

Abilitazione onde esentare ne' ruoli di transazione il quarto della popolazione per gl' indigenti e minori di anni cinque, e ridurre alla metà la tassa per le donne ed i fanciulli minori di anni dieci.

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI TERRA DI BARI.

Bari 2 maggio 1834.

Il Consiglio provinciale, fra i voti umiliati nelle sessioni del 1833 a S. M. osservò che ne' casi nei quali la percezione de' dazi di consumo non potesse aver luogo con appalti, od in amministrazione, la transazione permessa dalla legge per individuo, o per capo di famiglia risulterebbe oltremodo odiosa, impraticabile, rovinosa: odiosa perchè è nella umana natura di riluttare a tutteciò che sente di forzoso; impra-

ticabile per la impossibilità di proporzionarne il ruolo sull' effettivo consumo presuntivo; rovinosa per la difficoltà della esazione.

S. M. considerando che quando i dazi di consumo non si trovano a dare in affitto, è inevitabile ricorrere al metodo della transazione prescritta dalla legge, per non privare i Comuni delle risorse indispensabili a far fronte ai loro pesi, si è degnata approvare, affin di renderla meno gravosa, di estendersi al quarto della popolazione la esenzione degli indigenti, e minori di cinque anni; e di ridursi a metà la proporzione della tassa per le donne, e pei fanciulli minori di anni dieci.

Questo Sovrano comando essendomisi comunicato da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, con Real rescritto de' 23 aprile p. p. 2.° ripartimento, 5.° carico mi affretto a darne loro partecipazione per l' esatto adempimento.

Le vetture di equipaggio delle truppe si devono da' Comuni far trovar pronte al giugnere delle medesime.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 giugno 1834.

Dolendosi il Ministro della Guerra del rifiuto dei Sindaci di alcuni Comuni, pei quali transitano le truppe, al cambiamento delle vetture, che seguono il battaglione pel trasporto dell' equipaggio, sotto pretesto della mancanza delle medesime, insiste perchè gli Amministratori di tutt' i Comuni pei quali debbono le truppe transitare, si cooperino a far trovar pronte le vetture di cambio, dopo di aver ricevuto la notizia ufficiale del passaggio delle truppe medesime, onde il servizio di marcia si esegua con l' esattezza richiesta dai regolamenti, ed i Capi dei corpi non si compromettano pegl' inconvenienti, che in caso contrario ne deriverebbero. Io la prego, signor Intendente, ad inculcare ai detti agenti municipali l' esatto adempimento di ciò che con tale ufficio dal lodato mio Collega si è provocato, e pel buon servizio dei Corpi dei Reali Eserciti, e per tenerlo lontano dei disordini, che non di rado hanno avuto luogo per la mancanza de' pronti mezzi dei convogli militari.

Ai Maestri di Scuole primarie non si libera che una somma in conto dello stipendio annuale: il resto alla fine dell' anno dapoichè si sarà conosciuto quale numero di fanciulli abbiano frequentata la Scuola.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 giugno 1834.

Ho rassegnato a S. M. le rimostranze del Consiglio Provinciale del Principato Ulteriore, che osservando il breve numero dei fanciulli che frequentano le Scuole primarie, ha provocato superiori disposizioni per

astringere i genitori a far profittare i loro figliuoli di questo vantaggio, che l'amministrazione offre gratuito.

E la M. S. mi ha autorizzato a far adottare per mezzo di un Reale rescritto l'espediente, di non liberarsi ai Maestri primari che una porzione sola dello stipendio, riserbandosi il pagamento della rimanente alla fine dell'anno, quando, previo un esame, sarà conosciuto qual numero di fanciulli in ciascun Comuno ha proporzionatamente profittato nella Scuola primaria.

Nel Real Nome io le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

È vietata la dissodazione delle terre per le quali passano le acque ne' torrenti, come per le terre in pendio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 15 luglio 1834.

Per una Sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833, approvando il Re, N. S., un'avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, si servì dichiarare, che quanto è prescritto dagli articoli 16, 20 e 21 della legge dei 21 agosto 1826 pel dissodamento delle terre in pendio, relativamente ai danni che produr possono a' terreni sottoposti, avesse ad intendersi ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione si siano.

Ora essendosi dimandato, se per tale risoluzione Sovrana s'intenda vietata pur la coltura delle terre in pendio, dalle quali scorrano ne' torrenti acque, che ingrossando questi apportan danni a' circostanti terreni, la medesima Consulta, che pur di Sovrano comando ha preso tal quesito ad esame, è stata di avviso, che il divieto per la coltivazione delle terre in pendio sanzionato colla Sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833 si estenda ancora a quelle terre, che versano acque ne' torrenti.

Ed avendo S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 luglio approvato tale avviso della Consulta, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per lo adempimento.

Gli atti amministrativi che si debbono enunciare ne' contratti delle Amministrazioni civili sono esenti dal bollo e dal registro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 luglio 1834.

Colle due circolari di questa Real Segreteria di Stato dei 28 marzo 1829 e de' 12 febbraio p. p. le comunicai: 1.° la massima di non essere soggetti al bollo, ed al registro gl'incartamenti amministrativi allorchè dalle Amministrazioni civili debbano prodursi in giudizio; 2.° i principî

che dettarono la regola medesima sviluppati dal Reale Ministero di Grazia o Giustizia in una sua circolare de' 21 dello stesso mese di marzo 1829.

Posteriormente si è promosso il dubbio, se gli atti amministrativi debbano sottoporsi alle cennate formalità del bollo e dal registro quando hanno da essere enunciati o inseriti nei contratti che si stipulano dalle civili Amministrazioni medesime.

Per essere siffatto dubbio affine a quello, la cui soluzione contenuta nella mentovata massima fu data di accordo dalle due Reali Segreterie di Stato di Grazia o Giustizia, e delle Finanze, io lo comunicai alla prima, onde venisse risoluto.

Essa dapprima mi rispose di averlo manifestato alla seconda, senza omettere di ricordarle la pocanzi mentovata risoluzione, e di farle osservare che il nuovo dubbio di cui si tratta, dovea egualmente risolversi per la negativa, in forza de' motivi istessi che fecero adottare quella determinazione.

Or la medesima Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia ha diretta a questa di mio carico la seguente officiale in data de' 14 del prossimo decorso mese:

Eccellenza

In continuazione del mio ufficio del 26 del mese di aprile ultimo, ho l'onore di partecipare a V. E. di avere in giornata spedita a' Procuratori del Re mia circolare del tenor seguente:

» È stato proposto il dubbio se gli atti amministrativi debbono sottoporsi alle formalità del bollo e registro, allorchè debbono essere enunciati o inseriti ne' contratti, che si stipulano dalle Amministrazioni civili.

Con mia circolare de' 21 marzo 1829 io annunziai alle SS. LL. la risoluzione negativa dell' altro dubbio se cioè gli atti stessi debbano bollarsi e registrarsi allorchè debbano prodursi in giudizio dall' Amministrazione civile, e non mancai di enunciare i motivi sui quali cotesta risoluzione presa d' accordo col Ministro Segretario di Stato delle Finanze era fondata.

Avendo il dubbio or promosso una strettissima connessione con quello esaminato e risoluto nel 1829, si è d' accordo coll' enunciato mio Collega stabilito, che per le stesse ragioni contenute nella cennata mia circolare debba ritenersi, che gli atti amministrativi non debbano munirsi delle formalità del bollo e registro, allorchè debbono enunciarsi o inserirsi ne' contratti anzidetti.

Ho creduto mio dovere prevenire V. E. di ciò, perchè si serva farne l' uso che stimerà conveniente. »

Le comunico tutto ciò per l' uso di risulta.

Gli avvisi nel giornale d' Intendenza per le espropriazioni forzate sono a carico delle parti: il dritto allo stampatore è di carlini cinque per ciascun avviso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 settembre 1834.

Nell' art. 42 della legge de' 29 dicembre 1828 sulla espropriazione forzata trovasi prescritto, che nelle Provincie dove non si pubblicano fogli periodici o giornali officiali, gli avvisi per le vendite giudiziarie all' incanto debbansi inserire nel giornale delle Intendenze.

Or si propose il dubbio, se le spese di stampe ne dovessero o no essere a carico delle parti, e nell' affermativa se dovessero lasciarsi alle parti istesse ed allo stampatore il convenirne fra loro, ovvero esserne stabilito un dritto fisso.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, incaricata d' ordine Sovrano dello esame di questo affare, fu di avviso:

1. Che la spesa della stampa degli avvisi qualsivogliano da inserirsi ne' giornali d' Intendenza per l' oggetto della espropriazione forzata sia a carico delle parti.

2. Che il dritto da pagarsi allo stampatore per l' inserzione di ciascuno degli avvisi di ogni espropria sia stabilito a carlini cinque.

Nell' umiliare questo parere al Re N. S., gli ho rassegnato ancora che il Ministro di Grazia e Giustizia trovavasi di aver di buon' ora, e replicatamente con tre circolari raccomandato ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili a provvedere efficacemente, ed a vegliar costantemente a ciò che i Patrocinatori siano attenti alla stretta osservanza delle disposizioni della cennata legge nelle redazioni degli annunzi prescritti per l' espropriazione forzata, cioè che sien fatte in modo breve, preciso, e sgombro d' inutili superfluità, e ciò per corrispondere così al voto della legge istessa, come alla regolare economia delle parti interessate; e così S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del p. decorso agosto, si è degnata di approvare il cennato avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' uso di risulta, cennandole d' aver fatte pari comunicazioni al Ministro di Grazia e Giustizia.

Non è inopportuno di aggiugnerle, che le indicate circolari del Ministro medesimo portano le date de' 12 e 30 settembre 1829, e 10 marzo 1830, e che l' ultima di esse contiene la prescrizione ai medesimi Procuratori del Re di provocare ne' diversi casi le analoghe misure di disciplina contro i Patrocinatori, che saranno contravventori nella specie.

Formalità che debbono contenere i verbali forestali compilati per incendî, dissodamenti, e disboscamenti di selve.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, DELLE ACQUE FORESTE E CACCIA (1).

Napoli 24 settembre 1834.

Talune Guardie generali per mezzo de' loro Ispettori hanno proposto il dubbio, se i verbali di dissodamento o disboscamento distesi in conformità dell'art. 173 della legge del 21 agosto 1826, debbano farsi secondo le formalità stabilite negli articoli 126, 131 e 132 della succennata legge pegli altri reati forestali.

Propostasi la quistione alla disamina di questo Consiglio forestale, il medesimo,

Considerando che i verbali di disboscamento o dissodamento possono servire ad uso della giustizia penale, e che il rito amministrativo, che in virtù del succennato art. 173 dee serbarsi dopo la di loro compilazione non escludo, che possono servire all'uso indicato, perchè nell'articolo medesimo è detto, che quando l'Intendente risolve che vi sia luogo a procedimento giudiziario, gli atti debbonsi trasmettere all'Autorità giudiziaria;

Considerando che gli stessi verbali di disboscamento o dissodamento, come tutti gli altri che si distendono per qualunque altra specie di reato forestale, sono soggetti ad alcune formalità, che non adempiute nel termine stabilito dalla legge, non possono più adempiersi, o se possano, l'adempimento non è egualmente efficace, come avviene per la ratificazione con giuramento, la quale per far godere all'atto il privilegio, che gli attribuisce la legge, dee farsi tra 24 ore dalla chiusura del verbale;

È di parere che i verbali per disboscamento o dissodamento, egualmente che quelli per incendio, ne' quali è anche chiamata l'Autorità amministrativa, giusta gli articoli 87 e 88 della legge precitata, debbano esser fatti colle formalità prescritte per tutti gli altri verbali di reati forestali.

Ella darà conoscenza di tale disposizione agli agenti di sua dipendenza incaricando loro di curarne la esecuzione.

Istruzioni per gli alloggi degli Uffiziali, e per le caserme della Gendarmeria Reale approvate da S. M. il 26 di settembre 1834.

Art. 1. Vi sarà in ogni Provincia de' Reali Dominî di qua del Faro una Commessione straordinaria temporanea specialmente incaricata di esaminare lo stato degli alloggi degli Uffiziali, e di tutte le caserme della

---

(1) Diretta agl' Ispettori forestali.

Gendarmeria Reale, e di proporre colle norme che verranno prescritte ne' seguenti articoli i mezzi di conciliare il bene del servizio colla osservanza de' regolamenti relativi alle competenze, e col maggior possibile risparmio della spesa che è a carico delle Provincie.

2. Ogni Commessione sarà composta dall' Intendente, del Comandante militare della Provincia, del Tenente-Colonnello, o Maggiore della Gendarmeria Reale, ed in mancanza di questi, del Capitano comandante; del Commessario di Guerra; e dell' Uffiziale del Genio. L' Intendente potrà farvi intervenire in mancanza di quest' ultimo, o cumulativamente qualora lo giudichi conveniente, l' Ingegnere Direttore delle opere pubbliche della Provincia.

Nella Capitale e Provincia di Napoli farà parte della Commessione il Brigadiere Comandante in secondo della Gendarmeria, in vece del Comandante militare della Provincia.

Ogni Commessione sarà preseduta dall'Intendente, a' termini dell' articolo 14 della legge de' 12 di dicembre 1816.

3. Tranne i due casi di eccezione che verranno indicati ne' seguenti articoli 4 e 5, tutti gli Uffiziali di Gendarmeria riceveranno da' corrispondenti fondi provinciali le indennità di alloggio, e quelle di mobilia, e dovranno provvedersi dell' uno e dell' altra a proprie spese.

I Consigli di amministrazione de' battaglioni e squadroni di Gendarmeria formeranno per ogni mese uno stato nominativo colle mutazioni giornaliere degli Uffiziali che avessero alloggiati in edifizî di proprietà delle Provincie, o Comunale, o che avessero diritto alle indennità di alloggio e mobilia.

Tali stati vidimati da' rispettivi Intendenti saranno i soli titoli ne'quali il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni spedirà gli ordinativi per lo pagamento delle suddette indennità.

Le forniture da Uffiziali in quelle Provincie ove ne esistono, saranno ritirate e vendute all' asta pubblica. Il prezzo aumenterà la massa dei fondi addetti al casermaggio della Gendarmeria. L' Intendente farà eseguire la riconsegna di tali forniture dall' appaltatore del mantenimento a' termini del contratto, e co'solenni di uso, per mettere in salvo l' interesse delle Provincie.

4. Se gli edifizî delle caserme offriranno l' ampiezza necessaria all' alloggio degli Uffiziali col numero delle stanze accordato ad ogni grado dall' ordinanza, in tal caso dovranno gli Uffiziali pe' quali vi sarà spazio competente, necessariamente essere alloggiati nelle caserme, e d'allora in poi riceveranno la sola indennità di mobilia. Qualora non vi fosse luogo per tutti, saranno alloggiati con preferenza nelle caserme i Capitani che hanno la direzione centrale del servizio.

5. Non essendovi luogo nelle caserme per l' alloggio degli Uffiziali, se questi per le circostanze locali non potranno col solo importo della indennità di alloggio procurarsi un' abitazione corrispondente al rispettivo grado, in tal caso l' Intendente vi provvederà conchiudendo direttamente co' proprietarî pel di loro alloggio particolari contratti di locazione. Il pigione di ogni casa sarà pagato a' proprietarî da' fondi provinciali corrispondenti, ed agli Uffiziali verrà corrisposta la sola indennità di mo-

bilia. Sarà cura dell' Intendente di non eccedere nell' affitto di ogni abitazione i limiti della competenza fissata per ciascun grado nella tabella numero 2.° della Reale Ordinanza per l' Amministrazione militare de' 29 di giugno 1824.

Fissate una volta le abitazioni secondo la competenza de' gradi, l' Uffiziale che succede non potrà esigere un' abitazione diversa da quella del suo predecessore del grado medesimo che viene a rimpiazzare, a meno che al termine della locazione non dichiari di esser contento delle sole indennità, e di volersi alloggiare a sua propria cura.

6. La Commessione stabilita ne' precedenti articoli 1 e 2 visiterà personalmente le caserme del Capoluogo della Provincia; proporrà la riduzione di ogni eccedenza di località, di cui forse godessero gli Uffiziali in esse alloggiati; indicherà se siano capaci di una truppa più numerosa; si assicurerà infine della capacità degli edifizi per uso di alloggio benanche degli Uffiziali, conservando lo spazio puramente necessario per quello della truppa. Visiterà del pari personalmente tutti gli alloggi in case particolari degli Uffiziali di Gendarmeria indicati nell' articolo 169 della Reale Ordinanza de' 30 di agosto 1827; verificherà di quanto il pigione ecceda la indennità, e se la capacità oltrepassi la competenza del grado contemplata nella suddetta tabella n. 2 citata nell' articolo precedente; e ne proporrà, quando vi sia luogo, la riduzione a' giusti termini fissati nell'Ordinanza.

Il Tenente-colonnello, o Maggiore, o il Capitan comandante, allorchè si tratterà del proprio alloggio, non interverrà nella Commessione.

Le stesse operazioni saranno eseguite per le caserme de' Capoluoghi de' Distretti, e per le case degli Uffiziali residenti in altri Comuni da' Sottintendenti rispettivi, ed in unione de' medesimi da quelli fra i componenti della Commessione straordinaria temporanea, a' quali l' Intendente giudicherà proprio di affidare un tale incarico.

7. Il risultato di tali operazioni sarà consegnato in processi verbali sottoscritti da tutti i componenti di ogni Commessione in tre originali, de' quali uno sarà rimesso dall' Intendente al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, un' altro dal Comandante militare della Provincia e per quella di Napoli dal Brigadiere Comandante in secondo della Gendarmeria Reale alla Ispezione generale della gendarmeria, ed il terzo rimarrà depositato nell' Intendenza.

Per gli alloggi de' Tenenti-colonnelli, o Maggiori, o Capitani comandanti verrà redatto un processo verbale a parte, a' termini dell' articolo che precede. Così per questi, come per ogni altro uffiziale sarà fatta espressa menzione del numero delle camere delle abitazioni rispettive, sia che alloggino nelle caserme, sia in case appigionate.

8. Su' reclami cui potessero dar luogo le operazioni prescritte negli articoli precedenti, pronunzierà il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, dopo essersi posto di accordo con quello della Polizia Generale Ispettor generale dell' arma.

9. I pigioni che le Province pagano per le caserme di tutte le residenze di Gendarmeria ascendono alla somma di annui duc. 25,600; 74, secondo gli stati di situazione rimessi da' rispettivi Intendenti pel di 30

Digitized by Google

di giugno 1833 ; alla somma di annui duc. 18569, 45 , secondo quelli inviati da' Comandanti de' battaglioni. La Commessione si occuperà prima di ogni altro a porre in chiaro da che derivi la discordanza fra i due stati che le verranno rimessi.

Avrà presente altresì lo stato degli edifizi de' conventi aboliti conceduti per uso di caserme col Real decreto de' 6 di novembre 1816, che le sarà pure inviato. Verificherà l'uso attuale di tali edifizi , e se vi è casermata la Gendarmeria. Farà conoscere nell' affermativa , se mai se ne pagasse pigione , a chi , e per qual motivo. Nella negativa dirà le ragioni per le quali non vi è , e se convenga alloggiarvela.

In tutte queste indagini la Commessione avrà sempre in mira la ricerca de' mezzi di minorare per quanto sarà possibile la spesa che le Province sopportano pei pigioni delle caserme, troppo superiore nello stato attuale al puro necessario.

10. Per le caserme prese in fitto dai privati , la Commessione verificherà la esistenza dei contratti , la corrispondenza di questi con gli edifizi , la effettiva occupazione di essi dalle brigate , la capacità di ogni edifizio a fronte dell' effettivo bisogno degl' individui destinati a ciascuna residenza. Verificherà se i pigioni corrispondono al valor locativo degli edifizi , e se vi sia modo di risparmiarli , passando la caserma in altro locale di proprietà della Provincia o del Comune , o di minorarne l'importo , inducendo il proprietario a contentarsi di una somma minore per pigione.

Dopo tutte queste ricerche proporrà definitivamente lo stato delle caserme , distinguendo quelle di proprietà dei privati col pigione corrispondente , dalle altre di proprietà della Provincia , o di un Comune , ed a fronte di queste ultime la spesa necessaria per pronte restaurazioni , e quella per l' annuo mantenimento successivo proporzionato allo stato , qualità ed ampiezza dell' edifizio , ai prezzi locali dei materiali e della mano d'opera. Darà il suo avviso sulla convenienza di dare in appalto siffatto mantenimento.

11. Per qualche caserma di proprietà patrimoniale di un Comune , che non fosse nella categoria degli edifizi degli aboliti conventi , pei quali non sarà mai dovuto pigione , la Commessione indicherà il valor locativo ne' limiti i più ristretti.

12. Le operazioni prescritte nei precedenti articoli 9 ad 11 saranno eseguite personalmente dalla Commessione ne' luoghi ove potrà recarsi senza grave dissesto per le funzioni ordinarie delle cariche rispettive dei suoi componenti.

Pe' luoghi più lontani , con le norme indicate nell' articolo 6 , l' Intendente potrà delegarle , assicurandosi dell' esattezza dell' adempimento con tutti i mezzi che sono in suo potere. Ne saranno redatti processi verbali , come è prescritto all' articolo 7.

13. Le spese di viaggio e di scrittoio alle quali darà luogo l'adempimento delle precedenti disposizioni , saranno pagate dal fondo comune provinciale addetto al casermaggio della Gendarmeria , sugli ordinativi del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni , che gli spedirà sui notamenti che ne invierà la Commessione per mezzo dell' Intendente.

lontà, che l' ospitalità verso i militari che ha formato sempre una qualità caratteristica de' nostri sudditi, non degeneri in menoma parte.

Or non ha guari sopravvenne occasione di farsi osservare dall' Intendente di Terra d' Otranto, d' essere conveniente il richiamare in osservanza le abilitazioni concesse coll' art. 107 del decreto del 31 giugno 1807 alle vedove, ed alle fanciulle, ed abolite cogli enunciati due articoli della citata ordinanza, le quali abilitazioni si riducono a dispensare le additate classi d' individui dall' alloggio de' militari nelle proprie case, coll' obbligo di procurarlo in natura presso gli altri abitanti, convenendo direttamente con essi.

Il mio Collega Ministro della Guerra da me all' uopo consultato, non v' incontrò alcuna difficoltà.

Avendo quindi rassegnato il tutto al Re (N. S.) si è degnato di approvare, che sia apportata analoga modificazione alle relative disposizioni contenute nei mentovati articoli della citata ordinanza di piazza a favore delle vedove, e delle orfane.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' uso di risulta.

La discussione de' conti morali de' Licei, e de' Collegi dee farsi da una Commissione, che per quest' anno si nomina dagl' Intendenti di Consiglieri provinciali o distrettuali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 settembre 1834.

Ho rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 23 di questo mese, che trovandosi sciolti i Consigli provinciali, non può devenirsi alla nomina de' soggetti che, ai sensi della Sovrana determinazione comunicatale con Real rescritto de' 24 maggio ultimo, compor debbono la Commessione cui dalla Sovrana risoluzione istessa è delegato l'esame de' conti morali de' Reali Licei, e Collegi in ciascuna Provincia, e che volendosi attendere la riunione de'Consigli per l'anno venturo molto tempo trascorrerebbe, e si troverebbe anche cumulato l'esame de'conti del 1833 e 1834, oltre qualche altro ancora, che rimane a discutersi degli anni precedenti.

S. M. permette che per questa prima volta ella nomini fra i Consiglieri provinciali e distrettuali la Commessione per l' esame de' conti suddetti.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel suo esatto adempimento.

Si può rivenire dalle pubbliche amministrazioni su i ruoli esecutori, quando però non trattisi di giudizî possessoriali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 settembre 1834.

Propose un dubbio il Consiglio degli Ospizî del 1. Abruzzo Ulteriore, se dopo resi esecutorî i ruoli dei censi possa l'Amministrazione rivenir contro di essi, per aver discoperti valevoli documenti, i quali dimostrino che il Luogo pio lungi di esser un creditore per censo, sia il padrone assoluto del fondo.

Io osservo che i ruoli esecutorî sono operativi nello stato possessivo a favore del creditore, e contro il debitore, e che lo stato possessivo non dove confondersi col petitorio, nel quale non è inibito a qualunque interessato di far valere le sue ragioni.

Per tali motivi trovo opportuno dichiarare con questa circolare, che possono le pubbliche Amministrazioni rivenire contro i ruoli resi esecutorî in un giudizio plenario, quando con validi documenti sono nel grado di dimostrare il loro assunto.

Facilitazioni a' proprietarî dimoranti nelle Provincie per la riscossione delle rendite iscritte sul Gran Libro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 settembre 1834.

La prevengo per di lei intelligenza, ed uso di risultamento di aver con questa data diretta circolarmente Ministeriale del tenor seguente a taluni Intendenti delle Provincie.

Intenta questa Real Segreteria ad adottare tutt'i mezzi che tendono a facilitare sempreppiù il pagamento delle rendite iscritte al Gran Libro, e ravvisando poter in certo modo risultar gravoso ai proprietarî delle rendite stesse, dimoranti nelle Provincie, il riscuoterne le annualità nei termini delle istruzioni della Direzione Generale del Gran Libro de' 20 febbraio 1808 tuttora in osservanza, con le quali è prescritto o doversi essi presentare personalmente alla Direzione Generale, ovvero costituire un procuratore, ha determinato che fermo rimanendo il sistema dall'enunciate istruzioni stabilito, per coloro cui piaccia uniformarvisi, sia bensì lecito a tutt'i proprietarî di rendite dimoranti nelle Provincie, di farne la esazione nel modo stesso che con Real rescritto de' 25 marzo 1820 fu concesso a' Luoghi Pii e pubblici Stabilimenti nelle Provincie, cioè presentarsi da' possessori di rendite, ne' primi giorni del mese in cui matura il semestre, vale a dire in giugno, e dicembre di ogni anno, gli estratti d'iscrizione nelle Intendenze delle rispettive Provincie in cui faccian dimora, per essere inviati alla Direzione Generale del Gran Libro in Napoli, la quale, dopo di averli muniti del bollo di pagamen-

to, li respingerà ai signori Intendenti accompagnati dalle corrispondenti polizze di Banco; che verrebbero consegnate agli interessati dalle Intendenze medesime.

Lo partecipo quindi, signor Intendente, siffatta disposizione, perchè ne voglia disporre la più estesa pubblicazione, ed altresì da parte di cotesta Intendenza la esatta esecuzione, la quale non può non rifluire a sommo vantaggio de' proprietari di questi pubblici effetti.

Soluzione di alcuni dubbi elevati nell' organizzazione degli squadroni di Guardie d' onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 ottobre 1834.

Nell' organizzazione delle Guardie d' onore prescritta dai Reali decreti de' 30 maggio 1833, e 10 maggio 1834 eransi elevati quattro dubbi, che hanno relazione alla leva militare.

Or io dopo d' essere stato su di essi istruito de' saggi divisamenti del Ministro della Guerra, e Marina, ho quelli rassegnati al Re (N. S.) che nel Consiglio ordinario di Stato de' 23 del prossimo decorso mese, si è degnata di emetterne le seguenti analoghe risoluzioni.

Primo dubbio.

Il decreto del 30 maggio 1833 esclude dalla leva i giovani ascritti agli squadroni di Guardia di onore. Il susseguente decreto de' 10 maggio ultimo, che prescrive la completa organizzazione di questo corpo, e l'altro dei 19 del p. precedente marzo sul reclutamento de' corpi nazionali dell' armata serbano silenzio su di una tale concessione. Si è dimandato se questo silenzio importi arrogazione, o derogazione alla concessione medesima.

S. M. ha dichiarato, che veruna deroga non dee intendersi fatta alla disposizione contenuta nel primo dei tre citati decreti per l' esenzione delle Guardie d' onore dalla leva; e ciò anche per quel che trovasi stabilito nell' art. XXIX dello stesso decreto de' 19 marzo 1834.

Secondo dubbio.

Se colui che abbia adempito al servizio militare personalmente, o per mezzo di un cambio, comunque questo non abbia terminato il suo impegno debba o pur no essere compreso fra le Guardie di onore.

La M. S. ha risoluto che ogni persona, in cui si verifichi l' una, o l' altra delle additate due circostanze, è esente dall' essere allistato nel corpo di Guardie d' onore. Poichè S. M. ha considerato che quell' uomo il quale ha già adempiuto al servizio di un sessennio nell' esercito, ovvero abbia sofferto la spesa di un cambio, che vo lo ha rimpiazzato, ha già soddisfatto a quegli obblighi che ciascun dee alla sua Real Persona ed allo Stato, come suddito, e come cittadino.

Terzo dubbio.

Se il servizio nelle Guardie d' onore, oltre l' esenzione della leva a colui che lo presta, sia produttivo ancora di ugual esenzione ai fratelli nelle circostanze e nelle proporzioni stabilite nel num. 21 lettera (*A*) dell' art. XXVII del decreto de' 19 marzo 1834;

Il Re ha trovato giusto di risolvere affermativamente, sulle considerazioni, prima, che una Guardia di onore dee riputarsi come un individuo in servizio, perchè effettivamente è obbligato ad un servizio civico militare: secondo, ch' è impegnato ad una spesa pel servizio medesimo.

Quarto dubbio.

Se considerandosi il Guardia d' onore un militare in servizio debba la quota di un Comune per leva sgravarsi di tante reclute per quante Guardie d' onore abbia fornito al corpo;

S. M. ha risoluto negativamente, non essendovi alcuna ragione che giustifichi un tal diffalco. Tuttavia si è degnata determinare, che nel caso in cui una Guardia di onore abbia nel sorteggio di una leva un numero che la chiami a marciare, allora vada in escomputo della quota del Comune al quale appartiene.

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per l' uso di risulta.

Quale sia il posto de' Vescovi nelle pubbliche cerimonie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 ottobre 1834.

Dal Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia mi è stato comunicato in data degli 8 corrente ottobre il seguente Real rescritto:

Ho rassegnato al Re un rapporto del Real Governo di Sicilia sul posto che debbono occupare i Vescovi nelle pubbliche cerimonie, attesochè il decreto dei 18 maggio 1819 li colloca dopo degl' Intendenti, e nell' ultima ordinanza militare, tacendosi de' Vescovi, dopo gl' Intendenti notati veggonsi i Comandanti militari, quando son rivestiti del grado di Colonnello. E la M. S. previo l' avviso della Consulta generale del Regno, nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 settembre scorso si è degnata ordinare per norma generale, di conservarsi nelle pubbliche cerimonie ai Vescovi il posto prima de' Marescialli, Brigadieri, e Comandanti di Provincia.

Glielo partecipo, signor Intendente, per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Nel provocarsi Sovrane permissioni per dissodamenti, e disboscamenti sieno rigorosamente osservate le prescrizioni della legge forestale.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 ottobre 1834.

L'art. 16 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi dichiara non potersi mai accordar permessi per dissodamenti e disboscamenti di terre in pendio, che apportan danni a' fondi sottoposti.

Or poichè è in grave pendio un fondo del Marchese di Pannarano di moggia 15 detto Inturzo e Mastroleto, pel quale è stato chiesto permesso per temporanea dissodazione, e poichè il mezzo di ridurre il suolo a scaloni suggerito dal Consiglio forestale, non è sembrato sufficiente in forti alluvioni ad evitar i guasti, la Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro sulla considerazione, che ove trattasi di dissodamenti e disboscamenti resi ormai frequentissimi, lungi dal facilitarsi quelli che la legge proibisce, convien che si tenga mano ad evitarli, la Consulta da Sua Maestà Incaricata di dare avviso su tale pendenza, ha opinato che voglia S. M. rigettare la proposta dissodazione della selva del Marchese di Pannarano detta Inturzo e Mastroleto, e richiamare il Consiglio forestale ad essere meno facile nel dare avvisi per disboscamenti, e dissodazioni, laddove non vi concorrano strettamente le condizioni prescritte dalla legge.

Ed il Re, N. S., cotesto avviso della Consulta approvando, ha ordinato che gl'Intendenti delle Provincie, il Consiglio forestale, ed il Direttore generale de' Ponti e Strade usino la massima severità nella osservanza della legge e de' regolamenti.

Gli atti di aggiudicazioni preparatorie negli affitti comunali vanno anche soggetti al registro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 ottobre 1834.

L'Amministratore generale del Registro e Bollo mi ha riferito, che nelle aggiudicazioni per appalti o affitti di cespiti de' Comuni si permettono alcuni Cancellieri comunali di escludere dai bollo e dal registro l'atto dell'aggiudicazione preparatoria.

Essendo ciò contrario alla legge, nella quale non esiste siffatta esenzione, è necessario di avvertire i Cancellieri comunali, ch' essi debbano redigere in carta bollata, e sottoporre alla formalità del registro tanto l'atto dell'aggiudicazione preparatoria, che quello della definitiva, come pure gli atti delle aggiudicazioni in grado di decima, e di sesta, qualora ve ne siano, e che in caso di contravvenzione saranno i Cancellieri medesimi assoggettati alle corrispondenti multe.

Quindi ella, signor Intendente, dia le disposizioni per l'esatta osservanza di quanto si contiene nella presente, di cui mi accuserà la ricezione.

Le deliberazioni amministrative delle Commessioni de' Collegi o Licei s' inviano direttamente al Ministero dagl' Intendenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 ottobre 1834.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 13 ottobre corrente si è degnata risolvere, che in avvenire le deliberazioni delle Commessioni amministrative de' Collegi, o Licei, delle quali gl' Intendenti sono i Presidenti a' termini de' regolamenti in vigore, sieno rimesse direttamente al Ministero degli Affari Interni, pel di cui mezzo si emetteranno le risoluzioni corrispondenti, indirizzandole alle medesime Commessioni amministrative.

Ha ordinato contemporaneamente la M. S., che faccia eccezione a questa misura la sola Provincia di Napoli, per la quale ha voluto che il Presidente stesso della Giunta di Pubblica Istruzione sia il Presidente delle Commessioni amministrative del Liceo del Salvatore, del Collegio Medico-Cerusico, e del Convitto Veterinario, e ciò in considerazione delle maggiori, e più variate cure, dalle quali è distratto l' Intendente della Provincia in cui trovasi la Capitale.

Nel Real Nome le partecipo per l' adempimento questa Sovrana risoluzione, la quale per niente alterando le attribuzioni precedentemente date al Presidente, ed alla Giunta di Pubblica Istruzione in quanto alla disciplina, ed all' insegnamento degli Stabilimenti cui è relativo, esige per la parte sua, ch' ella signor Intendente relativamente all' amministrazione degli Stabilimenti medesimi prenda una cura maggiore, intervenendo quanto più frequentemente le sarà possibile alle sessioni delle Commessioni amministrative per le quali l' è attribuita la Presidenza.

Gl' intimatori di fondiaria sono esenti dalla tenuta del repertorio.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO.

Napoli 31 ottobre 1834.

Surto il dubbio, se gl' intimatori addetti agli Esattori e Percettori di fondiaria fossero obbligati, oppur no alla tenuta de' repertori, S. E. il Ministro delle Finanze si è, uniformemente al mio parere, pronunziato per la negativa, risolvendo, con Ministeriale del 17 corrente num. 3931 che i detti intimatori non sieno soggetti alla tenuta de' repertori, e che i verbali di vendita, ch' essi fanno, e che sono sottoposti al registro col pagamento del dritto, debbono essere vidimati dal Giudice di Circondario al termine dell' art. 13 num. 1.° della legge del 21 giugno 1819.

Le partecipo, signor Direttore, tal Ministeriale determinazione per di lei norma, e degli agenti che ne dipendono, cui ne darà partecipazione accusandomene ricevo.

Qualora un contribuente dimandi di proporzionarsi diversamente la rendita imponibile de' suoi fondi, la natura di questi deve restare come trovavasi riportata ne' catasti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 dicembre 1834.

L'art. 33 del Real decreto de' 10 giugno 1817 stabilisce al paragrafo 3.° che sarà sempre permesso ad un contribuente di dimandare che ferma restando sul catasto la somma totale della sua rendita imponibile, sia questa meglio proporzionata al valore delle sue diverse proprietà.

Ora ad oggetto che nella esecuzione di questa disposizione non si cada in aberrazioni od equivoci a danno della economia silvana, per la quale con Sovrana risoluzione de' 31 marzo 1833 è dichiarato che ne' casi di contravvenzioni per dissodamento di terre salde, si debba per dissodamenti che dipendono da regolare vicenda di coltura ricorrere a' catasti fondiarî circa l'indole coltivabile de' terreni, questa Real Segreteria uniformemente all'avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette, ha risoluto che in tutt' i casi ne' quali per dimande de' contribuenti, ed in seguito di formali verifiche si dovrà dare esecuzione all'art. 33 paragrafo 3.° del decreto de' 10 giugno 1817, le operazioni de' Direttori provinciali saranno semplicemente limitate a proporzionare per le varie classi dei singoli fondi l'imponibile, che deve rimaner fermo nel suo totale, senza potersi mai sul catasto cangiar la natura del fondo nel modo che vi si trova descritta.

E per tanto ne la prevengo per sua intelligenza e regola.

Risoluzione di dubbî elevati sull' organizzazione delle Guardie d' onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 dicembre 1834.

Avendo rassegnato al Re N. S. degli ulteriori dubbî elevati sulla organizzazione delle Guardie d' onore co' divisamenti relativi del Ministro della Guerra, e Marina, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 16 del p. p. mese si è degnata di emetterne le analoghe risoluzioni. Gli uni, e le altre sono come seguono:

Dubbio 1. Essendovi in una famiglia il padre, ed uno o più figli dell' età stabilita, ed avendo un sol cavallo, quale di essi dovrà essere Guardia d' onore?

A questo caso saranno applicate le disposizioni contenute nel num. 21 lettera A dell' articolo XXVII, e nel 2. lettera B. dell' articolo XLV del decreto de' 19 marzo ultimo sul reclutamento de' corpi nazionali dell' armata, cioè che si destina Guardia di onore il più giovane dei figli, se

è idoneo, coll' abilitazione concessa dall' articolo LXIII, ossia della sostituzione dell' uno di essi all' altro.

Vale lo stesso, se trattasi di più fratelli rimasti privi del loro genitore, e che abbiano un cavallo comuno.

2. Se ne' due casi precedenti, avendo ciascuno della famiglia il proprio cavallo, debbano essere o no tutti Guardie d' onore?

Considerandosi che il servire nel corpo delle Guardie d' onore, cagiona la spesa del vestiario, e della bardatura, la quale non grave in se stessa per una famiglia facoltosa, diventa poi di troppo onerosa se si duplica, triplica o quatruplica; così ogni famiglia possidente di cavalli da sella, un' individuo solo sarà obbligato fornire al corpo medesimo.

Farà eccezione a questa massima: 1.° il caso della diversità de' fuochi nel quale un individuo disgiunto del resto della famiglia paterna s' intende capo di un' altra famiglia separata: 2.° il caso de' volontari, cioè che se più fratelli rimasti dopo la morte del padre uniti in una famiglia (posseditrice di più cavalli da sella) chiedessero spontaneamente di essere ascritti allo Guardie d' onore, potrebbero esservi ammessi, purchè si trovassero usciti fuor di tutela, ma vivendo il comun genitore, o essendo egli tuttavia sotto tutela, non potrebbe esserne ammesso che un solo, quando anche oltre questo uno vi fosse o altro, o più altri che pur volessero addirvisi.

3. Vivendo un figlio in economia col proprio padre, il quale abbia oltrepassata l' età, ed avendosi in famiglia un cavallo, a chi dee intendersi appartenere, al rappresentante la famiglia o al figlio?

Dovendo da questa famiglia sortire un Guardia d' onore, è chiaro che questi debba essere il figlio, che per conseguenza l' interpetrazione della proprietà del cavallo diventa superflua.

Se in vece del padre stesse alla testa della famiglia uno zio secolare o Sacerdote, questa differenza di relazioni di parentela non dee portare alcuna diversità nelle regole fissate nelle risoluzioni dei tre dubbi finora rilevati.

4. Se coloro che posseggono giumente da sella possono far parte degli squadroni delle Guardie d' onore, cambiandole in cavalli?

La concessione di poter essere ascritti in tal corpo data a tutti coloro che posseggono cavalli da sella, intendor si dee pur anche essere per quei che posseggono giumente. Si è su questo punto considerato, che nel servizio delle Guardie d' onore è facil cosa il formare delle scorte per le Reali persone in picchetti separati di cavalli, e di giumente; che simile separazione può avere luogo anche ne' casi della istruzione, e che infine nei rari casi ne' quali potessero accadere delle riunioni generali, non sarà parimenti difficile il formar de' plutoni separati di cavalli, e di giumente, ed ordinarli in modo che la promiscuità di sesso degli animali non cagionasse inconvenienti.

Non si dee quindi prescrivere l' obbligo di cambiare le giumente in cavalli, per non cagionare alle famiglie una spesa per la plusvalenza del prezzo de' cavalli stessi.

5. Se i proprietari di que' cavalli che si destinano comunque a' vari

servizi familiari, ed alcuno volte all' uso da sella debbano anche far parte delle Guardie d' onore?

Un cavallo da sella che si addica pur anche negli altri usi, non cessa per queste di esser cavallo da sella, e perciò chi lo possiede, ed ha le altre qualità richieste, è da annoverarsi tra le Guardie d' onore; tanto più una tale massima resta sanzionata, in quanto che una diversa disposizione darebbe luogo a molti mezzi per eluderne la legge.

6. Se i proprietari di carrozze, e galessi, i quali abbiano de' cavalli a questo solo uso, per comodo delle proprie famiglie, debbano parimenti far parte delle Guardie d' onore?

Il decreto de' 10 maggio p. p. non lo prescrive, chiamando solamente i proprietari de' cavalli da sella.

7. Se debbono parimenti essere inclusi negli squadroni medesimi coloro che godono di una rendita vantaggiosa?

Vale per questo dubbio la risoluzione data per quello del precedente num. 6.°, ossia che chiunque non possiede cavalli o giumente da sella, sia pur dovizioso, non è compreso nell' obbligo stabilito nel decreto poc' anzi citato, il quale è intento ad utilizzare degl' individui al servizio del Sovrano, e dello Stato, che sono nell' ordinario loro modo di mantenersi.

8. Se tutti gli allistabili, per effetto del Real decreto istesso, debbano ritenersi per Guardie d' onore, o pure quel solo numero fra essi corrispondenti all' organico prescritto nell' antecedente decreto del 30 maggio 1833?

Il decreto de' 10 maggio ultimo prescrive che chiunque, tra le classi ivi indicate, possegga cavalli da sella, debba riputarsi Guardia d' onore. È chiaro dunque che questo decreto di data posteriore estende la prescrizione stabilita nell' antecedente del 30 maggio 1833. Quindi l' allistamento delle Guardie d' onore devesi in ciascuna Provincia eguagliare al numero degli individui che posseggono cavalli da sella, sotto date condizioni richieste, dal numero de' quali risulteranno la forza, ed il numero degli squadroni o plutoni della Provincia medesima.

9. Se coloro che sono necessitati a mantenersi un cavallo da sella solo per uso rustico o sia per la campagna, e che dall' altro lato sieno ristretti in finanze, debbano benanche far parte delle Guardie d' onore?

Le condizioni che il decreto del 10 maggio corrente anno esige nelle persone che debbono essere allistate come Guardie d' onore, distruggono la ipotesi che figura in questo dubbio, quale non sembra che potesse essere applicato che a' massari e campagnoli, che per la loro qualità personale non sono compresi nella prescrizione del decreto. Del resto se mai vi fosse qualche possidente di facoltà così ristrette, da non potersi fornire il vestiario, rimane lasciato alla considerazione dell' Intendente il decidersi sulla sua ammessione od esclusione, sempre subordinatamente alla risponsabilità di questa autorità per le analoghe verifiche, onde evitare per questo ramo l' elusioni della legge.

10. L' allistamento delle Guardie d' onore dee o pur no depurarsi degl' individui riconosciuti mal conformati, ed affetti da notorie malattie?

Le regole prescritte nel titolo 3.°, del Real decreto del 19 marzo ul-

timo di sopra citato saranno applicate all' esame della idoneità fisica delle Guardie d' onore.

Si avverta però che la bassa taglia non è causa di esclusione, non essendo necessaria per servire in quest' arma quella statura che si richiede per uno destinato a servire nell' esercito, salvo il caso che l' individuo fosse assolutamente nano.

11. Se possano andare esenti dall' essere allistati come Guardie di onore i Supplenti de' Giudicati circondariali, i Supplenti giudiziari, ed i Conciliatori?

Stando all' oggetto delle istituzioni de' Supplenti nei Giudicati circondariali, e per effetto dell' art. 4.° del decreto de' 10 maggio corrente anno non possono eglino far parte degli squadroni delle Guardie d' onore, valgono le stesse considerazioni, e risoluzioni pe' Conciliatori durante il triennio del loro esercizio.

Ma i Supplenti giudiziari non ne sono esenti, poichè il servizio di tale arma è compatibile colle loro ben limitate attribuzioni.

12. Se per l' ammessione delle Guardie d' onore, sotto il termine di negozianti, compresi nella indicazione degli allistabili annoverati nel decreto istesso del 10 maggio debbansi intendere solamente quelli all' ingrosso, e su quali dati?

S' intendono coloro che esercitano tale professione per mezzo di una conosciuta casa di commercio, ovvero che trafficano all' ingrosso, quelli le cui firme presso il Tribunale di commercio varrebbero quali firme di negozianti. I venditori giornalieri a dettaglio, ed i mercajoli non possono al certo essere chiamati dal decreto, che suppone delle facoltà sufficienti a potersi mantenere.

13. Quali sono le norme penali con cui debbono andar represse le elusioni della legge a' sensi dell' art. 5.° del Real decreto de' 10 maggio 1834 per coloro che senza urgenza si privassero de' cavalli da sella che posseggono?

Se tal mancanza si commetterà più per errore derivante dalla conoscenza della legge, il colpevole sarà soggetto ad avere riprensioni, del pari che gl' impiegati comunali incaricati della esecuzione, e sorveglianze locali.

Nel caso di dolosa condotta in siffatta mancanza si ricorrerà a' mezzi di maggior rigore.

In qualunque però de' casi medesimi, alle misure penali andrà aggiunta la prescrizione di doversi riprodurre la cosa defraudata, val quanto dire obbligarsi gl' individui, i quali si sono privati del rispettivo cavallo senza urgente necessità, a riprovvedersene di un' altro. Quando non si adempirà dopo un terzo avvertimento, nel quale sarà prefisso un termine, se ne farà rapporto alle autorità superiori per le provvidenze?

In ogni avvertimento si farà comminazione di andare l' inobbediente sottoposto a misure penali, tanto più severe, quanto più differirà l' esecuzione che gl' incumbe.

14. Se nel farsi gli allistamenti debbano tenersi presenti le qualità dei cavalli degl' individui che vi saranno compresi, e se queste sieno definite?

Digitized by Google

Negativamente. Bisogna allistare tutti quelli che sotto le date condidizioni posseggono un cavallo da sella. Sarà conseguenza delle militari riviste il riformare que' cavalli che si troveranno assolutamente disadatti al servizio.

Nel Real Nome le comunico queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e regolamento.

ANNO 1835.

Non possonsi accettare rinunzie a piazze franche dello Stabilimento Veterinario a richiesta degli alunni, e solo per mezzo degl' Intendenti delle Provincie.

PRESIDENZA DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDII.

Napoli 21 gennaio 1835.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con suo uffizio de' 3 andante ha disposto per massima generale, di non potersi accettare rinunzie alle piazze franche dello Stabilimento Veterinario a richiesta degli alunni, e solo per mezzo degl' Intendenti delle Provincie possono rappresentarsi al Ministro i motivi, che diano una positiva ragione ad ammettersi. Ma che intanto resta formalmente dichiarato, che coloro i quali rinunziano ad una piazza franca, non potranno dimandare di essere laureati in medicina o chirurgia.

Ella si compiacerà di disporre quanto occorre per la esecuzione.

Gli alunni del convitto Veterinario, che hanno rinunziato alla piazza franca, non possono essere laureati in medicina o chirurgia.

PRESIDENZA DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDII.

Napoli 4 febbraio 1835.

In continuazione dell'altro mio uffizio de' 21 dello scorso gennaio numero 53 debbo soggiungerle che S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data de' 28 dello scorso mese ha specificato, che il divieto di esser laureati in medicina e chirurgia colpisce solo quegl' individui, ch' entrati una volta nel Convitto Veterinario rinunziano al benefizio della piazza franca; ma non può adottarsi per coloro o che vi sono a pagamento, o pure che non sono mai entrati in convitto.

Si dilucida il dubbio se debbono appartenere al demanio o alla Beneficenza le quote de' Monti famigliari disciolti, allorchè non risulti chiara la qualità ereditaria de' reclamanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 febbraio 1835.

Il Ministro delle Finanze con Sovrano rescritto del dì 24 dello scorso dicembre mi partecipò la seguente Sovrana determinazione:

Promosso il dubbio, se nello scioglimento di Monti familiari le quote spettanti ad individui, la di cui discendenza non risulta chiara, si appartengono al Demanio come beni vacanti, ovvero alla Beneficenza della Provincia nella quale era il Monte istituito, per le disposizioni che nel decreto de' 17 marzo 1811 sono contenute, S. M. si è degnata uniformemente all' avviso della Consulta generale, di dichiarare, che il decreto del 1811 non altro accorda alla Beneficenza che il prodotto de' dritti rammentati nelle ultime parole dell' articolo 5., e nelle ultime parole del primo, come dall' articolo 3., esclusi tanto i beni, che le rendite, e che al Demanio resta la successione de' beni vacanti ne' precisi termini delle leggi civili.

Lo partecipo al Consiglio per sua intelligenza e regola.

Si prescrive la esatta osservanza de' regolamenti relativi alla economia selvana, per la salvezza, integrità e buona tenuta de' boschi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 febbraio 1835.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro in data de' 31 gennaio 1835 incaricata da S. M. (D. G.) di esaminare una memoria, pervenuta in questa Real Segreteria di Stato, intorno al disboscamento dei boschi e delle terre salde, ha rassegnato a S. M. (D. G.) un' avviso del tenor seguente:

È stata inviata alla Consulta di questi Reali Dominî, con Real rescritto de' 21 novembre una memoria anonima pervenuta nel Ministero delle Finanze, ed un rapporto analogo del Ministero medesimo, perchè si fossero dalla Consulta esaminati, e dato sull' assunto il suo avviso.

Oggetto dell' affare in disamina sono le permissioni o i divieti che accorda la legge forestale pel disboscamento, e dissodamento de' terreni boscosi e saldi, riguardandosi la quistione sotto il rapporto della utilità pubblica.

L' autore della memoria fa osservare, che le prescrizioni con cui la legge ha regolato i dritti de' proprietarî su' terreni saldi e boscosi, hanno unicamente per fine di impedire i danni che potessero altrui derivare dalle dissodazioni e disboscamenti de' medesimi, sia per i guasti che potessero avvenirne alle terre sottoposte, sia per la scarsezza del combustibile che potessero soffrire le vicine popolazioni, mentre, allorchè niuno di tali estremi può temersi, la legge non vieta nè i disboscamenti nè le dissodazioni.

Espone di poi che in occasione di essersi chiesto il Sovrano permesso per dissodare dei terreni saldi, che non incontravano il divieto della legge, perchè posti in superficie piane, e perchè di niuno degli enunciati danni esser potevano cagione; erasi sparsa la voce che sarebbe più conveniente per l' economia pubblica il conservare i boschi, anzichè aumentare le terre seminatorie, e che perciò la legge dovrebbe circoscri-

vere in una latitudine meno estesa le permissioni de' disboscamenti, e dissodamenti; affinchè i prodotti territoriali seguissero l'andamento delle circostanze generali, che ne cangiano tutto giorno il valore.

Fa osservare sul proposito, che una tal limitazione non può essere invocata nè nell'interesse della legge, nè in quello dei proprietarî, perchè la prima non ha altre vedute di ragion pubblica che le due dette di sopra; e perchè i secondi non debbono essere inceppati senza ragione ne' loro disegni, niun conoscendo meglio di essi i loro interessi.

Che la principal sorgente della ricchezza degli Stati è la coltivazione della terra. La diversità de' prodotti applicata alle circostanze de' tempi e de' luoghi influisce all'andamento delle circostanze generali, che cangiano tuttogiorno il valore de' prodotti territoriali, ma niuna influenza può esercitare sulle circostanze stesse la conservazione de' boschi, i quali oltre al combustibile, cui provvede come sopra la legge, ed al poco legname da costruzione per le manifatture interne, di niuna rendita son capaci.

Conchiude da ciò; che quando restassero tanto di boschi quanto ne richieggono il bisogno delle popolazioni pel combustibile, e pel legname da costruzione; gli armenti troveranno in tali boschi il loro alimento ed il Governo avendo stabilito nella legge forestale con giusto equilibrio i dritti de' proprietarî, ed i sacrificî che deggiono essi soffrire per la pubblica utilità, non avrebbe motivo a modificare le disposizioni di quella legge.

Nel rapporto analogo del Ministero si fa menzione dell'avviso dato nel 1832 sull'oggetto stesso dalla Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, per l'occasione di diversi rapporti degl'Intendenti intorno le circostanze particolari, che presentano su tal quistione le Provincie, avendo allora esso opinato alla maggioranza, che si fossero rimessi tali rapporti al Consiglio forestale, affinchè ne avesse esaminato il contenuto, e fatto conoscere se alcuna novità fosse convenuto portare ai regolamenti in vigore. Ma che il silenzio finora serbato dal Consiglio, e la pratica costantemente tenuta di consultare quelle osservazioni degl'Intendenti in tutt' i casi particolari di dimande per disboscamenti e dissodazioni, facevan conoscere non essersi creduto necessario il bisogno di alcuna novità.

Dall'incartamento relativo alla quistione medesima, che ebbe luogo allorchè fu altra volta promossa si rileva, ch'essendosi allora dal Ministero di Finanze interpellati gl'Intendenti di tutte le Provincie del Regno, taluni di essi manifestarono l'avviso di non doversi apportare novità ai regolamenti in vigore, curandosene soltanto l'esatta osservanza: ed altri opinando sulle circostanze particolari che offrivano le di loro Provincie, credettero doversi restringere, o vietare affatto i permessi di dissodazioni, e disboscamenti. Ma siccome fu osservato, ch'essendo gl'Intendenti chiamati dalla legge a dare il loro avviso su ciascuna di simili domande, avrebbero in ogni caso tenuto presente quelle particolari circostanze, si limitò il Ministero di far conoscere tutt'i di loro rapporti al Consiglio forestale, affinchè li avesse tenuti presenti negli avvisi a dare sulle domande di tal fatta.

La Commessione, riesaminando ora la quistione nello aspetto in cui è stata presentata nella memoria anonima, ha considerato da un parte i principî generali di utilità pubblica, che han rapporto alla economia de' boschi, e le disposizioni dall' altra con cui è stata la medesima regolata sulla legge forestale del 1826. Essa partendo dal principio della somma importanza per lo Stato della conservazione, e miglioramento de' boschi, pe' molti ed interessanti oggetti, cui sono i legnami destinati a' bisogni diversi della società sì per le costruzioni architettoniche, riguardate nelle loro varie, e moltiplici diramazioni, nelle quali essi formano il principale, oppur secondario materiale, come sotto il rapporto del combustibile, che oltre all' essere indispensabile pegli usi della vita di prima necessità è pure quel mezzo di cui han bisogno innumerevoli manifatture, le quali tutte in conseguenza ne risentirebbero gravemente, qualora pratiche sconsigliate ne facessero risentire la scarsezza. Oltre di che per la proprietà che hanno le piante di attrarre l'elettricità, sono esse importanti al richiamo delle piogge, per cui è ancora questo uno de' vantaggi non indifferenti che da' boschi vengono arrecati alla fertilità de' campi, ed alla salubrità dell' aere.

A fronte di tali essenziali ed indispensabili vantaggi sarebbe un' errore il credere, coll' autore della memoria, che la loro conservazione sia cosa di poco momento, e che la loro rendita non sia da calcolarsi rispetto a quella che si ottiene dalla coltivazione de' terreni, e che perciò dovesse di questa farsi il maggior conto, come sorgente principale di ricchezze. Nè tampoco può asserirsi con buona ragione, che i proprietarî conoscono meglio che altri i loro interessi, mentre dispiacevolmente si osserva, che sono essi d' ordinario guidati da pratiche materiali, spesso erronee, e sempre lontane da quelle che i veri principî di economia rustica e silvana richiederebbero: che anzi è ad attribuirsi alla di loro ignoranza se i boschi, per difetto di miglioramento, non sono fecondi di tutti que' vantaggi, di cui sono suscettibili, e che si conseguirebbero della buona loro conservazione. Oltre di che in questo genere di proprietà gl' interessi de' privati non sempre sono di accordo con quelli dello Stato, perchè sarebbero i primi volentieri determinati alla distruzione de' boschi, per carpirne un momentaneo vantaggio, quando in vece è del pubblico interesse di mantenere un costante equilibrio tra il consumo attuale ed il futuro delle piante, da cui sono popolati; avuto riguardo ancora al tempo estesissimo che si richiede per la loro riproduzione.

Per tali considerazioni la Commessione nel ritenere il principio, che sia un' oggetto della più grande importanza per la Stato la conservazione de' boschi, vede che sia indispensabile di provvedere ne' modi i più efficaci ad impedirne la distruzione, ed a procurarne la riproduzione. E riflettendo d' altra parte, che sebbene la legge forestale del 1826 abbia accortamente prevedut' i casi ne' quali possonsi ammettere, o evitare i disboscamenti e le dissodazioni a' particolari proprietarî, pure non si osserva praticata con quel rigore, che la importanza dell' oggetto richiederebbe. È quindi di parere alla unanimità, salvo il miglior giudizio della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro:

Cho sano consiglio sia quello d'imporre al Consiglio forestale, di escogitare o proporre i mezzi i più sicuri ed efficaci, non solo per richiamare alla più esatta osservanza la legge forestale del 1826, ma di proporre altresì quanto altro credesse conducente, affinchè diventino rarissimi i disboscamenti e le dissodazioni, riserbandoli ne' soli casi in cui tutti gl' interessi di economia pubblica non vi si oppongano.

La Consulta de' Reali Dominl di quà del Faro nella sessione del dì 16 gennaio 1835 si è uniformata al voto della Commessiono.

Or questa Real Segroteria di Stato, per effetto dell' approvazione da S. M. impartita all' avviso mentovato della Consulta, ha di Sovrano comando incaricato il Consiglio forestalo, non solamente di escogitare o proporre i mezzi più sicuri ed efficaci per richiamare alla più esatta osservanza la legge de' 21 agosto 1826 su' boschi, ma di proporre altresì quant' altro creda conducente, affinchè divengano rarissimi i dissodamenti, riserbandoli ne' soli casi in cui tutti gl' interessi di economia pubblica non vi si oppongano.

E pertanto di ciò nel Real Nome prevenendola, e soggiungendole, che il lavoro del Consiglio forestale dovrà trovarsi tra due mesi improrogabilmente presentato in questa Real Segreteria, vengo a renderle tutto ciò noto, perchè continui ella incessantemente a vegliare sulla esatta osservanza de' regolamenti relativi alla economia selvana, dichiarandole che restano particolarmente raccomandate agl' Intendenti, 1. la salvezza, 2. l' integrità, 3. la buona tenuta de' boschi; e che delle loro cure su tali oggetti io terrò informata S. M. (D. G.).

Il Capo squadrone delle Guardie d' onore prende posto nelle pubbliche cerimonie innanzi al Corpo Municipale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 marzo 1835.

Il Ministro di Guerra e Marina in data dei 7 corrente, mi ha partecipato il il seguente Reale rescritto:

ECCELLENZA

Essendosi rassegnato a S. M. il Re, D. G., le circostanze del Capo squadrone delle Guardie d' onore di Abruzzo Citra, relativamente al rango ch' egli credeva spettargli nelle pubbliche cerimonie, la M. S. si è degnata decidere, ch' egli prenda posto prima degli Uffiziali della guarnigione da Capitano in giù, avendo le Guardie d' onore premineuza sulla Guardia Reale, giusta l' art. 18 del decreto organico, e quindi il suddetto Uffiziale prenda posto innanzi il Corpo Municipalo a' sensi di ciò che è prescritto al num. 2267 della Reale ordinanza di Piazza.

Lo passo alla di lei intelligenza per l' uso di risulta.

Dazii di consumo — *Non sono esenti dal dazio di consumo de' Comuni di Sicilia tutte le botteghe, ed i posti di vendita a minuto, che scostando dall' abitato del Comune infra il raggio di un miglio dalla porta quando il Comune è cinto di mura, e dall' ultimo abitato nell' opposto caso, offrissero in vendita generi di consumo su' quali dal Comune si esigono dazii.*

LUOGOTENENZA GENERALE DE' REALI DOMINI OLTRE IL FARO.

Palermo 16 marzo 1835.

Al numero 11 del Sovrano rescritto dei 28 gennaio scorso partecipante le Sovrane risoluzioni sugli atti dell' ultimo Consiglio generale della Valle di Siracusa si prescrive quanto segue:

11. « L' abolizione dei dazi comunali sul consumo rurale avendo suggerito ai venditori l' espediente di alzar posti di vendita di oggetti sottoposti a tali dazi poco discosti della Città, il Consiglio ponendo mente come venga per tal motivo a scemarsene l' introito designa per opportuno compenso il riscuotersi i dazi di consumo sino alla distanza di un miglio da correre pei Comuni aperti dall'ultimo abitato, e pe'Comuni murati dall' ultima porta. S. M., si è degnata approvare, che non sieno esenti dal dazio di consumo tutte le botteghe, ed i posti di vendita a minuto, che scostandosi dall' abitato del Comune infra il raggio di un miglio dalla porta, quando il Comune è cinto di mura, ed all' ultimo abitato quando fosse nell' opposto caso, offrissero in vendita i generi di consumo, su' quali dal Comune si esiggano dazi; non compresi però i fondachi, le locande, ed i molini per la vendita che fanno a' passaggieri purchè non tengano pubblica bottega.

« Ha dippiù ordinato la M. S., che questa disposizione abbia effetto per tutti i Comuni dell' Isola, ferma restando la Sovrana risoluzione di doversi esigere i dazi comunali nell' insieme delle case, da cui si compongono i Comuni, esclusi il territorio, e gli stabilimenti rurali ».

Il che partecipo a lei per curarne l' adempimento.

Coloro che sono nominati alla carica di Cassieri non possono giovarsi della eccezione indicata dall' art. 116 della legge sull' Amministrazione civile, se sono minori di anni 25.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 marzo 1835.

Con rapporto de' 27 dello scorso gennaio il Consiglio elevò il dubbio, se poss' ammettersi il rifiuto prodotto da D. Vincenzo Scalera per la carica di Cassiere della beneficenza di Acquaviva, a motivo di non aver compiuto gli anni 25, fo osservarle che la regola generale stabilita per l' art. 411 delle LL. CC. dichiara capace di tutti gli atti civili colui che abbia compiti gli anni 21. Avendo a questa regola fatto eccezione la

legge de' 12 dicembre 1816 pe' Sindaci, Eletti, ed Aggiunti, non può estendersi a' Cassieri, a' quali nell' art. 116 è dato soltanto di poter dedurre come legittimo motivo d' impedimento l' età maggiore di 60 anni.

Da ciò può dedursi, che il non aver compiuto gli anni 25 non sia un motivo d' impedimento per l' esercizio di Cassiere comunale, o degli Ospizi che ne sono una sezione.

Le Guardie generali forestali, per effetto del loro impiego, non possono essere ammesse agli squadroni delle Guardie d' onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 aprile 1835.

Surto il dubbio se le Guardie generali forestali dovessero o pur no far parte degli squadroni delle Guardie d' onore, il Ministro della Guerra e Marina ha manifestato che tali Guardie generali, non essendo comprese tra le classi stabilite dal Real decreto de' 10 maggio 1834, non possono essere ammesse ne' cennati squadroni, maggiormento perchè il servizio di questi si rende incompatibile col dovere che hanno quelle di sorvegliare continuamente alla condotta de' rispettivi dipendenti nel Circondario selvano loro affidato.

Le comunico tuttociò per la di lei intelligenza, e regolamento.

Si prescrive che anche pe' boschi comunali deve rigorosamente osservarsi quanto impone la legge forestale in caso di disboscamento, e dissodamento.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 aprile 1835.

In occasione di essersi richiesto il Sovrano permesso per dissodazione e disboscamento di un fondo comunale, il Consiglio forestale ha fatto rilevare che danni non lievi cagionar potrebbe il dissodamento per la forte inclinazione del suolo di una parte del fondo stesso, e per la mancanza del combustibile, a cui il disboscamento di un' altra parte di esso potrebbe dar luogo. E comunque l'Intendente e l'Ispettore forestale della Provincia, in cui è ciò avvenuto, avessero favorevolmente opinato, pure, perchè non si verificano in questa circostanza tutte le condizioni da' regolamenti richieste, S. M. approvando, uniformemente all' avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro, quanto il Consiglio forestale ha in tale occasione proposto, ha rigettata la dimanda del Comune, ed ha Sovranamente ordinato, che un' amara riprensione sia fatta all' Ispettore forestale, il quale ha usato raccomandare il disboscamento puro e semplice di un suolo boscoso di poco men di venti gradi d' inclinazione.

Digitized by Google

Or nel darle notizie di ciò, non lascio di raccomandarle che in casi simili segua ella rigorosamente le disposizioni della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi; e le fo osservare, che se alcun Intendente preoccupato da mal consigliato interesse de' Comuni è facile a proporre dissodamenti, e disboscamenti, il Consiglio forestale, ed il Real Ministero di Stato delle Finanze, dal quale il ramo forestale esclusivamente dipende, non lasciano di vegliare sulla utilità generale, procurando lo esatto adempimento de' regolamenti forestali.

Sovrane determinazioni circa l'assimilazione di Capi squadroni e Capi plutoni della Guardia di onore a' gradi militari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 maggio 1835.

Il Ministro della Guerra e Marina mi ha diretto il seguente Real rescritto:

ECCELLENZA

Avendo sottoposto a S. M. (D. G.) una supplica dei Capi squadroni, e Capi plutoni delle Guardie d'onore di Napoli e Terra di Lavoro diretta ad ottenere l'assimilazione a gradi militari, la M. S. col suo sacro carattere si è degnata ordinare quanto segue:

S. M. assimila i Capi squadroni a' Capitani;

I Capi plutoni a subalterni. I sotto Uffiziali, e soldati non hanno bisogno di assimilazione, essendo già co' rispettivi loro gradi riconosciuti nell' armata.

Dette assimilazioni sotto le armi valeranno sempre dopo gli Uffiziali effettivi del rispettivo grado nell' armata.

Potranno anche gli Uffiziali delle Guardie d' onore sotto le armi comandare gli Uffiziali di truppa.

Sicchè il Capitano di truppa comanderà sempre il Capo squadrone delle Guardie d' onore.

Il Capo squadrone delle Guardie d' onore comanderà sempre il subalterno di truppa.

Il subalterno di truppa comanderà sempre il subalterno delle Guardie d'onore.

Il subalterno delle Guardie di onore comanderà sempre il sotto Uffiziale di truppa.

Da Ajutante a basso sia della Guardia d'onore, sia di truppa comanderanno l'un l'altro secondo il grado, e la data di nomina.

Nel Real Nome glielo manifesto per intelligenza, e corrispondente uso di risultamento.

Le fo partecipazione di tali Sovrane determinazioni, ond' ella ne rimanga intesa, e ne istruisca ancora il Capo squadrone delle Guardie d'onore di cotesta Provincia, il quale avrà cura di fare altrettanto verso i suoi subordinati.

Perchè sieno rarissime le dissodazioni e limitate a' soli casi in cui non si oppongono gl' interessi di pubblica economia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 maggio 1835.

Con rescritto de' 20 febbraio ultimo le manifestai che questa Real Segreteria di Stato avea di Sovrano comando incaricato il Consiglio forestale non solamente di escogitare, e proporre mezzi sicuri ed efficaci per richiamare alla più esatta osservanza la legge de' 21 agosto 1826 su' boschi, ma di proporre altresì quanto altro credesse il Consiglio stesso conducente, perchè divenissero rarissime le dissodazioni, con limitarle a' soli casi, nei quali in niuna opposizione esse si trovino cogl' interessi di pubblica economia sotto di tutt' i rispetti considerate.

E nel rescritto mentovato mi feci ad insinuare agli Intendenti di vegliare sull' esatta osservanza de' Regolamenti forestali, particolarmente ad essi loro raccomandando la salvezza, la integrità, e la buona tenuta dei boschi.

Or rimanendo nella piena certezza, che quest' oggetto sì altamente importante tenga ella incessantemente in veduta, vengo co' più forti eccitamenti a dichiararle, che debb' ella con tutta la sua energia apertamente opporsi a tutte le dissodazioni, ed a tutt' i disboscamenti, pei quali potessero esser chieste permissioni, qualora non concorrano per esse tutte le condizioni dalla legge richieste, e tutte le convenienze di economia silvana sotto qualunque punto di veduta.

I boschi appartenenti a legati pii laicali son dichiarati di privata proprietà.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 giugno 1835.

Poichè la legge forestale emanata a' 21 agosto 1826 classifica i boschi secondo la qualità de' Corpi morali, o delle private persone presso cui la proprietà ne risiede, dettando per le classi diverse opportune disposizioni sulla ingerenza che in essi dee prendere la Direzione Generale di Ponti e Strade, e delle Acque e Foreste; e poichè in tal classificazione non fu fatta parola de' boschi di legati pii laicali, o di cappellanie laicali, venne promosso il quesito, se relativamente alle disposizioni della legge forestale, dovessero i boschi di dette istituzioni laicali considerarsi come di proprietà privata, ovvero come appartenenti a Corpi morali.

Or essendosi rassegnato al Re, N. S., l'avviso della Consulta de' Reali Domini di quà del Faro, dalla M. S. incaricata dell' esame di tale pendenza, avviso al quale si è uniformato il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, il Re, N. S., a vista dell' avviso della suddetta Consulta, si è degnato dichiarare, uniformemente al parere alla M. S. rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 maggio ultimo,

di doversi mettere nella categoria di quelli che sono di privata proprietà i boschi appartenenti a' legati pii laicali, restando i medesimi soggetti soltanto a quelle disposizioni che riguardano tutt' i particolari.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento.

Quali risoluzioni de' Consigli Provinciali si possono inserire ne' giornali d' Intendenza; ed in qual modo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 giugno 1835.

Sul voto del Consiglio Provinciale di Calabria Citeriore, S. M. nel Consiglio di Stato ordinario del 7 aprile ultimo, si è degnata risolvere, che gl' Intendenti di tutte le Provincie de' suoi Reali Dominî di qua del Faro, dopo di aver preso dal Ministro degli Affari Interni gli ordini superiori, possano inserire ne' giornali d' Intendenza tutte quelle Sovrane risoluzioni provocate da' Consigli Provinciali, che sono relative ai conti morali, alle opere pubbliche, alle industrie e manifatture delle Provincie, alla Pubblica Istruzione, ed ai Pubblici Stabilimenti.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, ed uso conveniente.

Sul permesso che debbono ottenere le Guardie d' onore per andare in Sicilia e nelle Provincie al di quà del Faro, o pure all' estero.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 giugno 1835.

Le partecipo per suo governo, che S. M. con decisione de' 10 del passato maggio ha ordinato, che le Guardie di onore, le quali domandano permesso di andare in Sicilia o nelle Provincie al di quà del Faro, debbono ottenerlo da S. E. il Ministro della Guerra, e che per quelle Guardie che lo domandano per l' estero se ne debba far rapporto alla M. S.

Come debba procedersi alla nomina del Cancelliere sostituito ne' Comuni dopo aver respinte due terne fatte dai Decurionati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1835.

Sul dubbio proposto con uffizio del 17 aprile ultimo, cioè, se nelle nomine de' Commessi, che rimpiazzar debbono i Cancellieri comunali,

nei casi di assenza o d' impedimento debbasi, a somiglianza di quel che praticasi pe' Cancellieri istessi, dove necessità porta di respingersi due terne, proporre altra terna dall' Intendente al Ministro, le fo conoscere, che in simili casi si può ben applicare ciò, che venne disposto, e si opera, come si è cennato, col Real rescritto de' 18 febbraio 1832 pei Cancellieri anzidetti.

Siccome però potrebbe quasi sempre avvenire, che mentre il Cancelliere comunale trovasi nominato dall' Intendente per la circostanza di essersi respinte due terne, potrebbe il Commesso trovarsi nominato superiormente, sconcio, che darebbe spesso ansa, e luogo ad insubordinazione; così stimo, che in questi casi, l' Intendente, impetrata la Ministeriale autorizzazione, nomini tre soggetti meritevoli.

Abilitazione alle Guardie di onore di potersi loro accordare il permesso di andare fuori Provincia per giorni quindici dal Comandante le armi nella medesima, per ventiquattro dal Comandante superiore degli squadroni delle Guardie di onore Provinciali, e di ventinove dal Comandante Generale delle armi ne' Dominî al di quà del Faro.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 7 agosto 1835.

Il Brigadiere Ruffo Scilla, Comandante superiore delle Guardie di onore, ha fatto presente che gl' individui di detto corpo civico militare trovandosi sovente nel caso di aver bisogno di continuati permessi, onde recarsi nei loro poderi, ed accudire a' proprî affari, fuori Provincia, sarebbero dolenti, ed arrecherebbe loro grave danno se dovessero attendere lungamente l' adesione dell' Autorità.

In vista di ciò S. E. il Ministro della Guerra e Marina ha approvato, che i Comandanti le armi nelle Provincie possano accordare agl' individui delle Guardie di onore dello squadrone della Provincia quindici giorni di permesso, esso Brigadiere Scilla ventiquattro, il Comandante Generale delle armi ne' Dominî al di quà del Faro ventinove; fermo rimanendo che i permessi di tempo maggiore abbiano ad essere autorizzati dal Ministero di Guerra e Marina, e che per andare all' estero debbasi ottenere la Real licenza.

Non possono le Amministrazioni pubbliche accettare per cauzioni i biglietti di deposito di Società anonime.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 settembre 1835.

Surto il dubbio, se conveniva o pur no alle pubbliche Amministrazioni di accettare per cauzioni i biglietti di deposito di Società anonime, S. M. ordinò di sentirsi il parere della Consulta del Regno.

La Consulta generale, dopo matura discussione, all' unanimità ha manifestato l' avviso, che non sieno da preferirsi a quelli di negozianti i biglietti di deposito delle Società anonime, nè conveniente sia all' interesse delle pubbliche Amministrazioni, e dello Stato lo accettarsi cosiffatti biglietti.

Essendosi da me rassegnato al Re un tale affare, la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 19 del corrente mese di ottobre si è degnata di approvare lo avviso della Consulta.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso conveniente, e per lo adempimento per la parte che la riguarda.

I Segretarî delle Sottintendenze e de' Consigli generali degli Ospizî pegli atti e contratti, le di cui approvazioni sono delegate ai Sottintendenti o si emettono da' prefati Consigli, han l' obbligo rispettivo di spedire in ogni fine di mese al Direttore del registro lo stato di tali approvazioni.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 ottobre 1835.

L' art. 14 del Real decreto de' 3 ottobre 1832 ha imposto ai Segretarî generali delle Intendenze l' obbligo di far pervenire in ogni fine di mese al rispettivo Direttore del registro lo stato delle approvazioni accordate dagl' Intendenti agli atti, e contratti nell' interesse de' Comuni, pe' quali è richiesta l' approvazione; con indicarsi la data di essa sotto pena di una multa di ducati tre per ogni mancanza.

Or S. M. si è degnata ordinare, che le disposizioni del citato articolo sieno estese anche ai Segretarî delle Sottintendenze pegli atti, e contratti sudetti, l' approvazione de' quali viene dagl' Intendenti delegata ai Sottintendenti, e che sieno pure estese ai Segretarî de' Consigli degli Ospizî pegli atti, e contratti nell' interesse degli Stabilimenti di Beneficenza soggetti all' approvazione di essi Consigli.

Nel Real Nome le partecipo una tal Sovrana determinazione, onde ella ne faccia pervenire la comunicazione ai Segretarî delle Sottintendenze, ed ai Segretarî de' Consigli degli Ospizî di cotesta Provincia, per lo esatto adempimento, e me ne accusi la ricezione.

Per la esecuzione di mezzi coercitivi, non escluso l' arresto, che verso individui delle Guardie di onore dovessero adottare gl' Intendenti, debbono questi rivolgersi a' Comandanti di Provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 ottobre 1835.

Essendosi umiliato a S. M. il Re N. S. il dubbio, se ne' casi in cui l' Intendente della Provincia per misura di polizia, o per tutt' altra causa

di pubblica amministrazione debba usare mezzi coercitivi non escluso quello dell' arresto verso degl' individui, i quali fanno parte del corpo delle Guardie di onore, possa avvalersi de' poteri che la legge gli accorda, o come dipendenti dal ramo di guerra debba l' Intendente rivolgersi per l' esecuzione al Comandante le armi nella Provincia, oppure basti dare simultanea prevenzione a questi di un' ordine esecutivo qualunque, adottato verso di un Guardia di onore, la prelodata M. S. si è degnata ordinare, che gl' Intendenti si rivolgano per la esecuzione a' Comandanti di Provincia.

Glielo comunico per sua intelligenza, e governo.

Ai funzionari traslocati è dovuto il soldo pel tempo necessario al viaggio, salvo pel soldo medesimo l' indennità dovuta al supplente, fatto calcolo del soldo dell' intero mese.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 ottobre 1835.

Il signor Ministro delle Finanze, colla data del 23 dello scorso settembre mi comunica il seguente Real rescritto.

Il Barone di Battifarano dalla carica di Sottintendente di Lagonegro, essendo passato ad esercitare quella di Segretario generale della prima Calabria Ultra, non prestò servizio per un intero mese, sia per l' esecuzione del viaggio, sia per altre circostanze di famiglia, che l' obbligarono a trattenersi per qualche giorno nella Capitale.

Avendo egli domandato il soldo dell' indicato mese, non ostante la mancanza dell' analogo certificato di servizio, codesto Ministero giudicò non potesse spettargli altro, se non il soldo relativo al tempo impiegato nei due lunghi suoi viaggi eseguiti a piccole giornate in compagnia della moglie, e quattro figli di tenera età. Quindi provocò le disposizioni della Finanza, perchè per soli venti giorni si liberasse il soldo al signor Battifarano, avendo calcolato che questo periodo di tempo gli era potuto effettivamente abbisognare per l' esecuzione del viaggio da Lagonegro in Napoli, e da questa capitale a Reggio.

Gli ordini in corrispondenza furono dati alla Tesoreria generale, ma nell' eseguire il pagamento a favore del sig. Battifarano ne dedusse la rata per indennità dovuta al funzionario, che negl' indicati venti giorni lo aveva rimpiazzato.

Di ciò si dolse l' interessato, e codesto ripartimento fece osservare, che trattandosi di un pagamento il quale teneva luogo d' indennità di viaggio, e che sempre si era corrisposto a tutti gli altri funzionari in casi simili, doveva andare esente dalla deduzione, tanto più che la rata del soldo de' residuali dieci giorni del mese offriva la capienza per l' indennità a colui che ne sostenne le veci.

Questa Segreteria avendo in ultima analisi interpellato l' avviso del Regio Scrivano di razione, e del Controloro generale, costoro per le

osservazioni fatte da codesto Ministero non incontrarono difficoltà, per restituire al sig. Battifarano quanto gli si era ritenuto per indennità pagata al di lui supplente, prevenendo però che la deduzione in quistione venne praticata, perchè così si era regolata in casi simili la Tesoreria generale. Il parere degli enunciati due funzionari fu approvato dalla Segreteria di mio carico pel solo caso in persona del signor Battifarano, salva ad esser definita la massima per punto generale. E sulla quale per comando Sovrano essendo stata interpellata la Consulta di questi Reali Domini, la medesima ritenuti i fatti su enunciati ha considerato, che le disposizioni del Real decreto de' 22 gennaio 1833 riguardanti gl'Impiegati in congedo, non sieno applicabili alla quistione in disamina, dappoichè il tempo che un funzionario traslocato regolarmente impiega pel viaggio, deve calcolarsi come tempo di servizio effettivo, imperocchè egli per obbedire agli ordini Sovrani deve recarsi nella sua nuova residenza. Ha considerato inoltre, che il periodo necessario al viaggio può variare secondo le circostanze de' tempi, de' luoghi, di famiglia, le quali non possono essere valutate che dal Ministero da cui il funzionario dipende.

Quindi la Consulta ha portato avviso, eccettuato soltanto qualche caso in cui concorrono particolari circostanze, che il soldo de' funzionari traslocati non abbia a soffrire deduzione alcuna pel tempo necessario al viaggio, da definirsi dal Ministero rispettivo conformemente ai regolamenti.

Or avendo io umiliato il tutto al Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del corrente, la M. S. si è degnata uniformarsi all'avviso dato dalla Consulta, ordinando però in tutt' i casi riguardo al tempo, che il Ministro giudicherà necessario pel viaggio, debba rimanere salva sul soldo del funzionario traslocato l'indennità a colui che lo rimpiazza, fatto calcolo del soldo istesso per lo intero mese.

Io le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e regolamento.

La spesa dell' iscrizione dell' obbliganza de' Cassieri dei Comuni è a carico delle casse di questi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 ottobre 1835.

Uniformandomi all'avviso del Consiglio d'Intendenza espresso nel di lei rapporto de' 29 settembre ultimo, approvo che le spese per la iscrizione ipotecaria, che i Decurionati prendono sulla obbliganza di garantia che danno i cassieri vadano a carico delle casse Comunali.

All' Ispettore distrettuale, che per cagion di malattia non ha potuto visitare tutte le scuole, si dovrà l' intiera indennità, se ha messo il sostituto a sue spese; altrimenti sarà pagato da' soli Comuni ov' è stato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 ottobre 1835.

Pel dubbio elevato col suo rapporto de' 14 corrente ottobre, se debbano pagarsi in tutto, o parte le indennità ad un Ispettore distrettuale di cotesta Provincia, il quale per cagione di malattia non ha potuto continuare il suo esercizio nell' anno 1834, le manifesto, che approvo il parere della Giunta della Pubblica Istruzione, cioè che se l' Ispettore infermo ha messo un sostituto a sue spese gli si deve per intera la indennità, in caso opposto può aver dritto ad essere pagato soltanto da que' Comuni che ha lui visitato.

Non può un secondo Eletto che è stato nelle funzioni interine di Sindaco esser prescelto titolare nelle medesime, se non ha reso i conti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 ottobre 1835.

Sul dubbio elevato col suo rapporto de' 30 agosto 1834, se cioè un secondo Eletto che per qualche anno ha funzionato da Sindaco, possa esser prescelto nella carica medesima di Sindaco titolare, senza che gli sia di ostacolo l' articolo 109 della legge de' 12 dicembre 1816; la Consulta de' Reali Domini di quà dal Faro ha portato parere, che il dubbio proposto non ha verun appoggio, e che in termini espressi il legislatore prescrive, non poter cadere la nomina in persona di un' Amministratore che non abbia renduto i conti Comunali, o di qualunque altra opera del Comune.

Essendosi degnata S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 corrente di approvare siffatto parere, nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

In tutti i casi nei quali i funzionari civili ottengono congedo con soldo, purchè non sia dovuta indennità ai supplenti, la Tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de' titolari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 ottobre 1835.

Dal signor Ministro delle Finanze mi viene comunicato il seguente Real rescritto colla data del 28 dello scorso settembre:

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 corrente ho umiliato a S. M.

il Re, N. S., la quistione insorta, se il ducato al giorno che il regolamento annesso al Real decreto de' 6 novembre 1821 accorda a colui, il quale supplisce un Segretario generale d'Intendenza, debba formare una economia della Tesoreria generale nei casi in cui tale indennità non siasi pagata, perchè non decorsi i due mesi, donde deve principiare, e si trovi intanto al Segretario generale in congedo accordato il godimento del soldo.

E la M. S. nell'alta sua saggezza ha considerato, che lo spirito della massima contenuta nel succitato regolamento di togliersi dal soldo del titolare in congedo un ducato al giorno, per darsi a colui che lo rimpiazza sia stato quello di non assoggettare la Tesoreria generale ad un duplicato pagamento, nel caso che il congedo venga accordato col godimento del soldo, e che perciò quando non sia dovuta la detta indennità al supplente, per essere le di lui funzioni nel periodo de' primi due mesi, non debba neppure la ritenuta esercitarsi a carico del funzionario rimpiazzato.

Quindi si è degnata ordinare, conformemente al parere dato dal Consiglio di Tesoreria nella sessione dei 17 aprile ultimo, che in tutti i casi in cui de' funzionari civili ottengono permesso col godimento degli averi, semprechè non sia dovuta alcuna indennità ai rimpiazzanti, la Tesoreria generale non dovrà neanche praticare ritenuta a carico de' titolari.

Vuole però la M. S. che una tale norma abbia effetto da oggi in avanti, senza potersi rinvenire sul passato, e senza essere permesso di reclamare per tutto ciò che si è praticato dal 1816 sin' oggi, eccezione fatta soltanto pel Segretario generale dell'Intendenza di Principato Ultra Cavalier Minutolo, il quale ha dato motivo alla quistione, ed al quale la Tesoreria generale pagherà il soldo per intiero, come gli fu Sovranamente accordato per congedo che ottenne nello scorso anno.

Le partecipo tutto ciò per sua norma, ed intelligenza.

Ne' certificati di povertà relativi alle spese di giustizia deve dichiararsi, che gl' individui non posseggono immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di ducati 6.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 ottobre 1835.

Tra le condizioni richieste, onde riputarsi un' individuo povero nei casi previsti dal decreto de' 13 gennaio 1817 e da altri regolamenti sulle spese di giustizia, vi è quella indicata dall' articolo 1.° del decreto de' 21 settembre 1818, cioè il non essere portato ne' pubblici registri, come contribuente al di sopra di ducati sei.

Or l'Amministratore generale del registro e bollo ha manifestato, che non di rado si sperimenta, che l' individuo a di cui favore si rilascia il certificato di povertà, sebbene non sia portato sui ruoli fondiari, pure o per eredità, o per acquisto è possessore d' immobili intestati tut-

tavia ai passati proprietari, per non essere ancora praticate le correlative mutazioni di quote, e che quindi non enunciandosi tale circostanza nel certificato, ne risulta un grave pregiudizio agl' interessi fiscali.

A togliere dunque siffatto inconveniente è d' uopo, che ne' certificati di povertà, de' quali è parola, si dichiari che l' individuo tanto nel suo nome, che sotto il nome di altri non sia contribuente al di sopra di ducati sei, ossia non possegga immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di tal somma.

Ella comunichi ciò a' Sindaci che sono chiamati a rilasciare i certificati, perchè vi si uniformino esattamente, sotto la loro risponsabilità, ferme rimanendo le altre condizioni, onde ammettere la povertà, designate nella circolare de' 17 luglio 1822.

Sono applicabili per le significhe che si pronunziano dai Consigli d' Intendenza le disposizioni dell' art. 20 del Real decreto de' 2 febbraio 1818 circa gl' interessi delle somme significate, e le ammende.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 ottobre 1835.

Surto il dubbio, se i contabili significati da' Consigli d' Intendenza debbono essere condannati agl' interessi sulle somme significate, e da qual epoca; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 corrente si è degnata prescrivere, che l' art. 20 del Real decreto de' 2 febbraio 1818 relativo al rendimento de' conti presso la G. C. de' conti di coloro che riscuotono denaro Regio, od amministrano fondi Regi, e de' Reali Stabilimenti, concepito ne' seguenti termini, ed il procedimento adottato a tal riguardo dalla stessa Gran Corte, circa l' epoca dalla quale la condanna agl' interessi debba decorrere, siano pure applicabili a' giudizi de' conti presso i Consigli suddetti.

Ne' casi di omessione totale, o di diminuzione di un articolo d'introito, non che di supposizione, di esagerazione dimostrata, o duplicazione di un' articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma principale, e degl' interessi sulla medesima alla ragione del 6 per 100, e pagherà inoltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo; salvo in caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni.

Le ammende pronunziate contro un contabile sono dovute anche dai loro eredi, al pari che la somma principale, e gl' interessi.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

Digitized by Google

L' essere stato Decurione non impedisce ad un' individuo di poter essere nominato a due cariche comunali sussecutive. L' esercizio di due delle cariche di Sindaco, Eletto ed Aggiunto, qualunque ne sia stata la durata, portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo a' termini della legge.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 ottobre 1835.

In seguito del principio stabilito col Real rescritto de' 28 giugno 1826 di non potere i Decurionati dopo due triennî di esercizio nominare un' individuo ad una carica terza, ma doverlo lasciare in riposo per un' intero triennio, o biennio, secondo l' ultima carica esercitata; è stato promosso il dubbio se le funzioni di Decurione debbano entrare in calcolo nel favore accordato dal Real rescritto, e se basti lo aver esercitate due cariche in continuazione, ovvero si richiegga lo elasso di due triennî di esercizio, per godere dell' interstizio di riposo. Richiesta la Consulta di Sovrano comando a dare il suo avviso in proposito, la medesima.

1. Per quanto riguarda le funzioni di Decurione, ha considerato, non essere comprese tra quelle cariche comunali, delle quali parla l'articolo 131 della legge del 12 dicembre 1816, circa le norme per la rielezione di Sindaco, Eletto, ed Aggiunto; e quindi ha portato avviso, che gli anni di servizio prestati da Decurione non entrano nel calcolo di quelli, in cui non può essere impiegato nella qualità di Sindaco, Eletto, ed Aggiunto, di tal che l' essere stato Decurione non impedisce di poter essere nominato in due cariche comunali sussecutive;

2. Per ciò che riguarda poi il secondo quesito, ha rilevato venir il medesimo risoluto essenzialmente dalle disposizioni contenute nel citato Real rescritto, e quindi se uno abbia esercitata una carica comunale, e poscia per requisiti voluti dalla legge rieletto nella stessa, o per effetto del disposto nel citato Real rescritto trasportato in altra carica, comunque non abbia consumato l' intero sessennio nell' esercizio di entrambe, o che il periodo di alcuna di esse sia biennale, o per qualunque altra circostanza, non sia dato ai Decurionati di poterlo nominare ad una terza carica; doverlo bensì lasciare in riposo per un triennio, o per un biennio, secondo l' ultima carica esercitata. Avendo perciò nel Consiglio di Stato ordinario de' 19 corrente umiliato a S. M. l' avviso emesso sull' oggetto dalla Consulta generale, la M. S. si è degnata prescrivere:

Che ai termini dell' articolo 131 della legge de' 12 dicembre 1816, l' esercizio della carica di Decurione, per quanto tempo sia durato, non forma titolo di esenzione alla carica di Sindaco, Eletto, ed Aggiunto;

Che a' termini dello stesso articolo la durata dell' esercio della carica di Sindaco, Eletto, ed Aggiunto, generalmente circoscritto ad un triennio, potendo essere anche di minor tempo, l' espressione di due triennî usata nel rescritto de' 28 giugno 1826, debba avere la stessa intelligenza, e che in conseguenza l'esercizio di due delle tre cariche enun-

ciate nel suddetto art. 131, ancorchè abbiano avuto una durata minore di due triennî, porta di dritto un riposo ai termini della detta legge.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per l'uso corrispondente, che ne risulta.

Arresto personale de' contabili debitori. — *Decreto riguardante l'arresto personale permesso contro i contabili debitori de' Comuni e de' Luoghi Pii.*

Napoli 2 novembre 1835.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduti i Reali decreti de' 2 di febbrajo 1818, e de' 2 di dicembre 1823.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' art. 22 del citato decreto de' 2 di febbraio 1818 sono applicabili all'arresto personale permesso dall'articolo primo del decreto de' 2 di decembre 1823 contro i contabili debitori de' Comuni, e de' Luoghi Pii.

Art. 2. I nostri Ministri Segretarii di Stato di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

È riserbata alla Sovrana saggezza la dispensa alla legge, per una proroga del termine trascorso alla produzione di reclami per riduzione o discarico d' imponibile fondiario, col concorso però della doppia circostanza della inesistenza o della erronea estensione del fondo, e di un ostacolo imponentissimo alla produzione del reclamo in tempo utile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 novembre 1835.

Per una Sovrana risoluzione data in agosto 1832, il Re N. S. negativamente decidendo sui voti esternati dal Consiglio provinciale del 2.° Abruzzo Ulteriore, per accordarsi una proroga al termine già da lungo tempo trascorso per la produzione di reclami di riduzione, e discarico d' imponibile fondiario, riserbò alla Sua Sovrana saggezza eccezioni, per dispensar Sovranamento alla legge in estraordinarî casi di verificata inesistenza di fondi, o di estremamente alterata estensione. Il Re N. S. uniformemente all'avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro, dichiarò non doversi le abilitazioni per produzioni di reclami, ne'

due indicati casi impetrare, d' inesistenza, o di erronea estenzione di fondi, senza il concorso della doppia circostanza, cioè della inesistenza, o della erronea estensione del fondo, e di un' ostacolo, se non invincibile, almeno imponentissimo, che avesse impedito di prodursi a tempo opportuno il reclamo.

Ora in occasione di una dimanda del Barone D. Angelo Ferrante, la Consulta generale del Regno ha di Sovrano comando esaminato il quesito, se la minor età riguardar si possa come ostacolo, se non invincibile, almeno imponentissimo per provocare dalla M. S. dispensa alla legge, e darsi corso a ritardati reclami d' inesistenza, o di estensione di fondi erroneamente caricata al catasto. E la Consulta medesima, dopo matura discussione, ha rasseguato a S. M. l' avviso per la negativa; al quale negativo avviso si è il Re N. S. uniformato con Sovrana risoluzione data nell' ordinario Consiglio di Stato de' 13 ottobre ultimo.

E pertanto nel Real Nome ne la prevengo, per sua intelligenza e regola.

S' inculca agl' Intendenti, a' Sindaci, agl' Ispettori forestali, ed alle Guardie generali la più rigorosa osservanza del regolamento annesso al Real decreto de' 2 settembre 1832, su le regole da seguirsi nelle decorticazioni, e sbucciamenti artificiali delle querce, sugheri, ed ogni altro albero silvano fruttifero.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 dicembre 1835.

Con decreto de' 17 settembre 1829 si proibì l' estrazione de' sugheri, e delle corteccie de' sugheri coll' intenzione di favorire l' industria delle conce de' cuoi.

L' esperienza avendo fatto rilevare che un tal divieto diveniva pregiudizievole al commercio, ed agl' interessi de' proprietari de' boschi, fece inclinare l' animo di S. M. il Re, N. S., dietro parere della Consulta, a render libera l' estrazione delle corteccie de' sugheri, assoggettandola al pagamento di grana 80 il cantajo, e sulla considerazione, che ogni abuso nelle decorticazioni di tutti gli alberi silvani fruttiferi cagionar possa il di loro deperimento, furono prescritte le regole da osservarsi nelle decorticazioni, e sbucciamenti artificiali delle querce, sugheri, ed ogni altro albero silvano fruttifero. Tutto ciò venne sancito col decreto de' 2 settembre 1832, e col regolamento all' istesso decreto annesso.

Essendosi avanzate delle osservazioni su gli abusi che aveano luogo nella decorticazione degli alberi, S. M. a cui per quanto sono a cuore i vantaggi del commercio, e de' proprietari, per altrettanto è gelosa della economia forestale, e della conservazione di tutti gli alberi silvani fruttiferi, nell' ordinario Consiglio di Stato de' 29 novembre p. p., dietro novello parere della Consulta, ha ordinato d' inculcarsi agl' Intendenti, ai Sindaci, agl' Ispettori, e Guardie generali forestali la più ri-

gorosa osservanza dell' enunciato regolamento, e di eccitare la di loro stretta responsabilità, per qualunque mancamento o abuso, ancorchè leggiero, che si potesse commettere in un affare di tale importanza.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' esatto adempimento nella parte che la riguarda, e con questa occasione io la prego a suggerirmi tutte quelle idee che potranno occorrere, tanto per assicurare l' inviolabile osservanza del regolamento anzidetto, quanto per riformare, o aggiungere nuove disposizioni, per conseguirsi lo scopo della conservazione degli alberi selvani fruttiferi, ed allontanare qualunque siasi abuso, sentendo ciascun Intendente l' Ispettor forestale della Provincia. La prevengo infine di aver partecipato questa Sovrana determinazione al Direttore Generale di Ponti, e Strade, Acque, e Foreste per diramarla a tutti gli Agenti forestali che da lui dipendono.

Non è applicabile il regolamento pe' Licei e Collegi, circa i soldi de' professori interini, ai maestri provvisori dei Comuni. È della prudenza degl' Intendenti potere per questi determinare l' occorrente sulla metà del soldo che rimane a liberarsi nella fine dell' anno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 dicembre 1835.

Sul dubbio de' soldi a' maestri provvisori di scuola ne' Comuni, oggetto del suo rapporto del 1.° andante, le fo osservare che il regolamento non parlando che dei soldi ai professori di Licei, e Collegi, non pare che debba estendersi ai maestri di scuola ne' Comuni, cui è attribuito un tenue onorario da' fondi comunali.

A ciò si aggiunga, che nel Real rescritto de' 2 giugno 1834 a' maestri delle scuole comunali è disposto, di liberarsi la metà del soldo nel corso dell' anno, salvo a pagarsi il dippiù alla fine dell' esercizio, visto lo stato de' progressi fatti da' giovanetti, e la diligenza adoperata.

Con ciò rimane alla prudenza degl' Intendenti alla fine dell' anno il far pagare agl' interini quella parte della rimanente metà, che crederanno meritare.

Si abilitano col concorso di taluni requisiti a comandare le barche da pesca nel littorale del Regno quelli che non sono proprietari di esse.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 19 dicembre 1835.

S. E. il Ministro della Guerra, e Marina ha rassegnato a S. M. i reclami della classe de' marinari de' diversi punti del Regno, con cui esponendo che il numero delle barche da pesca è aumentato a segno, che mancano i padroni per comandarle, giacchè coloro che sarebbero

idonei non ne hanno la proprietà, o che la prescrizione di un tale requisito ridonda in danno di quelli che ne sono privi, hanno implorato, che per comandare una barca da pesca fosse sufficiente l'età di anni 25 compiuti, senza farne costare la proprietà.

La M. S. prendendo in benigna considerazione lo stato di una classe tanto miserabile, ed estesa, ha Sovranamente risoluto, che possono comandare barche da pesca nel solo littorale de' Reali Dominî, giacchè per quelli che anderanno all'estero non dovranno in menoma parte alterarsi le vigenti disposizioni, anche quelli che non sono proprietarî delle barche, purchè abbiano fatto costare di avere disimpegnato tal mestiere, che siano di piena fiducia del proprietario della barca, abbiano l'età di anni 25 compiuti, e che trovansi muniti di valevoli certificati attestanti la loro buona condotta, e di non essere stati giammai inquisiti per delitti, a qual' effetto invece di rilasciarsi il foglio di abilitazione, come attualmente si pratica dall'Ispettore de' rami alieni della Real Marina, dovrà dal Capitano del porto del luogo, ed in mancanza dal Sindaco comunale annotarsi, in vista de' succennati documenti, la caratteristica di padrone di pesca in dorso dello stesso foglio di ricognizione, di cui trovasi provveduto ogni uomo di mare.

Io quindi rendo consapevole lei di tale Sovrana risoluzione, per intelligenza, ed uso di risulta.

ANNO 1836.

Si chiamano in osservanza gli articoli 20 e 22 della legge de' 21 agosto 1826 sul rinsaldimento delle terre in pendio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1. aprile 1836.

Su i voti de' Consigli distrettuali di Melfi, e di Lagonegro, che domandavano l'osservanza della legge del 21 agosto 1826 pel rinsaldimento de' terreni in pendio, il Consiglio provinciale di Basilicata riunito nel 1835, fece osservare, che la superficie di quella Provincia essendo quasi tutta montuosa, se volesse eseguirsi la prescrizione della legge nel suo senso letterale mancherebbe alle sue numerose popolazioni il terreno di coltivare, ed aggiunse che a suo parere sia questa una delle ragioni, per cui la legge è rimasta inseguita. Da questo voto S. M. ha preso occasione di considerare che le doglianze che si elevano contro l'indistinta proibizione di coltivare le terre appese, nascono dal non essersi ancora eseguito il lavoro prescritto dalla citata legge del 21 agosto 1826, la formazione cioè di uno stato delle terre in pendio di conservarsi salde, e di quelle che si debbono rimboscare. Quindi nel Consiglio ordinario di Stato del 24 gennaio ultimo la M. S. si è degnata ordinare che il Ministro delle Finanze dia a'suoi dipendenti gli ordini analoghi, e che gl'Intendenti, ed i Sindaci concorrano per la parte ad essi affidata all'adempimento degli art. 20, 21, e 22 della legge de' 21 agosto 1826.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè la segua e faccia eseguirla nella parte che la riguarda, e dia conto dell'adempimento.

Risoluzione sopra taluni dubbi relativi alle Guardie di onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 aprile 1836.

L'applicazione de' dettami del Real decreto sulla leva de' 19 marzo 1834 alla soluzione de' molti dubbi promossi nell'organizzazione delle Guardie di onore, ha dato luogo agli altri qui appresso riportati. Ed io dopo aver inteso su di essi i divisamenti del Ministro della Guerra, ho nel Consiglio ordinario di Stato de' 28 dell'or caduto mese, sì gli uni, che gli altri rassegnato al Re N. S., che nell'alta sua saggezza si è degnata di emettere le seguenti determinazioni;

1. Dubbio: Se una famiglia per aver dato all'esercito uno, o due individui, oppure uno, o due cambi non dev'essere più molestata per

la leva, sia esente egualmente dagli allistamenti per le Guardie di onore.

S. M. tenendo presente, che in virtù delle sue precedenti risoluzioni l'appartenere al Corpo delle Guardie di onore esenta la famiglia dal fornir individui all' armata, giusta la proporzione stabilita dalla legge sul reclutamento, si è benignata risolvere per analogia, che il totale adempimento degli obblighi, a cui son desse chiamate dalla leva, esima i loro figli dal far parte di tale arma; beninteso però siffatta esenzione riguardar debba soltanto una sola linea di generazione, e che dessa non competa a quelle famiglie, i di cui figli abbiano appartenuti all' armata come Uffiziali.

2. Dubbio: Se la disposizione Sovrana, per effetto della quale è applicabile all' esame della idoneità fisica degl' individui, che debbono far parte delle Guardie di onore, il titolo 3.° del Real decreto de' 19 marzo 1834, includa che lo sperimento nello Spedale per talune malattie ivi prescritte debba anche aver luogo in uno Spedale militare, come addita l'articolo CIV, ed a carico di chi debba rimanere la spesa;

Riconoscendo la M. S. la necessità, che le malattie di cui possono essere affette gl' individui chiamati a far parte delle Guardie d' onore sieno comprovate mercè l'esperimento nello Spedale militare; ha determinato che la spesa occorrente pel vitto, per la biancheria, e pel lume, cede a carico di chi invoca l'esclusione, e che il locale sia somministrato dal dipartimento della guerra.

3. Dubbio: Se gl' individui Capi di famiglia assolutamente unici, in modo che non abbiano altri che li rimpiazzino negli affari domestici, oppure coloro che abbiano figli di tenera età senz'altra persona che potesse prender cura di essi debbono, o pur no essere inclusi negli Squadroni delle Guardie di onore;

S. M. considerando che il servizio delle Guardie di onore obbliga tantevolte ad uscire dal proprio Comune, e ad abbandonare la cura della famiglia, ed i proprl interessi, si è degnata risolvere che coloro i quali si trovino negli additati casi, ove non concorrono volontariamente a prestarsi a questo onorevole servizio, non vi possono essere obbligati loro malgrado.

4. Dubbio: Se i Sindaci, Cassieri, Esattori, e Ricevitori tutti delle Casse Regie, o Provinciali, Uscieri, o Regi notari che per legge sono obbligati a non amuoversi dalla residenza, debbono essere esenti dal far parte del Corpo delle Guardie di onore;

Osservando la M. S. che detti impiegati debbono esser compresi nel Corpo delle Guardie d'onore, perchè non esclusi da tal obbligo nè dall'articolo 4. del Real decreto de' 10 maggio 1834, nè dal Real rescritto de' 27 dicembre dall' anno medesimo, ha dichiarato che i Sindaci, Cassieri, Ricevitori tutti delle Casse Regie, o Provinciali, durante l' esercizio del loro impiego, che è temporaneo, non debbono essere obbligati nè a vestirsi, nè ad equipaggiarsi, nè a prestar qualunque specie di servizio, e che i Notai e gli Uscieri, il di cui uffizio è a vita, siene definitivamente esclusi dall' esser compresi in dett' arma.

5. Dubbio: Se i Medici, ed i Chirurgi condottati, ed i Farmacisti debbono godere dell' esenzioni di cui trattasi;

S. M. si è degnata risolvere che i Medici e Chirurgi condottati la godono finchè duri la loro condotta, e ciò perchè non siano deviati dall'assidua assistenza di obbligo agli ammalati specialmente poveri de' Comuni. Ai Farmacisti poi la M. S. ha accordato piena esenzione sulla considerazione specialmente, che la composizione, e spediziono delle medicine esige che i medesimi non siano per nulla distratti.

6. Dubbio: Se dell' esenzione istessa debbono benanche godere le famiglie, ch' essendo composte di tal numero di figli da dover dare due figli all' armata abbiano fornito un cambio, ed intanto uno di quelli stia servendo come Capo, o sotto-Capo urbano;

Avendo S. M. riguardo che i Capi, o sotto Capi urbani prestano anche essi un servizio civico; ha determinato che pe' di loro fratelli debba pur valere la Sovrana decisione del dubbio 3.° contenuto nel Real rescritto de' 16 ottobre 1834 sulle circostanze però, e nelle proporzioni stabilite nel num. 21 lettere A. B. dell'articolo XXVII del Real decreto de' 19 marzo 1834.

7. Dubbio: Se la disposizione compresa nel num. 5 del pocanzi citato art. XXVII ch' esimo dalla leva i laureati e i licenziati in Medicina, Giurisprudenza, nelle scienze Fisiche, e Matematiche purchè n'esercitassero le rispettivo professioni possa o pur no invocarsi dagl' individui chiamati a far parte delle Guardie di onore;

S. M. si è degnata risolvere, che l'esenzione dal servizio delle Guardie di onore a favore dell' indicati Professori non ha luogo, riflettendo che altro è l'esser destinato a far il soldato, e quindi ad abbandonare la patria, ed essere costretto a vivere ne' quartieri militari, prestando di giorno, e di notte un servizio attivo militare, ed altro è fare un servizio civico, che per lo più si eseguo nel seno della propria famiglia con lievo sagrifizio di attendere ne' giorni festivi alle istruzioni.

8. Dubbio: Se coloro che avessero somministrato quindici cavalli o pagato ducati mille dugento all' epoca dell' occupazione militare dovessero, o pur no essere esenti dagli arrollamenti delle Guardie d' onore in applicazione della Sovrana risoluzione, che n'esclude gl' individui, i quali personalmente, o per mezzo di un cambio abbiano adempito al servizio militare;

S. M. si è degnata risolvere affermativamente, sulla considerazione che detta somma, e quella quasi equivalente della somministrazione di cavalli è molto superiore alla spesa che occorre per provvedersi di un cambio; soggiungendo però che un tal beneficio di esenzione riguardar debba i sol' individui della famiglia appartenenti alla generazione di colui che ha sofferto l' esito.

9. Dubbio: Se la stessa esenzione goder dovessero coloro che in vece di un cambio pagarono ducati ottanta al Governo, in virtù degli ordini dal medesimo emanati, il di cui pagamento si faceva presso l'Intendento dell' esercito;

S. M., attesa la tenuità dell' indicata spesa, ha deliberato che la circostanza contemplata nel precedente quesito non produca l'esenzione dagli arrollamenti delle Guardie d'onore; come non la produce per la leva.

10. Dubbio: Se coloro che per esentarsi dalla leva arrestarono un

disertore ai termini della legge de' 6 marzo 1818 debbono parimenti godere della sopraindicata esenzione ;

La M. S. ha preso per tal dubbio la stessa risoluzione emessa per quella precedente.

11. Dubbio: Se gl' individui che non posseggono cavalli da sella, e che aspirano ad essere ammessi come volontari negli squadroni delle Guardie d'onore Provinciali, abbiano bisogno del consenso de' genitori ;

S. M. non ha riconosciuto sufficienti alla risoluzione di un tal dubbio le sole prescrizioni dell' art. 2 sezione 2 del regolamento annesso al Real decreto de' 28 febbraio 1823, relativo alla reclutazione de' corpi nazionali dell' esercito, e secondo le quali il consenso de' genitori non è richiesto per coloro che vogliono volontariamente marciare per le Reali bandiere. Poichè la M. S. ha considerato, che costoro eleggono spontaneamente una carriera, alla quale potrebbero successivamente esser chiamati dalla sorte, e non vengono con ciò ad arrecar dispendio alle famiglie, anzi tal volta ad alleviarne i pesi, che al contrario per ascriversi nel Corpo delle Guardie d' onore è necessaria una spesa, e che non converrebbe perciò permettere a' figli d' obbligare i genitori a sopportarla in opposizione de' doveri che impone la patria potestà. E quindi sulla riflessione principalmente, che i figli potrebbero da un capriccio giovanile o dall' idea di sottrarsi dalla soggezione paterna essere indotti ad ascriversi volontariamente nel Corpo delle Guardie d'onore, si è degnata risolvere, che dessi possono farlo, sempre che abbiano mezzi proprî per equipaggiarsi, e non già quando per praticarlo debbono obbligare il padre a fornirli loro.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

Debbono gl' Intendenti proporre, ne' casi ove forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione de' boschi comunali in sezioni, ed i tagli regolari a norma della legge forestale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 aprile 1836.

S. M. il Re, N. S., sul voto del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, nella sua sessione del 1835, prendendo in considerazione la restituita amministrazione de' boschi a' Comuni per effetto della legge de' 21 agosto 1826 niun vantaggio arrecar a' medesimi, sì ben aggravio per le spese di custodia, o di pagamento di fondiaria, dove non sia ordinato permetterseno la vendita, nel Consiglio ordinario di Stato de'6 marzo p. p. si è degnata ordinare, che gl' Intendenti delle Provincie facciano verificare la qualità, e lo stato de' boschi comunali, e propongano per essi, ove delle forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione in sezioni, ed i tagli regolari periodici a norma della legge forestale.

Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione, per lo adempi-

mento, incaricandola di occuparsi sollecitamente di un siffatto lavoro, con farne conoscere a questo Real Ministero i risultamenti.

Si permette ai Deputati destinati dal Consiglio Provinciale per sollecitare presso l' Intendente, o presso li Reali Ministeri, la risoluzione, o il compimento delle sue deliberazioni, di riunirsi una volta al mese sotto la presidenza dell' Intendente per l' oggetto, e d' intervenire nelle deputazioni delle opere pubbliche ad oggetto di dare tutte le dilucidazioni, e schiarimenti sulle disposizioni che esistono, ma senza voto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 giugno 1836.

L' art. 30 della legge de' 12 dicembre 1816, accorda al Consiglio provinciale la facoltà *di destinare, ove lo creda opportuno, uno o due deputati, scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l' Intendente o presso i Reali Ministeri la risoluzione o il compimento delle sue deliberazioni.*

Or S. M., presa in esame una memoria presentata al Consiglio provinciale del 2°. Abruzzo ultra da' deputati del 1834, tendente a rendere più feconda di efficaci risultamenti questa istituzione: memoria che quel Consiglio nella sessione del 1835 ha accompagnata col suo voto per le Sovrane determinazioni; nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 maggio corrente anno, si è degnata di risolvere per massima generale in tutte le Provincie:

1. Potersi permettere a' Deputati presso l' Intendente di riunirsi almeno una volta al mese, sotto la presidenza del medesimo, per sollecitare il compimento delle risoluzioni del Consiglio; ma senza che si rediga verbale alcuno; e vietato ai medesimi ogni officiale corrispondenza; standosi in tutto al prescritto della legge.

2. Permettersi del pari a' medesimi di assistere alle riunioni della Deputazione delle opere pubbliche, ad oggetto di dare tutti gli schiarimenti e dilucidazioni sulle disposizioni che esistono, ma senza voto.

3. Aversi a considerare nel disimpegno delle loro funzioni come Consiglieri provinciali.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'adempimento.

Digitized by Google

È in facoltà del Decurionato prendere ne' modi regolari l'ipoteca legale sopra i beni de' suoi Cassieri, che nominati con obbligo della cauzione non la prestino tra dieci giorni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 luglio 1836.

I Cassieri comunali sono obbligati ne' termini dell' art. 64 e 65 della legge de' 12 dicembre 1816 di dare la cauzione a richiesta de' rispettivi Decurionati.

Nel caso di rifiuto diversi sono gli espedienti adottati in proposito. Convenendo però che unico ne sia il metodo in tutte le provincie, e che sia esso generalmente efficace, e conducente al bene dell' amministrazione, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 corrente, si è degnata approvare uniformemente al parere della Consulta di questi Reali Dominî, che allorquando i Cassieri comunali nominati dal Decurionato con l' obbligo di dare una cauzione non si prestino a darla, dopo elassi dieci giorni dalla loro nomina, sia in facoltà del Decurionato nei modi regolari di prendere contro di essi una ipoteca legale sopra tutt' i loro beni presenti, e futuri.

Nel Real Nome ne la prevengo per l' adempimento.

Non vi è bisogno di autorizzazione Ministeriale per introdursi giudizî relativi ad occupazione di suolo, o cosa pubblica.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 luglio 1836.

Ho spesso osservato che i Consigli d' Intendenza in occasione di occupazione di suolo o cosa pubblica qualunque, venendo richiesti da' Sindaci per autorizzarsi alla lite, abbian disteso i loro avvisi conchiudendo per ottenersene da me le risoluzioni.

Questo sistema mena ad irregolare procedimento, e perciò gl' Intendenti, e Consigli d'Intendenza bisogna che avvertino che nelle materie di tal genere di loro competenza debbano provvedervi senza deviare ad occupare altrui tempo e cure per essere istruiti in ciò che la legge ad essi attribuisce.

Su i casi di tagli di urgenza ne' boschi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 agosto 1836.

Il silenzio che la legge forestale del 21 agosto 1826 serbò relativamente a' tagli per casi di urgenza diede origine ad una circolare scritta

Digitized by Google

da questa Real Segreteria agl' Intendenti delle Provincie a' 9 giugno 1827 del tenor seguente :

» Taluni de' signori Intendenti han fatto parola su' casi straordinari che richieggono talvolta per motivi di urgenza , tagli di legname ne' boschi, e nel silenzio della nuova legge forestale de' 21 agosto 1826 han creduto veder confirmate le disposizioni dell' abolita legge su' boschi che particolarmente negli art. 123 e 124 , i casi di urgenza tratteranno il modo e l' ordine onde ricorrere ai tagli.

E questa Real Segreteria ha scritto all' Intendente medesimo e ne previene pur lui per la parte che può riguardare la provincia di suo carico , che ai termini dell' art. 1° della legge de' 21 agosto 1826 tutte le disposizioni anteriori concernenti la economia silvana sono state abrogate , e quindi non vi è ragione da credere che col silenzio la disposizione pei casi di urgenza o altra potessero rimanere in osservanza.

La legge guarda i casi ordinari , e la prudenza degli amministratori dee supplire in tutt' i casi non preveduti. Gli antichi regolamenti contemplando bisogni straordinari , e casi di urgenza , aprirono il campo ad eccezioni che erano ogni giorno sorgenti di abusi agli agenti di esecuzione , e di doglianze negli amministratori , e ne' proprietari dei boschi, che soggiaceano in danno della proprietà loro , ad operazioni delle quali col pretesto della utilità pubblica , si mostrava non di rado il bisogno.

La straordinarietà de' casi , il bisogno più o meno urgente , la scelta de' mezzi da portarsi riparo , le formalità che debbono accompagnare l' operazione , il vantaggio reale del servizio pubblico , il minor sacrifizio delle proprietà private , ed il riguardo loro dovuto sono gli oggetti che un saggio amministratore dee ponderatamente esaminare quando si tratta disporre operazioni che la legge non ha prevedute e per le quali non si ha il tempo di attendere ordini superiori. »

Or essendo pervenuti a notizia di questa Real Segreteria che in alcuna Provincia siansi eseguiti non indifferenti tagli di alberi sotto l' aspetto di urgenza per motivi che non si poteano come urgenti dalle autorità Provinciali riguardare , essa Real Segreteria ha incaricato il Consiglio forestale di dare avviso su tale oggetto, e quel Collegio tenendo presente la mentovata circolare ha dichiarato doversi per casi di urgenza intendere quelli di occorrere ad un bisogno momentaneo , che non ammette dilazione , o non mai la circostanza di non potersi custodire i boschi (il che fa torto agli amministratori) nè tampoco quella di procurare introiti ai Comuni o la Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro da S. M. incaricata dell' esame di tal pendenza , ha opinato che le disposizioni contenute nella enunciata circolare de' 9 giugno 1827 debbono limitarsi ai soli casi di momentanea urgenza che non ammette dilazione alcuna ai termini di quanto ha proposto il Consiglio forestale.

Al quale parere della Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro essendosi il Re N. S. uniformato , nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola.

Digitized by Google

Norme da osservarsi nel caso di doversi procedere ne' Conservatorî e Ritiri ad apposizione e rimozione di suggelli.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 agosto 1836.

Il Ministro di Grazia e Giustizia per ovviare agl' inconvenienti che potrebbero aver luogo ne' Conservatorî, e Ritiri, in occasione di apposizione, e rimozione di suggelli, mi ha rimesso il provvedimento all' uopo comunicato ai Regî Giudici de' Circondarî del tenor seguente. Nel fino di coordinare la esecuzione delle leggi in vigore in fatto di apposizione, e rimozione di suggelli, allorchè il caso ne avvenga ne' Conservatorî, e Ritiri, con quelli riguardi di maggiore decenza che si conviene a questa specie di pubblici Stabilimenti, e prevenire così ogni menomo disguido che possa alterare l' ordine o la tranquillità, mi è sembrato opportuno che si adottassero le seguenti norme: 1.° Il Giudico del Circondario ed il suo Cancelliere non potranno essere seguiti nell' interno de' Conservatorî, e Ritiri che da coloro solamente, i quali hanno per legge il dritto di essere presenti ed intervenire all' apposizione, o rimozione de' suggelli; 2.° Il Giudice del Circondario veglierà col maggior rigore, onde ad occasione di queste operazioni non sia recato da chicchessia alcun disturbo ne' Conservatorî, e Ritiri; 3.° In generale sarà della prudenza del Magistrato disporre che la vendita degli effetti sia praticata fuori del Conservatorio, o Ritiro. 4.° Previa esatta annotazione saranno consegnati al depositario prescelto gli effetti sottoposti al suggello, per essere ritenuti fuori del Conservatorio e Ritiro, semprechè per ispeciali condizioni non possa altrimenti succedere. Partecipo tutto ciò al Consiglio per intelligenza, e regola.

Si appartiene all' Intendente della Provincia la designazione de' luoghi nei Comuni ove li venditori privilegiati debbono tenere lo spaccio de' generi di privativa.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 17 settembre 1836.

Mentre Ella era in attenzione de' miei riscontri al suo rapporto del dì 8 corrente su' reclami del venditore privilegiato di cotesta Città per essergli negato il permesso di poter trasferire il suo spaccio nel sito che egli pretende, codesto Direttore de' Dazî Indiretti secondo si rileva dall' altro di Lei rapporto del 15 l' à comunicato che l' Amministrazione generale risolvendo da se la controversia abbia disposto che il botteghino del d' Alessandro fosse con effetto trasferito nel largo della piazza luogo ambito dal venditore, Ella mi à detto di aver ordinato la sospensione di un tal' ordine, e mi à dimostrato che la fissazione de' luoghi appartiene esclusivamente all' Intendente di ciascuna Provincia essendo ben chiaro

che l' interesse fiscale, che ne' suoi dettagli è unicamente deferito alla Direzione Generale non vien leso ove i generi di privativa si vendano in un punto, o in un altro di un Comune, i di cui abitanti consumano sempre la stessa quantità di generi.

Con mia del 14, io rimasi inteso di quanto Ella mi riferì sulla insussistenza de' reclami di d'Alessandro, ed ora in continuazione le significo, che trattandosi di designazione di luogo, io divido con Lei la opinione che spetta all' Intendente conoscerla, quindi Ella si avvalerà nel caso attuale delle sue facoltà tendenti al comodo del pubblico.

Ciò in riscontro al suo rapporto del 15 andante 3.° officio n.° 2793 (a).

Tutti gli animali esistenti in un territorio sia che appartenessero ai naturali, che a' forestieri debbono includersi nel ruolo di fida.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 ottobre 1836.

Le quistioni che insorgono sovente costà pe' ruoli di fida secondo Ella ha manifestato col suo rapporto de' 6 giugno ultimo si possono molto semplicemente sciogliere ed in favore delle Amministrazioni comunali leggendo appena l' art. 3.° del Real rescritto de' 26 aprile 1834 in cui è disposto:

» Che in mancanza dell' affitto debba ripartirsi l' importo del valore locativo de' pascoli con ruoli di fida per tutt' i proprietarî di animali del Comune ».

Ella in vece col cennato suo rapporto nel piantare la quistione ne ha scambiato i termini poichè ha tradotte l' espressioni del detto Real rescritto nelle seguenti:

» Che nel caso i pascoli comunali restano inaffittati proceder si debba al ruolo di fida includendo in esso gli animali tutti, che i naturali posseggono nel territorio del Comune ».

Confrontando la detta Sovrana risoluzione con quella ch' Ella vi sostituisce concorrerà meco nel rinvenire differenza essenzialissima, tra ciò che esprime la Sovrana risoluzione, e quello ch' Ella ha creduto sostituirgli come equipollente, per cui si trova poi inviluppata nel dubbio che i contratti che crede simulati fra i naturali ed i forestieri per vendita di animali potessero sottrarre i possessori di essi dal pagamento della fida.

E però restituendo al suo vero senso la Sovrana risoluzione di che è parola troverà non già la tassa di fida dover cadere sopra i naturali che posseggono animali nel Comune bensì dover essere corrisposta da' proprietarî, e si dicon pure questi naturali o forestieri; pegli animali che ognun possiede e che pascolano nel Comune. Quindi debba caricarsi la fida ai forestieri, ove essi fossero divenuti proprietarî di animali stazionarî nel Comune dove profittano di pascoli. — La Sovrana disposizione

---

(a) Ministeriale diretta all' Intendente della Provincia di Molise.

ha voluto provvedere agl' interessi de' Comuni, facendo che chi profitta del pascolo de' di loro fondi ne paghi corrispondentemente l' uso; essa ha quindi pure di mira gli animali che pascolano pe' quali si tassa il diritto di fida, chiunque ne sia il possessore cittadino o forestiere: altrimenti ne avverrebbe la inconseguenza che i forestieri potrebbero gratuitamente usar del pascolo di un Comune, e ciò a carico de' cittadini, su' quali andrebbe ripartito per ruolo il fitto del fondo.

Sorge da tutto ciò che i contratti di alienazione degli animali, che si son creduti di fare da' proprietari o da' naturali fosse per defraudare la legge, non giovano a' cedenti naturali, nè a' cessionari forestieri.

Pel pascolo avviene altrettanto che pe' dazi. Non sono forse tassati i naturali pel consumo che fanno nel Comune? Non sono benanche tassati i forestieri che consumano parimenti nel Comune?

Così l' erba si consuma nel territorio comunale dagli animali e per tale consumo ne pagano i proprietari il diritto al Comune sien naturali, sieno forestieri.

I dazi di consumo nel Comune e i consumatori pagano al Comune sien pure naturali, sien forestieri.

Avverrebbe un danno, ove per la vendita degli animali questi si allontanassero dal Comune, ma quando nel Comune restano a pascolare, i proprietari o naturali o forestieri sono quelli che debbono comprendersi nel ruolo, e debbono essi pagare il diritto di fida.

All' art. 4 del cennato Real rescritto si porta di doversi considerare questo espediente di esiger la fida come un contratto necessario. E ciò nè anche dà diritto a' naturali o forestieri di sottrarsi nelle vertenze dai provvedimenti del potere amministrativo per trovar forse altrimenti il mezzo come assicurarsi da tale peso.

Se non potranno andar dal Consiglio d' Intendenza per lo stesso articolo a reclamare diffalco o rilascio di prezzo, vi possono altresì andare per oggetto del contratto. Ed ecco che nè anche per questa via possono sfuggire il pagamento di ciò che debbano contribuire in sostegno delle spese amministrative.

Par che sia stata così sviluppata ogni teoria sulla materia. In questo modo dunque i contratti sien veri, sien simulati a nulla influiscono per coloro che ne fanno la pratica, e per l' opposto nessun disguido arrecar possono all' Amministrazione.

Sui verbali di conciliazione redatti da' Consigli d' Intendenza.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO, E BOLLO.

Napoli 12 novembre 1856.

Con autorevole foglio de' 21 p. p. mese num. 2950 S. E. il Ministro delle Finanze, su di corrispondente avviso della Commessione de' Presidenti della Gran Corte dei conti, ha risoluto che i verbali di conciliazione che si redigono da' Consigli d'Intendenza, dovendosi annoverare fra gli atti formati innanzi alle autorità amministrative, qualunque possa

essere il loro effetto in giudizio, siano soggetti al dritto di registro in grana 80 a' termini dell' articolo 66 num. 1 della legge de' 21 giugno 1819.

Partecipandole una tal disposizione per l'adempimento, la incarico di darne comunicazione a tutti gl' impiegati di questa Amministrazione da lei dipendenti.

Si domandano talune notizie per adottarsi un sistema sull' unicità degl'impieghi, e de' soldi a carico della Real Tesoreria.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 10 dicembre 1836 (1).

Frequenti reclami dal 1820 in qua sono stati prodotti da individui possessori di più impieghi, e soldi, i quali a misura che sono andate organizzandosi le Amministrazioni, in cui servivano, obbligati per effetto del nuovo sistema di unicità d'impieghi, a ritenerne un solo, non hanno in questo potuto riunire l'equivalente a' più soldi, che prima legalmente godevano.

Alcune individuali disposizioni a seconda de' casi, e delle circostanze sono state in diversi tempi da cotesto nostro Real Governo proposte, e da S. M. emesse. Ma non potendo queste servire sempre di norma, e di applicazione ai nuovi casi, che non lasciano tuttavia di riprodursi con differenza di circostanze, mi sono creduto nel dovere, avendomene anche offerta l'occasione diversi rapporti di V. E. sulla materia, di richiamare a contemplare esattamente tutte le disposizioni, e Sovrane Ministeriali, che negli anni 1819, 1820, 1822, e 1823, servirono di elemento, e menar doveano allo stabilimento in cotesti Reali Dominî del sistema di unicità d'impieghi, e di soldi, mentre che gli atti legislativi del 1812, da S. M. sanzionati ammettevano, che un' individuo esercitar potesse fino a due impieghi pubblici, e lucrativi.

L' esame delle suddette disposizioni, e quel che in diverse congiunture, ed anche di recente si è fatto rilevare da cotesto Real Governo, non lasciando alcun dubbio sul vero spirito della massima proclamata, e prestandosi facilmente all' emanazione di un provvedimento generale sull' obbietto, mi sono affrettato a sottoporre all'alta intelligenza di S. M. lo stato della cosa per le Sue Sovrane determinazioni.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 4 del corrente si è degnata ordinare che V. E. rimetta una nota di coloro, che attualmente occupano in cotesto Real Ministero, e nelle Amministrazioni Regie residenti in cotesta capitale più di un' impiego con averi a titolo di soldo, sia di gratificazione a peso della Tesoreria, indicando in tale nota le circostanze relative alle loro persone, e qualsisia l' avere, che da' rispettivi impieghi percepiscono, e distinguendo:

1. Se i più impieghi, che occupano dipendono da Amministrazioni già

---

(1) Real rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

organizzate, o da quelle che non ancora hanno avuto la loro diffinitiva organizzazione, o dalle une, o dalle altre.

2. Se la pluralità d'impieghi l'abbiano ottenuta prima, o dopo del 1820.

3. Per coloro, che l'avevano ottenuto prima del 1820, quali averi nella detta epoca percepivano da' loro rispettivi impieghi, e quali oggi percepiscono da' medesimi.

Un' altra nota ha la M. S. ordinato, che V. E. rimetta di coloro, che hanno più impieghi uno de' quali con soldo a peso di Amministrazioni non dipendenti dalla stessa, designando i giorni, e le ore di servizio, che l'uno, e gli altri impieghi esigono, onde conoscersi se il servizio del primo impiego venga in parte diminuito da quello, che esigono gli altri.

Si è riserbata S. M. rimesse queste note di emettere le ulteriori Sovrane determinazioni.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

La mobiglia negli alloggi dei Comandanti di Provincia viene uguagliata a quella spettante al grado di Brigadiere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 dicembre 1836.

Ho rassegnato a S. M., che per esecuzione degli articoli 4 e 7 del nuovo regolamento pegli alloggi militari, sanzionato col Real decreto dei 24 settembre 1835, le Provincie del Regno hanno già approntato i locali per l'alloggio de' rispettivi Comandanti militari, ma che per fornire tali alloggi della corrispondente mobiglia, ai termini del regolamento medesimo, bisognava uniformemente definirla. La M. S. nel suo ordinario Consiglio di Stato dei 19 dello spirante mese si è degnata di risolvere, che la mobiglia de' Comandanti di Provincia sia eguagliata a quella di spettanza al grado di Brigadiere.

Nel Real Nome lo partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento di risulta, soggiungendole, che contemporaneamente ho passato gli analoghi uffizi al Ministro della Guerra, per aver comunicato il notamento degli oggetti, che per tale spettanza sono determinati.

Digitized by Google

ANNO 1837.

I Vice-consoli esteri, e sudditi di S. M., durante tale incarico, non debbono essere molestati pel servizio delle Guardie d'onore provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 gennaio 1837.

S. M. il Re (N. S.) con decisione degli 11 p. p. si è degnata approvare che i Vice-consoli esteri, in pari tempo sudditi della M. S., non debbono essere molestati durante tale incarico pel servizio delle Guardie d'onore provinciali. Ha contemporaneamente ordinato la M. S. che il Ministro degli Affari Esteri debba aver l'occhio accorto sugl' incarichi fittizi, che potessero darsi, per eludere la legge con patenti Vice-consolari.

Nel Real Nome glielo partecipo per intelligenza, ed uso di risulta.

I Parrochi non possono essere Maestri primari, che per estremo bisogno e con debita autorizzazione.

PRESIDENZA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 15 febbraio 1837.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data de'28 dello scorso gennaio ha approvato, che le cariche de' Maestri primari non debbano affidarsi ai Parrochi, se non nelle circostanze di estremo bisogno, ed in seguito di debita autorizzazione.

Glielo partecipo per l'uso di risulta.

Prescrizioni per lo rinsaldimento delle terre in pendio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 marzo 1837.

Il lavoro che per l'art. 22 della legge del 21 agosto 1826 sui boschi venne ordinato per le terre in pendio, secondo i casi de' quali trattano gli articoli 20 e 21 della medesima legge, da me sovente raccomandato così agl' Intendenti delle Provincie, come agli agenti forestali, richiama ogni giorno l'attenzione di questa Real Segreteria di Stato dalla quale il ramo forestale esclusivamente dipende.

E questa medesima Real Segreteria che l'esatta osservanza delle di-

sposizioni della mentovata legge ha spesso ricordata, particolari premure con un circolare rescritto del 27 novembre 1835, indirizzò pure agl' Intendenti per far pubblicare ordinanze di rinsaldimento per tutte le dissodazioni e i disboscamenti fatti in contravvenzione, gli autori de' quali assoluti dalla pena per effetto delle generali disposizioni d' indulto, erano rimasti bensì soggetti all' obbligo di restituire le terre al loro stato primiero.

Or facendole di ciò ricordanza, e tutto il suo zelo impegnando in questi oggetti che la pubblica utilità altamente interessano, vengo a manifestarle che affin di conoscersi colla necessaria chiarezza lo stato delle operazioni relative all' adempimento di quanto trovasi dalla legge disposto pel rinsaldimento delle terre in pendio, e delle terre di qualunque natura in controvvenzione dissodate, debba ciascuna Guardia generale forestale trasmettere mensualmente all' Ispettore forestale della Provincia dal quale dipende uno stato, che per ciascun de' Comuni componenti il rispettivo circondario silvano, dimostri colla maggior precisione tutto ciò che si è fatto o si sta facendo e per la esecuzione degli articoli 20 e 21 della legge, e pel rinsaldimento delle terre dissodate in contravvenzione, a' termini del rescritto del 27 novembre 1835.

Così nel mese seguente si darà conto per ogni Comune dello stato in cui gli affari erano rimasti allo spirar del mese al quale lo stato si riferisce: dei motivi che possono aver prodotto ritardo, qualora se ne osservi; e dei provvedimenti superiori di che può alcun Comune aver bisogno.

L' Ispettor forestale della Provincia, presso del quale pel dì 15 di ogni mese deggiono trovarsi riuniti tutti gli stati che pel mese precedente deggiono le Guardie generali avergli trasmessi, ne farà esame; e prenderà gli ordini dell' Intendente per quegli oggetti che potranno meritare le provvidenze di esso Intendente. De' quali ordini ciascun' Ispettore darà notizia alla Direzione generale di Ponti e Strade e delle Acque e Foreste e della Caccia; e ad essa spedirà colle sue osservazioni gli stati raccolti per tutt' i Circondari silvani della Provincia, del cui servizio è incaricato.

D' altra parte l' Intendente farà conoscere a questa Real Segreteria i risultamenti dell' esame che avrà fatto degli stati a lui presentati dall' Ispettor forestale, provocando nelle occorrenze disposizioni superiori.

Così questa Real Segreteria da' rapporti mensuali degl' Intendenti conoscerà in generale il progresso del lavoro, ed i provvedimenti che possono agevolarne il compimento. E la Direzione generale di Ponti e Strade pei rapporti degl' Ispettori forestali, e pegli stati delle Guardie generali vedrà i particolari del lavoro; e proporrà, fatto di quegli elementi lo esame dal Consiglio forestale, tutte le disposizioni che potranno occorrere pel conseguimento del fine inteso, il pronto ed esatto adempimento di quanto la legge ha disposto.

Non sia superfluo il dichiararle, che la mancanza nelle Guardie generali dell' invio dello stato mensuale all' Ispettore forestale rispettivo, oltre al sospendere il certificato di servizio occorrente per la riscossione del soldo, metterà l' Ispettore nella necessità di dar conto alla Direzione

generale del ritardo osservato, a provocare disposizioni opportune per punire la negligenza usata, e per evitarne la continuazione.

Io raccomando particolarmente a' signori Intendenti di concorrere con tutta la loro autorità, e con provvedimenti efficaci alla esatta esecuzione di quanto colla presente circolare vien determinato e stabilito. Ella favorirà accusarne ricevo.

L'esenzione dalle cariche comunali pe' venditori di generi di privativa, e pe' postieri de' Reali lotti si gode da essi, quando esercitano con effetto direttamente le rispettive funzioni.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 marzo 1837.

Con regolamento approvato dal Re col decreto de' 19 luglio 1830 fu disposta la esenzione dalle cariche municipali delle persone, che esercitano l'impiego di venditori privilegiati de' generi di privativa, e questa esenzione con Real rescritto del 9 giugno 1832 venne estesa a' postieri de' Reali lotti.

Alcuni Consigli Provinciali, avendo fatto rilevare gli abusi che aveano luogo per tali esenzioni, fecero elevare il dubbio, se vi fosse o pur no incompatibilità di funzioni, e se derogar si dovesse al privilegio di cui sono in possesso i detti venditori e postieri.

S. M. il Re N. S., dopo di aver inteso il parere della Consulta de' Reali Domini al di quà del Faro, si è degnata di risolvere, che restando ferma la esenzione dalle cariche municipali, che in virtù de' Reali decreti e regolamenti godono i venditori de' generi di privativa, ed i postieri de' Regi lotti, una tale esenzione debbe aver luogo pegli uni e pegli altri, con la condizione che essi esercitino con effetto direttamente le funzioni alle quali si sono addetti.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'uso conveniente, e la prevengo d'averne data comunicazione a' Direttori generali de' Dazi indiretti e de' Reali lotti, non che a S. E. il Ministro degli Affari Interni.

La percezione de' diritti protomedicali spettanti all' Ospedale degl' Incurabili dovrà farsi dalle casse de' Consigli degli Ospizi, e non più da quelle delle Intendenze.

Napoli 8 aprile 1837.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

Veduto il rapporto del Governo dell'Ospedale degl'Incurabili;

Ha provveduto e provvede ciò che segue:

1. Dal primo maggio dell'anno corrente in avanti, la percezione de' diritti protomedicali spettanti al detto Stabilimento sarà eseguita nelle

casse dei Consigli generali degli Ospizi, e non più in quelle dell'Intendenza.

2. La rata de' diritti che gli esercenti dell'arte salutare debbono corrispondere allo Stabilimento nell'atto della visita de' vice-Protomedici sarà versata in mano del Cassiere della Commessione amministrativa degli Ospizi che risiede nel Comune, il quale avrà l'obbligo di versarla nella cassa centrale di beneficenza nel Capo-luogo della Provincia nello stesso modo che si esegue per la percezione de' ratizzi a carico de' luoghi Pii.

3. Le liste di carico che l'officio del Protomedico rimette al Governo dello Stabilimento per questa esazione, seguiranno questa nuova norma che ora si stabilisce.

4. I Cassieri de' Consigli terranno un conto separato per questo cespite, senza mai confonderlo con gl'introiti ordinari de' ratizzi.

La canzione da essi data per la gestione de' ratizzi si dichiara comune ed applicabile ancora per la percezione de' diritti Protomedicali.

Essi si serviranno della stessa facoltà per la coazione de' Cassieri locali morosi, e riterranno lo stesso premio di esazione convenuto pei ratizzi.

5. I pagamenti che dovranno farsi allo Stabilimento degl' Incurabili, saranno diretti da' Consigli alla contabilità di questo Ministero nel modo stesso che si è finora praticato dagl' Intendenti.

6. Nello spazio di un mese gl' Intendenti delle Provincie rimetteranno nel Ministero il conto di tutte le somme finora pervenute per tal cespite nella cassa dell' Intendenza, e de' pagamenti seguiti in discarico.

Le reste da esigersi per conto de' Cassieri dell' Intendenza fino a tutto aprile si passeranno a' Cassieri de' Consigli per poterle riscuotere col medesimo premio enunciato nell' art. 4.

7. Sarà partecipato il presente regolamento a tutte le autorità corrispondenti per curarne la esecuzione.

Si chiama in osservanza il regolamento intorno alla decorticazione, o sia allo sbucciamento artificiale delle querce e sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 aprile 1837.

Il Re, N. S., a cui per quanto sono a cuore i vantaggi del commercio e de' proprietari, sono altrettanto nell' animo la economia forestale e la conservazione di tutti gli alberi silvani fruttiferi, si degnò risolvere nell' ordinario Consiglio di Stato de' 29 novembre 1835, in seguito di avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, che s'inculcasse agl' Intendenti ed ai Sindaci, agl' Ispettori, ed alle Guardie generali de' boschi, la più rigorosa osservanza del regolamento approvato con Real decreto de' 2 settembre 1832 intorno alla decorticazione, ossia

lo sbucciamento artificiale delle querce, sugheri, e di ogni altro albero silvaro fruttifero, eccitandosi la loro stretta risponsabilità per qualunque mancanza o abuso, ancorchè leggiero, che si potesse commettere in un affare di tanta importanza.

Ed inoltre ordinò la M. S. di chiamarsi la Commessione forestale ad esaminare di nuovo il detto regolamento per la parte relativa alle speciali conoscenze di questo ramo, ed a proporre quanto altro credesse essa utile per la conservazione degli alberi silvani fruttiferi.

Ad oggetto che nell'esame da S. M. ordinato nulla sfuggisse de'timori e de' casi che avevano dato luogo a dubbî ed osservazioni relativamente all' esecuzione del regolamento mentovato, questo Real Ministero con circolare del 5 dicembre 1835 fecesi a chiedere agl' Intendenti di suggerire tutti quei provvedimenti, i quali sembrassero loro atti ad assicurare l' inviolabile osservanza del regolamento anzidetto ovvero a riformarne le disposizioni o ad aggiungervene altre, affin di pienamente conseguire, tolto di mezzo ogni abuso, la conservazione degli alberi silvani fruttiferi.

Or tutt' i rapporti, che per adempimento di tale incarico, hanno a questa Real Segreteria diretti gl' Intendenti dalle Provincie, parecchi de' quali hanno insistito perchè nulla venisse cangiato al regolamento di cui è parola, ha ora la Commessione forestale tenuti colla dovuta attenzione presenti nell' eseguire il novello esame dalla M. S. ordinato.

Il risultamento del quale esame, la Commessione forestale, arricchita di varî letterati, economisti, e scienziati aggiunti, e di professori in materie silvane e botaniche, ha conchiuso che in materia tecnica nulla vi è di aggiungere al regolamento in esame: che per determinarsi a consigliare nuove disposizioni bisognerebbe conoscere a dati certi che il regolamento fosse stato con esattezza osservato, che ciò non ostante si fossero avverati inconvenienti, a reprimere i quali inefficaci fossero risultate le disposizioni prescritte dal regolamento stesso: quando anche guasti o inconvenienti fossero avvenuti (ciò che non è) converrebbe che venisse dimostrato dal fatto che i medesimi fossero sì gravi da determinare il Real Governo ad espedienti straordinarî in danno della libertà del commercio, o del dritto di proprietà de' privati.

Posto ciò ha conchiuso il detto Collegio che il regolamento suddetto non meriti riforma alcuna, e che si ecciti lo zelo di tutt' i funzionarî pubblici chiamati a vegliare al Governo ed alla conservazione dei boschi, affin di usarsi la più grande vigilanza perchè la legge ed i regolamenti in vigore sieno esattamente osservati.

Ed il Re N. S. a cui nell' ordinario Consiglio di Stato de' 9 del corrente è stato tutto ciò rassegnato, si è degnata approvare il parere della Commessione forestale, senza darsi luogo a novità o cambiamento alcuno; ed ha bensì ordinato la M. S. che gl' Intendenti, i Sindaci, gli Ispettori forestali, e le Guardie generali di boschi siano strettamente risponsabili di far osservare i regolamenti nella materia di cui è parola.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

Circostanze da tenersi presenti dal Consiglio forestale allorchè si domandano disboscamenti, e dissodamenti di terre.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 aprile 1837.

In un' avviso rassegnato a S. M. dalla Consulta dei Reali Dominî di quà del Faro si è fatto osservare, che la frequenza delle domande di disboscamenti e dissodamenti di terre tende alla distruzione dei boschi, dei quali sotto tutt' i rapporti dovrebbe in vece raccomandarsi la conservazione.

E la M. S. nell' atto che per l'organo del Ministero delle Finanze si è degnata di tener per ferma quanto dal detto Consesso si è osservato, ha ordinato che il Consiglio forestale tenga presenti le osservazioni medesime nelle ulteriori proposizioni di simili permessi. Lo passo quindi a sua conoscenza, onde per la parte che la riguarda tenga col Consiglio d'Intendenza pur ella presente queste Sovrane prescrizioni.

Agli agenti forestali si compete di apporre il marchio agli alberi che nei tagli rimaner debbono per seme, o per isperanza.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 aprile 1837.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro incaricata dal Re (N. S.) di dare il suo avviso circa gli agenti a' quali spetta ne' boschi comunali di apporre il marchio agli alberi, che ne' tagli rimaner debbano per seme, o di speranza, ha rassegnato alla M. S. il seguente parere:

Surta quistione, se gli agenti forestali comunali debbono ne' boschi de' Comuni apporre il marchio agli alberi, i quali nei casi di tagli sono da rimanere per seme, o di speranza, dal Ministero delle Finanze se ne domandò parere al Consiglio delle Acque e Foreste, il quale portò opinione per diversi motivi, che cotesti agenti avessero dovuto essere que' dipendenti da tal ramo, mentre che l' Intendente della Provincia di Principato Citeriore, da cui il dubbio erasi elevato, sosteneva l' opposto.

S. M. essendosi degnata di commettere alla Consulta l' esame di così fatta quistione, la Commessione colla legge alla mano del 21 agosto 1826 ha voluto riconoscere tutte le particolari disposizioni, che avessero riguardato i boschi e le selve Comunali, e le ha rinvenute come segue:

L'art. 35 del titolo 2 prescrive che i tagli regolari de' boschi anzidetti si facciano riserbandosi soltanto 15 alberi a moggio; che verranno marchiati per seme, o di speranza, e che si metta a difesa la parte recisa.

Il seguente articolo 36 ordina che tale difesa sia dichiarata con manifesti al pubblico, i quali verranno rimessi dallo Ispettor forestale all'In-

tendente per pubblicarsi, ed indi respinti all' Ispettore col certificato del Sindaco.

Gli articoli dal 70 al 73 del titolo 4.° mettono a carico della Direzione generale delle Acque e Foreste d'invigilare che i tagli si eseguiscano allorchè il legname sia giunto alla sua maturità, che tagliandosi i boschi, e le selve (sempre de' comuni) in terreni scoscesi non si arrechi danno, e che per quelli di alto fusto se ne faccia la divisione in sezioni, sino a quando non verrà eseguito il taglio non abbia luogo senza la intelligenza della Direzione generale, e si conchiude che in caso d' inosservanza di tali prescrizioni gli agenti forestali abbiano il diritto di fare sospendere ogni operazione in aspettativa di superiori risoluzioni.

Il seguente articolo 74 prescrive alla Direzione suddetta di consigliare tutt' i miglioramenti, che potessero occorrere ne' boschi comunali.

L' intero titolo 6.° che parla degl' incendi de' boschi, commette gravi cure agli agenti forestali per prevenire questo disastro ne' boschi e selve in generale.

Finalmente tralasciando, per amore di brevità, tante altre particolari prescrizioni, che nel corso della enunciata lunga legge del 21 agosto 1826 leggonsi relativamente a' boschi de' Comuni, è detto nell' art. 110 della sezione terza del titolo 7.° che il taglio, o la mutilazione degli alberi (nelle selve e ne' boschi dello Stato, de' Comuni ec.) marchiati col martello del Governo, sarà punito colla doppia ammenda e colla prigionia.

Or cotesto martello trovandosi pe'regolamenti del ramo affidato esclusivamente agli agenti forestali, è chiaro che per la pocanzi riferita disposizione di legge il marchio in quistione, debba da' medesimi eseguirsi il che rimane maggiormente confermato da tanti altri doveri messi a di loro carico co' precedenti menzionati articoli, soprattutto nella occasione di tagli d' alberi, com' è il caso in esame.

Dal fin qui detto dunque risulta, che comunque il Real Governo abbia voluto lasciare libera l' Amministrazione delle selve e boschi comunali alle Autorità di tal ramo, la vigilanza ne fosse rimasta affidata alla dipendenza delle acque e foreste, e per conseguenza la Commessione a voti unanimi ha opinato di potersi S. M. degnare di risolvere che nell' occasione di tagli, il marchio degli alberi di seme, o di speranza, si esegua dagli agenti forestali, e non da quei de' Comuni. — Ai 7 aprile la Consulta a voti uniformi ha approvato il parere della Commessione. Or a questo avviso della Consulta essendosi il Re N. S. uniformato nel Real Nome vengo a manifestarglielo per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Digitized by Google

Prescrizioni per la esazione de' diritti prodomedicali spettanti all' Ospedale degl' Incurabili.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 maggio 1837.

Sulla proposizione del Protomedico generale del Regno ho determinato di aggiungersi al nuovo regolamento formato per la percezione della tassa sanitaria, e rimessole colla mia del dì 8 dello scorso mese il seguente articolo;

Affinchè gli agenti protomedicali non soffrono ritardo nello esercizio delle loro funzioni uniformemente ad altre anteriori disposizioni che restano confermate, l' annua tassa sanitaria sarà esatta per intero da' sig. Cassieri degli Ospizi come sta prescritto nel regolamento, e prima che i signori agenti protomedicati vadano a fare l' annua ispezione. In quei Comuni dove somiglianti Cassieri non vi fossero, sarà esatta da' Cassieri comunali, e sarà sempre versata nella cassa centrale degli Ospizi. I contribuenti saranno conosciuti tanto da' notamenti che anticipatamente deggiono rimettere ad essi Cassieri, i signori vice-Protomedici, quanto dalle notizie che nell'atto della visita loro potranno essere date. Nelle ispezioni che faranno i detti signori vice-Protomedici riceveranno da' signori Cassieri la terza parte della percezione esatta che la legge loro accorda, e delle due restanti essi Cassieri ne emargineranno ricevo dell'introito fatto ne' registri di percezione, che da' predetti funzionari protomedicali si portano.

Le dò partecipazione per l' adempimento corrispondente.

Spiegazione sul Real decreto de' 12 ottobre 1827, circa la necessità del Sovrano permesso per innalzare edifici nelle vicinanze del mare.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 31 maggio 1837.

Con Real decreto del 12 ottobre 1827 venne prescritto per vedute sanitarie e per impedire il controbando, che chiunque nei proprî fondi confinanti col mare fabbricar voglia magazzini, implorar debba il Real permesso. In seguito di un tal decreto, dal signor D. Giuseppe Montesano volendosi innalzare un edifizio nella marina di Fuscaldo, si mossero varie quistioni su la forma degli edifizi, e su la competenza di procedere in questi affari. La controversia fu portata alla conoscenza della Camera del contenzioso della Gran Corte de' conti, la quale osservò: 1.° Che il divieto per lo duplice oggetto sanitario e finanziero non vada limitato ai soli locali, che per la loro forma possono dirsi magazzini nella proprietà stretta dei vocaboli, ma debba intendersi per tutti i nuovi fabbricati a lido di mare capaci a contener generi, e che potrebbero compromettere la salute pubblica e la percezione daziaria; 2.° Che con quel

decreto il Sovrano, avendo riserbato a se il dritto di concedere o di negare ai particolari il permesso, segue da ciò che il procedimento per simili affari esser debba puramente amministrativo; e che perciò l'Intendente della Provincia sia l'autorità incaricata di vegliare all'osservanza del decreto e d'impedire per modo che, intimato da lui il divieto, non possano conoscerne nè i Giudici ordinari, nè l'Autorità del contenzioso amministrativo; e che il proprietario o chiunque intenda d'innalzare edifizi nelle vicinanze del mare debba provvedersi del Sovrano permesso.

La M. S. essendosi degnata di approvare queste spiegazioni, io ne diedi comunicazione alla Gran Corte de' conti, ed alla generale Amministrazione de' Dazi Indiretti. Ed affinchè dagl' Intendenti, che sono le autorità chiamate dalle leggi all' osservanza del decreto in quistione, si tengano presenti questi principi, io mi fo una premura di parteciparle con circolare le Sovrane risoluzioni, perchè le servano di norma.

Non è permessa la compensazione della contribuzione fondiaria per effetto di ruolo suppletorio coll' eccesso di fondiaria pagata dal proprietario stesso su di altri fondi annotati nel catasto di un' estensione maggiore dell' effettivo, non essendosi per l' eccesso reclamato a tempo utile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 giugno 1837.

La Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro, incaricata dal Re N. S. di esaminare la quistione motivata da un reclamo di contribuzione fondiaria ha rassegnato alla M. S. il seguente parere.

COMMESSIONE DEGLI AFFARI INTERNI, E DELLE FINANZE.

Sessione de' 24 febbraio 1837.

Dee la Commessione di Real ordine esaminare un' avviso della G. C. de' conti emesso sul reclamo prodotto da D. Gaspare Laudati, avverso un provvedimento del Consiglio d' Intendenza di Basilicata, per contribuzione fondiaria. Ecco il fatto:

Fu denunciato al Direttore delle Contribuzioni dirette della suddetta provincia, di essere avvenuta una occultazione di fondi a favore di tre individui nel Comune di Ferrandina, fra quali il Laudati com' erede di Amato Cantorio, ed ordinatasene la verifica ai termini del Real decreto de' 10 giugno 1817, in esito ne fu spedito un ruolo suppletorio a carico del reclamante, che gli venne intimato a' 27 maggio 1832 per la tassa di duc. 34. 49 sull' imponibile di duc. 123. 24.

Avverso di un tal ruolo il Laudati produsse un motivato gravame a quel Consiglio d' Intendenza, in cui attaccò la condotta del Controloro incaricato della verifica, per lo modo come l' aveva eseguita, e speci-

ficatamente per non aver tenuta ragione delle differenze in meno, che presentavano talune delle sue proprietà, le quali avrebbero compensato gli eccessi di cui faceasi menzione nel ridetto suppletorio; quindi chiese l'annullamento del ruolo, la restituzione della somma di duc. 70. 45 pagati per le spese di misurazione, e una novella verifica di tutte le sue proprietà, per opera di altri agrimensori più probi, e di un diverso Controloro.

Un tale gravame sulle istanze del Direttore suddetto di Basilicata, il quale osservò di non essere stato prodotto nel termine di un mese voluto dall'art. 160 dell'accennato Real decreto del 1817, fu rigettato da quel Consiglio d'Intendenza; di che il Laudati ne produsse ricorso innanzi la Gran Corte de' conti, accompagnato dai documenti che dimostravano il contrario, e ripetè la domanda per una seconda verificazione.

La Gran Corte de' conti, dopo diversi atti, assicuratasi della verità dell'esposto, dichiarò ammisibile il reclamo, annullò il provvedimento del Consiglio d'Intendenza, e dispose la chiesta novella verificazione da eseguirsi da altro Controloro, e da altri agenti comunali, con l'intervento del Laudati. Questa disposizione, precedente parere uniformo della Consulta, rimase Sovranamente approvata.

Il risultamento della nuova verifica produsse, che la occultazione della rendita a carico del contribuente suddetto era in soli duc. 41. 89, i quali dedotti da duc. 123. 24 riportati nel ruolo suppletorio, davano una differenza in meno di ducati 81. 35 sull'imponibile, e quindi la tassa di duc. 34. 39 doveva ridursi a soli duc. 11. 74, col disgravio de' differenziali duc. 22. 65.

Siccome però il reclamante non aveva giammai cessato d'insistere per lo compensamento coi fondi, che avevano una estensione minore di quella riportata nel catasto, così il Direttore della Provincia incaricò gli stessi verificatori di notare in un separato statino l'esposte differenze, per tenersene conto. Da tale disimpegno si ebbe, che realmente talune terre di proprietà del Laudati, descritte in catasto per tomola 1101, siano di tomola 896, e quindi in meno di tomola 205; ma non ostante ciò il Controloro, sul riflesso che ai termini della legge potea tenersi conto di questa varietà, quantevolte il Laudati avesse ottenuta la produzione di un reclamo straordinario, e mai valersene per titolo di compensazione, conchiuse doversi stare a così fatto principio, con ridursi il disgravio ai soli menzionati duc. 22. 65, con cui si uniformò il Direttore della Provincia malgrado che la Commessione de' Decurioni, e proprietari l'avesse altrimenti pensato.

Trasmesse le carte alla Gran Corte de' conti, questo Magistrato considerando fra l'altro, che dalla novella verificazione era risultato di non avere il Laudati fruito della estensione de' fondi denunziati, tosto che in altre di lui proprietà eransi riconosciute delle mancanze tali da compensare l'eccedenze medesime; che gli errori commessi nella prima verifica dovevano interamente imputarsi al Controloro ed agli agrimensori, i quali contro il voto della legge avevano chiesto, e riscossa dall'interessato la mercede, cui non potevano vantare ragione, se non in seguito della spedizione del suppletorio, emergente dalla piena e precisa

conoscenza delle denunziate occultazioni, avvisò sotto il dì 3 giugno dello scorso anno, in difformità dello conclusioni del Pubblico Ministero: 1.° farsi dritto al reclamo prodotto da D. Gasparo Laudati avverso il ruolo suppletorio de' 27 maggio 1832, ed annullato un tal ruolo, dichiararsi che resti ferma la somma totale della sua rendita imponibile, qual era la prima di tal epoca; 2.° restituirsi al reclamante tutte le quantità da lui indebitamente pagate tanto per tassa che per multa; 3. rimanere salve al medesimo le ragioni contro chi di dritto per le spese sulla prima verifica innanzi alle Autorità competenti.

La Real Segreteria, e Ministero di Stato delle Finanze, ricevuto questo avviso, avendolo trasmesso per parere al Consiglio delle Contribuzioni diretto, quel Collegio con rapporto de' 12 novembre ultimo, ha osservato, che a norma dell' art. 6 del Real decreto de' 10 giugno 1817, elass' i termini in esso accordati, la rendita imponibile si terrà per riconosciuta cosa da' contribuenti, e da' Comuni, restando prescritta ogni azione a reclamare: che l' art. 144 ordinando di dover essere in ogni tempo oggetto di ruolo suppletorio qualunque proprietà, la quale non si trovi descritta ne' catasti, o che essendovi non lo sia per la sua vera estensione, risulti chiaro da tali disposizioni di legge, che se da un lato fu limitato a tutto aprile 1818 il dritto ai particolari proprietari per domandare discarichi, o riduzioni, non vi fu dall' altro alcuna prescrizione di termine pe' ruoli suppletori, e per conseguenza quello spedito a carico del Laudati debba avere la sua esecuzione, giusta la seconda verificazione fattane, vale a dire per l' imponibile di duc. 41. 89 con la tassa di duc. 11. 74. Ha dunque conchiuso proponendo che il primo articolo della decisione della Gran Corte de' conti non debba meritare la Sovrana approvazione, come quello che stabilendo il compensamento, diroccherebbe dalle fondamenta le citate disposizioni di legge; ma che possano solamente sanzionarsi il secondo, e terzo articolo, perchè appoggiati dalla giustizia.

Premessi tali fatti la Commessione, avuti presenti tutti gli altri rimessilo, ed esaminato il Real decreto de' 10 giugno 1817:

Considerando che il ragionamento ed il conseguente avviso del Consiglio delle Contribuzioni dirette, essendo poggiato sulle letterali prescrizioni della legge, meriti di essere accolto;

Considerando, che se si dasse corso al primo articolo della decisione della Gran Corte de' conti emesso sulle vedute piuttosto di equità, che di stretto rigore legale, si rovescerebbero le regole dell' inalterabilità sulla quale è basata la Contribuzione fondiaria, con danno gravissimo del Real Tesoro, ed ancora de'contribuenti per la varietà delle annuali reimposizioni cui menano i disgravi, e conseguentemente per la incertezza del valore netto delle rispettive loro proprietà;

Per queste considerazioni la Commessione è stata di parere a voti unanimi, che uniformemente all'avviso del Consiglio delle Contribuzioni dirette, possa S. M. degnarsi di rigettare l' art. 1.° della decisione della Gran Corte de' conti del 3 giugno ultimo, ed approvare il rimanente della stessa decisione. Ai 17 aprile 1837, la Consulta a voti uniformi approvò il parere della Commessione. Ed essendosi S. M. (D. G.) ser-

vita di approvare l'avviso della Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro, vengo nel Real Nome ad informarnela per sua intelligenza e regola.

Debbono formarsi gl' inventarî delle carî' esistenti negli Archivî comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1837.

Il Consiglio provinciale del 2.° Abruzzo Ultra, nella sua sessione del 1836, si dolse che per la mancanza di un' archivio ben ordinato in ciascun Comune, sovente si verificassero dispersioni di carte importanti, e di antichi documenti concernenti i confini, lo fide, le transazioni tra Comune e Comune od altri proprietarî, senza potersi di ciò incolpare o punire il Cancelliere comunale il quale può difendersi da ogni accusa di perdita coll' involamento di carte, non essendovene esatti registri, nò inventarî. Domandò perciò il Consiglio che in ogni Comune il Cancelliere comunale, assistito dal Sindaco o da un Decurione deputato, procedesse alla formazione dell' inventario di tutte le carte conservate nell' Archivio comunale: il quale inventario esaminato dal Decurionato, che riconoscendovi alcuna omessione curerebbe di correggerla, facendone redigere tre copie, delle quali una da essere conservata nell' archivio medesimo, un' altra presso la Sottintendenza, e la terza presso l' Intendenza della Provincia, onde aversi così una piena conoscenza delle carte esistenti in ciascun archivio comunale.

Avendo rassegnato questo voto a S. M. il Re nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 aprile p. p., la M. S. considerando esser saggia la proposizione del Consiglio provinciale, si degnò non solamente di approvarlo, ma mi autorizzò altresì ad estenderla a tutt' i Comuni del Regno, nei quali non esistono inventarî distinti delle carte che si conservano ne' loro archivî, fra le quali possono esservene delle interessanti.

Nel Real Nome io quindi le partecipo tale Sovrana risoluzione, affinchè ella ne curi l' adempimento pe' Comuni di cotesta Provincia a lei affidata (a).

(a) In esecuzione di questo Reale Rescritto l' Intendente della Provincia di Principato Citeriore il 30 novembre 1844 formò un regolamento per gli Archivii comunali, che fu approvato dal Ministro degli Affari Interni, e comunicato agl' Intendenti delle altre Provincie. Un tale regolamento è riportato in prosieguo sotto la data enunciata.

È vietato dare alloggio alle truppe nelle Chiese.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 giugno 1837.

Essendo arrivato a notizia di S. M. il Re N. S., che delle truppe di transito abbiano ricevuto il loro alloggio nelle Chiese, la M. S. oltremodo dispiaciuta di quest'imperdonabile irriverenza alla casa del Signore, mentre ha colpito d'una clemente punizione l'inavvedutezza degli Uffiziali militari, che comandavano tali truppe, i quali dovevano preferire di passare la notte a cielo scoverto, piuttosto che accettare una Chiesa per alloggio, ed agli Uffiziali civili, che un tale alloggio han somministrato, ha espresso la Sua Sovrana volontà, che sieno richiamate le Autorità militari e municipali alla venerazione dovuta al Tempio di Dio, nel darsi alloggio alle truppe.

Or perchè simili disordini non abbiano più a verificarsi, ella diramerà nella Provincia, che amministra, analoga avvertenza del caso avvenuto, e della Sovrana volontà inserendo pur questa Ministeriale nel giornale dell'Intendenza.

Le Chiese, comunque fuori uso, non possono addirsi a teatro. Per quelle che non hanno cambiato destinazione debbono i Vescovi manifestare se vogliano e possano ripristinarsi al Divin culto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 luglio 1837.

S. M. nella religiosità del suo animo ha trovato a considerare essere ben indecente ed irregolare il sentirsi che Chiese, benchè fuori uso, le quali ovunque possonsi trovare concedute a' Comuni di questi Reali Domini, si vogliono addire a teatro, ed ha comandato con tutta sollecitudine, per rendere corretto questo inconveniente, che per la costruzione de' teatri, quando ne arrivi la occasione, si trovino a preferenza altri locali per un tale uso. Ha benanche per mezzo del Ministero degli Affari Ecclesiastici, la M. S. soggiunto, che per le Chiese le quali non hanno cambiato destinazione, i Vescovi rispettivi manifestino se vogliono, e possono ripristinarsi al culto Divino.

Le ne fo la partecipazione per sua intelligenza e regolamento, e per uniformarvisi nelle occorrenze.

Digitized by Google

Gl' Intendenti e Sottintendenti debbono invigilar, perchè gli Uffiziali sanitarî stipendiati ne' Comuni prestino assistenza a' poveri ed ammalati, sospendendo il soldo a que' che non sono diligenti ed assidui, e provocando la destituzione pe' recidivi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 luglio 1837.

Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro riunito nel 1836 dolendosi che i medici condottati o non davano verun soccorso a' poveri ammalati ovvero tardi e vano, o che i Sindaci particolarmente de' piccoli Comuni rilasciano de' certificati officiosi del servizio prestato da quelli; propose che tali professori dovessero mensualmente far rapporto degli ammalati che visitano, e delle cure che praticano, tanto al Sindaco del Comune che al vice-protomedico del Distretto; che questi dovesse presentarne uno stato all' Intendente o Sottintendente; il Sindaco tener nota di tutt' i reclami degl' infermi, le Commessioni locali di vaccinazione estendere le loro cure anche agli altri oggetti di salute. S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 30 gennaio ultimo non ha giudicato il proposto espediente efficace a far adempire esattamente i propri doveri da' medici e dagl' impiegati comunali, che ricevono uno stipendio, mentre la M. S. ha considerato che in que' Comuni ove vi è buono amministratore, da esso dipenda il non far pagare lo stipendio agl'impiegati che non prestano servizio, ed il vigilare perchè ogni stipendiato adempia a' suoi doveri: ove poi l'amministratore è debole, trascurato o cattivo, nel modo stesso in cui rilascia il certificato di servizio irregolarmente potrà eludere le nuove prescrizioni proposte. Quindi S. M. ha creduto meglio di prescrivere che gl' Intendenti ed i Sottindendenti si assicurino, con tutt' i mezzi posti in loro potere, dell' assistenza che prestano gl' impiegati sanitarî a' poveri ed agli ammalati di ogni Comune; che sospendano ad essi lo stipendio ove non siano diligenti ed assidui, e ne provochino la destituzione ove sieno recidivi nel non curare lo adempimento degli obblighi loro. La visita, che i capi dell' Amministrazione debbono fare ne' Distretti, e nelle Provincie rispettive periodicamente può metterli anche più al caso di usar questa salutare vigilanza, e potranno essere autorizzati anche a proporre in ogni anno una gratificazione o altro premio a coloro che si saranno distinti non meno nell' esatto esercizio delle loro funzioni che nel mostrare umanità ed impegno nell' assistere i poveri ammalati. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento corrispondente, e la prego assicurarmi in risposta di aver ricevuto il presente Real rescritto.

Si approva la ripulsa de' reclami per moderazione di contribuzione per dedotta inaffittanza di sottani con posture di olio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 luglio 1837.

Nell'anno 1834 D. Cesare De-Angelis, e D. Giuseppe Fanelli produssero reclami, affin di ottenere moderazione sulla contribuzione fondiaria di quell'annata, nella quale rimanevano inaffittati alcuni loro magazzini in Bari, addetti a ripostigli di olio, intitolati nel catasto sottani con posture di olio. Ed il Consiglio d'Intendenza di Terra di Bari, che a' termini della legge di que' reclami giudicava, con decisione de' 27 maggio 1836 la ripulsa di essi, pronunziò, uniformemente alle conclusioni del Direttore de' Dazi diretti di quella Provincia, e sulla veduta che i disgravi di contribuzione fondiaria per non locazione sono dalla legge limitati alle sole case urbane.

Or questa pendenza è stata di Sovrano comando commess' all'esame della Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro, in occasione di avvisi in senso diverso proferiti dalla Gran Corte de' conti, presso la quale i contribuenti mentovati appellarono delle suddette decisioni del Consiglio d'Intendenza di Terra di Bari, e la Consulta tenendo presente la osservazione del Direttore provinciale de' Dazi diretti, che le posture di olio siano oggetti d'industria, sopratutto in una città mercantile, com'è Bari, e per conseguenza non solite ad affittarsi; e sulla considerazione che fra le condizioni indicate dall'art. 63 del decreto Reale de' 10 giugno 1817 leggesi quella, che per aver dritto un contribuente a rilascio per causa di non locazione di casa urbana, debba provarsi di essere la casa solita a darsi in fitto ad anno, essere nell'anno della non locazione rimasta tutta intera chiusa, vuota di mobili, ed inaffittata, malgrado le premure fatte dal proprietario onde affittarla, il che mostra evidentemente, non potersi il favor del disgravio alle posture di olio applicare, ha la Consulta rassegnato al Re N. S. il parere, che rigettati gli avvisi della G. C. de' conti, possa invece la M. S. degnarsi approvare i mentovati provvedimenti del Consiglio d'Intendenza di Terra di Bari de' 27 maggio 1836.

Ed essendosi degnato il Re N. S. di approvare Sovranamente il suddetto parere della Consulta de' Reali Dominî di qua del Faro, vengo nel Real Nome a comunicarglielo per sua intelligenza, e regola.

I verbali di possesso non sono soggetti a bollo e registro.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO.

Napoli 29 luglio 1837.

Sulla considerazione che i verbali di possesso degli impiegati di qualunque classe, e ramo tengono all'ordine ed all'interna amministrazio-

ne, trovasi disposto sin dal 22 dicembre 1830 da S. E. il Ministro delle Finanze, che i verbali medesimi siano esenti da bollo e registro.

Trovando ora regolare di comunicarle una tale disposizione, mi giova farle avvertire, che ove venga per tali verbali richiesta la formalità di bollo, questa debba essere accordata col pagamento dei soli dritti.

Incaricandola di farne diramazione agli agenti di questa Amministrazione da lei dipendenti, non lascerà di accusarmi ricezione della presente.

Approvisionamento di carta bollata presso li venditori patentati.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO.

Napoli 16 agosto 1857.

S. E. il Ministro delle Finanze mi partecipa con un venerato foglio de' 28 dello scorso mese, che S. M. si è degnata di approvare provvisoriamente un novello regolamento da me redatto di accordo col Direttore generale de' Dazi indiretti, in ordine all' approvvisionamento della carta bollata presso li venditori patentati, in modifica degli art. I e X del regolamento del 7 novembre 1829, del tenor che siegue:

1. I venditori di generi di privativa sono tenuti a provvedersi dal Ricevitore del registro e bollo del rispettivo circondario della carta bollata necessaria al consumo delle popolazioni nel modo come siegue.

Quei che risiedono ne' Capi-luoghi di Provincia e di Distretto pel valore di duc. dieci.

Quei che risiedono ne' Capo-luoghi di Circondario pel valore di ducati cinque.

Quei residenti ne' Comuni de' Circondari, li quali abbiano una popolazione di mille e più anime, per duc. tre.

E quei che risiedono ne' Comuni o Villaggi di una popolazione al di sotto di mille anime per duc. due.

2. L' approvisionamento su indicato si farà, a giudizio del Ricevitore del registro e bollo, per le qualità di carta dimensionale e graduale, ch' egli giudicherà le più necessarie allo spaccio. L'Amministrazione generale del registro e bollo prescriverà ai Ricevitori la tenuta di un registro, il quale sottoscritto volta per volta da' venditori formerà una pruova della quantità, e qualità di carta bollata ai medesimi data per approvvisionamento.

3. I venditori anzidetti rimangono obbligati a tener sempre esistente presso di essi una quantità di carta bollata, che presa tutta insieme costituisca il valore che segue:

Di duc. 6 pei venditori de' Capi-luoghi di Provincia e di Distretto;

Di duc. 3 pei venditori de' Capi-luoghi di Circondario;

Di duc. 2 pei venditori de' Comuni di Circondario popolati di mille e più anime;

E di duc. 1, e gr. 20 pei venditori che risiedono ne' Comuni o Villaggi di una popolazione al di sotto di mille anime.

Digitized by Google

4. In caso di contravvenzione a quanto è disposto nel precedente articolo, ossia verificandosi presso i venditori sopra indicati la non esistenza di essa in somma minore di quella in detto articolo descritta, saranno tenuti ad una multa in beneficio della Tesoreria generale eguale alla somma della carta, che come sopra sono obbligati a tenere esistente.

5. Il cennato regolamento de' 7 novembre 1829 continuerà di aver vigore per tutto ciò che non si oppone alle disposizioni suddette.

All' enunciata modifica del regolamento de' 7 novembre 1829 han dato luogo li reclami de' venditori patentati. Facendosi dritto a tali reclami si è ora fatta distinzione della diversa qualità de' venditori, giusta il luogo di loro residenza, e si è in proporzione disposta la quantità di approvisionamento di carta bollata cui rimangono tenuti. Inoltre, riflettutosi, che a cagione dello spaccio giornaliero non possa l' approvisionamento trovarsi sempre lo stesso, si è determinato ciò che debba rimaner sempre esistente, in quantità minore a quella dell' approvisionamento, ed in proporzione ancora alla qualità e residenza de' venditori. In fine sonosi ridotte a discreta somma le multe, cui li venditori saran tenuti la prima volta che contravvengono alla disposizione, che riguarda l' esistenza della carta di bollo rispettivamente presso di essi.

Richiamo nel ricontro l' attenzione de' Direttori in sorvegliare, che in effetti li venditori patentati adempiano all' approvisionamento, che loro si prescrive. Il registro che l' Amministrazione ha disposto di tenersi presso dei Ricevitori ha per oggetto di aversi sempre la pruova dell' adempimento all' indicato approvisionamento. Quivi li Ricevitori descriveranno la carta che vendono ai venditori, e ne faranno contrassegnare da essi l' articolo corrispondente. Disporranno insieme i Direttori di volta in volta le sorprese de' botteghini, per comprovarsi l' esistenza della carta di bollo nella quantità determinata, inviando in Amministrazione li verbali di contravvenzione, per disporsi l' incasso della multa.

Il dippiù non ha bisogno di comento: il regolamento de' 7 novembre 1829 prosiegue a rimanere in vigore, modificato soltanto ne' due articoli I e X colle sopradescritte disposizioni. Resta ella, signor Direttore, incaricata a diramarle ed a curarne l' esecuzione.

I certificati che si rilasciano dai Sindaci per la residenza dei Notai debbono essere vistati dal Giudice del Circondario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 agosto 1837.

Per accordo passato col Real Ministero di Grazia e Giustizia è rimasto stabilito, che i certificati che debbono essere rilasciati da' Sindaci, per la residenza de' Notai, giusta il Real decreto de' 29 ottobre 1825 sieno sottoposti alla vidimazione de' Giudici di Circondario.

Ne la prevengo pel convenevole uso di risulta.

Digitized by Google

Debbono gl' Intendenti provvedere al bisogno delle case dei Comuni che ne son privi, e ne abbiano i mezzi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 agosto 1837.

Il Consiglio provinciale di Molise riunito nel 1836 domandò che i Comùni privi di casa comunale di loro proprietà provvedessero subito a tale bisogno, qualora ne avessero i mezzi, sia con acquistarla, sia col costruirla; osservando che oltre allo sgravarsi della spesa annuale della pigione, ciò potrebbe influire alla regolarità del servizio, ed al decoro dell' Amministrazione.

Nel rassegnare questo voto a S. M. nel Consigliò di Stato ordinario de' 13 marzo ultimo, ho avuto altresì l' onore di far presente alla M. S. che uno dei primi bisogni dell' Amministrazione civile è l' aversi da ogni Comune una casa, ove possa situarsi con sicurezza l' archivio di ciascuno, per custodirvi gli atti dello stato civile, i titoli delle proprietà rispettive, gli atti amministrativi, e dove le municipalità possano riunirsi a norma della legge per l'esercizio delle loro funzioni; e che quindi il voto del Consiglio meriti di esser preso in considerazione, non per la sola Provincia di Molise, ma per tutte le altre del Regno.

S. M. si è degnata ordinare, che gl' Intendenti prendano in mira questo bisogno, e vi provvedano con le regole prescritte dalla legge, ogni volta che un Comune potrà sopportarne la spesa.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Si precisano taluni impedimenti alla nomina di Ricevitore di Registro e Bollo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 13 ottobre 1837.

Questa Real Segreteria di Stato viene a stabilire, che da oggi innanzi sia vietato di nominare per Ricevitori, o per altre funzioni del Registro e Bollo chiunque esercita la professione di legale, di medico, di chirurgo, di farmacista, di architetto, e tutti gli Ecclesiastici come pure tutti quelli che hanno cariche municipali, che non possono per le leggi vigenti rinunciarsi: bene inteso, se queste ultime cariche sopravvengano a coloro che si trovano nell' esercizio di Ricevitori, non faranno impedimento ad un tale esercizio, purchè pei regolamenti in vigore non vi sia incompatibilità.

Inoltre rimane vietato di riunire nella stessa persona l'impiego di Ricevitore, e di contabile di varî rami, di maestro di posta, di venditore privileggiato, di cassiere, o di altra carica soggetta a maneggio di denaro.

Le suddette disposizioni sono state consigliate dalle considerazioni:

Digitized by Google

1. Che non debba darsi un cumulo di lucri ad un solo individuo, ma debbano lasciarsi dei mezzi da vivere a molti; 2. Che gl'impiegati non debbano essere distratti dal servizio per altri impieghi, professioni, o incombenze; 3. Che l'essere contabile di diversi rami potrebbe facilmente dar luogo a covrire i vuoti di un ramo cogl' introiti dell' altro

Piacciale intanto di uniformarsi alle succennate disposizioni per la parte che la riguarda.

Le disposizioni emesse pei titoli creditorii degli Ospizî colla Ministeriale de' 17 giugno 1837 sono estese alle Amministrazioni de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 ottobre 1837.

Non credo superfluo di avvertirla che le disposizioni della circolare de' 17 giugno ultimo a lei diretta come Presidente del Consiglio generale degli Ospizî, in ordine alla rinnovazione de' titoli creditorii delle Amministrazioni di Beneficenza, si debbano estendere alle Amministrazioni de' Comuni.

Ella quindi ne curerà l'adempimento.

Unica dev' essere la multa da pronunciarsi contro più appellanti o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può essere tenuto per l'intiero importo di essa, salvo il regresso per la rivaluta delle quote degli altri.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 7 novembre 1837.

Si è elevato il dubbio:

1. Se le multe contro gli opponenti nelle cause civili debbono essere tante, quanti essi sono, ancorchè l' appello, o l' opposizione sia prodotta contro un solo atto, oppure la multa debba essere unica da ripartirsi fra tutti gli appellanti, o opponenti nella causa medesima.

2. Nel caso che la multa debba essere unica contro più appellanti od opponenti possa ciascuno di essi essere astretto solidalmente per l'intera multa.

S. M. nel Consiglio di Stato de' 28 agosto ultimo, dietro pareri della Consulta generale, e del Consiglio dei Ministri, si è degnata risolvere, che unica sia la multa da pronunziarsi contro più opponenti od appellanti succumbenti nello stesso giudizio, e che ciascuno di essi sia tenuto solidalmente per lo pagamento della multa stessa, salvo a farsi rivalere dai suoi consorti di lite della porzione che rispettivamente ricade a loro carico.

Nel Real Nome le partecipo una tal Sovrana risoluzione per l' uso di risultamento.

Digitized by Google

Sono applicabili le coazioni amministrative ai venditori privilegiati pe' debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 novembre 1837.

Essendosi elevato il dubbio, se pei debiti de' venditori privilegiati nascenti da sfondacazioni minori delle convenute, possa darsi luogo alle coazioni amministrative, la Commessione consultiva de' Presidenti presso la Gran Corte de' conti ha considerato, che i venditori privilegiati debbono essere assimilati ai contabili, che abbiano attrassato di rimettere il prodotto della loro percezione, e che siccome contro di costoro si spediscono le coazioni amministrative prescritte dall'art. 80 della legge del 20 dicembre 1816, così l'anzidetta Commessione ha opinato di doversi dar luogo alle medesime coazioni amministrative contro i venditori privilegiati in debito per minori sfondacazioni.

Questo Ministero delle Finanze avendo approvato un tale avviso, io glielo partecipo, signor Intendente, perchè venendole presentate le dette coazioni contro i venditori privilegiati per l'espressata causa, si compiaccia di apporre la corrispondente ordinanza per la esecuzione.

Le Guardie di onore sono a considerarsi nei giudizii per reati come tutti gli altri militari.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 novembre 1837.

Elevatosi il dubbio, se i reati de' quali possono essere imputate le Guardie di onore sieno di competenza della giurisdizione militare, o civile, si è degnata S. M. ordinare di dover esse venir considerate ne' giudizi come tutti gli altri militari.

Io le partecipo tali Sovrane risoluzioni per intelligenza, e per l'uso che da sua parte conviene.

Digitized by Google

ANNO 1838.

I condannati alla reclusione soggetti a malleveria, e che mancano dei mezzi per prestarla, sono rinviati alla Polizia terminata la pena.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 gennaio 1838.

Secondo le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33, delle leggi penali, i condannati a reclusione, i quali van soggetti alla malleveria, debbono al termine della pena dar sicurtà della loro futura condotta; ed ove alcuno di essi manchi di mezzi per prestare la malleveria, dee in tal caso essere spedito alla Polizia, per l'adozione delle misure indicate nell'articolo 33.

Ad eliminare gli ostacoli, che sovente ritardano l'esecuzione di siffatte prescrizioni, S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia ha meco d'accordo stabilito con apposita circolare a' Procuratori generali del Re presso le Gran Corti criminali del Regno:

1. Che due mesi prima che la espiazione della pena di reclusione sia compiuta, il Procurator generale del Re presso la Gran Corte criminale, che l'ha profferita, richiederà al condannato la sicurtà ai termini dell'articolo 31 delle leggi penali.

2. Che laddove il condannato dichiarasse di non aver come prestarla il Procurator generale ne renderà consapevole l'Intendente della Provincia o Valle, in Napoli il Prefetto di Polizia, ed in Palermo il Direttore generale di Polizia.

3. Che in seguito di tal prevenzione il condannato, terminata la pena, sarà messo in libertà, ove non debba ritenersi in carcere per altro legale motivo.

Or nel darle conoscenza di ciò, per la parte che la riguarda, trovo opportuno interessarla a voler coordinare sulla bisogna i necessari provvedimenti, onde l'applicazione delle misure statuite nell'art. 33 delle leggi penali si trovi espletata al terminare dell'espiazione della pena, per così impedire, che restituiti in libertà i condannati in parola, abbiano la latitudine di sottrarsi alla vigilanza della Polizia.

I titoli dei canoni enfiteutici non vanno soggetti a prescrizione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 febbraio 1838.

L'art. 2169 LL. CC. dispone che dopo 28 anni dalla data dell'ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto somministrar-

ne a proprie spese una nuova al creditore, o a quelli che abbiano causa da lui. Ora è stato dimandato se questa disposizione riguardasse ancora i titoli di canoni enfiteutici, ed in qual modo dovesse intendersi ed applicarsi pe' titoli di rendita. Per quello riflette i titoli di canoni enfiteutici è stato osservato, che nell'art. 2169 parlasi di rendita o che gravissima differenza intercede tra la rendita ed il canone enfiteutico giusta gli articoli 1678 e 1781 LL. CC., che la disposizione dell'articolo istesso è collocata sotto il titolo della prescrizione; che tratta la medesima dalla L. 19 Cod. de fide instr. è nel fine di rimuovere la eccezione della prescrizione; che per l'art. 2146 LL. CC. non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso, il che è pure uniforme alle regole dell'antico diritto; che questo precetto serve di fondamento ad altre disposizioni che leggonsi negli articoli 2134, 2135, 2142 ed altri delle stesso LL. CC.; che per l'art. 2135 a poter prescrivere occorre che il possesso sia tra l'altro a titolo di proprietà; che coloro i quali posseggono nel nome altrui, i possessori precari per qualunque decorrimento di tempo non prescrivono mai; che la parola precario nell'attuale nostro diritto come dall'art. 2142 ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi, indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione o di un titolo espresso che li obbliga a riconoscere il diritto di altri; che perciò quando il titolo è presentato, è in conformità di esso che bisogna regolare la causa ed il principio del possesso, e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del suo possesso, sia per lo fatto di un terzo, sia per una contraddizione formale al diritto del proprietario (coverta l'una o l'altra dalla prescrizione) il titolo rimane a qualificare il suo possesso ed escludere la prescrizione; che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe de' possessori precari; che ravvicinando l'art. 469 agli articoli 1687 e seguenti delle LL. CC. è fuori dubbio, che l'enfiteuta non possiede a titolo di proprietà non avendo egli in tutta la estenzione la facoltà di godere, di escludere ognun' altro, di disporre nel modo più assoluto del fondo; che così la legge 7 cod. de praes. 30 vel. 40 an. escludeva dalla prescrizione il dominio diretto nel rapporto dell'enfiteuta; che così pure la cessazione istessa del pagamento del canone per 30 anni o più potrà importare che trovinsi prescritte le annate de' canoni precedenti salva la esecuzione dell'art. 2183 LL. CC. ma non sarà mai prescritto il dominio diretto, od i correlativi suoi effetti legali; che invano opponesi l'art. 2147 LL. CC. nel quale è detto che può prescriversi contra il proprio titolo in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall'obbligo che ha contratto, o ciò per lo motivo particolarmente che nella specie la liberazione non potrebbe succedere senza acquistarsi il dominio diretto, e questo acquisto per le precedenti osservazioni non può avvenire per lo solo ed unico decorrimento del tempo; che lo art. 1700 LL. CC. ha deffinito in quali casi si debba la rinnovazione del titolo dall'enfiteuta. Da ciò la idea che la inapplicabilità dell'art. 2169 a titolo di canoni enfiteutici fosse così nella lettera, come ne' motivi dell'articolo istesso.

Digitized by Google

Relativamente poi al modo col quale dovesse intendersi ed applicarsi il riferito articolo 2169 pe' titoli di rendito è sembrato primieramente che per l'art. 2163 LL. CC. la rinnovazione non occorresse pei crediti a tempo determinato comunque la dilazione eccedesse i 30 anni. Pei titoli di rendita poi è stato osservato: che la rinnovazione è nel favore del creditore; ch'è richiesta nel fine, come fu detto di sopra di rimuovere la eccezione della prescrizione; che stabilita in fatti a 30 anni la prescrizione più lunga, e questa prescrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede, bisognava provvedere al caso in cui il debitore di una rendita avesse prontualmente pagato in ogni anno e sopprimendo poi o toccando le quietanze a lui rilasciate in iscrittura privata, venisse dopo 30 anni dalla data del titolo ad opporre la prescrizione, che ai termini dell'art. 797 delle LL. CC. i titoli esecutivi contra il defunto sono parimenti esecutivi contro la persona dell'erede; che pegl'istrumenti stipulati sotto l'impero delle antiche leggi è determinato in qual modo possa loro accordarsi la forma esecutoria; che non vi ha azione quando non vi abbia interesse; che niuna disposizione di legge possa intendersi ed applicarsi in guisa che violata la ragione di essa abbiansi ad incontrare atti non necessari, superflui alla parte attrice, gravosi all'altra parte; che per ciò quando non possa legalmente tenersi la eccezione della prescrizione non vi abbia luogo alla rinnovazione di cui trattasi nell'articolo 2169 il che viene particolarmente semprechè esiste documento che assicuri la esistenza dell'obbligazione e non sieno decorsi 30 anni dalla data di questo documento. Un pagamento di annualità per Banco, una quietanza di questa annualità per atto pubblico, una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un'atto dal debitore a di costui firma per ministero di Usciere col quale dichiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma, e per le tale titolo, i ruoli giusta il decreto de'5 febbraio 1828 pegli Stabilimenti pubblici ec. sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire la prescrizione ed escludere conseguentemente la innovazione. La legge 19 eod. de fede instr. di sopra ricordata rimoveva il pericolo della prescrizione mercè il riconoscimento dal debitore, ed enunciava metodi per questo riconoscimento. Le pratiche invalse nei nostri usi agevolano la osservanza di questo riconoscimento.

In conseguenza delle cose finora dette, avendo rassegnato l'affare a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 10 del corrente mese, ritenuta la inapplicabilità dell'art. 2169 ai titoli di canoni enfitentici si è degnata dichiararo, che la non rinnovazione di che trattasi de'titoli di rendita non induca per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza quest'atto rimanga integra l'azione del creditore secondo la legge.

I titoli de' canoni enfiteutici, e di rendite non vanno soggetti a prescriversi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 marzo 1858.

Promosso il dubbio, se la disposizione contenuta nell' art. 2169 leggi civili, per la rinnovazione delle scritture fosse applicabile ai titoli di canoni enfiteutici ed in qual modo dovesse intendersi ed applicarsi ai titoli di rendita, la risoluzione di tal dubbio rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 10 del passato mese di febbraio, è il seguente Real rescritto del 17 del mese istesso comunicato pel Ministero di Grazia e Giustizia ai Procuratori del Re presso i Collegi giudiziari. L' art. 2169 leggi civili dispone, dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al creditore o a quelli che abbiano causa da lui. Ora è stato dimandato se questa disposizione risguardasse ancora i titoli di canoni enfiteutici, ed in qual modo dovesse intendersi ed applicarsi pei titoli di rendita. Per quello riflette i titoli di canoni enfiteutici è stato osservato; che nell' art. 2169 parlasi di rendita e che gravissima differenza intercede tra la rendita ed il canone enfiteutico giusta gli art. 1678 e 1781 leggi civili; che la disposizione dell' articolo istesso è collocato sotto al titolo della prescrizione; che tratta la medesima della legge 19, cod. de fide inst., è nel fine di rimuovere la eccezione della prescrizione; che per l' art. 2146 leggi civili non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso, il che è pure uniforme alle regole dell' antico dritto che questo precetto serve di fondamento ad altre disposizioni che leggonsi negli art. 2134, 2135, 2142 ed altri delle stesse leggi civili: che per l' art. 2135 a potere prescrivere occorre che il possesso sia tra l' altro a titolo di proprietà; che coloro i quali posseggono nel nome altrui, i possessori precari per qualunque decorrimento di tempo non prescrivono mai; che la parola precario nell' attuale nostro diritto come dall' art. 2142 ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione, o di un titolo espresso che li obbliga a riconoscere il diritto di altri; che perciò quando il titolo è presentato è in conformità di esso che bisogna regolare la causa, ed il principio del possesso, e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del suo possesso sia per lo fatto di un terzo, sia per una contraddizione formale al diritto del proprietario (coverta l' una o l' altra dalla prescrizione) il titolo rimane la legge invincibile, che serve a qualificare il suo possesso ed escludere la prescrizione; che l' enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe dei possessori precari, che ravvicinando l' art. 469 agli art. 1687 e seguenti delle leggi civili, è fuori dubbio che l' enfiteuta non possiede a titolo di proprietà, non avendo egli in tutta la estensione la facoltà di godere, di escludere ognun altro di di-

sporro nel modo più assoluto del fondo ; che così la legge 7. cod. de praesc. 30 , vol. 40 an. , escludeva dalla prescrizione il dominio diretto nel rapporto dell' enfiteuta. Che così pure la cessazione istessa del pagamento del canone per 30 anni o più potrà importare che trovinsi prescritte le annate de' canoni precedenti salva la esecuzione dell' art. 2183 leggi civili , ma non sarà mai prescritto il dominio diretto od i correlativi suoi effetti legali ; che invano opponesi l' art. 2147 leggi civili nel quale è detto che può prescriversi contra il proprio titolo , in questo senso che uno può liberarsi colla prescrizione dall' obbligo che ha contratto , e ciò per lo motivo particolarmente che nella specie la liberazione non potrebbe succedere senza acquistarsi il dominio diretto e questo acquisto per le precedenti osservazioni non può avvenire per lo solo ed unico decorrimento del tempo ; che l' art. 1700 leggi civili ha diffinito in quali casi si debba la rinnovazione del titolo dell' enfiteuta. Da ciò la idea che la inapplicabilità dell' art. 2169 a titolo di canoni enfiteutici fosse così nella lettera come ne' motivi dell' articolo istesso.

Relativamente poi al modo , col quale dovesse intendersi ed applicarsi il riferito art. 2169 pei titoli di rendita è sembrato primieramente che per l' art. 2163 leggi civili , la rinnovazione non occorresse pei crediti a tempo determinato , comunque la dilazione eccedesse i 30 anni. Pei titoli di rendita poi è stato osservato che la rinnovazione è nel favore del creditore ; ch' è richiesta nel fine come fu detto di sopra , di rimuovere la eccezione della prescrizione ; che stabilita in fatti a 30 anni la prescrizione più lunga e questa prescrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede , bisognava provvedere al caso in cui il debitore di una rendita avesse puntualmente pagato in ogni anno , e sopprimendo poi o tacendo le quietanze a lui rilasciate in iscrittura privata , venisse dopo 30 anni dalla data del titolo ad opporre la prescrizione che ai termini dell' art. 797 delle leggi civili i titoli esecutivi contra il defunto sono parimenti esecutivi contro la persona dell' erede ; che per gli istrumenti stipulati sotto l' impero delle antiche leggi è determinato in quale modo possa loro accordarsi la forma esecutiva ; che non vi è azione quando non vi abbia interesse ; che niuna disposizione di legge possa intendersi ed applicarsi in guisa che , violata la ragione di essa abbiansi ad incontrare atti non necessari , superflui alla parte attrice , gravosi all' altra parte ; che perciò quando non possa legalmente temersi la eccezione della prescrizione non vi abbia luogo alla rinnovazione di cui trattasi nell' art. 2169 il che avviene particolarmente semprechè esiste documento che assicuri la esistenza dell' obbligazione , e non sieno decorsi 30 anni dalla data di questo documento. Un pagamento di annualità per banco , una quietanza di questa annualità per atto pubblico , una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione , un' atto dal debitore a di costui firma per ministero di usciere , col quale dichiari creditore di riconoscere dovergli la tale somma e per lo tale titolo , i ruoli giusta il decreto de' 5 febbraio 1828 per gli Stabilimenti pubblici ec. sembrano mezzi sufficienti a prevenire la prescrizione ed escludere conseguentemente la rinnovazione. La L. 19 Cod. de fide instr. di sopra ricordata rimoveva il pericolo della prescrizione mercè il ricono-

scimento dal debitore, ed enunciava metodi per questo riconoscimento. Le pratiche invalse ne' nostri usi agevolano la osservanza di questo riconoscimento.

In conseguenza delle cose finora dette avendo rassegnato l' affare a S. M. La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 10 del corrente mese, ritenuta la inapplicabilità dell' art. 2169 a' titoli di canoni enfiteutici si è degnata dichiarare, che la non rinnovazione di che trattasi de' titoli di rendita non induca per tale circostanza soltanto prescrizione, tal che anche senza questo atto rimanga integra l' azione del creditore secondo la legge.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento.

E questo Ministero anche nel Real Nome la partecipa a lei per intelligenza e regolamento di cotesta Amministrazione, inculcandole di far portare tutta la vigilanza nella ricerca degli articoli di rendite pei quali comunque essenzialmente non si richiegga la rinnovazione de' titoli è d' uopo però della concorrenza di un documento secondo le categorie tracciate nel mentovato Real Rescritto atto a prevenire la prescrizione.

Debbono i Segretari generali delle Intendenze, i Segretari delle Sottintendenze, e quelli dei Consigli generali degli Ospizi rispettivamente comprendere nello stato mensuale, da spedire al Direttore del Registro, le approvazioni Sovrane e Ministeriali di subaste e contratti comunicate agl' Intendenti, a' Sottintendenti, ed ai Consigli.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 maggio 1838.

S. M. si è degnata di risolvere che l' obbligo imposto coll' art. 14 del decreto de' 3 ottobre 1832 ai Segretari generali delle Intendenze, e col Real rescritto de' 2 ottobre 1835 ai Segretari delle Sottintendenze, e de' Consigli degli Ospizi di far pervenire in ogni fine di mese al rispettivo Direttore del Registro lo stato delle approvazioni accordate dagl' Intendenti, da' Sottintendenti, o dai mentovati Consigli agli atti e contratti nell' interesse de' Comuni, de' pubblici Stabilimenti, e de' luoghi di beneficenza, sotto pena di una multa di duc. 3: 00 per ogni mancanza, sia esteso a carico de' suddetti Segretari generali, e Segretari anche pegli atti di subaste o contratti che vengono approvati dalla M. S. o dai Ministri, allorchè tali approvazioni sono comunicate agl' Intendenti, ai Sottintendenti, o ai Consigli degli Ospizi.

Nel Real Nome le partecipo questa determinazione Sovrana, perchè ne disponga l' adempimento.

Digitized by Google

Le Guardie di onore volontarie possono chiedere il congedo per unicità assoluta sopravvenuta dopo l' ascrizione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 luglio 1838.

Essendosi dal Ministero della Guerra rassegnato a S. M. un rapporto sulla convenienza di stabilirsi una massima circa le domande di quelle Guardie d' onore, che dopo d' essersi ascritte volontariamente nel Corpo potessero nel tratto successivo chiedere d' esserne escluse; la M. S. ha ordinato che l' esclusione a potersi contemplare debb'esser quella dell' assoluta unicità sopravvenuta dopo l' ascrizione, non avendo bisogno di spiegazione l' inabilità al servizio per ragione di salute.

Le serva d' opportuna intelligenza ed uso di risulta.

È limitata a due miglia la distanza tra i luoghi ove può eseguirsi la salagione de' pesci, profittandosi del prezzo di eccezione, ed i fondaci o dogane, affinchè gl' impiegati possano eseguire agevolmente le regolari verifiche.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 4 luglio 1838.

Coll' articolo primo del regolamento per la salagione de' pesci sanzionato dal decreto de' 15 dicembre 1834 s' impone l' obbligo a coloro, che intendono di profittare del prezzo di eccezione de' sali, di stabilire la salagione ne' luoghi in cui esiste un fondaco o una dogana, affinchè gl' impiegati adempir potessero alle verifiche prescritte dal regolamento istesso.

Per taluni casi, in cui le salagioni si eseguivano fuori il recinto de' paesi ov' è stabilita la dogana o il fondaco, si elevò il dubbio se quelle eseguir si poteano in contraddizione dell' enunciato articolo del regolamento; ed io a vieppiù favorire l' industria delle salate, con circolare del 4 aprile 1835 permisi di potersi eseguire fuori dei detti paesi, ma a condizione che gl' impiegati prestar si dovessero gratuitamente agli obblighi loro imposti dalla legge. Questa Ministeriale agevolazione ha fatto sì che le salagioni vanno ad eseguirsi in luoghi a molte miglia distanti dal fondaco, dalle dogane, per cui debolissima è la sorveglianza, e oltremodo gravosi e dispendiosi riescono gli accessi degl' impiegati.

Un' abuso vi è al certo nell' eccessive distanze, e forse ancora non senza qualche disegno di frode. Ciò non era al certo nelle mie intenzioni, perchè non avrei potuto imporre il disimpegno gratuito di una dispendiosa commessione.

A conciliare adunque gli opposti interessi, che altamente reclama contro degli abusi introdotti sotto l' egida della Ministeriale agevolazione, ho risoluto che libera rimanga agl' industriosi la facoltà di eseguir le salate fuori del paese ove vi si fanno le dichiarazioni, ma in luoghi non

distanti dal fondaco o dalla dogana più di duo miglia, in cui non con molto incomodo possono dagl' impiegati eseguirsi le verifiche, dovendosi in questi sensi, e non altrimenti intendere l' enunciata circolare del 4 aprile 1835.

Gl' individui attaccati di follia debbonsi spedire direttamente al Direttore delle Reali case dei Matti inviandosi in pari tempo le carte analoghe.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 luglio 1838.

Per facilitare l' invio in Aversa di coloro che danno indizio di follia e per ottenere insieme che un servizio tanto geloso proceda con accuratissimo esame, e con guarantigie valevoli a dare calma alla coscienza, l' autorizzo a spedire senz' altro giro al Direttore delle Reali case dei matti in Aversa con di lei uffizî gl' individui in parola rimettendogli simultaneamente le carte di risulta. Non altro ch' ella avrà da ora l' indicata facoltà, ond' è che i funzionarî, e le diverse autorità della Provincia debbano a lei rivolgersi in simili circostanze, ed ella adempirà col Direttore, al quale ho dato le prevenzioni opportune, il metodo sopra espresso.

Regolamento concernente le autorità che nelle Provincie possono far uso della corrispondenza telegrafica, di quelle cui sono dovuti i rapporti semaforici in conformità del disposto nell' articolo XI del Real decreto de' 6 febbraio 1838.

Art. 1. Possono servirsi della corrispondenza telegrafica.

§. 1. Il Luogotenente generale ed il Comandante generale delle armi in Sicilia, gl' Intendenti delle Provincie o Valli, ed i Sottintendenti per urgenti affari di giustizia, di polizia, o amministrazione non per affari privati.

§. 2. I Comandanti delle armi per interessanti affari militari.

Qualunque altra Autorità o Funzionario residente nel Capo-luogo della Provincia, deve rivolgersi alle suddette Autorità da cui dipende.

Lo stesso praticheranno quei funzionarî che trovansi ne' Capi-luoghi di Distretto de' Sottintendenti.

§. 3. Negli altri luoghi, il primo funzionario ed in mancanza il Sindaco comunale può avvalersi della corrispondenza telegrafica per affari urgenti, dirigendo però l' avviso all' Intendente della Provincia, o al Comandante delle armi per mezzo del Sottintendente o Comandante militare; mentre se dalle dette primarie Autorità sarà riconosciuto interessante l' avviso da trasmettersi telegraficamente gli sarà dato corso verso Napoli o anche in altro luogo, che crederanno necessario.

§. 4. Pei posti situati in campagna, potendo transitare per affari di

Real servizio un' Autorità o Funzionario che avesse bisogno di far trasmettere degli ordini o avvisi gl' Impiegati telegrafici vi si presteranno, dovendo contenere l' ordine in iscritto, oggetto di servizio, di cui interessa aversene conoscenza, e che non ammette ritardo, e non affare privato.

2. I Capi-posti telegrafici sono chiamati responsabili della regolarità del servizio, e non debbono far trasmettere dal posto di propria residenza segnalazioni che riguardar possano oggetti privati, e non di Real servizio, nel primo caso dovendo rifiutarsi ed esprimerne il motivo.

3. I Capi-posti suddetti sono nel dovere di spedire a posta corrente tutti gli ordini originali, che ricevono con le segnalazioni trasmesse all' Impiegato superiore della linea dal quale dipendono, acciò da questi si dia conto di tutto col proprio parere, al Comandante del corpo compiegando le copie degli ordini originali e delle corrispondenti segnalazioni.

4. Ove risiede un Impiegato superiore, sia interpetre, sia uffiziale di dottaglio o sorvegliante, la risponsabilità prevista nell' art. 2.° caderà sul medesimo, ed essondovene più di uno sul più graduato o anziano.

5. Gli ordini o gli avvisi telegrafici debbono essere partecipati alle persone a cui vanno diretti per mezzo della primaria Autorità militare o civile sopra-luogo, da cui dipendono, salvo i casi in cui non venisse diversamente disposto collo stesso ordine, o avviso telegrafico.

6. I rapporti semaforici saranno partecipati alla sola rispettiva Autorità primaria del luogo, e debbono contenere le scoverte, o altri avvisi, che pervengono da telegrafi situati nel perimetro della propria giurisdizione.

Le suddette Autorità primarie se lo credono necessario, potranno dare conoscenza di tali rapporti o particolarmente di quelli, che riguardano le scoverte di legni sospetti di contrabbando, alle altre da loro dipendenti per le opportune disposizioni.

7. Rimane a cura delle soprindicate Autorità di mandare a rilevare i rapporti loro dovuti, non dovendo i segnalatori allontanarsi da' posti telegrafici ne' quali trovansi destinati.

8. Resta derogato qualunque altro regolamento precedentemente emanato in assunto.

Approvato da S. M. in data dei 9 agosto 1838.

L' importo delle associazioni alla collezione delle leggi dai Comuni dovuto debbesi versare ai Cassieri d' Intendenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 agosto 1838.

Onde rendere più ordinato, e meno intralciato il sistema della riscossione del prezzo delle associazioni che corrisponder debbono i Comuni per la collezione delle leggi S. M. ha ordinato.

1. Che dagl' Intendenti delle Provincie si faccia versare l' importo di esse associazioni presso i Cassieri dell' Intendenza.

2. Che la Commessione amministrativa della Stamperia Reale ritiri le somme da' Cassieri per mezzo di cambiali.

3. E di obbligarsi i Cassieri a dare una cauzione corrispondente al carico annuale dell' associazione, dandosi loro il premio dell' uno per cento sull' incasso che faranno.

Le domande per imposizioni, o soprimposte de' Dazi debbonsi innoltrare a tempo debito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 agosto 1838.

Spesso avviene che pervenendo con ritardo nel Ministero le domande per imposizione de' nuovi Dazi comunali o per sopra imposte agli esistenti anche con ritardo vi s' impartisca la Sovrana approvazione e che conseguentemente trovandosi già l' anno inoltrato non possa realizzarsene la riscossione che per quei soli mesi, che rimangono tuttavia a passare il che non lascia di arrecare un disquilibrio all' amministrazione de' Comuni interessati.

Occorsa questa osservazione alla Consulta de' Reali Dominî di qua del Faro, è stata di parere che per rimuovere qualunque inconveniente all' avvenire dovesse prescriversi agl' Intendenti per modo di massima di vigilare, perchè colla dovuta anticipazione presentassero i loro rapporti tendenti ad alterare lo stato de' Dazi ne' Comuni di rispettiva amministrazione.

Essendosi degnata S. M. di approvare un tale avviso in data de' 5 del corrente, nel Real Nome glielo partecipo pel corrispondente adempimento.

I certificati negativi pegli additamenti di decima e sesta devono essere una sola volta riportati nel repertorio, e registrati col dritto di grana 20.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 31 agosto 1838.

Si è promosso il dubbio, se i certificati negativi di offerte di decima e di sesta nelle subaste d' interesse dei Comuni o de' Luoghi Pii debbono due volte, ovvero una sola, essere riportati ne' repertorî, ed a qual dritto di registro debbano andar soggetti.

Interrogata sull' oggetto la Commessione de' Presidenti della Gran Corte de' conti, ha osservato, che i detti certificati non possono assimilarsi ai verbali di aggiudicazione, poichè sono atti non del Sindaco o di altra Autorità destinata a presedere alle subaste, ma bensì de' Cancellieri co-

munali o de' Segretari, e che questi Cancellieri o Segretari non sono tenuti a conservarne presso di loro le minute.

Quindi la detta Commessione è stata di avviso che i certificati, dei quali è parola, debbano riportarsi una sola volta nel repertorio colla data della loro registrazione, e sottoporsi al dritto di registro di grana venti a' termini dell'art. 34 numero 4.°, e dell'art. 66 numero 2.° della legge de' 21 giugno 1819.

Io mi sono uniformato ad un tal parere, e ne do a lei partecipazione per le disposizioni di risultamento.

I supplenti giudiziari non possono esser chiamati al disimpegno delle cariche amministrative, e specialmente a quelle di Sindaco.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 settembre 1838.

Il dubbio promosso da un suo collega, se i supplenti giudiziari istituiti col Real decreto de' 16 novembre 1819 possano essere chiamati al disimpegno di cariche amministrative, specialmente a quella di Sindaco, è stato risoluto negativamente per accordo passato col Real Ministero di Grazia e Giustizia.

Le serva d'opportuna intelligenza ed uso di risulta.

Doveri delle Guardie generali nella disamina de' processi verbali di reato forestale.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 settembre 1838.

L'articolo 139 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi impone alla Guardia generale di far suppletori processi verbali in tutt'i casi nei quali dalla copia che le vien trasmessa del processo verbale di ogni reato forestale rilevi che il guardaboschi sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei abbia nel verbalo mancato a qualche formalità. E dispone inoltre che se si tratti di reato di molta importanza debba la Guardia generale recarsi subito nel luogo e di concerto coll'autorità giudiziaria procurare che con altri atti ai difetti si supplisca del verbalo primiero. In fine l'art. 139 sottomette a gravi punizioni la Guardia generale la quale queste disposizioni trascuri.

Or sia perchè le Guardie generali forestali dalla legge esclusivamente chiamate a sostenere in giudizio le parti della Direzione generale adempir possano esattamente a questo dovere, sia per la veduta altamente importante di ovitare i danni che la economia silvana risentir potrebbe facendosi i giudizi senza l'intervento delle Guardie generali, e finalmente perchè potrebbe pur accadere che l'Amministrazione forestale fosse con-

dannata a pagare le spese di giudizio, egli è stato riconosciuto, e generalmente proclamato il bisogno di un provvedimento Sovrano pel quale le Guardie generali forestali, indipendentemente dalla notizia che dal reato dee loro trasmettere l'autorità giudiziaria ai termini dell'art. 144 della legge, ricevano immancabilmente le copie de' processi verbali che per l'art. 140 della legge stessa han l'obbligo di dare ai compilatori i funzionari a cui vengono i processi verbali esibiti.

Ed il Re N. S. in considerazione di quanto si è esposto, ed uniformemente all'avviso della Consulta generale si è servito ordinare che per ogni Circondario silvano i compilatori de' processi verbali di che è parola nell'articolo 140 della legge de' 21 agosto 1826 oltre al trasmetterne copia al loro immediato superiore, ne trasmettano ancora una copia alla Guardia generale forestale del rispettivo Circondario silvano.

Nel Real Nome le comunico tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè ne disponga lo adempimento nella parte che la riguarda soggiungendole che siccome di questo novello incarico debbasi da oggi innanzi far parola fra le obbligazioni de' guardaboschi de' Comuni, de' pubblici Stabilimenti, e de' Corpi morali, indicate nelle loro patenti di nomina, il cui modello fu approvato per la Ministeriale de' 18 agosto 1827 così pe' guardaboschi che si trovano attualmente in esercizio sarà loro a cura degl' Intendenti trasmesso un' esemplare del presente rescritto di cui accuseranno essi ricezione agl' Intendenti.

È dovuta un' indennità di carlini otto al giorno a' Sindaci che si conferiscono in siti lontani dall'abitato de' loro Comuni per la verifica de' disboscamenti e dissodamenti, da anticiparsi quest' indennità dall' Amministrazione del registro e bollo, che ne verrà rimborsata fra le spese di giustizia a carico de' contravventori.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 ottobre 1838.

L'articolo 173 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi dispone che in qualunque caso di disboscamenti e di dissodamenti fatti senza Sovrana permissione le Autorità amministrative debbano sulla semplice denunzia dell'agente forestale, e coll'intervento del medesimo compilare processo verbale dell'avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l'affare non sia superiormente esaminato.

Or poichè spesso avviene che per distendere i processi verbali, ne' mentovati casi di dissodamenti e disboscamenti fatti in contravvenzione debbano i Sindaci recarsi in luoghi molto distanti dall'abitato dei proprî Comuni (e ciò accade principalmente nelle remote contrade della Sila) così tornato in esame se una indennità di viaggio convenisse ne' casi indicati ai Sindaci de' Comuni accordare, la Consulta generale da S. M. incaricata di discutere le proposizioni e le osservazioni all'uopo manifestate dalla Direzione generale di Ponti e Strade, dall'Amministrazione gene-

rale del Registro e del Bollo a quanto in fine ha sull'oggetto stesso opinato la Commessione dei Presidenti della Gran Corte de' conti, la Consulta generale ad oggetto che ogni ostacolo si tolga al celere ed esatto adempimento di quanto la legge dispone, ha avvisato che ai Sindaci, i quali le controvvenzioni di cui è parola si recano a verificare in siti lontani dall'abitato dei loro Comuni, si accordi una indennità di otto carlini il giorno, da anticiparsi dall'Amministraziono generale del Registro e del Bollo, la quale ne verrà rimborzata fra le spese di giustizia a carico de' controvventori.

Ed a questo avviso della Consulta generale essendosi uniformato il Re N. S. nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola.

Non è dovuta l'indennità di carlini otto al giorno a' Sindaci, quando si tratta di contravvenzione ne' boschi comunali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 ottobre 1838.

Per un rescritto di questa medesima data le ho comunicata la Sovrana risoluziono, colla quale una indennità di viaggio di grana ottanta al giorno si accorda ai Sindaci che in luoghi lontani dall'abitato dei proprî Comuni si recano, affin di distendere i processi verbali pei disboscamenti e dissodamenti fatti senza Sovrana permissiono.

Or ad oggetto cho il divisamento d'indennizzare i Sindaci della spesa che nei casi indicati essi soffrono non degeneri in abusi, desidero che ponga ella mente alla circostanza di essere la indennità dovuta laddove la condizione si verifichi di esser lontano dall'abitato il fondo disboscato o dissodato, pel qualo il processo verbale debbesi compilare.

Ad un'altra considerazione deggio pure richiamarla, la quale nasce dalle disposizioni dell'art. 96 della legge forestale.

In esso al § 2.° dicesi che riguardo ai disboscamenti o dissodamenti nei boschi, nelle selve, e nelle terre salde di proprietà del Comune il Sindaco e gli Eletti son tenuti a pagare di proprio l'ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all'Intendente lo avvenute contravvenzioni, ed i rei.

Da ciò discende ch'essendo i Sindaci tenuti di officio a rivelare i disboscamenti e i dissodamenti in contravvenzione commessi nei boschi comunali, non debbe, quando si tratta di contravvenzione ne' boschi comunali, aver luogo a favore dei Sindaci la indennità che pe' processi verbali di contravvenzione in siti lontani dall'abitato è stata loro accordata.

Le Amministrazioni Diocesane, i Parrochi, ed altri Beneficiati sono abilitati alla pubblicazione de' quadri per le decime Sacramentali, ad oggetto d' interrompere la prescrizione trentenaria.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 3 dicembre 1838.

Dopo le abilitazioni ottenute col decreto del 2 maggio 1823, e co' decreti posteriori non poche fra le Amministrazioni Diocesane, e i titolari si affrettarono di comprendere ne' quadri de' debitori di rendite costituite anche le decime Sacramentali. Per tal modo essi non solo ne han mantenuto e conservato il possesso, ma eziandio son venuti ad interrompere la prescrizione del dritto. Ma alcune altre Amministrazioni Diocesane e titolari non avendo avuto sì fatto accorgimento, han dato campo ai debitori di poter loro opporre la eccezione della prescrizione, quanto si faranno a sperimentare il loro dritto alle decime anzidette.

S. M. avendo questo considerato, e ponendo mente ch' è prossimo il termine a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione delle leggi del 1809, si è degnata disporre, che i Parrochi ed altri titolari di benefici, che credano aver diritto a decime Sacramentali, e le Amministrazioni Diocesane, possano formare e pubblicare de' quadri, ne' quali comprenderanno in massa cotali decime, senza che ci sia bisogno di riportarvi i nomi particolari de' debitori, dispensando anche, per la urgenza, al rigor delle altre formalità prescritte dal Real decreto del 2 maggio 1823, per poterne poi far uso contro i morosi e gl' inadempienti a somministrarlo, a solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione contro di essi; salvi i dritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la Sovrana risoluzione del 23 giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime Sacramentali.

Nel Real Nome glielo partecipo, perchè ne curi da sua parte il sollecito adempimento; essendo sicuro, signor Intendente, ch' ella corrisponderà, col suo noto zelo, alle Reali vedute d' interrompere la prescrizione trentennale col disporre, che sia dato rapidamente a questa disposizione Sovrana la massima pubblicità, nelle forme prescritte dalle leggi in vigore, in tutt' i Comuni della sua Provincia, affinchè da niuno possa allegarsene causa d' ignoranza.

La prego d' istruirne poi questo Real Ministero, per poter dar conto a Sua Maestà dello stretto adempimento de' suoi Sovrani ordini.

Si accorda a' monisteri il beneficio de' ruoli esecutivi dei debitori di rendite costituite, nel modo stesso che trovasi conceduto alle Amministrazioni Diocesane, ed altri, e si concede proroga di altri sei mesi per la pubblicazione de' ruoli suppletori per rendite appartenenti al Clero, ed al patrimonio regolare.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 3 dicembre 1838.

Da più tempo molti monisteri di religiosi claustrali dell' uno e l'altro sesso hanno implorato da S. M. (D. G.) di voler essere ammessi al beneficio dei ruoli esecutivi dei debitori di rendite costituite, nel modo stesso che trovasi conceduto alle Amministrazioni Diocesane, ai titolari de' benefici, ai seminari, al patrimonio regolare, ed alle Chiese Ricettizie, dai Reali decreti de' 2 maggio 1823, 19 aprile, 28 giugno e 16 novembre 1824. E la M. S. con particolari Sovrane risoluzioni già si è degnata di accogliere le domande, e di estendere il beneficio de' ruoli a pro dei monisteri delle Benedettine in Montescaglioso, di S. Francesco degli Scarioni, e di S. Agostino alla Zecca di Napoli. Ora volendo la M. S. che tutti gli altri monisteri profittino dello stesso beneficio per assicurare le loro rendite ed agevolarne la esazione, si è degnata di risolvere:

1. Che le disposizioni contenute ne' Reali decreti dei 2 maggio 1823, 19 aprile, 28 giugno e 16 novembre 1824, circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni, ed annualità di capitali delle Mense Vescovili e Badie, de' benefici e seminari, delle Chiese ricettizie, o del patrimonio regolare sieno applicate ed estese alle rendite della stessa natura de' monisteri di religiosi claustrali dell' uno e dell' altro sesso.

2. Che tra il termine di sei mesi, da decorrere dalla partecipazione della presente sua Sovrana risoluzione, debba farsi dagli enunciati monisteri l' invio dei quadri dei debitori di tali rendite alle Amministrazioni Diocesane rispettive, per passarsi poi dalle medesime agl' Intendenti delle Provincie per la pubblicazione.

La M. S. ha d' altra parte considerato, che dopo la pubblicazione de' ruoli delle anzidette rendite fatta ne' termini de' succennati decreti, e non ostante le molte proroghe concedute all' uopo, altri cespiti sono stati discoperti appartenenti al clero secolare, ed al patrimonio regolare, e però si è degnata di concedere una proroga di altri sei mesi decorrendi dalla partecipazione di questa sua Sovrana risoluzione, per la formazione, e l' invio da farsi dalle Amministrazioni Diocesane agl' Intendenti delle rispettive Provincie de' quadri de' debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti alle Mense Vescovili, e Badie, ai benefici e seminari, alle Chiese ricettizie, ed al patrimonio regolare.

Nel Real Nome glielo partecipo, perchè ne curi da sua parte il sollecito adempimento; essendo sicuro, signor Intendente, ch' ella corrisponderà col suo noto zelo alle Reali vedute d' interrompere la prescrizione trentennale col disporre, che sia dato rapidamente a questa di-

Digitized by Google

sposizione Sovrana la massima pubblicità, nelle forme prescritte dalle leggi in vigore, in tutt' i Comuni della sua Provincia, affinchè da niuno possa allegarsene causa d' ignoranza.

La prego d' istruirne poi questo Real Ministero, per poter dar conto a S. M. dello stretto adempimento dei suoi Sovrani ordini.

Non sono permessi per regola fissa i quinti negli arrendamenti de' cespiti fiscali, ma in qualche caso speciale può accordarsi un premio per rompere il monopolio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Palermo 10 dicembre 1838.

In pari data ho partecipato all' Intendente di Catania il seguente Sovrano rescritto:

Ho rassegnato a S. M. tutti i rapporti de' varî funzionarî di questa parte de' Reali Dominî intorno alla questione per la prima volta da lei promossa direttamente al signor Ministro delle Finanze in Napoli, se applicata alla Sicilia la legge sull' Amministrazione civile dell' altra parte de' Reali Dominî de' 12 dicembre 1816, in cui si parla del modo di eseguirsi i pubblici incanti, e nulla si dice intorno la promessa de' quinti ammessa dagli statuti dell' Amministrazione civile del 1817, fosse lecito promettere ulteriormente i quinti medesimi negli arrendamenti de' cespiti fiscali. E la M. S. visto ancora il parere del suddetto signor Ministro delle Finanze, e del Consiglio dei Ministri di Napoli, ha Sovranamento risoluto nel Consiglio ordinario di Stato tenuto jeri, che non permette la regola fissa, ma vuole che in qualche caso speciale si dia qualche premio per rompere il monopolio, e vantaggiare l' interesse del Fisco.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' uso corrispondente di sua parte.

Digitized by Google

ANNO 1839.

Nelle feste de' Santi protettori che hanno luogo ne' Comuni il Sindaco e Corpo Municipale, debbono nelle Chiese avere un posto separato e distinto dalle altre Autorità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 gennaio 1839.

Incaricata la Consulta generale del Regno di discutere il dubbio promosso dal Decurionato di Lecce, cioè, se debbano le feste comunali, che han luogo nella ricorrenza de' Santi protettori, assimilarsi, per ciò che riguarda l'ordine delle precedenze, a quelle di cui parla il Real decreto de' 18 maggio 1819, è stata di avviso, che nelle feste particolari de' Santi protettori, che si celebrano nelle Chiese dei Comuni, il Sindaco col Corpo Municipale abbia un posto separato e distinto dalle altre Autorità, le quali serberanno fra loro la precedenza stabilita col detto Real decreto dei 18 maggio 1819.

Essendosi S. M. degnata di approvarlo, nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

In ogni anno deve formarsi una lista di eligibili suppletoria per le cariche Comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 febbraio 1839.

Per la legge de' 12 dicembre 1816 viene prescritto, che le liste degli eligibili a cariche municipali debbono rinnovarsi in ogni quadriennio comprendendovisi tutti coloro, che riunissero i requisiti voluti dalla legge stessa.

Or si è considerato che la ristrettezza del numero degli eligibili fa sperimentare spesse fiate la deficienza dei soggetti idonei a tali cariche nell' atto che nel corso del quadriennio tra per essere giunti taluni all' età di anni ventuno, e tra per essersi altri ch' erano assenti, restituiti in patria, potrebbero, senza attendere il compimento di quel periodo venire eglino iscritti nell' albo accennato. Così si eviterebbe l' inconveniente di far rimanere in oblio per alcun lungo intervallo persone fornite delle prerogative necessarie, dalla cui utile opera potrebbe trar profitto la civica amministrazione, sol perchè non figurano in quella lista formata nel momento che non avevano l' età, o non domiciliavano in patria.

La Consulta generale del Regno che per Sovrano comando, è stata richiesta del suo avviso, ritenendo siffatte idee, come poggiate su di

valevoli ragioni, rafforzate ancora più ne' piccioli Comuni dalla notabile scarsezza di soggetti adattati ad impieghi amministrativi;

Ha opinato all' unanimità potersi da S. M. ordinare, che allo ordinarie liste quadrienuali degli eligibili si formi annualmente col metodo prescritto dalla legge, non più tardi del mese di maggio, e per ciascun Comune del Regno un supplimento di tutti coloro che acquistat' i requisiti legali sieno per conseguenza entrati nel diritto di concorrere agl' impieghi amministrativi, come per l' opposto farsi delle note pegli altri soggetti i quali, o perchè abbandonato il domicilio del proprio paese, o perchè trapassati, dovrebbero essere depennati.

Il quale parere rassegnato a S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 prossimo decorso mese, la M. S. si è degnata di approvarlo; estendendone l'applicazione a tutte le Provincie de' suoi Reali Dominî.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' esatto adempimento, curandone la inserzione nel giornale di cotesta Intendenza.

Interrotta la prescrizione può agirsi bonariamente coi debitori verso l' Erario, od illegitimi detentori di fondi demaniali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 13 marzo 1839.

Sotto questa data il Ministero ha partecipato per circolare al Direttore de' Dazî diretti, demanio, e rami e diritti diversi di cotesta Provincia, la qui appresso trascritta risoluzione.

Eseguiti i lavori della verificazione de' diritti, e delle azioni dello Stato, onde preservarlo dalla prescrizione trentenaria, il Ministero ha fondati argomenti di credere che siasi riuscito nello scopo prefisso, poichè ha veduto, che mercè l' energia de' suoi agenti e 'l concorso di tutti gli altri Funzionarî, i primi gl' Intendenti in ogni modo, e per atti giudiziarî, gl' illegittimi detentori de' fondi, e i debitori occulti di somma di qualunque natura sono stati posti in mora.

Ciò forma precisamente tutto l' elogio di lei, non meno che degli altri suoi colleghi, ed il Ministero meritamente le ripete la sua piena soddisfazione.

A far però, che gli effetti di tante cure si conseguiscano colla minore molestia giudiziaria per l' amministrazione, e pei particolari stessi, e col possibile risparmio nella spesa, in vece di proseguirsi i giudizî, dopo gli atti, ch' erano necessarî per interrompere la prescrizione ove i detentori o debitori cercassero bonariamente di convenirsi, il Ministero l' autorizza a trattar bonariamente questi affari coi medesimi, e quando le rispettive ragioni in opposizione di ciò che il Demanio ha assunto, fossero fondate sopra titoli che potrebbero variare la posizione delle cose, esaminarsi da lei scrupolosamente i titoli, e le carte, e quindi farne

all' Amministrazione generale ragionati rapporti per adottarsi le convenienti provvidenze di giustizia.

È questa una dimostrazione novella della fiducia che in lei ripone il Ministero, ed è sicuro che altra occasione gli porgerà di lodarsene. Conseguito il fine di preservare il Demanio pubblico dalla prescrizione che lo colpiva al cadere del trentennio, è precisamente nelle vedute benefiche del Real Governo di sistemare il patrimonio dello Stato con minor disturbo possibile dei particolari, quando però essi si mostrino docili ed onesti a delle giuste composizioni.

Tali idee il Ministero va a comunicare all' Intendente di cotesta Provincia, affinchè il concorso di questo Magistrato, pieno di zelo per gli interessi Reali le avvalori, e di concerto con lei faccia seguirle colla pratica degli effetti corrispondenti.

E mentre il Ministero le manifesta ciò per sua intelligenza, la impegna, signor Intendente, perchè concorra da canto suo colla nota sua efficacia onde si ottenga l' adempimento delle disposizioni emesse all' oggetto.

I Direttori, e gli altri Agenti dei Dazi indiretti hanno diritto alla comunicazione de' rapporti semaforici sulle scoverte di mare.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 23 marzo 1839.

Nell' ordinario Consiglio di Stato degli 11 corrente avendo rassegnato al Re le rimostranze delle Autorità doganali, e di qualche Intendente, S. M. si è degnata comandare che sia ripristinato il sistema di darsi direttamente, e periodicamente da' posti telegrafici ai Direttori, ed altri Agenti de' Dazi indiretti comunicazione dei rapporti semaforici sulle scoverte di mare, sistema sospeso in forza del regolamento per le segnalazioni telegrafiche del 9 agosto 1838.

Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione per l' uso di risulta, avendola pur comunicata al Ministero della Guerra e Marina.

Si vieta darsi corso a' reclami tardivi de' Sindaci avverso le determinazioni dell' Intendente sui conti morali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 aprile 1839.

Riscontrando il suo rapporto de' 7 dicembre ultimo approvo come è sua opinione, che all' ex Sindaco del Comune di S. Domenica venga sanata la tardiva presentazione del reclamo prodotto, con cui ha giustificato la somma di duc. 30 di cui erasi chiamato risponsabile per l' esercizio del 1836, e più la rendita della parte seminatoria delle coste di

S. Giovanni, approvo del pari che resti assoluto della risponsabilità di duc. 12 ordinanzati per diversi pedatici a corrieri.

La prevengo però che pel tratto successivo un tale atto non dovrà indursi ad esempio in casi simili, perocchè l'amministrazione comunale verrebbe a soffrire, e la buona morale degli amministratori a malignarsi.

Le restituisco l'incartamento.

Sull' arresto personale de' contabili de' Comuni, e dei pubblici stabilimenti.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. IN SICILIA

Palermo 29 aprile 1839.

Si è elevato il dubbio se avverso i contabili su' di cui conti è caduta determinazione dell' Intendente, o decisione del Consiglio d' Intendenza passata in cosa giudicata, possa agirsi coll' arresto personale. Avendo io tenuto presente, che il dubbio proposto venne da Sua Maestà risoluto per l'affermativa pei Domini continentali con Real decreto dei 2 dicembre 1823, e che la stessa disposizione conviene adottarsi in Sicilia, dopochè le leggi dell' Amministrazione civile sono rese conformi per tutto il Regno, vengo a dichiarare uniformemente all' avviso del Procuratore generale presso la Gran Corte dei conti, che avverso i contabili dei Comuni, e dei pubblici Stabilimenti è permesso lo arresto personale in forza di significatorie spedite dalle Autorità competenti.

Partecipo ciò a lei per sua intelligenza, ed uso conveniente.

I Sindaci non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 maggio 1839.

Il Direttore della Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina ha manifestato che in alcuni Comuni in occasione di essere mancato il servizio delle sussistenze militari, i Commissari di Guerra, essendosi diretti ai Sindaci degl' indicati Comuni per avvalersi de' mezzi comunali, i medesimi si sono rifiutati osservando che senza l' autorizzazione de' rispettivi Intendenti non poteano disporre dei fondi della Cassa comunale.

Ad evitare simili inconvenienti, e per non far mancare il pane alla truppa stanziata e di passaggio pe' diversi Comuni del Regno, ha il cennato Direttore provocate le disposizioni, che dandosi la circostanza che mancasse il servizio delle sussistenze indicate, e non potendosi procedere ad una contrattazione di urgenza, si debba ricorrere ai mezzi comunali, e quando questi fossero anche esauriti, divenirsi alla requisizione forzosa fra i cittadini, non intendendosi con ciò disporre de' fondi comunali, ma bensì ad avere ad imprestito il genere necessario per la sussistenza de' militari e de' cavalli al servizio di Sua Maestà facendosi subito

rivalere i Comuni della spesa ; oppure faranno pervenire i boni corrispondenti.

Trovando giuste le osservazioni del cennato Direttore , ella disporrà l' occorrente , perchè i Sindaci di cotesta Provincia si prestino per la somministrazione nel modo indicato , qualora si verificasse la cennata mancanza.

I Soprintendenti generali di salute , e le Deputazioni sanitarie del Regno possono far uso della corrispondenza telegrafica per lo mezzo di determinate Autorità.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 15 giugno 1839.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con la data degli otto stante 4.° ripartimento 1.° carico num. 3077 mi è pervenuto il seguente foglio.

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina , in seguito de' miei uffizi mi ha partecipato , che S. M. si è degnata permettere che i Soprintendenti generali di salute , e le Deputazioni sanitarie del Regno possano far uso della corrispondenza telegrafica ne' soli casi straordinari ; ma in Napoli pel mezzo del Ministero di Marina, ed in Provincia pel mezzo della primaria Autorità amministrativa più vicina al luogo dell' avvenimento. Io mi affretto di comunicarle siffatta Sovrana determinazione per sua intelligenza, e perchè curi di darne conoscenza agl' Intendenti.

L' inibizione di due impieghi , e due soldi deve intendersi solamente per quegl' impieghi di cui i soldi sono a peso del Tesoro.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 6 agosto 1839 (1).

Con rapporto di cotesto Real Governo degli 11 marzo corrente anno, Finanze , 1.° carico , num. 1172 , che la proposizione conteneva di applicarsi in Sicilia le regole che impediscono la cumulazione di più impieghi in una sola persona , e l' avviso recava di essersi già sospesi i soldi agl' impiegati colpiti di quella massima finchè non avessero dichiarato quale de'due impieghi volessero ritenere meno a quelli i di cui averi riuniti non oltrepassano i duc. 25 il mese, ho rassegnato al Re , N. S., non che le disposizioni date da questo Real Ministero di Stato delle Finanze in data del 3 maggio ultimo , di farsi cioè continuare il pagamento degli averi di cui erano in possesso gli attuali esercenti più impieghi, fino a che non avrebbe S. M. risoluto per punto di massima il quesito

(1) Real rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

in esame, ma benanche l'avviso che d'ordine Sovrano ha dato sull'oggetto la Consulta de' Reali Dominî di la del Faro :

1. Di non farsi novità sullo stato degl' impiegati tutti di Sicilia nelle varie officine continuandosi agli stessi il pagamento de' soldi ed averi a qualsisia titolo come pel passato almeno finchè si dia intera esecuzione al Sovrano rescritto de' 10 dicembre 1836.

2. Che possa riconfermarsi la dichiarazione che la inibizione de' due impieghi, e de' due soldi debba intendersi solamente per quegl' impieghi di cui i soldi sono a peso del Tesoro, non dovendo comprendervisi gl'impiegati delle Intendenze, de' Comuni, e di ogni altro Stabilimento di Beneficenza o di pubblica Amministrazione, e quelli che godono degli averi non a titolo di soldo.

3. Che pel caso speciale del Regio Lotto possa dichiararsi non aver luogo la inibizione de' due impieghi continuandosi lo stesso sistema che pel passato.

4. Che finalmente attese le considerazioni del Consultore del Governo sia della Munificenza e Clemenza della M. S. allorchè crederebbe di emettere pure altri Sovrani provvedimenti, portare, se pur le piacesse, eccezione al divieto generale della cumulazione di due impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, ove che i soldi accumulati a peso del Tesoro arrivino alla somma di once dieci al mese.

Il quale avviso essendo stato dal Re N. S. benignamente approvato nel Consiglio ordinario di Stato del 30 dello scorso luglio ; io nel Real Nome lo partecipo all' E. V. pel corrispondente adempimento.

Si chiama in osservanza il regolamento sugli stipendi dovuti a' medici condottati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 agosto 1839.

Sono venuto a conoscere che in qualche Provincia non siasi serbata la gradazione degli onorarî de' professori condottati superiormente stabilita. Quindi perchè nella redazione degli stati di variazioni del venturo esercizio 1840 non si ripeta lo stesso equivoco, trovo opportuno di rammentarle che il trattamento del medico e del cerusico non potrà eccedere ne' Comuni di prima classe annui duc. 90, in quelli di seconda classe duc. 80, in quelli di terza classe duc. 50.

Digitized by Google

Gl' individui che vogliono esimersi dal servizio delle Guardie d' onore dovranno presentare sei cavalli di determinate qualità, colla facoltà di farli introdurre dall' estero.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 agosto 1859.

Dal Real Ministero della Guerra e Marina mi si è diretto il seguente rescritto.

Eccellenza

Essendosi S. M. il Re (N. S.) degnata di permettere per punto di massima, a quelli individui che vogliono esimersi dal servizio delle Guardie d' onore, mercè la prestazione di sei cavalli alla Giunta di rimonta, a' quali riesca difficile di presentarli con le qualità prescritte, cioè di manto morello, dell' età non minore di anni quattro, nè maggiore di anni sette, e dell' altezza non minore di 5 a 9, sia lecito introdurli dall' estero.

Mentre le partecipo tale Sovrana determinazione per l' adempimento corrispondente, la incarico di manifestarmi, volta per volta, i nomi di coloro che vorranno profittarne, onde darsi da questo Real Ministero le opportune disposizioni per la introduzione de' cavalli dall'estero.

Monumenti d'antichità, e belle arti.—*Decreto concernente la conservazione degli oggetti, e de'monumenti di antichità e belle arti.*

Napoli 16 settembre 1859.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Visti gli articoli 1 e 2 del Real decreto de' 13 di maggio del 1822 i quali sono così concepiti:

« Art. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale » i quadri, le statue, i bassi-rilievi, e tutti gli oggetti, e monumenti » storici, e di arte, che esistono tanto nelle Chiese, e negli edifici pub- » blici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

» Art. 2. E vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo de- » gradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edi- » fizi, come sono i tempi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i gin- » nasi, del pari che le mura di città distrutte, gli aquidotti, i mau- » solei di nobile architettura, ed altro ».

Visto l' articolo 261 delle leggi penali.

Volendo che sieno adottate novelle, ed efficaci misure per conseguire l' importante fine di preservare da ogni degradazione i pregevoli monumenti antichi, e di arte, de' quali è a dovizia arricchito il nostro Regno.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Digitized by Google

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ferme rimanendo le disposizioni del citato Real decreto, vogliamo che tutti i monumenti nel medesimo enunciati restino sotto la speciale, ed immediata sorveglianza delle Autorità amministrative nella dipendenza del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale è autorizzato a dare all'oggetto gli analoghi provvedimenti.

2. Le Autorità suddette cureranno che tali monumenti siano ben conservati a cura de' proprietari, e non soffrano degradazione in verun modo. Vigileranno perche non si alteri, nè si deturpi l'antico con lavori moderni, e non faranno eseguire restaurazioni senza il superiore permesso da ottenersi per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed in seguito dello esame, e parere della Real Accademia di belle arti, e colle norme che la medesima dovrà indicare. Ogni contravvenzione sarà considerata come violazione de' monumenti pubblici, e come tale punita a tenore delle leggi.

3. Qualora fra i monumenti designati nell'art. 1.° ve ne sia alcuno che per la sua importanza meriti di essere in particolar modo conservato, affine di sottrarsi al deperimento cui trovasi esposto, o che la Reale Accademia di belle arti riconosca di tal pregio da essere utile alla illustrazione della storia patria, ed allo accrescimento de' mezzi di eccitare il genio della gioventù cogli esempi degli antichi maestri dell'arte, il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, presa volta per volta la nostra Sovrana autorizzazione, disporrà che sia trasportato nel Real Museo Borbonico, per essere quivi esposto alle osservazioni degli amatori e de' dotti, ed alla istruzione del pubblico; e perchè non rimangano disadorni i luoghi de' quali i monumenti di tal fatta verranno tolti, lo stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni vi farà sostituire le copie, o eseguire altro ornamento e spese del Real Museo. I quadri che sono nelle Chiese, ancorchè capidopera, rimarranno al loro posto; e per la esatta conservazione di essi sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell'art. 2.°.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e tutti gli altri Ministri Segretari di Stato, ed il nostro Luogotenente Generale ne' nostri Reali Dominî oltre il Faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dichiarazione pe' Consigli d'Intendenza nella discussione, e revisione dei conti materiali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 settembre 1839 (1).

Da qualche Intendente si è elevato il dubbio, se dal Consiglio d'Intendenza si possono chiamare a discarico i Sindaci nella discussione e ri-

(1) Ministeriale diretta agl' Intendenti delle Provincie di Sicilia.

visione dei conti materiali per partite ammesse, e non ben giustificate nei conti morali precedentemente discussi, prendendo per norma le diverse deliberazioni della Gran Corte de' conti, che si emettono in proposito.

Avendone interrogato la Commessione dei Presidenti presso la detta Gran Corte questa ha opinato che i Consigli d'Intendenza non possono chiamare a discarico i Sindaci nella discussione, e rivisione dei conti materiali, per le partite ammesse, e non ben giustificate nei conti morali già ultimati, e che i provvedimenti profferiti su' detti loro conti morali, non formano ostacolo per le ragioni intentate contro de' Sindaci, in seguito dei regressi accordati ai contabili nella discussione dei conti materiali.

Ed essendomi uniformato al detto avviso glielo comunico per l'uso di risulta.

Si provvede al sistema da osservarsi da' Sindaci nelle spese d'urgenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 settembre 1839.

Essendo surto il dubbio se il Sindaco qual' ordinatore delle rendite comunali, possa spedir al Cassiere un mandato per provvedere ad urgente bisogno, e se questi non debba rifiutarsi ad estinguerlo comunque sfornito di superiore approvazione, la Consulta de' Reali Domini di quà dal Faro incaricata per Sovrano comando ad omettervi il suo avviso, ha rilevato che esaurito il fondo delle spese imprevedute fissato per le occorrenze straordinarie debba in ogni circostanza starsi strettamente a quanto prescrive l'art. 248 della legge de' 12 dicembre 1816.

E perciò all' unanimità è stata di parere,

Che nella circostanza di doversi erogare una spesa non preveduta nello stato discusso o di variazione che sia di sua natura urgente, ed alla quale non si possa far fronte col fondo delle spese imprevedute, in tal caso si abbia a munire il Sindaco dell' approvazione del Sottintendente, o dell' Intendente, ed accompagnare il suo mandato al Cassiere con la copia di tale approvazione, nella quale sarà specificato il fondo da cui abbiasi a prendere il denaro bisognevole, o se abbia ad essere anticipato dal Cassiere, giusta il prescritto dall' art. 67 della legge de' 12 dicembre 1816, salvo a renderne conto come conviene.

Essendosi S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 21 corrente degnata di approvare siffatto parere; nel Real Nome glielo partecipo per opportuna intelligenza e governo.

Digitized by Google

Quando negli avvisi telegrafici non si comanda di servirsi di staffette, devesi far uso della posta, o della corrispondenza ordinaria di Gendarmeria.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 settembre 1839.

Il Real Ministerò della Guerra e Marina ha avuto luogo di rilevare di essersi spedite staffette senza motivi impellenti, e senza che ciò fosse stato prescritto negli avvisi telegrafici.

Ha sollecitato quindi le mie disposizioni per prescriversi tanto a lei quando a' Sottintendenti che quando negli avvisi telegralici non si comanda espressamente di far uso di staffetta, devesi far uso di posta, o della corrispondenza ordinaria di Gendarmeria.

Retribuzione da corrispondersi da' Cancellieri titolari a' Sostituti che lavorano negli uffizi di conciliazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 novembre 1839.

Dietro corrispondenza tenuta col Real Ministero di Grazia e Giustizia è stato di accordo convenuto, che dei proventi delle Cancellerie comunali negli uffizi di conciliazione si distribuiscono due terzi al Cancelliere sostituto, semprecchè non si accontenti costui di ricevere dal Cancelliere in vece della rata eventuale un' assegnamento fisso che potessero insieme convenire, o che pur dovo essere proporzionato al lavoro.

Con una retribuzione siffatta l' Amministrazione potrà esigere dai sostituiti l' esatto adempimento de' propri doveri; ed il Cancelliere che conserva sempre la direzione dell' uffizio, e del suo buon andamento, può dirsi abbastanza compensato con la ritenuta rispettivamente o di un terzo de' proventi, o della totalità di essi per la vigilanza e risponsabilità che rimane a suo carico pel buon andamento della Cancelleria comunale, e dell' uffizio della conciliazione.

In tale conformità ella darà le opportune disposizioni per l' esatto adempimento.

ANNO 1840.

Sulla conservazione de' libri parrocchiali.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 18 gennaio 1840.

Per circolare d'oggi stesso si è scritto agli Ordinarl tutti del Regno quanto segue.

» Illustrissimo, e Reverendissimo signore. — Nel fermo ed utilissimo divisamento di assicurare come meglio potevasi la esatta tenuta, e la rigorosa conservazione de' libri parrocchiali, dalla integrità dei quali cotanti rilevantissimi interessi dipendono fu nel 1802 e propriamente sotto il dì 13 ottobre di quell'anno Sovranamente emesso un Real dispaccio a tutti i Presidi allor delle Provincie circolarmente comunicato, di cui è qui appresso testualmente il tenore.

» Ha S. M. rilevato con rincrescimento due gravi disordini, ch'emergono dalla pratica introdotta in taluna delle Diocesi del Regno, di rimettersi nell'archivio delle curie i libri parrocchiali dopo la morte dei curati; l'uno, che occorrendo nel tratto posteriore ad alcuno, che vive in paese molte miglia distante dalla residenza, qualche fede di battesimo, di matrimonio, o di morte dee spedire persona nella curia per ottenerla, ed oltre la spesa del dritto, soffrire ancora quella di un pedone, soggiacendo così, talvolta fra generali strettezze ad un peso di gran lunga superiore alla tassa Innocenziana; e l'altro, che dando fuori le curie delle fedi, vengono i Parrochi a perder l'esazione di un dritto, che forma parte, specialmente nella Calabria Ulteriore, della rendita del beneficio curato, acquistato per concorso coll'analoga condizione di tale emolumento. Per riparare a siffatti inconvenienti, che involvono con pregiudizio gl'interessi particolari de' Parrochi e delle popolazioni, e per ovviare nel tempo stesso alle frodi della viziatura, e di altro, che a danno altrui nella successione dell'eredità, nella poligamia, ed in consimili cose potrebbero facilmente farsi dopo la morte de' curati, rimanendo in mano dei rispettivi eredi il sacro deposito de' libri parrocchiali, ha S. M. Sovranamente risoluto per punto generale da osservarsi in tutte le chiese del Regno: 1.° che sieno i curati obbligati a tenere tali libri ben custoditi in un fodero della sacrestia, come si pratica nelle parrocchie di Napoli: 2.° che non sia loro giammai permesso di tenerli nelle proprie case: 3.° che sieno strettamente tenuti di rimettere in ogni fine di anno un dettaglio nelle curie rispettivo dei nati, conjugati, e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio, o morte, per conservarsi gelosamente nell'archivio Diocesano: 4.° finalmente, che gli Ordinarl sotto la loro responsabilità, si assumano la più seria cura, non solo, perchè il registro sia esatto, ma ancora, perchè tal Sovrana deliberazione sia in tutte le sue parti esattamente adempita. »

Introdotto da lì a pochi anni ne' Reali Dominî al di quà del Faro le leggi sullo stato civile, ed estese poi le medesime nel 1819 anche alla Sicilia, nulla fu per esse innovato a tutto ciò che materialmente concerneva i libri parrocchiali, e ferme restarono le disposizioni precedenti circa la loro tenuta e la loro conservazione, quando nella sua tornata del 1837 il Consiglio provinciale di Capitanata venne proponendo di trasferirsi tali libri a contar da cinquant'anni prima della promulgazione della legge istitutrice degli atti dello stato civile o in originale o in copia negli archivî comunali.

Interrogati sul proposito gli Ordinarî tutti del Regno, e raccolte le osservazioni loro, e i loro divisamenti, che nella massima parte furono contrarî non solo al trasferimento degli originali, ma alla formazione ancora delle copie, e al deposito di questo negli Archivî comunali sudetti fu di Sovrano comando incaricata la Consulta generale del Regno di porre a disamina la materia, e di dare il suo parere.

Ciò fu eseguito, e siffatto eminente consesso dopo di aver tra l'altro considerato:

Che i libri in discorso sono formati dalla mano parrocchiale, sono l'effetto dello istituto parrocchiale, e sono l'opera del sacro ministero di Parrochi, di tal che ne sono essi i proprî conservatori, e privarneli sarebbe nel fondo un'attentare alla di loro proprietà, ed ai loro legittimi diritti;

Che tali libri sono indispensabili ai Parrochi, per lo esercizio del di loro Sacro ministero;

Che pel proposto trasferimento verrebbe ad essere divisa la unità, e la correlazione de' medesimi;

Che il farne delle copie infine sarebbe dispendioso e pericoloso insieme pegli errori che vi correrebbero o per ignoranza, o per negligenza, o forse ancora per mala fede; conchiuse portando unanimamente parere negativo tanto per lo trasferimento de' libri originali, quanto per quello delle copie, soggiungendo bensì che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi da' Parrochi nella propria casa, nè mai farsi passare in casa privata, ed in ispecie in quella de' loro congiunti, ed eredi; che i libri medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nell'archivio parrocchiale; che ciascun Vescovo infine tra i principali doveri della sua visita debba noverare quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia de' libri stessi.

Cotale unanime parere della Consulta generale fu da S. M. approvato, ed uniformandosi allo stesso, venne la M. S. nell'alta sua saggezza ordinando di non farsi sulla materia alcuna novità allo stato presente delle cose, come chiaro emerge dal Real rescritto dei 7 dicembre già circolarmente comunicato.

Ferme adunque rimanendo per siffatta Sovrana determinazione le disposizioni precedentemente esistenti in ordine alla esatta tenuta ed all'accurata conservazione de' libri parrocchiali, e dovendo io dal mio canto efficacemente assicurare lo adempimento degli alti voleri della M. S. sulla materia, non posso dispensarmi dall'inculcare, come fo per la presente agli Ordinarî tutti circolarmente, in continuazione, ed in conferma del summentovato Real dispaccio del 1802:

1. Che i Curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un fodero della sagrestia;

2. Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case;

3. Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un dettaglio nelle curie rispettive de' nati, conjugati, e morti indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio o morte per conservarsi gelosamente nello archivio Diocesano:

4. Da ultimo che gli Ordinarl stessi sotto la loro risponsabilità assumano la più seria cura perchè le cose anzidette fossero dai Parrochi delle rispettive Diocesi rigorosamente adempiute.

Mi accuserà V. S. illustrissima e reverendissima la ricezione della presente, e ne curerà per la sua parte collo zelo che l'è proprio, il più stretto adempimento, e con farmeno inteso, onde io sia al caso di tenerne informata la Maestà del Re (N. S.), e darlene il debito conto.

Ed io partecipo tutto ciò a lei per sua intelligenza.

Si dichiarano incompatibili le funzioni di Conciliatore e quelle di Notaro.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 13 febbraio 1840.

Le leggi su l'ordinamento giudiziario hanno stabilito in principio fondamentale le funzioni del Giudice essere incompatibili con l'uffizio di Notaro. Questa disposizione ha fatto dubitare se potessero cumularsi due uffizi nella persona medesima. Ed io considerando che i Conciliatori rivestiti di giurisdizione contenziosa sono essenzialmente nella categoria del Giudice, ho ritenuto essere incompatibili nella persona stessa le funzioni di Conciliatore con quelle di Notaro.

Nel manifestare ciò a lei la interesso se nella sua Provincia vi sia alcun Conciliatore che eserciti l'uffizio di Notaro, e nell'affermativa proporne sollecitamente il rimpiazzo.

Si proibisce di riceversi per la esecuzione o sicurezza di appalti e contratti obbliganze su' beni costituiti in patrimoni sacri.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 1 aprile 1840.

Irregolare procedimento ebbe luogo in un Comune de' Dominî Reali al di là del Faro, e si fu quello di essersi occupato il patrimonio sacro di un Sacerdote onde aversi dal Fisco il pagamento di arretrato debito per estaglio di dazio sul macino.

Io sento perciò la necessità di provvedere con efficace precetto al fine essenziale di non mai più rinnovarsi codesto disordine.

E pertanto rimane con la presente Ministeriale disposizione dichiarato ad istruzione generale per tutte quante le Amministrazioni, le quali dipendano da questo Real Ministero e Segreteria di Stato delle Finanze, che non sarà da ora innanzi permesso, e che anzi è onninamente vietato di farsi appalti, contratti, o altra qualunque stipulazione per la quale si produca obbligazione per sicurtà esibita da' Sacerdoti, o presa su' patrimoni sacri di chierici entrati già negli ordini sacri.

Ella intende bene, signore, esser dettato tale provvedimento per due motivi importanti, l'uno cioè per non rinnovellarsi l'esempio d'illegittima appropriazione di beni fuori commercio, quali sono quelli di patrimoni suddetti; l'altro si è ad oggetto di non avvilire anticanonicamente gli ecclesiastici con far loro contrarre obbligazioni ed impegni ripugnanti alla perfezione del loro stato, ed allo scopo del sacro loro carattere.

Nel procurare l'esatto adempimento di questa disposizione, desidero che sollecitamente ella curi di far sospendere qualsiasi obbligazione che attualmente si trovi impegnata, e non solennizzata ancora con formale contratto.

Pratiche religiose de' detenuti — *Si provvede alli mezzi opportuni affinchè li detenuti possano adempire alle pratiche religiose.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 17 giugno 1840.

Perchè senza ulteriore ritardo si potessero mandare ad effetto le pie intenzioni di S. M., il quale vuole che i detenuti ancor essi adempiano al precetto della Chiesa di ascoltar la messa ne' dì festivi, e perche l'ostacolo della mancanza de' fondi comunali disponibili per l'acquisto degli arredi, che da alcuni Intendenti si era opposto, non avesse ad indugiar l'esecuzione de' Sovrani comandi; si è ordinato, che per ora, e sino a novella disposizione, sul fondo di spogli, e sedi vacanti si provvederà all'acquisto de' suddetti arredi necessarl per celebrarsi ne' dì festivi la messa nelle prigioni.

Ma siccome, forniti questi una volta, con l'uso poi si consumano; così è necessario assegnare de' piccioli fondi annuali per ben conservarli, e per sostituirne de' nuovi, quando bisognino. Ora se il fondo di spogli, e sedi vacanti è stato una volta adoperato per la spesa, non dev' essere così in avvenire, e se su' fondi comunali destinati per le prigioni non si è avuto tanto, che bastasse alla spesa per l'acquisto degli arredi; allogando nello stato discusso di ciascun Comune una tenue somma per la conservazione, e sostituzione de' medesimi, questa, anno per anno ripetuta, potrebbe, quando ce ne fosse il bisogno, non far mancare le somme necessarie.

Perciò io prego lei, signor Intendente, perchè intendendo a questo con anticipazione, dia opera, affinchè negli stati discussi comunali sia allogata quella somma, che ella stimerà conveniente al bisogno, che per altro è ben tenue, e la prego ancora a farmene a suo tempo consapevo-

le, e a non tralasciare per ora di farmi intendere come abbia ricevuta la presente.

Ammende di polizia. — *Decreto con cui il* maximum *dell'* ammenda di polizia *fissato per le Città di Napoli, Palermo, e Messina si estende anche alla Città di Catania.*

Capodimonte 20 agosto 1840.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto l'art. 39 delle leggi penali così concepito: « *L' ammenda di* » *polizia* non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove. » Per le città di Napoli, Palermo, Messina, e loro borghi, e subbor- » ghi il *maximum* di quest' ammenda è di carlini 59: »

Veduti gli articoli 2, e 4 del decreto de' 7 di maggio 1838 in vigor de' quali per l' amministrazione della Città di Catania sono applicabili le disposizioni medesime stabilite per le Città di Napoli, Palermo, e Messina.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La disposizione dell' art. 39 delle leggi penali relativa al *maximum* dell' ammenda per le Città di Napoli, Palermo, e Messina, viene estesa per la città di Catania.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali Domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, nella parte che rispettivamente li riguarda.

I padri onusti in Sicilia che ritrovansi in possesso di franchigie debbono continuarne il godimento fino a che esisteranno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 settembre 1840.

Avendo rassegnato a S. M. le carte relative alle franchigie di che godevano in Sicilia i padri onusti, la M. S. si è degnata approvare sull' avviso della Consulta, che il Real rescritto del 1838 secondo che ha proposto il Luogotenente generale non sia applicabile ai padri onusti attualmente godenti un tale benefizio, il quale dovrà continuare per costoro fino a che esisteranno.

Nel Real Nome partecipo tale Sovrana risoluzione per l'adempimento di risulta.

Digitized by Google

Si rinnovano li ordini perchè li primi Eletti de' Comuni verifichino lo stato delle strade, e provochino la punizione degli autori delle loro degradazioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 settembre 1840.

Con Sovrana risoluzione presa sugli atti del Consiglio provinciale del 2.° Abruzzo Ulteriore, e partecipata a tutti gl' Intendenti con Real rescritto circolare de' 6 giugno detto anno, fu prescritto:

« 1. Obbligarsi i primi Eletti a verificare dentro un definito tempo » lo stato delle strade, provocare la punizione degli autori delle loro » degradazioni, ed a rimettere all' Intendente un elenco delle contrav- » venzioni verificate o de' risultamenti de' giudizi pronunziati, onde que- » st' ultimo possa vegliare alla esecuzione de' giudicati.

« 2. Ammettersi negli stati discussi di ciascun Comune un fondo » per lo mantenimento delle strade. »

Or sul voto del Consiglio provinciale di Principato Ulteriore, il quale dolevasi della inosservanza di questi Sovrani ordini per la negligenza de' primi Eletti, nel Consiglio di Stato ordinario de' 4 maggio ultimo si è S. M. degnata disporre di rinnovarsi nel suo Real Nome gli ordini agl' Intendenti, onde eseguano quanto la M. S. Sovranamente prescrisse a' 13 aprile 1835.

Nel Real Nome le partecipo questo Sovrano comando per lo corrispondente adempimento.

Si proibisce di riceversi per la esecuzione, o sicurezza di appalti o contratti obbliganze sui beni costituiti in patrimoni sacri.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 settembre 1840.

I molti casi di contratti tra particolari ed il Fisco per ragione d' appalti, o gestione di pubbliche rendite, o di pubbliche operazioni, possono in circostanza di discussione o far rinnovare, o far conoscere la esistenza del disordine cui intesi di apportare correzione colla circolare del dì 1 aprile ultimo, num. 184. Parlo della indebita prestazione in simili casi di sicurtà su' patrimoni sacri ecclesiastici, e del divieto allora fatto, ed esteso a tutte le Amministrazioni dipendenti da questo Real dipartimento delle Finanze, di concedersi appalti, o conchiudersi contratti in qualunque modo stipulati, portanti per sicurtà una obbligazione esibita da' sacerdoti, o presa su' patrimoni sacri di costoro, o pur di chierici entrati già negli Ordini Sacri.

Or mi è sommamente a cuore che del tutto il prefato disordine si allontani, sia per non più darsi luogo ad appropriazione illegittima di beni fuori commercio, come son dessi quelli de' patrimoni sacri, sia per mantenere nel decoro indispensabile e nelle canoniche norme i Ministri del Santuario. E però la idea ed il tenore della citata circolare le ram-

mento, desiderando che sia con diligenza scrupolosa eseguita; e che continuandosi a por mente sulle stipulazioni di che è parola, si trattenga il corso di quelle che non siano state pei contratto ultimate.

Medici, e cerusici condottati. — *Nel pagamento degli onorarii a' medici, e cerusici condottati de' Comuni deve unirsi il certificato dell' adempimento di quanto è ordinato nel Real rescritto del 1 giugno 1822 per l' istruzione alle levatrici nell' arte salutare dell' ostetricia, e da' Consigli d' Intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 ottobre 1840.

Con Sovrana risoluzione del 1 giugno 1822 venne ordinato:

« Che un medico o cerusico di ciascun Comune fosse incaricato di » accorrere alle partorienti, essendo chiamato, e nel tempo istesso in » un giorno della settimana insegnasse ad un qualche numero di donne » maritate o vedove l' arte salutare dell' ostetricia: che per ciò eseguire » non si scegliesse alcun medico o cerusico se non avesse fatto prima » l' obbligo di dare tale insegnamento, nè conseguir potesse l' onorario, » se non avesse fatto costare di aver adempito al dovere della soprad- » detta istruzione: che quando un medesimo individuo esercitasse le » due professioni di medico e cerusico simultaneamente non potesse ca- » der dubbio sulla persona che dovesse insegnare: quando poi due in- » dividui avessero separato tale incarico, fosse nell' arbitrio del Decu- » rionato il vedere chi tra i due professori fosse riputato il più abile » ed il più morale, e questi rimanesse incaricato di tale insegnamento. »

E posteriormente, con altra Sovrana risoluzione de' 5 marzo 1834 sugli atti del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, desumendosi di esser la prima caduta in obblio o di non essere stata mai eseguita, fu prescritto di rinnovarsene la partecipazione agl' Intendenti, ingiungendo loro di pubblicarla di nuovo nel giornale dell' Intendenza e di prender cura del suo adempimento.

Or dagli atti del Consiglio provinciale di Principato Ulteriore riunito nel 1839, il quale dolendosi della imperizia delle levatrici, chiedeva di stabilirsi per esse in ogni Capoluogo di Distretto, od anche in ogni Comune, a misura de' mezzi, una istruzione teorico-pratica di ostetricia; S. M. avendo di nuovo rilevato che le disposizioni contenute nella citata Sua Sovrana risoluzione del 1.° giugno 1822, non sieno state osservate, nel Consiglio di Stato de' 4 maggio ultimo si è degnata ordinare: che gl' Intendenti richiamino a stretta esecuzione le precedenti Sue Sovrane risoluzioni; che nel pagamento degli onorari a' medici e cerusici condottati debba unirsi il certificato dell' adempimento di quanto in esse è prescritto; e che vengano da' Consigli d' Intendenza riprovati i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

Digitized by Google

Nel parteciparle nel Real Nome questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento le ricordo pure la esecuzione dell' art. 3.° del regolamento del 9 aprile 1838 diffinitivamente da S. M. approvato.

Le Guardie d' onore sotto la rubrica di requisiti di leva volendo contrarre matrimonio hanno d' uopo precedentemente dell' assenso dell' Ispettore dell' arma.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI AL DI QUA' DEL FARO.

Napoli 19 ottobre 1840 (1).

Il Direttore del Ministero di Guerra in data del 12 andante mese numero 1389, 3.° ripartimento, 3.° carico, ha ordinato che gl' individui i quali trovansi a far parte delle Guardie d' onore, sotto la rubrica di requisiti di leva, volendo contrarre matrimonio han d' uopo precedentemente dell' assenso dell' Ispettore dell' arma.

Coloro che sono allistati per servire nelle Guardie d' onore laddove uscissero al bussolo della leva, non possano esimersi dal servizio delle Guardie medesime prestando ove il volessero, un cambio all' armata.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI AL DI QUA' DEL FARO.

Napoli 20 ottobre 1840.

Il Direttore del Ministero di Guerra in data del 13 andante mese, numero 3101, 3.° ripartimento, 1.° carico, ha fatto conoscere essere Sovrano volere, che da ora innanzi coloro che sono allistati per servire nelle Guardie d' onore, laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle Guardie medesime prestando, ove il volessero, un cambio all' armata.

Esami di esperti, e periti. — *Regolamento circa li esami che debbono subire gli esperti, periti, e misuratori di campagna.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 dicembre 1840.

Con Real rescritto de'31 ottobre p. p. S. M. ha ordinato quanto siegue.

Sua Maestà inteso il parere della Consulta de' Reali Dominî al di quà del Faro sul regolamento proposto onde distinguersi gli agrimensori dai semplici esperti di campagna per la collazione de' gradi accademici, e licenze affin di potere essere autorizzati ad esercitare la loro professione e la loro arte, si è degnata approvare.

---

(1) Ministeriale diretta ai Comandanti le armi delle Provincie.

1. Che ogni esperto, perito, o misuratore di campagna per esercitare il suo mestiere da ora in avanti debba conseguire dalla Regia Università degli Studi una cedola in carta imperiale del modello delle altre dell' Università medesima, con cui si dica di poter esercitare il mestiere di esperto di campagna.

2. Che per aversi questa cedola si debba sostenere un' esame in iscritto sulle principali regole dell' Aritmetica dando saggio di sapere ridurre a scrittura il risultato delle proprie operazioni, ed un' esame verbale pubblico sui Catechismi d' Agricoltura, e di Geometria presso la detta Regia Università degli Studi, o ne' Licei Reali, o avanti il rispettivo Intendente, e due Architetti probi, istruiti, e laureati, volta per volta prescelti da' medesimi.

In qualche caso di estrema povertà, o di altra imperiosa circostanza di famiglia, sulle assicurazioni dell' Intendente, il Presidente della Regia Università degli Studi potrà permettere di eseguirsi l' esame colle medesime formalità dinanzi il Sotto-Intendente del Distretto, e due Architetti come sopra prescelti dal medesimo.

3. Che i dritti da pagarsi siano di ducato uno per ogni esame, e di ducato uno, e grana 50 per ogni cedola di esperto di campagna.

4. Che le fedi da presentarsi come per ogni altro aspirante a grado accademico siano quello di nascita, perquisizione criminale, e correzionale, e di moralità co' connotati della persona in forma legale, e vidimate dallo Autorità della Provincia, salvo il caso delle persone estremamente povere, le quali a' termini del titolo 4.° della legge del bollo dei 2 gennaio 1820, possano cogli attestati di povertà del Sindaco, e Parroco presentare le indicate fedi in carta libera.

5. Che la discussione, e 'l giudizio sopra i menzionati esami, come per ogni altro de' gradi accademici appartiene esclusivamente alla detta Regia Università, alla quale per mezzo del Presidente di essa, dovranno giungere gli atti degli esami, le fedi, ed i diritti. Rimarranno solamente a beneficio degli Licei Reali i diritti di esami, e cedole per gli esperti di campagna, che presso de' medesimi sostengono gli esami corrispondenti, a similitudine di quanto si pratica per tutti gli altri gradi accademici.

6. Che niun' Autorità del Regno potrà ammettere verbale, o dichiarazione di un' esperto di campagna che non sia cedolato, anzi è tenuto a citare ne' relativi atti la data della spedizione della cedola.

7. Che l' esperto di campagna cedolato possa misurare, valutare, e dar parere sopra qualsivogliano de' prodotti de' terreni, e negli utensili, ordigni, serbatoi, ed altre macchine occorrenti a' prodotti medesimi, dovendosi lasciare agli agrimensori la misura, e valutazione de' terreni, ed altre operazioni relative alla prosperità de' medesimi; potendo non pertanto gli agrimensori fare anche tuttociò che agli esperti di campagna viene attribuito. Dichiara però la M. S. che a' nuovi esami sottoporre non si debbono coloro che da due anni esercitano il mestiere di esperti di campagna.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

Digitized by Google

ANNO 1841.

Alloggio — esenzione. — *Le Guardie d' onore sono esenti dall' alloggio militare.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 gennaio 1841.

È Sovrano volere, che le Guardie d' onore godano la esenzione dagli alloggi militari.

Nel tempo della visita Protomedicale non debbonsi li Cassieri comunali allontanare dalla residenza, od almeno lasciarvi delle persone capaci incaricate a farne le veci.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 gennajo 1841.

Il Presidente della Commissione protomedicale nell' esporre che le liste della tassa protomedicale si rimettono in Napoli sfornite delle firme dei Cassieri comunali, ha soggiunto che un tale inconveniente deriva dacchè i Cassieri medesimi nel giorno della visita non si trovano nei rispettivi paesi, altri si negano a far ciò che devono, ed alcuni di essi non sanno neppure scrivere.

Or non potendo tollerarsi l'inconveniente enunciato, il quale risulta a scapito del servizio protomedicale, io desidero signor Intendente, che Ella ingiunga a' Cassieri medesimi sotto la loro risponsabilità di non allontanarsi dalla residenza in tempo della visita, o che almeno lascino delle persone capaci incaricate a farne le veci al fine di mandarsi ad effetto quanto i regolamenti prescrivono, e far sì che i vice-protomedici possano soddisfare a quanto loro incumbe. Ella mi darà conoscenza de' provvedimenti emessi per far sì che in avvenire non abbia luogo l' inconveniente di che è parola.

Digitized by Google

Guardie d'onore. — *Sono esclusi dal farne parte i figli di estero, ed i loro discendenti non naturalizzati.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 febbraio 1841.

Il dubbio veniva promosso: Se i figli, ed i discendenti di esteri non naturalizzati dovessero essere esenti dal servire nel Corpo delle Guardie d'onore come lo sono dalla leva.

Ed io consultando in proposito il Direttore del Ministero della Guerra e Marina, manifestava d'opinare per l'affermativa, meno considerando il servizio delle Guardie d'onore come onorifico, poichè una onorificenza può ben tribuirsi ad uno straniero, che avendo riguardo alla circostanza di poter pel decreto organico dell'arma, gl'individui chiamati a farne parte essere obbligati a servire da soldati.

Su questa circostanza fondandomi io faceva riflettere al Direttore medesimo, che l'esenzione dal servizio militare degli stranieri e de' figli e discendenti di essi, sia stabilita non solo in loro garenzia pe' principi generali del dritto internazionale, ma ancora per le altissime viste di Stato pe' dubbi cioè che aver si possono sulla loro fedeltà ne' casi di guerra con le nazioni cui eglino appartengono, che questa esenzione è più propriamente una esclusione che una eccezione; e che per siffatte ragioni l'ammissione al servizio di Guardia d'onore d'un estero o di un di lui discendente non naturalizzato, e molto più l'ingiunzione di prestarvisi dovrebbero essere precedute dalla dimanda di naturalizzazione, onde col conseguimento di questa, quando fosse accordata, assumessero la piena partecipazione agli obblighi de' nazionali.

In siffatte idee convenendo il ripetuto Direttore disponea appunto l'esenzione dal far parte del Corpo delle Guardie d'onore de' figli e de' discendenti degli esteri nati nel Regno, e non naturalizzati; e prescriveva che volendo eglino essere ammessi a servirvi debbono prima chiedere ed ottenere ne' modi regolamentari la loro naturalizzazione.

Io quindi perchè tali determinazioni le siano di norma, le ne fo con questa circolare comunicazione.

Permessi d'arme. — *Le Guardie d'onore possono presentar le dimande per permessi d'armi in carta semplice.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 5 febbraio 1841.

Nel 1832, prendendo in considerazione gli utili servizi, che gratuitamente, e con loro rischio si rendono dalle Guardie urbane, a' 20 giugno di quell'anno spedii circolare disposizione, che ogni individuo di tale forza rimanesse facultato ad inoltrar domanda di permessi d'armi con carta semplice, e che gli verrebbe rilasciato *gratis* il pagamento di carlini due stabilito.

Digitized by Google

Ora, trovando ragionevole, che ugual facilitazione si usi a coloro, che fanno parte del Corpo delle Guardie d'onore, la interesso a disporre lo adempimento, ritenendosi tanto per gli uni quanto per gli altri soggetti, che esser debbe sufficiente ad ottener tai permessi, la sola appartenenza alle medesime.

Boschi comunali. — *Si ordina la verifica de' boschi Comunali per la divisione di essi in sezioni, ed esecuzione dei tagli regolari periodici ai termini della legge forestale.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 marzo 1841.

In data de' 6 aprile 1836 le comunicai il seguente Real rescritto:

» S. M. il Re N. S. sul voto del Consiglio provinciale di Terra di La-
» voro nella sua sessione del 1835, prendendo in considerazione la re-
» stituita amministrazione de' boschi a' Comuni per effetto della legge de'
» 21 agosto 1826, niun vantaggio arrecare a' medesimi sì bene aggravio
» per le spese di custodia o di pagamento di fondiaria, dove non sia
» ordinato permettersene la vendita; nel Consiglio ordinario di Stato de'
» 6 marzo corrente si è degnata ordinare: che gl' Intendenti delle Pro-
» vincie facciano verificare la qualità e lo stato de' boschi comunali, o
» propongano per essi, ove delle forti ragioni di economia e di utile
» pubblico nol vietino, la divisione in sezioni ed i tagli regolari perio-
» dici a norma della legge forestale.

» Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione per lo adempi-
» mento, incaricandola di occuparsi sollecitamente di un siffatto lavoro,
» con far conoscere a questo Real Ministero i risultamenti. »

Or io desidero ch' Ella mettendosi di accordo con gli agenti silvani, mi faccia tenere al più presto possibile uno stato de' boschi di ciascun Comune, indicandone la estensione, ed il numero delle sezioni in cui sono o possono venir divisi, e le disposizioni che cotesta Intendenza abbia date per lo adempimento de' soprascritti Sovrani Ordini; i quali son soprattutto diretti, non solo a faro scomparire i danni che, per la negligenza delle autorità incaricate a sorvegliarvi, di frequente si osservano commessi ne' boschi, ma sibbene a far cessare il bisogno di gravosi dazi che si hanno imposto molti Comuni, i quali potrebbero ritrarre dal taglio e vendita de' boschi di loro proprietà una vistosa rendita annuale (a).

(a) Questa Sovrana Risoluzione fu adottata anche per la Sicilia come da Ministeriale del 13 dello stesso mese, ed anno.

Le norme stabilite col regolamento approvato il 21 agosto 1826 pel pagamento de' compensi a' proprietari di fondi occupati dalla dipendenza di Ponti, e Strade per causa di pubblica utilità, sono resi comuni anche ai compensi per le occupazioni riguardanti i rami di Guerra e Marina.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 maggio 1841.

Il Direttore della Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, in data de' 29 aprile ultimo scorso mi ha partecipato il seguente Real rescritto. S. M. il Re (D. G.) uniformandosi al divisamento dell'Agente del contenzioso si è degnata comandare da Caserta in data de' 29 dell'andante mese che le norme stabilite col regolamento approvato nell'ordinario Consiglio di Stato de' 21 agosto 1826 pel pagamento de' compensi ai proprietari di fondi occupati dalla dipendenza di Ponti e Strade per causa di pubblica utilità, siano resi comuni, attesa l'identità de' motivi; anche a' compensi per le occupazioni riguardanti i rami di Guerra e Marina.

Nel Real Nome lo comunico a V. E. per suo governo, e per l'adempimento della parte che riguarda gl' Intendenti delle Provincie.

Non può disporsi pagamento di soldo a' Giudici Regi se non in vista de' certificati di esistenza, e di effettivo servizio prestato, ed in ogni altro caso consultarsi prima il Ministro degli Affari Interni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1841.

Questo Real Ministero ha avuto occasione di rilevare che quello di Grazia e Giustizia dia corso a domande di Regi Giudici i quali pretendono la corrisponsione de' soldi pel tempo che impiegano nel moversi da una residenza, perchè traslocati in altra, o che restano in congedo, e spesse volte è avvenuto di doversi fare delle osservazioni in contrario a quanto si proponeva dal dipartimento di Grazia e Giustizia: facendo riflettere che l'esito de' soldi a tali Magistrati è perfettamente estraneo a quello di carico de' Comuni e che se per misura provvisoria vi va compreso, ragione vuole che si corrisponda per quanto solo vi prestano l'effettivo servizio.

Che le economie sia per mancanza di Giudici, sia per congedo, non possono essere considerate come fondo disponibile; ma formare invece avanzo da impiegarsi nei Comuni in disgravio di dazi, in opere pubbliche, o in altro di loro interesse.

Nè vale il dire che questa specie d'impiegati debbano essere considerati come tutti gli altri contemplati nei Reali decreti del 22 gennaio 1833 e 10 settembre 1832 su' congedi, e sulle traslocazioni, dapoichè ripeto impropriamente e per modo provvisorio sono le Comuni chiamate ad

esito di cotale natura. E sarebbe troppo dura cosa se chiamati ad una spesa che dovrebbe gravitare sopra diverso fondo dovessero correre la sorte delle regole generali pei soldi a carico del Tesoro.

Esse pagano e pagano in quanto risentono il benefizio della giustizia loro resa. Pagare anche quando non risentono questo benefizio è togliere loro il mezzo di apportare disgravio ne' dazi comunali. Pagare poi per far viaggiare un giudice che si reca in un estraneo Circondario è ingiustamente gravare taluni Comuni a spese di altri.

Per le quali cose premesse io le rescrivo di non disporre pagamento alcuno di soldo a' Regi Giudici se non in vista de' certificati di esistenza e di effettivo servizio prestato; ed in ogni altro caso consultare prima questo Real Ministero.

Mi accuserà ricezione della presente che potrà fare inserire nel giornale degli atti di cotesta Intendenza.

Arresto personale de' Sindaci debitori. — *Si permette l' arresto personale de' Sindaci debitori per cause di significatorie de' conti morali.*

Napoli 25 giugno 1841.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

» Considerando, che per la mancanza de' mezzi coattivi spesso tornino vane le cure dell' Amministrazione per lo rimborso delle somme significate a' Sindaci, come contabili morali, in seguito della discussione dei loro conti fatta a' termini degli art. 267, e 268, della legge de' 12 dicembre 1816.

» Considerando, che l' art. 1.° del Real decreto del 2 dicembre 1823 estende a' contabili de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti, debitori in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti, le prescrizioni dell' art. 21 del Real decreto de' 2 febbraro 1818, per effetto delle quali possono eglino essere astretti al pagamento anche coll' arresto personale.

» Considerando, che nella generica espressione *contabili* vadano compresi ancora i Sindaci, i quali sono contabili morali.

» Inteso il parere della nostra Consulta generale del Regno.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

» Udito il Consiglio ordinario di Stato.

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. È permesso l' arresto personale contro i Sindaci debitori significati, e dall' autorità competente condannati in risulta de' loro conti morali, ne' termini degli enunciati Reali decreti de' 2 febbraro 1818, e 2 dicembre 1823.

» Art. 2. L' arresto personale sarà esclusivamente eseguito per cura degl' Intendenti e de' sotto-Intendenti civili, e colla loro ordinanza noti-

ficata tre giorni avanti la esecuzione dell' arresto, senzacchè i Giudici ed i Tribunali ordinarii possono prendervi la menoma ingerenza.

» Art. 3. I nostri Ministri Segretarii di Stato degli Affari Interni e della Polizia generale, ed il Luogotenente generale ne' nostri Domini oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. ec.

Non è permesso stabilire negli stati discussi comunali un particolare articolo di esito per la somministrazione delle medicine agl' infermi poveri ne' Comuni che manchino di Stabilimenti di Beneficenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 giugno 1841.

Il Consiglio provinciale di Molise nel 1837 espresse il voto di stabilirsi negli stati discussi comunali un particolare articolo di esito, per la somministrazione delle medicine agl' infermi poveri ne' Comuni che manchino di Stabilimenti di Beneficenza. Il Ministro degli Affari Interni fece allora presente a S. M. dover l'Amministrazione civile specialmente nei casi non ordinarî, somministrare le medicine gratuite agl' infermi poveri ne' Comuni privi di ospedali, o di altri luoghi di Beneficenza; nè mai essere a ciò mancati i provvedimenti degl' Intendenti, i quali, quando fosse stato necessario, ne avean chiesto ancora la superiore approvazione; ma non essere prudente consiglio di stabilire ciò come regola generale, convertendo questi soccorsi straordinarî in una spesa ordinaria a carico dei Comuni, essendo difficile l' impedire l' abuso che potrebbe farsene. Propose quindi alla M. S. di ordinare che si continuasse il sistema attuale, lasciando alla saviezza ed alla umanità degl' Intendenti la cura di conciliare i riguardi pei poveri infermi, e per la pubblica salute con l' interesse delle Amministrazioni comunali.

La M. S. nel Consiglio di Stato dei 5 febbraio 1838 si degnò uniformarsi a tal parere.

Successivamente il voto istesso è stato ripetuto dal Consiglio provinciale di Principato Ulteriore nel 1839, e da quello di Principato Citeriore nel 1840, e S. M. nei Consigli di Stato de' 4 maggio 1840, e de' 12 marzo 1841 si è degnata confermare la citata Sovrana risoluzione.

Nel Real Nome gliela partecipo per norma dell' Amministrazione.

Digitized by Google

Il protocollo degli atti del Consiglio Provinciale deve conservarsi suggellato dal Segretario generale dell' Intendenza per consegnarsi al Presidente del Consiglio medesimo alla riapertura delle sessioni nell' anno seguente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 luglio 1841.

Il Consiglio Provinciale di Capitanata riunito nel decorso anno 1840 propose di tenersi un protocollo di tutti i suoi atti il quale dovesse conservarsi suggellato dal Segretario generale dell' Intendenza, per consegnarsi al Presidente del Consiglio medesimo alla riapertura delle sessioni nell' anno seguente.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 19 maggio ultimo si è degnata approvare una tale proposizione per regola generale da osservarsi in tutte le Provincie.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Verificazione e reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle strade e delle proprietà Comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 luglio 1841.

Diversi Consigli Provinciali hanno più volte reclamato per le usurpazioni che commettonsi da' proprietari limitrofi a danno delle strade e delle proprietà Comunali. S. M. provvide per le prime con Sovrana risoluzione de' 13 aprile 1835 partecipata agl' Intendenti co' Reali rescritti de' 6 giugno 1835 e de' 24 settembre 1840, prescrivendo:

» 1. di obbligarsi i primi Eletti a verificare dentro un definito tem-
» po lo stato delle strade, e provocare la punizione degli autori delle
» loro degradazioni, ed a rimettere all' Intendente un' elenco delle con-
» travvenzioni verificate e de' risultati de' giudizi pronunziati, onde que-
» st' ultimo possa vegliare alla esecuzione de' giudicati;

» 2. di ammettersi negli stati discussi di ciascun Comune un fondo
» pel mantenimento delle strade. »

Ed in quanto alle seconde, con altra Sovrana Risoluzione de' 9 aprile 1838 partecipata agl' Intendenti con Real rescritto de' 29 settembre 1838, si degnò la M. S. ordinare:

» Che in tutte le Province ciascun Intendente deleghi un Consigliere
» d' Intendenza a verificare Comune per Comune le usurpazioni; faccia
» eseguir la reintegra de' fondi usurpati, procedendo a norma degli ar-
» ticoli 176 e 177 della Legge de' 12 dicembre 1816, apporre i termini
» lapidei per assicurare i confini, e quindi levar le piante de' fondi in
» due originali, de' quali uno sarà conservato nella Cancelleria Comu-
» nale e l' altro depositato nell' Archivio Provinciale; e che in fine dia
» conto de' risultamenti di tale operazione. »

Ora S. M., in occasione di un voto del Consiglio Provinciale di Molise riunito nel 1840, il quale ripeteva le doglianze per le usurpazioni commesse a danno de' Comuni, tenute presenti le indicate due Sovrane risoluzioni, nel Consiglio di Stato ordinario de' 27 aprile 1841, si è degnata ordinare:

» 1. Che gl' Intendenti facciano strettamente eseguire quanto dalla » M. S. fu disposto con le citate due Sovrane risoluzioni de' 13 aprile 1835 » e de' 9 aprile 1838;

» 2. Che dispongano il lavoro della mappa topografica con la con- » finazione de' beni pertinenti a ciascun Comune;

» 3. Che a norma della Sovrana risoluzione de' 13 aprile 1835 ven- » gano i primi Eletti obbligati entro definito tempo a verificare le usur- » pazioni delle strade, e procedere alla reintegra di esse ed alla puni- » zione degli autori, a' termini della Legge Amministrativa e degli Sta- » tuti Municipali; e si ammettano ne' rispettivi stati discussi Comunali » degli appositi articoli di esito per simili lavori, e pel mantenimento » delle strade. »

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per lo pronto ed esatto adempimento.

Ella pertanto mi farà conoscere in risposta le operazioni sinora eseguite per effetto del Real rescritto de' 29 settembre 1838, e successivamente in ogni quindici giorni le altre che andranno ad eseguirsi dopo gli ultimi Sovrani Ordini contenuti nel presente Real rescritto.

Amministrazione de' fondi assegnati alle Società Economiche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 luglio 1841.

In occasione di un voto del Consiglio Provinciale del 1.° Abruzzo Ulteriore riunito nel 1839, S. M. si è degnata approvare per regola generale, che le Società Economiche sieno tenute di presentare in ogni anno a' Consigli Provinciali tanto il conto morale dell' amministrazione de' fondi loro assegnati per l' esercizio precedente, che il progetto del relativo stato discusso per l' amministrazione dell' esercizio seguente.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, onde ne curi lo adempimento.

Non è permessa ai Comuni l' associazione de' libri senza la Superiore approvazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 luglio 1841.

Sulle doglianze espresse dal Consiglio Provinciale di Molise riunito nel decorso anno 1840 avverso l' abuso introdotto delle forzate o raccoman-

date associazioni di libri, S. M. nel Consiglio di Stato de' 27 aprile ultimo si è degnata ordinare di rescriversi per massima agl' Intendenti:

1. Di non disporre associazione forzosa a carico de' Comuni, se non Sovranamente ordinata.

2. Di non raccomandare a' Comuni medesimi l' associazione volontaria;

3. E quantevolte i Comuni stessi ne facciano la richiesta, non permetterla, se non inteso il Consiglio d' Intendenza e provocata la superiore approvazione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' esatto adempimento.

Conciliatori — *Li Conciliatori non possono, terminata la loro gestione, essere rimpiazzati da' Sindaci, ma continuare fino alla nomina dei successori.*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 28 agosto 1841.

A fin di raggiungersi il doppio scopo di non far soffrire alcun ritardo all' amministrazione della giustizia nella parte, che riguarda le attribuzioni de' Conciliatori; e di non farla cadere, anche per poco, in mani spesso inesperte, Ella di accordo col Procuratore del Re presso codesto Tribunale Civile, disporrà che a norma de' regolamenti in vigore per tutt' i Magistrati, allorquando i Conciliatori de' Comuni di codesta Provincia termineranno le loro gestioni, invece di essere suppliti da' Sindaci rispettivi, proseguano ad esercitare le loro funzioni sino a che non saranno rimpiazzati da altri soggetti nominati da S. M. in loro vece; meno il caso di qualche disposizione particolare, che possa darsi per circostanze riguardanti il bene del Real servizio, e mediante un' ordine speciale, che si riceverà da questo Ministero.

Guardie d' Onore — *Determinazioni Sovrane in ordine alle Guardie d' Onore.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1841.

Nel degnarsi il Re N. S. di prescrivere l' organizzazione del Corpo delle Guardie d' Onore, secondando così i voti espressi da quei nobili giovani che spinti da sentimenti di devozione verso S. M. ed assumendo militari divise eransi dato la gloria di seguir la M. S. nel suo felice viaggio per talune Provincie del Regno; esplicitamente determinava che il possesso del cavallo da sella fosse il solo titolo per essere chiamato ad appartenere a detta Arma.

Digitized by Google

A riguardo poi di coloro che debbono comporlo talune eccezioni sanciva, e tra esse quella a favore de' capi di famiglia assolutamente unici in modo che non abbiano altri che li rimpiazzino negli affari domestici, o che abbiano figli di tenera età, senza altra persona che potesse prendere cura di essi.

Una troppo estesa applicazione delle determinazioni prese in taluni particolari casi faceva reputare appo talune Commissioni organizzatrici delle Guardie d'Onore, non più vigenti le lodate Sovrane risoluzioni, o dare a queste un senso meno ampio di quel che hanno; e ritener quindi che non più il possesso del cavallo da sella costituisse il solo dato per l'ammissione nell'Arma, ma anche il possesso dei mezzi per avere, e mantenere a tale uso siffatto animale; e che la qualità di unico assoluto in talune domestiche posizioni un motivo di eccezione più non formasse.

Io quindi mi determinava di richiamare su di ciò l'attenzione del Direttore del Ministero della Guerra, e Marina, manifestandogli la necessità che la modificazione o la rivoca de' dettami che regolato avevano finora l'organizzazione del Corpo delle Guardie d'Onore da novelli espliciti oracoli di S. M. derivassero.

Ed a questa riflessione altre ne aggiungeva per dimostrare l'opportunità di conservare in pieno vigore le già sanzionate massime.

Io, mi faceva, cioè a rilevare che non basti per destinar taluno al servizio di Guardia d'Onore il riconoscere soltanto ch'ei possegga i mezzi per acquistare un cavallo da sella; che v'ha ben molti, i quali sono assolutamente negati all'equitazione, che sarebbe metterli a tortura il proporsi di vincere un'avversione naturale, o pure spargere il ridicolo su l'adempimento di un servizio sì nobile quanto lo è quello che prestasi tra le Guardie d'Onore, chiamandovi coloro che vi sono negati; e che deponesse di quest'avversione la mancanza di cavallo da sella nell'esistenza dei mezzi per mantenerli.

Facevagli inoltre rimarcare che fussero d'altronde malagevoli le indagini sull'esistenza de' mezzi necessarî per appartenere al Corpo delle Guardie d'Onore; e che in ciò più che in ogni altra umana cosa potessero apparenze ingannatrici dar luogo ad errori, e quindi a molestie, e durezze. Circostanze sovente occulte, io diceva, e sulle quali è opportuno di lasciare il velo che le ricopre a quanti di tali errori indurre potrebbero, e di quanti disordini potrebbe ciò esser causa. L'esistenza di un cavallo da sella è insieme il primo elemento per appartenere a quell'arma, ed un quasi non dubbio indizio della possibilità di esservi ascritto.

Ma nella mancanza di questo indizio, a ricerche dovrebbe ricorrersi che riuscirebbero inopportune che cagione esser potrebbero di disdoro delle famiglie, che un vasto campo aprir potrebbero di frodi da parte di coloro che procurar ne volessero l'esecuzione, e principalmente promuovere simulati trasferimenti di proprietà o altri tratti di mala fede pregiudizievoli alla pubblica morale; perniciosi per le sociali relazioni, che di tristi conseguenze essere possono fecondi, ed a' quali era saggio consiglio di non dar perciò incitivo.

In quanto poi all'eccezione accordata all'unicità assoluta in talune

posizioni; io considerava che non solo il privato interesse delle famiglie reclamasse l'esenzione dal servizio di Guardia d'Onore di quegli unici che soli gerir ne possono gli affari ed esserne la guida; ma ancora l'interesse pubblico, di cui è elemento il privato, dall'attenta, costante, vigile e paterna amministrazione domestica la floridezza generale dell'industria provenendo, e tale governo familiare l'egida essendo della morale, e dell'educazione degl'individui, il mezzo fondamentale che assicura allo Stato onesti ed utili cittadini.

E mentre a tal modo con tanta copia di argomenti, e col meritato risalto dimostrava al Direttore del Ministero della Guerra e Marina di quanto, e quale alto senno governativo rifulgessero le Sovrane risoluzioni su riportate; io sentii il sacro dovere di mentovare a S. M. i saggi principî, da' quali il suo Real Animo fu guidato nell'emetterle; e quindi mi determinai di cennare alla M. S. i motivi, da' quali sarebbe consigliato di ritenerle in istretta osservanza.

S. M. aveva la clemenza di coronare le mie considerazioni con sensi di Sua adesione, e di ordinare per avere di esse pieno sviluppo, che il Direttore del Ministero della Guerra e Marina ne facesse la rassegna.

Ed avendo egli a questo Sovrano ordine adempito; la M. S. si è benignata emettere le determinazioni contenute nel seguente Real rescritto da quel dipartimento pervenutomi in data del 5 corrente mese.

» S. M. il Re (D. G.) si è degnata ordinare il dì 16 dell'ora scorso mese di luglio che siano esentati dal servizio del Corpo delle Guardie d'Onore gli unici assoluti prima di marciare, ma che dopo di essere marciati debbono continuare a servire, con richiamarsi su di ciò l'attenzione degl'Intendenti perchè verifichino bene le circostanze; e che i reclami siano fatti nel corso di un mese.

» Ha inoltre S. M. comandato che i vedovi con figli impuberi siano del pari esentati dal servizio di detto Corpo, ed anche coloro che non hanno posseduto cavallo da sella: beninteso che quelli i quali ne fanno speculazione, vendendolo ad altri non debbano essere esclusi, potendo gl'Intendenti avere di ciò esatta conoscenza.

» Nel Real Nome partecipo a V. E. siffatta Sovrana Risoluzione per l'adempimento nella parte che la riguarda in continuazione del mio precedente uffizio del 3 detto mese numero 1652. »

Ella quindi darà a tale Sovrano rescritto, e come Intendente, e come membro della Commessione organizzatrice delle Guardie d'Onore, esatto, e pieno adempimento.

Terrà presente che l'esenzione dal far parte dell'arma non compete a quegli unici assoluti, i quali vi sono già incardinati.

Porrà poi ogni vigilanza ond'evitare che, mercè la vendita de' cavalli da sella, una indebita esenzione dal servizio di Guardia d'Onore venga proccurata.

E mi fa certo di ciò, signor Intendente, non solo il noto di lei zelo, m'ancora la considerazione che l'appartenere al Corpo delle Guardie d'onore, sì cospicuo pe' suoi componenti, per la qualità del servizio che vi si presta, per le destinazioni che riceve, e può ricevere sopratutto per le tante sollecitudini che per esso largisce il Re N. S., ispirar deve, ed

ispira tra giovani chiamati a comporlo sì nobile gara d'appartenervi da far con fondamento sperare la spontanea loro rinuncia delle eccezioni ammesse, anzicchè temere il riprovevole intento d'ottenere indebite esenzioni.

Si vieta l'affitto complessivo de' cespiti di rendite Comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 settembre 1841.

Sulle doglianze espresse dal Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro riunito nel 1840, avverso l'abuso introdotto in varî Comuni, di affittarsi complessivamente i loro cespiti di rendite; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 aprile ultimo, riconoscendo un tal sistema come abusivo e contrario agl' interessi de' Comuni, ha comandato che da ora innanzi rimanga severamente vietato.

Nel solo caso che, trattandosi di cespiti di tenue valore, i quali non riuscirebbe agevole di affittare separatamente, sia manifestamente utile di procedersi all' affitto complessivo de' medesimi, S. M. lo permette per modo di eccezione: vuole però che se ne ottenga prima la superiore autorizzazione di questo Real Ministero.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Taglio di pietre. — *Modo com' eseguirsi il taglio delle pietre dalle rocce sistenti ne' boschi, e nelle terre salde.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 settembre 1841.

» Dalla Real Segreteria di Stato delle Finanze mi è stato comunicato Real Rescritto del tenor seguente.

La Consulta de' Reali Dominî di qua del Faro, interrogata di Sovrano comando sul quesito, se il taglio delle pietre dalle rocce sistenti nei boschi e nelle terre salde, debba reputarsi come dissodazione, e quindi andar sottoposto alle prescrizioni dalla legge forestale dettate pe' dissodamenti; ha osservato, che sebbene il taglio delle rocce non importi un vero dissodamento quando s' imponga la condizione di rinsaldire la terra smossa; pure una tale condizione potrebbe facilmente eludersi; che a ciò si aggiunge la frequenza delle dimande per dissodamenti, la necessità di conservare e reintegrare le distrutte selve, e le terre in pendio; ed in generale, il pretesto, che si procaccerebbe la fraudolenza di conseguire con mezzi indiretti quello, che non potrebbe direttamente ottenere. Il perchè la Consulta è stata di avviso, che anche nel taglio delle rocce serbar si deggiono tutte le precauzioni, che la legge impone ad

evitare i danni, che dal dissodamento, e dal disboscamento derivar potrebbero.

Questo avviso della Consulta essendosi rassegnato alla Sovrana intelligenza del Re N. S. nel Consiglio di Stato de' 23 agosto la M. S. vi si è uniformata.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l' uso che le riguarda.

Conservazione degli atti de' Consigli provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 settembre 1841.

Sul modo come darsi adempimento alle Sovrane disposizioni contenute nel Real Rescritto de' 7 luglio di quest' anno, che prescrivono doversi dal Segretario generale dell' Intendenza conservare gli atti del Consiglio Provinciale, si sono elevati i seguenti dubbi:

1. Deve prendersi dal Segretario generale la consegna di tutti gli atti del Consiglio della Provincia dalla sua istallazione, ovvero di quelli soltanto dell' ultima riunione?

2. Di qual suggello dovrà farsi uso sul protocollo col medesimo Real Rescritto ordinato?

Gli oggetti avuti in mira con tale disposizione sono stati: 1.° Quello di tener riuniti in un sol corpo gli atti tutti di ciascun Consiglio Provinciale, affinchè questo per le notizie necessarie a' suoi lavori, avesse pronte le deliberazioni prese nelle precedenti sessioni. 2. Quello di render più sicuri i Consigli medesimi che le loro deliberazioni siano serbate segrete fino a che non vengano su di esse emanate le superiori determinazioni.

Onde deriva che debba il Segretario generale prender consegna di tutti gli atti del Consiglio Provinciale fin dalla sua prima istituzione, conservarli in un armadio affatto distinto da quelli della Segreteria dell' Intendenza, e ritenerne presso di sè la chiave; e che il suggello, da apporsi solo agli atti dell' ultima sessione, debba essere quello del Presidente della sessione medesima.

Glielo partecipo perchè dia su tali norme le disposizioni convenienti.

Digitized by Google

Mutazioni di quote. — *Non è permesso a' Controlori delle contribuzioni dirette di eseguire mutamenti di quote sui Catasti, che ne' soli archivi Comunali.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 settembre 1841.

È stata informata questa Real Segreteria che taluni Controlori delle contribuzioni dirette per eseguire i mutamenti di quote sulle copie dei catasti depositati negli archivi comunali, senza amuoversi dalle proprie abitazioni, abusivamente si permettono di farsi recare in casa le copie mentovate, che respingono poi, dopo il lavoro, a' Cancellieri comunali.

Questo punibile abuso pel quale è posta a cimento la delicatezza dell' integrità de' catasti, mena pure a conseguenze di nocumento a' Comuni, sia perchè coll' andirivieni di essi catasti ne segue il deperimento, e la necessità della spesa della rifazione, sia pure perchè bisognando essi catasti quasi giornalmente per ispedizione di estratti, la di loro assenza sarebbe di danno agl' interessi de' privati.

Laonde io la incarico di dare le più energiche disposizioni perchè i Cancellieri comunali si neghino a tali richieste, le quali, se venissero ulteriormente fatte da' Controlori delle contribuzioni dirette, farebbero ad essi meritare la sospensione dall' impiego.

Avrà cura Ella signor Intendente, di far dare a questa disposizione la sua stretta esecuzione.

I pagamenti che eseguonsi dalla Tesoreria per averi mensuali di soldi, pensioni od assegnamenti al di sotto di ducati dieci debbono farsi in moneta d' argento.

DIREZIONE GENERALE DEL GRAN LIBRO.

Napoli 4 dicembre 1841.

Mi vedo in dovere trascriverle una Ministeriale dell' Eccellentissimo Ministro delle Finanze del 1.° dicembre 1841, 1.° ripartimento, num. 3019, del tenor seguente.

» La prevengo di aver ordinato alla Real Tesoreria generale, che da oggi innanzi sian fatti in moneta di argento i pagamenti di ogni avere mensuale di soldo, pensione, od assegnamento da ducati dieci in sotto, pagamenti che sinora sono stati fatti in moneta di rame.

» La prego di provvedere nella sua saggezza e prudenza perchè la disposizione di cui si tratta, diretta unicamente a favorire i poverelli, non formi un' oggetto di lucro pe' procuratori de' pensionisti i quali han finora riscosso l' agio da' pensionisti medesimi.

» Io quindi interesso la sua bontà a rendere ostensiva per l' intera Provincia le benefiche disposizioni del prelodato Eccellentissimo Ministro onde li pensionisti ne abbiano la conoscenza.

Dazi comunali. — *La proposta de' nuovi Dazi non può innoltrarsi più tardi del mese di novembre.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 dicembre 1841.

Dalla Consulta di questi Reali Dominî si è osservato che spesso le proposizioni per Dazi si avanzano molto inoltrato l'anno in cui debbonsi riscuotere, e ciò in aperta violazione della legge, la quale provvidamente stabilisce per ultimo termine il mese di novembre dell'anno precedente. Siffatte riprovevoli irregolarità mentre non permettono che con agio potessero discutersi affari di sì grave momento, producono il disordine ancora più serio, che si dia luogo ad una imposta senza che ne sia peranco inteso il Re (N. S.).

Rassegnato il tutto a S. M., è piaciuto alla M. S. di ordinare che le autorità addette a preparare la materia in disamina stieno alla regola sotto la loro più stretta responsabilità.

Nel Real Nome glielo partecipo per lo esatto e dovuto adempimento.

Decime Sacramentali. — *Ad oggetto di far cessare l' esazione delle decime Sacramentali si danno delle disposizioni onde provvedere le Parrocchie mancanti di corrispondente rendita della congrua stabilita.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 dicembre 1841.

Il far cessare la esazione che tuttora si fa da taluni Parrochi delle così dette Decime Sagramentali era un voto espresso e ripetuto di anno in anno da molti Consigli Provinciali. E quello della Calabria Citeriore da ultimo nella sua riunione del 1840 ne faceva più vive rimostranze rilevando le inconvenienze di siffatta esazione, ed invocando la esecuzione de' dettami dell' antica e della nuova Legislazione del Regno.

Ma se i reclami de' Consigli Provinciali per far cessare la esazione delle Decime Sagramentali come gravi alle popolazioni, meritavano la Sovrana considerazione, specialmente perchè s' invocava la esecuzione di quanto le leggi prescrivono, dovevano insieme richiamarla quelli de' Parrochi i quali tuttora non hanno congrua completa, che le leggi medesime, copiando i divini precetti, loro assicurano.

Il perchè io umiliava a S. M.

1. Come i Reali dispacci, specialmente quello del 25 luglio 1772 stabilivano: « Le Decime così propriamente dette, cioè Ecclesiastiche di » qualunque genere sieno o prediali o personali o miste (eccettuate sol» tanto le domenicali; cioè quelle prestazioni o censi che per ragione di » dominio le Chiese ritraggono da' fondi, dette anch' esse Decime predia» li, che non furono comprese, nè debbono comprendersi nella abo» lizione) con istabilirsi la congrua conciliare di duc. 100 annui per ogni

» Parroco, oltre una competente somma per lo mantenimento della Chie-
» sa, che non passasse però i duc. 30.

2. Come l'articolo 7 del Concordato del 1818 ha dappoi dettato:
« Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno
» un supplemento di dote in tale proporzione che le cure al di sotto di
» 2000 anime non abbiano meno di duc. 100 annui; quelle al di sotto
» di 5000 anime duc. 150, e le altre finalmente di 5000 anime in sopra
» non meno di duc. 200 annui.

» Sarà a carico de' rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del Sotto Parroco. »

Dal quale ultimo dettame venivano eccettuate le Chiese Parrocchiali di gius-patronato regio, ecclesiastico o laicale, che rimanevano a peso de' rispettivi patroni; e le Chiese ricettizie numerate o innumerate, i capitoli e le collegiate con cura di anime, avendo queste la congrua nella massa comune.

3. Come, anche dopo il Concordato istesso molti Parrochi tuttavia non hanno la congrua completa. E come con Sovrana determinazione del 23 giugno 1818 fu disposto, che fino a quando i Parrochi non avessero avuto il compimento della congrua, non si fosse fatta alcuna mossa su l'oggetto dell'esazione delle Decime Sagramentali.

4. Come la Consulta di questa parte de' Reali Dominî, nell'attuale difetto di ogni mezzo del patrimonio regolare, i cui beni erano fra l'altro destinati a completare le congrue alle Parrocchie di libera collazione degli Ordinarî, avvisava che per tali Parrocchie, i Comuni dovessero prestare il supplemento di congrua al proprio Parroco, salvo sempre alcuno prudente temperamento che potesse essere dettato dall'impossibilità positiva di qualche Comune.

5. Come le domande perchè si vietasse a' Parrochi la esazione delle Decime, assegnandosi loro invece la congrua con la norma dell'articolo 7 del Concordato, aveva dato occasione per parte di taluna delle Amministrazioni Provinciali al seguente dubbio.

« Per dare esecuzione con cognizione di causa a questo atto legislati-
» vo, è mestieri che si conosca se la esazione delle Decime debba in-
» tendersi, come pare per le antiche Prammatiche del Regno, tener
» luogo di congrua, ed in questo caso col fissarsi la congrua possa di
» fatto cessare la esazione delle Decime.

Sul quale dubbio io ho rassegnato alla M. S. 1.° Le Decime per l'antica legislazione del Regno sono abolite, e surrogate dalla congrua: il Concordato del 1818 stabilisce la congrua, e non concede al Parroco l'esazione di Decime. 2.° La Sovrana determinazione del 23 giugno 1818 testè citata non fu che un mezzo precario di assicurare il mantenimento del Parroco fino a che non gli si fosse completata la congrua.

E S. M. considerando che col voto di far cessare l'uso o l'abuso dell'esazione delle Decime Sagramentali, non si chiede che la osservanza di quanto per questo obietto è prescritto dall'antica e dalla nuova legislazione, nel Consiglio ordinario di Stato del 5 maggio di quest'anno si è degnata di determinare, che per tale osservanza, mettendosi di accordo il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e quello degli Affari Interni

si formasse un lavoro da' Vescovi, e dagl' Intendenti per provvedersi le Parrocchie mancanti di corrispondente rendita della congrua stabilita; e che, ciò fatto fra un tempo determinato, ogni esazione di Decima Sagramentale debba essere vietata.

Nel Real Nome comunico a lei questa determinazione Sovrana per l' analoga esecuzione di sua parte.

Io l' ho già manifestata al Ministro degli Affari Ecclesiastici. Ella si metterà di concerto con gli Ordinarî diocesani, i quali hanno giurisdizione in cotesta Provincia, per formare il lavoro che S. M. ha ordinato. Ogni Chiesa Parrocchiale, che non avesse la congrua stabilita, o che continuasse nella esazione delle Decime Sagramentali, debbe formare l' oggetto di una proposizione di lei fatta di accordo con l' Ordinario per completare la prima, e far cessare le seconde. E ciascuna di tali proposizioni aver deve due elementi certi. 1.° La natura della Chiesa rilevata con la norma dell' articolo 7 del Concordato. 2.° La sua rendita effettiva ben verificata.

Su le proposizioni, che io mi attendo dal di lei zelo, saranno di concerto col Ministro degli Affari Ecclesiastici prese per ciascuna Parrocchia, la quale si trovasse in alcuna delle indicate condizioni, gli opportuni espedienti.

Digitized by Google

ANNO 1842.

Soldi. — *L' impiegato che rimpiazza un posto superiore vacante può, oltre al soldo annesso al proprio impiego, ottenere per compenso delle maggiori fatiche il terzo del soldo dell' impiego di cui ne esercita le provvisorie funzioni.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 gennaio 1842.

Dando riscontro al rapporto de' 4 dicembre col quale eleva taluni dubbi circa il compenso da darsi a quegl' impiegati i quali rimpiazzano posti vacanti per congedi, o mancanza di titolari io le osservo che il terzo di soldo, annesso all'impiego per qualunque causa vacante, si dà all'impiegato che ne esercita le provvisorie funzioni per lo esercizio straordinario, che assume, unitamente alle incumbenze insite al posto ordinario che occupa; così vede ella bene di non potervi essere gradazione di compenso, nè un impiegato in servizio può cedere ad altri le proprie funzioni per ritener quelle di un posto vacante.

I due terzi di soldo, che superano dall' impiego vacante formeranno avanzo di cassa della rispettiva officina (a).

Folli. — *Norme per lo pagamento del trattamento de' folli in Aversa.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 gennaio 1842.

Nelle Reali Case de' matti site in Aversa trovansi per ordini superiori stabiliti tre diversi pagamenti, il primo di mensuali duc. 12 pel trattamento così detto nobile, il secondo di duc. 6 pel trattamento medio, il terzo di duc. 3 senza dritto a trattamento distinto; quest' ultima somma si contribuisce da coloro i quali sebbene non doviziosi e non possidenti hanno risorse adattate a sopportare siffatta spesa. Gl' Individui della prima e seconda classe che non somministrando il letto vogliono preferire quello del luogo debbono alle cennate somme aggiungere carlini 20 il mese. L' abbigliamento personale rimane sempre a carico della famiglia. Il Direttore rapportandomi i molti sconci che si avverano nell' assegnazione, e nella percezione di tali pagamenti, ha sollecitato adatti provvedimenti per impedire l' attuale disordine. Ravvisando io sensati i di lui divisamenti, ho giudicato indispensabile di prescrivere le norme che sieguon alle quali ella darà esatta esecuzione.

(a) Ministeriale diretta all' Intendente di Palermo.

1. I Sindaci se fedeli non siano nel rapportare agl' Intendenti i veri cespiti redditizî di un folle, o di coloro che per legge hanno l'obbligo di sostentarlo dover essere tenuti, previa decisione del Consiglio d'Intendenza della Provincia, d'indennizzare lo stabilimento a proprio carico delle somme per loro incuria o deferenza non percepite, sia qualunque il tempo in cui la frode si renda manifesta.

2. Gl'Intendenti esercitando rigorosa vigilanza, ed acquistata esatta cognizione di mezzi dei quali il folle è provveduto, determineranno la classe alla quale deve egli appartenere, ed in conseguenza l'ammontare del pagamento.

3. La responsabilità degl'Intendenti è impegnata acciò non si permettano abilitazioni a discapito degli alienati, e dell'Istituto.

4. Il Direttore qualora sappia che siasi fatto collocare a secondo trattamento chi goder potea del primo, o che siansi taciute ovvero minorate le risorse, quel funzionario che cagionò, o permise l'arbitrio non andrà immune dagli analoghi provvedimenti di giustizia.

5. Il primo pagamento devesi comporre dalla rata corrispondente a' giorni sino al termine del mese in cui un' individuo si spedisce allo Stabilimento, e dall'importo di altri mesi tre consecutivi: i versamenti che seguono si realizzeranno a quatrimestri anticipati, salvo alle parti di riavere le somme superanti se l'alienato esce o muore pria che il quadrimestre abbia termine.

6. Gl'Intendenti non invieranno gli alienati nell'Istituto se non siansi resi certi del rispettivo stato di fortuna.

Quelli fra costoro che debbono pagare una pensione, non si facciano partire, se il congiunto che ne amministra i beni, o che è tenuto di alimentarlo, il curatore ec. non abbia firmata una legale obbliganza giusta la formola quì annessa, e non abbia realizzato il primo versamento a norma del numero 5. L'originale di sì fatto documento, rimarrà presso l'Intendenza, ma ella deve spedirne al Direttore per intelligenza una copia in forma amministrativa legalizzata dal Segretario generale.

7. A cura degl'Intendenti si effettuiranno gl'introiti periodici ed anticipati. Ogni remora debb' essere rimossa mercè gli atti coattivi, non escluse le coazioni militari.

I versamenti per mezzo del Direttore gl'Intendenti li faranno giungere al Cassiere dello Stabilimento col procaccio con fedi di credito debitamente girate, o in diverso modo sicuro, liberi da qualunque spesa di porto od altro.

8. Quando rovesci di fortuna impongono che l'obbligazione sottoscritta debba per tal motivo esser variata, gl'Intendenti ne daranno avviso al Direttore pria che il quadrimestre abbia termine, acciò compiuto siffatto periodo possa l'individuo discendere al trattamento inferiore, al quale l'infortunio lo spinge.

9. Appena esaurite le somme introitate per un pensionista senza che sia giunto al Cassiere dello Stabilimento nel modo spiegato nel num. 7 l'importo del quadrimestre seguente, il Direttore farà collocare a trattamento comune l'individuo, pel quale si sperimenta la deficienza delle risorse. Nonpertanto questa misura non esimerà la famiglia del mede-

Digitized by Google

simo dal corrispondere l'importo intero della pensione, e ciò perchè essa soggiaccia ad uno espediente poco decoroso, e per non darle adito ad abbandonare l'alienato alla infelice sua sorte. Gl'Intendenti in tal caso debbono raddoppiare le misure coattive per lo immediato introito dell'intero de' pagamenti non adempiuti.

10. Per coloro che hanno solo la possibilità di soddisfare mensuali ducati 3 senza dritto al trattamento diverso dal comune come fu ordinato con lo stato discusso del 1838, si serberanno le regole medesime dettate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

11. Le cennate prescrizioni non alterano punto quanto fu dettato con la circolare de' 10 marzo 1838 per la rimessa al Direttore dei documenti che accompagnar debbono ogni individuo che nello Stabilimento si fa guidare.

All'uopo l'avverto che ho ingiunto a quel funzionario di respingere coloro che gli arrivano senza tali carte, e di essere più severo per quelli che dotati di possidenza gl'Intendenti siansi indotti a violare le norme sopra espresse.

Soldi, e pensioni — *I soldi, e le pensioni minori di ducati venti debbonsi pagare in argento.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 1 febbraio 1842.

La prevengo di aver dato gli ordini al Controloro generale della Real Tesoreria generale, perchè la disposizione contenuta nella Ministeriale del 1.° dicembre 1841 num. 3019 di pagarsi in moneta di argento gli averi mensuali di soldo, pensione o assegnamento da duc. 10 in sotto, sia estesa anche alle pensioni ed a' soldi di mensuali duc. 20 a duc. 10 e ciò per lo pensioni a cominciare dal bimestre che scade alla fine del corrente febbraio, e pe' soldi da questo in poi.

Conciliatori. — *Li Conciliatori allorchè compiono il periolo triennale delle loro funzioni debbono continuare nelle medesime, finchè non vengano rimpiazzati da' loro successori.*

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Napoli 12 febbraio 1842.

S. M. trovando regolare le istruzioni emesse da questo Ministero con circolare del 28 agosto 1841 per la continuazione dei Conciliatori in fino al loro rimpiazzamento, dopo il compimento del triennio del rispettivo esercizio, nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del decorso gennaio si è degnata dichiarare Sovranamente, che i Conciliatori allorchè

compiano il periodo triennale delle loro funzioni debbono continuare nelle medesime, finchè non vengano rimpiazzati da' loro successori.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione, perchè ne curino lo adempimento.

Guardie d'Onore — *Chiarimenti circa l' esenzione d' accordarsi agli unici assoluti dal servizio delle Guardie d' onore.*

COMANDO SUPERIORE DELLE GUARDIE D' ONORE.

Napoli 26 marzo 1842.

Questo Comando Superiore osservò che variamente era considerata dalle Autorità diverse incaricate della organizzazione delle Guardie di Onore la unicità assoluta, dopo che col Real rescritto del 16 luglio 1841 fu richiamata in vigore come causa di esenzione dal Corpo, e perciò in data de' 19 febbraio ultimo sotto il n. 162 feci rappresentanza al Real Ministero della Guerra dimostrando che per le precedenti determinazioni che definivano qual doveva essere la unicità medesima perchè avesse prodotto la anzidetta esenzione, nelle persone in cui si fusse verificata non potevasi credere di dover essere diversamente definita, di come definita fu nel 1836 col dubbio 3, 1.° carico così concepito.

Se gl' individui capi di famiglia assolutamente unici in modo che non abbiano altri che li rimpiazzano negli affari domestici, oppure coloro che abbiano figli di tenera età senz' altra persona che potesse prendere cura di essi, debbono, o pur no essere inclusi negli squadroni delle Guardie d' Onore, è risoluto così:

S. M. considerando che il servizio delle Guardie d' Onore obbliga talune volte ad uscire dal proprio Comune, e ad abbandonare la cura della famiglia, ed i proprii interessi, si è benignato risolvere che coloro i quali si trovino negli additati casi, ove non concorrono volontariamente a presentarsi a questo onorevol servizio, non vi possono essere obbligati loro.

In riscontro di siffatta rappresentanza, il sullodato Ministero in data dell' 8 seguente marzo mi ha scritto quanto siegue.

Ho con pari data della presente scritto a S. E. il Ministro per gli Affari Interni facendogli noto il contenuto del suo uffizio del 19 ora scorso mese n. 162 relativo alla unicità assoluta, causa questa perchè un individuo comunque avente tutti i requisiti richiesti dalla legge, non faccia parte delle Guardie di Onore provinciali, ed ho soggiunto all'E. S. che questo Real Ministero fa eco al di lei divisamento, per cui era pregato d' impartire quelle disposizioni che nella sua cognita saggezza ravvisate avesse opportune, onde alla cennata eccezione di unico assoluto non sia data dalle Autorità dal sullodato Eccellentissimo Ministro dipendenti, una significazione differente della propria, e ciò affinchè l'allistamento, ed il completamento del Corpo delle Guardie di Onore non abbia a sof-

frire per effetto di novelli ostacoli, che altrimenti vi si potrebbero apporre.

Tanto le manifesto in risposta del succitato suo foglio.

Ciò che io mi onoro partecipare alle SS. LL. per opportuna intelligenza.

È dovuto alle Officine di contabilità delle Intendenze per l'esame de' conti de' Licei, e Collegii un diritto eguale al mezzo per cento dell' annua rendita da non oltrepassare però i ducati cinquanta in tutto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 aprile 1842.

Con l'articolo 144 della Legge organica dell'amministrazione civile fu accordato all'officina di Contabilità di ogni Intendenza il diritto di percepire l'uno per cento sulle annue rendite ordinarie de' Comuni per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali: il prodotto di questo diritto non può pertanto oltrepassare la somma di annui ducati 200 per ogni Comune. Lo stesso diritto fu alle officine medesime accordato con Real rescritto degli 8 maggio 1819, per la liquidazione de' conti provinciali, da non poter però oltrepassare annui ducati 100.

Or essendosi da pochi anni in quà Sovranamente ordinato che anche i conti de' Reali Collegi e Licei debbano esser liquidati nelle Intendenze per indi discutersi da' rispettivi Consigli Provinciali o Consigli d'Intendenza, secondocchè si tratti di conti morali o materiali; da tutte le officine in parola è stato chiesto anche per questi conti un diritto corrispondente a carico degli Stabilimenti suddetti.

S. M. si è degnata accogliere benignamente una tal domanda, e quindi nel Consiglio di Stato del primo di questo corrente mese, a similitudine di quanto fu disposto col citato Real rescritto degli 8 maggio 1819 pe' conti provinciali e delle opere pubbliche; ha risoluto che per la liquidazione de' conti de' Reali Licei e Collegi venga d'oggi innanzi corrisposto alle officine di Contabilità delle Intendenze a carico degli Stabilimenti suddetti un diritto eguale al mezzo per cento della rispettiva loro annua rendita ordinaria, da non oltrepassare però i ducati cinquanta in tutto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, e perchè la comunichi al Consiglio d'Intendenza ed al Consiglio Provinciale nella prossima riunione: la pubblicherà inoltre col giornale d'Intendenza.

Digitized by Google

Consigli Provinciali. — *Le Sovrane risoluzioni sui voti de' Consigli Provinciali debbono pubblicarsi ne' giornali d' Intendenza.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 aprile 1842.

I Consigli generali di tutte le Provincie aveano da più anni unanimamente domandato che le Sovrane risoluzioni adottate sui loro voti venissero rese di pubblica ragione per mezzo della stampa, ad oggetto principalmente d' impedire le inutili ripetizioni che sempre si verificano nelle proposizioni de' Consigli distrettuali.

S. M. nel Consiglio di Stato del 1 di questo corrente mese; tenuto presente il Real rescritto circolare de' 17 giugno 1835, col quale venne data agl' Intendenti la facoltà d' inscrire ne' giornali d' Intendenza le Sovrane risoluzioni provocate da' Consigli provinciali che fossero relative a' conti morali, alle opere pubbliche, alle industrie e manifatture delle Provincie, alla pubblica Istruzione, ed a' pubblici Stabilimenti; si è degnata ordinare, che *da oggi innanzi la pubblicazione delle sue Sovrane decisioni su' voti de' Consigli provinciali venga esattamente eseguita da tutti gl' Intendenti, onde evitarsi la ripetizione delle medesime domande.*

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè vi dia pronto ed esatto adempimento; la pubblichi sul giornale d' Intendenza, e la partecipi al Consiglio provinciale ed a' Consigli distrettuali nella prima loro rispettiva riunione.

Bibblioteche Comunali. — *Norme da osservarsi per la conservazione delle Bibblioteche Comunali.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 aprile 1842.

Il Consiglio provinciale del 1.° Abruzzo Ulteriore nella sua riunione del 1841 dolendosi che i molti libri che i Comuni hanno nelle loro case giacciono per lo più intonsi polverosi e negletti, esposti anzi alla mano di chi voglia appropriarseli; e considerando che non altrimenti i Comuni siansi gravati dell' acquisto de' medesimi, che per diffondere la pubblica Istruzione; umiliò suppliche a S. M. onde ottenere che in ogni Comune la Biblioteca comunale sia pubblica ed aperta in determinate ore del giorno, nè possa negarsi ad alcuno la lettura de' libri che chiederà, senza che però possano asportarsi.

E la M. S. sempre intenta a secondare i voti de' Consigli Provinciali diretti a promuovere qualunque specie di miglioramenti, nel Consiglio di Stato ordinario de' 18 marzo ultimo si è degnata ordinare:

1. Che in ogni Comune il quale abbia de' libri, se ne faccia un' esatto inventario in duo spedizioni, per conservarsi una nella Cancelleria Comunale, l' altra nell' Archivio dell' Intendenza;

2. Che a misura che i Comuni ne avranno i mezzi vengano tali libri legati ed ordinatamente disposti in corrispondenti armadi, prelevandosi la spesa dall'articolo delle imprevedute;

3. Che dove la casa Comunale offra una stanza divisa per la Biblioteca, sia questa aperta al pubblico in un determinato giorno della settimana, sotto la vigilanza del Cancelliere, o di altro impiegato Comunale, che il Decurionato rimane autorizzato a destinare per tale oggetto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento di risulta. Ella la farà nota al Consiglio Provinciale nella prossima sua riunione, e la pubblicherà ancora col giornale dell'Intendenza.

Istruzione delle Levatrici. — *Gl'Intendenti non possono disporre il pagamento delle condotte mediche ove non siano assicurati dai Decurionati di essersi dal Medico, e Cerusico condottato adempiuto al Rescritto dei 14 ottobre 1840 per l'istruzione alle Levatrici.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 giugno 1842.

Non ostante che col Real Rescritto circolare dei 14 ottobre 1840 fosse disposto che un Medico o Cerusico di ciascun Comune venisse incaricato di accorrere alle partorienti essendo chiamato, e d'insegnare in un giorno della settimana ad un qualche numero di donne maritate o vedove l'arte salutare dell'Ostetricia, pure il Consiglio Provinciale di Capitanata riunito nel 1841 esponeva il voto di stabilirsi, particolarmente nei piccoli Comuni, la condotta di una levatrice, allo stesso modo che si pratica pe' Medici e pe' Chirurgi.

Avendo rassegnato un tal voto a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 marzo ultimo si è degnata disporre che si stia per regola alla massima stabilita col citato Real Rescritto de' 14 ottobre 1840. Vuole poi la M. S. che gl'Intendenti non facciano pagare le condotte mediche, ove il Decurionato con sua deliberazione non affermi di essersi dal Medico o Cerusico condottato adempiuto alle prescrizioni del Rescritto suddetto dovendo tale dichiarazione formare documento di appoggio per spedirsi e pagarsi il mandato della condotta medica o cerusica.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione perchè ne curi l'adempimento.

Boschi. — *Circoscrizione de' boschi messi in difesa.*

DIREZIONE GENERALE DI PONTI, E STRADE, ACQUE, FORESTE, E CACCIA.

Napoli 9 luglio 1842.

Il Consiglio forestale deliberando sul dubbio proposto da un di lei collega se possa cioè un bosco messo in difesa circoscriversi da fosso atto

ad impedire l'accesso agli animali, ha giudicato unanimamente, che ogni qualvolta la difesa voglia garentirsi con fosso possa questo eseguirsi; a condizione però che tal fosso sia sei palmi largo, e quattro profondo: che la terra cavata debba essere buttata sull'orlo intorno del fondo chiuso al pascolo; e che in fine sulla terra mossa, o nel fosso non possa spargersi seme di sorte alcuna; lo che avvenendo sarà riguardato come dissodazione, e perseguitato il reo a' termini della legge.

Mi pregio quindi di far noto a lei simile disposizione del Consiglio per sua intelligenza e regolamento egualmente che ho praticato con l'Ispettor forestale di cotesta Provincia.

Mezzi di trasporto ai condannati. — *Come regolarizzarsi la spesa de' mezzi di trasporto che si somministrano ai condannati.*

MINISTERO DI GUERRA, E MARINA.

Napoli 10 luglio 1842.

A proposizione dell'Intendente generale dell'Esercito, tendente a farsi per l'avvenire con accerto e giustizia la computazione a chi di dritto della spesa de' mezzi di trasporto, che i Sindaci sono obbligati di fornire a' condannati, spesa che sovente volte rimane a carico de' Sindaci medesimi per la mancanza delle necessarie specificazioni delle classi, cui detti condannati appartengono, la Reale Segreteria di Stato della Guerra e Marina in data de' 10 del declinante mese ha approvato.

1. Che nel foglio di passo che si rilascerà dall'Autorità militare civile del luogo dal quale sono spediti i condannati, si debba indicare con somma chiarezza la loro classe cioè, se presidiari o galeoti, e per quest' ultimi se di prima ricezione o antichi.

2. Che il detto foglio di passo debba accompagnare i condannati fino al loro destino, onde il capo della scorta possa presentarlo al Sindaco ogni qualvolta il bisogno dei mezzi di trasporto risultasse indispensabile.

3. Che i Sindaci senza l'esibizione di tal passo non debbano fornire trasporto a' condannati.

4. Che per comprovare il prescritto col precedente art. 3 debbano i Sindaci medesimi indicare nel mandato di trasporto, giusta il foglio di passo rilasciato dal ..... (nome e cognome dell'Autorità) nel giorno ..... in ..... (data e luogo dal quale è stato spedito il condannato) ed a me esibito dal ..... (nome e grado del Comandante la scorta) e restituito allo stesso, munito dal mio visto; qual foglio di passo munito del visto dei Sindaci che hanno fornito i trasporti, può servir benanche di controllo a' trasporti forniti ai condannati durante l'intiero viaggio.

Digitized by Google

Subaste per gli affitti delle rendite comunali. — *La riserba dell' approvazione delle subaste deve dagl' Intendenti usarsi con la massima prudenza, potendo l' abuso essere pregiudizievole allontanando gli obblatori.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 luglio 1842.

La legge organica dell' Amministrazione civile, de' 12 dicembre 1816, all' art. 239, ha prescritto quanto segue.

« L' aggiudicazione degli affitti comunali *è compiuta di pieno diritto* » *per effetto dell' ultima licitazione*, senza che vi bisogni altra approva- » zione superiore. — Nulladimeno l' Intendente può *in alcuni casi*, quan- » do creda che il bene dell' amministrazione lo esiga, dichiarare tra le » condizioni della subasta, che l' aggiudicazione non s' intenda definitiva, » se non dopo la sua apppovazione.

Il Consiglio provinciale di Molise riunito nel 1841 ha però rilevato, che dalle subaste per la vendita delle ghiande, degli erbaggi e de' cereali, di ragion comunale o di altri pubblici Stabilimenti, tengansi d' ordinario lontani gli speculatori *a cagione delle lungherie che si frappongono alla difinitiva approvazione o rifiuto dell' Intendente.* Ha proposto pertanto di stabilirsi.

1. Che le subaste per la vendita degli erbaggi, delle ghiande e dei cereali di ragion comunale debbano sottoporsi al voto del Decurionato, rimettersi all' Intendente per espresso e dal medesimo respingersi col mezzo istesso approvate o rifiutate;

2. Che non sia necessario di sentirsi il parere del Sotto-Intendente in tali casi;

3. Che quanto alla spesa per l' espresso possa dichiararsi nelle condizioni della vendita di dover cedere a carico dell' aggiudicatario in caso di approvazione, o sull' articolo delle spese imprevedute del Comune in caso di rifiuto.

Un tale voto è venuto a deporre che la regola stabilita dalla legge nel primo comma dell' articolo di sopra trascritto sia caduta in obblio, e che siasi invece adottata come regola la eccezione contenuta nel secondo comma dell' articolo suddetto.

Quando le condizioni del contratto sieno state preventivamente bene esaminate e discusse, e siasi loro data col mezzo de' manifesti la maggiore pubblicità possibile, la riserba dell' approvazione non è necessaria e può divenire ancora pregiudizievole allontanando gli oblatori. Di essa non dee farsi uso che con la massima prudenza, ed in que' pochi casi ne' quali abbiasi fondato sospetto di monopolio, e l' amministrazione superiore non abbia altri mezzi indiretti per prevenirlo. Ferme adunque rimanendo le disposizioni sanzionate col citato art. 239 della legge organica, S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 18 marzo ultimo si è degnata approvare, che quando pel bene dell' amministraziore l' Intendente creda dover riserbare alle subaste la sua approvazione, si osservino le norme, come sopra, proposte dal Consiglio Provinciale di Molise.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per lo corrispon-

dente adempimento. Desidero che mi assicuri la ricezione del presente e lo pubblichi per inserzione nel giornale dell' Intendenza.

Boschi. — *Gli alberi di speranza da riservarsi nei tagli de' boschi debbono essere quattro per ogni moggio legale di 10000 palmi quadrati.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 luglio 1842.

Nella legge del 21 agosto 1826 fu coll' art. 35 dichiarato di doversi ne' tagli regolari de' boschi riservaro quindici alberi a moggio da marchiarsi per seme o di speranza, e coll' art. 103 venne prescritta un' ammenda di ducati 20 a moggio contro que' proprietarl che coltivassero o facessero coltivare fondi destinati per essere rimboschiti, o restituiti saldi.

Ora dovendosi per effetto della legge del 6 aprile 1840, che ha implicitamente modificato i precitati articoli della legge del 21 agosto 1826 le diverse misure portare alla sola ed uniforme misura agraria di 10000 palmi quadrati per ciascun moggio; questo Real Ministero in conformità della proposizione fatta dal Direttore generale di Ponti e Strade con rapporto del 28 maggio, gli ha dichiarato che gli alberi di seme o di speranza da riservarsi ne' tagli a' termini dell' art. 35 della legge del 21 agosto 1826, saran da ora innanzi fissati al numero di quattro per ogni moggio legale della enunciata misura di 10000 palmi quadrati, e rimarrà egualmente fissata a duc. 4 per ogni moggio legale l'ammenda che l' art. 103 della legge forestale fissava a duc. 20 per ogni moggio di antica misura.

Segretarl delle Deputazioni delle Opere pubbliche.—*Non è ad essi dovuta alcuna somma da' fondi delle opere pubbliche per le spese di scrittoio.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 dicembre 1842.

Avendo alcuni de' Consigli Provinciali proposto di accordarsi al Segretario della Deputazione delle opere pubbliche un' assegnamento annuale da' fondi delle opere suddette, per indennizzarlo delle spese di scrittoio: S. M. si è degnata dichiarare di non esser dovuta somma alcuna per l' oggetto indicato a' Segretarl delle Deputazioni delle opere pubbliche, perocchè le loro incombenze rientrano tra quelle ordinarie delle Segreterie delle Intendenze, giusta la legge de' 12 dicembre 1816, ed il regolamento de' 31 luglio 1840; e le spese di scrittoio appartengono alle Segreterie medesime per le quali le Provincie pagano non lievi somme, che non conviene aggravare.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione per l'uso di risulta, e perchè la metta a conoscenza del Consiglio provinciale nella prima sua riunione.

Digitized by Google

Primo Eletto — Esercizio delle sue attribuzioni. — *Il 1.° Eletto dev' essere assistito dal Cancelliere comunale, o suo Sostituto nell' eseguire le attribuzioni confidategli per l' art. 58 della legge de' 12 dicembre 1816.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 dicembre 1842.

Surto il dubbio se un 1.° Eletto debba essere assistito dal Cancelliere per gli atti portanti a multa nella flagranza, la Consulta generale del Regno ha considerato:

1. Che il 1.° Eletto nell' esercizio delle sue attribuzioni è alla immediazione del Sindaco, e come collaboratore del medesimo.

2. Che a' termini dell' art. 58 della legge del 12 dicembre 1816 egli deve tenere nella Cancelleria comunale un registro esatto delle contravvenzioni, e delle multe applicate.

3. Che da siffatta disposizione sorge aperta la soluzione del dubbio, perchè il dover di conservare in Cancelleria un registro esatto delle multe comminate, è proprio esclusivamente del Cancelliere, il quale è per legge obbligato a compilare, legalizzare, e conservare tutti gli atti del proprio uffizio.

4. Che per ultimo potrebbero di leggieri attaccarsi di nullità gli atti del 1.° Eletto nelle contravvenzioni sorprese in flagranza, laddove a lui solo sia deferita la facoltà di redigerne i verbali, come sono nulli di diritto gli atti dei Giudici non legalizzati dal Cancelliere.

E per siffatta considerazione la Consulta medesima è stata di parere, che il 1.° Eletto nello eseguire le attribuzioni confidategli per l' art. 58 della legge del 12 dicembre 1816 debba essere assistito dal Cancelliere comunale, o dal suo Sostituto in tutti gli atti portanti condanna a multa nella flagranza.

Essendosi S. M. degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 23 novembre ultimo, di approvare siffatto avviso, nel Real Nome glielo partecipo per l' esatto adempimento.

Digitized by Google

ANNO 1843.

Istruzione primaria. — *L'istruzione primaria nei Comuni è affidata interamente ai Vescovi nelle rispettive Diocesi, e messa sotto la esclusiva loro direzione.*

Napoli 10 gennaio 1843.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Volendo riportare la istruzione primaria ne' nostri Reali Dominî alla utilità cui questa istruzione è destinata;

Veduti i voti de' Consigli Provinciali sul languore, nel quale questo grado d'istruzione pubblica trovasi caduto attualmente;

Considerando che in attribuire la istruzione primaria alle Autorità Ecclesiastiche devo attendersi e cura e zelo maggiore;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'istruzione primaria ne' nostri Reali Dominî è affidata interamente a' Vescovi nelle rispettive Diocesi, e messa sotto la esclusiva direzione di loro.

Sono quindi autorizzati i Vescovi a destinare i Maestri e lo Maestro delle Scuole primarie, a sospenderli ed a rimuoverli, secondo le mancanze che commetteranno nell'adempimento de' loro doveri, dandone partecipazione all'Intendente della Provincia, come ancora a prescrivere l'orario e la durata dell'insegnamento, che dovrà esser praticato secondo il metodo e co' libri elementari approvati dalla Pubblica Istruzione (a).

2. Le Scuole saranno in preferenza stabilite, pe'fanciulli ne'Conventi e Monisteri, e per le fanciulle ne' Ritiri e ne' Conservatorî di donne.

3. Saranno stabilite altresì Scuole primarie, col metodo di mutuo insegnamento, ne'Comuni Capiluoghi di Province ed in tutti gli altri Comuni che ne avranno i mezzi.

Queste Scuole saranno nello stesso modo affidate a' Vescovi, e da loro esclusivamente dirette per ciò che riguarda la disciplina, co' metodi e libri elementari approvati dalla Pubblica Istruzione.

I Maestri per la prima volta saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, sulla proposizione del Presidente della Giunta di Pubblica Istruzione per Napoli, e del Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione per la Sicilia, i quali si metteranno di accordo co' rispettivi Vescovi.

4. In Napoli Capitale, ed in Palermo, comechè residenze de'Presidenti

(a) Li Maestri delle Scuole primarie debbono pria di prendere possesso della carica prestare il giuramento nelle mani del Sindaco. — (*Ministeriale degli 8 gennaio 1845*).

della Giunta, e della Commissione di Pubblica Istruzione, per tutto ciò che risguarda tanto le Scuole primarie, quanto quelle di mutuo insegnamento, i Vescovi dovranno sempre mettersi d'accordo co' suddetti Presidenti, che ne faranno rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

5. Gli onorari e le condotte dovuti ai Maestri ed alle Maestre delle Scuole primarie, non saranno pagati loro quando la Scuola non sia esercitata o non esista. I Sindaci in questi casi ne daranno conoscenza all'Intendente, il quale assicuratosi della verità di quanto gli sarà stato rapportato all'oggetto, scriverà al Vescovo per la elezione di altro Maestro.

I Sottintendenti e gl'Intendenti useranno altresì tutta la loro vigilanza perchè i soldi ne' casi succennati non vengano pagati da' Comuni, i quali non avranno goduto il beneficio della istruzione primaria.

6. Saranno pure obbligati a visitare e le Scuole primarie e quelle di mutuo insegnamento i Sottintendenti ne' loro Distretti, gl'Intendenti nelle Provincie da loro amministrate, ed i Presidenti della Giunta e della Commissione di Pubblica Istruzione in Napoli Capitale ed in Palermo.

7. Restano rivocate tutte le altre precedenti disposizioni che si trovassero mai non concordi alle prescrizioni contenute nel presente Decreto.

8. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale ne' Dominî al di là del Faro, sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dazi comunali. — *Risponsabilità cui sono soggetti gli Amministratori Comunali, e Decurionati per lo ritardo nell'adempimento delle deliberazioni di proposte di dazi, e nello invio di esse all'Intendente, e penale a carico del Capo d'Officio dell'Intendenza che dia causa al ritardo.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 febbraio 1845.

L'articolo 137 legge de' 12 dicembre 1816 ha preveduto il caso in cui i funzionari Comunali ed i Decurionati per oscitanza nell'esercizio delle rispettive funzioni arrechino de' danni al patrimonio del rispettivo Comune. Esso li chiama responsabili della rifazione, ed oltreacciò esser chiamati in residenza, sospesi, e multati dal Consiglio d'Intendenza. Questa disposizione per se chiarissima sarebbe stata applicabile alla poca sedulità nel proporre a tempo debito la proposizione delle variazioni ed accrescimenti di dazi di consumo, onde a' termini della legge, sull'avviso della Real Consulta del Regno, avesse S. M. potuto approvarla prima che l'esercizio incominci, e senza che si avveri lo sconcio di domandarsi il Sovrano beneplacito mentre sono già in percezione. Ciò non pertanto essendosi verificato che in taluni Comuni, e precisamente in

quello di S. Costantino in Provincia di Basilicata, e di Altino in Abruzzo Citra siensi inoltrate dimande di elevarsi la tariffa de' dazî esistenti verso la fine dell' esercizio, di tal che l'esame rendevasi supervacaneo, tosto che erasi già messo in percezione l'aumento. La Consulta cui furono rimessi tali incartamenti avendo avvertito e fatto presente a S. M. un cosiffatto sconcio è stata di avviso, nella maggioranza, doversi prendere per l'avvenire una misura di rigore in massima, tanto contra i Sindaci e Decurionati, quanto verso l' Intendenza, perchè da oggi innanzi non più si verifichi, e perchè le proposizioni di questa natura vengano a tempo debito innoltrate col corredo di tutte le notizie, e dello stato quinquennale, ai termini delle istruzioni a stampa. Al quale avviso essendosi S. M. uniformata, comanda che al termini dell' articolo suddetto quei Decurionati e Funzionarî amministrativi del Comune che facciano sperimentar ritardo nello adempimento delle deliberazioni di proposizioni di Dazî, o nella rimessa di esse all'Intendente sieno dichiarati responsabili de' danni, ed interessi per la non seguita approvazione di dazî medesimi a' termini della legge, ed oltreacciò assoggettati a tutte le altre misure comminate dal citato articolo.

Comanda ancora che dove il ritardo provvenga dalle officine delle Sottintendenze, e dell' Intendenze, il Capo di uffizio, cui l' affare è commesso rimanga sospeso.

Nel Real Nome glielo manifesto per lo corrispondente adempimento.

Boschi. — *Norme su i tagli dei boschi Comunali, dei luoghi Pii, e dei Pubblici Stabilimenti.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 marzo 1843.

Richiama l' attenzione di questo Real Ministero il taglio de' boschi di proprietà de' Comuni, de' Luoghi Pii, e de' pubblici Stabilimenti che sono nella dipendenza del Ministero medesimo.

Per simili tagli ella dovrà attenersi alla seguente norma. Dietro le domande che ne saranno fatte per parte delle sudette amministrazioni, e prima di far procedere alle operazioni volute dalla legge forestale, debbonsi per ciascun taglio provocare le disposizioni del Ministero, indicando le condizioni del bosco che si domanda di tagliare, e dopo di tali disposizioni potrà procedersi alle operazioni richieste.

Ella si atterrà insieme a questa norma, ed all' altra di riserbar sempre l'approvazione superiore agli atti di vendita degli indicati tagli.

Digitized by Google

Si stabilisce una Commissione censoria per esaminare al cadere di ciascun anno la condotta de' Cancellieri Comunali, e prendere le misure più energiche per contenere li medesimi nel più esatto adempimento de' proprî doveri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 aprile 1843.

S. M. si è degnata approvare come regola generale il voto espresso da cotesto Consiglio provinciale (a) perchè in ciascuna Provincia sia stabilita una Commissione Censoria composta dell' Intendente della Provincia, del Proccurator Regio del Tribunale civile, e di un Consigliere d' Intendenza, la quale avrà il carico di esaminare al cadere di ciascun' anno sopra particolari indagini la condotta de' Cancellieri comunali, e prendere le misure più energiche per contenere i medesimi nel più esatto adempimento de' proprî doveri. Questa Sovrana risoluzione verrà comunicata per Real rescritto circolare a S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, al Luogotenente Generale in Sicilia, ed a tutti gl' Intendenti delle Provincie.

Istruzioni per la elezione de' Candidati a' Consigli generali e distrettuali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 maggio 1843.

La convocazione de' Decurionati per la elezione de' candidati a' Consigli generali e distrettuali, giusta le disposizioni contenute nella Circolare del 1.° luglio 1842, è stabilita per la prima domenica di giugno. La qual' epoca essendo vicina, trovo utile di richiamare l'attenzione degl'Intendenti sul modo in cui gl' indicati Collegi debbono adempire a questa loro importante attribuzione, onde ovviare a non poche irregolarità che nell' anno precedente mi è occorso di rilevare. Vengo pertanto a parteciparle le seguenti determinazioni:

1. Con l'art. 68 della legge de' 12 dicembre 1816 è prescritto che il Decurionato propone le terne per la nomina de' Consiglieri provinciali e distrettuali. Con l'art. 124 poi è statuito che il Decurionato di ogni Comune minore di 3000 abitanti propone un candidato per lo Consiglio distrettuale, ed un' altro per il Consiglio Provinciale; quello di ogni Comune di 3000 a 6000 abitanti ne propone due per il primo Consiglio e duo per il secondo; e quello di ogni altro Comune maggiore ne propone tre per il primo o tro per il secondo.

Le disposizioni di questi duo articoli non sono affatto discordi tra loro, essendo chiarissimo che per ognuno do' candidati, spettanti a ciaschedun Comune in ragione della popolazione, il Decurionato dee proporre una terna.

(a) Voto rassegnato dal Consiglio provinciale di Molise.

Intanto nell' anno scorso è avvenuto che in taluni Comuni le proposte siensi fatte per terne ; ma in altri per il semplice numero de'candidati, lo che giusta l'osservazione precedente , è illegale.

Epperò conviene che gl' Intendenti spieghino a' Decurionati la vera intelligenza de' citati due articoli.

2. Con l' art. 125 è stabilito che ogni Decurionato deve scegliere i candidati suddetti sulla sua lista degli eligibili , tra i proprietari che abbiano una rendita imponibile non minore di duc. 200 per il Consiglio distrettuale , e di duc. 400 per il Consiglio Provinciale ; e per il seguente art. 126 può eleggere sulla lista di altro Comune del Distretto, sol quando non trovasse nella lista del proprio Comune eligibili che abbiano la possidenza indicata nell' articolo precedente.

Nell' anno scorso i Decurionati di taluni Comuni , tuttocchè abbiano proposto soggetti commendevoli , non gli hanno però scelti sulla lista degli eligibili. Ciò depone che i più notabili cittadini de' Comuni non trovansi iscritti nelle liste. Conviene perciò che gl' Intendenti inculchino a' Decurionati di non dipartirsi dalle liste , ed intanto dieno prontamente le provvidenze che convengono onde nella formazione delle liste suppletorie annuali , autorizzate col Real Rescritto de' 20 gennaio 1839 , non venga trascurata alcuna persona che , a' termini degli articoli 100 e 101 della legge organica , abbia diritto ad essere compresa tra gli eligibili alle cariche civiche.

Oltre a ciò , qualche Decurionato ha scelto i candidati al Consiglio distrettuale e provinciale fra gli eligibili di altro Comune , senza giustificare che sulla propria lista vi fosse mancanza di proprietari della rendita richiesta dalla legge. Però gl' Intendenti preverranno i Decurionati che la facoltà loro concessa con l'art. 126 va ristretta al solo caso nello stesso articolo preveduto , cioè , quando nella lista del proprio Comune non vi sieno proprietari che abbiano la rendita imponibile di ducati 200 per lo Consiglio distrettuale , e di ducati 400 per lo Consiglio provinciale.

3. Ciascun Decurionato proporrà i candidati per l' uno e per l' altro Consiglio con un solo atto , da spedirsi in doppio originale , nel quale dovrà esprimere :

1. la popolazione del Comuno , a cui debbe corrispondere il numero de' candidati , secondo l'art. 124 ;

2. il nome , cognome e paternità di ciascun candidato ; l' età , la condizione , la patria , il domicilio e la rendita imponibile che possiede nel Comune e nella Provincia , non che il numero col quale trovasi iscritto nella lista degli eligibili.

Appiè della proposta il Cancelliere comunale , col visto del Sindaco , dovrà certificare che la medesima sia stata affissa al pubblico per otto giorni consecutivi , giusta l' art. 119 , e se vi sieno stati , o pur no , reclami.

Perchè il lavoro risulti facile ed uniforme in tutte le Provincie, trovo conveniente di rimettere agl'Intendenti un modello di tale atto , onde lo facciano tenere a' Decurionati.

4. Tosto che le proposte di questi ultimi saranno pervenute all'Inten-

denza, verrà innanzi tutto diligentemente verificato che non ne manchi alcuna, e laddove ciò si trovi, vi sarà sollecitamente provveduto, chiamando al pronto adempimento i Comuni che sieno incorsi in ritardo. Ho stimato necessaria una tale avvertenza, dappoicchè nell' anno scorso il lavoro di qualche Provincia è stato trovato mancante di moltissime proposte decurionali.

Verranno indi tutte le carte, a' termini dell' art. 128, discusse dall'Intendente in Consiglio d' Intendenza, e sulle istesse proposte decurionali, nella colonna a ciò destinata, saranno scritte, a fronto di ciascun nome, le rispettive osservazioni. Le quali debbono restringersi alla verifica de' requisiti legali e delle incompatibilità nascenti dalla legge istessa, secondo le norme stabilite per le cariche comunali; dovendosi per tutt' altro ritenere come un requisito sufficiente il trovarsi eletto dal Decurionato fra gl' iscritti nella lista degli eligibili; della quale, a' termini dell' art. 101, non possono far parte coloro che per legge sono esclusi dalle cariche pubbliche.

Laddove qualche candidato possa meritare delle osservazioni che non riguardano la concorrenza de' requisiti legali, gl' Intendenti sono autorizzati a presentarle al Ministro con particolare riservato rapporto.

5. Compiuta la discussione delle proposte decurionali nel Consiglio d'Intendenza, saranno lo medesimo riunite ed acconciamente cucite in un volume separato per ciascun Distretto, secondo l'ordine serbato nel quadro statistico de' Comuni di ciascuna Provincia; e, ritenendosi uno de' due originali per conservarsi nell' archivio dell' Intendenza, verranno trasmesse a questo Real Ministero per la fine del mese di luglio al più tardi; onde, a' termini dello stesso art. 128, S. M. possa prescegliere su di esse i componenti de' Consigli provinciali e distrettuali.

Desidero, signor Intendente, che Ella mi assicuri di aver ricevuto la presente circolare, e la pubblichi subito integralmente nel giornale dell' Intendenza, onde le disposizioni in essa contenute vengano osservate da tutt' i Decurionati con uguale esattezza.

PROVINCIA DI . . . .
DISTRETTO DI . . . .

CIRCONDARIO DI . . . .
COMUNE DI . . . .

PROPOSTA IN TERNE DE' CANDIDATI PER LO CONSIGLIO PROVINCIALE E DISTRETTUALE

NUMERO DE' CANDIDATI PER CIASCUN CONSIGLIO
(a norma dell' articolo 124 della Legge de' 12 Dicembre 1816).

POPOLAZIONE DEL COMUNE . . . .

L' anno 18 il giorno nella solita sala della Casa Comunale . . . .

Riunita il Decurianata per l' oggetta di sopra indicata, tenuti presenti gli articoli 68 — 124 e seguenti della legge de' 12 Dicembre 1816 non che le istruziani emesse da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con sua Circolare de' 24 Maggia 1843 inserita nel Giarnale d'Intendenza foglio . . . . N. . . . . ha proposta le seguenti terne.

PER LO CONSIGLIO PROVINCIALE.

Numero della lista degli eligibili.	COGNOMI, E NOMI DE' CANDIDATI.	Paternità.	Età.	Condizione.	Patria	Domicilio.	Rendita imponibile secondo il catasto		Osservazioni dell' Intendente in Consiglio d' Intendenza.
							nel comune.	nella provincia	
	1. TERNA . . . . . . 2. TERNA . . . . . . 3. TERNA								

PER LO CONSIGLIO DISTRETTUALE

E così si è deliberato . . . seguono le firme

Per estratta conforme il Decurione Segretario

(Luogo del Suggello)

Visto
Il Sindaco

La presente deliberazione è rimasta affissa al pubblico, alla porta della Casa Comunale, e nella Cancelleria per otta giorni consecutivi giusta l'art. 119 della legge de' 12 Dicembre 1816 senza che vi sia stato alcun reclamo. (Nel caso che sianvi de' reclami se ne farà menzione).

Il Cancelliere Comunale

Maritaggi. — *Le donzelle ascritte in più bussoli di maritaggi, laddove più di uno di essi sortisse in di loro favore, hanno l' arbitrio di scegliere il maggiore in quantità, e quello che meglio le convenisse, ripetendone il pagamento, e li maritaggi così rimasti vacanti sono da intestarsi alla donzella estratta di supplemento.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 luglio 1845.

Osservava qualche Consiglio degli Ospizi trovarsi in molti Comuni parecchi Stabilimenti di maritaggi che si provvedono per sorteggio, e che le chiamate a godere tale beneficio fanno ascriversi a tutt' i bussoli, ciò che spesso produce che molte siano dotate da più di uno Stabilimento, mentre altre più bisognose sono private di tutto. Non prevedendosi nelle Istruzioni de' 20 maggio 1820 il caso suddetto, ed essendo interessante di stabilire una regola che faciliti l' onesto collocamento di una classe numerosa di donzelle bisognose di tale soccorso, Sua Maestà ritenuto il parere della Consulta de' Reali Domini si è degnata di fermare la massima per l' avvenire, che possano le donzelle contemplate inscrivere i di loro nomi ne' bussoli comunali: ma laddove più di uno di essi sortisse in loro favore, sia lecito scegliere il maggiore in quantità, e quello che meglio le convenisse, ripetendone il pagamento, e che i maritaggi così rimasti vacanti siano intestati alla donzella estratta di supplemento, come è costume in molte fondazioni di tal natura, ovvero in mancanza diasi luogo ad un novello sorteggio, in favore di altre concorrenti. Dichiara inoltre la M. S. che questa regola non può estendersi per le fondazioni familiari, o particolari instituzioni non soggette al sorteggio, o che siano tra discendenti o collaterali de' testatori per quali casi si lasceranno in pieno vigore le norme fin' ora osservate.

Nel Real Nome partecipo al Consiglio tal Sovrana determinazione per l' adempimento.

Guardie d' onore. — *I Sindaci debbono riferire al Comandante le Armi della Provincia l' allontanamento delle Guardie d' onore dal proprio Comune.*

COMANDO GENERALE DELLE ARMI.

Napoli 10 agosto 1845.

Essendosi Ministerialmente disposto che i Sindaci de' Comuni ne' casi di assenza da essi delle Guardie d' Onore che vi domiciliano, sono nell' obbligo di farne giungere le notizie a' Comandanti le armi delle rispettive Provincie, ed essendosi altresì coll' altra Ministeriale della Guerra dell' 8 andante, 3.° ripartimento 2.° carico n.° 3130 ordinato che questi ultimi ne dassero conoscenza ai competenti Capi Squadroni per opportuna loro intelligenza: questo Comando Generale si onora farglielo conoscere pel corrispondente adempimento da sua parte.

Consiglieri Provinciali, e Distrettuali. — *Le norme stabilite coll'art. 118 della legge de' 12 decembre 1816 sono benanche applicabili a' Consiglieri Provinciali, e Distrettuali.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 agosto 1843.

È stato domandato se i Consiglieri Provinciali, e Distrettuali, nominati in rimpiazzo di altri, che per causa qualunque non abbiano compiuto il periodo delle loro funzioni, debbano o pur no cominciare un novello quadriennio.

La legge de' 12 dicembre 1816 non ha su di ciò sancito disposizione alcuna; ma avendo con l'art. 118 stabilito per le cariche comunali che l'esercizio delle medesime comincia al primo e termina all'ultimo giorno dell'anno civile, e che i rimpiazzi che avvengono nel corso dell'esercizio, termineranno all'epoca in cui sarebbe passato l'esercizio della persona cui sono surrogati: queste norme sono benanche applicabili alle funzioni de' Consiglieri Provinciali, e Distrettuali.

Conti materiali delle spese, ed opere pubbliche Provinciali. — *I Consigli d'Intendenza non possono procedere alla discussione de' conti materiali delle spese, ed opere pubbliche provinciali senza tener presenti li conti morali, le deliberazioni su di questi de' Consigli provinciali, e le Sovrane risoluzioni.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 agosto 1843.

La legge de' 12 dicembre 1816 con l'art. 171 ha disposto, che il Consiglio d'Intendenza nella discussione del conto materiale dei fondi provinciali, e di quelli delle opere pubbliche, terrà presente la deliberazione del Consiglio provinciale sul conto morale. Ma per l'art. 41 della stessa legge lo adempimento di questa disposizione non può altrimenti aver luogo che in seguito ed a norma delle risoluzioni che S. M. avrà adottate sulla deliberazione del Consiglio. Intanto è avvenuto in qualche Provincia che siesi proceduto alla discussione de' conti materiali de' fondi suddetti con la semplice deliberazione del Consiglio provinciale senza attendere le relative Sovrane risoluzioni. Ad impedire quindi per l'avvenire un sì gravo inconveniente rimane stabilito:

1. Che non possono i Consigli Provinciali quand'anche ne fossero richiesti dagl'Intendenti, rilasciar loro le deliberazioni prese intorno ai rispettivi conti morali; ma debbano rimetterle accompagnate da tali conti, separatamente dalla spedizione intera di tutti i loro atti, a questo Real Ministero, il quale, dopo che avrà provocate da S. M. le corrispondenti Sovrane disposizioni, farà tenere agl'Intendenti non solo i

conti originali da essi presentati a' Consigli Provinciali, ma benanche le deliberazioni di questi ultimi, e lo Sovrane risoluzioni suddette.

2. Che gl' Intendenti nel ricevere i conti materiali de' Cassieri pria di passarli per la discussione a' Consigli d' Intendenza, debbano unirvi una copia intera de' rispettivi conti morali, delle deliberazioni de' Consigli Provinciali, e delle relative Sovrane risoluzioni.

3. Che tutti que' conti materiali che non sieno muniti de' documenti indicati nel precedente art. 2 non possono da' Consigli d' Intendenza essere discussi; ma sieno da dichiararsi irrecettibili. Lo che sarà pure applicabile a' conti comunali.

Desidero che mi assicuri la ricezione di questa circolare, la pubblichi col giornale della Intendenza, la partecipi al Consiglio Provinciale nella sua prima riunione, e dia alle disposizioni che contiene esatto adempimento nella parte che la riguarda.

Avvisi de' Consigli d' Intendenza. — *Il Consiglio d' Intendenza non può rifiutarsi ad emettere avviso tanto sulle domande che si avanzeranno da privati per conciliazioni, quanto sulle questioni che rimettonsi per esame dall' Intendente, nella supposizione di poter essere adito come Giudice del contenzioso amministrativo sulle questioni stesse.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 agosto 1843.

Ragionevoli sono le osservazioni esposte da lei nel rapporto de' 9 febbraio di questo anno, intorno all' erroneo sistema seguito da cotesto Consiglio d' Intendenza, di non dar, cioè, luogo a sperimento di conciliazione nelle vertenze, nelle quali suppone poter essere adito come Giudice; avendo anche la G. C. de' conti avvisato in diversi rincontri che non sia dato al Consiglio il negare lo sperimento suddetto, ancorchè la domanda possa di poi formar il soggetto delle sue attribuzioni, come Giudice del contenzioso amministrativo. Epperò adottando il provvedimento da lei proposto, la prego di far sentire al Consiglio, che a' sensi del testo esplicito delle leggi, non alterabili da sottili interpetrazioni, si presti da ora innanzi ad emettere indistintamente il suo avviso, tanto sulle domande che si avanzeranno da' privati per conciliazioni, quanto sulle quistioni ch' Ella trasmetterà al di lui esame per sua istruzione (a).

(a) Ministeriale diretta all' Intendente della Provincia di Terra di Lavoro.

Medici condottati — soldi.— *Le condotte mediche non possono pagarsi dai Cassieri comunali ove il Decurionato con sua deliberazione non affermi di essersi dal Medico, o Cerusico condottato adempiuto alle prescrizioni del Sovrano Rescritto del 14 ottobre 1840 per l' istruzione alle Levatrici.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 settembre 1843.

In vista di quanto ha fatto marcare il Consiglio provinciale di Napoli nell' ultima sua riunione, sulla ignoranza delle levatrici, trovo indispensabile che si richiami alla più rigorosa esecuzione il prescritto colla Sovrana risoluzione circolare de' 15 giugno 1842 cioè che standosi alla regola stabilita coll' altro Sovrano Rescritto circolare de' 14 ottobre 1840 non si facciano pagare le condotte mediche, ove il Decurionato con sua deliberazione, non affermi di essersi dal Medico o Cerusico condottato adempiuto alle suddette prescrizioni del 1840 dovendo tale dichiarazione formare documento di appoggio per ispedirsi e pagarsi il mandato della condotta medica o cerusica.

Servitù militari, e giudizio delle contravvenzioni. — *Real Decreto concernente le servitù militari, e le autorità che debbono giudicarne le contravvenzioni.*

Napoli 30 settembre 1843.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduti gli art. 3, e 4 della legge de' 21 di marzo 1817, il primo de' quali dichiara di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra oggetti dell' Amministrazione pubblica, la interessano direttamente, o indirettamente; ed il secondo definisce oggetto dell' Amministrazione pubblica le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno, e le istituzioni, e le forme dirette a conservare l' integrità, e la destinazione di esse;

Veduti gli articoli 93 e 272 dell' Ordinanza di piazza de' 26 di gennaio 1831 risguardante la servitù legale per la difesa delle piazze di guerra, forti, e castelli;

Veduta la nostra Sovrana risoluzione de' 5 di maggio 1837, per la quale sono rimasti in provvisoria tolleranza gli edilizi che in atto sono entro la zona di servitù legale, da segnarsi con termini lapidei;

Considerando che l' osservanza delle servitù militari imposte per la sicurezza dello Stato, interessa altamente la pubblica Amministrazione, epperò formar ne debbe uno de' principali obbietti;

Veduta la legge de' 25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo;

Volendo che a reprimere le contravvenzioni a' provvedimenti per le servitù militari, si serbino norme spedite, ed in armonia con quanto dalle citate leggi sul contenzioso amministrativo trovasi disposto;

Letto il rapporto a noi diretto dal Maresciallo di campo Direttore della

Real Segreteria, e Ministero di Stato della Guerra, e Marina, sulla necessità di stabilire definitivamente le norme per le servitù militari, in conformità della citata Ordinanza di piazza, e dei rapporti della Direzione generale dei Corpi facoltativi, e del Consiglio di fortificazioni, dopo di apposita corrispondenza tenutane col Ministero di Grazia, e Giustizia; cose tutte a Noi rassegnate, con sue osservazioni, e chiarimenti, dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, da Noi specialmente incaricato di farne pria proposta in Consiglio de' Ministri, e poscia in Consiglio di Stato;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà della competenza del Sindaco del Comune rispettivo, come Giudice del contenzioso amministrativo, il giudizio di tutte le trasgressioni al divieto imposto dall'Ordinanza di piazza di aprire strade, fossi o canali, trasportare rottami, e costruire edifizi di qualunque sorta senza precedente nostr' autorizzazione, lungo il raggio difensivo, che dalle piazze di guerra, forti, o castelli, si estenda per lo spazio di cinquecento tese, o trecentosessantotto canne napolitane, salvo l'appello devolutivo innanzi il Consiglio d'Intendenza della Provincia, nei termini della legge de' 25 di marzo 1817. Sarà pure della competenza del Sindaco il giudizio tanto della trasgressione alla servitù militare interna oggetto dell'art. 3 quanto della rimozione, o alterazione dei termini, e delle marche, di cui fa motto l'art. 8.

Art. 2. I Comandanti delle piazze di guerra, de' forti, e de' castelli, impediranno che s'intraprenda ogni nuova opera nello spazio di territorio additato nell'articolo precedente. Nel caso che conosceranno essersene intrapresa alcuna, ne impediranno la continuazione con loro ordinanza amministrativa, e formato il processo verbale della trasgressione lo rimetteranno al Sindaco del Comune pel procedimento di regola, conforme alla citata legge dei 25 di marzo 1817.

Art. 3. Entro lo spazio del raggio difensivo; cinquecento tese, o canne trecentosessantotto, mentovato nell'art. 1.° sono tollerati fino a nuova disposizione gli edifizi che attualmente vi si trovano. Ma rimane vietato il farvi la menoma alterazione, essendo solo permesso il mantenerli, ed abbellirli: Nonpertanto nell'esterno de' medesimi edifizi tollerati, allorchè sieno nel raggio di cento tese, o canne napolitane settantatrè e palmi sei dalle fortificazioni, non potranno neanche farsi i lavori di manutenzione, e di abbellimento senza la permissione delle autorità militari, la quale verrà data dopo di essersi chiarito che i lavori suddetti non nuocciano alle fortificazioni.

Art. 4. Tanto lo spazio di cinquecento tese, o canne trecentosessantotto, formante la linea di servitù militare esterna, di cui è parola nell'art. 1.°, quanto lo spazio di cento tese, o canne settantatrè è palmi sei formante la linea di servitù militare interna, oggetto dell'art. 3 saranno segnati con termini lapidei. Intanto fino a che questi non saranno definitivamente collocati, vi si apporranno invece senza indugio de' termini provvisori di legno, i quali avranno le stesso valore de' termini lapidei.

Art. 5. Nel determinarsi le servitù militari così l'esterna come l'interna giusta il precedente articolo, procederanno di accordo le autorità militari, e municipali che ne formeranno appositi processi verbali, enumerando in essi gli edifizii in tolleranza, ed indicandone l'attuale dimensione esterna. Siffatti processi verbali verranno pubblicati, conservandosene gli originali negli archivi del Comune, e del Genio.

Art. 6. Perchè possa agevolmente riconoscersi la servitù militare, ciascuno degli edifizi tollerati nello spazio della servitù medesima, secondo il precedente articolo, sarà marcato in sito visibile del muro della facciata principale con la epigrafe *raggio di cento, o di cinquecento tese, cioè canne settantatrè, e palmi sei, o canne trecentosessantotto della servitù militare.* Qualora un' edifizio non ricada interamente nel perimetro della servitù, il punto in cui la linea di questa finisce, sarà nel modo stesso segnato sul corrispondente muro esteriore.

Art. 7. I Comandanti militari, e le Autorità municipali invigileranno alla esatta conservazione de' termini, e delle marche apposte; giusta gli art. 4, e 6 del presente decreto, e ne rileveranno all'uopo le contravvenzioni.

Art. 8. La trasgressione al divieto di cui trattasi negli art. 1, e 3 sarà punita con la multa non minore di duc. 6 nè maggiore di duc. 60. La rimozione o alterazione de' termini, o delle marche apposte agli edifizi, giusta gli art. 4, e 6, sarà punita colla multa non minore di duc. 3, nè maggiore di duc. 30.

Art. 9. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Interni, non che il nostro Direttore della Real Segreteria, e Ministero di Stato della Guerra, e Marina, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Guardie d'onore. — *Regole da osservarsi per le Guardie d'onore che trovansi in esercizio di cariche Regie o Municipali.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 settembre 1843.

Dal Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, mi è stato spedito il seguente Real rescritto.

Eccellenza. — S. M. il Re (D. G.) da Castellammare, in data de'23 andante mese, si è degnata uniformarsi alle seguenti regole progettate dal Brigadiere Ruffo Comandante Superiore delle Guardie d'onore provinciali, e relative alle Guardie istesse, cioè. 1. Che ogni Guardia d'onore nominato ad un impiego Regio, o Municipale che produce esenzione dal servizio, non debba godere alcuno de'vantaggi accordati alle Guardie d'onore, nè esenzione dalla leva per se, nè pe' suoi fratelli, e che il periodo di tempo scorso in tale carica non debba valergli nè per anticità, nè per diritto agli ascensi, ammenochè non si prestasse al ser-

vizio cui potesse essere chiamato malgrado la carica che occupa, valendosi delle sostituzioni, delle quali tutti si valgono per fatto proprio. Diversamente la efimera qualità di Guardia d'onore, diviene per esso un mezzo elusorio per godere immeritamente de' vantaggi, che giustamente godono gli altri. 2. Che gli attuali sotto-uffiziali delle Guardie d'onore, i quali trovansi ad occupare un posto, che produce esenzione dal servizio, terminato il loro esercizio triennale, laddove sieno riconfermati nelle medesime cariche Municipali, debbono tenersi come aver rinunciato al grado militare, del quale sono rivestiti nello Squadrone, dovendo per altro continuare ad appartenervi da semplici Guardie.

Così si ha la latitudine di premiare gli zelanti giovani alacri ad obbedire ad ogni chiamata, ed a collocare ne' gradi di sotto-uffiziali que' soggetti, che realmente n'esercitano con utilità il carico. 3. Che finalmente sia riguardato come speciale titolo di merito da tenersi presente nelle proposte ad ascensi, la situazione di coloro, i quali quantunque rivestiti di cariche comunali, che portino esenzioni dal servizio, si prestino non pertanto a fare il servizio del Corpo delle Guardie d'onore cui si appartengono.

Nel Real Nome partecipo a V. E. tale Sovrana risoluzione per le disposizioni che ravviserà derivarne da parte del Ministero di suo carico.

Ed io glielo comunico, signor Intendente, per sua norma e governo.

Si vieta di alloggiarsi Truppe in Chiesa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 ottobre 1843.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici mi ha fatto tenere una circolare che per ordine Sovrano ha diretto a tutti gli Ordinarî del Regno in data de' 2 p. p. mese, inculcando a' medesimi l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni, acciocchè dalle Autorità Ecclesiastiche fosse, com'è loro dovere, ovviato l'inconveniente di dare nelle Chiese alloggio alle truppe, eccitando nel Real Nome tutto il pastorale zelo de' Vescovi, onde abbia pieno effetto il Sovrano divieto di siffatti alloggi nelle Chiese in occasione specialmente di feste campestri, ed in altre circostanze.

Io nel darle conoscenza di tutto ciò, la prego a vegliare per la parte che la riguarda, affinchè non venga permesso che siano dati alloggi nelle Chiese a norma de' Sovrani comandi, che debbono essere esattamente osservati.

Digitized by Google

Guardie d'onore. — *La mancanza di cavallo esenta le sole Guardie d'onore che sono chiamate a servire, ma non già quelle che vi sono incorporate.*

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 11 dicembre 1843.

S. M. il Re (D. G.) in seguito di rimostranza del Brigadiere Ruffo Scilla Comandante superiore delle Guardie d'onore Provinciali si è degnata in data del 5 corrente comandare quanto segue :

1. Che la mancanza di cavallo, o di giumenta da sella, o per uso promiscuo da sella, e da tiro esenti gl'individui dalla chiamata a servire nelle Guardie d'onore; ma non escluda dal corpo quelli che di già vi appartengono, ed i quali trovandosi nell'identico caso non hanno eccepito tale mancanza.

2. Che i nuovi ammessi laddove credano poter reclamare la esclusione dal Corpo per la mancanza suddetta debbono farlo nel corso di un mese dal dì che giunge loro la nomina rispettiva, e dopo tal tempo, ove non abbiano reclamato, non possono farlo più, come trovasi prescritto per gli unici assoluti.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione per suo opportuno governo.

ANNO 1844.

Fondiaria. — *I locali addetti a' Camposanti sono esenti dal peso della contribuzione fondiaria.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 febbraio 1844.

Nel Consiglio di Stato de' 22 novembre ultimo ho umiliato al Re (N.S.) lo avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette di esentarsi dal pagamento della contribuzione fondiaria quei locali che in questa parte dei Reali Dominî sono addetti a camposanti o a cimiteri, e che a tale contribuzione trovansi sottoposti; e ciò sulla considerazione di doversi riputare cotesti locali come parte, e continuazione delle Chiese, delle Cappelle, e delle Congregazioni, le quali a' termini di una Sovrana risoluzione de' 22 settembre 1821 sono esenti da siffatta tassa; e dacchè il beneficio della esenzione dalla contribuzione fondiaria è stato già accordato ad altri locali destinati a simili usi di camposanti, o di cimiteri.

E la M. S. si è degnata approvare l'anzidetto avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana decisione perchè ne curi Ella lo adempimento nella parte che la riguarda.

Verifiche forestali — indennità dovute a' Sindaci. — *Metodo di pagamento delle indennità dovute a' Sindaci per verifiche forestali lungi dall'abitato.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 marzo 1844.

Emanata per un circolare rescritto de' 5 ottobre 1838 la Sovrana dichiarazione di darsi dai fondi delle spese di giustizia la indennità di grana 80 a' Sindaci che recar si debbono in siti lontani dall' abitato de' rispettivi Comuni per la compilazione de' corrispondenti verbali nelle contravvenzioni forestali in boschi non comunali, l' Amministrazione generale del registro e bollo si è fatta a chiedere ulteriori dichiarazioni a motivo de' dubbî incontrati da' Direttori de' dazî diretti delle rispettive Provincie circa la norma da tenersi pel pagamento di tali indennità, e per la spedizione de' relativi mandati.

E questa Real Segreteria inteso per tali rimostranze il Consiglio forestale, uniformemente al suo avviso le fa noto a schiarimento e continuazione delle Sovrane risoluzioni.

1. Che la indennità delle grana 80 accordata a' Sindaci debba inten-

dersi anche a favore di coloro che secondo la legge organica dell' Amministrazione civile li suppliscono in caso di legittimo impedimento.

2. Che per sito lontano dal Comune debba intendersi secondo che vien prescritto dal decreto Reale de' 13 gennaio 1817 una distanza al di là di un miglio dall' abitato del Comune medesimo.

3. Che dietro lo esame de' processi verbali della eseguita verifica la indennità delle grana 80 sarà pagata per mandati spediti dall' Ispettore Controloro del registro e bollo nel modo che si pratica per le spese di giustizia non urgenti, e colla sola differenza di dover quelli esser firmati da lei, a cui per legge inviar si deggiono i detti verbali di verifica.

4. Che la indennità medesima non potrà poi esser pagata per le verifiche di contravvenzioni avvenute nei fondi di pubblica Beneficenza nel modo stesso che si pratica pe' fondi comunali; menochè se queste verifiche fossero state eseguite nei fondi tanto comunali che di pubblica Beneficenza in Comuni diversi da quelli appartenenti al Sindaco verificatore.

Di ciò la prevengo per sua intelligenza e perchè ne curi lo adempimento.

Ricusa de' Consiglieri d' Intendenza — *Si stabiliscono i casi ne' quali i Consiglieri d' Intendenza possono essere ricusati ne' giudizii di loro competenza per motivo di parentela dei medesimi co' difensori delle parti.*

Napoli 29 marzo 1844.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto l' articolo 148 della legge de' 25 marzo 1817 relativo alla ricusa de' Consiglieri d' Intendenza ne' giudizii di loro competenza;

Considerando che tra i motivi di ricusa non è contemplata la parentela dei medesimi co' difensori delle parti, e può dar luogo a sospicione;

Veduto l' avviso della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni Consigliere d' Intendenza può essere ricusato: 1. se il consanguineo, o affine del medesimo sino al quarto grado inclusivamente faccia da avvocato, o patrocinatore di una delle parti litiganti, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo di essersi introdotto il giudizio, nel qual caso dovrà il consanguineo o l' affine astenersi dalla difesa: 2. se il consanguineo o affine del Consigliere d' Intendenza fino al quarto grado sopraddetto sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali Dominî di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Non possono intervenire per qualunque apparente ragione gl' impiegati delle Intendenze nelle sessioni del Consiglio Provinciale, nè essere incaricati dell' esecuzione materiale del lavoro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 aprile 1844.

Nell' anno scorso uno de' Consigli Provinciali si lasciò assistere da un Capo di Uffizio dell' Intendenza con la qualità di *Cancelliere*, e permise che il medesimo verbalizzasse tanto l'atto di apertura che quello di chiusura della sessione.

Per le disposizioni sanzionate con gli art. 34, 36, 37, 39, 40 della legge de' 12 dicembre 1816, l' ammessione di un impiegato dell' Intendenza nelle adunanze del Consiglio Provinciale non può essere in modo alcuno giustificata.

La legge ha prescritto che l' apertura del Consiglio sia fatta pubblicamente dall' Intendente e la chiusura di esso proclamata dal Presidente (art. 36 e 40). I relativi processi verbali debbono quindi essere stabiliti da questi due funzionari, e controsegnati, il primo dal Segretario generale dell' Intendenza, il secondo da tutti i Componenti del Consiglio.

La legge vuole inoltre che il Consiglio sia libero nelle sue discussioni e deliberazioni (lo stesso art. 36); ed a tale oggetto ha disposto:

1) » Che il Presidente sull' avviso del Consiglio scelga un Segreta-
» rio tra i Consiglieri (art. 34) ».

A questo Segretario quindi, e non ad altri, è attribuita, in nome dell' intero Consiglio, la redazione di ogni suo atto; tranne quella de' voti singolari, che ciaschedun Consigliere è in diritto di far inserire ne' processi-verbali, da parola a parola, nel modo che li abbia presentati al Consiglio.

2) » Che gl' Intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i
» lumi e le istruzioni riguardo agli oggetti su i quali i Consigli Provin-
» ciali debbono deliberare, e li rimetteranno a' Presidenti de' medesimi
» nel primo giorno della sessione (art. 37); — e che durante l' unione
» l' Intendente darà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno
» richiesti dal Presidente (art. 39).

Le disposizioni di questi due articoli valgono sempre più a confermare che gl' impiegati dell' Intendenza non debbono per motivo alcuno introdursi nel Consiglio. La richiesta e l' invio di qualunque carta o chiarimento che al medesimo abbisognasse dall' Intendenza debbe farsi per via di regolare corrispondenza uffiziale, siccome molto acconciamente eseguono i Consigli provinciali di Capitanata, Terra d'Otranto, ed altri.

3.) » Che l' Intendente può intervenire al Consiglio, senza però
» prender parte alle deliberazioni *quantevolte vi sia invitato dal Consi-*
» *glio medesimo* (art. 39).

Questa disposizione finisce di togliere ogni dubbio che potesse rimanere sull' oggetto. Se non è permesso all' Intendente, che è la prima autorità della Provincia, d' intervenire nel Consiglio Provinciale, laddove questi non ve lo inviti; molto meno può pretendersi che v' inter-

vengano, sotto qualunque apparente ragione, gl' impiegati dell' Intendenza.

Per la esecuzione del lavoro materiale il Consiglio può scegliere fuori dell' Intendenza, quelle persone che crederà più meritevoli della sua fiducia.

La prego, signor Presidente, di comunicare queste istruzioni al Consiglio, onde gli servano di norma nella presente e nelle future sue riunioni. Si compiaccia per tanto assicurarmi di aver ricevuto questo uffizio (1).

Guardaboschi — *Sorveglianza che li Sindaci, e Decurionati debbono esercitare sulli Guardaboschi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 aprile 1844.

A fine di ottenere che i Guardaboschi comunali, i quali per la legge de' 21 agosto 1826 sono tra l' altro obbligati di vigilare all' esecuzione delle Ordinanze rese dagl' Intendenti per lo insaltamento dei terreni in pendio, prendessero un' interesse maggiore allo adempimento de' loro doveri, è stato proposto di stabilirsi per punto generale, che in ogni triennio si procedesse al rimpiazzo dei Guardaboschi suddetti, con la promessa della conferma da triennio in triennio a coloro che se ne rendessero meritevoli.

La legge del 12 dicembre 1816 ha con l' art. 117 attribuito ai Decurionati la nomina di ogni impiegato, agente, o salariato comunale, senza prescrivere alcun termine alla durata del loro impiego.

La misura che si è provocata sarebbe quindi ristrettiva delle facoltà de' Decurionati, i quali a norma del citato art. 117 della legge organica amministrativa sono autorizzati ad esonerare non solo i Guardaboschi, ma ogni altro impiegato, agente o salariato comunale dal momento che li trovassero in colpa. Se non che la sorveglianza ne' Guardaboschi che trascurassero di rivelare le dissodazioni delle terre in pendio, od altra contravvenzione qualunque alle disposizioni della legge forestale, rimane interamente alla responsabilità de' Sindaci e de' Decurionati.

Desidero pertanto ch' ella comunichi questo mio ufficio circolarmente agli amministratori di tutti i Comuni di cotesta Provincia, onde insieme ai rispettivi Consigli comunali, lo abbiano per norma nelle occorrenze.

---

(1) Ministeriale diretta a' Presidenti de' Consigli provinciali.

Registrazione di atti — *Abilitazioni accordate per la registrazione degli atti de' Comuni ove non esiste l' officio del registro.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 aprile 1844.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 21 del corrente ho io rassegnato al Re i progetti di diversi Consigli Provinciali di cotesti Dominî per lo stabilimento di Ricevitori suffraganei in quei Comuni distanti dal Capoluogo, onde agevolarsi la registrazione degli atti ed il parere di cotesta Commessione de' Presidenti pervenuti col pregevole foglio di V. E. del 18 giugno 1840, al quale si rapporta l' altro del 23 agosto Finanze, 2.° carico num. 3108, non che quello uniforme della consulta della Procura generale presso questa Gran Corte, di riunirsi gli atti nelle mani di un pubblico uffiziale, a cura del quale saranno presentati alla formalità nel Capo-luogo, pagandosi a costui gr. 5 quando la distanza non ecceda le cinque miglia, e quando sia più lunga gr. 10 da prender luogo siffatta indennità nella specifica, e nel caso la piena d' un fiume intermedio abbia trattenuto la gita di costui in modo che i termini alla registrazione siano scorsi, le multe abbiano a restar condonate semprechè un verbale del Sindaco e del Giudice locale supplente dichiari il tempo ed i giorni precisi ne' quali il fiume non sia stato trafficabile.

Nella discussione si è tenuto presente quanto fu proposto da cotesta Luogotenenza per lo caso particolare di Caltavuturo, e quanto fu dalla Consulta di cotesti Dominî suggerito, quanto da cotesta Luogotenenza medesima fu osservato in contrario, e la Sovrana determinazione intanto adottata nel Consiglio di Stato degli 8 giugno 1835 di riunirsi più atti in mano di un pubblico uffiziale dal quale sarebbonsi tutti portati alla registrazione nel Capo-luogo, comunicato dall' abolito Ministero di Sicilia in data del 10 dello stesso mese, ed in risultamento S. M. ha Sovranamente rescritto, che per punto generale si stia allo espediente adottato nel cennato caso particolare di Caltavuturo con le norme suggerite da cotesta Commessione de' Presidenti consentite dalla consulta della Procura generale di questa G. C. de' conti.

Nel Real Nome io lo partecipo a V. E. affinchè si serva di dar le analoghe disposizioni.

Or avendo la M. S. ordinato che tal Reale rescritto comunicandosi a tutti gl' Intendenti di Sicilia sia fatto manifesto per mezzo del giornale di ciascuna Intendenza, ne prevengo lei per l' uso di risulta (a).

(a) Real rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Digitized by Google

Soldi. — *Sono insequestrabili li soldi degl' Impiegati comunali, e de' pubblici Pii Stabilimenti.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 maggio 1844.

Promosso il dubbio se sieno applicabili agl' Impiegati comunali, e de' pubblici Pii Stabilimenti le disposizioni per la insequestrabilità de' soldi de' Regi impiegati, la Consulta generale ha opinato; che pei primi non siavi bisogno di nuova disposizione, poicchè con Real decreto de' 18 decembre 1832 si accordò ad essi un tale beneficio; si è avvisata di estendersi lo stesso in favore degl' Impiegati de' pubblici Pii Stabilimenti; e con le massime restrizioni.

Essendosi S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 27 aprile ultimo degnata di approvare un tal parere, nel Real Nome glielo partecipo per l' esatto adempimento.

Guardie d' onore. — *Disposizioni relative agli Uffiziali municipali, li quali appartengono al Corpo delle Guardie d' onore.*

MINISTERO DELLA GUERRA, E MARINA.

Napoli 6 maggio 1844.

Con Sovrana risoluzione de' 23 agosto 1843 partecipata a' 29 dello stesso mese num. 1425 venne Sovranamente stabilito di non essere applicabile agli Uffiziali delle Guardie d' onore, che occupino impieghi di Sindaci, Cassieri, Ricevitori tutti delle casse Regie, o Provinciali, le precedenti Sovrane determinazioni del 18 marzo 1836, e 12 aprile 1838 con cui fu concesso, tra l' altro la temporanea esenzione dal servizio delle Guardie d' onore a' Sotto-Uffiziali, ed individui delle medesime esercenti i mentovati municipali impieghi.

Ciò posto, sorse il dubbio a quali de' due impieghi, cioè se al militare od al municipale doveasi dare la preferenza nel caso di movimento di uno Squadrone, o Plutone il di cui Uffiziale rispettivo si trovasse esercitando in promiscuità gl' impieghi medesimi.

Analogamente ai divisamenti manifestatimi in assunto dal Comando citeriore delle armi, dal Brigadiere Ruffo Scilla Comandante superiore delle Guardie d' onore, e da S. E. il Ministro degli Affari Interni, ho approvato che nei casi di movimento di uno Squadrone, o di un Plutone, qualora l' Ufficiale di esso rivestito di carica municipale, debba indispensabilmente rimanere in padria, e non possa eseguire il movimento suddetto, l' Intendente della Provincia faccia conoscere al Comandante delle armi della stessa una tale indispensabilità, onde questi dia da se gli ordini di risulta, rapportandone immediatamente al Comando Superiore delle armi, e ciò semprechè la ristrettezza del tempo non permetta che se ne scriva prima al Comando superiore medesimo.

Mi onoro di farle conoscere quanto precede per le disposizioni che crederà emettere da sua parte.

Soldi degl' Intendenti. — *Si fissano i soldi, e le indennità da corrispondersi agl' Intendenti.*

Napoli 27 maggio 1844.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Essendo necessario apportare una modifica alla legge organica del 1816 su i soldi degl' Intendenti;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I soldi degl' Intendenti che verranno promossi da questo dì in avanti saranno di annui ducati 1800.

2. Perchè siano serbate le proporzioni dell' articolo 142 della legge de' 12 decembre 1816 in quanto a' trattamenti, avrà ogni Intendente una indennità, oltre il soldo, di annui duc. 1800 per quei di prima classe, di annui ducati 1500 per quei di seconda, e di annui duc. 1200 per quei di terza.

3. La Tesoreria generale regolerà sul soldo e sulla indennità di ciascuno degl' Intendenti le ritenute in modo, che continueranno a ricevere nette le stesse somme che finora hanno percepito.

4. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, e delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Guardaboschi Comunali. — *È dovuto ai Guardaboschi Comunali per premio un quinto del valore del danno verbalizzato, che sarà versato nella cassa comunale, espletato il giudizio innanzi al potere giudiziario.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 giugno 1844.

L' Intendente di Basilicata nella mira sempre di rimuovere gl' inconvenienti che hanno luogo nei boschi comunali, e per maggiormente incoraggiare i Guardaboschi a prestare la di loro opera nella custodia di essi; propose che oltre il mensuale stipendio dovuto a' medesimi, si fosse loro accordata una gratificazione eguale al quinto del valore del danno verbalizzato, che sarà versato nella cassa comunale espletato il giudizio avanti il potere giudiziario.

Il Consiglio forestale appoggiò tale proposizione, e la Consulta de' Reali Dominî di qua del Faro, Sovranamente incaricata a dare il suo parere sull' oggetto, si è avvisata favorevolmente.

Ed avendo io nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 del prossimo passato mese rassegnato il tutto a S. M., si è degnata uniformarsi alla proposta, approvando l' avviso della Consulta, ed ha ordinato di rendersi

questa misura comune a tutte le Provincie del Regno; facendosi la ripartizione del valore del danno medesimo fra tutte le guardie redattrici de' verbali con l'approvazione dell'Intendente.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per l'uso corrispondente di risulta.

A' fidatari del Demanio comunale è permesso far delle cisterne ne' fondi che hanno in fida.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 giugno 1844.

Sul voto del Consiglio distrettuale di Piedimonte, il Consiglio generale di Terra di Lavoro ha proposto come cosa utile pei Comuni, che ai fidatari del Demanio Comunale fosse permesso farvi delle cisterne, col patto di goderne finchè duri o si rinnovi la fida, e di cederle poi in proprietà assoluta a' Comuni.

Essendosi S. M. degnata di approvar questo voto, nel Real Nome glielo partecipo per lo adempimento di risulta.

Consigli Provinciali. — *Sono chiamati li Consiglieri Distrettuali a rimpiazzare li Consiglieri Provinciali mancanti, o assenti.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 giugno 1844.

Allorchè in ogni anno si dee da ciascuno Intendente dichiarare istallato un Consiglio Provinciale, avvenendo di non trovarsi i Consiglieri riuniti in numero legale per deliberare, si è soluto per consuetudine chiamare a sedere in Consiglio Provinciale per compire il numero qualche Consigliere Distrettuale, anzicchè alcun Consigliere Provinciale uscito dall'esercizio della carica. La quale consuetudine schiva la proibizione dell'articolo 129 della legge del 12 dicembre 1816 col quale è prescritto che niuno può essere rieletto al Consiglio Provinciale, *se non due anni dopo l'uscita di esercizio.* Intanto il Consiglio Provinciale di Palermo osservava che la stessa consuetudine riesca contraria all'articolo 130 della citata legge, col quale è detto che, *non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di Consigliere Distrettuale e Provinciale o d'Intendenza.*

S. M. considerando che l'articolo 130 vieti accumularsi nella stessa persona le funzioni ordinarie di Consigliere Distrettuale e Provinciale o d'Intendenza, non già le eventuali; ritenendo che tanto nell'ordine amministrativo quanto nel giudiziario gl'inferiori occupano provvisionalmente le cariche vacanti de' superiori di grado immediato; e volendo che sia inalterata la legge che un Consigliere Provinciale non possa esercitare

oltre un quadriennio la sua carica; ha risoluto per massima che si segua l'antica consuetudine di chiamare qualche Consigliere Distrettuale a sedere invece de' mancanti o assenti in un Consiglio Provinciale.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Compenso al Cancelliere sostituto comunale. — *Piacendo al Cancelliere comunale di assistere nell' ufficio della Conciliazione, potrà farlo senza pregiudicare il diritto al compenso dovuto al Sostituto, giusta la convenzione, o la circolare de' 27 novembre 1839.*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 10 luglio 1844.

Il dubbio che ella propone col rapporto del 1.° andante intorno al modo come debbe darsi compenso al sostituto Cancelliere Comunale allorchè il Cancelliere vuole egli assistere nell' uffizio della conciliazione, nel quale è quegli destinato a supplirlo, trovasi già risoluto di accordo col Ministro degli Affari Interni sin dal decorso mese di febbrajo per la Provincia della prima Calabria Ulteriore. Su tal dubbio fu ritenuto, che non sia in arbitrio del Cancelliere comunale di privare la persona destinata con autorizzazione superiore a sostituito Cancelliere, senza verun compenso, che quando l'Autorità superiore ha creduto obbligare il Cancelliere a scegliere un suo sostituto pel servizio della conciliazione il Cancelliere deve sempre corrispondergli o il compenso convenuto di accordo, o quello di due terzi de' provventi stabiliti dalla circolare de' 27 di novembre 1839 in difetto di convenzione; che il Cancelliere può sempre che il voglia assistere egli nell' uffizio della conciliazione, ma ciò può farlo senza pregiudicare il diritto al compenso dovuto, giusta la convenzione, o la circolare sopradetta, al Sostituto che può adoperare per altro oggetto di servizio, se il voglia (a).

Fida di erbaggi comunali. — *Non è permesso agli affittatori degli erbaggi aumentare il prezzo della fida di ciascun' animale quando trovasi questo fissato nelle condizioni per li affitti.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 agosto 1844.

Ha considerato il Consiglio Provinciale di Principato Ulteriore nella sua riunione del 1843 che gli affittatori degli erbaggi comunali elevano spesse volte smodatamente il prezzo del dritto di fida, profittando del

---

(a) Ministeriale diretta al Proccuratore del Re presso il Tribunale Civile di Cosenza.

bisogno de' proprietarî di armenti, i quali non han mezzi come procacciarsi altrove il pascolo.

Ed ha perciò espresso il voto che i Decurionati nel formare le condizioni per gli affitti degli erbaggi, fissassero preventivamente l'ammontare della fida per ciascun'animale, che non potrà eccedersi dall'appaltatore.

Essendosi S. M. degnata di approvare questo voto, nel Real Nome glielo partecipo, perchè ne curi l'adempimento.

Decima Sacramentale. — *Non deve sospendersi il pagamento a' Parrochi fino a che non siansi determinati per ciascun Comune i fondi da surrogarsi per Congrue.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 settembre 1844.

Dovendo surrogarsi alla Decima la Congrua parrocchiale giusta l'idea del Real rescritto de' 22 dicembre 1841 non può cessare l'esazione della prima senza essersi già costituita la seconda nel modo Sovranamente statuito.

Avendo rilevato però da varî reclami, che cessata in parecchi Comuni di cotesta Provincia la riscossione delle Decime senza di essersi rimpiazzate con altro assegnamento, sono rimasti i Parrochi privi di ogni mezzo di sussistenza; prenderà ella stretto conto di sì grave inconveniente, e verificandolo darà le più efficaci disposizioni per mettervi termine colla continuazione di tale riscossione, che non si può sospendere nè arretrare finchè non siansi dal Re N. S. determinati per ciascun Comune i fondi da surrogarsi in vista del rispettivo analogo lavoro.

Dazî civici. — *Si dichiara che la riscossione de' dazî civici sul consumo nella Sicilia deve limitarsi solamente all'ambito del Comune, e che per li Dominî continentali non si debba portare novità veruna su quanto all'oggetto si pratica.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 novembre 1844.

Essendosi elevato da parecchi Intendenti de' Dominî oltre il Faro il dubbio intorno alla percezione de' dazî comunali; se dovesse cioè rimanersi circoscritta entro l'ambito dell'abitato, ovvero estendersi nelle campagne del respettivo territorio;

La Consulta di Sicilia per prima, ed indi la Consulta generale del Regno, cui di Sovrano comando fu commesso lo esame e lo avviso, consideravano;

Digitized by Google

Le disposizioni della legge de' 12 decembre 1816 non potersi altrimenti intendere che per la riscossione de' dazi nel recinto degli abitati;

Pe' Dominî di Sicilia il decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, i Sovrani rescritti del 7 giugno 1826, 21 aprile 1830, 28 gennaio 1835, aver dichiarato; la riscossione de' dazi suddetti dover aver luogo sul consumo che si fa nel Comune, e che per *Comune* s' intenda l' aggregato di case che lo compongono. Nè gli articoli della legge sudetta del 12 decembre 1816 resa comune alla Sicilia aver nulla innovato su quanto trovavasi col decreto transitorio già precedentemente in vigore disposto;

Pe' Dominî di Napoli poi, il Real rescritto de' 24 gennaio 1831 emesso per gli abitanti della tenuta di Policoro facente parte del territorio di Montalbano dichiarare di doverne essere esenti. E per l' altro Real rescritto de' 7 decembre dello stesso anno ordinarsi che in Provincia di Capitanata i dazi di consumo si dovessero esigere nell' intero tenimento del Comune attese le circostanze locali;

Queste due disposizioni anzichè fermare il principio doversi estendere la percezione de' dazi agli abitanti delle campagne, stabilirne la intelligenza nel senso opposto;

D' altronde gli articoli 197 e 198 della legge de' 12 dicembre non prestarsi alla estensione messa in pratica dall' abitato del Comune al territorio di esso;

Ed indi a cosiffatte considerazioni portavano opinione; per la Sicilia aversi a dichiarare a' sensi del Sovrano rescritto del 7 giugno 1826 i dazi civici riscuotersi nell' ambito del Comune solamente. In quanto a' Dominî continentali poi esser conveniente di dichiarare la suddetta Sovrana risoluzione, contenuta nel rescritto testè citato, esser consona a quanto prescrive la legge, comunque siasi data un' interpetrazione contraria alla stessa nell' eseguirla; se non che doversi richiamare l' attenzione de' Consigli Provinciali e degl' Intendenti per presentare que' progetti che tenute presenti le speciali circostanze locali, possono essere convenienti a liberare gli abitanti dal dazio del consumo de' generi nelle campagne, provvedendo al corrispondente rimpiazzo per lo bilancio de' rispettivi stati discussi.

Or avendo rassegnato a S. M. l' avviso in parola, la M. S. sul parere del Consiglio de' Ministri nel Consiglio ordinario di Stato del 29 ottobre 1844 si è degnata ordinare; che per la Sicilia la riscossione de' dazi civici segua a' sensi del Sovrano rescritto del 7 giugno 1826 approvando il parere della Consulta generale.

Vuole poi la M. S. che pe' Dominî di Napoli non si apporti veruna novità su quanto all' oggetto si pratica.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo adempimento.

Visite. — *Prescrizioni Sovrane sulle visite degl' Intendenti, e de' Sotto-Intendenti.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 novembre 1844.

A' termini dell' art. 13 della legge organica dell'Amministrazione civile dei 12 dicembre 1816, gl' Intendenti debbono nel corso di ogni biennio visitare tutti i Comuni ed i pubblici Stabilimenti delle rispettive Provincie riconoscerne la situazione fisica e morale, e proporre a S. M. per mezzo del Ministro dell' Interno il modo di migliorarla: debbono risolvere sopra luogo le controversie che abbisognano della loro oculare ispezione; osservare da vicino le risorse ed i bisogni de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti, e provvedervi con le loro ordinarie facoltà, o provocare ove occorra, le superiori determinazioni: debbono in fine prevenire tutti i Ministri del giorno in cui daran principio al loro giro per la Provincia.

Nella esecuzione però di siffatte visite amministrative, per lo Real rescritto de' 17 gennaio 1827, è del tutto proibito agl' Intendenti, Segretari generali, Sotto-Intendenti, e Consiglieri d' Intendenza di alloggiare o di essere trattati da qualunque Autorità, Comune, o particolare, dovendo mantenersi a loro proprie spese, e per l' alloggio servirsi delle locande, ed in mancanza di queste de' Conventi.

Ora S. M. si è degnata richiamare a stretta osservanza tutte le indicate disposizioni; ed è Sua Real volontà che gl' Intendenti ed i Sotto-Intendenti eseguano le visite suddette paternamente, senza fasto ed accompagnamento, e senza neanche farsi precedere da avviso alcuno, onde giungano in un luogo non aspettati. Vuole soprattutto il Re, che i funzionari suddetti badino di non farsi circondare da' così detti maspoderosi, ed influenti di ciascun Comune; ma di sentire specialmente i poveri.

Nel Real Nome le partecipo questi Sovrani ordini per l' esatto adempimento.

Regolamento per gli Archivi comunali formato dall' Intendente della Provincia di Principato Citeriore.

Veduto il Sovrano Rescritto del 21 aprile 1837, col quale il Re S. N. ordinò che in ogni Comune il Cancelliere di conserva al Sindaco, e ad un Decurione proceduto avesse alla formazione dell' inventario di tutte le carte esistenti nell' archivio municipale; il quale inventario, da compilarsi in triplice originale, dovesse poi essere esaminato dal Decurionato per la sua veridicità ed esattezza.

Veduto l' altro Sovrano Rescritto del 30 aprile 1842, pel quale la Maestà del Re si compiacque statuire che in ogni Comune si fosse compilato esatto inventario di tutt' i libri, e questi si fossero ligati, ed ordinatamente disposti in armadi, la cui spesa si facesse gravitare sulle imprevedute degli stati finanzieri di ciascuna comunità. Per tal guisa le

produzioni letterarie e scientifiche sono ben conservate, e possono essere studiate da chiunque ne abbia il desiderio.

Veduto l'altro Sovrano Rescritto del 15 novembre 1843, con che si determina fra le altre cose che siano gelosamente conservate negli archivi comunali le antiche mappe, ed i titoli atti a dimostrare le proprietà demaniali, e patrimoniali.

Considerando che i Cancellieri archivari percependo un soldo dal Comune hanno l'obbligo di ben servire tutt' i cittadini che lo compongono, e prestarsi alle loro richieste, senza dar luogo a lagnanze di sorta.

Considerando che l'erronea tenuta degli archivi vietando di corrispondere allo impulso de' provvedimenti superiori con esattezza e celerità, comprime l'azione e la energia dell'amministrazione civile sulle vie del progresso.

Considerando che un regolato ordinamento delle Cancellerie offre a diligenti amministratori municipali tutto l'andamento, e la genesi degli incartamenti, scevera da elementi estranei; e però si dà l'agio di ben conoscerne il complesso, ed evitare le sorprese, e le aberrazioni.

Considerando che rendendosi con ciò più certa la risponsabilità de' Cancellieri comunali, dev' essa eccitarli ad una più religiosa conservazione degli atti pubblici, e degli altri che nello interesse de' privati si depositano, o si compilano, senza tema di alcuna dispersione.

Considerando che serbandosi ordinati i bullettini delle leggi, i giornali d'Intendenza, e gli altri lavori dell' umano intelletto, se ne agevola la lettura a quei cittadini che la istruzione preferiscono alla infingarda ignoranza.

Considerando che nella visita amministrativa per noi fatta in alquanti paesi della Provincia si è per lo più verificata erronea la tenuta delle carte, erronei o mancanti i registri, e spesso una confusione inestricabile, al che con energiche provvidenze si è dato riparo, e già vanno cessando gli sconci ch' esistevano.

Considerando perciò che una norma generale ed uniforme per questa Provincia si rende oltremodo necessaria per lo abbandono, e disordine in che si trovano la maggior parte degli archivi comunali.

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. La casa comunale, la cui chiave si deve conservare dal Cancelliere, o da chi legalmente ne fa le veci, dev' essere ogni dì aperta al pubblico per ore cinque, ed anche di più quando il bisogno lo richieda. Sono eccettuate le domeniche, e gli altri giorni di doppio precetto, ne' quali si farà sosta dall' ordinario lavoro; e la municipalità starà solo aperta per gli affari urgenti che non ammettono indugio. Gli atti dello stato civile, verbigrazia, la convocazione del decurionato ed altre somiglianti cose possonsi adempiere ne' dì festivi.

Il Sindaco determinerà con ordinanza affissa in Cancelleria l'ora, nella quale il Cancelliere debbe trovarsi pronto nel suo uffizio.

Sarà cura di costui di fare spazzare in ogni mattina, e prima dell'orario la detta casa, non che di mantenerla con la possibile decenza.

Art. 2. Il sistema quasi generalmente serbato in fino ad ora di tenere le carte per fascicoli, o per anni, come pure l'altro di copiar le lettere che partono nel registro di corrispondenza, restano irrevocabilmente aboliti.

Le carte debbono essere divise per oggetti. Ogni oggetto darà luogo a separato incartamento, ben cucito per ordine cronologico, foliato, ed avente elegante covertura, siccome sarà più chiaramente in seguito determinato.

Art. 3. Ogni archivio sarà diviso in due sezioni, con uno o più scaffali in proporzione del numero degl' incartamenti. Gli scaffali avranno più suddivisioni o *caselle*, non molto grandi, e simmetricamente formate.

La prima *sezione*, che sarà la parte superiore dello scaffale, se questo sarà un solo, ovvero il primo scaffale, se saranno due o più, conterrà il *vecchio archivio:* la *seconda sezione* il nuovo, secondo il modello N. 1. (1).

Art. 4. Apparterranno alla prima sezione, ossia al vecchio archivio le carte inservibili, o che raramente possono essere consultate.

Esse saranno classificate o disposte nelle caselle, come qui appresso.

Casella 1..... Personale Amministrative, Giudiziario, e Finanziero.
Casella 2..... Conti antichi, ed antichi stati discussi.
Casella 3..... Opere pubbliche Comunali, Provinciali, e loro dipendenze.
Casella 4..... Leve, Guardie Urbane, Casermaggi, Prigioni, Alloggi, Giustizie Circondariali.
Casella 5..... Polizia Ordinaria, Giudiziaria, ed Amministrativa.
Casella 6..... Affari diversi.

In queste sei caselle saranno collocate tutte le carte, il cui uso è molto raro, e che bisogna conservare per semplice memoria.

Art. 5. La seconda sezione, ossia il nuovo archivio, conterrà le carte antiche che possono sempre servire all' Amministrazione, come i libri parlamentari, gli onciari, gli antichi titoli di proprietà, ed i nuovi incartamenti. Questa seconda sezione sarà suddivisa in caselle di maggior numero, contenente ognuna di esse una separata materia, secondo l' ordine che segue:

Casella 1..... Titoli di proprietà, o di possesso de' beni comunali (2).
Casella 2..... Catasto nuovo, Stato di Sezione, Libro delle deliberazioni decurionali.

---

(1) Il modello n. 1. offre la struttura interna dell' armadio ad uso dell' archivio. Volendosi tener chiuse le carte, potrà formarcisi la porta o tutta di legno, o con rete di ferro, o con lastre. Nel vano di ciascuna casella sono notati gli oggetti degl' incartamenti da contenervisi, le quali indicazioni dovranno scriversi sulle rispettive cartelline che si veggono chiaramente disegnate sul fronte delle dette caselle.

Le caselle notate co' numeri 23 e 24 rimangono senza intestazione, e potranno servire per le appendici di cui è parola nell' articolo 6 del Regolamento.

(2) In questa casella vanno annoverati i libri parlamentari, gli atti della divisione de' demanii, gli onciarii, le platee, e tutt' i documenti che servono a dimostrare la proprietà od il possesso, siano essi antichi, siano moderni.

CASELLA 3..... *Registri del Sindaco, e del Primo Eletto, Registri di Cancelleria.*
CASELLA 4..... *Debiti del Comune.*
CASELLA 5..... *Crediti del Comune.*
CASELLA 6..... *Liti.*
CASELLA 7..... *Contabilità* (1).
CASELLA 8..... *Polizia Amministrativa.*
CASELLA 9..... *Usurpazioni di strade, e di beni comunali.*
CASELLA 10..... *Boschi, e terreni in pendio* (2).
CASELLA 11..... *Affitti de' cespiti comunali.*
CASELLA 12..... *Personale Amministrativo* (3).
CASELLA 13..... *Personale Finanziero, e Giudiziario.*
CASELLA 14..... *Salute pubblica.*
CASELLA 15..... *Leve, Guardia Urbana, Casermaggio, Alloggi, Forniture.*
CASELLA 16..... *Opere pubbliche.*
CASELLA 17..... *Statistica.*
CASELLA 18..... *Polizia ordinaria* (4).
CASELLA 19..... *Projetti.*
CASELLA 20..... *Ratizzi provinciali, e circondariali.*
CASELLA 21..... *Affari diversi.*
CASELLA 22..... *Atti dello Stato Civile* (5).

Art. 6. Oltre le mentovate caselle, che possono essere ampliate, o ristrette a seconda delle comunali esigenze, ve ne saranno altre che formeranno alquante appendici da modellarsi sulle prime (potranno anche nelle grandi università essere oggetto di separati scaffali), e conterranno gl' incartamenti della Beneficenza, del Conciliatore, de' Monti Fru-

---

(1) Qui debb' essere riposta la contabilità morale, e la materiale, gli stati discussi, quelli di variazione, ed i volumi de' documenti, finchè sono in uso, potendosi, dopo cinque anni o più, passare nel vecchio archivio, allorchè si sono queste carte rendute inservibili.

In un Comune ove la contabilità desse luogo a molta corrispondenza potrebbe questa settima casella suddividersi in due, denominando la prima *contabilità morale*, e la seconda *contabilità materiale*.

(2) Conterrà questa casella gli atti della vendita del legname, le disposizioni per la custodia de' boschi, de' loro prodotti, e quanto altro risguarda l' amministrazione forestale.

(3) Questa casella potrà ricevere due suddivisioni. In una, da intitolarsi *Amministratori*, si comprenderanno gl' incartamenti tutti risguardanti le persone pubbliche indicate nell' art. 53 della legge de' 12 dicembre 1816, le loro nomine, sospensioni, destituzioni, e le liste degli eligibili; e nella seconda, da intitolarsi *Stipendiati Comunali*, si collocheranno gli altri bassi e subordinati agenti dell' Amministrazione comunale.

(4) Questa casella potrebbe ricevere anche delle suddivisioni in caso di bisogno.

(5) Tutte le carte relative allo stato delle persone, gli atti di cambiamento di domicilio, e di cognome saranno compresi in questa casella.

Essa, come ognun vede, dev' essere molto grande, ed occupare l' ultimo posto dello scaffale ne' piccioli Comuni, come ne' grandi è miglior consiglio far costruire un' armadio esclusivo per lo Stato Civile.

Digitized by Google

mentari, Pecuniari, ove sono, nonchè del Supplente Giudiziario ne' Comuni ne' quali non è residenza del Giudice circondariale.

Art. 7. Quattro registri avrà ogni archivio comunale, che saranno denominati.

Registro di entrata o protocollo.

Registro di uscita o spedizione.

Pandetta o inventario del vecchio archivio.

Pandetta o inventario del nuovo archivio.

I due primi saranno foliati, e cifrati dal Sindaco, ed avranno la durata di un anno, cioè da gennaio a dicembre, e quando avranno cessato di essere in uso, si adopereranno i nuovi, che anticipatamente si acquisteranno.

Gli altri due registri, cioè le pandette, che unitamente a' primi avranno la loro sede nella casella terza, saranno foliati, e cifrati dal Sindaco; nè annuale sarà la loro durata, ma finchè saranno completamente riempiuti, nel qual caso succederà un secondo volume, con l'ordine progressivo del primo, e così di seguito.

Art. 8. Nel registro di entrata o protocollo, secondo il modello numero 2. si scriveranno in distinto ordine di numeri, ed a misura della pervenienza in Cancelleria tutti gli uffizi, o carte de' privati di qualunque natura, segnandosi nelle rispettive colonne il numero di ordine del protocollo, l'autorità che scrive, o particolare che domanda, la data della carta, la data dell' arrivo, l' oggetto, la determinazione del Sindaco, tenendo presente la classificazione fatta nell' art. 5.

Al margine, e verso la parte superiore della carta che arriva, sarà segnata la data della pervenienza, e il numero di ordine del protocollo.

Art. 9. Nel registro di uscita o di spedizione, senza trascrivere le lettere; sarà notata con numeri progressivi la corrispondenza che parte, l' autorità o particolari cui si scrive, l' oggetto, dev' essere espresso con tutta chiarezza, la data della lettera, ed in fine quella della spedizione, siccome col modello num. 3 vien dichiarato.

Art. 10. La pandetta sia della prima, sia della seconda sezione dell' archivio comunale, il cui modello segna il num. 4., avrà un numero di carte tagliate in tanti scaglioni, quante sono le lettere dell' alfabeto. Su di ogni scaglione sarà scritta una delle suddette lettere cominciando dall' A, seguirà un numero di fogli interi; indi si segnerà su altro scaglione altra lettera dell' abicl, e così si continuerà fino a Z.

Terminate le lettere, si apporrà un supplimento con lo stesso metodo suindicato, e servirà quando qualche lettera con i successivi fogli interi fossero del tutto compiuti.

Nella prima pandetta del vecchio archivio i Cancellieri saranno solleciti ad iscrivere per ordine progressivo sul foglio tagliato a scaglione, e sugli altri che seguono le carte indicate nell' art. 4 dopo che saranno classificate con la norma di quello, e divise e partite in modo che ogni affare abbia il suo distinto incartamento con decente covertura, sulla quale saranno notati il numero di ordine progressivo dell' incartamento, quello della casella, l' anno, l'oggetto, ed il numero delle carte scritte, secondo il modello num. 5.

Il perchè formato un incartamento si passerà a pandetta su quel foglio a scaglione che corrisponde alla lettera iniziale della persona, o della cosa che ad esso ha dato luogo, se ne dirà brevemente nella rispettiva colonna l' oggetto, ed indi si preciserà il numero della casella dove il detto incartamento si conserva, ed il suo numero progressivo. Per tal guisa sotto una lettera della pandetta si ritroverà il nome della persona, o della cosa, e questo per mezzo del numero della casella, e del numero progressivo del volume menerà senza alcuna difficoltà al rinvenimento di ciò che si desidera.

Art. 11. Colle stesse norme sarà compilata la pandetta del nuovo archivio, classandosi gli oggetti secondo che è detto nell' art. 5, e così aggiungendo in cancelleria un uffizio, o carta qualunque per oggetto nuovo che non ha antecedenti, si munirà di covertura, ed avrà subito il suo posto nella pandetta, nè così potrà rivocarsene in dubbio la esistenza.

Art. 12. Avvenendo che qualche incartamento antico, situato nella prima sezione dovesse dar luogo a nuova corrispondenza, o alla sua volta qualcheduno nuovo, espletato interamente l' affare, dovesse passare al vecchio archivio, per sgomberare le zeppe caselle della seconda sezione, questi vicendevoli passaggi saranno segnati nelle osservazioni delle rispettive pandette, acciò sia sempre noto il destino di un incartamento. In questo caso è prudente cosa di lasciare nella casella, donde esso si toglie, una copia della sua covertura, notandovisi il luogo ove si è riposto.

Art. 13. Di ogni uffizio, documento, o carta ch' esce dalla Cancelleria dovrà necessariamente restarsi la copia nel rispettivo incartamento da collocarsi dove l' ordine di data, che scrupolosamente vuol essere serbato, richiede. Quanto breve sia la bozza, e non oltrepassi il mezzo foglio di carta, potrà essere scritta in margine, o in dorso alla lettera cui si risponde. Alla stessa bozza si apporrà la data, ed il numero del registro di spedizione, praticandosi altrettanto sull' originale che parte. Nel riceversi le risposte; le si uniranno alla corrispondenza precedente col sistema cronologico, cucendole subito, e senza mai tralasciare la foliazione, che dev' essere portata al corrente con tutta esattezza (1).

Art. 14. Per la regolata spedizione delle lettere a chi vanno indiritte, si ricorda lo adempimento alla circolare del 4 agosto 1843 inserita nel giornale d' Intendenza.

Art. 15. Oltre gli scaffali accennati nell' art. 3, ve ne sarà un altro in ogni Cancelleria per contenere esclusivamente i bullettini delle leggi, il giornale d' Intendenza, ed ogni altro libro di proprietà del Comune.

---

(1) In siffatta guisa si otterrà il complesso di tutte le disposizioni di determinato affare, si saprà come lo sia nato, e progredito, quali lettere siano partite dalla municipale amministrazione, e quali risposte si siano ricevute da' Superiori. È questo il bel metodo che presentando la genesi della cosa pubblica, e dando però luogo a tutta l' energia dell' azione amministrativa, si raccomanda sommamente a' Cancellieri.

I cittadini hanno il dritto di leggere siffatte opere, chiedendone la permissione al Sindaco, od al Cancelliere ma senza poterle portar via dall' archivio.

Un inventario sarà fatto all' uopo, o verrà preceduto dalla corrispondenza per lo acquisto de' libri che sarà situata nella prima sezione, ammeno che la non sia tuttavia in corso.

Tutte le altre opere che in seguito si acquisteranno verranno aggiunte all' inventario; e così il Comune saprà sempre quello che possiede.

Art. 16. I quattro registri sopra enunciati saranno spediti dall' Intendenza a' Comuni. La spesa delle pandette si preleverà dal fondo delle impreviste: e quella degli altri due registri annuali graviterà su' Cancellieri, che negli stati discussi hanno un fondo per i gasti.

La spesa per le ampliazioni e riduzioni degli archivi saranno a carico de' Comuni. I Sindaci rimetteranno subito la perizia discussa dal Decurionato con la proposta de' fondi per affrontare l' esito; e baderanno che gli armadi siano ben condizionati, e costruiti per modo da impedire ogni involamento di carte, del che sono sempre i Cancellieri risponsabili.

Art. 17. Coloro tra gli Archivisti, che non eseguiranno il presente regolamento fra sei mesi dalla sua pubblicazione, o che si allontanassero in processo di tempo dalle norme date, saranno prima sospesi di soldo; ed indi perseverando nella vituperevole infingarderla, si procederà ne' modi legali alla loro destituzione.

Art. 18. Priachè verranno spediti i registri mentovati nell' art. 7, e non appena il presente regolamento arriverà ne' Comuni, i Cancellieri daranno opera a ben classificare tutte le carte, cucirle per ordine di data, foliarle, ed apporvi decente covertura. In questa guisa sarà loro facile d' inventariarlo nella pandetta, che sarà tra non guari inviata.

Art. 19. I signori Sottintendenti de' Distretti, ad esempio di quanto sarà da noi rigorosamente praticato in questo primo, invigileranno la scrupolosa esecuzione del presente regolamento. Eglino verificheranno personalmente, o per mezzo di funzionari di loro fiducia, lo adempimento di quanto si è statuito, e faranno conoscere i nomi de' Cancellieri apati e disobbedienti per le analoghe punizioni, come pure i nomi degli altri che bene sapranno meritare delle superiori considerazioni per la obbedienza ed esattezza nel satisfare a' doveri della carica.

Salerno 30 novembre 1844.

I. SEZIONE.

Cas.ª 1.ª Personale amministrativo, giudiziario e finanziero.	C.ª 2.ª Conti antichi ed antichi stati discussi.	C.ª 3.ª Opere pubbliche comunali, provinciali e loro dipendenze.	C.ª 4.ª Leve, Guardie Urbane, Casermaggi, Prigioni, Alloggi, Giustizie Circondariali, Regolamenti amministrativi	C.ª 5.ª Polizia ordinaria giudiziaria ed amministrativa.	C.ª 6.ª Affari diversi.

II. SEZIONE.

C.ª 1.ª Titoli di proprietà o di possesso de' beni comunali.	C.ª 2.ª Catasto nuovo, Stato di sezione, Libro delle deliberazioni decurionali.	C.ª 3.ª Registri del Sindaco e del I. Eletto, Registri di Cancelleria.	C.ª 4.ª Debiti del Comune.	C.ª 5.ª Crediti del Comune.	C.ª 6.ª Liti.
C.ª 7.ª Contabilità.	C.ª 8.ª Polizia amministrativa.	C.ª 9.ª Usurpazioni di strade, e di beni comunali.	C.ª 10.ª Boschi e terreni in pendio.	C.ª 11.ª Affitti de' cespiti comunali.	C.ª 12.ª Personale amministrativo.
C.ª 13.ª Personale finanziero, e giudiziario.	C.ª 14.ª Salute pubblica.	C.ª 15.ª Leve, Guardia Urbana, Casermaggio, Alloggi, Forniture.	C.ª 16.ª Opere pubbliche.	C.ª 17.ª Statistica.	C.ª 18.ª Polizia ordinaria.
C.ª 19.ª Projetti.	C.ª 20.ª Ratizzi provinciali, e circondariali.	C.ª 21.ª Affari diversi.	C.ª 22.ª Atti dello stato civile.	C.ª 23.ª	C.ª 24.ª

REGISTRO DI ENTRATA, O PROTOCOLLO DELL' ANNO . . . *N.* 2.

N. D'ORDINE.	AUTORITA' che scrive, o particolare che domanda.	DATE		OGGETTO.	DETERMINAZIONE del SINDACO.	*Osservazioni.*
		della CARTA.	dell' ARRIVO.			

REGISTRO DI USCITA, O DI SPEDIZIONE PER L'ANNO . . . *N.* 3.

N. D'ORDINE.	AUTORITA' o particolari cui si scrive.	OGGETTO.	DATA della lettera.	DATA della spedizione alla posta, o della consegna al servente comunale.	*Osservazioni.*

PANDETTA OSSIA INVENTARIO DELL'ARCHIVIO. *N. 4.*

N. D'ORDINE.	NOME della persona, o della cosa che dà luogo all'incartamento.	OGGETTO.	NUMERO della casella.	NUMERO progressivo dell'incartamento che si conserva nella casella.	*Osservazioni.*

N. 5.

N.°

Luogo dove si nota il numero d'ordine progressivo dell'incartamento.

Casella . . . . **Anno . . . .**

OGGETTO

. . . . . .

. . . . . .

*** Carte scritte N.° . . . .**

(*) *N. B.* La cifra che dinoterà il numero delle carte scritte, non sarà piazzata nel sito indicato, se non quando *l'incartamento* è compiuto, ch'è quanto dire non pria che l'affare di che trattava sia espletato, dovendosi durante la pendenza di esso, notare con numero progressivo la foliazione della sola parte scritta del volume.

Digitized by Google

Alloggi. — *Gli Uffiziali che giungono nelli luoghi di guarnigione debbono avere da' Comuni l'alloggio pe' primi 15 giorni.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 dicembre 1844.

Mi affretto di recare alla di lei conoscenza per la debita esecuzione il seguente Sovrano rescritto comunicatomi addì 27 del p. p. novembre dal Direttore del Real Ministero di Guerra e Marina.

Eccellenza. — S. M. il Re (D. G.) cui analogamente a' pregevoli officî di V. E. del 1.° giugno e 21 settembre corrente anno num. 4250, ho umiliato i provvedimenti dati dall' Intendente della Provincia di Messina perchè gli Uffiziali de' Corpi che in maggio ultimo furono ivi destinati per cambiamento di guarnigione venissero alloggiati per 5 giorni a carico del Comune, si è degnata con Sovrana determinazione del 21 andante ordinare di manifestarsene all' Intendente suddetto il suo Real gradimento. Sulla considerazione intanto che il regolamento degli alloggi del 27 settembre 1835 prevedendo lo Stabilimento in ogni piazza di padiglioni militari forniti di mobiglia, ne' quali gli Uffiziali debbono essere alloggiati al loro giungere in una novella guarnigione, ha esentato i Comuni da tal peso pe' primi giorni; ma che i padiglioni suddetti però non sono stati ancora stabiliti, la M. S. ad oggetto di mettere in armonia le prescrizioni dell' ordinanza di Piazza e quelle del posteriore regolamento, per gli alloggi degli Uffiziali co' bisogni di questi ultimi, ha comandato che in tutte le guarnigioni mancanti di padiglioni provveduti di mobiglia a tenore del suddetto regolamento, gli Uffiziali che vi giungono anche per rimanere in esse di residenza abbiano l' alloggio da' Comuni pe' primi 15 giorni, giusta le prescrizioni dell' ordinanza di Piazza.

Nel Real Nome lo comunico pertanto a V. E. di risposta a' fogli di sopra accennati per l' uso che ne deriva di sua parte.

ANNO 1845.

Giuramento. — *Li Maestri delle scuole primarie debbono prestare il giuramento nelle mani del Sindaco.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 gennaio 1845.

L'Intendente di Foggia ha elevato il dubbio se li Maestri delle scuole primarie in virtù delle ultime Sovrane statuizioni debbono prestare il il giuramento in mano dell'Ordinario Diocesano, oppure del Sindaco del Comune ove risiedono.

Sulla considerazione che i Maestri di cui è parola sono pagati da' Comuni, e che obbligare i medesimi a recarsi sino alla residenza del Vescovo sarebbe lo stesso che sottoporli ad una spesa per nulla compatibile con gli averi che percepiscono, mi sono determinato ad autorizzare i Maestri suddetti a prestare il giuramento nelle mani del Sindaco, il quale curerà di dare notizia dell'adempimento di questo atto al Vescovo alla di cui dipendenza il Maestro primario si appartiene.

Alloggio. — *Non hanno dritto all'alloggio li militari componenti le Corti marziali marittime che vanno in commissione fuori del luogo della loro ordinaria dimora.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 gennaio 1845.

Essendosi rassegnato a S. M. la quistione se i militari componenti le Corti marziali marittime debbano, o nò essere alloggiati a spese de' Comuni ove recansi in commissione, durante il loro soggiorno in quelli, la M. S. considerando che i militari medesimi ricevono una doppia indennità, quella cioè di viaggio, e quella di pernottazione, si è degnata dichiarare in data degli 11 novembre scorso che il godimento di questa doppia indennità esclude il dritto all'alloggio in natura concesso con Real rescritto degli 11 novembre 1841 agli Ufficiali che vanno in commissione fuori del luogo della loro ordinaria dimora. Perciò la M. S. non ha annuito alla domanda del Capitano al ritiro signor Luigi Pacces, Relatore presso la Corte marziale marittima di Palermo per la concessione gratuita dell'alloggio.

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane determinazioni per gli usi di risulta.

Nella riscossione delle rendite della pubblica amministrazione li versamenti debbonsi giustificare con ricevuta gemella.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 febbraio 1845.

È utile agl'interessi del Regio Erario, che io mi onoro partecipare all'E. V. (a), per quell'uso che crederà conveniente, un'arresto della Suprema Corte di giustizia sedente in Napoli, concepito ne'termini seguenti, nella prevenzione, che ne ho di già renduti partecipi tutt'i capi delle Amministrazioni finanziere.

» Può un debitore della pubblica amministrazione giustificare i pagamenti del suo dare in un modo diverso da quello prescritto dal decreto de'18 ottobre 1819?

La Corte Suprema osserva, che trattandosi di una materia che ha le sue regole speciali, non può il Magistrato trasandarle, o ricorrere alle regole generali, o pure a quelle regole che riguardano una materia diversa. Osserva che nella riscossione delle pubbliche imposte, e delle rendite della pubblica amministrazione i versamenti nella Cassa del Percettore debbono giustificarsi nel modo disposto dall'art. 62 del Real decreto de'18 ottobre 1819, cioè con ricevuta gemella firmata dal Percettore, e vistata dal Controloro delle contribuzioni dirette. Osserva che nella specie la Gran Corte civile residente in Trani in tutte tre le impugnate decisioni si è interamente allontanata dalle regole di leggo sulla materia, facendo valere semplici ricevute, alcune lettere, come documenti di soddisfaziono, e quel ch'è più, ricorrendo ancora a presunzione, ed al mezzo del giuramento suppletorio, cose tutte, che alla specie non convenivano.

Osserva che la legge *3 cod. de apochis publicis* sia stata inopportunamente invocata e peggio ancora intesa. Non poteva invocarsi una legge Romana sotto l'impero delle nuove leggi in una materia che ha le sue regole speciali. Indipendentemente da ciò, il senso della legge neppure è stato ben compreso: ivi si parla de'pagamenti per tre anni consecutivi, giustificati nelle regole; e questo dato nella specie mancava, perchè le giustificazioni date da Cirignola, oltre di non essere nella perfetta regola, neppure mostravano il pagamento intero per tre anni in continuazione.

Osserva che dalle premesse evidentemente risulta, che nelle tre impugnate decisioni falsamente è stata applicata la *l. 3 cod. de apochis publicis* peggio è stata intesa; e sono state violate le regole del Real decreto de'18 ottobre 1819 ».

(a) Ministeriale diretta al Ministro degli Affari Interni.

Naturalizzazione. — *Per la spedizione del decreto di naturalizzazione nel Regno è dovuto un dritto di duc. 50*

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Napoli 15 febbraio 1845.

Ho sottomesso alla considerazione del Re S. N. il dubbio da V. E. elevato sul pagamento del dritto di duc. 50, che sotto il nome di *ascrizione alla cittadinanza napolitana* trovasi prescritto nella tariffa fiscale quì stabilita nel 1820 divenuta egualmente applicabile nelle due parti del Regno dopo le Sovrane determinazioni del 1837, che la rendettero comune alla Sicilia.

Sull' oggetto la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 12 del corrente si è degnata dichiarare che l' anzidetto dritto di duc. 50, s' intenda essere dovuto per la spedizione del decreto di nataralizzazione nel Regno.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per lo conveniente adempimento di sua parte in riscontro al di lei officio de' 9 maggio 1844 numero 439 ed in prosieguo della Ministeriale degli 8 stante numero 1128 (a).

Cappellani, e Rettori de' camposanti. — *Metodo a tenersi per la nomina de' Cappellani, e Rettori de' Camposanti.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 febbraio 1845.

Circa la dimanda fatta da qualche Intendente sul metodo a serbarsi per la nomina de' Cappellani, e Rettori de' camposanti, io trovo opportuno manifestarle che per la buona scelta de' soggetti idonei a tal carica, la terna, che all' oggetto sarà redatta dal Decurionato, venghi prima dal di lei parere corredata, poi da quello del Vescovo della Diocesi, ed indi sottomessa a questo Real Ministero per la deffinitiva approvazione.

Cariche comunali.—*Istruzioni sulla rinnovazione delle cariche Comunali, e de' Luoghi pii laicali.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 febbraio 1845.

Diverse disposizioni generali, e parziali si sono in varie epoche emesse da questa Reale Segreteria di Stato per assicurare il servizio amministrativo all' occasione della rinnovazione periodica delle cariche comunali o de' cambiamenti ch' eventualmente occorrono nel corso dell' amministra-

(a) Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

ziono e della gestione municipale, e de' luoghi pii laicali; pur tuttavolta dubbi e quistioni spesso si ripetono, che mi fan sentire il bisogno di prendere de' provvedimenti diffinitivi e precisi, onde togliere di mezzo nel tempo avvenire ogni ostacolo pregiudizievole al regolare, e celere andamento dell' amministrazione de' cennati corpi morali.

1. Per un principio stabilito generalmente adottato nessun funzionario pubblico od impiegato del Governo di qualunque ramo può lasciare le sue funzioni prima di esserne rilevato dal successore. La legge del 12 decembre 1816 che con gli articoli 106, 131 e 133 ha fissato la durata delle diverse cariche comunali non ha portato eccezione alcuna a tale massima generale, nè conviene farne.

Egli è vero che col decreto de' 21 novembre 1826 fu prescritto che ne' casi di simultanea mancanza o d' impedimento del Sindaco e secondo Eletto, o del primo e secondo Eletto, un Decurione più anziano debbe assumerne temporaneamente il servizio; ma questa disposizione mira alla circostanza di qualche caso straordinario ed eventuale, e non bisogna estenderla a quello dell' ordinario rinnovamento degli Amministratori, ed alle loro surroghe poichè nell' affermativa potrebbe con facilità escludere talvolta la simultanea esistenza in un Comune de' sudetti Amministratori e de' Decurioni in numero opportuno a poter deliberare, e così far cadere l' amministrazione nel disordine.

2. La citata legge dopo di aver prescritto la riunione de' Decurionati nella prima domenica di agosto, onde formare le terne per le nomine de' nuovi agenti comunali, e dopo di avere ordinata di queste la regolare pubblicazione, accordò facoltà di potersi produrre reclami a tutto il 15 settembre successivo, col divieto di ammettersene più alcuno, elasso tal termine.

Or siccome è talvolta avvenuto che siffatta operazione siasi differita per circostanze straordinarie; così, ad eliminare ogni difficoltà, rimane fissato, che ne' rincontri di cui trattasi, il termine a potersi reclamare sarà di un mese, il quale principierà a decorrere dal giorno della pubblicazione delle terne decurionali. — Gl' Intendenti serberanno piena severità a questo riguardo per non darsi luogo a variazione di sistema, non compatibile col bene del servizio; e laddove qualche grave caso possa meritare una eccezione alla regola, ne provocheranno i provvedimenti opportuni da questo Real Ministero con motivato rapporto.

Per gli amministratori poi, che vengono nominati fuori terna decurionale, il termine a reclamare principierà dal giorno in cui avranno essi ricevuta la legale conoscenza della nomina, non sospesa intanto la loro istallazione.

3. Non di rado succede, che taluno si rifiuta di prendere possesso della carica alla quale è stato destinato. Questo rifiuto per le disposizioni dell' art. 122 della menzionata legge non può venire giustificato dal motivo di esser tuttavia pendente la risoluzione de' reclami forse prodotti; ed agli individui prescelti a procurare il bene del loro Comune fa sommo torto di dimostrarsi incorrispondenti a quella fiducia riposta in loro o dal Re (N. S.) o dalla prima autorità della Provincia; ma se par sarà per verificarsi, la legge avendo con l' art. 137 con saggezza aut-

rizzato misure opportune per essere i contumaci richiamati ai loro doveri, rimane commesso allo zelo degl' Intendenti e Sottintendenti di spiegare tutta la loro fermezza e celerità nella esecuzione delle misure stesse, onde assicurarne il successo, che sembra potersi più prontamente ottenere dall' obbligativo accesso dei renitenti nel Capoluogo della Provincia.

4. Con l' art. 131 della ripetuta legge venne fissata ad un triennio la durata delle funzioni de' Sindaci, Eletti, ed Aggiunti, da principiare a decorrere dal 1 gennaio dell' anno in cui ricade la rinnovazione periodica di tali cariche, dandosene loro preventiva conoscenza. Nel silenzio di essa legge per i cambiamenti occorrenti nel corso di siffatto periodo di servizio, trovo opportuno di determinare che i surreganti debbono essere istallati al più tardi fra li otto giorni dopo la conoscenza data ad essi della nomina; ed ove se ne sentisse un' imperioso bisogno, gl' Intendenti potranno con la loro prudenza ridurre a metà questo termine, ed indi passare alle misure coercitive, se i nominati non si presteranno a prender possesso.

Queste norme sono applicabili anche a' casi di nomina di qualche agente dell' amministrazione fuori le terne decurionali.

5. È consentaneo allo spirito de' regolamenti in vigore, ed è sommamente utile di concentrare, per quanto sarà possibile, a carico di un solo individuo la responsabilità di ciascuna gestione annuale di cassiere. Quindi trovo opportuno di fare una modifica a quanto è fissato coll' articolo 1 di questa circolare, onde evitare una complicazione spesso imbarazzante nell' applicazione degli effetti della responsabilità istessa. Partendo dunque da tali vedute, se un novello Cassiere si rifiuta di prendere possesso dopo istruito della sua nomina, il servizio (fino a che l' impiego delle misure coattive dalla legge autorizzate non avrà portato il suo effetto) potrà esser continuato dal Cassiere che ha terminato il di lui impegno, laddove questi non dissenta; in opposto il Decurionato senza perdita di tempo dovrà destinare al novello Cassiere renitente a prender possesso un gestore il quale, previa autorizzazione superiore, e senza osservarsi altre ritualità, assumerà il servizio sotto la precisa risponsabilità del titolare, e per sicurezza degl' interessi dell' amministrazione verrà presa un iscrizione eventuale sopra i costui beni, appenacchè il rappresentante ne avrà principiata la gestione, con ciò per altro non rimane discaricato il Collegio comunale dalla risponsabilità, che la legge gli ha imposto, salvo il suo dritto di regresso contro il Cassiere rappresentato dal gestore medesimo.

6. Nelle occorrenze di morte, malversazione, od altra straordinaria eventualità per la quale un Cassiere cessa di servire, dovendo la cassa comunale essere momentaneamente affidata al Decurionato, conviene che questo corpo destinasse sollecitamente dal suo seno uno o due individui per esercitare insieme le funzioni di Cassiere fino a tanto che non sarà nominato il titolare. Avvenuta questa nomina, sarà della prudenza dell' Intendente il risolvere se trovandosi prossimo a scadere l' esercizio convenga fare continuare il servizio da tali interini agenti anzichè dal nuovo Cassiere, per evitare una moltiplicazione di conti o complicazione di re-

sponsabilità a peso di più interessati nella stessa gestione dell' anno, in cui lo estraordinario caso è avvenuto.

In ogni occorrenza poi di passaggio della cassa comunale in aliena mano, egli è indispensabile di stabilirsi con la maggior diligenza ed esattezza la sua situazione contabile, dettagliandosi tanto gl' introiti quanto gli esiti da farsi, quelli fatti, e i resti da esigersi o pagarsi coll' indicazione de' parziali motivi che ne tengono pendente l' adempimento rispettivo. Un bilancio di paragone de' risultati in totale chiuder ne dovrà il processo verbale corrispondente con la dichiarazione del passaggio al nuovo agente di tutto il danaro contante trovato in cassa, e delle scritture analoghe relative alla esazione residuale da finalizzarsi.

Con queste disposizioni di norma rimangono abrogate le precedenti che riflettono le cose contemplate nella presente Ministeriale, e gl' Intendenti ne cureranno la esatta osservanza anche per l' amministrazione dei Luoghi pii laicali, che sono sezioni de' Comuni, onde evitarsi un' andamento differente ed irregolare che alla prosperità delle amministrazioni si oppone.

Real decreto con cui si approvano le Istruzioni, e Programma riguardanti le Prigioni.

Napoli 12 aprile 1845.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana determinazione de' 26 ottobre 1844;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le annesse Istruzioni riguardanti tanto la classificazione, l'occupazione, e la istruzione religioso-morale de' rinchiusi nelle prigioni, quanto il programma per la costruzione de' carceri centrali de' Reali Dominî al di qua, e al di là del Faro, sono approvate.

Art. 2. I nostri Ministri Segretarî di Stato degli Affari Interni, di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, della Polizia generale, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Istruzioni riguardanti la classificazione, il lavoro, e la istruzione religioso-morale de' rinchiusi nelle prigioni.

I.

Classificazione de' rinchiusi.

La *classificazione* de' detenuti nelle prigioni da oggi in poi sarà fondata su le norme volute dalle leggi penali e civili, non che da' regolamenti in vigore, e però avrà luogo nei modi che qui appresso si determinano. La prigione (sopra tutto la centrale) sarà divisa in tre parti, così dette *Quartieri*, l'una dall'altra distinta e totalmente separata, cioè quella delle donne, quella degli uomini adulti, quella degl' imberbi.

1. Il *Quartiere* degli uomini adulti sarà diviso nelle seguenti *Sezioni*, ciascuna delle quali non avrà comunicazione colle altre, cioè una così detta *Casa di custodia* per gl' imputati e per gli accusati, una denominata *Casa di correzione* pei condannati alla prigionia, una chiamata *Casa di forza* pei condannati alla reclusione.

Oltre alle indicate *Sezioni*, questo *Quartiere* ne conterrà altre quattro, così dette di *Deposito*, ove si debbono collocare tutti gli altri condannati criminali, i quali se provvisoriamente sono rinchiusi nelle prigioni centrali, per essere inviati dappoi al loro destino, debbono eziandio tenersi separati in virtù delle prescrizioni della legge. Laonde vi sarà un luogo di *deposito* pei condannati alla relegazione, un luogo di *deposito* pei condannati ai ferri, un luogo di *deposito* pei condannati all' ergastolo, un luogo di *deposito* pei condannati alla morte.

Il *Quartiere* adunque degli uomini adulti avrà sette *Sezioni*, e ciascuna delle medesime colla indicazione sulla porta d'ingresso della categoria de' rinchiusi ch' essa contiene.

2. Il *Quartiere* delle donne avrà cinque *Sezioni*, colla indicazione sulla porta d' ingresso che compete a ciascuna di esse, una cioè per le giovinette, e quattro per le adulte. La *Sezione* delle giovinette terrà separate le *giudicabili* dalle *condannate*. Quelle delle donne adulte saranno le seguenti: 1. la *Casa di Custodia* per le imputate e per le accusate: 2. la *Casa di Correzione* tanto per le condannate alla prigionia, quanto per le condannate alla relegazione, le quali debbono espiare la pena nel carcere in virtù del Sovrano rescritto de' 28 ottobre 1839 (queste ultime sebbene sieno condannate criminali pur tuttavia verranno collocate in questa *Sezione*, mercè il decreto de' 4 agosto 1825 il quale tempera grandemente la rigidezza della pena della relegazione, riducendone la durata alla metà ogni volta che nelle prigioni si espia): 3. la *Sezione* chiamata *Casa di Forza*, ove non solamente si debbono tenere le condannate alla reclusione, ma, ai termini degli art. 7 e 10 delle leggi penali, anche le condannate ai ferri ed all' ergastolo: 4. finalmente la *Sezione* detta di *Deposito* per le condannate alla morte.

3. Il *Quartiere* degl' imberbi (che conterrà i giovanetti puniti in forza degli articoli 64 a 66 delle leggi penali) sarà diviso in tre *Sezioni*, ciascuna colla rispettiva indicazione sulla porta d'ingresso, quella cioè dei

giudicabili, quella de' condannati correzionali, quella de' condannati criminali.

4. Le *Sezioni* de' suddetti tre *Quartieri*, tranne quelle degli uomini adulti condannati alla relegazione, ai ferri, all'ergastolo ed alla morte, e tranne la *Sezione* delle donne alla pena capitale anche condannate, avranno le seguenti *Classi* fra loro totalmente separate.

1. Se si tratta delle *Sezioni* degli adulti, fra i giudicabili gli ecclesiastici saranno separati dai pagani, e sì questi che quelli divisi fra loro in ragion della gravezza e malvagità della colpa, di cui vengono imputati od accusati: fra i condannati, i pagani saranno disgiunti dagli ecclesiastici, e sì questi che quelli spartiti fra loro a seconda il grado diverso della pena, a cui sono condannati.

2. Se si tratta delle *Sezioni* degl' imberbi e delle donne, i giudicabili saranno divisi in ragion della malvagità e gravezza della colpa, di cui sono imputati od accusati; e i condannati secondo il grado della pena.

Sarà nella facoltà della Commissione delle prigioni il determinare il numero delle *Classi* che ciascuna *Sezione* deve avere su le norme di sopra fermate.

5. I testimoni in esperimento saranno collocati in un luogo differente e separato da quelli che compongono i mentovati *Quartieri*.

6. Vi è finalmente un' ultima categoria di rinchiusi, la quale non è preveduta dal codice penale, ed è per sua natura del tutto estranea alle finora indicate. Questa categoria si compone di tutt' i detenuti a disposizione della Polizia ordinaria: essa sarà rinchiusa in un apposito locale, il quale quantunque facesse parte delle prigioni centrali, nulladimeno dovrà esser diverso da' suddetti *Quartieri*, siccome in seguito si dirà.

7. Nelle prigioni (specialmente nelle centrali, nelle quali vi è un grandissimo numero di rinchiusi) bisogna serbare una disciplina che miri ad allontanare i più gravi disordini. Qualora un rinchiuso non si mostrerà docile, e per la sua pertinacia nel mal fare, si scorga essere impossibile tenerlo nella classe a cui si appartiene, sarà messo in linea disciplinare, pel tempo che giudicherà conveniente la Commissione delle prigioni, in un locale separato. A tal uopo il carcere dovrà offrire un determinato numero di celle.

8. I locali destinati a' detenuti civili non debbono avere alcuna cosa di comune colle prigioni centrali, che anzi ne debbono essere totalmente lontani, imperocchè secondo la volontà e lo spirito della legge offrir debbono una *Casa di restrizione* piuttosto che un carcere. A tale obbietto vi sarà un peculiare edilizio, che conterrà due parti non solamente separate, ma ancora senz' alcuna relazione fra loro: l' una sarà addetta esclusivamente a' debitori, i quali sono in virtù della legge a peso de' rispettivi creditori, l'altra a' giovanetti, che essendo a' termini degli articoli 302 a 310 delle LL. CC. imprigionati dall'autorità paterna sono a peso de' genitori rispettivi.

9. Gli edilizi delle prigioni centrali, oltre alle celle e ad un luogo particolare pe' testimoni in esperimento, avranno quindi tre *Quartieri* fra loro del tutto separati, che conterranno quindici *Sezioni*, sette cioè per gli uomini adulti, cinque per le donne, tre per gl' imberbi: cia-

scuna sezione, secondo le prescrizioni di sopra citate, capace delle *Classi* che dovrà comprendere. Ancora avranno un locale eziandio separato e diverso da' suddetti per la categoria de' detenuti a disposizione della Polizia ordinaria. Questo locale formerà un ultimo *Quartiere* diviso in quattro *Sezioni*, cioè una per colore che vengono imprigionati per materie politiche, una per le donne, in cui si terranno divise le giovinette dalle adulte, una per gli uomini adulti, ed un' altra per gl' imberbi. Avranno finalmente le prigioni centrali gli opportuni locali pei lavori de' rinchiusi.

II.

Occupazione de' Rinchiusi.

Non tutt' i detenuti in una prigione centrale possono essere destinati al lavoro: 1. perchè un numero di rinchiusi trovandosi provvisoriamente nel carcere, come sono i condannati alla relegazione, a' ferri, all' ergastolo ed alla morte, deve altrove espiare la sua pena: 2. perchè i giudicabili, e per la incertezza della durata della rispettiva custodia, o per la loro condizione non possono essere obbligati al lavoro: 3. perchè le stesse leggi penali determinano le categorie de' condannati, le quali espiando la pena nelle prigioni debbono essere costrette al medesimo. Ai termini degli articoli 11, 22 e 23 del codice penale, questi condannati sono i puniti colla prigionia e colla reclusione. Nondimeno come in virtù delle stesse LL. PP. e di parziali Sovrane risoluzioni diverse altre categorie di condannati debbono espiare la pena anche nella prigione, siccome precedentemente è detto, così sì questi che quelli verranno al lavoro destinati.

Per occupare questi rei, lo stesso vigente contratto di appalto per la sussistenza de' detenuti offre le condizioni ed i mezzi da ottenere lo scopo. Difatti tale contratto determina che si debbono introdurre le manifatture tanto ne' carceri di Aversa, di Santa Maria, di Avellino e di Napoli, quanto in tutti quelli in cui si stimerà opportuno adottare un tal sistema (art. 39.), determina i capitali e le macchine che gli appaltatori sono tenuti a somministrare (art. 37 e 41), determina la natura del lavoro (art. 39), le mercedi a' detenuti (art. 41), ed altro.

La Commissione delle prigioni, tenendo presente ciò che prescrive il mentovato contratto intorno al proposito, proporrà quanto occorre per potersi provvedere alla bisogna.

III.

Istruzione Religioso-Morale.

Per l'intiera famiglia delle prigioni e sopra tutto per quella parte di essa che rimane disoccupata ed oziosa, lo stabilimento delle Congreghe religiose (insinuate colla circolare de' 27 marzo 1844) riesce grandemente utile, sia per temperare i mali nascenti dall'associazione di animi corrotti e rei, sia per occuparli, sia per serbare un ordine nell'interno della prigione, sia infine per mirare all' emendazione de'colpevoli.

Nella Capitale ed in tutti que' luoghi ove vi sono case de'PP. Gesuiti, a mente della stessa circolare, le prigioni per la parte istruttiva e religiosa saranno esclusivamente affidate a questi religiosi con la coadiuvazione del Clero secolare.

I componenti delle anzidette Congreghe, allorchè si prescelgono fra i Ministri dell' Altare, quelli che con fervore e santo zelo rendono spontaneamente la loro opera, possono quotidianamente visitare le prigioni, prestare la loro assistenza agli esercizi di pietà ed alla preghiera in comune, possono confessare, istruire i detenuti nella morale e ne' precetti di nostra Santa Religione, ammaestrare i rinchiusi, sopra tutto gl' imberbi, a scrivere ed a leggere al fine non solamente di dar loro un' occupazione, ma benancho d'incitarli alla lettura del Catechismo e delle opere morali; possono, anzi si studieranno d' inculcare tutti quei lavori innocui, che tal fiata gli stessi detenuti da se medesimi sanno procurarsi, in somma procacciare possono ai colpevoli tutte quelle occupazioni, che uno spirito pieno di amore evangelico sa con grandissimo frutto indagare.

La Commissione delle prigioni, avendo presente la circolare de' 27 marzo 1844 si porrà di accordo cogli Ordinari, perchè senza che si deroghi ai decreti ed ai regolamenti relativi all' amministrazione de' carceri, ed alle facoltà dell' autorità giudiziaria, la quale ne' casi particolari spesso è chiamata ad emettere provvidenze nell' interesse della giustizia, cerchi lo stabilimento delle Congreghe anzidette. Le medesime nel prestare la loro opera gratuita, avranno per unico scopo la istruzione morale-religiosa dei detenuti.

IV.

Modo come porre in pratica la classificazione.

Qualora i fondi addetti alle opere pubbliche, non che i presenti edifizi delle prigioni centrali abbiano la capacità e l'attitudine da poter mettere in pratica la classificazione, si cercherà, secondo che vogliono i regolamenti, di far subito compilare gli analoghi progetti di arte. Nel caso contrario, dopo essersi escogitati tutti i mezzi possibili per recare in atto, almeno in parte, la classificazione fermata, nella prossima riunione de' Consigli provinciali si faranno conoscere a questi consessi i Sovrani voleri, o le presenti istruzioni, per mandare pienamente ad effetto i paterni e saggi provvedimenti di S. M. il Re (N. S.)

A questo proposito per le prigioni della Città di Napoli vi saranno parziali provvidenze.

V.

Conclusione.

Da oggi in poi le presenti istruzioni saranno di norma alla edificazione delle nuove prigioni centrali. A questo fine come la struttura del carcere è la condizione fondamentale per aversi una, anzi che un' altra

maniera di prigionia, come le norme finora a tal uopo serbate sono state varie e moltiformi; come da ciò n'è seguito, sia per mancanza di cognizione della legge, sia per altre circostanze, che sonosi avuti tanti carceri diversi e viziosi, per quanti progetti di arte hanno avuto luogo; come in cotal guisa è derivato il duplice gravissimo danno che le prigioni non hanno mai provveduto ai bisogni delle patrie leggi penali, di cui avrebbero dovuto essere l'espressione, e le Province inutilmente sonosi vedute aggravate di grandi spese, il Ministero degli Affari Interni emanerà un apposito programma, che riguarderà tanto le norme contenute nelle presenti istruzioni, quanto tutte le altre parti e condizioni necessarie alla costruzione dei carceri centrali; affinchè un solo sistema di prigionia ed uniforme siavi in tutte le Province, e tale che risponda alle esigenze delle leggi e dei regolamenti in vigore, o di altri che potrebbero per avventura aver luogo, tendenti a migliorare la condizione dell'incarcerato, ed a rendere la prigionia di gran lunga più efficace e feconda di utili risultamenti.

Programma per la costruzione delle prigioni centrali.

La costruzione delle prigioni centrali deve essere fondata sul principio di dovere soddisfare compiutamente allo esigenze delle patrie LL. PP. e CC. non che dei regolamenti relativi all'amministrazione de' carceri. Posto ciò, nella struttura dell'edilizio è mestieri distinguere due punti generali: 1. le diverse parti che debbono comporlo: 2. le condizioni varie che nel suo insieme deve offrire. In quanto alle diverse parti, la prigione deve avere:

1. I locali per la classificazione de' rinchiusi a seconda della legge, e però delle istruzioni a tale oggetto appositamente emanate;
2. I cortili separati in modo da corrispondere alla classificazione, e perchè i rinchiusi potessero nel giorno respirare un'aria libera;
3. Un determinato numero di celle, giusta le istruzioni suddette;
4. Le sale per far lavorare le classi dei rinchiusi determinate nelle istruzioni medesime;
5. Una stanza per conservare non solamente gli oggetti di pertinenza del Real Governo, e però il così detto casermaggio, ma benanche i prodotti del lavoro, le materie prime, gli utensili ec.;
6. Una Cappella centrale da fare assistere tutt'i rinchiusi alla celebrazione della Messa ed alle pratiche religiose;
7. Una stanza destinata a bagni, in guisa disposta che gl'infermi ed i sani, gli uomini e le donne non abbiano affatto relazione infra loro;
8. I pozzi, o le cisterne, ovvero i condotti che diano l'essenziale elemento dell'acqua per tutti gli usi della prigione, e pei bisogni particolari de' detenuti;

Digitized by Google

9. Una cucina pel cibo de' detenuti sani ed infermi;

10. I cessi fatti in maniera da ottenere il triplice scopo della sicurezza, della salubrità e del comodo;

11. Un corpo di guardia che abbia la facoltà di comunicare coll' interno e coll' esterno della prigione, e sopra tutto con le mura che la circondano, per potervi stabilire le opportune sentinelle;

12. Le abitazioni pel numero de' custodi voluto dai regolamenti. Queste debbono limitarsi al puro necessario;

13. Un luogo destinato alle visite delle persone estranee o dei parenti. Esso deve mirare a non far mettere in contatto quest'individui col rinchiuso; a non fare uscire il detenuto dalla classe a cui si appartiene; ad agevolare, anzi ad assicurare la vigilanza dei custodi, per non fare immettere armi, od altre cose di simil natura;

14. Una stanza addetta all' Autorità giudiziaria, la quale sovente deve recarsi nel carcere per l'esercizio delle sue funzioni;

15. Un' altra all' Amministratore ed all' agente contabile i quali disimpegnar debbono gli uffizi voluti dai regolamenti;

16. Da ultimo la prigione deve offrire un Ospedale con un'Infermeria pe' convalescenti. L'Ospedale deve mirare non solo alla separazione degli uomini adulti dagl' imberbi, e degli uni e degli altri dalle donne, ma benanche a quella delle malattie ordinarie dalle contagiose; deve avere una cappella portatile, ed un luogo di deposito per le medicine. L'infermeria deve serbare la stessa separazione relativa al sesso ed all' età.

Per ciò che riguarda le condizioni, l' edifizio ne deve presentare cinque essenzialissime, cioè:

1. *La vigilanza.*
2. *La sicurezza.*
3. *La salubrità.*
4. *La capacità.*
5. *L' economia nella spesa.*

I.

La Vigilanza.

Questa condizione forma il perno principale intorno al quale si aggira tutto il sistema di prigionia. Senza di essa non è dato avere un ordine ed una disciplina nell' interno del carcere, nè prevenire gli ammutinamenti, le risse, le evasioni. Laonde è tanto più necessario che la struttura dell' edifizio concorra dal suo canto a procacciarla, in quanto che, in virtù de' regolamenti in vigore, pochissimi sono gli agenti che vengono addetti alla custodia di un grandissimo numero di detenuti. Due specie di vigilanza è uopo distinguere (e che l' arte architettonica deve non solo fare ottenere, ma cospirare ad uno stesso fine) l'una invisibile ai rinchiusi, l' altra visibile. La prima si ottiene col disegno panottico di Bentham, e però colla costruzione d'una torre centrale, dalla quale un custode possa, senza essere affatto osservato, vedere non tanto l'in-

gresso, quanto sopra tutto l'interno de' Quartieri, delle Sezioni, delle classi, delle sale pel lavoro, e di tutte le parti componenti la prigione.

In cotal guisa ad un solo individuo si dà la potenza d' assoggettare, mercè una specie di presenza universale nel recinto del carcere, le multiformi e derpavate volontà de' rinchiusi, d'invigilare costantemente ed in maniera simultanea su tutte le loro azioni. La stessa assenza del custode non menoma la efficacia di siffatta invisibile vigilanza, dappoichè la idea in ciascun detenuto di essere mai sempre osservato, gli toglie dall'animo i malvagi disegni che vorrebbe recare ad effetto. Mercè questo semplice mezzo architettonico i pochissimi custodi che i regolamenti vogliono, sono nel caso di effettivamente mantenere l'ordine nell'interno della prigione. La torre centrale, qualora si faccia separata e lontana dalle stanze de' custodi, deve colle medesime comunicar senza che dai rinchiusi se ne vegga il passaggio. La seconda vigilanza risulta dall' avere fra loro la torre centrale, il Corpo di guardia, le abitazioni dei custodi, e tutt' i punti diversi della prigione, facilissime e spedite le comunicazioni, sicchè sollecito ed istantaneo ne riesca il cammino. Conciliare tutte queste indispensabili esigenze forma il pregio maggiore del carcere. Laonde l'ingegnere rivolgerà tutta la sua attenzione a risolvere questo importantissimo problema che riguarda tre punti fondamentali, l'arte architettonica, l'economia nel personale addetto alla prigione, e la certezza dell' interna disciplina.

II.

La Sicurezza.

Per ottenere questa condizione, la vigilanza, com' è detto, grandemente vi coopera: ma la costruzione dell' edifizio, la solidità delle mura, la distribuzione delle parti, la lontananza di esso dalle abitazioni dei cittadini, e la vicinanza all' edifizio dei Tribunali, sono circostanze che efficacemente vi contribuiscono, se pure non ne facciano la più sicura guarentigia. La prigione deve mirare, fra l'altro, a rendere impossibili le esterne relazioni ed i tentativi d'interne ed esterne evasioni. Deve quindi essere circondata, pel cammino di ronda, da un doppio muro con fossati per impedire le scalate: deve avere gli edifizî interni, e propriamente quelli ove si tengono i rinchiusi, discosti e separati dall'indicato muro di cinta; le finestre e le aperture di ogni maniera munite di cancelli di ferro; le porte solide e corredate di buoni chiavistelli, non che disposte in guisa che molte se ne abbiano a passare per giungere all' interno del carcere; ed altre varie cose deve avere che l'arte con maggior profitto sa suggerire, forse ancora per fare a meno di alcuno degl' indicati mezzi, e perchè viemaggiormente si renda certa questa necessaria condizione della prigione.

III.

La salubrità.

La sanità de' detenuti dipende non solo dal nutrimento, dalla nettezza e da quante concerne il reggimento della prigione, ma in gran parte dalle condizioni igieniche dell' edifizio. La scelta del sito, la struttura del Carcere, la esposizione di esso non che delle aperture, l' avere le finestre sopra ogni altro le une dirimpetto alle altre, il modo con cui i cessi, i cortili vengono costruiti ec., tutto concorre a rendere sano e salubre l' edifizio, a guarantirlo dalle ingiurie dei tempi, dagli eccessi del caldo e del freddo, dall' umido, a fare sopra tutto respirare un' aria non viziata nè guasta. A quest' ultimo proposito la struttura del carcere debb' essere ideata per modo che l' aria sia affatto e totalmente libera nella sua circolazione, e ciò non solo ne' punti varii del carcere, ma sopra ogni altro nei luoghi ove i detenuti sono obbligati a stanziare, ed in cui pel loro numero di leggieri possono corromperla. In sostanza è uopo che l' ingegnere si persuada che il carcere non deve aggiungere alla pena voluta dalla legge, quelle moltissime e di gran lunga più funeste alla salute del rinchiuso che derivano dalla penuria o dalla mancanza delle igieniche condizioni, e però adotterà tutti que' mezzi che l' arte gli saprà consigliare, compatibili con una prigione, per dare all' edifizio quella salubrità tanto più necessaria in quanto che più agevolmente il carcere suole essere poco atto alla sanità de' rinchiusi.

IV.

La capacità.

Concorre alla salubrità anche questa condizione, dappoichè è noto che gli affollamenti sono la inesausta sorgente delle funestissime malattie, così dette *carcerarie*. La prigione deve contenere il numero presuntivo de' detenuti che si trova ordinariamente negli attuali carceri centrali, anzi come tal fiata per motivi di rilievo ed estranei alla sanità de' rinchiusi gl' incarcerati di una Provincia possono essere traslocati nel carcere d' un' altra Provincia, è mestieri che la capacità sia tale da oltrepassare, anzichè no, quella di sopra indicata. Bisogna eziandio porre mente alla capacità delle parti, e sopra tutto di quelle ove i detenuti rimangono costantemente rinchiusi. A tal fine si fa osservare che il carcere trovandosi diviso in Quartieri, in Sezioni ed in Classi, ed il locale di ciascuna classe venendo destinato ad uso di dormitorio, di refettorio, alle occupazioni religioso-morali, alla ricreazione (ogni volta che a' detenuti non è dato fare del moto, e respirare un' aria libera ne' cortili) è necessario che sia spazioso e comodo.

V.

L'economia nella spesa.

Inutil cosa sembra raccomandare questa indispensabile condizione. Basta solamente accennare che in fatto di opere pubbliche non rade volte s'indica nel progetto una spesa che nell'esecuzione per molte circostanze viene accresciuta a dismisura, sì che alla fine l'opera costa immensi sacrifizi alla Provincia, e quel che è peggio non consegue tampoco lo scopo pel quale viene istituita. Laonde deve l'ingegnere persuadersi che si tratta di conciliare interessi, i quali sempreppiù si rendono complicati, dappoichè riguardano non che quelli penali, e quindi l'avere una prigione che risponda alle moltiplici e svariatissime esigenze della legge e dell'umanità, ma benancho gl'interessi economici della Provincia. Dippiù bisogna che l'architetto s'ingegni ancora di conciliare tutti questi con un altro punto importantissimo. Una Provincia nell'edificarsi un nuovo carcere centrale sostiene spese non lievi per quanto si ponesse mente al risparmio. Volendosi intanto dal Governo passare dal sistema della prigionia fondato sulla classificazione a quello della separazione individuale, ossia ad uno de' duo *Sistemi Penitenziali* (*), esso non potrebbe adottare questo temperamento, senza non aggravare la Provincia di nuovi e più grandi esiti per la costruzione di appositi edifizi, che soddisfacessero ai bisogni della novella Istituzione Penale. Ad evitare questi raddoppiati e grandi dispendi, che di leggieri renderebbero vana l'opera del Governo, il progetto del carcere sarà ideato in modo da potersi, abbisognando, costruire se non con lievissime, almeno con moderate spese, le celle nell'interno della prigione. In cotal guisa volendosi adottare il sistema Penitenziale della separazione diurna e notturna col lavoro isolato, lo stesse sale pel lavoro richieste dal presente programma, e le altre parti del carcere si convertirebbero in celle; e volendosi in vece abbracciare il sistema dell'esclusiva separazione notturna col lavoro in comune, si trasmuterebbero le sole parti necessarie in celle, trovandosi in tale congiuntura pel lavoro di già formate le opportune sale. Per ottenere questo intento, la idea generale che campeggiar deve nell'edifizio, la forma e le dimensioni delle fabbriche, saranno quelle medesime che si richiederebbero dal sistema Penitenziale, salvo che in vece di celle, esso edificio conterrà le parti e le condizioni finora espresse, e ciascuna parte coll'attitudine e lo spazio da poter contenere nella bisogna le celle suddette, ciò che si può conseguire ancora serbandosi le norme date parlandosi della capienza. Conciliare tutte le esigenze fin qui enumerate con una saggia e bene intesa economia, forma il massimo de' pregi di un progetto d'arte.

(*) Si noti, che il sistema Penitenziale del lavoro in comune colla separazione, notturna tende pure all'individuale separazione, dappoichè colla legge del silenzio separa ed isola le intelligenze dei rinchiusi. Ecco perchè qui col nome generico di separazione individuale vuolsi intendere sì l'uno che l'altro sistema.

VI.

CONCLUSIONE.

Una essendo la legge, uno deve essere il tipo del carcere per rispondere appieno a tutt' i bisogni che la legge medesima in ogni Provincia vuole soddisfatti. La sola differenza starà nella grandezza dell' edifizio secondo il numero presuntivo degl' incarcerati, ma sotto tutti gli altri aspetti il sistema di prigionia, dovendo essere uniforme, uniforme eziandio ne deve essere l' edifizio.

I militari pertinenti al corpo di riserva del Real Esercito non possono occupare cariche municipali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 aprile 1845.

Rassegnatosi a S. M. il Re N. S. il dubbio se debbano gl' individui appartenenti alla riserva del Real Esercito occupare cariche municipali, la Maestà Sua si è benignata dichiarare in data del 4 andante, che gl' individui medesimi non debbono occupare le cariche anzidette.

Ed io glielo partecipo per sua intelligenza, e per lo adempimento di risulta.

Consigli Distrettuali. — *Li Consigli distrettuali si riuniscono senza chiamare altri supplenti, quando anche il numero de' Consiglieri presenti fosse minimo.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 maggio 1845.

Essendosi domandato da chi debba supplirsi a' Consigli distrettuali, quando per legittimo impedimento, o scusa manchi quel numero di Consiglieri che è necessario, per rendere legali le riunioni; è stato risoluto che sino a novelli ordini, giusta la consuetudine sinora osservata, i Consigli distrettuali si riuniscano senza chiamare altri supplenti, quando anche il numero de' presenti fosse minimo; rimanendo alla saggezza di S. M. il tener conto, o pur nò de' voti profferiti da un Consiglio composto da persone che non formano un numero legale, dopo che i voti stessi sono stati trasmessi per mezzo dell' Intendente al Consiglio provinciale

Lo partecipo a lei per l' adempimento.

Digitized by Google

Gl' Ispettori delle scuole primarie sono conservati, comunque l' istruzione primaria si trovasse affidata a' Vescovi.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 25 maggio 1845.

S. M. dietro i voti espressi dal Consiglio provinciale di Capitanata nello scorso anno si è degnata con Real rescritto del 16 aprile ultimo approvare, che comunque la istruzione primaria si trovasse affidata ai Vescovi pure gl' Ispettori debbono continuare ad essere conservati.

Ho l' onore parteciparlo a lei per sua intelligenza.

La commutazione della decima annuale, e perpetua di generi in canone pecuniario, e perpetuo non può, per le corporazioni ecclesiastiche, avere effetto altrimenti che secondo i termini del Real decreto del 1.° dicembre 1833, e secondo le regole in esso prescritte.

Napoli 8 giugno 1845.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno; sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Articolo primo. La commutazione della decima annuale, e perpetua di generi in canone pecuniario e perpetuo non può, per le corporazioni ecclesiastiche, aver luogo altrimenti che ai termini del Real decreto del primo dicembre 1833, e colle regole in esso prescritte.

Articolo 2. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia; ed il nostro Luogotenente generale nei nostri Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Casermaggio di Gendarmeria. — *Istruzioni addizionali alle già date nell' anno 1834 per lo Casermaggio della Gendarmeria Reale.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1845.

Le cure spese finora per far sì che il Casermaggio della Real Gendarmeria fosse stato il meglio possibile regolato, e che avesse nel tempo medesimo recato il minor possibile dispendio alle Provincie del Regno,

Digitized by Google

rimangono tuttavia prive in ispecialità del secondo degli additati due effetti. Per la qual cosa alle regole in vigore ho ravvisato il bisogno di aggiungere più generali, più diretti, più efficaci provvedimenti. Di essi forma argomento questa mia. E poichè l'economia di tempo e di materia molto influisce nel celero andamento degli affari, io richiamo primamente tutta l'attenzione di Lei sul metodo della corrispondenza intorno a questo servizio. Conviene quindi ch'ella faccia dalla ufficina del ramo in cotesta Intendenza adoperare la maggior semplicità nei rapporti che dovrà inviare in questo Ministero di Stato, e baderà che siano chiari, precisi, brevi. Al margine di ciascuno di essi dovrà nitidamente indicarsi:

1. L'oggetto desunto dal rispettivo incartamento;

2. Tutta l'antecedente corrispondenza sull'obbietto stesso, la quale compone il divisato incartamento.

3. Il numero e la qualità delle carte per avventura avvolte nel rapporto medesimo.

Dal metodo di corrispondenza discendendo poi a quello del merito di ciascun affare, Ella porrà mento a quanto appresso le indico, e che mirando alla buona economia de' fondi provinciali di casermaggio, forma la parte di maggior momento di questa ufficiale.

L'articolo quinto delle istruzioni dal Re approvate nel dì 23 di settembre 1834 stabilisce per regola che gli uffiziali di Gendarmeria debbano provvedersi di abitazione, mercè le indennità di alloggio corrispondente al rispettivo grado; e per eccezione determina che qualora le circostanze locali non permetteranno che col solo importo di tali indennità potessero procacciarsela, in tal caso l'amministrazione civile debba conchiudere direttamente co' proprietari particolari contratti di locazione per l'alloggio di essi uffiziali, non eccedendosi però nell'affitto di ogni abitazione i limiti della competenza attribuita a ciascun di essi. Or di tali abilitazioni essendosi quasi generalmente abusato per soverchia condiscendenza dell'amministrazione civile provinciale, è forza che questa parte di servizio sia portata alla precisa regolarità. Quindi le dichiaro:

1. Di doversi pria di tutto chiamare ad osservanza l'articolo quarto delle suddette istruzioni del 1834; il quale articolo con dispiacere in alcune Provincie vien di leggieri ad essere trascurato. Ella perciò si darà ogni opera affinchè a quelle disposizioni si dia prontissimo adempimento.

2. Che terminati gli affitti delle case ove attualmente abitano gli uffiziali suddetti, locate di conto della provincia. Ella non proporrà altre fittanze di siffatte case se non quando la Commessione straordinaria istallata per le istruzioni mentovate si sarà positivamente assicurata di non potersene gli Uffiziali provvedere, giusta la propria competenza col solo importo delle indennità di alloggio. Nella quale circostanza, che credo di dover essere ben rada, Ella dopo di aver fatto rinvenire la casa, o le case bisognevoli, riunirà la Commessione anzidetta, e farà che la medesima visiti la casa, o le case per verificare se le stesse sieno, oppure no di competenza dell'Uffiziale che dovrà abitarvi, giusta la Reale ordinanza dell'amministrazione militare del 29 di giugno 1824. Nel primo caso ne formerà processo verbale, nel quale si darà primieramente as-

sicurazione di non potersi l'Uffiziale, o gli Uffiziali provvedere di abitazione, secondo la rispettiva competenza col solo importe delle indennità, e quindi sarà esattamente espressa la composizione, e la descrizione delle case da locarsi senza omettersi alcuna parte delle medesime, vale a dire, che non solamente sarà specificato il numero delle stanze da letto, ma benanco si indicheranno tutte le altre stanze componenti la casa, cioè sala, anticamera, ec. il che si ritenga a mò di esempio; poichè un' abitazione che contenesse siffatte camere non potrebbe essere sicuramente tolta a fittanza. Di tale verbale Ella mi rimetterà copia conforme certificata identica dal Segretario generale di cotesta Intendenza, e da Lei vidimata. Nel secondo caso farà ricercare di altra abitazione, per indi eseguirsi quando sopra. Epperò tutto questo sarà praticato con sufficiente anticipazione all' epoca in cui dovranno cominciare tali locazioni, affinchè abbiasi il tempo opportuno ad ottenersi la mia approvazione al contratto, senza alcuna provvisoria immessione nel possesso della casa.

3. La medesima Commessione procurerà, ove talvolta avvenisse di non trovarsi una casa adatta alla competenza dell' uffiziale, pel quale sarà ricercata, di situare in una stessa casa due o più uffiziali, qualora essa ne offrisse la capacità, salvo però se l' uffiziale, al di cui uso dovrebbe essere addetta, volesse pagare la differenza del pigione tra il numero delle stanze che a lui competeno, ed il dippiù di cui la casa potrebbe essere composta. Allora l' uffiziale interverrà nella scrittura.

4. Ad oggetto di non portarsi dispendio per le operazioni della Commissione straordinaria, essa si occuperà della visita delle case necessarie nel Capoluogo della Provincia, e nel Capoluogo di Distretto ne saranno incaricati il Sotto-Intendente, l'Uffiziale di Gendarmeria ed il Commessario di Guerra, od il Sindaco che ne fa le funzioni nei siti ove costui non risiede: e negli altri luoghi, in vece del Sotto-Intendente, ne sarà incaricato un Consigliere provinciale o distrettuale.

5. Unita alla copia del processo verbale suddetto, Ella mi trasmetterà una copia in carta bollata del cennato atto di fitto, che farà stabilire dopochè avrà fissato il minor possibile pigione, ed un'altra in carta libera ad uso di questo Real Ministero. Il pagamento del pigione sarà convenuto ad eguali rate semestrali pagabili dai fondi provinciali, senza obbligare i cespiti comunali per sicurezza di siffatti pagamenti, come ho avuto luogo talvolta di osservare. L'atto in parola consisterà in iscrittura privata sinallagmatica, la spesa della quale sarà a carico del locatore. In tale affitto si cercherà di apporre mai sempre il patto in contrario del quale è cenno nell'articolo 1600 delle LL. CC., o si eviterà il simile di cui è parola nell' art. 1602, osservandosi costantemente l'art. intermedio 1601, sicchè la Provincia venga disgravata di ogni spesa di lavori. Inoltre si apporranno agli affitti tutte le clausole ordinate da altre Ministeriali alla presente anteriori. Tra le quali clausole quella della risoluzione del contratto, in caso che quel luogo non sarà più residenza di un Uffiziale; risoluzione che dovrà aver luogo in quell' anno e quel mese rispettivamente in cui avvenga la suddetta novità, e le altre della riserva della mia approvazione al contratto, non che di dover cedere a ca-

rico dell' Uffiziale inquilino al termine del fitto ogni spesa che potrà occorrere per restauro delle degradazioni che, non riuscendo la stipulazione or ora inculcatale per la spesa de' lavori, sono ai termini delle citate LL. CC. a carico dell' inquilino e che potranno essere verificate nella casa da lui abitata. Alla quale verificazione converrà darsi luogo prima che l'Uffiziale lasciasse la casa: e di ciò fo a lei particolare raccomandazione, acciò potesse curare che immancabilmente vi si adempisse. Circa l'affitto delle caserme, saranno similmente osservate le regole precisate negli articoli precedenti, ad eccezione delle particolarità che riguardar debbano le sole case di alloggio degli Uffiziali: solamente aggiungo di essere necessità che nelle locazioni delle caserme la Commessione, o chi per lei debba prescegliere siti all' uopo adattati, nella veduta che non si riproducessero gli usati abbandoni de' locali nel mezzo della durata de' fitti sotto pretesto d'inidoneità alla loro destinazione. Nel rinviarmi, Ella le scritture, tanto delle case degli Uffiziali ove fosse d'uopo, che di quelle ad uso di caserme desidero che ne' peculiari rapporti che le accompagnano, Ella indichi la data della scrittura del fitto che va a cessare, l'epoca dell' approvazione che ne ottenne, la durata ed il pigione pei quali rimase approvata. Farà mettere tutta l'attenzione perchè siano esatte e precise tali notizie.

Le contabilità e gli statini di qualunque sorta, che servir debbono di base al pagamento di qualche somma e dell' importo de' pigioni delle caserme, e delle case degli Uffiziali, supposto che il pigione delle medesime sia dovuto dalla Provincia, mi saranno inviate al finire di ciascun semestre; ma in esse non si comprenderanno quei pigioni, pei quali non si sarà ricevuta la mia approvazione al contratto di fitto: come del pari negli statini di alloggio e mobilio degli Uffiziali non si faranno figurare i nomi di quelli Uffiziali che saranno stati fuori residenza: menocchè quando le saranno presentati i certificati de' Commissari di Guerra, ovvero di coloro che ne faranno le veci, nei luoghi dove essi avranno fatta permanenza, da' quali certificati dovrà emergere di essersi essi alloggiati e mobigliati a proprie spese. Appiè degli statini esigo di apporsi la vidimazione di Lei, non che un certificato di essere regolari e veri per la somma che le parrà. Dond' Ella ben si avvede quale accurato esame dovrà farne, onde schivarne quella responsabilità, che tutta vien così a ricadere su Lei per pagamenti da me forse senza ulteriore esame ordinati, responsabilità da cui sebbene Ella non vada esente pel tempo andato, vi soggiacerà non di meno più direttamente per quello avvenire. Dippiù, a piedi degli statini relativi alle indennità di alloggio e mobiglia dovute agli Uffiziali in cotesta Provincia residenti, desidero che Ella pur certifichi di essere conformi ai certificati de'Commissari di Guerra e de'Sindaci funzionanti da Commissari di Guerra, i quali certificati saranno conservati presso cotesta Intendenza, anzi che inviarsi nel Ministero. E perchè si avesse uniformità in siffatti lavori, io associo alla presente i modelli degl' indicati statini colla preghiera a Lei di non dipartirsene menomamente.

Passo ai lavori di costruzione e di riattazione, l'esito annuo de' quali supera ogni credere. Quest' obbietto attira perciò altamente la mia con-

siderazione che reca in vero suprema sorpresa, la progressione sempre crescente delle richieste di simili restauri nelle caserme sotto l'aspetto dell'urgenza, a dispetto delle moltiplici disposizioni che hanno cercato in ogni tempo di frenarne l'abuso. Ben mi è in fatti avvenuto nel riassumere l'ammontare de' lavori di una sola caserma, vederlo elevato quando a mille, e quando anche a due mila ducati e più; non ostante che somme urgenti si fossero negli anni precedenti erogate nella caserma medesima per ripararla e ridurla. Par che siasi del tutto mandata in dimenticanza la circolare del 18 di aprile del 1840, che raccomandava di restringere questi medesimi lavori ai soli indispensabili, e di quell'altra del 14 di luglio 1841 con che dolendomi dell'inadempimento della prima, io ingiungeva di farsi gravitare la spesa di siffatti lavori su di un fondo, che per la sua tenuità facesse argine alla continua e non di rado eccessiva esigenza dell'arma, anche perchè quello proprio comune del Casermaggio non ne presentava ormai più la latitudine, attenuato come era, e come l'è più presentemente da innumerevoli altre spese. Sia che lo stato delle caserme fosse in realtà in deperimento (intendo di quelle attinenti alla Provincia) sia che la poca vigilanza della Civile Amministrazione permettesse di qualificarsene urgenti i lavori che non sono tali, sia che negli affitti non si attenda alla bontà dell'edificio, o si fossero addossate alle Provincie quelle riparazioni, da cui la legge l'esonera; Ella meco convenir dee di essersi ingigantito sempreppiù questo ramo di esito, che le testè citate Ministeriali disposizioni sperar facevano di scemarsi. Ciò premesso trovo espediente che si faccia la seguente distinzione.

Ove si tratti di riparazioni e manutenzioni di edifizi provinciali addetti a caserme, le spese de' lavori seguiteranno a farsi a carico del fondo speciale provinciale, e propriamente sull'articolo corrispondente *manutenzione di edifizi della Provincia.*

Ove trattisi poi di costruzione di novelle caserme, o di ricostruzione di taluna diruta, allora quelle spese gravitar si fanno sul fondo comune destinato pel casermaggio. A tal modo rimanendo ferme le due Ministeriali dianzi cennate, la seconda viene modificata unicamente riguardo ai lavori di costruzione o ricostruzione. Così pure verranno eliminati tutti gli altri lavori, che od a carico de' Comuni debbono cedere pe' locali di proprietà comunale, pei quali i Comuni figurando proprietari locatori ne riscuotono il pigione, od a carico di altri privati proprietari per locazione fattane alla Provincia, giusta l'ammonimento datole più sopra a proposito degli affitti.

Per quanto poi riflette la formazione ed approvazione delle perizie; la celebrazione degl'incanti di appalto a ribasso de' lavori urgenti; l'approvazione degli atti di subasta, l'esecuzione de' suddetti lavori, e la consegnazione di essi; la confezione ed approvazione delle misure finali; si eseguiranno a rigore i dettami del Real decreto del 28 di febbraio del 1826 e delle istruzioni per lo servizio delle opere pubbliche provinciali dal Re approvate nel dì 16 di febbraio 1841, al che solamente aggiungo di dover Ella, quando invierà le perizie, e le misure finali al Direttore generale de' Ponti e Strade, od i processi verbali de' lavori di

urgenza coi relativi documenti, tenerne con egnale data informato questo Ministero di Stato, associando a ciascun rapporto una copia de' progetti, di misure finali, e processi verbali di urgenza e documenti.

Intanto sarà di bene ch' Ella si occupi a formare un progetto di appalto per la manutenzione e restaurazione delle caserme di proprietà della Provincia, inclusa quella parte degli ex-conventi divenuta quartiere di Gendarmeria, comecchè tali edificî fossero stati formalmente donati a' Comuni in forza del decreto de' 6 dicembre 1816. E perchè un tal progetto sia avvedutamente formato, per quindi propormisi l' occorrente dopocchè ne avrà preso l' avviso del Consiglio di cotesta Intendenza. Ella farà apprestarsene gli elementi necessarî dalle deputazioni locali delle opere pubbliche comunali, le quali deputazioni appositamente eseguiranno una esatta verificazione di essi locali.

Al volger di ciascun esercizio, cominciando dal corrente, Ella m' invierà un doppio specchio delle caserme tutte e delle case degli Uffiziali della Provincia di sua amministrazione, non escluse quelle di proprietà provinciale o comunale, distinguendole in due rubriche. Dedicherà la prima agli affitti od a qualunque altro titolo in virtù del quale la Provincia possegga le caserme o le case suddette; la seconda ai lavori di ogni maniera eseguitisi nel corso dell' anno a carico della Provincia; dividendoli però in quelli la cui spesa sarà gravitata sull' articolo *restauri e manutenzione degli edifizî provinciali* ed in quelli a cui si sarà sopperito col fondo proprio comune di casermaggio, giusta le cose anzidette. Siffatto specchio sarà corredato di tutte le opportune notizie, e segnatamente dell' attinenza e della destinazione di ciascun edificio: della data dell' approvazione degli affitti e de' lavori: della durata e del pigione de' primi, della esecuzione e della spesa occorsa pe' secondi.

Circa le casipole di ricovero della Gendarmeria lunghesso le consolari farà esattamente osservare la circolare sul proposito del 31 di marzo del 1841.

Io mi auguro che sarà per porgermi occasione di farmi notare la esattezza e sollecitudine, che metterà nell' adempire ad ogni parte di queste disposizioni; tra le quali se non ne avrà letta alcuna intorno al servigio di casermamento, riterrà di esserne derivato il silenzio dalla persuasione in cui sono ch' ella non si faccia sfuggire la menoma cura sul buon andamento di tal servizio, cui molto conferiscono le riviste di sorpresa che da lei di tratto in tratto si faranno praticare; e che anzi Ella stessa eseguirà puntualmente in cotesto Capoluogo, e nelle visite, che farà nei diversi Comuni della Provincia, per convincersi dello stato degli effetti delle caserme e dell' acconcezza de' locali destinati a quest' uso.

La prego in fine di tosto assicurarmi del ricapito della presente.

Digitized by Google

I.

Stato del . . . . semestre . . . . de' pigioni delle Caserme di Real Gendarmerie nella Provincia di . . . . . .

Residenze.	Proprietarii.	DURATA dell' affitto.	DATA dell' approvazione.	Pigione annuo.	PIGIONE da pagarsi.	*Osservazioni.*

II.

Stato del . . . semestre . . . delle indennità d' alloggio e mobiglia dovute agli Uffiziali di Real Gendarmeria residenti nella Provincia di . . . . .

Nome e Cognome.	Grado.	RESIDENZA		INDENNITA' MENSILE LORDA DI		TOTALE lordo.	TOTALE netto.	*Osservazioni.*
		precedente.	attuale.	alloggio.	mobiglia.			

III.

Stato del...semestre...de' pigioni delle case fittate per alloggio degli Uffiziali di Real Gendarmeria nella Provincia di . .

Residenze.	Proprietarii.	Uffiziali inquilini.	Durata dell' affitto.	DATA dell' approvazione.	Pigione annuo.	Pigione da pagarsi.	*Osservazioni.*

Sul modo di procedere contro i colpevoli di guasti, danni, o deterioramenti negli altrui beni mobili, od immobili.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 17 settembre 1845.

L'art. 445 delle LL. PP. sanziona la prigionia per guasto, danno o deterioramento qualunque negli altrui beni mobili, od immobili, involontariamente commesso con alcuno de' mezzi, o modi nell'articolo stesso determinati. Individui combinati in talune Provincie nella esecuzione di questa specie di delitti sogliono colla loro unione imporre a' danneggiati, che presi da timore, s'astengono di adire pelle punizioni l'autorità competente, e dar così freno alla frequenza de' delitti enunciati.

Dubitavasi se ne' delitti de' quali è parola compete al Ministero pubblico l'esercizio dell'azione penale senza bisogno d'istanza della parte privata. L'art. 39 delle leggi di procedura penale che vuole il procedimento di uffizio ne' delitti la punizione de' quali è di pubblico interesse, comprende nelle sue disposizioni i delitti, e le contravvenzioni che vengono a violare le leggi, e i regolamenti di Polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità. Questi reati formano oggetto di Polizia amministrativa di cui è parte la Polizia rurale, che si propone la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e prodotti di essa. A compierne lo scopo la legge de' 12 dicembre 1816 ordina cogli art. 277, e 297 la formazione, e pubblicazione de' regolamenti locali di Polizia Urbana, e Rurale.

Ho rasseguato a S. M. lo affare nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 andante, e la M. S. letto il parere della Consulta generale del Regno ha ordinato, che de' regolamenti di Polizia rurale da discutersi, e pubblicarsi giusta il Capitolo XVIII Titolo IX della legge de' 12 dicembre 1816 facciano speciale oggetto la repressione, e punizione del disordine di che si è reclamato efficace riparo, mettendo severo debito a' guardiani rurali di vigilare, e denunziarlo alle Autorità competenti, ed al Ministero pubblico in ispecie. Inoltre S. M. ha Sovranamente dichiarato, finchè que' regolamenti non si facciano, o poichè fatti, debba il Ministero pubblico, pel principio onde è formato tutto l'art. 39 delle leggi di procedura penale, e per le speciali disposizioni in esse sopra ricordate, esercitare d'uffizio l'azione penale senza bisogno di privata istanza per la repressione e punizione della colpevole riunione di che si tratta, e dei delitti con quel rio mezzo commessi.

Nel Real Nome lo partecipo alle SS. LL. per lo adempimento.

Sono tollerati nello stato attuale con due impieghi, e non più quelli di cui i soldi a peso del Tesoro unitamente non oltrepassano duc. 30 al mese, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio, che si deve prestare. Ottenendosi da costoro promozione in uno de' due impieghi, e non rinunciandovi tra cinque giorni, li Capi delle Amministrazioni ove prestano servizio debbono subito provocarne il rimpiazzo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 novembre 1845.

S. M. il Re (D. G.) per mettere argine agl' inconvenienti sempre crescenti della cumulazione degl' Impieghi con Sovrana risoluzione dei 28 del corrente novembre ha comandato:

1. Che nello stato attuale rimangono tollerati con due impieghi, e non più, quelli di cui i soldi a peso del Tesoro unitamente non oltrepassino duc. 30 al mese, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio, che si deve prestare.

2. Che da oggi innanzi qualunque promozione in un'Amministrazione pubblica o dipendenza dello Stato senza distinzione se i soldi, e gli altri averi fossero o no a carico del Tesoro, verrà anche comunicata ai Capi delle diverse Ufficine, che non hanno assento in Tesoreria.

Costoro, ed in generale i Capi di tutte le Amministrazioni sotto la propria responsabilità dovranno considerare per la propria dipendenza, come dimissionario volontario il soggetto promosso, qualunque ne fossero gli averi sia a titolo di soldo, gratificazione, pezzotto, o altrimenti, e provocarne subito ne' modi regolari il corrispondente rimpiazzo, se fra cinque giorni il soggetto promosso non dimostrerà aver formalmente, e senza condizioni rinunziata la promozione ottenuta.

3. La Regia Scrivania di Razione, la Controloria generale, i Capi, ed i contabili delle diverse Amministrazioni saranno personalmente significati per le somme pagate agl' individui promossi in qualunque ramo per servizio posteriormente prestato in Ufficina diversa da quella dove si è verificata l' ultima promozione.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per lo esatto adempimento nella parte che la riguarda.

Norme per la esazione de' ratizzi per le opere pubbliche provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 dicembre 1845.

Il grave arretrato che in tutte le Provincie presenta la esazione dei ratizzi con Sovrana approvazione imposti ai Comuni per la esecuzione delle opere pubbliche provinciali, ha richiamato particolarmente la mia attenzione. Da' conti morali dell'amministrazione delle opere pubbliche di ciascuna Provincia, presentati a' rispettivi Consigli provinciali in più ses-

sioni, ho costantemente rilevato che, per la maggior parte delle Provincie, un tale arretrato rimonta ad epoca remotissima, e tuttochè i Comuni debitori abbiano posteriormente versato nelle Casse provinciali somme vistosissime, non pertanto ogni novello pagamento essendosi imputato in disconto del ratizzo corrente, siansi lasciate sempre scoverte le antiche reste de' ratizzi anteriori. Un tal sistema è contrario alle regole del diritto comune, non meno che a' speciali regolamenti amministrativi; e può essere produttivo di gravi inconvenienti a danno tanto dell' amministrazione de' Comuni che di quella delle Provincie. Per tali motivi ho trovato utile e necessario di determinare quanto segue:

1. A contare dal 1.° gennaio 1846 nello stato discusso, o di variazione, non che ne' conti morale e materiale, di ciascun Comune, verrà in un solo articolo, ma distintamente, enunciata la somma che il Comune deve alla Provincia per lo ratizzo delle opere pubbliche, tanto per lo esercizio corrente che per quelli antecedenti; — la somma che il Comune può assegnare in conto, ovvero in estinzione del suo dare; — e quella che rimane a soddisfare:

2. Negli stati discussi delle opere provinciali non riportandosi la rata di ciascun Comune, ma la somma complessiva del ratizzo a carico di tutt' i Comuni della Provincia, non sarà fatta innovazione alcuna al sistema col quale attualmente vengono compilati.

Però ne' registri di contabilità, e ne' conti morale e materiale dell'amministrazione delle opere pubbliche, il carico di ciascun Comune verrà scritto del pari in un solo articolo, ma distintamente, tanto per lo esercizio corrente che per le reste de' precedenti esercizi. E tutte le somme che il Comune avrà versato nella Cassa provinciale nel corso di ciascun esercizio, non potranno andare in modo alcuno imputate in soddisfazione della rata corrente, se non dopo che l' arretrato suddetto sarà stato interamente saldato.

3. Sarà prescritto a' Sindaci e Cassieri de' Comuni, con circolare da inserirsi nel giornale d' Intendenza, che qualunque somma essi pagassero in conto degli arretrati senza giustificazione del ricevo del Cassiere provinciale delle opere pubbliche, a tallone ed in tutta regola, non sarà loro menata buona.

4. Sarà pure nella detta circolare ordinato ch'essi faccian pervenire al Ministero per mezzo dell' Intendenza il conto di tutte le somme che potessero aver pagate finora a titolo di arretrati per causa de' suddetti ratizzi, onde verificarsi se corrisponde perfettamente la rispettiva contabilità col cumolo di arretrati che si veggono nella scrittura della Intendenza.

Le comunico tali determinazioni perchè ne curi l' esatto adempimento ed all' oggetto disporrà che la presente venga subito inserita nel giornale d' Intendenza. La prego intanto di assicurarmi che l' abbia ricevuta.

ANNO 1846.

Si dichiara perento il termine a presentare dimande per liquidazione de' crediti avverso i Comuni, e Corpi morali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 gennaio 1846.

Avendo rassegnato a S. M. una proposta fatta da S. E. il Luogotenente generale di formare un' ultimo termine di rigore a' creditori dei Comuni di cotesti Reali Dominî, perchè elasso esso termine non possa più loro esser fatta abilità in alcun modo per la liquidazione; la M. S. udito il Consiglio de' Ministri ha poi nel Consiglio ordinario di Stato del 22 p. p. dicembre, statuito che non si possono ammettere altre domande per liquidazione di crediti contro i Comuni, e i Corpi morali di loro dipendenza, essendo già da lungo tempo scorsi tutti i termini di rigore prescritti all' oggetto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'uso corrispondente (a).

Li Capi delle pubbliche Amministrazioni, o dipendenze dello Stato sono obbligati sotto la di loro risponsabilità dare conoscenza al Real Ministero delle Finanze delle novelle nomine, promozioni, o passaggi d' impiegati con aumento di soldo, o aumento qualunque pei quali averi non si richiede assiento nella Tesoreria, onde abbia esatto adempimento il Real rescritto de' 28 novembre 1845.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 17 gennaio 1846.

La Sovrana risoluzione de' 28 novembre nel mentre permette, che nello stato attuale sieno tollerati con due impieghi quelli, i cui soldi a peso del Tesoro unitamente non eccedano i duc. 30 al mese, e perchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio che si dee prestare, prescrive, che da quel giorno in poi qualunque promozione in un' Amministrazione pubblica, o dipendenza dello Stato, senza distinzione se i soldi e gli altri averi fossero o no a carico del Tesoro, sia comunicata a' Capi delle diverse officine che non hanno assiento in Tesoreria, e che in generale i Capi di tutte le Amministrazioni debbono sotto la loro responsabilità considerare per la propria dipendenza come dimissionario vo-

---

(a) Real Rescritto diretto agl' Intendenti delle Provincie de' Reali Dominii oltre il Faro.

lontario il soggetto promosso, se costui fra cinque giorni non dimostrerà di aver rinunziata la promozione ottenuta.

Ora ad oggetto di assicurare la esecuzione di tal disposizione per la parte che riguarda la Real Tesoreria, io prego V. E. di dirigere circolare a tutte le Amministrazioni, Stabilimenti, dipendenze, confidenze ec., che sono sotto le attribuzioni di cotesto dipartimento, perchè di qualunque movimento che nel personale di esse sia avvenuto ed avverrà dalla data della mentovata risoluzione Sovrana in poi, sia per novelle nomine, sia per promozioni o passaggi con aumento di soldo o emolumento qualunque, pel quali averi non si richieda assiento nella Real Tesoreria, ne diano conoscenza a questo Real Ministero, onde potersi vedere se il soggetto nominato o promosso avesse altro impiego assientato in detta Real Tesoreria.

Prego altresì l'E. V. di avvertire i Capi di esse Amministrazioni, Stabilimenti, dipendenze, confidenze ec., che non saranno sciolti dalla responsabilità, a cui l'indicata risoluzione Sovrana li assoggetta, se ne' conti che rendono non giustifichino di aver date le opportune notizie a questo Real Ministero, e di averne avuta risposta. (a)

Li Cattedratici, ed i Professori non sono colpiti dal Real rescritto de' 28 novembre 1845 permettendosi ad essi la cumulazione di più averi in conformità del Rescritto de' 16 marzo 1831.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 17 gennaio 1846.

Mi dò l'onore di prevenire V. E. che sul quesito fatto, se i Maestri, i Cattedratici, ed i Professori sieno colpiti dalla Sovrana determinazione de' 28 novembre 1845 che vieta i doppi impieghi, e la quale fu da me comunicata all'E. V. con foglio de' 24 dicembre numero 3749, ho dichiarato tanto alla Real Tesoreria di Napoli, quanto a quella di Sicilia, che per la detta classe d'impiegati debba starsi al rescritto de' 16 marzo 1831, che per essi permette la cumulazione di più averi. (b)

(a) Ministeriale diretta al Ministro degli Affari Interni.
(b) Idem, idem.

Li Consiglieri Provinciali, e Distrettuali che si rifiutano intervenire alle sessioni de' Consigli saranno cancellati dalle liste degli eligibili, e privati di ogni diritto ad impieghi di qualunque ramo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 aprile 1846.

Il Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro avendo osservato lo scandalo che ripetutamente si dà da coloro, che onorati da S. M. delle nobili funzioni di Consiglieri di Distretto e di Provincia, come pure di quelle di Presidenti degli uni e degli altri, non si prestano allo invito ricevuto d'intervenire alle sessioni; ha proposto di supplicarsi S. M., onde non si ripeta lo inconveniente sperimentato finora, che coloro i quali si rifiutino da oggi innanzi vengano cassati dalle liste degli eligibili, e sieno però privati di ogni dritto ad impieghi di qualunque ramo.

Nel rassegnare a S. M. questo voto, io umiliai a S. M. di rinvenir questo voto regolare. E però che la M. S. avrebbe potuto degnarsi di risolvere l'occorrente, vista la docilità o indocilità de' nominati a dette funzioni nelle prossime riunioni de' Consigli Provinciali e Distrettuali, autorizzandomi a darne l'avviso a tutti gl' Intendenti per farlo conoscere agl' interessati.

Ed essendosi S. M. degnata di approvare questo avviso, io nel Real Nome mi affretto a comunicarlo a lei, onde subito lo passi a conoscenza de' medesimi facendo loro noto che in vista d'inobbedienza, e di rifiuto a recarsi alle sessioni intimate pel corrente anno saran provocate le misure suddette di rigore di sopra espresse inesorabilmente, essendo spiacevol cosa che prescelti da S. M. a così onorevoli funzioni, facciano per loro colpa svanire tutte le utilità che la M. S. si ripromette dalle sessioni de' Consigli.

FINE DEL TERZO, ED ULTIMO VOLUME.

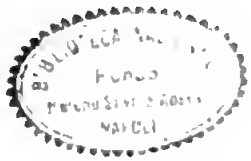

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI VOLUMI I.°, II.°, e III.°

DEL

REPERTORIO AMMINISTRATIVO.

A

ACATAPANO *uffizio di* — Sua abolizione — *Vedi* FEUDALITA'.

ACCESSI — Quelli de' funzionari amministrativi debbono autorizzarsi dal Ministro degli Affari Interni. Vol. III, pag. 348.

ACQUE PUBBLICHE—Controversie—*Vedi* CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO—Loro uso e distribuzione. *Vedi* FEUDALITA' — Norme come potersi far uso dell' acqua marina. Vol. III, pag. 274.— Senz' approvazione del Ministero delle Finanze non debbonsi permettere novità ne' fiumi, corsi di acqua, e nelle loro ripe. Ivi pag. 363.

ACCUSA DI FALSO — Modo come prodursi nel Contenzioso Amministrativo. Vol. I, pag. 91.

AFFITTATORI — Quelli degli erbaggi comunali non possono aumentare il prezzo della fida di ciascun animale quando trovasi fissato nel contratto. Vol. III, pag. 526.

AFFITTI *de' cespiti comunali*. Norme organiche da osservarsi per tali contratti. *Vedi* FONDI COMUNALI.—Regolamento per la loro rinnovazione. Vol. I, pag. 134.—Fra le condizioni deve apporsi quella della rinuncia ad escomputo per qualsiasi causa. Vol. III, pag. 53.—Possono formarsi senza subasta allorchè il fondo abbia un' imponibile al di sotto di ducati tre. Vol. III, pag. 271.—Si rinnovano gli or-

dini per la rinuncia ad escomputo. Vol. III, pag. 304. — I verbali di aggiudicazione tengono forza di pubblici istrumenti, quando l'offerta non passa i ducati trenta. Vol. III, pag. 323.— Si vieta l'affitto complessivo di più cespiti. Vol. III, pag. 486.— La riserva dell'approvazione alle subaste deve usarsi con prudenza dagl'Intendenti. Vol. III, pag. 500.

Affitti *de' cespiti di Beneficenza*. Norme organiche da osservarsi per tali contratti — *Vedi* Beneficenza.— Istruzioni diverse sul medesimo obbietto — *Vedi* Beneficenza.

Affitti *de' fondi demaniali ex-feudali*. Quando sono nulli — *Vedi* Feudalita'.

Agenti Comunali — *Vedi* Sindaci, Eletti, Cancellieri, Cassieri.

Agenti forestali — Le loro disposizioni possono sospendersi dagl'Intendenti quando non sono conformi alla legge. Vol. III, pag. 192. Possono asportare il cangiarro nell'esercizio di loro funzioni. Vol. III, pag. 269.

Aggiudicatari — Sono tenuti a cauzione quelli de' fondi, de' dazi, e de' dritti Regi — *Vedi* Contabili finanzieri.

Aggiudicazione — Quella così detta *preparatoria* non trasferisce dritti all'aggiudicatario. Vol. III, pag. 68.

Agrimensori — Agevolazioni a' vecchi esercenti per lo conseguimento delle carte autorizzanti. Vol. III, pag. 341.— Documenti necessarî per conseguirle. Vol. III, pag. 345.—Dritti per la cedola. Vol. III, pag. 19.

Alienazione — Per quelle de' beni de' Luoghi Pii— *Vedi* Beneficenza. Per quelle de' beni de' Comuni— *Vedi* Amministrazione civile, e comuni.

Allodialita'— *Vedi* Feudalita'.

Alloggi militari — Metodo di ripartizione per quelli che producono indennizzo a carico del Ramo della Guerra. Vol. III, pag. 28.—Casi ne' quali talune abitazioni ne vanno esenti. Vol. III, pag. 40. — Ne sono esenti i Vice-Consoli esteri non sudditi di S. M. Vol. III, pag. 107.—Restrizioni alla riportata esenzione. Vol. III, pag. 117.—Quelli delle truppe di permanenza o passaggio meno di 15 giorni sono a carico degli abitanti. Vol. III, pag. 156.—Le case de' PP. Liquoristi ne sono esenti. Vol. III, pag. 250.—Istruzioni per gli alloggi degli ufiziali, e caserme di Gendarmeria. Vol. III, pag. 370.—Le vedove e le fanciulle son esenti dall'alloggio, dovendo fornirlo però in altro luogo. Vol. III, pag. 374.—Si divieta l'alloggio delle truppe nelle chiese. Vol. III, pag. 432.—Sono esenti le guardie d'onore. Vol. III, pag. 475.—Confermasi il divieto dell'alloggio nelle Chiese. Vol. III, pag. 576.—Gli uffiziali che giungono ne' luoghi di guarnigione debbono avere da' Comuni l'alloggio per i primi 15 giorni. Vol. III, pag. 541.—I militari componenti le Corti marziali marittime uscendo di residenza non hanno dritto ad alloggio. Vol. III, pag. 542.

Alunni — Quelli degl'Istituti militari entrano nel bussolo delle leve, ma sono esenti dal marciare. Vol. II, pag. 290. —Quelli di giuri-

sprudenza presso la Gran Corte de' conti sono esenti dalla leva militare — *Vedi* Leva militare.

Ammende — Sono tenuti in solido soddisfarle tutt' i condannati per lo medesimo reato forestale. Vol. III, pag. 147. — Le transazioni di quelle al di sotto di duc. 15 per reati forestali possono approvarsi dal Direttor generale de' Ponti e Strade: per quelle poi superiori l'approvazione è riservata al Ministro delle Finanze. Vol. III, pag. 216. — Istruzioni sull'ammenda ne'casi di disboscamento, o dissodamento in contravvenzione. Vol. III, pag. 291. — Ne' reati forestali complicati l'ammenda deve corrispondere al danno maggiore. Vol. III, pag. 341. — Il *maximum* dell' ammenda di polizia fissato per le città di Napoli, Palermo, e Messina si estende alla città di Catania. Vol. III, pag. 470.

Amministratori *comunali*. — Rispettivi loro doveri ed attribuzioni per effetto della legge organica — *Vedi* Amministrazione civile.

de' Luoghi Pii e stabilimenti — idem, idem — *Vedi* Beneficenza.

de' Monti frumentari — idem, idem — *Vedi* Monti Frumentari.

Amministrazione civile. — Circoscrizione territoriale de'Reali domini al di quà del Faro, e classificazione delle Provincie, e de' Distretti. Vol. I, pag. 1. — Idem de' Reali domini al di là del Faro. Vol. I, pag. 4. — Legge organica amministrativa. Vol. I, pag. 7. — Divisione dell'Amministrazione civile, e sua dipendenza. Ivi. — Composizione dell' Amministrazione provinciale, ed attribuzioni de' funzionari che la compongono. Vol. I, pag. 8. — Composizione de'Consigli d' Intendenza e sue attribuzioni. Vol. I, pag. 11. — Idem de'Consigli provinciali, e sue attribuzioni. Vol. I, pag. 13. — Idem dell' Amministrazione distrettuale, ed attribuzioni de' funzionari che la compongono. Vol. I, pag. 15. — Idem de'Consigli distrettuali, e sue attribuzioni. Vol. I, pag. 16. — Idem dell'Amministrazione comunale, ed attribuzioni de' funzionari che la compongono. Vol. I, pag. 17. — Idem della Città di Napoli. Vol. I, pag. 23. — Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi, ed incompatibilità delle cariche superiori dell' Amministrazione civile — Forme dell' elezioni, impedimenti alle medesime; durata delle cariche civiche; prerogative, ed obbligazioni che ne risultano; garantia. Vol. I, pag. 25. — Trattamenti delle cariche civili, e mantenimento delle loro Segreterie, giubilazioni, e pensioni. Vol. I, pag. 35. — Spese, e rendite provinciali; metodo di amministrarle; forme da osservarsi ne' contratti che interessano le Provincie. Vol. I, pag. 40. — Rendite comunali; loro natura, e principi che regolano ciascuna di esse. Vol. I, pag. 43. — Spese comunali, natura, e misura delle medesime. Vol. I, pag. 49. — Metodo di amministrazione comunale; stati discussi; contabilità, mezzi da provvedere alla Polizia Amministrativa. Vol. I, pag. 52. — Forme da osservarsi ne' contratti, e nelle liti de' Comuni. Vol. I, pag. 65. — Clausola derogatoria alle precedenti leggi, decreti, istruzioni ecc. Vol. I, pag. 67. — La legge organica sull'Amministrazione civile de' Reali domini continentali è applicata a' Reali domini al di là del Faro. Vol. I, pag. 106.

Amministrazione *de' beni donati, e reintegrati allo Stato.* Fondiaria — *Vedi* Contribuzioni dirette.

Amministrazione *de' luoghi pii e Stabilimenti* — *Vedi* Beneficenza.

Amministrazione *diocesana.* Fondiaria — *Vedi* Contribuzioni dirette. Per la liquidazione de' titoli de'censi. Vol. III, pag. 90.—Norme per lo registro e bollo de' quadri de' titoli. Vol. III, pag. 135.—Gl' Intendenti debbono subito trasmettere alle Amministrazioni diocesane le approvazioni a' quadri de'debitori. Vol. III, pag. 233.—Come rinnovarsi le iscrizioni de' ruoli de' censi in collettiva. Vol. III. pag. 280. — Abilitazioni per la pubblicazione de' quadri per le decime sacramentali onde interrompere la prescrizione, Vol. III, pag. 453.

Amministrazione *de' fondi provinciali.* — *Vedi* Fondi Provinciali.

Amministrazione *frumentaria* — *Vedi* Monti frumentarii.

Amministrazioni pubbliche — Rendimento de' conti — *Vedi* Gran Corte de' conti — Per lo rendimento de' conti di quelle al di là del Faro — *Vedi* Conti de' fondi regii, e de' reali stabilimenti. Nelle cause presso il potere giudiziario o amministrativo, possono difendersi per mezzo di memorie, senza bisogno di avvocati, o patrocinatori. Vol. I. pag. 483.—Ne'giudizii sono esenti dal prestar cauzioni. Vol. III, pag. 349.—Possono rivenire su' ruoli esecutorii de' titoli quando non trattisi di giudizio possessoriale. Vol. III, pagina 376.—Non possono accettare per cauzione i biglietti di deposito di Società anonime — Vol. III, pag. 396. Nella riscossione delle rendite, li versamenti debbonsi giustificare con ricevuta gemella Vol. III, pagina 543.

Angarie, e perangarie — Sono abolite ne' dominii al di quà del Faro — *Vedi* Feudalita'.

Animali contagiati — *Vedi* Salute pubblica.

Antichita' — Norme per gli Scavi — Vol. III, pag. 142.

Appaltatori — Norme per le cauzioni — *Vedi* Contabili finanzieri — Istruzioni per quelli delle opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Quelli de' dazii comunali non possono spedire piantoni. Vol. III, pag. 110.—Sono a loro carico le spese ne'giudizii di multe per contravvenzioni. Vol. III pag. 177.—Quando e come debbono gli appaltatori de' dazii comunali dimandare l' uso de' piantoni contro i contribuenti morosi. Vol. III, pag. 205.

Appalti — Istruzioni per la rinnovazione degli appalti de' dazi comunali. Vol. I, pag. 135. — Norme per quelli di ragione de' Luoghi Pii e Stabilimenti — *Vedi* Beneficenza — Regole per quelli delle opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche.

Appellanti — Succumbendo ne' giudizii unica dev'essere la multa, ma l'azione è solidale, salvo a chi di essi paga, il regresso contro gli altri per le rispettive quote. Vol. III. pag. 438.

Approdi — Provvidenze Sanitarie — *Vedi* Salute pubblica.

Archivii — Se ne destina uno per Provincia pel deposito delle carte di tutte le Amministrazioni Vol. I, pag. 13. — Legge organica per la loro erezione. Vol. I, pag. 872.—Disposizioni generali, ivi. Attribuzioni del Soprintendente generale Vol. I, pag. 873.—Dell'Archivio ge-

nerale di Napoli. Vol. I, pag. 873.—Della Commessione per la formazione del codice diplomatico. Vol. I, pag. 875.— Degli Archivii della Cava, Montecasino, e Montevergine. V. I, pag. 876.— Degli Archivii provinciali, Ivi.— Per la nomina degl'impiegati, Ivi pag. 877. —Dell' amministrazione de' fondi, de'soldi, e delle spese per gli archivii, Ivi pag. 878.—Regolamento per l'ordine delle carte, servizio interno, ed amministrazione de' fondi del grande Archivio di Napoli, e di quelli provinciali, Ivi p. 879 e 883.— Tariffa de' dritti da esigersi dagli Archivii per copia e cercatura di carte, Ivi pag. 885.—Assegnamento di soldi degl'impiegati negli Archivii Provinciali, e de' fondi per le spese minute, Ivi pag. 886.—Il primo Ajutante rimpiazza l'Archivario provinciale in caso d' impedimento, o assenza, Ivi pag. 887.— I documenti che si estraggono dagli Archivii per uso di matrimonio sono esenti da' dritti di Archivio, Ivi pag. 887 e 894.—Tutti gli antichi processi, tranne quelli delle Regie Udienze, e del Tavoliere di Puglia, debbono riunirsi nell' Archivio generale, Ivi pag. 888.—Le spese di trasporto di carte negli Archivii provinciali sono a carico degli Archivii stessi, Ivi.— Istruzioni pe' concorsi a tenersi per la provvista delle piazze di Ajutanti e Vice-Archivarii degli Archivii provinciali, Ivi pag. 889.—Decreto organico della erezione dell' Archivio generale, e degli Archivii provinciali ne' Dominii al di là del Faro, Ivi pag. 895.— Regolamento pel servizio del grande Archivio di Palermo, e di quelli provinciali ne' Dominii oltre il Faro, Ivi pag. 900.—Nelle spese di liti a credito debbono comprendersi i dritti per documenti estratti dagli Archivii, Ivi pag. 903. — Si ordina la formazione degl' inventarii delle carte degli Archivii comunali, Vol. III, pag. 431.— Regolamento per la formazione degli Archivii comunali, Vol. III, pag. 529.— Pensioni e giubilazioni agl' impiegati degli Archivii generali, e provinciali, ed alle loro vedove e figli — *Vedi* Pensioni.

Armata di mare — Reclutamento — *Vedi* Ascrizione marittima.

Armata di terra — Reclutamento — *Vedi* Leva.

Armi — Fabbricazione — *Vedi* Polizia — Si accorda gratuitamente il permesso d' armi alle Guardie Urbane, e si permette farne la dimanda in carta semplice. Vol. II, pag. 662. — Le Guardie Urbane possono asportarle fuori del proprio territorio quante volte abbiano ben servito. Vol. II, pag. 666.—Da quale Autorità esclusivamente si accorda il permesso di asportarle — *Vedi* Polizia.

Arrendamenti — In qualche caso speciale negli arrendamenti de' cespiti fiscali ne' Dominî oltre il Faro può accordarsi il beneficio de' quinti. Vol. III, pag. 455.

Arresto — Norme per quelli in linea di Polizia — *Vedi* Polizia. — Può disporlo il Direttore generale delle Poste fino a tre giorni contro i Corrieri, maestri di Posta, ed altri subalterni ne' casi di mancanza in servizio, o insubordinazione. Vol. II, pag. 553. — Per l' arresto de'contabili basta l'ordinanza dell' Intendente. Vol. III, pag. 239.— Le decisioni de' Consigli d' Intendenza per l' arresto de' debitori dei Comuni debbono eseguirsi dalle Autorità giudiziarie. Vol. III, pag. 289.

—Non v' è bisogno dell' ordinanza dell' Intendente per l' arresto dei contabili ; quando vi è l' analoga decisione del Consiglio d' Intendenza. Vol. III, pag. 337.—Si autorizza l'arresto de' contabili debitori de' Comuni, e de' Luoghi pii. Vol. III, pag. 404.—Le disposizioni per l' arresto de' contabili debitori in vigore ne' Reali Dominî continentali, sono applicate ne' Reali Dominî al di là del Faro. Vol. III, pag. 459. — Si permette l' arresto de' Sindaci debitori per significatorie su' conti morali. Vol. III, pag. 479.

Artiglieri littorali. — Non possonsi destinare al servizio del Corpo degli Artiglieri Littorali le reclute spedite a' depositi, e quelle che fossero state rimandate in famiglia — Vol. II. pag. 265.

Ascrizione marittima — Istruzioni sulla materia. Vol. II, pag. 293.— Decreto organico per lo reclutamento de' marinari, Ivi pag. 295.— Regolamento per l' esecuzione di detto decreto, Ivi pag. 298.—Modi di ascrizione, movimenti, e fogli di ricognizione, Ivi.—Durata del servizio degli ascritti, Ivi pag. 300.—Distribuzione de' contingenti, Ivi pag. 301.—Allistamento, e classificazione de' chiamati a tal servizio, da eseguirsi ne' Comuni, Ivi.—Spedizione degli ascritti al Consiglio di ricezione, Ivi pag. 304.—Operazioni del Consiglio di ricezione, Ivi.—Visite delle reclute al loro arrivo a bordo de' Reali bastimenti, Ivi.—Cambi, e sostituzioni, Ivi pag. 305.—Refrattari e disertori, Ivi.—Eccezioni ed esclusioni, Ivi pag. 306.—Elenco delle malattie, e de' vizi di conformazione che escludono dal servizio della marina militare, Ivi pag. 307. — Altro elenco a completamento del precedente, Ivi pag. 310. — Istruzione pe' congedi provvisori da rilasciarsi agli Ascritti marittimi, Ivi pag. 316. — I velieri debbono comprendersi nelle matricole dell' Ascrizione marittima, come veri artigiani di mare, Ivi pag. 317. — Norme per lo allistamento nelle matricole de' marinari gl' individui da 18 a 25 anni qualificati come muzzi, o alunni, Ivi pag. 318. — In caso i Consigli di ricezione debbono uscire di residenza, allora i Commissari di Guerra sono rimpiazzati da quelli che son destinati ad esercitarne le funzioni, ed i Capitani di porto sono surrogati da' Sindaci comunali, Ivi pag. 319. — I Presidenti de' Consigli di Guerra di guarnigione rimpiazzano i Commissari di Guerra ne' Consigli di ricezione, ed in loro mancanza i Sindaci comunali, Ivi. — Norme per la rivaluta delle anticipazioni fatte agli Ascritti spediti al servizio, e per le indennità a' Consigli di ricezione trasferitisi fuori residenza, Ivi pag. 320. — A' vecchi costruttori di legni di commercio non è indispensabile la conoscenza dell' aritmetica, e della geometria, Ivi pag. 322. — Norme per continuarsi a rilasciare i fogli corrispondenti a coloro che aspirano ad essere compresi nella classe de' padroni di piccoli legni, Ivi. — Regole perchè le famiglie de' marinari in Real servizio possano ritirare le somme che i marinari stessi assegnano sul loro prest, Ivi pag. 323. —Quando possano annoverarsi nelle matricole de' marinari gl' individui da 18 a 25 anni abbenchè non annotati nelle vecchie matricole, Ivi pag. 324. — Gli uomini di mare per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dell' Ispettore del perso-

nale della Real Marina, Ivi pag. 325. — A' marinari rinviati dal servizio in famiglia è sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto, onde poters' imbarcare, Ivi pag. 326. — Gli Ascritti marittimi che non sono in servizio, e quelli che dopo ammessi trovansi in famiglia non hanno bisogno di superiore permesso per ammogliarsi, Vol. II. p. 326. — Determinazioni ed istruzioni intorno alle matricole degli uomini di mare, Ivi. — Sul rimpiazzo da darsi a' marinari congedati come unici, sostegni di famiglia, o gravati di molti figli, Ivi p. 331. — Circostanze nelle quali taluni ascritti marittimi si esentano dal Corpo de' Cannonieri, Ivi pag. 332. — Abilitazioni a comandare le barche da pesca a coloro che non sono proprietari di esse. Vol. III, pag. 406.

Assegnamenti — Son vietati farsi su' soldi, od altri averi che si pagano dalle Casse Regie. Vol. II, pag. 515. — Tal divieto è da osservarsi anche ne' Reali domini al di là del Faro. Vol. III, pag. 335.

Assegnatari — Pe' certificati di esistenza di quelli fissati su' ruoli provisorii — *Vedi* Notai.

Assenso — Dritti di spedizione — *Vedi* Tariffa.

Assise — A chi n' è deferita la facoltà d' imporle — *Vedi* Decurionati ed Eletto I.

Associazione — Non è permessa a' Comuni l' associazione de' libri senza la superiore approvazione. Vol. III, pag. 482.

Atti — Per la validità, invalidità, legittimità ed interpetrazione di quelli della pubblica Amministrazione — *Vedi* Competenza — Contenzioso Amministrativo — Consiglio d' Intendenza — Quando gli atti coattivi possono farsi collettivamente per l' incasso di contribuzioni. Vol. II, pag. 57 e 88. — Norme per renderli spediti nella esazione delle contribuzioni dirette, Ivi pag. 65. — Come debbano tassarsi gli atti coattivi, Ivi pag. 94 e 119. — Quelli per celebrazione di matrimonio sono esenti dal registro e bollo. Vol. III, pag. 70. — Quelli di morte degli stranieri debbonsi dagl' Intendenti rimettere al Ministro degli Affari Interni, Ivi pag. 82. — Quelli di morte di un soldato debbono rimettersi all' Uffiziale dello Stato civile del luogo di nascita Ivi pag. 144. — Gli atti di aggiudicazione per essere considerati titoli autentici ed esecutivi han bisogno della dichiarazione del Presidente del Tribunale civile, Ivi pag. 202. — Per gli atti de' Cancellieri il dritto di repertorio è a carico delle Casse comunali, Ivi pag. 246. — I dritti per gli atti di Uscieri del Contenzioso Amministrativo sono assimilati a quelli degli Uscieri presso il Tribunale civile, e Conciliatore, Ivi pag. 270. — Dilucidazioni relative al Registro e Bollo di taluni atti coattivi de' Cassieri comunali contro i debitori morosi, Ivi pag. 279. — Agevolazioni che si accordano ai poveri, ed agli operai giornalieri per la rettifica degli atti dello Stato civile, Ivi pag. 340. — Gli atti di aggiudicazioni preparatorie negli affitti comunali sono esenti dal Registro, Ivi pag. 379. — Abilitazioni accordate per la registrazione di atti de' Comuni, ove non esiste l' ufficio del Registro, Ivi pag. 522.

Autorita' Civili — Non debbono dare esecuzione a provvedimenti qua-

lunque, che commutano la volontà de' testatori; ove non siavi stato Regio assenso. Vol. I, pag. 308.

Autorità' Ecclesiastiche — Sullo stess' obbietto prescritto alle Autorità civili, Ivi.

Autorità' giudiziarie — Norme in caso di contestazione in cui possa avere interesse la pubblica Amministrazione — *Vedi* Contenzioso Amministrativo, e Competenza.

Avvocati — Norme in caso di disapprovazione del loro operato nel Contenzioso Amministrativo. Vol. I, pag. 105.

Azioni — Procedure in quelle possessoriali per esazione di decime, terraggi, ed altre prestazioni prediali. Vol. III, pag. 220.—Sul modo di procedere contro i colpevoli di guasti, danni, o deterioramenti negli altrui mobili, od immobili, Ivi pag. 565.

B

Badie — Soluzione di dubbi per la formazione de' quadri de' titoli di ragione delle mense badiali. Vol. III, pag. 236.

Bagliva — Abolizione de' dritti di bagliva — *Vedi* Feudalita'.

Bajuolo — Abolizione di tale uffizio — *Vedi* Feudalita'.

Banco — Norme per i versamenti de' Ricevitori delle Contribuzioni — *Vedi* Contribuzioni dirette — Dilucidazioni per l'invio, trasporto, e consegna del denaro, che si spedisce dalle Ricevitorie al Banco. Vol. II, pag. 96.

Bande musicali. — Si prescrive la divisa di cui debbono far uso le Bande musicali paesane delle Provincie Vol. I. pag. 807. — Regolamento disciplinare per le medesime; e precedenza da darsi allorchè diverse di esse trovansi in un' istesso Comune — Ivi.

Bastimenti — Approdi, provvenienza, rifiuto, contumacia — *Vedi* Salute pubblica — Non possono aver pratica quando mancano del ruolo di equipaggio. Vol. II, pag. 438. — Quelli con la bandiera Napolitana debbono preferirsi pel trasposto di effetti pertinenti a qualunque Amministrazione civile, o militare. Vol. III, pag. 30. — Norme pel pagamento de' detti trasporti, Ivi pag. 149.

Beneficenza — La istituzione de' Consigli degli Ospizii è confermata. Vol. I. p. 226.—Regolamento organico per l'amministrazione de' Stabilimenti di beneficenza, e de' Luoghi Pii laicali, Ivi pag. 228. — De' Stabilimenti di beneficenza e Luoghi Pii laicali, loro tutela, ed amministrazione, Ivi.— De' Consigli degli Ospizii, e delle loro attribuzioni, Ivi pag. 229.— Metodo da eseguirsi per lo andamento degli affari. Ivi pag. 230.—Segretari de' Consigli, Ivi pag. 232.—Attribuzioni de' Consigli, Ivi pag. 234.—Degli stati discussi, Ivi pag. 235.— De' soccorsi caritativi, Ivi pag. 238.—Regime interno de' Conservatori, Orfanotrofi, Ritiri, Ospedali, Monti, Ivi pag. 240.—De' dotaggi, Ivi 242.—Locazioni, appalti, forniture, e custodia delle campagne, Ivi pag. 243.—Annualità, reimpieghi, censuazioni, alienazioni, legati, Ivi pag. 245. — Debiti, crediti, litigii, conciliazioni, Ivi pag. 248. — De' projetti, Ivi pag. 249. — Ratizzi, loro riscos-

Digitized by Google

sione, e gestione, Ivi pag. 250. — Delle diverse Commissioni amministrative locali, Ivi pag. 253. — Incarico delle amministrazioni locali, e sistema per la buona condotta degli affari, Ivi pag. 256. — De' Segretarii e Contabili, de' Cassieri, e degli altri impiegati presso le amministrazioni, Ivi pag. 258. — Doveri degli Amministratori e de' Cassieri, nella gestione del patrimonio de' pii Stabilimenti, Ivi pag. 261. — De' registri contabili degli Amministratori, e de' Cassieri, Ivi pag. 267. — Reddizione de' conti morali, e materiali, Ivi pag. 268. — Registri contabili presso i Consigli, discussione de' conti, e loro risultati, Ivi pag. 270. — Eccezioni per le Congregazioni mancanti di rendita. Ivi pag. 272. — Delle giubilazioni, e del metodo di stabilirle, Ivi. — Disposizioni generali, Ivi pag. 273. — I censi enfiteutici non deggionsi iscrivere all' ipoteche; bensì i censi bollari, responsabilità degli Amministratori per l' inadempimento, Ivi p. 275. — Norme per lo reimpiego de' capitali, Ivi p. 276. — La nomina de' Cassieri de' Luoghi Pii amministrati da Ecclesiastici abbisogna della conferma de' Consigli degli Ospizi per la sufficienza e validità della cauzione, Ivi pag. 276. — Nell' esame delle regole delle Congregazioni deve tenersi presente il progetto generale proposto di norma dalla Consulta di Stato, Ivi pag. 277. — Regolamento generale per le Congreghe Sovranamente sanzionato, Ivi. — I Decurionati per solo difetto di cauzione possono rifiutar la nomina de' Cassieri eseguita giusta le fondazioni dagli Amministratori de' Luoghi Pii, Ivi pag. 287. — Prescrizioni per l' esatto adempimento de' legati di messe, limosine, manutenzione, servizio delle cappelle, ed altro, Ivi pag. 288. — L' Amministrazione può disporre delle doti delle donzelle povere non maritate dopo il 40.mo anno, Ivi pag. 289. — Quali Amministratori di beneficenza possono spedire i piantoni, Ivi pag. 290. — Norme per lo disvincolo delle cauzioni de' Cassieri, Ivi. — I dritti elettivi e di patronato di Confraternite e qualunque corpo morale in qualsiasi modo estinto e disciolto son devoluti alla Real Corona; nè l' Amministrazione di beneficenza può prenderv' ingerenza, Ivi pag. 291. — Le donne compiti i 40 anni non han dritto a' rispettivi maritaggi, meno quando le fondazioni diversamente prescrivessero, Ivi pag. 291. — Norme per rendere legali le riunioni delle Confraternite, e regolari le loro deliberazioni, Ivi. — Schiarimenti sull' ammortizzazione delle doti, elassi gli anni 40 delle donzelle, Ivi pag. 293. — Le spedizioni delle decisioni de' Consigli d' Intendenza pe' conti debbono firmarsi da' Segretarii de' Consigli degli Ospizii, Ivi. — In mancanza dell' Intendente e del Vescovo, i Consigli son presieduti dal Consigliere decano, Ivi pag. 294. — L' adempimento delle opere di culto, e delle limosine è affidato agli Ordinarii, Ivi. — Regolamento per l' esecuzione della cennata disposizione, Ivi pag. 296. — Si definiscono le attribuzioni de' Consigli degli Ospizi, e d' Intendenza sulle Congregazioni, Ivi pag. 299. — Regolamento circa le prescrizioni delle medele negli Ospedali, ed Ospizii Civili, Ivi pag. 300. — Per l' arresto de' Contabili significati da' Consigli d' Intendenza

non occorre l' ordinanza degl' Intendenti, o de' Sottintendenti, Ivi pag. 302. — I Cassieri compito il periodo non possono abbandonare la carica sino al reale possesso de' successori, Ivi. — A' Segretarii delle Commissioni non competono dritti pe' contratti di fitto de' fondi de' Pii Stabilimenti, Ivi pag. 303. — Casi ne' quali è devoluta a' Consigli degli Ospizii la nomina de' Superiori delle Congregazioni, Ivi. — La sorveglianza su' legati pii appartiene a' Consigli degli Ospizii, ed agli eredi de' testatori, Ivi pag. 304. — Norme per evitarsi la prescrizione de' titoli creditorii, Ivi pag. 305. — Risoluzione dei dubbi per agevolarsi la rinnovazione de' titoli creditorii, onde non prescriversi, Ivi pag. 306. — Casi ne' quali può prodursi reclamo a' Consigli d' Intendenza contro le nomine de' Superiori delle Congregazioni, Ivi pag. 307. — Le prescrizioni per l'ammortizzazione delle doti sono applicate a' Reali Dominii al di là del Faro, meno ove le fondazioni diversamente prescrivessero, Ivi pag. 308. — Le Autorità civili non debbono dar esecuzione a provvedimenti che commutassero la volontà de' testatori, senza Sovrana sanzione, Ivi. — Estremi necessarii onde le opere ecclesiastiche vadan soggette alla giurisdizione Episcopale, quali non vi sono li semplici legati di messe, Ivi pag. 311. — Abilitazioni per la censuazione de' fondi rustici ed urbani de' Luoghi Pii di qualunque estensione, e valore, Ivi pag. 312. — Ordini per la rinnovazione de' titoli creditorii, e delle iscrizioni ipotecarie de' capitali a tempo indefinito, di annue rendite, ed altro, Ivi — Sull'abolizione delle preesistenti disposizioni per la vendita de' beni, e de' censi de' Luoghi Pii, non che per l' affrancazione de' canoni, Ivi pag. 313. — Nuove prescrizioni per l' esatto servizio del culto divino nelle chiese laicali, ed adempimento de' pii legati, messe ecc. disposti da' testatori; aggiugnendosi un deputato Ecclesiastico con voto ad ogni Commessione, ed un Consigliere provinciale, ed un deputato Ecclesiastico a' Consigli d' Intendenza per la discussione de' conti, Ivi pag. 314. — Tutela e mantenimento de' projetti — *Vedi* Projetti — I terreni de' Luoghi Pii laicali che addiconsi a' Campisanti debbono essere compensati, Vol. II. pag. 469. — I contratti de' pubblici Stabilimenti abbenchè difettosi nelle forme, possono eseguirsi per motivi di utilità, Vol. III. pag. 46. — Ne' contratti di fitto deve porsi la rinuncia ad escomputi per qualsiasi causa, Ivi pag. 53. — Soluzione di altri dubbii per la rinnovazione de' titoli, Ivi pag. 62. — Affrancazione di censi — *Vedi* Censi — Un' aggiudicazione preparatoria non trasferisce alcun dritto all' aggiudicatario, Ivi pag. 68. — Le liti innanzi a' Giudicati Regii possono promoversi senza superiore autorizzazione, Ivi pag. 69. — Eccezioni per le quali può sospendersi il pagamento delle creditorie a' Contabili, Ivi pag. 71. — Contabili debitori, arresto — *Vedi* Contabili finanzieri. — Le cause de' Pii Stabilimenti presso le autorità giudiziarie debbono essere trattate come urgenti, Ivi pag. 180. — Non debbono considerarsi come ammende giudiziarie, quelle a beneficio de' Stabilimenti di beneficenza in conformità dell' art. 137 della legge

de' 12 dicembre 1816, Ivi pag. 184. — Istruzioni per la provvista de' guardaboschi de' Luoghi Pii, Ivi pag. 185. — In detta provvista non ha ingerenza la Direzione generale de' Ponti, e Strade, Ivi pag. 193. — I guardaboschi debbono sapere leggere, e scrivere, Ivi pag. 194. — La discussione delle opposizioni alle coazioni deve riguardarsi come urgente, Ivi pag. 197. — Le ricevute a' reddenti debbono farsi in carta da bollo, Ivi pag. 205. — Norme come farsi dalle Amministrazioni le dimande per disboscamenti, Ivi pag. 206. — I guardaboschi debbono prestare il giuramento presso gli Amministratori da cui la carica viene ad essi conferita — Ivi pag. 207. — Facilitazioni a' Luoghi Pii per l' esazione delle loro rendite sul Gran Libro, Ivi pag. 247. — Le decisioni de' Consigli d' Intendenza contro i Contabili debitori debbono eseguirsi dalle Autorità giudiziarie, Ivi pag. 289. — I verbali di aggiudicazione per gli affitti de' Luoghi Pii che nell' offerta non passano i duc. 30, tengono forza di pubblico istrumento, Ivi pag. 323. — Per l'esazione delle rendite qualunque siano, si accorda l' uso de' piantoni, Ivi pag. 315. — Non possono spedirsi i piantoni contro i cassieri renitenti a porsi in esercizio, ma deggiono adottarsi le misure prescritte dall' art. 137 della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 344. — Gli atti di subasta pe' fitti debbono registrarsi, ma tengono forza di titolo esecutivo quando l' offerta non oltrepassi i duc. 40, Ivi pag. 346. — Dilucidazioni se le quote de' Monti familiari disciolti debbano appartenere alla beneficenza, o al Demanio, Ivi pag. 386 — I boschi de' Luoghi Pii debbono considerarsi come di privata proprietà, Ivi pag. 394. — Le spese dell' iscrizione dell' obbliganza de' Cassieri è a carico delle casse, Ivi pag. 399. — I titoli de' canoni enfiteutici non vanno soggetti a prescrizione, Ivi pag. 440. — Altra disposizione in conferma della precedente, Ivi pag. 443. — Le prescrizioni per l' arresto de' Contabili debitori de' Luoghi Pii sono applicate a' Dominii al di là del Faro, Ivi pag. 459. — Norme pe' tagli de' boschi de' Luoghi Pii, Ivi pag. 505. — Norme a seguirsi allorchè una donzella ha riportato in promessa più doti da diversi sorteggi, Ivi pag. 510. — I soldi degl' impiegati di beneficenza sono insequestrabili, Ivi pag. 523. — Istruzioni per la rinnovazione delle cariche delle Amministrazioni di beneficenza, Ivi pag. 544. — Giubilazioni e pensioni agli impiegati, vedove, e figli — *Vedi* Pensioni.

Benefici — Quelli di famiglia senza cura di anime, o obbligo di residenza sono aboliti — *Vedi* Feudalita'. I padronati de' benefici curati o non curati sono aboliti — *Vedi* Feudalita'. — Soluzione di dubbi per rendere esecutori i quadri de' titoli de' benefici. Vol. III, pag. 236.

Bevande — Si vieta la vendita di quelle nocive alla Salute — *Vedi* Salute pubblica.

Biblioteche — Norme per la conservazione delle biblioteche comunali. Vol. III, pag. 497.

Bolle — Dritti di spedizione per Regio assenso alle bolle pontificie — *Vedi* Tariffa.

Boni — Quelli de' conduttori de' distaccamenti militari debbono firmarsi da due testimoni, allorchè i conduttori non sanno scrivere. Vol. III, pag. 156.—È vietato a' Sindaci la ricompra in contanti de' boni di foraggi, Ivi pag. 157.

Bonificamento — Prescrizioni per lo bonificamento delle terre paludose. Vol. II, pag. 564. — Altre istruzioni sulla stessa materia, Ivi pag. 566.

Boschi — Norme pe' tagli ne' boschi per opere pubbliche. Vol. III, pag. 38. — Sulla misura e circoscrizione de' medesimi. Vol. III, pag. 184. — Definizioni delle terre boscose, Ivi pag. 194. — Anche per motivi di urgenza è vietato il taglio di legnami ne' boschi, Ivi pag. 203. — Norme per le dimande di disboscamento, Ivi pag. 206. — Norme per la valutazione degli alberi abbattuti, mutilati, e danneggiati, Ivi pag. 212. — Scorso un bienno è prescritta l' azione penale pe' reati forestali, Ivi pag. 213. — Norme per le verifiche de' fondi da dissodarsi e disboscarsi, Ivi pag. 221. — Sulle indennità di viaggio a' funzionari incaricati della verifica de' fondi da dissodarsi o disboscarsi, Ivi pag. 223. — Non è accordato gravame giudiziario a quelli che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboschimento, o rinsaldamento di terre, Ivi pag. 226. — Le Commessioni incaricate delle verifiche de' fondi da disboscarsi, e dissodarsi debbono uniformarsi alla legge forestale, Ivi pag. 227.— Normo pe' compensi a' misuratori giurati allorchè eseguono le misure per tagli di boschi, Ivi pag. 235. — Le verifiche pe' disboscamenti deggiono farsi non dal Sindaco territoriale, ma dal Sindaco viciniore, Ivi pag. 238. — Le disposizioni a favore della Real marina su' boschi si estendono anche al ramo di Artiglieria, Ivi pag. 242. — Indennità alle Guardie generali per gli stati delle terre in pendio, Ivi pag. 315. — Per ingentilire gli alberi selvani vi è uopo di Real permesso, Ivi pag. 326. — Indennità alle Guardie generali per le martellate degli alberi di dote, e di limite ne' boschi comunali, Ivi pag. 329. — Vigilanza ne' permessi di disboscamenti, e dissodamenti, che apportino danno alle terre contigue sottoposte, Ivi pag. 337. — Ne' reati forestali complicati, l' ammenda dovrà corrispondere al danno maggiore, Ivi pag. 341. — I boschi censiti seguono la classe de' loro padroni utili: e la Direzione generale delle acque e foreste non deve prendere alcuna ingerenza su' boschi, e terre saldo del Tavoliere di Puglia, Ivi pag. 343. — Divieto di far cenere ne' boschi, e costruirvi calcaje, carbonaje, e forni a distanza minore di 400 palmi da' boschi medesimi, Ivi pag. 345. — Regole per dichiararsi la *difesa* de' boschi, Ivi pag. 347.— Prescrizioni per rinsaldarsi le terre dissodate senza Real permesso, Ivi pag. 348. — I Sindaci debbono con giuramento ratificare i verbali forestali, alla compilazione de' quali siano intervenuti, Ivi pag. 360. — Non è permessa innovazione nelle foreste senza approvazione del Ministro delle Finanze, Ivi pag. 363. — Si sollecitano le ordinanze amministrative per lo rinsaldamento, e rimboscamento delle terre messe a coltura in contravvenzione, Ivi pag. 364.—Di-

vieto di dissodarsi le terre per le quali passano le acque ne' torrenti, come per le terre in pendio, Ivi pag. 367. — Formalità ne' verbali per incendi, dissodamenti, e disboscamenti di selve, Ivi pag. 370. — Nel provocarsi Sovrani permessi per dissodamenti, e disboscamenti debbono a rigore osservarsi le leggi forestali, Ivi pag. 379. — Per l'esatta osservanza de' regolamenti sulla economia selvana, Ivi pag. 387. — Le dissodazioni debbono limitarsi quando si oppongono agl' interessi di pubblica economia, Ivi pag. 394. — I boschi de' Luoghi Pii laicali son assimilati a quelli di privata proprietà, Ivi. — Ordini rigorosi per osservarsi le norme date nelle decorticazioni, e sbucciamenti artificiali delle querce, sugheri, ed ogni altro albero selvano fruttifero, Ivi pag. 405. — Ordini per lo rinsaldamento delle terre in pendio, Ivi pag. 408. — Per la divisione in sezioni de' boschi comunali, e per i tagli a norma della legge forestale, Ivi pag. 411. — Su i casi di tagli di urgenza nei boschi, Ivi pag. 413. — Altri ordini per lo rinsaldamento delle terre in pendio, Ivi pag. 420. — Si prescrive l'osservanza delle norme nelle decorticazioni e sbucciamenti artificiali delle querce, sugheri, ed alberi selvani fruttiferi, Ivi pag. 423. — Agli agenti forestali compete apporre il marchio agli alberi che ne' tagli rimaner debbono per seme, e per isperanza, Ivi pag. 425. — Circostanze da tenersi presenti dal Consiglio forestale nelle dimande dei disboscamenti, e dissodamenti di terre, Ivi. — Doveri delle Guardie generali nell' esame de' verbali per reati forestali, Ivi pag. 450. — Delle indennità a' Sindaci allorchè si recano in siti lontani per la verifica de' dissodamenti e disboscamenti; da chi anticiparsi; e da rivalersi da' contraventori, Ivi pag. 451. — A' Sindaci non è dovuta indennità nelle verifiche de' reati nelli stessi boschi comunali, Ivi pag. 452. — Si ordina la divisione de' boschi comunali in sezioni, e perchè i tagli si regolino secondo la legge forestale, Ivi pag. 477. — Regole pe' tagli delle pietre nelle rocce esistenti ne' boschi, e nelle terre salde, Ivi pag. 486. — Sulla circoscrizione de' boschi messi a *difesa*, Ivi pag. 498. — Gli alberi di speranza da riservarsi ne' tagli de' boschi debbono essere quattro per ogni moggio legale di 10,000 palmi quadrati, Ivi pag. 501. — Norme su' tagli de' boschi comunali, de' Luoghi Pii, e de' pubblici Stabilimenti, Ivi pag. 505. — Sulle indennità a' Sindaci nelle verifiche de' reati forestali, Ivi pag. 518. — A' Guardaboschi comunali è accordato il 5.° del valore del danno verbalizzato espletato il giudizio, e versato nelle casse comunali, Ivi pag. 524.

Buonatenenze — Abolizione delle buonatenenze feudali — *Vedi* Feudalità.

C

Cadaveri — Seppellimento — *Vedi* Camposanti — Pompe funebri — Suicidi — Eretici — Impenitenti pubblici.

Calcaje — È vietato costruirsi ne' boschi; distanza necessaria da' medesimi. Vol. III, pag. 345.

Cambi — Per i cambi che si sostituiscono al servizio militare — *Vedi* Leva, ed Ascrizione marittima.

Camera reginale — È abolita ne' dominî al di là del Faro. Vol. II, pag. 682.

Campisanti. — Legge sulla costruzione de'Campisanti in ogni Comune del Regno, Vol. II. pag. 446 — Regolamento per l' esecuzione di detta legge, Ivi pag. 448 — Può costruirsi un Camposanto per più comuni, Ivi pag. 453 — Ne' monasteri di perpetua clausura possono rimanere le sepolture pe' soli cadaveri delle religiose, Ivi pag. 453. — Norme per la sepoltura degli eretici, e pubblici impenitenti, Ivi pag. 454. — Confirma dell' eccezione a favore de' Monasteri di clausura, Ivi pag. 455. — Nei piccoli Comuni possono le cappelle rurali sostituirsi a' campisanti, e seppellirsi per tumulazione, Ivi. — È permessa la tumulazione nelle Chiese fuori l' abitato, Ivi pag. 456. — Ordini per l' ultimazione de' Campisanti, Ivi. — Non può accordarsi dritto di sepoltura nelle cappelle gentilizie senza Sovrano espresso permesso, Ivi pag. 458. — Sulla costruzione de' Campisanti ne' Reali dominî al di là del Faro, Ivi pag. 459. — Le perizie per opere di Campisanti debbono rivedersi e visitarsi dagli Ingegneri direttori delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 461. — Nuov' impulsi per l' ultimazione de' Campisanti, Ivi pag. 462. — Prescrizioni per la chiusura delle sepolture ove sono ultimati i Campisanti; e per i Comuni ove non sono terminati, si ordina seppellirsi i cadaveri nelle Chiese più eccentriche, o distanti dall' abitato, Ivi pag. 464. — Risoluzione di dubbi sulla costruzione de' Campisanti, ivi pag. 465. — Ne' Campisanti dev' esservi luogo separato per gli estinti non cattolici, e per i bambini non battezzati, Ivi pag. 468. — La inumazione de' cadaveri può eseguirsi dentro casse di legno, Ivi pag. 469. — I terreni de' Luoghi Pii addetti a Campisanti debbono compensarsi, Ivi. — Metodo a tenersi per la nomina de' Rettori, e Cappellani dei Campisanti. Vol. III, pag. 544.

Cancellerie — Riduzioni sulle indennità di scrittojo delle medesime. Vol. I, pag. 159. — Altre istruzioni sul medesimo obbietto, Ivi pag. 169. — Quelle de' Giudicati Regi debbono consegnarsi co' mobili a' Cancellieri onde rispondino della manutenzione. Vol. III, pag. 182.

Cancellieri — Se ne stabilisce uno in ogni Comune. Vol. I, pag. 17. — Loro attribuzioni ed obblighi per effetto della legge organica, Ivi pag. 20. — Loro trattamento — *Vedi* Trattamenti — Possono scegliersi fra' Decurioni. Vol. III, pag. 29 — Istruzioni per l' abitazione de' Cancellieri de' Giudicati d' Istruzione, Ivi pag. 31 e 52. — I Cancellieri comunali in caso d' impedimento, sono rimpiazzati dai Sostituti nell' ufficio di Conciliazione, ivi pag. 79. — I Cancellieri comunali debbono *gratis* dichiarare in piedi a' testamenti stipulati dai Notai il giorno della morte del testatore, Ivi pag. 134. — Quando essi vogliono incaricarsi del servizio della Conciliazione, i Sostituti non han dritto a rimpiazzarli, Ivi pag. 157. — Il dritto del repertorio per gli atti de' Cancellieri comunali è a carico della cassa del Comune, Ivi pag. 246. — Casi ne' quali essi possono esigere i dritti

di repertorio, Ivi pag. 252. — Avranno un solo repertorio per gli atti della Conciliazione, e per quelli del Contenzioso Amministrativo, Ivi pag. 295. — Essi, e non i Sindaci debbono rilasciare gli estratti di catasti, Ivi — Sono essi obbligati di rimettere nel termine di venti giorni al Direttore del Registro e Bollo gli estratti di condanna delle multe pronunziate da' Sindaci, Ivi — Non possono i fratelli germani essere uno Cancelliere comunale, e l'altro Conciliatore, Ivi pag. 302.—I Cancellieri comunali sono responsabili sotto pena di destituzione, ove nelle condizioni degli affitti dei cespiti comunali manchino comprendere quelle della rinuncia a qualsiasi escomputo, ed al benefizio della legge per la sospensione di una parte della mercede in pendenza del giudizio, Ivi pag. 304. — Rifiutate le prime due terne per la nomina del Cancelliere comunale, l'Intendente ha la facoltà proporre al Ministro degli Affari Interni una nuova terna, Ivi pag. 310. — Ne' giudizii di contravvenzioni verun provvento è attribuito a'Cancellieri comunali, Ivi pag. 333 — Norme come iscriversi sul loro repertorio gli atti di subaste soggetti all'approvazione superiore, Ivi pag. 353. — I dritti di repertorio per le subaste non approvate son dovuti a' Cancellieri comunali dalla parte interessata, Ivi pag. 358 — Essi debbono mandare al registro anche gli atti di aggiudicazioni preparatorie per gli affitti comunali, Ivi pag. 379. — Come procedersi alla nomina dei Cancellieri sostituti dopo rifiutate le prime due terne, Ivi pag. 395.— Retribuzione da corrispondersi da'Cancellieri comunali titolari a' sostituti che lavorano negli uffizii di Conciliazione, Ivi pag. 465 — Son tenuti i Cancellieri comunali o i loro sostituti di assistere il 1.° Eletto nelle funzioni attribuitegli dall'art. 58 della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 502. — Piacendo al Cancelliere comunale di assistere all'ufficio di Conciliazione, non potrà pregiudicare il dritto del compenso dovuto al sostituto, giusta la convenzione, o la circolare del 27 novembre 1839, Ivi pag. 526.

Canoni — Regole di amministrar quelli de' Comuni— *Vedi* Fondi comunali — Regole per quelli de' Luoghi Pii—*Vedi* Beneficenza—Quistioni in caso di affrancazione— *Vedi* Competenza — Contenzioso Amministrativo — Consiglio d'Intendenza — I titoli de' canoni enfiteutici non sono soggetti a prescrizione — Vol. III. pag. 440. e 443.

Capitali. — Per lo reimpiego di quelli de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza.—Norme per fissarsi il valore in capitale delle rendite qualunque siano che si offrono in cauzione—*Vedi* Contabili finanzieri— Cauzioni.

Capitani — Attribuzione e doveri de' Capitani di Porto nel servizio sanitario — *Vedi* Salute pubblica. — Essi e non i Sindaci debbono esaminare, e firmare i ruoli di equipaggio di legni di commercio, Vol. II. pag. 430. — I capitani di bastimenti esteri arrivando in porto ove mancano li Agenti Consolari possono per le operazioni di commercio avvalersi di chi loro piace, Volume III. pag. 52. — I capitani di porto ne' casi di assenza o impedimento sono suppliti dai

Sindaci in affari di Ascrizione marittima — *Vedi* Ascrizione marittima.

Capitanie — L' uffizio di Capitania ne' dominii oltre il Faro è abolito— *Vedi* Feudalita'.

Capitazioni.—Abolizione de' dritti sotto tale denominazione— *Vedi* Feudalita'.

Cappellani. — Doveri di quelli addetti al servizio de' Campisanti — *Vedi* Campisanti — Quelli così detti Sacramentali non han dritto a pensione di ritiro, Vol. III. pag. 544.

Cappellanie laicali. — Abolizione di quelle di famiglia — *Vedi* Feudalita'.

Cappelle — Regole di amministrazione delle rendite e pesi delle medesime — *Vedi* Beneficenza.

Carboniere. — Non possono costruirsi ne' boschi ; ma distanti da' medesimi almeno 400 palmi — Vol. III. pag. 345.

Cariche civili e comunali. — Regole organiche per la nomina alle medesime ; sospensioni ; destituzioni ; congedi ; incompatibilità; impedimenti ; durata ; prerogative ed obbligazioni ; garantia, Vol. I. pag. 25. — Per la proposta e composizione delle terne , Ivi pag. 110. — I figli di famiglia non possono accettarle senza il consenso del padre. Vol. III. pag. 105. — Come calcolarsi l' interstizio di tre anni di riposo , Ivi pag. 118. — Non è vietato che il Sindaco ed Eletti siano congiunti con qualche Decurione , Ivi pag. 138. — Tra le cariche comunali solo quella di Decurione è compatibile con quella di Ricevitore del Registro e Bollo, Ivi pag. 166. — Dilucidazioni se due congiunti possano essere uno Decurione , e l' altro primo Eletto , Ivi pag. 169. — L' incompatibilità di zio e nipote nelle cariche comunali deve considerarsi nel senso più stretto , Ivi pag. 176. — Il triennio di riposo milita quando trattasi di rielezione alla stessa carica , Ivi — I venditori di generi di privativa sono esenti dalle cariche municipali , quando trovansi in esercizio, pria di essere nominati alle medesime , Ivi pag. 200. — I cancellieri comunali, e loro sostituti non possono essere Decurioni , Ivi pag. 263. — I fratelli germani non possono essere uno Cancelliere , ed un altro Conciliatore , Ivi pag. 302. — Son esenti da cariche comunali i postieri dei Reali Lotti , Ivi pag. 323. — Le nuove proposte , o le confirme debbono farsi sempre in terna , Ivi pag. 359. — L' età minore di anni 25 non è eccezione per la carica di Cassiere, Ivi pag. 391.— Un secondo Eletto, che ha funzionato interinamente da Sindaco non può esser proposto per Sindaco se pria non abbia renduto il conto, Ivi pag. 400. — L' essere stato Decurione non dà benefizio di riposo a posteriori cariche ; e l' esercizio di Sindaco, Eletto ed Aggiunto dà dritto ad un riposo a' termini di legge, qualunque ne sia stata la durata , Ivi pag. 403. —I venditori di privativa e postieri dei Reali Lotti sono esenti da cariche comunali , quando essi personalmente esercitano il loro incarico , Ivi pag. 422. — I supplenti giudiziarii sono esenti dalle cariche municipali , Ivi pag. 450.—Istruzioni per la rinnovazione delle cariche comunali , e di quelle de' Luoghi

Pii, Ivi pag. 544. — I militari pertinenti alla Riserva del Real Esercito non possono occupare cariche municipali, Ivi pag. 557.
Carnatica. — Abolizione de' dritti feudali di tal denominazione — *Vedi* Feudalita'.
Carta *da bollo*. — Istruzioni sulla quantità di tal carta da tenersi dai Venditori di privativa in ciascun Comune — Vol. 3. pag. 435.
Carte *di Sicurezza, permanenza, e passaggio* — *Vedi* Polizia.
Carte *estere*. — Regola come debba permettersi che siano ammesse in Regno, Vol. III. pag. 51.
Casalinaggio. — Sono aboliti i dritti sotto tal nome — *Vedi* Feudalita'.
Case *comunali*. — I Comuni che hanno mezzi debbono formarsi un locale adatto per Casa comunale, Vol. III. pag. 437.
Casermaggio. — Norme come provvedere per le truppe di transito. Vol. III. pag. 248. — Istruzioni pel casermaggio di Gendarmeria, Ivi pag. 558.
Caserme. — Come debbano regolarsi le spese di costruzione, e ristauri delle caserme di Gendarmeria — *Vedi* Opere pubbliche.
Cassa. — Norme sulla quantità di moneta in argento, ed in rame nei versamenti alle Casse Regie. Vol. II. pag. 62. — Istruzioni sul pagamento del peso fondiario a carico della Cassa di Ammortizzazione, Ivi pag. 66 e 68. — Stabilimento della Cassa di Ammortizzazione ne' Reali Dominii al di là del Faro, Ivi pag. 698 e 704. — Le Casse Regie non possono rifiutarsi di cambiare in numerario le fedi di credito, e le polizze di Banco. Vol. III. pag. 2. — Debbono restituirsi infrante alle parti versanti le monete false, Ivi pag. 90. — Norma per gli affitti de' beni della Cassa di Ammortizzazione, Ivi pag. 117. — La Cassa di sconto può anticipare fino a due mesi di soldo agl' impiegati regii con apposite condizioni, Ivi pag. 351 e 361.
Cassieri. — Ogni Comune deve avere un Cassiere. Vol. I. pag. 17. — Attribuzioni ed obblighi de' Cassieri comunali, Ivi pag. 21. — Sono essi tenuti di soscrivere le obbliganze per lo versamento bimestrile del dazio sul macino, Ivi pag. 144. — Norme di riduzione su' loro compensi ed indennità, Ivi pag. 157 e 167. — Per la nomina, doveri ed attribuzioni de' Cassieri de' Luoghi Pii e pubblici Stabilimenti — *Vedi* Beneficenza — Nuovi ordini perchè siano obbligati li Cassieri comunali di firmare le obbliganze pel versamento bimestrile del dazio sul macino, Vol. II. pag. 81. — I Cassieri comunali non possono contemporaneamente essere Esattori delle contribuzioni dirette, Ivi pag. 87. — I Cassieri comunali possono scegliersi anche fra' Decurioni, Vol. III. pag. 29. — Dessi son sempre in obbligo di versare alla Cassa distrettuale la ritenuta del 2 1/2 per cento sul soldo del Regio Giudice circondariale, sia o pur no tal piazza occupata, Ivi pag. 161. — Sono detti Cassieri soggetti a coazioni di Commessarii e piantoni, semprecchè avendo danaro in cassa non adempiono al versamento di ciocchè devono alla Cassa delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 162. — Spetta loro il premio del due per cento per l' introito de' dritti pe' gradi dottorali, Ivi pag. 171 —

Accordasi loro un premio sulla esazione del dazio sul macino, Ivi pag. 191. — I Cassieri comunali ne'Capoluoghi di Provincia e di Distretto possono versare direttamente alle Ricevitorie il dazio sul macino, Ivi pag. 194. — Quando i Percettori Regii recansi ne'Comuni per esigere il dazio sul macino, i Cassieri non hanno dritto al premio, Ivi pag. 199. — I Cassieri comunali vanno compresi fra pubblici funzionarii, Ivi pag. 200. — Essi debbono rilasciare in carta da bollo le ricevute a' reddenti, Ivi pag. 205. — I Cassieri comunali possono astringersi con piantoni al versamento della tassa protomedicale, Ivi pag. 271. — I Cassieri de' Comuni ne' Reali dominii al di là del Faro sono esenti dal prestare giuramento, Ivi pag. 288. — I Cassieri comunali sono soggetti all' arresto personale come debitori per effetto di decisioni de' Consigli d' Intendenza, Ivi pag. 133, 289 e 337. — Essi non possono lasciar la carica compito il periodo in pendenza della discussione delle eccezioni prodotte da colui che deve rimpiazzarlo, Ivi pag. 337. — Contro i cassieri di beneficenza non possono spedirsi piantoni per obbligarli a porsi in funzioni, ma deve procedersi giusta l' art. 137 della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 344. — Non è motivo d' impedimento il non aver compiuto l' età di anni 25 per l' esercizio della carica di Cassiere comunale, o degli Ospizii, Ivi pag. 391. — La spesa della iscrizione delle obbliganze de' Cassieri è a carico delle medesime casse, Ivi pag. 399. — Ove i Cassieri fra dieci giorni non prestino la cauzione fissata da' Decurionati, può procedersi contro di essi alla legale iscrizione ipotecaria, Ivi pag. 413. — Contro i cassieri comunali e di beneficenza debitori ne' dominii al di là del Faro sono applicabili le stesse misure di rigore sanzionate pe' dominii continentali, Ivi pag. 459. — I Cassieri comunali nel tempo della visita protomedicale non debbono assentarsi dalla residenza, o almeno debbono lasciare persone capaci a far le loro veci, Ivi pag. 475. — Doveri ed attribuzioni de' Cassieri d' Intendenza. — *Vedi* Intendenza. — Doveri ed attribuzioni de' Cassieri provinciali delle opere pubbliche. — *Vedi* Opere pubbliche. — Modo e tempo da rendere i conti, e registri di scrittura; cauzione; malversazione. — *Vedi* Conti, Contabilità, Contabili, Cauzione, Malversazione.

Castaudelle. — Quelle doganali possono ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie, Vol. II. pag. 425.

Catasti. — Le spese per la loro rettifica è a carico de' Comuni, Vol. III. pag. 80. — Come debbono aver vigore i ruoli suppletorii di rettifica catastale, Ivi pag. 104. — Gli estratti catastali di singole proprietà definir debbono l' indole coltivabile de' terreni in caso di dissodamenti, Ivi pag. 338.

Cattedratici. — Abilitazioni accordate ai Cattedratici alla cumulazione di più soldi, Vol. II. pag. 774 e Vol. III. pag. 569.

Cause. — Norma sul rinvio di una causa da un Consiglio d' Intendenza ad un' altro, Vol. I. pag. 96. — Quali siano del potere giudiziario, e quali del potere Amministrativo. — *Vedi* Competenza, Contenzioso Amministrativo, Consiglio d' Intendenza.

Cauzioni. — Per quelle de' Cassieri comunali. — *Vedi* Cassieri. — Per quelle de' Cassieri de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza. — Per quelle de' Contabili finanzieri. — *Vedi* Contabili. — I Ricevitori de' rami, e dritti diversi ne' dominii oltre il Faro possono dare la cauzione, con biglietti di tenuta approvati dall' Intendente e da rinnovarsi in ogni sei mesi, o pure in immobili. Vol. II. pag. 145. — Le medesime agevolazioni per gli uffiziali ed agenti di quelle Regie poste, Ivi. — Le cauzioni a favore del Real Governo che debbonsi dare in beni fondi, o con biglietti di *tengo in mio potere* di accreditati negozianti possono essere sostituite coll' immobilizzazione e deposito di certificati di crediti legali iscritti su' ruoli della Tesoreria generale, senza esser vincolati, e commerciabili, Ivi pag. 146. — Proroga per la conversione delle antiche cauzioni, decadimento de' contabili, modo di richiamarne il concorso, ed ammessione di contabili provvisorii con biglietti di tenuta, per le Amministrazioni al di là del Faro, Ivi pag. 147. — Norme come valutarsi i certificati di crediti contro la Real Tesoreria, allorchè si vuole dare la cauzione in immobili o con biglietti di tenuta, Ivi. — Le cauzioni offerte in rendite sul Gran Libro sono da preferirsi, Ivi pag. 149. — I contabili che provvedono alla cauzione legalmente son esenti dall'assoggettarsi alla condizione dell' arresto personale, Ivi. — Le quote di cauzioni date pria del decreto delli 8 agosto 1833 ne' modi legali possono ritenersi per l' equivalente somma nella conversione cui sono essi tenuti, Ivi pag. 150. — Possono costituirsi in cauzione li crediti di arretrati di rendita sulla Tesoreria generale, i di cui titoli siano già stati ammessi, Ivi pag. 151 e 152. — Non possono immobilizzarsi le rendite sul Gran Libro date in cauzione da' contabili, se pria le loro nomine non siano state partecipate al Direttore generale del Gran Libro, Ivi pag. 152. — Le cauzioni de' contabili dello Stato sono da esaminarsi dalla Gran Corte de' Conti, Ivi pag. 153 e 154. — Norme come rivalersi sulle cauzioni ne' casi di fallimento, o di vuoti di cassa de' contabili dello Stato, Ivi pag. 154. — I Tribunali ordinari sono del tutto esclusi dall' esame delle cauzioni de' contabili dello Stato, e de' fondi regii, Ivi pag. 155. — Norme per lo esame delle cauzioni precedentemente date innanzi ai Tribunali, Ivi pag. 156. — Le cauzioni de' contabili postali di Sicilia debbono stabilirsi sul prodotto netto di tre mesi, Ivi pag. 157. Il capitale di rendita di certificati liberi della Tesoreria di Sicilia deve valutarsi per le cauzioni de' contabili ducati 100 per ogni 5 ducati di rendita, Ivi — Le cauzioni de' contabili dello Stato, e delle pubbliche Amministrazioni che debbono immobilizzarsi in rendita sul Gran Libro possono esser date o in rendita iscritta al 5 per 100 o in rendita al 4 per 100, calcolate entrambi alla pari, Ivi pag. 158 — Si determina l'ammontare delle cauzioni de' Cassieri delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 525. — Norme per valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della Tesoreria generale, Ivi pag. 551. — Le cauzioni per i Cassieri comunali durano per tutto il tempo di loro esercizio, Vol. III. pag. 140. — Facilitazioni a' Cottimi-

Digitized by Google

sti de' lavori del Genio per la cauzione in garanzia delle opere, Ivi pag. 241. — Non possono accogliersi in cauzione biglietti di deposito di Società anonime, Ivi pag. 396.—Divieto di riceversi per cauzione obbliganze su di beni costituiti in Sacro patrimonio, Ivi pag. 471.

Censi. — Censi comunali, come amministrarsi — *Vedi* Fondi comunali — Censi de' Luoghi pii — *Vedi* Beneficenza — Quistioni in caso di affrancazioni nell' interesse de' Comuni, o de' luoghi Pii — *Vedi* Competenza — Contenzioso Amministrativo — Consiglio d' Intendenza — Abolizione de' censi Signoriali — *Vedi* Feudalita' — Li censi baronali provvenienti da compra, o cessione di fondi fatta dagli ex-baroni sono conservati.—*Vedi* Feudalita'.—L'affrancazione de' censi quando rendesi perfetta. — Vol. III. pag. 66. — Norme per evitarsi che i titoli de' censi possano essere prescritti, Ivi pagine 440 e 443.

Censimento. — Si ordina quello per la Città di Napoli. — *Vedi* Polizia.

Censuazione. — Norme per la censuazione de' beni de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza.

Cereali. — Regole come formarsi la voce del prezzo de' cereali in Barletta. Vol. III. pag. 175. — Norme sulla imposizione delle mete a cereali per i Dominii al di là del Faro, Ivi pag. 250.

Cerimonie pubbliche. — Sulla precedenza fra' pubblici funzionarii, Vol. III. pag. 74. — Sulla precedenza fra' Direttori provinciali, Ivi pag. 80.—Dilucidazioni sul decreto organico di precedenza, Ivi pag. 129. — Si permette che il 1 gennajo annualmente le Autorità ne' Capiluoghi di Provincia si rechino presso il Capo della Provincia per le felicitazioni che indrizzano a S. M., Ivi pag. 163 e 165. — Nelle pubbliche cerimonie il primo Eletto ha la precedenza sul secondo, Ivi pag. 168. — Risoluzioni di dubbi relativi alla precedenza promossi da' funzionarii finanzieri, Ivi pag. 201. — I Consigli d' Intendenza precedono quelli di Guerra di guarnigione, i di cui Presidenti vanno immediatamente dopo i Presidenti de' Tribunali civili, Ivi pag. 227 — La precedente risoluzione è modificata, meno riguardo a' Presidenti de' Consigli di guerra, Ivi pag. 240. — Sul posto che nelle pubbliche cerimonie è assegnato nelle chiese a' Direttori del Genio e di Artiglieria, ed al Sottispettore di Gendarmeria, Ivi pag. 242. — Soluzioni di quistioni di precedenza insorte fra' Direttori de' Dazi Indiretti, e quelli de' Rami e Dritti Diversi, Ivi pag. 244.—L' Ispettore di polizia prende rango sul Giudice Regio, Ivi pag. 245.—Le disposizioni di precedenza posteriori al decreto del 18 maggio 1819 sono rivocate, Ivi pag. 254. — Le felicitazioni a S. M. nel di primo dell' anno sono trasferite nel giorno natalizio della M. S., Ivi pag. 338. — Si dichiara quale sia il posto de' Vescovi nelle cerimonie pubbliche, Ivi pag. 378. — Il Capo Squadrone delle Guardie d' Onore prende posto innanzi al Corpo Municipale, Ivi pag. 390. — Nelle feste de' Santi protettori ne' Comuni il Sindaco e Corpo Municipale debbono nelle chiese avere un posto separato e distinto dalle altre autorità; Ivi pag. 456.

Certificati. — A' Sottintendenti è permesso ordinare a' Decurionati di

rilasciare certificati di condotta, Vol. III. pag. 232. — Solo i Sindaci possono rilasciare i detti certificati dietro superiore permesso, Ivi pag. 235. — Sono comminate delle pene agli Agenti comunali che senza fondamento rilasciano certificati d'impossidenza, Ivi pag. 235. — I certificati di esistenza di qualunque pensionista o sussidiato dal Tesoro debbonsi rimettere alla Regia Scrivania di Razione per l'organo degl'Intendenti e de'Sottintendenti, Ivi pag. 267. — Gl'individui del Regno, e quelli dello Stato Pontificio oltre dei passaporti deggiono essere muniti di un certificato di non esser sottoposti ad alcun gravame o pregiudizio presso il proprio Governo, Ivi pag. 294. — S'inculca a'Sindaci tutta la vigilanza nel rilasciare li certificati mensili di residenza de'Notai nel proprio Comune, Ivi pag. 359.—Ne'certificati di povertà relativi alle spese di giustizia devo dichiararsi che gl'individui non posseggono immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di duc. 6, Ivi pag. 401. — I certificati de'Sindaci per la residenza de'Notai debbono vistarsi dal Giudice Regio, Ivi pag. 436. — I certificati negativi per gli additamenti di decima, e di sesta debbono una sol volta riportarsi a repertorio e registrarsi col dritto di grana 20, Ivi pag. 449.

Cerusici condottati — Riduzioni sul loro onorario, Vol. I, pag. 158. — Modifiche sul medesim'obbietto, Ivi pag. 167. — Son tenuti ad istruire le levatrici, Vol. III, pag. 117. — Istruzioni sulle carte autorizzanti di cui i Cerusici debbono esser provveduti, Ivi pag. 319. — Sono tenuti di assistere e curare i poveri sotto penale di sospensione di soldo, e di destituzione, Ivi pag. 433. — Si rinnova l'ordine di esser tenuti ad istruire le levatrici, colla penale di esser sospesi di soldo, Ivi pag. 472. — Rinnovazione de'medesimi ordini, Ivi pag. 498 e 513.

Cibi — È vietato la vendita di quelli nocivi — *Vedi* Salute pubblica.

Chiese — Mantenimento di quelle appartenenti a'Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza — I beni di qualunque prebenda, o porzioni delle Chiese Cattedrali o Colleggiate non sono compresi fra quelli da restituirsi a'compadroni de'benefici — *Vedi* Feudalita' — È vietata qualunque adunanza nelle Chiese per la formazione delle liste di leva, e per la discussione di qualunque altro siasi affare, Vol. II, pag. 236. — Il privilegio di avere un coretto in una Chiesa è personale, e non alienabile, Vol. III pag. 45. — È vietato nelle Chiese eseguirsi musiche vocali e istrumentali senza la revisione ed approvazione di una Commessione di censura, Ivi pag. 237 — Le Chiese delle Parrocchie debbon mantenersi da'Comuni allorchè non son fornite di rendite sufficienti, Ivi pag. 278. — Non possono alloggiarsi truppe nelle Chiese, Ivi pag. 432. — Le chiese fuori uso non possono addirsi a teatro: i Vescovi debbon riferire se vogliano e possano ripristinarsi al Divin Culto, Ivi. — Si confirma il divieto di alloggiarsi truppe nelle Chiese, Ivi pag. 516.

Clausola — Nella legge de' 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile evvi la clausola derogatoria di tutte le leggi, decreti, e regolamenti in opposizione del disposto nella stessa, Vol. I, pag. 67. —

La stessa clausola vi è nel Regolamento organico sull' Amministrazione de' Luoghi Pii del 20 maggio 1820, Vol. I pag. 228.

Coazioni — I serventi comunali possono eseguire le sole notifiche di coazioni, e non altri atti, Vol. I pag. 113. — L' atto di coazione ha forza di precetto preventivo, Vol. I pag. 114. — Per le coazioni contro gli amministratori di fondi Regi o de' Reali Stabilimenti per l' esibizione de' conti — *Vedi* Conti de' fondi regii — Quali coazioni deggiono praticarsi contro i Sindaci e Decurionati in fatto di contribuzioni dirette, Vol. II pag. 61. — Le coazioni a' debitori morosi de' Collegi e Licei si fanno per mezzo de' serventi comunali, Vol. III pag. 184. — Dilucidazioni relative al Registro e Bollo degli atti di coazione che si spediscono da' Cassieri comunali contro i debitori morosi, Vol. III pag. 279. — Le coazioni amministrative sono applicabili a' venditori privilegiati per debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute, Vol. III pag. 439. — Per le norme organiche delle coazioni amministrative si riscontrino poi le leggi e decreti organici de' diversi rami componenti l' Amministrazione civile.

Collegi — L' esame de' conti morali de' Collegi fino al 1834 è delegato ad una Commessione di Consiglieri provinciali e distrettuali, Vol. III pag. 375. — Le deliberazioni amministrative delle Commessioni dei Collegi e Licei s' inviano direttamente al Ministero degli Affari Interni dagl' Intendenti, Ivi pag. 380. — Del dritto dovuto alle officine di contabilità dell' Intendenza da' detti Stabilimenti per la liquidazione e discussione de' conti, Ivi pag. 496.

Collisione *di potere* — *Vedi* Competenza — Contenzioso Amministrativo — Conflitti — Consiglio d' Intendenza.

Colte — I dritti feudali sotto tal nome sono aboliti — *Vedi* Feudalita'.

Commende — Quelle familiari dell' Ordine Gerosolimitano sono abolite — *Vedi* Feudalita'.

Commessarii — Attribuzioni e doveri de' Commessari ripartitori de' demani feudali, e dritti di promiscuità — *Vedi* Feudalita' — Promiscuita' — Attribuzioni e doveri de' Commessari delle contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette. — Essi han dritto all' indennità di grana 15 a miglio di andata e ritorno allorchè sono spediti in coazione, Vol. II pag. 99. — Attribuzioni e doveri de' Commessari di guerra in affari di leva — *Vedi* Leva — Casi ne' quali i funzionanti da Commessari di guerra dipender debbono da' Commessari titolari, Vol. III pag. 252.

Commessioni — Istituzione di quelle di beneficenza, attribuzioni, doveri — *Vedi* Beneficenza — Stabiliscesi una Commessione consultiva in Palermo per l' esame degli affari che si stimerà commettere all' esame della medesima, Vol I pag. 471. — Norme per lo servizio interno della medesima, Ivi pag. 472. — Stabilimento delle Commessioni per la leva dell' Armata di mare, attribuzioni, doveri — *Vedi* Ascrizione marittima — Idem di quelle sanitarie — *Vedi* Salute pubblica — Idem della Commessione finanziera — *Vedi* Contribuzioni dirette — Idem di quella vaccinica — *Vedi* Vaccinazione —

Idem di quelle comunali de' projetti ove non sono le Commessioni di beneficenza — *Vedi* Projetti — Le Commessioni nelle quali interviene il Presidente della Gran Corte civile debbonsi riunire ne' locali delle medesime Gran Corti, Vol. III, pag. 197.

Commutazione — Norme per commutarsi le decime annuali e perpetue in canone perpetuo pecuniario, Vol. III pag. 558.

Compascuo — Norme sull'uso de' dritti di compascuo — *Vedi* Feudalità.

Compensazioni — Quistioni in affari amministrativi di tal natura — *Vedi* Competenza — Contenzioso Amministrativo — Consiglio d'Intendenza.

Compenso — A' Comuni al di là del Faro si permette impiegare i loro avanzi per la ricompra del dazio di tari sei a quintale sull'olio che si produce nel rispettivo territorio, Vol. II. pag. 674. — Istruzioni per la liquidazione de' compensi dovuti per gli offici in quei Reali Dominii aboliti, Ivi pag. 676. — Norme per la liquidazione de' compensi dovuti a que' possessori degli aboliti dritti di navigazione, Ivi pag. 680. — Dilucidazioni sulle istruzioni pe' compensi degli offici aboliti, e da abolirsi, Ivi pag. 681. — Sul compenso de' creditori *bimestranti* e de' proprietarii degli aboliti dazi sull' importazione ed esportazione de' cereali da' Dominî oltre il Faro. Ivi pag. 680. — Norme da osservarsi nella liquidazione de' crediti a carico de' Comuni, e compenso, Ivi pag. 683. — Idem per la liquidazione de' compensi sugli aboliti dritti ed offici di tratte e portolanie, e di qualsivoglia altro dritto d' immissione, ed estrazione doganale, Ivi pag. 684. — Come debbano fissarsi i compensi per gli aboliti dritti propriamente detti signoriali, e per quelli provvenienti da impieghi, dritti, ed offici Regi aboliti in que' Reali Dominî, Ivi pag. 685. — Proroga accordata a que' così detti *granatari* onde implorare il corrispondente compenso, Ivi pag. 686. — Proroga accordata a que' proprietarî di dritti aboliti per l' esibizione de' rispettivi titoli, onde ottenere il compenso relativo, Ivi. — Istruzioni per la reluizione del dazio sull' olio, e compenso a' proprietarî di tali diritti, Ivi pag. 687. — Regole come liquidarsi il compenso a' proprietarî delle dogane di terra e Segrezie abolite in que' Reali Dominî, dovendo farsi la liquidazione da quella G. Corte de' conti. Ivi pag. 688. — Come liquidarsi il compenso per gli offici aboliti ove non si possa verificare la condizione stabilita del ventennio, Ivi. — Come liquidarsi il compenso dell' abolito ufficio di Maestro Notajo della Gran Corte di Sicilia, Ivi pag. 689. — Compenso del Tesorierato di Catania giusta un' atto di gabellazione di soli dieci anni, Ivi pag. 690. — Ove quella Regia Scrivania di Razione trovi dubbî nelle liquidazioni dei compensi, la Gran Corte de' conti debbe provvedere sulla domanda della parte, Ivi pag. 691. — Norme nella liquidazione di compensi per offici aboliti in riguardo alla deduzione per responsabilità, Ivi pag. 692. — Sulle quistioni e richiami per causa de' compensi della percezione di cespiti venduti da quel Regio Erario aboliti in dritto ma non in fatto, Ivi pag. 693. — Sul compenso dell' officio abolito di Maestro notaro delle 22 gabbelle patrimoniali di Messina, non ostante

l' interruzione durante il ventennio, Vol. II pag. 694.—Massime per fissarsi il compenso di aboliti dritti a favore degli acquirenti da' concessionari, che non avevano dritto di alienarli, Ivi pag. 695. —La liquidazione di compenso per l' abolito ufficio di Maestro Notaro della Corte Capitaniale di Piazza si deve, per eccezione, fissare sul rivelo della rendita di detto ufficio, Ivi pag. 696. — Quella per gli aboliti uffici di Maestro Notaro e depositario della curia civile e criminale di Palermo, per eccezione, dev'eseguirsi sul coacervo di un decennio, Ivi pag. 697. — Dettaglio delle rendite da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico della Sicilia ulteriore, in seguito de' compensi liquidati; e dello stabilimento colà della Cassa di Ammortizzazione, Ivi pag. 698. — Prescrizioni per la liquidazione delle rendite fiscali e di Regio Patronato dovute da' Comuni al di là del Faro, Ivi pag. 702. — Per stabilirsi i compensi a' proprietari delle abolite Segrezie e dogane de' Reali Domini ulteriori, la Gran Corte de' conti n' è delegata, Ivi pag. 703. — Termine per l' esibizione de' titoli per la liquidazione de' compensi degli uffici e dritti aboliti nella Sicilia ulteriore, Ivi pag. 703. — Per la verifica de' titoli originari del così detto debito perpetuo e di altri debiti di quella Tesoreria, si stabilisce appositamente una Commessione, Ivi pag. 704.— Regolamento per la precennata Commessione, Ivi pag. 706. — Proroga per l' esibizione de' titoli alla suddetta Commessione, Ivi pagine 707. — Istruzioni come liquidarsi il compenso a' proprietari della dogana di terra di Aci-Reale, Ivi. — Deduzione da farsi nella liquidazione de' compensi degli aboliti uffici di Maestro Notaro in Sicilia, Ivi pag. 708. — Altra proroga per l' esibizione de' titoli e documenti da' creditori della Tesoreria di Sicilia per aversene il compenso, Ivi pag. 709. — Si accorda la liquidazione del compenso per l' abolito officio di Portolanoto di Augusta sul rivelo della rendita fatto nel 1811, Ivi pag. 710. — Nella liquidazione de' compensi per gli uffici alienati col patto della ricompra deve aggiugnersi la riserva dell' esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia fare uso. Ivi pag. 710. — Sul modo d' iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico le partite liquidate per compenso di uffici aboliti, e che furono alienati col patto della ricompra, Ivi pag. 711.— Sulla reluizione del dazio di tarì sei a quintale sull'olio, Ivi.— Abilitazioni per l' esibizione de' titoli a' possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare, e Mazara, e delle Segrezie di Castrogiovanni, onde liquidars' il compenso, Ivi pag. 714. — Norme come liquidarsi taluni dritti dell' abolito ufficio di Maestro Notaro del Senato di Palermo, in mancanza di registri, e documenti, Ivi pag. 714. — I creditori per rendite fisse, invariabili, perpetue, che hanno liquidato il loro titolo debbono essere assentati fra i creditori dello Stato, quantunque le rendite provvenissero da aboliti uffici, Ivi pag. 715. — Si permette farsi la liquidazione pe' compensi del fruttato de' cespiti aboliti sulla base de' riveli in difetto di altri elementi, per la coacervazione del ventennio, o decennio, Ivi pag. 716. — Norme sulla soddisfazione del Debito

Pubblico di Sicilia. Vol. II pag. 717.—Si sollecita la liquidazione dei crediti e debiti delle Provincie, e de'Comuni di Sicilia verso quella Tesoreria; e s' incarica la Commessione di revisione per l'esame de' reclami avverso le liquidazioni, Ivi pag. 718. — Si stabilisce colle analoghe norme una Commessione di revisione per la liquidazione de' debiti della Tesoreria di Sicilia, Ivi pag. 719 — Le liquidazioni de' compensi per aboliti dritti feudali e Segrezie in Sicilia è affidata a quella Gran Corte de' conti coll' aggiunzione di Consiglieri, e d'Avvocato generale a ciò solamente delegati, Ivi pag. 722.— Altre istruzioni sul precedente obbietto, Ivi pag. 725. — Tutte le carte relative alla testè citata materia debbono passarsi alla Corte delegata, Ivi pag. 726. — La stessa disposizione per le carte relative a' compensi degli officî, e dritti aboliti, Ivi.— Le liquidazioni de' compensi che restano a farsi, debbono eseguirsi secondo le norme dettate nelle Istruzioni de' 10 marzo 1819, Ivi pag. 727. — La liquidazione del compenso del dazio sull' olio deve sperimentarsi come di dritto, secondo i patti contenuti ne' titoli originarî contra il Regio Erario, se da questo si ripete il dazio abolito, o contra il Comune, se questo l' abbia distratto a suo profitto, Ivi pagine 728. — Quale sia il compenso da darsi a *misuratori giurati* allorchè eseguono delle misure per tagli di boschi, Vol. III, pagina 235. — I compensi per le occupazioni riguardanti i rami di Guerra e Marina si regolano colle norme stesse de' compensi a' proprietarî di fondî occupati dalla dipendenza di Ponti e Strade per causa di pubblica utilità, Ivi pag. 478. — Per li compensi a' proprietarî di fondi occupati per opere pubbliche regie, provinciali, o comunali, *Vedi* Opere pubbliche. — Non è applicabile il decreto de' 12 ottobre 1827 per il compenso dovuto ai difensori dei Comuni potendosi determinare amministrativamente, giusta il disposto nell' art. 314 della legge de' 12 dicembre 1816, Vol. III pag. 239.

Competenza — Come si determina nel Contenzioso Amministrativo, Vol. I, pag. 82. — Norme a seguirsi nelle quistioni di competenza fra diversi Consigli d' Intendenza, Ivi pag. 91. — Sul termine ad elevare la competenza o conflitto di attribuzioni fra le autorità Giudiziarie e le Amministrative, Ivi pag. 478. — Ne' casi di elevato conflitto di attribuzioni gl' Intendenti sono in obbligo darne comunicazione così al Collegio giudiziario che trovasi aver pronunziato, come a quello che può essere adito per gravame ordinario o straordinario, Ivi pag. 479.—S' intende di pieno dritto esistere conflitto di attribuzioni allorchè in un giudizio l' Autorità giudiziaria ritiene la sua competenza in un' affare, non ostante l' avocazione e dichiarazione di propria competenza fatta da una Gran Corte de' conti, Ivi pag. 480 — A chi appartenga la competenza in talune cause fra li Comuni e particolari, Ivi pag. 481. — Idem fra particolari e Corporazioni, Ivi — Idem fra particolari ed il Demanio, Ivi — Idem per divisioni di demanii comunali, Ivi pag. 482. — Idem fra particolari e particolari Ivi. — Le liti per uso di pascolo ne' boschi de' particolari sono di competenza del potere giudiziario, Ivi—Nelle

quistioni di competenza fra' due poteri giudiziario, ed amministrativo, sono obbligati gl'Intendenti ed i Proccuratori Regii promuovere d'officio l'incompetenza de'rispettivi poteri, e gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni essere spinti a cura, e diligenza degli Agenti di esse. Vol. I pag. 483. — Le cause per legittimità o validità di contratti di affitto dell'Amministrazione del Demanio sono di competenza del potere Amministrativo: ma le quistioni di lesione ne' contratti medesimi sono del potere giudiziario, Ivi pag. 484 — È competente il potere giudiziario nelle controversie fra gli Agenti comunali ed i particolari per fitti verbali, o combinati per via di conciliazione, e che non sono stati stabiliti da contratti regolari coll'Amministrazione, Ivi pag. 487. — Appartiene al potere amministrativo l'esame di controversie fra Comune e particolari nel possessorio circa l'esistenza di dritti ed usi civici; senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio innanti al potere giudiziario, Ivi pag. 489. — Le quistioni fra pubbliche amministrazioni e particolari, che precisamente si versano nella interpetrazione della volontà de' contraenti espressa nella convenzione, appartengono al potere amministrativo, Ivi pag. 490. — Le controversie di escomputo per mancanza accidentale de' frutti della cosa locata appartengono al potere giudiziario, Ivi pag. 492. — Se un Comune occupi un fondo particolare convertendolo a strada pubblica; o un particolare occupi una strada pubblica, le quistioni sono di competenza del potere amministrativo, Ivi pag. 493. — Versandosi una contestazione tra privati, ed una pubblica Amministrazione sull'importo di un canone, e non sull'interpetrazione, legittimità, o validità di un contratto, si appartiene al potere giudiziario il giudicarvi, Ivi pag. 495. — La parte di una contestazione, che riguarda la validità di un contratto tra l'Amministrazione pubblica, ed un privato è di competenza dal contenzioso amministrativo, d'altronde al potere giudiziario il giudizio di espropria, Ivi pag. 496. — Le controversie tra gl'impresarii de'teatri, e gli appaltati per risoluzione di contratto appartengono al potere giudiziario, Ivi pag. 497. — Le quistioni fra l'Amministrazione del Demanio ed un privato per compenso e rinfranco di fondiaria appartengono al potere giudiziario, Ivi pag. 498. — Le cause per canoni arretrati fra particolari e la Cassa di Ammortizzazione sono di competenza del potere giudiziario, Ivi pag. 500. — Le controversie fra particolari e Comuni per occupazione di strada pubblica appartengono al potere amministrativo, Ivi pag. 501. — Le decisioni del contenzioso amministrativo, in cause di escomputo per fitti, pronunziate prima della legge organica sul contenzioso amministrativo del 21 marzo 1817 debbono avere esecuzione abbenchè con questa legge si dichiarasse la competenza di siffatte quistioni del potere giudiziario, Ivi pag. 502. — Ne' giudizii di usurpazione di terre dell'Amministrazione del Demanio è competente il potere giudiziario, Ivi pag. 504. — I giudizii per atti di esecuzione di vendita di cose pignorate, fra particolari ed amministrazioni pubbliche appartengono al potere giudiziario, Ivi pag. 505. — I

giudizii di nullità di contratto tra la pubblica Amministrazione ed un privato per affrancazione di canone è di competenza del potere amministrativo: ma se la controversia versasi sulla proprietà e libertà del fondo affrancato in tal caso si appartiene al potere giudiziario il pronunziarvi. Vol. I pag. 506. — La stessa massima è confermata da posteriore Sovrana risoluzione, Ivi pag. 509. — Le cause di escomputo o di rescissione di contratto fra pubbliche Amministrazioni e privati appartengono al potere giudiziario, quando ne' contratti non vi si sia rinunziato in termini assoluti, o per casi particolari, Ivi pag. 510.—Le quistioni di compensazione che si oppone per impedirsi gli effetti di una decisione amministrativa sono di competenza del potere amministrativo, Ivi pag. 512.—Li Giudici del contenzioso amministrativo sono competenti a procedere nelle azioni per occupazione di strada pubblica quando anche prima della legge de'21 marzo 1817 si fosse introdotto il giudizio innanzi li Tribunali ordinarii, Ivi pag. 516. — L'esame di un'azione civile con pubbliche amministrazioni, in cui non si discuta della legittimità, validità, o interpetrazione di un'atto amministrativo, è di competenza del potere giudiziario, Ivi pag. 517.— Le quistioni di escomputo appartengono al potere giudiziario, quando ne' contratti di fitto non vi si sia rinunziato sia in termini generali, sia in casi particolari, Ivi pag. 519. — Le cause per indennizzo di crediti introdotte nell' abolita Commessione di liquidazione di titoli, debbono finalizzarsi dal potere amministrativo, Ivi — Le contese per usurpazione su delle quote demaniali dopo eseguita la divisione, ed assegno delle medesime appartengono al potere giudiziario, Ivi pag. 522. — Le cause fra privati per strade pubbliche debbonsi giudicare dal contenzioso amministrativo, Ivi pag. 523. — Le quistioni se la fidejussione a tempo determinato per contratto di affitto possa estendersi al caso di tacita riconduzione sono di competenza del contenzioso giudiziario, Ivi pag. 525. — Le quistioni per validità di fitto di un fondo pertinente ad una Mensa Arcipretale appartengono al potere giudiziario, Ivi pag. 526. — Nelle quistioni in cui non cade in esame l' interpetrazione, validità, o legittimità di un' atto amministrativo la competenza è del potere giudiziario, Ivi pag. 527. — Le cause in cui hanno interesse le Amministrazioni diocesane, già contestate presso le autorità amministrative, debbono dalle autorità stesse proseguirsi, Ivi pag. 529. — Le azioni per occupazione, o rivindica di strade pubbliche sono esperibili innanzi al potere amministrativo, Vol. I. pag. 530. — Le cause fra particolari ed un' Architetto per indennizzo di danni causati da misura erronea eseguita dallo stesso quale incaricato della Direzione delle contribuzioni dirette, sono di competenza del potere giudiziario, Ivi pag. 538. — Le quistioni sulla spettanza di dritti giurisdizionali appartengono al potere amministrativo, Ivi pag. 536. — Le cause per occupazione di strade *vicinali* sono di cognizione del potere giudiziario, Ivi — Le contestazioni fra le Amministrazioni pubbliche, e privati relative a sequestri conservatorii appartengono al potere giudiziario, Ivi

pag. 538. — Le quistioni per nullità di enfiteusi fra un Luogo Pio e particolari, allorchè non riguardano la legittimità, interpetrazione, o validità di un' atto amministrativo, sono di competenza del potere giudiziario, Vol. I pag. 540. — Le cause fra privati, e privati per danni risultanti da opere eseguite sulle sponde de' fiumi, sono di competenza del potere giudiziario, Ivi pag. 542. — Al contenzioso amministrativo si appartiene il giudizio delle contestazioni per danni che i privati possono temere dalli lavori degli appaltatori di opere pubbliche, Ivi pag. 543. — La cognizione delle cause per remissione di mercede ne' contratti di affitto coll' amministrazione comunale appartiene al potere amministrativo, Ivi pag. 545. — Le controversie per attentati commessi dentro l' anno sul corso di acque pubbliche sono da giudicarsi dal potere amministrativo, Ivi pag. 546. — I giudici del potere giudiziario o del potere amministrativo senza superiore approvazione non possono conoscere ad istanza di privati della regolarità delle operazioni disposte da pubbliche Amministrazioni, o de' danni per esse a' medesimi inferiti, Ivi pag. 548 e 575. — Le quistioni se talune terre di demanio ex-feudale siano state comprese nella ordinanza di divisione, ed a chi assegnate sono di competenza del potere amministrativo. Ove poi si quistioni tra un' ex-feudatario ed un privato sul dritto di pascere; appartiene al potere giudiziario il pronunziarvi, Ivi pag. 549. — L' esame di validità di contratti di appalti fatti colle pubbliche Amministrazioni appartiene al contenzioso amministrativo, Ivi pag. 550. — L' esame di azione di revindica di un terreno ex-feudale aggiudicato ad un Comune dal Commissario ripartitore de' demanii appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 551. — I giudizii sulle azioni civili del Tavoliere di Puglia contemplate nella legge del 25 febbrajo 1820 appartengono al potere amministrativo, Ivi pag. 552 e 587. — L' esame delle azioni di revindica di una proprietà, o di una servitù appartiene al potere giudiziario, abbenchè si eccepisse l' invalidità, o illegalità di atti della pubblica Amministrazione, Ivi pag. 552. — Le quistioni per occupazione di terre demaniali de' Comuni, e reintegra di esse sono di competenza del potere amministrativo, Ivi pag. 554 — L' esame di domande in linea contenziosa per demolizione di fabbricati di proprietà privata per utilità pubblica, e pel corrispondente indennizzo, si appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 555. — L' esame di dimande di un fittajuolo di dazio sul macino per riduzione di mercede a causa di nuovo dazio imposto sulle granaglie appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 557. — Il giudizio di un' azione contro un Comune introdotta da fittajuoli per mancanza di cosa locata, appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 558. — Altra risoluzione uniforme sullo stesso proposito, Ivi — L' esame di dimanda di un Comune per liquidazione e pagamento di somme erogate per ristauro di locale di privata proprietà appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 559. — Il potere giudiziario non è ben adito per pretese novazioni fatte da un deputato della strada in danno di una privata proprietà, Ivi

pag. 560. — Il potere amministrativo è competente per l'esame della validità degli atti amministrativi; ed il potere giudiziario lo è ove trattasi di condanna a pagamento, e conferma di sequestri, Vol. I pag. 561.—Si dichiara per quali multe, e contravvenzioni sia competente il potere amministrativo, e per quali il potero giudiziario, Ivi pag. 562. — Ne' giudizii di prescrizione di servitù è competente il potere giudiziario, quantunque vi siano interessati li *singoli* di un Comune, Ivi pag. 563. — Il potere giudiziario è competente ne' giudizii di reclamo di proprietà sopra oggetti pignorati dall' Esattore comunale ad un contribuento moroso per ragion di fondiaria, Ivi — Le contese di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato si fosse dalla pubblica Amministrazione è di competenza del potere giudiziario, Ivi pag. 564. — Il Primo Eletto è competente ad infliggere, e far riscuotere le multe nelle semplici controvvenzioni di polizia urbana sorprese in flagranza, Ivi pag. 565. — I giudizii per occupazione di demanio comunale sono di competenza del potere amministrativo, Ivi — Le quistioni di fatto o di diritto sugli atti della pubblica Amministrazione sono di cognizione del potere giudiziario, Ivi pag. 566. — L' esame di dimanda di rendiconto prodotta da un appaltatore di dazio sul macino contro gli Agenti finanzieri per introiti da costoro procurati, appartiene al potere giudiziario: ma se trattasi del valore degli atti amministrativi, che impedivano al fittajuolo il governo dell' arrendamento l'esame è del potere amministrativo, Ivi pag. 566. — Il potere giudiziario non può esaminare le decisioni Sovranamente approvate della Commissione liquidatrice del debito pubblico, e de' crediti dello Stato, Ivi pag. 568. — Le quistioni sull' intelligenza da darsi ad un patto contenuto in un contratto di pubblica Amministrazione, appartengono al potere amministrativo, Ivi — I Sindaci son competenti a procedere esecutivamente per la reintegra delle usurpazioni delle *Trazzere* pubbliche, Ivi pag. 569. — Appartiene al potere giudiziario pronunziare nelle contestazioni, ove non si faccia dubbio sul senso del patto, e del contratto; o della sua legittimità o validità; ed appartiene al potere amministrativo se sia lite del valore del patto, e della sua intelligenza, Ivi pag. 570. — Quando l' ammissione di una dimanda giudiziale dipende dalla definizione di un patto stabilito in un contratto con pubblica Amministrazione, l' esame appartiene al potere amministrativo, Ivi pag. 571. — Il giudizio di revindica di proprietà, che in atto trovasi destinata ad uso di un Comune, è di competenza del potere amministrativo, Ivi — Il giudizio di un' imputazione per contravvenzione al dazio sul macino colpita in flagranza appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 572. — Quando in una causa innanzi al potere giudiziario s'incontra doversi discutere della validità, legittimità, o interpetrazione di un' atto amministrativo, o pure discutere un conto, il potere giudiziario deve sospendere il suo procedimento, finchè il potere Amministrativo non abbia pronunziato su tali articoli, Ivi pag. 573 588 e 593. — Quando la materia del contendere è genericamente

occupazione di cosa pubblica, il potere amministrativo è competente, Vol. I pag. 573. —Appartiene al potere amministrativo l'esame dell' azione di un fittajuolo di dazio sul macino contro un Comune, acciò l' Amministrazione dasse conto dell' esazione fatta per un dato tempo del dazio stesso, e per la misura delle terre sottoposte al dazio, Ivi pag. 576. — Le quistioni di servitù d' interesse generale sopra fondi privati, e per indennizzo di danni, sono di competenza del potere amministrativo, Ivi pag. 577. — Al potere amministrativo appartiene il decidere nelle controversie, in cui cade in esame l' intelligenza di un Real dispaccio, Ivi pag. 580.— Le quistioni di dominio di un terreno sono di competenza del potere amministrativo se l' esame del dritto de' contendenti fonda su di atti della divisione del demanio ex-feudale, Ivi pag. 581.—Quando in una controversia si dubiti se un' acqua sia o no pubblica, il potere amministrativo è competente; ma ove sorgano incidenti da giudicarsi dal potere giudiziario, allora il potere amministrativo ne farà rinvio particolare al potere giudiziario, perchè pronunzii su' detti incidenti, Ivi pag. 581. — Le materie d' interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di dritto civile rientrano nella linea o governativa, o del contenzioso amministrativo, Ivi pag. 582. — Ne' giudizii di occupazione di proprietà demaniale, sorgendo quistione sulla validità di un' atto amministrativo, il potere amministrativo procede, Ivi — Le quistioni di libertà d' immobile di proprietà demaniale, tuttocchè fossero miste ad esame di titoli, e di prescrizione, appartengono al potere amministrativo, Ivi pag. 583 — Le contese sull' uso delle acque pubbliche appartengono al potere amministrativo, Ivi — Per la verifica e reintegra delle usurpazioni de' fondi comunali a norma degli art. 176 e 177 della legge del 12 dicembre 1816 sono competenti gl' Intendenti, e Consigli d' Intendenza, Ivi pag. 584. — Il giudizio di azione civile in materia di strade appartiene al contenzioso amministrativo, Ivi pag. 585. — L' esame di azioni che attaccano gli atti dell' autorità amministrativa, quantunque dirette contra privato, appartiene al potere amministrativo, Ivi pag. 586. — Quando in un giudizio cade in esame l' intelligenza dei regolamenti amministrativi, allora la competenza è del contenzioso amministrativo, Ivi pag. 589. — Al potere giudiziario si appartiene il giudizio di enunciazione di nuova opera tendente ad impedire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle eseguite dopo l' inibizione. Procedere poi deve il potere amministrativo nella verifica delle pertinenze delle fabbriche, e se siano di sostegno a pubblica piazza, e di comodo alla popolazione. Ivi pag. 590. — Le quistioni di condominio privato sul macello comunale sono di competenza del potere amministrativo in quanto riguarda la statuizione preliminare se l' Amministrazione aveva dritto, o no, per traslocare altrove il macello. Il potere giudiziario poi è competente per la liquidazione de' danni ed interessi fra le parti, Ivi pag. 591. — Le quistioni per ricognizione di credito contro un Comune, e pagamento di annualità arre-

trate per *soggiogazione*, sono di competenza del potere giudiziario. Sorgendo però quistione d'intelligenza, validità o legittimità di atti amministrativi, tutta la causa passa al potere amministrativo, Vol. I pag. 592. — Le quistioni sulla validità di sequestri per ragion di credito appartengono al potere giudiziario, sorgendo poi questioni di validità, legittimità, o interpetrazione di atto amministrativo dovrà farsene invio per il debito esame e giudizio al contenzioso amministrativo, Ivi, — Il potere amministrativo decide delle quistioni di legittimità o validità di un'atto della pubblica Amministrazione, sia che lo si fosse stipulato da uffiziali Amministrativi, sia da Notai, Ivi pag. 594. — Gl'Ingegnieri direttori di opere pubbliche son considerati quali agenti Amministrativi nel senso di doversi riguardare li di loro atti soggetti a contestazioni di competenza del potere amministrativo secondo l'art. 5 n. 3 della legge dei 21 marzo 1817 Ivi pag. 595. — Il potere amministrativo è competente nelle quistioni di liquidazione di credito contro lo Stato, Ivi. — Si determina quando la competenza sia del potere giudiziario, e quando del potere amministrativo in fatto di contribuzioni dirette, Vol. II pagina 72. — I Consigli d'Intendenza son competenti ad esaminare i reclami avverso la ripartizione della tassa così detta de' *Negozianti* ne' Domini oltre il Faro, Ivi pag. 131. — Il potere giudiziario è competente nelle quistioni sulla validità de' titoli de' crediti, e prescrizione quinquennale contro i corpi morali, Vol. III pag. 42. — Il Consiglio delle prede marittime è solo competente a prendere conoscenza degli oggetti che si ricuperano da un naufragio, Ivi pagina 231. — Il potere amministrativo è competente ne' giudizi di contravvenzioni alle servitù militari, Ivi pag. 513. — *Vedi in fine.*— Consigli d'Intendenze — Conflitto — Contenzioso Amministrativo.

Compratori — Quelli del legname reciso ne' boschi son' obbligati di pagar la tassa dell'otto per cento alla Tesoreria generale, Vol. III, pag. 196. — Sono pure tenuti di pagare gli arretrati, Ivi pag. 106. — Condonazione de' resti di detta abolita tassa, Ivi pag. 140.

Comuni — Loro distinzione in prima, seconda e terza classe, Vol. I, pag. 3. — Composizione organica dell'Amministrazione comunale, Ivi pag. 17. — Regole da osservarsi nel promover liti, o conciliazioni — *Vedi* Contenzioso Amministrativo — Contro i debitori non possono per le coazioni adoperare i stessi *intimatori* e la carta di cui servonsi gli Esattori delle contribuzioni dirette, Ivi pag. 116. — S'impone un dazio sul macino per tutt'i Comuni de' Domini continentali onde aumentare le risorse della Tesoreria generale, Ivi pag. 141. — Riduzione del dazio medesimo, Ivi pag. 148. — Si prescrive una generale economia su tutte le Amministrazioni comunali, Ivi pag. 152. — Istruzioni relative, Ivi pag. 154 — Regolamento per la riduzione degli onorari, soldi, stipendi, e spese a carico de' Comuni, Ivi pag. 157. — Schiarimenti sul detto regolamento, Ivi pag. 159. — Nuove dilucidazioni sullo stess' obbietto, Ivi pag. 160. — Le norme di economia si dichiarano inalterabili;

meno per i Comuni che non soffrono dazi può stabilirsi un' articolo per compensi e gratificazioni a'diversi impiegati comunali, Vol.II pag. 162. — Norme onde non rendersi temporaneo il disgravio de' dazi comunali, Ivi. — Taluni articoli di esito ordinario ritornano alle norme dettate dalla legge organica del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 167. — Regolamento per mandarsi ad effetto tali prescrizioni, Ivi pag. 169. — Istruzioni analoghe al regolamento, Ivi pag. 171. — La legge organica amministrativa, e tutte le disposizioni per l' economia degli esiti sono applicati alle Amministrazioni comunali dei Domini al di là del Faro, Ivi pag. 174. — Le modifiche al decreto di economia dell'11 gennaio 1831 adottate provvisoriamente con rescritto del 9 aprile 1838 sono dichiarate deffinitive e stabili, derogandosi al titolo 8.° della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 180. — Istruzioni analoghe, Ivi pag. 181. — Modello de' stati discussi, Ivi pag. 186. — Norme per la redazione de' stati di variazione, Ivi pag. 192. — Istruzioni addizionali per la formazione dei stati di variazione del 1832, Ivi pag. 194. — Modo come redigersi tali stati, Ivi pag. 196. — Istruzioni per la redazione de' stati discussi quinquennali dal 1833 al 1837, Ivi pag. 203. — Avvertenze sulla formazione de' stati discussi quinquennali, e di variazioni, Ivi pag. 206. — Regolamento pe' stati discussi del quinquennio 1845 al 1849, Ivi. — Istruzioni per le contabilità comunali, Ivi pag. 210. — Si ordina un modello uniforme per i bilanci quadrimestrali, Ivi pag. 220 e 221. — Modello per i bilanci bimestrili, Ivi pag. 222. — Norme pel mantenimento de' projetti a carico de' Comuni al di quà, ed al di là del Faro — *Vedi* Projetti — Norme come ogni Comune in proporzione della popolazione deve somministrare un contingente di uomini per la composizione dell' *Armata di terra* — *Vedi* Leva militare — I così detti *Zingani* appartengono al Comune di nascita in fatto di reclutamento per l'Armata di terra, Vol. II, pag. 263. — Obblighi de' Comuni per la composizione dell'*Armata di mare* — *Vedi* Ascrizione marittima — Le Amministrazioni comunali son tenute anticipare le spese bisognevoli in occasione di sorpresa di contrabando con infrazione alle leggi sanitarie, Ivi pag. 429. — Come debbono prestarsi le Amministrazioni comunali in oggetti sanitari — *Vedi* Salute pubblica — I Comuni non hanno obbligo per le spese di scrittojo delle deputazioni sanitarie, Ivi pag. 437. — Obblighi delle Amministrazioni comunali per eseguirsi il sistema di vaccinazione — *Vedi* Vaccinazione — I Comuni son disgravati di ogni esito per la vaccinazione, Ivi pag. 497. — Metodo da osservarsi per le perizie e l' esecuzione delle opere pubbliche comunali, Ivi pag. 500 e 501. — Obblighi delle Amministrazioni comunali per l' osservanza della legge sull' uniformità de' pesi e misure, e provventi giurisdizionali su tal ramo — *Vedi* Pesi e misure — Norme per la liquidazione de' crediti e debiti de' Comuni nei Domini oltre il Faro verso quella Tesoreria generale, e de' relativi compensi — *Vedi* Compensi — Obblighi delle Amministrazioni comunali pel servizio delle Guardie urbane — *Vedi* Guardia urbana —

Obblighi de' Comuni per la costruzione de' campisanti — *Vedi* Campisanti — Casi ne' quali i Comuni possono contrarre debiti con forte interesse, Vol. III pag. 48. — Per l'esame di titoli di credito o debito de' Comuni col Demanio, debbono le Amministrazioni comunali adire il Consiglio d'Intendenza, Ivi pag. 61. — Soluzione di dubbi per la rinnovazione de' titoli, Ivi pag. 62. — Semprecchè i Comuni non hanno mezzi per la spesa della rettifica de' *Catasti*, le Amministrazioni debbono ricorrere ad una tassa fra' proprietari, Ivi pag. 80. — Li locali non più bisognevoli al Dipartimento della Guerra debbono consegnarsi a titolo di cessione alli Comuni che li richieggono, Ivi pag. 107. — Regole per l'arresto de' contabili debitori de' Comuni — *Vedi* Contabili Finanzieri — Quando i Comuni sono tenuti di pagar la Congrua a' Parrochi — *Vedi* Congrua — Divieto d'imporsi nuovi dazi comunali, o aumentarsi quelli già esistenti senza speciale Sovrana autorizzazione, Vol. III pag. 137. — Nella stipula de' contratti possono avvalersi di qualunque notaro, Ivi pag. 157. — Le somministrazioni di lume e fuoco per la scorta de' procacci sono a peso de' Comuni, Ivi pag. 163. — Norme pel compenso a' difensori de' Comuni, Ivi pag. 171 e 172. — I Comuni non hanno bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze di cui vogliono appellare, Ivi pag. 173. — I Comuni non sono esclusi dal benefizio contemplato dal decreto del 21 settembre 1819 per l'intitolazione de' ruoli censuari, Ivi. — Non debbono esser gravati della spesa per la ligatura del Codice, e della collezione delle leggi di proprietà de' Regi giudicati, Ivi pag. 183. — I Comuni che si sostengono anche con dazi non possono intraprendere opere o spese non urgenti senza approvazione Ministeriale, Ivi pag. 192. — Il compenso agli avvocati de' Comuni deve regolarsi secondo le norme della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 239. — La tassa dell'8 per 100 sulla vendita de' tagli de' boschi per le Guardie forestali è ceduta a vantaggio de' Comuni, e de' Corpi morali, Vol. III, pag. 240. — Facilitazioni a' Comuni per l'esazione delle rendite che godono sul Gran Libro del Debito Pubblico, Ivi pag. 247. — Norme come i Comuni debbano provvedere alla giacitura e casermaggio delle truppe di transito, Ivi pag. 248. — Come debbano fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile, Ivi pag. 255. — I ruoli di transazione pe' Dazi comunali son permessi, quando non poss' appaltarsene l'esazione, Ivi pag. 256. — Le spese de' repertori per i serventi comunali è a carico de' Comuni, Ivi pag. 263. — I Comuni debbono avere i regolamenti di Polizia urbana e rurale, ne' quali specialmente si determini la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge del 21 marzo 1817, Ivi pag. 268. — I Comuni son in obbligo di mantenere le Chiese parrocchiali in mancanza o insufficienza di proprie rendite, Ivi pag. 278. — Norme come estinguere le obbligazioni risultanti da giudicati, Ivi pag. 285. — Norme come evitarsi le liti da' Comuni, Ivi pag. 290. — Non possono i Comuni esser privati de' medici e cerusici condottati per veduta di risparmio, Ivi pag. 292. — Avvertenze da usarsi per

potersi aumentare i fondi delle spese imprevvisto comunali, Vol. III pag. 299.—Sono li Comuni in obbligo di dare una porzione di stipendio agl'impiegati comunali detenuti, ed analoghe istruzioni, Ivi pag. 306. — Per l'esazione di qualunque articolo di rendite possono i Comuni far uso de' piantoni, Ivi pag. 325. — I Comuni debbono acquistare, o costruire un locale per addirlo a casa comunale quante volte ne mancano, e no abbiano li mezzi, Ivi pag. 437. — Le facilitazioni accordate a' Luoghi Pii per interrompere la prescrizione trentenaria sono estese a' Comuni, Ivi pag. 438. — Non è loro permessa l'associazione di libri senza la superiore approvazione, Ivi pag. 482. — Anche i Comuni ove sono guarnigioni militari son tenuti dare per 15 giorni alloggio agli uffiziali che vi giungono, Ivi pag. 541. — Non sono tenuti di dare alloggio a militari componenti le Commessioni marziali marittime, Ivi pag. 542. — Si dichiara perento il termine a presentare dimande per liquidazione di crediti contro i Comuni, Ivi pag. 568.

Conciliatori — Norme per la loro nomina—*Vedi* Cariche amministrative, e comunali — Il Conciliatore non può essere fratello germano del Cancelliero comunale, Vol. III, pag. 302. — Quando possono esser proposti per Giudici Regi senza pubblici esami, Ivi pag. 350. — La carica di Conciliatore è incompatibile con quella di Notaro, Ivi pag. 468. — Non possono esser rimpiazzati da' Sindaci compiuto il periodo, ma debbono continuare fino alla nomina de' successori, Ivi pag. 483 e 494.

Conciliazioni — Norme per le dimande di conciliazione in affari contro i Comuni, Vol. III, pag. 306.

Concubine — Sorveglianza da tenersi su' figli delle medesime — *Vedi* Polizia.

Condannati — Quelli condannati alla reclusione espiata la pena sono soggetti a malleveria, e non potendo darla, sono rinviati alla Polizia. Vol. III, pag. 440. — Norme come regolarizzarsi le spese per mezzi di trasporto de' condannati, Ivi pag. 499.

Conflitto — Quando siavi fra le Autorità amministrative e giudiziarie; suoi effetti, come si eleva, come si risolve, Vol. I, pag. 475. — Quando non si eleva il conflitto nelle forme legali, non vi è luogo a Sovrane risoluzioni per collisione di poteri, Ivi pag. 486. — I Giudici di Circondario non possono elevarlo, ma debbono farne rapporto al Procuratore del Re presso il Tribunale civile, Ivi pag. 560.— *Vedi pure* Competenza — Consiglio d'Intendenza — Contenzioso Amministrativo.

Confraternite e Congregazioni — Come si amministrano; dipendenza; personale; conti. *Vedi* Beneficenza — Misure di rigore contro i studenti che non frequentano le Congregazioni dette di *Spirito*, Vol. III pag. 109.

Congedati — Per quelli congedati dal servizio militare assolutamente, o col foglio detto *Rosso*—*Vedi* Leva militare—Per quelli dal servizio dell'Armata di Mare — *Vedi* Ascrizione Marittima — I congedati come inutili, ristabilendosi, e non ritornando al servizio attivo mi-

Digitized by Google

litare per compiere l' impegno, sono puniti colle norme prescritte nel Regolamento per la riserva del Reale esercito, Vol. II, pag. 289.
Congedo — Diverse specie di congedi dal servizio militare dell' Armata di terra — *Vedi* Leva militare — Idem dal servizio dell' Armata di Mare — *Vedi* Ascrizione Marittima — Gl' impiegati e funzionari obbligati a domicilio debbono pe' congedi dipendere dalle Autorità loro superiori, Vol. III, pag. 284.
Congregazioni — *Vedi* Confraternite.
Congrua — I Comuni sono in obbligo di pagarla a' Parrochi che non hanno rendite patrimoniali, o dare supplemento ove non siano le rendite proprie bastevoli, Vol. III pag. 79 e 136. — Ancorchè vacanti i benefici curati, i Comuni debbono continuare a pagarla alle Amministrazioni diocesane, Ivi pag. 132.
Conservatorii — Amministrazione; personale; regime interno; dipendenza — *Vedi* Beneficenza.
Consigli distrettuali — Loro composizione organica, attribuzioni, ed obblighi, Vol. I pag. 16. — Rivedono essi i conti morali de' Sottintendenti per la gestione de' fondi delle Sottintendenze, Ivi pag. 130. — Si riuniscono senza chiamare altri supplenti, quando anche il numero de' Consiglieri presenti fosse minimo, Vol. III pag. 557.
Consigli Edilizii — Abolizione in Napoli della così detta *Portolania* di fabbriche, legname, e di fortificazione, istituzione di un Consiglio Edilizio, Vol. II pag. 602. 605 e 607. — Regolamento di attribuzioni, e doveri del detto Consiglio, Ivi pag. 610. — Le medesime prescrizioni emesse pel Consiglio Edilizio di Napoli sono applicate con talune modifiche pel Consiglio Edilizio di Palermo — Ivi pag. 614 e 616.
Consigli d' Intendenza — Sua composizione organica, attribuzioni ed obblighi, Vol. I pag. 11. — Sua competenza definita dalla legge organica sul *Contenzioso Amministrativo* — *Vedi* Contenzioso Amministrativo — Sul procedimento per gli affari del Contenzioso Amministrativo, Ivi pag. 82. — Regole organiche per determinare la competenza, Ivi — Sulla introduzione ed istruzione degli affari, Ivi pag. 83. — Dell' esame de' testimoni, Ivi pag. 85. — Delle visite sopra luogo e delle perizie, Ivi pag. 87. — Degl' interrogatori sopra fatti, o loro circostanze, Ivi pag. 89. — Sulla declinatoria di foro, Ivi pag. 90. — Delle quistioni di competenza fra diversi Consigli d' Intendenza, Ivi pag. 91. — Sulle dimande incidenti, Ivi. — Dell'accusa di falso, Ivi — Della verificazione delle scritture, Ivi pag. 92. — Della intervenzione, Ivi — Della chiamata in garentia Ivi — Della rinnovazione d' istanza, Ivi pag. 93. — Della ricusa, de' Consiglieri d' Intendenza, Ivi — Della rimessione di causa da un Consiglio ad un' altro, Ivi pag. 96. — Delle decisioni in generale, di quelle in contumacia, e delle opposizioni, Ivi pag. 97. — Dell' opposizione di terzo, Ivi pag. 99. — Della condanna e liquidazione delle spese, Ivi pag. 100. — Del modo di procedere nell' applicazione delle multe per le contravvenzioni enunciate negli art. 7 e 8 della legge sul *Contenzioso Amministrativo*, Ivi — Di-

sposizioni generali sulla legge di procedura del contenzioso amministrativo, Ivi pag. 105. — Casi ne' quali possono rivedere le loro decisioni emesse nella discussione de' conti, Ivi pag. 111. — Per la revisione de' conti provvisoriamente debbono valersi delle norme stabilite per la Gran Corte de' conti, Ivi pag. 115. — Modelli del ruolo delle cause presso i medesimi, e de' fogli di udienza delle decisioni, Ivi pag. 115. — Discutono e giudicano su' conti materiali de' Cassieri d' Intendenze, e delle Sottintendenze, Ivi pag. 130. — Si aggiunge ad ogni Consiglio d' Intendenza un Consigliere provinciale, ed un Ecclesiastico per l' esclusiva liquidazione, discussione, e decisione de' conti de' Luoghi Pii, Ivi pag. 314. — Son destinati a dare avviso nella ripartizione de' fondi demaniali, feudali, comunali, di chiese, o promiscui — *Vedi* Feudalita' — Non prendono ingerenza negli affari di promiscuità di demanio col Tavoliere di Puglia, finchè le promiscuità non siano sciolte da una Giunta appositamente instituita, Ivi pag. 601. — Sono autorizzati a verificare le usurpazioni degli ex-baroni sulle terre feudali, riducendole a difesa — *Vedi* Feudalita' — Loro attribuzioni e doveri nel reclutamento per l' Armata di terra — *Vedi* Leva militare — Debbono eseguire, e non interpetrare le decisioni della Gran Corte de' conti. Vol. III, pag. 57. — Son chiamati a liquidare i titoli di credito e debito tra i Comuni e 'l demanio, Ivi pag. 61. — Il Consigliere decano del Consiglio d' Intendenza rimpiazza l' Intendente, e 'l Segretario generale in caso di assenza, o impedimento, Ivi pag. 153. — Nelle decisioni portanti condanna a multa debbono indicare a favore di chi se ne destina l' introito a' termini dell' art. 137 della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 184. — In quali casi ne' giudizi di contravvenzione può rinviare le parti al Sindaco, non ostante questi si fosse dichiarato incompetente, Ivi pag. 260. — Norme per ottenersi una seconda spedizione delle decisioni, Ivi pag. 272. — I fogli di udienza de' Consigli debbono essere in carta bollata, Ivi pag. 316. — Sui verbali di conciliazione redatti da' Consigli, Ivi pag. 417. — L' esame degl' incartamenti relativi alla nomina de' Consiglieri provinciali, e distrettuali deve farsi in Consiglio d' Intendenza, Ivi pag. 506. — Non può rifiutarsi di dare avviso sopra ogni affare che sia rimesso dall' Intendente, nella supposizione di poter essere adito come Giudice del contenzioso amministrativo, sull' affare medesimo, Ivi pag. 512. — *Veggansi pure* — Competenza — Conflitto — Contenzioso Amministrativo — Contribuzioni dirette.

Consigli degli ospizi — *Vedi* Beneficenza — Monti frumentari — Progetti — Solo per l'incasso della tassa protomedicale *Vedi* Vol. III, pag. 422.

Consigli provinciali — Loro composizione organica, attribuzioni e doveri, Vol. I, pag. 13. — Esaminano il conto morale degl' Intendenti sulla gestione de' fondi delle Intendenze, Ivi pag. 130. — Norme da serbare nelle loro proposte, Vol. III, pag. 155. — Debbono discutere i conti morali de' Collegi, e Licei, Ivi pag. 181. — I loro atti si rimettono da' Presidenti direttamente al Ministro degli Affari

Interni, Vol. III pag. 222.—Quali Sovrane risoluzioni sulli voti dei Consigli, ed in qual modo possono inserirsi ne' giornali d' Intendenza, Ivi pag. 395. — Il protocollo de' loro atti deve conservarsi suggellato dal Segretario generale dell' Intendenza per consegnarsi al Presidente del Consiglio medesimo alla riapertura delle sessioni nell' anno seguente, Ivi pag. 481. — Quale suggello debba apporsi alli atti del Consiglio, Ivi pag. 487. — Le Sovrane risoluzioni sui voti de' Consigli provinciali debbono pubblicarsi ne' giornali d' Intendenza, Ivi pag. 497. — Non possono intervenire nelle sessioni dei Consigli gl' impiegati delle Intendenze sotto qualsiasi pretesto; nè essere incaricati dell' esecuzione materiale del lavoro, Ivi pag. 520.— Per formare il numero legale a deliberare, sono chiamati i Consiglieri distrettuali a rimpiazzare i Consiglieri provinciali mancanti, o assenti, Ivi pag. 525.

Consigli di ricezione — Loro attribuzioni e doveri pel reclutamento dell' Armata di terra — *Vedi* Leva militare — Idem per l'Armata di Mare — *Vedi* Ascrizione marittima.

Consiglieri distrettuali — Loro principali doveri ed attribuzioni — *Vedi* Consigli distrettuali — Quali persone meritino l' esenzione da tale carica, Vol. III pag. 172. — Istruzioni per l'elezione degl' individui alla detta carica, Ivi pag. 506. — Quando i nominati sono per rimpiazzo debbono solo compiere il periodo del rimpiazzato, Ivi pag. 511. — Possono essi rimpiazzare i Consiglieri provinciali in caso di mancanza, o assenza di costoro, Ivi pag. 525. — Rifiutandosi intervenire alle sessioni de' Consigli saranno cancellati dalle liste degli eligibili, e privati di ogni dritto ad impieghi di qualunque ramo, Ivi pag. 570.

Consiglieri d' Intendenza — Loro principali doveri ed attribuzioni — *Vedi* Consigli d' Intendenza — Oltre le loro ordinarie occupazioni possono ricevere dall' Intendente commissioni, e delegazioni straordinarie in residenza, e fuori, Vol. I pag. 12. — Sono supplìti dai Consiglieri provinciali ne' casi di assenza, o impedimento, Ivi — Loro trattamenti — *Vedi* Trattamenti — Idem per quelli de' dominii oltre il Faro, Vol. I pag. 108. — Esercitano le funzioni di pubblico Ministero nelle Commissioni provinciali per l' uniformità dei pesi e misure, Vol. II pag. 625. — L' indennità loro spettante in caso di accesso sopra luogo per oggetto del contenzioso amministrativo è a carico della parte, che lo ha chiesto. Vol. III pag. 224.— Non sono in obbligo di astenersi d' intervenire in Consiglio, e dare il loro voto ancorchè trattasi di giudizi per validità, legittimità, interpetrazione, o spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi, alla cui formazione eglino per ragion di officio abbiano presa parte. Ivi pag. 258. — Quando un Consigliere rimpiazza il Segretario generale deve darsi avviso alle Amministrazioni della Provincia, e li Ricevitori generali debbono riconoscere le firme de' Segretari generali, e dei Consiglieri allorchè gli uni, e gli altri suppliscono gl' Intendenti, Ivi pag. 287. — In assenza del Segretario generale, può un Consigliere d' Intendenza fare le parti di pubblico Ministero

presso il Consiglio, Vol. III pag. 302. — Casi ne'quali i Consiglieri possono essere ricusati ne' giudizi di loro competenza per motivo di parentela de' medesimi co' difensori delle parti, Ivi pag. 519.

Consiglieri provinciali. Loro principali doveri ed attribuzioni. *Vedi* Consigli provinciali—Suppliscono a Consiglieri d'Intendenza in caso di assenza, o d' impedimento, Vol. I pag. 12. — Possono essere adibiti per la ripartizione delle terre demaniali comunali, ed ex-feudali, *Vedi* Feudalita'. — Quando non faranno costare nel modo e tempo convenevole le ragioni che avranno loro impedito l' esercizio delle proprie funzioni, saranno trattati come dimissionari volontari, e decaduti da qualsiasi dritto dell' Amministrazione civile, Vol. III pag. 272. — Istruzioni per l' elezione d' individui alla detta carica, Ivi pag. 506. — Quando i nominati sono per rimpiazzo di altri debbono solo compiere il periodo del rimpiazzato, Ivi pag. 511. — Confirma delle disposizioni testè riportate per la pag. 272. Vol. III. Ivi pag. 570.

Consiglio delle Contribuzioni dirette. Loro doveri ed attribuzioni. *Vedi*. Contribuzioni dirette.

Contabili finanzieri, e di pubbliche amministrazioni — Pel rendimento de' conti — *Vedi* Gran Corte de' conti — Quelli de' Reali Domini al di là del Faro sono sottoposti ad una multa, omettendo colpevolmente per i conti da settembre 1818 in poi di alligare ai conti i documenti comprovanti il carico, Vol. I, pag. 447. — Norme intorno agli atti coattivi amministrativi da adoperarsi in taluni casi contro di essi, Vol. II pag. 100. — Norme per le loro cauzioni, e per lo disvincolo delle medesime, Ivi pag. 133. — Quando e come può la loro cauzione valere per altre gestioni, Ivi pag. 134.—Altre norme sulle loro cauzioni, Ivi pag. 135. — Le loro cauzioni in beni fondi, o in contanti debbono calcolarsi a ducati cinque di rendita per ogni cento ducati di capitale, Ivi pag. 136. — Altre norme per lo disvincolo delle cauzioni, Ivi pag. 137. — Regole come valutarsi gl' immobili che si danno in cauzione, Ivi pag. 139. — Le cauzioni debbonsi discutere dalla Gran Corte de' conti, Ivi pag. 140 e 144. — Norme per le cauzioni de' contabili finanzieri nei Reali Domini al di là del Faro, Ivi pag. 141. — Provvisoriamente li contabili di Sicilia possono dare in cauzione i crediti contro la Tesoreria come sono segnati ne' libri di contabilità, Ivi pag. 143.— Altre istruzioni sulle loro cauzioni, Ivi pag. 147, e pag. 149 a 158. — L' azione civile contro di essi non è impedita dal trovarsi introdotta contro di loro anche l' azione penale, Vol. III, pag. 4.— Loro arresto per debiti verso l' Amministrazione in cui servono. Vol. III pag. 60. — Casi ne' quali può sospendersi il pagamento delle loro creditorie, Ivi pag. 71. — Norme per lo di loro arresto, allorchè son dichiarati debitori, Ivi pag. 132. — Si prescrivono le stesse norme per l' arresto de' contabili comunali, e de' pubblici Stabilimenti, Ivi pag. 133. — Pel di loro arresto è sufficiente l' ordinanza dell' Intendente senza il ministero del giudice, Ivi pag. 239. — Possono essere condannati anche agl' interessi delle somme

significate, ed alle ammende, Vol. III pag. 402.—Le disposizioni per l'arresto de' contabili emesse col decreto del 2 febbrajo 1818 sono applicabili contro i contabili de' Comuni, e de' Luoghi Pii, Ivi pag. 404.

Contabilita' — Regole organiche per la scrittura della contabilità comunale, Vol. I pag. 58. — Per la scrittura della contabilità dei Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza — Per le contabilità delle Intendenze e Sottintendenze — *Vedi* Intendenze — Sottintendenze — Per quelle de' fondi provinciali — *Vedi* Opere pubbliche — Per quelle delle prigioni centrali — *Vedi* Prigioni — Le contabilità delle prigioni circondariali deggiono farsi come quelle per le prigioni centrali, Vol. III, pag. 360.

Contenzioso amministrativo, e giudiziario — Legge organica sulla distinzione de' due poteri, secondo la natura delle materie che formano oggetto di contestazione, Vol. I pag. 69. — Ogni controversia per occupazione di strade appartiene al contenzioso amministrativo, Ivi pag. 70. — Lo stesso per le acque pubbliche; Ivi pag. 71. — È competente il Contenzioso Amministrativo nelle controversie sulla validità de' contratti fatti dalle pubbliche Amministrazioni, Ivi pag. 71. — Lo stesso sulla legalità delle sollennità adoperate nelli stessi contratti, Ivi.—Lo stesso sulla interpetrazione e spiegazione de' contratti medesimi, Ivi — Lo stesso sulle controversie di confine tra Comune e Comune, Ivi — Lo stesso sulle controversie tra l'Amministrazione pubblica e gli appaltatori di opere, e di lavori pubblici, Ivi — Lo stesso sulle controversie relative alle tasse, alla ripartizione ed alla esazione delle contribuzioni dello Stato e de' Comuni, così per le nuove imposte, che per gli arretrati sulle antiche, Ivi pag. 72. — Lo stesso sulle controversie circa la validità, e la interpetrazione de' contratti fatti dalle Autorità così civili che militari, Ivi — Appartiene al contenzioso amministrativo l'autorizzare il Demanio dello Stato, la Real Casa, i Reali Siti, la Direzione de'beni riservati, quella de'beni donati reintegrati allo Stato, gli Stabilimenti pubblici, ed i Comuni a formar dimande in giudizio, Vol. I pag. 73.—Allo stesso potere appartiene la conciliazione delle controversie con le Amministrazioni testè enunciate, Ivi.—Il contenzioso amministrativo è attribuito agli Eletti, a' Sindaci, a' Consigli d'Intendenze, al Consiglio delle prede marittime, alla Gran Corte de'conti, ed alle Camere di Giustizie e dell'Interno del Consiglio di Cancelleria, e della Consulta generale del Regno secondo le regole delle rispettive competenze, Ivi pag. 73, 399, e 462.— L'esecuzione de' giudicati del contenzioso amministrativo appartiene al potere giudiziario, Ivi pag. 75. — Legge organica di procedura nel contenzioso amministrativo, Ivi pag. 78. — La citata legge sul contenzioso, e quella di procedura sono applicate all'Amministrazione civile de' Reali domini al di là del Faro, Ivi pag. 106 e 107.— Schiarimenti circa i gradi di giurisdizione ne' giudizi di contravvenzioni, Ivi pag. 112. — I Sindaci debbono ne' giudizi di contravvenzione pronunziare la rifazione de'danni e le spese, allorchè la multa

non eccede i ducati sei, Vol. I pag. 113. — Si deffinisce il termine a produrre reclami alla Gran Corte de' conti di Sicilia, avverso le decisioni delle Autorità che ne dipendono, Ivi pag. 446. — È del contenzioso amministrativo la competenza se si quistioni d'intelligenza o esecuzione della volontà de' contraenti ne' contratti passati coll' Amministrazione pubblica: ma se si quistioni della intelligenza della legge, o dell' applicazione di essa ad un caso non regolato dalla volontà de' contraenti, allora giudica il contenzioso giudiziario, Ivi pag. 477. — Al Sacro Regio Consiglio dalla Regia Camera dovevano passarsi tutte le cause introdotte tra i possessori degli aboliti feudi e li Comuni — *Vedi* Feudalita' — Le nuove cause su detta materia debbono dedursi ne' Tribunali ordinari — *Vedi* Feudalita' — Modifiche alla riportata disposizione — *Vedi* Feudalita' — Gl' Intendenti sono facoltati autorizzare i Comuni per le spese bisognevoli nelle liti contro gli ex-baroni, Ivi pag. 618. — Gl' Intendenti sono facultati ad emettere ordinanze sull' uso delle acque pubbliche, Ivi pag. 738. — I dubbi che possono sorgere sulla legge del contenzioso amministrativo debbono proporsi al Procuratore generale della Gran Corte de' conti, Vol. III pag. 31. — In caso d' impedimento del Sindaco o primo Eletto, il decurione più anziano funziona da giudice del contenzioso amministrativo, Ivi pag. 150. — I provvedimenti e sentenze de' Sindaci, o de' primi Eletti in materie di contenzioso amministrativo son soggetti alla formalità del registro col pagamento però della mettà de' dritti fissati per li provvedimenti preparatori e deffinitivi de' Consigli d' Intendenza, Vol. III pag. 203. — Obblighi degli uscieri del contenzioso amministrativo verso l' Amministrazione del Registro e Bollo, Ivi pag. 229. — Casi ne' quali possono esser ricusati i Consiglieri d' Intendenza per motivi di parentela co' difensori, Ivi pag. 519. — *Vedi pure* — Conflitto, Consigli d' Intendenza, Competenze.

Conti — Casi ne' quali i Consigli d' Intendenza possono rivedere le proprie decisioni emesse nella discussione de' conti, Vol. I pag. 111. — Per la revisione de' conti sono applicabili provvisoriamente le norme fissate per la Gran Corte de' conti, Ivi pag. 115. — Modelli dei stati mensili sulla discussione de' conti comunali morali e materiali, Vol. I pag. 223. — Norme per la uniforme redazione de' conti materiali de' Comuni, Ivi pag. 224. — Modello per la redazione de' detti conti, Ivi pag. 225. — Conti de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza — Gli amministratori de' fondi, e denaro Regio, e de' Reali Stabilimenti ne' Dominî al di là del Faro debbono rendere i loro conti a quella Gran Corte de' conti, Ivi pag. 425. — Della forma di tali conti, Ivi pag. 427. — Quali coazioni possono adibirsi per la loro presentazione, Ivi pag. 429. — Sulla procedura per l' esame de' detti conti, Ivi pag. 431. — Della esecuzione delle decisioni rese su' medesimi, Ivi pag. 433. — Casi e modi ne' quali può procedersi a revisione, Ivi — Regolamento di procedura pel rendimento dei detti conti, Ivi pag. 435. — Norme per la ripartizione del fondo di gratificazione a' Razionali della Gran Corte de' conti incaricati della

liquidazione e discussione de' medesimi, Vol. I pag. 441. — Quali persone debbono rendere i conti de' fondi per opere provinciali, ed a quali Autorità; la Gran Corte de' conti di dritto debbe riesaminare le decisioni emesse su di essi da' Consigli d'Intendenza, Ivi pag. 444. — Simili disposizioni si contengono nel Vol. III pag. 73. — A chi sia commesso discutere i conti morali de' Licei e de' Collegi, Ivi pag. 181. — Come prodursi reclamo da' Sindaci avverso le determinazioni emesse in contumacia su' loro conti morali, Ivi pag. 245. — Sono obbligati li Amministratori delle rendite de' Comuni de' Dominî di là del Faro alla presentazione de' regolari conti della loro gestione dal giorno in cui li Comuni furono provveduti dalla Commissione delli stati discussi, e si rendè noto il nuovo sistema amministrativo salvi però sempre i dritti contro li Amministratori precedenti per le appropriazioni, e malversazioni a danno de' Comuni amministrati infra i termini legittimi, Ivi pag. 268. — I Sindaci possono prender parte come terzi opponenti nella discussione dei conti materiali de' Cassieri, Ivi pag. 273. — I conti morali si approvano e disapprovano amministrativamente dagli Intendenti, Vol. III pag. 317. — Soluzione di dubbi sulla discussione de' conti arretrati de' Comuni de' Reali Dominî al di là del Faro, Vol. III pag. 324. — I conti delle pubbliche, e private Amministrazioni sono esenti dal bollo, salvo a vistarsi per bollo questi ultimi quando ci vogliono presentare in giudizio, o farne deposito. Sono però soggetti al bollo i conti de' commercianti, negozianti e persone d'industria, Ivi pag. 357. — La discussione de' conti morali de' Collegi e Licei fino al 1834 deve farsi da una Commessione di Consiglieri provinciali e distrettuali, che si nominano dagl'Intendenti, Ivi pag. 375. — Non può darsi corso a' reclami tardivamente prodotti dai sindaci avverso le determinazioni degl' Intendenti su' conti morali, Ivi pag. 458. — Nella discussione de' conti materiali non possono i Consigli d'Intendenza chiamare a discarico i Sindaci, Ivi pag. 463.— Non si può procedere all' esame e discussione de' conti materiali delle spese ed opere pubbliche provinciali, senza tener presenti li conti morali, le deliberazioni de' Consigli provinciali, e le risoluzioni Sovrane, Ivi pag. 511.

Contratti. — Forme da osservarsi ne' contratti nell'interesse delle provincie, Vol. I. pag. 40.—Idem nell' interesse de' Comuni, Ivi pag. 65. — Idem nell' interesse de' Luoghi Pii. — *Vedi* Beneficenza — Controversie sulla legittimità, validità, ed interpetrazione de' contratti con pubbliche Amministrazioni — *Vedi* Contenzioso Amministrativo. — Idem de' contratti con Autorità Civili o militari — *Vedi* Contenzioso amministrativo. — Quelli fatti con pubblici Stabilimenti per motivi di utilità possono eseguirsi, abbenchè difettosi nelle forme, Vol. III. pag. 46. — Per quelli onerosi fatti tra negozianti e coloni per grano, possono i coloni soltanto nel foro ordinario sperimentare le loro ragioni, Ivi pag. 95. — Casi ne' quali sono nulli taluni contratti di affitto fatti dagli ex-baroni.—*Vedi* Feudalità.

Contribuenti. — Casi ne' quali i contribuenti morosi di fondiaria possono astringersi coll' arresto, Vol. II pag. 70. — Proporzione della moneta di argento, e rame con cui pagarsi il contributo fondiario.—*Vedi* Contribuzioni dirette. — Gli eredi de' contribuenti per l' esazione de' mandati di disgravio di fondiaria al disotto di ducati quindici non sono tenuti all' esibizione de' titoli ereditarii, Vol. III pag. 66.

Contribuzione fondiaria. — È a scelta degli esattori ripetere il contributo fondiario direttamente da' proprietarii, o da' fittuarii, debitori de' proprietarii medesimi, Vol. II pag. 1. — Norme per l' esazione del contributo fondiario dalle Amministrazioni diocesane, e da quella de' beni riservati, e donati reintegrati allo Stato.—*Vedi* Contribuzioni dirette.—Idem della Cassa di Ammortizzazione.—*Vedi* Contribuzioni dirette. — Sugli abusi nella esazione del contributo fondiario, e norme per reprimersi, Vol. II pag. 80. — Si dichiara non essere stati abrogati i decreti del 3 luglio e 7 agosto 1809 sul procedimento coercitivo per l' esazione del contributo fondiario, Vol. II pag. 87. — Norme per la riduzione del contributo fondiario su i molini. — *Vedi* Molini. — Abilitazioni per l' estinzione de' mandati di disgravio al di sotto di ducati quindeci a favore degli eredi dei contribuenti, Vol. III pag. 66. — Norme per le mutazioni di quote di contributo fondiario nel passaggio de' piccoli fondi da un proprietario ad un' altro, Ivi pag. 119. — Istruzioni per le mutazioni di quote per fondiaria, e canoni, Ivi pag. 331. — Gl' intimatori della contribuzione fondiaria sono esenti dalla tenuta del repertorio, Ivi pag. 380. — È riservata alla Sovrana saggezza la dispensa alla legge per potersi accogliere reclami tardivi per riduzione o disgravio di contributo fondiario, Ivi pag. 404. — Casi ne' quali non è permessa la compensazione della contribuzione fondiaria per effetto di ruolo suppletorio coll' eccesso di fondiaria pagata precedentemente dal contribuente, Ivi pag. 428. — Non sono ammessibili i reclami per moderazione di fondiaria a causa di dedotta inaffittanza di sottani con *posture* di olio, Ivi pag. 434. — I locali addetti a Campisanti sono esenti dal peso fondiario, Ivi pag. 518.

Contribuzioni dirette. — Decreto organico per l' amministrazione e riscossione delle contribuzioni dirette; e sulle cauzioni ed emolumenti de' Ricevitori, e Percettori, Vol. II. pag. 2. — De' ricevitori generali, Ivi. — De' ricevitori di distretto, Ivi pag. 3. — Dei percettori, Ivi pag. 4. — Disposizioni generali, Ivi pag. 5. — In quali casi è permesso di delegare crediti particolari pel pagamento delle contribuzioni, Ivi pag. 7. — Regolamento sull' ordine della percezione delle contribuzioni dirette, Ivi pag. 8. — Disposizioni preliminari, Ivi — Degli agenti di percezione, Ivi.—De' funzionarii che soprintendono alla percezione, Ivi pag. 9. — Rimessa de' ruoli, ed istruzioni de' percettori ed esattori, Ivi pag. 10. — Delle scadenze delle obbliganze, Ivi pag. 14. — Della firma degli stati di obbliganze, Ivi pag. 15. — Norme sugli *avvertimenti* da spedirsi a tutt' i contribuenti, e sulle ricevute da farsi a' medesimi, Ivi pag. 16. —

Della esattezza della riscossione, Vol. II pag. 18. — Delle coazioni reali verso i contribuenti morosi, Ivi pag. 19. — Delle coazioni delle guardie in casa de' medesimi, Ivi pag. 22. — Regole comuni alle due specie di coazioni, Ivi pag. 23. — De' reclami collettivi, Ivi pag. 24. — Della scrittura de' percettori, Ivi pag. 25. — Delle ordinanze sul fondo di disgravio, e sulla reimposizione, Ivi pag. 27.— De' versamenti, Ivi pag. 28. — De' grani addizionali per spese comunali, Vol. II. pag. 30. — Del dritto di percezione, Ivi — Delle ricevute che debbono rilasciare li percettori ed esattori, Ivi pag. 31. — Dell' ufizio de' Cassieri nella contabilità de' percettori, Ivi pag. 32. — Delle verifiche ordinarie delle scritture, Ivi. — Stati di situazione de' percettori, ed esattori, Ivi pag. 34.— Rendimento de' conti finali a saldo degli esercizii, Ivi pag. 35. — Conti resi nel corso degli esercizii, Ivi pag. 36. — Procedura delle coazioni per ritardo de' versamenti de' percettori ed esattori, Ivi pag. 37.— Procedimento ne' casi di malversazione, Ivi pag. 38. — Sul pagamento della contribuzione imposta su' beni assegnati a' creditori dei contribuenti, Ivi pag. 39. — Regolamento suppletorio a quello precedente del 25 febbraio 1810, Ivi pag. 40. — De' Controlori della percezione, Ivi. — Discussioni periodiche dell' arretrato delle contribuzioni, e responsabilità de' Ricevitori distrettuali, Ivi pag. 42. — Della vigilanza de' Controlori ordinarii sulla percezione, Ivi pag. 44. — Altro regolamento su' versamenti, e sulle obbliganze de' Ricevitori generali, Ricevitori distrettuali, percettori, ed esattori, Ivi.— Le intimazioni agl' inquilini e fittajuoli non debbono eccedere il numero di quelli, l' estaglio de' quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata, Ivi pag. 54. — I sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati a soddisfare le somme malversate dagli esattori comunali, ed i voti emersi da partite non esatte, o che non si potessero riscuotere per colpa de' medesimi esattori, Ivi. — Sono responsabili delle malversazioni degli esattori i sindaci e decurioni in esercizio, allorchè la malversazione si commette, Ivi pag. 56.— Gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle stesse coazioni prescritte per i contribuenti morosi, Ivi.—Gli atti per incasso di contribuzioni nelle somme minori di ducati 10 possono farsi collettivamente, Ivi pag. 57. — Epoca in cui debbono depositarsi i ruoli nella Direzione delle contribuzioni dirette, Ivi. — Multe cui possono andar soggetti i Sindaci e decurioni negligenti per la riscossione delle contribuzioni dirette, Ivi pag. 58.—I sindaci e decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria, Ivi pag. 60. — Quali coazioni possono praticarsi contro i Sindaci e decurioni per malversazione o attrasso nella percezione, Ivi pag. 61. — Quale quantità in moneta di rame possa versarsi nelle diverse casse Regie, Ivi pag. 62. — I sindaci possono procedere e dar parere sulle istanze di revindica per oggetti sequestrati per contribuzione, Ivi pag. 63. — La fondiaria su' beni delle Amministrazioni diocesane, e dell' Amministrazione de' beni riservati, e di que' donati, re-

Digitized by Google

integrati allo Stato, deve pagarsi da' fittuarii, Vol. II. pag. 63.— I ricevitori non possono spedire al Banco ne' versamenti monete di rame rotte, Ivi pag. 64. —I giudici regii son competenti per qualunque somma nelle contestazioni per arretrati di fondiaria, Ivi pag. 65. — Misura per rendere più spedita l'esecuzione degli atti coattivi contro i consegnatarii di oggetti pegnorati per contribuzioni dirette, Ivi. — Istruzioni pel pagamento della fondiaria su' beni della Cassa di Ammortizzazione, Ivi pag. 66 e 68. —Gli esattori comunali possono fornirsi delle stampe necessarie alla percezione da chi meglio credono, Ivi pag. 70. — Rimettesi alla prudenza degli Intendenti, com'estremo rimedio, l'arresto di qualche contribuente moroso, Ivi. — Anche i notari possono essere esattori comunali, Ivi pag. 71. — Non è vietato l'arresto di un'esattore malversatore abbenchè settuagenario, Ivi. — Si determina la competenza del potere giudiziario e di quello amministrativo nelle contestazioni sulla percezione delle contribuzioni, Ivi pag. 72. — Dilucidazioni di taluni dubbii sul modo di percezione, Ivi pag. 73. —I Sottintendenti debbono portare il controllo sulle Ricevitorie distrettuali, Ivi pag. 74. — Regolamento per lo controllo delle casse distrettuali, Ivi pag. 75. — Gl'Intendenti debbono allontanare gli abusi nelle coazioni contro i contribuenti morosi, Ivi pag. 77, 79, 80 e 89. — Li versamenti del dazio sul macino debbono eseguirsi per cinque sesti in argento, ed un sesto in rame, Ivi pag. 78. — I Controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali, Ivi pag. 79. —Sul versamento del dazio sul macino da' cassieri comunali agli Esattori; e sul premio a questi in tale articolo di percezione, Ivi pag. 81. — Casi ne' quali è limitata la risponsabilità dei Ricevitori generali per quelli distrettuali, Ivi pag. 82. — I versamenti degli Esattori debbono accompagnarsi da borderò vistati dai sindaci, distinguendosi in essi le somme del rame, e quelle di argento, Ivi pag. 83. — Prescrizioni pe' versamenti che si fanno nelle Casse generali, Ivi. — I Ricevitori distrettuali debbono almeno tre volte l'anno verificare le scritture degli esattori, Ivi pag. 84. — Nella deliberazione discrepante di più Comuni di preferire il Percettore all'Esattore, prevalerà il parere del capoluogo di circondario, e si sceglierà per Percettore sempre chi possa personalmente esercitar la carica, Ivi pag. 85. — Non è necessario che i sequestri precedano la spedizione de'piantoni contro i contribuenti morosi, ed è nella prudenza degl'Intendenti e de' Sottintendenti di preferire l'uno, o l'altro mezzo di coazione. Vol. II pag. 85. — Sorveglianza sugl'intimatori degli uffici delle contribuzioni dirette. Ivi pag. 86. — Gli esattori non possono essere contemporaneamente Cassieri, e viceversa, Ivi pag. 87. — Colla promulgazione del nuovo Codice non sono stati abrogati i decreti de' 3 luglio, e 7 agosto 1809 relativi al procedimento per l'esazione del contributo fondiario, Ivi. — Non possono gl'Intendenti accordare congedi a' percettori, senza autorizzazione del Ministro delle Finanze, Ivi pag. 88. — Gli atti di sequestro per somme minori di duc. 10 con-

tro più contribuenti poveri possono riunirsi in un sol foglio di carta bollata, Vol. II pag. 88. — Norme date agl' Intendenti per la scelta di buoni esattori sulle proposte de' rispettivi decurionati, Ivi pag. 90. — Prescrizioni pel pagamento della fondiaria su' fondi che cangiano di proprietario, laddove fra sei mesi non siansi fatte le mutazioni di quote, Ivi pag. 90. — Non occorre il permesso del Magistrato per la vendita di oggetti pignorati a' contribuenti morosi, Ivi pag. 91. — L' esattore novello deve incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore, ove le somme non oltrepassino le obbligazze da scadere; potendo fare però le sue riserve, e proteste per le partite divenute di difficile esazione, Ivi pag. 93.—Norme come tassarsi gli atti coattivi, Ivi pag. 94. — Non devesi alcun dritto di percezione sulle somme malversate, Ivi. — Norme pe' verbali di malversazione per lo ricupero del dritto ch' è vietato esigersi sulle somme malversate, Ivi pag. 95. — Ogni esattore può nominare intimatori; e gl' Intendenti non trovandovi eccezioni debbono munirli di patente, Ivi. — Dilucidazioni per l' invio, trasporto, e consegna del numerario al Banco, Ivi pag. 96. — Non può un esattore uscito di funzioni spedire coazioni per li arretrati; quantunque li avesse versati, e solo può accudire l' esattore in esercizio onde farsene l' esazione, Ivi pag. 98. — I Sindaci debbono farsi esibire dagli esattori le ricevute a tallone de' versamenti appena essi ritornano dalla Ricevitoria rispettiva, Ivi pag. 99. — L' indennità di grana 15 a miglio stabilita pe' commessari in coazione, deve pagarsi per l' andata non solo, ma anche pel ritorno, Ivi. — Prescrizioni per l' esecuzione degli atti coattivi amministrativamente contro i contabili finanzieri, Ivi pag. 100. — Il sistema delle contribuzioni dirette è applicato a' Reali Dominî al di là del Faro, abolendosi i così detti *Segreti*, *e pro-segreti*, Ivi pag. 101. — Regolamento per l' ordine della percezione delle contribuzioni, e dei versamenti nei Reali Dominî oltre il Faro, Ivi pag. 107. — Facoltà de' Percettori ed esattori di arrendare o coltivare i fondi abbandonati e soggetti a debito di fondiaria, Ivi pag. 115. — I decurionati sono responsabili de' valimenti, malversazioni ed appropriazioni delle somme in qualunque modo riscosse dagli esattori di loro nomina col titolo dell' officio, Ivi pag. 117. — I fitti che si fanno dai Percettori ed Esattori de' fondi de' debitori per fondiaria non possono eccedere la durata di due anni, Ivi pag. 120. — Prescrizioni ed istruzioni per l' esazione del dazio sulla macinazione de' frumenti, orzo, e granone in Sicilia, Ivi pag. 122. — Sulla distribuzione della tassa de' negozianti in Sicilia, e sulla procedura nell' esame de' reclami avverso detta ripartizione, Ivi pag. 129 e 131. — Disposizioni ed istruzioni per le cauzioni di tutt' i contabili finanzieri delle due Sicilie, e per lo disvincolo delle medesime, Ivi pag. 133 a 158. — Può procedersi alla vendita della cauzione de' ricevitori generali, e distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze, Ivi pag. 142. — Norme a seguire ne' casi di fallimenti o di vuoti di cassa de' Contabili dello stato per lo indennizzo a favore del Tesoro

Digitized by Google

dell'equivalente summa sulla cauzione, Vol. II, pag. 194. — I certificati mensili dei lavori eseguiti dai Controlori delle contribuzioni dirette debbono essere vistati dagl' Intendenti, e Sottintendenti, Vol. III pag. 108. — I Direttori provinciali hanno tre mesi di tempo per reclamare avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza in materia di contribuzioni dirette, Ivi pag. 160. — Qualora un contribuente dimandi di proporzionarsi diversamente la rendita imponibile de' suoi fondi, la natura di questi deve rimanere come trovasi riportata ne' catasti, Ivi pag. 381. — Non è permesso a' Controlori di eseguire mutazioni di quote su' catasti, che ne' soli archivi comunali, Ivi pag. 488. — La spesa per la rettifica de' Catasti provvisori delle contribuzioni dirette è a carico de' Comuni. *Vedi* Comuni — In fatto di Contribuzioni dirette veggasi pure — Catasti — Contribuenti — Contribuzione fondiaria — Cauzioni — Contabili finanzieri — Comuni.

Contrabandieri — Condizioni per la formazione de' certificati di loro povertà. Vol. III pag. 120.

Contrabando — Norme allorchè si verifica con infrazione delle leggi Sanitarie — *Vedi* Salute pubblica — I dritti e spese sanitarie debbono prelevarsi in preferenza sul prodotto de' generi immessi in controvvenzioni delle leggi doganali, Vol. II pag. 425. — Le spese sanitarie ne' controbandi con infrazione alle leggi sanitarie debbono anticiparsi da' Comuni, Ivi pag. 429.

Contravvenzioni — In quali contravvenzioni debbono procedere i Sindaci. Vol. I pag. 78. — Delle loro sentenze sulle medesime, Ivi. — Dilucidazioni intorno a' gradi di giurisdizione ne' giudizi di contravvenzioni, Ivi pag. 112. — Altre spieghe sulla specie di contravvenzioni nelle quali debbono procedere i Sindaci, Vol. III pag. 74. — Per le verifiche delle contravvenzioni di competenza degli Eletti, procede il decurione più anziano in caso d' impedimento di quelli, Ivi pag. 164. — Come valutarsi i danni nelle contravvenzioni forestali, Ivi pag. 212. — Norme per lo rifacimento de' danni, ed ammenda in dette contravvenzioni, Ivi pag. 291. — Norme per la tassa delle spese ne' provvedimenti delle autorità del contenzioso amministrativo per le contravvenzioni, Ivi pag. 310. — Nelle contravvenzioni forestali complicate, l' ammenda dovrà sempre corrispondere al danno maggiore, Ivi pag. 341. — I verbali di contravvenzioni forestali ne' quali intervengono i Sindaci, debbono ratificarsi da questi con giuramento tra le 24 ore, Ivi pag. 360. — Quali autorità debbono procedere nelle contravvenzioni alle servitù militari, Ivi pag. 513.

Controlori — Attribuzioni e doveri de' Controlori delle contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette — Quelli provinciali non hanno veruna autorità sugli esattori di fondiaria. Vol. II pag. 79.

Contumacia. — *Vedi* Salute Pubblica.

Coretti — Il dritto talvolta accordato per tenere un coretto in qualche chiesa è personale, e non può alienarsi. Vol. III pag. 45.

Cordone Sanitario — *Vedi* Salute Pubblica.

Digitized by Google

Corpi morali — Contro quali corpi permettesi la liquidazione de' titoli di crediti, Vol. III pag. 42. — Nella nomina de' guardaboschi de' corpi morali non devo prendere ingerenza la Direzione generale de' Ponti e Strade, Vol. III pag. 193. — Rilasciasi a loro favore la tassa dell' 8 per 100 per le guardie forestali nelle vendite de' tagli de' loro boschi, Ivi pag. 240. — Facilitazioni loro accordate per l' esazione delle loro rendite sul Gran Libro del debito pubblico, Ivi pag. 247. — Dichiarasi perento il termine a presentare dimande per liquidazione di crediti contro i Comuni, e corpi morali nelli Reali Dominii oltre il Faro, Ivi pag. 568.

Corrispondenza — Norme concernenti le autorità che nelle Provincie possono far uso della corrispondenza telegrafica, e di quelle cui son dovuti i rapporti *semaforici*, Vol. III pag. 447. — I Soprintendenti generali di salute, e le deputazioni sanitarie del Regno possono nelle occorrenze far uso della corrispondenza telegrafica, Ivi pag. 460. — Quando negli avvisi telegrafici non si comanda di servirsi di staffette, devesi far uso della posta, o della corrispondenza ordinaria di Gendarmeria, Ivi pag. 465.

Corsi — I dritti sotto tale denominazione sono aboliti — *Vedi* Feudalita'.

Cottimisti — Si accordano delle facilitazioni a quelli de' lavori del Genio circa la cauzione che debbono dare, Vol. III pag. 241.

Crediti — Per quelli de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza — Le decisioni della Commessione liquidatrice de' crediti dello Stato non possono cadere in esame del potere giudiziario, Vol. I pag. 568. — Li crediti liquidati di arretrati di rendita contro la Tesoreria generale possono costituirsi in cauzione da' contabili finanzieri, Vol. II pag. 151. — Quali norme siano a serbarsi allorchè si siano tardivamente presentati i titoli per crediti contro i Comuni, Vol. III pag. 27. — Contro quali corpi morali possono liquidarsi i titoli di crediti, Ivi pag. 42. — Non è permessa la liquidazione de' crediti arretrati a tutto il 1815 sul ramo degli Affari Interni quando dai creditori non si fossero presentato le dimande nel corso del mese di settembre 1820, Ivi pag. 98. — Proroga per la presentazione de' titoli di crediti contro i Comuni, Ivi pag. 259. — Si dichiara perento il termine per la presentazione de' titoli di crediti contro i Comuni e Corpi morali ne' Reali Dominii oltre il Faro, Ivi pag. 568. — Per tutti gli altri crediti — *Vedi* Compenso.

Creditori bimestranti — Sul compenso che può loro competere, Vol. II pag. 680.

D

Danni — Per l' indennizzo di quelli che s' inferiscono alle proprietà nella costruzione di opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche. — Divieto di coltivarsi que' terreni, che dalla coltivazione possono derivare de' danni alle proprietà sottoposte, Vol. III pag. 231. — Norme per la rifazione de' danni per contravvenzioni forestali, Ivi pag. 291.

Dazii — Su quali generi possono imporsi dazii comunali di consumo,

Vol. I pag. 46. — Istruzioni per la formazione de' ruoli di transazione de' dazii comunali, Ivi pag. 131. — S' impone il dazio sul macino a carico di tutt' i Comuni dei Dominii di qua del Faro, Ivi pag. 144. — Diminuzione apportata al detto dazio, Ivi pag. 148. — Norme come fars' i versamenti da' Cassieri comunali del suddetto dazio, Vol. II pag. 78. — Imposizione dello stesso dazio su'Comuni de' Dominii al di là del Faro, Ivi pag. 122. — Compensamento per i diversi dazii abolliti ne' Reali Dominii al di là del Faro di privata proprietà, o di proprietà de' Comuni, ed ex-Baroni — *Vedi* Compensi. — Quando possa competere un' escomputo a' fittajuoli de' dazii comunali, Vol. III pag. 58. — Norme come permettersi l' esazione de' dazii comunali per mezzo de' ruoli di transazione, Ivi pag. 122. — Epoca in cui debbono trovarsi redatti i ruoli suddetti, e pene contro i manchevoli, Ivi pag. 166. — Non potendosi ottenere il fitto de' dazii comunali, debbonsi formare i ruoli di transazione prima d' incominciare l' esercizio, Ivi pag. 182. — Norme da serbarsi nella proposta de' nuovi dazii comunali, Ivi pag. 188. — Nuove avvertenze per l' adozione de' ruoli di transazione per i dazii comunali, Ivi pag. 191. — Allorchè il dazio sul macino si esige col ruolo di transazione, i contribuenti debbono pagare non dopo il giorno 14 alla scadenza del bimestre, vol. III pag. 198.—Istruzioni per la riscossione del dazio sul macino, Vol. III pag. 178.— La riscossione de' dazi comunali di consumo deve limitarsi alla consumazione dentro il Comune, e deve intendersi per Comune il solo aggregato delle case che lo compongono, e non il suo territorio, Ivi pag. 210. — Coloro che dimorano in un Comune son tenuti a pagare i dazii di consumo, Ivi pag. 213. — Dilucidazioni sulla proposta di nuovi dazii comunali, Ivi pag. 215. — Il prodotto del dazio sul macino deve iscriversi negli stati discussi quinquennali de' Comuni, Ivi pag. 216. — Quando è permesso farsi i ruoli di transazione per l'esazione de'dazii comunali, Ivi pag. 256.— Le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un Comune, ove la popolazione rispettiva non superi i 250 abitanti non sono soggette a' dazii civici di consumo, nei Reali Dominii oltre il Faro, Ivi pag. 267. — Confirma delle disposizioni precisate di sopra per la pagina 210, Ivi pag. 282. — I dazii comunali debbono esigersi nell' intero territorio del Comune; e ciò per la sola Provincia di Capitanata, Ivi pag. 303. — Non può estendersi alli dazii comunali ed alle privative la dispensa alle subaste, Ivi pag. 316. — Come debba regolarsi l' esenzione ne' ruoli di transazione de' dazii comunali del quarto della popolazione, Ivi pag. 365. — Come debba considerarsi il perimetro dell' abitato ne' Comuni della Sicilia ulteriore pel pagamento de' dazii civici, Ivi pag. 391. — Designazione del tempo per inoltrarsi le proposte per nuove imposte, o sovrimposte comunali, Ivi pag. 449, 489 e 504. — Si dichiara che la riscossione de' dazii civici nella Sicilia ulteriore deve limitarsi all' ambito de' Comuni, e che per i Dominii continentali non si debba fare innovazione al sistema in osservanza, Ivi pag. 527.

Digitized by Google

Debiti — Norme per la verifica e soddisfazione di quelli de' Comuni — *Vedi* Comuni — Idem per quelli de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza — Le decisioni della Commissione liquidatrice per i debiti dello Stato non possono formare esame del potere giudiziario, Vol. I pag. 568. — Per la liquidazione di quelli risultanti da' dritti ex-feudali di piazza e dogane aboliti ne' Reali Dominii di là del Faro — *Vedi* Feudalita' — Si ordina l'istituzione ne' Reali Dominii al di là del Faro del Gran Libro del Debito Pubblico sulli stessi principii di quello esistente ne' Reali Dominii continentali, e si dettagliano le rendite che vi si debbono iscrivere, Vol. II pag. 698. — Stabiliscesi una Commessione di Magistrati e funzionarii amministrativi per la verifica de' titoli originarli dol così detto debito perpetuo, e di altri debiti di quella Tesoreria generale, Ivi pag. 704. — Sul modo come iscriversi sul Gran Libro di Sicilia le partite risultanti da debiti della Tesoreria per compensi di officii aboliti, e che furono alienati col patto della ricompra, Ivi pag. 711. — Norme sulla soddisfazione del Debito pubblico di Sicilia, Ivi pag. 717.

Decime Baronali — Sono abolite — *Vedi* Feudalita'.

Decime Sacramentali — Si abilitano le Amministrazioni diocesane, i Parrochi, ed altri beneficiati alla pubblicazione de'quadri per dette decime ad oggetto d'interrompere la prescrizione trentenaria, Vol. III pag. 453. — Disposizioni onde provvedere le Parrocchie, prive di rendita, e della congrua stabilita, onde far cessare l'esazione delle decime sacramentali, Ivi pag. 489. — Sino che non si adempiono le cennate disposizioni, non deve sospendersi la riscossione delle dette decime, Ivi pag. 527.

Decisioni — Per quelle de' Consigli d'Intendenza nel contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 97. — Di quelle contumaciali del contenzioso amministrativo, Ivi. — Casi ne' quali i Consigli d'Intendenza possono rivedere le proprie decisioni rese per i conti, Ivi pag. 111. — Sul valore delle decisioni della Gran Corte de' conti — *Vedi* Gran Corte de' conti — Come eseguirsi le decisioni della Gran Corte de' conti di Sicilia ulteriore, Ivi pag. 433. — Norme per ottenersi una seconda spedizione di decisioni emesse da' Consigli d'Intendenza, Vol. III pag. 271. — Valore delle decisioni della Commessione feudale — *Vedi* Feudalita' — valore delle decisioni della Commessione liquidatrice de' crediti dello Stato — *Vedi* Compenso.

Declinatoria di Foro — Quando si verifica, e suoi effetti, Vol. I pag. 90.

Decurionati — Ogni Comune è rappresentato da un Decurionato, Vol. I pag. 17. — Attribuzioni e doveri de' decurionati emergenti dalla legge organica amministrativa, Ivi pag. 22. — Loro facoltà e responsabilità nell'amministrazione de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* Beneficenza — Loro attribuzioni, e responsabilità per la rett'amministrazione de' Monti frumentarii, Vol. I da pag. 351 a 367. — Loro responsabilità nelle malversazioni degli Esattori di fondiaria, Vol. II pag. 56. — Possono essere multati verificandosi loro negligenza per l'incasso del contributo fondiario, Ivi pag. 58. — Hanno facoltà

di cangiare a loro piacimento l'Esattore fondiario, Vol. II pag. 59.— Possono solidalmente essere astretti al versamento delle reste per contribuzione fondiaria, Ivi pag. 60.—Quali coazioni possono usarsi contro di essi, Ivi pag. 61. — Non può procedersi contro i decurionati per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze degli Esattori, e Percettori, Vol. II pag. 117. — Loro attribuzioni e doveri pel reclutamento dell'Armata di terra — *Vedi* Leva militare — Idem per l'Armata di mare — *Vedi* Ascrizione marittima — Spetta a' decurionati proporre l'occorrente per la riattazione delle strade comunali, Vol. II pag. 524. — Doveri de' decurionati per la formazione della Guardia urbana, Ivi pag. 651.— Quando e come sono in obbligo i decurionati per la sfondacazione de'generi di privativa, Vol. III pag. 124. — Si appartiene a' decurionati imporre le assise di qualche durata su' commestibili, Ivi pag. 139. — Allorchè i Ricevitori del Registro e Bollo sono proposti da' decurionati restano essi stessi garanti della loro gestione, Ivi pag. 161. — Senza superiore permesso non possono i decurionati ultroneamente rilasciare certificati di condotta, Ivi pag. 196. — Essi debbono proporre le terne del Predicatore quaresimale, Ivi pag. 229. — Non debbono i decurionati ingerirsi della condotta de' funzionarii Regii, Ivi pag. 249. — Appartiene a' decurionati proporre le *mete* a' cereali, Ivi pag. 250. — Sono inabilitati a deliberare in materie estranee all'Amministrazione e specialmente sulla condotta de' Regii funzionarii, Ivi pag. 257. — Le proposte per le provviste degli Amministratori comunali debbono da' decurionati farsi con terne, Ivi pag. 359. — Hanno facoltà di prendere ne' modi regolari l'ipoteca legale sopra i beni de'Cassieri, che nominati con obbligo di dar cauzione, non la prestino tra dieci giorni, Ivi pag. 413.—Ne' Comuni che posseggono una bibblioteca, appartiene al decurionato destinare un' impiegato comunale per la conservazione e buona tenuta della medesima, Ivi pag. 497. — Risponsabilità de' decurionati ritardatori della formazione de' ruoli di transazione de' dazii comunali, e pene cui possono andar soggetti, Ivi pag. 504.—Norme per la proposta de' canditati alle cariche di Consiglieri provinciali, e distrettuali, Ivi pag. 506. — I decurionati con deliberazione debbono contestare di aver il Medico e Cerusico condottato data istruzione alle levatrici onde potersi loro pagare le condotte rispettive, Ivi pag. 513. — I Decurionati debbono sorvegliare i guardaboschi comunali, Ivi pag. 521. — Norme a' decurionati per la rinnovazione delle cariche comunali, e de' Luoghi Pii laicali, Ivi. pag. 544.

Decurioni — Possono contemporaneamente i Decurioni essere eletti Deputati Sanitarii, Vol. II pag. 429. — L'essere stato un' individuo Decurione, non impedisce potere essere sussecutivamente nominato a due cariche comunali, Vol. III pag. 403.

Delinquenti — Per l'arresto di quelli che si rifugiano nelle Chiese — *Vedi* polizia.

Demanio — Quistioni relative a' demanii Regii — *Vedi* Competenza — Contenzioso Amministrativo — Consiglio d'Intendenza — Con-

troversie per occupazione di demanio comunale, *vedi come sopra* — Per la ripartizione de' demani comunali, feudali, di chiese, o promiscui — *Vedi* FEUDALITA' — Deve adirsi il Consiglio d'Intendenza per la liquidazione de' titoli di credito, o di debito de' Comuni col Real Demanio, Vol. III pag. 61. — Abilitazioni al Real Demanio per la formazione de' quadri de' titoli, Ivi pag. 144. — Il Real Demanio non è obbligato di esibire il titolo di un suo credito derivante dal ruolo reso esecutivo, Ivi pag. 265. — Competenze spettanti agl'impiegati delle Intendenze, e delle Sottointendenze negli affitti de' beni del Real Demanio, Ivi pag. 320. — Al Real Demanio rientrano le quote de' monti familiari disciolti, allorchè non risulti chiara la qualità ereditaria di coloro che le reclamano, Ivi pag. 386.

DENTISTI — Dritti di cedola, Vol. III pag. 19.

DEPOSITO DI LEVA — *Vedi* LEVA MILITARE.

DEPUTATI — Attribuzioni e doveri de' Deputati Ecclesiastici nell'amministrazione de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* BENEFICENZA — Deputati de' projetti — *Vedi* PROJETTI — Deputati di alloggio — *Vedi* COMUNI — ALLOGGI MILITARI — Deputati sanitarii — *Vedi* SALUTE PUBBLICA — Deputati di opere pubbliche — *Vedi* OPERE PUBBLICHE.

DEPUTAZIONI — Per quelle de' projetti — *Vedi* PROJETTI — Deputazioni sanitarie — *Vedi* SALUTE PUBBLICA — Deputazioni di opere pubbliche — *Vedi* OPERE PUBBLICHE — Deputazioni provinciali per accudire gl'Intendenti e Reali Ministeri per la risoluzione degli oggetti trattati da' Consigli provinciali, Vol. III pag. 412.

DESTITUZIONI — Per quelle riguardanti gl'impiegati delle amministrazioni provinciali e comunali — *Vedi* NOMINE.

DETENUTI — Norme per la punizione de' reati che commettonsi da' detenuti — *Vedi* POLIZIA — Pel trattamento e trasporto di detenuti infermi — *Vedi* PRIGIONI — Quando non sono i detenuti infermi ristabiliti dalla febbre carceraria, non possono esser messi in libertà, Vol. III pag. 151. — Istruzioni sulla sussistenza a' detenuti militari, Ivi pag. 234. — Sull'articolo *mantenimento de' detenuti* deve gravare l'esito delle medicine da somministrarsi nelle malattie de' detenuti nelle prigioni circondariali, Ivi pag. 277. — Norme per astringersi i detenuti non poveri alla restituzione del valore degli alimenti loro somministrati nelle prigioni, Ivi pag. 321.

DIFENSORI — I difensori de' Comuni presso i Consigli d'Intendenza han dritto a compenso, Vol. III pag. 327.

DIFESA — Norme come dichiararsi la *difesa* de' boschi, Vol. III pag. 347.

DIMANDE INCIDENTI — Come dedursi nel contenzioso amministrativo, e loro effetti — *Vedi* CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO — CONSIGLI D'INTENDENZA.

DIPLOMI — Dritti da pagarsi nella spedizione de' medesimi — *Vedi* TARIFFA.

DIRETTORI — Quelli delle pubbliche amministrazioni che son tenuti a rendimento di conto — *Vedi* GRAN CORTE DE' CONTI — Precedenza nelle pubbliche funzioni fra' Direttori provinciali di diverse amministrazioni — *Vedi* CERIMONIE PUBBLICHE.

DISBOSCAMENTI — Formalità de' verbali per disboscamenti in contravven-

Digitized by Google

zione alle leggi forestali, Vol. III pag. 370. — Norme da osservarsi nella proposta de' disboscamenti, Ivi. pag. 379. — Quali circostanze debbano tenersi presenti nell' esame di proposte per disboscamenti, Ivi pag. 425.

Disposizioni testamentarie — Sono inalterabili da chicchessia senza espressa Sovrana autorizzazione, Vol. I pag. 308.

Dissodamenti — Formalità ne' verbali di contravvenzione per dissodamento di terre salde, Vol. III pag. 370. — Regole da osservarsi nella proposta de' dissodamenti di terre, Ivi pag. 379. — Le dissodazioni debbonsi limitare alli soli casi in cui non si oppongono gl' interessi di pubblica economia, Ivi pag. 394. — Circostanze da doversi porre a calcolo nell' esame delle proposte di dissodamenti, Ivi pag. 425.

Documenti — Dritti a pagarsi per le copie e cercatura di documenti esistenti negli Archivii pubblici — *Vedi* Archivii.

Dogane — Compensazione a' proprietarii di quelle abolite ne' Reali Dominii al di là del Faro — *Vedi* Compenso.

Domicilio — Quelli che domiciliano in un Comune son tenuti a pagaro i dazi comunali di consumo, Vol. III pag. 213. — Norme per le dichiarazioni di cambiamento di domicilio, Ivi pag. 430.

Dominii al di qua' del faro — Circoscrizione amministrativa de' medesimi, e classificazione delle Provincie e Distretti, Vol. I pag. 1.

Dominii al di la' del faro — Idem Vol. I pag. 4.

Donazioni — *Vedi* Beneficenza.

Donne — Possono anch' esse ottenere la cedola di flebotomia solo per le persone del loro sesso, Vol. III pag. 340.

Dotaggi — *Vedi* Beneficenza.

Dote — Ne' casi di matrimonio tra un Uffiziale ed una signora di famiglia Siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 200 annui di rendita sul Gran libro quella di ducati 360 annui in beni fondi, netta e libera d' ipoteche, Vol. III pag. 278. — Per quelle assegnate a donzelle ed orfane per effetto di sorteggio, o per assegno giusta le fondazioni — *Vedi* Beneficenza.

Dritti — Abolizione de' dritti feudali ne' Dominii di tutto il Regno — *Vedi* Feudalita' — Sono aboliti i dritti di padronato di beneficii ecclesiastici curati, e non curati — *Vedi* Feudalita' — Quali siano i dritti da esigersi dagli archivii pubblici per la cercatura e copia di documenti — *Vedi* Archivii — Si approvano i dritti per le deputazioni sanitarie, e si danno le norme come amministrarsi, Vol. II pag. 394, 401, e 425. — Quali dritti feudali aboliti debbano compensarsi dallo Stato, e regole per fissarne i valori — *Vedi* Compenso — Dritti protomedicali e loro uso — *Vedi* Protomedicato — Le casse dei Consigli degli Ospizii, e non più quelle delle Intendenze debbono incassare le rate de' dritti Protomedicali spettanti all' Ospedale degl' Incurabili, e rimettere il denaro all' Amministrazione di detto Stabilimento, Vol. III pag. 422. — Prescrizioni per l' esazione dei detti dritti, Ivi pag. 427.

Droghe — Divieto di vendersi a minuto o composte da'droghieri le droghe medicinali, Vol II pag. 418, 424, e 426.
Droghieri — *Vedi* Droghe.

E

Elemosine — Norme per la distribuzione delle medesime — *Vedi* Beneficenza.
Eletto primo — Se ne stabilisce uno in ogni Comune, Vol. I pag. 17. — Suo grado; attribuzioni, ed obblighi, Ivi pag. 19. — In quali materie è Giudice del contenzioso amministrativo — *Vedi* Contenzioso amministrativo — È pure competente ad infligere, e far riscuotere le multe nelle semplici contravvenzioni di Polizia Urbana sorprese in flagranza, Ivi pag. 565. — Suoi incarichi sugl'individui della riserva del Real Esercito — *Vedi* Leva militare — ed ascrizione marittima — Suoi doveri ed attribuzioni pel ramo sanitario interno — *Vedi* Salute Pubblica — Sue attribuzioni e doveri per la conservazione delle opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Idem per la esecuzione della legge e regolamenti per la uniformità de' pesi e misure — *Vedi* Pesi e misure — È sua facoltà l'imporre le assise giornaliere su' commestibili, Vol. III pag. 139. — Debbono essi provocare la punizione di coloro che arrecano degradazioni alle strade, Ivi pag. 471. e 481. — Nell'esercizio delle sue funzioni dev'essere assistito dal Cancelliere comunale, o dal di lui Sostituto, Ivi pag. 502.
Eletto 2.° — Se ne stabilisce uno in ogni Comune, Vol. I pag. 17. — Suo grado, attribuzioni, e doveri, Ivi pag. 20. — Suoi incarichi sugl'individui della riserva del Real Esercito — *Vedi* Leva militare — Un secondo Eletto che ha funzionato da Sindaco, non può esser prescelto per Sindaco se pria non abbia renduto il suo conto morale, Vol. III pag. 400.
Eligibili — Le liste de' medesimi pe' Comuni della Sicilia ulteriore in luogo di riformarsi in ogni quattro anni, debbonsi riformare in ogni due anni, Vol. III pag. 288. — In ogni anno deve formarsi una lista suppletoria di eligibili per le cariche comunali, Ivi pag. 456.
Enfiteusi — Per quelle de' beni de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza.
Epizootia — *Vedi* Salute pubblica.
Erbatica — Abolizione de' dritti sotto tal denominazione — *Vedi* Feudalità.
Eretici — Prescrizioni pel separato seppellimento de'cadaveri degli eretici — *Vedi* Campisanti.
Esami — Norme per gli esami pratici delle levatrici ed esercenti la bassa chirurgia, Vol. III pag. 339. — Regolamento per gli esami degli esperti, periti, e misuratori di campagna, Ivi pag. 473.
Esattori comunali — Hanno dritto di agire per l'esazione delle contribuzioni dirette contro i proprietarii, o contro i fittuarii debitori de' medesimi, Vol. II pag. 1. — Loro doveri ed attribuzioni per l'esazione delle Contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirit-

TE — Possono essere coazionati in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale, Vol. II pag. 56. — Per le stampe bisognevoli per la percezione possono provvedersene da chi loro piace, Ivi pag. 70. — Abbenchè un' esattore sia settuagenario, può essere arrestato in caso di malversazione, Ivi pag. 71. — Si accorda loro un premio su' versamenti del dazio sul macino, Ivi pag. 81. — Non possono cumulare la carica di Cassiere comunale, Ivi pag. 87. — Gli esattori novelli debbono incaricarsi della riscossione delle reste de' loro antecessori, con quelle riserve e proteste che vorranno per le partite divenute di difficile esazione, Ivi pag. 93.—Loro appartiene di nominare gl'intimatori, dovendo questi approvarsi e patentarsi dall' Intendente, Ivi pag. 95. — Non possono spedire coazioni allorchè hanno cessato dalle loro funzioni; potendo però assistere gli esattori in esercizio per facilitare la riscossione delle loro reste, Ivi pag. 98. — Possono coltivare o arrendare i fondi abbandonati soggetti a fondiaria, Ivi pag. 115. — Non possono affittaro per più di due anni i fondi abbandonati soggetti a fondiaria, Ivi pag. 120.— Si conferma la disposizione di poter essere coazionati in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale, Vol. III pag. 31. — In fine si riscontrino — Coazioni — Piantoni.

Escompito — Quistioni per escomputo di estagli — *Vedi* Contenzioso Amministrativo — Competenza — Consigli d' Intendenza.

Esclusione — Motivi di esclusione dal servizio militare—*Vedi* Leva Militare — Ascrizione Marittima.

Esenzione — Motivi di esenzione dalle cariche comunali — *Vedi* Cariche comunali — Nomine — Motivi per essere esentato dal servizio militare — *Vedi* Ascrizione marittima—Leva Militare.

Esercenti — Prescrizioni per quelli dell' arte salutare, ch' esercitano da meno di venti anni senza carte, e divieto assoluto per coloro che l' esercitano da meno di un decennio, Vol. III pag. 319. — Abilitazioni a' vecchi esercenti l' arte salutare, Ivi pag. 321 e 332. — De' dritti e documenti a cui son obbligati i vecchi esercenti l' arte salutare per godere delle agevolazioni loro concedute, Ivi pag. 334.— Abilitazioni per gli esami degli esercenti la bassa chirurgia, Ivi pag. 339. — Agevolazioni che si accordano a' vecchi esercenti l' architettura, e l' agrimensura per avere le carte autorizzanti, Ivi pag. 341. — Proroga agli esercenti l' arte salutare per i documenti e dritti che vennero prescritti precedentemente, Ivi pag. 343. — Si precisano i documenti che debbono esibire gli esercenti l' architettura, e l' agrimensura onde ricevere le carte autorizzanti, Ivi pag. 345.

Esercito Reale — Individui chiamati al servizio del medesimo — *Vedi* Leva Militare — Ascrizione Marittima.

Esercizii Spirituali — Non possono dispensarsi gl' impiegati dall' adempimento de' proprii doveri nel corso degli Esercizi Spirituali che si eseguono nella Quaresima, Vol. III pag. 218.

Esperti — Regolamento per gli esami che debbono subire gli esperti, periti, e misuratori di campagna, Vol. III pag. 473.

Digitized by Google

Esposiri — *Vedi* Projetti.
Espropriazioni — Gli avvisi di espropriazioni forzate ne' giornali d' Intendenza sono a carico delle parti, il dritto allo stampatore è di carlini cinque per ogni avviso, Vol. III pag. 369.

F

Fabbricare — Fabbriche — *Vedi* Consigli Edilizii — Polizia Urbana — Monumenti di antichita'.
Fallimento — *Vedi* Vuoto di Cassa — Contabili finanzieri.
Fanciulle — Le fanciulle, e le vedove sono esenti dagli alloggi militari nelle proprie case, hanno l' obbligo però di fornirlo in altro luogo, Vol. III pag. 374.
Farmaci nocivi — Precauzioni rigorose per la vendita — *Vedi* Salute pubblica.
Farmacie — Annualmente debbono essere visitate — *Vedi* Protomedicato.
Farmacisti — Quali dritti debbono pagare nella spedizione della cedola, Vol. III pag. 19. — Agevolazioni a' vecchi esercenti in farmacia senza carte autorizzanti, Ivi pag. 189. — Norme per la regolarizzazione delle carte autorizzanti in proporzione della età, e del tempo dell' esercizio nell' arte salutare, Ivi pag. 319, 321, 332, e 343. — Doveri, attribuzioni, ed indennità a' farmacisti visitatori — *Vedi* Protomedicato.
Fedi di credito — Le casse Regie debbono per qualunque pagamento fiscale ricevere le fedi di credito; ed a richiesta cambiarle con moneta effettiva — *Vedi* Casse Regie.
Feste pubbliche — *Vedi* Polizia — Cerimonie Pubbliche.
Feudalita' — Sua abolizione in tutt' i dominl al di quà del Faro. Vol. I pag. 596. — Si prescrive la divisione e ripartizione delle terre demaniali, siano feudali, comunali, di chiese, o di uso e dritto promiscuo, Vol. I pag. 599. — Tutte le cause pendenti tra' possessori degli aboliti feudi ed i Comuni dalla Regia Camera debbono passare al Sacro Regio Consiglio; e le nuove cause debbono introdursi innanzi a' Tribunali ordinari, Ivi pag. 600. — Per i demani promiscui col Tavoliere di Puglia i Consigli d' Intendenza non debbono ingerirsi che sciolte le promiscuità dalla Giunta appositamente eletta, Ivi pag. 601. — Abolizione delle Sostituzioni fedecommessarie; ed i beni che vi erano soggetti restano liberi agli attuali godenti, Ivi pag. 602. — Si dichiarano estinti i crediti degli ex-baroni per gli arretrati de' dritti feudali, Ivi pag. 604. — Norme per la ripartizione delle terre demaniali, Ivi. — Nell' abolizione delle Sostituzioni fidecommessarie è compresa qualunque chiamata al godimento di Prelature, Commende familiari dell' Ordine Gerosolimitano, legati pii, cappellanie laicali, e qualunque benefizio senza cura di anime, od obbligo di residenza, Ivi pag. 609. — Istituzione di una Giunta per la ripartizione delle terre demaniali, Ivi

pag. 610. — Distinzioni fra' demanl e beni patrimoniali delle chiese, e de' Comuni; beni burgenzatici degli ex-baroni, e beni allodiali de' privati, Vol. I. pag. 610.—Le prestazioni eventuali, che si pagano da' coloni perpetui delle quote demaniali debbono ridursi ad una sola, o ad un canone fisso in denaro, Ivi pag. 612. — Si assegna un termine a' possessori di dritti doganali per l'esibizione dei titoli ad un' apposita Commessione, onde liquidarsi quale compenso sia loro dovuto, Ivi pag. 613. — Tutte le cause introdotte prima del 2 agosto 1806 fra le Università, ed i baroni debbono decidersi dalla Commessione di liquidazione de' dritti feudali, Ivi pag. 614.— Nomina de' componenti di detta Commessione, Ivi. — Si prescrive che fino al 1809 niuno che sia stato o sia agente degli antichi baroni potrà esercitare la carica di Sindaco, Eletto, Decurione, o Governatore, Ivi pag. 615. —·I Comuni che non hanno mezzi per sostenere le spese per la divisione de' demanl possono ricorrere ad una tassa rinfrancabile da' primi provventi dei demanl stessi, Ivi pag. 615. — Si aumentano di altri Componenti le due Commessioni istallate in seguito dell' abolizione della feudalità, Ivi pag. 616.— Si proroga il termine per l'esibizione de' titoli de' dritti di dogane e piazze baronali, Ivi. — Le cause fiscali pendenti già nel Tribunale della Camera debbono giudicarsi dalla Commessione liquidatrice de' titoli de' dritti doganali, e di piazze aboliti, Ivi pag. 617.— I Consigli d' Intendenza sono autorizzati a verificare le usurpazioni fatte degli ex-baroni de' demanl ex-feudali, riducendoli a difesa, Ivi.— Si facultano gl' Intendenti di autorizzare i Comuni alle spese occorrenti per le liti contro gli ex-baroni, Ivi pag. 618. — Istruzioni per ben regolare la ripartizione delle terre demaniali, Vol. I pag. 618. — A' possessori di fondi ex-feudali gravati di prestazioni a favore degli ex-feudatarl si permette trasmutarle in canone in denaro, e si danno le norme per la trasmutazione, e riscatto del canone stesso, Ivi pag. 620. — Si dichiarano inappellabili le decisioni della Commessione de' titoli quanto alla legittimità de' medesimi: ma in quanto alla liquidazione de' compensi dovrà accedervi la Sovrana sanzione, Ivi pag. 622. — Le funzioni della Commessione delle liti feudall son prorogate ad un' altro anno, Ivi. — Altre istruzioni per la ripartizione delle terre demaniali, e promiscue, Ivi pag. 623. — Si prorogano per un' altro anno le funzioni della Commessione de' titoli, Ivi pag. 634. — Abolizione de' padronati dei beneficl curati, e non curati, Ivi. — La Commessione del debito pubblico, e non quella de' titoli deve liquidare i compensi de' dritti ex-feudali di piazze e dogane, Ivi pag. 635. — Si assegna un' anno per termine alla Commessione delle liti ex-feudali al compimento del suo incarico, Ivi pag. 635. — Norme per la nomina degli agenti ripartitori delle terre demaniali, e pel loro lavoro preliminare, Ivi pag. 636. — I possessori di fondi sottoposti al dritto fiscale conosciuto sotto il nome di *gran foresta di Oria* possono riscattarlo, Ivi pag. 638. — Si esentano dalla ripartizione delle terre damaniali i riposi laterali di taluni *tratturi*, Ivi. — Istruzioni e norme alla

Digitized by Google

Commessione delle liti ex-feudali onde giudicare con uniformità di principi, Vol. I pag. 639. — Spiegazioni sulle precedenti istruzioni, Ivi pag. 641. — È vietata a' Comuni dal 1809 l'esazione di quei dritti baronali aboliti, e de' quali erasene conservata provvisoriamente a' Comuni l'esazione, Ivi pag. 643. — Nell'abolizione dei dritti feudali van comprese le così dette *terze baronali*, Ivi pag. 644.— Le difese riservate al pascolo de' soli animali addetti all'agricoltura non debbono far parte delle terre demaniali da ripartirsi, Ivi. — Altre istruzioni sul medesim' oggetto, Ivi pag. 645. — Le convenzioni fra' Comuni e gli ex-baroni approvate dalla Commessione sono valide purchè siano approvate dal Procuratore Regio, ed omologate dalla Commessione delle gravezze, Ivi pag. 646. — Le prestazioni sotto nome di *Colte* sono comprese nell'abolizione de' dritti feudali, Ivi pag. 647. — I Comuni non possono essere sostituiti agli ex-baroni nella riscossione de' dritti di terraggio e di fida, Ivi pag. 648.— Norme sull'uso delle pubbliche acque, Ivi. — Limitazioni agli abusi di pascolo degli ex-baroni su' fondi privati, Vol. I pag. 651. — Abolizione delle decime feudali di erbatica, carnatica, giornate di latte, ecc., Ivi pag. 652. — Le prestazioni di capitazioni, quelle a fuoco, e di casalinaggio son comprese ne' dritti feudali aboliti, Ivi pag 654. — Si assegna un termine a' Comuni ed agli ex-baroni per dedurre tutte le azioni nascenti dall' abolita feudalità, Ivi pag. 655. — Si stabilisce una Commessione per la divisione de' beni comunali, Ivi pag. 656. — Spiegazioni relativo alle prestazioni ex-feudali della Provincia di Lecce, Ivi pag. 658. — Proroga di funzioni accordata alla Commessione de' titoli, Ivi pag. 659. — Prescrizioni ed istruzioni per la commutazione in denaro di qualsivoglia prestazione, o rendite ex-feudali, e per la ricompra di ogni rendita perpetua, Ivi. — Norme per compensare gli avvocati, patrocinatori, ed ogni altro uffiziale giudiziario adibiti da'Comuni per le liti sommesse alla Commessione feudale, Ivi pag. 664. — Istruzioni per la divisione de' demani da eseguirsi da' Commessari incaricati, Ivi pag. 665. — La Commessione de' titoli cessa dalle sue funzioni venendo sostituita da quella del debito pubblico, Ivi pag. 672. — Le servitù dette de' *corsi* sono abolite, Ivi pag. 673 — Le cause fiscali pendenti presso l'abolita Commessione de' titoli passano a' Tribunali ordinari, Ivi pag. 676. — Le somme dovute per *buonatenenza* dagli ex-baroni debbono versarsi alle Casse provinciali, ed addirsi ad opere pubbliche, Ivi. — I Commessari incaricati per la divisione de' demani sono incaricati anche della esecuzione delle decisioni della Commessione feudale, Ivi pag. 677. — Dilucidazioni sull' intelligenza a darsi alle parole *pieni e commodi usi* adottate dalla Commessione feudale, Ivi. — Si assegna un termine per la riduzione in capitale delle prestazioni vitalizie sugli aboliti feudi, Ivi pag. 678. — La Commessione feudale è abolita; ed i Tribunali ordinari son destinati a procedere nelle cause ch' erano di competenza della Commessione stessa, Ivi pag. 679. — Dilucidazioni sull' intelligenza a darsi alle clausole relative allo stato attuale del possesso

di cui l'abolita Commessione feudale ha fatto uso nelle sue decisioni, Vol. I pag. 681. — Si dichiara non esservi bisogno di stipulare istrumenti per convalidare le operazioni relative alla divisione dei demanî, Ivi pag. 682. — Divieto a' comuni di continuare l'esazione delle decime e prestazioni abolite, sotto pretesto di soddisfare gli avvocati, ed altre spese, Ivi pag. 683 e 696. — Proroga di funzioni a' Commessarî ripartitori de' demanî, Ivi pag. 683. — Norme per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascuo, Ivi pag. 685. — Si fissa l'epoca in cui cesseranno le funzioni de' Commessarî ripartitori de' demanî; e come in seguito procedersi sulla stessa materia, Ivi pag. 686 e 692. — Le ordinanze per la divisione delle terre possedute dall'Amministrazione de' demanî non debbono eseguirsi se non dopo Ministeriale approvazione, Ivi pag. 687. — Dettansi de' mezzi per allontanare le cause della ripugnanza de' coloni nell'acquistare le quote de' terreni demaniali da dividersi, Ivi pag. 687. — Si assegna un termine alle dimande di compensi, onorarî, e spese dovute da' Comuni a coloro che hanno prestato patrocinio e spese nelle cause riguardanti la feudalità, e la divisione de' demanî, Ivi pag. 688. — Prescrivesi l'applicazione del decreto de' 16 ottobre 1809 circa le decime, e prestazioni ex-feudali di Terra d'Otranto a tutti gli enfiteuti, e ad ogni avente causa dagli ex-feudatarii, non ostante qualunque contratto in contrario, o altro fatto delle parti, Ivi pag. 689. — Gli usi civici de' comuni sulle terre debbono essere compensati a' termini delle leggi, ed istruzioni, e non altrimenti, Ivi pag. 689. — Nella censuazione delle *statoniche* debbono tenersi presenti le circostanze de' Comuni e gl' Intendenti mettersi di accordo coll'Amministrazione del Tavoliere di Puglia, Ivi pag. 690. — Le ordinanze de' Commessarii ripartitori per esecuzione delle decisioni della Commessione feudale non hanno bisogno di superiore approvazione, Ivi — Soluzione de' seguenti dubbii, cioè 1.° Se li fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demanii; nel caso di esclusione se sono da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo. 2.° Se li fondi ex-feudali che trovansi alberati di alberi fruttiferi, e sono soggetti all'uso di pascolo, o non lo sono, come siano a considerarsi nella divisione quando non se ne dimostri la qualità di difesa, Ivi pag. 691. — Norme per la valutazione de' dritti del Tavoliere, de' comuni, e de' proprietarii sulle terre di *portata*, Ivi pag. 694. — Le quote de' demanii assegnate a miserabili, non possono da questi cedersi a' ricchi; ed abbandonandole, rientrano nella massa de' demanii da dividersi giusta la legge, Ivi — Si dichiara quali colonie siano da riguardarsi come perpetue, Ivi pag. 695. — Provvidenze per l'evizioni risultanti da sentenze della Commessione feudale, o da divisione di demanii comunali, Ivi pag. 698. — Sul dritto di pascolo esercitato da' comuni su' fondi de' privati, Ivi pag. 701. — Norme per sottrarre i fondi dalle servitù di *compascuo*, Ivi pag. 702. — Si precisa l'epoca dell'incominciamento del termine di sei mesi ac-

cordato per lo sperimento delle azioni di garanzia innanzi la Commessione conciliatrice per le vertenze ex-feudali, e per la esibizione de' titoli in appoggio, Vol. I pag. 704 e 706. — Si dichiara che le dignità, canonicati, prebende, pensioni, e partecipazioni delle chiese cattedrali e collegiate non sono comprese fra i *benefici* de' quali sono restituiti i beni a' compatroni, Ivi pag. 705. — I reclami de' comuni al Consiglio di Stato avverso le ordinanze per l'abolita feudalità debbono prima essere esaminati ed autorizzati da' Consigli d'Intendenza, Ivi pag. 707. — Gli affitti delle terre demaniali fatte dopo il decreto degli 8 giugno 1807 son dichiarati nulli, Ivi pag. 707. — Si fissa un termine per la notifica delle ordinanze non ancora eseguite de' Commessarii ripartitori, o degl' Intendenti per la divisione delle terre demaniali, Ivi pag. 709. — Procedura per la notifica delle ordinanze, e quali siano da intimarsi, Ivi. — Norme come possono i possessori de' fondi gravati di redditi ex-feudali in genere cangiare la coltura de' fondi suddetti, Ivi pag. 710. — S' istituisce una Commessione per discutere, e dare il parere sopra sedici proposizioni intorno ai principii sopra li quali era fondata la giurisprudenza della già Commissione feudale, Ivi pag. 711. — Si precisano le classi delle persone private nel corso dell' occupazione militare della facoltà di esercitare i loro dritti; ed alle quali perciò rimane salvo il rimedio del ricorso civile, Ivi pag. 713. — La prima Sezione della Corte di appello di Napoli è delegata per la discussione de' ricorsi civili, che si producono dalle persone contemplate nel precedente paragrafo, Ivi pag. 716. — Le funzioni del Procuratore generale dell'abolita Commessione feudale sono delegate al Procuratore generale della Gran Corte de' conti, Ivi. — Gl' Intendenti debbono rimettere al Procuratore generale della Gran Corte de' conti i progetti delle ordinanze, in cui il Regio Demanio trovasi interessato, ed attendere le Superiori determinazioni, Ivi pag. 717. — È abusiva, e vietata qualunque prestazione a titolo di *Casalinaggio*, e li Tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati dagli ex-Baroni debbono distinguere, se dipendono da dritti signoriali aboliti, ovvero sieno il compenso di prezzo d' immobili venduti, od una condizione della cessione di essi, e ciò per farli cessare nel primo caso, e conservarli nel secondo, Ivi pag. 718. — Le disposizioni del decreto dei 20 gennajo 1814 per la notifica delle ordinanze sono applicabili a quelle emesse in contumacia; e che a detta epoca non si trovavano eseguite, Ivi pag. 719. — Nelle vertenze per lo scioglimento delle promiscuità, gl' Intendenti debbono prendere l' avviso del Consiglio d' Intendenza, al quale è in loro facoltà di uniformarsi, o pur nò, Ivi pag. 720, e 721. — I giudizii di conversione di prestazioni dovute agli ex-baroni sono di competenza del potere giudiziario, Ivi pag. 791. — In ogni Provincia si destina un Consigliere provinciale per la divisione delle terre demaniali ex-feudali ed ecclesiastiche, e per l' esecuzione delle decisioni dell' abolita Commessione feudale, Ivi pag. 722 e 723. — I padronati ex-feudali sopra le chiese e beneficii ecclesiastici sono com-

presi nella legge abolitiva della feudalità, Vol. I pag. 725. — I patronati particolari sì ecclesiastici che laicali sono conservati, derogandosi alle disposizioni abolitive emesse in tempo della occupazione militare, Ivi pag. 726. — Il tempo a reclamare non precludesi per la privata conoscenza delle ordinanze dei Commissarii ripartitori. — Quando il frumentone debba considerarsi come prodotto di principale coltura. — Gli alberi fruttiferi ne'fondi colonici de'demanii ex-feudali presumonsi degli ex-baroni, Ivi pag. 727. — Istruzioni a' Consiglieri provinciali e loro aggiunti per la divisione delle terre demaniali ex-feudali ed ecclesiastiche, Ivi pag. 730, e 736. — L'uso di legnare in ogni tempo dell' anno è da comprendersi fra gli *usi essenziali*, Ivi pag. 732. — Norme per la liquidazione e pagamento delle buonatenenze, Ivi pag. 735. — Gli atti de' Consigli d' Intendenza per lo scioglimento delle promiscuità fra più comuni senza il consenso delle parti sono illegali, Ivi. — Norme sulla registrazione delle ordinanze, e de' documenti esibiti dalle parti, Ivi pag. 737. — Gl' Intendenti hanno facoltà di pubblicare de'regolamenti sull'uso delle acque pubbliche, Ivi pag. 738. — Lo stralcio delle operazioni per la divisione delle terre demaniali comunali, ed ex-feudali è restituito agl' Intendenti, Ivi pag. 739. — Un Comune avendo acque soprabbondanti può essere obbligato a cederne una porzione ad altro Comune, che ne ha bisogno, Ivi pag. 740. — I fondi ex-feudali abbandonati da' coloni perpetui rientrano al demanio, Ivi pag. 741. — Si dispone l' esecuzione delle ordinanze commessariali, nelle quali sono interessati il Patrimonio ecclesiastico, le mense Vescovili, o altre pubbliche Amministrazioni, Ivi pag. 742. — Si assegna un termine per le conciliazioni delle quistioni demaniali in cui sono interessati il patrimonio ecclesiastico, e le mense Vescovili, Ivi pag. 743. — Concessioni speciali per l' esazione de' terraggi accordate al Duca di Fragnito, ed al Marchese di Pietracatella, Ivi pag. 744. — Norme a seguirsi pel procedimento giudiziario per le azioni possessorie per esazioni di terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali, Ivi pag. 745. — Li ex-feudatarii per conservare i patronati debbono provare nei modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato siasi devoluto, o riconceduto in qualunque maniera' onerosa, o gratuita, Ivi pag. 746. — Si ordina il sollecito espletamento della ripartizione delle terre demaniali Comunali ed ex-feudali. Ivi pag. 747. — Risoluzione di dubbi sulla prescrizione per la non rinnovazione de' titoli di decime, ed altre prestazioni, Ivi pag. 748. — Si permette la citazione per *editto* per ciascun Comune ad oggetto d' interrompere la prescrizione per l' esazione delle decime, terraggi, ed altre prestazioni prediali, Ivi pag. 749. — Regolamento sull' uso, e ripartizione delle acque pubbliche, Ivi pag. 750. — Dilucidazioni sul detto regolamento, Ivi pag. 752. — La perenzione d' istanza non è applicabile alle citazioni per *editto* eseguite in forza del decreto de' 12 novembre 1838, Ivi pag. 754. — Le ordinanze per controversie demaniali debbono dagl' Intendenti pronunziarsi, in-

Digitized by Google

teso personalmente l' avviso del Consiglio d' Intendenza, Vol. I pag. 755. — In mancanza degl' Intendenti, li Segretari generali che ne sostengono le funzioni possono emettere le ordinanze per gli affari demaniali, Ivi pag. 757. — *Seguono le risoluzioni per l'abolizione della feudalità de' Reali domini al di là del Faro.*—Disposizioni parlamentarie per l' abolizione de' dritti e pesi feudali, Ivi pag. 758. — Legge che regola la successione ne' beni ex-feudali, ed il godimento delle *vite milizie*, Ivi pag. 761. — Dichiarazione del valore da darsi agli antichi *Verbi Regi* nelle alienazioni degli ex-feudi, e fedecommessi, Ivi. — Si assegna un termine agli ex-Baroni per l' esibizione de' titoli de' patronati non feudali su di parocchie o benefici, Ivi pag. 764. — Prescrizioni per lo scioglimento e valutazione de' dritti promiscui su' fondi, Ivi pag. 765. — Regolamento che stabilisce la formola e modello delle cedole di *Salvaguardia* da rilasciarsi a' compratori, o assegnatari de' beni, Ivi pag. 767. — Proroga per l' esibizione de' titoli de' patronati non feudali, Ivi pag. 770. — Gli atti delle Commessioni incaricate dello scioglimento delle promiscuità sono da sottoporsi alla formalità del Registro, Ivi pag. 770. — Lo scioglimento della promiscuità si estende a' Stabilimenti di beneficenza, ed a' Luoghi Pii laicali, Ivi pag. 771. — Lo scioglimento delle promiscuità fra particolari e particolari non è compreso nel decreto degli 11 settembre 1825, Ivi. — Le Commissioni per lo scioglimento delle promiscuità possono ricevere elementi e notizie da chiunque, Ivi pag. 772. — Le spese di procedura nelle vertenze di promiscuità debbono anticiparsi sull' articolo *Spese di liti* de' Comuni, Ivi pag. 773. — I membri delle Commessioni possono tutti o alcuno essere ricusati, e 'l merito della ricusa dev' essere discusso e risoluto dalla Gran Corte de' conti, Ivi. — Norme per valutarsi i dritti di promiscuità, Ivi pag. 774. — Le Commessioni possono sciogliere i dritti di promiscuità tra privati e *Singoli* di ogni Comune, Ivi pag. 775. — Le sentenze preparatorie o interlocutorie delle Commessioni sono appellabili assieme alle deffinitive, Ivi pag. 775. — Regole come citarsi i possessori di promiscuità ed i proprietari domiciliati all' estero, Ivi pag. 776. — Le citazioni delle parti a comparire dev' essere a giorno fisso, ed i testimoni debbono prestare giuramento, Vol. I pag. 777. — Le ordinanze delle Commessioni sono eseguibili senza che abbiano bisogno di superiore approvazione, Ivi pag. 778. — Altre norme per la citazione di coloro che trovansi fuori Regno, Ivi pag. 779. — Si dichiara in qual termine si possa appellare avverso le decisioni delle Commessioni, Ivi pag. 780. — Le Commessioni debbono liquidare tutte le spese occorse, e ripartirle fra le parti, Ivi pag. 781. — Erezione di una Commessione per proporre i mezzi, onde celermente possa aver termine lo scioglimento delle promiscuità, Ivi. — Prescrizioni Sovrane sullo scioglimento delle promiscuità, e ripartizione de' demani, Ivi pag. 784. — Si permette che i Comuni nelli giudizi cogli ex-Baroni possano essere assistiti da persone versate nelle cose legali sulla materia, Ivi pag. 786. — Istruzioni per effettuirsi lo scio-

glimento delle promiscuità e la ripartizione dei demani, Vol. I pag. 786. — Compilazione de' quadri de' demani comunali ex-feudali, ed ecclesiastici, Ivi pag. 798. — Agl' Intendenti si aggiungono altri funzionari con l' incarico di prepararo tutte le operazioni prescritte dalle Istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità, e formare li correlativi progetti d' ordinanza, Ivi pag. 801. — Le ordinanze degl' Intendenti per scioglimento di promiscuità si eseguono senza bisognarvi la superiore approvazione, Ivi pag. 802. — In ogni mese gl' Intendenti debbono rimettere i stati delle loro operazioni al Ministro degli Affari Interni, Ivi pag. 803. — Gli obblighi di dritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre, fatte dagli ex-baroni sono colpiti dalle leggi abolitive della feudalità, Ivi. — Condizioni da osservarsi nelle conciliazioni in fatto de' dritti promiscui, Ivi pag. 804. — Il Regio patronato non forma ostacolo alla soppressione degli abusi feudali, Ivi pag. 805. — In affari di promiscuità gl' Intendenti non possono delegare altro funzionario, Ivi pag. 806. — Sovrane Risoluzioni relative alle sentenze delle abolite Commessioni in fatto di scioglimento di promiscuità avverso le quali siasi prodotto reclamo o fuori termine, o non ne' modi voluti dalle leggi, Ivi. — Norme relative al possesso sul quale debb' eseguirsi lo scioglimento delle promiscuità, Ivi pag. 807. — Idem sulle pruovo testimoniali per verifiche di usi esercitati da' Comuni ne' demani ex-feudali ed ecclesiastici, Ivi pag. 808. — Schiarimenti su' demani ex-feudali assegnati col privilegio del *Verbo Regio*, Ivi. — Si accorda una proroga al termine assegnato per le conciliazioni in materia di scioglimento di promiscuità, Ivi pag. 809. — Le azioni per dritti promiscui che non saranno presentate in tutto il corso del 1843 non saranno più ricettibili, Ivi. — Dilucidazioni per lo scioglimento delle promiscuità, Ivi pag. 810. — Gl' Intendenti debbono procedere per la cessazione de' dritti già aboliti senza compenso, non ostante pendano liti innanzi ai Tribunali ordinarii, Ivi pag. 811. — Le regole di procedura dettate nelle istruzioni degli 11 novembre 1841 in materie di scioglimento di promiscuità debbono osservarsi tanto nei giudizii possessoriali, che ne' petitoriali, Ivi pag. 812. — Soluzione di dubbio, se nell' eseguirsi un' ordinanza di *accantonamento*, li miglioramenti fatti dall' ex-feudatario nel demanio divisibile debbano prelevarsi a favore del medesimo, Ivi — Quali censi sopra le abitazioni debbano riguardarsi come angarici e da restare aboliti o soppressi; e quali sono da conservare, Ivi pag. 813. — Gli avvisi della Gran Corte de' conti su' reclami avverso le ordinanze degl' Intendenti in fatto di scioglimento di promiscuità, per li quali il Ministro degli Affari Interni incontra difficoltà di approvarli nel Real Nome, debbonsi rimettere all' esame della Consulta generale per indi proporsi in Consiglio di Stato, Ivi pag. 814. — Nella legittimità de' titoli de' censi debbono adirsi i Tribunali ordinari, Ivi. — Gli usuarii debbono rimanere nell' esercizio di taluni usi non compensabili, finchè i fondi demaniali rimarranno aperti, e non coltivati, Ivi pag. 815. — Sugli usi civici per l'erbe selvatiche, frasche, giunghi, ecc. Ivi.

Digitized by Google

Fida — Sono aboliti i dritti feudali sotto tale denominazione — *Vedi* Feudalita' — Ne' ratizzi per *fida* deve considerarsi la qualità degli animali una separata dall' altra, Vol. III pag. 169. — Ne' ruoli di fida debbono comprendersi tutti gli animali esistenti nel territorio, sia che appartenessero a' naturali, sia a' forestieri, Ivi pag. 416.

Fidatarii — A' fidatarii del demanio comunale è permesso fare delle cisterne ne' fondi che hanno in *fida*, Vol. III pag. 525. — È ad essi vietato di aumentare il prezzo della fida di ciascun' animale quando trovasi fissato nello condizioni degli affitti, Ivi pag. 526.

Fiere — Prescrizioni da osservarsi allorchè avvengono in giorni festivi *Vedi* Polizia — Norme per la loro distribuzione, Vol. III pag. 1. — Con quali obblighi possonsi celebrare le fiere e mercati ne' giorni festivi, Ivi pag. 170. — Casi ne' quali possonsi celebrare ne' giorni festivi, Ivi pag. 174.

Figli di Famiglia — Condizioni per potere occupare cariche comunali— *Vedi* Cariche ecc.

Figli d' impiegati civili, e militari — Quando o come hanno dritto a pensione nella morte de' loro genitori — *Vedi* Pensioni.

Fittajuoli — Non hanno dritto ad escomputo quelli de' dazii comunali, ove de' cittadini contravenissero a' patti messi nel contratto, Vol. III pag. 58.

Fiumi — *Vedi* Acque pubbliche ed opere pubbliche — Non possono farsi novità nelle ripe, e corsi de' fiumi senza l' approvazione del Ministero delle Finanze, Vol. III pag. 363.

Flebotomia — Anche alle donne può accordarsi la cedola per esercitare tale arte nelle persone del loro sesso medesimo, Vol. III pag. 340.

Folli — Quali personali circostanze deggiono indicarsi nell' invio de' folli alla Real Casa de' matti, Vol. III pag. 177. — Con quali precauzioni si debbono accompagnare i folli al detto Stabilimento, Ivi pag. 249. — Norme da osservarsi per la spedizione de' folli nella sala di osservazione in S. Francesco di Napoli, Ivi pag. 307. — I folli debbono spedirsi direttamente al Direttore del Reale Stabilimento di Aversa, Ivi pag. 447. — Norme per lo pagamento del trattamento de' folli in Aversa, Ivi pag. 492.

Fondi — Norme organiche per l' amministrazione de' fondi provinciali, Vol. I, pag. 40. — Idem per l' amministrazione de' fondi rustici, ed urbani comunali secondo la loro diversa natura, Ivi pag. 43.— Regole per l' amministrazione delle rendite e spese comunali, Ivi pag. 52. — Norme per l' uso a farsi de' fondi ex-feudali abbandonati — *Vedi* Feudalita'—Divieto di gravar esiti su' fondi delle Casse provinciali per articoli non iscritti sullo stato discusso; e regole come doversi procedere ne' casi di urgenza, Vol. II pag. 517. — Norme per la formazione de' progetti di Stati discussi de' fondi provinciali, Ivi pag. 599. — Istruzioni da osservarsi nella spedizione degli ordinativi sulla Tesoreria dal Ministro degli Affari Interni per li fondi provinciali, Vol. III pag. 9. — Sulle permute de' fondi rustici o urbani — *Vedi* Permute — I residui de' fondi provinciali del 1816 e per gli anni avvenire sono messi a disposizione del Ministro

Digitized by Google

degli Affari Interni Vol. III pag. 43. — I fondi provinciali non sono soggetti alla diversità degli esercizi nè sono ammortizzabili, Ivi pag. 48, 81, e 92. — I fondi comunali non possono amministrarsi da figli di famiglia senza la garenzia del padre, o di persona opulenta, Ivi pag. 110.

Fondiaria — *Vedi* Contribuzioni dirette—Contribuenti—Esattori.

Foreste — La carica di Sopraintendente delle foreste de' Dominî al di là del Faro è soppressa, Vol. II pag. 563. — Per tutt' altro relativo alla conservazione, vigilanza, i tagli e disboscamenti — *Vedi* Boschi.

Forniture — Norme per quelle di conto de' Comuni — *Vedi* Comuni— Istruzioni per quelle di ragione de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza.

Fortificazioni — Abolizione della Giunta di fortificazione della città di Napoli, Vol. II pag. 602.

Francazioni — Per la francazione di canoni verso i Comuni — *Vedi* Comuni — Idem per i canoni de' Luoghi Pii e pubblici stabilimenti — *Vedi* Beneficenza — Idem per canoni, corrisposte, prestazioni, e decime su' fondi ex-feudali — *Vedi* Feudalità.

Franchigie — Le franchigie accordate a' padri onusti ne' Reali dominii al di là del Faro debbono tuttavia esser conservate a favore di coloro che trovansene in possesso, Vol. III pag. 470. — Abolizione di tutte le franchigie di qualunque specie — *Vedi* Feudalità.

Frumenti — Norme sulla macinazione de' medesimi per i dominii al di là del Faro; e dazio secondo la diversa specie de' medesimi, Vol. II pag. 122.

Frumentone — Quando debba considerarsi come prodotto di principale coltura de' terreni, Vol. I pag. 727.

Funzionarii — Norme per la giubilazione de' funzionarii dell' amministrazione civile, Vol. I pag. 39. — Idem per le pensioni di ritiro a' medesimi, Ivi. — Garentia de' pubblici funzionarii nell' esercizio di loro funzioni, e pe' reati commessi in officio, Vol. I pag. 35 e Vol. III pag. 3, e 64. — Regole da osservarsi ne' casi di falsità de' documenti di contabilità de' funzionarii dell' amministrazione civile, Ivi pag. 56. — Ne' Comuni di approdo ove mancano i vice-Consoli esteri, i funzionarii comunali possono supplirli, Ivi pag. 52. — Regolamento per la riscossione de' soldi ed indennità de' funzionarii amministrativi, Ivi pag. 99. — I funzionarii dell' Amministrazione civile, che fra due mesi dopo eseguita una visita ne' Distretti o Provincia non ispediscono al Ministero degli Affari Interni i certificati delle indennità loro spettanti, decadono dal dritto di più ripeterle, Ivi pag. 141 e 153. — I funzionarii comunali non possono cangiar domicilio durante l' esercizio della carica senza il permesso dell' Intendente, Ivi pag. 164. — I funzionarii giudiziarii sono in dovere di rilasciare agli Agenti forestali le copie de' verbali forestali che presso di essi depositano, Ivi pag. 189. — I funzionarii dell' Amministrazione civile in visita ne' Distretti, o Provincia debbono trattarsi a proprie spese nelle locande, o ne' Conventi, Ivi pag. 192 e 193. — Sono comminate delle pene a' funzionari comunali che senza su-

periore permesso rilasciassero certificati di condotta, Vol. III pag. 235. — Sulla condotta de' Regii funzionarii non debbono ingerirsi i decurionati, Ivi pag. 249. — I funzionarii amministrativi, che non profittano de' congedi ottenuti fra 15 giorni, non possono più avvalersene, Ivi pag. 269. — Norme per la registrazione degli atti di giuramento de' pubblici funzionarii amministrativi, Ivi pag. 283. — I funzionarii obbligati a domicilio debbono dipendere da' loro Superiori pe' congedi, Ivi pag. 284. — Riduzioni sulle indennità de' funzionarii amministrativi, Ivi pag. 293. — I funzionarii amministrativi anche compiendo gli anni 60 nell'esercizio della carica, non possono essere esentati prima di compiere il periodo, Ivi pag. 297. — I giri, le visite e gli accessi de' funzionarii amministrativi devono essere autorizzati dal Ministro, tranne i casi di urgenza, Ivi pag. 348. — A' funzionarii traslocati è dovuto il soldo pel tempo necessario al viaggio, salvo sul soldo medesimo l'indennità dovuta al supplente fatto calcolo del soldo dell'intero mese, Ivi pag. 398. — Ne' casi in cui i funzionarii civili ottenendo congedo con soldo, non sia dovuta indennità a' supplenti, la Tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de' titolari, Ivi pag. 400. — Per le pensioni di ritiro a tutt' i funzionarii civili e militari, e per quelle alle loro vedove e figli — *Vedi* Pensioni.

G

Garantia — Quale sia quella che la legge accorda a' funzionarii, autorità, ed impiegati dell' Amministrazione civile nell' esercizio di loro funzioni, Vol. I pag. 35, e Vol. III pag. 3 e 64. — Norme come farsi la *chiamata in garantia* e suoi effetti nel contenzioso amministrativo — *Vedi* Contenzioso Amministrativo — Consiglio d' Intendenza.

Gendarmeria — Come debbasi prestare, e sue attribuzioni in affari di Polizia — *Vedi* polizia — Idem nel servizio sanitario — *Vedi* Salute Pubblica — Per gli accomodi e restauri delle loro caserme, Vol. II pag. 586. — In ogni Intendenza vi debbono essere per *ordinanze* tre gendarmi veterani forniti di sciabla, e bastone, Vol. III pag. 214. — Sulle indennità di alloggio e mobilia spettanti agli uffiziali di detta arma, Ivi pag. 253. — Istruzioni per gli alloggi degli uffiziali, e per le caserme della medesima, Ivi pag. 370. — Istruzioni addizionali alle precedenti per lo casermaggio, Ivi pag. 558.

Generi — Per quelli contaggiati, e per i generi gittati a lido di mare dalle onde quali norme tenersi — *Vedi* Salute Pubblica — I venditori de' generi di privativa sono esenti dalle cariche comunali — *Vedi* Cariche comunali — Son del pari esenti dal servizio attivo delle guardie urbane, Vol. II pag. 665. — Per riguardo alla privativa del sale, sonovi disposizioni sull' uso dell' acqua di mare, Vol. III pag. 204.

Giornale — Avvisi di espropriazione ne' giornali d' Intendenza, Vol. III

pag. 369. — Inserzione in essi degli atti de' Consigli provinciali, Vol. III pag. 395 e 497.

Giornate di latte — Prestazioni feudali abolite — *Vedi* Feudalità.

Giri — *Vedi* Visita.

Giubilazioni — Regole per quelle degl' impiegati e funzionarii dell' Amministrazione civile, Vol. I pag. 39. — Idem per gl' impiegati de' Consigli degli Ospizii, Luoghi Pii, e pubblici Stabilimenti — *Vedi* Beneficenza.

Giudicati d' istruzione — Norme come ripartirsi il pigione de' locali addetti per i giudicati d' istruzione, Vol. III pag. 31, 52, e 53.

Giudicati regii — Idem — *Vedi* Comuni.

Giudici istruttori — Norme per l' abitazione da darsi a' medesimi, Vol. III pag. 31, 52, e 53.

Giudici Regii — Loro attribuzioni, e doveri in affari di Polizia — *Vedi* Polizia — Quando siano competenti a procedere in contestazioni nelle quali è interessata la pubblic' Aministrazione — *Vedi* Competenza, e Contenzioso Amministrativo — Non possono elevare direttamente conflitto; ma debbono indirizzarsi al Procuratore del Re, Vol. I pag. 560. — Loro competenza nelle quistioni per l' esazione delle contribuzioni dirette, qualunque ne sia l' ammontare, Vol. II pag. 65. — Le casse comunali debbono ritenere il due e mezzo per cento sulla rispettiva rata del soldo de' Giudici Regii, Vol. III pag. 33. — Indennità loro spettanti ne' giri per affari amministrativi, Vol. III pag. 74. — Norme pel pagamento de' loro soldi, Vol. III pag. 80. — Norme a cui debbono attenersi allorchè debbono accedere in qualche Conservatorio o Ritiro per apposizione e rimozione di suggelli, Ivi pag. 415. — Condizioni per poter essere soddisfatti de' loro soldi da' Cassieri comunali, Ivi pag. 478.

Giuocatori — Pene di Polizia per quelli che giuocano nelle bettole, e nelle cantine — *Vedi* Polizia.

Giuramento — Debbono prestare il giuramento i guardaboschi comunali, e della beneficenza pria di prendere possesso, Vol. III pag. 207. — Norme pel giuramento che si presta dagli aspiranti a' gradi accademici, e de' pubblici funzionarii, Vol. III pag. 283. — I Cassieri comunali della Sicilia ulteriore sono esenti dal prestare giuramento, Ivi pag. 288. — Gl' impiegati non possono principiare a percepire il soldo, se prima non abbiano prestato il giuramento; ma desso non deve ripetersi allorchè un' impiegato senza cangiar funzione, semplicemente passa a percepire un soldo maggiore, Ivi pag. 355. — I maestri di scuola debbano prestarlo nelle mani del Sindaco, Ivi pag. 542.

Grana addizionali — Norme e misura per tale sovrimposta, Vol. I pag. 48.

Granatarii — Proroga di termini accordata a' così detti granatarii per la liquidazione de' loro compensi dietro la presentazione degli analoghi titoli, e documenti, Vol. II pag. 686.

Gran Corte de' Conti — Procedura della Gran Corte de' conti nel contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 101. — Della formazione,

Digitized by Google

produzione ed istruzione de' richiami avverso le decisioni de' Consigli d'Intendenza, Vol. I pag. 101.— Suo procedimento per affari contenziosi in seguito di rinvio de' Ministri, Ivi pag. 104.—Del ricorso contro le decisioni rese in contradizione, Ivi — Della disapprovazione dell' operato degli avvocati, Ivi pag. 105. — Disposizioni generali sul contenzioso amministrativo, Ivi — Organizzazione della Gran Corte de' conti de' Dominî continentali, Ivi pag. 368. — Ordinazione e composizione della medesima, Ivi — Sue attribuzioni, e divisione in Camere, Ivi pag. 369. — Attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo, Ivi — Attribuzioni delle Camere de' conti, Ivi pag. 371. — Attribuzioni delle due Camere riunite, e di tutte tre in seduta generale, Ivi — Del Presidente e del Procurator generale, Ivi pag. 372. — Del Segretario generale e del Cancelliere, Ivi — De' Razionali, Ivi pag. 373. — Degli Uscieri, Ivi — De' soldi della Gran Corte de' conti, Ivi pag. 374. — Disposizioni generali, Ivi — Norme relative alla forma, esame e giudizio de' conti delle pubbliche Amministrazioni, Ivi pag. 377. — Delle persone obbligate al rendimento de' conti, o alla produzione de' bilanci generali, Ivi pag. 378. — Della forma de' bilanci generali, Ivi pag. 379.—Della forma de' conti, Ivi pag. 379. — Della risponsabilità de' Direttori delle Amministrazioni, Ivi pag. 380. — Della responsabilità de' contabili, Ivi pag. 381. — Della esecuzione coattiva delle decisioni della Gran Corte, Ivi pag. 382. — Disposizioni generali su tale materia, Ivi pag. 383. — Regolamento di procedura delle Sezioni contabili, Ivi pag. 384. — Funzioni e doveri del Cancelliere della medesima, Ivi — Idem de' Razionali, Ivi pag. 385. — Idem de' Consiglieri Commessari, Ivi pag. 389. — Idem delle due Camere contabili, Ivi pag. 390. — Idem del Pubblico Ministero, Ivi pag. 391.— Delle decisioni e degli arresti, Ivi pag. 392. — Della rivisione, Ivi pag. 393. — Regolamento relativo al servizio de' Razionali, ed alla ripartizione del fondo di gratificazione, Ivi pag. 394. — Norme relative al modo da tenersi nel sottoporre alla Sovrana approvazione le decisioni emesse dalla Gran Corte, Ivi pag. 397. — Regolamento da osservarsi da' Ministri Segretarii di Stato nel presentarsi alla Sovrana approvazione le decisioni della Gran Corte di Napoli, e di quella della Sicilia Ulteriore, Ivi pag. 398. — Norme come prodursi i reclami avverso le decisioni della Gran Corte de' Conti de' dominii continentali, e di quella de' Reali dominii al di là del Faro, avanti al Supremo Consiglio di Cancelleria, Ivi pag. 399. — Regolamento per tutti li giudizii attivi e passivi delle diverse Amministrazioni finanziere de' Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 402. — Norme come prodursi i reclami avverso le decisioni della Gran Corte de' conti di Napoli e di quella di Palermo avanti alla Consulta del Regno, Ivi pag. 404. — Forme da serbarsi dalle Consulte del Regno nella revisione delle decisioni delle Gran Corti de' conti, Ivi pag. 405. — Ritualità sullo stesso proposito per commessa fattane di Sovrano comando, e per richiamo delle parti, Ivi pag. 406. — Li Razionali della Gran Corte de' conti precedono, e

Digitized by Google

prendono posto prima del Cancelliere nelle Ruote contabili, Vol. I pag. 407. — Instituzione di un'Alunnato presso la Gran Corte di Napoli, Ivi pag. 408 — Regolamento per l'esame degli aspiranti al detto alunnato, Ivi pag. 410. — Modifica della prima parte dell'art. 14 della legge organica della Gran Corte de' conti al di quà del Faro, Ivi pag. 411. — Le soprassessorie deggiono emettersi con grandissima moderazione, e devono Sovranamente approvarsi, Ivi pag. 412. — Organizzazione della Gran Corte de' conti ne' Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 413. — Sua ordinazione, e composizione, Ivi — Attribuzioni della Gran Corte e de' suoi Componenti, Ivi pag. 414. — Oggetti per i quali essa pronunzia in prima istanza, Ivi pag. 414. — Oggetti per i quali la medesima pronunzia in grado di appello, Ivi — Disposizioni comuni a' due oggetti precedenti, Ivi pag. 415. — Del Presidente, Ivi pag. 416. — Del Procurator generale, Ivi — Del Cancelliere, Ivi pag. 417 — De' Razionali, Ivi — Degli uscieri, Ivi pag. 418 — Soldi e gratificazioni de' Componenti della Gran Corte, Ivi — Disposizioni generali, Ivi pag. 419. — Disposizioni transitorie, Ivi pag. 420.— Regolamento pel servizio interno della Gran Corte suddetta, Ivi pag. 421—Pianta degl'impiegati della Cancelleria medesima, Ivi pag. 424.— La Gran Corte de' conti deve decidere su' conti di coloro che sotto qualunque denominazione amministrano fondi o danaro regio, o de' Reali Stabilimenti ne' Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 425. — Di dritto deve riesaminare i conti decisi da' Consigli d'Intendenza per li fondi delle opere pubbliche provinciali, siavi o nò gravame, Ivi pag. 444. — La Gran Corte de' conti al di là del Faro può pronunziare una multa fino a duc. 200 contro i contabili che colpevolmente omettono di unire a' conti posteriori a settembre del 1818 i documenti del carico, Ivi pag. 447.—Alla detta Gran Corte si aggiunge una seconda Camera e dettansi talune modifiche alla sua legge organica, Ivi pag. 448. — Rimedii legali onde impugnare le decisioni contumaciali di que'Consigli d'Intendenza, e di quella Gran Corte; i ricorsi di ritrattazione, e le opposizioni di terzo, Ivi pag. 454.—Il decreto del 2 febbrajo 1818 per la forma esame e giudizio de' conti delle pubbliche Amministrazioni rendesi comune a'Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 457. I reclami avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza su' conti de'Comuni minori debbono giudicarsi in linea di contenzioso dalla Gran Corte, Ivi pag. 458. — Esenzione dalla leva militare accordata agli alunni di giurisprudenza della Gran Corte de' conti — *Vedi* Leva militare — La Gran Corte de' conti al di là del Faro è delegata per la verifica de' titoli de' dritti ed officii colà aboliti; e per la liquidazione de' compensi per quelli dichiarati con Sovrane risoluzioni compensabili — *Vedi* Compenso— Le cauzioni de' Contabili dello Stato, e delle pubbliche Amministrazioni sono da esaminarsi dalla Gran Corte de' conti, Vol. II pag. 153 e 154. — Per i soldi di ritiro de' funzionarii ed impiegati della Gran Corte de' conti, e per le pensioni alle loro vedove e figli — *Vedi* Pensioni.

Gravami — Quando e come prodursi avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza, o delle Gran Corti de' conti — *Vedi* Contenzioso Amministrativo, e Gran Corte de' conti.

Guarda-boschi — Riduzioni su' loro stipendii, Vol. I pag. 158. — Destinazione de' medesimi per la custodia de' boschi de' Comuni e de' Luoghi Pii, e pubblici Stabilimenti, Vol. III pag. 185. — Loro doveri per le verifiche, procedure e pene per i reati selvani, Ivi pag. 187. — Per la nomina di quelli de' Comuni, della pubblica beneficenza, e de' Corpi morali non deve prendervi ingerenza la Direzione generale delle Acque e Foreste, Ivi pag. 193. — Debbono essi saper leggere e scrivere, Ivi pag. 194. — Il servizio de' guardaboschi comunali dev' essere certificato da' Sindaci per lo pagamento de' loro stipendii, Ivi pag. 196. — Sono tenuti al giuramento pria di mettersi in esercizio delle loro funzioni, Ivi pag. 207. — Nell' esercizio di loro funzioni possono asportare il cangiarro, Ivi pag. 269. — Sono messi sotto la sorveglianza de' Sindaci, e de' decurionati, Ivi pag. 521. — È loro accordato per premio un quinto del valore del danno verbalizzato ne' reati forestali, e che sarà versato nelle casse comunali, espletato il giudizio innanzi al potere giudiziario, Ivi pag. 524. — Rilasciando essi il due e mezzo per cento su' loro salarii, han dritto alla pensione di ritiro, come le loro vedove e figli — *Vedi* Pensioni.

Guardia Urbana — Istituzione organica della medesima in tutt' i Reali dominii continentali, abolendosi la così detta Guardia Civica, Vol. II pag. 651. — Della scelta delle Guardie urbane, Ivi pag. 654. — De' capi e sotto capi delle medesime, Ivi pag. 655. — Del dettaglio di servizio della Guardia urbana, Ivi. pag. 656. — Della disciplina delle Guardie urbane, Ivi. — Quali pene possono infligersi alle Guardie che si ricusano di prestar servizio, Ivi pag. 658. — Distintivi de' loro capi, e sottocapi, e dell' uniforme, Ivi pag. 658 e 659. Ne' soli casi di bisogno possono obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio Comune per disimpegni di servizio; Ivi pag. 659. — Le autorità locali ed i Giudici Regii nel bisogno della forza urbana debbono farne invito in iscritto a' rispettivi capi, Ivi pag. 660. — I capi e sottocapi son facultati a far uso della sciabla o della spada fuori l' ambito del proprio Comune, Ivi pag. 661. — Misure disciplinari contro le Guardie Urbane durante il cordone sanitario, Ivi. — Altre misure disciplinari contro le medesime, Ivi. — I Ricevitori del Registro e Bollo sono esenti dalla Guardia Urbana, Ivi pag. 662. — Alle Guardie Urbane è accordato gratuitamente il permesso delle armi, e sono autorizzate ad inoltrarne dimanda in carta semplice, Ivi pag. 662. — I Sindaci possono richiedere la forza della Guardia Urbana a termini dell' art. 56 della legge del 12 dicembre 1816, Ivi pag. 663. — Se un Guardia Urbana è eletto Sindaco, ritiene le prerogative di urbano senza l' obbligo di prestar servizio, Ivi pag. 663. — I capi e sotto-capi della detta forza ove son chiamati a far parte delle Guardie d' onore, non possono lasciare il servizio senza il permesso del Ministro della Poli-

zia, Vol. II pag. 664 — Gl'impiegati de' Dazii indiretti, e delle diverse Regie sono esenti dalla Guardia Urbana, Ivi. — I postieri de' Reali Lotti sono esenti dal servizio attivo della medesima, Ivi pag. 665. — In servizio le Guardie Urbane debbono far uso de' distintivi dell' arma, onde agl' insulti e vie di fatto contro le Guardie sia dato il carattere grave che si conviene, Ivi. — E permesso alle Guardie Urbane di portare le armi fuori il territorio del proprio Comune: quante volte abbiano sempre servito con energia, ed esattezza, accordandosi però loro il permesso da' funzionarii locali di Polizia, Ivi pag. 666. — Gl'individui della riserva militare durante il quinquennio, non debbono far parte della Guardia Urbana, Ivi pag. 667. — La Guardia Urbana è stabilita ne' Reali dominii oltre il Faro abolendosi la *forza de' sorvegliatori*, Ivi. — Regolamento analogo, Ivi pag. 671. — Delle patentiglie, Ivi. — Dettaglio di servizio, Ivi. — Disciplina, Ivi pag. 672. — Armi da tenersi, Ivi pag. 673. — Suoi doveri nel servizio sanitario — *Vedi* Salute pubblica.

Guardiani comunali e rurali — Riduzioni sul loro stipendio, Vol. I pag. 158. — Appartiene agl' Intendenti il nominarli, e 'l patentarli, Vol. III pag. 93. — Del distintivo di cui possono far uso, Ivi pag. 171.

Guardiani sanitarii — Loro incarico — *Vedi* Salute pubblica.

Guardie forestali — *Vedi* Guarda-boschi.

Guardie generali delle acque e foreste — Loro doveri per le verifiche, procedure, e pene ne' reati forestali, Vol. III pag. 187. — E accordata loro un indennità di grana 20 a miglio per le spese necessarie alla compilazione de' stati delle terre in pendio, Ivi pag. 308 e 315. — Fondi da cui pagarsi le dette indennità, Ivi pag. 317 e 349. — Uguale indennità e loro accordata per le martellate degli alberi di dote e di limite ne' boschi comunali, Ivi pag. 329. — Per effetto del loro impiego non possono essere ammesse negli squadroni delle Guardie d'onore, Ivi pag. 392. — Loro doveri nella disamina de' processi verbali de' reati forestali, Ivi pag. 450.

Guardie d'onore — Istruzioni per la provvista delle cariche delle Guardie d'onore, Vol. III pag. 365. — Soluzione di taluni dubbii per l'organizzazione de' squadroni delle medesime, Ivi pag. 377 e 381. — Assimilazione de' Capi squadroni, e Capi plutoni di esse a' gradi militari, Ivi pag. 393. — Norme come accordarsi il permesso ad un Guardia d'onore che voglia recarsi in Sicilia, o nelle provincie al di quà del Faro, o all' estero, Ivi pag. 395 e 396. — In caso di mezzi coercitivi, non escluso l'arresto, contro un Guardia d'onore, gl' Intendenti debbono rivolgersi a' Comandanti di provincia, Ivi pag. 397. — Soluzione di altri dubbii sull' organizzazione delle Guardie suddette, Ivi pag. 408. — I vice Consoli esteri sudditi di Sua Maestà non debbono durante il loro incarico essere molestati pel servizio delle Guardie d'onore, Ivi pag. 420. — Dette Guardie sono a considerarsi ne' giudizii pe' reati come tutti gli altri militari Ivi pag. 499. — Le Guardie d'onore volontarie possono chiedere il congedo per unicità assoluta avvenuta dopo l'ascrizione, Ivi pag. 446. — Gl' individui che vogliono esimersi da tal servizio dovranno pre-

Digitized by Google

sentare sei cavalli di determinate qualità, colla facoltà di farl' introdurre dall'estero, Vol. III pag. 462.—Le Guardie d'onore sotto la rubrica di requisiti di leva volendo contrarre matrimoni han prima bisogno del permesso dall' Ispettore dell' arma, Ivi pag. 473. — Coloro che sono allistati per servire nelle Guardie d' onore, laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle Guardie d' onore prestando, ove il volessero, un cambio all' armata, Ivi pag. 473. — Sono le Guardie d' onore esenti dall' alloggio militare, Ivi pag. 475. — Sono esclusi dal farne parte i figli di estero, ed i loro discendenti non naturalizzati, Ivi pag. 476.— Possono esse far dimanda del permesso d' armi in carta semplice, Ivi. —Risoluzioni Sovrane sulli motivi di esenzione dal servizio delle Guardie d' onore, Ivi pag. 483. — Schiarimenti per l' esenzione degli unici assoluti, Ivi pag. 495. — Allontanandosi un Guardia d' onore dal proprio Comune, il Sindaco è nel dovere d' informarne il Comandante le armi della Provincia, Ivi pag. 510. — Regole da osservarsi per le Guardie d' onore che trovansi in servizio di cariche regie, o municipali, Ivi pag. 515. — La mancanza di cavallo esenta le sole Guardie d' onore che sono chiamate a servire, ma non già quelle che vi sono incorporate, Ivi pag. 517. — Disposizioni relative agli uffiziali municipali, i quali appartengono alle Guardie d' onore, Ivi pag. 523.

I

Immobilizzazione — Le rendite sul Gran Libro che si danno in cauzione non possono immobilizzarsi, se prima le nomine de' contabili non siano state partecipate al Direttore generale del Gran Libro, Vol. II pag. 152.

Impedimenti — Quali siano per essere esentati dalle cariche comunali, distrettuali, e provinciali — *Vedi* Nomine — Idem per l' esenzione dalle cariche nelle Amministrazioni di beneficenza — *Vedi* Beneficenza — Idem per l' esenzione dal servizio militare — *Vedi* Leva militare, ed Ascrizione marittima — Idem dalla Guardia urbana *Vedi* Guardia urbana — Idem dal servizio delle Guardie d' onore *Vedi* Guardie d' onore.

Impenitenti — Parziali regole pel seppellimento de' loro cadaveri — *Vedi* Campisanti, e Polizia.

Impiegati — Soldi per gl' impiegati comunali, Vol. I pag. 35. — Norme per la nomina, sospensione, destituzione e congedi degl' impiegati delle Intendenze, e delle Sottintendenze, Ivi pag. 128. — Riduzione su' soldi degl' impiegati comunali, Ivi pag. 157. — Per gl' impiegati de' Comuni che non soffrono dazii civici, ed hanno rendite sufficienti si permette riservarsi ne' stati discussi a loro favore un fondo per gratificazioni e compenso, Ivi pag. 162. — Nuove istruzioni onde migliorare la condizione degl' impiegati comunali, Ivi pag. 167. Per gl' impiegati presso i Consigli degli Ospizii ed Amministrazioni di beneficenza — *Vedi* Beneficenza — Gl' impiegati comunali non

possono addirsi al servizio Sanitario marittimo, Vol. II pag. 418. Si fissa il numero e 'l soldo degl' impiegati di tutte le prigioni del Regno, Vol. III pag. 6. — Gl' impiegati in giro, ove non vi siano locande, han dritto ad alloggio mediante moderata indennità, Ivi pag. 198. — Non possano gl' impiegati dispensarsi dall' adempimento de' proprii doveri nel corso degli esercizii spirituali che eseguonsi in tempo di quaresima, Ivi pag. 218. — Gl' impiegati delle Intendenze e delle Sottintendenze non possono essere adoperati per disimpegni amministrativi senza Ministeriale approvazione, Ivi pag. 277.—Gl'impiegati obbligati a domicilio debbono dispendere pe'congedi dalle autorità loro superiori, Ivi pag. 284.—Gl'impiegati comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio, Ivi pag. 306.— Competenze accordate agl' impiegati delle Intendenze e delle Sottintendenze negli affitti de'beni del Demanio, Ivi pag. 320.—Gl'Impiegati Regii possono prendere dalla Cassa di Sconto due mesi di soldo alle stesse condizioni come prima si prendevano un soldo, Ivi pag. 351 e 361.—Gl'impiegati non possono principiare a percepire il soldo se pria non abbiano prestato giuramento, Ivi pag. 353.— Gl' Impiegati che rimpiazzano un posto superiore vacante, possono oltre del soldo che godono dal proprio impiego, ottenere per compenso delle maggiori fatiche il terzo del soldo dell' impiego, ch'esercitano provvisoriamente, Vol. III. pag. 492. — Sono insequestrabili i soldi degl'impiegati comunali, e de' pubblici stabilimenti, Ivi pag. 523. — Per le pensioni di ritiro e vedovili di qualunque siasi impiegato, civile, militare, finanziero, giudiziario, di Casa Reale ecc. — *Vedi* Pensioni.

Impieghi — Nozioni preliminari per adottarsi un sistemo sull' unicità degl' impieghi, e de' soldi a carico della Real Tesoreria, Vol. III pag. 418. — L' inibizione di due impieghi e due soldi deve intendersi solamente per quegl' impieghi di cui i soldi sono a peso del Tesoro, Ivi pag. 460. — Sono tollerati provvisoriamente in un medesimo individuo due impieghi e non più, purchè l' ammontare dei due soldi a peso del Tesoro non eccede li duc. 30 al mese; e purchè non vi sia incompatibilità per lo esatto servizio che si deve prestare. Ottenendosi da costoro promozione in uno de' due impieghi, e non rinunciandovi tra cinque giorni, li capi delle Amministrazioni, ove prestano servizio debbono subito provocarne il rimpiazzo, Ivi pag. 566 e 568. — Li Cattedratici ed i professori non sono colpiti dal Real rescritto del 28 novembre 1845, permettendosi ad essi la cumulazione di più averi in conformità del rescritto del 16 marzo 1831, Ivi pag. 569.

Incartamenti — Quegli amministrativi sono esenti dal bollo, e dal registro, Vol. III pag. 243, e 354. — Dovendo gli atti amministrativi enunciarsi in contratti delle Amministrazioni civili, sono anche esenti dalla formalità del registro e bollo, Ivi pag. 367.

Incendii — Formalità che debbono contenere i verbali forestali per incendi, Vol. III pag. 370.

Incompatibilità — Quando vi sia nelle cariche amministrative — *Vedi*

Nomine, Cassieri, Cancellieri, Esattori, Conciliatori, Deputazioni Sanitarie.

Incompetenza — Quando si verifica nella procedura avverso le contravvenzioni, Vol. I pag. 81. — Essendo l'incompetenza il contrapposto della competenza, perciò *Vedi* Competenza, e Contenzioso Amministrativo.

Indennità — Quando e come son dovute agli Agenti sanitari — *Vedi* Salute pubblica — Per le indennità di alloggio — *Vedi* Alloggi — Sulle indennità spettanti agl' Ingegneri de' Ponti e Strade in caso di traslocazione — *Vedi* Ingegneri — Metodo di riscossione per quelle de' funzionari amministrativi, Vol. III pag. 99. — Quando competono a' Consiglieri provinciali e distrettuali, Ivi pag. 154. — Documenti necessari onde i Maestri addetti al servizio forestale possano ottenere le indennità per li mezzi di trasporto dalla Real Marina, Ivi pag. 155. — Norme per quelle spettanti a' primi Eletti nella verifica delle contravvenzioni, Ivi pag. 158. — Sulle indennità dovute a' periti nelle verifiche delle terre in pendio, Ivi pag. 219 — Su quelle di viaggio spettanti a' funzionari incaricati della verifica dei fondi da disboscarsi o da dissodarsi, Ivi pag. 223. — Le indennità, allorchè un Consigliere d' Intendenza per incarico del contenzioso amministrativo esce di residenza, saran pagate dalle parti che avran chiesto l' accesso sopra luogo, ivi pag. 224. — Le indennità ad un privato incaricato di disimpegno amministrativo saranno come quelle de' Consiglieri provinciali, e distrettuali, Ivi pag. 251. — Sulle indennità di alloggio e mobiglia spettanti agli Uffiziali superiori di Gendarmeria, Ivi pag. 253. — Le indennità a' Giudici Regi in giro per affari amministrativi son quelle stesse dovute a' Consiglieri d' intendenza, Ivi pag. 274. — L' indennità a' Consiglieri provinciali e distrettuali ed altri soggetti che gl' Intendenti possono incaricare per affari amministrativi è di carlini quindici per giorno, Ivi pag. 300. — Alle Guardie generali forestali spetta l' indennità di carlini due a migilo per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio, Ivi pag. 308, 315, 317, 349. — La stessa indennità loro compete per le martellate degli alberi di dote, e di limite nei boschi comunali, Ivi pag. 329. — Non si deve indennità a' testimoni adibiti da' servienti comunali ne' pignoramenti di mobili, Ivi pag. 331. — All' Ispettore distrettuale, che per cagione di malattia non ha potuto visitare tutte le scuole, si dovrà l' intiera indennità, se ha messo il sostituto a sue spese; altrimenti sarà pagato da' soli Comuni, ove si è recato, Ivi pag. 400. — Norme per l' indennità di carlini otto al giorno spettante a' Sindaci, allorche recansi a verificare contravvenzioni forestali, Ivi pag. 451, 452, e 518.

Industrianti — I conti degl' industrianti sono soggetti al bollo, Vol. III pag. 357.

Infrazioni — Sanzioni penali per le infrazioni alle leggi sanitarie — *Vedi* Salute pubblica — Idem per le infrazioni alle leggi e regolamenti forestali, Vol. III pag. 357.

Ingegneri — Gli atti degl' Ingegneri Direttori delle opere pubbliche

provinciali sono assimilati in caso di quistioni a quelli degli Agenti amministrativi, Vol. I pag. 595. — Doveri ed attribuzioni degl' Ingegneri nella costruzione di opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Agl' Ingegneri di Ponti e Strade son dovute le indennità di viaggio, in caso di traslocazioni, dalla Provincia ove vanno, Vol. II pag. 529. — De' compensi loro dovuti per servizio che possono prestare per opere pubbliche comunali, Ivi pag. 589.

Intendenti — Loro grado, obblighi, ed attribuzioni risultanti dalla legge organica sull' Amministrazione civile, Vol. I pag. 8. — Loro trattamento, Ivi pag. 35. — Debbono in ogni anno rendere il conto morale della gestione de' fondi della segreteria al Consiglio provinciale, Ivi pag. 130. — In ogni mese son tenuti di spedire al Ministro degli Affari Interni i stati sulla discussione de' conti morali, e materiali de' comuni, giusta i modelli, Ivi pag. 223. — Visitando la provincia, sono in dovere di verificare l' andamento de' pubblici stabilimenti, — *Vedi* Beneficenza — Loro attribuzioni e doveri nell' amministrazione de' Luoghi Pii laicali, e pubblici Stabilimenti — *Vedi* Beneficenza — Vol. I da pag. 226 a 314. — Idem sul ramo de' projetti, *Vedi* Beneficenza e projetti — Vol. I da pag. 316 a 341. — Loro attribuzioni e doveri nell' amministrazione de' monti frumentari — *Vedi* Monti frumentarii, Vol. I da pag. 351 a 367. — Loro influenza e doveri nella discussione de' conti di competenza della Gran Corte de' conti, e per l' esecuzione delle decisioni della medesima — *Vedi* Gran Corte de' conti Vol. I da pag. 368 a 458. — Casi ne' quali essi debbono rendere il conto materiale de' fondi addetti ad opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 444. — Loro doveri ed attribuzioni nel Contenzioso Amministrativo — *Vedi* Competenza, Conflitto, Consigli d' Intendenze, Contenzioso amministrativo — Loro doveri ed attribuzioni per l' esecuzione delle leggi ed altre superiori disposizioni relative all' abolizione delle feudalità — *Vedi* Feudalità, Vol. I da pag. 596 a 815. — Idem in materia di Polizia — *Vedi* Polizia Vol. I da pag. 816 a 871. — Idem per lo servizio degli archivi provinciali, *Vedi* Archivii, Vol. I da pag. 872 a 895. — Loro principali doveri ed attribuzioni nel ramo delle Contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette Vol. II pag. 101 e 118. — Rimettesi alla loro prudenza il disporre l' arresto di qualche moroso debitore di contribuzione fondiaria, Ivi pag. 70. — Debbono vigilare e reprimere ogni vessazione ed abuso, che potesse commettersi dagli esattori fondiari verso i contribuenti debitori, Vol. II pag. 77, 79, e 89. — Non possono accordare congedi a' Percettori senza Ministeriale approvazione, Ivi pag. 88. — Oculatezza nell' approvare le nomine degli esattori sulle proposte decurionali, Ivi pag. 90. — Loro sorveglianza per allontanare gli abusi nella vendita di oggetti pignorati per contributo fondiario, Ivi pag. 91. — Debbono patentare gl' intimatori che sono di nomina degli Esattori di fondiaria, ove non abbiano motivo di rifiuto, Ivi pag. 95. — Loro attribuzioni e doveri per lo reclutamento dell' armata di terra — *Vedi* Leva mili-

Digitized by Google

TARE — Idem per l' armata di mare — *Vedi* ASCRIZIONE MARITTIMA — Idem sul ramo sanitario — *Vedi* SALUTE PUBBLICA — Idem sul ramo de' campisanti — *Vedi* CAMPISANTI — Idem su quanto riguarda l' inoculazione vaccinica — *Vedi* VACCINAZIONE — Idem sulle proposte ed esecuzioni di opere pubbliche di ogni specie — *Vedi* OPERE PUBBLICHE — Idem sull' organizzazione e servizio della Guardia Urbana — *Vedi* GUARDIA URBANA — Idem per le Guardie d' onore — *Vedi* GUARDIE D'ONORE — La sorveglianza de' lavori sulla opere di Regio conto è loro affidata, non che a' Sottintendenti e Sindaci, esclusa ogni ingerenza delle deputazioni provinciali, e locali, Vol. II pag. 565. — Norme per l' esecuzione, ed osservanza delle disposizioni per l' uniformità de' pesi e misure, Ivi pag. 622.— Norme come debbono gl' Intendenti disporre de' fondi provinciali, Vol. III pag. 9. — Loro autorità sul personale, e materiale delle prigioni, e de' rispettivi ospedali, Ivi pag. 10. — Essi esercitano il pubblico ministero ne' Consigli d' Intendenza, Ivi pag. 41, e 147.— Solo ad essi è deferita l' autorità di emanare regolamenti di polizia amministrativa, Ivi pag. 62. — Non debbono far pagare i soldi a' maestri e maestre delle scuole primarie, senza il visto degl' Ispettori circondariali su' certificati di servizio, Ivi pag. 68. — Debbono essi rimettere al Ministro degli Affari Interni i certificati di morte degli Esteri, Ivi pag. 82. — Sono loro significate le somme, che fanno pagare per opere pubbliche al di là di ciò è fissato ministerialmente, e ne' Stati discussi, Ivi. —Quando è loro permesso di spedire corrieri e staffette — *Vedi* POSTE — Loro appartiene l' approvare e patentare i guardiani urbani e rurali, Ivi pag. 93. — Norme per assicurare a tempo determinato la cifra de' Registri dello stato civile, da farsi da' Presidenti e Giudici delegati de' Tribunali civili, Ivi pag. 116. — Ne' rapporti a' Ministri debbono trascrivere letteralmente quelli de' Sottintendenti, Ivi pag. 136. — Norme per l' invio de' folli alla Real Casa de' Matti, Ivi pag. 177. — Istruzioni per la circoscrizione e misura de' boschi, Ivi pag. 184.—Idem per la provvista de' guardaboschi, Ivi pag. 185. — Ove gli agenti forestali diano disposizioni non conformi alla legge forestale, gl' Intendenti hanno la facoltà di sospenderne l' esecuzione, Ivi pag. 192.— Le Commessioni nelle quali interviene il Presidente di Gran Corte civile debbonsi riunire nel locale de' Tribunali, Ivi pag. 197. —Venendo gl' Intendenti in cognizione che taluno si arroghi abusivamente de' titoli di nobiltà, deve passarne avviso all' uffiziale della polizia giudiziaria per la punizione del contravventore a' termini di legge, Ivi pag. 221. — Istruzioni per rivalere i comuni delle spese per sezionarsi e sepelirsi i cadaveri degli uccisi, ed altri simili esiti, Ivi pag. 223. — Gl' Intendenti appena approvati i quadri de' debitori delle Amministrazioni diocesane, debbono subito rimetterli alle medesime, Ivi pag. 233. — Norme colle quali debbono determinare le mete de' cereali ne' Dominî al di là del Faro, Ivi pag. 250. — È agl' Intendenti attribuito il determinare il premio agli autori, ove questi il vogliano, per potersi rappresentare le di co-

storo opere drammatiche, Ivi pag. 254. — Gl' Intendenti non son tenuti astenersi d' intervenire ne' Consigli d' Intendenza, ed emettere i loro voti sulla validità, legittimità, ed interpetrazione o spiegazione di atti amministrativi, ne' quali per ragion di ufficio abbiano preso parte, Ivi pag. 258. — Istruzioni sulla sorveglianza e responsabilità degl' Intendenti per la cassa dell' Intendenza; e dell' obbligo de' medesimi di rendere il conto morale per tale ramo, Ivi pag. 261. — Sulle ordinanze per lo divieto della coltura, e per lo rinsaldimento delle terre in pendio, Ivi pag. 264. — Ove i Comuni non possono evitare delle liti, debbono gl' Intendenti accelerarne il disbrigo, e l' esecuzione de' giudicati, Ivi pag. 290. — Negli affari de' Comuni de' distretti gl' Intendenti debbono avvalersi principalmente de' Sottintendenti, Ivi pag. 297. — Come debbasi provvedere dagl' Intendenti allorchè i decurionati in due terne successive non offrano soggetti idonei alla carica di Cassiere, Ivi pag. 308. — Norme da osservarsi dagl' Intendenti nella nomina de' predicatori quaresimali, Ivi pag. 309. — Regole allorchè si rifiutano due terne decurionali per la nomina del cancelliere comunale, Ivi pag. 310. — Gl' Intendenti amministrativamente approvano e disapprovano i conti morali de' Sindaci, Ivi pag. 317. — Gl' Intendenti debbono respingere al Decurionato le terne quando non si trovassero soggetti idonei, e per lo stesso motivo rifiutare anche le seconde, ed uniformarsi in tal caso a tutte le prescrizioni, che sono dalla legge determinate nelle due condizioni, che gl' Intendenti debbono da se procedere alle nomine, o proporre con loro avviso le terne alla elezione Sovrana, Ivi pag. 334. — Gl' Intendenti debbono con effetto emettere le ordinanze amministrative per lo rinsaldimento, e rimboscamento delle terre in pendio, abbenchè li contravventori siano stati per il decreto del 1 decembre 1832 assoluti dalle pene, Ivi pag. 364. — Istruzioni agl' Intendenti per gli alloggi degli Uffiziali e per le caserme della Gendarmeria, Ivi pag. 370. — Come debba procedersi alla nomina del Cancelliere sostituto ne' Comuni dopo aver respinte due terne decurionali, Ivi pag. 395. — In caso di dovere gl' Intendenti adottare mezzi coercitivi, od anche l' arresto contro delle Guardie d' onore, debbono rivolgersi a' Comandanti di provincia, Ivi pag. 397. — Gl' Intendenti designano i luoghi ne' comuni, ove i venditori privilegiati debbano tenere lo spaccio de' generi di privativa, Ivi pag. 415. — Vigilanza degl' Intendenti acciò gli uffiziali sanitari condottati prestino la dovuta assistenza a' poveri ammalati, potendo loro sospendere il soldo, ove siano negligenti; e provocando la destituzione pe' recidivi, Ivi pag. 433. — Debbono gl' Intendenti curare perchè i Comuni che hanno mezzi si provveggano di casa comunale, Ivi pag. 437. — Il prezzo dell' associazione de' Comuni alla collezione delle leggi deve versarsi nelle casse d' Intendenze, Ivi pag. 448. — Doveri degl' Intendenti per la verificazione e reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle strade, e delle proprietà comunali, Ivi pag. 481. — Non debbono disporre il pagamento delle condotte mediche o cerusiche, ove non siansi accer-

tati di avere il medico, o il cerusico condottato adempito l'obbligo d'istruire le levatrici, Vol. III pag. 498, e 513.—Prudenza di cui debbono far uso gl'Intendenti nel riservarsi l'approvazione alle subaste di affitti per allontanare i monopoli a danno de' Comuni, Ivi pag. 500. — L'istruzione primaria ne' comuni è messa sotto l'esclusiva direzione de' Vescovi, limitandosi per questa parte le primitive facoltà degl' Intendenti, Ivi pag. 503. — S'instituisce una Commessione Censoria sulla condotta de' Cancellieri comunali, Ivi pag. 506. — Istruzioni per la elezione de' candidati a' Consigli provinciali e distrettuali, Ivi pag. 506. — Modifiche e riduzioni de' soldi a' nuov' Intendenti, e delle loro indennità, Ivi pag. 524. — Richiamansi in osservanza le prescrizioni della legge del 12 dicembre 1816 sulla visita che gl' Intendenti debbono fare per i Comuni della rispettiva provincia, Ivi pag. 529. — Istruzioni agl' Intendenti sulla rinnovazione delle cariche comunali, e de' Luoghi Pii laicali, Ivi pag. 544.— Loro doveri nell' Amministrazione de'Collegi e Licei — *Vedi* Licei.

Intendenze — Composizione delle loro Segreterie, Vol. I pag. 13. — Trattamenti degl' impiegati delle medesime, Ivi pag. 35.—Classificazione e composizione delle Segreterie delle Intendenze de'Reali domini al di là del Faro, Ivi pag. 108.— Regolamento del servizio delle Intendenze, e Sottintendenze, Ivi pag. 118. — Compenso alle contabilità delle Intendenze per liquidazione de' conti delle opere pubbliche, Vol. III pag. 73. — In ciascuna Intendenza vi debbono essere tre ordinanze di gendarmi veterani forniti con sciabla, e bastone, Ivi pag. 214. — Norme per la rett' amministrazione delle casse delle Intendenze, Ivi pag. 261. — Delle competenze spettanti agl' impiegati delle Intendenze nelle subaste per gli affitti del Demanio, Ivi pag. 320. — L'incasso de' dritti protomedicali spettanti all' Ospedale degl' Incurabili non debbono versarsi alle casse dell' Intendenze, ma a quelle de' Consigli degli Ospizi, Ivi pag. 422. — Determinasi il dritto dovuto alle officine di Contabilità delle Intendenze per l'esame de' conti de' Licei e Collegi, Ivi pag. 496. — Penale contro i Capi d'officio delle Intendenze in caso di ritardo nell' invio al termine fissato, delle proposte decurionali per i dazi Comunali, Ivi pag. 504. — Gl' impiegati delle Intendenze per qualsivoglia pretesto non possono intervenire nelle sessioni de' Consigli provinciali, nè eseguirne lavori, Ivi pag. 520.

Interruzioni di servizio — Norme come reputarsi interrotto il servizio pel computo degli anni che danno dritto agl' impiegati, loro mogli e figli alla pensione — *Vedi* Pensioni.

Intervenzione — Norme come praticarsi nel contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 92. — Come i Sindaci possano intervenire nella discussione de' conti materiali de' cassieri — *Vedi* Conti — Sindaci.

Intimatori — Loro doveri ne' primi atti per l'esazione della contribuzione fondiaria — *Vedi* Contribuzioni dirette—Sono essi di nomina degli esattori comunali, ma debbono essere patentati dagl' Intendenti, Vol. III pag. 380.

Iscrizioni ipotecarie — Norme per quelle nell' interesse de' Comuni—

Vedi Comuni — Idem nell' interesse de' Luoghi Pii e pubblici Stabilimenti—*Vedi* Beneficenza — Dilucidazioni per la radiazione delle iscrizioni de' crediti demaniali estinti, Vol. III pag. 99. — Norme per la rinnovazione delle iscrizioni de' ruoli in collettiva delle Mense, ed Amministrazioni diocesane, Ivi pag. 280. — La spesa della iscrizione delle obbliganze de' cassieri comunali dev' essere a carico delle medesime casse comunali, Ivi pag. 399.

Istanza — Come eseguirsi la rinnovazione d' istanza nel contenzioso amministrativo, suoi effetti, Vol. I pag. 93.

Istituti militari — Gli alunni di tali Stabilimenti debbono essere inclusi nel bussolo pel reclutamento dell' armata di terra; ma sono esenti dal marciare, Vol. II pag. 290.

Istruzione pubblica — Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli, e delle fanciulle, Vol. III pag. 82. — Sulla scelta de' maestri di scuole primarie, Ivi pag. 93. — A chi ne appartenga l' approvazione, Ivi pag. 94. — Attribuzioni e doveri delle Commessioni provinciali, Ivi pag. 130. — Circa l' uniformità del metodo d'insegnamento ne' Collegi e ne' Licei, Ivi pag. 201. — Si toglie il divieto a' Parrochi di essere maestri di scuola primaria, Ivi pag. 228. — In difetto di ecclesiastici abili possono essere eletti per maestri delle scuole primarie ne' Comuni anche i laici ne' quali concorrano i requisiti di essere buoni cristiani, zelanti ed istruiti, Ivi pag. 328. — A' maestri di scuola primaria non si libera l'intero stipendio annuale ma una porzione: il resto alla fine dell' anno dopocchè si sarà conosciuto quale numero di fanciulli abbiano frequentato la scuola, Ivi pag. 366. — Norme come potersi accettare le rinunzie a piazze franche dello Stabilimento Veterinario, Ivi pag. 386. — Gli alunni del convitto Veterinario che hanno rinunziato alla piazza franca, non possono essere laureati in medicina, o chirurgia, Ivi. — All' Ispettore distrettuale delle scuole, che per causa di malattia non ha potuto visitare tutte le scuole, si dovrà l'intera indennità, se ha messo il sostituto a sue spese; altrimenti sarà pagato da' soli Comuni, ove ha eseguito la visita, Ivi pag. 400.— Non è applicabile il regolamento pe' Licei e Collegi circa i soldi de' professori interini, a' maestri provvisorii de' Comuni. È della prudenza degl' Intendenti potere per questi determinare l' occorrente sulla metà del soldo, che rimane a liberarsi nella fine dell' anno, Ivi pag. 406. — I Parrochi non possono essere maestri primarii che per estremo bisogno, e con debita autorizzazione, Ivi pag. 420.— L' istruzione primaria ne' Comuni è affidata intieramente a' Vescovi nelle rispettive diocesi, ed è messa sotto l' esclusiva loro direzione, Ivi pag. 503. — Li maestri delle scuole primarie debbono prestare il giuramento nelle mani del Sindaco, Ivi pag. 542. — Gl' Ispettori delle scuole primarie sono conservati, comunque l' istruzione primaria si trovasse affidata a' Vescovi, Ivi pag. 558.

Digitized by Google

L

Lazzaretti — Custodia, servizio, precauzioni sanitarie — *Vedi* Salute pubblica.

Legati pii — Adempimento, sorveglianza — *Vedi* Beneficenza — Per i legati di rendita anche destinati ad usi pii — *Vedi* Beneficenza — Abolizione de' Legati Pii di famiglia — *Vedi* Feudalita'.

Leva militare — Disposizioni organiche pel reclutamento dell' armata di terra, specialmente per mezzo della leva, Vol. II pag. 160. — Modi di reclutazione, Ivi — Durata del servizio militare, Ivi — Distribuzioni de' contingenti di leva in ragione di popolazione e del numero di reclute da fornirsi, Ivi pag. 161. — Appartenenza pel domicilio degli uomini soggetti alla Leva: età, e classificazione relativa; statura e designazione relativa ad essa, ed al mestiere per le diverse armi, Ivi pag. 163. — Esenzioni per eccezioni; ed esclusioni per reati e per incapacità, Ivi pag. 165. — Operazioni da farsi ne' Comuni, Ivi pag. 171. — Spedizione delle quote de' Comuni al proprio Consiglio di leva, Ivi pag. 175. — Cambii ed altri modi di sostituzione al servizio militare, Ivi pag. 176. — Refrattari, Ivi pag. 177. — Consigli e depositi di leva, ed operazioni da farsi presso di essi ne' Capo-luoghi delle Provincie, e delle Valli, Ivi pag. 178. — Spedizione delle reclute da' depositi provinciali di leva alla loro destinazione, Ivi pag. 181. — Visita delle reclute al loro arrivo al Corpo, Ivi pag. 182. — Delle reclute, che volontariamente si rendono inutili al servizio militare, Ivi pag. 183. — Considerazione che meritano coloro, che hanno servito nell' armata, Ivi — Elenco delle malattie e de' vizii nella conformazione, che escludono dall' ammettersi un' individuo al servizio militare, o che danno dritto alla riforma, ovvero al congedo, Ivi — Istruzioni come verificarsi le malattie e difetti fisici che menano ad esenzioni dal servizio militare, nell' applicazion del nuovo elenco delle malattie e difetti fisici, Ivi pag. 190. — Elenco delle malattie, e de' fisici difetti da surrogarsi a quello precedente, Ivi pag. 196. — Nuove istruzioni sulla stessa materia dell' esenzione per malattie e difetti fisici, Ivi pag. 214. — Elenco delle malattie e difetti fisici che portano esenzione dal servizio militare, in surroga de' due precedenti, Ivi pag. 221. — Real decreto e regolamento relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione, ed alla disciplina della Riserva del Reale Esercito, Ivi pag. 231. — Le reclute che si presentano spontaneamente debbono essere inviate sciolte ai depositi; ma i refrattarii legati, e colla pena del doppio servizio militare, Ivi pag. 235. — È vietato adunarsi nelle chiese parrocchiali per la formazione delle liste della leva, e per discutere ogni altro affare, Ivi pag. 236. — La spesa dello sperimento di una recluta che muore durante il medesimo è a carico del suo Comune, Ivi — Gli attestati di buona condotta pe' volontarii al servizio militare debbono essere formati dagl' Intendenti, Ivi pag. 237. — Ne' Consigli di leva i Presidenti de' Consigli di guarnigione rimpiazzano i Commes-

sarii di guerra, Vol. II pag. 237.—Sulla elezione di un'Uffiziale idoneo per l'incarico del deposito di reclutazione, Ivi pag. 238.—I Consigli di ricezione sono obbligati a prender parte dell'esame nell'ammissione de' requisiti delle passate leve, Ivi. —L'età di anni 21 ed un giorno sino alla quale li minoristi sono esenti dal marciare, devesi computare dal dì della nascita, Ivi. — Il bussolo della leva s'intende effettuito nel giorno fissato, non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza, Ivi pag. 239. — Sul numero de'Consiglieri d'Intendenza, che debbono far parte del Consiglio di leva, e sulla presidenza del Segretario generale in mancanza dell'Intendente, e del Comandante della provincia, Ivi.—Soluzione di taluni dubbii in riguardo alle famiglie, che composte di quattro figli maschi, due ne siano sacerdoti; ed alle altre che avendo un sacerdote ed altri due figli, uno di questi sia separato, Ivi pag. 240.—Qual funzionario deve rimpiazzare nel Consiglio di leva il Commessario di guerra nel caso di assenza, o impedimento di questi, Ivi pag. 241. — Di tre fratelli de' quali due esercitano fuori della loro patria degl' impieghi amministrativi, o giudiziarli, non dev' essere il terzo esente dalla leva, Ivi — I cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggiati del Comune istesso, Ivi pag. 242. — Possonsi permettere le sostituzioni tra i sorteggiati, e gli unici assoluti quando questi rinunciano al dritto di esenzione, Ivi. — I volontarii debbono presentarsi a' depositi di ricezione nelle Provincie per poter essere ammessi al Real servizio, Ivi. — Chi si offre di servire personalmente per cinque anni tra le Guardie d'onore è esente dalla leva, Ivi pag. 243. — Nuove facilitazioni per la sostituzione di numeri fra le reclute sorteggiate, Ivi. — De'casi ne'quali i Presidenti de' Consigli di leva sono obbligati far rapporto a'Reali Ministeri degli Affari Interni, e della Guerra per eccezioni riguardanti le reclute, Ivi pag. 244. — Metodo da serbarsi dalle reclute di leva, che intendono farsi rimpiazzare al servizio militare da cambii, Ivi pag. 245.—Si definisce a carico di chi debbono cedere le spese cagionate dalle reclute di leva per diversi oggetti, Ivi pag. 246.— Chiamato a misura un requisito di leva, se mostrasi contumace, potrà essere dichiarato refrattario, Ivi pag. 247. — I Percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare, Ivi.—Non sono tenuti i Comuni a rimpiazzare i requisiti di leva se siano stati già ammessi, e posteriormente morissero, o si congedassero, perchè inabili al servizio militare prima di avere destinazione di corpo nell'armata, Ivi pag. 248. — La emancipazione per essere produttiva di esenzione dal far parte della leva, deve aver avuto luogo ne' modi legali, Ivi pag. 249. — Si può far uso de' piantoni contro i requisiti di leva renitenti a presentarsi, Ivi. — I fratelli consanguinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esenzione dalla leva, Ivi pag. 250. — I projetti ammogliati due anni prima dei Reali ordini per la leva, ne sono esclusi, Ivi. — Si possono dichiarare ignoti gl'individui soggetti alla leva, che non si rinvengono, nelle Provincie, Ivi. — Se un requisito alla leva, dopo l'ammissio-

ne fosse rinviato in famiglia provvisoriamente, e si trovi legalmente impedito per giudizio che deve subire, allorchè vien richiamato, il Comune non è in obbligo di rimpiazzarlo, Vol. II pag. 251.—Si reputa come congedato per compiuto impegno un' individuo che abbia servito nella milizia pochi mesi, e ne sia stato licenziato perchè reso inutile, Ivi. — Le famiglie, le quali in proporzione del numero de' loro figli hanno fornito uno o due di essi al servizio militare anteriormente al 1823, godono gli stessi benefizi accordati alle reclute delle leve posteriori, Ivi pag. 252. — Non è esente dalla leva un requisito che abbia al servizio militare uno o più fratelli come cambi, Ivi pag. 253. — La somministrazione del lume, fuoco e letti alle reclute ammesse alla milizia, durante la loro permanenza ne' depositi di leva, è a carico del ramo di Guerra, Ivi. — Sulle indennità dovute a' professori sanitari per la visita de' requisiti di leva, Ivi pag. 254. — Il matrimonio detto di *Coscienza* non esenta il requisito di leva dal servizio militare, Ivi, — Sull' anno di responsabilità, cui è tenuta una recluta, che si fa sostituire da un cambio, Ivi pag. 255. — Pe' figli di un funzionario pubblico bussolati per la leva in diversi Comuni, si deve tener conto delle cartelle relative a' più giovani, Ivi pag. 256. — Le reclute mutilate per fatto proprio sono destinate a servire nella Compagnia ausiliaria stanziata in Capri, Ivi pag. 257. — I refrattari che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito, debbono andare in isconto nelle quote delle leve posteriori de' Comuni cui appartengono, Ivi.— In pendenza della discussione de' reclami, che si producono dagli esteri non naturalizzati, soggetti alla leva, è sospesa la loro marcia, Ivi pag. 258. — Le disposizioni contenute nel Real decreto de' 9 settembre 1823 e nella circolare de' 17 maggio 1837 contro le reclute di leva, che si rendono inutili per fatto proprio, sono applicabili cumulativamente, Ivi pag. 259. — Soluzione di quesito, concernente i seminaristi che non si sono trovati ne' Seminari nell' essere chiamati a marciare come reclute di leva, Ivi. — Le reclute mutilate per fatto proprio, dopo espiata la pena, debbono essere spedite alla compagnia ausiliaria in Capri, e debbono andare in disconto delle quote de' Comuni cui appartengono, Ivi pag. 260.— E permesso nella leva il cambiamento di numero con un individuo unico assoluto; deve però continuare questo a far parte degli allistamenti, ancorchè trapassasse, Ivi pag. 260. — Sul deposito delle spese occorrenti per la controvisita de' requisiti di leva, Ivi pag. 261. — Quali requisiti richieggansi per accordarsi la sostituzione nel servizio militare, Ivi pag. 262. — Circostanze nelle quali è ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici, Ivi. — I Zingani, che appartengono al Regno, non sono esenti dal servizio militare, Ivi pag. 263. — Deve impetrarsi dal Ministro della Guerra l' autorizzazione per i requisiti di leva, che vogliono servire forzosamente per cinque anni nel corpo delle Guardie d' onoro, Ivi pag. 264. — L' ernia ne' requisiti di leva onde esimerli dal Real Servizio, dev' essere del tutto formata, Ivi. — Gli alunni de' due Isti-

tuti militari sono esenti dalla leva, Vol. II pag. 264. — Non possonsi destinare al servizio del Corpo de'Cannonieri littorali le reclute spedite a'depositi, e quelle che fossero state rimandate in famiglia, Ivi pag. 265. — Non si debbono rimpiazzare da' Comuni i requisiti di leva, che disertano durante la sospensione della loro marcia per l'armata, Ivi. — Norme come supplirsi all'omissione su' registri dello Stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva, Ivi pag. 266 e 268. — Le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell'armata come ingaggiati, goder debbono della disobbligazione dal fornire delle reclute ne'sensi dell'Art. 27 num. 21 del decreto organico per la leva, Ivi pag. 268. — Il sostituito non può conseguire l'esenzione dal servizio militare sulla considerazione di esser stato rimpiazzato da un'unico assoluto, Ivi pag. 269. — Sulle attribuzioni de'Commessari di guerra presso i Consigli di ricezione, Ivi.— L'inibizione all'ammessione de'volontari riguarda soltanto i corpi dell'armata Nazionale, e non i Consigli di ricezione, ed i Reggimenti Siciliani, Ivi pag. 270. — Dilucidazioni di dubbi elevati in riguardo alle matricole degl'individui della Riserva a'permessi che loro si accordano, ed altro, Ivi. — Gl'individui della Riserva che si ammalano debbono esser curati a carico degli Ospizi civili, Ivi pag. 271. — I requisiti di leva che avranno ottenuto di appartenere invece al corpo delle Guardie d'onore, rendendosi renitenti a vestirsi, o disobbedienti alle chiamate di servizio, decadono dalla grazia ricevuta, e sono restituiti a'Consigli di leva senza potersi far sostituire da cambii, Ivi pag. 271. — Si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi per gli esiti occorrenti per lo ritorno della Riserva del Real Esercito al servizio attivo, Ivi pag. 272. — Gl'individui appartenenti alla Riserva debbono considerarsi come militari, Ivi pag. 273.— Essi sono abilitati ad andare ove loro aggrada per cagione di lavoro, coll'obbligo di farne prender nota al 2. Eletto del proprio Comune, Ivi. — Rivocazione dell'ordine di non ammettersi volontari presso i Corpi del Real Esercito, e della Compagnia de'Pompieri, Ivi pag. 274. — I Consigli di ricezione possono far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva, che per comparire bassi si aggranchiano, ed accorciano, Ivi pag. 275 — I Pompieri della Città di Napoli sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambii, Ivi — In quali casi e modi gli ospizj civili possono essere rivaluti delle spese di trattamento agl'individui infermi appartenenti alla Riserva del Real Esercito, Ivi pag. 277. — Un Guardia d'onore ammesso e chiamato a marciare dalla leva, per esentarsene o deve continuare a servire nell'arma, o dare sei cavalli, o il loro valore, Ivi — Gli Alunni di giurisprudenza presso la Gran Corte de' conti sono esenti dalla leva, Ivi pag. 278. — Il figlio nato nel Regno da uno straniero è anch'esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio, Ivi pag. 279. — Un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto dalle prigioni, ed inviato al

servizio militare, osservandosi però talune formalità; Vol. II pag. 279. —Sono assimilati agli uomini della Riserva gl'individui del Real Esercito dichiarati inutili, e congedati col foglio di congedo rosso, Ivi pag. 280. — I Comandanti delle Provincie possono accordare de'permessi agl' individui della Riserva, Ivi pag. 281. —Decreto, e regolamento per dirigere l' ammessione de' cambii, Ivi pag. 282. — Si accordano delle agevolazioni per la ricezione de' cambi militari, Ivi pag. 285. — Attribuzioni accordate a' Secondi Eletti sugl' individui della Riserva che si recano a lavorare fuori le rispettive provincie, Ivi pag. 287. — Gl' individui della Riserva infermandosi mentre ritrovansi nelle famiglie, se sono poveri, debbono essere curati negli ospedali civili, Ivi pag. 289. — Li congedati come inutili, ristabilendosi in salute, e non ritornando al servizio attivo per compiere l' impegno sono puniti colle norme prescritte dall' articolo 16 del regolamento per la Riserva del Reale Esercito, Ivi — Gli alunni degl' Istituti militari debbono entrare nel bussolo delle leve; ma sono esenti dal marciare, Ivi pag. 290. — Norme ed istruzioni a seguirsi da' requisiti di leva per farsi sostituire da' cambi militari, Ivi.— Istruzioni relative al novello elenco delle malattie e difetti fisici ch' esentano dal servizio militare, sostituito a' precedenti elenchi, Ivi pag. 292. — Le Guardie d' onore sotto la rubrica di requisiti di leva, volendo contrarre matrimonio hanno d' uopo precedentemente dell' assenso dell' Ispettore dell' arma, Vol. III pag. 473. — I militari della Riserva durante il quinquennio non possono esercitare cariche comunali, Ivi pag. 557.

Levatrici — Debbono essere istruite da' Medici, e Cerusici condottati, Vol. III pag. 117. — Gli esami pratici possono farsi in presenza degl' Intendenti da quelle ch' esercitano tal mestiere da meno di venti anni, Ivi pag. 339.

Licei — Norme da tenersi per assicurarsi la cassa di tali Stabilimenti nel caso di destituzione del Rettore, Vice-rettore, ed Amministratori de' medesimi, Vol. III pag. 106. — Norme per la discussione de' conti morali fino al 1834, Ivi pag. 375. — Le deliberazioni amministrative delle Commessioni de' Collegi e Licei debbono direttamente inviarsi al Ministro dagl' Intendenti, Ivi pag. 380. — Del compenso che i Licei e Collegi debbono alle officine di contabilità delle rispettive Intendenze, per la liquidazione e discussione de' conti materiali, Ivi pag. 496.

Licenze da caccia — Dritti a pagarsi secondo la diversa specie di tali licenze, Vol. III pag. 275.

Limosine — Norme per la loro distribuzione — *Vedi* Beneficenza.

Liquidazioni — Regole per la liquidazione de' crediti contro i Comuni, Luoghi Pii laicali, Corpi morali — *Vedi rispettivamente* Comuni — Beneficenza—Corpi Morali — Per la liquidazione de' crediti contro lo Stato in compenso di officii aboliti, e dritti feudali compensabili — *Vedi* Compenso—Feudalita'.

Liti — Formalità da osservarsi nelle liti de' Comuni, Vol. I pag. 65, *e vedi* Contenzioso Amministrativo — Idem per quelle de' Luoghi

Pii Laicali—*Vedi* Beneficenza, e Contenzioso Amministrativo— Quelle di competenza de' Giudici Regii possono introdursi da'Sindaci senza bisogno di autorizzazione, Vol. III pag. 69. — Le liti che interessano l' Amministrazione debbono essere riguardate come urgenti, Vol. III pag. 180. — Si raccomanda agl' Intendenti evitare il più si possa che i Comuni intraprendano liti; ma ove non possa dispensarsene, debbono curarne il sollecito espletamento, e la pronta esecuzione de' giudicati, Ivi pag. 290. — In occasione di liti le pubbliche Amministrazioni sono esenti dall' obbligo di dare cauzione, Ivi pag. 349.

Locali — Quelli che non più occorrono al ramo della Guerra, debbono essere restituiti a' Comuni — *Vedi* Comuni — I locali addetti a Campisanti sono esenti dalla contribuzione fondiaria, Vol. III pag. 518.

Locazioni — Norme per quelle interessano i Comuni — *Vedi* Comuni — Idem per quelle nell' interesse de' Luoghi Pii laicali e pubblici Stabilimenti — *Vedi* Beneficenza.

Lotti — I Postieri de' Reali Lotti sono esenti dalle cariche comunali, Vol. II pag. 665.

Macino — S' impone un dazio sulla macinazione de' grani a favore del Tesoro, ed a carico ed amministrazione de' Comuni, Vol. I pag. 144. — Riduzione alla metà della detta imposta, Ivi pag. 158.

Maestri e Maestre di Scuole primarie — Si ordina una riduzione sul di loro stipendio Vol. I pag. 157 e 158. — Altre istruzioni sullo stess' oggetto, Ivi pag. 167. — A chi appartenga l' approvazione delle loro nomine, Vol. III pag. 94. — Possono anche i Parrochi esser maestri di Scuola, Ivi pag. 228 e 420. — In mancanza di ecclesiastici idonei, possono anche i laici essere scelti per maestri, Ivi pag. 328. — Norme come loro soddisfarsi i stipendi, Ivi pag. 366. — Sono essi messi sotto l' esclusiva dipendenza de' rispettivi Vescovi, Ivi pag. 503. — Debbono prestar giuramento nelle mani del rispettivo Sindaco, Ivi pag. 542.

Magistrato supremo di Salute — *Vedi* Salute pubblica.

Majoraschi — Norme per potersi costituire, e permettere — *Vedi* Feudalità.

Malattie — Quali portano esenzione dal servizio militare, *Vedi* Leva Militare, ed Ascrizione Marittima.

Malleveria — I condannati alla reclusione sono soggetti a malleveria espiata la pena, Vol. III pag. 440.

Malversazione — Non v' è dritto di percezione sulle somme malversate da' Contabili, Vol. II pag. 94. — Norme per la formazione de' verbali di malversazione, Ivi pag. 95. — *Vedi ancora* Casse pubbliche — Conti — Contabili — Contribuzioni dirette.

Mandati — Quelli della Contabilità comunale sono esenti dal bollo, a simiglianza di quelli di tutte le altre pubbliche Amministrazioni, Vol. III pag. 41.

Marchio — Norme pel marchio da apporsi a' pesi e misure — *Vedi* Pesi e misure — Per quello da apporsi agli alberi da tagliarsi ne' boschi, o da conservarsi, ed a quelli di limite de' boschi Comunali, *Vedi* Boschi.

Marinari — *Vedi* Ascrizione marittima.
Maritaggi — *Vedi* Beneficenza.
Matrimonio — Gli atti per la loro celebrazione sono esenti dalla formalità del registro e bollo, Vol. III pag. 70. — Qual dote richieggasi allorchè un' Uffiziale contrae matrimonio con una signora Siciliana, Ivi pag. 278. — Condizioni perchè alle vedove di Militari produca il benefizio alla pensione sul monte vedovile — *Vedi* Pensioni — Condizioni perchè ad un requisito di leva arrechi il beneficio dell' esenzione dal servizio militare — *Vedi* Leva militare.
Medele — Di quali debbasi far uso negli Ospedali civili — *Vedi* Beneficenza.
Medici — Carte autorizzanti — *Vedi* Esercenti.
Medici condottati — Riduzione del loro onorario, Vol. I pag. 158. — Nuove istruzioni sul medesimo oggetto, Ivi pag. 167. — Sono tenuti di assistere tutti indistintamente nelle loro malattie, e specialmente gl' infermi poveri, Vol. III pag. 162 e 433. — Non debbono privarsi i Comuni de' medici condottati per vedute di economia. Ivi pag. 292. — Prescrizioni per le loro carte autorizzanti secondo il periodo di esercizio nell' arte salutare, con divieto assoluto a coloro, che la esercitano abusivamente da meno di un decennio, Ivi pag. 319. — Si richiama ad osservanza il regolamento sugli stipendi loro dovuti, Ivi pag. 461. — Non possono esser soddisfatti dello stipendio, se non giustifichino avere fatta istruzione alle levatrici nell' arte salutare dell' Ostetricia, Ivi pag. 472, 498, e 513.
Medicinali — Divieto assoluto della vendita de' medicinali composti da persone non autorizzate, Vol. II pag. 418. — Regolamento per lo spaccio de' medesimi da osservarsi da' farmacisti, Ivi pag. 436.
Mendicanti, e mendici — *Vedi* Questue.
Mense vescovili, e badiali — Soluzione di dubbii promossi nell' esecuzione del decreto del 2 maggio 1823 sul modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle medesime, Vol. III pag. 236. — Norme per la rinnovazione delle iscrizioni de' ruoli in collettiva di esse, Ivi pag. 280.
Mercanti — I di loro conti debbono essere redatti in carta da bollo, Vol. III pag. 357.
Mercati — Debbono essere distribuiti con prudenza per ragione di tempo, e di luogo ne' Comuni onde migliorare le relazioni di commercio interno, Vol. III pag. 1. — Con' quali obblighi debbansi tenere ne' giorni festivi, Ivi pag. 170. — In quali casi è permesso celebrarli in giorni festivi, Ivi pag. 174.
Messe — Per la celebrazione di quelle provvenienti da pii legati laicali — *Vedi* Beneficenza.
Militari — I Militari della Riserva durante il quinquennio sono esenti dal servizio della Guardia Urbana, Vol. II pag. 667. — Norme come pagarsi un militare assoluto da un Consiglio di guarnigione, finchè raggiunga il suo corpo, Vol. III pag. 159. — Su' mezzi di trasporto a' militari infermi, che arrivando negli ospedali, non si verificano poi di esser tali, Vol. III pag. 165. — Norme per la veri-

fica de' trasporti de' militari infermi. Vol. III pag. 180. — Le somministrazioni a militari che sono sotto *mandato* debbono farsi in denaro, Ivi pag. 253. — Come regolarsi la somministrazione de' mezzi di trasporto a' militari infermi, che nel corso della marcia si ristabiliscono, Ivi pag. 283. — Assimilazione de' Capi squadroni, e Capi piutoni delle Guardie d'onore a' gradi militari, Ivi pag. 393. — I militari della Riserva del Real Esercito non posson' occupare cariche municipali, Ivi pag. 557. — Per le pensioni de' militari di ogni grado, e delle loro vedove e figli sul Monte vedovile — *Vedi* Pensioni.

Minoristi — Condizioni a verificarsi nei minoristi per esser esentati dal reclutamento dell' armata — *Vedi* Leva militare.

Missionanti — Le Case religiose de' PP. Missionanti sono esenti dagli alloggi militari, Vol. III pag. 250.

Misuratori — Quale sia il compenso da darsi a' misuratori giurati allorchè eseguono delle misure per tagli di boschi, Vol. III pag. 235. — Regolamento circa gli esami che debbono subire i misuratori di campagna, Ivi pag. 473.

Mobili — Le spese per li mobili de' locali del ramo giudiziario debbono gravitare fra le spese di giustizia, Vol. III pag. 96 e 128. — Regolamento su' mobili spettanti agl' Intendenti e Sottintendenti, e per le loro segreterie, Ivi pag. 126 e 129.

Mobiglia — Quella per gli alloggi de' Comandanti di Provincia viene uguagliata a quella spettante al grado di Brigadiere, Vol. III pag. 419.

Molini — Regole a serbarsi ne' casi di riduzione di contribuzione fondiaria, Vol. III pag. 39.

Monasteri — I locali de' monasteri soppressi debbono addirsi ad usi pubblici, Vol. III pag. 147. — Accordasi a' monasteri di clausura di ambi i sessi il beneficio de' ruoli esecutivi de' debitori di rendite costituite, come trovasi fissato per le Amministrazioni Diocesane, Ivi pag. 454.

Monete false — Le pubbliche casse debbono restituirle infrante alle parti versanti, Vol. III pag. 90.

Monete rotte di rame — È vietato a' Ricevitori di spedirle al Banco, Vol. II pag. 64.

Montecasino — Disposizioni per la conservazione di quell' Archivio — *Vedi* Archivii.

Montevergine — Idem, idem — *Vedi* Archivii.

Monti familiari — Loro abolizione — *Vedi* Feudalità.

Monti frumentarii — Regolamento per la retta amministrazione dei medesimi, nomine di amministratori, ecc: Vol. I pag. 351. — Istruzioni per la istituzione de' Monti frumentari ne' Reali domini oltre il Faro, Ivi pag. 355. — Casi ne' quali si possa far uso dei piantoni contro i debitori de' medesimi, Ivi pag. 358. — Le disposizioni per la rinnovazione de' titoli de' Comuni, e de' Luoghi Pii sono applicabili con talune peculiari formalità a' debitori de' Monti frumentarii, Ivi pag. 359.—Prescrizioni per l' incasso delle significato-

rie pronunziate nella discussione de' conti, Vol. I pag. 359. — I debitori di siffatti Monti debbono coercirsi colle norme degli articoli 242 e 243 della legge del 12 dicembre 1816 ed anche col mezzo de' piantoni, Ivi pag. 360. — I Sindaci debbono come fiscali vigilare l'amministrazione de' Monti, Ivi pag. 361. — Accordasi a' Cancellieri di conciliazione un dritto per la redazione delle obbliganze di coloro che ricevono grani da' Monti, Ivi pag. 362. — Gli atti di giuramento degli amministratori sono esenti dal pagamento di registro e bollo, Ivi. — Si definisce la responsabilità de' Sindaci nell' Amministrazione di siffatti Stabilimenti, e si prescrive esser essi tenuti a rendere il conto morale di unita agli Amministratori, Vol. I pag. 363. — Coloro che per un sessennio hanno esercitato cariche comunali, non possono che dopo due o tre anni esser eletti ad Amministratori de' Monti, Ivi pag. 364. — Prescrizioni per la formazione dei quadri analitici de' Monti da inviarsi annualmente al Ministro degli Affari Interni, Ivi pag. 364. — Coloro che nominati amministratori ricusano assumerne le funzioni, debbono esservi astretti colle misure di rigore prescritte nell' articolo 137 della legge amministrativa, Ivi pag. 365. — Gli Amministratori de' Monti, ancorchè abbiano compiuto il periodo delle loro funzioni, debbono continuarlo fino alla consegna ed effettivo possesso de' loro successori, Ivi pag. 366. — Insinuazioni ministeriali per aumentarsi la dote de' Monti co' fondi comunali che vi si potessero addire, Ivi pag. 367. — S' inculca il miglioramento di tale istituzione per meglio soccorrere i coloni, Vol. III pag. 95.

Monti di maritaggi — *Vedi* Beneficenza.

Monti di pegni — *Vedi* Beneficenza — e Vol. III pag. 95. Pel miglioramento di tali istituzioni.

Monumenti di antichità e di Belle Arti — S' inculca a tutte le Amministrazioni di vigilare per la conservazione de' medesimi, Vol. III pag. 462.

Multe — Per quali contravvenzioni e con quali regole debbono pronunziarsi da' Sindaci, ed Eletti de' comuni — *Vedi* Sindaci, Eletti — Quali multe e da chi pronunziarsi contro coloro che nominati a cariche comunali, di beneficenza, di monti frumentari, ecc. ricusano di mettersi in esercizio, o mostransi inobbedienti agli ordini superiori, o resti alla reddizione de' conti, Vol. I pag. 27. — La multa contro i Contabili della Sicilia al di là del Faro, che con colpevole omissione non uniscono a' conti del 1818 in poi i documenti in giustificazione del carico, può da quella Gran Corte de' conti elevarsi fino a duc. 200, Ivi pag. 447. — Quali multe e per quali contravvenzioni possono pronunziarsi dal potere amministrativo, e per quali dal potere giudiziario, Ivi pag. 562. — Quando possono multarsi i Sindaci e Decurionati per l' esazione delle contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette — I Consigli d' Intendenza nel pronunziare le multe, debbono dichiarare a benefizio di quale cassa sono da applicarsi, Vol. III pag. 184. — I Cancellieri comunali sono tenuti in ogni 20 giorni di rimettere al Direttore provinciale del

registro e bollo gli estratti di condanna delle multe pronunziate da' Sindaci, Vol. III pag. 296. — Unica dev'essere la multa contro più appellanti o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile; ma ciascuno può essere tenuto per l'intero importo di essa, salvo il regresso per la rivaluta delle quote dagli altri, Vol. III pag. 438.—

Musica — Le musiche da eseguirsi nelle chiese debbono prima essere rivedute e permesse da una apposita Commessione, Vol. III pag. 237.

N

Naturalizzazione — La naturalizzazione di uno straniero nel Regno posteriore alla nascita di un sue figlio non trae di conseguenza la necessaria naturalizzazione del figlio medesimo, Vol. II pag. 279. — Non può accordarsi a' stranieri non cattolici, Vol. III pag. 142. — Per la spedizione del decreto di naturalizzazione nel Regno è dovuto un dritto di duc. 50, Ivi pag. 544.

Naufragii — Precauzioni sanitarie in simili casi riguardo alle persone, ed agli oggetti — *Vedi* Salute pubblica — Per gli oggetti ricuperati da un naufragio, la sola autorità competente a prenderne conoscenza è il Consiglio delle prede marittime, Vol. III pag. 231.

Navigazione — Norme da osservarsi per la liquidazione de' compensi a' possessori degli aboliti dritti di navigazione, Vol. II pag. 680.

Negozianti — Nuova distribuzione ne' Reali dominii al di là del Faro della tassa così detta de' negozianti, Vol. II pag. 129. — Norme per i reclami sulla ripartizione di detta tassa, Ivi. — L'esame di detti reclami appartiene a' rispettivi Consigli d'Intendenza, Ivi pag. 131. — I conti de' negozianti debbono essere in carta da bollo, Vol. III pag. 357.

Nobilta' — Nuove norme su' titoli di Nobiltà dopo le leggi abolitive della feudalità — *Vedi* Feudalita' — Non possonsi assumere titoli di nobiltà da' secondogeniti delle famiglia, e da' parenti collaterali, nè appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de' fondi, li titoli, che vi erano annessi, senza un'espresso Regio assenso, Vol. III pag. 211. — Coloro che abusivamente assumono titoli di nobiltà sono sottoposti al potere giudiziario per la punizione a termini delle leggi penali, Ivi pag. 221.

Nomine — Norme per la nomina alle cariche ed impieghi delle amministrazioni provinciali distrettuali o comunali, Vol. I. pag. 25. — Della sospensione, destituzione, congedi, ed incompatibilità alle cariche dell'amministrazione civile, Ivi — Forma dell'elezione, impedimenti alle medesime; durata delle cariche, prerogative ed obbligazioni che ne risultano, Ivi pag. 27. — Per la nomina degli impiegati presso i Consigli degli Ospizii, delle Commissioni comunali di beneficenza, degli Amministratori de' Pii Stabilimenti, e delle Congreghe, *Vedi* Beneficenza — Per la nomina degli Amministratori de' Monti frumentarii, Ivi pag. 351.

Notaro — L'ufizio di maestro notaro è abolito — *Vedi* Feudalita' —

Digitized by Google

Non osta la qualità di Notaro per essere nominato Esattore comunale delle contribuzioni dirette, Vol. II pag. 71, e Vol. III pag. 142. — I Notari non sono esenti dalla carica di Cassiere comunale, Ivi pag. 135. — Quelli Notari che sono *Certificatori* debbono apporre la data in lettere, e non in cifra ne' certificati di esistenza degli assegnatarii e sussidiarii de' ruoli provvisorii, Ivi pag. 160. — In ogni quattro mesi i Notari son tenuti di giustificaro innanzi la Camera Notariale rispettiva la loro continuata dimora nel Comuno a cui sono incardinati, con certificato del Sindaco: e misure di rigoro, ove i Sindaci certificassero il falso, Ivi pag. 232, 359, e 436. — I Notari non possono essere Conciliatori, Ivi pag. 468.

O

Obbligazioni — Quali siano le obbligazioni delle Autorità, funzionarii, ed impiegati dell'Amministrazione civile ne' suoi diversi rami — *Vedi le rispettive loro denominazioni.*

Obblighi di Culto — *Vedi* Beneficenza.

Obblighi di pietà — *Vedi* Beneficenza.

Occupazioni — Azioni per occupazioni di fondi, suolo, o strade pubbliche — *Vedi* Competenza — Consigli d' Intendenza — Contenzioso amministrativo — Avvertenze ministeriali a' Consigli d' Intendenza di non essorvi bisogno di ministeriale approvazione per la introduzione de' giudizii relativi ad occupazione di suolo o cosa pubblica, dovendo essi Consigli risolvere sull' espedienza de' giudizii medesimi, Vol. III pag. 413.

Offerte — Le offerte per costruzione di opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d' imposta amministrativa, tostocchè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall' Intendente in seguito di deliberazione decurionale, Vol. II pag. 587.

Officii diversi — Molti sono soppressi ne' Reali dominii al di quà ed al di là del Faro — *Vedi* Feudalità — Regole per la liquidazione de' compensi a' possessori degli officii aboliti — *Vedi* Feudalità — Compenso.

Oggetti gittati a lido di mare — Precauzioni sanitarie — *Vedi* Salute pubblica.

Opere di Culto — *Vedi* Beneficenza.

Opere di Pietà — *Vedi* Beneficenza.

Opere personali — Abolizione di quelle emergenti da dritti feudali — *Vedi* Feudalità.

Opere pubbliche — Norme nelle controversie per opere pubbliche — *Vedi* Competenza, Consiglio d' Intendenza, Contenzioso Amministrativo — Metodo da osservarsi per le perizie, e l' esecuzione delle opere pubbliche, Vol. II pag. 500. — Metodo per l' amministrazione de' fondi addetti alla costruzione delle opere pubbliche, Ivi pag. 504. — Regolamento sulla Direzione generale de' ponti, e

Strade, e sull'amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche, Vol.II pag. 505.—Metodo a seguirsi per li progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione, ed a quali autorità debbono dirigersi, Ivi pag. 508.—Regole per i pagamenti agli appaltatori in caso d'inadempimento ne' loro contratti, Ivi. — Nelle opere suscettive di mantenimento, gl' Ingegneri direttori e le Deputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla Direzione generale l'epoca in cui debba darvisi cominciamento, Ivi pag. 509. — Le licitazioni negli appalti di costruzione o mantenimento debbono essere conformi al metodo disposto nella legge del 12 dicembre 1816. — Ivi pag. 510. — I proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali non possono rifiutarsi di farli occupare, ed aprirvi *cave*, come per ogni altra opera pubblica, Ivi pag. 511. — Rimangono significate quelle somme che gl' Intendenti liberano per lo servizio de' ponti e strade al di là di quanto è fissato ministerialmente, Ivi. — I progetti di opere a carico del Tesoro non possono farsi dagl' Ingegneri senza ordine speciale del Direttore generale di ponti e strade, Ivi pag. 512. — I privati non possono sequestrare le somme dovute agli appaltatori per anticipazione o a conto di lavori non ancora eseguiti, Ivi e pag. 515, 537 e 557.—È vietata l'inversione de' fondi provinciali, tranne positiva urgenza, Ivi pag. 513, e 517. — Non possono i proprietari piantare termini di confine sulle strade, Ivi pag. 514.—È vietato accordare all' ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade, Ivi pag. 515. — Regolamento per la verifica delle Casse delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 517.— Attribuzioni delle Deputazioni provinciali e degl' Ingegneri, Ivi pag. 519. — Come accorrersi alla riattazione delle strade comunali col concorso de' cittadini, Ivi pag. 524. — I ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti possono riscuotersi colla coazione de' piantoni, Ivi. — Si determina l'ammontare delle cauzioni de' Cassieri delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 525. — Il termine di otto giorni tra 'l primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria nell' appalto di opere comunali è il *minimum* dell' intervallo prescritto, Ivi pag. 526. — Regolarità con cui debbono procedere i pagamenti de' danni inferiti a' proprietarii nella costruzione delle strade, Ivi. — Indennità dovute a' proprietarii de' fondi danneggiati per le opere pubbliche, Ivi pag. 527. — Come fissarsi gl' interessi sul valore de' danni arrecati nella costruzione di opere, Ivi pag. 528. — La spesa ne' lavori col metodo d'ordine non deve oltrepassare quella autorizzata, Ivi. — Le perizie de' piccoli danni inferiti a' fondi debbono eseguirsi da' periti locali, Ivi pag. 529. — Agl' Ingegneri sono dovute le indennità di viaggio in caso di traslocazione, dalla Provincia ove sono destinati, Ivi. — Regolamento per i lavori in economia, Ivi pag. 530. —Norme come calcolarsi gl' interessi sulle somme dovute a' proprietarii danneggiati dalla costruzione di opere pubbliche, Ivi pag. 556, e 560. —Patti e condizioni da servir di base ne' contratti per mantenimento delle strade Regie, Ivi pag. 538. — Dell' oggetto e periodo dell' appalto, Ivi. — Della consegnazione

Digitized by Google

delle strade, Vol. II pag. 539.—Degli obblighi dell'appaltatore, Ivi pag. 540. — Dei danni, de' lavori urgenti, e de' lavori straordinari, Ivi pag. 547. — Dell' estaglio, Ivi pag. 549. — Del termine dell' appalto, e della riconsegna della strada, Ivi. — Delle competenze di giurisdizione, de' contratti in danno, e delle multe, Ivi pag. 550. — De' casi ne' quali si può chiedere la risoluzione del contratto, o si può sospendere il mantenimento, Ivi. — Come valutarsi le cauzioni per le opere di conto della Tesoreria generale, Ivi pag. 551. — Istruzioni per lo rattoppamento giornaliero delle strade consolari, tanto se siano in brecciamo quanto se siano lastricate, Ivi. — Norme come punirsi le mancanze de' capi d' opera lavoratori, ed appaltatori, specialmente per la buona tenuta delle strade, Ivi pag. 553. — Disposizioni relative alle opere pubbliche, agl' Ingegneri, ed alle Deputazioni, Ivi pag. 554. — L' articolo 229 della legge del 12 dicembre 1816 è applicabile alle strade Regie, e provinciali, Ivi pag. 555. — S' inculca a' primi Eletti la sorveglianza sulle strade, e perchè si assegnino i fondi pel mantenimento delle medesime, Ivi pag. 556. — Non debbono cominciare i lavori di qualunque opera pubblica prima che i fondi siano approntati, Ivi pag. 557. — Si promove la bonifica delle terre paludose a qualunque pubblica Amministrazione appartengono, Ivi pag. 558. — Il fango nel capostrada dev' essere sgombrato, e sparso ne' fondi laterali, Ivi pag. 559. — Per gli abusi, e danni che arbitrariamente commetter possono gli appaltatori o Ingegneri debbesi stare alle leggi, e disposizioni in vigore, Ivi pag. 560. — Negli appalti di opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte di chiunque offre idonea garentia, e sia conosciuto per la morale, Ivi pag. 561. — Possono coercirsi i morosi a prestare l'opera gratuita in qualche pubblico lavoro, purchè siasi approvato il regolare ratizzo, Ivi pag. 562. — La carica di Soprintendente di strade e foreste ne' Reali dominii al di là del Faro è soppressa, e vi si destina un Sottodirettore, Ivi pag. 563. — Disposizioni per lo bonificamento delle terre paludose, Ivi pag. 564. — La sorveglianza sulle opere per conto Regio è esclusivamente affidata agl' Intendenti, a' Sottintendenti, ed a' Sindaci, Ivi pag. 565. — Il Corpo degl' Ingegneri è distinto in due sezioni; l' una per le opere a carico della Tesoreria, e l' altra per le opere provinciali, Ivi pag. 566.— Istruzioni per la intrapresa delle bonificazioni delle terre paludose, Ivi — Le misure e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll' intervento di tutt' i deputati delle opere pubbliche, Ivi pag. 569. — Istruzioni riguardanti il servizio delle strade, ed altre opere Regie, e la relativa contabilità, Ivi pag. 570. — De' lavori di costruzione e restaurazione delle strade ed altre opere Regie, Ivi — Del mantenimento delle strade Regie, Ivi pag. 575. — Le disposizioni per l' insequestrabilità delle somme spettanti agli appaltatori delle opere pubbliche sono applicate per i Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 578. — Decreto e Regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione gene-

rale di ponti e strade, Vol. II pag. 579. — Non possono cominciarsi nuove opere comunali senza prima compiersi quelle incominciate, Ivi pag. 580. — Indennità a' periti adibiti per l' apprezzo di danni inferiti a' fondi dalle opere pubbliche, Ivi. — Istruzioni pel servizio delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 581. — Metodo nell' amministrazione de' fondi addetti alla costruzione di opere che interessano una parte de' Comuni di una Provincia, Ivi pag. 585. — Pendente la Sovrana approvazione de' Stati discussi delle opere pubbliche provinciali, e di quelli de' fondi provinciali, debbono ritenersi per norma quelli dell' esercizio precedente, Ivi pag. 586. Per li lavori delle Caserme di gendarmeria deve procedersi come per gli altri lavori provinciali, Ivi. — Le offerte per opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d' imposta amministrativa, tostocchè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall' Intendente dietro deliberazione del decurionato, Ivi pag. 587. — Nuove norme per l' amministrazione delle opere pubbliche, Ivi pag. 588. — Compensi dovuti agl' Ingegneri di acque e strade per servizio che prestano in opere pubbliche comunali, Ivi pag. 589. — La tassa dell' uno e mezzo per cento addizionale alla fondiaria di Sicilia dal 1843 deve destinarsi al pagamento de' crediti di quelle provincie, ed alla costruzione delle più interessanti opere provinciali: ed il prodotto delle barriere rimane ad esclusivo introito delle Provincie, che debbono provvedere al mantenimento delle strade, Ivi pag. 590. — Disposizioni per la piantagione e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali, e comunali; e corrispondente regolamento, Ivi pag. 591. — Elezione delle deputazioni per le opere speciali, Ivi pag. 593. — Regolamento per la creazione delle deputazioni locali delle opere pubbliche provinciali, Ivi pag. 594. — Norme sulla valutazione de' fondi occupati o danneggiati per lavori pubblici, Ivi pag. 595. — Metodo per l' apprezzo de' fondi occupati da strade, ed opere Regie, Ivi — Gl' Ingegneri direttori sono risponsabili in quanto a' danni che per loro oscitanza, malvolere, o imperizia arrecansi alle Provincie, Ivi pag. 596. — Gl' Ingegneri debbono dichiarare, sotto la di loro responsabilità, nel rilasciare i certificati, gli scandagli, e le misure, che l' opera sia stata eseguita secondo il piano di arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate, Ivi pag. 597. — Norme per la formazione de' progetti degli Stati discussi provinciali, Ivi pag. 599. — Norme per la nomina, e rimpiazzo de' deputati delle opere pubbliche, Ivi pag. 560. — Non possonsi proporre settifiche di strade, ove le medesime non siano perfettamente compite, Ivi — Penali a carico degl' Ingegneri provinciali, li quali nell' eseguire un opera sorpassino la somma destinata, senza di aver prima ottenuto l' approvazione di qualche stato estimativo suppletorio. Inoltre l' esecuzione delle opere non dev' essere affidata agli stess' Ingegneri compilatori de' progetti, Ivi pag. 600. — Restauri ed opere pubbliche della Città di Napoli, e di Palermo — *Vedi* Consigli Edilizii — A' Segretarii delle Deputazioni delle opere pubbli-

che non è dovuta alcuna somma per spese di scrittojo, Vol. III pag. 501. — I Consigli d' Intendenza non possono discutere i conti materiali delle spese, ed opere pubbliche provinciali se pria non siano state partecipate le Sovrane risoluzioni sulle deliberazioni emesse da' Consigli provinciali nell'esame de'conti morali, Ivi pag. 511.

Opponenti succumbenti — Solidalità per la multa, e regresso — *Vedi* Multe.

Opposizioni — Quando e come si fanno alle decisioni de' Consigli d' Intendenza, Vol. I pag. 97. — Opposizioni di terzo alle decisioni in contradizione, o in contumacia de' Consigli d' Intendenza; e delle Gran Corti de'conti — *Vedi* Consiglio d' Intendenza, Contenzioso Amministrativo, Gran Corte de' Conti.

Ordinanze — Per le materie demaniali, ed ex-feudali, come e da chi farsi, e come eseguirsi — *Vedi* Feudalita'. — Le Ordinanze Amministrative in materie selvane sono esenti dal Bollo, e Registro, Vol. III pag. 199. — Non compete gravame giudiziario avverso le cennate Ordinanze selvane, Ivi pag. 226. — Sugli effetti delle Ordinanze degl' Intendenti per lo divieto di coltura delle terre in pendio, e per lo rinsaldamento di quelle non riparate, Ivi pag. 264. — I soli Intendenti possono emettere Ordinanze per la polizia urbana e rurale; e per lo mantenimento dell' ordine pubblico — *Vedi* Amministrazione Civile, e Polizia.

Ordini Cavallereschi — Divieto di portarsi decorazioni maggiori del grado, Vol. III pag. 143.

Orfani — Quando può loro competere pensione sul Monte vedovile come figli di defunto impiegato — *Vedi* Pensioni.

Ospedali ed Ospizii Civili — *Vedi* Beneficenza.

Oziosi — Sorveglianza su de' medesimi, *Vedi* Polizia.

P

Padri Onusti — Quelli in Sicilia che ritrovansi in possesso di franchigie, debbono continuarne il godimento fino a che esisteranno, Vol. III pag. 470.

Pagamenti — Regolamento per li pagamenti che eseguonsi dalla Tesoreria in riguardo alle proporzioni di moneta di argento, e di rame, Vol. III pag. 120, 488, e 494.

Parrocchie — I patronati feudali, e non feudali delle parrocchie sono aboliti — *Vedi* Feudalita'. — Ordini ed istruzioni per la conservazione de' libri parrocchiali, Vol. III pag. 466. — Disposizioni per supplirsi o fornirsi di congrua le Parrocchie prive di rendite, Ivi pag. 489.

Parrochi — Sorveglianza che debbono esercitare su' projetti, *Vedi* Projetti — Possono essere nominati maestri di scuola primaria, Vol. III pag. 228. — Lo possono essere però in estremo bisogno, e con debita autorizzazione, Ivi pag. 420. — Sono abilitati alla pubblicazione de' quadri per le decime Sacramentali per interrompere la pre-

scrizione trentenaria, Vol. III pag. 453. — Disposizioni di fornirsi di congrua o dare il supplemento a coloro che ne mancano, onde far cessare l' esazione delle decime Sacramentali, Ivi pag. 489. — Non deve sospendersi loro il pagamento delle decime Sacramentali fino a che non siansi determinati per ciascun Comune i fondi da surrogarsi per congrue, Ivi pag. 527.

Pascoli — Norme per l' uso de' pascoli emergenti dalle leggi abolitive della feudalità, *Vedi* Feudalita'.

Passaporti — *Vedi* Polizia.

Patenti — Per quelle sanitarie, *Vedi* Salute pubblica. — Per quelle delle Guardie forestali — *Vedi* Boschi — Per quelle degl' intimatori di contribuzione fondiaria — *Vedi* Contribuzioni dirette — Per quelle degli eremiti questuanti — *Vedi* Polizia.

Patrimonio ecclesiastico — Non è tenuto ad esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutorio, Vol. III pag. 265.

Patrimonio Sacro — Norme come valutarsi i fondi che si costituiscono in sacro patrimonio, Vol. III pag. 263. — I beni costituiti in sacro patrimonio non possono costituirsi in cauzione per la esecuzione di appalti, e contratti, Vol. III pag. 468, e 471.

Patrocinatori — Condizioni per porsi in esercizio di loro funzioni, Vol. III pag. 125. — Per quanto riguarda compenso — *Vedi* Difensori, Avvocati.

Padronati di Beneficii — Loro abolizione siano i beneficii curati o non curati — *Vedi* Feudalita' — Se ne confirma l' abolizione — *Vedi* Feudalita'.

Patronati Ecclesiastici — Abolizione di quelli con cura di anime — *Vedi* Feudalita'.

Patronati di Congreghe o Corpi Morali — Loro abolizione; quelli di Congreghe e Corpi morali estinti o disciolti rientrano alla Real Corona, *Vedi* Feudalita'.

Patronati Feudali — Quelli di chiese o di benefici sono aboliti — *Vedi* Feudalita'.

Patronati particolari laicali, o ecclesiastici — Sono conservati — *Vedi* Feudalita'.

Patronati non feudali — Condizioni per essere conservati, *Vedi* Feudalita'.

Pegni — *Vedi* Polizia.

Pegnorazione — Norme e carte autorizzanti a poter eseguire le pignorazioni, *Vedi* Polizia.

Pensioni — Gli anni di servizio de' soprannumerarii della Compagnia di dotazione delle quattro isole adiacenti alla Sicilia sono da mettersi a calcolo ne' casi di giubilazione, Vol. II pag. 729. — Sistema organico pe' trattamenti di ritiro degl' impiegati civili e militari, e per le pensioni delle loro vedove, ed orfani, Ivi pag. 730. — Norme per fissare i ritiri e le pensioni vedovili per gl' individui di marina, Ivi pag. 734. — Prescrizioni come calcolarsi le campagne o ferite negli anni di servizio militare per dar luogo alle pensioni di ritiro, Ivi

Digitized by Google

pag. 735. — Come debba ripartirsi la pensione vedovile nel caso che un' impiegato lasci una seconda moglie, e de' figli del primo e secondo letto, Vol.II pag. 737.—Norme per calcolarsi gli anni di servizio de' militari che contassero un' interruzione per le passate vicende, Ivi. — Sono a considerarsi come non mai rimossi legalmente dalle proprie cariche coloro, i quali messi fuori d' impiego senza loro colpa in tempo della occupazione militare, furono prima del ritorno di S. M. reintegrati nelle cariche che occupavano, Ivi pag. 738. — Istruzioni per la liquidazione delle pensioni degl' impiegati comunali, e per lo pagamento delle medesime dal proprio Comune, Ivi pag. 739. — Gli averi come soldo de' corrieri ordinarii della Posta son sottoposti alla ritenuta del due e mezzo per cento pel Monte vedovile, e debbono servir di base per li ritiri e pensioni vedovili, Ivi pag. 741. — I militari figli di truppa, che derivando da famiglie del Regno sono nati in paesi stranieri, si considerano come nati nel Regno, per godere i benefizii accordati agli altri militari per la liquidazione de' ritiri, e pensioni vedovili, Ivi. — Regole come calcolarsi gli anni di servizio per talune classi di militari, Ivi pag. 742. — La pensione vedovile è a dividersi tra la vedova ed i figli; anche quando la vedova viva separatamente da' figli, Ivi pag. 743. — Come regolarsi le pensioni di ritiro degli Uffiziali addetti alle Piazze, Ivi pag. 744. — Norme per la liquidazione di ritiro per i soldati della casa degl' Invalidi, Ivi. — Per le pensioni vedovili debbono considerarsi come perdonati tutti gli Uffiziali ammogliati prima del 1796 senza Real permesso, tanto se li medesimi ebbero, quanto se non ebbero un' attrasso d' impiego dall' anno 1796 al 1798, Ivi pag. 745. — Norme per la liquidazione delle pensioni delle vedove degl' impiegati riguardo all' ultimo o penultimo soldo percepito da' defunti mariti, Ivi pag. 746. — La liquidazione delle pensioni degli Uffiziali deve regolarsi a' termini del decreto degli 11 febbraio 1819, Ivi. — Si provvede a' fondi pel pagamento de' soldi di ritiro, e delle pensioni vedovili degl' impiegati civili al di là del Faro, Ivi pag. 748. — Nella liquidazione delle pensioni l' antico soprassoldo deve considerarsi come unito al soldo, Ivi pag. 749. — Nel calcolo degli anni di servizio per la liquidazione delle pensioni degli Uffiziali, deve comprendersi il tempo relativo al servizio prestato nell'antico Battaglione degl' invalidi di Napoli dismesso nel 1807, Ivi pag. 750. — Li anni di dimora fatta in Palermo da antichi impiegati, quantunque non avessero ivi occupato impieghi, sono a considerarsi come se avessero prestato effettivo servizio, Ivi pag. 750. — Norme per la liquidazione delle pensioni a favore delle vedove o figli di coloro ch'erano in godimento di pensioni accordate da S.M. pria del 1806, e che hanno cessato di vivere, Ivi pag. 751. — Le vedove de' militari, i quali contrassero matrimonio dopo essere passati al ritiro, han dritto alla pensione, se concorse al matrimonio il Sovrano permesso, Ivi pag. 753. — Disposizioni per la liquidazione de' trattamenti di ritiro, pensioni, e sussidii per gl' impiegati civili in Sicilia, Ivi. — Per i Corrieri della Posta ogni anno di ser-

vizio deve valutarsi per quindici mesi, Vol. II pag. 757.—I soldi di talune classi d'impiegati si assoggettano alla ritenuta del due e mezzo per cento perchè possano aver dritto alla pensione, Ivi. — Nella liquidazione delle pensioni degl'impiegati degli antichi arrendamenti deve tenersi conto degli anni di servizio prestato in detto ramo a similitudine degl'impiegati negli antichi Banchi, Ivi pag. 760. — Le pensioni per gli Uffiziali al ritiro debbono liquidarsi sull'intero soldo semplice, e non già su di una quota di esso; e non possono ottenersi se non si documentino tutt'i requisiti, e specialmente l'età di anni 60, Ivi pag. 761. — Nuove norme per le pensioni delle vedove e figli di coloro, ch'erano in godimento di pensioni accordate da S. M. pria del 1806, e che hanno cessato di vivere, Ivi. — Elenco di tutt'i corpi e classi d'individui, che formano parte dell'Armata di mare, e che sono ammessi al godimento delle pensioni di ritiro, Ivi pag 762. — La liquidazione delle pensioni per gl'impiegati dell'Officio Topografico deve farsi sulli soldi e soprassoldi cumulati insieme, Ivi pag. 764. — Metodo di stabilire l'anzianità de'militari, che dal ritiro ritornano all'attività, Ivi. — Non deve riguardarsi negl'impiegati come interruzione di servizio la sospensione temporanea dalla carica avvenuta per qualsiasi causa, Ivi pag. 765. — Norme per la liquidazione di pensioni nel caso in cui si riunissero più periodi di attività, Ivi pag. 766.—Per le liquidazioni delle pensioni degl'impiegati civili e militari che dal ritiro sono richiamati all'attività, e poscia sono di nuovo designati pel ritiro, debbonsi osservare le norme dettate ne' decreti degli 8 ottobre, e 17 novembre 1825, Ivi pag. 767. — Gl'impiegati nell'Orfanotrofio militare di nomina ministeriale, i quali lasciano il 2 e 1/2 per 100 su'loro soldi, hanno dritto alla pensione di ritiro, e le di loro vedove al Monte vedovile, Ivi. — Per le pensioni di ritiro degl'impiegati di Casa Reale o delle loro vedove, sono da calcolarsi gli anni di servizio prestati precedentemente in altri rami dello Stato, Ivi pag. 769. — Le sanatorie per le interruzioni di servizio sono solamente valide per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili, e non già per gli ascensi, Ivi. — La cennata massima deve valere per tutti gl'impiegati civili e militari, e per tutt'i tempi, Ivi pag. 770. — La ritenuta di sei mesi di soldo per l'ascenso a nuovo impiego non è di ostacolo nel calcolo degli anni per la liquidazione della pensione, Ivi. — Le vedove degli uffiziali, che contrassero matrimonio ecclesiasticamente e senza permesso, e che poi non adempirono alle condizioni del decreto de' 12 gennajo 1825, sono escluse dal beneficio della pensione vedovile, Ivi pag. 771. — Gli anni passati nell'Accademia militare debbonsi calcolare nella liquidazione delle pensioni di ritiro degli uffiziali, Ivi pag. 772. — Sanatoria alle interruzioni di servizio di taluni uffiziali e soldati dell'armata, Ivi pag. 773.— Se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio, Ivi pag. 774. — Non sono colpiti dal divieto della cumulazione di più soldi di conto regio i Cattedratici, ed altri professori letterarii, non che i maestri di arti liberali, Ivi. — Le pensioni di ritiro degl'impie-

gati amministrativi debbonsi liquidare sull' ultimo soldo goduto per oltre due anni, sia che fosse maggiore, o minore del penultimo, Vol.II pag. 775.—Nella liquidazione delle pensioni per le vedove d'impiegati non possonsi cumulare più soldi, che godevano li di loro mariti, Ivi. — Se il ritardo alla liquidazione delle pensioni di ritiro degl' impiegati civili e militari, o delle loro vedove derivi da loro colpa, non possono pretendere che un'anno di arretrato, come d'altronde tutti gli arretrati quantevolte derivasse il ritardo dalle ritualità necessarie, Ivi pag. 776 — Per la liquidazione delle pensioni di ritiro e vedovili basta l' esibizione dello stato di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni de' sotto-uffiziali e soldati, in vece del certificato del primo soldo o prest ricevuto, Ivi. — Il favore di calcolarsi per un' anno e mezzo ogni anno di servizio de' militari della Real marina, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, è limitato soltanto a coloro che son' obbligati all' imbarco, Ivi pag. 777. — Come valutarsi gli anni di servizio degl' individui della Real marina, Ivi pag. 778. — Il disposto nel Real Rescritto del 10 luglio 1826 relativo alla remora del semestre di soldo dev' essere applicato anche agl' individui finora passati o che passeranno dal seguito, o da una classe minore di piazza ad una maggiore, Ivi pag. 779. — L' importare della differenza tra il nuovo e l' antico soldo, accordato a titolo di soprassoldo e soggetto alla ritenuta del 2 1|2 per 100, deve mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro, e vedovili, Ivi pag. 783 e 786. — Gli anni di servizio prestato da soldati soprannumeri della Compagnia di dotazione di Pantelleria debbono essere calcolati nel passare al ritiro, abbenchè non avessero essi ricevuto alcun prest in quel tempo, Ivi pag. 781. — Sono esclusi dal beneficio dell' aumento di sei mesi per ogni anno di servizio quegl' individui della Real Marina, che se ne rendono immeritevoli per dimostrata poca buona volontà di navigare; per oscitanza, o per punizioni, Ivi pag. 782. — Divieto agl' impiegati della Real Casa, ed a quelli dello Stato di aspirare alle vicendevoli cariche, Ivi. — Le assegnazioni per pensioni vedovili e di giubilazioni sono da liquidarsi sul maggior soldo goduto dagl' impiegati, Ivi pag. 783. — Non vi è interruzione nè di servizio nè di soldo per taluni impiegati a' quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che percepivano prima come soldo, Ivi pag. 784. — La rata della pensione che godono i figli di un defunto impiegato si estingue a misura che le figlie nubili passano a marito, ed i maschi pervengono all' età maggiore, e ciò tanto per le pensioni di giustizia, che di grazia, Ivi pag. 785. — La regola della immobilizzazione della dote per li militari, deve anche valere per gli assimilati, Ivi. — Soluzione di dubbii sul fondo in cui inscriversi alcune pensioni di grazia accordate a de' militari, ed esenzioni della ritenuta del decimo per quelle fino alla somma di annui ducati centoventi, Ivi pag. 787. — Le pensioni vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell' impiegato, Ivi pag. 788. — Ne' casi di pensioni vedovili, o di ritiro non debbono andar compresi

tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento di quali siasi percepito gratificazione, Vol. II pag. 788. — Gl'individui che hanno compito gli anni dodici di servizio nell'armata, e che in vece del congedo ottengono il passaggio alla forza doganale, avranno dritto alla cumulazione del servizio nella liquidazione della pensione di ritiro, Ivi pag. 789. — La Gran Corte de' conti non può emettere deliberazioni su'dritti di pensioni che possono competere agl' impiegati, priacchè non si presentasse il caso della liquidazione, Ivi pag. 790. — Il disposto nel Real decreto de' 17 gennajo 1825 è applicabile a que' militari, i quali prima dello scioglimento dell' armata nel 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio senza Real permesso, e che poi furono messi al godimento del sussidio, e quindi sono stati richiamati al servizio dell' armata. Per gli uffiziali poi ammogliati nell' epoca che si trovavano al sussidio, devo valere per essi la regola generale, che si applica a coloro, ch' essendosi prima ammogliati passano posteriormente al servizio militare, Ivi pag. 791. — Istruzioni per la liquidazione delle pensioni degl' impiegati di Casa Reale secondo la diversa epoca di loro ammessione al servizio, Ivi pag. 792. — Sono esentate talune vedove d' impiegati dell' Amministrazione della Ficuzza dall' esibizione della Real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile, Ivi pag. 793. — Non costituisce interruzione di servizio la mancanza di esercizio indipendente dalla volontà o colpa di un impiegato; e più alla mancanza del titolo del primo impiego, può supplirsi co' documenti del soldo percepito, Ivi pag. 794. — Il beneficio del quinquennio accordato agli antichi impiegati è applicabile anche a coloro che contano un numero di anni di servizio con soldo sufficiente per aver dritto alla pensione, Ivi pag. 795. — Condizioni necessarie per accordarsi la pensione di giustizia alle vedove degl' impiegati di Casa Reale in Sicilia, qualunque sia stato il tempo del servizio prestato da' loro mariti, Ivi. — Nelle proposte delle pensioni per gl' impiegati Comunali si debbono spedire i documenti necessari al Ministro degli Affari Interni, Ivi pag. 796 e 802. — Documenti necessari per la liquidazione delle pensioni di giustizia, Ivi. — Non debbonsi soggettare le vedove al peso di pagare a prò della Tesoreria il 2 1/2 per 100 non soddisfatto per qualche anno sul soldo o gratificazione, che godevano i defunti loro mariti, Ivi pag. 798. — Le donzelle orfane' degl' impiegati, qualora per legge han dritto alla pensione, hanno pure dritto all' annata di pensione, andando a marito, Ivi. — Le disposizioni del decreto del 28 luglio 1818 per le liquidazioni delle pensioni de' militari non sono applicabili agl' impiegati civili, e quindi non possono ricongiungersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione, Ivi pag. 799. — La liquidazione delle pensioni di ritiro de' musicanti nativi del Regno, che servono ne' Corpi Svizzeri dev' eseguirsi con le norme generali, e non con quelle stabilite nelle Capitolazioni, Ivi pag. 800. — Abilitazioni per la liquidazione delle pensioni degl' impiegati comunali al di là del Faro in debito per la ritenuta del 2 1/2 per 100 su' soldi, Ivi pag. 801.

— Gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la mettà del soldo durante il biennio di esperimento, Vol. II pag. 803. — Norme per le pensioni a'marinari della flottiglia Trapanese disarmata, Ivi pag. 804.—Norme pel pagamento delle pensioni a'Sotto-ufficiali e soldati de'Cannonieri marinari in pendenza dell' approvazione della liquidazione, Ivi pag. 805.— Non compete dritto agl' Impiegati comunali dimessi dal servizio, alle vedove o figli d'impiegati, ai quali non spetta pensione, alla restituzione delle somme pagate pel 2 1|2 per 100 su' soldi, Ivi pag. 806. — Morendo o passando ad altre nozze una vedova, la pensione di lei deve ripartirsi a rate uguali tra i figli del primo e secondo letto, de' quali i maschi che non hanno oltrepassato gli anni 18, e le femine non maritate, Ivi. — Non possonsi in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestati al ramo militare, dal quale un' individuo a propria dimanda fu dismesso, congiungere a quelli, che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo, Ivi pag. 807. — Li anni di servizio degli Alunni, che sono negl' Istituti militari incominciano a decorrere dal giorno che sono incardinati a' corpi, Ivi pag. 808. — Non può procedersi dalla Gran Corte de'conti a liquidazioni novelle per rettificare pensioni già accordate, senza una espressa autorizzazione Sovrana, Ivi — Li assegnamenti de' Cappellani Sacramentali non sono sottoposti alla ritenuta del 2 1|2 per 100, e non hanno perciò essi dritto a pensione, Ivi pag. 809. — Nuove norme dettate col decreto del 1 giugno 1842 per le pensioni di ritiro agl' impiegati civili e militari, Ivi. — Tali norme sono anche applicabili agl' impiegati comunali, Ivi pag. 810. — Li avvisi de' Consigli d' Intendenza per liquidazione di pensioni a carico de' Comuni, sono esenti dal registro e bollo, Ivi pag. 811. — Le vedove e famiglie degli Uffiziali immobilizzati hanno dritto alla pensione vedovile, Ivi. — Gl' Impiegati nella Real Commessione di Beneficenza, rilasciando il 2 e 1|2 per 100 su' soldi hanno dritto alla pensione, come le famiglie loro al Monte vedovile, Ivi pag. 812. — Il tempo in cui gl' individui delle Reali Guardie del Corpo a cavallo rimangono al servizio in questa Compagnia, dev' essere loro calcolato pel di loro passaggio al ritiro, o per la pensione vedovile, malgrado che non percepiscono alcun soldo, Ivi. — A quali pensionisti debbono rilasciarsi gratuitamente i documenti necessarii alla esazione della pensione, Vol. III pag. 209. — Le pensioni mensili al di sotto di duc. 20 debbono pagarsi in moneta di argento, Ivi pag. 494.

Perangarie — *Vedi* Angarie.

Percettori — Loro principali doveri ed attribuzioni per l'esazione delle Contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette—Discrepando li decurionati di più Comuni di preferire il Percettore all' Esattore deve prevalere il voto decurionale del Capo-luogo del circondario, preferendosi sempre per Percettore colui che possa personalmente e senza sostituto esercitare la carica, Vol. II pag. 85. —Pe' loro congedi occorre l' approvazione ministeriale, Ivi pag. 88. — Possono

coltivare o fittare i fondi abbandonati, e soggetti al peso fondiario, Vol. II pag. 115. — L'affitto de' detti fondi non può oltrepassare la durata di due anni, Ivi pag. 120.

Perenzione d'istanza — Non è applicabile alle citazioni per *Editto*, Vol. I pag. 754.

Periti — Quando sono adoperati per verifiche in fatto di opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Sulle indennità loro dovute allorche sono adibiti per le verifiche delle terre in pendio, Vol. III pag. 219. — Regolamento per gli esami che debbono subire, Ivi pag. 473.

Perizia — Regole per quelle nel contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 87. — Per quelle di opere pubbliche, *Vedi* Opere pubbliche.

Permessi d'armi — Al solo Ministero della Polizia generale è attribuita la facoltà di accordarli, Vol. I pag. 849. — Le Guardie d'onore possono inoltrarne dimanda in carta semplice, Vol. III pag. 476. — Per altro relativo a' permessi d'armi — *Vedi* Polizia.

Permute — Norme per quelle de' beni o rendite de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* Beneficenza. — Istruzioni per regolarsi quelle de' fondi tra particolari e lo Stato, Vol. III pag. 35.

Persone contagiate — Precauzioni sanitarie — *Vedi* Salute pubblica.

Pesi e misure — I dritti feudali per pesi e misure sono aboliti — *Vedi* Feudalità — Disposizioni organiche per l'uniformità de' pesi e misure pe' Reali Domini continentali, Vol. II pag. 622. — Regolamento per la esecuzione della legge organica su tale oggetto, Ivi pag. 624. — Elenco de' dritti giurisdizionali per la zecca de' pesi e misure, Ivi pag. 627. — Risoluzione di dubbi sulla verifica e marchio de' pesi e delle misure che si espongono in vendita, Ivi pag. 629. — Uso a farsi del prodotto de' provventi giurisdizionali de' pesi e misure, Ivi pag. 630. — Li costruttori di pesi e misure debbono far sottoporre alla verifica e marchio gli oggetti da loro costrutti, pria di esporli in vendita, Ivi. — La forma de' pesi, qualunque sia la loro sostanza, dev' essere conforme a quella de' campioni mandati nelle Provincie, Ivi pag. 631. — La vendita a minuto dei rhum, e dello spirito di vino, e di sambuco deve farsi a peso, e non a misura, Ivi pag. 632. — Si permette la costruzione de' pesi in ferro a forma parallelepipeda, Ivi. — Può apporsi il marchio dell' anno che corre al peso o misura trovato in regola, ancorche la superficie del medesimo sia già esaurita da' marchi precedenti, Ivi pag. 633. — Sistema metrico prescritto per la Sicilia, Ivi. — Avviso per l'osservanza di detto sistema, Ivi pag. 638. — Piano di polizia generale riguardo a' pesi o misure da osservarsi in que' Reali domini, Ivi pag. 641. — Dilucidazioni riguardo alle attribuzioni di quelle *Deputazioni metriche* dopo la pubblicazione della legge del 12 dicembre 1816 in Sicilia, Ivi pag. 649.

Petizioni — Quelle che si mandano da' Reali Ministeri per l'*uso conveniente* debbono essere dalle autorità o funzionarii, cui sono dirette provvedersi speditamente come di giustizia, Vol. III pag. 141.

Piantagioni — È vietato a' particolari eseguire piantagioni per confine delle loro proprietà su' limiti delle strade pubbliche, Vol. II pag.

514. — Per la piantagione di alberi lungo le sponde di tutte le strade Regie, e provinciali — *Vedi* Opere pubbliche.

Piantoni — I crediti e rendite de' Luoghi Pii laicali e Stabilimenti pubblici possono anche esigersi col mezzo de' piantoni — *Vedi* Beneficenza — Idem per i crediti e corrisposte de' Monti frumentarii — *Vedi* Monti frumentarii — Idem per l'esazione delle Contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette — Si dilucida in quali casi per oggetto di amministrazione si possa far uso de' piantoni, e si comminano le pene contro li amministratori che ne abusano, Vol. III pag. 20. — Come possono usarsi contro gli eredi de' Cassieri de' Comuni, e degli appaltatori de' dazii comunali, Ivi pag. 30. — Per l'uso de' piantoni — *Vedi* Coazioni.

Piazze franche — Per quelle del Collegio Veterinario uopo è rigorosamente esaminare i giovani che si propongono, e se possa ripromettersi di buona riuscita, Vol. III pag. 140.

Pie Ricevitrici de' projetti — *Vedi* Projetti.

Polizia — Regole come ben provvedersi alla Polizia amministrativa, Vol. I pag. 61. — Per le controvenzioni a' regolamenti di Polizia Urbana, Ivi pag. 565. — Norme per le rivele relative al censimento della Città di Napoli, Ivi pag. 816. — Istruzioni sulla Polizia giudiziaria, ordinaria, ed amministrativa, Ivi pag. 819. — Son tenuti gl' Intendenti di riferire al Commessariato generale di Polizia gli avvenimenti, e notizie che possono far materia di un qualche articolo nel giornale, Ivi pag. 822 e 829. — Regolamenti per la spedizione delle carte di sicurezza, di permanenza o soggiorno, di passo, e de' passaporti, Ivi pag. 823, 860, 865, 866, e 869. — Sorveglianza che debbono usare i Sindaci pe' figli delle concubine, e delle prostitute, Ivi pag. 825. — Restrizioni al detto Incarico, Ivi pag. 826. — Istruzioni su' fabbricanti d'armi di ogni genere, Ivi. — Pene contro i giuocatori nelle bettole, e cantine, Ivi pag. 827. — Istruzioni per la sorveglianza su' religiosi questuanti degli Ordini Mendicanti, Ivi pag. 844. — Eccezioni alle leggi per gli arresti in linea di Polizia, Ivi pag. 828. — Si precisano quali siano i doveri degl' Intendenti nelle funzioni di Polizia, Ivi pag. 830. — Nuova organizzazione della Polizia generale per i Reali dominii al di qua del Faro, Ivi pag. 831. — Regolamento de' prestiti sopra pegni, Ivi pag. 837. Ordinanza per l'osservanza delle Sante feste, Ivi pag. 838. — S'istituisce una Commessione per punire colle legnate le risse e talune eccedenze de' detenuti nelle prigioni de' Capi-luoghi delle Provincie e de' Distretti, Ivi pag. 840 e 845. — Istruzioni per altre specie di eccedenze de' detenuti da comprendersi tra quelle da punirsi colle legnate, Ivi pag. 841. — I detenuti nelle prigioni de' Capi-luoghi delle Provincie possono essere adibiti per la nettezza delle strade, ove essi vi acconsentino, Ivi pag. 842. — Quali funzionarii debbono rimpiazzare in caso d'impedimento o assenza i componenti delle Commessioni per le legnate, Ivi pag. 842 e 844. — Divieto per le pubbliche questue senza speciale Real licenza, Ivi pag. 843. — Gli Ecclesiastici detenuti non possono essere sottoposti alla punizione disci-

plinare delle leguate, Vol.I.pag.843.—Non possonsi stampare composizioni in lode di alcuno, senza il consenso della persona lodata, Ivi pag. 845.—Istruzioni relative a'suicidi, ed a coloro che muojono impenitenti, pel loro seppellimento, Ivi.—È di esclusiva facoltà del Ministro di Polizia l'accordare permessi d'armi, Ivi pag. 849. — I romiti questuanti debbono essere riconosciuti dalla Polizia per potere questuare, Ivi pag. 850. — Istruzioni di rigorosa sorveglianza sugli oziosi, e vagabondi della Città di Napoli, Ivi pag. 851. — Della necessaria buon'armonia ed intelligenza tra la Polizia, e le Autorità giudiziarie, Ivi pag. 853. — Ne' reati comuni i funzionarii di Polizia non possono procedere ad atti istruttorii, Ivi pag. 854. — Modifiche di pene pe' controventori a' regolamenti di Polizia, Ivi pag. 855. — Norme per l'arresto de' delinquenti rifuggiti nelle Chiese, Ivi pag. 856. — Regolamento pel buon ordine ne' teatri, Ivi. — Gli agenti di Polizia debbono percepire le indennità come ufficiali di Polizia giudiziaria allorchè trattisi d'istruzione per delegazione della Commessione Suprema per i reati di Stato, Ivi pag. 859. — Istruzioni sulle processioni, Ivi pag. 860, e 863. — Istruzioni per permettere e regolare i spettacoli pubblici nelle piazze d'armi, Ivi pag. 864, e 870. — Alle Autorità di Polizia soltanto appartiene il permettere, o no la stampa di scritti, che riguardano cause già decise, e non soggette a rimedio, Ivi pag. 866. — Si prescrive l'uniforme, che debbono indossare le bande musicali nelle Provincie, e sulla precedenza in caso più bande si trovino in un medesimo Comune, Ivi pag. 867. — Gl'Intendenti non possono permettere spettacoli pubblici, feste, o rappresentazioni senza permesso de' Ministri degli Affari Interni, e della Polizia generale, Ivi pag. 869. — Divieto a'capitani e padroni di bastimenti nazionali di condurre passaggieri all'estero senza che siano forniti de' regolari passaporti, Ivi pag. 870 — Su' certificati bisognevoli a' studenti che recansi nella Capitale, Ivi pag. 871. — In occasione di gale di Corte è vietato di rappresentarsi tragedie ne' teatri, Ivi. — Organizzazione della Guardia Urbana ne' dominii continentali dipendente dalla Polizia generale — *Vedi* Guardia Urbana — Idem pe' Reali dominii al di là del Faro — *Vedi* Guardia Urbana — Appartiene solo agl'Intendenti di emettere regolamenti di Polizia amministrativa, Vol. III pag. 62. — Al Ministero di Polizia appartiene rilasciare permessi d'armi per i guardiani comunali, Ivi pag. 93. — Si richiama lo zelo degl'Intendenti per la rett'amministrazione delle Provincie, Ivi pag. 97. — Gl'incaricati di Polizia all'approdo di bastimenti, debbono ritenere solo le carte che possono al ramo di Polizia appartenere, e restituir subito a'negozianti quelle di commercio, Ivi pag. 195. — Si ordina che tutti i Comuni dovessero avere i regolamenti di polizia, onde potersi punire le controvenzioni, Ivi pag. 268. — Sul modo di procedere contro i colpevoli di guasti, danni, o deterioramenti negli altrui mobili, ed immobili, Ivi pag. 565.

Polizze — Non possono rifiutarsi in pagamento, e debbono a richiesta cambiarsi nella moneta che rappresentano da tutte le Casse pubbli-

che e Regie — *Vedi* Casse — Si commina la destituzione in caso d'inadempimento alle indicate disposizioni, a' Ricevitori generali, ed a tutti coloro che tengono Casse Regie, Vol. III pag. 214. — Divieto alle Casse di cambiar le polizze con moneta diversa da quella in esse indicata, Ivi pag. 219.

Pompe funebri — Istruzioni per le medesime nell'accompagnamento de' cadaveri, Vol. II pag. 466, e 467.

Ponti e strade — Organizzazione della Direzione generale de' Ponti e Strade, divisa in due sezioni, Vol. II pag. 579. — Per tutt'altro — *Vedi* Opere pubbliche.

Portolanìa — Abolizione de' dritti feudali sotto tale denominazione — *Vedi* Feudalita' — Abolizione della portolania di fabbriche, legname, e fortificazione per la Città di Napoli, Vol. II pag. 602. — Abolizione dell'officio di portolania al di là del Faro, e norme per la liquidazione de' compensi spettanti a' godenti di tale ufficio, Ivi pag. 684.

Poste — Abilitazioni agli Uffiziali ed Agenti delle Poste per la cauzione che sono in obbligo di prestare, Vol. II pag. 145. — I contabili postali della Sicilia debbono dare la cauzione uguale al prodotto netto dell'introito di tre mesi, Ivi pag. 157. — Dovendosi spedire Corrieri o Staffette, gl'Intendenti debbono far conoscere agli Uffiziali delle poste il Ministero per il quale si esegue la spedizione, Vol. III pag. 91. — Regolamento pel servizio delle poste, Ivi pag. 123. — Misure disciplinari anche coll'arresto contro i Corrieri, appaltatori, e maestri di posta in caso di mancanza a' propri doveri, Ivi pag. 266.

Postieri de' reali lotti — Sono esenti dalle cariche comunali, quando direttamente esercitano detto impiego, Vol. III pag. 422.

Pranzi — Sono vietati nelle riunioni de' Consigli provinciali, Vol. III pag. 154.

Predicatori — Riduzione sull'onorario de' predicatori quaresimali a carico de' Comuni, Vol. I pag. 158. — Nuove istruzioni sul medesim' oggetto, Ivi pag. 167. — A chi appartiene la nomina de' detti predicatori, Vol. III pag. 229. — Norme da osservarsi per la loro scelta ne' dominii al di là del Faro, Ivi pag. 309.

Prelature — Quelle di famiglie sono abolite — *Vedi* Feudalita'.

Prerogative — Quali competono alle cariche dell'Amministrazione civile — *Vedi* Nomine.

Prescrizione — Non son soggetti a prescrizione i canoni enfiteutici, Vol. III pag. 440. — Norme come evitarsi la prescrizione de' censi, e prestazioni, Ivi pag. 443.

Prestazioni — Per le prestazioni comunali — *Vedi* Fondi — Per l'abolizione di quelle feudali — *Vedi* Feudalita' — Abolizione delle prestazioni personali — *Vedi* Feudalita' — Quali prestazioni prediali possano conservarsi dagli ex-feudatarii, e quali nò; e regole per l'affrancazione delle prime — *Vedi* Feudalita' — Procedimento contenzioso nelle azioni possessorie per l'esazione delle prestazioni prediali, Vol. III pag. 220.

Prigioni — Organico degl'impiegati delle medesime, e de' loro soldi, Vol.

III pag. 6. — Pel pane e pel materiale delle prigioni, e de' loro ospedali, Vol. III pag. 10.—Norme per la nomina de'custodi, Ivi pag. 32. — Regole come ripartirsi il fondo delle spese di scrittojo agli Agenti contabili, Ivi pag. 107. — Quando un detenuto debbe considerarsi povero per ricevere gli alimenti a carico dell' Amministrazione delle prigioni, Vol. III pag. 116 e 128. — Stabilimento delle Cappelle anche nelle prigioni distrettuali, Ivi pag. 148. —Le spese pe' detenuti infermi messi in libertà, sono a carico del fondo delle prigioni, Ivi pag. 158. — Sulle indennità dovute a' Custodi supplenti delle prigioni, allorchè funzionano da proprietarii, Ivi pag. 163.— Istruzioni sulla sussistenza a darsi a' detenuti militari, Ivi pag. 234. Sull' articolo *mantenimento de' detenuti* si graverà l'esito delle medicine da somministrarsi nelle malattie de' detenuti nelle prigioni circondariali, Ivi pag. 277. — Somministrandosi degli alimenti a detenuti che si sono finti poveri, possono questi coazionarsi a restituirne l'ammontare, Ivi pag. 321. —Norme per la contabilità delle prigioni circondariali, onde più speditamente rimborzare i Comuni delle somministrazioni fatte, Ivi pag. 360. — Si provvede a' mezzi opportuni affinchè li detenuti possano adempire alle pratiche religiose, Ivi pag. 469. — Istruzioni e programma pel buon andamento nelle prigioni per la parte morale e religiosa, non che per occupare utilmente i detenuti, Ivi pag. 547.

Privative — Quelle accordate per oggetti industriali rimangono nel loro vigore, quando siansi stabilite le fabbriche in entrambi i Reali dominii, Vol. III pag. 218. — Per l'appalto delle privative comunali non può accordarsi la dispensa delle subaste, Ivi pag. 316. — Per l'abolizione delle privative feudali — *Vedi* Feudalita'.

Privilegi — Abolizione di privilegi feudali — *Vedi* Feudalita' — Il privilegio di tenere un *Coretto* nelle Chiese è personale, e quindi non alienabile, Vol. III pag. 45. — Quali dritti debbano pagarsi nella spedizione de' titoli per privilegii secondo la diversa loro specie, Ivi pag. 145.

Professori — I professori letterarii, e di belle arti possono cumulare più soldi di Regio conto, Vol. III pag. 569.

Projetti — Regolamento organico pel mantenimento de' projetti sotto la tutela de' Consigli generali degli Ospizii, e quindi delle Commessioni locali di beneficenza, Vol. I pag. 316. — Disposizioni generali di detto regolamento, Ivi.—Della ricezione, nudrizione, ed educazione de' projetti, Ivi pag. 317. — Delle spese pel loro mantenimento, Ivi pag. 322. — De' fondi addetti al mantenimento de' medesimi, e della contabilità corrispondente, Ivi pag. 323. — Gl' Intendenti sono facultati a spedire de' boni a favore delle Commessioni di beneficenza sopra i crediti loro aperti per mantenimento de' projetti, senza attendere gli stati mensili dalle medesime, le quali debbono invece spedire i conti per trimestre, Ivi pag. 325. — Per i dominii al di quà del Faro, il mantenimento de' projetti è messo a carico de' Comuni, con una sovvenzione però accordata su' fondi provinciali comuni, Ivi pag. 326.—Istruzioni per la più facile esecuzione della

precennata disposizione, Vol. I pag. 328. — Modello del registro dei projetti, Ivi pag. 329.—Idem de'stati di pagamento mensile, Ivi.— Idem de' stati bimestrali, Ivi pag. 330.—Idem dello stato generale per trimestre da rimettersi al Ministro degli Affari Interni, Ivi.— Possono aggregarsi al ruolo de' projetti i fanciulli le di cui madri non esistono nel Comune, o sono misere, Ivi pag. 331.—L'amministrazione de' fondi comunali addetti per mantenimento de' projetti appartiene esclusivamente alle Autorità comunali, ed agl'Intendenti, senza ingerenza de' Consigli degli Ospizii, Ivi. — Le Commessioni di beneficenza e Parrochi ritengono la sorveglianza e tutela su' projetti, vigilando per la loro nudrizione, senza però prender parte nell'amministrazione de'fondi addetti al loro mantenimento, Ivi pag. 332. — Non debbonsi far nudrire a spese de'Comuni i fanciulli che non sono projetti nel senso della legge, Ivi pag. 333. — Regolamento per i projetti de' Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 334. — Istruzioni addizionali al detto regolamento, Ivi pag. 341. — I projetti fanno parte ne' bussoli pel reclutamento dell' armata — *Vedi* Leva militare.

Promiscuita' di usi e dritti — Norme per lo scioglimento di quelle promiscuità che possono esistere fra Comuni e Comuni; fra Comuni e privati; fra Comuni ed ex-feudatarii — *Vedi* Feudalita'.

Proprietarii — Per lo scioglimento di promiscuità di usi e dritti fra essi ed i Comuni — *Vedi* Feudalita' — Norme come essere indennizzati de' danni cagionati da opere pubbliche nelle loro proprietà — *Vedi* Opere pubbliche — Facilitazioni loro accordate per l'esazione delle rendite iscritte sul Gran Libro, Vol. III. pag. 376.

Prostitute — Sorveglianza su'figli delle medesime — *Vedi* Polizia.

Protomedicato — Sotto la dipendenza del medesimo si stabilisce un Viceprotomedico, ed uno Speziale visitatore per ogni distretto de'Reali dominii continentali per la visita di tutte le farmacie, e drogherie, e per la visita degli esercenti l' arte salutare, Vol. II pag. 407.— Oggetto delle funzioni de' Viceprotomedici, e Speziali visitatori, Ivi pag. 408. — Condizioni necessarie per dichiararsi legale, od illegale l' esercizio ne' varii rami dell' arte salutare; e misure contro l'illegalità, Ivi pag. 409. — Altre norme sullo stess' oggetto; compilazione degli atti d' ispezione: registro degli esercenti legali; e contribuzione di una tassa annuale imposta a taluni di essi a benefizio della Real Casa Santa degl' Incurabili, Ivi pag. 411. — Visite nelle Spezierie, e Drogherie, Ivi pag. 415. — Corrispondenza che debbono sostenere i Viceprotomedici, Ivi pag. 417.— Mezzi efficaci a tenersi per l' esazione della tassa protomedicale, Ivi pag. 421. — I Droghieri non possono vendere medicinali a minuto, o composti, Ivi pag. 424 e 425. —Regolamento sullo spaccio de' medicinali emanato dal Protomedicato generale, Ivi pag. 436. — Decreto pel Regio Protomedicato di Sicilia, Ivi pag. 440. — Regolamento per l' esecuzione di detto decreto, Ivi pag. 441.—Soluzione de' dubbi elevati nella esecuzione dell' enunciato decreto, Ivi pag. 445.

Protonotaro — Abolizione dell'officio di Protonotaro del Regno ne'Reali

dominii al di là del Faro, Vol. II pag. 682. — Liquidazione di compenso al possessore di detto ufficio — *Vedi* Compenso.

Provvenienze — Precauzioni sanitarie, *Vedi* Salute pubblica.

Provventi giurisdizionali — Classificazione di quelli di ragione de'Comuni, Vol. I pag. 46 — Progetto di tariffa di un dritto giurisdizionale per la zecca de' nuovi pesi e misure, Vol. II pag. 627.

Q

Questuanti — Di quali carte autorizzanti han bisogno i Romiti questuanti, non che quelli degli Ordini religiosi mendicanti — *Vedi* Polizia.

Questue — *Vedi* Beneficenza, e polizia.

Quistioni — Sulla validità de' titoli de' crediti, e di prescrizione quinquennale contro i corpi morali, appartengono al potere giudiziario. Vol. III pag. 42. — Allorchè sono contro lo Stato, i Comuni, o Luoghi Pii laicali e pubblici Stabilimenti secondo la diversa natura delle quistioni — *Vedi* Competenza, Consigli d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo.

Quote demaniali — Usurpazioni — *Vedi* Competenza, Consigli d'Intendenze, Contenzioso Amministrativo, Regole a seguirsi per le quote abbandonate — *Vedi* feudalita' — Come eseguirsi le mutazioni di quote di contributo fondiario da un proprietario ad un' altro — *Vedi* Contribuzioni dirette.

R

Rappresentazioni — Norme da osservarsi allorchè debbono eseguirsi nelle piazze d'armi, Vol. I. pag. 864 e 870 — Gl' Intendenti non possono permetterle senza approvazione de' Ministri degli Affari Interni, e della Polizia Generale, Vol. I pag. 869. — Le rappresentazioni di Tragedie son vietate nelle serate di gala della Real Corte, Vol. I pag. 871.

Ratizzi — Come stabilirsi quelli a carico de' Luoghi Pii laicali, e loro riscossione — *Vedi* Beneficenza — Come riscuotersi quelli per le arginazioni de' fiumi e torrenti, e mezzi coattivi pel loro incasso, Vol. II pag. 524. — Norme per l' esazione de' ratizzi fissati per le opere pubbliche provinciali, Vol. III pag. 566.

Razionali e prorazionali della G. C. de' conti — Norme per la loro scelta, nomina, soldi, e gratificazioni., Vol. I pag. 443.

Reati — Ne' giudizii per reati, le Guardie d'onore sono a considerarsi come militari, Vol. III pag. 439. — Come procedersi per i reati di danni o usurpazione di cose pubbliche, o di contravvenzioni a' regolamenti di Polizia Urbana ed amministrativa, *Vedi* Competenza, Consigli d' Intendenza, Contenzioso Amministrativo, polizia — Per i reati forestali — *Vedi* Boschi.

Reclami — Quando e come può reclamarsi avverso le decisioni del Contenzioso amministrativo — *Vedi* Contenzioso Amministrativo, G. C. de' conti — Idem avverso le decisioni, e ordinanze per materia feudale — *Vedi* Feudalita' — Per i reclami prodotti fuori termine per riduzione o discarico di fondiaria, solo a S. M. è riservato risolvere l' occorrente, Vol. III pag. 404. — Si vieta darsi corso a' reclami tardivi de' Sindaci avverso le determinazioni dell' Intendente su' conti morali, Ivi pag. 458. — Come reclamare in materia de' compensi liquidati per gli offici, e dritti aboliti in Sicilia — *Vedi* Compenso.

Reclutamento. — Per l' armata di terra — *Vedi* Leva militare — Per l' armata di mare — *Vedi* Ascrizione marittima.

Reclute — *Vedi* Leva militare.

Reddenti — Le ricevute a' reddenti de' Comuni, e de' Luoghi Pii deggiono esser fatte in carta da bollo, Vol. III pag. 205.

Refrattarii — *Vedi* Leva militare.

Regia Corte de' conti — Abolizione di tale magistratura, surrogata da altra — *Vedi* Gran Corte de' conti.

Regie — Gl' impiegati delle diverse Regie son esenti dalla Guardia Urbana, Vol. II pag. 664.

Regio patronato — *Vedi* Feudalita'.

Registrazione — Abilitazioni accordate per la registrazione degli atti de' Comuni, ne' quali non vi è l' Officio del registro e bollo, Vol. III pag. 524.

Religiose claustrali — Eccezioni pel loro seppellimento, Vol. II pag. 465.

Religiosi mendicanti — Carte autorizzanti per questuare — *Vedi* Polizia.

Rendite — Per quelle provinciali — *Vedi* Fondi provinciali — Per quelle comunali — *Vedi* Fondi comunali — Per quelle de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* Beneficenza — Norme come possonsi sequestrare le rendite di un Comune, Vol. III pag. 32. — L' affitto in masse delle rendite comunali è vietato, Ivi pag. 486. — Facilitazioni per la riscossione delle rendite sul Gran Libro, Ivi pag. 247 e 376.

Repertorio — La spesa del repertorio per i servienti comunali è a carico de' Comuni, Vol. III pag. 263. — La stessa disposizione per quelli degli uffici di Conciliazione, Ivi pag. 273. — Nuova forma di repertorii per gli offici di Conciliazione, Ivi pag. 293. — Come iscriversi sul repertorio de' Cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o affitti soggetti all' approvazione superiore, Ivi pag. 353. — Gl' intimatori di fondiaria sono esenti dal tenere il repertorio, Ivi pag. 380.

Rettori — Norme da tenersi per assicurare la Cassa de' Collegi e Licei in caso di destituzione de' Rettori — *Vedi* Licei — Norme per la nomina de' Rettori de' Campisanti, Vol. III pag. 544.

Rhum — La vendita a minuto deve farsi a peso e non a misura, Vol. II pag. 632.

Ricevitori generali — Norme per la riscossione delle pubbliche impo-

ste, per le loro cauzioni, e per i loro soldi ed emolumenti — *Vedi* Contribuzioni dirette — In quali casi sono essi risponsabili pe' Ricevitori distrettuali, Vol. II pag. 82. — Può vendersi la loro cauzione quando sono in arretrato di versamenti conformemente alle loro obbliganze, Ivi pag. 142.

Ricevitori distrettuali — Istruzioni per la riscossione delle pubbliche imposte, cauzioni, soldi ed emolumenti — *Vedi* Contribuzioni dirette — Debbono essi pagare agli esattori comunali il contributo fondiario imposto su' beni fondi di ragione della Cassa di Ammortizzazione, Vol. II pag. 68. — Almeno tre volte l'anno debbono verificare le scritture degli esattori comunali, Ivi pag. 84. — Può procedersi alla vendita della loro cauzione, allorchè sono in arretrato sulle obbliganze de' versamenti, Ivi pag. 142.

Ricevitori de' rami e dritti diversi — Agevolazioni per la cauzione a que' de' Reali domini al di là del Faro, Vol. II pag. 143.

Ricevitori di registro e bollo — Sono esenti dal servizio della Guardia Urbana, Vol. II pag. 662. — La loro carica è incompatibile con le cariche comunali, eccetto quella di decurione, Vol. III pag. 166. — Si precisano divers' impieghi come incompatibili con quello di Ricevitore in detto ramo, Ivi pag. 437.

Ricevute gemelle — Necessità e garentia per le ricevute gemelle da rilasciarsi dalle pubbliche casse, Vol. III pag. 543.

Ricorsi — Come prodursi avverso le decisioni de' Consigli d'Intendenza, e della Gran Corte de' conti — *Vedi* Consiglio d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo, Gran Corte de' conti — Norme per quelle avverso le decisioni ed ordinanze in materia feudale — *Vedi* Feudalità — Regole per quelle avverso le liquidazioni de' compensi per dritti ed officii aboliti — *Vedi* Compenso — Come dedursi quelli per ritrattazione, suoi effetti — *Vedi* Consiglio d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo, Gran Corte de' conti.

Ricusa de' Consiglieri d'Intendenza — Suoi effetti nel Contenzioso Amministrativo, Vol. I pag. 93, e Vol. III pag. 519.

Ricusa de' Sindaci — Procedimento verificandosi in fatto di contravvenzione, Vol. I pag. 81.

Riduzioni — Si ordina una riduzione su' soldi e spese a carico de' Comuni, onde non aggravar questi di dazii, Vol. I pag. 157. — Disposizioni relative a talune riduzioni sulle indennità de' funzionarii amministrativi, Vol. III pag. 293.

Riffe — Sono proibite — *Vedi* Polizia — Eccezioni a tal divieto, Vol. III pag. 217. — Di nuovo si conferma il divieto, Ivi pag. 228.

Riforma del servizio militare — *Vedi* Ascrizione Marittima, e Leva militare.

Rinnovazione di titoli — *Vedi* Comuni, Beneficenza, amministrazioni diocesane.

Riserva militare — *Vedi* Leva militare.

Riso — Regole come coltivarsi a tutela della salute pubblica, Vol. II pag. 438.

Ritenute — Dilucidazioni sulla ritenuta del semestre su' soldi degl' im-

piegati, Vol. III pag. 179. — Le indennità per viaggi, visita, dimora e spese di scrittojo debbonsi soddisfare colla ritenuta del 10 per 100, Ivi pag. 208. — I soldi de' Guardaboschi vanno soggetti alla ritenuta del due e mezzo per cento, onde godere del beneficio delle pensioni di ritiro, e vedovili, Ivi pag. 212.

Ritiri — *Vedi* Conservatorii.

Romiti — Permesso di questuare, *Vedi* Polizia.

Ruoli de' titoli — *Vedi* Comuni, Beneficenza, Amministrazioni diocesane, parocchie.

Ruoli delle Contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette.

Ruoli di equipaggio — *Vedi* Salute pubblica.

Ruoli di transazione de' dazii civici — *Vedi* Comuni, Dazii.

S

Salagione — Per godere gl' industrianti delle salagioni di pesci del prezzo di eccezione sul sale, debbono praticarle non a maggior distanza di due miglia da qualche officina doganale, o fondaco di sale — Vol. III pag. 446

Salassatori — De' dritti per la spedizione della cedola, Vol. III pag. 19. — Abilitazioni agli antichi esercenti per le carte autorizzanti — *Vedi* Esercenti.

Salute pubblica — Legge organica sulla medesima pe' domini al di qua, ed al di là del Faro, Vol. II pag. 336. — Istituzioni di due Sopraintendenze generali, e di un Supremo Magistrato di Salute, residenti rispettivamente in Napoli, ed in Palermo, Ivi. — Classificazione delle deputazioni di salute di tutt' i Comuni posti sul littorale del Regno, Ivi pag. 340. — Regolamento di servizio sanitario marittimo, Ivi pag. 341. — Titolo preliminare, Ivi. — Delle condizioni degli approdi, Ivi. — Del modo di conoscere le condizioni di un' approdo, Ivi pag. 344. — Del trattamento sanitario relativamente agli approdi, Ivi pag. 348. — Degli sbarchi furtivi, e del loro trattamento sanitario, Ivi pag. 364. — De' naufragii, e del loro trattamento sanitario, Ivi pag. 366. — Delle cose che sono gittate a lido dalle onde, e del loro trattamento sanitario, Ivi pag. 368. — Disposizioni particolari per il buon ordine del servizio presso le deputazioni sanitarie, Ivi pag. 369. — Delle tariffe sanitarie, Ivi pag. 379. — De' cordoni sanitarii marittimi, Ivi pag. 380. — Regolamento generale del servizio sanitario interno, Ivi pag. 382. — Delle arie mal sane, Ivi. — De' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi, Ivi pag. 385. — Del contatto con generi, persone, o animali di già attaccati da un contagio qualunque, Ivi pag. 386. — Disposizioni generali, Ivi. — Statuto penale per le infrazioni alle leggi, ed a' regolamenti sanitarii, Ivi pag. 388. — Infrazioni sanitarie, Ivi pag. 389. — Disposizioni generali sull' oggetto, Ivi pag. 393. — Stabilimento delle tariffe, e delle casse de' dritti sanitarii, Ivi pag. 394. — Regolamento per l' ordine interno di servizio delle

due Soprintendenze generali, e de'due Magistrati Supremi di salute, Vol. II pag. 399. — Istruzioni pel dettaglio dell'amministrazione delle casse de' dritti sanitarii, Ivi pag. 401. — Regolamenti pe' custodi di tutte le deputazioni, e di tutti gli scali corrispondenti in Sicilia, Ivi pag. 403. — È proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate, Ivi pag. 418. — Il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati comunali incaricati del servizio interno, Ivi. — Disposizioni provisorie pel servizio da eseguirsi dalle deputazioni sanitarie ne' casi di naufragio, o di arenamento, e de' dritti spettanti a' funzionarii, ed agl' impiegati che sono chiamati a disimpegnarlo, Ivi pag. 419. — Le deputazioni sanitarie, che tengono l' ufficio distante oltre un miglio dal mare, hanno dritto alla indennità di vettura da' legni che approdano, una sola volta e pro rata, Ivi pag. 422. — Altre disposizioni sanitarie per gli oggetti gettati a lido di mare dalle onde, Ivi pag. 423. — La nomina de' guardiani sanitarii appartiene alla Soprintendenza generale sulla proposta delle deputazioni locali, Ivi pag. 424. — I droghieri non possono vendere medicine a minuto, Ivi pag. 424, e 426. — È permesso alle *castaudelle* doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie, Ivi pag. 425. — Li dritti e le spese sanitarie sopra generi esteri in controvenzione alle leggi doganali, debbono prelevarsi dal prodotto della vendita dei generi stessi con privilegio ancora sul dazio fiscale, Ivi. — Si stabilisce il numero degl' impiegati presso la Soprintendenza generale e Magistrato Supremo di Salute de' Reali dominii al di là del Faro, e nella Deputazione del porto di Palermo, e de' soldi rispettivi, Ivi pag. 427. — L' anticipazione delle spese sanitarie ne' casi di controbando con infrazione a' regolamenti di pubblica salute, deve farsi dalle casse comunali nella Sicilia, Ivi pag. 429. — I decurioni possono contemporaneamente essere eletti per deputati di salute, Ivi pag. 429. — Si toglie a' Sindaci l' ingerenza di spedire i ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare ne' porti ove esistono li Capitani di porto, a' quali è deferita tal facoltà, Ivi pag. 430. — Regole per la costruzione de' trappeti fuori l' abitato, e si permette con date condizioni per dieci altri anni l' uso di quelli già costruiti dentro dell' abitato, Ivi pag. 431. — Decisione del Supremo Magistrato di Salute relativa a' trappeti ad olio, Ivi pag. 433. — Altra decisione con cui si vieta la costruzione de' trappeti alla *Calabrese* negli abitati, permettendosi condizionatamente quella de' trappeti alla *Genovese*, Ivi pag. 434. — Sullo spaccio de' medicinali, Ivi pag. 436. — Le spese di scrittojo delle deputazioni sanitarie, debbono gravitare su' dritti sanitarii, Ivi pag. 437. — Li cancellieri delle deputazioni sanitarie, o coloro che ne fanno le veci, sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da fissarsi dal Soprintendente generale di salute, Ivi — Non deve darsi pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggio, Ivi pag. 438. — Prescrizioni da osservarsi nella coltivazione del riso, Ivi pag. 438. — Non v' è al-

Digitized by Google

cuna restrizione per la costruzione nell'abitato de' trappeti alla *Francese*, o alla *Genovese*, Vol. II pag. 439. — Per ciò riguarda medici, farmacisti, droghieri, esercenti l'arte salutare, farmacie, droghe-rie — *Vedi* PROTOMEDICATO.

SALVAGUARDIA — Della cedola di Salvaguardia per compra o assegno di beni ne' Reali dominii al di là del Faro, *Vedi* FEUDALITA'.

SCALI — Regole sanitarie per gli approdi, *Vedi* SALUTE PUBBLICA.

SCANNAGGIO — Abolizione de' dritti feudali sotto tale denominazione, *Vedi* FEUDALITA'.

SCUOLE — Nuove norme per le scuole primarie de' fanciulli, Vol. III pag. 82. — Idem per le fanciulle, Ivi pag. 87. — Norme per la scelta de' maestri, Ivi pag. 93. — Idem per le maestre, Ivi pag. 94. — Tutte le scuole primarie sono esclusivamente messe sotto la direzione de' Vescovi delle rispettive diocesi, *Vedi* ISTRUZIONE.

SECRETI E PRO-SECRETI. — Loro abolizione in Sicilia col decreto organico delle Contribuzioni dirette — *Vedi* CONTRIBUZIONI DIRETTE — Per la liquidazione del compenso a' possessori e godenti di detti officii — *Vedi* COMPENSO.

SECREZIE — *Vedi* SECRETI.

SEGRETARII — Quelli delle Intendenze, e delle Sottintendenze, e de' Consigli degli Ospizii son tenuti di spedire in ogni fine di mese al Direttore del registro lo stato delle approvazioni impartite ad atti o contratti nell' interesse de' Comuni, e de' Luoghi Pii laicali, Vol. III pag. 397, e 445. — A' Segretarii delle deputazioni delle opere pubbliche non è dovuta alcuna indennità da' fondi delle opere pubbliche per spese di scrittojo, Ivi pag. 501.

SEGRETARII DE' CONSIGLI GENERALI DEGLI OSPIZII — Loro attribuzioni e doveri in forza del regolamento organico per l' amministrazione de' Luoghi Pii — *Vedi* BENEFICENZA, *Vedi pure* SEGRETARII.

SEGRETARII GENERALI D' INTENDENZA — Loro grado, attribuzioni, ed obblighi risultanti dalla legge organica dell' Amministrazione Civile, Vol. I. pag. 11. — Loro soldi secondo la classe, *Vedi* TRATTAMENTI — Classificazione de' trattamenti di quelli al di là del Faro, Ivi pag. 108. — Attribuzioni e doveri de' Segretarii generali pel servizio degli Archivii provinciali — *Vedi* ARCHIVII. — Idem per lo reclutamento dell' armata di terra — *Vedi* LEVA MILITARE. — Idem per l' armata di mare — *Vedi* ASCRIZIONE MARITTIMA. — Quando hanno dritto alle indennità per l' esercizio delle funzioni d' Intendente, Vol. III. pag. 110, e 134. — Son essi i depositarii degli atti de' Consigli provinciali, Ivi pag. 481 e 487. — *più Vedi* SEGRETARII.

SEGRETERIE DE' CONSIGLI GENERALI DEGLI OSPIZII — *Vedi* BENEFICENZA.

SEGRETERIE DELLE INTENDENZE — *Vedi* INTENDENZE.

SEGRETERIE DELLE SOTTO-INTENDENZE — Loro composizione organica, Vol. I pag. 16. — De' soldi degl' impiegati — *Vedi* TRATTAMENTI. — Classificazione delle spese per le segreterie delle Sottintendenze ne' Reali dominii al di là del Faro, Vol. I pag. 108. — Regolamento pel servizio delle medesime, Ivi pag. 118. — I Sottintendenti debbono in ogni anno rendere al Consiglio d' Intendenza della pro-

vincia il conto materiale della gestione de' fondi delle medesime, ed al Consiglio Distrettuale il conto morale, Ivi pag. 130.

Seminaristi — Quando sono esenti dal servizio militare — *Vedi* Leva Militare.

Senseale — Il dritto di senserla non può stabilirsi come dazio comunale, Vol. III pag. 55.

Sentenze — I Sindaci possono emetterle per talune specie di controvenzioni, Vol. I pag. 78. — Regole come appellarne, Ivi pag. 82. — *Più vedi* Contenzioso Amministrativo.

Sepolture — Prescrizioni per la totale chiusura di esse ne'Comuni ove sono già in opera i Campisanti; e ne'Comuni che non sono ancora provveduti di Campisanti, possono tenersi in uso quelle delle Chiese situate fuori de' paesi, o nelle più eccentriche, Vol. II pag. 464.

Seppellimenti — Norme per i cadaveri de' suicidi — *Vedi* Polizia. — Per quelli degl' *impenitenti pubblici*, di altra religione, e de' bambini che non hanno ricevuto il S. battesimo — *Vedi* Campisanti.

Sequestri — Quistioni su' sequestri conservatorii — *Vedi* Competenza, Consigli d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo. — Procedimento per quelli delle Contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette. — Non può farsi sequestro ad istanza di privati sulle somme dovute agli appaltatori per anticipazione, o a conto di pubblici lavori non eseguiti, Vol. II pag. 512, 515, 537, e 578. — Quando sia permesso ad un creditore, e come, di apporre sequestro sulle rendite di un comune, per di lui credito, Vol. III pag. 32. — Non può farsi sequestro su'soldi ed assegnamenti degl'impiegati comunali de' Reali dominii al di quà, ed al di là del Faro, com'è prescritto per gl'impiegati con soldo regio, Ivi pag. 335.

Serventi comunali — Possono eseguire le sole notifiche delle coazioni e non altri atti, Vol. I pag. 113. — Loro doveri negli atti necessarii per l'esazione delle contribuzioni dirette; e dritti che loro competono per tali atti — *Vedi* Contribuzioni dirette. — Debbono tenere un solo repertorio sì per gli atti degli officii di Conciliazione, che per quelli del Contenzioso Amministrativo, Vol. III pag. 295. — Norme a cui debbono uniformarsi nel fare atti di pegnoramento a carico de' debitori de' comuni, Ivi pag. 301.

Servitù — Abolizione di tutte quelle emergenti da dritti feudali — *Vedi* Feudalità — Norme nelle quistioni di servitù — *Vedi* Competenza, Contenzioso amministrativo — Competenza ne' giudizii di contravvenzioni nelle servitù militari, Vol. III pag. 513.

Servizio sanitario marittimo — *Vedi* Salute pubblica.

Sindaci — Se ne stabilisce uno in ogni Comune, Vol. I pag. 17. — Loro grado, attribuzioni, ed obblighi per effetto della legge organica amministrativa, Ivi pag. 18. — In quali casi sono giudici di contenzioso amministrativo — *Vedi* Contenzioso amministrativo — Loro procedimento nell' esercizio di giurisdizione accordatali dalla legge organica sul contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 78. — Della verifica delle controvenzioni, e delle sentenze sulle medesime, Ivi. — Della eccezione d' incompetenza, della ricusa del Sin-

daco ; della ripulsa de' testimonii, Vol. I pag. 81.—Dell'appellazione avverso le sentenze de' Sindaci , Ivi pag. 82. — Sono essi competenti a pronunziare la rifazione de' danni e spese di giudizio nelle controvenzioni in cui la multa non eccede i duc. 6 , Ivi pag. 113. — Loro attribuzioni e doveri nell' amministrazione de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* Beneficenza — Idem sul ramo de' projetti — *Vedi* Projetti — Idem nell' amministrazione de' Monti frumentari — *Vedi* Monti frumentarii — Sono facultati di procedere esecutivamente alla reintegra delle così dette Trazzere pubbliche, Ivi pag. 569. — Loro attribuzioni e doveri in affari di polizia — *Vedi* Polizia — Sono responsabili delle malversazioni degli Esattori delle contribuzioni dirette , Vol. II pag. 56. — Sono sottoposti a multa per negligenza nella esazione delle contribuzioni dirette , Ivi pag. 58. — Possono essere astretti al versamento delle reste di contribuzione fondiaria , Ivi pag. 60. — Con quali coazioni possono essere astretti , Ivi pag. 61. — Procedono, e danno parere sulle istanze di rivindica per oggetti sequestrati per contribuzione fondiaria, Ivi pag. 63. — Debbono vistare i borderò de' versamenti , che gli esattori fanno alle Ricevitorie distrettuali , Ivi pag. 83. — Debbono dagli esattori fondiarii farsi esibire e verificare le ricevute de' versamenti, Ivi pag. 99. — Loro attribuzioni e doveri pel reclutamento dell'armata di terra — *Vedi* Leva militare — Idem per l'armata di mare — *Vedi* Ascrizione marittima — Idem nelle opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Idem pel ramo sanitario — *Vedi* Salute pubblica — Idem per lo servizio de' campisanti — *Vedi* Campisanti — Idem per la vaccinazione — *Vedi* Vaccinazione — Idem per l' osservanza della legge sull' uniformità de' pesi e misure — *Vedi* Pesi e misure — Debbono sorvegliare la esecuzione delle opere pubbliche di Regio conto che si fanno nel proprio tenimento , Vol. II pag. 563. — I mandati ch' essi spediscono non deggiono essere in carta da bollo , Vol. III pag. 41. — Non hanno bisogno di superiore autorizzazione per introdurre liti ne' Giudicati Regii , Ivi pag. 69.—Su quali controvenzioni esercitano giurisdizione, Ivi pag. 73. — Essi debbono certificare il servizio de' guardaboschi, Ivi pag. 196 , e 521. — Hanno dritto alli mezzi di trasporto per la verifica delle terre in pendio, Ivi pag. 219. —Sono esposti a subire un giudizio penale di falso , ove contro la verità certificano la continuata residenza de' Notai ne' Comuni a cui sono incardinati , ne' certificati quatrimestrili, Ivi pag. 232, 359, e 436. — Essi soltanto dietro superiore permesso possono rilasciare certificati di condotta , Ivi pag. 235. — Pene ove senza fondamento rilascino certificati d' impossidenza , Ivi — Le verifiche de' disboscamenti non debbono farsi dal Sindaco del proprio Comune, ma da quello viciniore, Ivi pag. 238. — Possono presentare all' Intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse su' loro conti morali , Ivi pag. 245.— I Sindaci de' Comuni ove sono Piazze d' armi firmeranno le misure de' lavori del Genio , co' Comandanti di piazza, Ivi pag. 246.— In quali casi i Sindaci funzionando da Commissarii di guerra deb-

bono dipendere da'Commissarii titolari, Vol.III pag. 252.—Possono i Sindaci come terzi opponenti prender parte nella discussione de'conti materiali de' Cassieri, Ivi pag. 273. — Gli estratti de' catasti non debbono rilasciarsi da loro, ma da'Cancellieri comunali, Ivi pag. 296. — Loro compete di assegnare il tempo ed il modo di bruciarsi le stoppie, Ivi pag. 314.—Son tenuti di ratificare fra le 24 ore i verbali forestali, nella compilazione de' quali intervengano, Ivi pag. 330, e 360. — Dell'indennità che loro compete conferendosi in siti lontani per la verifica di disboscamenti, o dissodamenti, da anticiparsi dall' Amministrazione del registro, e bollo, Ivi pag. 451 e 518. — Detta indennità loro non spetta, allorchè trattasi di boschi comunali, Ivi pag. 452. — Non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari, Ivi pag. 459.—Non possono esser chiamati da' Consigli d' Intendenza nella discussione e rivisione de' conti materiali de' Cassieri, Ivi pag. 463. — A quali norme debbono i Sindaci attenersi nelle spese di urgenza, Ivi pag. 464. — Precauzioni che debbono avere pria di rilasciare i mandati per lo stipendio de' medici, e cerusici condottati, Ivi pag. 472, 498, e 513. — Possono essere arrestati per debito risultato dalla discussione de' conti morali, Ivi pag. 479. — I Sindaci non possono rimpiazzare i Conciliatori, allorchè questi terminano la loro gestione, ma debbono costoro continuare ad esercitarne le funzioni sino a che non saranno rimpiazzati, Ivi pag. 483. — Norme che debbono tenere per i mezzi di trasporto de' condannati, Ivi pag. 499. — Debbono riferire al Comandante le armi della provincia l'allontanamento delle Guardie d' onore dal proprio Comune, Ivi pag. 510. — Nelle loro mani debbono prestare il giuramento li maestri delle scuole primarie, Ivi pag. 542.

Società economiche — I loro Segretarii interini hanno dritto alla metà del soldo, Vol. III pag. 322. — Amministrazione de' fondi di dette Società, Ivi pag. 482.

Soldi — Per quelli degl' Intendenti, Segretarii generali, Sottintendenti, e Consiglieri d' Intendenza — *Vedi* Trattamenti — Non possono liberarsi quelli a' maestri e maestre delle scuole primarie senza il *visto* a' certificati di servizio degl' Ispettori Circondariali, Vol. III pag. 68. — Quelli a' Giudici Regii debbono pagarsi dal Cassiero del Capoluogo del Circondario, dovendo questi ripetere le rate dovute dagli altri Comuni del Circondario, Ivi pag. 80. — Quelli agl' Ispettori distrettuali delle scuole debbono soddisfarsi dal Cassiere del Comune Capo-distretto, e dovendo questi aver cura di ritirare le rate da' Cassieri degli altri Comuni, Ivi pag. 91. — I soldi de'funzionari delle Provincie non possono essere soddisfatti in Napoli, Ivi pag. 98. — Metodo di riscossione per i soldi de' funzionari amministrativi, Ivi pag. 99. — Ove per il mese di settembre i Presidenti, e Giudici de' Tribunali civili delegati non compiono la cifra de' registri dello Stato civile, i loro soldi restano sospesi, Ivi pag. 116. — Non si può disporre de' soldi de'Giudici Regii in congedo senza particolare superiore autorizzazione, Ivi pag. 138 e 181. — Il di-

Digitized by Google

vieto per la cumulazione de' soldi non è applicabile agl' impiegati che percepiscono un soldo dalle Reali Finanze, ed altro dalla Casa Reale, Ivi pag. 286. — A' Segretarii interini delle Società economiche è dovuta la metà del soldo, Ivi pag. 322. — Non possono farsi sequestri o assegni su' soldi degl' impiegati comunali e di beneficenza al di quà, ed al di là del Faro, Ivi pag. 335, e 523. — Condizioni colle quali possono anticiparsi dalla Cassa di sconto due soldi agl' impiegati Regii, Ivi pag. 351 o 361. — Gl' impiegati non possono aver dritto al soldo se pria non abbiano prestato giuramento, Ivi pag. 355. — Norme come pagarsi i soldi a' maestri delle scuole primarie, Ivi pag. 366. — A' funzionari traslocati è dovuto il soldo pel tempo necessario al viaggio, salvo ciò che è dovuto al supplente fatto calcolo del soldo dell' intero mese, Ivi pag. 398. — Preliminari sul sistema della unicità degl' impieghi, e de' soldi, Ivi pag. 418. — Come intendersi l' inibizione alla cumulazione di due soldi, Ivi pag. 460. — Condizioni per disporsi il pagamento de' soldi a' Giudici Regii, Ivi pag. 478. — I soldi minori di duc. 20 al mese debbono pagarsi in argento, Ivi pag. 494. — Agevolazioni condizionate onde potersi cumulare due soldi che non oltrepassano i ducati 30 al mese, Ivi pag. 566. — Doveri de' Capi di Amministrazione nella promozione, o aumento di soldo de' loro impiegati, Ivi pag. 568. — A' Cattedratici e Professori non è inibita la cumulazione di più soldi, Ivi pag. 569.

Soprassessorie — Deggiono con prudenza emettersi dalla Gran Corte de' conti, e Sovranamente approvarsi, Vol. I pag. 412.

Soprintendenze generali di salute — *Vedi* Salute pubblica.

Sorvegliatori — La forz' armata detta de' *Sorvegliatori* in Sicilia è abolita, ed è sostituita dalla Guardia Urbana, Vol. II pag. 667.

Sospensioni — Per gl' impiegati dell' Amministrazione provinciale, e comunale — *Vedi* Nomine.

Sostituzioni fidecommessarie — Loro abolizione, *Vedi* Feudalità.

Sottintendenti — Loro grado, attribuzioni ed obblighi emergenti dalla legge organica amministrativa, Vol. I pag. 15. — Loro soldi — *Vedi* Trattamenti — Classificazione de' trattamenti de' Sottintendenti ne' Reali dominii al di là del Faro, Ivi pag. 108. — Debbono in ogni anno rendere al Consiglio distrettuale il conto morale, ed al Consiglio d'Intendenza di conto materiale della gestione de' fondi delle loro Segreterie, Ivi pag. 130. — Loro attribuzioni e dovori nel ramo della pubblica beneficenza — *Vedi* Beneficenza — Idem sul ramo de' projetti — *Vedi* Projetti — Idem per l' amministrazione de' monti frumentarii — *Vedi* Monti frumentarii — Loro doveri nella esecuzione delle leggi abolitive della feudalità — *Vedi* Feudalità — Loro doveri in affari di polizia — *Vedi* Polizia — Idem sul ramo delle contribuzioni dirette — *Vedi* Contribuzioni dirette — E loro affidato il controllo delle Ricevitorie distrettuali, Vol. II pag. 74. — Loro attribuzioni e doveri pel reclutamento dell' armata di terra — *Vedi* Leva militare — Idem per l' armata di mare — *Vedi* Ascrizione marittima — Idem per le opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Idem pel ramo sani-

tario — *Vedi* Salute pubblica — Idem per li campisanti — *Vedi* Campisanti — Idem per la vaccinazione — *Vedi* Vaccinazione — Idem per l'esecuzione della legge sull'uniformità de' pesi e misure — *Vedi* Pesi e misure — Debbono essi sorvegliare nella esecuzione di opere di Regio conto ne' propri distretti, Vol. II pag. 565. — Sul servizio della Guardia Urbana, e misure disciplinari, Ivi pag. 651, e 661. — Sono facultati autorizzare li decurionati a rilasciare de' certificati di condotta, Vol. III pag. 232. — Debbono essere intesi dagli Intendenti in tutti gli affari riguardanti i propri distretti, Ivi pag. 297. — Vigilanza ed obblighi de' Sottointendenti sulle scuole primarie, Ivi pag. 503. — Istruzioni come doversi comportare visitando i Comuni del proprio distretto, Ivi pag. 529.

Sottintendenze — *Vedi* Segreterie delle Sottintendenze.

Spese comunali — *Vedi* Fondi comunali — Economie generali sulle spese de' Comuni, Vol. I pag. 157. — Come regolarsi le spese urgenti, Vol. III pag. 464.

Spese di liti — Per i documenti da estrarsi dagli Archivii provinciali — *Vedi* Archivii.

Spese provinciali — *Vedi* Fondi provinciali.

Spettacoli — *Vedi* Polizia.

Speziali di medicina — *Vedi* Protomedicato, Esercenti, e Farmacisti.

Spirito di sambuco, o di vino — La vendita a minuto deve farsi a peso, e non a misura, Vol. II pag. 632.

Stabilimenti pubblici — *Vedi* Beneficenza.

Stabilimenti Reali — I loro amministratori debbono rendere il conto alla Gran Corte de' conti, Vol. I pag. 425.

Staffette — Regole per la spedizione delle medesime, Vol. III pag. 465.

Stampa — *Vedi* Polizia.

Stati discussi — Istruzioni per la redazione de' medesimi di ciascun Comune, e modello corrispondente, Vol. I pag. 181. — Altre istruzioni per la formazione de' stati discussi quinquennali de' Comuni dal 1833 al 1837, Ivi pag. 203. — Avvertenze nella redazione de' medesimi, Ivi pag. 206. — Regolamento per la formazione de' stati discussi quinquennali de' Comuni dal 1845 al 1849, Ivi pag. 206. — Non è permesso ne' stati discussi comunali stabilire un particolare articolo per medicine a' poveri, Vol. III pag. 480. — Per i stati discussi de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* Beneficenza — Per quelli de' Monti frumentarii — *Vedi* Monti frumentarii — Per quelli delle opere pubbliche — *Vedi* Opere pubbliche — Per quelli de' fondi provinciali — *Vedi* Fondi provinciali.

Stati di variazione — Istruzioni per la redazione di quelli de' Comuni, Vol. I pag. 192. — Istruzioni addizionali per la redazione di quelli pel 1832, e modo come redigersi, Vol. I pag. 194, e 196. — Altre avvertenze sullo stess' obbietto, Ivi pag. 206. — Per i stati di variazioni de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza.

Statistica — Si stabilisce in Palermo una Direzione centrale di statistica con analogo regolamento, Vol. III pag. 311.

Digitized by Google

Stato civile — Misure di rigore per aversi a tempo prefisso cifrati i diversi registri dal Presidente, e Giudici del Tribunale civile delegati, Vol. III pag. 116.— La spesa pe'supplementi a' registri dello stato civile è a carico de' Comuni, Ivi pag. 146. — L'atto di morte di un soldato, deve rimettersi all'Uffiziale dello stato civile del luogo di nascita, Ivi pag. 144. — Agevolazioni a'poveri, ed agli operai giornalieri per la rettifica degli atti dello stato civile, Ivi pag.340.

Statoniche — Norme per la censuazione delle medesime, Vol. I pag. 769.

Stoppie—Fissazione del tempo e modo come bruciarsi, Vol. III pag. 314.

Strade pubbliche — Controversie per danni, usurpazioni, occupazioni — *Vedi* Competenza, Consiglio d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo — Per la costruzione, custodia e manutenzione delle medesime—*Vedi* Opere pubbliche—La Sopraintendenza delle strade in Sicilia si abolisce, ed è sostituita da una Sotto-direzione, Vol. II pag. 563. — Divieto di coltivarsi le terre in pendio sovrastanti alle strade pubbliche, Vol. III pag. 238. — Sono obbligati li primi Eletti de' Comuni verificare le degradazioni e danni che commettonsi sulle strade, e provocare la punizione degli autori, Ivi pag. 471.

Strade vicinali — *Vedi* Strade pubbliche.

Studenti — Certificati di cui abbisognano nel recarsi in Napoli, per oggetto di studio, Vol. I pag. 871. — Misure di rigore contro coloro che non frequentano le Congregazioni di Spirito, Vol. III pag. 109.

Subaste — Norme da osservarsi nelle subaste Vol. I pag. 53, e 135. — Gli atti di subaste debbono registrarsi dopo l'approvazione, Vol. III pag. 54. — I fondi comunali di un'imponibile al di sotto di duc. 3 possono locarsi senza subasta, Ivi pag. 271. — Gli atti di subasta per cespiti de' Luoghi Pii van soggetti al registro, ancorchè l'offerta fosse al di sotto di duc. 40, Ivi pag. 346.—Per le subaste non approvate i dritti di repertorio son dovuti da colui a di cui favore li atti si stipularono; e per quelle che si celebrano nelle Intendenze sono applicabili le prescrizioni ministeriali del 29 gennaio 1834, Ivi pag. 358. — L'approvazione alle subaste per gli affitti comunali deve dagl'Intendenti riserbarsi con prudenza, Ivi pag. 500.

Suffeudi — Loro abolizione — *Vedi* Feudalità.

Suggelli — Norme per l'apposizione, e rimozione di suggelli ne' Conservatorii o Ritiri, Vol. III pag. 415. — Di qual suggello debba farsi uso nel protocollo degli atti de'Consigli provinciali, Ivi pag. 487.

Suicidi — Norme pel seppellimento de' loro cadaveri — *Vedi* Polizia.

Suolo pubblico — Quistioni per occupazione, usurpazione, danno — *Vedi* Competenza, Consigli d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo.

Supplenti — Quelli de'Giudicati Regii distinguendosi e per cognizioni in giurisprudenza, e per esattezza nell'adempimento de' doveri della carica potranno essere proposti per Giudici circondariali senza pubblico esame, Vol. III pag. 350. — I supplenti giudiziarii non possono essere chiamati a cariche amministrative, e specialmente a quella di Sindaco, Ivi pag. 450.

Sussidiarii su' ruoli provvisorii — Certificati di esistenza — *Vedi* Notari.
Sussidii caritativi — Distribuzione — *Vedi* Beneficenza.
Sussistenze militari — I Sindaci non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari, Vol. III pag. 459.

T

Tagli di alberi o pietre — *Vedi* Boschi.
Tariffa de' dritti sanitarii, Vol. II pag. 379, e 397.
Tariffa delli dritti — Per Regii assensi, diplomi, bolle, privilegi, Vol. III pag. 145.
Tariffa per gli Archivii — Vol. I pag. 885.
Tassa Protomedicale — Vol. II pag. 421, e 444. — Può esigersi col mezzo de' piantoni, Vol. III pag. 271.
Tassa Innocenziana — È richiamata in vigore colla corrispondente tariffa, Vol. III pag. 111.
Tavoliere di Puglia — Azioni, quistioni per danni, occupazioni, usurpazioni, abusi — *Vedi* Competenza, Consigli d'Intendenza, Contenzioso Amministrativo — Norme per la censuazione delle statoniche, Vol. I pag. 690. — I riposi de' così detti Tratturi non debbono comprendersi nella ripartizione de' Demanii, Ivi pag. 638. — Su' boschi e terre salde del Tavoliere non deve prendere ingerenza la Direzione generale de' Ponti e Strade, Vol. III pag. 343.
Teatri — Regolamento di Polizia per li teatri, Vol. I pag. 856. — Divieto di rappresentarvisi tragedie nelle serate di gala di Corte, Ivi pag. 871. — Le Chiese quantunque fuori uso non possono addirsi a teatri, Vol. III pag. 432. — Quistioni — *Vedi* Competenza, Contenzioso Amministrativo.
Terraggi — Dritti feudali di terraggio — *Vedi* Feudalità.
Terre demaniali comunali, ed ex-feudali — Divisione in quote e ripartizione a' cittadini poveri — *Vedi* Feudalità.
Terre in pendio — Disboscamenti o dissodamenti — *Vedi* Boschi.
Terre paludose — Si promove la bonificazione delle medesime a vantaggio dell'agricoltura, e per ottenere la salubrità dell'aria, Vol. II pag. 558. — Disposizioni per l'esecuzione del bonificamento delle terre in parola, Ivi pag. 564. — Istruzioni per l'intrapresa delle bonificazioni, Ivi pag. 566.
Tesoreria generale — Nuove risorse a favore della medesima, onde riequilibrare le finanze dello Stato, Vol. I pag. 140. — De' risparmii della Tesoreria generale, Ivi pag. 142. — Dazii di consumo sulli coloniali e pesci secchi salati, ed in salamoja, Ivi. — Dazii sul macino, Ivi pag. 144. — Imposizione su' profitti e lucri, o sia sulle rendite di talune classi di persone, Ivi pag. 146. — Disposizioni generali sullo scopo suddetto, Ivi. — Attribuzioni sulla percezione delle contribuzioni dirette, Vol. II pag. 83. — Si stabilisce in Sicilia una Commessione per liquidare i crediti, ed i debiti di quella Real Te-

soreria, Ivi pag. 704, 709, 718, e 719. — Istruzioni per i pagamenti de' fondi provinciali, Vol. III pag. 9. — Norme per gli esiti del personale e materiale delle prigioni, e de' loro ospedali, Ivi pag. 10. — La surrogazione ne' dritti della Tesoreria a favore di colui che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza su quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso, Ivi pag. 44. — Norme per la qualità della moneta da impiegarsi ne' pagamenti di conto della Tesoreria, Ivi pag. 120, e 494. — I compratori del combustibile reciso ne' boschi debbono pagare l'8 per 100 alla Tesoreria generale, Ivi pag. 195, e 206. — Condonazione degli arretrati soltanto a favore de' Comuni, e de' Corpi morali sul detto 8 per 100, Ivi pag. 240.

Testamenti e Testatori — Le autorità civili non possono dare esecuzione a qualunque provvedimento che contenesse espressa commuta di volontà di un testatore senza l'espresso Regio permesso, Vol. I pag. 398.

Testimonii — Norme quando debbono esaminarsi nel contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 85. — Ripulsa de' medesimi in materia di contenzioso amministrativo, Ivi pag. 81. — Non è loro dovuta indennità quando sono adibiti da' serventi comunali ne' pignoramenti di mobili, Vol. III pag. 331.

Titoli creditorii — Per quelli de' Comuni — *Vedi* Comuni — Per que' de' Luoghi Pii — *Vedi* Beneficenza — Per la loro rinnovazione, Vol. III pag. 62, e 438. — I titoli de' canoni non sono soggetti a prescrizione, Vol. III pag. 440, e 443.

Titoli di nobiltà — Non possonsi assumere da' secondogeniti delle famiglie, da parenti collaterali, nè da' nuovi possessori de' fondi senza un' espresso Regio assenso, Vol. III pag. 211. — Misure di rigore contro coloro che abusivamente assumono titoli di nobiltà, Ivi pag. 221.

Trappeti ad olio — Regole per la costruzione di quelli alla *Calabrese* fuori l'abitato, e tolleranza condizionata per 10 anni di quelli già costruiti nell'abitato, Vol. II pag. 431, e 433. — Proibizione di quelli alla *Calabrese*, e permissione di costruirsi negli abitati i trappeti alla *Francese*, o alla *Genovese*, Ivi pag. 434, e 439.

Traslocazione — Qual porzione di soldo spetti a' funzionarii traslocati pel tempo necessario al viaggio, Vol. III pag. 398.

Trasporto — Come regolarizzarsi le spese per i mezzi di trasporto ai condannati, Vol. III pag. 499.

Trattamenti — Di quelli assegnati agl' Intendenti, Segretarii generali, Sottintendenti, e Consiglieri d' Intendenza, e degl' impiegati delle loro officine, Vol. I pag. 35. — Classificazione de' trattamenti assegnati a' detti funzionarii e loro officine ne' dominii al di là del Faro, Ivi pag. 108. — Ritenuto su tali trattamenti per aumentarsi le risorse della Real Tesoreria, Ivi pag. 148. — Decreto di modifica sul trattamento degl' Intendenti distinto in soldo, e rappresentanza, Vol. III pag. 524. — Per tutt' altro — *Vedi* Soldi.

Tratti. — Abolizione ne' Reali dominii al di là del Faro de' dritti, ed

officio di *tratte*, e norme da seguirsi per la liquidazione de' compensi, Vol. II pag. 684.

Tratturi — *Vedi* Tavoliere di Puglia.

Trazzere pubbliche — I Sindaci sono facoltati a procedere esecutivamente per la loro reintegra, Vol. I pag. 569. — Prescrizioni relative alla rivindica delle medesime, Vol. III pag. 224.

Tribunale dell' Erario e della Corona in Sicilia — Sua abolizione, Vol. I pag. 413.

Tribunali ordinarii — In quali cause emergenti dall'abolizione della feudalità son chiamati a giudicare — *Vedi* Feudalita'.

U

Uffiziali di salute — Sono a loro carico le spese de' mezzi di trasporto somministrati per di loro giudizio a' militari, che si sono ammalati in marcia, e che giunti all' Ospedale trovansi esenti da malattie, Vol. III pag. 165.

Uffiziali militari — Qual dote debbono prendere ammogliandosi con signore Siciliane, Vol. III pag. 278.

Uscieri — Loro doveri nelle procedure coattive per l'esazione delle contribuzioni dirette, e dritti che loro competono sugli atti — *Vedi* Contribuzioni dirette. — Obblighi a cui sono tenuti gli Uscieri del contenzioso amministrativo verso l' Amministrazione del Registro, e Bollo, Vol. III pag. 229. — Gli Uscieri del contenzioso amministrativo per i dritti de' loro atti sono assimilati agli Uscieri de Tribunali civili, e de' Conciliatori, Ivi pag. 270. — Il repertorio de' serventi comunali che funzionano da Uscieri de' Conciliatori, e del contenzioso amministrativo sono a carico de' Comuni, Ivi pag. 273.

Usi civici — Quali da conservarsi, quali da abolirsi, loro distinzione — *Vedi* feudalita'.

Usurpazioni — Nelle quistioni per le usurpazioni di suolo, proprietà, o qualunque altra cosa pubblica da chi procedersi — *Vedi* Competenza, Consigli d'Intendenze, Contenzioso Amministrativo. — Disposizioni per la verifica delle usurpazioni commesse a danno delle strade, e delle proprietà comunali, Vol. III pag. 481.

V

Vaccinazione — Decreto con cui si approva il regolamento vaccinico, Vol. II pag. 470. — Disposizioni generali, Ivi pag. 471. — Dell'Istituto vaccinico, Ivi pag. 472. — Commessione centrale vaccinica in Palermo, Ivi pag. 478 — Commissioni vacciniche provinciali, e distrettuali, Ivi pag. 484. — De' socii onorarii, Ivi pag. 491. — Giunte vacciniche comunali, Ivi. — Le sole vaccinazioni riuscite dan dritto a compenso a' professori, Ivi pag. 497. — I Comuni sono disgravati da qualunque esito per la vaccinazione dal 1843, Ivi. — Prescrizioni intorno alla vaccinazione, Ivi pag. 498 — Rivoca

della promessa del premio allo scopritore del *Cow pox* indigeno per la inoculazione vaccinica, Ivi pag. 499

VAGABONDI — Sorveglianza e repressione — *Vedi* POLIZIA.

VEDOVE — Sono esente dagli alloggi militari, ma debbono fornirli in altro luogo, Vol. III pag. 374.

VEDOVE D'IMPIEGATI CIVILI E MILITARI — Pel godimento della pensione sul Monte vedovile — *Vedi* PENSIONI.

VENDITA — Norme per quella de' beni o censi de' Luoghi Pii — *Vedi* BENEFICENZA — Regole per quella di oggetti sequestrati per contribuzione fondiaria, Vol. II pag. 91.

VENDITORI — Norme per quelli di commestibili, o altri generi — *Vedi* POLIZIA. — I venditori de' generi di privativa debbono tenerne lo spaccio ne' luoghi da indicarsi dagl' Intendenti, Vol. III pag. 415. — I detti venditori sono esenti dalle cariche comunali, quando esercitano personalmente la vendita, Ivi pag. 422. — I detti venditori privilegiati son tenuti di approvisionarsi di determinata quantità di carta da bollo, Ivi pag. 435. — Possono i medesimi essere cauzionati pe' debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute, Ivi pag. 439.

VERBALI DI POSSESSO — Sono esenti sempre dalla formalità del registro e bollo, Vol. III pag. 434.

VERBI REGII — Loro indole ed effetti nelle alienazioni ex-feudali, e di fedecommessi, Vol. I pag. 761.

VERIFICHE — Norme per la verifica delle scritture nel contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 92. — Quelle per disboscamento non debbono farsi dal Sindaco del proprio territorio, ma dal Sindaco viciniore, Vol. III pag. 238.

VERSAMENTI — Qualità della moneta, Vol. II pag. 62. — Pe' versamenti delle contribuzioni dirette — *Vedi* CONTRIBUZIONI DIRETTE — I versamenti delle rendite delle pubbliche amministrazioni debbono giustificarsi con ricevute gemelle, Vol. III pag. 543.

VESCOVI — Loro sorveglianza ed ingerenza nell' amministrazione de' Luoghi Pii laicali — *Vedi* BENEFICENZA — I loro pretesi dritti feudali sono aboliti — *Vedi* FEUDALITA' — Possono essere sepolti nelle proprie Chiese in eccezione della legge de' Campisanti, Vol. II pag. 465. — Norme per la scelta de' predicatori quaresimali, Vol. III pag. 229 e 309. — L' istruzione primaria ne' Comuni è esclusivamente affidata a' Vescovi, Ivi pag. 503. — Pel giuramento de' maestri delle scuole primarie, Ivi pag. 542. — Loro posto di onore nelle pubblice funzioni — *Vedi* CERIMONIE PUBBLICHE.

VICE-CONSOLI ESTERI — Abbenchè sudditi di S. M., durante la carica, sono esenti dalle Guardie d' onore, Vol. III pag. 420.

VICE-PROTOMEDICI — Se ne destina uno per ogni distretto, Vol. II pag. 407. — Loro doveri ed attribuzioni, Ivi pag. 408.

VISITE — Quando avvengono per contenzioso amministrativo, Vol. I pag. 87. — Le visite de' funzionarii amministrativi debbono pria autorizzarsi dal Ministro degli Affari Interni, meno li casi di ur-

genza, Vol. III pag. 348. — Contegno che debbono nelle visite tenere gl' Intendenti, e Sottintendenti, Ivi pag. 529.

VITE MILIZIE — Debbonsi godere in libera proprietà dagli attuali possessori, e farle invertire in beni ex-feudali d' un valore corrispondente al capitale della rendita annuale di cui godono in ragione del 5 per 100 lordo di fondiaria, Vol. I pag. 761.

VUOTO DI CASSE — *Vedi* CASSE, MALVERSAZIONE.

Z

ZECCA DI MONETA — Abolizione de' dritti feudali per la zecca delle monete — *Vedi* FEUDALITA'.

ZINGANI — Nel reclutamento dell' armata debbono essere bussolati nel Comune di loro nascita — *Vedi* LEVA MILITARE.

Fine dell' Indice Alfabetico.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google